



ATTI PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI





ATTI PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI


DISCUSSIONI

LEGISLATURA XXIII

Sessione unica 1909-1913

VOLUME TREDICESIMO

TORNATE DAL 26 NOVEMBRE 1912 ALL' 8 MAGGIO 1913



ROMA

TIPOGRAFIA DEL SENATO

1913



CCLXX.

TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Comunicazioni del Governo (pag. 9561) — Discorsi del Presidente del Consiglio (pag. 9561), del Presidente del Senato (pag. 9563) e del senatore Finali (pag. 9563) — Giuramento del senatore Caneva (pag. 9564) — Sorteggio degli Uffici (pag. 9564).*

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i ministri degli affari esteri, delle colonie, della guerra, della marina, del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia e dei culti, della istruzione pubblica, di agricoltura, industria e commercio, dei lavori pubblici e delle poste e telegrafi.

MELODIA, *segretario*, legge il processo verbale della seduta del 1° luglio ultimo, che è approvato.

Comunicazioni del Governo.

PRESIDENTE. Do facoltà di parlare all'onorevole Presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno. (Il Presidente e tutti i senatori si alzano ed applaudono)*. Ho l'onore di annunciare al Senato che, in virtù dei poteri concessi dalla legge 6 luglio scorso, Sua Maestà il Re, con decreto del 20 corr. ha istituito il Ministero delle colonie, ed ha nominato ministro per tale dicastero l'onor. Bertolini, deputato al Parlamento.

Con decreto in data di oggi Sua Maestà il Re ha nominato sottosegretario di Stato per il Ministero delle colonie l'avv. Gaspare Colosimo, deputato al Parlamento.

Il Senato, nella seduta del 24 febbraio scorso, votava all'unanimità assoluta la conversione in legge del Regio decreto che proclamava la sovranità piena ed intera dell'Italia sulla Tripolitania e sulla Cirenaica. Il Governo ha tenuto fermo su questo principio, contro tutte le opposizioni che, purtroppo, da molte parti erano sorte. Il trattato di pace pubblico è già noto al Senato. Io mi credo in dovere di partecipare al Senato che, oltre al trattato di pace pubblico, firmato il 18 ottobre, esiste un accordo firmato il 15 ottobre, cioè tre giorni prima, il quale accordo doveva restare segreto, fino al giorno in cui ognuno dei due Stati contraenti l'avrebbe presentato al Parlamento. Questo accordo spiega il complesso degli atti coi quali si è raggiunta la stipulazione della pace, e spiega anche più chiaramente la portata vera della pace conclusa. Se il Senato consente, credo opportuno leggere questa parte, che non è ancora nel dominio del pubblico. (*Approvazioni vivissime*).

Tale accordo comincia con questo preambolo:

« Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà l'Imperatore degli ottomani, animati da eguale desiderio di far cessare lo stato di guerra esistente fra i due Paesi, e in vista della difficoltà di giungere a tale scopo, proveniente dall'impossibilità, per l'Italia, di derogare alla legge del 25 febbraio 1912, che ha proclamato la sua so-

vranità sulla Tripolitania e sulla Cirenaica, e per l'Impero ottomano di formalmente riconoscere questa sovranità, hanno nominato loro plenipotenziari (i cui nomi gli onorevoli senatori conoscono) i quali, dopo aver scambiato rispettivamente i pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto del seguente *modus procedendi* segreto:

« I. Il Governo Imperiale si obbliga che, nel termine di tre giorni al più tardi, sia emanato un Firmano imperiale, indirizzato alle popolazioni della Tripolitania e della Cirenaica conforme al testo qui unito (ed è il testo pubblicato, accettato con la firma dei due Stati).

« II. Il rappresentante del Sultano e i Capi religiosi dovranno essere preventivamente graditi dal Regio Governo.

« Gli emolumenti del suddetto rappresentante e dei Naibs saranno fissati d'accordo fra i due Governi e graveranno sulle entrate locali; quelli del Cadi saranno, al contrario, pagati dal Governo Imperiale.

« Il numero dei suddetti capi religiosi non potrà sorpassare il numero di quelli esistenti al momento della dichiarazione di guerra.

« III. Il Regio Governo si obbliga che, nel termine di tre giorni al più tardi a datare dalla promulgazione del Firmano imperiale menzionato all'art. 1, sia emanato un Decreto reale conforme al testo qui unito (ed è il Decreto reale che si fonda appunto sulla legge del 25 febbraio, per la sovranità piena ed intera dell'Italia sulla Libia).

« IV. Il Governo Imperiale si obbliga che, nel termine di tre giorni al più tardi a datare dalla promulgazione del Firmano imperiale menzionato all'art. 1, sia emanato un Iradè imperiale conforme al testo qui unito (ed è l'Iradè che stabilisce le garanzie riguardanti le isole dell'Egeo).

« V. Immediatamente dopo la promulgazione dei tre atti unilaterali suddetti i Plenipotenziari delle due Alte Parti contraenti firmeranno un Trattato pubblico conforme al testo qui unito (ed è il Trattato reso di dominio pubblico).

« VI. Rimane naturalmente inteso e consacrato dal presente Accordo che il Governo Imperiale si obbliga a non mandare e a non permettere l'invio dalla Turchia in Tripolitania

e Cirenaica d'armi, di munizioni, di soldati e di ufficiali.

« VII. Le spese sopportate rispettivamente dai due Governi per il mantenimento dei prigionieri di guerra e degli ostaggi saranno considerate come compensate.

« VIII. Le due Alte Parti contraenti si obbligano a mantenere segreto il presente Accordo.

« Tuttavia i due Governi si riservano la facoltà di render pubblico questo accordo al momento della presentazione del Trattato pubblico ai Parlamenti rispettivi.

« Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno stesso della sua firma.

« IX. È bene inteso che gli annessi menzionati nel presente Accordo ne formano parte integrante ».

Questo è l'accordo segreto che, come il Senato vede, spiega chiaramente come il concetto che il voto unanime del Senato aveva affermato, per la sovranità piena ed intera del Regno d'Italia sulla Tripolitania e sulla Cirenaica, sia stato completamente attuato.

E questo scopo noi l'abbiamo potuto conseguire in primo luogo mercè il valore indiscusso e indiscutibile del nostro Esercito e della nostra Armata. (*Vivissime e prolungate approvazioni ed applausi*).

L'Esercito e la Marina sapevano di avere l'unanime appoggio del Paese, il quale, in questa circostanza, ha dato la più solenne dimostrazione dei sentimenti di amor patrio, che sono nel fondo all'animo di ogni italiano, a qualunque partito egli appartenga. (*Vivissime approvazioni; grida di: Viva l'Italia*).

Il popolo nostro, che accompagnava i combattenti quando partivano, e accoglieva con entusiasmo coloro che ritornavano, dopo aver gloriosamente adempiuto al loro dovere, ha dato la prova al mondo che, in qualunque occasione, il popolo italiano saprà sempre mettere l'avvenire della patria al di sopra di tutto. (*Approvazioni e applausi vivissimi*).

Io debbo anche, dinanzi al Senato, rendere giustizia a tutti i nostri rappresentanti all'estero, i quali, adempiendo ad un dovere difficile, e difficilmente spiegabile agli occhi del pubblico, perchè il loro lavoro, le loro ansie, le loro preoccupazioni sono e debbono restare

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1912

segreti, hanno messo il Governo in condizione di trovare in essi uno dei più validi aiuti per raggiungere il fine che ci eravamo proposto. (*Applausi*).

Ringrazio il Senato perchè il suo voto, che fu unanime in modo assoluto, è stato una delle maggiori forze che hanno incoraggiato il Governo a mantenere fermamente il principio, che io ritengo, come ritenevano tutti gli italiani, essere una necessità assoluta per affermare al mondo che l'Italia vuole avere il suo posto. (*Vivissimi e generali applausi*).

PRESIDENTE (*si alza e con lui si alzano tutti i senatori ed i ministri*). Signor Presidente del Consiglio, l'applauso che ha accolto la vostra parola significa più di quanto io possa esprimere.

Il vostro Governo ha ben meritato della Patria e dello Stato. Il sangue non si è speso invano; le madri, le vedove dei valorosi spenti in battaglia possono tergere le loro lacrime, baciando gli allori sulle tombe sacrate. (*Applausi generali*).

Gloria e gloria sempre ai caduti, onore ai vittoriosi! (*Applausi*).

Maggiore dell'acquisto delle terre per l'Italia è l'acquisto di potenza. La nostra forza si è mostrata e con la forza la prudenza politica. Abbiamo raggiunto i nostri fini salvando le alleanze e le amicizie; ora l'Italia torna più rispettata ai concerti europei. Così la patria nostra segue i suoi felici destini sotto lo scettro di Savoia. L'astro che brillò al nostro risorgimento è ancora fulgido; e mai non fia che impallidisca, finchè virtù di principe e virtù di popolo staranno in amplesso. Viva il Re! (*Orazione entusiastica*).

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Il Senato, commemorando nel 1911 il Cinquantenario della proclamazione di Roma a capitale del Regno, ne traeva auspicii per l'avvenire: fra tali auspicii era quello di non obliate glorie a cui la nuova Italia poteva a ragione aspirare, perchè non è spento lo spirito che per ben due volte l'ha messa a capo della civiltà umana.

E non era finito l'anno da quegli auspicii, che il Governo del Re, con forte animo e con atto pronto e risoluto, che escludeva l'inframmettenze altrui e le ambagi, prese il posto che ci

spettava nel Mediterraneo e che ci poteva mancare per qualunque indugio. Pose in atto la sua alta missione con l'esercito e con l'armata degni di un grande Paese (*applausi*).

Il mondo è rimasto meravigliato delle nostre forze e della loro preparazione inaspettata. Dal duce supremo all'ultimo gregario, tutti fecero il loro dovere, combattendo eroicamente, ed il Senato mandò all'Esercito ed all'Armata il suo plauso il giorno 22 febbraio.

Il valore e la costanza superarono ogni difficoltà ed ogni ostacolo. E poichè le imprese belliche sogliono prendere persona in un duce, vada il nostro saluto ad un collega, che aspetta di poter assidersi fra noi, con la prestazione del giuramento, al generale Caneva (*benissimo*): chè in Roma antica il generale Caneva avrebbe avuto decretata l'ovazione o il trionfo (*applausi*).

Il Governo ci presenta un trattato di pace dovuto al suo saggio e patriottico impulso, ed alla abilità politica dei nostri negoziatori. Esso contiene la cessazione delle ostilità, e ci assicura il pieno possesso della Tripolitania e della Cirenaica. La comunicazione fattaci del trattato segreto dall'onor. Presidente del Consiglio, diffonde chiara luce sul contenuto, sui fini e sugli effetti di questo trattato.

Noi plaudimmo alle inevitabili azioni belliche ed ai loro successi; ma con non minore soddisfazione dobbiamo plaudire alla pace, la quale dietro a sè avrà larga serie di opere civilizzatrici, che debbono alle desolate e deserte terre africane ridare la floridezza dell'antica vita. Noi confidiamo che il Governo saprà adempiere la sua alta missione; noi lo seconderemo, sicuri che il popolo italiano, per la grandezza e per la dignità della Patria, non esiterà a proseguire in quei sacrifici che gli valsero di poterla fare libera ed una. (*Approvazioni vivissime, applausi*).

Il Senato disse già in una solenne occasione che ad un grande popolo, ed in ispecie al popolo italiano, non basta vivere soltanto, bisogna vivere con dignità e con gloria. (*Applausi vivissimi e prolungati dal Senato e dalle tribune*).

Giuramento del senatore Caneva.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor generale Carlo Caneva, la cui nomina a senatore venne convalidata

nella seduta del 27 marzo u. s., prego i senatori Pollio e Ponza di San Martino Coriolano, di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Caneva è introdotto nell'Aula, fra i vivissimi, unanimi applausi del Senato, e presta giuramento nella formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor generale Carlo Caneva del prestato giuramento, lo proclamiamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni. (*Nuovi, vivissimi e prolungati applausi*).

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. Procederemo ora al sorteggio degli Uffici. Avverto che, esaurita tale operazione, il seguito dell'ordine del giorno sarà rinviato alla seduta di domani.

TAVERNA, *segretario*, procede al sorteggio ed alla proclamazione degli Uffici che rimangono così costituiti:

UFFICIO I.

S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto
 Alfazio
 Arrivabene
 Avarna Giuseppe
 Avarna Nicolò
 Badini-Confalonieri
 Baldissera
 Barinetti
 Barracco Giovanni
 Bassini
 Bastogi
 Boito
 Borgatta
 Borghese
 Brusati
 Caracciolo di Sarno
 Carle Antonio
 Celoria
 Ciamician
 Cittadella
 Cognata
 Cosenza
 D'Alli
 Dallolio
 D'Andrea
 D'Antona

De Cristoforis
 De Cupis
 Del Giudice
 Del Lungo
 De Martino
 De Renzi
 De Riseis
 De Sonnaz
 Di Frasso
 Dini
 Di Terranova
 Durante
 Faina Zeffirino
 Faravelli
 Fecia di Cossato
 Gavazzi
 Giordano-Apostoli
 Golgi
 Guiccioli
 Majnoni d'Intignano
 Malvezzi
 Manassei
 Maragliano
 Martelli
 Martinelli
 Massabò
 Mazza
 Melodia
 Morandi
 Niccolini
 Oliveri
 Orengo
 Palberti
 Pastro
 Ponti
 Ponza Coriolano
 Pullè
 Quarta
 Reynaudi
 Ridolfi
 Rossi Gerolamo
 San Martino Guido
 Scialoja
 Serena
 Spingardi
 Tacconi
 Tasca-Lanza
 Taverna
 Veronese
 Viganò
 Zappi

UFFICIO II.

S. A. R. il Principe Tomaso

Astengo

Bacelli

Barbieri

Bava-Beccaris

Bensa

Bertetti

Biscaretti

Blaserna

Botterini

Buonamici

Buscemi

Caldesi

Camerini

Caravaggio

Cardarelli

Castiglioni

Colonna Prospero

Compagna

Consiglio

Conti

Corsini

Cuzzi

Dalla Vedova

D' Ancona

D' Ayala-Valva

De La Penne

Di Brocchetti

Di Broglio

Di Camporeale

Di Martino

Di San Giuliano

Driquet

Engel

Facheris

Fergola

Fill-Astolfone

Fiocca

Fracassi

Gessi

Goiran

Gorio

Grassi

Greppi

Grocco

Guarneri

Lagasi

Lamberti

Lanciani

Levi-Civita

Lucchini Giovanni

Lustig

Manno

Maurigi

Mazzella

Michetti

Monti

Paternò

Piaggio

Pigorini

Quigini-Puliga

Rossi Angelo

Roux

Ruffo

Scaramella-Manetti

Scillamà

Sormani

Tajani

Tecchio

Todaro

Torrighiani Piero

Tournon

Treves

Trotti

Vidari

Villari

Zumbini

UFFICIO III.

S. A. R. il Principe Luigi Amedeo

Annaratone

Arcoleo

Balestra

Barzellotti

Boncompagni-Ludovisi

Cadolini

Cagnola

Calabria

Camerano

Campo

Caneva

Canevaro

Canzi

Capaldo

Carle Giuseppe

Cavalli

Cencelli

Chiesa

Civelli

Colombo
Colonna Fabrizio
Cucchi
D' Arco
De Larderel
De Seta
Di Brazza
Di Carpegna
Di Scalea
Doria d' Eboli
D' Ovidio Francesco
Faina Eugenio
Falconi
Faldella
Figoli
Finali
Fiore
Florena
Franchetti
Garavetti
Garofalo
Garroni
Gattini
Guala
Leonardi-Cattolica
Levi Ulderico
Lucchini Luigi
Mangiagalli
Mangili
Marinuzzi
Mariotti
Mazziotti
Minervini
Molmenti
Morisani
Morra
Novaro
Palumbo
Panizzardi
Parpaglia
Passerini
Perrucchetti
Pessina
Plutino
Polvere
Ponzio-Vaglia
Rolandi-Ricci
Sandrelli
Sonnino
Tommasini
Torrighiani Luigi

Trinchera
Vacchelli
Vigoni Giuseppe
Villa
Vischi

UFFICIO IV.

S. A. R. il Principe Ferdinando
Adamoli
Arnaboldi
Aula
Barracco Roberto
Beccaria-Incisa
Beneventano
Bombrini
Bruno
Cadenazzi
Carafa
Caruso
Cefaly
Centurini
Cocuzza
Coffari
Colleoni
Cruciani-Alibrandi
De Amicis
De Blasio
De Cesare
Del Zio
De-Mari
De Siervo
Di Collobiano
Doria Giacomo
Doria Pamphili
D' Ovidio Enrico
Ellero
Fadda
Fano
Foà
Fortunato
Gabba
Gatti-Casazza
Gherardini
Ginistrelli
Giorgi
Gualterio
Guerrieri-Gonzaga
Inghilleri
Lucca
Malvano

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1912

Marazio
 Martinez
 Massarucci
 Mazzoni
 Medici
 Mele
 Monteverde
 Orsini-Baroni
 Pagano
 Paladino
 Papadopoli
 Pasolini
 Paternostro
 Polacco
 Pollio
 Riberi
 Ricotti
 Rignon
 Sacchetti
 Salvarezza Cesare
 Salvarezza Elvidio
 Santamaria-Nicolini
 Santini
 Schininà
 Schupfer
 Senise Carmine
 Severi
 Solinas-Apostoli
 Speroni
 Tamassia
 Tami
 Vacca
 Volterra

UFFICIO V.

S. A. R. il Principe Vittorio Emanuele
 Albertoni
 Amato-Pojero
 Balenzano
 Beltrami
 Bettoni
 Bodio
 Bonasi
 Bordonaro
 Bozzolo
 Bracci-Testasecca
 Caetani
 Candiani
 Capellini
 Cavasola

Cefalo
 Chironi
 Cibrario
 Comparetti
 Cordopatri
 Croce
 D'Alife
 De Giovanni
 Del Carretto
 De Luca
 Di Casalotto
 Di Prampero
 D'Oncieu de la Batie
 Fabrizi
 Fava
 Filomusi-Guelfi
 Frascara
 Frola
 Grassi-Pasini
 Grenet
 Gui
 Lanza
 Lojodice
 Luciani
 Majelli
 Malaspina
 Martuscelli
 Masi
 Mazzolani
 Minesso
 Mortara
 Pansa
 Pedotti
 Pellegrini
 Pelloux
 Perla
 Petrella
 Petrilli
 Pinelli
 Pirelli
 Placido
 Ponza Cesare
 Racagni
 Righi
 Riolo
 Rossi Giovanni
 Rossi Teofilo
 Saladini
 Salmoiraghi
 San Martino Enrico
 Senise Tommaso

Sinibaldi
Tabacchi
Tarditi
Tiepolo
Tittoni
Torlonia
Torrighiani Filippo
Vigoni Giulio
Visconti Venosta
Vittorelli

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15 :

I. Relazione della Commissione per le petizioni (N. CLIX - *Documenti*).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Divisione in due del comune di Casale Corte-Cerro (N. 881);

Distacco della frazione di Borsano dal comune di Sacconago ed erezione di questa in comune autonomo col nome di Borsano (Numero 882);

Conversione in legge del Regio decreto 9 giugno 1910, n. 370, col quale furono dispensati dal pagamento delle tasse di esame di maturità e di licenza nelle scuole elementari gli alunni appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 859);

Conversione in legge del Regio decreto 5 novembre 1911, n. 1295, col quale viene con-

cessa la dispensa dalle tasse scolastiche ai giovani appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 1908 nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria (N. 860);

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1910, n. 852, relativo all'esonero dalle tasse scolastiche di alunni delle scuole superiori, medie e primarie, appartenenti a famiglie dei comuni compresi negli elenchi dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 861);

Istituzione di un Ispettorato del lavoro (N. 377);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1906, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);

Costituzione di consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 17).

Licenziato per la stampa il 29 novembre 1912 (ore 10)

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CCLXXI.

TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Sunto di petizioni (pag. 9569) — Comunicazioni (pag. 9570) — Congedi (pag. 9573) — Annuncio d'interpellanze (pag. 9573) — Il Presidente commemora S. A. R. la Duchessa di Genova (pag. 9573) — Si associa, a nome del Governo, il ministro degli affari esteri (pag. 9574) — Il ministro degli affari esteri annuncia la morte di S. A. R. la Contessa di Fiandra (pag. 9575) e del Presidente del Consiglio dei ministri di Spagna, Canalejas (pag. 9575) — Il Presidente si associa a nome del Senato (pag. 9575) — Il Presidente commemora i senatori Ricci (pag. 9575), Turrisi (pag. 9576), Cerruti (pag. 9576), Sismondo (pag. 9577), Vaccai (pag. 9577), Casana (pag. 9578), Paganini (pag. 9578) e Peiroleri (pag. 9579) — Si associano i senatori Lucca (pag. 9579), Mazza (pag. 9579), Frola (pag. 9580), Cuzzi (pag. 9581), Morra (pag. 9581), Maragliano (pag. 9581) e i ministri della guerra (pag. 9582) e degli affari esteri (pag. 9582).*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri: degli affari esteri, delle colonie, della guerra, della marina, delle finanze, della istruzione pubblica, di agricoltura, industria e commercio, dei lavori pubblici.

BORGATTA, *segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

N. 153. Il presidente dell'Associazione dei comuni italiani con sede in Milano, trasmette un ordine del giorno, col quale l'XI Congresso di quell'Associazione, tenuto in Ancona il 28, 29 e 30 giugno 1912, fa voti perchè il Senato approvi sollecitamente il disegno di legge sui

Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia.

N. 154. Il ministro di agricoltura, industria e commercio trasmette una petizione del Monte di pietà di Genova, colla quale si fanno voti perchè vengano prese in esame alcune considerazioni in merito al disegno di legge sulla riforma della legge organica sui Monti di pietà 4 maggio 1898, n. 169.

N. 155. Il sindaco del comune di Trabia trasmette una deliberazione consiliare portante un voto per modificazioni al disegno di legge sui Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia.

N. 156. I signori R. Gambaro di Genova, M. De Bellis e A. Weigelsperg di Bari, A. Fried di Genova e N. Spinelli di Torino, professori di lingue estere nelle scuole superiori di commercio, fanno voti al Senato perchè al disegno di legge sull'ordinamento degli Istituti superiori d'istruzione commerciale, siano apportate le modificazioni che essi propongono.

Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura dei messaggi pervenuti alla Presidenza del Senato.

BORGATTA, *segretario*, legge:

« Roma, 25 giugno 1912.

« In osservanza della legge 15 agosto 1867, n. 3845, mi onoro di rimettere all' E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese in corso.

« *Il Presidente*
« DI BROGLIO ».

« Roma, 30 giugno 1912.

« È stato trasmesso a questa Corte da S. E. il ministro del tesoro il Regio decreto 6 giugno 1912 che autorizza a favore del Ministero della guerra un nuovo credito straordinario di lire 20,000,000 per provvedere alle spese della campagna di Libia.

« La Sezione I della Corte al cui esame fu sottoposto il decreto anzidetto ha deliberato di ammetterlo a registrazione avendolo riconosciuto pienamente legittimo a termini della legge 18 luglio 1910, n. 511.

« Di ciò mi onoro di dar notizia alla E. V. in osservanza delle disposizioni dell'articolo 16, terzo comma, della citata legge del 1910.

« *Il Presidente*
« DI BROGLIO ».

« Roma, 4 luglio 1912.

« In osservanza della legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere alla E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva, eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di giugno 1912.

« *Il Presidente*
« DI BROGLIO ».

« Roma, 17 luglio 1912.

« In adempimento del disposto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare a V. E. che nella prima quindicina del corrente mese non è stata eseguita alcuna registrazione con riserva.

« *Il Presidente*
« PATERNOSTRO ».

« Roma, 26 luglio 1912.

« È stato trasmesso a questa Corte da S. E. il ministro del tesoro il Regio decreto 8 luglio 1912 che autorizza a favore del Ministero della guerra l'apertura di un nuovo credito straordinario di lire 15,000,000 per provvedere alle spese della campagna di Libia.

« La Sezione I della Corte, al cui esame ho sottoposto il decreto anzidetto, ha deliberato di ammetterlo a registrazione, avendolo riconosciuto pienamente legittimo ai termini della legge 17 luglio 1910, n. 511.

« Di ciò mi onoro di dar notizia all' E. V. in osservanza delle disposizioni dell'art. 16, terzo comma, della citata legge del 1910.

« *Il Presidente*
« PATERNOSTRO ».

« Roma, 4 agosto 1912.

« In adempimento del disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare a V. E. che nella seconda quindicina del mese di luglio u. s. non è stata eseguita alcuna registrazione con riserva.

« *Il Presidente*
« A. LERIS ».

« Roma, 11 agosto 1912.

« Sono stati trasmessi a questa Corte da S. E. il ministro del tesoro due Regi decreti in data 18 luglio 1912, che autorizzano l'apertura di nuovi crediti straordinari per lire 20,000,000 a favore del Ministero della guerra e per lire 7,000,000 a favore del Ministero della marina per provvedere alle spese della campagna di Libia. La Sezione I della Corte, al cui esame ho sottoposto i decreti anzidetti, ha deliberato di ammetterli a registrazione, avendoli riconosciuti pienamente legittimi ai termini della legge 17 luglio 1910, n. 511.

« Di ciò mi onoro di dare notizia alla E. V. in osservanza delle disposizioni dell'art. 16, terzo comma, della citata legge del 1910.

« *Il Presidente*
« DI BROGLIO ».

« Roma, 14 agosto 1912.

« In osservanza delle disposizioni dell'art. 10 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, sulla con-

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1912

tabilità generale dello Stato, ho l'onore di rimettere a V. E. l'elenco dei contratti sottoposti al parere del Consiglio di Stato e che la Corte ha registrato durante lo scorso esercizio finanziario 1911-912.

« Il Presidente
« DI BROGLIO ».

« Roma, 20 agosto 1912.

« In osservanza della legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere alla E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva deliberate dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di agosto corrente.

« Il Presidente
« DI BROGLIO ».

« Roma, 29 agosto 1912.

« Sono stati trasmessi a questa Corte da S. E. il Ministro del tesoro due Regi decreti in data 15 agosto 1912, che autorizzano l'apertura di nuovi crediti straordinari per lire 30,000,000 a favore del Ministero della guerra, e per lire 7,000,000 a favore del Ministero della marina per provvedere alle spese occorrenti per l'occupazione della Libia.

« La Sezione I di questa Corte, al cui esame ho sottoposto i decreti anzidetti ha deliberato di ammetterli a registrazione avendoli riconosciuti pienamente legittimi ai termini della legge 17 luglio 1910, n. 511.

« Di ciò m'onoro di dar notizia alla E. V. in osservanza delle disposizioni dell'art. 15, terzo comma, della citata legge del 1910.

« Il Presidente
« DI BROGLIO ».

« Roma, 4 settembre 1912.

« In osservanza della legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere alla E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di agosto 1912.

« Nello stesso tempo, in esecuzione dell'articolo 58 della legge sull'Amministrazione e la contabilità dello Stato (17 febbraio 1884, numero 2016), trasmetto l'elenco dei mandati ai quali il capo ragioniere appose il visto in seguito a ordine scritto del ministro.

« Il Presidente
« A. LERIS ».

« Roma, 17 settembre 1912.

« In osservanza della legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere all'E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di settembre corrente.

« Il Presidente
« DI BROGLIO ».

« Roma, 27 settembre 1912.

« È stato trasmesso a questa Corte da S. E. il ministro del tesoro il Regio decreto 2 settembre 1912, che autorizza l'apertura di un nuovo credito straordinario per lire 25,000,000 a favore del Ministero della guerra per provvedere alle spese della campagna di Libia.

« La Sezione I della Corte, al cui esame ho sottoposto il decreto anzidetto, ha deliberato di ammetterlo a registrazione, avendolo riconosciuto pienamente legittimo ai termini della legge 17 luglio 1910, n. 511.

« Di ciò mi onoro di dar notizia alla E. V. in osservanza delle disposizioni dell'art. 16, terzo comma, della citata legge del 1910.

« Il Presidente
« PATERNOSTRO ».

« Roma, 2 ottobre 1912.

« In adempimento del disposto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare a V. E. che nella seconda quindicina del mese scorso non è stata eseguita alcuna registrazione con riserva.

« Il Presidente
« PATERNOSTRO ».

« Roma, 11 ottobre 1912.

« È stato trasmesso a questa Corte da S. E. il ministro del tesoro il Regio decreto 23 settembre 1912 che autorizza l'apertura di un nuovo credito straordinario di lire 30,000,000 a favore del Ministero della guerra per provvedere alle spese della campagna di Libia.

« La Sezione I della Corte al cui esame ho sottoposto il decreto anzidetto, ha deliberato di ammetterlo a registrazione, avendolo riconosciuto pienamente legittimo ai sensi della legge 17 luglio 1910, n. 511.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1912

« Di ciò mi onoro di dar notizia all' E. V. in osservanza delle disposizioni dell' art. 16 comma terzo della citata legge del 1910.

« *Il Presidente*
« PATERNOSTRO ».

« Roma, 18 ottobre 1912.

« In osservanza della legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere alla E. V. l' elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte nella prima quindicina di ottobre 1912.

« Nello stesso tempo, in esecuzione dell' art. 58 della legge sull' amministrazione per la contabilità dello Stato (17 febbraio 1884, n. 2016), trasmetto l' elenco dei decreti ai quali il capo ragioniere appose il visto per l' impegno della spesa in seguito ad ordine scritto del ministro.

« *Il Presidente*
« PATERNOSTRO ».

« Roma, 6 novembre 1912.

« In osservanza della legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere alla E. V. l' elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del decorso mese di ottobre 1912.

« *Il Presidente*
« PATERNOSTRO ».

« Roma, 9 novembre 1912.

« Sono stati trasmessi a questa Corte da S. E. il ministro del tesoro due Regi decreti in data 24 ottobre 1912, che autorizzano l' apertura di nuovi crediti straordinari per lire 25,000,000 e per lire 14,000,000 a favore rispettivamente dei Ministeri della guerra e della marina per provvedere alle spese della campagna di Libia.

« La Sezione I della Corte al cui esame ho sottoposto i decreti anzidetti ha deliberato di ammetterli a registrazione avendoli riconosciuti pienamente legittimi ai termini della legge 17 luglio 1910, n. 511.

« Di ciò mi onoro di dar notizia alla E. V. in osservanza delle disposizioni dell' art. 16, comma terzo, della citata legge del 1910.

« *Il Presidente*
« DI BROGLIO ».

« Roma, 21 novembre 1912.

« In osservanza della legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere alla E. V. l' elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del corrente mese.

« In pari tempo, giusta il disposto dell' art. 58 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, sull' amministrazione e la contabilità generale dello Stato, trasmetto l' elenco dei decreti ai quali il capo ragioniere ha apposto il visto in seguito a ordine scritto del ministro.

« *Il Presidente*
« DI BROGLIO ».

« Roma, 4 luglio 1912.

« Mi onoro di presentare, ai sensi dell' art. 4 della legge 5 aprile 1908, n. 126, l' unito elenco dei prelevamenti eseguiti dal fondo di riserva speciale delle bonifiche durante il 4^o trimestre dell' esercizio 1911-12.

« *Il Ministro*
« SACCHI ».

« Roma, 5 ottobre 1912.

« In osservanza dell' art. 5 della legge 28 giugno 1908, n. 302, mi onoro di comunicare un estratto del provvedimento emanato durante il 1^o trimestre dell' esercizio corrente per autorizzare la variazione nelle dotazioni di due articoli del capitolo 231 del bilancio di questo Ministero.

« *Il Ministro*
« SACCHI ».

Roma, 4 ottobre 1912.

« Mi onoro di presentare, ai sensi dell' art. 4 della legge 5 aprile 1908, n. 126, l' unito elenco dei prelevamenti eseguiti dal fondo di riserva speciale delle bonifiche durante il 1^o trimestre dell' esercizio 1912-13.

« *Il Ministro*
« SACCHI ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Corte dei conti e al ministro dei lavori pubblici di queste comunicazioni.

Dall' onorevole nostro collega senatore Frola, ricevo la seguente lettera:

« Roma, 26 novembre 1912.

« Ecc.mo Presidente,

« L'onorevole senatore generale Tarditi, eletto dal Senato a far parte della Commissione d'inchiesta sul palazzo di Giustizia, ha dovuto per ragioni di salute rinunciare al mandato avuto e la Commissione dovette con rincrescimento prendere atto delle dimissioni presentate e non insistere nelle premure già fatte: ora parendo opportuno che sia completato il numero dei membri della Commissione medesima, porgo preghiera all'E. V. perchè sia provveduto alla nomina spettante al Senato di altro membro a luogo e vece del predetto generale Tarditi, e ringraziando l'E. V. con distinto ossequio mi dichiaro

« Dev.mo

« S. FROLA ».

Do atto al senatore Frola di questa comunicazione; nella prossima seduta porrò all'ordine del giorno la votazione per la nomina del senatore che dovrà sostituire il collega Tarditi nella Commissione.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedi per motivi di salute: di 8 giorni il senatore Fortunato, di 10 giorni il senatore Tarditi, di 12 giorni il senatore Ridolfi, di 15 giorni i senatori Brazzà e Zappi, di un mese il senatore Marazio.

Se nessuno fa osservazioni, questi congedi s'intenderanno conceduti.

Annuncio d'interpellanze.

PRESIDENTE. Dai senatori Santini e Cadolini sono pervenute le seguenti domande d'interpellanza:

« Il senatore Santini domanda d'interpellare i ministri della guerra e della marina per chiedere loro se e quando intendano provvedere alla carriera dei rispettivi corpi sanitari in misura adeguata alle novelle altissime benemerienze da questi riportate nell'attuale guerra ».

Il senatore Cadolini scrive:

« Essendo ormai trascorsi 17 mesi dacchè ai veterani delle guerre nazionali fu conferito il diritto ad assegni vitalizi con decorrenza dal 1° luglio 1911, e siccome tali assegni furono sinora accordati ad una parte soltanto dei ri-

chiedenti, domando d'interrogare gli onorevoli ministri del tesoro e della guerra, per sapere se e quali provvedimenti intendano prendere per affrettare il compimento dell'opera patriottica di riconoscenza nazionale, decretata dal Parlamento fra il plauso delle popolazioni ».

Domando agli onorevoli ministri della marina e della guerra se e quando intendano rispondere a queste interpellanze.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Accetto che lo svolgimento della interpellanza del senatore Santini abbia luogo in un giorno della settimana ventura da fissarsi.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Se il Senato crede, si potrebbe fissare per lo svolgimento della interpellanza del senatore Cadolini uno dei primi giorni della settimana ventura.

PRESIDENTE. Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

Per la morte di S. A. R. la Principessa Elisabetta di Sassonia, Duchessa di Genova.

PRESIDENTE (*si alza e con lui si' alzano tutti i senatori ed i ministri*). Onorevoli colleghi. Alle tombe il nostro pensiero, ed innanzi tutto a Superga. Erasi aperto quel sepolcreto nel passato anno a due auguste estinte di Casa Savoia, delle quali adorata è la memoria; si è riaperto nel volger dello scorso agosto alla venerata Ava del nostro Re, la Duchessa di Genova Madre.

Di sangue sassone, venuta ai Savoia ed all'Italia per le nozze con il prode di Peschiera e di Sommacampagna, scampato a morte sul campo del valore e della sfortuna di Novara; fecesi un culto della nuova patria, e partecipò ai palpiti italici ne' crepuscoli del risorgimento, ne' calori dei cimenti, ne' trionfi nazionali. Figlia di re dotto e letterato, amico d'Italia, da lui educata, venne a noi preparata ai nostri animi ed alle nostre menti e già in consuetudine con le scienze e le lettere e le arti nostre.

Tanto pregiò Elisabetta di Sassonia la cognazione con l'antica e cavalleresca Casa Sabauda,

da preferire la Corte di Torino al cinger corona regale; ch'essa stessa, fidanzata, fu consigliera a Ferdinando di Genova del rifiuto del trono di Sicilia, che gli era offerto. Stretta d, tanto amore alla gloriosa Casa, votata ai suoi destini, devota all'esempio del Re riformatore; si fece centro della eletta società, rompendo i pregiudizi della vecchia aristocrazia e favorendo le nuove idee. La sua educazione materna diedeci tesori in Margherita di Savoia ed in Tommaso Duca di Genova; e ben meritò la saggia genitrice di giubilare vedendo Margherita prima Regina d'Italia, idolo del popolo italiano. (*Bene*). Alla famiglia nel declinare dell'età si raccolse, e dalla città cercò l'isolamento al castello di Stresa. Solinga favellava graziosamente ai fiori; e meditava i detti del Rosmini e del Manzoni in quel boschetto delle querce, che li ricorda. Ma non mai, neppure in vecchiezza, dal ciglio della Duchessa scomparve la serenità, non mai dal suo labbro spari il sorriso; fu sempre affabile ed amorevole; e la sua carità e la sua beneficenza non ebber fine, che con la vita.

Pace ora allo spirito gentile; e gioia fra i celesti. Alle Maestà del Re e della Regina Madre, all'Altezza Reale del Duca di Genova, alla Reale Famiglia, nuove profonde condoglianze del Senato. (*Vivissime approvazioni*).

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Il Governo si associa di tutto cuore alle nobili e commosse parole che ha proferito testè il nostro illustre Presidente per commemorare l'augusta Principessa che, dopo lunghe sofferenze, sopportate con serena e costante fermezza, ha cessato di vivere. Ma vivrà la memoria di Coei, che fu sposa del Principe valoroso che combattè gloriosamente le battaglie dell'indipendenza nazionale, che fu madre ed educatrice di Coei che, incarnazione elettissima di ogni più alta idealità, cinse prima il serto regale dell'Italia rinovellata. (*Approvazioni*).

In ogni occasione mille voci ripetono la stessa idea che i lutti della dinastia sono anche lutti della patria; ripetono la stessa idea perchè risponde ora e sempre allo stesso sentimento

inalterato ed inalterabile. (*Approvazioni vivissime*).

L'unione indissolubile tra la Dinastia e la nazione risponde non soltanto ai reciproci sentimenti, ma è arra sicura e saldo presidio della grandezza crescente dell'Italia nostra. (*Approvazioni vivissime. Applausi*).

PRESIDENTE. Ed ora prego il senatore segretario Borgatta di dar lettura dell'atto di deposito negli archivi del Senato e di Stato dell'atto di morte della compianta e venerata Principessa.

BORGATTA, *segretario*, legge:

«L'anno millenovecentododici, addì 25 del mese di novembre in Roma, nel palazzo ove ha sede il Senato del Regno ed in una sala della biblioteca;

«Compievasi il giorno 17 agosto scorso nel Castello Ducale di Stresa davanti al professor comm. Pietro Blaserna, vice-presidente del Senato, per impedimento del Presidente, funzionante da ufficiale dello Stato civile della Reale Famiglia, l'atto di morte di S. A. R. la Principessa Maria Elisabetta Massimiliana di Sassonia, Duchessa di Genova Madre, a termini del prescritto dal titolo XII, capo 1°, del Codice civile in vigore. E nel giorno 22 successivo, veniva pure nelle debite forme consegnato alla Sovrintendenza degli archivi di Stato in Roma, giusta il prescritto dell'art. 370 del Codice sopra citato, il registro contenente uno degli originali dell'atto di morte anzidetto, come risulta dall'annessa ricevuta.

«Ora, occorrendo di depositare il registro contenente l'altro originale dell'atto stesso negli archivi del Senato, si sono per tale effetto riuniti S. E. il cav. Giuseppe Manfredi, Presidente del Senato, il principe don Fabrizio Colonna, senatore-questore, ed il signor comm. dott. Fortunato Pintor, bibliotecario archivista, con l'intervento del signor comm. avv. Federico Pozzi, direttore degli uffici di segreteria, ed aperto col mezzo delle tre chiavi, ritenute dal Presidente, dal senatore questore e dal bibliotecario archivista, il forziere dell'archivio per gli atti di stato civile della Reale Famiglia, vi si è deposto il registro mentovato.

«Dopo di che, si è di nuovo chiuso il forziere e ne vennero rispettivamente ritirate le chiavi da coloro, che le hanno in consegna, Pre-

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1912

sidente, senatore questore e bibliotecario archivistista.

« E perchè risulti quanto sopra si è redatto in doppio originale ed è stato firmato dagli intervenuti, il presente processo verbale, un esemplare del quale verrà unito a quello della seduta pubblica del Senato in cui ne sarà data lettura.

« F.ti: MANFREDI

FABRIZIO COLONNA

PINTOR, *bibliot. archiv. del Senato* ».

REGI ARCHIVI DI STATO IN ROMA

« Dichiaro di aver ricevuto in restituzione dal sig. comm. avv. Federico Pozzi, direttore della segreteria del Senato, il registro degli atti di morte della Reale Famiglia che si conserva in questo Archivio generale del Regno, registro che era stato richiesto d'ordine del Presidente del Senato per operarvi l'iscrizione dell'atto di morte di S. A. R. la principessa Maria Elisabetta Massimiliana di Sassonia, Duchessa di Genova Madre, vedova del principe Ferdinando Maria Alberto, Duca di Genova, la quale iscrizione venne fatta nel Castello di Stresa il 17 corrente mese.

« Roma, addì 22 agosto 1912.

« Per il soprintendente dell'Archivio di Stato in Roma e dell'Archivio del Regno

« F. M. HELMINGER ».

« Per copia conforme all'originale:

« Roma, 25 novembre 1912.

« Il direttore di segreteria »

« F.to: F. POZZI ».

Per la morte di S. A. R. la Contessa di Fiandra e del Presidente del Consiglio di Spagna, Canalejas.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Compio il triste ufficio di comunicare al Senato che il 26 di questo mese cessava di vivere Sua Altezza Reale la Contessa di Fiandra, madre di Sua Maestà il Re del Belgio.

Il Governo, interpretando i sentimenti del Senato e del paese, ha inviato al Governo

belga le sue condoglianze. Esso è sicuro di avere in tal guisa, come ho detto testè, interpretato i sentimenti della nazione italiana verso quell'Augusto sovrano e verso il popolo belga, che, erede, in ogni forma dell'umana attività, di una storia gloriosa, occupa oggi un posto eminente tra i popoli più civili e progrediti.

Compio anche il non meno doloroso ufficio di partecipare al Senato che, il giorno 12 di questo mese, veniva spezzata, con efferato delitto, la nobile vita del signor Canalejas, presidente del Consiglio dei ministri di Spagna. Fu vita troppo breve per l'altezza del compito che egli si era prefisso; ma fu vita operosa e feconda, in servizio del suo Re e della sua patria.

Egli lascerà traccia indelebile nella storia, e lo accompagna nella tomba il rimpianto dei suoi connazionali, e di tutto il mondo civile. (*Bene*). Il Governo, interprete anche in questa occasione dei sentimenti del Parlamento e del Paese, ha inviato le sue condoglianze al Governo spagnuolo e alla nobile, grande, gloriosa nazione che è a noi, per stirpe, per lingua, per cultura, sorella. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Il Senato è grato al Governo di aver interpretato il suo sentimento e si associa alle condoglianze inviate alla Corte del Belgio ed al Governo Spagnuolo. (*Approvazioni*).

Commemorazioni

dei senatori Ricci, Turrisi, Cerruti, Sismondo, Vaccaj, Casana, Paganini e Peiroleri.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi.

Non sono più i senatori Ricci, Turrisi, Cerruti, Sismondo, Vaccaj, Casana, Paganini, Peiroleri.

Al marchese Vincenzo Ricci nobiltà antica, ricchezza di patrimonio, insigni antenati, il nome del padre chiaro fra quelli de' primi ministri del Governo costituzionale di Carlo Alberto, furono doni della nascita: aperta intelligenza, fermo carattere, fini sentimenti largiti ebbe da natura: sapere e saggezza acquistò dai libri e dai viaggi, particolarmente nel lungo soggiorno in Inghilterra ad osservare come vi ha costume e legge la libertà.

Nato nel 15 agosto 1851 in Berlino, stantevi il padre ambasciatore, fece gli studi in patria, si laureò ingegnere, e fu allievo un anno della

Regia Accademia militare. Alla pubblica economia, specialmente all'agraria, prese amore, e della risicoltura in particolar modo si curò, i migliori metodi sperimentando ne' suoi vasti tenimenti del vercellese, e diffondendoli. Istituì e guidò ad incremento la Società di risicoltura di Vercelli, che fu promotrice dell'Esposizione Internazionale di risicoltura inaugurata il 20 ottobre in quella città; alla quale egli stesso diede cooperazione, ricordata nella inaugurazione dal Sindaco, succeduto a lui nella presidenza del Comitato generale, onorandone la memoria.

Alle cariche pubbliche fu ricercato e caro in Vercelli, in Santhià, in Novara. Di Santhià fu Consigliere Provinciale; del Comune di Novara Consigliere ed Assessore molti anni. In Novara fu ottimo amministratore dell'Ospedale Maggiore e di altri pubblici istituti ed opere pie; l'Associazione de' laureati e professori di scienze agrarie, il Collegio degli ingegneri ed architetti di Novara, la Società vercellese degli agricoltori l'ebbero solerte Presidente; e manifestazione della gratitudine vercellese è stata la solenne commemorazione di lui in Vercelli del 22 corrente.

I numerosi voti del collegio di Biella lo elessero deputato alla XVI legislatura; quelli del collegio di Santhià alla XIX; sedette alla Camera con molta reputazione, e vi fu autorevole, specialmente quando vi discusse delle condizioni di quella industria risicola, che tanto teneva a cuore, del novarese e del vercellese. Al Senato, scelto fra i censiti, v'ebbe nomina il 26 gennaio 1910; vi fu assiduo, e ricordiamo il suo discorso del 27 giugno sul bilancio della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio. Una malattia, che lo colse in Torino a fine giugno, ivi lo estinse il giorno 11 luglio.

Esteso fu il pianto; grande il rammarico è tuttora, da noi pure sentito, della sua perdita. Novara ne ha onorata la salma; in quella città sua diletta il nostro compianto collega avendo voluto il sepolcro. (*Bene*).

Similmente lustro di casato, ricchezza di retaggio, meriti aviti e virtù personali, diedero grande ed amato nome al barone Mauro Turrisi; nato in Palermo il 14 marzo 1856 di quel Nicolò Turrisi-Colonna, barone di Bonvicino, che fu de' cospiratori per l'Italia e nelle in-

surrezioni patrie, ed alle fondamenta nazionali collaborò, e morì pur egli senatore del Regno. Di padre in figlio furono trasmessi i sensi ed i propositi liberi. Pure il barone Mauro, come il marchese Ricci, aveva coltivato l'intelletto a buoni studi, in ispecie alle scienze economiche e finanziarie; con passione in particolar modo all'agraria, ed a sperimentarne i moderni metodi ne' suoi vasti possessi; sì che ebbe posto fra i primi meritevoli del progresso agrario isolano, e fu presidente della Camera Agraria di Palermo.

La stima e la fiducia de' concittadini non gli tardò all'entrare in maggiore età, e gli fu continua ad affidargli i pubblici uffici amministrativi. Del comune fu consigliere ed un tempo assessore per le finanze.

Il collegio di Cefalù lo elesse nella XIX legislatura, e sedette alla Camera pur lungo la XX e la XXI; facendosi valere specialmente nelle discussioni del bilancio del Ministero di agricoltura. L'esercizio della rappresentanza politica diedegli titolo ad entrare al Senato, ove ei venne per nomina del 3 giugno 1908.

In Fiuggi, ove stava a cura, una paralisi cerebrale ce lo rapì l'11 agosto. Il Sindaco di Palermo, ricevendo la salma e dando all'illustre estinto l'ultimo addio, espresse, con l'elogio, quanto affetto gli portasse la città e quanto amaramente lo piangesse. (*Bene*).

Meriti acquistati nelle armi e nella magistratura civica, onorano la memoria di Alberto Cerruti, spirato in Genova il 21 agosto.

Egli era nato in Alessandria d'Egitto il 14 gennaio 1840, quando il padre cravi Console del Re di Sardegna. Studiò in Genova; si laureò ingegnere idraulico ed architetto in quell'Università; si diede alla milizia, entrando nel 1860 alla R. Accademia. Dal grado di sottotenente, preso nel 1861, avanzò nell'artiglieria; quasi sempre addetto allo Stato Maggiore e talvolta anche capo. Capitano nella campagna di guerra del 1866, il valore, con cui diresse la sua batteria a Borgoforte il 17 luglio, ebbe la ricompensa della Croce di Cavaliere dell'Ordine Militare di Savoia.

Nella R. Accademia militare, il dotto ufficiale insegnò nel 1873 gli elementi di artiglieria e la storia militare; nel 1880 l'ebbe professore la Scuola di guerra. Adempì una commissione in

Francia dal luglio all'ottobre 1867; fu addetto militare all'Ambasciata Italiana in Vienna dal 18 settembre 1882 all'8 aprile 1888; ed in tale qualità presiedette la Commissione internazionale, che ingiunse le condizioni dell'armistizio tra la Serbia e la Bulgaria, dopo la guerra del 1885. Si fa palese qual pregio dovevano avere le qualità che meritano tanta fiducia.

Nel dicembre del 1900 il generale Cerruti mise al petto la medaglia d'oro per anzianità di servizio; e, toccati i limiti di età nel gennaio 1905, passò dal servizio attivo all'ausiliario. In Genova, non appena a vita privata, ne lo trasse il Comune; del quale, eletto Consigliere, fu immediatamente Sindaco, durato in carica fino alle sue dimissioni del luglio 1906. *L'opera sua amministrativa, rigida, scrupolosa, scrisse un giornale genovese nel farne la necrologia, lasciò tale impronta di così alta onestà, che dovrà essere registrata a caratteri d'oro negli annali del Comune di Genova.* Ma la città continuò a fare conto di lui. La stessa nuova amministrazione lo elesse ad unanimità presidente della principale Opera pia cittadina, la Congregazione di Carità ed Albergo de' Poveri, che resse con amore e sollecitudine sino alla morte, notevolmente migliorandola. Di cuore benefico, provvide talvolta del proprio a quello che le finanze dell'Istituto non comportavano.

Senatore nominato il 3 dicembre 1905, lo vedevamo frequente. Calda fu sempre la sua parola nelle discussioni sull'esercito e sulla marina; non mancò, quando fu opportuna, a pro di Genova.

La Giunta municipale gli deliberò commemorazione solenne; la bandiera del Comune abbrunata, il funerale, da lui voluto senza pompa, a spesa del Comune. Non è minore il lutto nostro. (*Bene*).

Un altro de' nostri compianti, che prese la spada dopo il lauro universitario, fu Felice Sismondo, nato in Costigliole d'Asti il 2 aprile 1836, in Asti morto il 21 agosto.

Dottore in legge nel 1859, imprese la milizia ne' fervori del patrio risorgimento; ed, entrato nella R. Accademia militare nell'aprile, fu soldato ai combattimenti. Luogotenente di fanteria nel 1862, ebbe menzione onorevole il suo valore a domare il brigantaggio. Capitano di Stato

Maggiore nella campagna del 1866, guadagnò la medaglia d'argento nella giornata del 24 giugno. Fu talmente perito nell'arte militare e dotto nella storia da esserne fatto maestro nella R. Accademia in detto grado nel 1869; e tanto soddisfece, che gli fu affidato l'insegnamento dell'arte militare nel 1870 alla scuola di guerra; nella quale venne nominato professore titolare nel 1875; preso il grado di Maggiore de' bersaglieri e Colonnello al comando del 5° reggimento di detta arma nel 1885, fu decorato per servizi resi alla salute pubblica nell'epidemia colerica del 1884, di guarnigione a Torino. Tenente generale nel 1898, fu giudice del Supremo Tribunale di Guerra e Marina. Appartenne allo Stato Maggiore ne' diversi gradi, ne fu capo ne' diversi corpi e comandante in secondo nel 1898. Ebbe da ultimo l'importante comando dei RR. Carabinieri; e con la croce d'oro per anzianità di servizio finì al servizio ausiliario nel marzo 1904.

Al Senato fu nominato il 4 marzo 1905. Fu relatore di parecchi disegni di legge militari; partecipò alle discussioni, ed ebbe peso la sua parola particolarmente in quella del 29 dicembre 1906 su provvedimenti per l'arma dei RR. Carabinieri, e nell'altra del 6 febbraio 1907 sul Codice penale militare. Il Senato lo scelse membro della Commissione per l'inchiesta sui servizi dipendenti dal Ministero della guerra li 19 giugno di detto anno. La scomparsa, che ci è dolorosa, del senatore Sismondo, fa mancare una mano alacre e proficua ai nostri lavori. (*Approvazioni*).

Il cordoglio destato in tutte le Marche dalla morte di Giuseppe Vaccaj, ha dinotato quanta estimazione e quanto affetto vi godesse. In Pesaro, ove era nato il 21 agosto 1836, si estinse, dopo breve malattia, il 2 ottobre. Figlio del chiaro maestro di musica Nicola, educato da lui al gusto dell'arte, di musica il nostro collega dilettavasi, e della pittura pure era cultore non dispregiato. Ma non bisognò di chiedere all'arte lucro. Nell'agiatezza professò la fede liberale e l'amore del bene pubblico.

I suffragi del collegio di Pesaro ed Urbino lo deputarono a tre legislature, dalla XV alla XVII; e que' separati di Pesaro alla XVIII; onde il mandato esercitò dal marzo 1885 al

novembre 1892, sempre in fiducia agli elettori, ai colleghi della Camera beneviso.

Il suo patriottismo costante, assennato in gioventù, serbò caldo e giovanile nell'età grave. Diede mente e cuore agli uffici cittadini. Sindaco di Pesaro, della sua sollecitudine e perseveranza fu merito l'esecuzione della volontà di Gioacchino Rossini nella fondazione del Liceo Musicale, che porta il celebre nome. Presidente del Consiglio provinciale fu eletto e rieletto; tanto l'egregio uomo era autorevole in tutta la provincia. Il vantaggio di tutta la regione fu sua assidua mira.

Fra noi venne per il lungo esercizio della deputazione alle legislature con nomina del 14 giugno 1900; ed anche a noi fu pregiabile ed amabile. Lo vedemmo alle nostre sedute estive sino alle ultime. Dolenti noi, che più nol rivedremo! (*Approvazioni*).

La morte di Severino Casana, avvenuta nel suo castello di Montalto Dora, all'una del 9 ottobre, ha troncato una vita nobile, onorata ed operosa, onde molto aveva la cosa pubblica profittato e molto ancora promettevasi di profitto.

Nato in Torino il 23 ottobre 1842, vi crebbe e studiò. Prescelte le matematiche, appresa ingegneria, in breve acquistò pregio nella professione, e dal 1864 al 1869 esercitò nelle costruzioni ferroviarie del Mezzogiorno e di Lombardia. Dal 1869 al 1881 fu docente in quella stessa scuola di applicazione, dalla quale era uscito laureato.

La politica l'attrasse, ma vi serbò temperanza e dignità. A scrutinio di lista fu degli eletti del 1° collegio di Novara nel corso della XVI legislatura; venne confermato per la XVII; nella XVIII e nella XIX rappresentò il collegio di Pallanza, e nella XX ancora, finché, voluto Sindaco dai voti del Consiglio comunale torinese nell'aprile 1898, gli fu d'uopo dimettere il mandato politico. Stando Sindaco rappresentò degnamente Torino durante l'Esposizione commemorativa del cinquantenario dello Statuto. Prima che Sindaco il Comune lo aveva avuto assessore. A quell'amministrazione comunale appartenne di continuo dal 1883 apprezzatissimo; lo ebbe in gran conto la città. Era presidente dell'Opera pia di S. Paolo; amministratore un tempo fu del Regio Museo industriale; poi del Regio Politecnico. Della provincia era

consigliere dal 1889. Alla Camera fu circondato dalla stima, dall'affetto, dalla fiducia di tutti; e la sua parola riuscì proficua ed autorevole; l'opera valevole nelle Commissioni.

Nominato senatore nel 1° maggio 1889, portò fra noi la medesima attività, il medesimo valore. Studioso anche di cose militari, fu altro dei scelti dal Senato nella seduta de' 19 giugno 1907 a far parte della Commissione d'inchiesta sull'esercito; e nel dicembre dello stesso anno gli venne affidato il portafoglio della guerra, che tenne sino all'aprile 1909. Rinunziatolo, tornò tutto al Senato, alla città, alla provincia. Non però il Governo del Re lo scordò. Istituita con Regio decreto dell'8 luglio 1910 la Commissione per lo studio di provvedimenti amministrativi e legislativi ai telefoni, ne fu il presidente; e fra i membri d'altre Commissioni d'inchiesta fu compreso.

Ogni adempimento condusse premurosamente e con rettitudine. Gli concesse onori il Re; e la nomina del 1° febbraio di quest'anno ce lo diede bene accetto Vice-Presidente. Ma era segnata nel destino la brevissima durata di lui in carica. Quella sedia, che teneva il bruno per la morte del Vice-Presidente Rattazzi, se n'è di nuovo in così breve volger di mesi ricoperta con somma nostra amarezza. (*Vive approvazioni*).

Anche l'anima cortese e benefica di Roberto Paganini trapassò in Roma il 29 ottobre. Era nato in Agordo il 6 maggio 1849; e fu pur egli ingegnere illustre per sapere e per grandi ardimenti di intraprese industriali dal suo senno prosperate.

Portò nel 1881 il nome italiano al di là dell'Oceano; Capo nelle Indie della Società commerciale dell'Assam, presiedette a vasta colonizzazione fra la Birmania ed il Tibet; aprì miniere di carbone, costruì strade ferrate; fondò anche una città, che nomò « Margherita ». Si deve all'inizio di lui la costruzione della ferrovia, e l'ampliamento del porto di Antivari. In Italia contribuì con l'ingegno, con la larga fortuna e con la sua esperienza, all'incremento economico. A lui si deve la parte fatta al capitale italiano nelle miniere carbonifere di Eraclea. Fu per qualche tempo direttore delle Ferrovie Sarde.

In tre legislature, dal 1895 al 1900, rappre-

sentò nel Parlamento il collegio di Belluno. Alla Camera ebbe peso la sua parola in questioni tecniche e finanziarie; e vi godette stima, che lo mise all'opera. Eguale stima lo circondava in Senato, venutovi per nomina del 26 gennaio 1910. Il merito e l'amabilità sua ci dava desiderio di più lungamente possederlo. (*Bene*).

Da pochi giorni un altro nostro onorevole collega c'è mancato in Torino. Il senatore Peiroleri vi è morto il 16 di questo novembre; vi era nato di nobile famiglia il 28 di agosto 1831.

Laureato nelle leggi in luglio 1851 a quella Università, dopo un breve ingresso all'Agenzia generale delle finanze, entrò al Ministero degli affari esteri in dicembre 1853, ove ottimamente progredi, salendo al posto di direttore generale nel marzo 1868. Molto merito si acquistò; la sua fiducia il Governo gli dimostrò nello scieglierlo parecchie volte plenipotenziario per stipulare convenzioni e trattati con vari Stati stranieri. Elevato alla carriera diplomatica nel dicembre 1887, andò inviato straordinario e ministro plenipotenziario a Berna. Ed ancora quale plenipotenziario dell'Italia, stipulò convenzioni con la Svizzera nel 1888 e 1889. Senatore fu nominato il 21 novembre 1892; e contava fra noi con il favore meritato da sì lunghi ed importanti servizi resi all'Amministrazione politica dello Stato.

Agli amati estinti l'ultimo nostro addio. (*Benissimo*).

Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Lucca.

LUCCA. Signori Senatori, alla memoria del nostro collega Vincenzo Ricci vorrei portare anch'io degno il tributo del mio inestinguibile rimpianto.

Fraternamente io ho vissuto con lui la sua vita operosa, tutta consacrata al bene della nostra regione comune; con lui io ho diviso le amarezze e le poche gioie che sono retaggio di chi se stesso consacra al bene altrui. Nelle ore liete, e più ancora nelle contristate, io ho potuto apprezzare l'altezza del suo intelletto, la nobiltà del suo carattere, l'infinita bontà del suo cuore. Dovrei quindi e saprei dire del grande lutto che la sua immatura dipartita lasciò nelle mie terre; ma dopo la parola dell'onorando nostro Presidente, che, impersonando l'augusta maestà del Senato, rese alla memoria di Vin-

cenzo Ricci l'altissimo omaggio che ogni altro omaggio avanza, la mia dolorante parola sarebbe inopportuna.

Rinserro il mio dolore nel malinconico silenzio dei ricordi; e poichè l'onor. Presidente ha voluto ricordare che giorni sono a Vercelli, tra l'unanime compianto, fu commemorato il senatore Vincenzo Ricci, chiedo al Senato di voler consentire che a Vercelli vada l'omaggio dell'Assemblea, che i benemeriti altamente onora col suo solenne rimpianto (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Mazza.

MAZZA. Onorevoli colleghi!

Consentite che, dopo la bella commemorazione pronunciata dal nostro illustre Presidente, aggiunga anch'io qualche parola in onore del nostro compianto collega, il generale Sismondo.

Non ripeterò quanto egli disse circa la brillante carriera da lui percorsa.

Io lo conobbi non più giovanissimo, in quel periodo di maturità della vita, nel quale le doti dell'animo e della mente hanno già avuto campo di esplicarsi in tutta la loro pienezza. Lo conobbi alla Scuola di guerra nel 1877 come collega d'insegnamento. Egli era allora maggiore di Stato Maggiore ed io maggiore d'artiglieria. Divenimmo subito amici.

Ricordo con l'animo commosso la bontà del suo cuore, l'elevatezza dei suoi sentimenti, l'estensione e la profondità della sua dottrina. Ricordo l'affetto e la stima da cui era circondato per parte di tutti, e colleghi d'insegnamento ed allievi. Poichè alle tante sue qualità eminenti egli aggiungeva una rara modestia, una grande imparzialità di giudizio ed una rettitudine senza pari.

Una specialità sua era questa: amante della discussione — era laureato avvocato — egli sapeva sempre trovare nella serenità e nell'acutezza del suo spirito la barzelletta, che anche nelle discussioni più vivaci portava la nota ilare fra i contendenti e perciò la calma nell'animo di tutti.

Egli professò alla Scuola di guerra prima l'organica militare e poi la tattica. E noto che egli era già stato da capitano insegnante di arte e storia militare all'Accademia di Torino.

Come insegnante di organica, egli lasciò un aureo libretto che, per ciò che riguarda il re-

clutamento e l'educazione degli ufficiali, può far testo anche oggi. Nell'insegnamento della tattica egli, che aveva combattuto da valoroso nella repressione del brigantaggio e sui campi di Custoza, seppe portare la nota pratica. Con questa, accoppiata alla teoria razionale del combattimento basata sulla perfetta conoscenza dell'impiego delle tre armi e sullo studio accurato del terreno, egli contribuì a preparare di lunga mano, per mezzo dei suoi discepoli, che poi divennero a loro volta maestri, quella eletta schiera di ufficiali, che recentemente in Libia, malgrado difficoltà sconosciute nelle guerre europee, seppe tenere così alto l'onore dell'esercito italiano.

Lasciata la Scuola di guerra nel 1879, percorse poi tutti i gradi, sempre con distinzione. Fu comandante in seconda del Corpo di Stato maggiore, poi comandante generale dell'Arma dei Reali carabinieri, posto di fiducia nel quale finì la sua carriera militare nel 1904.

Nominato senatore nell'anno successivo, fu di efficace ausilio nei lavori del Senato per quanto si riferisce allo studio delle leggi militari.

Non mi estendo su questo argomento, perchè la sua attività parlamentare come senatore è troppo nota ai colleghi. Dirò soltanto che prese parte a non poche discussioni e fu quasi sempre membro e spesso relatore degli Uffici centrali, incaricati di esaminare le leggi militari più importanti.

Ma dove ebbe campo di rendere, come parlamentare, i maggiori e più importanti servigi, benchè la sua personalità sia rimasta modestamente nascosta fra le file, si è come membro della Commissione d'inchiesta per l'esercito.

Qui il professore di organica, lo studioso di ogni ramo delle discipline militari, il perfetto conoscitore d'ogni più minuto ingranaggio di quella macchina complessa che è l'esercito, poté rendersi veramente utile. Qui la sua attività, la sua chiarezza d'idee, la sua piena competenza in tutte le questioni militari si fecero altamente apprezzare e portarono un efficacissimo contributo all'opera lunga e ponderosa dell'autorevole Commissione.

Ma raccolgo le vele per non tediare il Senato.

Il nostro collega Sismondo fu un soldato valoroso, come lo provano le due medaglie di bronzo che egli seppe guadagnare nella lotta

contro il brigantaggio e quella d'argento che meritò a Custoza. Fu un soldato coltissimo, come lo prova la sua lunga carriera d'insegnante.

Dappertutto dove lo portarono le vicende della sua vita militare, egli rese importanti e segnalati servigi; dappertutto egli fu apprezzato per la sua elevata intelligenza e la sua instancabile operosità, sempre guidate dai più nobili intenti, sempre accompagnate da una rara modestia.

Valga il nostro unanime compianto a lenire il dolore della vedova desolata, che è rimasta affranta per la perdita del compagno affettuoso della sua vita. Ho detto affettuoso e mi permetto a questo riguardo un ricordo caratteristico.

Amicissimo del Sismondo, io l'ho visto spesso occupato nella quotidiana corrispondenza che egli teneva con la moglie quando ne era lontano. Con frase arguta, presa in prestito dal linguaggio militare, egli chiamava questa corrispondenza il suo rapporto giornaliero. Povero Sismondo!

Sicuro che i colleghi vorranno associarsi alla mia proposta, prego l'onorevole Presidente di volersi rendere interprete presso la signora Sismondo del vivo rammarico del Senato per la perdita del compianto collega. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Frola.

FROLA. Consenta il Senato che io dica una breve e commossa parola in memoria di Severino Casana. L'illustre ed amato nostro Presidente ha già riassunto i fatti principali relativi all'opera di questo nostro collega, ma furono tanti e tanti i rapporti che io ebbi con lui che non posso dispensarmi in questo momento di esporre ciò che la mente ed il cuore mi suggeriscono. Amico suo e collega nella Camera dei deputati, nel Consiglio comunale e provinciale di Torino e poscia in Senato, ebbi più volte occasione di rilevare la sua opera laboriosa, onesta e disinteressata in pro della pubblica cosa; la sua opera onesta che si tradusse sempre, per lui, nel lavoro, nel lavoro continuo. La città nostra di Torino ricorderà e ricorderà per molto tempo quanto egli spese per il suo vantaggio, quanta opera diede per il suo incremento; e ricorderà, come ricorderà questo Senato, l'opera data dal Casana nelle

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1912

Commissioni e nelle discussioni pubbliche, in cui la sua parola era attentamente ascoltata, profondamente apprezzata. La sua morte fu da tutti compianta con sincero cordoglio, nella città sua come in questo Senato, come da tutti coloro che l'amavano per la sua valentia, per la sua intelligenza e per la sua operosità.

Non aggiungo altro.

Al suo spirito vada in questo momento il nostro rimpianto, alla sua desolata famiglia il rammarico del Senato, ed anche il cordoglio del Senato giunga alla città di Torino, di cui fu tanta parte: in questo senso prego il Senato e prego l'illustre amato nostro Presidente di far pervenire le nostre condoglianze alla famiglia ed alla città di Torino. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Cuzzi.

CUZZI. Conceda il Senato anche a me di associarmi alle nobili parole pronunziate dall'illustre ed onorando nostro Presidente e dal senatore Frola, a commemorazione del nostro compianto collega Casana.

Modesto successore di lui nella rappresentanza del collegio di Pallanza, che lo ebbe per cinque legislature suo amato deputato, anch'io ho potuto aver campo di rilevare, di riconoscere ed apprezzare le eccellenti doti di mente e di cuore ed il vivo suo interessamento per la nostra regione.

Dopo quanto fu di lui giustamente ricordato e meritamente affermato, io, onorevoli colleghi, non ho bisogno di ritessere a voi la laboriosa ed onesta sua vita, tutta dedicata al bene del paese e delle popolazioni che così degnamente lo ebbero a rappresentante.

A nome di queste, per le quali anche dopo dimesso il mandato politico fu sempre il vigile e costante propugnatore e difensore dei loro bisogni ed interessi, anche in questa occasione mando alla memoria venerata del senatore Casana, un saluto sincero, cordiale e reverente e mi associo alla proposta già fatta perchè dall'illustre nostro Presidente venga spedito alla famiglia Casana nonchè al capoluogo del collegio che ancora oggi lo rimpiange, un telegramma esprimente le vive condoglianze del Senato. (*Approvazioni vivissime*).

MORRA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA. Una sola parola per il compianto amico, tanto apprezzato dal Senato, l'onorevole Alberto Cerruti.

Da pochi anni avevo stretto rapporti con lui, ma ne ebbi tosto una così profonda stima, che ben presto mi sentii attratto dalla più grande amicizia.

Alberto Cerruti, già minato dalla malattia che purtroppo lo trasse alla tomba, veniva fra noi animato da un'idea costante, che lo spingeva a parlare, per quanto, modesto com'era, non amasse molto occupare il Senato colla sua parola. Egli insisteva sulla necessità che il paese fosse preparato fin da ora con tutto ciò che era necessario alla sua difesa e prima di tutto col provvedere alle ferrovie, indispensabili ad una mobilitazione pronta verso i confini; specialmente insistendo sull'attuazione della seconda linea ferroviaria dal centro dell'Italia a Genova.

Io m'auguro che la sua memoria sia onorata meglio coi fatti che con parole, dando seguito al desiderio tante volte e così efficacemente da lui espresso. (*Approvazioni*).

Ancora ieri noi abbiamo inneggiato, ed inneggiato giustamente, al nostro esercito ed alla nostra marina: adoperiamoci perchè tutto ciò che dobbiamo fare sia fatto in tempo, onde l'esercito trovi la difesa della patria organizzata in modo da poter esplicare il grande valor suo con tutta la desiderabile efficacia. Molto meglio l'onoreremo a quel modo che con gli applausi, onorando al tempo stesso il tanto compianto senatore Alberto Cerruti. (*approvazioni*).

Prego anch'io il nostro illustre Presidente di voler esprimere alla famiglia desolata e al paese natale del compianto collega, le condoglianze sentitissime del Senato. (*i Vive approvazioni*).

MARAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAGLIANO. Concedano, gli onor. colleghi, che io pure rivolga un mesto pensiero alla memoria del perduto collega senatore Alberto Cerruti. Se qui molti e molti onorevoli senatori hanno potuto apprezzarne da vicino le virtù come soldato, noi a Genova abbiamo specialmente potuto apprezzare quanto Alberto Cerruti valésse per quelle di cittadino. E Genova ha voluto dimostrare in quanta considerazione lo tenesse chiamandolo a reggere le sue sorti, eleggendolo alla carica di sindaco.

In questo ufficio egli ha lasciato larga traccia di esattezza, di onestà, di sicura visione degli interessi liguri, in quanto si compenetrano con gl'interessi della nazione. E Genova lo pianse perduto come uno dei migliori e più degni suoi figli. Il senatore Cerruti ci ha dato un esempio di quanto valgano e quanto siano preziosi tanti soldati, i quali dopo aver speso gran parte della loro vita nelle file dell'esercito, studiando, lavorando, combattendo per mantenere alto il decoro della patria con le armi, poi portano quelle stesse virtù nel campo delle amministrazioni cittadine e fino agli ultimi giorni della loro vita dedicano in altri campi la loro attività e le loro energie in servizio della patria, lasciando, ove passano, tracce luminose di quella devozione al dovere, di cui l'esercito è scuola sicura. Sia lode ed omaggio alla memoria di tanti uomini, sia lode ed omaggio a quella di Alberto Cerruti. (*Bravo, approvazioni*).

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Il Governo si associa alle nobili parole dell'illustre nostro Presidente e degli altri oratori, e alle proposte che essi hanno fatto per onorare la memoria rimpianta e cara dei colleghi che abbiamo perduto. (*Approvazioni*).

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Il collega ministro degli affari esteri ha già espresso il sentimento del Governo verso gli illustri senatori testè commemorati.

Consenta tuttavia il Senato che in particolar modo, a nome dell'esercito, io mi associ con animo reverente alle espressioni sincere ed affettuose di rimpianto con le quali il nostro illustre Presidente ed i senatori Morra, Mazza, Frola, Maragliano e Cuzzi, hanno commemorato i nostri compianti colleghi senatori Severino Casana, Felice Sismondo e Alberto Cerruti.

Della vita del senatore Severino Casana, di cui è sì recente la dolorosa perdita, permetta il Senato, il quale ben rammenta le attive e feconde opere di lui, che io in ispecial modo ricordi il periodo in cui egli tenne il governo

dell'esercito, al quale dedicò le più intelligenti ed amorose cure, dando mirabile esempio dei nobili intendimenti e degli alti concetti a cui egli ispirava la benemerita opera sua.

Per me, che ebbi l'insigne onore di succedergli nell'alto ufficio, è anche più sentito e doveroso il memore omaggio, in quanto dell'opera sua io seguii le tracce, in quanto di essa nell'esercito rimane e rimarrà vivo il grato ricordo.

Anche il senatore Felice Sismondo, bella tempra di soldato colto e valoroso, ha lasciato di sé nel Paese e soprattutto nel Senato e nell'esercito larga eredità di affetti e di nobili esempi.

Della sua opera di senatore già fu detto largamente, e del resto è viva nell'animo di tutti noi la memoria. Di lui soldato e generale fu anche l'opera assai brillante, attiva e feconda. Tre volte decorato al valore, veterano di tre campagne di guerra, egli ha retto, come è ben noto al Senato, con alto senno e con grande capacità elevate posizioni nell'esercito.

A me sia concesso rammentare in modo speciale ed affettuoso che io lo ebbi maestro illuminato e venerato alla Scuola di guerra e lo ebbi predecessore nel comando generale dell'Arma dei Reali carabinieri, onde anche più sentito e doveroso è in me il dolente omaggio che rendo alla sua memoria.

Mente di scienziato e carattere di soldato il senatore generale Alberto Cerruti seppe meravigliosamente armonizzare queste sue doti, che possedeva in modo spiccato, a vantaggio dell'esercito e del Paese.

Brillante e valoroso ufficiale di artiglieria, decorato della Croce di Savoia a Borgoforte, insegnante prima e poi comandante del maggiore Istituto militare italiano, nei vari gradi, nelle alte cariche coperte, e soprattutto nell'ultima di primo magistrato di una delle più insigni città d'Italia, egli attrasse sempre verso l'opera sua il plauso, l'ammirazione e la riconoscenza. (*Approvazioni*).

Alla memoria dei tre illustri uomini che sparvero in così breve volgere di tempo e che tutta la loro vita intemerata hanno speso a beneficio dell'esercito e della patria, vadano adunque il mesto rimpianto e il dolente omaggio dell'esercito. (*Vive approvazioni*).

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1912

PRESIDENTE. Io mi farò premura di dare esecuzione alle proposte fatte e tolgo la seduta per il lutto.

Avverto che domani vi sarà riunione degli Uffici alle ore 15.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta pubblica del giorno 29 corrente:

I. Votazione per la nomina di un componente la Commissione d'inchiesta sulla spesa per la costruzione del palazzo di giustizia in Roma.

II. Relazione della Commissione per le petizioni (N. CLIX - *Documenti*).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Divisione in due del comune di Casale Corte-Cerro (N. 881);

Distacco della frazione di Borsano dal comune di Sacconago ed erezione di questa in comune autonomo col nome di Borsano (Numero 882);

Conversione in legge del Regio decreto 9 giugno 1910, n. 370, col quale furono dispensati dal pagamento delle tasse di esame di maturità e di licenza nelle scuole elementari gli alunni appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 859);

Conversione in legge del Regio decreto 5 novembre 1911, n. 1295, col quale viene con-

cessa la dispensa dalle tasse scolastiche ai giovani appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 1908 nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria (N. 860);

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1910, n. 852, relativo all'esonero dalle tasse scolastiche di alunni delle scuole superiori, medie e primarie, appartenenti a famiglie dei comuni compresi negli elenchi dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 861);

Istituzione di un Ispettorato del lavoro (N. 377);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);

Costituzione di consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);


Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 16.20).

Licenziato per la stampa il 30 novembre 1912 (ore 18).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CCLXXII.

TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — Il senatore De Sonnaz si associa alla commemorazione del senatore Peiroleri (pag. 9585) — Elenco di omaggi (pag. 9585) — Comunicazioni (pag. 9586) — votazione a scrutinio segreto — Relazione della Commissione per le petizioni: i senatori Torrigiani Luigi (pag. 9587, 9589, 9590), Bertetti (pag. 9589, 9591), Arrivabene (pag. 9590), riferiscono sulle singole petizioni — Il Senato approva le conclusioni della Commissione — Non ha luogo discussione generale sul disegno di legge: « Sull'ispezione dell'industria e del lavoro » (N. 377-A) — Senza osservazioni sono approvati i primi cinque articoli del disegno di legge (pag. 9593) — All'art. 6 propongono modificazioni il senatore Pirelli, relatore (pagina 9595), e il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 9594) — L'art. 6 così modificato è approvato — Si approva l'art. 7 — L'art. 8 è approvato con modificazioni (pag. 9596) — Si approva l'art. 9 ed ultimo — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Chiusura di votazione.

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti: Il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e i ministri: della guerra e di agricoltura, industria e commercio.

BORGATTA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Per il defunto senatore Peiroleri.

DE SONNAZ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SONNAZ. Se ho chiesto oggi la parola sul processo verbale, è solo per dire che, se avessi potuto assistere alla seduta di mercoledì 27 ultimo, mi sarei unito al rimpianto, così degnamente espresso dal nostro illustre e onorevole Presidente, per la perdita del nostro collega senatore barone Peiroleri, il quale fu un distinto funzionario del servizio all'estero e servì l'Italia come direttore generale dei consolati per circa 20 anni, dimostrando in questa

alta posizione un grande spirito di giustizia, unito ad una somma benevolenza.

Posso esprimere tanto più questo concetto, chè il senatore Peiroleri fu il mio capo e superiore diretto negli anni di politica delicata Balcanica fra il 1884 ed il 1887, anni in cui avevo l'onore di rappresentare l'Italia quale Agente e Console generale in Sofia, presso la nascente ma forte e gloriosa nazione Bulgara.

Il senatore Peiroleri fu un degnissimo parente di un Cavaliere Peiroleri che nel 1797 e 1798 fu segretario dell'ambasciata Sarda sotto il conte Prospero Balbo a Parigi, in tempi sommaramente difficili.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

BORGATTA, segretario, legge:

La Deputazione provinciale di Milano: *Alli* di quel Consiglio provinciale per l'anno 1911.

Il municipio di Milano: *Atti* del municipio di Milano, annata 1909-910, volumi 2; annata 1910-911, volumi 2, e *Dati statistici* a corredo del resoconto dell'Amministrazione comunale, annata 1911.

La Deputazione provinciale di Grosseto: *Atti* di quel Consiglio provinciale per l'anno 1911.

La Deputazione provinciale di Ravenna: *Atti* di quel Consiglio provinciale, anno 1911.

La Deputazione provinciale di Livorno: *Atti* di quel Consiglio provinciale, anno 1911.

Il municipio di Firenze: *Atti* di quel Consiglio comunale, anno 1908, volumi 3.

Municipio di Bergamo: *Atti* di quel Consiglio comunale, anni 1910-911.

La Deputazione provinciale di Torino: *Atti* di quel Consiglio provinciale, anno 1911.

La Deputazione provinciale di Bologna: *Atti* della Sessione ordinaria del Consiglio provinciale di Bologna dal 14 agosto al 7 dicembre 1911.

La Deputazione provinciale di Siracusa: *Atti* di quel Consiglio provinciale, anni 1908-909.

La Deputazione provinciale di Forlì: *Atti* di quel Consiglio provinciale, Sessione del 1911.

La Deputazione provinciale di Calabria ultra seconda: *Atti* di quel Consiglio provinciale, anno 1911.

La Deputazione provinciale di Como: *Atti* di quel Consiglio provinciale, anno 1911.

La Deputazione provinciale di Sassari: *Atti* di quel Consiglio provinciale, anno 1911.

La Regia Accademia delle scienze di Torino:
1° *Atti* di quella Regia Accademia, volume XVII, dispensa da 8 a 15, 1911-912;

2° *Osservazioni meteorologiche fatte nell'anno 1911 all'Osservatorio della Regia Università di Torino.*

Il Consiglio di amministrazione del Debito pubblico ottomano: *Compte rendus du Conseil d'Administration.* — Trentième exercice 1911-1912 (1327).

La Deputazione provinciale di Bologna: *Bilancio di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1913.*

La R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna:

1° *Rendiconto delle sessioni* di quella Regia Accademia, classe di scienze fisiche. Nuova serie, vol. XV (1910-1911);

2° *Memorie* di quella Regia Accademia,

classe di scienze fisiche. Serie VI, tomo VIII (1910-1911).

La Regia Università degli studi di Pisa: *Annali delle Università toscane.* Tomo XXXI.

La Regia Accademia delle scienze di Torino: *Memorie* di quella Regia Accademia. Serie II, tomo LXII.

Il sig. Giuseppe Fregni: *Sulle origini della voce « Rodi » e di nuovo sul significato della voce « FERT » nelle antiche monete di Casa Savoia, ed ora divisa dal Collare dell'Annunziata.* Studi critici, storici e filologici.

Il R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze: *La Retorica italiana di Brunetto Latini*, Francesco Maggini.

Il Municipio di Napoli: *Ercolano e Pompei.*

Il signor Servadei A.: *La Libia dal punto di vista economico e commerciale.*

L'Associazione Cesare Beccaria, Milano: *Studi penitenziari, 1911.*

La libera Università provinciale di Urbino: *Annuario* di quella libera Università. Anno accademico 1911-12.

L'avv. cav. Pasquale Sollima: *Antichi diritti italiani sulle isole dell'Egeo - Il Principato di Cos.*

L'ing. Marc'Aurelio Boldi: *Conferenza sul materiale di legno rinforzato, cementato e protetto o legno-cemento* (Boldi).

Tenente colonnello G. Carrascosa, 25° artiglieria: *Uno dei dimenticati: il generale Michele Carrascosa, per Pompilio Schiarini.*

Il sig. Baldassarre Virzi Messina, publicista: *Inno Nazionale per Tripoli italiana.*

Il prof. Paolo Pellizzari: *Opuscolo storico, politico, scientifico, amministrativo.*

Il Comizio agrario di Bari: *Svolgimento della questione dell'irrigazione in Puglia.* Cenno storico documentato. Studi e proposte dell'ingegnere Giacomo Valente.

La Cassa centrale di risparmio e depositi di Firenze: *Rendiconto 1911.* LXXXIII Esercizio.

La Direzione generale del Banco di Napoli: *Relazione sul servizio di raccolta, tutela, impiego e trasmissione nel Regno dei risparmi degli emigrati italiani.*

Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE. È pervenuto alla Presidenza il seguente messaggio del ministro del tesoro:

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1912

» Roma, 6 luglio 1912.

« In esecuzione di quanto dispone l'art. 4 della legge 1^o febbraio 1911, n. 24, sul servizio di raccolta, tutela, impiego e trasmissione nel Regno dei risparmi degli emigrati italiani, mi onoro di rassegnare a codesta onorevole Presidenza due esemplari della relazione presentata dalla Direzione generale del Banco di Napoli sul lavoro compiuto dall'Istituto durante l'anno 1911.

« La relazione è stata comunicata alla Commissione di vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, la quale, nell'adunanza del 22 maggio u. s., ne ha preso atto ed ha dato su di essa parere favorevole.

« Col maggiore ossequio

« Il ministro

« TEDESCO ».

E dal ministro dei lavori pubblici è pervenuto quest'altro messaggio:

« Roma, 26 novembre 1912.

« In osservanza dell'art. 5 della legge 28 giugno 1908, n. 302, mi onoro di rimettere un estratto di ognuno dei decreti 27 settembre e 29 ottobre 1912, coi quali si provvede allo storno di fondi fra articoli di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio in corso.

« Il ministro

« SACCHI ».

Da atto ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici di queste comunicazioni.

Congedi.

PRESIDENTE. Domandano congedo di un mese, per motivi di salute, i senatori: Bruno, Visconti-Venosta, Pigorini.

Di un mese, per motivi di famiglia: il senatore Pelloux; di otto giorni, per motivi di famiglia, il senatore Arcoleo.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intenderanno accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Sono pervenuti alla Presidenza i seguenti telegrammi:

« Torino, 28. — Prego V. E. rendersi interprete presso Senato del Regno, vivissima gra-

titudine città di Torino per condoglianze espresse in morte illustre benemerito suo figlio Severino Casana che nell'Alto consesso, ed ovunque, esplicò la nobile patriottica opera sua, onorando il nome della Patria e della sua città. Alla E. V. particolari sentiti ringraziamenti ed ossequi. Per il sindaco assente, assessore anziano, Bruno ».

« Vercelli, 29. — Associazione agricoltori vercellesi esprime V. E. e Senato Regno vivi sentimenti riconoscenza per condoglianze perdita suo amatissimo non mai abbastanza compianto Presidente senatore Ricci, pregando V. E. volere anche significare senatore Lucca sentiti ringraziamenti per sua gentile affettuosa proposta di comunicazione. Presidente, conte Carlo Arborio di Gattinara ».

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «
Votazione per la nomina di un componente la Commissione d'inchiesta sulla spesa per la costruzione del Palazzo di giustizia in Roma ».

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale per questa votazione.

TAVERNA, segretario. Fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi degli scrutatori per la votazione per la nomina di un componente la Commissione d'inchiesta sulla spesa per la costruzione del Palazzo di giustizia in Roma.

Sono estratti a sorte i nomi dei signori senatori Faravelli, De Sonnaz e Scillamà.

Relazione della Commissione per le petizioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «
Relazione della Commissione per le petizioni ».

Dò facoltà di parlare al senatore Torrigiani Luigi, perchè riferisca a nome della Commissione stessa.

TORRIGIANI LUIGI, relatore. La prima petizione sulla quale riferisce oggi la vostra Commissione, onorevoli colleghi, è quella presentata dall'Associazione fra i proprietari di case in

Verona, la quale fa voti per l'abolizione dei tre decimi di guerra sulla imposta fondiaria. A questa petizione si connette l'altra delle Associazioni fra i proprietari di case in Milano, Genova ed Alessandria, le quali pure fanno voti per l'abolizione dei tre decimi di guerra sull'imposta fondiaria.

È parso alla vostra Commissione delle petizioni che sarebbe inutile, e forse anche poco conveniente, nelle speciali condizioni in cui si trova la patria, di esprimere le ragioni per le quali la Commissione stessa ha deliberato di proporre al Senato di passare all'ordine del giorno puro e semplice, a riguardo di queste petizioni.

PRESIDENTE. La Commissione per le petizioni, a riguardo delle petizioni n. 2 e n. 4, propone l'ordine del giorno puro e semplice. Pongo ai voti questa proposta della Commissione per le petizioni. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

TORRIGIANI LUIGI, *relatore*. Riferisco a nome dell'onor. Parpaglia, il quale si è scusato di non poter intervenire a questa seduta, perchè indisposto, sulla petizione portante il n. 15, presentata dal Comitato per la costituzione in comune autonomo di Rivarolo del Re, il quale fa voti perchè il progetto relativo, che venne respinto dal Senato nella passata legislatura, sia di nuovo presentato ed approvato.

Il Senato respinse allora quel disegno di legge, di iniziativa della Camera dei deputati, il quale aveva per iscopo di staccare alcune frazioni dal comune di Casal Maggiore, per aggiungerle a quello di Rivarolo, perchè non ritenne esistessero ragioni sufficienti che giustificassero questo provvedimento.

Ad ogni modo, è stato presentato dinanzi alla Camera dei deputati, un altro disegno di legge che ha lo stesso obbietto.

Perciò, trattandosi di questione che può essere ancora risolta, la Commissione per le petizioni propone il rinvio di questa petizione agli archivi.

PRESIDENTE. A proposito della petizione iscritta al n. 15, la Commissione per le petizioni propone il deposito negli archivi.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

TORRIGIANI LUIGI, *relatore*. Sulle petizioni iscritte ai nn. 18, 20 e 22, a termini degli articoli 95 e 96 del nostro regolamento, non si riferisce per mancanza di autenticità.

Viene poi la petizione iscritta al n. 27, presentata dal signor F. P. Pleyoult, abitante in Roma, il quale fa voti al Senato perchè gli sia fissata l'indennità che dice spettargli per diritto di guerra.

Questa petizione si riferisce ad una vessata questione, che si trascina da moltissimo tempo.

Il signor Pleyoult vantava un credito verso il Governo Borbonico di 500 e più mila lire per somministrazioni fatte da un suo agente ed in suo nome, alla guarnigione di Gaeta. Quando venne la capitolazione di quella città, non fu menomamente accennato alla consegna di queste provvigioni dal Governo Borbonico a quello italiano.

Il signor Pleyoult si rivolse allora al Governo francese, e pare che nella discussione che in quel Parlamento si svolse a questo proposito, si riconoscesse al signor Pleyoult un credito di sole lire 200,000, da parte del Governo francese.

Il credito che il signor Pleyoult vanta verso il Governo italiano, dipenderebbe da certi buoni che il Re di Napoli, allora residente in Roma e già spossessato dal suo Regno, avrebbe dato al Pleyoult in pagamento di quanto gli spettava per somministrazioni fatte. Ma questi buoni furono rilasciati dopo che la legge 4 ottobre 1861, aveva già riconosciuto quanto da parte del Governo italiano si doveva per l'annessione del reame di Napoli.

Quindi, a proposito di questa petizione, la vostra Commissione non può che proporre l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta della Commissione su questa petizione.

Chi l'approva favorisca di alzarsi.

(È approvata).

TORRIGIANI LUIGI, *relatore*. A nome del collega Parpaglia, riferisco ancora sulla petizione n. 23 con la quale « il direttore del Comizio agrario di Mondovì fa istanza al Senato, in nome di quel Comizio, perchè siano introdotte alcune modificazioni al disegno di legge sulle piccole Società cooperative e sulle piccole Associazioni di mutua assicurazione ». Questa domanda del Comizio agrario di Mondovì si

riferiva alla presentazione di un disegno di legge presentato dall'onor. Cocco-Ortu nella seduta del 10 maggio 1909; questo disegno di legge fu poi ritirato dal ministro Raineri. Quindi, siccome questo argomento può ancora interessare, qualora una nuova legge in proposito venga proposta, la Commissione conclude per il deposito di questa petizione agli archivi.

PRESIDENTE. Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

BERTETTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTETTI, *relatore*. A nome del collega Parpaglia, riferisco sulla petizione n. 28, con la quale « la Deputazione provinciale di Terra di Otranto fa voti al Senato per il passaggio a carico dello Stato degli Archivi provinciali del Mezzogiorno ». Questa petizione è fondata sulla considerazione che gli Archivi provinciali di quelle regioni siano di interesse nazionale. Basta ritenere questo per dedurre che la petizione contiene un argomento degno di tutta la considerazione o almeno di esame; perciò la Commissione propone al Senato che sia mandata per esame al Ministero dell'interno.

PRESIDENTE. Domando all'onor. Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, se accetta questa proposta.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto la proposta della Commissione, come invio di argomento degno di studio, trattandosi di un problema che riconosco essere veramente importante.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta della Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

TORRIGIANI LUIGI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI, *relatore*. Riferisco sulla petizione n. 29 con la quale: « Il Consiglio comunale di Veglie, provincia di Lecce, fa voti al Senato per la giusta ed imparziale applicazione della nuova legge catastale ». Il Consiglio comunale di Veglie protesta con questa petizione dicendo che i periti dell'amministrazione non avrebbero fatto il loro dovere ed avrebbero ecceduto dal loro mandato. Ma la Commissione fa notare che le tariffe catastali, a norma della

legge, sono pubblicate dalle Giunte tecniche, composte di membri nominati in parte dal Governo e in parte dalle Amministrazioni provinciali. Ora, pare che questa protesta del comune di Veglie sia tale che per essa debba proporsi l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

BERTETTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTETTI, *relatore*. A nome del collega Parpaglia, riferisco sulle petizioni nn. 31 e 32 con le quali « la Deputazione provinciale di Terra di Lavoro fa voti per il passaggio a carico dello Stato degli Archivi provinciali del Mezzogiorno » e « la Deputazione provinciale di Salerno fa voti per il passaggio a carico dello Stato degli Archivi provinciali del Mezzogiorno ». Le Deputazioni provinciali di Terra di Lavoro e di Salerno domandano lo stesso trattamento che è stato domandato dalla Deputazione provinciale di Terra d'Otranto, con la petizione sulla quale è stato or ora riferito. Le considerazioni svolte per la petizione su cui già si è riferito, valgono anche per queste altre due, onde la Commissione propone il rinvio al ministro dell'interno perchè anche queste due petizioni vengano prese in esame.

PRESIDENTE. Domando all'onor. ministro dell'interno se accetta questa proposta.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Per le stesse ragioni già addotte prima, dichiaro di accettare la proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta della Commissione.

Chi l'approva favorisca di alzarsi.

(Approvata).

TORRIGIANI LUIGI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI, *relatore*. Riferisco sulla petizione n. 33 con la quale « la signora Elena Filippini di Roma fa istanza al Senato per un risarcimento di danni in via amministrativa e conciliativa ». Io credo che il Senato si sia occupato altre volte dei casi pietosi di questa povera signora. Ma la procedura che era iniziata, tanto penalmente, quanto civilmente, contro un impiegato del Ministero dell'interno, il

quale, a dire della Filippini, l'avrebbe danneggiata, è stata risolta con sentenze del febbraio e del dicembre 1905, con le quali l'autorità giudiziaria ha liberato l'impiegato Selva da ogni responsabilità sia penale, sia civile per inesistenza di reato. Ora il Ministero dell'interno che aveva preso impegno, prima che venissero queste due sentenze, di fare un'inchiesta sull'operato di questo funzionario per vedere se poteva essere, anche solo moralmente ritenuto colpevole, dopo il giudicato così esauriente del tribunale, non ha creduto di far proseguire l'inchiesta.

Trattandosi dunque di una controversia privata, non può il Parlamento modificare il giudicato dei tribunali, e la Commissione vi propone perciò l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Pongo ai voti queste conclusioni della Commissione.

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

ARRIVABENE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIVABENE, *relatore*. Sulle petizioni nn. 34, 41, 45 e 46, a tenore delle disposizioni del Regolamento del Senato, non si riferisce per mancanza di autenticità.

Con la petizione n. 38 il signor comm. Giovanbattista Aluffi, prefetto a riposto, fa istanza al Senato per la revoca del R. decreto 28 febbraio 1907, pel quale fu collocato a riposo per ragioni di servizio e ottenere una più equa liquidazione della sua pensione.

Esaminata questa petizione, la Commissione ha trovato che l'ex-prefetto Aluffi ha lasciato trascorrere il termine che la legge gli assegnava per poter ricorrere al magistrato ordinario e sostenere i suoi diritti nel tempo prescritto dalla legge. Ora la Commissione delle petizioni osserva che per il fatto di aver lasciato trascorrere questo tempo, secondo il ricorrente, il Senato dovrebbe surrogarsi al magistrato ordinario e giudicare le ragioni della sua petizione; ma questo non può essere per il semplice fatto che il Senato non ha questa facoltà ed è la legge ordinaria che deve provvedere ai danni che un cittadino pretende di aver subito, danni che in questo caso l'autore della petizione dice di aver subito dal ministro

dell'interno di allora, pretese che non sono giustificate; perciò la Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice su questa petizione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione. Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

TORRIGIANI LUIGI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI, *relatore*. La Giunta municipale di Caramanico fa voti al Senato che non venga approvato il disegno di legge « Rioridinamento dei tributi locali », in considerazione dei danni che apporterebbe ai Comuni.

Ora, siccome questo progetto di legge è presso la Commissione della Camera, la vostra Commissione propone che la petizione sia depositata negli archivi.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione. Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

TORRIGIANI LUIGI, *relatore*. La Deputazione provinciale di Catanzaro fa voti al Senato per la sollecita approvazione del disegno di legge sulle strade rurali, d'iniziativa parlamentare.

Per le stesse ragioni indicate per la petizione precedente si propone il deposito agli archivi.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione. Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

TORRIGIANI LUIGI, *relatore*. Il Consiglio comunale di Montottone (Ascoli-Piceno) fa voti per la presentazione di un disegno di legge che conceda ai segretari comunali e ad altri impiegati degli enti locali il beneficio dei viaggi a tariffa ridotta sulle ferrovie dello Stato.

Avendo il Parlamento tante volte dimostrato quanti casi di facoltà di viaggiare gratuitamente o quasi sulle Ferrovie vi siano, la Commissione fa sue le conclusioni del relatore dell'altra Camera, e propone l'ordine del giorno puro e semplice su questa petizione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione. Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1912

BERTETTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTETTI, *relatore*. Il signor Rinaldo Amattucci, colonnello degli alpini nella riserva, fa istanza al Senato perchè ordini che una Commissione indipendente dal Ministero della guerra prenda in esame i motivi per i quali fu interrotta la sua carriera.

La Commissione osserva che qui si tratta di una questione di diritto, che avrebbe dovuto essere fin dal 1897 devoluta alla IV Sezione del Consiglio di Stato e non fu perchè, come dice lo stesso autore della petizione, trascorsero i termini. Ma quando anche noi volessimo considerare un momento la cosa troviamo che egli ha già reclamato in tutti i modi e ricorse perfino alla Commissione istituita nel 1908, la quale pure non trovò che potesse essere accolto il reclamo.

Noi quindi concludiamo perchè il Senato passi all'ordine del giorno su questa petizione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione.

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Approvate).

BERTETTI, *relatore*. Il cav. Angelo Golini di Velletri, già maggiore nel 75° reggimento fanteria, presenta una petizione domandando riparazione a un provvedimento disciplinare che, a suo dire, gli avrebbe ingiustamente troncata la carriera militare.

Sa il Senato di che si tratta? Di un verdetto di un Consiglio di disciplina dell'agosto 1882, di trent'anni ed alcuni mesi fa, che ebbe seguito in un decreto Reale del 1882, col quale, il Golini dice, si vide troncata nella sua posizione, a cinquanta anni, la carriera militare. Si tratta, dico, di un fatto avvenuto trent'anni fa; basta accennare a questo, per comprendere che la Commissione non crede di aver bisogno di aggiungere altro per giustificare la proposta che essa fa dell'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta della Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

TORRIGIANI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI. Sulle petizioni nn. 139 e 146, non si riferisce per mancanza di autenticità.

BERTETTI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BERTETTI, *relatore*. La petizione n. 67 è del tenore seguente:

« Il presidente del Comizio agrario di Ivrea, rivolse petizione al Governo per l'esenzione temporanea della tassa fondiaria su quei terreni coltivati a vite sui quali la detta coltura venga trasformata ».

Un tema come questo è tale, che la Commissione per le petizioni ha creduto che non dovesse dar luogo ad una petizione al Senato; quindi uniformandosi a questo pensiero e seguendo le disposizioni del regolamento in questa materia, è venuta nella deliberazione di proporre l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta della Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

BERTETTI, *relatore*. Sulla petizione n. 99 non si riferisce per mancanza di autenticità.

La petizione n. 121 del signor Massone Gioacchino di Vigevano (Pavia), il quale fa voti per asserta denegata giustizia, e reclama contro la denegata giustizia; nei suoi termini stessi illustra la sua inammissibilità.

Se è vero che c'è giustizia da chiedere e da ottenere, ci sono i tribunali a cui ricorrere.

PRESIDENTE. La Commissione propone su questa petizione l'ordine del giorno puro e semplice.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

BERTETTI, *relatore*. La petizione 124 è del tenore seguente:

« Il senatore Sorman presenta una petizione del signor Niccolò Rezzara di Bergamo il quale chiede che le disposizioni degli articoli 315, 321 e 374 della legge 13 novembre 1859, relative all'insegnamento religioso nelle pubbliche scuole elementari, siano ripristinate nella lettera e nello spirito ».

Questa petizione, o riguarda un semplice argomento di esecuzione di legge esistente, ed allora basta a provvedere la legge stessa, perchè esecutiva; od occorre una modificazione che si dovrebbe introdurre in una legge vigente. Sotto quest'aspetto, la Commissione delle petizioni ha creduto di non prenderla in considerazione;

perciò vi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta della Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvata).

BERTETTI, *relatore*. Sulla petizione n. 137 che è d'indole tecnico-stradale, la Commissione delle petizioni propone il rinvio al Ministero dei lavori pubblici.

Detta petizione è del tenore seguente:

« Il sindaco di Alcara li Fusi (Messina) trasmette copia degli atti consiliari dei comuni di S. Agata Militello, Alcara li Fusi, Militello Rosmarino, coi quali si fanno voti che non sia approvata la soppressione del 3° tronco stradale provinciale di serie 165, Alcara, Longi, Galati, stabilito con legge 23 luglio 1881, n. 333, e trasmette pure altra precedente deliberazione con la quale il Consiglio comunale di Alcara li Fusi fa voti per la sollecita costruzione del secondo tronco della strada provinciale medesima ».

Dal tema di questa petizione si vede che essa è, come dissi, di natura tecnico-stradale, e lo studio del contenuto di essa, in quanto sembra che possa corrispondere ad un interesse pubblico fondato, è di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

Perciò, a nome della Commissione, io propongo, senza entrare nel merito dell'argomento, il rinvio di questa petizione al Ministero dei lavori pubblici.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Consento che questa petizione, come argomento di studio, venga inviata al Ministero dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta della Commissione.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvata).

BERTETTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTETTI, *relatore*. Sulla petizione 139 non si riferisce per mancanza di autenticità.

La petizione n. 140 dice: « La Giunta municipale di Marsiconovo (Potenza) fa voti per l'al-

lacciamento stradale a quel comune delle frazioni di Scruppo, Camporeale e Galaino.

L'argomento di questa petizione è di nuovo di ordine tecnico-stradale, quindi per una certa analogia con quanto si è fatto per la petizione 137, la Commissione ha deliberato, ed io propongo, il rinvio al Ministero dei lavori pubblici.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Quantunque, trattandosi di collegare un comune con una frazione, non veda chiaro come il Governo possa intervenire, pure accetto che questa petizione sia rinviata al Ministero dei lavori pubblici, il quale così potrà studiarla.

PRESIDENTE. Chi approva il rinvio di questa petizione al Ministero dei lavori pubblici è pregato di alzarsi.

(È approvato).

BERTETTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTETTI, *relatore*. Sulla petizione n. 146 non si riferisce per mancanza di autenticità.

Sulla petizione 151 che dice: « L'ordine dei medici chirurghi della provincia di Caltanissetta fa istanza al Senato per modifiche alla tariffa penale », la Commissione delle petizioni, a cui questo tema parve degno di esame, deliberò che essa venisse rinviata al Ministero di grazia e giustizia, acciocchè ne sia tenuto conto quando si provvederà all'importante argomento.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Nessuna difficoltà di accettare il rinvio al Ministero di grazia e giustizia di questa petizione, sempre però senza alcun impegno.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il rinvio di questa petizione al ministro di grazia e giustizia.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se il Senato non fa opposizioni, invertiremo l'ordine del giorno, e passe-

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1912

remo alla discussione del disegno di legge: « Ispettorato del lavoro » prima degli altri posti all'ordine del giorno.

Non facendosi osservazioni questa proposta si intende approvata.

Discussione del disegno di legge: « Istituzione di un Ispettorato del lavoro » (modificato dall'Ufficio centrale in « Sull'ispezione dell'industria e del lavoro ») (N. 377-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di un Ispettorato del lavoro ».

Interrogo l'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio se accetta che la discussione si apra sul progetto modificato dall'Ufficio centrale.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Accetto che la discussione si apra sulla proposta dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 377-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

SULL'ISPEZIONE DELL'INDUSTRIA E DEL LAVORO.

Art. 1.

È istituito alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio un Corpo di ispettori dell'industria e del lavoro i quali, ripartiti in circoli regionali, debbono:

a) accertare l'esecuzione delle leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sugli infortuni degli operai sul lavoro, sul riposo settimanale, sull'abolizione del lavoro notturno dei panettieri e sulla Cassa di maternità in tutti gli opifici, laboratori, cantieri e lavori sottoposti alle leggi indicate con quelle eccezioni che sono contenute nelle leggi stesse e sono determinate dal regolamento per l'applicazione della presente legge;

a-bis) esercitare la sorveglianza per la esecuzione delle disposizioni legislative e regolamentari sulle caldaie ed i recipienti di vapore;

b) rilevare, secondo le istruzioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio, le condizioni tecniche ed igieniche delle singole industrie;

c) raccogliere e trasmettere al Ministero di agricoltura, industria e commercio, notizie ed informazioni su quanto riguarda le condizioni e lo svolgimento della produzione nazionale, l'ordinamento e la remunerazione del lavoro, il numero e le condizioni degli operai anche nei riguardi della disoccupazione; gli scioperi, le loro cause ed i loro risultati; il numero, le cause e le conseguenze degli infortuni degli operai; gli effetti delle leggi che più specialmente interessano il lavoro valendosi anche delle informazioni che possono essere fornite dalle organizzazioni padronali ed operaie.

I dati raccolti non possono venire pubblicati nè comunicati a terzi o ad uffici pubblici di qualsiasi genere, in modo che se ne possa dedurre l'indicazione delle ditte alle quali si riferiscono, salvo il caso di esplicito consenso delle ditte stesse.

Gli ispettori possono altresì adoperarsi per la prevenzione e la pacifica risoluzione dei conflitti del lavoro quando invitati dalle parti.

(Approvato).

Art. 2.

Gli ispettori hanno facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno ed anche della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri ed i lavori in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza nonchè i dormitorî e refettorî annessi agli stabilimenti.

Nel caso di rifiuto d'obbedienza agli ispettori del lavoro, salvo le penalità stabilite dalle singole leggi, sono applicabili gli articoli 434, 435, 436 del Codice penale.

Gli ispettori hanno diritto di elevare verbale di contravvenzione alle leggi accennate dall'art. 1.

Questi verbali hanno il valore probatorio di cui all'art. 340 del Codice di procedura penale.

Agli ispettori e agli aiutanti-ispettori non spetta alcuna quota sui proventi delle penalità derivanti dalle contravvenzioni.

(Approvato).

Art. 3.

Le indagini sui processi di lavorazione che gli industriali vogliono tenere segreti, devono essere limitate solo a quanto si riferisce all'igiene ed alla immunità degli operai, e solo per questa parte possono essere comunicati i relativi risultati. Gl'ispettori ed il personale dipendente devono conservare il segreto sopra tali processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione che venisse a loro conoscenza per ragioni di ufficio sotto le sanzioni dell'articolo 298 del Codice penale.

È vietato agli ispettori di intraprendere, per conto proprio o di terzi, alcuna impresa, industria o costruzione, come pure di esservi in qualunque modo interessati o impiegati.

(Approvato).

Art. 4.

Il Corpo degli ispettori, il cui organico viene stabilito in conformità alla tabella annessa alla presente legge, si distingue in capi di Circolo, ispettori ed aiutanti-ispettori.

Ai capi di Circolo è affidata la direzione e la responsabilità dell'andamento del servizio nella loro circoscrizione, circa il quale corrispondono direttamente col Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Gli ispettori ed aiutanti ispettori compiono, sotto la direzione del rispettivo capo, le funzioni ad essi affidate dall'art. 1 con le modalità che sono indicate dal regolamento.

(Approvato).

Art. 5.

Tutte le nomine ai posti compresi nella tabella annessa alla presente legge sono fatte in seguito a concorsi per titoli, o per titoli e per esami, secondo le norme che saranno stabilite per decreto Reale.

Le promozioni dalla seconda alla prima classe, entro ciascun grado, sono conferite esclusivamente per merito, con le norme stabilite dal regolamento.

La prima ammissione nei ruoli del Corpo di ispettori dell'industria e del lavoro viene fatta per un biennio di prova, trascorso il quale la nomina diventa definitiva, sempre che il funzionario venga riconosciuto idoneo.

(Approvato).

Art. 6.

I capi di Circolo sono nominati per concorso fra gli ispettori che abbiano almeno tre anni di servizio; quando nessuno degli ispettori riesca dichiarato idoneo, viene bandito un concorso fra le persone indicate nel seguente capoverso.

Il concorso per i posti di ispettore viene bandito fra coloro che hanno ottenuto il diploma di ingegneria ed abbiano fatto pratica in uno stabilimento industriale od in lavori per costruzioni edilizie in genere almeno per due anni con lodevole servizio.

Un posto di ispettore capo Circolo ed un posto di ispettore a disposizione del Ministero sono riservati a laureati in medicina che abbiano speciale competenza dell'igiene industriale. Per questi due posti il Governo del Re avrà facoltà di indire il concorso anche per la prima classe fino dalla prima applicazione della legge.

Al concorso per i posti di aiutante ispettore possono prendere parte persone dell'uno o dell'altro sesso, che abbiano compiuto il venticinquesimo e non oltrepassato il quarantesimo anno di età; che abbiano ottenuto il diploma di licenza della sezione fisico-matematica da un istituto tecnico o da una delle scuole industriali equipollenti o di capimastri, indicate nel decreto che stabilirà le norme del concorso e che siano stati occupati per almeno cinque anni in qualità di capi operai o di operai in opifici o lavori soggetti alle leggi sugli infortuni od a quella sul lavoro delle donne e dei fanciulli, riportandone attestazione di buon servizio.

Il Governo del Re è autorizzato a prendere i provvedimenti relativi al passaggio nel Corpo degli ispettori del personale avventizio attualmente incaricato della vigilanza che trovasi in servizio al 1° luglio 1912.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* D'accordo con l'Ufficio centrale, mi permetto di proporre un emendamento nell'ultimo comma di questo articolo, là dove si parla dei posti di aiuto-ispettore e dei titoli che si richiedono per potervi essere ammessi. Nel di-

segno di legge in discussione si richiede che gli aspiranti abbiano ottenuto il diploma di licenza dalla sezione fisico-matematica da un Istituto tecnico o da una delle scuole industriali equipollenti ecc.

Secondo l'emendamento che propongo ora, d'accordo con l'Ufficio centrale, si richiederebbe soltanto il diploma di licenza della scuola tecnica o da una delle scuole professionali e di arti e mestieri equipollenti.

Questo emendamento è determinato innanzi tutto dalla natura di questi aiutanti, giacchè è assai difficile trovare fra essi chi abbia la licenza da un Istituto tecnico.

D'altro lato è conveniente di reclutare il personale soprattutto in quegli istituti di carattere professionale, dove coloro che li hanno frequentati hanno potuto formarsi una cultura tecnica e non solo una cultura di carattere generale. È stata di recente approvata una legge sull'insegnamento professionale, la quale stabilisce i diversi gradi dell'insegnamento. Attualmente è in preparazione il regolamento. Il regolamento preciserà il carattere e il grado delle varie scuole; così sarà più facile indicarle, secondo la convenienza e secondo l'esperienza, nei singoli bandi di concorso.

Noi abbiamo istituti professionali, come quelli di Vicenza, di Novara, di Fermo e altri, i quali hanno reso veri servizi al Paese. È in questi Istituti che può essere reclutato il miglior personale e può anche nelle scuole popolari di arti e mestieri, dove è l'insegnamento più adatto agli operai e che si diffondono sempre più in tutti i centri di attività industriale.

Quindi, d'accordo con l'Ufficio centrale, propongo che nel penultimo capoverso dell'art. 6, là dove si dice « il diploma di licenza della sezione fisico-matematica ecc. » si dica invece « il diploma di licenza da una scuola tecnica o da una delle scuole professionali ecc. ».

Un'altra proposta di emendamento dovrei fare al Senato. Essa si riferisce all'ultimo comma di questo articolo dove s'indica la data 1° luglio 1912. A questa data dovrebbe essere sostituita quella del 30 novembre 1912.

La data del 1° luglio 1912, fu stabilita quando si credeva, nella fine del giugno scorso, che il disegno di legge sarebbe stato allora approvato. Ciò invece non è avvenuto e nel frattempo vi sono state alcune assunzioni in servizio di altro personale.

Io mi sono fatto premura di comunicare all'Ufficio centrale i nomi di questi nuovi funzionari. È stato il Comitato del lavoro, presieduto dall'illustre senatore Mortara e composto di persone illuminate ed esperte, che ha proceduto con ogni discernimento a queste assunzioni.

Poichè il criterio che ci faceva fissare nel giugno scorso la data del 1° luglio 1912, è rimasto lo stesso, si rende necessario di rinviare questa data e di indicarlo al 30 novembre corrente, cioè a domani.

Con queste modificazioni, prego il Senato di voler approvare l'art. 6.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pirelli, relatore.

PIRELLI, *relatore*. L'Ufficio centrale in tutti i suoi emendamenti, e soprattutto in quello proposto all'art. 6, ebbe presente che se questa legge coll'assicurare l'esecuzione delle leggi del lavoro mira in modo particolare a tutelare i lavoratori ed a migliorarne le condizioni, la sua applicazione, tuttavia, deve essere sempre condotta con molta delicatezza e con sano criterio, per evitare che diventi vessatoria o di inceppamento allo svolgersi delle industrie. Da ciò la necessità di richiedere nei funzionari la capacità a bene interpretare l'essenza ed i giusti limiti di ogni disposizione, e poichè nella gran somma di lavoro a cui i Circoli d'ispezione sono chiamati, occorre spesso che gli aiutanti ispettori sostituiscano nelle visite di accertamento gli ispettori, così l'Ufficio stimò conveniente che anche per gli aiutanti ispettori si esigesse un grado non troppo basso di istruzione, convinto che la coltura assistita dalla buona volontà e dalla buona fede concorre efficacemente a dissipare i pregiudizi, a smorzare le passioni di parte ed a far giudicare con obiettività e serenità. Onde aveva desiderato che il grado di istruzione di questo personale corrispondesse a quello che si raggiunge negli Istituti tecnici; ma, comprendendo le ragioni che muovono l'on. ministro a chiedere, su questa parte, una restrizione, accoglie di sostituire il titolo della licenza della scuola tecnica a quella dell'Istituto tecnico.

Tuttavia, a controbilanciare questo abbassamento di cultura, l'Ufficio centrale crede opportuno estendere l'appello a coprire questi posti anche ad un'altra classe superiore a quella di

semplice capo-operaio, e cioè agli assistenti tecnici. Nell'industria come nella edilizia e nelle miniere questi funzionari sono come il collegamento fra la Direzione ed i lavoratori. Essi sono gli interpreti e gli esecutori delle disposizioni della Direzione, e rimangono in diuturno contatto cogli operai dei quali guidano e controllano il lavoro, e sono, più d'ogni altro, in grado di apprezzare le condizioni in cui il lavoro si svolge, sia nei riguardi dell'igiene e della incolumità degli operai, sia delle loro fatiche, dei loro guadagni, dei loro bisogni e dei loro doveri.

PRESIDENTE. Do allora lettura del penultimo ed ultimo capoverso dell'articolo 6° così modificato:

« Al concorso per i posti di aiutante-ispettore, possono prendere parte persone dell'uno e dell'altro sesso che abbiano compiuto il venticinquesimo e non oltrepassato il quarantesimo anno di età; che abbiano ottenuto la licenza tecnica o di una delle scuole professionali e d'arti e mestieri equipollenti indicate nel decreto che stabilirà le norme del concorso, e che siano stati occupati per almeno cinque anni in qualità di assistenti-tecnici, di capi operai o di operai in opifici o lavori soggetti alle leggi sugli infortuni od a quelle sul lavoro delle donne e dei fanciulli, riportandone attestazione di buon servizio.

« Il Governo del Re è autorizzato a prendere i provvedimenti relativi al passaggio nel Corpo degli Ispettori del personale avventizio attualmente incaricato della vigilanza che trovasi in servizio al 30 novembre 1912 ».

PRESIDENTE. Chi approva questo art. 6 così modificato, favorisca di alzarsi.

(Approvato).

Art. 7.

Ferme restando le disposizioni circa la ispezione degli stabilimenti industriali, contenute nelle leggi richiamate all'art. 1, lettera a), sarà provveduto col regolamento a coordinare l'azione degli ispettori dell'industria del lavoro con quella:

a) dei prefetti e delle altre autorità provinciali, comunali e di pubblica sicurezza;

b) degli ispettori delle industrie e del commercio esistenti presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio;

c) degli ingegneri ed aiutanti ingegneri delle miniere;

d) del personale tecnico dei sindacati di assicurazione mutua e di quello delle associazioni per la prevenzione degli infortuni, che in conformità degli Istituti approvati dallo Stato e dal disposto dell'art. 5 della legge (testo unico) per gli infortuni degli operai sul lavoro, esegue ispezioni intese ad accertare l'attuazione dei provvedimenti preventivi e delle misure igieniche;

d-bis) delle associazioni di utenti caldaie a vapore regolarmente riconosciute;

e) degli altri organi di Stato che sono destinati, per le loro funzioni, a vigilare imprese e costruzioni;

f) dei Corpi tecnici e sanitari provinciali e comunali.

(Approvato).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori scrutatori di procedere allo spoglio delle urne.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 377-A. Do lettura dell'art. 8 del testo dell'Ufficio centrale, con una modificazione proposta dall'on. ministro ed accettata dall'Ufficio centrale.

Art. 8.

La spesa derivante dalla presente legge sarà stanziata nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per gli esercizi 1912-1913, 1913-914 nelle seguenti somme:

	per stipendi al personale	per tutte le spese incenti al servizio
Esercizio 1912-13	L. 135,000	L. 116,000
» 1913-14	» 180,000	» 161,000

(Approvato).

Art. 9.

Con decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore del lavoro, sarà provveduto alla emanazione del

regolamento per la esecuzione della presente legge, non oltre quattro mesi dalla sua pubblicazione.

Il regolamento conterrà anche le norme per la indennità di trasferta e per l'anticipazione o rifusione delle spese di viaggio al personale dell'Ispettorato.

La presente legge entrerà in vigore il primo giorno del mese susseguente alla pubblicazione del regolamento nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Approvato).

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Nel coordinare la legge bisognerà regolarizzare l'ordine dei paragrafi per togliere i *bis* come all'art. 1 e all'art. 7, e così all'art. 1, il comma *a bis*, diventa *b*, il comma *b*, diventa *c*, e il comma *c*, diventa *d*. E all'art. 7 il comma *dbis*, diventa *e*, il comma *e*, diventa *f*, e il comma *f*, diventa *g*.

PIRELLI, *relatore*. L'Ufficio centrale consente.

PRESIDENTE. Sta bene; sarà tenuto conto di questa proposta di coordinamento.

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Il risultato della votazione a scrutinio segreto per la nomina di un componente la Commissione d'inchiesta sulla spesa per la costruzione del palazzo di giustizia in Roma, sarà proclamato pure nella seduta di domani, ed, in caso di ballottaggio, si procederà ad una nuova votazione.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Divisione in due del comune di Casale Corte-Cerro (N. 881);

Distacco della frazione di Borsano dal comune di Sacconago ed erezione di questa in

comune autonomo col nome di Borsano (Numero 882);

Conversione in legge del Regio decreto 9 giugno 1910, n. 370, col quale furono dispensati dal pagamento delle tasse di esame di maturità e di licenza nelle scuole elementari gli alunni appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 859);

Conversione in legge del Regio decreto 5 novembre 1911, n. 1295, col quale viene concessa la dispensa dalle tasse scolastiche ai giovani appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 1908 nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria (N. 860);

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1910, n. 852, relativo all'esonero dalle tasse scolastiche di alunni delle scuole superiori, medie e primarie, appartenenti a famiglie dei comuni compresi negli elenchi dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 861).

II. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Istituzione di un Ispettorato del lavoro (N. 377).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);

Costituzione di consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortunati degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è tolta (ore 16.10).

Licenziato per la stampa il 3 dicembre 1912 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CCLXXIII.

TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Elenco di omaggi* (pag. 9601) — *Risultato di votazione* (pag. 9604) — *Approvazione, senza discussione, dei seguenti disegni di legge:* « *Divisione in due del comune di Casale Corte-Cerro* » (N. 881) (pag. 9604); « *Distacco della frazione di Borsano dal comune di Sacconago ed erezione di questa in comune autonomo col nome di Borsano* » (Numero 882) (pag. 9605); « *Conversione in legge del Regio decreto 9 giugno 1910, n. 370, col quale furono dispensati dal pagamento delle tasse di esame di maturità e di licenza nelle scuole elementari, gli alunni appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908* » (N. 859) (pag. 9605); « *Conversione in legge del Regio decreto 5 novembre 1911, n. 1295, col quale viene concessa la dispensa dalle tasse scolastiche ai giovani appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 1908 nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria* » (N. 860) (pag. 9606); « *Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1910, n. 852, relativo all'esonero dalle tasse scolastiche di alunni delle scuole superiori, medie e primarie, appartenenti a famiglie dei comuni compresi negli elenchi dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908* » (N. 861) (pag. 9607) — *Votazione a scrutinio segreto* — *Chiusura e risultato di votazione* (pag. 9609) — *Il senatore Cadolini svolge la sua interpellanza al ministro della guerra, sugli assegni vitalizi ai veterani delle guerre nazionali* (pag. 9610, 9611) — *Interloquiscono il senatore Pedotti* (pag. 9612) *e il senatore Cavalli* (pag. 9618) — *Parlano di nuovo i senatori Cadolini* (pag. 9616) *e Pedotti* (pag. 9617, 9618); *indi il ministro della guerra* (pag. 9618) — *L'interpellanza è dichiarata esaurita* — *Presentazione di documenti* (pag. 9616) — *Il Presidente avverte che il Senato sarà convocato a domicilio.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, delle colonie, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, di agricoltura, industria e commercio.

BORGATTA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Borgatta di voler dar lettura dell'elenco di omaggi.

BORGATTA, segretario, legge:

Fanno omaggio al Senato:

Il prof. Carlo Ruata: *La vaccinazione. Sua storia e suoi effetti.*

L'Associazione italiana di beneficenza in Trieste: *Bilancio di quell'Associazione. Anno quarantesimoquarto.*

Il sindaco di Torino: *Quinto censimento della popolazione e primo censimento industriale 10 giugno 1911. Relazione dei lavori e cenni sui risultati.*

L'avv. Girolamo Congedo: *Comparsa aggiunta pel fallimento di Antonio Fasciglione*

in persona dell'avv. Girolamo Congedo suo curatore ed avvocato contro la Ditta Benigno Crespi.

Il sindaco di Livorno: *L'epidemia colerica del 1911 in Livorno*. Relazione del sindaco comm. prof. Giovanni Targioni-Tozzetti al Consiglio comunale.

La Regia Università di Cagliari: *Studi economici giuridici pubblicati per cura della Facoltà di giurisprudenza*. Parte I e II.

La R. Università degli studi di Sassari: *Annuario per l'anno scolastico 1911-12*.

Il sig. Tommaso Fracassini: *Varietas*. Fasc. 90, ottobre 1911.

Il sig. Domenico Ridola: *La grotta dei pipistrelli e la grotta funeraria in Madera*.

L'Associazione fra gli industriali metallurgici italiani in Milano: *Contributo alla riforma delle tariffe ferroviarie e Per l'industria siderurgica nazionale*. Nuove note polemiche.

Il Patronato agricolo di San Paolo: *Patronato agricolo*. Statuto e regolamento.

Il municipio di Firenze: *Il comune di Firenze e la sua popolazione al 10 giugno 1911*. Studi demografici sul V censimento generale della popolazione con carte e diagrammi.

L'on. senatore Ercole Vidari: *La giovinezza del Conte di Cavour*.

L'onor. senatore Maurigi: *Dichiarazione di voto del sig. senatore Ruggero Maurigi* (seduta del 26 giugno 1912).

La Società vinicola toscana di Castellina in Chianti: *I nostri vini in Libia*, per il prof. Siro Grimaldi.

Il sig. Alberto Geisser: *Della tassa domestici e di alcuni minori tributi locali*.

La Società colombaria di Firenze: *Atti di quella Società dall'anno MCM all'anno MCMX*.

Il sig. Nicola Porzio: *Una nota al teatro di Vincenzo Morello*.

La R. Scuola navale superiore di Genova: *Relazione del Consiglio direttivo sull'andamento della Scuola dell'anno scolastico 1910-11*.

L'onor. deputato Luigi Rava: *Antonio Montanari nella sua vita politica*. Discorso commemorativo.

L'onor. senatore Mazziotti: *La provincia di Salerno nel Risorgimento italiano*. Discorso.

Il municipio di Padova: *Atti del Consiglio municipale, anno 1911*.

L'onor. senatore Alessandro D'Ancona: *Aneddoto manzoniano*.

La Camera di commercio e industria di Siracusa: *Rapporto sul traffico delle merci nella provincia di Siracusa nel 1° semestre 1912*.

L'onor. senatore Alberto Dallolio:

1° *Un viaggio in oriente alla fine del secolo XVII*;

2° *Le colonie scolastiche estive*;

3° *I segni convenzionali nei passaporti*;

4° *Le colonie scolastiche estive nel 1899*.

Rendiconto;

5° *Per la inaugurazione del monumento a Marco Minghetti in Bologna*. Discorso;

6° *Per la consegna della bandiera offerta dagli italiani alla città di Torino*. Discorso;

7° *I ritratti dei Papi in San Michele in Bosco*;

8° *Le vicende di un restauro in San Petronio*;

9° *Il generale Carlo Mezzacapo e il suo tempo, di Pesci Ugo*. Recensione;

10° *Gli istituti di istruzione del comune di Bologna dal 1859 al 1889*;

11° *Relazione intorno alla riforma tributaria*. 1899;

12° *Discorso intorno alla riforma tributaria*. 1900;

13° *Relazione intorno al sistema di numerazione delle strade nell'antico territorio forese del comune di Bologna*;

14° *Relazione intorno alla rappresentanza proporzionale*.

Il Comitato locale per la navigazione interna di Torino: *Relazione della Giunta tecnica presentata all'adunanza del Comitato generale del 10 giugno 1912*.

L'avv. Delfino Camillo:

1° *La legislazione e la politica ferroviaria nella R. Università e negli studi superiori commerciali*;

2° *Trasporti per terra e per acqua*;

3° *Biblioteche ferroviarie*;

4° *La legislazione e l'ordinamento delle ferrovie italiane*;

5° *Elementi di diritto amministrativo*;

6° *La scienza delle finanze e la sua pratica utilità*;

7° *Del giuramento deferito d'ufficio nella legislazione italiana*.

Il dott. Luigi Marchetti dell' Ufficio del lavoro: *Rapport sur l'émigration dans ses rapports avec l'occupation des travailleurs.*

Prof. A. Baretta: *Le società segrete in Toscana nel primo decennio dopo la restaurazione 1814-1824.*

Il municipio di Napoli: *Bollettino di statistica e topografia del comune di Napoli.* Mese di giugno 1912. — *Per l'XI congresso d'idrologia, climatologia e terapia fisica in Napoli.*

La Direzione centrale degli affari coloniali:

1° *Manuale per la Somalia italiana;*

2° *L' Istituto agricolo coloniale italiano dalle sue origini ad oggi.* Brevi note sul suo sviluppo e funzionamento;

3° *Compendio delle leggi dei Re « Fetha Nagast ».* Sulla traduzione italiana del professore Guidi. Commenti e note sulla procedura vigente e i costumi nell' Abissinia.

4° *Il Tigri descritto da un missionario gesuita del secolo XVIII.*

Il cav. Eugenio Serra: *Progetto per l'impianto di un giardino d'acclimatazione coloniale in Libia.*

Il barone avv. Giorgio Enrico Levi: *Le prime lezioni di tiro a segno date col tiro ridotto.*

Il Comando del corpo di stato maggiore (ufficio coloniale): *L'oasi di Ghat e sue adiacenze.* Notizie raccolte dal capitano Bourbon del Monte Santa Maria.

Il dottor G. Fabbri: *La lotta contro la malaria nelle strade ferrate italiane.*

L'onor. senatore Filomusi-Guelfi: *Sull'ordinamento della proprietà fondiaria nella Tripolitania e nella Cirenaica.*

D. Faustina Leonardi Bellingieri: *Scritti politici ed economici e discorsi parlamentari di Carlo Leardi,* ristampati per cura del professore Pio Evaso Cereti.

Il prof. P. L. Rombaldi: *Per il restauro della cappella del Rosario nella chiesa dei Ss. Giovanni e Paolo in Venezia.*

Il municipio di Ferrara: *Annuario statistico di quel comune, anno terzo, 1911.*

Jeanne Z. Stéphanopoli, redacteur en chef du « Messenger d'Athènes » *Les îles de l'Égée, leurs privilèges.* Avec documents et notes statistiques.

La Camera di commercio ed industria della provincia di Pisa: *Relazione sull'andamento*

agricolo, commerciale ed industriale della provincia di Pisa nell'anno 1911.

Il municipio di Napoli: *Annuario storico. — Le origini. — Napoli greco-romana.*

L'onor. senatore Mariotti: *Ferrovia rivierasca interna, da Genova a Spezia e Sarzana.* Diagramma. Piano e spaccato di C. Navone.

L'onor. senatore Giovanni Cadolini:

1° *Dell'ordinamento della proprietà nella Libia;*

2° *Sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1912-13.* Discorso.

L'onor. senatore Filomusi-Guelfi: *Ordinamento del notariato e degli archivi notarili.* Discorsi.

A. Andréadés, prof. nell'Università di Atene:

1° *Un coup d'œil sur les finances serbes.* Leurs présent et leur avenir;

2° *Les finances byzantines.* Conférence;

3° *Les obligations financières envers le Dette publique ottomane des provinces détachées de l'empire turc depuis le traité de Berlin;*

4° *Un hellène ami de la France; — Démétrius Bikelas;*

5° *L'administration financière de la Grèce sous la domination turque.*

La Camera di commercio ed arti in Buenos-Ayres: *Relazione del presidente e resoconto del tesoriere sulla gestione amministrativa.* Anno 1911-912.

L'onor. senatore prof. Floriano Del Zio: *In memoria del cav. Carlo Collenza,* consigliere della Corte d'appello di Torino. Due opuscoli.

Il R. Ufficio geologico di Roma: *Memorie descrittive della carta geologica d'Italia.* Vol. XV: *I vulcani dell'Italia centrale e i loro prodotti.* Parte 2^a: *Vulcani Cimini.* Ing. Venturino Sabatino.

La Direzione generale di statistica di Montevideo: *Annuario estadístico de la República Oriental del Uruguay.* Tomo II, parte 2^a e 3^a.

La Direzione della Rivista « Picenum »: *Ai vittoriosi di Castel Fidardo.* XVIII settembre MDCCCLX — XVIII settembre MDCCCXII. Numero speciale a cura del *Picenum* autorizzato dal Comitato pro monumento.

La Lega Navale italiana: *Mare nostrum.* Numero unico della Lega Navale italiana, numeri 11 e 12.

Il municipio di Roma: *Atti di quel Consiglio comunale. Anno 1911. Primo e terzo quadrimestre.*

Il municipio di Napoli: *Relazione sul V censimento generale della popolazione e sul I censimento industriale.*

Il sig. Cisari Rocco, fotografo di Milano: *Riproduzione di un omaggio a S. M. il Re in memoria del guardiamarina Mario Bianco caduto nella guerra di Libia.*

Il ministro dei lavori pubblici: *Relazione sulla viabilità ordinaria (1910), vol. I e II.*

Il Comitato centrale della Croce Rossa italiana: *Croce Rossa italiana. Bollettino agosto 1912, n. 25, e La campagna antimalarica compiuta dalla Croce Rossa italiana nell' Agro romano e nelle paludi Pontine nel 1911. Rapporto dell'Ispettore medico E. Postempski al signor Presidente dell'associazione.*

L'architetto Ulpiano Bucci aiutante del Genio civile: *Progetto di massima per un nuovo e monumentale palazzo Reale sul Quirinale.*

S. M. il Re: *Corpus nummorum italicorum.*

The Pennsylvania Society di New York: *Report on Milliam Penn memorial in London: erected by the Pennsylvania Society in the City of New York. July MCMXI by Barr Ferre, Secretary of the Society.*

Godfrey Sweven: *Limanora. The Island of progress.*

L'onor. senatore Scillamà: *Cinque sentenze emesse dalla R. Commissione delle prede durante la guerra italo-turca (Scillamà, presidente e relatore).*

Il Silloge Fidellenico per la Confederazione orientale: *Al popolo italiano. Memorandum.*

La biblioteca Reale di Berlino: *Jahresbericht der Königlichen Bibliothek zu Berlin für das Jahr 1911-12.*

Il dott. Paolo De Vecchi: *Italy's civilizing mission in Africa.*

La Deputazione provinciale di Piacenza: *Atti di quel Consiglio provinciale. Anno 1911.*

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per la nomina di un componente la Commissione d'inchiesta sulla spesa per la costruzione del Palazzo di Giustizia in Roma:

Senatori votanti 95

Maggioranza 48

Il senatore Borgatta ebbe voti 75

» Cavasola » 6

Voti nulli o dispersi 5

Schede bianche 9

Proclamo eletto il senatore Borgatta.

Approvazione del disegno di legge: « *Divisione in due del comune di Casale Corte-Cerro* » (N. 881).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « *Divisione in due del comune di Casale Corte-Cerro* ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 881).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il comune di Casale Corte-Cerro è diviso in due parti: la parte alta che comprende le frazioni di Casale con Caffaronio, Arzo con Crebbia e Ricciano, Cereda con Gabbio, Ramate con Pramore e S. Anna, Motto con Tanchello e Crotofantone, Montebuglio; la parte bassa che comprende Gravellona Ressiga con Santa Maria, Pedemonte, Granerolo.

(Approvato).

Art. 2.

Le frazioni riunite della parte alta sono costituite in comune autonomo col nome di Casale Corte-Cerro.

Le frazioni riunite dalla parte bassa sono pure costituite in comune autonomo col nome di Gravellona Toce.

La divisione ha luogo in base al progetto approvato con la deliberazione consigliare del 23 novembre 1911.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le occorrenti disposizioni per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1912

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Distacco della frazione di Borsano dal comune di Sacconago ed erezione di questa in comune autonomo col nome di Borsano » (N. 882).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Distacco della frazione di Borsano dal comune di Sacconago ed erezione di questa in comune autonomo col nome di Borsano ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 882).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La frazione di Borsano è distaccata dal comune di Sacconago ed eretta in comune autonomo dal 1° gennaio 1913.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 9 giugno 1910, n. 370, col quale furono dispensati dal pagamento delle tasse di esame di maturità e di licenza nelle scuole elementari gli alunni appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 » (N. 859).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 9 giugno 1910, n. 370, col quale furono dispensati dal pagamento delle tasse di esame di maturità e di licenza nelle scuole elementari gli alunni appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 9 giugno 1910, n. 370, col quale furono dispensati dal pagamento della tassa d'esame di maturità e dalla tassa di diploma di licenza dalle scuole elementari gli alunni appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 ;

Veduta la legge 28 dicembre 1909, n. 791 ;

Visto il Nostro decreto 3 agosto 1909, n. 631, col quale furono dispensati dal pagamento della tassa di esami di maturità e di diploma di licenza gli alunni appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 ;

Riconosciuta la necessità di mantenere per il corrente anno — analogamente a quanto si è fatto per gli altri ordini di studi con i Nostri decreti 18 novembre 1909, n. 754, e 9 gennaio 1910, n. 36 — anche rispetto all'istruzione elementare, i provvedimenti presi con il decreto più sopra citato ;

Visto l'elenco dei comuni, di cui l'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, approvato con Nostro decreto n. 595 del 3 agosto 1909 ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col ministro del tesoro ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

I regi provveditori agli studi sono autorizzati ad accordare per l'anno scolastico 1909-10 la dispensa dalla tassa d'esame di maturità, di cui all'articolo 9 della legge 8 luglio 1904, n. 407, e dalla tassa di diploma di licenza elementare, stabilita con l'articolo 10 della legge medesima, ai giovanetti provenienti da scuola elementare pubblica, privata o paterna, che provino, con documenti, di appartenere a famiglia danneggiata dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Art. 2.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1910.

VITTORIO EMANUELE

LUZZATTI.
CREDARO.
TEDESCO.

V. - *Il Guardasigilli*
FANI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 5 novembre 1911, n. 1295, col quale viene concessa la dispensa dalle tasse scolastiche a giovani appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 1908, nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria » (N. 860).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 5 novembre 1911, n. 1295, col quale viene concessa la dispensa dalle tasse scolastiche a giovani appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 1908, nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 5 novembre 1911, n. 1295, col quale viene concessa la dispensa dalle tasse scolastiche a giovani appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 1908 nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;

Veduto l'articolo unico della legge 6 luglio 1911, n. 722;

Veduto il Nostro decreto 14 gennaio 1909, n. 14;

Veduti i Nostri decreti 31 gennaio 1909, n. 71; 28 febbraio 1909, n. 137; 3 agosto 1909, n. 631; 18 novembre 1909, n. 754; 9 gennaio 1910, n. 36; 9 giugno 1910, n. 370; e 27 novembre 1910, n. 852;

Veduti gli elenchi dei comuni, di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, approvati con Nostri decreti 3 agosto 1909, n. 595, e 3 marzo 1910, n. 111;

Considerata l'altissima opera umanitaria svolta dal Patronato nazionale « Regina Elena » per la protezione e tutela dei minori rimasti orfani o abbandonati in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908;

Considerato che non è ancora del tutto superato il periodo di dissesto economico cagionato a non poche famiglie delle provincie di Catanzaro, Reggio Calabria e Messina dal terremoto su ricordato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le autorità alle quali - secondo i vigenti regolamenti - spetta di deliberare sulla dispensa dalle tasse a favore degli studenti delle Università e Istituti superiori e degli alunni di scuole medie, e i Regi provveditori agli studi possono concedere l'esonero dalle tasse e soprattutto di ammissione, immatricolazione, iscrizione, licenza, diploma e bollo e maturità per l'anno scolastico 1911-12 agli orfani di entrambi i genitori o di un solo genitore, o abbandonati a causa del terremoto del 28 dicembre 1908, i quali tutti si trovino sottoposti alla tutela e alla protezione dell'Opera di patronato « Regina Elena ».

Art. 2.

Le medesime autorità potranno concedere la esenzione dalle tasse su nominate per lo stesso anno scolastico 1911-12 agli studenti appartenenti alle famiglie dei comuni compresi negli elenchi approvati con Regi decreti 3 agosto 1909, n. 595, e 3 marzo 1910, n. 111, le quali per i danni sofferti nel terremoto del 28 dicembre 1908, siano ridotte in condizioni da non potere più sopperire a tutte le spese dell'educazione e istruzione dei propri figli.

Art. 3.

I danni e le condizioni di cui nel precedente articolo, devono essere accertati con le norme stabilite dagli articoli 127 del regolamento 9 agosto 1910, n. 796, e 34 del regolamento 3 febbraio 1901, n. 31; 103, comma secondo del regolamento 21 giugno 1885, n. 3143, modificato con Regio decreto 10 gennaio 1894, n. 288; 154 del regolamento di pari data e numero per gli Istituti tecnici e 36 comma 2º del regolamento 3 dicembre 1896, n. 592, e per i candidati al diploma di maturità e a quello di licenza elementare con certificati del sindaco e dell'agente delle imposte.

Art. 4.

Per gli studenti di cui all'art. 2, l'esonero non può essere concesso a quelli iscritti a Regie Università o Istituti superiori e che non abbiano ottemperato al disposto del 2º comma dell'art. 107 del regolamento 9 agosto 1910, n. 796, nè a quelli che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 125 del regolamento medesimo. Parimenti non possono essere dispensati dalle tasse i giovani di cui all'art. 2, iscritti a scuole medie, i quali non siano stati promossi alla classe superiore, salvo il caso che per ragione di malattia debitamente comprovata non abbiano potuto presentarsi ad alcuna delle due sessioni di esame, nè quelli ai quali sia stata inflitta una punizione disciplinare superiore alla sospensione per cinque giorni.

I medesimi giovani non potranno godere dell'esenzione dalle tasse se si presentino ad esami in qualità di privatisti.

Art. 5.

La deliberazione per l'esonero dalle tasse scolastiche a favore degli orfani sottoposti alla tutela e protezione dell'Opera di patronato « Regina Elena » può essere presa dalle autorità competenti in seguito a regolare istanza presentata dal Comitato centrale dell'Opera stessa o dai Sotto-Comitati locali istituiti col Regio decreto 14 giugno 1909, n. 14.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 5 novembre 1911.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.

CREDARO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1910, n. 852, relativo all'esonero dalle tasse scolastiche di alunni delle scuole superiori, medie e primarie appartenenti a famiglie dei comuni compresi negli elenchi dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 » (N. 861).

PRESIDENTE. Infine viene in discussione il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1910, n. 852, relativo all'esonero dalle tasse scolastiche di alunni delle scuole superiori medie e primarie appartenenti a famiglie dei comuni compresi negli elenchi dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 27 novembre 1910, n. 852, relativo all'esonero di alunni delle scuole superiori, medie e primarie, appartenenti a famiglie dei comuni compresi negli elenchi approvati con Regi decreti 3 agosto 1909, n. 595, e 3 maggio 1910, n. 111, le quali, per i danni sofferti nel terremoto del 28 dicembre 1908, siano ridotte in condizione da non poter più sopperire a tutte le spese dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;

Veduto l'art. 77 della legge 13 luglio 1910, n. 466;

Veduti i Nostri decreti 31 gennaio 1909, n. 71, 28 febbraio 1909, n. 137, 3 agosto 1909, n. 631, 18 novembre 1909, n. 754, 9 gennaio 1910, n. 36, e 9 giugno 1910, n. 370;

Veduti gli elenchi dei comuni, di cui all'articolo 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12, approvati con Nostri decreti 3 agosto 1909, n. 595, e 3 marzo 1910, n. 111;

Considerato che non è ancora del tutto superato il periodo di dissesto economico cagionato a non poche famiglie delle provincie di Catanzaro, Reggio Calabria e Messina dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Consigli accademici delle Università e Istituti superiori di grado universitario e le autorità scolastiche, alle quali, secondo i vigenti regolamenti, spetta deliberare sulla dispensa dalle tasse a favore degli alunni delle scuole medie, possono concedere l'esonero dalle tasse d'immatricolazione, d'iscrizione e di diploma, per l'anno scolastico 1910-11, agli studenti appartenenti alle famiglie dei comuni compresi

negli elenchi approvati con Regi decreti 3 agosto 1909, n. 595, e 3 marzo 1910, n. 111, le quali, per i danni sofferti nel terremoto del 28 dicembre 1908, siano ridotte in condizioni da non poter più sopperire a tutte le spese dell'educazione e istruzione dei propri figli.

Art. 2.

I danni e le condizioni, di cui nel precedente articolo, devono essere accertati con le norme stabilite dagli articoli 59 del regolamento 21 agosto 1905, n. 638, e 34 del regolamento 3 febbraio 1901, n. 31, 103 comma 2° del regolamento 21 giugno 1885, n. 3413, modificato con Regio decreto 10 gennaio 1894, n. 288, 154 del regolamento di pari data e numero per gli istituti tecnici, e 36 comma 2° del regolamento 3 dicembre 1896, n. 592.

Art. 3.

L'esonero non può essere concesso agli studenti universitari che non abbiano ottemperato al disposto del 3° comma dell'art. 24 del regolamento 21 agosto 1905, n. 638, nè a quelli che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 57 del regolamento medesimo.

Parimenti non possono essere dispensati dalle tasse gli alunni di scuole medie, i quali non siano stati promossi alla classe superiore, salvo il caso che per cagione di malattia debitamente comprovata non abbiano potuto presentarsi a nessuna delle due sessioni di esame, nè quelli ai quali sia stata inflitta una punizione disciplinare superiore alla sospensione per cinque giorni.

Art. 4.

I Regi Provveditori agli studi possono esonerare dalla tassa di ammissione all'esame di maturità e dalla tassa di diploma di licenza elementare i candidati i quali provino con certificati del sindaco e dell'agente delle imposte di trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 1 del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella Raccolta

ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 27 novembre 1910.

VITTORIO EMANUELE

L. LUZZATTI.

F. TEDESCO.

L. CREDARO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà ora votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta e dell'altro approvato nella seduta di ieri.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego gli onorevoli senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Arrivabene.

Badini-Confalonieri, Baldissera, Balestra, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Borgatta, Botterini.

Cadolini, Capaldo, Caravaggio, Carle Giuseppe, Castiglioni, Cavalli, Cefaly, Chironi, Cittadella, Coffari, Colleoni, Colonna Fabrizio, Cruciani-Alibrandi, Cuzzi.

Dallolio, D'Ayala Valva, De Cesare, De Cupis, De Luca, De Sonnaz, Di Broglio, Dini, Di Prampero.

Facheris, Fano, Filomusi-Guelfi, Finali, Fiocca, Frascara, Frola.

Gatti-Casazza, Gessi, Giorgi, Goiran, Grenet, Guala, Gualterio.

Levi Ulderico, Lucca, Luciani, Lustig.

Malvano, Manno, Martinez, Martuscelli, Mas-

sarucci, Maurigi, Mazzolani, Melodia, Minesso, Morra, Mortara.

Papadopoli, Pastro, Pedotti, Petrella, Polacco, Ponzio-Vaglia, Pullè.

Righi, Rossi Giovanni.

Sacchetti, Saladini, Salvarezza Cesare, Santini, Schupfer, Scillamà, Serena, Solinas-Apostoli, Spingardi.

Tajani, Tami, Taverna, Todaro, Tommasini. Veronese, Vischi, Vittorelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto, che ha testè avuto luogo, per l'approvazione dei seguenti disegni di legge:

Sull'ispezione dell'industria e del lavoro:

Senatori votanti	88
Favorevoli	73
Contrari	15

Il Senato approva.

Divisione in due del comune di Casale Corte-Cerro:

Senatori votanti	88
Favorevoli	64
Contrari	24

Il Senato approva.

Distacco della frazione di Borsano dal comune di Sacconago ed erezione di questa in comune autonomo col nome di Borsano:

Senatori votanti	88
Favorevoli	65
Contrari	23

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 9 giugno 1910, n. 370, col quale furono dispensati dal pagamento delle tasse di esame di maturità e di licenza nelle scuole elementari, gli alunni appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908:

Senatori votanti	88
Favorevoli	78
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 5 novembre 1911, n. 1295, col quale viene concessa la dispensa dalle tasse scolastiche ai giovani appartenenti a famiglie danneggiate dal terremoto del 1908 nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria:

Senatori votanti	88
Favorevoli	77
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1910, n. 852, relativo all'esonero dalle tasse scolastiche di alunni delle scuole superiori, medie e primarie, appartenenti a famiglie dei comuni compresi negli elenchi dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908:

Senatori votanti	88
Favorevoli	78
Contrari	10

Il Senato approva.

PRESIDENTE Non essendovi altra materia all'ordine del giorno, mi trovo costretto a rinviare le sedute del Senato.

Svolgimento dell'interpellanza del sen. Cadolini.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. L'illustre nostro Presidente annuncia che l'ordine del giorno dei nostri lavori è esaurito. Sta bene; ma io mi permetto di ricordargli che è stata da me presentata una interrogazione concernente gli assegni vitalizi ai veterani.

Questa interrogazione, per quanto non sia di tanta importanza da occupare il Senato per molte ore, e da richiedere una tornata speciale, tuttavia ha il suo valore e soprattutto è molto urgente.

Sono trascorsi 17 mesi dacchè ai veterani delle guerre nazionali fu conferito il diritto ad assegni vitalizi con decorrenza dal 1° luglio 1911; e finora soltanto la metà di quei poveri avanzi dei redentori d'Italia poterono ottenere l'assegno al quale hanno diritto. Essi, sono poveri, sofferenti, perciò nell'impazienza. Vi hanno fra essi non pochi contadini molto vecchi

e afflitti dalla miseria, per i quali, anche l'assegno di sole lire 10 il mese, rappresenta un aiuto provvidenziale.

Inoltre ogni tanto si ha notizia che qualcuno di questi veterani è morto senza ricevere il conforto, materiale e morale insieme, del sussidio loro concesso per legge.

La questione, non si può negare, è abbastanza urgente. L'agitazione ed il malcontento, che si propaga sempre più fra i veterani, desta vivo senso di pietà in chi ne ha notizia. Non si deve dunque tardare di più a prendere i provvedimenti necessari: provvedimenti possibili e facili per ottenere che il lavoro di applicazione della legge proceda più rapidamente in modo da corrispondere all'aspettazione.

Per tutte queste ragioni mi permetto pregare l'onorevole nostro Presidente di consentire che, prima della proroga dei nostri lavori, sia svolta la interrogazione.

Come ho premesso, pare che non si debba frapporre indugio a studiare qualche provvedimento che valga ad accelerare l'esecuzione di un'opera patriottica come questa, l'indugio della quale ispira pietà e suscita emozione vivissima, specialmente quando si pensi, che, di tutti i veterani aventi diritto all'assegno, dopo quasi un anno e mezzo, soltanto la metà l'hanno conseguito.

Ciò è accaduto specialmente per la deficienza del numero degli impiegati addetti all'ufficio di Segreteria.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Questo non è esatto.

CADOLINI. Io l'ho appreso da persone che prendono parte ai lavori della Commissione, le quali si sono appunto lamentate della deficienza di impiegati che impedisce alla Commissione stessa di aumentare il frutto del suo importante lavoro.

Pregherei quindi l'onorevole Presidente di voler fissare il giorno nel quale si dovrà svolgere la interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il Ministro della guerra di dichiarare quando intenda rispondere all'interpellanza cui ha accennato l'onor. senatore Cadolini.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Io sono a disposizione del Senato per lo svolgimento di questa interpellanza, che, se il Senato crede può farsi anche subito.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni procederemo allora allo svolgimento della domanda di interpellanza del senatore Cadolini di cui rileggo il testo:

« Essendo ormai trascorsi 17 mesi dacchè ai veterani delle guerre nazionali fu conferito il diritto ad assegni vitalizi con decorrenza dal 1° luglio 1911, e siccome tali assegni furono sinora accordati ad una parte soltanto dei richiedenti, domando d'interrogare gli onorevoli ministri del tesoro e della guerra, per sapere se e quali provvedimenti intendano prendere per affrettare il compimento dell'opera patriottica di riconoscenza nazionale, decretata dal Parlamento fra il plauso delle popolazioni ».

Ha facoltà di parlare il senatore Cadolini.

CADOLINI. Veramente la interrogazione potrebbe dirsi già svolta, almeno nella parte fondamentale; però è necessario avvalorare, con particolareggiate considerazioni, il tema annunciato.

Noto primieramente che la interrogazione è rivolta agli onor. signori ministri. Sono i giudizi del Ministero che importa raccogliere e insieme i suoi disegni per l'avvenire.

La Commissione è qui degnamente rappresentata, ma non per legge, perchè non è detto da alcuna legge che il presidente di una Commissione di questa natura debba essere un senatore.

Mi rivolgo quindi all'onor. ministro; e ricordo innanzitutto che, anche il 4 marzo scorso, svolsi una interrogazione sul delicato argomento, e l'onor. ministro del tesoro rispose che aveva preso già parecchi provvedimenti; che cioè, aveva raddoppiato il numero dei componenti la Commissione, portandolo a venti; che aveva aumentato il numero degli impiegati addetti all'ufficio di segreteria, ed anche - se non erro - aveva reso più intenso l'orario d'ufficio. Di tali dichiarazioni dell'onorevole ministro tutti rimanemmo soddisfatti.

Ma più tardi si osservò che i lavori progredivano ancora lentamente, e il ministro non mancò di preoccuparsene e di dettare qualche nuovo provvedimento. In realtà si è fatto un po' di cammino perchè ora si esaminano 5000 domande, o meglio, si conferiscono 5000 assegni, ogni mese; però vi sono ancora 50 o 60 mila veterani che lo attendono. Laonde io domando:

quando si giungerà a compiere il lavoro, che certo non è di poco momento? Il Ministero a quali cause attribuisce l'indugio?

Per quanto ho potuto raccogliere è, come ho premesso, la scarsità del personale costituente l'ufficio di segreteria la cagione principale del ritardo, poichè le deliberazioni procederebbero più rapidamente, se il predetto ufficio, essendo numeroso quanto è necessario, potesse ammannire in più larga misura il lavoro preparatorio delle deliberazioni della Commissione.

Ma vi sono altri provvedimenti che si potrebbero adottare. Per esempio, dal momento che l'ufficio di segreteria è composto di distinti ufficiali, si potrebbe forse disporre che, quando uno di questi, esaminata attentamente una domanda, la trovi perfettamente regolare e corredata di documenti ineccepibili; e quando, se vuolsi, tale apprezzamento sia stato confermato da un secondo ufficiale, si potrebbe, dico, ammettere che tale domanda fosse senz'altro inclusa nell'elenco. Così procedendo resterebbe riservato al giudizio collettivo della Commissione l'esame di tutte quelle domande che, anche menomamente, dessero ragione di dubitare che non sieno da assecondarsi.

Un secondo provvedimento potrebbe essere quello di stabilire che la Commissione si suddivida in Sotto-Commissioni di tre membri ciascuna. Non occorre di certo una numerosa assemblea per decidere se una domanda sia regolare e ammissibile oppur no, quando tutti si atten- gono alle norme stabilite dalla Commissione.

Questi ed altri provvedimenti si possono studiare. Chiaro appare che il Ministero non dovrebbe moralmente e legalmente permettere che si proceda così lentamente, perchè allorquando si crea per legge un diritto, il Governo deve trovare il modo di assicurarsi che questo possa essere esercitato.

Vi è poi un'altra questione di cui si parlò il 4 marzo, ed è questa. La legge dispone che avranno diritto all'assegno coloro i quali *godano* di un reddito annuo non superiore a 1000 lire. Ora, se un povero impiegato è investito di una pensione di 1010 lire, ma poi subisce la ritenuta per la ricchezza mobile, non *gode* più 1010 lire, ma sole 925. Si può credere che il Parlamento quando approvò la legge abbia preveduto siffatta interpretazione?

Non è possibile che il Senato e la Camera,

quando votarono con entusiasmo la provvida legge, abbiano pensato di non beneficiare quelli che godevano di una rendita minore di 1000 lire. Questo argomento deve essere maturamente studiato, anche perchè la usata interpretazione produce per effetto, che il limite non è più di una somma fissa, ma di una somma variabile; perchè infatti, mentre colui il quale possiede un titolo di rendita di lire 1000, ottiene l'assegno, l'umile pensionato che gode un reddito netto di sole lire 925, si vede respingere la domanda.

Fu detto che il Ministero si è rimesso alla Commissione. Ma qui si tratta di un provvedimento il quale concerne l'esercizio di un diritto: e l'esercizio di un diritto, quando venga limitato per una inesatta o discutibile interpretazione della legge, specialmente dettata con fine fiscale, deve essere chiarito e determinato con una nuova legge, o con un ricorso al Consiglio di Stato.

Sulla interpretazione di una legge, quando si tratta di diritti, per quel che a me consta - e forse potrò errare perchè non sono giuriconsulto - deve pronunciare il legislatore oppure, in molti casi, chi ne può fare le veci. Perchè dunque non si ricorre a quest'alto Consesso?

Si è detto: gli interessati, se vogliono, far valere le loro ragioni, ricorrano essi stessi al Consiglio di Stato! Poveri infelici! Come lo potrebbero! L'animo mio prova in questo momento una vivissima emozione che m'incoraggia a invocare un fervido aiuto, e che il Senato faccia eco ai miei sentimenti, alle mie parole, per indurre il Ministero a corrispondere anche a questa seconda parte. (*Approvazioni*).

Io non so aggiungere altro: lo svolgimento dell'interrogazione è giunto all'improvviso, sicchè certi argomenti mi sfuggono dalla mente.

Ed ora non mi resta che ripetere: onorevoli senatori, badate! Molti veterani del contado vivono nella miseria, perchè nella tarda età impotenti al lavoro, di frequente anche infermi; pensate che in mezzo ad essi ci sono pur quelli che raccolsero onorificenze al valore militare; vi sono altri che hanno ancora le loro ferite che si fanno sentire; pensate che furono i rigeneratori della nostra Italia! Senza l'opera loro voi non sareste qui, onorevoli senatori, e voi, signori ministri, non sareste a quel banco!

Io domando: perchè si debbono interpretare le

leggi con criteri fiscali, quando si tratta dell'opera di coloro che iniziarono e condussero a compimento il meraviglioso edificio del Risorgimento?

Io dunque concludo: studiate, pensate e cercate di usare tutta l'energia per risolvere la questione! E nell'esprimere questo voto, non dubito che gli onorevoli ministri sapranno risolverla con efficaci provvedimenti. Se non saranno quelli da me indicati, saranno altri bastevoli a raggiungere l'intento al quale è rivolto il pensiero di tutti.

È possibile che si aspetti ancora un anno? A me giungono fasci di lettere sempre più rattristanti. Anche questa mattina ne ho ricevuta una nella quale si dice: «Eravamo in dieci quando presentammo le domande; ma oggidi siamo otto soli, perchè due sono morti, senza aver goduto il beneficio della patriottica legge».

Spesso i reclami non vengono dai poveri, bensì dai veterani benestanti, che si interessano degli antichi fratelli d'armi sofferenti.

Insomma io invoco dal Senato una parola che faccia eco ai voti che ho espresso. (*Approvazioni*).

PEDOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI. Interloquisco nella mia qualità di presidente della Commissione che ha questo arduo compito da risolvere.

Io spero che il Senato, dando ascolto alla calda e commossa parola dell'interrogante, vorrà fare larga eco alla di lui preghiera. Ma non si pensi che il Ministero e la Commissione abbiano bisogno di qualsiasi sprone per adempiere ancor più sollecitamente il proprio mandato.

Il Ministero, lo dissi già nello scorso marzo, prendendo pure allora la parola in occasione dell'interpellanza che lo stesso senatore Cadolini svolgeva sul medesimo argomento, il Ministero non ha nulla negato alla Commissione; il Ministero ha dato tutto quello che la Commissione ha creduto di poter chiedere: personale, locali ed anche mezzi pecuniari.

Quindi non è al Ministero, in ogni caso, che si potrebbe fare carico se il lavoro non ha proceduto con quella rapidità che tanto i signori senatori quanto gli onorevoli deputati, che si vedono continuamente, quotidianamente, assillati dalle sollecitazioni e preghiere dei vecchi

poveri veterani, sentono il desiderio di veder raggiunta, con quella speditezza che del resto sarebbe nel desiderio di tutti, perchè tutti, al pari del senatore Cadolini, noi abbiamo ugualmente a cuore le condizioni di questi benemeriti veterani.

Il Senato vorrà però convenire che il compito della Commissione è stato ed è veramente gravoso, di fronte alla quantità delle domande, di fronte al numero straordinario che su di lei ne piovvero non appena la legge è stata promulgata.

Erano parecchi anni, pensate, che la grande massa dei veterani, o reduci dalla campagna del 1866, invocavano ed aspettavano un provvedimento a loro favore. E si comprende che fossero grande massa i superstiti di una guerra, alla quale avevano preso parte più centinaia di migliaia di uomini. Furono in quell'anno 1866 sotto le armi non meno di 350,000 uomini tra esercito regolare, marina e corpi volontari; che questi soli, quanti militarono con Garibaldi in Tirolo, sommarono allora alla cifra non mai prima raggiunta di forse 36,000 uomini. Quei numerosi superstiti si andavano dunque da tempo rivolgendo alla Commissione, che precedentemente all'attuale si occupava della fissazione degli assegni ai reduci dalle anteriori campagne del 1859 e 1860-61, e sollecitavano pur essi un pari assegno. Però i provvedimenti adottati con la legge 4 giugno 1911, che adesso si sta applicando, erano già vivamente aspettati, e molte e molte decine di migliaia di superstiti tenevano le loro domande impazientemente pronte.

Corredate dei numerosi documenti che il regolamento richiese, quelle domande affluirono e piovvero da ogni parte d'Italia nei piccoli e scarsi uffici della Commissione, dove non c'erano se non due segretari e tre o quattro impiegati d'ordine, ed arrivarono fin dalle prime settimane in tale quantità da formare vere valanghe di carte, e rendere impossibile perfino il numerarle e mettere fra di esse un conveniente ordine qualsiasi.

Ricordo questi dati solo per far presente come fin di primo acchito la Commissione si sia trovata davanti ad uno stato di cose, che quasi avrebbe fatto venire le vertigini, al solo pensare che là dentro, in quella infinita congerie di carte che ogni giorno cresceva, si do-

veva mettere ordine, che da lì si dovevano gradatamente trarre e regolarmente esaminare tutte le singole domande, e vedere se erano corredate di tutti i voluti numerosi documenti, e questi tutti esaminare per accertarne la regolarità.

Ora, una prima cosa che fu fatta è stata quella di mettere in disparte e scartare, per quanto possibile, le moltissime domande che non avevano neppure diritto di trovarsi là in mezzo.

Le cifre hanno una grande eloquenza, o signori: sono spesso noiose, ma molto servono a precisare, a chiarire le cose. E vogliate voi dunque, onorevoli colleghi, consentirmi di esporne alcune poche. Serviranno a meglio far vedere quanta è stata, e come irta di difficoltà, la strada che si è dovuto percorrere, e quanta quella che già la Commissione ha fatta, quant'altra ne sopravanza.

Fu dunque tra le prime cure un certo lavoro di eliminazione, e questo portò a scartare il non piccolo numero di oltre 11,600 domande, eliminate per le seguenti ragioni: perchè di gente che non aveva preso parte affatto a campagne di guerra; perchè di gente che aveva preso parte soltanto alla campagna del 1870, quella per Roma, che ancora non è contemplata dalla legge, e che quindi non può essere ora presa in considerazione; e infine per essere le domande irregolarmente redatte su carta semplice, mentre è prescritta la carta bollata da 60 centesimi.

Oltre a queste, altre 2300 domande furono respinte, perchè presentate da veterani, i quali, avendo pur fatto una campagna precedente, come quelle del 1859 o del 1860-61, avevano erroneamente creduto che la nuova legge conferisse loro il diritto ad un nuovo speciale assegno, del quale quindi facevano formale richiesta; ciò che non era.

Ed altre domande ancora furono per altre cause dovute eliminare e, senza più, respingere.

Frattanto la Commissione, procedendo nel lavoro di esame delle domande ammissibili, trovò subito che pur queste in numero ingentissimo, forse non meno del 45 per cento, erano corredate da documenti incompleti o irregolari, che però dovevano essere rinviati per le necessarie rettifiche.

A questo riguardo non credo che la Com-

missione possa molto lodarsi dell'opera prestata da molti sindaci, ai quali sarebbe toccato in massima illuminare i veterani interessati, specie quelli che vivono nelle campagne, sorreggerli di consiglio, indicar loro quali documenti dovevano produrre, come procurarseli, ecc.

Poco questo fu fatto da parte di molte autorità municipali, e ne seguì un grande, straordinario lavoro per il rinvio di masse di documenti non validi.

Un punto, sul quale, a proposito di questi documenti, vorrei richiamare l'attenzione del Senato, è quello relativo all'obbligo di precisare lo stato economico dei veterani richiedenti l'assegno. Il regolamento prescrive mercè quali documenti essi debbono comprovare tale loro stato economico; ma qua è dove la Commissione incontra una delle maggiori difficoltà e dove si è costretti spesso a lunghi carteggi con parecchi uffici ed autorità varie, come gli agenti delle tasse, gli esattori delle imposte, i sindaci, i Reali carabinieri.

Ed è questione delicata e da ben curarsi, o signori, se non si vuole succeda, come è pur successo, nè in un caso solo, che per prodotte dichiarazioni di nullatenenza, dichiarazioni evidentemente carpite a sindaci, di magari cospicue città, sia stato concesso l'assegno a tali che poi al riscontro del Ministero del tesoro risultarono iscritti nei registri del debito vitalizio come fruanti pensioni governative di 2400, di 2600 e più lire all'anno; ben oltre quindi le lire 1000 fissate dalla legge.

Dunque la necessità di procedere con tutta oculatezza, con cautela e coscienza, perchè noi della Commissione ci sentiamo incaricati di applicare una legge che sta al disopra di tutte le impazienze possibili e immaginabili (*approvazioni*), e noi per primi la legge dobbiamo rispettare, mentre ben siamo coscienti del nostro dovere pur verso coloro che hanno combattuto per la patria.

Or, procedendo oltre nel citare alcune cifre, dirò che il numero complessivo delle domande pervenute alla Commissione ha superato le 120 mila; e che a quest'ora, sviluppando via via il proprio lavoro e accelerandolo gradatamente, la Commissione aveva fino a ieri dato corso a 45,481 domande (delle quali soltanto 703 con parere sfavorevole); ma che da que-

st'oggi, essendosi appunto stamane riunita per deliberare sul lavoro di novembre, essa ne ha risolte ben altre 7500.

Ed ora, io domando se, tenuto conto di quanto ho prima detto, quando si arriva a dar corso, prima a 2000 e tante domande al mese, poi a quasi 4000, poi a 5000 ed ora si è giunti alla cifra di 7500, io domando, ripeto, se si può accusare la Commissione di negligenza, di trascuranza, di lentezza.

CADOLINI. Non ho mai fatto questa accusa.

PEDOTTI. Io non dico che sia stata fatta esplicitamente questa accusa, ma queste continue impazienze, queste sollecitazioni frequenti, significano poi questo: se vi invitiamo a camminare più celeremente è perchè crediamo che camminate lentamente. La logica a qualche cosa vale!

CADOLINI. Domando la parola.

PEDOTTI. Le domande dunque che hanno finora avuto corso arrivano a 53,000; e se a queste si aggiungono quelle che furono rinviate, delle quali già dissi dianzi, e alcune altre migliaia già istruite ed in attesa di documenti rettificati, ben possiamo dire che il lavoro della Commissione si è a quest'oggi portato sopra quasi 80,000.

Non ne abbiamo più dunque da esaminare che circa 40 mila, ed io credo di poter assicurare il Senato che al disbrigo di queste sarà provveduto in un termine di tempo relativamente breve: non posso dichiarare adesso in qual preciso spazio di tempo, se in quattro o cinque mesi, ma io spero che arriveremo presto a poter fare avere anche a questi altri vecchi soldati della patria il loro piccolo assegno vitalizio.

Per accelerare il lavoro vari espedienti potrebbero servire: uno, per esempio, quello di semplificare o omettere talune disposizioni d'ordine nel funzionamento dell'ufficio, ma sono disposizioni imposte dal bisogno di quella esattezza, e regolarità di lavoro, di registrazioni, di controllo, senza le quali facilmente si andrebbe incontro ad un'enorme confusione produttrice di inconvenienti e di future lamentele.

Consentitemi un brevissimo, incompleto accenno al funzionamento dell'ufficio. Le singole domande vengono accuratamente istruite, e cioè esaminate dagli ufficiali della segreteria che ne

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1912

sono appositamente incaricati e poi passate all'esame dei commissari: tutte quelle approvate, che sono sempre la grande maggioranza, vengono poi approvate in blocco dalla Commissione nelle sue riunioni collegiali. Le altre, soggette a deliberazioni collettive, possono rappresentare casi speciali e di questi ve n'è una infinità; sorgono dubbi sulla paternità, sulla cittadinanza, sul luogo di nascita, sulle condanne che i richiedenti possono aver riportate, sopra documenti di dubbia autenticità, chè neppure questi vanno esclusi. Un semplice esempio: tratti in inganno da una fede di nascita appartenente ad un fratello defunto, si finì per concedere l'assegno ad un tale che, se realmente avesse avuto egli il diritto, avrebbe dovuto aver fatta la campagna di guerra del 1860 all'età di 12 anni.

La cosa fu poi, naturalmente, rettificata, ma ciò basti a dimostrare a quali anomalie, a quali errori e peggio si può andare incontro, ove non si proceda con la dovuta ponderazione, con calma, con ordine.

Però, circa al funzionamento dell'ufficio, bisogna andar molto a rilento prima di modificarlo. Sono state fatte varie proposte, ma gli stessi signori commissari hanno dichiarato che, se non vedessero il lavoro svolgersi con l'ordine e la regolarità finora sempre seguita, non potrebbero avere la necessaria sicurezza per assumersi la responsabilità che dal compito avuto loro deriva.

A questo proposito, del riesame cioè che i commissari fanno di tutte le domande, ho sentito il senatore Cadolini dire, che quando si tratta delle domande perfettamente in ordine, basta che siano esaminate dagli impiegati addetti alla segreteria, senza più bisogno di altri controlli. Ora, signori senatori, questo non è davvero ammissibile. Chi risponde in faccia al Parlamento ed al Paese dell'esecuzione della legge è la Commissione, e sono i suoi membri. Nè io potrei firmare gli elenchi complessivi che trasmetto al Ministero del tesoro perchè si dia corso alla preparazione dei libretti di assegno vitalizio, dove ogni singola domanda non recasse la firma di un commissario facente fede che egli risponde della decisione.

Tornando a noi, e volendo lasciare intatte quelle buone norme, secondo le quali l'ufficio di segreteria ha fino ad ora funzionato, norme

che, ripeto, sono garanzia di ordine e di regolarità (e lo potrebbero attestare i parecchi onorevoli senatori che sono miei colleghi nella Commissione), lasciate intatte quelle norme, che cosa resta per accelerare ancor più il lavoro?

Aggiungere dell'altro personale? Ci vorrebbero per conseguenza degli altri locali, ma, siccome dove l'ufficio attualmente è impiantato, questi locali non esistono, bisognerebbe cercarli al di fuori, con la necessità e gli inconvenienti del trasporto di ingenti masse di carte, attualmente già allogate, col bisogno dell'impianto di altri registri, ecc.; soluzione non certo priva di ostacoli.

Ad ogni modo, io spero che con parecchi nuovi impiegati, i quali lavoreranno nelle ore in cui gli altri riposano, facendo come un doppio turno, si potrà accrescere di qualche poco la produzione del lavoro.

Del resto, se ormai arriviamo ad esaminare più di 7000 domande al mese, vedono gli onorevoli senatori, che con poca fatica si potrà, nel volgere di quattro o cinque mesi o poco più, arrivare al compimento dell'opera.

Per conto mio personale - non voglio vantarmi - non avrò avuto abilità nell'organizzare meglio questo servizio, ma penso proprio che di più sarebbe stato difficile fare. E che realmente non sarebbe stato facile il fare di più possiamo desumerlo, se ci guardiamo indietro, se pensiamo a ciò che han fatto le analoghe Commissioni precedentemente istituite. Di queste Commissioni infatti ve ne sono state da oltre 25 anni; prima si dovette provvedere ai veterani delle campagne del 1848-1849; poi a quelli della campagna di Crimea, poi ancora a quelli delle campagne del '59 e del '60-'61. Ma mai, mai, e questo mai è basato sopra l'esame dei documenti che esistono in ufficio, mai c'è stata una ressa simile, un'impazienza di questo genere. Cito un solo esempio: la Commissione immediatamente precedente a questa, presieduta dal compianto collega ed amico mio generale Sismondo, soltanto ieri da noi commemorato, ha dovuto esaminare circa 21,500 domande presentate da veterani delle campagne del 1859 e 1860-61. Ebbene, quanto tempo ha impiegato questa Commissione per compiere il lavoro? Tre anni e nove mesi.

Io non so se l'onorevole senatore Cadolini, che pure deve essere esperto in queste cose,

potrebbe fare di più. Certo io sarei lietissimo di lasciargli il mio posto.

L'on. Cadolini, che ha già esperienza in cose di questo genere (e qui prego l'onor. amico e collega di non vedere in queste mie parole la più piccola punta di ironia), potrebbe far meglio se mi venisse a sostituire. Egli ha avuto l'onore di presiedere quella Commissione che ha distribuito un milione ai garibaldini. Dica lei, onor. Cadolini, quanto tempo ha impiegato a fare quel lavoro! Non lo dico io, voglia dirlo lei! Più di due anni!

Però io sarei felicissimo, se potessi essere sollevato da questo incarico da chi sapesse meglio di me assolverlo.

In conclusione, il Senato può esser sicuro che non andranno molti mesi che la gran massa di questi vecchi soldati riceverà l'assegno a cui ha diritto. (*Approvazioni*).

Presentazione di documenti diplomatici.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato uno scambio di note per la proroga al 31 dicembre 1917 del vigente trattato di commercio e di navigazione tra l'Italia e la Bulgaria.

Prego l'onorevole Presidente di disporre che queste note siano trasmesse alla Commissione dei trattati.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro degli affari esteri della presentazione di queste note, che saranno trasmesse alla Commissione dei trattati.

Ripresa dalla discussione.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Io debbo ricordare, come ho premesso, che l'interrogazione era rivolta agli onorevoli ministri, non già alla Commissione. Io so quali difficoltà questa incontrò per eseguire l'immane lavoro, e non avevo quindi da fare ad essa alcuna eccezione.

L'onor. collega ed amico Pedotti ha voluto ricordare un fatto che tocca la mia persona, ricordando che, quando una Commissione, di cui ero presidente, fu chiamata a eseguire la

distribuzione di un milione ai Garibaldini, si impiegarono due anni a compiere quel lavoro. Ma andiamo adagio; bisogna aggiungere alcune spiegazioni.

Erano 28,000 domande e occorreva liquidarle tutte prima di sapere in quante parti si dovesse dividere il milione, e così far attendere la decisione per forse due anni. Io allora proposi al Ministero che autorizzasse senz'altro la distribuzione di lire 50 a ciascuno, riservandosi di decretare un aumento della somma totale, qualora il milione non bastasse; ma il Ministero non voleva consentire che si dessero 50 lire a ciascuno, perchè intendeva che si facesse la ripartizione attenendosi letteralmente alla legge.

Eravamo alla metà di dicembre allorchè, vedendo che sarebbesi provocato uno scandalo operando altrimenti, non esitai a dichiarare apertamente al Ministero: o voi per Natale consentite che si diano le 50 lire, o io rinunzio all'incarico affidatomi. Ebbene, il Ministero per Natale diede il consenso, ed alla metà di gennaio erano già state distribuite quelle 50 lire a 10,000 Garibaldini, che avevano presentate domande regolarmente corredate dei necessari documenti. Così cessarono le impazienze, i malcontenti.

Prima di liquidare le altre domande ci volle del tempo, perchè i richiedenti si procurassero i certificati necessari. Così se ne poterono accogliere altre 10,000 e se ne eliminarono 8000 perchè domande non corrispondenti alla legge oppure tentate con frode.

Ricordo tra le altre domande, che ci furono quelle di due funzionari i quali, mentre avevano uno stipendio di 6000 lire, volevano il sussidio. Di questi esempi che complicano molto gli studi ne avrà raccolti molti anche la Commissione presieduta dall'onor. Pedotti. E non sono io di certo che voglio disconoscere che la Commissione avrà dovuto impiegare molto tempo nell'esame dei documenti, per difendersi dagli errori in cui cadono i richiedenti nell'interpretazione della legge, e dai tentativi di frodi che non mancano mai.

Dobbiamo compiacersi vivamente, che in questo mese la Commissione abbia conferito 7500 assegni, mentre nel mese precedente ne aveva concessi soltanto 5000.

Come ho premesso, non mi sono proposto di fare alcuna obbiezione all'opera della Commis-

sione perchè niuno meglio di me può comprendere come essa siasi accinta e abbia dovuto compiere un immane lavoro, incagliato di tante difficoltà, compresa pur quella della deficienza dei locali, alla quale però l'onor. ministro ha ora promesso di provvedere. Ad ogni modo confido che il Ministero porrà ogni sforzo per raggiungere al più presto il compimento della patriottica opera.

Non vorrei però che l'onor. ministro dimenticasse l'altra questione, quella del reddito. Conviene che esso riconosca che per rendita sia da intendersi quella che realmente il veterano gode al netto da ogni imposta, perchè non è verosimile che il Parlamento abbia voluto consentire che chi ad esempio ottenne una pensione di 1010 lire, la quale al netto si riduce a 925, non possa aver diritto all'assegno vitalizio. Si tratta, come ho detto, di una questione giuridica che deve esser risolta dal legislatore, o dal Consiglio di Stato. Io prego quindi l'onor. ministro a voler portare la questione avanti a quel Consesso, perchè non è umano dire che ciò debbano fare questi poveri veterani. Se invece l'onorevole ministro vorrà direttamente dare alla legge questa interpretazione, tanto meglio.

Io poi confido che il ministro del tesoro non farà difficoltà per la maggiore spesa che potrà derivare dalla più larga interpretazione della legge. Giova ricordare quanto avvenne allorché si discusse il disegno di legge a favore dei veterani più antichi, cioè delle prime tre campagne, fino alla Crimea. Mentre avevamo dapprima proposto che si aumentasse l'assegno a 200 lire, quando l'Ufficio centrale volle portarlo a 360, avvenne che il ministro del tesoro, il quale aveva dapprima rifiutato le 200 lire, fece in ultimo l'atto generoso — rispondendo all'on. Finali — che acconsentiva alla proposta delle 360 lire.

Ora, onorevoli ministri, obbedite sempre a quei sentimenti che vi hanno indotti allora ad accettare le proposte più larghe, e pensate che per questi provvedimenti di gratitudine nazionale furono emanate ventisette fra leggi e regolamenti — che ho avuto la pazienza di rileggere in questi giorni — dai quali si apprende che ogni legge ebbe sempre lo scopo di allargare un po' più la mano, di dettare provvedimenti più generosi. Dunque, onorevoli ministri, seguite questo sentimento, che è un alto sentimento

di patriottismo verso coloro che hanno fatto l'Italia e senza la cui opera, come ho già detto, non saremmo noi qui, come senatori, e voi come ministri in quel banco.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PEDOTTI. Domando di parlare.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Cedo il mio turno all'onor. Pedotti.

PRESIDENTE. L'onor. Pedotti ha facoltà di parlare.

PEDOTTI. Desidero dire brevi parole sopra un punto toccato ancora, con ripetizione, dall'onor. senatore Cadolini, perchè non vorrei che si finisse per attribuire a me una espressione che sarebbe una insensataggine.

A proposito della questione del calcolarsi i redditi di cui godono in proprio i veterani, piuttosto al lordo che al netto, fui io che nel marzo, esponendo come la Commissione avesse, dopo maturo esame della questione, stimato doversi quei redditi calcolare al lordo, e poichè il senatore Cadolini allora diceva: Ma perchè non avete sentito il Consiglio di Stato?, fui io che risposi, non essere compito della Commissione il sentire a questo riguardo il Consiglio di Stato, mentre del resto la Commissione aveva consenzienti nel suo modo di intendere la questione e altri corpi dello Stato, e anche molti membri del Parlamento.

Soggiunsi però che, siccome la Commissione con l'attenersi al criterio del reddito lordo, già aveva respinto parecchie domande di assegno, dato che gli interessati, stimandosi per ciò lesi nei loro diritti, avessero contro la Commissione reclamato, e allora la Commissione stessa avrebbe potuto per il tramite del Ministero provocare il parere del Consiglio di Stato. Orbene, ciò non equivale affatto all'aver io detto, come asserirebbe l'onor. Cadolini, che toccasse agli stessi veterani, contadini, operai, o gente del popolo, di rivolgersi essi al Consiglio di Stato. Aggiunsi anzi che al Consiglio di Stato non si poteva rivolgere direttamente neppure la stessa Commissione...

CADOLINI, *interrompendo*. Fu il ministro che fece quella proposta e non l'onor. Pedotti.

PEDOTTI. Mi rincresce che il senatore Cadolini voglia cogliermi in fallo su questo punto. Soltanto ieri l'altro, per rinfrescarmi la memoria, rividi il resoconto della seduta del

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1912

4 marzo corrente anno. Il ministro non parlò affatto di questo: chiunque lo può verificare.

Questa la semplice rettifica ch'io desideravo fare, e ringrazio il ministro della guerra di avermi ceduto la parola.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Dirò poche parole, perchè mi pare che l'argomento dell'interrogazione sia omai pienamente esaurito.

Io posso assicurare il Senato che il Governo, e per esso i ministri della guerra e del tesoro, più specialmente interessati, furono e sono altrettanto solleciti quanto l'onor. senatore Cadolini, perchè la pensione che il Parlamento nazionale, con alto sentimento patriottico, ha votato per i veterani delle patrie battaglie, sia loro concesso il più presto possibile.

Ciò premesso, ringrazio il senatore Pedotti, illustre e benemerito presidente della Commissione, alla quale con decreto Reale fu deferito questo non facile compito, per la franca sua dichiarazione.

Sta di fatto che da parte dei due Ministeri interessati non gli furono negati mezzi perchè la Commissione potesse procedere speditamente nell'espletare il suo mandato; non gli furono negati, com'egli affermò, nè ufficiali, nè locali, nè mezzi pecuniari.

La Commissione aveva iniziato il lavoro con cinque o sei ufficiali, un ufficiale superiore segretario, pochi locali ritenuti dapprima sufficienti allo scopo; più tardi, incalzando il lavoro, giungendo a migliaia le domande, fu raddoppiato il numero dei membri della Commissione, portandolo da dieci a venti, si è aumentato e successivamente triplicato il numero degli ufficiali addetti. Oggi più che venti ufficiali attendono con assidua e intensa cura al loro compito, ed io ritengo che non sarebbe altrimenti possibile fare di più.

L'onor. senatore Pedotti ha dato larga ragione delle innumeri e gravi difficoltà tra mezzo alle quali si svolge il lavoro della Commissione, nè vale che io ripeta quello che con tanta autorità egli vi ha esposto; bensì questo interessa di riaffermare, che cioè nel corso di pochi mesi (quattro o cinque al più) tutto il lavoro sarà compiuto, e così sarà sciolto il voto che è nell'animo di tutti noi, che cioè i veterani delle

battaglie del patrio riscatto abbiano tutti il meritato compenso che il patriottismo nazionale ha loro decretato.

Quanto alla questione subordinata alla quale ha accennato il senatore Cadolini, sebbene essa in parte sia stata risolta in senso contrario al pensiero da lui espresso, tuttavia non mi rifiuto di tenerne parola col collega del Tesoro, come materia che più specialmente lo interessa. (*Approvazioni*).

CAVALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI. Ebbi occasione, quale presidente di Società di reduci, di conoscere e avvicinare la Commissione presieduta dal nostro collega senatore Pedotti, e debbo far testimonianza che non poteva compiere maggior lavoro.

Debbo poi rendere specialissima lode all'onorevole senatore Pedotti, che ha sacrificato le sue vacanze per poter corrispondere alle incombenze derivategli da questa Commissione.

Lo pregherei soltanto di volere procurare sia evitato un inconveniente, che è forse quello che ha dato motivo a più alte grida ed a maggiori lagni: ed è quello di evadere prima (dico la parola burocratica) parecchie domande state presentate dopo altre, che dovevano essere prese in esame.

Ciò potrebbe essere avvenuto perchè qualcuno dei commissari abbia forse mostrato meno sollecitudine nel disimpegno della sua missione. Rilevo tale inconveniente per le informazioni di miei commilitoni, che mi ebbero a riferire come Tizio e Caio, citando cioè dei nomi, avessero conseguito l'assegno, mentre precedenti domande erano ancora in sospenso! Ho consigliato di non portare queste cose in pubblico, promettendo, che mi sarei recato presso la Commissione a verificare i fatti.

Questo ho comunicato all'onorevole amico Pedotti, come l'ho detto anche al segretario della Commissione.

Detto ciò, sento di dover confermare quanto elogio meriti la Commissione e specialmente il suo presidente onor. Pedotti.

PEDOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI. Con rincrescimento riprendo la parola, ma necessita che io precisi (e non si tratta di rettifica) il significato di ciò che ha detto il senatore Cavalli, al quale rivolgo infiniti ringraziamenti per le buone parole che ha

voluto avere all'indirizzo della Commissione, e all'indirizzo mio personale.

Il senatore Cavalli ha detto che si è verificato in caso di domande, che, presentate più tardi, furono espletate (per usare la parola burocratica) con precedenza sopra altre state prima inoltrate. Non escludo che per mera casualità qualche cosa di simile possa essere non regolarmente accaduto in causa della grande ressa dei primi momenti. Ma se ciò è poi avvenuto, anche in proporzioni non piccole, la ragione, onorevoli colleghi, si è quella delle molte domande dovute rimanere in sospeso perchè corredate, come già ho avvertito, da documenti inesatti od incompleti, e dovuti quindi rinviare per rettifiche. E qui è bene io dica come la Commissione stia ancora in attesa di documenti, dei quali ha richiesto la correzione da sei e più mesi. Prima di essere restituiti, molti di tali documenti fanno assai lunghi giri o giacciono per gran tempo negli uffici.

Per le domande, dovute così a forza tenere in sospeso, non sarebbe nè giusto nè ammissibile che si arrestasse il corso delle altre che sono in regola. La corrente del lavoro si svolge senza interruzione, salvo poi a rimettere in corso quella parte cui si sia dovuto far fare una sosta. E questa è la ragione vera, per la quale accadono delle anomalie, che sembrerebbero impossibili confrontando le date di presentazione delle domande e quelle del loro accoglimento.

Ma, se io non ho male inteso (pur certo come sono che non può essere nelle intenzioni dell'ottimo amico mio e collega Cavalli di accennare a nulla di meno buono o di meno corretto), e siccome se ne è pure parlato fuori, vi è qui alcunchè, o signori, che mi fa sentire il bisogno di parlar chiaro. Io almeno amo davanti a me il terreno sempre sgombro, soprattutto da ogni equivoco e da qualsiasi malinteso. Non è mancato chi ha fatto, e negli uffici stessi della Commissione, la non bella insinuazione che, per favorire l'amico od altro, ci fosse qualche commissario, qualche impiegato dell'ufficio che potesse trovar modo di far dare il passo a delle domande arrivate posteriormente. Più di una volta io ho fatto capire a tutti che intendevo, per ragioni elementari di giustizia, doversi mantenere l'ordine possibilmente più rigoroso della data di presentazione delle domande; ma, poichè fu fatta l'anzidetta allusione, e anche

abbastanza apertamente, e non mancò chi, accennando al personale d'ufficio, ha pur lasciato o voluto lasciare credere che non fosse solo questione di favorire l'amico che gli si raccomandava, ma anche di compensi; così io intendo protestare solennemente contro chiunque abbia mai potuto sollevare dubbi sul conto di qualsiasi membro dell'ufficio in cui funziona la Commissione che io presiedo. Protesto nel modo più formale ed assoluto contro qualsiasi dubbio od insinuazione di simile natura. (*Approvazioni vivissime*).

CAVALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI. Ringrazio il collega Pedotti della risposta data e che prova quanto era opportuno che la dichiarazione venisse fatta pubblicamente.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Ringrazio l'on. ministro di quanto ha dichiarato, e dell'impegno che egli ha assunto di fare quanto occorrerà, perchè possa continuare e compiersi con la maggiore celerità possibile il conferimento degli assegni a coloro che ne hanno diritto.

Spero perciò che non si renderà infruttuosa la discussione che io ho creduto opportuno promuovere; e lo ringrazio poi di quanto egli ha soggiunto nell'ultima parte del suo discorso riguardo alla determinazione del reddito goduto.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, l'interpellanza è esaurita.

Per i lavori del Senato.

PRESIDENTE. Come ho già detto, dobbiamo interrompere i nostri lavori.

Questa interruzione però non sarà che di una diecina di giorni.

Chiedo al Senato di essere autorizzato a ricevere, durante questo intervallo di sedute, quei disegni di legge che il Governo volesse presentare.

Se nessuno ha osservazioni in contrario, mi terrò a ciò autorizzato.

Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 17).

Licenziato per la stampa il 5 dicembre 1912 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1912

Sull' Ispezione dell' industria e del lavoro

Art. 1.

E istituito alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio un Corpo di ispettori dell'industria e del lavoro i quali, ripartiti in circoli regionali, debbono:

a) accertare l'esecuzione delle leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sugli infortuni degli operai sul lavoro, sul riposo settimanale, sull'abolizione del lavoro notturno dei panettieri e sulla Cassa di maternità in tutti gli opifici, laboratori, cantieri e lavori sottoposti alle leggi indicate con quelle eccezioni che sono contenute nelle leggi stesse e sono determinate dal regolamento per l'applicazione della presente legge;

b) esercitare la sorveglianza per la esecuzione delle disposizioni legislative e regolamentari sulle caldaie ed i recipienti di vapore;

c) rilevare, secondo le istruzioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio, le condizioni tecniche ed igieniche delle singole industrie;

d) raccogliere e trasmettere al Ministero di agricoltura, industria e commercio, notizie ed informazioni su quanto riguarda le condizioni e lo svolgimento della produzione nazionale, l'ordinamento e la remunerazione del lavoro, il numero e le condizioni degli operai anche nei riguardi della disoccupazione; gli scioperi, le loro cause ed i loro risultati; il numero le cause e le conseguenze degli infortuni degli operai; gli effetti delle leggi che più specialmente interessano il lavoro valendosi anche delle informazioni che possono essere fornite dalle organizzazioni padronali ed operaie.

I dati raccolti non possono venire pubblicati nè comunicati a terzi o ad uffici pubblici di qualsiasi genere, in modo che se ne possa dedurre l'indicazione delle ditte alle quali si riferiscono, salvo il caso di esplicito consenso delle ditte stesse.

Gli ispettori possono altresì adoperarsi per la prevenzione e la pacifica risoluzione dei conflitti del lavoro quando invitati dalle parti.

Art. 2.

Gli ispettori hanno facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno ed anche della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri ed i lavori in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza nonché i dormitori e refettori annessi agli stabilimenti.

Nel caso di rifiuto d'obbedienza agli ispettori del lavoro, salvo le penalità stabilite dalle singole leggi, sono applicabili gli articoli 434, 435, 436 del Codice penale.

Gli ispettori hanno diritto di elevare verbale di contravvenzione alle leggi accennate dall'art. 1.

Questi verbali hanno il valore probatorio di cui all'art. 340 del Codice di procedura penale.

Agli ispettori e agli aiutanti-ispettori non spetta alcuna quota sui proventi delle penalità derivanti dalle contravvenzioni.

Art. 3.

Le indagini sui processi di lavorazione che gli industriali vogliono tenere segreti, devono essere limitate solo a quanto si riferisce all'igiene ed alla immunità degli operai, e solo per

questa parte possono essere comunicati i relativi risultati. Gl'ispettori ed il personale dipendente devono conservare il segreto sopra tali processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione che venisse a loro conoscenza per ragioni di ufficio sotto le sanzioni dell'articolo 298 del Codice penale.

È vietato agli ispettori di intraprendere, per conto proprio o di terzi, alcuna impresa, industria o costruzione, come pure di esservi in qualunque modo interessati o impiegati.

Art. 4.

Il Corpo degli ispettori, il cui organico viene stabilito in conformità alla tabella annessa alla presente legge, si distingue in capi di Circolo, ispettori ed aiutanti-ispettori.

Ai capi di Circolo è affidata la direzione e la responsabilità dell'andamento del servizio nella loro circoscrizione, circa il quale corrispondono direttamente col Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Gli ispettori ed aiutanti ispettori compiono sotto la direzione del rispettivo capo, le funzioni ad essi affidate dall'art. 1 con le modalità che sono indicate dal regolamento.

Art. 5.

Tutte le nomine ai posti compresi nella tabella annessa alla presente legge sono fatte in seguito a concorsi per titoli, o per titoli e per esami, secondo le norme che saranno stabilite per decreto Reale.

Le promozioni dalla seconda alla prima classe, entro ciascun grado, sono conferite esclusivamente per merito, con le norme stabilite dal regolamento.

La prima ammissione nei ruoli del Corpo di ispettori dell'industria e del lavoro viene fatta per un biennio di prova, trascorso il quale la nomina diventa definitiva, sempre che il funzionario venga riconosciuto idoneo.

Art. 6.

I capi di Circolo sono nominati per concorso fra gli ispettori che abbiano almeno tre anni di servizio; quando nessuno degli ispettori riesca dichiarato idoneo, viene bandito un concorso fra le persone indicate nel seguente capoverso.

Il concorso per i posti di ispettore viene bandito fra coloro che hanno ottenuto il diploma di ingegneria ed abbiano fatto pratica in uno stabilimento industriale od in lavori per costruzioni edilizie in genere almeno per due anni con lodevole servizio.

Un posto di ispettore capo Circolo ed un posto di ispettore a disposizione del Ministero sono riservati a laureati in medicina che abbiano speciale competenza dell'igiene industriale. Per questi due posti il Governo del Re avrà facoltà di indire il concorso anche per la prima classe fino dalla prima applicazione della legge.

Al concorso per i posti di aiutante ispettore possono prendere parte persone dell'uno o dell'altro sesso, che abbiano compiuto il venticinquesimo e non oltrepassato il quarantesimo anno di età; che abbiano ottenuto la licenza di scuola tecnica o di una delle scuole professionali e di arti e mestieri equipollenti, indicate nel decreto che stabilirà le norme del concorso, e che siano stati occupati per almeno cinque anni in qualità di assistenti tecnici, di capi operai o di operai in opifici o lavori soggetti alle leggi sugli infortuni od a quella sul lavoro delle donne e dei fanciulli, riportandone attestazione di buon servizio.

Il Governo del Re è autorizzato a prendere i provvedimenti relativi al passaggio nel Corpo degli ispettori del personale avventizio attualmente incaricato della vigilanza che trovasi in servizio al 30 novembre 1912.

Art. 7.

Ferme restando le disposizioni circa la ispezione degli stabilimenti industriali, contenute nelle leggi richiamate dall'art. 1, lett. a), sarà provveduto col regolamento a coordinare l'azione degli ispettori dell'industria e del lavoro con quella:

a) dei prefetti e delle altre autorità provinciali, comunali e di pubblica sicurezza;

b) degli ispettori delle industrie e del commercio esistenti presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio;

c) degli ingegneri ed aiutanti ingegneri delle miniere;

d) del personale tecnico dei Sindacati di assicurazione mutua e di quello delle associa-

zioni per la prevenzione degli infortuni che in conformità agli statuti approvati dallo Stato e dal disposto dell'art. 5 della legge (testo unico) per gli infortuni degli operai sul lavoro esegue ispezioni intese ad accertare l'attuazione dei provvedimenti preventivi e delle misure igieniche;

e) delle associazioni di utenti caldaie a vapore regolarmente riconosciute;

f) degli altri organi di Stato che sono destinati per le loro funzioni a vigilare imprese e costruzioni;

g) dei corpi tecnici e sanitari provinciali e comunali.

Art. 8.

La spesa derivante dalla presente legge sarà stanziata nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per gli esercizi 1912-1913 e 1913-14 nelle seguenti somme:

	per stipendi al personale	per tutte le spese inerenti al servizio
Esercizio 1912-13	L. 135,000	L. 116,000
» 1913-14	» 180,000	» 161,000

Art. 9.

Con decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore del lavoro, sarà provveduto alla emanazione del regolamento per la esecuzione della presente legge, non oltre quattro mesi dalla sua pubblicazione.


Il regolamento conterrà anche le norme per la indennità di trasferta e per l'anticipazione o rifusione delle spese di viaggio al personale dell'Ispettorato.

La presente legge entrerà in vigore il primo giorno del mese susseguente alla pubblicazione del regolamento nella *Gazzetta Ufficiale*.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1912

Tabella organica del Corpo degli ispettori dell'industria e del lavoro.

GRADO	Classe	Numero	Periodo	Stipendio
			per conseguire l'aumento	
			Anni	Lire
Ispettori-Capi Circolo.	I	4	6	9,000
				8,000
	II	4	5	7,000
				6,000
Ispettori.	I	12	6	7,000
				6,000
			5	5,000
	II	11	3	4,200
			2	3,600
				3,000
Aiutanti ispettori	I	13	6	4,500
				4,000
	II	12	3	3,500
				3,000
			2,500	
			2	2,000
Ufficiali d'ordine.			5	2,700
				2,400
	II	21	4	2,100
				2,100
			3	1,800
			2	1,500



CCLXXIV.

TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — Omaggi (pag. 9625) — Messaggio del Presidente della Corte dei conti (pagina 9626) — Annunzio di interpellanza (pag. 9626) — Ringraziamenti (pag. 9626) — Congedi (pag. 9627) — Presentazione di una relazione (pag. 9627) — Presentazione del disegno di legge per l'approvazione del trattato di Losanna: parlano il Presidente (pag. 9627), il Presidente del Consiglio (pag. 9627) e i senatori Finali (pag. 9627) e Cadolini (pag. 9627) — Su proposta del senatore Vischi, relatore, si rinvia la discussione del disegno di legge: « Ordinamento degli istituti superiori di istruzione commerciale » (N. 875) (pag. 9628) — Il Senato è convocato a domicilio (pag. 9628).

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, della guerra e di agricoltura, industria e commercio.

BISCARETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego l'onor. senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

BISCARETTI, segretario, legge:

Il Consolato generale in Roma del « The Cosmopolitan Correspondence Club »: *L'Italia e la conquista libica*. Album ricordo.

Il R. Comitato geologico d'Italia: *Bollettino del R. Comitato geologico d'Italia*. Anno 1912, fascicolo I.

La Deputazione provinciale di Rovigo: *Atti di quel Consiglio provinciale*. Anno 1911.

La Società d'istruzione, di educazione e di mutuo soccorso fra gli insegnanti in Torino: *Atti della LX Consulta di quella Società*. 1912.

Il Presidente del primo Congresso nazionale degli agenti di cambio: *Atti di quel Congresso che ebbe luogo in Torino nei giorni 4, 5 e 6 giugno 1911*.

Il Municipio di Bergamo: *Atti di quel Consiglio comunale*. Fasc. III, anno 1911-12.

La Corte di cassazione di Firenze: *Calendario giudiziario per l'anno 1913*.

Il Ministero della pubblica istruzione: *Catalogo delle cose d'arte e di antichità d'Italia*. Pisa, Serie prima, fasc. II, parte I.

La Regia Corte di cassazione di Roma: *Inaugurazione dell'anno giudiziario 1912-13*. Discorso pronunciato dal procuratore generale Lodovico Mortara, senatore del Regno, nella assemblea generale del 9 novembre 1912.

Il sig. Alberto Del Fante: *Ricorrendo il centenario del generale Napoleonico Cosimo nobile Del Fante, 1781-1812*.

Il barone Giorgio Enrico Levi: *La preparazione militare ed il tiro ridotto*.

Il municipio di Firenze: *Atti di quel Consiglio comunale*. Anno 1911, vol. III.

Il municipio di Roma: *Atti del Consiglio comunale di Roma*. Anno 1912, primo quadrimestre, parte seconda.

L'Associazione generale fra i magistrati italiani: *Atti del primo Congresso nazionale della magistratura*. Roma, 18-22 settembre 1911.

Il dottor Adriano Tilgher:

1° *Il diritto come prodotto dell'autocoscienza*;

2° *Le antinomie della filosofia del diritto - Il diritto come volizione singola*;

3° *Analisi dei concetti di « delitto » e di « pena »*;

4° *Prefazione al discorso sul metodo e meditazioni filosofiche di Renato Descartes*;

5° *Arte, conoscenza e realtà*.

L'on. senatore Croce: *Annuario della biblioteca filosofica*. Vol. II, fasc. 5.° « *Genesi e dissoluzione ideale della filosofia della storia* ».

L'on. senatore Arcoleo: *Spostati*. Conferenza.

Il municipio di Firenze: *Annuario statistico del comune di Firenze*. Anno IX, 1911.

Il prof. D. Barduzzi, rettore della R. Università degli studi di Siena: *Brevi notizie sulla R. Università degli studi di Siena*.

La Deputazione provinciale di Perugia: *Atti del Consiglio provinciale dell'Umbria nel 1911*.

La Direzione centrale degli affari coloniali: *I corpi consultivi dell'Amministrazione coloniale negli Stati di Europa*.

Il Comitato nazionale « Pro Roma marittima »: *Il porto marittimo di Roma e quello di Ravenna*. Ing. Paolo Orlando.

Il presidente del primo Congresso nazionale delle società anonime: *Atti di quel Congresso ch'ebbe luogo in Torino l'11, 12 e 13 giugno 1911*.

Il ministro delle finanze del Giappone: *Annuaire financier et économique du Japon*. Douzième année, 1912.

Gli editori Coen e Rietti di Buenos-Ayres: numero unico: *XX settembre*.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio: *Ricerche e studi agrológicos sulla Libia - 1ª La zona di Tripoli*. Relazione del primo viaggio della Commissione nominata dal ministro di agricoltura.

Il signor Nicola Koréwo di Pietroburgo, consigliere di Stato: *La situation de la Finlandie di Walder Churberg e Condition juridique de la Finlandie*, par le lieutenant général M. Borodkine.

Il signor Quinto Ogliotti:

1° *Invenzione per usufruire della forza derivante dalla rotazione del globo terrestre*;

2° *Nouveau système de tir des armes à feu par l'utilisation du mouvement rotatoire de la terre et de radiotélégraphie aérostatique avec une plus grande rapidité et à l'usage de la postélégraphie en utilisant le même mouvement*.

Messaggio

del Presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Do lettura del seguente messaggio del Presidente della Corte dei conti.

« Roma, 3 dicembre 1912.

« In osservanza della legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere all'E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del decorso mese di dicembre 1912.

« Il Presidente

« DI BROGLIO ».

Do atto al Presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Annunzio d'interpellanza.

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Mazziotti ha presentato la seguente domanda d'interpellanza diretta al ministro della istruzione pubblica:

« Il sottoscritto desidera d'interpellare l'onorevole ministro della pubblica istruzione circa le deplorevoli condizioni in cui è lasciato il fortino di Vigliena in Napoli, dichiarato monumento nazionale ».

Non essendo presente l'onorevole ministro della pubblica istruzione, prego l'onorevole Presidente del Consiglio di volerlo informare della presentazione di questa domanda d'interpellanza.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Mi farò un dovere d'informare il mio collega della pubblica istruzione della presentazione di questa domanda d'interpellanza del senatore Mazziotti.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che mi sono pervenuti i ringraziamenti delle famiglie dei compianti senatori: Sismondo, Ricci, Casana, Peiroleri, Cerruti, Paganini, per le dimostrazioni che il Senato ha fatto in onore dei defunti colleghi.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo di un mese i senatori Campo e Caracciolo, per motivi di salute, ed il senatore Perrucchetti di un mese, per motivi di famiglia.

Se non vi sono osservazioni in contrario, questi congedi s' intenderanno accordati.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Vischi ha presentato, a norma delle disposizioni del regolamento del Senato, la relazione sul disegno di legge: « Ordinamento degli Istituti superiori di istruzione commerciale », che è all'ordine del giorno di oggi per la discussione.

Presentazione del disegno di legge per l'approvazione del Trattato di Losanna.

PRESIDENTE. Durante la sospensione delle sedute del Senato ho anche, per l'avutane facoltà, ricevuto dal presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, il disegno di legge, già votato dall'altro ramo del Parlamento, per l'approvazione del Trattato di Losanna.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Pregherei il Senato di voler deferire l'esame di questo disegno di legge, che approva il trattato di Losanna, ad una Commissione speciale e di volerne affidare la nomina all'illustre Presidente del Senato. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni in contrario, propongo di deferire l'esame di questo disegno di legge alla stessa Commissione che già esaminò il disegno di legge per il decreto sulla sovranità dell'Italia sulla Libia. (*Benissimo*). Tale Commissione era composta degli onorevoli senatori Finali, presidente, Morra Di Lavriano, Reynaudi, Greppi, Carafa, Corsini, Pagano-Guarnaschelli, Papadopoli, Barracco Giovanni, Torlonia.

Invito perciò la Commissione a riunirsi e domando all'onor. Finali se può fin da ora dichiarare quando sarà presentata dalla Commissione la relazione.

FINALI. Non potrei rispondere senza aver prima parlato con i colleghi della Commissione.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. A me sembra che il disegno di legge sia di tale importanza, che convenga lasciare alla Commissione tutto il tempo necessario, perchè possa con tutto l'agio dettare la sua relazione, che così facendo risponderà di certo ai sentimenti di noi tutti, che abbiamo approvato la condotta del Governo, nelle passate vicende, per superare le quali esso dovette superare gravissime difficoltà. Perchè non lasciare alla Commissione il tempo di svolgere questo pensiero storico, che risponde al sentimento di noi tutti e al sentimento unanime della Nazione? La Commissione si riunisca e presenti la relazione quando l'avrà pronta; il Senato poi delibererà sul disegno di legge.

PRESIDENTE. La Commissione deve avere tutto l'agio conveniente, e nessuno pensava di costringerla a presentare la relazione in un determinato tempo. Solo, per l'ordine dei lavori del Senato, era bene sapere per quando si poteva fissare la discussione su questa relazione; tanto più che l'ordine del giorno per la seduta di oggi non può aver seguito; ed avrebbe giovato sapere con precisione il giorno, in cui si potesse adunare il Senato per non dover ricorrere alla convocazione a domicilio. Ma, se vuoi, attenderemo le comunicazioni della Commissione.

Rinvio della discussione del disegno di legge:
« Ordinamento degli istituti superiori d'istruzione commerciale » (N. 875).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Ordinamento degli istituti superiori d'istruzione commerciale ».

VISCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI, *relatore*. Vorrei pregare il Senato di rimandare la discussione di questo disegno di legge, perchè sono assenti, per giustificati motivi, il presidente dell'Ufficio centrale ed uno dei componenti di esso. I colleghi hanno fatto speciale preghiera a me, con incarico di rivolgerla al Presidente ed al Senato, perchè siano messi in

LEGISLATURA XXIII. — 1^a SESSIONE 1909-1912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1912

condizione di trovarsi presenti il giorno della discussione. Come vede il Senato, io sono al mio posto: il Senato disponga come crede meglio.

PRESIDENTE. Dopo quanto ha detto il senatore Vischi, e non facendosi osservazioni, credo che convenga differire la discussione di questo disegno di legge.

Il Senato sarà convocato a domicilio, non appena sarà pronta la relazione della Commissione speciale sul disegno di legge pel trattato di pace.

Chiedo di essere autorizzato a ricevere, durante l'intervallo delle sedute, i disegni di legge che il Governo vorrà presentare.

(Il Senato consente).

La seduta è sciolta (ore 15.20).

Licenziato per la stampa il 12 dicembre 1912 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CCLXXV.

TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Sunto di una petizione (pag. 9629) — Congedi (pag. 9629) — Comunicazioni del Presidente (pag. 9629) — Presentazione di disegni di legge (pag. 9630, 9644) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Approvazione del trattato di pace di Losanna del 18 ottobre 1912, con l'Impero Ottomano e provvedimenti per la Libia » (N. 915) parlano i senatori Fiore (pag. 9630), Barzellotti (pag. 9636), e Canevaro (pag. 9636) — Il senatore Cadolini svolge un ordine del giorno (pag. 9639) — Discorso del Presidente del Consiglio (pag. 9639) — Parlano poi il senatore Canevaro per fatto personale (pag. 9641), e il senatore Finali presidente della Commissione (pag. 9641) — L'ordine del giorno proposto dal senatore Cadolini e da altri senatori è approvato all'unanimità (pag. 9641) — Chiusa la discussione generale, si approva l'art. 1 dopo osservazioni del senatore Cadolini (pag. 9641) — Senza osservazioni è approvato l'art. 2 — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Votazione a scrutinio segreto — Risultato di votazione (pag. 9645).*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, delle finanze, della istruzione pubblica, di agricoltura, industria e commercio, dei lavori pubblici, delle poste e telegrafi.

BORGATTA, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Sunto di una petizione.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del sunto di una petizione pervenuta al Senato.

BORGATTA, *segretario*, legge:

N. 157. Il signor Ferdinando Palla, quale presidente della Commissione delegata dagli industriali della Versilia (Pietrasanta in provincia di Lucca), fa istanza al Senato perchè sia

modificata la legge 15 luglio 1911, n. 749, per l'istituzione di una tassa sui marmi nel comune di Carrara.

Congedi.

PRESIDENTE. Domandano congedo i senatori: Angelo Rossi, di 15 giorni, Mele di 10 giorni, Gatti-Casazza di tre giorni, per motivi di salute.

Non facendosi osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Annuncio che il senatore Scialoja ha presentato al Senato una proposta di legge di sua iniziativa.

Questa proposta verrà rinviata agli Uffici per l'ammissione alla lettura, come prescrive l'art. 81 del regolamento del Senato.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-1912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1912

Comunico al Senato che, durante la sospensione delle sedute, il senatore Barracco Giovanni ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Approvazione del trattato di pace di Losanna del 18 ottobre 1912 con l'Impero Ottomano e provvedimenti per la Libia ».

Questa relazione fu trasmessa alla Presidenza l'11 corrente ed è già stata stampata e distribuita e il disegno di legge è all'ordine del giorno di oggi.

Furono pure trasmessi alla Presidenza del Senato, durante l'intervallo delle sedute, i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

dal ministro delle finanze: « Protezione del bacino idrologico di Montecatini »;

dal ministro dell'interno: « Conversione in legge del R. decreto 14 dicembre 1911, n. 1461 concernente disposizioni per la sistemazione dei conti consuntivi dei comuni, delle provincie e delle istituzioni pubbliche di beneficenza distrutti o smarriti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908 »;

dal ministro di agricoltura industria e commercio: « Conversione in legge del R. decreto 12 settembre 1911, n. 1125, concernente la proroga del termine per la revisione straordinaria delle liste elettorali commerciali nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria »;

dal ministro di grazia e giustizia e dei culti: « Conversione in legge del Regio decreto 21 ottobre 1910, n. 735, riguardante la proroga della scadenza delle cambiali e degli assegni bancari pagabili nel comune di Napoli ».

Questi disegni di legge seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

Presentazione di disegni di legge.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. A nome del collega del tesoro, trattenuto all'altro ramo del Parlamento, ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dalla Camera elettiva:

« Conversione in legge del Regio decreto 19 gennaio 1911, n. 154, emanato in virtù della facoltà concessa dall'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, prorogata con le leggi 26 di

cembre 1909, n. 721, 13 luglio 1910, n. 466 e 30 dicembre 1910, n. 910 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge, il quale seguirà il corso prescritto dal regolamento.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, che ha per titolo:

« Conversione in legge del Regio decreto n. 558 del 29 luglio 1909 riguardante modificazioni alle tariffe e condizioni per i trasporti in considerazione della legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge, al quale sarà dato corso a termini del regolamento.

Discussione del disegno di legge: « Approvazione del trattato di pace di Losanna del 18 ottobre 1912 con l'Impero Ottomano, e provvedimenti per la Libia » (N. 915).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione del trattato di pace di Losanna del 18 ottobre 1912 con l'Impero Ottomano e provvedimenti per la Libia ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 915).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale, e annuncio fin da ora che è pervenuto alla Presidenza un ordine del giorno, firmato dai senatori Cadolini, Frola ed altri, del quale darò lettura prima di chiudere la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Fiore, primo iscritto.

FIORE. Il trattato di pace di Losanna, già approvato dalla Camera dei deputati, e che dal Governo è stato presentato al Senato, è stato concluso per porre fine alla gloriosa guerra da noi intrapresa per fare riconoscere i nostri di-

ritti sul Mediterraneo. Esso fu accolto, non con grande entusiasmo, ma con generale soddisfazione, perchè segnava il termine della conquista militare ed apriva il campo alla conquista pacifica della Libia.

Due grandi ministri, i quali sento il dovere di rammentare in questo giorno solenne, Visconti-Venosta e Prinetti (*mormorii e commenti*), prepararono il terreno per tutelare i dritti dell'Italia rispetto al Mediterraneo ed all'Adriatico e confido di essere l'interprete della Nazione esprimendo i sentimenti di gratitudine verso i due benemeriti della Patria. (*Commenti*).

Visconti-Venosta, che mi rincresce vivamente non vedere in mezzo a noi, chiamato alla Consulta dopo i non fortunati eventi nell'Abissinia, ebbe la chiara visione di tutelare gli interessi dell'Italia sul Mediterraneo e sull'Adriatico mediante il sistema degli accordi, e gittò le basi degli accordi pel Mediterraneo che furono poi negoziati e sviluppati da Prinetti. Fu egli stesso il Visconti-Venosta che nel 1897 promosse e concluse l'accordo austro-italiano per l'Albania in occasione della visita, che il ministro austro-ungarico il conte Golukowski fece a Sua Maestà Umberto a Monza, accordo che fu scritto e che ha formato la base della politica italiana, cementando l'amicizia e l'alleanza fra i due paesi. In seguito degli accordi iniziati da Visconti-Venosta e sviluppati da Prinetti, la Francia e l'Inghilterra riconobbero che all'Italia spettava un convenevole posto sul Mediterraneo ed avendo poi l'Austria-Ungheria e la Germania favorite le nostre aspirazioni si è reso meno difficile la conquista della Libia, della quale il trattato che sta innanzi a noi è il risultato definitivo.

Vada ai due eminenti statisti il grato sentimento del Senato e della Nazione.

Le nostre riconosciute aspirazioni sarebbero restate non pertanto insoddisfatte, se la Nazione italiana non avesse insistito a che fossero tradotte in atto, e se il Governo, eccitato dalla concorde manifestazione del sentimento nazionale, non avesse con savio accorgimento riconosciuto opportuno rivendicare i dritti dell'Italia sul Mediterraneo ad essa appartenenti secondo la tradizione e secondo la storia.

Fu un'ardita risoluzione quella del Presidente del Consiglio di dichiarare la guerra per tute-

lare colla forza delle armi gl'interessi nazionali. Sia stata una spontanea intuizione dell'opportunità da parte di Giolitti, sia stata il riflesso del fremito del popolo, che voleva ad ogni costo che il promesso posto sul Mediterraneo fosse all'Italia assicurato, certa cosa è che egli ha dritto di essere reputato benemerito della Patria per avere avuto il coraggio di decidersi e di assumere la responsabilità dell'atto gravissimo. (*Approvazioni*).

L'inaspettata risoluzione dell'Italia eccitò la generale opposizione di tutta l'Europa, di coloro soprattutto che reputavano minati i loro interessi finanziari, e degli altri che vedevano troncate certe loro aspettative, e furono vivacissime le proteste da parte della stampa straniera delle Associazioni dei pacifisti, dei giuristi le quali proteste ebbero poi un'eco nei Parlamenti ed anche nell'Associazione interparlamentare. L'Italia non se ne preoccupò affatto, e non era il caso di preoccuparsene, essendo forte nel suo dritto non le rimaneva altro mezzo per tutelarlo.

L'Italia ha sempre proseguito con riconosciuta lealtà la sua politica pacifica e senza aspirazioni conquistatrici.

Invitata dall'Inghilterra di associarsi ad essa per sedare la rivoluzione promossa in Egitto da Arabi-Pascià (*commenti*), rifiutò l'invito, perchè immaginandosi che quella rivoluzione era ispirata dal sentimento nazionale, non volle prestarsi a soffocare il principio di nazionalità che era stata la base della sua redenzione. In seguito l'Italia sacrificò le sue aspirazioni in Tunisi per voler seguire la politica delle manette. Da ultimo si disinteressò nella questione del Marocco. Doveva essa sacrificare pure la sua aspirazione per la Libia riconosciuta giusta, e per non turbare la pace lasciare che la posizione ad essa promessa fosse da altri sfruttata? L'Italia dichiarò la guerra perchè non le rimaneva altro mezzo per tutelare i suoi dritti.

Una volta che per risolvere le questioni complesse come sono quelle che concernono l'equilibrio politico nel Mediterraneo; i conflitti derivanti dall'espansione commerciale; la tutela dei legittimi interessi nazionali, non vi sono nè istituzioni giuridiche, nè principî riconosciuti ed obbligatori, nè può essere mai il caso di sottomettere siffatte controversie alla Corte arbitrale dell'Aja, come proponevano i pacifisti;

una volta che nell'ultima fase, e prima che l'Italia intraprendesse la guerra; la politica europea erasi basata sull'equilibrio degli interessi mantenuto con la forza armata e con la minaccia della guerra, doveva l'Italia tollerare che fossero sacrificati i suoi interessi come Potenza mediterranea e che fosse vulnerata la vita economica dello Stato per l'ideale, per quanto nobile niente affatto pratico ed umano, di non turbare la pace?

Quando la giustizia umana si addimosta impotente, quando le due Conferenze dell'Aja, che hanno saputo regolare, tanto che possibile, la guerra, non sono riuscite a stabilire mezzi adatti per la soluzione pacifica delle questioni complesse, nelle quali trovansi in causa la dignità, l'onore e la vita economica e politica degli Stati, la guerra diventa l'unico mezzo di tutela, e quindi deve essere reputata necessaria perchè inevitabile.

Ripeto che l'onor. Giolitti dev'essere considerato benemerito della patria per la felice intuizione dell'opportunità di affermare i diritti dell'Italia sul Mediterraneo e di difenderli colla forza armata. Il generale entusiasmo di tutta la nazione fu la sicura prova che egli agì all'unisono col sentimento nazionale.

La guerra fu intrapresa con slancio ammirabile, la rapidità della mobilitazione (e ne va data la giusta lode al generale Pollio che seppe mirabilmente prepararla) eccitò l'ammirazione e lo stupore dell'Europa. L'ardimento eroico dei garibaldini del mare e dell'esercito furono coronati fin dalle prime dal successo. Senza dubbio lo slancio sarebbe stato maggiore e più rapidi i successi, se l'azione diplomatica non avesse intralciata e rattenuta l'azione militare. Nessuno però può osare di profferire sicuro e serio giudizio intorno a ciò senza conoscere le cause che determinarono le incertezze ed i freni. La diplomazia non può camminare libera e franca per la linea retta, ma è costretta a seguire la via tortuosa e ad aggirarsi misteriosamente sotto l'incubo delle contingenze, che determinano, modificano e mutano gli orizzonti degli interessi attuali. Il tempo e la storia soltanto potranno determinare le responsabilità.

Nonostante, in meno di due mesi la bandiera italiana fu piantata a Tripoli ed a Bengasi. Mettendoci in possesso di quelle terre la sovranità italiana fu proclamata, e popolo, esercito e

Governo si mostrarono fermi e decisi di mantenere e di difendere la sovranità dell'Italia sulle terre conquistate.

La solenne espressione di tale fermo proposito fu la promulgazione del decreto di Sua Maestà il Re, del 5 novembre 1911, che proclamò di fronte alla Turchia ed all'Europa, che la Tripolitania e la Cirenaica dovevano ritenersi poste sotto la sovranità piena ed intera del regno d'Italia.

Sia lode a coloro che concepirono il disegno di quel decreto: sia lode al Governo che ebbe l'ardimento ed il coraggio di assumere la responsabilità della promulgazione; sia lode all'esercito ed all'armata che tanto gloriosamente hanno cooperato alla sua attuazione. Senza quel Decreto noi non saremmo arrivati a concludere così presto il trattato di Losanna.

Quel Decreto potè essere qualificato intempestivo da coloro che valutano le cose alla leggera, ma non poteva essere considerato tale da coloro che ravvisarono in esso l'affermazione del fermo proposito della nazione italiana, colla sicurezza del successo fondato sul concorso di tutte le energie e sul valore dell'esercito e dell'armata.

Noi avevamo già occupato Tripoli e la parte principale della Cirenaica, e così avevamo già la base per impossessarci del resto e per stabilire, mantenere e difendere la sovranità sulle altre regioni, che erano parte integrante di quelle già militarmente occupate. Il Decreto non fu quindi che la proclamazione del diritto già acquisito, e del fermo proposito di ritenerlo esteso alle altre parti del territorio, facendo assegnamento sul valore dell'esercito e dell'armata e sul fermo proposito della nazione, e così quel decreto fu considerato e fu convertito in legge dall'unanime deliberazione del Parlamento.

Il Governo trovò in esso il più potente coefficiente per profittare di tutte le energie, per reclamare ogni forma di sacrificio, per tracciare e mantenere con fermezza la sua linea di condotta senza arrestarsi e senza tergiversare mai.

L'Europa, dapprima sorpresa, restò attonita e meravigliata. La risoluta attitudine mantenuta dal Governo coll'appoggio di tutti i partiti; la concordia della pubblica opinione riflessa dalla stampa, a cui spetta lode di essersi tenuta compatta e concorde nell'intuizione degli

interessi nazionali difendendoli efficacemente contro gli stranieri: il valore dell'esercito e dell'armata: l'affermazione della potenza finanziaria dell'Italia, luminosa prova della consolidata sua vita economica e delle vigorose energie dei contribuenti, che ingenerò in tutti la convinzione che l'Italia senza perturbazioni avrebbe potuto sostenere qualunque sacrificio per attuare il programma, col quale aveva intrapreso la guerra: tutto influi ad ingenerare nel sentimento dell'Europa la ferma convinzione che la guerra non poteva aver fine che quando la proclamata piena ed intera sovranità dell'Italia sulla Libia fosse stata riconosciuta. Tale convinzione penetrò a poco a poco nel sentimento altresì del Governo ottomano, il quale, scoraggiato dai successi e dal valore del nostro esercito e della nostra armata, eccitato dai suggerimenti delle grandi Potenze europee che consideravano inutile proseguire la guerra colla speranza della rinuncia o di una parziale modificazione del programma con cui era stata intrapresa, quel Governo si persuase, che era preferibile negoziare la pace riconoscendo la piena ed intera sovranità dell'Italia sulla Libia.

Il risultato finale fu il Trattato di pace che trovasi dinanzi a noi, il quale, negoziato con molte difficoltà, accortamente superate dai Delegati italiani, fu sottoscritto a Losanna il 18 ottobre e che è meritevole di essere approvato con voto unanime come ci propone la Commissione centrale. Esso è invero il riconoscimento del programma con cui la guerra fu iniziata. Mettendo infatti da parte la forma, che per eccezionale posizione dell'altra parte contraente ha dovuto accettarsi, e considerando la sostanza, è un fatto, che il Trattato ci ha dato piena soddisfazione.

Che cosa si voleva quando si intraprese la guerra?

Si volevano acquistare le regioni al centro dell'Africa sul Mediterraneo e stabilirvi la piena ed intera sovranità dell'Italia, per affermare così il nostro diritto in modo migliore e non equivoco, che se avessimo stabilito un semplice protettorato. Ora ciò si è ottenuto, perchè il Trattato riconosce la piena ed intera sovranità dell'Italia sulla Libia.

Non vale il dire che il riconoscimento non trovasi esplicitamente scritto, una volta che esso

risulta in modo non equivoco dal contesto degli atti, che formano parte integrante del medesimo e che ne costituiscono il contenuto sostanziale.

Giova osservare che nei trattati ordinari di cessione e di annessione conclusi in conseguenza di una guerra, il riconoscimento formale risulta da che il vinto rinuncia ai suoi diritti di sovranità sul territorio, che a lui apparteneva, a favore del vincitore che tali diritti acquista. Ora nel Firmano imperiale che fu pubblicato tre giorni prima della firma del trattato (*Vedi accordo e annesso I*) l'Imperatore della Turchia, quantunque non rinunci formalmente ai suoi diritti di sovranità in favore dell'Italia, dichiara non pertanto agli arabi che esso è impotente ad esercitarli. Egli accorda loro l'autonomia, lo che in sostanza significa che li abbandona al Sovrano italiano, che aveva proclamata già la piena ed intera sovranità dell'Italia sul territorio ad essi appartenente.

Ma vi ha di più.

L'Imperatore (*Vedi annesso I*) annuncia agli arabi, che il loro paese sarebbe stato retto da nuove leggi e regolamenti, lo che significa che esso dichiara che non eserciterà più nel loro paese nè il potere legislativo, che è il principale fattore della sovranità, nè il potere esecutivo, che si esplica mediante i regolamenti. In sostanza il Firmano implica la rinuncia all'esercizio della sovranità o, per dirla in altre parole, l'accettazione del fatto compiuto, vale a dire l'annessione della Tripolitania e della Cirenaica all'Italia, consacrata nella legge del 25 febbraio 1912, colla quale fu ammessa rispetto ad esse la sovranità piena ed intera del Regno d'Italia, e che trovasi richiamata nel decreto annesso al trattato.

Tutto ciò in sostanza non è forse la rinuncia dell'esercizio dei diritti di sovranità da parte della Turchia? L'affermazione poi dei diritti di sovranità spettanti al Re d'Italia trovasi pure solennemente fatta di fronte alla Turchia.

Si ponderi attentamente l'accordo intervenuto, articolo 1 e il decreto di Sua Maestà il Re d'Italia (*Annesso II*), che a norma dell'articolo IX dell'accordo fu considerato parte integrante del medesimo e che costituirono i preliminari concordati prima che il trattato fosse sottoscritto.

Il decreto di S. M. il Re d'Italia incomincia

così: « Visto la legge del 25 febbraio 1912, n. 38, con la quale la Tripolitania e la Cirenaica sono state sottomesse alla sovranità piena ed intera del Regno d'Italia;

« Per sollecitare la pacificazione delle suddette provincie », ecc.

Dunque è evidente che S. M. il Re addivenne alla firma del trattato ritenendo e dichiarando formalmente alla Turchia che la Tripolitania e la Cirenaica erano reputate due provincie italiane, e che erano state sottomesse in forza della legge del 25 febbraio 1912 alla sovranità piena ed intera del Regno d'Italia.

Ora, avendo la Turchia preso conoscenza di tale decreto, senza opposizione da parte sua, prima di sottoscrivere il trattato, ciò non equivale forse al tacito riconoscimento della piena sovranità spettante all'Italia sui territori che erano prima sotto la sovranità dell'Impero ottomano?

Il fatto è, che non solo l'Italia ha dichiarato provincie italiane la Tripolitania e la Cirenaica, ma che l'Europa le ha riconosciute tali; laonde oggi, nella società internazionale in forza del riconoscimento da parte degli Stati europei esse fanno parte dell'Italia e conseguentemente la sovranità italiana è stata sostituita a quella della Turchia.

Il contenuto degli atti costituisce quindi il riconoscimento dell'attuazione del programma, con cui fu dichiarata e continuata la guerra. E se tutto ciò si è ottenuto, si può mettere in dubbio che noi del Senato, che approvammo all'unanimità il decreto del 5 novembre che costituì il programma della guerra, non dobbiamo approvare all'unanimità il trattato di pace (*rumori*), che è il risultato definitivo e l'attuazione del contenuto del Decreto stesso?

Alcune critiche che sono state fatte al trattato non possono di certo invalidare le enunciate conclusioni.

La piena ed intera sovranità dell'Italia non è infatti menomata nè per essersi nel trattato accordato al Sultano il diritto di avere un suo rappresentante, nè per avere assunto l'impegno relativo ai *Vakouf*.

Non per il rappresentante che non è altro che un protettore degli interessi degli indigeni, come i consoli sono i protettori degli interessi dei commercianti.

Non pel patto relativo ai *Vakouf*, il quale

non menoma affatto la piena ed intera sovranità dell'Italia sulla Libia ed i diritti che ad essa si riferiscono.

Si noti attentamente che il decreto di S. M. il Re d'Italia annesso al Trattato richiama innanzitutto, come ho già detto, la legge del 25 febbraio 1912, con la quale la Tripolitania e la Cirenaica furono annesse all'Italia e sottomesse alla sovranità piena ed intera del Regno d'Italia, e tenendo presente tale legge, che costituisce la base delle sue disposizioni, statuisce all'art. 2 nel seguente modo: « I diritti delle fondazioni pie (*Vakouf*) saranno rispettati come pel passato e nessun ostacolo sarà portato alle relazioni dei musulmani col capo religioso denominato *Cadi* ».

È evidente, che i diritti delle fondazioni devono essere rispettati, ma tale rispetto implica forse alcuna diminuzione della sovranità piena ed intera dell'Italia per quello che concerne il riordinamento della proprietà fondiaria nella Tripolitania e nella Cirenaica?

In forza dell'obbligo assunto è eliminato il diritto della confisca dei beni *Vakouf* a beneficio dello Stato, ma non è menomata punto l'autonomia della sovranità italiana rispetto all'ordinamento della proprietà fondiaria e rispetto ai diritti dei privati relativi alla medesima.

Convieni inoltre osservare che il rispetto dei diritti significa dei diritti già acquisiti al momento in cui fu compiuto il Trattato, il che non stabilisce alcun obbligo rispetto ai diritti che possono essere acquistati nell'avvenire. Tali diritti dipendono da quelli attribuiti ai privati di mutare la condizione giuridica dei beni trasformandoli da beni *Mulk* in beni *Vakouf*; il che produce conseguenze rispetto ai successori legittimi ed ai creditori del *de cuius*. Ora non resta affatto limitato il diritto della sovranità italiana di regolare diversamente in avvenire il diritto dei privati. Ma non posso svolgere tale tesi con lunghe dimostrazioni. Ripeto soltanto che nel decreto annesso al Trattato non trovasi contemplato altro che il rispetto ai diritti acquisiti dalle fondazioni a riguardo dei *Vakouf*, senza che ne resti menomata la piena ed intera sovranità dell'Italia rispetto all'ordinamento della proprietà fondiaria ed ai diritti spettanti ai privati di disporre dei loro beni secondo la Legge Sacra.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1912

Le critiche quindi non hanno importanza sostanziale.

Per conto mio, l'unica cosa meritevole di osservazione si è, che nel Trattato non fu provveduto all'indennizzo degli Italiani che furono cacciati dalla Turchia. La loro espulsione fu un'arbitraria e manifesta violazione dei principi di Diritto internazionale moderno, secondo i quali, ritenendosi la guerra un rapporto fra Stato e Stato, si esclude che i belligeranti possano legittimare gli atti di ostilità contro i pacifici cittadini, che non prendono parte alla guerra, e soprattutto poi rispetto a quelli che pacificamente esercitano la loro attività nel paese del belligerante, ove si trovino stabiliti sotto la garanzia e la tutela delle leggi vigenti in tempo di pace. La lesione dei diritti dei medesimi, dovendo reputarsi arbitraria, implica senza dubbio il diritto di essere indennizzati.

Devo però supporre che il Governo non abbia trovato opportuno insistere su tale punto per la difficoltà di ottenere ragione dalla Turchia, la quale non è al certo liberale in tutto ciò che tocca la sua borsa. Sottometto però al Presidente del Consiglio, che i nostri connazionali patirono danni gravissimi, soltanto pei legami colla loro patria, che trovavasi in guerra collo Stato, nel quale essi erano stabiliti. Considerando che per non ritardare la conclusione della pace, per ragioni d'interesse pubblico e pel vantaggio della collettività, non si poté insistere per ottenere la indennità dovuta agli espulsi, non deve reputarsi giusto che la collettività stessa, pel vantaggio della quale fu trascurato il reclamo della indennità, supplisca essa alla ristorazione dei danni patiti dai medesimi?

Io non formulo un voto in questo senso, ma intendo provocare le esplicite dichiarazioni del Presidente del Consiglio.

La fatta osservazione non menoma peraltro l'importanza del Trattato che deve reputarsi sommamente vantaggioso all'Italia per aver posto termine alla guerra, la continuazione della quale non avrebbe potuto al certo mettere in pericolo il successo, ma che avrebbe senza dubbio mantenuta viva l'agitazione ed accresciuto il dispendio, ed il sacrificio di non poche vite umane, se avessimo dovuto proseguire una guerra coloniale, della quale nessuno avrebbe potuto prevedere la durata, le sorprese e le dolorose temibili contingenze.

Ed ora che la pace è stata conclusa con generale soddisfazione un'altra importante missione incomincia, quella cioè di assicurare lo sviluppo del commercio, dell'industria, del benessere ed effettuare la redenzione degli indigeni attirandoli a noi colla luce e coi benefici della civiltà. Questa è una nobile e grandiosa missione pel Governo e pel Parlamento e la Nazione confida che essi non verranno meno nell'adempimento del loro compito.

La colonia che l'Italia ha acquistata non è una piccola cosa come l'Eritrea. La Libia per la sua estensione è quattro volte l'Italia, la sua superficie è valutata a un milione e cinquantamila chilometri quadrati, mentre quella dell'Italia non è che di duecentottantaseimila chilometri quadrati. (*Commenti*). In tanto vasto territorio non sono sparite le vestigia del dominio dei Romani, ma le reliquie della civiltà romana sono sparite completamente. Spetta a noi come loro discendenti ripristinarla ed operare la redenzione del milione circa di abitanti della medesima. Comincia ora l'epoca della conquista pacifica e occorre agire col senno pratico che caratterizza la nostra razza.

La prima cosa è di acquistare conoscenza esatta della Libia, al che non può essere sufficiente fare un viaggio ed ascoltare le relazioni e i desiderata degli uni e degli altri, nè sarebbe prudente lasciare tutto a rischio ed iniziativa dei privati. Bisogna bensì che il Governo per prevenire le disillusioni ed i scoraggiamenti, metta i privati in grado di acquistare cognizioni esatte sotto il punto di vista principale della istituzione e dello sviluppo della industria agricola. A tal fine è indispensabile la conoscenza tecnica della natura dei terreni: il determinare i generi di coltura più adatti tenendo conto della climatologia e della idrologia delle diverse terre; studiare i migliori sistemi di irrigazione, aiutare gli intraprendenti agricoltori ed apprestando loro i mezzi per facilitare l'industria agricola.

A ciò occorre l'opera del Governo.

Il ministro del tesoro, che con savio accorgimento e con cuore di patriota non ha creato il menomo ostacolo per portare a compimento l'impresa militare, dando all'Europa la più luminosa prova della potenza finanziaria dell'Italia, lo che è valso altresì a mantenere alto, ad elevare il nostro credito all'estero, deve con-

tinuare per la stessa via, ora che si tratta di condurre a compimento l'impresa civilizzatrice.

Non può bastare che i privati paghino con la loro borsa l'esperienza. Il motto dice: « l'esperienza è una grande maestra ma costa cara » se si vorrà lasciare tutto all'iniziativa dei privati ed a esclusivo rischio dei medesimi, lo sviluppo dell'industria agricola che è la fonte vera della ricchezza nazionale, sarà di gran lunga ritardato.

Lo Stato non deve certo entrare ed inframmettersi nel cammino dell'industria. Ciò sarebbe pericoloso allo sviluppo della medesima. Incombe però allo Stato l'apprestare all'industria i mezzi di sviluppo; sussidiare gli industriali, aiutarli nel loro cammino. Tutto ciò che potrà contribuire allo sviluppo dell'industria agricola non cederà a beneficio dei privati ma a beneficio della collettività, perchè è l'incremento della ricchezza agricola che ingenera la prosperità nazionale. Ciò che si spenderà nella Libia per facilitare, sussidiare e promuovere l'industria agricola rappresenterà quindi una spesa nell'attualità, ma diventerà un'attività nell'avvenire.

Non è il caso di entrare in particolari.

Mi limito a sottomettere alla considerazione del Governo che la prima spesa necessaria è di nominare delle Commissioni largamente retribuite (*commenti, rumori*).

Una voce. Staremmo freschi allora!

FIORE. Non propongo che si costituiscano commissioni, come all'ordinario, ma commissioni di persone tecniche ed in piccolo numero per studiare sopra luogo i diversi problemi attinenti all'industria agricola. Reputo quindi principalissima cosa che esse siano bene costituite ed opportuno il chiamare a farne parte gl'italiani più competenti della Tunisia, i territori della quale presentano non poche affinità con quelli della Tripolitania. Così soltanto potranno rendersi utili e proficui i risultati degli studi delle medesime.

A tal fine parmi conveniente che sia messa da parte la burocrazia e che si guardi unicamente all'interesse pubblico. Il ministro del ramo formuli i problemi che debbono formare l'obbietto dello studio sopra luogo, e indichi il concorso fra coloro che aspirano ad essere membri della Commissione, affidando ad un Collegio di

competenti di vagliare i titoli e la competenza tecnica di ciascun aspirante e di scegliere i migliori. In tal modo soltanto le Commissioni, in numero non maggiore di cinque, non saranno formate dai preferiti e dai protetti, ma dalle persone le più competenti. Sia affidato a tali competenti di studiare innanzi tutto l'incremento dell'industria agricola e poi i problemi relativi allo sviluppo dei traffici, all'impianto delle altre industrie, alla concorrenza dei capitali.

Non entro in altri particolari; dico soltanto che abbiamo con l'ammirazione di tutta l'Europa compiuto la conquista militarista, e che giova sperare che con l'accordo del Parlamento e del Governo sapremo compiere la conquista civilizzatrice. Il grande beneficio cederà a vantaggio degli indigeni, e della collettività, che vedrà ricompensati i suoi sacrifici coll'accrescimento della prosperità nazionale.

Concludo invitando il Senato a manifestare i suoi sentimenti di riconoscenza a coloro che prepararono l'acquisto della Libia ed a coloro che l'hanno effettuata: a mandare un saluto all'esercito e all'armata ed ai loro capi, che col loro valore assicurarono all'Italia l'acquisto della colonia: ad esprimere un voto al Governo che, senza preoccuparsi oltre la giusta misura delle spese occorrenti, porti nelle regioni acquistate il sommo beneficio della civiltà e della redenzione. (*Bene*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Barzellotti.

BARZELLOTTI. Dopo le parole dette, con la competenza che egli ha, dal nostro collega Fiore, io dovrei tacermi, contento di dare il mio voto favorevole a questo disegno di legge, che conchiude la pace col Governo ottomano; dovrei tacermi, in materia di pace, io cultore della meno pacifica di tutte le discipline, qual'è la Filosofia, i cui seguaci sono stati e sono sempre in guerra fra loro, e, quel che è più, sono in voce, nè forse sempre a torto, di non tener conto della realtà delle cose e di starsene assorti in troppo alti ideali alienissimi dalla vita pratica. Ma, onorevoli colleghi, se io posso qui aggiungere ancora una parola sulla mia qualità di studioso della Filosofia, dirò che mai, forse, o almeno ben rare volte, ad un cultore della scienza degli ideali e dei valori umani, qual'è la Filosofia, ha potuto accadere quello che oggi

accade a me: di dare il mio voto ad un trattato, conchiuso dopo una lunga guerra e dopo tutto un complesso di eventi, felici per il mio paese, rispondenti ad alti ideali civili, e nei quali alla vita della patria si è aggiunta la conquista di un grande tesoro di valori morali ed umani.

Perchè davvero, senza peccare di soverchio ottimismo patriottico, si può dire che la guerra ora finita, alla quale con animo così volenteroso ha concorso tutto il popolo italiano, spinto da un vivo sentimento d'idealità nazionale, ha prodotto, ha messo in atto un'immensa somma di valori morali, che hanno arricchito e fortificato lo spirito e la vita della nostra patria.

La guerra libica, voluta da una inesorabile necessità politica, e per ciò giusta, — poichè « quella guerra è giusta », diceva il Machiavelli, « che è necessaria », — questa guerra, impresa con animo così volenteroso dal paese, è venuta in buon punto nella nostra storia nazionale. È venuta nel momento, in cui il popolo italiano, per tutta una serie di eventi e di svolgimenti della sua vita sociale e politica, stava per elevarsi a piena coscienza di sè stesso. Questa coscienza di sè e di ciò che dovrà essere nell'avvenire, l'Italia l'ha conquistata nella prova a cui fu messa dagli eventi. E notate infatti: tutta la stampa straniera, veramente autorevole, ha osservato che oggi soltanto può dirsi si sia compiuta l'unità d'Italia.

La guerra di Libia ha, dunque, avuto questo alto valore per l'intimo consenso di entusiasmi e di fede, che vi ha portato l'anima popolare, per quel forte e sereno possesso di sè, che la volontà di tutto il paese vi ha mostrato e tenuto fermo, opponendolo alla malevolenza straniera, che gli si faceva sentire da ogni parte.

Vi sono, nella vita dei popoli così come in quella degli individui, fatti e momenti decisivi, i quali ne rivelano, talvolta improvvisamente, il carattere sotto nuovi aspetti. Perchè il carattere non è fatto tutto e non è dato una volta per sempre, ma si fa, diviene nelle circostanze della vita, che lo mettono a prova. Gli ultimi eventi della nostra storia hanno rivelato in una nuova forma il carattere del nostro popolo a noi stessi e all'Europa, che ci giudicava sfavorevolmente, ignorando, a torto, gli aspetti più promettenti e i progressi innegabili della nostra vita nazionale, e dubi-

tava — diciamolo — non forse del tutto a torto, stando alle apparenze, dubitava della saldezza dei nostri propositi; e ciò perchè la pericolosa influenza, l'ascendente malefico, che le fazioni estreme accennavano ad esercitare, di giorno in giorno sempre più, sulla condotta delle nostre classi popolari, potevano far credere che, in momenti difficili, l'autorità e la forza dello Stato fra noi non fossero sufficienti a tutelare l'ordine pubblico. Questa opinione era largamente diffusa in Europa. (*Benissimo*).

Gli eventi e la condotta della guerra ed il senno della nazione hanno smentito le tristi previsioni dei nemici esterni ed interni. Chiamato dal suo dovere verso la patria, il popolo italiano, l'operaio delle officine e dei campi, sotto la guida dei suoi ufficiali, che sono, — onorevoli ministri della guerra e della marina, — l'orgoglio del paese (*bene, bravo — applausi*), il popolo italiano ha verificato nel fatto ciò che diceva un grande scrittore inglese, il Carlyle, l'autore del mirabile libro sugli Eroi.

« Se voi volete vedere », scriveva il grande idealista, « di che sia capace l'anima di un popolo, quali moti vigorosi, di entusiasmo e di fede, possano uscir da lui, non gli domandate di sorgere e di seguirvi alla conquista di godimenti materiali e di piaceri; domandategli grandi sacrifici, abnegazioni sublimi e dolorose per un'idea; egli ve le darà; piuttosto che degli epicurei, vi darà degli eroi, dei martiri ». (*Approvazioni*). Questo videro e sentirono gli evocatori delle forze vive del nostro risorgimento.

Questo si è veduto oggi. Alla guerra di Libia ha partecipato, non solo col braccio, ma con tutta l'anima sua tutto il nostro popolo (*benissimo*). È merito del Governo l'aver avuto fede nel popolo italiano. (*Benissimo*).

Così la prova, a cui durante un lungo anno di guerra è stata cimentata la virtù delle nostre milizie e quella di tutto il paese, che sosteneva i combattenti col suo forte consenso, affermantesi sempre di nuovo con manifestazioni sempre più vive e solenni, ha messo il suggello storico alla definizione ideale, che Cesare Balbo dava del carattere italiano, quando, contemplandone la forma esemplare nell'avvenire della patria, diceva che la facoltà dominante del carattere nel nostro popolo egli voleva e augurava che fosse « un impeto perseverante ».

Il trattato di Losanna, che ci sta dinanzi, e

al quale io volentieri darò il mio voto, sanziona il valore, che ha nella nuova vita della nazione la mirabile prova, data da lei, di virtù perseverante nei suoi propositi; sanziona questa prova, data dal paese, traendo, secondo la buona tradizione dell'antico senno italiano, il massimo dei vantaggi, che a noi era possibile conseguire, da tutto il complesso delle condizioni militari, civili, politiche, da cui è uscito e che esso presupponeva; ha, come bisogna fare anche nella vita delle nazioni, cercato di adattare l'ideale, il desiderabile alla realtà con misura di avveduta saggezza; ma senza però mutar sillaba alla solenne affermazione, da noi fatta fin da principio, della nostra piena e intera sovranità sulla Libia. (*Benissimo*).

Non rianderò qui, a conferma di quelle che sostengono il mio voto, le ragioni pienamente favorevoli a questo disegno di legge, e nelle quali consento, addotte dalla Commissione, e dal venerando nostro collega, il senatore Giovanni Barracco, espresse nella bella relazione, degna in tutto della nobiltà della sua vita devota alla religione della patria. (*Approvazioni*).

« La pace », ha detto benissimo l'onor. presidente del Consiglio, conchiudendo il suo discorso alla Camera, « la pace lascia l'Italia più forte e più rispettata. Essa ci dà una grande colonia nel Mediterraneo ed una grande missione di civiltà da compiere. E non è poco per un gran popolo avere innanzi a sé una grande missione ».

Per un popolo giovane, onor. Giolitti, l'aver una grande missione da compiere è tutto. Solo a patto di avere una grande missione e di saperla compiere, un popolo può essere grande. Un popolo, la cui vita avesse per unico fine sé stessa, e che fosse miseramente chiuso nelle angustie dell'esistenza materiale e nella lotta per il salario e per la conquista del solo benessere economico, sarebbe un popolo indegno di vivere. Per le inferiori, per le infime, perderebbe le cause più alte e più vere della vita.

La parte veramente gloriosa della nostra storia - da Roma, creatrice del Diritto, ai Comuni, all'arte, al pensiero civile e alla scienza del Rinascimento - è stata tutta una grande missione di civiltà, assunta e compiuta dal nostro genio in Europa e nel mondo. Riprendiamone le vie in quell'Africa che fu già nostra. Ce lo suggeriscono, ce lo impongono gli

avanzi della civiltà romana, morta colà al sopravvenire dei barbari, e che oggi resuscita, non appena il suolo, che copre quegli avanzi, è tocco dal piede dei soldati d'Italia. (*Approvazioni vivissime - Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Canevaro.

CANEVARO. Onorevoli colleghi, cercherò di essere brevissimo.

Io voterò in favore di questa legge che abbiamo innanzi per il trattato di pace, lieto di vedere infine l'Italia in possesso della Libia conquistata con le armi, conquistata col valore del suo esercito e della marina militare.

E mi compiaccio ugualmente per la prudenza e per l'abilità dimostrata dal Governo nell'arrivare alla conclusione di questo trattato di pace, che, secondo il mio debole parere, è tutto quello che si poteva ottenere in circostanze così difficili per i due contendenti, in circostanze così difficili per la politica dell'Europa intera.

Ma, nella relazione della nostra egregia Commissione speciale, vi sono due incisi che rappresentano un giudizio, talmente assoluto, che io non mi ci potrei assoggettare; giudizio espresso sull'indirizzo dato alla politica e alle armi durante la guerra. Per esprimere un giudizio così deciso, bisogna, secondo me, avere gli elementi per giudicare.

Ora, a me pare che della guerra ne sappiamo più o meno quello che abbiamo letto sui giornali. Non abbiamo avuto sufficienti dichiarazioni né sopra le trattative, né sopra la condotta della guerra; non abbiamo avuto discussioni, non abbiamo veduto documenti.

Ora, a me pare che dare un giudizio così assoluto in queste circostanze sia andare più in là del trattato di pace, che è quello che oggi ci occupa; è andare più in là di quel che il Presidente del Consiglio ci domanda a nome del Governo; è andare più in là di quello che il Parlamento nelle sue discussioni e coi suoi voti ha significato recentemente.

È, secondo me, pericoloso stabilire precedenti che possono in avvenire essere di danno alle nostre istituzioni costituzionali.

Insomma, io voto la legge, perchè la credo buona, io approvo il Governo per il trattato di pace, e desidero che gl'Italiani tutti si stringano all'attuale Governo, perchè egli abbia

autorità, forza e sia oculato nelle circostanze difficili, in cui si trova tutta l'Europa; ma io intendo di riservare il mio diritto di potere, allorchando sarà prudente ed opportuno (non so se me ne varrò di questo diritto), di poter chiedere maggiori informazioni sulla condotta politica e sulla condotta militare che è stata tenuta durante la guerra! E, poichè parlo, riferendomi alla relazione della Commissione, dirò che ho rilevato una piccola lacuna, lacuna che è certo ritenuta come un sottinteso, perchè gli uomini che compongono la Commissione sono patrioti di tal natura, di tale importanza, che non è possibile mettere in dubbio il loro sentimento; ma si è lodato molto l'esercito, giustamente; si è lodato molto la marina, giustamente; lodi sono state fatte a chi ha comandato le battaglie, benissimo; ed al Governo che ha avuto l'alta responsabilità della guerra e che è arrivato ad una pace che tutti accettiamo; ma non una lode si è data al nostro Paese, lode che il Presidente del Consiglio in più occasioni ed il Parlamento ha dedicato con ragione ad esso.

Il popolo italiano ha voluto la guerra, il popolo italiano ne ha sostenuto i disagi d'ogni natura, quelli di sangue, quelli economici, con grande e virile patriottismo; si è dimostrato in ogni occasione degno della sua indipendenza, degno di essere sorto a grande nazione, ed ha dimostrato all'evidenza che è pronto a sostenere ad ogni costo le sue libertà, le sue gloriose conquiste, forte della coscienza della nazione, forte della fede che lega ogni italiano al suo Re ed alla dinastia di Savoia! (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ora ha facoltà di parlare l'onorevole Cadolini per lo svolgimento dell'ordine del giorno da lui e dagli onorevoli senatori Frola, Morra e Bava-Beccaris presentato.

Ne do lettura.

« Il Senato, facendo plauso alla politica del Governo nel preparare e condurre a termine la guerra della Libia, manda un caloroso saluto di plauso e di gratitudine ai valenti capi dell'esercito e della marina ed ai prodi soldati di tutte le armi, che destarono l'ammirazione della Nazione, e passa alla votazione della legge. — G. Cadolini, S. Frola, R. Morra, F. Bava-Beccaris ». (*Applausi prolungati*).

CADOLINI. Dopo la lusinghiera manifestazione con la quale il Senato ha accolto l'ordine del giorno, letto dall'onorevole Presidente, non occorre davvero che se ne faccia particolareggiato svolgimento. (*Benissimo*).

Io dico solo che il valore delle nostre armi ha superato le nostre speranze; che alcuni episodi della guerra, incominciando dal primo ardimentoso sbarco, e proseguendo colle altre eroiche imprese, che altamente onorano la gloriosa campagna, sono opere degne di poema e di perpetuo ricordo. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. (*Vivissimi segni di attenzione*). Credo che raramente accada di avere a difendere un disegno di legge, la cui difesa è già stata fatta e in modo esauriente da tutti gli oratori che hanno parlato.

Questo disegno di legge, come hanno ricordato alcuni oratori, consta di due parti: la prima che approva il trattato di Losanna, la seconda che inizia l'azione dell'Italia nella nuova nostra Colonia.

Io devo scusare intanto innanzi al Senato l'assenza del mio collega, il ministro delle colonie, che in questa occasione sarebbe stato assai lieto di trovarsi qui per rispondere ad obiezioni che fossero mosse; ma egli, per un alto sentimento di dovere, ha creduto indispensabile di recarsi immediatamente nella Colonia per rendersi ragione coi suoi occhi dello stato delle cose e studiare a fondo, in unione con funzionari fra i più pratici di questa materia, quale sia la via che debba seguire il Governo; perchè i primi passi che si intraprendono possono avere delle conseguenze molto gravi. (*Approvazioni vivissime*).

Nel corso di questa discussione nessun dubbio è stato sollevato sulla opportunità della conclusione della pace, e in realtà il trattato di Losanna eseguisce completamente il programma che il Paese, il Parlamento ed il Governo si erano proposti, raggiungendo il fine che il Senato, col suo voto con cui approvava la sovranità piena ed intera dell'Italia sulla Libia, aveva assegnato al Governo.

Gli elogi fatti in quest'Aula al Paese sono un atto di stretta giustizia, perchè tutto il nostro Paese, senza distinzione di classi, senza distinzione, diciamolo pure, di partiti, ha mirato a un fine che comprendeva essere connesso intimamente con l'onore dell'Italia. (*Approvazioni vivissime*).

A me duole, consenta il senatore Canevaro che lo dica, che egli abbia voluto fare delle riserve di giudizio riguardo alla condotta della guerra.

Queste riserve non occorre farle, poichè ognuno dei membri del Parlamento è sempre in diritto di chiedere stretto conto al Governo del suo operato, quando venisse a risultare che questo operato non è stato conforme ai doveri che incombono al Governo stesso. (*Approvazioni*).

Ma, quando una guerra dura un anno, e non vi è un insuccesso nè grande nè piccolo (*approvazioni*) nè per terra nè per mare, io credo che si debba, fino a prova contraria, affermare che non solamente il soldato ha fatto il proprio dovere, ma che anche coloro che lo comandavano hanno adempiuto egregiamente al loro dovere militare, al loro dovere di patrioti. (*Approvazioni vivissime*).

È troppo facile il lodare il soldato che espone la sua vita, ma poi ritorcere questa lode come critica a chi l'ha comandato; ciò, secondo me, non è lecito fare, se non quando si abbia la prova che qualche mancanza è stata commessa...

CANEVARO. Non ho detto questo, ho fatto solo una riserva.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. ...Me lo consenta il senatore Canevaro: la sua è una nota stonata di fronte al giudizio dato da tutto il Parlamento, e da tutto il Paese. (*Approvazioni vivissime*).

Ringrazio vivamente il senatore Fiore e gli altri oratori delle parole eccessivamente cortesi che mi hanno rivolto, e ringrazio il senatore Barzellotti di aver ricordato che questa nostra impresa ha rialzato grandemente il prestigio dell'Italia. Se noi confrontiamo il contegno della stampa di tutti i paesi d'Europa, al giorno in cui si iniziò l'impresa, col contegno che tutta la stampa d'Europa ha al nostro indirizzo dopo che l'impresa è stata compiuta, possiamo facilmente formarci questo giudizio,

che il nostro prestigio è ora assai superiore di quello di allora. Immeritatamente in molta parte del mondo si giudicava delle cose d'Italia, ed io ringrazio il senatore Barzellotti di aver rilevato che questo giudizio anteriore alla impresa di Libia non era giusto; ma è stato bene che questa impresa ne abbia rivelata l'ingiustizia assoluta. (*Bene*).

Ora noi, come ricordò il senatore Barzellotti, avremo dinanzi un alto compito: quello di continuare arditamente nella via del progresso. La prima fase è chiusa col voto del Senato, ma i doveri dell'Italia cominciano oggi, ed io credo che sia strettissimo nostro dovere di dimostrare alle popolazioni della Colonia, di dimostrare a tutta l'Europa che l'Italia è un paese che sente e ricorda i doveri di un'antica civiltà la quale risale a più di due mila anni. (*Bene*). Le vestigia che là troveremo ci ricorderanno i doveri che abbiamo verso di noi come verso gli altri popoli. L'aver una grande missione, ricordò il senatore Barzellotti, è una fortuna per un Paese, ma è una fortuna a patto di sapere adempiere a questo dovere; ed io sono certo che il Governo ed il Parlamento, col voto che oggi danno riconoscono l'altezza di questo nostro dovere, e si propongono di dare al Governo ed al Paese tutti i mezzi per poterlo adempiere. (*Vive approvazioni*).

CANEVARO. Domando di parlare per fatto personale.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Nel secondo articolo di questo disegno di legge il Senato trova un primo principio di esecuzione della grande missione che abbiamo assunto in Libia. A me sarebbe parso grave che, approvando il trattato, il Parlamento contemporaneamente non manifestasse, col suo voto e con lo stanziamento di fondi a ciò necessari, il fermo proposito di iniziare quell'opera di civiltà, in nome della quale noi siamo andati nel nord dell'Africa.

Io termino ringraziando il Senato, e dichiarando che il Governo farà sempre il più grande assegnamento sul concorso del Parlamento, sul concorso di questa altissima Assemblea, per adempiere alla missione che la storia ci ha imposto nel mondo. (*Vive e generali approvazioni. Applausi vivissimi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Canevaro per fatto personale.

CANEVARO. All'on. Giolitti non è piaciuta la parte del mio discorso che significa una certa riserva. Egli ammetterà che io che ho parlato sia di parere diverso al suo; giudicherà il Paese se è campana proprio stonata la mia. Ma, in quanto a quello che mi fa dire l'onorevole Giolitti, e che è contrario alla verità, lo prego di rileggere in seguito, se ne avrà il tempo e la pazienza, quello che ho detto, e vedrà che ho lodato i capi che hanno guidato la guerra e l'esercito e la marina; li ho lodati e mi sono associato per questa parte alla relazione della Commissione e l'ho ripetuto in due occasioni. Sicchè egli asserisce cosa contraria al vero, allorchè qualifica di non patriottico, non bello vantare il coraggio dei soldati e parlare dei capi quasi che nulla avessero fatto, mentre io ho affermato l'opposto, lodando i capi.

Spero che l'onor. Giolitti nella sua equità vorrà rendermi giustizia. (*Approvazioni, commenti*).

Non ho altro da dire.

FINALI, *presidente della Commissione speciale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione*. Mi dispiace di dover pigliare la parola invece del relatore, il quale disgraziatamente oggi si trova indisposto.

A me pure è dispiaciuta la riserva di un valoroso marinaio, il quale è noto per imprese egregie compiute nella sua vita; mi è dispiaciuta quella specie di riserva, rilevata pure dall'onor. presidente del Consiglio.

Dirò a lui che nella nostra breve relazione abbiamo evitato di entrare a discutere sul merito tecnico della condotta della guerra, sebbene nel seno della Commissione non mancasse chi potesse ampiamente e competentemente discorrere di questo argomento. Ma, ragionando della pace, che è il frutto delle imprese eroiche dei nostri soldati di terra e di mare, i quali sono stati i veri rappresentanti della Nazione e dello spirito che ha animato tutta l'Italia in questa circostanza, non abbiamo potuto resistere ad esprimere anche un sentimento di soddisfazione, un sentimento del quale il Senato si è fatto eco, approvando con i suoi applausi l'ordine del giorno che è stato proposto. L'onorevole Canevaro non doveva rimproverare a

noi se abbiamo ubbidito a questo sentimento di ammirazione verso l'esercito e verso l'armata. (*Applausi*).

CANEVARO. Non ho detto nulla di tutto ciò!

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, pongo ai voti l'ordine del giorno, del quale già è stata data lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato all'unanimità.

(*Applausi vivissimi e prolungati*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il Governo del Re à autorizzato a dar piena ed intera esecuzione al trattato di pace fra il Regno d'Italia e l'Impero Ottomano, sottoscritto a Losanna il 18 ottobre 1912.

CADOLINI. Domando di parlare.

Voci. Oh! Oh! (*Rumori*).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Ho chiesto la parola per esprimere un solo pensiero, ispiratomi dallo studio di tutte le guerre italiane: osservo cioè che quando una guerra finisce felicemente, come quella di cui ci occupiamo, qualunque commento tendente a rilevare che si doveva operare diversamente, cade da sè (*commenti*), poichè, nessuno potrà mai assicurare che, dirigendo altrimenti le operazioni di guerra, si sarebbe potuto ottenere più splendidi risultati, piuttosto che comprometterne il successo finale. Il giungere alla meta dimostra che fu bene scelta la via percorsa.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, pongo ai voti l'articolo 1.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata la istituzione di un conto corrente fra il tesoro dello Stato ed il Ministero delle colonie fino al limite massimo di lire 50,000,000 per l'esecuzione di opere pubbliche, compresa la costruzione di edifici ad uso di uffici, e per lo stabilimento e l'esercizio dei servizi occorrenti nella Tripolitania e nella Cirenaica, nonchè per far fronte alle spese del

Ministero delle colonie in eccedenza alla somma di lire 200,000 autorizzata dalla legge 6 luglio 1912, n. 749.

Con decreti reali, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sarà stabilito quanto occorra per l'attuazione della precedente disposizione nonchè quali somme stanziata e non ancora pagate alla data della pubblicazione della presente legge sui capitoli degli stati di previsione della spesa degli esercizi finanziari 1911-12 e 1912-13 per servizi concentrati nel Ministero delle colonie passeranno nella gestione del Ministero stesso.

Alle spese da farsi nella Tripolitania e nella Cirenaica ed a quelle necessarie pel Ministero delle colonie sono applicabili le norme stabilite dall'art. 5 della legge 28 marzo 1912, n. 232, e sarà per esse compilato un rendiconto speciale da comunicarsi al Parlamento in allegato a quello generale consuntivo dello Stato.

(Approvato).

ALLEGATO AL DISEGNO DI LEGGE.

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur des Ottomans, animés par un égal désir de faire cesser l'état de guerre existant entre les deux pays, ont nommé leurs plénipotentiaires:

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE:

Monsieur Pietro Bertolini, Grand-Croix de la Couronne d'Italie, Grand-Officier de l'Ordre des SS. Maurice et Lazare, Député au Parlement;

Monsieur Guido Fusinato, Grand-Croix de la Couronne d'Italie, Grand-Officier de l'Ordre des SS. Maurice et Lazare, Député au Parlement, Conseiller d'État;

Monsieur Giuseppe Volpi, Commandeur des Ordres des SS. Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie.

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DES OTTOMANS:

Son Excellence Méhemmed Naby Bey, Grand-Cordon de l'Ordre Impérial de l'Osmanié, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur des Ottomans;

Son Excellence Roumbeyoglou Fahreddin Bey, Grand-Officier de l'Ordre Impérial du

Medjidié, Commandeur de l'Ordre Impérial de l'Osmanié, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur des Ottomans;

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1. — Les deux Gouvernements s'engagent à prendre, immédiatement après la signature du présent Traité, les dispositions nécessaires pour la cessation immédiate et simultanée des hostilités. Des Commissaires spéciaux seront envoyés sur les lieux pour assurer l'exécution des susdites dispositions.

Art. 2. — Les deux Gouvernements s'engagent à donner immédiatement après la signature du présent Traité l'ordre de rappel de leurs officiers, de leurs troupes, ainsi que de leurs fonctionnaires civils, respectivement le Gouvernement Ottoman de la Tripolitaine et de la Cyrénaïque et le Gouvernement Italien des îles qu'il a occupées dans la mer Egée.

L'effective évacuation des îles susdites par les officiers, les troupes et les fonctionnaires civils italiens aura lieu immédiatement après que la Tripolitaine et la Cyrénaïque auront été évacuées par les officiers, les troupes et les fonctionnaires civils ottomans.

Art. 3. — Les prisonniers de guerre et les otages seront échangés dans les plus bref délai possible.

Art. 4. — Les deux Gouvernements s'engagent à accorder pleine et entière amnistie, le Gouvernement Royal aux habitants de la Tripolitaine et de la Cyrénaïque et le Gouvernement Impérial aux habitants des îles de la mer Egée sujettes à la souveraineté ottomane, lesquels aient pris part aux hostilités ou qui se seraient compromis en leur occasion, sauf les crimes de droit commun. En conséquence aucun individu de quelque classe ou condition qu'il soit ne pourra être poursuivi ou troublé dans sa personne ou ses biens ou dans l'exercice de ses droits en raison de ses actes politiques ou militaires ou bien des opinions qu'il aurait exprimées pendant les hostilités. Les personnes détenues et déportées de ce fait seront immédiatement remises en liberté.

Art. 5. — Tous les traités, conventions et engagements de tout genre, espèce et nature,

conclus ou en vigueur entre les deux Hautes Parties contractantes antérieurement à la déclaration de la guerre, seront remis immédiatement en vigueur et les deux Gouvernements seront placés l'un vis-à-vis de l'autre, ainsi que les sujets respectifs, dans la situation identique dans laquelle ils se trouvaient avant les hostilités.

Art. 6. — L'Italie s'engage à conclure avec la Turquie, en même temps qu'elle renouvellera ses traités de commerce avec les autres Puissances, un traité de commerce sur la base du droit public européen, c'est-à-dire qu'elle consent à laisser à la Turquie toute son indépendance économique et le droit d'agir en matière commerciale et douanière à l'instar de toutes les Puissances européennes et sans être liée par les capitulations et d'autres actes à ce jour. Il est bien entendu que le dit traité de commerce ne sera mis en vigueur qu'en tant que seront mis en vigueur les traités de commerce conclus par la Sublime Porte avec les autres Puissances sur la même base.

En outre l'Italie consent à l'élévation de 11 % à 15 % des droits de douane *ad valorem* en Turquie, ainsi qu'à l'établissement de nouveaux monopoles ou au prélèvement de surtaxe de consommation sur les cinq articles suivants: pétrole, papier à cigarettes, allumettes, alcool, cartes à jouer. Tout cela à la condition qu'un même traitement soit appliqué simultanément et sans distinction aux importations des autres pays.

En tant qu'il s'agit de l'importation d'articles faisant l'objet d'un monopole, l'administration de ces monopoles est tenue de se fournir d'articles de provenance italienne suivant le pourcentage établi sur la base de l'importation annuelle de ces mêmes articles, pourvu que les prix à offrir pour la livraison des articles de monopole se conforment à la situation du marché au moment de l'achat, tout en prenant en considération les qualités des marchandises à fournir et la moyenne des prix, qui ont été notés dans les trois années précédentes à celle de la déclaration de la guerre pour les dites qualités.

Il est en outre entendu que, si la Turquie, au lieu d'établir des nouveaux monopoles sur les cinq articles susmentionnés, se décidait à les frapper de surtaxes de consommation, ces sur-

taxes seraient imposées dans la même mesure aux produits similaires de la Turquie et de toute autre Nation.

Art. 7. — Le Gouvernement Italien s'engage à supprimer les bureaux de poste italiens fonctionnant dans l'Empire Ottoman en même temps que les autres Etats ayant des bureaux de poste en Turquie supprimeront les leurs.

Art. 8. — La Sublime Porte se proposant d'ouvrir, en conférence européenne ou autrement avec les Grandes Puissances intéressées, des négociations en vue de faire cesser le régime capitulaire en Turquie, en le remplaçant par le régime du droit international, l'Italie, en reconnaissant le bien fondé de ces intentions de la Sublime Porte, déclare dès maintenant vouloir lui prêter à cet effet son plein et sincère appui.

Art. 9. — Le Gouvernement Ottoman voulant témoigner de sa satisfaction pour les bons et loyaux services qui lui ont été rendus par les sujets italiens employés dans ses administrations et qu'il s'était vu forcé de congédier lors des hostilités, se déclare prêt à les rétablir dans la situation qu'ils avaient quittée.

Un traitement de disponibilité leur sera payé pour les mois passés hors d'emploi et cette interruption de service ne portera aucun préjudice à ceux parmi ces employés qui auraient droit à une pension de retraite.

En outre le Gouvernement Ottoman s'engage à user de ses bons offices auprès des institutions avec lesquelles il est en rapport (Dette publique, Sociétés de Chemins de fer, Banques, etc.) pour qu'il en soit agi de même envers les sujets italiens, qui étaient à leur service et qui se trouvent dans de conditions analogues.

Art. 10. — Le Gouvernement Italien s'engage à verser annuellement à la caisse de la Dette Publique Ottomane pour compte du Gouvernement Impérial une somme correspondante à la moyenne des sommes qui dans chacune des trois années précédentes à celle de la déclaration de la guerre ont été affectées au service de la Dette Publique sur les recettes des deux Provinces. Le montant de la susdite annuité sera déterminé d'accord par deux commissaires nommés l'un par le Gouvernement Royal, l'autre par le Gouvernement Impérial. En cas de désaccord, la décision sera remise à un Collège

arbitral composé par les susdits commissaires et par un surarbitre nommé d'accord entre les deux Parties. Si l'accord ne s'établit pas à ce sujet, chaque Partie désignera une Puissance différente et le choix du surarbitre sera fait de concert par les Puissances ainsi désignées.

Le Gouvernement Royal ainsi que l'Administration de la Dette Publique Ottomane, par l'entremise du Gouvernement Impérial, auront la faculté de demander la substitution de l'annuité susdite par le payement de la somme correspondante capitalisée au taux du 4 %.

Pour ce qui se réfère au précédent alinéa le Gouvernement Royal déclare de reconnaître dès à présent que l'annuité ne peut être inférieure à la somme de lire italiennes deux millions et qu'il est disposé à verser à l'Administration de la Dette Publique la somme capitalisée correspondante, aussitôt que demande en sera faite.

Art. 11. — Le présent Traité entrera en vigueur le jour même de sa signature.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Lausanne en deux exemplaires le 18 octobre 1912.

(L. S.) PIETRO BERTOLINI

(L. S.) GUIDO FUSINATO

(L. S.) GIUSEPPE VOLPI.

(L. S.) MEHEMMED NABY

(L. S.) ROUMBEOGLOU FAHREDDIN.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prego l'onor. senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale per la votazione del disegno di legge testè discusso.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di un disegno di legge.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, che ha per titolo:

« Nuovi provvedimenti per i gruppi II e III delle linee di navigazione contemplate dalla legge 30 giugno 1912, n. 685, e per le linee celeri dell'Egitto contemplate dalla legge 30 giugno 1912, n. 686 ».

Prego il Senato di voler affidare l'esame di questo disegno di legge alla stessa Commissione che esaminò il disegno di legge sui servizi marittimi sovvenzionati, e discuterlo prima delle ferie natalizie.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della marina della presentazione di questo disegno di legge. Il ministro ha chiesto che l'esame ne sia affidato alla stessa Commissione che riferì sul disegno di legge divenuto legge il 30 giugno 1912, e che sia discusso prima delle vacanze natalizie. Non facendosi opposizioni resta così stabilito.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Arcoleo, Arnaboldi, Arrivabene, Astengo.

Baccelli, Badini Confalonieri, Balestra, Barbieri, Barinetti, Barzellotti, Bava-Beccaris, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Boito, Bonasi, Borgatta, Botterini.

Cadolini, Caetani, Caldesi, Camerano, Caneva, Canevaro, Capaldo, Caravaggio, Carle Giuseppe, Caruso, Castiglioni, Cavalli, Cavasola, Cefalo, Cencelli, Ciamician, Colleoni, Colombo, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Croce, Cruciani-Alibrandi, Cuzzi.

D'Alife, Dalla Vedova, Dallolio, D'Andrea, D'Ayala Valva, De Cupis, Del Giudice, Del Zio, De Martino, De Riseis, De Sonnaz, Di Brazzà, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Carpegna, Di Collobiano, Di Martino, Dini, Di Prampero, Di San Giuliano.

Fadda, Falconi, Fano, Faravelli, Filomusi Guelfi, Finali, Fiocca, Fiore, Fortunato, Franchetti, Frascara, Frola.

Garavetti, Garofalo, Gavazzi, Gessi, Giordano Apostoli, Giorgi, Goiran, Gorio, Grassi, Grenet, Guala, Gualterio, Gui.

Inghilleri.

Lamberti, Lanciani, Leonardi-Cattolica, Levi Ulderico, Loiodice, Lucca, Luciani, Lustig.

Malaspina, Malvano, Mangiagalli, Martinez, Martuscelli, Massabò, Massarucci, Maurigi, Mazzolani, Minesso, Molmenti, Monteverde, Morandi, Morra.

Paladino, Panizzardi, Paternò, Perla, Petrella, Piaggio, Placido, Plutino, Polacco, Pollio, Ponza Cesare, Ponza Coriolano, Ponzio Vaglia.

Sacchetti, Salmoiraghi, Salvarezza Cesare, Sandrelli, Santini, Scaramella-Manetti, Schupfer, Scillamà, Senise Carmine, Serena, Sormani, Spingardi.

Tajani, Tami, Taverna, Tecchio, Tiepolo, Todaro, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Treves.

Vacca, Vacchelli, Vigoni Giulio, Vischi.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: « Approvazione del trattato di Losanna del 18

ottobre 1912 con l'Impero Ottomano e provvedimenti per la Libia »:

Senatori votanti	157
Favorevoli	155
Contrari	2

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì alle ore 15.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Ordinamento degli Istituti superiori d'istruzione commerciale (N. 875);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);

Costituzione di consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);


Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 17).

Licenziato per la stampa il 19 dicembre 1912 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche



CCLXXVI.

TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Dichiarazioni di voto* (pag. 9649) — *Sunto di una petizione* (pag. 9649) — *Lettura di una proposta di legge del senatore Scialoja* (pag. 9649) — *Presentazione di un documento e di una relazione* (pag. 9650) — *Nella discussione generale del disegno di legge: « Ordinamento degli Istituti superiori d'istruzione commerciale »* (N. 875) parlano i senatori Maragliano (pag. 9651), Lucca (pag. 9657), Cavasola (pag. 9663), e Morra (pag. 9665) — *Il seguito è rinviato alla successiva tornata* — *Annuncio di una interpellanza del senatore Del Giudice* (pag. 9665).

La seduta è aperta alle ore 15,5.

Sono presenti i ministri dell'istruzione pubblica e di agricoltura, industria e commercio.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che gli onorevoli senatori Reynaudi, Beneventano, Fill-Astolfone, Pelloux e Vidari, hanno informato per iscritto la Presidenza che, se si fossero trovati presenti alla seduta di ieri l'altro, avrebbero dato voto favorevole al disegno di legge per l'approvazione del trattato di Losanna.

Sunto di una petizione.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Biscaretti di dar lettura di una petizione pervenuta alla Presidenza del Senato.

DISCARETTI, *segretario*, legge:

N. 158. Il presidente della Deputazione provinciale di Genova, a nome di quella Deputazione, fa istanza al Senato perchè nel disegno

di legge sull'ordinamento degli Istituti superiori d'istruzione commerciale siano apportate le modificazioni invocate dal Consiglio direttivo della Scuola superiore di commercio di Genova.

Lettura di una proposta di legge.

PRESIDENTE. In virtù dell'autorizzazione data dagli Uffici, prego il senatore segretario Borgatta di dar lettura di una proposta di legge d'iniziativa del senatore Scialoja.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Per l'abolizione dell'autorizzazione maritale.**Art. 1.**

Sono abrogati gli articoli 134, 135, 136, 137, 1743 capoverso del Codice civile e gli articoli 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805 del Codice di procedura civile.

Art. 2.

Agli articoli 13 e 14 del Codice di commercio sono sostituiti i seguenti:

Art. 13. La moglie non può essere commerciante se il marito ne abbia fatto divieto espresso

con dichiarazione pubblicata nei modi stabiliti nell'art. 9 del Codice di commercio.

Il divieto non può esser fatto alla moglie di età maggiore, se il marito sia minore o inabilitato o interdetto o condannato a più di un anno di detenzione durante l'espiazione della pena, o se la moglie sia legalmente separata per colpa del marito.

Contro il divieto la moglie ricorre al tribunale, che giudica in Camera di consiglio, sentito o citato a comparire il marito, salvi i casi di urgenza.

La moglie, che vende soltanto le merci del traffico del marito, non è, solo per ciò, commerciante.

Art. 14. Se la moglie commerciante è in comunione di beni col marito secondo le disposizioni del Codice civile, essa obbliga eziandio il marito ristrettamente agli utili della comunione. I beni dotali di essa non possono essere ipotecati nè alienati, fuorchè nei casi e nelle forme determinate dal Codice civile.

Art. 3.

La donazione fatta dalla moglie, che non sia legalmente separata per colpa del marito, può essere revocata dal marito entro tre anni dal giorno, in cui la moglie abbia cessato di possedere le cose donate, o dal giorno in cui sia stata trascritta la donazione, se si tratta di beni soggetti a trascrizione.

Tale revocazione non è ammessa, se il marito abbia autorizzata o ratificata la donazione, o se il tribunale l'abbia autorizzata in Camera di Consiglio, sentito o citato a comparire il marito.

Art. 4.

Può, anche durante il matrimonio, per atto pubblico, essere costituita una dote, di cui la moglie goda i frutti ed abbia l'amministrazione, secondo le disposizioni degli articoli 1423, 1424 del Codice civile.

L'inalienabilità di tale dote non è opponibile ai creditori, il cui diritto abbia data certa anteriore a quella della trascrizione dell'atto di costituzione, se si tratta di beni soggetti a trascrizione, o a quella dell'atto pubblico, se si tratta di altri beni.

VITTORIO SCIALOJA.

PRESIDENTE. Per lo svolgimento di questa proposta di legge, sarà poi fissato il giorno di una delle prossime sedute.

Presentazione di un documento.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del collega ministro delle colonie, la « Relazione al Parlamento sulla Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1911-912 » del senatore Giacomo De Martino, Governatore della Colonia.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione di questo documento.

Presentazione di una relazione.

TAMI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 14 dicembre 1911, n. 1461, emanato a norma dell'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e della legge 6 luglio 1911, n. 722, concernente disposizioni per la sistemazione dei conti consuntivi dei comuni, delle provincie e delle istituzioni pubbliche di beneficenza che andarono distrutti o smarriti in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Tami della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: « Ordinamento degli istituti superiori d'istruzione commerciale » (N. 375).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Ordinamento degli istituti superiori di istruzione commerciale ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato n. 875).

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1912

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge e do facoltà di parlare al primo oratore iscritto, senatore Maragliano.

MARAGLIANO. Onorevoli colleghi. — La legge che abbiamo dinanzi, illustrata dalla relazione del nostro collega Vischi, riguarda cose e persone.

Premetto che delle persone non mi occupo nè mi voglio occupare, per quanto spesso in questi ultimi tempi la nostra legislazione pecchi un po' per tendenza ad occuparsi più di persone che di cose.

Anche il relatore lo ha fatto, e largamente, ma le persone devono esulare dai nostri obbiettivi e dalla nostra attenzione.

Quale è lo scopo della legge che esaminiamo? Scopo principale, non si può dissimulare perchè appare dalla storia di tutti i suoi precedenti, è quello di migliorare la condizione economica dei professori addetti all'insegnamento delle scuole superiori di commercio.

Non è questo tutto l'obbiettivo della legge, ne convengo, onorevoli colleghi, ma questo è stato il movente principale e questo movente ha poi reso necessarie tutte le altre disposizioni perchè dal momento in cui lo Stato veniva con questa legge ad assumere una ingerenza diretta nella retribuzione dei professori, si trovava nella necessità di sancire misure restrittive per difendersi come è stato fatto per tante altre leggi e soprattutto per la legge universitaria di triste ricordo. Ed è bene che a questo si sia pensato. Certo è lontano dal mio pensiero il lesinare la dovuta remunerazione a tutti coloro che prestano l'opera loro educativa negli Istituti di insegnamento, qualunque ne sia la natura, ed è desiderabile che questo loro diritto venga sempre largamente riconosciuto, tanto più quando l'esperienza ne li abbia dimostrati degni.

Ma, oltre a questo obbiettivo, la legge se ne propone due, che nella loro enunciazione, certo rivestono una grande importanza.

Anzitutto la legge si occupa di conferire la personalità giuridica agli Istituti d'istruzione superiore commerciale, e questo è ottimo provvedimento, poichè per esso si rende più facile il loro incremento col concorso di enti e di privati, i quali abbiano il proposito di concorrere allo sviluppo loro.

Ma la legge si propone di riordinare e di disciplinare gli insegnamenti, proposito certamente degno di molta considerazione. Dobbiamo però vedere come si esplichino questo proposito suo e dobbiamo vedere ancora in quale misura ed in qual modo l'ordinamento proposto sia proficuo all'obbiettivo di questi Istituti.

In Italia abbiamo cinque scuole, che vengono chiamate col nome di scuole superiori di commercio, benchè non tutte abbiano tale denominazione e non ne abbiano tutte esclusivo l'intento.

Se la legge fosse stata corredata, come dovrebbero sempre essere le leggi di questa natura, di tutti gli elementi e di tutti i documenti necessari per ben comprenderla, voi avreste dinanzi in allegato tutta la serie dei decreti, i quali hanno creato questi istituti, nati per iniziativa spontanea nella massima parte, integrata qua e là in misura più o meno larga, del concorso del Governo.

È necessario quindi che in mancanza di questi documenti io brevemente ricordi ai colleghi lo stato attuale delle cose.

La scuola più antica, come avete appreso dalla relazione, è quella di Venezia, istituita per iniziativa di quella nobile città, e questa scuola si propone, non solo di provvedere agli studi superiori di commercio, ma ancora ad altri: in tutto si compone di cinque sezioni, ed in parte diventa anche una specie di scuola di magistero, scuola utile che nel complesso risponde ai bisogni che si sentivano allorchè fu istituita e che ancora oggi meritano e debbono essere soddisfatti.

Abbiamo poi un'altra scuola, quella di Roma, non esclusivamente rivolta all'istruzione superiore commerciale, ma di natura speciale e complessa, testè riformata, e divenuta un R. Istituto superiore di studi commerciali e amministrativi. È un istituto che ha molteplici intenti, molteplici obbiettivi, parte dei quali sono di quelli pertinenti agli studi superiori di commercio, altri pertinenti ad altre branche di insegnamento amministrativo.

Non è possibile però dire fin dove termini l'azione di questo Istituto, perchè nella farragine di decreti che via via modificarono l'ordinamento di questa scuola, non si sa che cosa esista del passato e se, per esempio, abbia tuttora facoltà di conferire lauree dottorali.

Molto volentieri sentiremo dall'on. ministro quello che esiste oggi di questa scuola perchè oggi non appare chiaro, dal momento che l'ultimo decreto non dichiara formalmente che tutti i precedenti sono abrogati.

Ad ogni modo, è fuori dubbio che questa di Roma è una scuola che ha molteplici obbiettivi, non quello esclusivo della scuola di commercio, che è una delle tante sue parti.

A fianco a queste due di Roma e Venezia con carattere complesso, si hanno poi tre scuole con lo scopo esclusivo della applicazione agli studi commerciali. Esse sono, in ordine di origine, quella di Genova, quella di Bari e quella di Torino e tutte e tre nate per iniziativa degli istituti locali che le hanno largamente dotate.

A Genova, per esempio, gli enti locali hanno contribuito subito con 60,000 lire annue alla sua istituzione. Cittadini benemeriti hanno fatto lasciti a suo favore, hanno creato borse di studi. È questa una scuola nata con intenti esclusivamente positivi, non allo scopo di conseguire un diploma per adire ad impieghi di Stato, ma per conseguire una soda e pratica istruzione commerciale. La scuola di Genova sorse ad iniziativa di un uomo che molti ancora ricorderanno e che da parecchio, sventuratamente, si è perduto, di Jacopo Virgilio. Fu sorretta dai consigli del nostro collega Piaggio e dall'onor. Raggio e da quanti vi erano uomini sperimentati nel commercio genovese.

Ebbe organamento pratico, astraendo da tutto ciò che poteva esservi di puramente dottrinale, non rivolto a scopo direttamente applicato.

Anche la scuola di Bari è ugualmente e strettamente di natura commerciale.

Quella di Torino è pure una scuola di studi superiori applicati al commercio ed ha pur ancora scopo strettamente commerciale.

Così anche queste due nobili città ai due punti estremi d'Italia hanno voluto dimostrare come comprendevano il valore delle private iniziative, ed i vantaggi di queste libere istituzioni, le quali devono avere compiti ispirati alle tendenze locali, rispondenti alle esigenze dei luoghi dove vivono e ai particolari obbiettivi che si vogliono conseguire. Ed al sole della libertà queste scuole hanno prosperato, e hanno dato dei vantaggi notevoli.

È nota l'importanza che ha assunto la scuola di Venezia, la quale ha fornito allievi repu-

tati a tutti gli Istituti italiani e anche ad Istituti stranieri, e quella della mia Genova che in 26 anni di vita ha dimostrato di rispondere esattamente al compito pratico che si proponeva. Non ha fatto dei dottori in scienze amministrative, non ha fatto dei dottori in matematica finanziaria, ma, mercè il valore dei suoi insegnanti, ha fatto degli eccellenti direttori di banche, degli eccellenti direttori di aziende commerciali, valorosi capi di pubbliche amministrazioni commerciali; e ha dimostrato che la via seguita, via eminentemente tecnica, era quella che rispondeva a bisogni sentiti, tanto è che, come dissi, via via guadagnò le simpatie della cittadinanza, le simpatie del paese, e da più parti d'Italia giovani desiderosi di imparare la pratica commerciale vi accorrono. Così diminuisce, fortunatamente di anno in anno, in virtù di queste scuole pratiche, nate liberamente nel nostro paese, il numero dei giovani che, per l'addietro, erano obbligati ad emigrare altrove per imparare, non per conseguire diplomi o gradi.

Questa situazione di cose non può essere smentita da qualche inconveniente che può essersi qua e là verificato. Si disse per esempio che queste scuole sono diventate anemiche. Fu asserzione gratuita; basta osservare il numero degli allievi per vedere ad esempio che la nostra scuola di Genova ne ha tanti quanti ne può contenere, data la capacità dei suoi locali; si lamentò che disposizioni arbitrarie del potere esecutivo fossero venute tratto tratto a modificare l'ordinamento di queste scuole; ma, onorevoli colleghi, queste, che furono chiamate disposizioni arbitrarie, sono state invece disposizioni provvide. È quello che deve succedere via via nella vita vissuta, nell'organamento di istituti di questa natura, i quali debbono rispondere a bisogni quotidianamente espliciti e svolgenti, ed il potere esecutivo, via via, essendo esse liberamente nate e liberamente istituite, deve confortarle col concedere quelle modificazioni che volta volta, tratto tratto sono rese necessarie dai loro bisogni.

Non sono arbitrî questi, sono disposizioni utili che auguro il Governo abbia sempre la facoltà d'introdurre in istituti di questa natura.

Ebbene, in tale stato di cose, in questo regime di libertà, che aveva fatto fiorire questi Istituti, noi vediamo comparire questa legge la

quale toglie ad essi quel carattere individuale e locale che aveva per forza delle cose, e per necessità di bisogni locali e d'intenti speciali assunto. E mentre oggi gli studiosi, tutti quelli che si occupano del movimento e della necessità dei nostri insegnamenti superiori, il Parlamento, i pubblici poteri sono rivolti a liberare le nostre Università da quella catena che a poco a poco le ha avvinte per ridar loro quella libertà di insegnare e di apprendere che le fece grandi un tempo; e mentre il Parlamento ed il Paese da molti e molti anni propugnano l'autonomia dell'Università e la libertà dell'insegnamento superiore integrato, per garanzia dello Stato, dagli esami di Stato: mentre dico, tutto questo avviene, la legge che esaminiamo riproduce per questi Istituti finora liberi, tutto l'ordinamento universitario con tutta la sua (perdonatemi il barbarismo della parola), burocratizzazione, con tutta la sua disciplina di studi, la quale ha fatto perdere all'insegnamento universitario una parte di quella efficacia che potrebbe avere.

È vero che la legge progettata, mentre applica le disposizioni dell'ordinamento universitario a queste scuole, le proclama autonome. Così è detto nel primo articolo, ma poi questa autonomia svanisce, tanto che noi vediamo che si giunge perfino ad indicare il numero delle ore settimanali che deve essere impiegato nello svolgimento della materia...

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Questo non c'è nella legge.

MARAGLIANO. Sicuramente è detto così come dico io nell'art. 10, e per giunta è annunciato un regolamento che disciplini e restringa ancora più queste maglie, tanto che il relatore ha trovato necessario far voti che in questo regolamento si trovi modo di rispettare l'ordinamento speciale di ciascuna di queste scuole.

Davvero che, leggendo queste disposizioni, è a domandarsi se noi siamo proprio dinanzi al progetto di una scuola che si vuole elevare al grado di scuola universitaria o piuttosto dinanzi ad una legge che regoli un istituto tecnico o una sezione di istituto tecnico.

Ecco, on. ministro, ecco, onorevoli colleghi e caro relatore, ecco la ragione per la quale da Genova è uscita una voce di protesta, da non confondersi con quella voce di protesta di insegnanti più o meno interessati, una voce di

protesta contro l'indirizzo generale della questione.

Il comune di Genova e con lui la Deputazione provinciale e la Camera di commercio si sono occupati attivamente di questo argomento ed ecco quanto ne ha scritto, sintetizzando il pensiero di tutti, il sindaco di Genova:

« Il municipio di Genova, cui nessuno può disconoscere - egli scrive - la competenza in materia ed il diritto a convenevole trattamento del Governo verso la sua scuola superiore di commercio, si ripromette che nel Senato sia fatta riparazione di un grave errore e di una grave ingiustizia che il disegno di legge contiene. È grave errore la riduzione in esso proposta del programma relativo all'insegnamento pratico. Queste discipline che formano la base della coltura commerciale è necessario che siano sviluppate in tutta la loro competenza, non solo perchè lo studente possa, lasciata la scuola, intraprendere con coscienza e sicurezza la vita degli affari, ma altresì... » ecc. (*legge*).

Come vedete, onorevoli colleghi, non si tratta di interessi speciali di campanile. Tutto quanto riguarda Genova nel suo porto, nel suo movimento commerciale non interessa la sola città di Genova, interessa tutto il Paese. Come Genova ha invocato l'autonomia per il suo porto ed ha desiderato che contribuissero a reggerlo i delegati delle varie provincie finitime, così Genova difende l'autonomia della sua scuola superiore di commercio, perchè la ritiene proficua a quell'insegnamento pratico cui l'ha voluta dedicata, per la quale i cittadini han dato larghi contributi, e per uno scopo determinato, per quello scopo cioè per cui la scuola fu istituita, in dato modo e in date misure.

Questo io dico perchè sono convinto, onorevoli colleghi, che voi sarete persuasi che le ragioni avanzate dall'Amministrazione comunale di Genova, non sono ispirate a sentimenti di pretti interessi locali, ma a sentimenti di alto interesse nazionale. (*Benissimo*).

Ma ciò premesso per quello che si riferisce alla parte, dirò, didattica della legge, permettetemi, onor. colleghi, che ora io vi intrattenga un istante sulla parte tecnica della legge medesima.

Prima di tutto vi dirò che cosa intendo per parte tecnica. Non avete bisogno di molte spiegazioni; per parte tecnica io intendo il modo

col quale la legge è redatta, perchè si possano comprendere in modo chiaro e preciso i suoi fini e se ne possa facilmente interpretare lo spirito.

Ora, l'art. 1 ci richiama ad una serie di disposizioni che sono quelle in base alle quali sono state istituite le varie scuole di commercio e che noi, come dicevo poc'anzi, non abbiamo modo di conoscere perchè non ci sono state messe sott'occhio. Ed era necessario che esse fossero tutte allegate al disegno di legge, perchè noi, approvando questo primo articolo, verremmo a statizzare immediatamente tutte queste scuole, con disposizioni ed in termini che il Senato ignora.

Innanzi a questo stato di cose, io mi devo permettere di informare il Senato e di richiamare la sua attenzione sopra alcuni dati.

Tra le scuole che vengono aggiogate con questa legge al carro dello Stato, ve ne sono due in condizioni specialissime: quella di Venezia e quella di Roma. Venezia oltre alla sezione commerciale ha altre quattro sezioni non commerciali; Roma, che oltre la sezione commerciale ne ha altre due non commerciali, che una volta anzi si chiamavano Facoltà. Il nuovo decreto ha cambiato loro il nome ma restano sempre tre sezioni distinte che hanno fatto di questa scuola di Roma una vera Università nata per libera aggregazione di volontà, che è benemerita, che è una istituzione simpatica la quale, libera dalle pastoie burocratiche, ha dimostrato ciò che può fare la libertà nel campo dell'insegnamento; ma è pur sempre sostanzialmente una nuova Università.

E, ciò premesso, io mi domando: questo articolo 1 della legge che dice che questi Istituti sono costituiti in enti autonomi con personalità giuridica propria, e le disposizioni successive, riguardano questi Istituti in tutto il loro complesso, riguardano tutte le sezioni di questi Istituti?

Badate bene che la mia osservazione non è oziosa perchè questo secondo comma dell'articolo 1 dice appunto che le scuole superiori di commercio sopra indicate comprendono sezioni speciali d'insegnamento e poi all'art. 9 dopo l'enumerazione degli insegnamenti obbligatori delle sezioni commerciali si legge che il regolamento per l'applicazione della legge disciplinerà anche l'ordinamento degli insegna-

menti fondamentali esistenti nelle varie sezioni dei singoli Istituti di commercio.

Ora tutto questo significa che la legge può essere interpretata come non riguardante solo le sezioni commerciali, ma tutte le sezioni di un medesimo Istituto.

E veramente, se teniamo presente anche l'art. 10 che riguarda gli stipendi dei professori senza alcuna distinzione, questa interpretazione viene ad imporsi.

Il ministro ci potrà chiarire il suo pensiero, ma le illustrazioni che i ministri danno del loro pensiero, passano e le leggi restano con le parole e nei termini coi quali sono redatte onde potrà benissimo restare l'impressione che queste disposizioni vadano a beneficio di tutte queste sezioni e non di una sola.

Perchè, se è vero che l'art. 9 enumera le materie delle sezioni commerciali, vi dice poi che il regolamento si occuperà anche delle altre sezioni. Vale a dire non si tagliano nettamente i ponli che congiungono una sezione alle altre, ma queste sezioni restano unite dalla denominazione, dal decreto che le ha istituite e da parecchie delle disposizioni che si leggono in questa legge.

Ora, dopo questa riflessione, è bene si sappia che la legge in questo punto non è chiara, che la legge si presta ad interpretazioni dubbie e che per essa può succedere benissimo che, per esempio, si venga di botto a sanzionare per legge questa Università nuova che a poco per volta è nata in Roma, che io ritengo meritevole di ogni considerazione, ma che entrebbe così quasi clandestinamente nel campo della legalità, questa scuola che, per molti obietti e molte disposizioni confondendo i suoi insegnamenti con quelli dell'altra Università esistente dipendente dal Ministero della pubblica istruzione, dovrebbe nascere per volontà chiaramente espressa dal Parlamento.

È tutta una questione da chiarire e da intendersi: io non sono alieno dal votare favorevolmente, una volta che l'onor. ministro mi abbia date ragioni persuasive, ma dobbiamo sapere quel che votiamo, sapere se si vengono a statizzare non solo gli insegnamenti puramente commerciali, ma tutti gli altri compresi in queste scuole superiori che hanno l'etichetta di scuole commerciali, essendolo solo in parte.

Attualmente basta applicare l'etichetta com-

merciale a qualsiasi insegnamento per farlo passare piuttosto sotto la giurisdizione di un Ministero che di un altro.

Continuiamo l'esame tecnico della legge.

La legge ci chiede di votare 188,000 lire per la sua applicazione.

Ora, io parlo a colleghi molto più sperimentati di me nei lavori legislativi - io ho l'onore di appartenere da 12 anni a questo Corpo - ma io ho sempre veduto che quando si è presentata una legge di questa natura, la si è presentata corredata di una serie di tabelle giustificative, con lo stato attuale degli insegnamenti ai quali si vuole provvedere, col prospetto dei nuovi bisogni che si creano, e del nuovo trattamento che diviene necessario.

Invece qui troviamo la tabella A) che vi dà l'organico del personale e i relativi stipendi per ogni professore, e poi abbiamo un'altra tabella B) che fa la ripartizione delle 188,000 lire di aumento fra le varie scuole, in diverse misure.

Quali le ragioni, i fattori di queste cifre?

L'egregio relatore dice che queste 188,000 lire sono destinate ad integrare le somme necessarie a ciascuna scuola per l'aumento degli stipendi.

Ora, siccome non si dà nessuna ragione e non si presenta nessuna tabella, io, per studiare la cosa, ho preso il bilancio ed ho veduto, scuola per scuola, quello che attualmente ciascuna di esse spende per il personale insegnante: ho veduto per ciascuna quale è il fabbisogno in base alla nuova pianta ed ho trovato delle differenze enormi che non giustificano queste cifre: entrano quindi probabilmente altri fattori a costuirle. Saranno giustificatissimi questi fattori, ma il Parlamento ha diritto di avere innanzi documenti giustificativi delle richieste, quando gli si chiedono danari.

Allora il legislatore comprenderebbe perchè vi sia una scuola che riceve 51,000 lire e un'altra 16,000 soltanto. La ragione, lo ripeto, vi sarà, ma io non la conosco. L'egregio relatore e l'Ufficio centrale avranno a mani le cifre giustificative di questa distribuzione, ma tanto la Commissione quanto l'onor. ministro vorranno permettere che il Senato le conosca. Ma per esaminarle bisogna averle sott'occhio scritte e stampate. Una esposizione orale non basta perchè bisogna eliminare ogni dubbio sull'equità

di trattamento delle varie scuole e per farlo abbiamo bisogno di conoscere le cifre.

Spiacemi, ripeto, di rilevare ciò, ma questo è un rilievo opportunamente fatto dal municipio di Genova, il quale ha fatto notare che alla sua scuola di commercio sono state assegnate soltanto 16,000 lire mentre ad altre ne sono state assegnate 50,000, avendo anche una pianta inferiore a quella di Genova.

E questo diciamo non per fare odiosi raffronti regionali: si tratta di una questione assai più alta, perchè è attribuito dei Governi e degli Istituti parlamentari di mettere in evidenza tutto ciò che può interessare le varie regioni, perchè non si possano lagnare di essere state non equamente trattate.

Perciò attendo dall'on. ministro e dalla Commissione questi dati perchè questa prova di equità assoluta venga dimostrata.

È vero che il relatore, il quale, come voi sapete, è la gentilezza e la bontà in persona...

VISCHI, *relatore*. La ringrazio.

MARAGLIANO. ... nell'intimo suo, ha pensato: se poi risulteranno bisogni non contemplati, il bilancio del Ministero competente vi supplirà. Io auguro, che un giorno l'amico senatore Vischi possa essere in grado di realizzare dal banco del Governo questo voto: ma, stando le cose come sono oggi, questa speranza del relatore è poco realizzabile.

Fra i bisogni più gravi, ad esempio, vi è quello dell'aumento delle cattedre, ma, badate bene, vi è un articolo della legge proposta che parla molto chiaro: questo sarà possibile solo se gli enti locali daranno senza aggravio alcuno dello Stato il necessario. Quindi, la questione da questo lato sarebbe chiusa, e malgrado ogni buona volontà, votata la legge, non vi saranno rimedi possibili per avere nuove integrazioni.

Ora, in linea tecnica, un'altra cosa debbo fare ancora riflettere al Senato.

Accenno a cosa, di cui il Senato ha consuetudine di occuparsi sempre seriamente, quando esamina una legge; cioè alla sua portata finanziaria.

Al primo esame, la portata finanziaria di questa legge pare limitata agli oneri provenienti dall'aumento di stipendio ai professori che figurano nella tabella A; ma, badate bene, l'art. 10 non fa nessuna eccezione per gli altri insegnamenti esistenti in questi istituti, e dice

che lo stipendio dei professori ordinari è di 7000 lire, e di 4500 quello degli straordinari.

La legge per ora dà solo una tabella, la tabella degli undici professori delle materie obbligatorie fondamentali della sezione commerciale, ma e gli altri? A Venezia, per esempio, se l'annuario dice il vero, l'istituto ha 22 insegnanti: 11 vanno a posto, e il resto?

Mi dirà l'on. ministro: sono messi fuori ruolo. Adagio un momento, messi fuori ruolo per ciò che sta agli effetti per la sezione commerciale; ma fanno sempre parte dell'istituto per gl'insegnamenti delle altre sezioni.

Ed a Roma ve ne ha un numero ancora maggiore. Anche per questi vi è l'articolo il quale dice che spariranno; ma, onorevoli colleghi, credete voi possibile che possa durare molto questo stato di cose per cui in un medesimo istituto vi saranno professori retribuiti a 7000 lire ed altri a minore retribuzione, solo perchè insegnano in un'altra sezione?

Ma la equità, una volta che avrete cominciato a fare il primo passo, una volta che lo Stato è entrato nell'ingranaggio, l'equità vi porterà presto ad integrare ancora, e sarà giustizia farlo, integrare i titolari degli altri insegnamenti, e portarli al livello di quelli della sezione commerciale.

È questione, ripeto, di giustizia e di equità, e nessun ministro potrà reggere alle giuste rimostanze che gli verranno fatte.

Un legislatore, voi me l'insegnate, non deve fermarsi a ricercare le conseguenze immediate della legge che plasma, ma a tutte le conseguenze che la legge porta in grembo. Deve ben tutte misurarle e vedere dove si vuole andare. Ebbene, miei signori, questa legge, sappiatelo bene, porta in grembo nuovi aggravii per altri aumenti di stipendi.

Vorrei che fosse qui l'on. ministro del tesoro per compiacermi con lui delle sue larghezze, che mi fa sperare analogo trattamento per l'istruzione superiore universitaria per la quale con occhio di lince misura, non solo gli effetti immediati, ma gli effetti lontani, i più lontani e più dubbi in ogni nuovo provvedimento. Certo questi che io accenno si impongono per la loro evidenza; perchè, lo ripeto, non potrete avere nello stesso istituto professori retribuiti in un modo e professori retribuiti in un altro.

E ancora vi segnalo, e debbo segnalare, un'altra conseguenza inevitabile, dal punto di vista finanziario, di questa legge, e all'opposto di quello che apparirebbe dovesse succedere giusta l'art. 1. Che cosa dice l'art. 1? che «nessun'altra scuola del genere potrà essere creata senza una nuova legge». Ma, onorevoli colleghi, finchè queste scuole nascevano, per iniziative locali, e col concorso finanziario largo di enti locali, lo sviluppo ed il nascere di esse era, e sarebbe stato sempre, proporzionato a tante influenze inibitrici e frenatrici; ma ora invece che lo Stato apre le sue braccia a queste nuove Università commerciali, io domando: quale sarà il legislatore che, dopo aver concessi ad altre regioni questi cinque Istituti, oserà negarli per esempio a Napoli o a Palermo, qualora li chiedessero? Vi era un'altra via, la via moderna, cioè quella di creare un solo Istituto di Stato tipo: Roma poteva averlo, in esso si potevano dare gli esami di Stato a chi aveva desiderio di diplomi; le altre scuole, liberamente svolgentisi, avrebbero atteso alla istruzione e alla educazione pratica di chi ricerca, e questi sono i più, non un diploma, ma l'insegnamento positivo. Non avendo fatto questo, voi aprite la porta ad una nuova serie di Università, le Università commerciali, le quali pulluleranno come sono pullulate le altre Università, di cui ora vorremmo vedere diminuito il numero senza mai riuscirvi. (*Bene*).

Son giunto al termine del mio discorso: ho detto tutto questo, perchè sento il dovere che abbiamo tutti noi, ciascuno nel campo delle discipline in cui abbiamo consumato la nostra esistenza, in cui abbiamo conquistato una larga esperienza, di portare il nostro contributo allo studio dei problemi che vengono sottoposti al Parlamento nazionale. Questo io dichiaro, perchè, in verità, se potessi e fosse in me possibile (cosa che non è) riguardar la questione da un punto di vista ristretto, locale; per certo tutto ciò che si può desiderare nel caso speciale della scuola di Genova potrebbe essere benissimo integrato col regolamento, con ordini del giorno, ecc.; ma, io esaminando la legge, non mi ricordo di altro, se non di essere membro del Senato del Regno e del dovere che ho di esaminarla in base a considerazioni di ordine generale e d'interesse pubblico, in base alle quali vi dico: questa legge deve essere emendata o non essere.

Mi si consenta ancora un'altra dichiarazione. Io ho fatto liberamente questi appunti critici alla legge, non all'onor. ministro. L'onorevole ministro ha raccolto fra le sue braccia, salendo al potere, questa legge non presentata, non elaborata da lui: è una legge che appariva quale provvedimento di equità per una classe rispettabile d'insegnanti. Ma noi sappiamo quali sono i pensieri dell'onor. Nitti in ordine all'indirizzo della pubblica istruzione. Il suo passato, i suoi discorsi, la sua opera scientifica e politica lo hanno sempre dimostrato partigiano della libertà nell'insegnamento; ed in certe leggi, per esempio in quella delle scuole professionali, egli ha proclamato l'opportunità che gli Istituti abbiano fisionomia speciale, secondo i bisogni locali e le varie tendenze. Noi che abbiamo veduto con quale larghezza egli abbia applicato questo suo modo di vedere alla scuola commerciale media, sentiamo e dobbiamo sentire che questa legge non corrisponde all'intimo suo pensiero. Egli la difenderà, e la difenderà abilmente e forse anche vittoriosamente - conosciamo il suo valore -; ma siamo pur convinti che questa legge d'istruzione superiore non è quella che egli avrebbe voluta nell'intimo suo, fuori di ogni contingenza del momento e di ogni influenza di ambiente.

E, chiudendo, un'ultima considerazione mi permetto di fare. La relazione di questo disegno di legge venne presentata nell'altro ramo del Parlamento il giorno 16 giugno - la relazione, dico, non la legge -; il giorno 20, in una di quelle sedute nelle quali si ha l'abitudine di liquidare molte pratiche in fine dei lavori estivi, essa fu approvata. Venne in Senato il giorno 24; se ne voleva l'urgenza, ma la Commissione, cui ne fu deferito l'esame, non la riconobbe. Oggi invece si vuole che l'urgenza sia venuta; il che non è. Siamo al principio e non alla fine dei lavori legislativi annuali, onde vi è tutto il tempo al suo svolgimento, anche se dovesse ritornare alla Camera dei deputati.

E mi permetto di esprimere un voto: che il Senato, nel deliberare su questo disegno di legge, ricordi ciò che avvenne per la legge universitaria. Quella legge fu discussa, sotto l'impressione dei desiderî potentemente manifestati, dal corpo insegnante, che desiderava vederla approvata, perchè consacrava per esso miglioramenti d'ordine finanziario. Ma quella legge, por-

tando allo Stato nuovi oneri, portava anche delle misure restrittive, dannose al funzionamento delle nostre Università. Eravamo allora alla fine dell'anno parlamentare, ed il Senato votò quella legge; fu un voto di cortesia verso i professori universitari. Oggi tutti, i professori compresi, deplorano che essa, pur portando gli aumenti di stipendio, abbia portato così gravi turbamenti nella vita delle nostre Università. Mi auguro che il desiderio della fretta non faccia anche questa volta succedere che s'abbia ad elevare poi un eguale rimpianto. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha ora facoltà di parlare il secondo iscritto, onor. senatore Lucca.

LUCCA. Benchè temprato, da un trentennio di vita parlamentare, ai dibattiti sulle nostre leggi, io, per l'alto rispetto che porto all'Assemblea, sono sempre esitante nel prender la parola. Ora lo sono più che mai, perchè la chiusa del discorso del senatore Maragliano mi ha posto in un grave imbarazzo. L'onor. senatore Maragliano ha chiuso il suo discorso, discorso valorosamente critico di tutta la legge, dicendo all'onor. ministro: queste censure non vanno a voi; il progetto non è vostro; voi sostenete un progetto che altri ha compilato!

Il mio imbarazzo viene appunto da questo, che non la mia censura, che non mi permetto di fare, ma le mie osservazioni sono precisamente rivolte all'unico punto che l'onorevole ministro attuale ha fatto in aggiunta alla legge del ministro precedente. (*Benissimo*). Quindi, se l'onor. senatore Maragliano, con l'alta sua autorità scientifica e con la sua maggiore anzianità in quest'Assemblea, ha sentito il bisogno di concludere come ha concluso, come dovrei concludere io, che mi rivolgo invece, per fare un appunto, precisamente a ciò che ha fatto l'attuale ministro di agricoltura?

Ma, siccome anch'io lo conosco e lo apprezzo da gran tempo, anzi come ho nel cuore i ricordi della sua amicizia, ho tuttora nella mente l'eco dei suoi poderosi discorsi fatti alla Camera, quando la sua eloquenza fu definita come un colpo di piccone, consentirà che io, modesto seguace di quell'eloquenza di allora, io, per quanto sian grandi i riguardi di amicizia che ho per lui, dica francamente e liberamente il mio pensiero.

Io non parlerò di nessuna fra le scuole che sono elencate in questo disegno di legge; anzi,

e poichè l'ho detto, lo ripeterò ancora, è questa la prima volta che, in trent'anni di vita parlamentare, m'avviene di dovermi occupare, a proposito di un disegno di legge, non di ciò che v'è, ma di ciò che non v'è.

Onde è che, se non parlo per nessuna delle scuole che sono comprese in questo disegno di legge, sento invece di dover parlare esclusivamente per il Senato come Assemblea legislativa, che ha, non solo il diritto, ma il dovere, di legiferare a ragion veduta di quanto si propone. Per questo invoco la benevolenza del Senato.

E, poichè mi ha dato lo spunto precisamente la conclusione del discorso del senatore Maragliano, non per giustificare un assente che si vuole unico responsabile degli errori di questa legge, ricorderò che il disegno di legge iniziale fu presentato alla Camera, nella seduta del 14 febbraio 1911, dal ministro Raineri. E, se non vado errato, qualche autorevolissimo collega del Senato, che è membro della Commissione, potrà dire al Senato, più autorevolmente di me, che il disegno di legge presentato dal ministro Raineri fu la conseguenza degli studi di una Commissione speciale, della quale l'onor. senatore Frola era relatore. Il progetto di legge dell'onor. Raineri, ereditato dall'attuale Ministro di agricoltura, era dunque conseguenza degli studi di una Commissione speciale, nominata per il riordinamento degli Istituti commerciali.

Quindi la genesi di questo progetto è tale da far credere che, se anche fosse venuto il progetto iniziale dell'onor. Rainieri, avrebbe potuto essere benissimo ereditato dal Ministro attuale.

Ma vi è un'aggiunta a quel disegno di legge. Ho detto che il disegno di legge Raineri fu presentato nella seduta del 14 marzo 1911; al 30 marzo avvenne la crisi, ed ancora si trova negli atti parlamentari il progetto di legge con la epigrafe: « *presentato dal ministro Raineri* ». Alla Camera elettiva è stata presentata la relazione nella seduta del 14 giugno 1912.

Sostanzialmente il disegno di legge che discutiamo è quello proposto dal ministro Raineri. Ma vi è una modificazione sostanziale all'art. 1. L'art. 1 del disegno di legge, presentato inizialmente dall'onor. Rainieri alla Camera, era assai breve, assai semplice, e soprattutto assai chiaro. Mi perdoni il Senato, ma io credo

sia molto utile entrare in questi particolari, perchè sono la sostanza di quello che, credo, il Senato debba fare.

L'art. 1 del progetto iniziale dice: « Le Regie scuole superiori di commercio di Venezia, di Genova e di Bari e il Regio istituto superiore di studi commerciali, coloniali e attuariali di Roma, fondato e mantenuto con contributo dello Stato e degli Enti locali, sono enti autonomi sottoposti alla vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio. Nessun'altra scuola superiore di commercio potrà essere creata se non per legge ».

L'art. 1 della legge che stiamo discutendo, a quel periodo unico, aggiunge ancora:

« Gli Istituti e le Scuole superiori di commercio sopra indicati comprendono le facoltà o sezioni speciali di insegnamenti, di cui per la scuola di Venezia al Regio decreto 27 giugno 1909, n. 517; per la scuola di Genova al Regio decreto 22 maggio 1884, n. 235 (serie 3^a); per la scuola di Bari al Regio decreto 23 gennaio 1908, n. CC. (parte supplementare); per la scuola di Roma al Regio decreto 28 settembre 1911, n. 1109, e per la scuola di Torino al Regio decreto 1^o ottobre 1906, n. CCCXCII (parte supplementare). »

Leggendo questa aggiunta, si dovrebbe forse sperare che tutti i parlamentari conoscano, non soltanto le leggi che votano, ma anche i decreti che vengono dal potere esecutivo; ma io credo sia la prima volta che un disegno di legge, il quale tratta della conversione in legge di un decreto Reale (ed è sostanzialmente quello che si vuole, la conversione in legge di decreti emanati dal potere esecutivo), è la prima volta, ripeto, e se non la prima, una delle pochissime volte che questo è stato fatto (e quando fu fatto, fu fatto male), che ad un disegno di legge di questa natura non sia allegato il decreto Reale, a cui la legge si riferisce.

Ora, io vi domando: signori senatori, li conoscete tutti i decreti che sono ricordati in quest'articolo e che voi dovete col vostro voto consacrare in una legge?

Se non li conoscete tutti, con quale cognizione di causa voi, se la si dovesse votare oggi, votereste questa legge con la coscienza che conviene ad un Alto Consesso come il Senato, che, se ha potuto sentirsi dire che in quest'Aula serena non entra un soffio perturbatore politico,

deve appunto perciò conservare a sè alto il prestigio di essere e voler essere il correttore delle leggi? (*Benissimo*).

Ebbene, io ho avuto la curiosità di vedere che cosa si contenesse in uno di questi decreti a cui si riferisce il disegno di legge, e la opportunità me l'ha data una strana impressione che ho avuto in un certo incontro. Sapevo che questo disegno di legge era stato approvato dalla Camera, ma sapevo altresì che, per le considerazioni fatte dal senatore Maragliano, ed appunto perchè mancava l'allegato al disegno di legge, non tutti avevano votato con piena cognizione.

Ma, come ho detto, debbo la conoscenza di questo decreto ad un incidente capitatomi per dovere d'ufficio, poichè voi mi avete fatto l'onore di chiamarmi al Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Ebbene, fu appunto in uno dei corridoi del palazzo della Minerva che vidi un affisso sesquipedale dal titolo: « Regio Istituto Superiore di perfezionamento delle discipline amministrative », dove erano indicati i corsi, e poi, cosa nuovissima, (mi perdoni l'onore. ministro se dico questo, ma è una delle ragioni per cui parlo), lessi in quel manifesto, a caratteri maiuscoli, che gl'insegnamenti sarebbero stati impartiti da professori della Regia Università di Roma (e qui i nomi dei professori), più da funzionari dello Stato (ed anche qui i nomi di sei o sette commendatori, capi servizi, ecc.).

Questo era scritto, come ho detto, in un affisso al pubblico a proposito di un Istituto che, dal testo della legge presente, non apparisce nemmeno che esista.

Ed allora, visto il manifesto, volli conoscere donde avesse tratto origine quella pubblicazione di genere affatto nuovo, perchè credo sia la prima volta che il Governo, nell'accennare ad un'apertura di corsi universitari o di altri Istituti, dica che gli insegnamenti sono dati dai tali e tali professori, e seppi che il manifesto era la conseguenza precisamente di quel tale decreto del 28 settembre 1911, n. 1109, che si trova indicato in questo articolo di legge. (*Cenni di diniego del ministro di agricoltura, industria e commercio*).

Onorevole ministro, ella non deve neanche supporre che nelle mie parole vi possa

essere, pur lontanamente, l'ombra dell'opposizione personale a lei, e mi dispiace che non sia presente a questa discussione, come lo era in principio della seduta, l'onorevole ministro della pubblica istruzione, perchè l'avrei forse, ed anche senza forse, per poderoso alleato in quanto io dico, giacchè, se non altro, avrebbe potuto dire all'onorevole ministro di agricoltura che, or non è molto, egli stesso, il ministro dell'istruzione, a proposito di una legge fondamentale (la legge sull'istruzione primaria), non credette che suonassero opposizione alla sua persona tutte le modificazioni che l'Ufficio centrale e il Senato opinarono di dover proporre alla legge, che pure portava il suo nome, anzi, con una nobiltà che l'ha rialzato nell'opinione del Senato, si mostrò grato all'Ufficio centrale, grato al Senato di avere emendato il suo disegno di legge.

Ed a questo nobilissimo esempio io credo si ispirerà il ministro di agricoltura, non avendosi a male, se concluderò il mio discorso con una proposta di emendamento al suo articolo primo.

E, per essere pratico, perchè qualunque parola mia avrà il successo che avrà, ma io mi auguro che il Senato abbia occasione di votare su una proposta concreta che riassume il mio discorso, osservo: nell'art. 1° del disegno di legge si dice che gli Istituti in esso nominati e la scuola di Roma comprendono le Facoltà o sezioni speciali di insegnamento di cui e per cui come nell'articolo stesso; e si aggiunge, per la scuola di Roma, pel Regio decreto 28 settembre 1911.

Suppongo che tutti gli onorevoli senatori conoscano questo decreto.

In ogni modo, per il verbale, e non per altro che per il verbale, mi permetto di dar notizia, non al Senato nè ai senatori, ma al verbale, come ho detto, delle disposizioni di questo decreto, che è stato stampato, credo, per invito venuto da un senatore, ma che certo non è stato presentato come allegato al disegno di legge.

Ecco il titolo di questo Regio decreto:

« Regio decreto 28 settembre 1911, n. 1109, che porta norme sull'ordinamento del "Regio Istituto superiore di studi commerciali e amministrativi di Roma" ».

Ma, prima di entrare nei particolari interessanti di questo decreto, mi permetto di leggere l'art. 5, dove sono elencati tutti gli insegnamenti di questo R. istituto.

« Art. 5.

« La scuola di discipline amministrative applicate ha un corso di un anno e comprende i seguenti insegnamenti obbligatori per tutti gli iscritti:

- « Diritto pubblico interno.
- « Contabilità dello Stato.
- « Ordinamento amministrativo del Regno ».

E dopo questa larghissima epigrafe, l'articolo continua:

« Comprende inoltre i seguenti insegnamenti fra i quali l'iscritto è obbligato a sceglierne almeno quattro secondo le norme da stabilire per regolamento ».

Sentano gli onorevoli colleghi quali sono questi insegnamenti ed immaginino quale importanza abbia questo Istituto, di cui non è cenno nè nel testo della legge che oggi votiamo (e non ne faccio appunto) nè nella relazione. E se ci saranno gli insegnamenti, dovranno, almeno in gran parte, esservi gli insegnanti per tutte queste materie.

Ecco gli insegnamenti:

- « Legislazione finanziaria.
- « Legislazione commerciale comparata.
- « Legislazione dei trasporti.
- « Legislazione sul credito.
- « Legislazione sulla previdenza.
- « Legislazione doganale.
- « Diritto internazionale.
- « Legislazione comparata dell'emigrazione.
- « Legislazione consolare.
- « Legislazione del lavoro.
- « Legislazione agraria e forestale.
- « Legislazione sui lavori pubblici.
- « Legislazione sulla marina mercantile.
- « Legislazione scolastica comparata.
- « Legislazione sanitaria.
- « Legislazione militare (esercito e marina).
- « Geografia economica e geografia coloniale.
- « Diritto e costumi delle società indigene.
- « Legislazione coloniale italiana.
- « Igiene coloniale ».

Dice però il decreto, che per tutti questi insegnamenti, per cui ci è già l'insegnante nelle scuole commerciali, non fa d'uopo di nominare insegnanti speciali; ed è già qualche cosa.

Dunque, salvo che, come mi diceva poco fa un autorevolissimo collega, prendendo alla lettera il testo dell'articolo di legge, quale noi lo dobbiamo approvare (che cioè gli Istituti e le Scuole superiori di commercio sopraindicati comprendano le facoltà o sezioni speciali) salvo che, dico, con questa dizione s'intenda soltanto che noi approviamo le sezioni della scuola commerciale, e allora cade completamente la ragione di essere di quanto io dico; ma se deve essere inteso che votando questo articolo di legge noi consacriamo come legge la costituzione di questo Istituto creato per decreto Regio, o allora perchè, onor. ministro, avete già reso pubblico il manifesto per l'apertura dei corsi pel 1913?...

(*Segni di diniego da parte del ministro*).

LUCCA. ...Sarebbe stato meglio attendere a farne la pubblicazione dopo che il Senato avesse discusso la legge.

VISCHI, *relatore*. Ma la scuola fa quello che vuole.

LUCCA. La scuola fa quello che vuole, ma il Senato deve fare quello che deve.

VISCHI, *relatore*. È appunto quello che sta facendo, occupandosi di ciò che fa la scuola.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

LUCCA. Mi perdoni, onor. Vischi. Io rispetto il relatore e la persona; ma la persona e il relatore sanno che di molte delle cose dette oggi non poche non sono soltanto mie.

In ogni modo, se non dovrà servire per ora quello che io ho detto, per quanto io creda che debba servire, perchè, se non sono male informato, il dubbio che ho avuto io deve averlo avuto anche la Commissione...

VISCHI, *relatore*. Anche io.

LUCCA. ...e si sia sentito da essa il bisogno di chiedere al ministro se, approvando questa legge, si approvava per intiero il decreto del 1911...

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. No, no.

(*Il senatore Chironi, presidente dell'Ufficio centrale, fa cenni di assenso*).

LUCCA. L'onor. ministro dice di no, ma se non sbaglio, e se non per nulla si fanno i segni di assenso quando qualcuno parla...

VISCHI, *relatore*. È scritto nella relazione.

LUCCA. Ma io non parlo del relatore, era il Presidente dell'Ufficio centrale che mi faceva cenni di assenso; e poi, perdoni onor. Vischi, io l'ascolterò, quando ella parlerà, col più rispettoso silenzio, e non chiedo altro se non che ella mi voglia ascoltare col più cortese, se non rispettoso silenzio.

VISCHI, *relatore*. Doveroso.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

LUCCA. Fino a prova contraria, poichè il ministro non ha ancora parlato, io credo al cenno che mi ha fatto il Presidente della Commissione. Dunque devo ritenere che, votando questo disegno di legge, si voti anche questo ordinamento, e allora ripeto...

(*Il relatore parla col ministro di agricoltura*).

Onor. relatore, io parlo col ministro.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ascolto.

LUCCA. Scusi, onor. ministro, ma ella non poteva fare la scortesia di non ascoltare l'onorevole Vischi, che era a lei più vicino, quindi non poteva ascoltar me. (*Si ride*).

Dunque se la cosa è come io dico, servirà per quello che già si è fatto; se la cosa dovesse essere come dice il relatore, quello che io dico sarà per quello che, secondo me, non si dovrà fare.

Dunque, a parte l'insegnamento (poichè questo decreto è stato accennato nella legge, ho diritto di discuterlo in lungo e in largo), a parte la mole dell'insegnamento e delle altre disposizioni, le quali per me hanno importanza notevolissima, questo decreto dice nel 2° articolo: « L'Istituto ha per iscopo di impartire l'istruzione teorico-pratica occorrente al personale direttivo delle pubbliche Amministrazioni e delle imprese economiche, commerciali, industriali, di credito e di previdenza ».

L'art. 3 del decreto al penultimo comma dice: « Alle scuole di discipline amministrative, sono ammessi, oltre i funzionari dello Stato della categoria di concetto, o delle categorie ad essa assimilate, designati dai rispettivi Ministeri, i laureati in giurisprudenza, i licenziati dell'Istituto di scienze sociali di Firenze, e i licenziati delle scuole superiori di commercio ».

Mi dispiace, ripeto, che non ci sia qui il ministro dell'istruzione pubblica, perchè gli chiederai se, quando ha consentito che questo disegno di legge fosse presentato alla Camera dal ministro di agricoltura e da quello dell'istruzione, non abbia rilevato in qual conto si potrebbero tenere i diplomi dottrinali dati dalle Università e dagli Istituti superiori, quando con un Regio decreto, che si chiede o si vorrebbe chiedere che fosse convertito in legge, i diplomati, i laureati degli Istituti superiori sono parificati ai licenziati delle scuole superiori di commercio. Ho accennato a questo, perchè di qui sorge la ragion d'essere d'una osservazione che debbo fare a proposito dell'art. 8.

L'art. 8 del Regio decreto dice: « Con regolamento da approvare con Regio decreto, udito il Consiglio dei ministri, saranno fissati il numero e i programmi dell'insegnamento della scuola di disciplina agraria applicata, i quali costituiscono corsi di perfezionamento dei funzionari dello Stato e titolo di preferenza per gli aspiranti alle varie carriere amministrative ». Mi si potrà dire, ma non varrebbe la contraddizione, che tutti i funzionari dello Stato devono avere il titolo accademico... (*Segni di diniego dell'onor. ministro Nitti*).

Ma, onor. Ministro, senta: se parlo è perchè conosco le obiezioni che mi si potrebbero fare; ma sono queste appunto che mi hanno incoraggiato a parlare. Si potrà dire che i funzionari dello Stato hanno già un titolo accademico e quindi è una sovrapposizione; ma quando voi disponete in un decreto che a questi istituti possano concorrere i licenziati dalle scuole commerciali, ne viene di necessità che il licenziato da una scuola commerciale, quando si presenta ad una carriera amministrativa, ha un privilegio. Farò un caso personale. Se io potessi trovarmi domani, io che ho l'orgoglio di avere il diploma del politecnico di Milano, di fronte ad uno che ha il diploma delle scuole commerciali, mi sentirei quasi umiliato ch'egli potesse avere su di me un diritto di preferenza. Questo assolutamente, secondo me, non può andare, nè può andare. Onorevoli senatori, pensiamoci due volte prima di consacrare, questo sistema di creare un istituto il quale stabilisca dei diritti di preferenza nella carriera amministrativa su altri che non lo hanno frequentato. Se tutti fossero liberi di intervenire a questi corsi, io direi li

frequentino pure quanti più possono, ma il decreto dice che vi andranno quei funzionari, i quali saranno designati dai Ministri. Ma, in nome di Dio, noi creiamo un'altra porta aperta ai privilegi, ai favoritismi, che invece dobbiamo chiudere, perchè già troppi vi sono passati.

(*L'onor. Morra di Lavriano sorride*).

Il suo sorriso, onor. senatore Morra, mi trae ad invocare un esempio che viene dall'esercito, per chiedere che non si facciano questi privilegi.

Privilegi non se ne fanno a proposito degli avanzamenti che vengono in conseguenza della scuola di guerra, ma noi sappiamo quanto sia stato quello che noi abbiamo chiamato lo sconforto (non dirò l'abbassamento, perchè l'esercito non si abbassa mai), lo sconforto morale di quegli ufficiali che si vedevano intercettata la loro carriera per avanzamenti più o meno legittimi. Ma come non potremo temere che insorgano, e con ragione, tutti gli impiegati delle carriere civili, quando, dopo questo decreto, credano che avanti ad essi abbiano a passare dei favoriti, unicamente perchè hanno potuto frequentare quel corso, perchè designati dal ministro? (*Benissimo*).

Ed io sono sicuro che non potrà l'onorevole ministro non accogliere la mia proposta; perchè io l'ho sempre invidiato, ma mai come oggi ho desiderato l'acutezza della sua mente e l'impeto della sua parola, quasi per desiderare, anzi volere che quella eloquenza e quella acutezza d'ingegno che alla Camera dei deputati, me presente, gli han sì spesse volte servito per scuotere le basi di progetti di legge che non gli piacevano, potesse oggi servire per cercare di persuaderlo che, prendo le parole del senatore Maragliano, appunto perchè può rinnegare la paternità di questo progetto, farebbe opera paterna se lo correggesse, se emendasse il suo figlio adottivo. (*Benissimo*).

E ora bisogna concludere. E, siccome l'onorevole Maragliano ha finito col dire che qui in questa assemblea ciascuno di noi ha il dovere di parlare a proposito di ogni legge, a seconda dell'esperienza che gli viene dalla propria competenza, io che non ho che un'esperienza sola da invocare, il mio trentennio di vita parlamentare, concluderò con una proposta rigorosamente parlamentare e molto modesta.

Io approvo il disegno di legge e così (per

quanto non ammetta che ci sia un momento di minore affettuosità reciproca tra me e l'onorevole ministro) possiamo riconciliarci se le mie parole han turbato la serenità organica (*si ride*) dell'onorevole ministro di agricoltura.

Quindi non faccio questione su nessuno dei punti della legge ove tratta degli Istituti commerciali; io non mi occupo nè della scuola di Torino, nè di quella di Genova, nè di quella di Bari, nè della stessa scuola commerciale di Roma. Passi la legge come è, in questi punti. Io non mi occupo del riparto delle somme, non mi occupo delle condizioni economiche degli insegnanti. Esprimo soltanto un desiderio, che credo, sia condiviso da molti e molti dei miei colleghi, e lo esprimo ad un ministro giovane, e che ha perciò dinanzi a sé un lungo avvenire, il desiderio, cioè, che si finisca con questo sistema di introdurre nei disegni di legge organici le proposte che si riferiscono al miglioramento delle condizioni economiche degli impiegati o degli insegnanti. Non è questa la prima volta che ci sentiamo dire: non dovete ritardare l'approvazione di questa legge, perchè ne verrebbe danno o agli impiegati o agli insegnanti! Scindetele una buona volta le condizioni economiche e pur rispettabili degli insegnanti dalle leggi organiche che noi dobbiamo poter discutere e votare senza la preoccupazione di considerazioni estrinseche alle leggi stesse. (*Benissimo*).

Sarebbe ora, ripeto, di farla finita con questi sistemi e dovremmo noi qui in questa Assemblea che, ripeto, ha la fortuna di non fare molte questioni politiche, far sentire alto e forte questo desiderio. Le leggi dobbiamo poterle votare, non come si è votata recentemente la legge universitaria, unicamente perchè si credeva che sarebbero insorti tutti i professori, se si ritardava l'approvazione degli aumenti degli stipendi. Significa diminuire anzichè rialzare il prestigio dei professori e degli impiegati il credere che ad essi poco importi che le leggi siano meno buone, ma che importi loro solo di migliorare le condizioni economiche. (*Benissimo*).

Ma ella, onorevole Ministro, che è un innovatore convinto e che farà tante cose buone, faccia questa; se non facesse altro, avrebbe già fatto molto.

Dunque, onorevoli senatori, mi si consenta di

parlare con quella schiettezza che è doverosa per tutti, ma tanto più per chi ha l'onore di poter sperare di essere stato benevolmente ascoltato, poichè spero che vi saranno dei senatori che si saranno convinti non del valore delle parole che ho detto, ma del valore di ciò che ho letto. Se questi senatori non avessero l'opportunità di manifestare la loro opinione in modo concreto, vane sarebbero state le mie parole, vana più ancora la vostra attenzione, onorevoli colleghi.

Quindi io, anche per un senso di euritmia legislativa, dal momento che l'epigrafe di questa legge è semplicemente: « ordinamento degli istituti superiori di istruzione commerciale », non per opposizione al ministro, ma per euritmia, dico, legislativa, mi pare che nulla di ciò che non sia strettamente legato agli istituti commerciali debba essere compreso in questo progetto. Quindi, molto modestamente, non chiedo che si tolga nulla a quello che è proposto nel disegno di legge, che desidero sia approvato in tutte le altre parti, ed oso dire che non potrei essere più ministeriale di così, qualora l'onor. ministro (e allora tutto quello che ho detto non avrebbe più ragione di essere e chiederei io stesso che non ne fosse tenuto conto negli atti parlamentari) mi dica chiaramente e precisamente che l'art. 1 si riferisce soltanto alla parte del decreto 28 settembre 1911 che riguarda l'istruzione commerciale.

Ma, se questo il ministro non può dichiarare, io chiederò, anzi, come vuole il regolamento, presento la mia proposta all'onor. Presidente, che all'articolo 1º, alle parole « per la scuola di Roma al Regio decreto » ecc. si aggiungano le parole: « nella parte che si riferisce agli studi commerciali ». Questo soltanto io chiedo. Comprendo che per chiedere così poco avrei potuto risparmiar al Senato la noia del mio lungo discorso, ma è la vostra benevolenza, onorevoli colleghi, che mi ha incoraggiato e, come ho detto in principio, ripeto: se vi ho annoiato, la colpa non è mia, ma vostra! (*Vivissime approvazioni e congratulazioni*).

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Io non mi arrogo alcuna competenza speciale nella materia della quale ci stiamo occupando.

Ma, dopo il discorso dell'onor. Maragliano e

dopo la insistenza sopra la stessa lagnanza e sulla stessa domanda da parte dell'onor. Lucca, io mi permetto di aggiungere un'osservazione mia, a conforto della loro richiesta di maggiore determinazione dei fini e della portata della legge.

L'uno e l'altro dei miei onor. colleghi hanno lamentato che agli atti del progetto non siano stati uniti i documenti indispensabili a dare al Senato piena cognizione della materia posta in discussione.

Onorevoli colleghi! Pare a me che il farlo fosse tanto più necessario in quanto i diversi Istituti che si tratta di riordinare con questa legge non hanno assoluta identità di fini, e i decreti di loro istituzione specificano le vie per le quali ciascuno di essi si mette.

Ora, non è soltanto la mancanza materiale di questa documentazione che credo attrarrà l'attenzione vostra, ma altresì la mancanza nella legge di una designazione specifica degli obbiettivi di questi studi commerciali. Il riferirsi puramente e semplicemente a decreti dei quali sono citate le date ma non il contenuto, pare a me che basti a persuadere della necessità di ritornare con un più maturo esame sopra l'art. 1 del progetto. (*Approvazioni*).

Quindi, sotto questo rapporto, appoggio con tutto il fervore della mia profonda convinzione, la domanda dell'onor. Lucca e dell'onor. Maragliano, che vengano portati in legge i fini dei singoli Istituti. Vedremo allora se sia il caso, se sia possibile, comprendere la vita di ciascun Istituto in una espressione unica, con una disposizione che li uguagli e li avvii ad un medesimo avvenire; o se sia necessario qualche temperamento per alcuni di essi.

Detto ciò in linea preliminare, io non nascondo al Senato che sono stato alquanto sorpreso del modo come il nostro Ufficio centrale ha creduto di giustificare la necessità della legge.

Dice la relazione (pregevolissima per chiarezza e per competenza in parecchi punti, anche al riconoscimento mio), che oggi era incerta la condizione giuridica di tutti questi Istituti ed era necessario dare alle cinque scuole una esistenza giuridica. Ciascuna di queste scuole è stata creata con decreto Reale in ente morale, con statuto proprio e si trovava in quella condizione giuridica nella quale si tro-

vano tutti gli enti morali. Perchè mancasse qualche cosa alla giuridica esistenza, al legale funzionamento di questi Istituti, io non vedo e non saprei vedere.

Può darsi che fosse meno definita la condizione giuridica dei professori, e di questo convengo. E se mi dite che sia utile definire anche questa parte, io sarò ben lieto di votare quella parte della legge che dia una esistenza più sicura ai professori e ne determini il loro carattere nel grande organico dello Stato. Ma la condizione giuridica degli enti non si può dubitare che ci fosse ed in perfetta armonia colla legislazione nostra.

Ora, trattandosi di enti giuridicamente esistenti ed operanti, crede il Senato che si possa così facilmente sopprimere la loro esistenza attuale; farli passare da enti autonomi a enti di Stato indipendentemente dalla volontà degli enti che hanno contribuito a crearli? Questo mi pare alquanto forte, se non vi sia una necessità pubblica per farlo.

Tutti gli enti locali ricevono vita da una legge e possono essere da una legge nuova soppressi, se l'utilità generale dello Stato lo dimostri conveniente. Ma quando si tratta di enti con una funzione così determinata quale questi hanno, di impartire determinati insegnamenti; quando tali enti vivono di contributi di altri maggiori enti locali, volontariamente dati per quello scopo unico e preciso, riconosciuto legale, riconosciuto lodevole tanto che lo Stato si era associato alla iniziativa privata, credete voi che essi possano scomparire contro la volontà degli enti creatori e contribuenti, mantenendo per giunta agli enti stessi l'onere di conservare il loro contributo nella stessa misura di prima, non avendo più il modo come regolare l'esistenza dell'istituto creato?

Io questo non lo capisco. Io credo che avremmo dovuto per lo meno essere messi anche noi, come Assemblea legislativa, nella condizione di apprezzare le opposizioni, gli argomenti per i quali le resistenze si sono in qualche modo manifestate.

Vi dirò francamente, poichè ho toccato questo argomento sul quale non intendo soffermarmi a lungo, che io sarei sempre a preferenza per l'iniziativa privata e per l'autonomia degli enti locali, piuttosto che per questa (passatemi la brutta parola) statizzazione, anche

di coloro che hanno il mezzo di vivere bene di vita propria. Tanto più poi trovo grave il modo come all'iniziativa locale si viene a togliere ogni esplicazione in questo progetto di legge; perchè io avrei ancora compreso che si fosse detto: qui c'è un insegnamento che ha interesse generale, lo Stato l'avoca a sè; ed avocandolo a sè, creando questo nuovo istituto di Stato, ne assume l'onere. Ma gli oneri secondo questo progetto rimangono a carico degli enti che hanno fondata la scuola.

Per qualcuno di questi istituti lo Stato fu fin dall'origine il contribuente maggiore: Roma, Venezia, qualche altro forse; per altri invece il maggior contributo è degli enti locali. Si potrebbe obiettare: non è la misura che vale. E sta bene: non è la misura; però quando lo Stato dice: questi istituti passano alla mia dipendenza, gli insegnamenti li designo io; gli insegnamenti fondamentali debbono essere uniformi da per tutto, se gli enti locali vorranno qualche insegnamento speciale se lo pagheranno ed io Stato vedrò se glielo dovrò concedere o no, restando ben fermo che in ogni caso se lo pagheranno da sè; allora io osservo che tutto questo è alquanto contraddittorio col principio dal quale si parte.

Se avete istituti uniformi, se questi istituti sono dello Stato, se gli insegnamenti obbligatori sono quelli che fissate voi, e voi li fissate uguali da per tutto, perchè volete che là dove si è sentito per prima la necessità di un insegnamento speciale, a beneficio del caratteristico movimento economico che là si sviluppa (perchè tali movimenti non sono identici nelle diverse regioni) continui a pagare quell'ente che finora ha pagato più che non pagasse lo Stato e paghi d'ora innanzi per quegli insegnamenti che voi non date più, e che esso particolarmente aveva voluto per utilità locale?

Il giudizio che fa lo Stato sarà esattissimo nei rapporti di una utilità di carattere generale per tutto il paese, ma l'utilità diversificata merita considerazione altissima nell'indirizzo di studi commerciali; e il progetto non concede ai fondatori delle scuole neppure il permesso di adottare, sulla spesa generale dell'Istituto, un insegnamento conforme alle necessità o meglio, alle convenienze, alle opportunità dei commerci locali.

In ciò io credo che, senza volerlo, il progetto

sia andato al di là di quello che fosse il proponimento di chi primo l'immaginò. L'uniformità starebbe benissimo e non avrei obiezioni a fare, rispetto a quei corsi magistrali che tendono a creare gli insegnanti per le scuole di commercio, per corsi di cognizioni generali giudicate necessarie a tutti i commercianti. Ma lo dico francamente, onorevoli colleghi, non sono affatto favorevole a creare altre scuole produttrici di diplomi per uffici pubblici. Ce ne abbiamo anche troppe di fabbriche di impiegati!

Comprendo, che se negli Istituti commerciali superiori si vogliono, come si dice, creare diplomi per carriere pubbliche, si debbano trattare nello stesso modo e fino allo stesso grado gli insegnamenti richiesti per quei tali diplomi di abilitazione; ma volete che per tale fine gli enti locali continuino a spendere come spendevano prima, in vista di un altro obiettivo, cambiando la finalità dell'Istituto che essi avevano creato?

Con questo aggravio per giunta che, quando vogliono fare qualche cosa che corrisponda alle necessità specifiche del luogo e alla loro prima intenzione, quegli enti lo debbano pagare a parte, riservando a voi Stato di consentir loro o no l'aggiunzione dell'insegnamento preferito, purchè non ricada per nulla sul bilancio dello Stato!

Questo, francamente, mi pare soverchio. Io per questa parte non insisto oltre in questo momento, perchè la conclusione del mio dire non è per respingere la legge; è per talune modificazioni, le quali troveranno posto nella discussione degli articoli.

In questo momento io appoggio, senza esitazione e con tutto il calore dell'animo mio, il principio raccomandato dall'on. Lucca in modo così esplicito ed efficace, che nella discussione di questa legge di nessuna importanza politica, come si suole intendere volgarmente la parola, ma di grande interesse pratico per l'insegnamento commerciale, il Senato possa man mano introdurre quelle modificazioni che la nostra conoscenza, o le nostre cognizioni acquisite, o le riflessioni scambiate fra di noi ci possono suggerire.

Modificato opportunamente, il progetto di legge potrà essere condotto felicemente in porto e l'onor. ministro potrà dare allo sviluppo del-

l'insegnamento professionale un aiuto degno del suo ingegno e della sua operosità.

MORRA DI LAVRIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA DI LAVRIANO. Una sola parola.

Siccome il mio amico personale e politico, onor. Lucca, volgendosi verso di me, che sorridevo a proposito dei privilegi da lui temuti, ha parlato della Scuola di guerra, tengo a dichiarare come vecchio soldato nato molto prima che nascesse la Scuola di guerra, che l'ho veduta sorgere con molta benevolenza e che credo che la Scuola di guerra, dal momento che si ammette che mediante certi esperimenti tutti gli ufficiali possono conseguire gli stessi vantaggi, crea dei diritti e non dei privilegi. Se io ho sorriso quando si parlava di privilegi, è perchè mi è venuto in mente una mia pazza idea, che cioè appartenendo a certe società, qualche volta si trovi modo di progredire anche quando i meriti non sono pienamente constatati. (*Commenti. Si ride.*)

PRESIDENTE. Il seguito della discussione, stante l'ora tarda, è rinviato a domani.

Annuncio d'interpellanza.

PRESIDENTE. È pervenuta al banco della Presidenza la seguente domanda d'interpellanza:

« Il sottoscritto intende interpellare i ministri di agricoltura e dell'interno sui propositi del Governo rispetto alla questione demaniale nel Mezzogiorno, la quale, nelle condizioni presenti, non solo intralcia l'andamento naturale dell'agricoltura, quanto anche influisce come elemento perturbatore nelle elezioni politiche ed amministrative, specialmente dopo il considerevole allargamento in forza della nuova legge.

« DEL GIUDICE ».

Prego l'onor. ministro di agricoltura d'informare il ministro dell'interno della presentazione di questa interpellanza.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio.* Mi farò un dovere d'informarne l'onor. Presidente del Consiglio.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1912

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Ordinamento degli Istituti superiori d'istruzione commerciale (N. 875 - *Seguito*);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);

Costituzione dei Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 17.15).

Licenziato per la stampa il 21 dicembre 1912 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CCLXXVII.

TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. *Messaggio del Presidente della Corte dei conti (pag. 9669) — Seguito della discussione generale del disegno di legge: « Ordinamento degli Istituti superiori d'istruzione commerciale » (N. 875) — Parlano i senatori Frola (pag. 9669), Arcoleo (pag. 9675, 9689, 9690), Maragliano (pag. 9675, 9689), Manassei (pag. 9676), Chironi, Presidente dell'Ufficio centrale (pag. 9677), Lucca (pag. 9688), Vischi, relatore (pag. 9686) e il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 9679, 9690, 9691) — La discussione generale è chiusa.*

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti i ministri: della istruzione pubblica e di agricoltura, industria e commercio.

BISCARETTI, *segretario*. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Messaggio**del Presidente della Corte dei conti.**

PRESIDENTE. Mi prego di comunicare al Senato il seguente messaggio pervenuto alla Presidenza da parte del presidente della Corte dei conti.

« Roma, 16 dicembre 1912.

« Sono stati trasmessi a questa Corte da S. E. il ministro del tesoro due decreti Reali in data 28 novembre e 8 dicembre 1912 che autorizzano l'apertura di nuovi crediti straordinari di lire 15,000,000 ciascuno, a favore del Ministero della guerra, per provvedere alle spese della campagna della Libia.

« La Sezione I della Corte al cui esame ho sottoposto i decreti anzidetti, ha deliberato di ammetterli a registrazione avendoli riconosciuti pienamente legittimi ai termini della legge 17 luglio 1910, n. 511.

« Di ciò mi onoro di dar notizia all'E. V. in osservanza delle disposizioni dell'art. 16 comma 3 della citata legge del 1910.

« Il Presidente
« DI BROGLIO ».

Do atto al Presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento degli Istituti superiori d'istruzione commerciale » (N. 875).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento degli Istituti superiori d'istruzione commerciale ».

Come il Senato ricorda, ieri venne iniziata la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Frola.

FROLA. Onorevoli colleghi. Ieri il Senato ha udito tre poderosi discorsi in merito al disegno di legge che stiamo ora discutendo. Dico tre poderosi discorsi per gli argomenti che sono stati trattati, per le questioni che vennero sollevate e proposte all'attenzione del Senato. Io

per quella parte che ebbi nello studio dei provvedimenti relativi agli istituti di istruzione commerciale, ed anche per quella parte amorevole che ebbi in uno di questi istituti, dirò brevisime osservazioni le quali esprimeranno la mia profonda convinzione su questo disegno di legge. Dirò poche osservazioni in ordine alle molte che vennero ieri avanzate e proposte all'attenzione del Senato.

E innanzi tutto, relativamente al brillante discorso dell'onor. Lucca, dirò subito che non intratterrò menomamente il Senato su quanto si riferisce specialmente alla scuola di Roma, dirò piuttosto alla scuola non commerciale ma amministrativa che venne creata col decreto contemplato nel disegno di legge. Non dirò nulla al riguardo perchè è mia convinzione che tanto per parte del relatore dell'Ufficio, come per parte dell'onor. ministro si prenderanno impegni che toglieranno ogni dubbio al riguardo.

E, se dovessi esprimere un giudizio su questa scuola, indipendentemente dall'argomento delle scuole commerciali, potrei dire che in questa grande capitale, dove si affollano e si ammassano uffici ed impiegati, dove è necessario di svolgere le forze burocratiche del paese per i rapporti nuovi che si stanno sempre creando ed avvolgendo in questa capitale, forse non sarei alieno dall'ammettere che una scuola amministrativa di cultura, sia necessaria anche per i nostri impiegati, come del resto vediamo tradotto in atto in altre nazioni. Questa scuola contribuirà certo in ogni ramo dell'azienda governativa a fornire quella cultura che è necessaria in tanta congerie di rapporti, in tante relazioni, in tanti indefiniti atti che investono la vita pubblica italiana.

Ma su questo argomento ritengo sufficienti queste dichiarazioni, e verrò senz'altro all'esame del disegno di legge di cui si deve ora occupare il Senato.

Questo disegno di legge non viene a noi con quella fretta che a taluni parve, ma secondo me viene a noi con quello stato di maturità, con quello stato di studio, di coscienza che è necessario, perchè noi possiamo portare sul disegno di legge un giudizio sicuro ed illuminato.

A prescindere da altri progetti di legge, cui l'onor. relatore della Commissione accennò nella sua relazione, a prescindere da altri studi fatti

su questo argomento, io citerò solo quella Commissione della quale cortesemente volle tenere parola l'onor. Lucca, quella Commissione Reale che ha istituito Luigi Luzzatti quando resse il portafoglio di agricoltura, industria e commercio, quella Commissione diretta appunto a preparare un disegno di legge, a preparare i provvedimenti per l'assetto giuridico, didattico, economico degli Istituti di commercio. Ma anche questa Commissione, ma anche i provvedimenti relativi a questa Commissione erano stati preceduti da varie istanze, da varie discussioni che i competenti avevano fatto sull'argomento, da vari voti che congressi ripetuti avevano proposto e chiesto al Governo. Allora Luigi Luzzatti, che è tanta parte di questi studi commerciali e specialmente della scuola superiore di commercio di Venezia, vide nelle attuali esigenze economiche, nell'attuale progresso degli studi, dei tempi moderni, la necessità di dare a queste scuole quell'assetto che era necessario, e dal lato giuridico e dal lato economico e dal lato didattico. Quindi presentò alla firma sovrana il decreto che diede luogo a quella Commissione che studiò il progetto di legge, che fu la base sostanziale del disegno di legge presentato poi dall'on. Raineri ed in seguito modificato dall'attuale ministro Nitti.

I lavori di questa Commissione ed i concetti a cui s'ispirò il progetto di legge Raineri e s'ispirarono i membri di quella Commissione erano appunto di provvedere alla uniformità migliore negli atti che reggono queste nostre scuole di commercio, ad un assetto migliore corrispondente alla natura delle scuole medesime, agli studi che ivi si svolgono, agli effetti.

È vero quanto fu detto ieri: noi abbiamo cinque scuole rette ciascuna da speciali statuti, da speciali decreti, i quali decreti e statuti contemplano le scuole medesime con diverse disposizioni ed era appunto questo uno degli scopi voluti dal ministro proponente e che si volle nel disegno di legge dell'onor. Raineri, era cioè appunto innanzi tutto sotto il lato giuridico uno degli scopi d'introdurre nei limiti pure voluti dalle rispettive scuole quella uniformità di concetto e di natura che deve dominare in questi Istituti. Quindi vediamo che la parte giuridica veniva determinata nel riconoscere l'autonomia da svolgersi in determi-

nati confini, pur conservando ad ognuna delle scuole il suo carattere speciale.

La Commissione, citata dall'onorevole Lucca, aveva preso per base il sistema, ben conosciuto da questo Senato: il sistema che era stato accolto nel disegno di legge relativo al Politecnico di Torino.

La Commissione allora aveva visto come questo provvedimento avesse incontrato il favore dei competenti ed il favore del Senato, perchè appunto lasciava a detto Istituto di svolgere la sua azione in modo da rispondere degnamente allo scopo, ed allora la Commissione aveva detto: noi intendiamo di applicare questo concetto alle attuali scuole superiori di commercio, perchè queste, nell'ambito loro assegnato, mantengano quell'indirizzo speciale, quelle caratteristiche determinate di ogni scuola e si mantengano e si sviluppino entro i termini voluti dalla legge.

Ma vi ha più. Un altro concetto voleva allora la Commissione ed ha preso a scopo delle sue ricerche e dei suoi provvedimenti. Queste scuole in diverse misure provvedevano alla validità, all'efficacia dei diplomi che le scuole stesse rilasciano, nè erano bene stabiliti e precisati gli effetti ed il valore dei diplomi medesimi.

Ora, era bene determinare in un modo preciso quale valore potessero avere questi diplomi, quale valore potevano avere gli studi che si compievano da coloro che sono iscritti a queste scuole, ed allora proponeva quelle disposizioni che formano pure parte dell'attuale disegno di legge.

Si dice e si disse a tale riguardo: ma voi colle disposizioni dell'attuale disegno di legge non avete accolto pienamente quanto era già nel concetto della piena libertà di questi Istituti. Si disse e si dice che con queste disposizioni, che trovansi ora nell'attuale disegno di legge, si viene a menomare la libertà degli Istituti; ma io credo che sorga evidente la risposta: una certa autonomia deve essere lasciata certamente a queste scuole: esse debbono potersi svolgere come meglio credono secondo i fini loro corrispondenti, ma noi non dobbiamo d'altra parte disconoscere che anche queste scuole esercitano una funzione pubblica e che queste scuole, dal momento che loro si concedono dei poteri e dei diritti speciali a

quanti escono dalle stesse, esercitano una funzione pubblica, la quale deve essere disciplinata dallo Stato. Quindi l'obbiezione che si fa al riguardo io credo che non menomi la libertà che possa essere affidata agli Istituti superiori di commercio.

Ma vi ha ancora di più. Si osserva che non si deve in alcun modo toccare a quanto hanno deliberato gli enti, perchè gli enti locali concorrono al mantenimento e alla sussistenza di queste scuole. Ma questo concorso, dovendo essere sempre diretto allo scopo voluto dal legislatore, non deve pregiudicare quell'azione superiore, quell'azione diretta, quell'azione che è inerente alla stessa esistenza delle scuole, che possa lo Stato dettare e il Parlamento legiferare.

Io poi vorrei addurre un altro argomento più soggettivo, se si vuole, ma che pure ha la sua importanza.

Quando il ministro Luzzatti ebbe composto la Commissione, nella quale erano rappresentate tutte le scuole, tutti gli Istituti dai loro direttori e dai loro rappresentanti, si propose, è vero, quanto si contemplò pel R. Politecnico di Torino, ma la questione, come è ora definita nel disegno di legge, non venne in alcun modo pregiudicata; ed il solo Istituto superiore di Genova, per ragioni certamente che io non voglio discutere, nè apprezzare in questo momento, per ragioni che l'onor. Maragliano ha dimostrato ieri fondate, è il solo Istituto che insorge contro il disegno di legge come viene presentato. Per quanto a noi consta nessun altro Istituto commerciale viene a combattere le disposizioni che ora stanno dinanzi al Senato e questo ha pure la sua importanza, perchè dobbiamo desumere dalla esplicazione della vita di questi Istituti il modo col quale gli Istituti medesimi intendono uniformare la loro esistenza e la loro esplicazione.

Proseguendo nell'esame del disegno di legge, troviamo esplicato un altro concetto, e cioè il concetto dell'assetto economico delle scuole.

L'assetto economico si può distinguere in due parti: l'una relativamente agli insegnanti, l'altra relativamente alla dotazione delle singole scuole.

Quanto agli insegnanti, è indubbia l'osservazione che il disegno di legge favorisce e migliora le condizioni degli insegnanti di queste

scuole; come è indubbio che il disegno di legge tende appunto a dare una migliore retribuzione a chi spende la loro vita, il loro insegnamento a favore di queste scuole.

Oggi assistiamo al fatto che in queste scuole i professori non sono in modo permanente, e in modo condegno remunerati, e troviamo alcune di queste scuole nella necessità di affidare l'insegnamento a professori che non possono calcolare sulla loro esistenza come tali, e quindi siamo di fronte ad una incertezza, ad una indeterminatezza nell'insegnamento! Con le attuali disposizioni invece saranno migliorate le condizioni degli insegnanti, e a questo miglioramento andrà unito quello degli stessi Istituti.

L'assetto economico poi ha pure un riflesso relativamente all'aumento della dotazione assegnata a ciascuna scuola con la tabella *B*. L'onor. Maragliano si fermava su questo punto facendo non dei confronti espliciti tra scuola e scuola, ma accennando come la sua Genova non avesse quella dotazione che era sufficiente perchè potesse esplicare la sua azione, e che avesse in ogni caso una dotazione non corrispondente a quanto per altre scuole era stato fatto.

Indipendentemente da ogni considerazione sull'insufficienza o no delle dotazioni, considerazione che io non posso nè voglio fare, siccome questa tabella venne preparata dalla Commissione di cui io ero relatore e trovavasi unita al progetto dell'onor. Raineri, e tal quale presentata col progetto dell'onor. Nitti, è bene ritenere che l'aumento, o meglio la distribuzione delle 188,000 lire si è fatta appunto per integrare le somme che per ogni scuola erano necessarie dato l'organico che veniva assegnato alle scuole medesime; data la spesa corrispondente a queste scuole, e date le somme stanziare già per ognuna di queste, era necessario assegnare alle medesime le somme che risultano dalla tabella *B*.

E noti, onor. Maragliano, ho già detto che in quella Commissione era rappresentata la scuola anche per mezzo del compianto onorevole Galino...

MARAGLIANO. Domando di parlare.

FROLA... che faceva parte di quella Commissione, e vennero approvati i criteri che io sono venuto esponendo brevemente, e che, occorrendo, spiegherò ancora meglio.

Quindi, per quanto poi si riferisce alla tabella *B*, questa era informata ai concetti di integrazione. (*Interruzioni del senatore Maragliano*).

Io ripeto che la tabella *B* rappresenta l'integrazione delle somme necessarie per ogni scuola in rapporto all'organico, ed io con ciò non voglio in alcun modo pregiudicare o fare apprezzamenti su quanto l'onor. Maragliano ha detto, solo ho voluto dimostrare il criterio dal quale si è partiti nell'assegnare in questa tabella le somme corrispondenti a ciascuna scuola.

Era infine necessario dare un assetto didattico agli Istituti superiori di commercio, era necessario dare disposizioni uniformi e conformi agli altri insegnamenti analoghi, dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, e che non urtassero con le disposizioni in vigore relativamente agli insegnamenti. Quindi è che vennero dettate varie norme a tal riguardo, ed in questa parte io debbo dichiarare che le norme che si trovano nell'attuale disegno di legge, specialmente racchiudente gli emendamenti che vennero presentati dal ministro Nitti, sono da accogliersi pienamente. Secondo me, queste norme rigorose, queste norme severe, queste norme che debbono condurre e mantenere sempre un ordinamento chiaro e preciso degli studi, meritano plauso. In questa parte il ministro Nitti ha dimostrato di avere la precisa cognizione dei bisogni di queste scuole superiori di commercio; in questa parte l'on. Nitti ha dimostrato che era necessario di aggiungere a quelle della Commissione e del disegno di legge altre disposizioni che meglio chiarissero la situazione precisa di questi istituti superiori di commercio, e meglio dimostrassero come questi istituti superiori di commercio debbono avere un indirizzo speciale, a sè, un indirizzo che permetta ai loro insegnanti di dare quegli insegnamenti che sono richiesti nell'attuale disegno di legge.

Io non avrei altro da aggiungere. Certamente questo disegno di legge per me non rappresenta l'ultima parte completa relativamente a queste scuole; certamente si potrebbe desiderare qualche migliore disposizione, ma io debbo dichiarare che ritengo utile anzi necessario che nello stato attuale di cose questo disegno di legge sia approvato dal Senato. Io ritengo necessario

che appunto per raggiungere, in quanto sia possibile, quell'assetto giuridico, economico e didattico che i predecessori dell'onor. Nitti si sono prefissi e che è richiesto dalle attuali condizioni di cose, sia necessario che questo disegno di legge, con le riserve che ho fatto fin da principio, sia tradotto in legge ed approvato dal Parlamento. Io credo che con questo noi aggiungeremo un'altra parte importantissima alla cultura nazionale. Noi non dobbiamo dissimularci che questi istituti rendono un vero servizio al paese; in questo momento di espansione, in questo momento di vita moderna, noi crediamo che questi istituti contribuiranno sempre alla maggior potenza, alla maggiore ricchezza economica della patria nostra. È questo l'augurio che facciamo, con quello dell'approvazione del presente disegno di legge. (*Approvazioni*).

ARCOLEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. Parlo all'onor. Nitti, uomo di governo, in nome dell'onor. Nitti, uomo di scienza, e non occorre un ramoscello d'ulivo per dimostrare che l'uno e l'altro sono d'accordo.

Il primo ha dovuto, come avviene, raccogliere nel presente disegno di legge un'eredità con beneficio d'inventario; il secondo non potrà rinunciare alle convinzioni, ai principii, al contegno che rivelò e sostenne in Facoltà, nel Consiglio superiore di pubblica istruzione, nella Camera, contro le morbose innovazioni scientifiche e letterarie. E in quelle lotte lo ebbe sempre compagno, con quella solidarietà che dirige ad unico scopo forze diverse.

La questione cui accenno non tocca il ministro di agricoltura che ha voluto, con sollecita cura, provvedere ad un atto di giustizia verso insegnanti e scuole, e ad un criterio organico, pareggiando nella parte economica e nella dignità scientifica gl'Istituti superiori di commercio alle Università, pur rispettando i loro singoli atteggiamenti.

Tocco solo un argomento che ha destato una vivace discussione, e mi riferisco non al vero contenuto del disegno di legge rispetto agli studi commerciali, ma ad un innesto sul vecchio tronco.

Alla scuola di Roma si è aggiunta una scuola di perfezionamento nelle discipline amministra-

tive, alla quale devono prestare largo contingente di insegnanti e di alunni vari Ministeri.

Non discuto il concetto; può esser buono, e forse risponde al desiderio di elevare gli uffici amministrativi, trasformando la meccanica burocrazia in organica amministrazione.

Possono avere influito a questo scopo le deficienti prove o lacune nelle reclute nuove, sebbene da parecchi anni può notarsi un risveglio e rigoglio di giovani energie, che hanno impresso singolare vigore in parecchi rami di amministrazione.

Ma discuto il metodo, non certo lodevole, di questi germi quasi latenti che diventano poi grossi e numerosi organismi. Più volte fu biasimato, in altri tempi, il sistema di insinuare in via incidentale o indiretta, questi germi di spese e di uffici.

Quintino Sella e Antonio Scialoja adottarono il metodo di annettere, in rispondenza alle spese dipendenti da facoltà ministeriali, gli schemi dei decreti: e ricordo che più volte, come segretario della Commissione del bilancio, raccolsi nei verbali moniti e consigli dell'onorevole Giolitti, che esprimeva quella tendenza severa, che poi si rafforzò con la legge sugli organici. E non ho bisogno di ricordare le aspre lotte sostenute e vinte nel Parlamento inglese contro i *Takings-bills*.

Ormai siamo sulla buona via: perfino alla istituzione di una cattedra occorre una legge, e basta accennare di recente al disegno sulla filosofia della storia, che nello scorso giugno, per qualche settimana, assunse proporzioni così gravi, da agitare, quasi come l'impresa libica, stampa e assemblee.

Per quanto modesta sia la frase « discipline amministrative », si coordina ad una scuola di perfezionamento per gl'impiegati di concetto, cioè per la classe direttiva.

È vero che vi ha una graduatoria fra gli alunni, cioè i funzionari di concetto, ed i laureati in giurisprudenza, ma può dubitarsi che costituisca un ordine superiore alla Università, una specie di Cassazione a Sezioni unite.

Non è qui il luogo di esaminare l'opportunità o necessità di questo Istituto di perfezionamento nelle carriere amministrative, che potrebbe farsi solo con uno speciale disegno di legge. Così in Germania fu istituita una scuola di perfezionamento per gli studi sull'emigrazione,

da costituire una schiera eletta destinata a portare in lontani paesi i benefici dell'esperienza e della cultura. Tale Istituto ebbe carattere ben distinto da tutti gli Istituti superiori.

Come nell'elettorato, così nell'ammissione ai pubblici uffici, è presupposta l'eguaglianza pel titolo di ingresso alle carriere; il criterio di proporzione è riservato al merito. È strana quanto ingiusta una gerarchia preliminare che farebbe anteporre i residui passivi di una classe o scuola speciale, ai residui attivi di tutte le Università del Regno, con offese alla legge e alla cultura. (*Approvazioni*). L'argomento parve così grave da richiedere il concorso di sei ministri per redigere lo stato civile della scuola amministrativa di Roma, e adottare nell'art. 41 una clausola di deroga a tutte le disposizioni contrarie a tale statuto.

Sotto un certo punto di vista rispondono ai provvedimenti del disegno di legge, le franche dichiarazioni fatte in seno all'Ufficio centrale, come limite agli abusi del passato.

Ma io mi preoccupo dell'avvenire. Vi ha l'articolo 8 che consacra un titolo di preferenza a favore di questi corsi nella scuola di perfezionamento per gli aspiranti alle varie carriere amministrative.

Avrei compreso una facoltà discrezionale da esercitarsi volta a volta nei vari bandi di concorso, in ordine a qualche ufficio speciale. Ma qui si crea una norma assoluta, contraria al diritto fondamentale di equivalenza nei titoli di stato.

La formula infatti racchiude un privilegio di fronte al titolo di laurea delle varie Università: privilegio costituito da un complesso di insegnamenti pratici, che aggiungono dei centesimi addizionali alla laurea universitaria, purchè l'aspirante venga in Roma, a esercitarsi in una specie di tiro a segno, per un anno, in questa scuola di tirocinio che diventa di privilegio. (*Bene*). Così, all'accentramento amministrativo, radice malefica dei nostri ordinamenti, si aggiunge un accentramento didattico, un monopolio di assicurazione per gli impieghi.

La formula è generale, quindi anche comprende la carriera diplomatica e consolare che non è esclusa dalla nomenclatura, e che nella legge sullo stato giuridico è subordinata a tutte le regole, salvo quanto riguarda alcune speciali eccezioni, come è per i prefetti, ecc.

Invece da quella legge sono espressamente escluse le norme fissate per l'istruzione, Consiglio di Stato, magistratura.

Si aggiunga che questo titolo di preferenza non potrebbe applicarsi alle carriere acquisite rispetto agli impiegati, senza incontrare ostacoli nella legge sullo stato giuridico, e non dovrebbe applicarsi agli aspiranti, perchè trova ostacoli nel diritto di eguaglianza di tutte le Università nel titolo della laurea.

Come v'ha una eguaglianza aritmetica nell'elettorato, perchè un voto vale un altro, così vi ha eguaglianza di ammissione a tutte le carriere. (*Bene*).

Se si vuole costituire un altipiano scientifico a Roma, si faccia organicamente, con un disegno di legge.

Giova ricordare che in tal modo si espresse la volontà della Camera quando nel 1889 era venuto fuori un decreto Boselli-Crispi, per istituire una scuola di perfezionamento nell'igiene, contro cui insorsero Tommasi-Crudeli e Baccelli. Il ministro della pubblica istruzione ed il Presidente del Consiglio, diedero all'istituto il valore di una scuola pratica, che avrebbe trovato posto nel Ministero dell'interno.

E così ve ne ha parecchie oggi: una per legge nel Ministero delle poste, un'altra nel Ministero dell'interno, di polizia scientifica, e per i carabinieri, nel Ministero delle finanze per le dogane, e credo anche in quelli della guerra e della marina.

Il tecnicismo impone altro metodo, ben diverso da quello che riguarda l'Ateneo. È un non senso l'Università burocratica; più che elevare potrebbe forse abbassare il livello, e nello studio dei congegni e dei meccanismi amministrativi, offuscare la visione dei principii che non possono restare estranei agli organi e alle funzioni. (*Bene*).

Provveda ogni singolo Ministero nella sua sfera, e secondo i suoi bisogni ed atteggiamenti, istituisca, se occorre, titoli di merito nello interno sviluppo degli uffici e nella emula concorrenza dei suoi funzionari, coordinando tali norme ai propri regolamenti.

Questa è materia di decreti che affina le attitudini, forma il tirocinio e la gerarchia del merito.

È un criterio di specificazione che meglio si applica con esperimenti, mentre norme gene-

rali devono avere carattere stabile per legge. Ciò che vi ha di grave nelle disposizioni concordate fra vari Ministeri nel decreto del 28 settembre 1911, è la sanzione privilegiata che offende il carattere dei titoli di Stato.

Ed aggiunge un nuovo errore a quello di facili concessioni di lauree e diplomi. Era tempo invece di mettere un argine in questa circolazione abusiva che contrista la nostra vita sociale. (*Approvazioni*).

Fa pena assistere alla continua retrocessione che potrebbe dirsi disavanzo della cultura universitaria e media; lauree d'istituti superiori, licenze di licei, ginnasi, istituti tecnici e scuole tecniche, presentate come titoli nei più umili uffici o anche mestieri; indici di un vagabondaggio che si muta, non di rado, in un vero disordine sociale; di fronte agli spostati, mossi dal disagio, si moltiplicano gli arrivisti spinti dall'impiegomania. (*Bene, bravo*).

Non credo buona consuetudine quella di votare in modo implicito un insieme di norme che hanno ripercussioni organiche e finanziarie con semplice indicazione negli articoli di un disegno di legge, spesso anche senza che quei decreti o statuti o regolamenti sieno inseriti nella modesta forma di allegati.

Appena in bilancio può ammettersi questo metodo, perchè, per sua stessa natura, è indicativo: la cifra risponde ad un servizio. Ben diversa è l'indole della legge ordinaria, le cui disposizioni devono votarsi articolo per articolo, non per sintesi, accenni o richiami.

Secondo tale criterio, l'art. 1 comprenderebbe come norma legislativa il concetto che sono riconosciute come facoltà o scuole, quelle sole indicate nei decreti inseriti nello stesso art. 1, e che non se ne possano creare altre con decreto, ma solo per legge.

È un principio, dopo molti contrasti, ormai acquisito con la legge sugli organici, che impedisce le rapide, alterne sorti di uffici e persino dicasteri sorti un tempo, o soppressi, per decreti. È il progresso avvenuto nel passaggio dalla fase preliminare in cui prevalse il potere esecutivo, alla parlamentare.

Potrei dunque adagiarmi sulle dichiarazioni fatte dal ministro all'Ufficio centrale e riprodotte dal relatore nell'ultima parte in cui dichiara che l'elenco di cui all'art. 1 non ha altro valore che di limitazione indicativa.

Ma l'uso o l'abuso, e non di rado la giurisprudenza, ha ritenuto che abbia valore legislativo il contenuto di un decreto o regolamento richiamato in una data disposizione come quella del suddetto art. 1 del disegno di legge.

E però, ad evitare l'equivoco è opportuno, anzi necessario, presentare uno speciale disegno di legge su quanto riguarda la scuola di perfezionamento nelle discipline amministrative: così tutto sarà noto al Parlamento, cui spetta decidere sulla istituzione di qualsiasi nuovo istituto, e si vedrà allora se possa concedersi gli onori di Ateneo ad una scuola pratica, che affina l'esperienza, non eleva la cultura. (*Bene*).

Quel complesso di norme racchiuse negli articoli 3, 5, 6, 8, 11, si riferiscono a vari Ministeri, e non hanno rapporti intrinseci col presente disegno di legge, che intende dare stabile assetto finanziario e didattico alle scuole ed agli insegnanti dei cinque istituti superiori di studi commerciali di Venezia, Bari, Genova, Torino, Roma. Siamo alla vigilia di una riforma per l'insegnamento superiore, preceduta dallo studio laborioso di una Commissione prossima, credo, a concretare le sue proposte.

In quella occasione potrebbero meglio ordinarsi o coordinarsi provvedimenti analoghi nei vari rami di istruzione superiore, dare il giusto valore ai diplomi nel passaggio alle varie carriere, rispettando le finalità della scienza e i bisogni della pratica.

Spero che si tolga un germe di dissidio che deriva da elementi sovrapposti al vero scopo e contenuto del disegno di legge: basta il numero a dar valore al voto di una legge politica: occorre la scelta e la competenza per dar valore alle leggi di indole tecnica, e in questo caso anche di indole organica. E non si dia occasione ad un ingiusto pregiudizio che una scuola superiore burocratica venga a stabilirsi al di fuori e al di sopra delle diciassette Università del Regno. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Maragliano.

MARAGLIANO. Ho chiesto la parola soltanto per fare una breve osservazione in proposito ad una notizia data dall'onorevole senatore Frola.

L'onorevole Frola, parlando della ripartizione di quelle 188,000 lire, ha detto che era stata fatta in base alle decisioni di una Commissione di

cui facevano parte anche i delegati della scuola di commercio di Genova.

Ora, io non credo che questa notizia basti per eliminare il punto fondamentale della richiesta mia. Io, come membro del corpo legislativo, ho detto: il Senato deve essere illuminato sui criteri e sui calcoli in base ai quali questo riparto è stato fatto; ho detto che in tutte le leggi in cui si chiede denaro al Parlamento si portano le tabelle che ne giustificano l'impiego, e quindi il Senato tutto deve sapere, quali sono gli organici attuali delle varie scuole, la spesa che importano, quali sono gli organici nuovi che si avranno in forza della presente legge, e quindi si possa vedere da chi vota la legge e da chi vota le somme come sono impiegate e come sono destinate, perchè non è questione nè di Genova, nè di Torino, nè di Roma; è questione di impiego del pubblico denaro sul quale tutti i senatori debbono essere informati. Questo ho voluto dire perchè io persisto nella richiesta mia molto semplice e molto innocente.

Per le altre questioni che hanno toccate l'onorevole senatore Frola e l'onor. senatore Arcoleo io mi riservo, se occorrerà, di prendere la parola dopo che avrò inteso, dalla bocca dell'onor. ministro, quali sono le spiegazioni che crederà dare alle osservazioni che io aveva fatto.

MANASSEI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANASSEI. Ho domandato di parlare per una spiegazione di voto.

Io ebbi l'onore di riferire sull'ordinamento delle scuole agrarie superiori, e riferii favorevolmente.

Con lo stesso trasporto e con lo stesso interessamento do ora il mio voto a questa legge, non fosse altro perchè impedirà che sorgano nuove scuole commerciali anomale, e perchè richiede l'approvazione legislativa per aggiungere altre sezioni.

Io credo che sia legge provvida ed opportuna perchè avviene appunto così: sorgono piccoli Istituti, i quali poi vivono di vita meschina. Noi deploriamo la pluralità e la molteplicità delle nostre Università, le quali, oltre ad essere troppe, sono mal ripartite nelle varie regioni d'Italia; credo che a lungo andare per

le scuole commerciali potrebbe accadere altrettanto.

Quanto a questa legge, io ho inteso rimproverarle la soppressione, la *diminutio capitis* e la quasi usucapione che ne fa lo Stato. Io non credo che sia giusto questo apprezzamento; l'art. 1 della legge lascia sussistere le scuole commerciali come sono, cioè con la loro autonomia, con un Consiglio di amministrazione proprio, con un Consiglio accademico che ne dirige l'andamento, e queste sono già garanzie dell'autonomia. D'altronde io dico: ma godono oggi di un'autonomia e di una libertà assoluta? Non credo. Perchè tutti i loro atti o almeno i principali, richiedono l'approvazione e la vigilanza superiori; per questa parte dunque nessuna perdita. D'altronde, siamo giusti, con la nuova legge guadagneranno non poco, poichè la nuova legge le costituisce nientemeno che in Università commerciali e come tali migliorano nel loro grado, nella loro autorità e in tutto quel che riguarda la loro azione ed efficacia. Le stesse Università sono soggette ad alcune norme, ad alcune restrizioni, perchè la libertà delle Università si desidera da un pezzo e se ne discute, ma è tale una questione, che ancora non è risolta.

Però non potranno negare queste scuole di aumentare d'importanza il giorno che saranno divenute autonome ed eguali alle Università, perchè se nella legge vi sono molte cautele che limitano le operazioni di questi Istituti, sono quelle stesse che noi troviamo nelle Università. Si potrà discutere se possono aver diritto ed opportunità di fare le nomine dei professori, ma queste saranno questioni di dettaglio, e perciò di regolamento.

Del resto, ognuno vede che rafforzati questi organismi di istruzione commerciale, sarà rafforzata anche la nostra potenza commerciale, che tutti sappiamo deve essere un grande fattore del nostro avvenire. E mi compiaccio che questa legge sia stata presentata l'indomani di una guerra vittoriosa e di una pace gloriosa, perchè è un appello a pacifici e proficui studi. Il nostro nazionalismo non è imperialismo, e noi vogliamo soprattutto collo sviluppo del commercio, compiere quell'alta missione di civiltà che ci proponiamo di compiere in terre rivendicate e riacquistate col valore delle nostre armi. (*Approvazioni*).

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1912

CHIRONI, *presidente dell'Ufficio centrale.*
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIRONI, *presidente dell'Ufficio centrale.*
Consenta il Senato che brevemente, molto brevemente, io dia ragione di alcune riserve che mi occorse di fare in seno all'Ufficio centrale; riserve, a cui l'onor. Lucca volle dar accenno nel suo elegante discorso di ieri.

A dir vero, altre riserve od osservazioni diverse da quelle che or dirò, e più che riserve, obiezioni; io sostenni nell'Ufficio: ma non tutte le ricorderò in questa fase della discussione: e mi restringerò soltanto a due, che mi parvero e mi paiono sempre fondamentali.

La prima si riferisce al contenuto dell'art. 1º del disegno di cui si delibera. E premetto, onorevoli senatori, ch'io non entro a discutere nel merito l'istituzione della scuola che prende nome di « applicazione di discipline amministrative »; di questo non mi occupo; discuto semplicemente, e non approvo, il modo con cui la scuola venne determinata, o meglio vorrebbe essere determinata qui per legge.

Nell'art. 1º, leggevo e leggo ancora (nonostante l'interpretazione data con molta acutezza, e col signorile brio a lui consueto, dall'onor. Arcoleo), che gli istituti, scuole, facoltà e sezioni che sono in tale articolo indicate, vengono costituite in enti autonomi ed acquistano così personalità giuridica. E ciò vuol dire che tutti gli Istituti compresi nel R. decreto del 28 settembre 1911 relativo alle scuole di Roma, e quindi pur quella sezione designata quale scuola di applicazione per le discipline amministrative, vengono compresi nella generale e ampia dizione dell'articolo stesso.

E allora, come può pensare l'onor. Arcoleo, che questo articolo è solo indicativo, che nulla pregiudichi rispetto all'istituzione vera di tale speciale *istituto*, impropriamente detto *sezione*, e che basti a giusta tutela del diritto il suo ordine del giorno, significante la necessità che nessun'altra scuola che abbia un particolare organismo, e sia fonte di speciali effetti, potrà essere fondata se non per legge? Ma questa scuola superiore di studi amministrativi, di perfezionamento e di utile applicazione agli impieghi dello Stato, non sarebbe già costituita per legge, se l'art. 1º fosse approvato come venne proposto?

Or quando io lessi tal disposizione, e la posi a raffronto dell'ordinamento dato dal decreto cui si riferisce, ne vidi tutta l'importanza, e il contrasto fra l'apparenza ingenua e il contenuto gravissimo: mi colpì la congerie, tutt'altro che organica, degli insegnamenti che in quel decreto sono designati a comporre quello speciale Istituto; e mi domandai, e mi chieggo, in attesa di ricevere una risposta, che mi auguro soddisfacente, dall'onor. ministro: è possibile che una istituzione di tal fatta, di tanta importanza, che è superiore alla stessa Università, è possibile - ripeto - che questa Università specializzata in un dato fine, venga a sorgere, a costituirsi, senza che il Parlamento sappia in modo preciso che si vuol costituirla, ed i termini in cui si vuole costituirla nelle sue funzioni, nei suoi organi, nei suoi effetti?

È possibile che, mentre per una sola cattedra (e riferisco qui un'osservazione fatta dall'onor. Arcoleo, adattandola al ragionamento mio), mentre per una sola cattedra, ch'è quella della filosofia della storia nella Università romana, s'è dovuto presentare un apposito disegno di legge speciale, è possibile, dico, che poi si voglia istituire questa grande Università dotata di un esuberante numero d'insegnamenti, chiamando questo disegno di legge col solo nome di disegno relativo all'ordinamento degli Istituti superiori d'istruzione commerciale, e facendo passare questa ch'è materia principalissima, come un'appieccatura a quella che solo in apparenza sarebbe la parte principale, la parte dichiarata apertamente nel titolo col quale il disegno venne presentato al Parlamento?

È possibile, io chiedeva all'Ufficio centrale e chieggo al Senato, che nella procedura legislativa si possa far cosa di tanto momento, di tanta gravità, con un sistema così contrario alla necessaria sincerità della funzione legislativa? Domanda giustificata allora, e giustificata adesso, quando si pensi al modo col quale in quel decreto del 28 settembre 1911, è fermata e disciplinata l'entità dell'istituzione.

Nè si dica che nell'art. 1º del disegno di legge quel decreto è ricordato solo per *indicare* l'esistenza della scuola, e non altro: e che il resto dell'effettuazione verrà in seguito, ed il valore dei diplomi che saranno rilasciati dall'istituto sarà determinato con altro atto del potere legislativo. A me ciò non pare in verun

modo. Io penso che quando si dice di esistenza, di costituzione di una scuola, s'intende non solo di accenno puramente indicativo dell'ente, ma della vita tutta che l'ente ha negli insegnamenti che vi si impartiscono, nella maniera con la quale saranno chiamati a professarli gli insegnanti, e negli effetti dei diplomi che la scuola darà. Altrimenti non s'intende che cosa davvero voglia dire esistenza, costituzione giuridica di una scuola.

E quando leggo in quel decreto del 28 settembre 1911, che l'aver conseguito il diploma di licenza nella speciale sezione o istituto male appiccicato ad una scuola di commercio per quanto superiore, costituisce titolo di preferenza per gl'impiegati che l'abbiano ottenuto, e che normalmente non potranno essere altro che impiegati dell'Amministrazione centrale, io domando al Senato: è possibile che in un disegno di legge come questo, che ha semplicemente nome di disegno elaborato per dare ordinamento agli istituti superiori d'istruzione commerciale, è possibile che si porti una ferita così grave alla legge sullo stato giuridico degli impiegati civili?

Certo il Senato ricorda fra quanti dibattiti, fra quante difficoltà poté aver sanzione di legge quest'ordinamento che costituisce tale stato giuridico: ebbene, senza che se ne sapesse nulla di chiaro o di men chiaro, se noi approvassimo questo disegno di legge che richiama un decreto del 28 settembre 1911, noi feriremmo gravemente una legge che ferma lo stato degli impiegati civili. E dicevo nella Commissione e ripeto a più solenne adunanza, è legalmente, è costituzionalmente possibile tutto questo? Ma la corretta procedura parlamentare è stata osservata? ma la procedura, che per la formazione delle leggi è imposta dalle leggi fondamentali, venne rispettata? L'altro ramo del Parlamento ha conosciuto la gravità del voto che dava, ha saputo che andava incontro a quelle difficoltà, a quelle opposizioni, che nel Senato era giusto, era doveroso di sollevare nella presente discussione?

Il disegno di legge di cui or ci occupiamo, viene da noi come già approvato dalla Camera dei deputati: e come chiedevo ai miei colleghi della Commissione ed al ministro, chieggo oggi al ministro davanti al Senato: si è proprio sicuri che la Camera dei deputati abbia avuto

conoscenza dell'importanza del problema che credeva di risolvere e che in realtà non ha risolto? Ma s'esamino tutti gli *Atti parlamentari*, se rileggo la brevissima discussione fatta alla Camera e la relazione della Commissione parlamentare che studiò il disegno, non trovo nulla che accenni a questo argomento davvero principalissimo. Par dunque che la Camera dei deputati abbia ignorato la vera entità del decreto del 28 settembre 1911; par che neppure lo abbia conosciuto nell'esser vero suo, perchè il Ministero non l'allegò al disegno di legge, e non si curò di domandarne la comunicazione, ch'era pur doverosa; e se par questo, cosa votiamo noi? Ecco la ragione della mia riserva; non faccio nessuna proposta: il ministro ed il Senato vedranno che s'è davanti ad una vera difficoltà di procedura legislativa: basti dunque la riserva, e attendo dall'onorevole ministro le dichiarazioni che ho domandate, e che spero ben diverse da quelle che mi dette davanti all'Ufficio centrale.

Su di un altro punto facevo pur delle riserve. Mi si disse, nelle discussioni tenute nel nostro Ufficio, che un idealismo troppo spinto determinasse il convincimento mio dell'autonomia degli Istituti superiori d'insegnamento; soggiungo pure che nè le parole nè il concetto piace a molti. Ma è bene intendersi. Quando si dice di autonomia, non s'è mai detto di libertà sfrenata: s'intende di saggia libertà lasciata dal potere centrale ai maggiori organi dell'insegnamento superiore: concetto che non deriviamo da nessun ordinamento straniero, ma dalla grande e luminosa storia dell'Università italiana. Eppure, quella Commissione alla quale con leggera tinta d'ironia (lieve nell'apparenza e pungente nella sostanza), accennò il senatore Arcoleo, è unanime nel porre a fondamento di ogni riforma il concetto dell'autonomia universitaria, intesa con quella convenienza che significhi ordine nella giusta libertà degli studi. Ma fosse pur questa idea dell'autonomia, se posta in modo ampio, generico, un'idea prettamente metafisica; quando si tratta di ordinamento degli Istituti d'istruzione commerciale superiore, pur se non si voglia dire di autonomia, è necessario, dove si consideri la finalità di questi Istituti, che si dia ad essi la maggiore libertà d'iniziativa, la maggiore larghezza rispetto al poter determinare ed effettuare quanto gli organi che li go-

vernano pensino allo scopo cui tendono a ragion dell'esser loro: libertà contenuta nei limiti massimi che la legge statuisca a fin d'impedire contrasti o ingiuste deviazioni dallo scopo che è nell'entità propria delle scuole.

Ma sa il ministro, sa il Senato qual movimento v'è nella legislazione straniera tendente a dare alle scuole superiori di commercio il contenuto di vita meglio rispondente all'economia nazionale? La Germania ha parecchie di queste scuole, ed è in Germania che ebbero la lor vera e grande origine; ebbene, nessuna (eccezione fatta dell'Università commerciale berlinese) è Istituto di Stato; tutte sono autonome, e traggono la maggior copia dei loro mezzi finanziari dalle Unioni dei commercianti. Di « statizzato » (brutta parola) non vi è, ripeto, che l'Istituto di Berlino. Tutti gli altri vogliono mantenere la maggiore autonomia, perchè ritengono che questa libertà di movenze risponda alle alte finalità per cui il Paese ha voluto che sorgessero, e per cui conseguimento vivono.

In Italia, le nostre scuole godevano di una certa e misurata autonomia, e nessun contrasto fra scuola e scuola ne venne, e il Paese non se ne dolse; perchè mutare? perchè gittare in una forma unica tutte queste nostre scuole? Certo nel disegno di legge vi è in riguardo all'autonomia didattica un articolo in cui è detto che il ministro ha facoltà in rispetto al numero degli insegnamenti che vi son designati, di scomporre, di scindere, e di aggiungere; il ministro questo disse esplicitamente all'Ufficio centrale rispondendo ad una mia interrogazione, e la relazione lo attesta; ma pensi il Senato che se la cosa è tutta nella semplice e intera *facoltà* del ministro, anche la parvenza di autonomia direttiva, che si dice rispettata, sparisce. Come non tener conto, in argomento così grave e decisivo per l'ordinamento delle scuole, degli studi e dell'esperienza degli altri Stati? Due sono i sistemi che si hanno al riguardo: il nuovo, bandito dalla Germania, seguito nel Belgio, nell'Inghilterra, negli Stati Uniti d'America, e ch'era pure il nostro: e l'antico, che è il francese. Il nuovo significa autonomia didattica e amministrativa: ma tenuta nei saggi termini, e sotto la vigilanza dell'autorità, significa ampia cultura; il vecchio significa mortificazione delle

menti e degli spiriti, impero del poter centrale perchè una sola forma, quella da lui voluta, dà identità di vita a ciò che per la finalità sua dovrebbe essere vario nelle sue parti, e pure unito nel grande e alto scopo della cultura economica superiore. E noi, tanto per fare, lasciamo il sistema nuovo che avevamo già, e ci mutiamo cambiandolo col vecchio che tutti abbandonano!

Cosa strana! L'onor. ministro che nei lavori suoi di economia avea difeso questa ordinata libertà delle scuole di commercio, perchè si potessero muovere secondo i bisogni dell'economia regionale ben coordinati all'economia nazionale, cambia avviso; e col presente disegno di legge mette addirittura nella più ferrea strettoia dell'uniformità i nostri istituti; per essere nuovo, aggrava i difetti del vietò sistema francese!

Oh, l'esempio della Germania non è forse rafforzato dai grandi risultati che questa forte nazione ottenne? Ma, ultimamente, quando una parte dei giornali la spingevano a domandare colle armi qualche parte di territorio alla Turchia, la pubblica opinione non rispose forse che la Germania avea conquistato col commercio tutta l'Asia minore col valor dei giovani usciti dalle sue scuole superiori commerciali, giovani ricchi della più completa coltura, che non sono semplici viaggiatori, piazzisti, bottegai, ma commercianti veri, mercanti come li aveva l'Italia nel medio evo? Son questi gli uomini che dovranno formarsi con le nostre scuole superiori di commercio; uomini ricchi di quella varia dottrina che innalza le menti, rafforza lo spirito, e intesa alle pratiche lotte della vita economica, eccita le iniziative, e decide risolutamente nell'esplicarle ad effetto: gli uomini che dovranno recare nell'azione loro la virtù e la fortuna dell'Italia lavoratrice. (*Approvazioni generali*).

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io sarò, onorevoli senatori, assai breve, perchè vedo che le questioni fondamentali sono semplici; la discordia, se pure esiste, è di forma più che di sostanza.

Io devo ringraziare prima di tutto, però, gli

onorevoli senatori che han parlato delle cortei parole che mi hanno rivolto.

La discussione non poteva procedere con maggiore serenità, in così alto ambiente; onde io mi limiterò a poche e semplici constatazioni, le quali, spero, varranno a dileguare facilmente ogni dubbio.

Devo solo, sinceramente, dolermi di un equivoco: io mi son sentito rimproverare, affettuosamente, dirò, ma rimproverare, di non volere accogliere alcun emendamento. La doglianza ha un qualche fondamento?

Con diligente assiduità ho fatto chiedere tutti i giorni alla Segreteria del Senato quali emendamenti erano proposti: fuor di quello ieri accennato dal senatore Lucca, nessun emendamento è stato presentato.

Io sono intervenuto parecchie volte all'Ufficio centrale e nessuno mi ha mai parlato di emendamenti. Abbiamo discusso piuttosto di questioni di carattere generale; ma al ministro (il presidente ed il relatore dell'Ufficio possono confermarlo), non è stato presentato alcun emendamento. Ora io, per l'ossequio che devo a questa assemblea, ed anche per la mia naturale moderazione, sarei stato lieto di discutere serenamente ogni emendamento, e lieto di trovare, nei casi di discordia, quelle vie di conciliazione, che nel campo del lavoro legislativo son sempre da ricercarsi con amore e senza nessun preconcetto.

Può bene accadere che, per disegni di legge di carattere politico, si possa sotto la propria responsabilità non volere o non accogliere emendamenti; ma, nelle discussioni di carattere tecnico, anche l'opposizione è una collaborazione.

L'onor. Lucca ieri volle parlare della mia serenità spirituale; io, spero, potrò dargliene facile prova. E lo ringrazio anche di tutte le cose che egli ha detto, perchè su molte potremo facilissimamente intenderci.

Qualcuno si è mostrato quasi sorpreso che io abbia adottato questo figliuolo adottivo, questo disegno di legge che io ho ereditato dal Ministero precedente. In verità, era un figliuolo di buona salute e non mi aveva fatto cattiva impressione; io credetti di accoglierlo e di educarlo: vedremo se sono riuscito nell'intento. Soltanto devo rettificare un punto solo, se l'onorevole Lucca, colla sua abituale cortesia, me lo

consentirà. Nella discussione di questo disegno di legge io non solo non avevo fretta, ma nemmeno ho dato prova di averne.

Questo disegno di legge fu presentato dal mio predecessore alla Camera dei deputati il 14 febbraio del 1911; io lo lasciai dormire lungamente, non perchè non riconoscessi che veramente provvedeva a un bisogno dell'istruzione commerciale superiore, ma perchè io credo che in questa materia si deve, dirò così, formare prima l'opinione pubblica. E in principio io non volli in nessuna guisa aver premura. Ma se non sollecitai, fui sollecitato. Ebbi da tutte le scuole, comprese quelle che ora si dolgono, vivissime premure (anzi io non so quale scuola si dolga, perchè da quasi tutti i professori io non ricevevo che sollecitazioni continue).

L'ufficio della Camera, studiando accuratamente il disegno di legge da me ripresentato, mi rimproverò della mia lentezza. Io ho voluto portare oggi qui una lettera del 25 maggio 1912 con cui il Presidente della Camera, l'onor. Marcora, mi comunicava un cortese rimprovero della Commissione. Io avevo detto che volevo presentare degli emendamenti a questo disegno di legge e che avevo ancora bisogno di studiare la questione; badate che era già passato più di un anno!

Ecco quanto la Commissione mi comunicava:

« La Commissione prende atto delle dichiarazioni del ministro relative alle modificazioni che intende recare al progetto, e fa voti che nel presentare tali modificazioni ciò avvenga nel tempo più breve possibile, perchè la legge ha grandissima urgenza per le scuole superiori di commercio ».

Dunque questo disegno di legge, presentato il 14 febbraio 1911, al 25 maggio 1912, non solo non aveva trovato da parte mia nessuna sollecitazione, ma io stesso ricevevo rimprovero di poca solerzia. Ciò serve a spiegare la mia serenità di fronte al disegno di legge che ora discutiamo.

Io intervenni a molte sedute della Commissione della Camera, la quale era presieduta proprio del presidente della scuola superiore di commercio di Torino, dal deputato Ferrero di Cambiano. Ne facevano parte i rappresentanti delle varie scuole, che dimostrarono le maggiori buone intenzioni; si potè dunque pro-

cedere facilmente d'accordo, perchè comuni erano gli intenti.

Questi precedenti della questione servonò solo a dimostrare che non si mancò di usare ogni moderazione, e che tutto fu discusso con molta calma. E proprio con me la Commissione volle discutere gli emendamenti che io ritenni necessario di presentare. Non è vero dunque che non si sia fatta alcuna discussione; si discusse, e intervennero anzi nella discussione alla Camera persino dei deputati professori di scuole superiori di commercio. Dunque nessuna improvvisazione, nessuna sorpresa.

Io ebbi l'onore di presentare questo disegno di legge al Senato nella seduta del 21 giugno; era un poco tardi; però non fu colpa mia, ma delle circostanze. Quando io fui chiamato dall'Ufficio centrale, il senatore Arcoleo, se non mi sbaglio, mi chiese quale fosse l'intenzione del Governo, se ritenesse cioè necessario che questo disegno di legge fosse presto discusso. Io dichiarai (e l'onor. Arcoleo vorrà, io spero, confermarlo) che mi rimettevo completamente a quanto avrebbe stabilito l'Ufficio centrale, e che se l'Ufficio centrale aveva bisogno di nuovi chiarimenti, io ero a sua disposizione. E ancora parecchie volte, chiamato, io intervenni all'Ufficio.

Dunque nessuna sorpresa, nelle vicende di questo disegno di legge, nessuna precipitazione, ma invece una lenta ponderazione. Io credo, o signori, che le leggi delle XII tavole non furono tanto meditate, e che, buono o cattivo che sia questo disegno di legge, esso ha avuto forse una elaborazione più lunga di quel venerabile monumento della sapienza romana! (*Ilarità*).

Così questo disegno di legge dinanzi alla Camera e dinanzi al Senato è stato portato, da parte del ministro, non solo in condizioni di assoluta obiettività, ma di costante attesa di una più conveniente soluzione. Io non avevo, voglio proprio dirlo sinceramente, io non avevo nè persone da collocare, nè posti da coprire, nè alcuna sorpresa da preparare. Io ho portato in tutte queste scuole un'estrema rigidità, e ciò di cui mi si fa un addebito è proprio di essere stato sempre molto severo, e di aver cercato quanto più mi era possibile di attenermi alle leggi esistenti. Io non ho fatto alcuna nomina di cui alcuno possa dolersi; io ho soppresso molti abusi, io ho mantenuta la disci-

plina più rigidamente che mi era possibile; io non ho voluto con soluzioni intempestive, che pure mi erano consentite dalle leggi, pregiudicare alcuna questione. Con la più grande serenità, presentando questo disegno di legge per la discussione, ho voluto che il terreno delle riforme fosse interamente libero. Di nessuna nomina devo dolermi; di molti dinieghi devo rallegrarmi.

Che la discussione proceda larga, ampia, serena, è per me causa di un vero diletto spirituale, per le cose importanti che ascolto, e per educazione del mio spirito. Una sola cosa ho dichiarato, e su questa sono fermissimo: ho dichiarato all'Ufficio centrale, e voglio ripeterlo qui, io non desidero che si abbiano solo miglioramenti di stipendi. Queste scuole, se in parte si trovano in uno stato di anarchia e di disordine, debbono uscirne; se vi sono abusi, questi debbono essere eliminati; se vi sono cumuli di impieghi o cose inutili o parassitarie, devono gli uni e le altre essere eliminati. E in questa occasione io desidero che ciò sia fatto e definito in forma chiara e precisa.

Io non intendo di presentare disegni di legge che portino solo miglioramenti di stipendi al personale, e che conservino gli inconvenienti attuali, che io veda o che da altri mi siano fatti rilevare.

Tutti gli oratori del resto sono stati favorevoli, benchè ciascuno con qualche riserva. Il senatore Cavasola, competentissimo nelle discipline amministrative, si è occupato con qualche dubbiezza del concetto dell'autonomia, e ha ritenuto necessario di temperare qualche disposizione. Ma il suo discorso è stato fondamentalmente favorevole al disegno di legge, e spero che nella discussione degli articoli egli chiarisca le sue proposte, lieto, come sempre, di accettare da lui una parola autorevole, la quale valga a migliorare il disegno di legge.

E lo stesso senatore Lucca, che ieri ha pronunciato un discorso mirabile per lucidità, lo stesso senatore Lucca ha detto che, coll'aggiunta di un semplice inciso, egli avrebbe accettato il disegno di legge nella sua integrità. Noi potremo intenderci facilmente; non è questo, onorevole senatore, che ci dividerà; perchè le intenzioni sue e le mie, in questo, possono facilmente coincidere.

Io ho sentito però pronunziare troppo la pa-

rola autonomia. L'autonomia è come la giustizia, come la libertà, qualche cosa che non sempre si definisce perfettamente bene. Perché, l'autonomia che cosa supporrebbe? Supporrebbe condizioni di esistenza e di sviluppo che non esistono. Se non erro, la parola vuol dire: farsi la legge da sé stessi. Ma allora perché andare con lo Stato, perché chiedere allo Stato sovvenzioni e diplomi, e riconoscimento di titoli? Io trovo perfettamente naturale che vi siano delle istituzioni come in Inghilterra, dove i porti sono lasciati a corporazioni private, dove la Borsa è del tutto privata, ed il Governo non ha il diritto di intervenirevi, dove perfino il batter moneta è posto sotto il controllo della corporazione degli orefici. Troverei naturale questo, come trovo perfettamente naturale (e lo ho ammirato da vicino, visitandole) che le Università di Oxford e di Cambridge non si preoccupino affatto, o molto poco, dello Stato; troverei naturale che si volesse perfino un ordinamento dell'avvocatura come quello inglese, dove quattro corporazioni hanno il monopolio di questa professione. Tutto ciò è semplice, se ci vogliamo mettere su questa via. È da vedersi se ciò possa coincidere con lo stato della nostra educazione e se veramente rechi vantaggio a noi; ma è un punto di vista che può, almeno, essere ammesso teoricamente.

Qui però si vuole l'autonomia senza la medesima, cioè l'autonomia con il contributo e coi titoli conferiti dallo Stato.

Ora, su questo credo che sia assai difficile intendersi. Il senatore Frola ha detto su questo punto cose molte importanti. Qual'era il mio concetto, quale è adesso? Io ho cercato, aspettando che il disegno di legge fosse approvato, di non compromettere in nessuna guisa la volontà del Parlamento; io sono arrivato perfino all'esagerazione di non bandire più concorsi, posto che il Parlamento avesse voluto modificare lo stato delle cose attuali. A me dunque non potrà rimproverarsi di aver mancato in nessuna guisa di riguardo a quello che è un dovere costituzionale, e per me è anche un dovere che mi deriva dall'educazione politica.

Qualunque sia l'indirizzo che si vuol dare alle scuole superiori di commercio, io non l'ho in alcuna guisa pregiudicato.

In Italia vi sono troppe scuole commerciali, né perché ora cerchiamo di consolidarle biso-

gna vedere il problema meno sinceramente; vi sono cinque, si potrebbe dire anzi sei scuole superiori, perché vi è anche l'Università commerciale Bocconi, che ha una sua fisionomia propria e che cominciò per prima col dare lauree. Vi sono dunque, alla dipendenza del Ministero cui io ho adesso l'onore di presiedere, cinque scuole superiori di commercio: Venezia, Genova, Bari, Roma, Torino.

Troppe, ma, o signori, io vi chiedo se qualcuno di voi si senta di proporre l'abolizione di una sola di esse. Siamo sempre alla questione delle sottoprefetture, alla questione dei tribunali civili, alla questione delle Università. Tutti ce ne doliamo, ma, se poi qualcuno vuol proporre l'abolizione di una sola di queste istituzioni, sa che non vi riuscirà mai. Ora, ciò posto, quale è il nostro dovere in questa materia? Chiudere la porta, io credo, quanto più è possibile a nuove istituzioni. E che cosa si propone l'articolo primo, pur nella sua forma che del resto potrà essere emendata, se il Senato crederà? Che senza una nuova legge non si possa creare nessuna nuova Scuola superiore di commercio, e nemmeno nessuna Sezione di scuola superiore di commercio.

A me, onorevoli senatori, è stato particolarmente increscioso giungere a questa conclusione.

Nella diletta città in cui vivo abitualmente, in Napoli, e alla quale mi sarebbe assai gradito di far del bene, io ho ricevuto voti del comune e delle istituzioni locali, perché accanto alla scuola media di commercio sorga la scuola superiore di commercio: ed erano già pronti i contributi. Io, o signori senatori, ho resistito, benché il resistere mi sia stato di vivo dispiacimento, e vorrei anche dire di qualche fastidio. Dunque non solo non ho incoraggiato, ma ho cercato quanto più era possibile di diminuire questa corrente di creare nuove scuole. Tutti coloro che mi hanno preceduto assai probabilmente valevano molto più di me, ma, o signori senatori, io sono stato il solo ministro che, essendosi trovato qualche anno al Ministero di agricoltura, non abbia fondato nessuna nuova scuola, se non per legge. L'unica scuola che ho fondata, perché vi ero tenuto per legge, è la scuola per l'istruzione forestale superiore in Firenze.

Coi disegni di legge che ho sottoposto a voi

ho cercato invece di mettere sempre freni e legami, perchè credo che in Italia abbiamo troppe scuole, troppo insufficientemente dotate, e che prima di creare qualsiasi scuola nuova, bisogna rafforzare le antiche. (*Bravissimo, bene*).

Dunque non sarà rimproverato a me di venir qui a proporre cosa che sia al di fuori della realtà concreta e che non risponda ad una vera necessità, poichè colla mia modesta opera, quale che ne sia il vostro giudizio, ho cercato di rendermi degno della vostra fiducia e di non creare alcuna cosa che, portata dinanzi a voi, possa costituire per me materia di debolezza.

Sento sempre parlare, io dicevo poc' anzi, di autonomia, e, tra le altre cose, a me, che non ho l'abitudine di violar niente, è stato questa volta rimproverato di aver violato l'autonomia. In che e come, se questo disegno di legge comincia proprio col dichiarare che gli Istituti d'istruzione commerciale sono enti autonomi? in che sta dunque la violazione? Li dirò subito io, i motivi di violazione.

Io sono sicuro che mi darete ragione. E mi darete specialmente ragione quando passeremo alla discussione degli articoli, perchè nella vostra coscienza, onorevoli senatori, le garanzie da me proposte voi le vorrete e le riterrete necessarie.

Io ho violato l'autonomia! Ed ho violato l'autonomia perchè ho disciplinato la procedura da seguire nella nomina dei professori, quando vi sono delle scuole superiori di commercio in cui i professori si possono nominare abusivamente?

Ho violato l'autonomia perchè ho determinato il modo di costituire le Commissioni giudicatrici, quando vi sono degli Istituti nei quali queste Commissioni vengono costituite in modo del tutto assurdo?

E crederete ancora che si sia violata l'autonomia fissando il minimo degli insegnamenti necessari? Quando coll'art. 9 della legge, io ho determinato il minimo degli insegnamenti, io ho detto che cosa *almeno* deve essere insegnato, ho indicato un minimo che rappresenta lo stretto necessario per un istituto superiore di commercio, ma non ho detto che non possano o non debbano esservi altri insegnamenti, se vi sono i fondi per istituirli. Ma quando ammettiamo che questi Istituti possano rilasciare certificati, quando ammettiamo che si possa passare da un istituto ad un altro, non dobbiamo

noi ammettere che vi siano degli insegnamenti fondamentali comuni? Che cosa pensereste voi di una qualsiasi scuola superiore di agricoltura che non avesse insegnamenti comuni con le altre scuole dello stesso grado?

Gli insegnamenti fondamentali comuni son dunque necessari; ma ciò non esclude che accanto ad essi vi possano essere degli altri insegnamenti determinati dalle esigenze locali. Quello che si richiede è che gli insegnamenti fondamentali siano ben determinati, ma ciò non deve far nascere il sospetto che non si voglia tener conto delle varie esigenze dei diversi Istituti.

D'altra parte avremo occasione di occuparci di questa questione, e voi vedrete, onorevoli senatori, che anche di ciò nessuno può aver ragione di dolersi.

Il terzo motivo di violazione è questo: che il presidente deve esser nominato per decreto Reale. Io non credo che questa disposizione (la quale per altro interessa un solo Istituto) possa offendere alcuno!

D'altra parte, quando il presidente rilascia diplomi di laurea, come si può escludere che sia nominato con decreto Reale? Questo dunque è un fatto puramente formale, e nessuno, credo, ove si guardi la cosa obiettivamente, vorrà vedervi una ingiusta violazione del principio dell'autonomia. Piuttosto con questo disegno di legge io ho cercato di togliere quanto più era possibile ogni causa di abuso.

Noi parliamo sempre dell'autonomia. Io li aspetto i disegni di legge sull'autonomia, poichè tutte le difficoltà nascono proprio quando veniamo a precisarli nei loro particolari. Dico soltanto che se per le Università, che sono vecchi e robusti organismi, di cui alcuni contano secoli di vita, non si è potuto ancora giungere a quello stato di maturità che possa render possibile l'autonomia, come può pensarsi che questa autonomia si raggiunga per organismi che, non solo non hanno ancora un grado sufficiente di sviluppo, ma appena ora si trovano in un periodo di preparazione? Egli è che alcune delle disposizioni di questo disegno di legge, io lo so, sono un po' antipatiche, contengono qualche rudezza, qualche cosa d'aspro. Ed è bene che sia detto chiaramente che io con questo disegno di legge ho voluto togliere alcune cause di abusi, che da

voi, onorevoli senatori, non potrebbero essere tollerati. Quindi gl'interessati, con il pretesto di una diminuita autonomia, si dolgono soltanto che si vogliano diminuire od eliminare le cause di abuso.

Che cosa pensereste voi, onorevoli senatori, di un certo numero di professori che sono insegnanti in uno, in due, in tre, in quattro Istituti? Che cosa direste? Direste forse che togliendo questo stato di cose si viene a ferire il principio dell'autonomia? No, voi direste, almeno io credo, che, così facendo, si fa opera saggia ed utile.

Che cosa pensereste voi, onorevoli senatori, se si evitasse il cumulo d'insegnamenti e d'incarichi e si introducessero per questi Istituti d'istruzione commerciale le stesse norme esistenti per le Università? Direste, io penso, che questa è cosa utile e necessaria.

Che cosa direste se, data l'equiparazione dello stipendio a quello dei professori di Università, si vietasse agli insegnanti di scuole commerciali di far corsi liberi retribuiti (spesso troppo retribuiti) nelle Università? Direste che è un provvedimento giusto, suppongo.

E che cosa direste ancora se si vietasse ai professori d'insegnare a 250, 300, 500, 700 chilometri di distanza dalla propria residenza? Suppongo che non vi parrà una cosa così strana il vietarlo, senza credere per altro che si venga a ferire il principio dell'autonomia.

Del resto, anche senza la legge, io ogni giorno ho offeso il principio dell'autonomia, se così lo si intende.

Ogni giorno infatti sto richiamando parecchie di queste scuole a fare il loro dovere, a non consentire che gli insegnanti vengano di lontano, a non consentire che impieghi amministrativi siano cumulati con altri, a non permettere che si moltiplichino gl'incarichi. Se nel disegno di legge vi sono delle disposizioni che sembrano aspre, io ho sempre cercato di tradurle in atto, anche prima di avere la legge.

Ho sentito dire che con queste disposizioni si viene a togliere ogni carattere locale. In verità non se ne vede facilmente la ragione! Del resto, se di carattere locale si vuol parlare, la sola maniera esatta di intenderlo è che, date speciali circostanze, particolarmente di luoghi, vi possano essere alcuni speciali insegnamenti; ma non che localmente si possa fare quello

che si vuole, o nominare il personale secondo forme più o meno libere o libertarie. Tutto ciò non è cosa che possa ancora sussistere, nè tanto meno può essere lungamente mantenuta.

L'on. senatore Maragliano mi ha detto ieri che forse più savia cosa sarebbe stata fare un grande istituto commerciale in Roma e lasciare le altre scuole come si trovavano. Ebbene, onorevole senatore, lei che ha tanta più esperienza e conoscenza degli uomini di me, non crede che se avessi presentato un disegno di legge per fare in Roma un grande istituto commerciale, lasciando gli altri come sono (e sia sicuro che morrebbero) non avrei trovato un solo parlamentare disposto a votare questi provvedimenti, che avrebbero condotto facilmente ad intisichire istituzioni che hanno in sé elementi di vitalità capaci di essere meglio sviluppati?

D'altra parte io ho cercato, per quant'era possibile, di raggruppare una serie di provvedimenti diretti, non solo ad eliminare le cause di abusi, ma a spianare a queste istituzioni la via all'avvenire.

Senza dubbio, alcune di queste scuole sono sorte un po' caoticamente, e non hanno avuto sviluppo e formazione. Non guardiamo al loro stato originario; molte nobili cose sono nate male; anche la città di Roma, se la leggenda non mente, nacque malissimo, e per una piccola questione di uccelli avvenne perfino un fratricidio. Non risaliamo troppo alle origini, se vogliamo che si arrivi a una soluzione pratica. Alcune di queste scuole si sono formate male in principio, ma poi si sono raddrizzate per via. Diamo loro la regola e la disciplina che possano condurre al loro maggiore sviluppo!

L'onor. Maragliano ha toccato una questione che mi ha un poco addolorato, quella degli oneri finanziari. Non che in questa materia vi possa essere controversia, ma io non vorrei che in alcun modo si ritenesse che si sia voluto mancare di riguardo a una città cui ho dato sempre prova di deferenza. Cosa è in fondo la questione attuale, quali questi contributi finanziari? Si tratta di contributi di integrazione per portare gli stipendi al livello indicato nella legge. Ora è accaduto che i contributi di integrazione sono diversi secondo che i contributi degli enti locali e dello Stato sono maggiori o minori. Il contributo più alto in questa legge

è per la scuola di Torino, scuola di nuova formazione e per la quale, essendo molto minori i contributi degli enti locali, vi è maggiore necessità di integrazione. Genova si trova in una situazione diversa; la scuola di Genova si è rafforzata, ha potuto formarsi quasi completamente, e quindi ha bisogno di contributi minori.

L'onor. Maragliano mi chiede perchè non abbiamo presentato un prospetto completo. Io mi rivolgo a tutti i finanziari che sono nel Senato, e domando: che cosa dovevamo presentare? L'elenco dei nomi e degli stipendi? Una Commissione ha fatto questi calcoli, il Ministero li ha riveduti ed ha concretato queste cifre sulle quali non credo possa esistere dubbio. In ogni modo io credo mio dovere, in questo momento, di farle una esplicita e formale dichiarazione dal banco del Governo. Non è per una così piccola questione di cifre che noi faremo un trattamento di ingiustizia; il giorno in cui fosse dimostrato che gli oneri imposti dalla legge alla scuola di Genova non possono essere compensati dal sussidio attuale, noi faremo quel che è il nostro dovere, poichè, avendo imposto degli oneri, sentiamo l'obbligo di provvedere per ciò che ne è diretta conseguenza. Ma gli oneri imposti, ripeto, sono stati precisamente vagliati, calcolati, e i contributi sono insufficienti per tutte le scuole.

Con questa esplicita dichiarazione sono sicuro che ella, onorevole Maragliano, sarà tranquillizzato, perchè, dato il carattere di questo contributo, quando si venisse a provare che la scuola non può provvedere agli obblighi imposti, noi in sede di bilancio dovremmo ben pensare a provvedere.

Infine devo intrattenermi ancora brevemente su un punto che ha dato luogo a tutte le discussioni, l'art. 1.

Anche qui, o signori, io ho una grande serenità di giudizio, perchè bisogna vedere le cose, non come vengono presentate, ma nella loro formazione storica.

Che cosa ho io trovato quando sono venuto al Ministero?

Io ho trovato che vi era a Roma, per una serie di successivi decreti, un Istituto coloniale a fianco della scuola commerciale, e quell'Istituto rilasciava lauree in gran numero. Di che era causata, devo dirlo, di qualche inconveniente.

È vero che lo studio delle colonie è una cosa molto importante, ma avveniva intanto che gli impiegati dei lavori pubblici, delle finanze, della Corte dei conti, del Consiglio di Stato, sentissero soverchiamente il bisogno di studiare le colonie, una volta che a quei certificati era dato valore di laurea agli effetti della legge sullo stato giuridico. Tutti dunque cercavano di procurarsi il maggior numero di tali certificati. Convinto del bisogno di riparare a questo stato di cose, pure coi riguardi dovuti ad insegnanti di valore, io volli proporre un ordinamento diverso, ed allora pregai una Commissione, presieduta da uno dei più valorosi senatori, dal senatore Vittorio Scialoja, di preparare gli studi che portarono a quel decreto che è stato discusso ieri ed oggi largamente; e quella scuola, così detta coloniale, fu convertita niente altro che in un completo corso di studi amministrativi.

Voi sapete, signori senatori, che in tutta Europa esistono questi insegnamenti, e che dovunque si sente il bisogno di svilupparli. Voi conoscete le grandi istituzioni che sono sorte negli ultimi tempi in Germania e che hanno determinato larghissimi contributi, non solo dello Stato, ma anche da parte degli enti locali. Si tratta di completare la cultura dei funzionari. In generale i funzionari escono dalle Università, quando vengono ai Ministeri, senza una sufficiente preparazione, non dico teorica generale, perchè questa si ha nelle Università, ma per quella che deve essere propria della loro particolare forma di attività. Così gli ispettori del credito e della previdenza, escono dagli studi senza sapere che cosa sia un Istituto di credito e di previdenza, nè che sia una Banca o una Cassa di risparmio; i funzionari che vanno al Commissariato di emigrazione non conoscono tutti gli ordinamenti interni ed esterni dello Stato nella parte che li interessa; tutta la legislazione speciale non è insegnata in nessun istituto universitario. Io non dissi mai che di questa necessità sentiva da tutti i Ministeri, di farsi che almeno un certo numero di funzionari, entrando nell'Amministrazione centrale, ricevano un completo di cultura. Così questo concetto, che pure è così chiaro e semplice, illuminò da mente della Commissione, e, attraverso la Commissione, l'opera nostra regolamentare si esplicò in quel decreto.

Che corsi complementari di studi amministrativi siano una necessità nessuno ha dubitato; nessuno io credo dubiti. Gli stessi oratori che hanno parlato sono stati concordi nell'invocare questi corsi integratori, che non sono soltanto sussidiari, ma veramente preparatori dell'attività pratica dei funzionari.

Il senatore Lucca, senza fare alcuna critica, riconoscendo che la istituzione in se stessa può rappresentare una necessità, cosa che anche autorevolmente il senatore Arcoleo ed altri hanno riconosciuta, disse: Ma che ragione c'è di regolare adesso questa materia quando ci occupiamo dell'istruzione commerciale? In ogni caso voi potrete fare un disegno di legge a parte, dal momento che la portata di questo disegno di legge si limita alla istruzione commerciale. Ora, si è aggiunto, riferitevi esclusivamente, per quanto riguarda questo disegno di legge, alle scuole di commercio.

La questione messa così, come l'ha messa anche oggi il senatore Chironi, non si era affacciata prima alla mia mente. E ne dirò il perchè. La elencazione che è fatta nell'art. 1 di quel decreto, come io ebbi l'onore di dichiarare all'Ufficio centrale, ha soltanto un valore enumerativo, indicativo; esso dice che all'infuori di quelle Facoltà non se ne può creare qualsiasi altra, meno che per legge. Ma oppone il senatore Lucca: È vero tutto ciò, ma è vero del pari che all'ombra delle istituzioni commerciali ne esiste un'altra; e siccome voi ora regolate l'istruzione commerciale, presentate, se volete regolare anche l'istruzione amministrativa complementare, un altro disegno di legge.

Orbene, a me questo dubbio non era venuto, ma ora io non ho difficoltà ad accettare l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Lucca, se l'Ufficio centrale acconsente, a condizione soltanto (e l'onorevole Lucca converrà facilmente) che l'emendamento sia così concepito: per quanto non si riferisce alle scuole d'istituti commerciali, bancari, attuariali ed alle scuole di commercio, il Governo prende impegno, ove crederà, di regolare anche questa materia, di presentare un altro disegno di legge che disciplini gli insegnamenti amministrativi, di cui tutti abbiamo riconosciuta la necessità, e che tutti dobbiamo discutere obbiettivamente, serenamente.

E così, signori senatori, io ho finito.

Io credo di aver parlato con ogni obbiettività e spero di non meritarmi l'amorevole rimprovero che mi è venuto dall'onorevole senatore Lucca, di non volere accettare alcun emendamento.

Ieri lo stesso senatore Lucca mi contrapponeva l'esempio del mio amico Credaro, che sono lieto di veder qui al mio fianco, il quale, avendo accettato, egli diceva, gli emendamenti proposti nella discussione del disegno di legge sull'istruzione primaria, non credendoli derivati da opposizioni alla sua persona, ma da una giusta critica mossa al disegno di legge, guadagnò nell'estimazione del Senato.

Anch'io spero di guadagnare nell'estimazione del Senato. (*Approvazioni vivissime, applausi, congratulazioni*).

VISCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI, *relatore*. Sarò molto breve, poichè la discussione di oggi ha completamente confutato, io penso, i dubbi che furono presentati ieri; i quali dubbi avevano importanza non tanto per loro stessi, quanto per l'autorità delle persone che li avevano enunciati.

La discussione di oggi fatta dai senatori Frola e Arcoleo, e le dichiarazioni autorevolissime fatte dall'onorevole ministro, hanno dovuto persuadere il Senato che era lungi dal pensiero del Governo proponente, e molto meno dell'Ufficio centrale che ad esso aderì, di affrettare la discussione di questo disegno di legge senza altra disamina, giacchè abbiamo dimostrato tutti di avere un solo intento, quello di rendere al nostro paese il servizio unanimemente reclamato.

Nessuno ha potuto dubitare della bontà di un provvedimento diretto ad ordinare le scuole superiori di commercio; nessuno ha potuto disconoscere che lo stato attuale delle scuole di commercio era semplicemente deplorabile, malgrado la bontà degli intendimenti di coloro che erano preposti alla loro direzione, e tutti hanno dovuto ammettere che bisognava ordinarli con criteri più corrispondenti alle loro finalità.

Come erano sorte le scuole di commercio? Ho avuto l'onore di dirlo nella relazione a stampa; non mi permetterò di ripeterlo in questo momento: erano sorte per ragioni diverse ma principalmente per consiglio e per

spinta di bisogni locali tutti intesi al bene della cosa, ma nessuno però coordinato ad un concetto organico.

Gli inconvenienti derivati furono moltissimi, sino a dar luogo in qualche scuola ad un vero carnevale, che certo non poteva essere tollerato nè dalla pubblica opinione, nè dagli interessati, nè dal Governo.

Comprese la necessità di provvedere il predecessore dell'onor. Nitti, e la comprese tanto più perchè erano state molte le richieste insistenti rivolte al Governo dall'altro ramo del Parlamento. Egli presentò alla Camera nel febbraio del 1911 un disegno ispirato dalla relazione, che il senatore Frola gli aveva presentata a nome di una Commissione composta di rappresentanti degli enti consorziati e di rappresentanti dei rispettivi Consigli accademici, Commissione che alla sua volta aveva lungamente discusso.

In seguito l'attuale ministro, che si era anch'egli giovato dello studio di un'autorevole Commissione, a nome della quale riferì a lui il senatore Scialoja sulla scuola di Roma, credette opportuno di emendare il disegno di legge del suo predecessore, in conformità dei consigli ricevuti e concretati nello Statuto approvato con R. decreto del 28 settembre 1911. Così viene la presente proposta di legge dinanzi a noi.

Contro questa proposta di legge si ribellano coloro che si dichiarano amici del principio della autonomia. Il Ministro ha osservato bene, come in tutto il resto, quello che noi avevamo osservato nella nostra relazione; che non è lecito parlare di manomissione di autonomia in una legge che comincia precisamente coll'affermare il principio dell'autonomia.

Ma obietta che altre disposizioni contengono la manomissione del principio proclamato, ma quelle disposizioni non fanno che eliminare inconvenienti, abusi e rafforzare il principio stesso della autonomia il quale, come il medesimo principio di libertà - ha detto l'onorevole ministro ed ha detto saviamente - deve essere rivolto non al mal fare, ma al bene che si propone. Su che si è modellato il progetto di legge nel determinare il principio di autonomia? Sulla legge del Politecnico di Torino che va citata a ragione di onore, poichè quello è l'istituto autonomo per eccellenza che rende al Paese segnalati servigi, appunto perchè di quella

autonomia si serve nobilmente e nell'interesse pubblico.

Si è annunciata la possibilità di un'autonomia universitaria come prossima. Questa è cosa che i professori discutono da tanti anni e l'amico Lucca, che come me è nel Parlamento da non pochi lustri, ne avrà sentito parlare anche prima di entrarvi, come tendenza antica, quanto difficile a concretarsi, onde nessuno saprebbe neanche adesso prevedere quando se ne potrà sanzionare una legge. Ma se quella legge potrà ancora aggiungere altre disposizioni noi da essa le trarremo per aggiungerle alla legge che stiamo discutendo per le scuole superiori di commercio.

Il senatore Maragliano si lamenta di essere stati maltrattati alquanto gli interessi di Genova, e quello che è peggio senza darsene le spiegazioni. Secondo lui bisognava allegare al progetto di legge tutti i documenti che menarono alla formazione della tabella annessa al disegno medesimo, per dimostrare che a quella cifra si era arrivati e non si poteva diversamente. In verità, il senatore Maragliano appartiene al Parlamento da 12 anni, come ci ricordò, ma io che purtroppo vi appartengo da molto più tempo non ho mai veduto un disegno di legge così corredato di documenti troppo minuti e che non sarebbero troppo conformi all'alta dignità dello stesso proponente, perchè quando si fa una affermazione in punto di fatto bisognerebbe anche non discuterla fino a prova contraria.

Ma posso dire all'onor. Maragliano che non è proprio Genova che dovrebbe lamentarsi perchè essa, se apparentemente percepisce un contributo minore di fronte ad altre scuole, ha avuto un trattamento meritamente migliore. Attualmente, tutte le cinque scuole importano la spesa di 396,850 lire; in forza della nuova tabella la spesa occorrente sarà di 615,850 lire; per questo maggior bisogno, che ognuno comprende essere di 219,000 lire, contribuisce lo Stato per lire 188,000. Rimangono 31,000 lire da doversi ancora fornire dalle varie scuole; e la distribuzione, fatta dalla preaccennata Commissione degl'interessati, porta per conseguenza che Bari dovrà dare altre 6890 lire, Roma altre 7860 lire, Torino altre 8400 lire, Venezia altre 5150 lire, e Genova solamente 2750 lire, appunto perchè era giusto considerare che la

costituzione degli enti locali genovesi era stata patriotticamente larga. Dico così, perché l'onore che è rimasto ancora a carico della scuola di commercio di Genova è, come vede l'onorevole senatore Maragliano e come vede il Senato, di molto inferiore di quello rimasto a carico di ciascuna delle altre città. *Ma tutto questo non è*

Ma tutta questa discussione cade, o per lo meno dovrebbe cadere, dopo la dichiarazione dell'onorevole ministro, il quale ha detto che queste cifre, appunto perché sono semplicemente integratrici del fabbisogno delle scuole, non pregiudicano la via ad altri provvedimenti, perché non ci sarà mai nessun ministro che vorrà chiudere la scuola di Genova o qualunque altra scuola, solamente perché si siano chiariti insufficienti i fondi ora preventivati. Il ministro con una nota di variazioni al bilancio chiederà quello che occorrerà per il buon andamento della scuola in base alle tabelle che saranno votate da noi.

E dopo tutto ciò, venne la discussione, alla quale accenno soltanto, e soltanto accenno non solamente perché pare che su di essa la pace sia stata fatta completamente, ma anche perché le mie condizioni di salute in questo momento non mi permettono di impegnarmi in essa come vorrei. Il senatore Lucca, che, qualunque valoroso ingegnere, è il mio medico curante, mi ha consigliato alcune medicine, e debbo ottemperare alle sue prescrizioni. *(Si ride).*

Alludo alla scuola di Roma.

Il mio amico, senatore Lucca, che poi è di natura pugnace, disse ieri, e disse giustamente, che aveva sempre ammirato l'ingegno e la valentia dell'onorevole ministro, che aveva cercato sempre d'imitarlo nella grande abilità demolitrice, nell'uso del piccone, e che proprio ieri egli sentiva tutta l'invidia quasi di non poterlo abbastanza imitare. Così, implicitamente, egli confessò la condizione dell'animo suo: egli era preso dal desiderio nobile e lusinghiero di imitare l'onorevole ministro, ma, principalmente, nell'uso del piccone demolitore, e non vedendo dove poterlo lanciare, trovò un manifesto nelle sale della Minerva (quello della Scuola di perfezionamento amministrativo di Roma) e lo trasse colpi. *(Lucca interrompendo).* No, no! Più semplicemente letto, non l'ho commentato.

VISCHI. — per dire che era quello la prova provata d'un fatto assai grave, cioè che noi stavamo convertendo in legge il decreto del settembre 1911, creando ancora un'altra scuola, insidiosamente piena di privilegi, creandola, così come ha poi aggiunto oggi l'onorevole senatore Chironi, quasi di straforo, senza che il Parlamento ne avesse avuto notizia, senza che la Camera ne avesse avuto conoscenza, e anzi senza che se ne fosse mai occupata.

Ma, onorevole Chironi, non se ne doveva occupare la Camera per una ragione molto semplice, perché proprio non era di quel regolamento che la Camera era chiamata ad occuparsi, dal momento in cui la citazione del regolamento era semplicemente indicativa e non veniva a dare al medesimo una conversione in legge.

Però la discussione di ieri fu utile perché, come lealmente ha dichiarato l'onorevole ministro, è bastata a meglio chiarire che il dubbio fosse possibile sopra una diversa interpretazione ed a far nascere nel ministro e credo bene nel Senato, il bisogno di eliminare il dubbio stesso. Ed è stata utile, perché, dopo il discorso del senatore Lucca, è venuto l'autorevolissimo discorso del senatore Arcoleo che ha domandato una legge anche per quella scuola di perfezionamento, e il ministro ha dichiarato di presentarla al Senato. Se il ministro è disposto ad accettare l'emendamento del senatore Lucca, l'Ufficio centrale, che fin dal primo momento fin dalla prima sua adunanza, nel 21 giugno, tale dubbio ebbe, e sopra di esso volle esplicite dichiarazioni del ministro, non può fare altro che aderire assai volentieri, ringraziando il senatore Lucca e il senatore Arcoleo di avere così completato il concetto dell'Ufficio centrale.

Detto questo, il relatore dell'Ufficio centrale non ha che a rivolgere ringraziamenti a coloro che hanno avuto parole gentili per la relazione da lui presentata. *(Approvazioni).*

LUCCA. — Domando di parlare.

PRESIDENTE. — Ne ha facoltà.

LUCCA. — Brevissime parole per ricambiare l'amabilità squisita dell'onorevole ministro, che ha voluto aderire alle mie considerazioni. A me non basta ringraziarlo; accetto le aggiunte che l'onorevole ministro ha fatto al mio emendamento per renderlo più chiaro, le chiedo che sia messo in votazione, non come emendamento della sena-

natore Lucca, ma con le parole stesse che ha detto l'onor. ministro, cioè come un suo emendamento.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Ringrazio vivamente l'onor. senatore Lucca.

MARAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAGLIANO. Brevissime parole per dichiarare anzitutto che ho seguito con molta attenzione ciò che l'onor. Ministro ha detto relativamente alle questioni di indirizzo generale. Per questo è inutile insistere; restiamo ciascuno nelle nostre opinioni. Tengo solo a dire che quando ho parlato in difesa della autonomia non intendevo certo riferirmi ad una autonomia senza limiti, ad una autonomia anarchica: che quando si vogliono diplomi o lauree, è naturale che lo Stato abbia diritto di prendere quelle misure che sono necessarie ad avere sufficienti garanzie.

Le autonomie si applicano abitualmente a scartamento ridotto e lo scartamento ridotto viene determinato nei singoli articoli. Dopo che l'onor. Ministro ha dichiarato al Senato che non rifugge dall' accettare qualsiasi emendamento ragionevole che non turbi l' andamento generale della legge, dichiaro subito che approvo tutti quei provvedimenti che il Ministro ha preso per impedire cumuli di stipendi, doppie funzioni ecc. Applaudo e credo che sarebbe errore solo cercare di toccare queste disposizioni. Preso atto di ciò credo inutile tornare sulla discussione generale, perchè le osservazioni opportune potranno essere fatte nella discussione degli articoli.

Io lo ringrazio poi delle dichiarazioni relative al suo proposito d' integrare, non Genova, perchè io non ho mai inteso di fare una questione locale, ma d' integrare i bilanci delle scuole superiori di commercio là ove si mostrerà necessario, per corrispondere agli oneri che la presente legge loro arreca.

Dirò solo all' onor. relatore che, mentre lo ringrazio di essersi occupato tanto di Genova, che se Genova si trova relativamente in migliori condizioni, ciò è perchè da tanto tempo paga di più, perchè per la scuola di commercio gli enti locali, avendo dato più largamente di quello che non sia avvenuto in altre parti, è naturale che ora la scuola abbia bisogno di una

integrazione per somma minore. Ma io su questo punto non insisto, perchè non si devono mai sollevare confronti fra regione e regione. Il bilancio nazionale provvede a tutti secondo i loro bisogni, ed è in questo senso che ho accettato le dichiarazioni del Ministro, in quanto che riguardano tutte le scuole e non già solo quella di Genova (*Approvazioni*).

ARCOLEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. Nelle Assemblee spesso il cuore offende la logica. Si sta discutendo dell' emendamento prima che si chiuda la discussione generale; l' emendamento si riferisce all' art. 1 e ne parleremo a suo luogo, poichè faccio osservare una cosa molto semplice all' onor. Lucca, giovane di spirito e veterano di esperienza politica: ella propone nn' aggiunta che sopprime quella parte, che si riferisce agli studi amministrativi, lasciando solo l' altra che riguarda gli studi commerciali.

Ma cosa avverrà del decreto? È ritirato o rimane? Avremo una legislazione a doppio fondo: da una parte quella che vota il Parlamento e dall' altra parte il decreto che ha naturalmente il suo valore esecutivo! Se ha valore un decreto firmato da un solo ministro, che è a dire poi di uno che porta la firma di sei ministri che rappresentano, non solo una maggiore autorità, ma un atto che direi quasi di governo?

Dunque, prima di tutto, chiedo il rinvio della discussione dell' emendamento all' art. 1, e poi la preghiera all' onor. ministro per dire una parola sui concetti che ho riassunti nel mio ordine del giorno, che aveva dichiarato di accettare.

Io intendevo che qui il Senato facesse un' affermazione di principio, cioè che non solo si tratta di determinare con un disegno di legge la istituzione di ogni nuova scuola, ma anche il valore dei titoli in rispondenza alle carriere, perchè non avvenga di nuovo l' equivoco che è già avvenuto, e perchè non continui quello stillicidio di diplomi e licenze che si dispensano con circolazione abusiva da tutti i ministri.

Il mio ordine del giorno è il seguente:
« Il Senato, riaffermando il principio che la istituzione di ogni nuova scuola, come il valore dei rispettivi titoli per l' ammissione alle car-

riere, debba essere regolata per legge, passa alla discussione degli articoli ».

Domando all'onor. ministro se ora lo respinge come superfluo dopo averlo accettato.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io vorrei fare un'osservazione al senatore Arcoleo, e cioè che il decreto del 28 settembre 1911 non ha avuto ancora una vera esecuzione, perchè l'art. 8 dice che con regolamento da approvarsi con Regio decreto, udito il Consiglio dei ministri, saranno fissati il numero dei professori, i programmi degli insegnamenti della scuola, ecc. Ora, noi non abbiamo fatto ancora questo regolamento, ed io, riconoscendo l'importanza di questa materia, ho assunto l'obbligo davanti al Senato, ove il Governo creda di avere un ordinamento stabile, di presentare un disegno di legge che regoli questa materia in modo definitivo.

Ora, la dichiarazione, che da me vorrebbe il senatore Arcoleo, sarebbe superflua, dopo tutto questo. Dopo che ho fatto constatare con le mie parole che non si tratta già di dare carattere di legge al decreto che è indicato nell'art. 8, e dopo che ho preso impegno, ove si vogliano stabilmente disciplinare gli studi amministrativi, di presentare uno speciale disegno di legge in proposito, credo che la votazione dell'ordine del giorno, proposto dall'on. Arcoleo, non sia più necessaria. Questa votazione sarebbe stata necessaria quando io non avessi accettato l'emendamento del senatore Lucca, ma dopo che io ho accettato tale emendamento, dopo le parole di chiarimento che io ho dato, spero che il senatore Arcoleo si dichiarerà ugualmente soddisfatto.

ARCOLEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. Mi scusi, onorevole ministro, ma io devo essere stato poco preciso nello spiegarvi. Io non le ho attribuito come censura un principio di esecuzione del decreto. Era nel suo diritto aprire iscrizioni, dare incarichi di insegnamenti come li hanno dati altri ministri, e in larga misura, e con retribuzione. Le ragioni si combattono, i fatti non si smentiscono, e se vuole dirò fatti e nomi.

Qui discuto il valore dei casi e dei titoli: io

ho solamente citato quel decreto che non appartiene a lei solo. Ora, esso sussiste ancora o sarà ritirato? Siccome comprende studi commerciali e amministrativi, io domando se si possa fare la vivisezione di un decreto quando non si determina se esso permane intatto o se sarà modificato in seguito al voto.

Io non tengo alla paternità del mio ordine del giorno; l'avevo presentato per agevolare il passaggio alla discussione degli articoli riaffermando la competenza esclusiva del potere legislativo in ordine non solo alle nuove scuole, ma al valore dei titoli per le carriere, salvo, si intende, ogni proposta o emendamento a suo luogo.

È inutile che il mio ordine del giorno sia messo ai voti.

Io non ho alcuna cosa da aggiungere rispetto al principio di esecuzione, che era già affermato dall'onorevole Lucca, quando ha detto che già delle lezioni si impartivano in seguito a manifesti. Ho indicato tale circostanza per sapere quale sia l'intendimento del Governo rispetto al decreto; nella parte che riguarda l'Istituto di studi amministrativi e il suo destino.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Permetta, on. Arcoleo, che le faccia osservare che la questione è molto semplice. L'art. 8 si rimetteva a un decreto che doveva disciplinare questa materia, e questo decreto non è stato ancora pubblicato.

ARCOLEO (*interrompendo*). Ma il decreto esiste.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Esiste il primo decreto, della cui validità nessuno poteva dubitare e che nessuno ha attaccato.

L'art. 8 diceva che un decreto avrebbe regolato questa materia. Ora questo decreto non è stato pubblicato. Quindi, dopo tutto quello che ho detto, dopo che ho accettato l'ordine del giorno Lucca, dopo che ho dichiarato di voler provvedere a questi corsi amministrativi, occorrendo, con un disegno di legge, crederei superflua qualunque altra dichiarazione; e non è necessario che per questo si proceda alla votazione di un ordine del giorno.

ARCOLEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. Intenda il Senato l'insistenza con cui riaffermo il principio che il valore dei titoli debba esser dichiarato per legge. Se l'onorevole ministro lo dichiara, io sono pronto a ritirare il mio ordine del giorno, non avendo esso più ragione di sussistere.

Ma è su questo punto che impegno la discussione, perchè ormai questo abuso di titoli dispensati a varie scuole e Facoltà, non deve più oltre ammettersi. So che non è affar suo, anzi lei forse avrebbe voluto porre rimedio a questo abuso.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Il mio amico, senatore Arcoleo, non troverà strano che io insista nel pregarlo di non volere che l'ordine del giorno suo venga messo in votazione. Poichè, se nel concetto fondamentale siamo d'accordo, dopo le dichiarazioni da me fatte, quale significato avrebbe l'ordine del giorno? Poichè ho esplicitamente promesso che in questa materia, dovendosi provvedere in modo definitivo, si provvederà con un disegno di legge, io spero che l'onorevole Arcoleo si dichiarerà soddisfatto.

ARCOLEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. La mia richiesta, alla quale non ho avuto risposta, rifletteva i titoli; io chiedevo una parola sul loro valore rispetto alle carriere; all'art. 8 si dice: « col regolamento saranno fissati i corsi e i programmi per questi corsi di perfezionamento alle discipline amministrative, e questi titoli costituiscono preferenza per gli aspiranti alle varie carriere amministrative ».

Io domando all'on. ministro se mantiene o ritira questa affermazione di principio, e chiedo non se sia pubblicato, ma se esista o no un regolamento riferentesi all'art. 8, e senza il quale non potrebbero attuarsi nomine, incarichi, iscrizioni, programmi. Sia comunque, quell'art. 8 è un pericolo per l'avvenire.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. È superfluo.

ARCOLEO. Non è superfluo.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io credo di essere stato poco felice, e però torno a chiarire il mio concetto. Il Regio decreto 28 settembre 1911 è perfettamente valido, e nessuno ne ha contestata la validità.

L'onorevole Arcoleo ha anzi detto che il potere esecutivo si è valso in quel decreto di una sua facoltà e se ne è valso anche bene e utilmente, occorrendo in tale materia procedere per esperimenti.

Ma, siccome si è osservato dal senatore Luccà, che pur ritiene necessario un insegnamento complementare di discipline amministrative, che l'attuale disegno di legge riguarda l'istruzione commerciale superiore, e che è opportuno rimanere in tali limiti, il Governo ha dichiarato che, salvo, come è stato riconosciuto quasi da tutti gli oratori, il suo diritto di procedere per esperimenti, ove volesse provvedere in modo definitivo e stabile a una scuola di discipline amministrative, presenterebbe uno speciale disegno di legge. E, poichè io ho già accettato l'emendamento del senatore Lucca, che non ha che questo significato, mi rimetto all'acume dell'onorevole Arcoleo, e spero che egli voglia ritirare il suo ordine del giorno.

ARCOLEO. Ritiro l'ordine del giorno e mi riservo di parlare sull'emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato alla Presidenza un altro ordine del giorno, del quale do lettura:

« Il Senato, prendendo atto delle dichiarazioni del ministro, che proporrà annualmente negli stanziamenti di bilancio le somme necessarie a porre tutte le scuole superiori di commercio in grado di fronteggiare le maggiori spese che possano occorrere per il loro completamento, secondo le disposizioni della nuova legge, passa all'ordine del giorno. — C. Astengo, N. Canevaro, V. Rolandi-Ricci, P. E. Bensa, E. Piaggio, Cesare Salvarezza ».

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. La portata della mia dichiarazione aveva un valore del tutto differente, se me lo

permettono gli onorevoli presentatori dell'ordine del giorno.

Io non posso assumere impegni di questa natura, che esorbitano dalle mie attribuzioni. Ho dichiarato soltanto che, pur avendo fatto i calcoli con ogni accuratezza, e pur avendo accettato i calcoli così com'erano stati proposti dalla Commissione che preparò il disegno di legge, le nuove somme che erano stabilite rappresentavano puramente e semplicemente un contributo di integrazione.

Gli aumenti derivanti dalla legge saranno pagati in piccola parte dalle scuole, nella maggior parte, sul bilancio dello Stato. In caso di errore di calcolo, (e ciò non è possibile), ove agli effetti della nuova legge occorressero correzioni, mi impegnavo in nome del Governo di porvi rimedio; ma presentare ogni anno, in vista dei bisogni delle scuole, richieste di nuovi fondi, e obbligare da ora a fare nuove iscrizioni in bilancio sarebbe cosa che ci menerebbe ad aprire prematuramente la via a richieste da parte di tutte le scuole; sarebbe anzi una corsa alle spese del tutto pericolosa.

Il disegno di legge provvede largamente; se occorressero nuove integrazioni, esse non dovrebbero essere possibili se non dimostrata l'impossibilità per le scuole di funzionare.

Siamo d'accordo che si tratta esclusivamente di un contributo di integrazione, e tale questo dello Stato deve rimanere nella sua natura essenziale; ma io non mi sentirei di fare una promessa, quale è quella richiesta dall'ordine del giorno presentato, nè il Senato si sentirebbe di approvarla. Prego quindi i presentatori dell'ordine del giorno di volerlo ritirare.

ASTENGO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Anche a nome degli altri firmatari dell'ordine del giorno, dichiaro di ritirarlo.

prendendo però atto della dichiarazione dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Essendo stati ritirati i due ordini del giorno, e nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Nella seduta di domani si procederà alla discussione degli articoli.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Ordinamento degli istituti superiori d'istruzione commerciale (N. 875 - *Seguito*);

Conversione in legge del Regio decreto 14 dicembre 1911, n. 1461, concernente disposizioni per la sistemazione dei conti consuntivi dei comuni, delle provincie e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, distrutti o smarriti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 917);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortunati degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 17.30).

Licenziato per la stampa il 23 dicembre 1912 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

CCLXXVIII.

TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *S'inizia la discussione degli articoli del disegno di legge: « Ordinamento degli Istituti superiori d'istruzione commerciale » (N. 875) — Sull'art. 1 parlano i senatori Arcoleo (pag. 9694), Cavasola (pag. 9697, 9699), De Cupis (pag. 9699) Vischi, relatore (pagina 9699) e il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 9697, 9698, 9699) — L'art. 1, modificato, è approvato — Si approva l'art. 2 con un emendamento del senatore Dini (pag. 9701) — Sono approvati gli articoli 3 e 4 — L'art. 5 è approvato dopo osservazioni dei senatori De Cupis (pag. 9701, 9703, 9707), Dini (pag. 9702), Vischi, relatore (pag. 9702) e del ministro d'agricoltura (pag. 9702) — Sull'art. 6 parlano i senatori Dini (pag. 9704, 9706), Del Giudice (pag. 9704, 9706), Mortara (pag. 9705), Cavasola (pag. 9705), e Vischi, relatore (pag. 9707) e il ministro di agricoltura (pag. 9705, 9706) — L'art. 6 è approvato con emendamenti — Dopo osservazioni dei senatori De Cupis (pag. 9707, 9709), Mortara (pagina 9710), Vischi, relatore (pag. 9708, 9711, 9717) e del ministro (pag. 9709, 9710, 9711), l'art. 7 è sospeso — Si approva l'art. 8 — Parlano sull'art. 9 i senatori Dini (pag. 9712), Rolandi-Ricci (pag. 9712, 9715), Chironi, presidente dell'Ufficio centrale (pag. 9714), Maragliano (pag. 9714, 9718), Mortara (pag. 9719), Polacco (pag. 9719), Vischi, relatore (pag. 9720) e il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 9716, 9719) — L'art. 9, emendato, è approvato — Si approva l'art. 7 emendato — Dopo osservazioni dei senatori Polacco (pagina 9721), Dini (pag. 9722), e del ministro di agricoltura (pag. 9721), è approvato con un'aggiunta, l'art. 10 (pag. 9722) — Il seguito della discussione è rinviato alla successiva tornata — Presentazione di disegni di legge (pag. 9722).*

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti i ministri di grazia e giustizia e dei culti, di agricoltura, industria e commercio.

BORGATTA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Ordinamento degli Istituti superiori di istruzione commerciale » (N. 875).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:

« Ordinamento degli Istituti superiori di istruzione commerciale ».

Come il Senato ricorda, nella tornata di ieri fu chiusa la discussione generale; oggi perciò inizieremo quella degli articoli.

Do quindi lettura dell'art. 1°.

Art. 1.

Gli Istituti e scuole superiori di commercio di Venezia, Genova, Bari, Roma e Torino, fondati e mantenuti con i contributi dello Stato e degli enti locali, sono costituiti in enti autonomi con personalità giuridica propria, e sono posti sotto la vigilanza didattica ed amministrativa

del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Gli Istituti e le scuole superiori di commercio sopra indicate comprendono la facoltà o sezioni speciali di insegnamenti, di cui per la scuola di Venezia al Regio decreto 27 giugno 1909, n. 517; per la scuola di Genova al Regio decreto 22 maggio 1884, n. 351 (serie 3ª); per la scuola di Bari al Regio decreto 23 gennaio 1908, n. CC (parte supplementare); per la scuola di Roma al Regio decreto 28 settembre 1911, n. 1109, e per la scuola di Torino al Regio decreto 1º ottobre 1906, n. CCCXCII (parte supplementare).

Nessun'altra scuola superiore di commercio od Istituto analogo e nessuna nuova Facoltà o sezione nelle scuole esistenti potranno essere create se non per legge.

Prima di aprire la discussione su quest'articolo, ricordo al Senato che dall'onor. Lucca è stata presentata una proposta di emendamento all'articolo stesso. Questa proposta si riferisce al secondo comma dell'articolo e consiste nell'aggiungere dopo le parole: « per la scuola di Roma al Regio decreto 28 settembre 1911 », le altre parole « nella parte che si riferisce alla scuola di studi commerciali, bancari e attuariali ».

ARCOLEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. Ieri, superstite al mio ordine del giorno, che virtualmente si riprodurrà quando che sia sotto altra forma, chiedevo con infantile ingenuità all'onor. ministro: Dato l'emendamento, che cosa avverrà del decreto 28 settembre 1911? Se si mantiene, rimane inclusa inscindibilmente la scuola di perfezionamento; perchè il decreto è un tutto organico. Se decade, trascina con sé l'istituto di studi commerciali, e mancherà quindi la base costitutiva a quel cenno indicativo dell'art. 1, che si riferisce alla scuola di Roma.

L'emendamento oltrepassa certo il pensiero ed il proposito di chi l'accennò e dell'onorevole ministro che l'ha accettato, perchè l'emendamento include in sé una serie di dubbi molto delicati e di ordine costituzionale. Quando si tratta di meccanismi è facile il distacco; quando si tratta di organismi l'incisione può colpire l'arteria invece della vena.

Cosa avverrà, domando ancora, del decreto 28 settembre 1911? Notino che parlo nel senso dell'autorità e del prestigio stesso del Governo, perchè a me piace per temperamento essere oppositore, ma per ragione e per convinzione essere governativo; giudico il Governo meno negli uomini che nelle cose.

Può in un articolo di legge farsi la sostituzione di una formula, la quale scinde un decreto che è indicato come base dell'articolo stesso che si riferisce alla scuola di Roma? Può, in altri termini, una parte del decreto essere convalidata in legge (l'istituto di studi superiori e commerciali), e una parte restare sospesa o invalidata o ritirata implicitamente perchè non incorporata nella legge? (Scuola di perfezionamento amministrativo).

Non sarebbe questo un sistema a doppio binario; per una parte il decreto che rimane vitale e che è base di un Istituto, e per l'altra parte un decreto che è invalidato in molte sue disposizioni? O dirò meglio: può il potere legislativo scindere la validità di un decreto o questo deve rimanere nella sua integrità? Può il Parlamento sostituire il Governo nella modifica, nella sussistenza o nella revoca del decreto, quando si è svolto nella sfera delle sue attribuzioni e che resiste tanto al sindacato giudiziario, quanto a quello legislativo?

E accenno, fra tanti altri, a quel famoso decreto-legge del 1889 che provocò tante lotte parlamentari e che fu ritirato dallo stesso Governo. Può in altri termini negarsi la sussistenza al decreto e con un voto del Parlamento scindersi quello che è inscindibile? Si tratta qui di un provvedimento esecutivo per sé stesso.

Comprendo la deroga o l'annullamento parziale di talune norme, quando la legge, regolando la stessa materia, sopprime ogni contraria precedente disposizione di leggi, decreti o regolamenti.

Capisco il decreto-legge che è sottoposto all'esame del Parlamento, che è vagliato nelle singole sue norme, perchè dovendo diventare legge è sottoposto all'approvazione del potere legislativo; ma quando si tratta di un decreto che non fu neanche allegato al disegno di legge, quando non fu vagliato dalla Camera dei deputati, quando le sue disposizioni non furono oggetto di esame, quando a noi si è parteci-

pato all'ultima ora come semplice notizia, può il Senato, venire ad infirmare il decreto nella sua validità ed integrità, quale che sia il suo voto? E può negarsi la validità al decreto in quelle altre sue disposizioni quando sono acquisite a tutti i cittadini del territorio italiano, perchè come ha la validità imperativa la legge così l'ha il decreto?

Dichiara il ministro che quella tale scuola appena iniziata è soppressa, che lo statuto è sospeso finchè non venga una legge? Egli non lo ha detto, non può dirlo, ed io non lo chiedo. Le ragioni politiche impongono spesso la reticenza o il silenzio.

Può negarsi l'equivoco che crea l'espedito, o dirò meglio l'emendamento? Il decreto del 28 settembre 1911 comincia così: « Vista la legge... visti i decreti... di concerto col ministro dell'interno, presidente del Consiglio, col ministro degli affari esteri, della guerra, della marina, della pubblica istruzione, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio si è stabilito quanto segue: ».

Notino, la parte che si riferiva alle competenze ed attribuzioni del ministro di agricoltura, era quella dell'Istituto di studi commerciali, la parte invece che si riferiva a tutti gli altri ministri sottoscrittori del decreto, era appunto quella che riguardava la istituzione della scuola di perfezionamento delle discipline amministrative. Può la parola di un ministro includere il consenso di tutti gli altri, senza esplicita dichiarazione?

Che cosa pensano, rispetto a questa scissione, il ministro della guerra, della marina, degli esteri, della istruzione, il Presidente del Consiglio? In altri termini, che cosa dice il Governo? Può essere variato da noi, per quanto sia autorevole l'affermazione del ministro di agricoltura, che può riguardare la materia sua degli studi commerciali, ma non la materia che si riferisce alla scuola di perfezionamento delle discipline amministrative, e dall'altra parte può anche, passando sopra a tutte queste difficoltà, scindersi il decreto che io vi ho accennato, che comincia nel primo articolo così: « L'Istituto superiore di studi commerciali, attuariali, ecc., è trasformato in Istituto superiore di studi commerciali ed in Istituto di perfezionamento delle discipline amministrative »?

Il primo articolo è organico; come può una

deliberazione, un nostro emendamento, colpire il principio informatore del decreto del 28 settembre? L'articolo primo non sussiste più; dinanzi a questo dubbio, io mi rivolgo a quanti qui rappresentano la Cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, e sono sicuro che, individualmente, qui voterebbero forse per deferenza, riuniti in collegio non potrebbero ammettere questa scissione di un decreto, demolito per metà, superstite per l'altra metà, incorporato per una parte, invalido per un'altra. (*Bene, commenti*).

L'emendamento applicato all'art. 1 della legge riesce un'arma omicida; colpisce l'art. 1 del decreto costitutivo: chè, sopprimendo per se stesso la parte che riguarda la scuola di perfezionamento delle discipline amministrative, rimane un'altra parte che dovrebbe essere distaccata e acquisita alla legge. Quale dunque il rimedio?

Signori, rispettiamo le forme, la divisione dei poteri, rispettiamo quello che è la vera base del sindacato parlamentare e dell'opera legislativa. Che cosa dovrebbe farsi in questa occasione? Coadiuvare il ministro. Invece di un ordine del giorno che garentiva i principî e facilitava la discussione, ha preferito un espedito.

Avviene sempre così nelle famiglie come nelle assemblee: nelle famiglie si predilige il figlio errovago, nelle assemblee si predilige l'oppositore. Io, amico dell'on. Nitti da tanti anni e, ne fo appello a lui stesso, solidale con lui anche nell'indirizzo rigido, destando e raccogliendo quelle antipatie che sono il vero aroma del carattere, speravo che anche oggi seguisse lo stesso metodo. Perchè non ammette il sistema più semplice? Che cosa dice l'art. 1°? Sono considerati come autonomi e con personalità giuridica gli Istituti *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, e poi accenna a quello di Roma, di cui al decreto 28 settembre 1911.

Ora, onorevole ministro, quando noi avremo approvato questo disegno di legge, inevitabilmente sarà necessaria la sostituzione di quel decreto. (*Denegazioni*).

Non dicano di no, ciò è inevitabile. E poi coi monosillabi non si discute.

Perchè, come ho detto, una parte di quel decreto è incorporato nel disegno di legge, e un'altra parte rimane non so se sospesa, pensile o inedita. Di questo non voglio discutere

neanche perchè non cade sotto il nostro esame, ma la scissura è inevitabile.

Io chiedo: quando sarà votato questo disegno di legge, che richiama il decreto 28 settembre 1911, il quale sarà evidentemente sostituito da un altro, non si dovrà rettificare quel richiamo nel primo articolo del disegno di legge?

Io comprendo la fretta e il facile successo di espedienti che raccolgono adesioni e voti, ma devo dire il mio pensiero per declinare ogni responsabilità, perchè la scienza che professo, contristata anche talora dai nostri voti, mi impone tale dovere. E parlo della scienza del diritto pubblico, non di quella dall'art. 5 del decreto, intitolata: scienza di ordinamento di Stato, che dovrebbe costituire una specie di latifondo scientifico da percorrere in un corso di pochi mesi, in automobile, attraverso tutte le amministrazioni centrali, locali, coloniali, guerra, marina, senza limiti di terra e di mare (*ilarità*).

E debbo aggiungere qualcosa rispetto all'Ufficio centrale, del quale fo parte. Fino dal primo esame, da me si elevò quel dubbio che il ministro, per cortesia, ha voluto attribuire al lucido ed incitativo discorso dell'onor. Lucca.

In tal caso pertanto non si poteva essere postumo precursore di quelle osservazioni, che io avevo fatte nell'Ufficio centrale fino dal 21 giugno.

LUCCA. Tanto meglio allora!

ARCOLEO. Io dico questo come giustificazione del mio contegno e del mio giudizio. Ma nel giugno si aveva fretta e si voleva evitare il pericolo di emendamenti.

Dunque il vero rimedio d'ordine costituzionale sarebbe questo: che il ministro presentasse quel decreto che si riferisce all'Istituto di studi commerciali.

Ma io non sono un pedante, e non mi piace mai di restare nel casellario sia pure della vita scientifica.

Resti anche libera la via dell'esperimento ai ministri e al Ministero in tutto quello che può riguardare il perfezionamento dei propri impiegati. Ma io vorrei che fosse attuato secondo i singoli bisogni, e possibilmente nelle proprie sedi, per non urtare in quella competenza legislativa che riguarda l'istituzione di scuole

e la concessione di titoli: e ripeto che in questo punto il mio ordine del giorno si riprodurrà, sotto altra forma, perchè si riferisce ad un principio, non ad una casistica.

Si noti che il cedere e il concedere è indizio di forza.

Io ripeto che nel 1889, a proposito di un disegno di legge in cui si tentava una scuola di perfezionamento in materia d'igiene, insorsero nella Camera dei deputati il Baccelli, il Bonghi, il Tommasi-Crudeli. E la soluzione fu questa: il ministro Boselli, e con lui il presidente del Consiglio Crispi, non certo colpevole di fiacchezza, decisero ritirare il decreto, riservando di applicare il metodo in una scuola nel Ministero dell'interno. E non ne abbiamo parecchie nelle singole amministrazioni centrali?

Del resto, io sono sicuro che il ministro, se non dinanzi al Senato, perchè preme la fretta e vicino a Natale si vogliono vedere piuttosto le cose che nascono anzichè le cose che muoiono, il ministro farà certo un decreto, in cui correttamente delineerà quello che egli stesso con l'emendamento ha proposto alla nostra assemblea.

Pensi che, avendo promesso un disegno di legge, ha moralmente e, direi anche, virtualmente, soppressa quella scuola di perfezionamento che ieri affermai, con suo diniego, come iniziata, e sulla quale potrei accennare corsi, lezioni, insegnanti dei vari dicasteri. Ma non mi piace far nomi; tornerò, se occorre, sull'argomento, per riprendere quella questione sul valore dei titoli, che intendevo risolvere ieri col mio ordine del giorno.

Io non faccio proposte; ho voluto declinare la mia responsabilità, e chiedo venia al Senato se ho potuto oggi aspirare al diploma di importunità, che non ho mai conquistato durante i 10 anni che ho l'onore di sedere in questa assemblea. In ogni modo, io sono sicuro che non si potrà ammettere come una corretta procedura quella per la quale l'art. 1 del disegno di legge, con affetto paterno legittima il figlio, l'Istituto di studi commerciali, e respinge come adulterina la figlia, la scuola di perfezionamento, mentre erano nati tutti e due nel medesimo giorno e nel medesimo parto; il 28 settembre 1911, data memorabile della loro nascita. (*ilarità*),

Darò il mio voto, nella fiducia che il ministro sentirà la sua grave responsabilità, provvedendo alla modifica del decreto che avrebbe potuto fare in tempo utile innanzi al Senato, e che sarà costretto a presentare innanzi alla Camera, per togliere quell'anomalia che spiega i dubbi nel ministro, il dissenso dell'Ufficio centrale, le varie correnti dell'assemblea. (*Vive approvazioni*).

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io devo prima di tutto fare le mie scuse al senatore Arcoleo...

ARCOLEO. Per carità!

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio* ...se ieri non fui preciso nel rispondere. La discussione era stata così larga, ed io dovevo rispondere a tanti e così diversi argomenti, che forse non fui esauriente, come pur era nel mio desiderio. Il senatore Arcoleo, che sa la mia antica affezione per lui, non può attribuire questo silenzio a mancanza di riguardo; io sono disposto a prendere da lui non una, ma molte lezioni di diritto costituzionale, e seguirei così una antica abitudine. Egli sa infatti che io fui, molti anni or sono, suo discepolo; quindi continuerei un'abitudine del passato.

La questione che egli ha sollevato credo che potrà essere risolta molto facilmente. Non soltanto il decreto che riguarda la scuola di Roma, ma tutti i decreti che riguardano le scuole commerciali sono di fatto soppressi dall'art. 1^o. Infatti, quando noi stabiliamo quali procedure si devono seguire per le nomine dei professori, come deve essere scelto il direttore, come il Consiglio di amministrazione, quali gli obblighi dei professori, e quali gli insegnamenti che devono essere dati, veniamo in realtà ad abolire tutti gli statuti delle scuole.

Ora, cosa farà il ministro quando, supponiamo, la legge sarà votata?

Perchè siamo d'accordo in questo: è una legge che noi ora dobbiamo fare, con collaborazione spontanea, e senza che vi siano nè interessi privati da difendere, nè niente che sappia di misterioso. È un pubblico interesse che dobbiamo esaminare con tutta serenità. Disposto il Governo ad accettare giusti emendamenti, disposto il Senato a collaborare spon-

taneamente a quest'opera. Cosa dovrà fare il Governo? Tanti decreti, quante sono le scuole, e rivedere se gli statuti di tutte le scuole sono conformi alla legge e al regolamento. Ed allora verrà la questione della scuola di Roma, come di tutte le altre scuole.

La scuola di Roma aveva, ripeto, due sezioni. L'onor. Lucca ha detto: in questa legge noi regoliamo la materia dell'istruzione commerciale superiore, e tutti, d'altra parte, crediamo utile completare la cultura dei funzionari dello Stato e impartir loro dei corsi speciali; non neghiamo punto al potere esecutivo - egli ha detto - la facoltà di fare decreti in questa materia, ma, a parte la portata di questi decreti, di cui il Governo si assume la responsabilità, non è, trattando dell'istruzione commerciale, che dovete regolare questa materia. Ed allora da parecchie parti mi è venuto l'invito di regolarla con un apposito disegno di legge. Sicchè, dal momento che abbiamo accettato la proposta, noi siamo tenuti a regolare questa materia con un disegno di legge, se realmente si verrà a una sistemazione definitiva. Per ora, resta fermo che tutti i decreti, che regolano le scuole superiori, dovranno essere riveduti e rifatti, perchè debbono essere resi conformi alle disposizioni della legge e del regolamento. Quindi, pur accettando tutte le osservazioni dell'onorevole Arcoleo, per quanto riguarda la procedura, il Governo si troverà di fronte a questa situazione: vorrà o no regolare in modo stabile e definitivo la materia degli studi amministrativi complementari? Se vorrà regolarla stabilmente, noi dovremo tornare innanzi al Parlamento con apposita legge: questo è l'invito del Senato che ho accolto senza difficoltà. Quindi il senatore Arcoleo, che ha fatto molte osservazioni a cui io sottoscrivo volentieri, e che, nella sua autorità, ha tracciato le linee di quello che deve essere l'attività futura di queste scuole, spero vorrà tener conto di queste osservazioni; e credo che quando ci troveremo nella condizione di risolvere questo problema non mi troverò discorde dal senatore Arcoleo.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Perdonerà il Senato, perdonerà l'onor. ministro se, per desiderio di precisione, io chiedo uno schiarimento. Potrà sembrare

superfluo, forse lo sarà; ma, stando alla lettera del disegno di legge, non credo fuor di luogo ottenere una dichiarazione esplicita.

Noi siamo d'accordo che tutte le scuole le quali rilasciano diplomi di laurea o di licenza commerciale, debbano avere gli stessi insegnamenti. È giusto, è necessario, è un *minimum*, come ha detto bene l'onor. ministro, che deve essere richiesto agli scolari di ciascuna scuola; siamo in ciò perfettamente d'accordo. Però mi importa rilevare questo particolare: noi qui nella legge parliamo di *sezioni*. Ma, rispetto alle scuole esistenti, in alcuni statuti si parla di sezioni, sono determinate le facoltà, e raggruppati gli insegnamenti di ciascuna sezione; per altre scuole la parola sezione non è portata in statuto ed il raggruppamento, o per classe o con altra denominazione, è fatto in maniera diversa.

La cosa interessa; e interessa tanto più dal momento che per questa legge tutte le scuole debbono costituire le sezioni con gli insegnamenti specificati dall'art. 9.

Intanto per l'art. 1, il quale forse nel suo testo non risponde bene a quel concetto che è il vero, quale è stato espresso testè dall'onorevole ministro, parrebbe quasi che si dovessero conservare gli ordinamenti quali sono dati dagli statuti.

Ma supponiamo: la scuola A (non faccio nomi perchè è indifferente) ha nella sua classe commerciale uno o due insegnamenti in meno di quelli che l'art. 9 chiama fondamentali; ne ha invece qualche altro che passa nella categoria degli insegnamenti complementari. L'art. 1, dopo aver detto in certa guisa che si consolidano gli statuti secondo i loro decreti originali, stabilisce che qualunque facoltà o sezione si voglia aggiungere, ciò dovrà esser fatto per legge. E in un altro posto si dice che potrà esser chiesto qualunque altro insegnamento, ma la spesa necessaria sarà a carico degli enti locali.

Ora, io pregherei l'onor. ministro e l'Ufficio centrale di chiarirmi questo punto, che io ritengo della massima importanza.

Una scuola, che sia per sua istituzione chiamata a dare insegnamenti superiori commerciali e a rilasciare diplomi finali di studi, all'attuazione di questa legge, avrà tutti gli insegnamenti che sono fondamentali, anche se ora

mancasse di qualcuno, e a questi insegnamenti sarà provveduto con quel riparto di somme che già conosciamo? ovvero potrà sorgere la difficoltà che, per completare quegli insegnamenti, debbano gli enti locali sopperire del proprio con altra spesa, oltre quella che già sostengono? Soltanto questo domando, anche se a taluno possa sembrar superfluo; e sarò gratissimo all'onor. ministro se avrà la bontà, dato che io sia riuscito a spiegare chiaramente il mio dubbio, di dirmi come stieno le cose.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Giuste e interessanti sono le osservazioni del senatore Cavasola ed io debbo rispondervi esplicitamente.

L'ultimo comma dell'art. 1 dice che nessuna altra scuola superiore di commercio o istituto analogo, e nessuna nuova facoltà o *sezione* nelle scuole esistenti potranno essere creati se non per legge.

Perchè questo? Perchè vi è qualcuna delle scuole, e soprattutto quella di Venezia, (anzi soltanto quella di Venezia, dal momento che abbiamo tolto ogni dubbio per quanto si riferisce alla scuola di Roma), che ha varie sezioni. La scuola di Venezia, pel suo antico ordinamento, che abbiamo creduto di rispettare, ha una serie di sezioni, tra cui una sezione di magistero per le lingue moderne, una sezione consolare ed una sezione che prepara gl'insegnanti delle scuole medie nelle discipline economiche; tali sezioni hanno reso dei servizi utilissimi, e da esse sono usciti uomini eminenti. Ora, queste sezioni non potranno essere create altrove, nè a Roma nè a Torino, nè a Genova, se non per legge. La denominazione di sezione che si trova negli statuti attuali di varie di queste scuole esprime soltanto una distinzione interna di studi, per maggiori specializzazioni; ma non dà luogo a nessun differente titolo, perchè il titolo che le scuole devono rilasciare deve essere comune, identico per tutti.

Credo che questo sia essenzialmente il dubbio dell'on. senatore Cavasola.

Viene poi un'altra questione. Noi abbiamo detto nel disegno di legge quali sono gl'insegnamenti che rappresentano il minimo neces-

sario che deve aversi in queste scuole: abbiamo però ammesso che possano esistere anche altri insegnamenti, ove siano richiesti dalle esigenze locali, appunto perchè le scuole commerciali non possono essere soggette ad una grande uniformità. Abbiamo dunque ammesso che quando le esigenze del luogo lo richiedano e quando condizioni di bilancio lo consentano, oppure esistano i volontari contributi degli enti locali, possano formarsi dei nuovi insegnamenti; ma questo non è previsto come condizione indispensabile per la laurea, nè dà luogo a titoli speciali di qualsiasi natura, fuori che a speciali certificati di studio.

Con queste dichiarazioni, io spero che il senatore Cavasola possa dirsi soddisfatto.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Intendendo le dichiarazioni dell'on. ministro nel senso più ovvio e più logico, e cioè che gli insegnamenti fondamentali sono obbligatori tanto per gli istituti, quanto per lo Stato; e che conseguentemente la spesa corrispondente è inclusa in quel riparto di somme, di cui si occupa il disegno di legge, io posso dichiararmi soddisfatto.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Per una osservazione che certo non poggia così alto come quelle fatte dai due egregi oratori che mi han preceduto; è anzi una osservazione molto pedestre, ma che io credo di non dover tralasciare affinché non rimanga nella legge una imprecisione che potrebbe dar luogo ad erronee interpretazioni.

Vorrei sapere dall'on. ministro se avrebbe difficoltà di aggiungere all'ultimo capoverso dell'art. 1^o una parola sola. Si dice nell'ultimo comma: « Nessuna altra scuola superiore di commercio od Istituto analogo e nessuna nuova Facoltà o sezione nelle scuole esistenti potranno essere creati se non per legge ». Ed è naturale che una discreta interpretazione voglia riferire questa disposizione agli Istituti governativi, ma mi pare che non sarebbe male dirlo perchè a prendere questa disposizione in senso assoluto parrebbe che addirittura non potessero sorgere altre scuole superiori se non per legge. Ora potrebbe darsi il caso di un ricco e munifico cittadino che interessandosi a questo genere di studi, volesse istituire una

scuola superiore di commercio, come se ne ha da tempo l'esempio in Milano nella Università Bocconi. E non dovremmo augurarci che esempi di tal fatta si rinnovassero in altre grandi città, destinate a futura prosperità commerciale? Certo è questa la intenzione di chi ci propone la legge; e a me pare che questa sarebbe più chiara se si aggiungesse una sola parola: la parola « governativo » dopo le parole « Istituto analogo » dicendo: « Nessun'altra scuola superiore di commercio, od Istituto analogo governativo... ».

VISCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI, *relatore*. Credo che la risposta stia nel medesimo concetto su cui siamo tutti di accordo; vuol dire di non creare nuove scuole o nuove sezioni delle attuali scuole, se non per legge. Io mi auguro che siano molti i municipi cittadini che vorranno fare quello che il senatore De Cupis ha detto possibile, ma osservo che ciò non verrà impedito da questa legge; giacchè la istituzione novella o vorrà rimanere privata e non sarà impedita, o vorrà assurgere alla importanza di queste che ora ordiniamo, e potrà, se meritevole, avere una legge speciale. Ma non sarà per il solo fatto della munificenza o a pretesto della munificenza che si potrà reclamare il diritto di concedere lauree, sia pure per decreto reale.

Venga adunque la munificenza o altra iniziativa privata ed il Governo dopo il necessario esame e dopo aver vagliato le proposte nell'interesse pubblico, se crederà di aderirvi, potrà presentare al Parlamento una proposta di legge, ma nè scuole nuove, nè nuove sezioni delle scuole esistenti potranno sorgere senza una legge.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io credo che il senatore De Cupis sarà subito d'accordo con me.

E desidero di essere esplicito: se anche un privato voglia lasciare fondi per creare una scuola superiore di commercio (e il caso esiste, perchè vi è già il caso di qualche persona che per filantropia o per legare il suo nome a qualche istituzione sia disposta a contribuire per una fondazione di scuola superiore di commercio) io

dichiaro che il Governo non crede di accettare questi doni. Quando abbiamo tante scuole superiori di commercio, crearne delle altre sarebbe un errore grandissimo. Non possiamo impedire ai privati di creare Istituti di istruzione libera che non siano sotto la disciplina dello Stato e che non diano lauree. Ma Istituti pubblici di Stato, che rilascino certificati e diplomi riconosciuti dallo Stato non si possono creare che per legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passeremo ora alla votazione di quest'articolo.

Pongo anzitutto in votazione la parte dell'articolo, sulla quale non vi è stata contestazione e che rileggo:

Art. 1.

« Gli Istituti e scuole superiori di commercio di Venezia, Genova, Bari, Roma e Torino, fondati e mantenuti con i contributi dello Stato, degli enti locali, sono costituiti in enti autonomi con personalità giuridica propria, e sono posti sotto la vigilanza didattica ed amministrativa del Ministero di agricoltura, industria e commercio ».

Lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passiamo ora al secondo comma fino là dove si parla della scuola di Roma.

Ne do lettura:

« Gli Istituti e le scuole superiori di commercio sopra indicati comprendono le Facoltà o sezioni speciali di insegnamenti, di cui per la scuola di Venezia al Regio decreto 27 giugno 1909, n. 517; per la scuola di Genova al Regio decreto 22 maggio 1884, n. 2351 (serie 3^a); per la scuola di Bari al Regio decreto 22 gennaio 1908, n. CC (parte supplementare) ».

Lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ora in votazione la seconda parte del secondo comma, modificata d'accordo col Governo, e della quale do lettura:

« per la scuola di Roma al Regio decreto 28 settembre 1911, n. 1109, nella parte che si riferisce alla scuola degli studi commerciali, bancari ed attuariali ».

DINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI. Si potrebbe dire in modo più semplice: « Per la scuola di Roma all'art. 4 del Regio decreto », ecc.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Poichè in fondo il concetto è comune, allora noi possiamo accettare, come era stato proposto, l'emendamento del senatore Lucca, che dice appunto: « nella parte che si riferisce alla scuola di studi commerciali, bancari ed attuariali ».

PRESIDENTE. Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'ultima parte del 2° comma che dice:

« e per la scuola di Torino al Regio decreto 1° ottobre 1906, n. CCCXCII (parte supplementare) ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il 3° comma:

« nessun'altra scuola superiore di commercio od Istituto analogo e nessuna nuova facoltà o sezione nelle scuole esistenti potranno essere creati se non per legge ».

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 1, così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Le scuole, di cui all'art. 1 della presente legge, sono governate da un Consiglio di amministrazione e di vigilanza che rappresenta l'ente, e, oltre al compiere le funzioni amministrative, provvede al buon andamento dell'Istituto, e da un Consiglio accademico.

Il Consiglio accademico provvede all'ordinamento didattico e all'andamento disciplinare dell'Istituto: è composto dei professori ordinari e dei professori straordinari dell'Istituto ed è presieduto dal direttore dell'Istituto stesso.

Il Consiglio di amministrazione si compone

dei delegati del Ministero e degli altri enti, che nello statuto organico di ciascuna scuola sono chiamati a contribuire nelle spese di mantenimento delle scuole istesse. Il numero dei delegati per ciascun ente è determinato dal decreto d'istituzione. I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il presidente del Consiglio di amministrazione e di vigilanza ed il direttore dell'Istituto sono nominati con decreto Reale su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio. Il direttore sarà sempre scelto fra i professori ordinari di ciascuna scuola.

DINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI. Questa disposizione è presa dalla legge sul politecnico di Torino, perchè in quella legge appunto è stabilito che vi sia un Consiglio d'amministrazione e un Consiglio didattico; però, perchè nel Consiglio d'amministrazione ci sia una voce che rappresenti l'insegnamento, c'è sempre il direttore della scuola.

Mi pare che sarebbe dunque il caso di stabilire lo stesso anche qui.

Io proporrei quindi che alla fine di questo articolo dove è detto: « Il direttore sarà sempre scelto fra i professori ordinari di ciascuna scuola », si aggiungesse: « e farà parte del Consiglio d'amministrazione ».

PRESIDENTE. Accetta l'onorevole ministro questa aggiunta?

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 2° col l'emendamento proposto dal Senatore Dini ed accettato dal ministro, e cioè che si aggiungano in fin dell'articolo le parole: « e farà parte del Consiglio di Amministrazione ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Gl'Istituti di cui all'art. 1, per l'esplicazione dei loro fini, dispongono:

1° dei beni mobili ed immobili, dei quali si trovano attualmente in possesso;

2° dei contributi del Governo e degli enti locali ad essi assegnati;

3° dei proventi delle tasse scolastiche;

4° dei lasciti, delle donazioni, degli ulteriori contributi e dei sussidi di enti o di privati.

(Approvato).

Art. 4.

Rispetto alle tasse di registro e bollo tutti gli atti e i contratti delle Amministrazioni delle Regie scuole superiori di commercio sono sottoposti alle stesse norme stabilite per gli atti e i contratti delle Amministrazioni dello Stato.

Saranno esenti dall'imposta di ricchezza mobile e dalla tassa di manomorta i proventi di cui all'articolo 3, ad eccezione dei lasciti, delle donazioni e dei contributi di privati.

(Approvato).

Art. 5.

Gli atti e i contratti, che sono di competenza del Consiglio di amministrazione e di vigilanza, non vanno soggetti a riscontro preventivo della Corte dei conti, nè occorre per essi il parere del Consiglio di Stato.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Desidererei sapere per quale ragione particolare gli atti e i contratti di cui si parla nell'art. 5 si vogliono sottrarre al controllo della Corte dei conti e del Consiglio di Stato.

Io immagino la risposta che mi darà l'onorevole ministro; cioè che ciò è connesso al concetto di autonomia che si vuol dare alla scuola.

V'è un libro che tutti conoscono che s'intitola *La fortuna delle parole*, ed io credo che non vi sia stata mai nessuna parola la quale abbia avuto più gran fortuna che la parola *autonomia*. Da un certo tempo a questa parte di questa parola *autonomia* si fa un grande dispendio, ed il curioso è questo che se ne faccia tanta invocazione quando più viva e forte è la tendenza dell'accentramento delle pubbliche funzioni.

Noi abbiamo veduto che di questo concetto di autonomia si è fatto già uso per diverse altre aziende che sono venute nelle mani dello Stato; e in nome dell'autonomia quelle aziende sono state sottratte al controllo del Consiglio di Stato e della Corte dei conti; ma per quelle

una ragione pur c'era, perchè si trattava di aziende che per il loro carattere industriale richiedevano una particolare rapidità di movimento; ma qui si tratta di una scuola, sia pure una scuola superiore, di commercio. Quale può essere la ragione di urgenza che impedisca che la revisione per parte del Consiglio di Stato e della Corte dei conti si faccia? Io in verità non la vedo.

A queste scuole superiori di commercio noi facciamo certamente grande onore mettendole alla pari degli Istituti universitari, ma una disposizione tale per tutti gli Istituti universitari non credo che esista. Ed allora perchè noi dobbiamo introdurla per queste scuole di commercio?

A me pare che questa disposizione abbia non poca importanza perchè la Corte dei conti e il Consiglio di Stato sono alti Istituti di Stato, e questi alti Istituti di Stato non debbono essere indeboliti con sottrazioni che ad essi si vadano facendo senza una legittima e forte ragione. Se non c'è questa forte ragione mi sembra debba essere nel comune desiderio che questi grandi Istituti fondamentali dello Stato si mantengano in tutto il loro valore. Con queste esenzioni si vengono in conclusione a creare istituzioni di Stato non soggette alle leggi fondamentali dello Stato, e viene con questo il danno che questi grandi Istituti scemano di pregio per tutti gli altri enti dello Stato che dallo scemato concetto di questi Istituti traggono coraggio a scuoterne la soggezione.

Queste sono le ragioni particolari che mi mossero a parlare sulle disposizioni dell'art. 5 che stiamo esaminando.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Questa disposizione il Senato l'ha votata parecchie volte, e l'ha votata proprio per il politecnico di Torino.

L'art. 17 della legge sul politecnico di Torino è stato riprodotto testualmente in questo disegno di legge.

Fino a ieri io non ho sentito che una parola: lasciate una certa libertà di movimento, lasciate che le amministrazioni, non dirò abbiano l'autonomia completa, ma che abbiano la libertà di muoversi entro certi limiti. Essendosi adottato

l'ordinamento che già ha fatto buona prova per il Politecnico di Torino, in questa materia non poteva esservi questione.

D'altra parte non si tratta altro che di previsione, di controllo preventivo; il controllo susseguente vi è sempre e niente toglie, in questa materia, che i corpi locali e le amministrazioni locali abbiano una certa libertà di movimento. Io avevo creduto, con questa disposizione, non già di imitare ciò che esiste in altre leggi, ma di secondare quello che mi era parso desiderio del Senato. Io pregherei quindi il senatore De Cupis di non insistere nella sua proposta.

VISCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI, *relatore*. Avevo chiesto la parola per dire le stesse cose che, poscia parlando, ha detto l'onor. ministro. Ma aggiungerò una considerazione, che l'onor. ministro dal suo posto forse non ha potuto fare. Sappiamo troppo in pratica come sia inevitabile una grande perdita di tempo, prima che determinati controlli si eseguano da parte della Corte dei conti, da parte del Consiglio di Stato e siccome si tratta di un'amministrazione di non rilevanti interessi, e quasi sempre di urgenti bisogni, è bene che vi sia una maggiore facilitazione, la quale, come ha detto benissimo il ministro, non dispensa dalle responsabilità, perchè se si toglie il controllo preventivo, rimane, s'intende bene che la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato conservano tutte le altre facoltà loro attribuite dalle leggi speciali e dall'articolo che segue questo che discutiamo.

DINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI. Io volevo solo osservare che la cosa è ormai vecchia, fino dalla Convenzione di Firenze del 1872 che creò l'Istituto di Firenze autonomo, questa disposizione fu adottata; e se essa non venisse messa nella legge, si intralcerebbero le amministrazioni delle nuove scuole.

Queste scuole le vogliamo autonome o no? Se le vogliamo autonome, esse debbono svolgersi liberamente, perchè se debbono attendere che la Corte dei conti e il Consiglio di Stato abbiano esaminato ogni più piccolo loro atto, passeranno spesso dei mesi e talvolta un anno e più prima che possano eseguirli, e questo io

posso dire perchè l'Università di Pisa non si è potuta spesso muovere per le difficoltà fraposte dalla Corte dei conti alla approvazione di atti preventivi, e si sono ritardati per anni alcuni lavori.

Nell'art. 7 poi si dice:

« Alla fine di ogni anno verrà trasmesso il conto consuntivo con tutti i documenti giustificativi al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale lo comunicherà, con le sue osservazioni, alla Corte dei conti.

« La Corte dei conti giudica di tale conto con giurisdizione contenziosa, e, in caso di richiamo o di appello, lo giudica a Sezioni riunite ».

Dunque alla Corte dei conti le cose dovranno poi andare coi consuntivi, e i Consigli di amministrazione delle scuole penseranno quindi, a causa di questa tutela, sia pure postuma, che avranno, a procedere regolarmente nei loro atti.

Voglio quindi sperare che il senatore De Cupis ritirerà effettivamente la sua proposta.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Io avevo dichiarato che non intendevo far proposte; attendevo però dall'onorevole ministro una ragione particolare di questa disposizione, ed in sostanza non mi si è detto altro che si tratta di una disposizione non nuova. A questo posso rispondere che precisamente per ciò io avevo fatto l'osservazione, perchè appunto mi allarma questo sistema che si va prendendo di sottrarre al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti la revisione di atti della pubblica amministrazione.

La ragioni addotte dall'onor. Vischi non mi persuadono, e non mi persuadono perchè proverebbero troppo. E per fermo se dovessimo tenere conto di quelle osservazioni dovremmo andare diritti alla conclusione di abolire il Consiglio di Stato e la Corte dei conti per tutte le amministrazioni dello Stato.

(Voci. No, no).

Onorevoli signori, abbiano pazienza, sanno che io non abuso mai della tolleranza dell'Assemblea, ma qui c'è una questione molto grave, ed io dirò con Cicerone: *Clament omnes licet dicam quod sentio*; e ripeto, sì, ripeto che ragionando diritto, come sempre si vorrebbe, per l'osservazione fatta dall'onor. Vischi dovremmo

giungere alla conseguenza di abolire il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, perchè se dell'affermata lentezza del Consiglio di Stato e della Corte dei conti può temersi danno di impedimento e d'intralcio per le scuole superiori di commercio, molto maggior danno sarebbe da temere e da attendere per le grandi e tanto più complicate amministrazioni dello Stato.

Domando io, una scuola superiore di commercio quale ragione può avere di richiedere tutta questa grande rapidità? Che bisogno sentite voi di sottrarla alla revisione, alla vigilanza di questi grandi corpi dello Stato, di queste grandi istituzioni che costituiscono propriamente il fondamento del nostro ordinamento pubblico?

So benissimo che purtroppo altri casi si sono dati, ma è precisamente questo che mi ha indotto, come poc'anzi dicevo, a fare queste mie povere osservazioni, perchè molte cose vi sono che possono essere accettate in via di eccezione, e non possono essere ammesse come norma, come indirizzo di governo. Ed è contro questo indirizzo che io insorgo, perchè se ci mettiamo su questa via il Consiglio di Stato e la Corte dei conti vengono ad essere impoveriti nelle loro funzioni. E dico impoveriti non per minor numero di affari su cui possano spiegare la loro funzione (che sarebbe un bene e non un male); ma dico impoveriti nel senso della diminuzione di quell'alta estimazione in cui questi Istituti debbono essere tenuti quali Istituti fondamentali del nostro ordinamento.

La gravità della questione m'ha indotto a richiamare l'attenzione del Senato su questo punto. Se il ministro non crede di accettare le mie osservazioni, io non faccio proposte, perchè la mia proposta sarebbe radicale, la soppressione cioè dell'articolo; e comprendo che non sarebbe accettata.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, pongo ai voti l'art. 5 nel senso che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 6.

Le Regie scuole superiori di commercio hanno la facoltà di rilasciare, secondo i loro rispettivi ordinamenti, e ad ogni effetto di

legge, certificati di studio, diplomi di magistero e lauree dottorali.

Sono ammessi a frequentare i corsi delle scuole stesse soltanto i giovani che abbiano conseguito la licenza del liceo o dell'Istituto tecnico o nautico o la licenza da una Regia scuola di commercio.

Saranno ammessi come alunni regolari quegli stranieri, che abbiano compiuto un corso di studi secondari, che sia titolo sufficiente nella loro patria per l'ammissione in scuole di grado universitario.

Saranno pure ammessi i giovani licenziati di una scuola italiana all'estero, che si ritengano capaci di seguire con profitto gli studi delle scuole superiori di commercio.

Il giudizio di equipollenza dei titoli di ammissione è riservato al Consiglio dell'istruzione industriale e commerciale.

DINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI. Quest'articolo mi pare che presenti una lacuna. È stabilito qui che « saranno ammessi come alunni regolari, quegli stranieri che abbiano compiuto un corso di studi secondari che sia titolo sufficiente nella loro patria per l'ammissione in scuole di grado universitario ».

E sta bene: è una disposizione analoga a quella contenuta nel regolamento universitario; ma in questo vi è anche un'altra disposizione, quella cioè che riguarda i giovani italiani che per qualche circostanza (ad esempio figli di consoli, di ambasciatori o di addetti alle ambasciate) si sono trovati all'estero ed hanno dovuto fare là gli studi secondari. Questi giovani venendo in Italia debbono potersi iscrivere a queste scuole superiori di commercio, e difatti nella relazione alla Camera è detto appunto che si voleva provvedere anche a questi, ma poi nella redazione dell'articolo sono rimasti dimenticati.

Mi pare dunque che il terz'ultimo comma di quest'articolo si debba modificare nel seguente modo:

« Saranno ammessi come alunni regolari i giovani che hanno compiuto all'estero un corso di studi secondari, che nello Stato, nel quale gli hanno compiuti, sia titolo sufficiente per l'ammissione in scuole di grado universitario ».

E giacchè ho la parola, rilevo che nel comma precedente è detto che saranno ammessi a queste scuole i giovani che abbiano la licenza dell'istituto tecnico, senz'altro. Nel decreto relativo alla scuola di Roma - gli altri non ho potuto riscontrarli - è detto che si ammettono quei giovani che hanno la licenza di istituto tecnico della sezione di fisico-matematica, di commercio e ragioneria; non sono perciò inclusi quelli della sezione di agrimensura e della sezione industriale. E il primo progetto del Ministero portava pure questa eccezione, eccezione che non è espressa nel progetto venuto dalla Camera.

Siccome queste scuole in fondo sono Università, mi parrebbe opportuno di introdurre nuovamente la limitazione che vi è nella scuola di Roma e che esisteva nel progetto ministeriale.

Quindi invece di dire « ... conseguito la licenza del liceo o dell'istituto tecnico », si dovrebbe aggiungere « sezione di fisico-matematica, di commercio e di ragioneria »; e queste due modifiche che io proporrei le manderò alla Presidenza se l'on. ministro dichiarerà di accettarle.

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Io approvo l'emendamento proposto dal collega Dini per quel che riguarda l'aggiunta al terz'ultimo comma dell'articolo. Credo però che l'articolo andrebbe completato. Egli ha citato l'esempio delle Università; ed io ricordo che nel regolamento universitario è detto che quei giovani i quali abbiano compiuto gli studi secondari all'estero, e che nel paese dove hanno compiuto quegli studi avrebbero adito all'Università, l'equipollenza del titolo deve essere valutata dall'autorità accademica. La medesima disposizione dovrebbe essere inclusa in questa legge od anche nel regolamento...

DINI. C'è già nell'ultimo capoverso di quest'articolo.

FROLA (*interrompendo*). C'è, ma non è precisamente nel senso in cui mi pare l'intenda l'onor. senatore Del Giudice. Nel disegno di legge si parla del Consiglio dell'istruzione industriale e commerciale...

DEL GIUDICE. Io intendo parlare del Consiglio accademico, perchè si tratta di funzioni d'ordine didattico.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Vorrei pregare l'onor. ministro di consentire una lieve modificazione al primo capoverso di questo articolo.

Il primo capoverso dell'art. 6 dispone che sono ammessi a frequentare i corsi delle scuole soltanto i giovani, ecc.

Con queste parole sembra che nelle scuole non possano essere ammessi uditori, ma soltanto studenti regolari. E poichè non credo si vogliano escludere gli uditori, troverei opportuno che si dicesse invece: « Sono ammessi a frequentare come studenti, i corsi delle scuole stesse, ecc.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Io confesso che rimango molto perplesso nel votare l'emendamento restrittivo proposto dall'on. Dini.

Io capisco che quando si tratta di avviarsi a studi superiori di matematica, occorra la preparazione di studi di grado immediatamente inferiore; ma non comprendo perchè noi dovremmo impedire agli allievi della sezione industriale dell'istituto tecnico di entrare nelle scuole superiori di commercio. Non vedo la ragione di permettere l'accesso a queste scuole ai soli giovani che abbiano fatto studi speciali di matematica. È la coltura generale data all'allievo di istituto tecnico che mi pare lo renda adatto a seguire gli studi della scuola commerciale, dove più che matematica si insegna principalmente diritto. Ci sono infatti sei o sette cattedre di diritto nella sezione commerciale. Ed allora, perchè al giovane che non ha seguito la sezione di matematica, dovremmo chiudere la porta della scuola superiore commerciale?

Mi pare che manchi la ragione logica per una restrizione di questo genere, specie in relazione alle finalità dell'istituto superiore di commercio.

Ritengo, perciò, per quello che si riferisce ai titoli di ammissione che potrebbe mantenersi quanto stabilisce il disegno di legge.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Nessuna difficoltà ad accettare lo

emendamento del senatore Mortara, giacchè si ammette che l'Istituto possa essere frequentato da studenti e da uditori.

Degli altri due emendamenti uno riguarda i titoli di ammissione, l'altro i giovani italiani che abbiano studiato all'estero. Su questo secondo punto siamo tutti d'accordo. Io credevo che la cosa si potesse definire nel regolamento; riconosco però che, per maggior chiarezza, è meglio sia determinata nella legge. Accetto perciò l'emendamento proposto dal senatore Dini.

Per ciò che si riferisce a titoli di ammissione, debbo dire che ho avuto dei momenti di perplessità. In questa materia nessuno può avere sicurezza. Ad ogni modo io credo che noi in Italia siamo troppo rigorosi nell'ammissione alle scuole. Tante volte si viene per una strada e si arriva per un'altra. Anche Cristoforo Colombo partì da un errore: partì per arrivare in India e scoprì l'America. Tante volte nella vita, cominciati alcuni studi, ci si accorge che non esistono certe speciali attitudini, e si vuole finire ad altri.

Ma qui c'è una ragione tutt'affatto speciale. Il commercio è di sua natura multiforme. Perchè chiediamo la licenza di un istituto medio? Per avere una prova di media coltura. Ma che nell'Istituto superiore di studi commerciali si possa venire dalle scuole medie più diverse, dalla sezione industriale, come dalla sezione di ragioneria, dalla sezione fisico-matematica, ed anche dalla sezione di agronomia, non è e non deve sembrare cosa strana. Si tratta di gente che domani potrà commerciare in prodotti agricoli od occuparsi di compravendite di terreni in altri paesi, e via dicendo. Ed allora perchè ammettere la restrizione proposta dall'onorevole senatore Dini?

Io devo dire che in un primo momento la osservazione del senatore Dini, il quale ha grandissima competenza in materia di istruzione, mi aveva lasciato molti dubbi, ma poi io son tornato all'antica concezione. Io lascerei l'articolo quale è, concedendo l'ammissione all'Istituto superiore di commercio a tutti i giovani provenienti dall'Istituto tecnico, qualunque ne sia la sezione, visto che quei piccoli inconvenienti che possono derivarne sono di trascurabile importanza.

E poi, come ha detto l'onorevole senatore Ca-

vasola, non è un male che sia così; si finirà per sprigionare tante energie che altrimenti sarebbero andate perdute.

Concludendo su questo emendamento, pur consentendo in alcune delle obiezioni fatte dall'onorevole senatore Dini, non posso esser d'accordo con lui. Prego quindi l'onorevole senatore proponente di non insistervi.

DINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI. Non insisto sul mio emendamento. Avevo sollevato la questione perchè mi pareva opportuna.

Mi pareva opportuno ammettere solo quei giovani che avessero fatto nelle scuole secondarie studi superiori, ma ora non ho alcuna ragione di insistere nell'emendamento.

Debbo però dire una parola all'onor. Del Giudice. Egli ha chiesto che pei giovani che hanno fatto gli studi secondari all'estero si facesse come si fa nelle Università. Ora nelle Università quando viene la domanda di un giovane che ha fatto gli studi all'estero, questa domanda va al Consiglio accademico che l'approva o no. Quando l'ha approvata, viene trasmessa al Consiglio superiore che secondo il regolamento può dire: è stato fatto bene o è stato fatto male, ma la deliberazione presa è definitiva, talchè in sostanza è il Consiglio accademico che decide inappellabilmente.

Per questi Istituti commerciali invece si stabilisce nella legge che ogni decisione spetti al Consiglio dell'istruzione industriale e commerciale che è in Roma, e questo dovrebbe appunto esaminare queste domande senza che prima fossero esaminate dal Consiglio didattico dei vari Istituti. Il senatore Del Giudice vorrebbe invece che la cosa fosse prima decisa dai Consigli didattici e poi venisse al Consiglio superiore perchè ne prendesse notizia. Io non avrei perciò nessuna difficoltà di associarmi alla proposta Del Giudice e me ne rimetto completamente al ministro.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Avevo dimenticato di rispondere all'onorevole Del Giudice e glie ne faccio le mie scuse.

Il senatore Dini ed io abbiamo molte volte dovuto occuparci di questa materia dei titoli. Purtroppo è assai difficile stabilire dei criteri di equipollenza. In qualche Università straniera si è arrivati perfino a delle forme paradossali di larghezza nell'ammissione degli studenti; so perfino che in una Università sono state ammesse come titoli di licenza di Istituti secondari delle licenze di caccia in lingua bulgara!

Ora, quando si tratta di Istituti di istruzione media che si avvicinano presso a poco ai nostri licei e agli Istituti tecnici, è relativamente facile stabilire la equipollenza, ma in fatto di scuole di commercio, non è così. In molte parti all'estero, e soprattutto in Svizzera, vi sono molte scuole private, istituzioni locali, e perfino famigliari che impartiscono l'istruzione commerciale.

Ora, il giudizio lasciato esclusivamente alle Facoltà potrebbe dar luogo a inconvenienti e facilmente degenerare. Perciò è meglio avere un corpo unico per tutte le scuole, anche per evitare che si stabilisca tra le varie scuole una dannosa concorrenza nell'ammettere o negare l'ammissione. Si era quindi conservata questa disposizione, ed io desidererei conservarla ancora perchè ci mette in grado di adottare una giurisprudenza più costante e di evitare un certo numero di abusi che si potrebbero verificare specialmente se qualche scuola, trovandosi ad avere una popolazione scolastica minore delle altre, sentisse il bisogno di accrescerla.

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. A me pareva naturale che istituito per le scuole commerciali un Consiglio didattico, la funzione dell'esame dei titoli dovesse essere, almeno in primo grado, deferita ad esso.

Si parla di Istituti autonomi, e trovo che appunto per questo l'attribuzione modesta della valutazione della equipollenza dei titoli di studio secondario dovrebbe spettare al Consiglio didattico. Del resto non insisto, se l'Ufficio centrale e il ministro non credono di accettare questo lieve emendamento.

VISCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1912

VISCHI, *relatore*. Pare che l'onorevole ministro abbia accettato gli emendamenti presentati dal senatore Mortara e dal senatore Dini. Il primo di essi vuole che sia ben chiara la qualità che è conferita ai giovani ammessi a frequentare i corsi. Il secondo parla dei giovani italiani che abbiano studiato all'estero.

Se così fosse, proporrei che l'alinea venisse modificato così: « Sono ammessi come alunni regolari delle scuole stesse soltanto i giovani, ecc. ». All'ultimo alinea poi, invece di dire: « Saranno ammessi come alunni regolari quelli stranieri, ecc. », si potrebbe, per evitare una ripetizione, dire: « Sono ammessi del pari i giovani italiani e stranieri che abbiano compiuto un corso di studi, ecc. ».

DINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI. Io ho presentato un emendamento alla Presidenza nel quale per aderire al desiderio del collega Del Giudice, che, in fondo, vorrebbe mettere questa disposizione in piena armonia con quella dei regolamenti universitari, direi alla fine dell'articolo « sentito il Consiglio didattico ».

Una voce. È una perdita di tempo.

DEL GIUDICE. Ma si ottiene lo scopo di esaminare le cose due volte.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'articolo 6 con le modificazioni proposte:

Art. 6.

Le Regie scuole superiori di commercio hanno la facoltà di rilasciare, secondo i loro rispettivi ordinamenti, e ad ogni effetto di legge, certificati di studio, diplomi di magistero e lauree dottorali.

Sono ammessi come alunni regolari delle scuole stesse soltanto i giovani che abbiano conseguito la licenza del liceo o dell'Istituto tecnico o nautico o la licenza da una Regia scuola media di commercio.

Sono ammessi del pari i giovani italiani o stranieri che abbiano compiuto all'estero un corso di studi secondari che sia titolo sufficiente per l'ammissione in scuole di grado universitario nello Stato nel quale lo hanno compiuto.

Sono pure ammessi i giovani licenziati di

una scuola italiana all'estero, che si ritengano capaci di seguire con profitto gli studi delle scuole superiori di commercio.

Il giudizio di equipollenza dei titoli di ammissione è riservato al Consiglio dell'istruzione industriale e commerciale sentito il Consiglio accademico.

Pongo ai voti l'art. 6 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 7.

Il bilancio preventivo sarà trasmesso al Ministero di agricoltura, industria e commercio un mese prima che incominci il relativo esercizio, e, finché esso non sarà approvato, s'intenderà autorizzato l'esercizio provvisorio in base al bilancio dell'anno precedente.

Alla fine di ogni anno verrà trasmesso il conto consuntivo con tutti i documenti giustificativi al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale lo comunicherà, con le sue osservazioni, alla Corte dei conti.

La Corte dei conti giudica di tale conto con giurisdizione contenziosa, e, in caso di richiamo o di appello, lo giudica a sezioni riunite.

Nel regolamento speciale, da approvare con decreto dei ministri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro, saranno date le norme e le istruzioni per la compilazione e per la presentazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, per la gestione contabile, per il servizio di cassa e per quanto altro giovi a garantire il buon andamento amministrativo dei singoli Istituti.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio dovrà, con ispezioni periodiche o straordinarie, vigilare per il regolare andamento amministrativo-contabile delle scuole superiori di commercio.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Tutti coloro, i quali hanno tenuto dietro alle discussioni che lungamente sono state fatte, specialmente nell'altro ramo del Parlamento, relative alla contabilità parlamentare, alla formazione dei bilanci, sanno quanto si sia studiato per la presentazione dei documenti parlamentari all'effetto precisamente di evitare i bilanci provvisori. E parve di avere

ottenuto un gran risultato quando si riuscì a chiudere l'era dei bilanci provvisori.

Qui troviamo disposizioni per le quali il bilancio provvisorio diventa addirittura normale.

Io comprendo che per i bilanci dello Stato c'è una ragione che qui non c'è. Per il bilancio dello Stato c'è la ragione costituzionale che qui non esiste. Ma innanzitutto a me pare di potere osservare che fra le leggi generali e speciali è sempre bene che ci sia un coordinamento per ciò che attiene ai principî fondamentali dei pubblici ordinamenti.

Ma poi io dico che se non ci è qui la ragione costituzionale che impera sui bilanci dello Stato c'è una ragione amministrativa che pure consiglia di non abbandonare il principio che vale per i bilanci dello Stato, ed è questa: essere buona regola che ogni esercizio basti a se stesso e che quindi ogni bilancio si gerisca per l'esercizio per cui è votato; e questa regola mi pare si debba sempre osservare quando non vi è una vera e buona ragione per deviare.

Ora, io non vedo la ragione per cui qui si stabilisce il bilancio provvisorio come normalità dell'azienda. Non è infatti buona ragione quella che appare dalla disposizione della legge, che cioè possa in un mese non aversi dal Ministero l'approvazione del bilancio presentato dalla scuola.

Io, anzitutto, mi domando: perchè la scuola deve presentare questo bilancio solo un mese prima e non può presentarlo, per caso, tre mesi innanzi? Se così si facesse, mi pare che non dovrebbe mancare mai il tempo al Ministero di approvarlo. Ma poi si tratta del bilancio di una scuola; è un bilancio che certo non è nemmeno da lontano a paragonarsi col bilancio dello Stato; è un bilancio che si può compilare in ben poco tempo e in minor tempo ancora può questo bilancio approvarsi.

È ben manifesto, mi pare, che nessuna buona ragione esiste nel caso per giustificare un'alterazione così grave a un principio certamente fondamentale nella contabilità dello Stato.

VISCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI, *relatore*. L'articolo che discutiamo è uno dei tanti che vengono a connettersi al concetto della autonomia, della quale si preoccuparono molti colleghi, e che oggi non si sa

più se la si vuole ancora più infrenare, o allargare.

I Consigli di amministrazione, in forza di questo articolo, sentiranno il dovere di inviare al Ministero di agricoltura, industria e commercio i propri bilanci almeno un mese prima che cominci il nuovo anno finanziario. Dovranno aspettare la definitiva approvazione del ministro; ma se l'approvazione non verrà nel mese, come potranno amministrare? Rimarranno sempre in aspettativa, senza poter adempiere ai doveri assunti? Di qui il bisogno di un rimedio.

Questo quesito venne anche discusso quando si fece la legge per il Politecnico di Torino; ma allora si adottò una conclusione ancora più radicale: si consentì al Politecnico una maggiore autonomia nel senso che esso dovesse inviare al Ministero il suo bilancio un mese prima, e che il Ministero fosse costretto ad approvarlo nel mese sotto la sanzione che, decorso inutilmente tal termine, il bilancio fosse addivenuto esecutivo.

La stessa cosa che dispone la legge comunale per talune deliberazioni dei Consigli comunali e delle Giunte; per le quali vi è l'approvazione tacita se i prefetti non le approvano in tempo. E così il Politecnico di Torino ha potuto evitare il pericolo di un bilancio provvisorio.

Ma qui siamo di fronte ad Istituti che non possono godere tutta intera questa indipendenza, questa autonomia, e che, per le ragioni dette ieri nella discussione generale, hanno bisogno di maggiore assistenza e di maggior controllo, ed è per questo che si è fatta la ipotesi che non potendo il ministro...

DE CUPIS. Domando di parlare.

VISCHI, *relatore*. ... dare nel mese la sua approvazione, si dovesse provvedere eseguendo in linea provvisoria il bilancio dell'esercizio precedente.

Nè è detto che, perchè la legge fa questa ipotesi, all'esercizio provvisorio si addiverrà un diritto; ciò dipenderà dal Ministero di agricoltura, industria e commercio; perchè quando il Ministero nel mese avrà dato i suoi provvedimenti...

DINI. Non li darà mai nel mese.

VISCHI, *relatore*... l'amministrazione non sarà più provvisoria. Dice l'onor. Dini: c'è a prevedere che il Ministero nel mese non darà l'approvazione, e nessuno più di lui può sa-

pere questo, trovandosi in mezzo a simili amministrazioni; e allora mi dovrebbe dire il senatore De Cupis come faranno questi Istituti ad amministrare...

DE CUPIS. Come il Politecnico di Torino.

VISCHI, *relatore*... se il Ministero non restituirà loro i bilanci vistati definitivamente?

Per conto mio, poichè non ho avuto occasione di sentire l'avviso degli altri colleghi dell'Ufficio centrale, accetterei tal quale la disposizione adottata per il Politecnico di Torino; vale a dire se il Ministero nel mese non farà le sue osservazioni, il bilancio diventerà definitivo. Sarà una maniera come un'altra per dire al Ministero di affrettarsi. Noi ci auguriamo che il Ministero sia sempre retto da un giovane attivo come l'attuale ministro; ma potrebbe anche venire qualcuno che si movesse un po' tardi (*si ride*), ed è bene che egli sappia che se non si muove a tempo troverà il vangelo voltato.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io vorrei ricordare all'onor. senatore Cavasola quanto è difficile intendersi sull'autonomia. Talmente l'anima nostra è tradizionale, che appena andiamo a toccare questa questione, la più modesta concessione trova un uomo autorevole, come il senatore De Cupis, che se ne preoccupa.

CAVASOLA. Io no.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. In fondo la questione è piccolissima: qui non si tratta di miliardi da amministrare. Torino ha un bilancio di 93,000 lire, Genova 111,000, Venezia 133,000 lire.

LUCCA. Di spese fisse.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Queste spese in grandissima parte sono per il personale; le altre si riducono a qualche diecina di migliaia di lire per dotazioni di gabinetto, biblioteca, viaggi di alunni, ecc. Ora, questo bilancio deve essere approvato come preventivo dal Ministero, il consuntivo, deve poi con tutti i documenti allegati, andare alla Corte dei conti, all'infuori di altre disposizioni a tal riguardo.

Per il Politecnico di Torino abbiamo usato una certa larghezza, ed abbiamo detto che se

il Ministero non fa in tempo a rivedere il bilancio, si applica il bilancio dell'anno precedente, il quale pure è stato approvato dal Ministero ed è passato per la Corte dei conti. E qui dovremmo tornare indietro e rendere fastidioso e pesante il controllo? Con tante restrizioni, come vogliamo che questi enti funzionino liberamente?

Quindi, pur tenendo conto delle osservazioni dell'onor. De Cupis, lo pregherei di non insistere, perchè non potrei accettare limitazioni maggiori di quelle già esistenti nella legge.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Io non voglio porre limitazioni, poichè ho già manifestato l'opinione mia nel senso che si potrebbe per queste scuole adottare il sistema che si adotta per il Politecnico di Torino; e l'on. Lucca mi sta ora dicendo che io concedo più che per la disposizione della legge si vorrebbe. E prego l'on. ministro di credere che il mio spirito non è fossilizzato dalla tradizione. No, non è la *tradizionalità* che mi trattiene, ma la *razionalità*.

Si tratta, è vero, di piccoli bilanci, ma appunto per ciò mi pare che non si debba per essi fare uno strappo a certi principii normali nella contabilità dello Stato. Non capisco perchè queste scuole non possano presentare i bilanci in tempo utile, e meno ancora capisco perchè il Ministero non possa approvare questi bilanci in un mese. E non facciamo confusione: qui di consuntivo non è il caso di parlare: qui si tratta di bilanci preventivi; e, bene ha detto l'on. ministro, si tratta di bilanci che si conoscono già, poichè per la maggior parte si tratta di spese quasi consolidate. Quando anche del resto per necessità di cose, per difficoltà imprevedute, per quelle lentezze, che con minore ragione si rimproveravano innanzi al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti, il Ministero non potesse giungere ad approvare in tempo questi bilanci, io credo sarebbe migliore cosa, anche per uniformità di legislazione, adottare la regola che si segue per il Politecnico di Torino.

Ho fatto questa osservazione per riportare le cose alla loro normalità ed attendo una risposta dall'on. ministro.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. La ragione, per cui le scuole qualche volta, anzi quasi sempre, devono presentare i bilanci alla fine di novembre, è che esse non fanno in settembre o in ottobre quante saranno le iscrizioni di studenti. La parte più variabile del bilancio delle scuole, quella che dà loro una certa plasticità, è appunto la materia delle tasse, derivante dalla quantità di studenti iscritti.

La popolazione scolastica è fluttuante; quindi, secondo le iscrizioni, il bilancio può contare su una maggiore o minore entrata. Ecco perchè esso dev'esser mandato al Ministero alla fine di novembre, quando cioè si sono chiuse le iscrizioni. L'on. De Cupis dice: stabiliamo una disposizione anche più larga, uguale a quella già esistente per il Politecnico di Torino, che cioè il bilancio s'intende approvato.

Io vorrei andare per gradi. Il Politecnico di Torino era una sola scuola, e se ne conoscevano bene le condizioni: qui si tratta di cinque scuole differenti, che vogliamo rassodare. Che cosa c'è di strano che s'intenda approvato il bilancio dell'esercizio precedente, o, meglio, che l'esercizio si svolga sul bilancio dell'anno precedente, quando questo bilancio rappresenta una grande normalità, dal momento che esso è presso a poco lo stesso per tutti gli anni? Il bilancio infatti presenta delle piccolissime differenze che possono venire quasi esclusivamente dalle tasse scolastiche. Perciò, in fondo, è la realtà concreta che viene consacrata in questa disposizione, giacchè, come ho detto, questi bilanci non variano quasi affatto da un anno all'altro. Si tratta di disporre di entrate straordinarie che possono aversi solo per maggiori tasse pagate.

Perciò, se l'Ufficio centrale consente, io lascerei la disposizione tal quale risulta dal disegno di legge, dal momento che essa risponde alle esigenze ed alla realtà delle cose. (*Benissimo*).

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Relativamente a questo art. 7 prego l'onor. ministro di prendere in considerazione una proposta di modificazione, che sorge da un dubbio sull'esattezza giuridica di quanto è stabilito nel secondo capoverso.

Il conto consuntivo, a norma del primo capoverso, viene compilato ogni anno dal Consiglio di amministrazione della scuola, io suppongo, naturalmente con l'assistenza e l'opera di quel funzionario che sarà incaricato della contabilità, sotto il nome di tesoriere o di cassiere, e viene trasmesso al Ministero di agricoltura, industria e commercio coi suoi documenti giustificativi. Il Ministero, a sua volta, lo comunica, con le proprie osservazioni, alla Corte dei conti e tutto questo sta bene. Per quale scopo lo comunica alla Corte dei conti? Per il sindacato che la Corte dei conti esercita, in linea di giudizio contabile, su tutti i conti delle Amministrazioni dello Stato.

Questo dunque mi pare indubitabile e parmi dai cenni di adesione dell'onor. ministro che egli lo ammetta.

Ed allora, se le cose stanno così, a me sembra che il 2° capoverso di questo art. 7 esprima il concetto sintetizzato nelle mie ultime parole piuttosto inesattamente.

Non è certamente da addebitarne l'onor. ministro, o chi ha compilato prima di lui questo progetto di legge, perchè la disposizione è stata tolta dalla legge del 1906 per il Politecnico di Torino. Ma dal punto di vista della legge sulla Corte dei conti e delle attribuzioni della Corte dei conti, in rapporto ai conti delle Amministrazioni dello Stato, questa è una formula inesatta. La Corte dei conti giudica sempre con giurisdizione contenziosa, in materia di conti, e il suo procuratore generale rappresenta l'amministrazione dello Stato contro il contabile, o contro l'amministrazione speciale da cui il conto è reso. Però questo giudizio, secondo l'articolo 34 della legge del 1862, che è la legge organica della Corte dei conti, è pronunciato in prima ed unica istanza. Per i soli conti dei ricevitori provinciali è stabilito nella legge comunale e provinciale all'articolo 300, che il conto è esaminato dalla sezione III della Corte dei conti in prima istanza, e essendovi appello dalle Sezioni riunite. Ma si capisce che l'importanza di quei conti giustifica questo provvedimento eccezionale.

Nella legge sul Politecnico di Torino e in qualche altra legge di minore importanza, come quella per la scuola di agricoltura di Rieti e in un regolamento che è stato recentemente approvato per una scuola di bieticol-

tura, è stato ripetuto integralmente questo articolo della legge comunale e provinciale; ma, come ho detto, ciò è inesatto. Se è un conto che rende la pubblica amministrazione e sul quale la Corte dei conti deve pronunziare il suo giudizio, come sui conti delle Amministrazioni dello Stato, il 2° capoverso dell'art. 7 deve essere modificato presso a poco così: « La Corte dei conti giudica di tale conto come degli altri conti delle Amministrazioni dello Stato, in prima ed unica istanza ».

Faccio questa osservazione benchè effettivamente fino ad oggi, per quanto mi consta, dal 1906, data della legge per il Politecnico di Torino, nessuna contestazione sia avvenuta, nessun appello sia stato proposto alla Corte dei conti, e quindi non vi sia stata occasione a rilevare nessun inconveniente. Per altro, trattandosi di un errore di diritto amministrativo, è bene che ora che stiamo studiando di conferire esattezza tecnica e giuridica a questa legge, sia tagliato corto a simile errore perchè non si perpetui in altre leggi e perchè non si sovraccarichi la giurisdizione contenziosa della Corte dei conti di affari poco importanti e non giustificati da necessità di migliore controllo amministrativo.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Dichiaro che trovo le osservazioni fatte dall'on. senatore Mortara giustissime. Del resto la sua autorità di giurista rendeva inutile questa mia dichiarazione. La disposizione era diventata consuetudinaria, ma poichè il rilievo giustamente è stato fatto, accetto l'emendamento proposto, sicuro che anche l'Ufficio centrale sarà del mio parere.

PRESIDENTE. Prego il senatore Mortara di farmi pervenire per iscritto il suo emendamento.

VISCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI, *relatore*. Anche a nome del collega Mortara, dichiaro che si accetta una dicitura quale ci è suggerita dal collega Polacco. Prego però l'onorevole Presidente di voler sospendere la votazione su questo articolo per darci tempo di formulare d'accordo l'emendamento.

PRESIDENTE. Resta allora sospeso quest'articolo settimo. Passeremo ora alla discussione dell'art. 8 che rileggo:

Art. 8.

I professori delle scuole superiori di commercio sono *ordinari, straordinari e incaricati*.

Le sole cattedre di materie fondamentali a norma dell'art. 9 potranno essere coperte da insegnanti con grado di ordinario e con grado di straordinario.

(Approvato).

Art. 9.

Le Sezioni delle cinque scuole superiori, che rilasciano lauree commerciali, dovranno avere gli stessi insegnamenti fondamentali e la stessa durata dei corsi.

Sono fondamentali le seguenti materie:

- 1° Istituzioni di diritto privato;
- 2° Diritto commerciale ed industriale. Diritto marittimo;
- 3° Istituzioni di diritto pubblico. Diritto internazionale;
- 4° Economia politica. Scienza delle finanze e diritto finanziario;
- 5° Statistica metodologica, demografia e statistica economica;
- 6° Banco modello;
- 7° Politica commerciale e legislazione doganale;
- 8° Computisteria e ragioneria generale. Ragioneria applicata;
- 9° Matematica finanziaria;
- 10° Merceologia;
- 11° Geografia economica e commerciale. Storia del commercio.

Saranno inoltre insegnate almeno quattro lingue moderne (francese, inglese, tedesco, spagnolo) e gli studenti dovranno superare l'esame almeno su due. Potranno però scegliere altre lingue, quando venissero impartite.

I corsi dell'insegnamento, di cui ai numeri 4, 5, 8, 9, 10 e 11 saranno integrati da corsi obbligatori di esercitazione pratica.

Nel regolamento in esecuzione alla presente legge saranno indicati gl'insegnamenti fondamentali delle altre sezioni speciali esistenti presso le singole scuole od Istituti superiori di

commercio, giusta i Regi decreti di istituzione o di ordinamento, di cui all'art. 1.

Il regolamento per l'applicazione della presente legge disciplinerà pure la durata e l'ordinamento degli insegnamenti e delle relative esercitazioni pratiche, nonchè la procedura degli esami speciali e di laurea.

DINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI. Dopo la modificazione apportata all'art. 1, mi pare che debba essere modificato il penultimo comma di quest'articolo.

Questo penultimo comma parla delle altre sezioni speciali esistenti presso le singole scuole ed Istituti superiori di commercio giusta i Regi decreti di istituzione o di ordinamento di cui all'art. 1.

Ora, di queste sezioni speciali alcune le abbiamo volute espressamente escludere coll'emendamento all'art. 1 e mi pare quindi che si dovrebbe dire semplicemente così:

« Nel regolamento in esecuzione alla presente legge saranno indicati gli insegnamenti fondamentali esistenti presso le singole scuole o istituti superiori di commercio di cui all'art. 1.

ROLANDI-RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI-RICCI. Signori senatori. Se la legge non dovesse ritornare all'altro ramo del Parlamento io mi sarei peritato molto di chiedere una modificazione all'art. 9 della legge stessa; ma dal momento che la legge dovrà ritornare all'esame della Camera elettiva, io mi permetto di richiamare la vostra attenzione sull'opportunità di un esame, e da parte dell'egregio ministro e da parte del Senato di quello che è il contenuto di quest'articolo 9.

Quest'articolo 9 dice: « Le sezioni delle cinque scuole superiori che rilasciano lauree commerciali dovranno avere gli stessi insegnamenti fondamentali e la stessa durata dei corsi ».

Suppongo che qui le parole « insegnamenti fondamentali » abbiano lo stesso valore che hanno nell'art. 3 della legge universitaria del 19 luglio 1903, che quindi vogliano dire che queste sono le materie obbligatorie, sopra le quali debbono essere resi gli esami per ottenere le lauree, ed allora osservo che questi insegnamenti fondamentali sopra le materie elencate negli undici numeri dell'art. 9 contengono

in buona sostanza sedici insegnamenti, dei quali ben sei hanno attinenza al diritto. Perchè noi abbiamo:

1° istituzioni di diritto privato;

2° diritto commerciale ed industriale;

3° diritto marittimo;

4° istituzioni di diritto pubblico;

5° diritto internazionale;

6° diritto finanziario;

ed infine legislazione doganale, che è pure una partita legale.

Non pare all'onor. Ministro e non pare al Senato che questo programma dia un'eccessiva importanza alla parte legale, rendendo, per ragione necessaria di cose, meno ampio lo svolgimento di tutto quello che è l'insegnamento tecnico e pratico?

Per poco che voi altri consentiate a ciascuno di questi insegnamenti di orario settimanale, non dico che vogliate consentire tre ore la settimana, ma anche due ore che è il minimo, sopra un massimo di orario settimanale di trenta-sei ore di scuola, almeno quattordici vengono ad essere assorbite da questi insegnamenti.

Ora, il signor ministro ed i colleghi insegnano a me che noi abbiamo bisogno di scuole di commercio che non insegnino a fare l'avvocato; lasciatemelo dire (sono uno dell'innumere ceto degli avvocati), di avvocati ne abbiamo troppi in Italia mentre manchiamo di commercianti bene esercitati, bene agguerriti nelle lotte della concorrenza internazionale. Mentre sovrabbondiamo di avvocati, è proprio necessario, utile che nelle scuole di commercio si faccia così larga parte all'insegnamento d'indole giuridica? E allora delle due cose l'una: o il ministro e gli egregi colleghi dell'Ufficio centrale mi chiariscono la portata dell'art. 9 in senso molto restrittivo e che quest'ostentazione di 7 titoli si riduce a ben poca cosa, come ora avviene nella scuola di Genova, che, in 26 anni di prova, ha dato (assieme a quella di Venezia) uomini che dirigono aziende commerciali e marittime, e ha dimostrato di essere produttrice di commercianti veramente buoni, di buoni negozianti, di buoni direttori di aziende finanziarie e marittime, ed allora tutta la materia legale si restringe all'insegnamento di un unico professore, ed allora vuol dire che a questo si dà un sovraccarico: vuol dire che i sette insegnamenti li riduciamo a poche ore di scuola.

Oppure i sette insegnamenti vogliono essere impartiti sul serio e, se date tre ore di insegnamento per ciascuno, sono 21 ore, se ne date due sono 14. Ora più che sei ore di scuola giornaliera non farete subire a nessuno scolaro. Ditemi: che cosa resta per imparare il banco modello, la merceologia? le quali sono molto più importanti in pratica delle istituzioni di diritto privato, o di diritto pubblico, perchè il negoziante di grano deve conoscere il grano; perchè il produttore di ferro e di acciaio deve sapere che cosa negozia; perchè i negozianti di noli bisogna che conoscano tutte le contingenze in cui si svolge il mercato del traffico marittimo, più di quello che abbiano bisogno di avere delle nozioni di diritto pubblico o privato che possono attingere da competenti professionisti quando loro occorrono.

Signori senatori e onorevole ministro, se voi credete che si possa restringere questo insegnamento di indole giuridica praticamente in modesti confini, non vi pare che, giacchè la legge deve essere ritoccata, si potrebbe ridurre questo testo di legge ad una migliore lezione, ad una lezione che desse meno l'impressione che si vogliano insegnare, per metà delle ore scolastiche, le materie legali, lasciando che appunto la materia della merceologia, della geografia economica e commerciale e della legislazione doganale (questa sì che è interessante) la materia della ragioneria generale e della ragioneria applicata, trovino tutto quello svolgimento che devono evidentemente trovare.

Vado avanti. L'articolo, a mio sommo avviso, merita qualche altra correzione. In esso è detto:

« Saranno inoltre insegnate almeno quattro lingue moderne (francese, inglese, tedesco, spagnolo) e gli studenti dovranno superare l'esame almeno su due. Potranno però scegliere altre lingue quando venissero impartite ».

Permettetemi di dire che due lingue non bastano se non le precisate; perchè se non le precisate le due lingue saranno le due lingue latine: la francese e la spagnola, facilissime ad apprendersi, poco utili praticamente.

E poi il francese tutti lo devono sapere, perchè gli alunni arrivano alla scuola superiore di commercio o dopo il corso tecnico, dove lo hanno studiato, o dopo il ginnasio e il liceo, dove pure il francese si studia.

Lo spagnolo è una lingua assai facile a impararsi e non apre che un orizzonte mercantile molto limitato, cioè per una parte dell'America del Sud.

Badate, o signori, che il linguaggio internazionale marittimo è l'inglese; non c'è più una polizza di carico redatta in Italia, in Francia, in Svizzera pel transito, o in Germania, o in qualunque altro luogo che non sia scritta in inglese. Dunque lo studio della lingua inglese è assolutamente necessario. O mettete per obbligo lo studio di tre lingue come si è fatto a Genova (a Genova se si vuole ottenere la laurea bisogna parlare e scrivere tre lingue); se no stabilite che una delle due lingue obbligatorie sia l'inglese perchè è necessario assolutamente per il commercio internazionale, soprattutto marittimo, che la lingua inglese sia conosciuta.

L'inglese è la lingua commerciale non solo degli inglesi, delle Indie e dell'America del Nord, ma è la lingua internazionale marittima, quella che si parla esclusivamente ogni qualvolta si ha da svolgere un negozio d'indole marittima.

Andiamo ancora avanti. « I corsi degli insegnamenti di cui ai numeri 4, 5, 8, 9, 10 e 11 saranno integrati da corsi obbligatori di esercitazione pratica ».

Io, nella mia assoluta incompetenza, mi permetto di dubitare che si possano fare delle esercitazioni pratiche di economia politica, di scienza delle finanze e di diritto finanziario, che sarebbero quelle della materia designata al n. 4.

Non le conosco queste esercitazioni pratiche; ma certamente saranno possibili se l'autore della legge le ha inserite in questo articolo; saranno possibili anche le esercitazioni pratiche di geografia economica e commerciale; ma perchè non fare le esercitazioni pratiche del banco modello le quali da tanti anni, con tanto utile, sono praticate a Genova e sono appunto quelle esercitazioni che più richiedono di esser fatte? O nel capoverso non si parla affatto di esercitazioni pratiche, o se se ne vuol parlare si deve dire (*interruzione del senatore Chironi*), si deve dire, onor. Chironi, che oltre gli insegnamenti richiamati nel capoverso, anche quelli di banco modello debbono essere integrati colle esercitazioni pratiche.

A Genova sono assegnate tre ore per setti-

mana alla esercitazione pratica del banco modello; ed è in questo modo, seguendo queste esercitazioni, che si impara a fare il banchiere; non leggendo un trattato di diritto commerciale, non leggendo un trattato di diritto finanziario, non leggendo un trattato sul modo con cui si possa svolgere un determinato commercio, si impara a svolgerlo, ma con la pratica, studiando la polizza di carico, apprendendo lo sconto; sapendo fare il *borderau*, tenendo il libro; è questa la scuola pratica che si fa nell'istituto di Genova. Io quindi chiedo che venga aggiunto nel capoverso anche il richiamo del n. 6, perchè le esercitazioni di banco modello sono quelle che hanno dato finora quell'ottimo esito, nella formazione di competenti per l'esercizio pratico delle banche, che si è avuto dalla scuola genovese.

A questo proposito, e a nome anche degli onorevoli colleghi Astengo, Maragliano, Canevaro, Piaggio, Bensa, Salvarezza e Cavasola, che me ne hanno dato onorevole incarico, io presento un ordine del giorno, chiedendone il consenso al ministro ed il suffragio all'autorità del Senato.

L'ordine del giorno è chiaro assai, e spiega nettamente le intenzioni dei proponenti:

« Il Senato invita il ministro a voler provvedere nella compilazione del regolamento previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 9 in guisa che l'ordinamento degli insegnamenti di ragioneria, banco modello, e di merceologia nella scuola superiore di commercio di Genova, sia mantenuto quale colà è attualmente, senza apportare alcuna riduzione di orario o diminuzione di personale o di spesa, modificandolo solo d'accordo col Consiglio direttivo locale ».

Abbiamo 26 anni di esperienza di una scuola che ha dato buoni frutti, e soprattutto perchè il suo insegnamento fu integrato da questi elementi pratici, domandiamo al ministro, che deve col regolamento determinare, secondo l'ultimo capoverso dell'art. 9, la durata e l'ordinamento degli insegnamenti e delle relative esercitazioni pratiche, di darci l'impegno che il Governo manterrà il carattere, la fisionomia, che questa scuola ha avuto finora, e quindi ci assicurerà che la sua produzione continuerà ad essere quale è stata finora, con soddisfazione del commercio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Maragliano.

MARAGLIANO. Io avevo chiesto la parola per parlare sopra il penultimo comma, che l'on. Dini propone di modificare. Se però dinanzi all'importanza della questione sollevata dall'onor. senatore Rolandi-Ricci, relativa al comma antecedente, il Senato consente che io prenda la parola successivamente per permettere all'on. ministro di trattar subito questa questione, mi riservo di parlare dopo.

PRESIDENTE. Sta bene; ella parlerà dopo.

CHIRONI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIRONI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Prendo la parola sol per rispondere qualche piccola osservazione a quanto or lamentò il collega Rolandi-Ricci in rispetto all'abbondanza, ch'egli disse stranamente inopportuna, degli insegnamenti giuridici designati in quest'articolo; e qualche considerazione soggiungerò poi in riguardo al « Banco modello », che è materia per cui non sarebbero ordinate esercitazioni pratiche.

Per ciò che si riferisce a quella che all'onorevole collega pare abbondanza, sconveniente al fine della scuola, degli insegnamenti giuridici che si vorrebbero porre come fondamentali nella sezione commerciale, dirò all'avvocato insigne, e al collega amico, che ormai il diritto segue talmente la vita, e che ogni atto di commercio determina tante e tali figure, tutt'altro che semplici, di rapporti giuridici, ch'è bene che il commerciante, non il piccolo mercantuccio delle scuole medie, ma il grande commerciante, come intendiamo che debba uscire formato dalle scuole superiori, ricco di tutte le energie necessarie a veramente ed efficacemente rappresentare lo sviluppo dell'economia e dell'industria nazionale, è bene, è necessario, ripeto, che questo commerciante, con la cultura tecnica ed economica abbia quella più che mezzana cultura giuridica, che abbisogna per poter integrare l'intelligenza sua, rendendola atta alle maggiori iniziative, e indirizzandola e rafforzandola nelle azioni rispondenti all'arditezza del pensiero.

Il collega Rolandi-Ricci mi ricorda l'esempio di Genova.

Certo, ricordare Genova è argomento di non lieve importanza: ed ha valore quanto potrebbe averne il ricordare l'esempio della scuola di Venezia, che è davvero la scuola madre. Or bene, si potrà dire che nella grande scuola genovese gli insegnamenti sono disposti secondo i fini speciali che persegue: ma il collega ed amico Rolandi-Ricci mi consentirà ch'io gli ricordi, cosa che del resto nella sua moltissima cultura egli ben sa, quanto avviene nelle scuole commerciali superiori germaniche. In questi programmi pongono molti insegnamenti giuridici come fondamentali, e in tale estensione di numero e di contenuto da essere quasi uguali a quelli dati nelle Università.

Che direbbe l'onorevole collega se gli ricordassi che nella scuola di Mannheim venne ultimamente introdotto un corso di codice civile tedesco che dura un biennio? Cosa mi direbbe se gli ricordassi che in questa ed in altre scuole tedesche son posti nei programmi gl'insegnamenti di procedura civile e di ordinamento giudiziario comparato? Cosa mi direbbe se gli dicessi che nella scuola di Mannheim fra gl'insegnamenti ordinati è anche posto un corso specialissimo sulla concorrenza illecita?

Del resto, il mio onorevole amico vive in Genova, in una città ch'è uno dei maggiori empori, con fortuna nostra, del commercio non solo paesano ma internazionale: e sa che i grandi e spesso anche i piccoli commercianti si può dire che non movano passo alcuno senza che abbiano l'avvocato accanto. Ora egli permetterà ch'io gli dica che se questo bisogno della cultura giuridica è talmente sentito da costringere il commerciante a ricorrere, pressochè ad ogni momento, al suo avvocato consulente (tant'è che le maggiori ditte, e molte fra le piccole, hanno oramai quasi ai loro stipendi un avvocato che le consigli), è giusto che nelle scuole superiori di commercio, dove si vogliono formare i grandi commercianti, si dia con semplicità e pratico avviamento questa complessità di cultura giuridica, che ben servirà a chi l'ha, per pensare di propria testa la gravità ed il valore giuridico degli atti cui si accinge.

Del resto, il collega Rolandi-Ricci avrà notato che il ministro ha facoltà di esaminare se e come questi insegnamenti si possano raggruppare secondo i bisogni delle diverse scuole; come ha facoltà di provvedere per distinguerne

qualcuno sgruppandolo dagli altri, se così impongano affinità di materie o le speciali condizioni della scuola e le tradizioni ch'essa ha. Certamente l'onorevole ministro nella sua giustizia, e nel rimaneggiamento dei diversi statuti che alle scuole si riferiscono, rimaneggiamento che già ha dichiarato di fare quando regolerà l'esecuzione della legge, vedrà come temperare questa che potrebbe parere soverchia abbondanza di materie con le necessità delle singole scuole che insieme ai fini generali, hanno pure un fine proprio: in riguardo alla quale singolarità, quella che parrebbe abbondanza di materie, in effetto non lo sarebbe.

E per quel che si riferisce alle esercitazioni di banco modello, l'onorevole collega Rolandi-Ricci ha pensato, quando accennava a me, che io ignorassi che nell'ottima scuola di Genova si fanno esercitazioni di banco modello. Ma lo so benè, perchè il mio ufficio mi obbliga ad aver notizie buone della pratica delle nostre scuole superiori di commercio. Senonchè, l'insegnamento di banco modello non ha avuto nel disegno di legge ricordo per l'obbligo delle esercitazioni, perchè è una esercitazione continua per se stessa.

Come si farebbe ad insegnare una scienza di banco modello? Non è possibile: la materia del banco modello, è, ripeto, esercitazione per sè. So anch'io, senza essere tecnico, che in rispetto al contenuto di questo insegnamento le idee variano parecchio, a seconda degli insegnanti, e così so che in Genova chi autorevolmente lo professa lo intende come teoria applicata di negoziazioni commerciali: so che altri pure autorevolmente lo intendono come pratica della vita bancaria ed attuariale: ad ogni modo è, come dicevo, un'esercitazione continua, e non può essere che tale. Parve perciò superfluo che per tal materia si dicesse di esercitazioni speciali: non vi è una scienza di banco modello, come non vi è una scienza di ragioneria: nella scuola di Genova come in ogni altra, il banco modello non si può concepire se non come pratica, e pratica fondamentale, se non come corso di esercitazioni organicamente disciplinate e condotte.

ROLANDI-RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI-RICCI. Non ho detto mai all'onorevole Chironi che egli ignorasse qualche cosa:

so che egli sa tutto quello che deve sapere e lo sa sempre a tempo. Io ho richiamato l'attenzione dell'onor. Chironi sul fatto che nell'art. 9 della legge fossero richiamati per la necessaria integrazione con le esercitazioni pratiche, gli insegnamenti enumerati ai paragrafi 3, 4 e 5 e fosse dimenticato il n. 6. Se non l'avessi fatto lo farei ora perchè l'onor. Chironi è forse meno esattamente informato quando asseriva che il banco modello è insegnamento puramente pratico, tanto è vero che nell'istituto di commercio di Genova c'è un insegnamento teorico ed un insegnamento pratico; e tanto questo è possibile che l'insegnamento teorico di banco modello dà luogo all'insegnamento del modo come si instaura la contabilità in una Banca e l'insegnamento pratico di banco modello indica come si eseguono le operazioni bancarie. Cosicché le esercitazioni pratiche sono una cosa ben distinta dall'insegnamento teorico.

È desiderabile quindi che nell'art. 9 sia detto che anche le esercitazioni pratiche di banco modello debbono integrare l'insegnamento teorico di banco modello.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io non credevo proprio che un giurista valoroso come il senatore Rolandi-Ricci (è proprio vero che si finisce per non amare le cose che si fanno sempre!) venisse a proporre una riduzione di un insegnamento di diritto. Io ho sott'occhio i programmi di tutte le scuole di commercio straniera, soprattutto di quelle germaniche che sono state ieri indicate come le migliori, e posso dire che non vi è alcuna scuola superiore di commercio che non abbia almeno quegli insegnamenti di diritto da noi richiesti; anzi quasi tutte ne hanno di più. Quindi gli insegnamenti di diritto che sono indicati nel disegno di legge rappresentano un minimo strettamente necessario. Come si può fare un insegnamento di diritto commerciale senza la conoscenza almeno degli elementi di diritto privato? Come si può fare a meno di un insegnamento, sia pure elementare, di diritto pubblico e di diritto internazionale?

Il senatore Rolandi-Ricci faceva un calcolo sul numero delle ore di insegnamento. Ma le ore vanno ripartite per tutti gli anni di corso

e non si possono riferire soltanto ad un anno. Questi insegnamenti saranno graduati secondo gli anni di corso e lo saranno dal regolamento. Al primo anno si metterà (per ipotesi, s'intende, giacchè in questa materia non è assolutamente possibile improvvisare) al primo anno si metterà un insegnamento di diritto privato, al secondo anno un insegnamento di diritto commerciale e industriale, che diventerà diritto marittimo al terzo; all'ultimo anno si potrà mettere un insegnamento di diritto pubblico. Gli insegnamenti si graduano e si graduano anche le ore. E in questa materia non è bene che una legge metta dei cancelli molto rigidi: tutto questo potrà esser fatto col regolamento, salvo poi, se il regolamento non dovesse rispondere in tutto alla realtà, a modificarlo quando occorra. La legge è più inflessibile, più rigida, mentre il regolamento presenta una maggiore plasticità e quindi una maggiore possibilità di riforme.

Del resto, è tutta questione che dipenderà specialmente dagli insegnanti. Anche gli insegnamenti di carattere più dottrinario debbono essere fatti con criteri di praticità, quando si tratta di studii di applicazione. Sarà quindi la selezione degli insegnanti che determinerà la efficacia di questi insegnamenti.

Il senatore Rolandi-Ricci ha mosso questione sul terz'ultimo comma, in ordine ai corsi di cui ai numeri 3, 4, 5, ecc., che saranno integrati da corsi obbligatori di esercitazione pratica.

Non ho nessuna difficoltà a togliere questo capoverso, in quanto è nel regolamento che si potrà meglio disciplinare tutta questa materia.

Quindi, accettando le osservazioni fatte dall'on. senatore Rolandi-Ricci, se l'Ufficio centrale consente, si potrà togliere il terz'ultimo comma con riserva di tener conto nel regolamento di tutte le fatte osservazioni.

In quanto alla legislazione doganale, io non la unirei con gli insegnamenti di diritto. Si tratta, è vero, di un insegnamento che prende il nome di *legislazione*, ma in realtà si tratta di un insegnamento doganale, assolutamente indispensabile per i commercianti di un paese come il nostro che ha sì largo traffico con l'estero.

In quanto infine all'ordine del giorno, io mi permetto di ricorrere al sottile ingegno di un giurista come l'on. Rolandi-Ricci, per pregarlo

di non insistervi, giacchè esso metterebbe in una situazione molto imbarazzante il ministro ed il Governo.

Rileggo l'ordine del giorno:

« Il Senato invita il ministro a voler provvedere nella compilazione del regolamento previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 9 in guisa che gli insegnamenti di ragioneria, banco modello, e di merceologia nella scuola superiore di commercio di Genova siano mantenuti quali colà sono attualmente, senza apportare alcuna riduzione di orario o diminuzione di personale o di spesa, modificandoli solo di accordo col Consiglio direttivo locale ».

A parte la situazione molto imbarazzante in cui il ministro si troverebbe in queste trattative da farsi per determinare nel regolamento tutte queste condizioni, noi ammetteremmo che in una così alta manifestazione del potere politico, qual'è la determinazione delle norme del regolamento, non si potesse in alcun modo far a meno di un accordo preliminare col Consiglio di amministrazione di un ente privato, che verrebbe in tal modo a partecipare direttamente a così gravi atti di Governo. Non potrei poi accettare quest'emendamento per un altro ordine di considerazioni.

Se il senatore Rolandi-Ricci insiste nel volere che si faccia voto e si richieda al ministro che gli insegnamenti della computisteria, della ragioneria, della merceologia, ecc. siano sviluppati nel modo più largo, io accetto senz'altro la sua raccomandazione, ma non posso dire che per la scuola di Genova debba regolarmi in un dato modo. Io sento la mia responsabilità, e nulla vorrei togliere alla scuola di Genova, ma d'altra parte non posso dire che per stabilire nel regolamento queste norme vi debba essere un accordo preliminare col Consiglio direttivo di una qualsiasi scuola.

Io ho sempre parlato contro ogni forma di esagerazione negli insegnamenti che non sono la base e la vita di queste scuole. L'onorevole Rolandi-Ricci ed io siamo d'accordo nel concetto essenziale, ma bisogna tener conto che qui non è possibile adottare la formula da lui proposta.

Accettando come raccomandazione questo ordine del giorno, io credo debba il senatore Rolandi-Ricci appagarsene.

In quanto all'osservazione fatta sull'insegna-

mento delle lingue, io convengo in ciò che dice l'on. Rolandi-Ricci. Purtroppo la difficoltà in queste scuole è, che quando gli studenti sono obbligati a scegliere tra due materie, scelgono la più facile, non per la materia, ma per l'insegnante. Può accadere che la lingua inglese sia insegnata da un professore tollerante; ebbene, essa sarà certo preferita anche allo spagnolo! Si tratta di questione di persone.

Si chiede ad ogni commerciante la conoscenza di sole due lingue, quando ve ne è una che è di conoscenza comune a tutti coloro che hanno fatto scuole secondarie, cioè il francese, che, magari rudimentalmente, da tutti è conosciuto. Se il senatore Rolandi-Ricci propone un emendamento per stabilire la obbligatorietà di tre lingue, io non ho difficoltà ad accettarlo, visto che in alcune scuole questa disposizione è stata già adottata con buon risultato.

Debbo ancora dire qualche cosa su quanto riguarda il banco modello. La ragione per la quale tra le esercitazioni obbligatorie non era stato parlato del banco modello sta in questo, che noi credevamo tutti che il banco modello fosse un insegnamento costituito da sole esercitazioni pratiche senza alcun contenuto teorico. Ma purtroppo ogni cosa si eleva a scienza, ed anche il banco modello si vuole ritenere una scienza, mentre non è che una esercitazione pratica!

Ad ogni modo, siccome d'accordo coll'Ufficio centrale propongo la soppressione dell'ultimo comma di quest'articolo, cade ogni controversia.

ROLANDI-RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI-RICCI. Ringrazio l'onor. ministro della sua risposta. Consento a convertire l'ordine del giorno da me proposto in semplice raccomandazione, non dubitando in nessuna guisa che l'onor. ministro ne terrà conto. A spiegazione del perchè sia sorto quell'ordine del giorno sappia l'onor. ministro che un insegnamento fondamentale, che è proprio quello della ragioneria applicata, a Genova è insegnato per quindici ore settimanali, mentre in altre scuole l'insegnamento è solo di sette od otto ore. Ecco il gran divario che caratterizza l'insegnamento della scuola di Genova.

MARAGLIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAGLIANO. Sempre sull'art. 9 dirò poche parole. Le questioni che ad esso si riferivano si possono dire quasi esaurite, perchè l'onorevole ministro ha avuto la cortesia di volerci seguire nel chiarire i dubbi e gli equivoci che possono esservi qua e là.

Richiamo però la sua attenzione e quella del Senato sopra un fatto importante: in questo articolo si parla specificatamente di sezioni, e nel penultimo comma si dice: « esistenti presso le singole scuole ed Istituti superiori ».

L'art. 1° che abbiamo già approvato, d'altra parte vuole che per istituire nuove sezioni, ci vogliono leggi nuove: ora tutto questo farebbe presupporre che vi fosse un punto di partenza nello accertamento di queste sezioni, mentre nella legge un punto di partenza non esiste affatto.

Che cosa sono queste sezioni, quante ve ne sono?

NITTI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio (interrompendo)*. Venezia.

MARAGLIANO. Ora vengo a questo.

Quante ve ne sono, quante ve ne potranno essere?

All'onorevole ministro, il quale qui in questa occasione dimostra, come sempre in ogni atto della sua vita, la massima sincerità, non può sfuggire una cosa: nelle scuole finora esistenti, sotto la denominazione di sezione di commercio, venivano impartiti, effettivamente, gli insegnamenti pertinenti alla Banca, gli insegnamenti bancari.

È supponibile, per esempio, supporre, che la scuola superiore di Venezia, non avendo avuto finora che una sezione di commercio, non abbia e non abbia sempre effettivamente gl'insegnamenti bancari.

Ebbene la scuola di Venezia dovrà domandare una legge apposita perchè le venga riconosciuto quello che effettivamente ha in fatto mentre non lo ha nominativamente. Ed io dico, non ha effettivamente, perchè questa denominazione di sezione bancaria è comparsa la prima volta nel decreto del novembre 1911 per Roma.

Per lo addietro l'insegnamento esisteva senza che apparisse l'esistenza di sezione bancaria nelle tavole di istituzione. L'on. ministro ben comprende che in una scuola superiore di com-

mercio, in città pratiche, come Venezia e come Genova, di commercio, esistevano senza dubbio gli insegnamenti bancari.

E non deve sfuggire poi che questa legge è stata presentata alla Camera dal ministro Raineri in febbraio del 1911, quando esisteva nelle scuole di commercio uno stato di fatto differente. Poi venne il decreto sulla scuola di Roma nel novembre dello stesso anno, dopo che già la legge era stata presentata e prima che l'on. Nitti la modificasse.

In questo decreto comparisce la differenziazione di questa sezione bancaria, e poi fa capolino nella legge modificata una sezione bancaria che non era mai esistita.

Ora, io dico: sia questo ben definito dal regolamento. Non facciamo questione di nomi, on. ministro, non questione di etichette. Io vi domando: se per riconoscere a Venezia e a Genova l'esistenza di una sezione bancaria ne fate una questione nominativa, si cade in un equivoco ed anche in una ingiustizia e per creare un privilegio alla scuola di Roma, basato sopra un equivoco.

Per concretare quindi il mio modo di vedere in proposito propongo di modificare il comma relativo dell'art. 9 così:

« Nel regolamento in esecuzione alla presente legge saranno indicati gli insegnamenti fondamentali delle altre sezioni speciali esistenti presso le singole scuole od Istituti superiori di commercio giusta gli insegnamenti finora dati in conseguenza dei decreti che regolano ed ordinano attualmente tali Istituti ».

Insomma quello che domando è questo: tenete conto di quello che effettivamente gli Istituti ora fanno e non l'etichetta che hanno dato ai loro insegnamenti.

Io non dico altro. Ma voi, on. ministro, nella vostra giustizia, riconoscerete che se gli insegnamenti che si danno effettivamente, sono pertinenti ad una sezione, che per caso ora è stata con una speciale denominazione differenziata, essi devono essere riconosciuti nella loro essenza.

Del resto, se abbiamo una legge che vuole delle sezioni nelle scuole superiori di commercio, dica quali devono essere, e siccome io credo molto ben fatto, il rimettersi, come ha fatto il ministro per le altre sezioni, al regolamento, lasciamo pure che il regolamento sta-

bilisca alla prima applicazione della legge quale sia lo stato di fatto di ogni scuola.

Infine si chiede di constatare le cose come sono nella loro obbiettività, e questo, e non altro, sia il punto di partenza della nuova vita di ogni scuola innanzi alla nuova legge. E stabiliamo il punto primo di partenza, che ora non esiste.

Ecco la questione che presento all'onorevole ministro e che sottometto alla sua equità e alla sua sincerità.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. È bene che il senatore Maragliano si persuada facilmente che la questione da lui fatta è in gran parte caduta.

L'art. 1 del disegno di legge, così come è stato emendato, lascia in vita soltanto le sezioni esistenti presso la scuola superiore di commercio di Venezia. Tutti gli statuti delle singole scuole, come ho dichiarato, dovranno essere riveduti, in seguito all'applicazione della legge e del regolamento, nè potrà esservi sezione alcuna la quale rilasci titoli differenti dall'unico titolo comune che si ha presso le scuole superiori di commercio. Con ciò non deve in alcuna guisa pregiudicarsi l'avvenire, nè dovremo ritenerci chiusi in un carcere senza uscita.

Domani, ad esempio, la scuola di Genova, valendosi delle disposizioni della legge, o la scuola di Torino o di Roma, se vorranno, potranno istituire degli insegnamenti complementari, senza però poter rilasciare lauree speciali di qualsiasi natura, ma soltanto dei certificati attestanti che il giovane ha fatto questi studi speciali. Perchè non potrebbe essere istituito nelle scuole di Genova o di Torino o di Roma qualche insegnamento speciale, per esempio, quello dei trasporti ferroviari, affidato ad uno specialista di valore? (È cosa questa che a un ministro non può che far piacere). Ed allora non è male che questa scuola possa rilasciare alle persone che conseguono la laurea un certificato che lo studente ha fatto questi studi speciali.

Ripeto però che tutte le scuole superiori di commercio rilasceranno tutte lo stesso diploma, che non potrà aver valore differente da scuola

a scuola e non conterrà altre indicazioni speciali.

Con queste dichiarazioni, io spero che il senatore Maragliano potrà ritirare il suo emendamento, perchè nel concetto essenziale credo che siamo d'accordo.

MARAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAGLIANO. Ringrazio l'onorevole ministro delle spiegazioni che mi ha fornito, e dopo queste dichiarazioni la modificazione all'art. 9 diventa perfettamente inutile, dal momento che non si potrà rilasciare che un diploma uguale da tutte le scuole, avendo tutte gli stessi insegnamenti fondamentali.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Se ho ben compreso le dichiarazioni dell'on. ministro sull'articolo in discussione, da queste deriverebbe la conseguenza di eseguire una modificazione di carattere semplicemente formale, dalla quale verrà vantaggio alla chiarezza e alla precisione della legge.

Nella prima parte di questo art. 9 invece di dire: « Le sezioni delle cinque scuole superiori, che rilasciano lauree commerciali, dovranno avere gli stessi insegnamenti fondamentali e la stessa durata dei corsi », bisognerebbe dire: « Gli istituti e le scuole superiori di commercio, per l'effetto del conferimento delle lauree commerciali, dovranno avere gli stessi insegnamenti fondamentali e la stessa durata di corsi ».

Prego particolarmente l'on. ministro di accettare la sostituzione della parola « conferire » o « conferimento », alla espressione: « rilascio di lauree », perchè mi sembra locuzione più corretta.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Accetto.

PRESIDENTE. Prego il senatore Mortara di inviare alla Presidenza il suo emendamento scritto.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Dalle dichiarazioni dell'onorevole ministro appare che oramai di vere e proprie sezioni, diverse dalla commerciale, non può parlarsi che per Venezia, posto che abbiamo eliminato nell'art. 1 l'accenno alla sezione amministrativa che esiste a Roma; ed allora mi

pare che l'articolo, nel capoverso penultimo, vada formulato così: « Nel regolamento in esecuzione della presente legge, saranno indicati gli insegnamenti fondamentali delle altre sezioni speciali esistenti presso la scuola superiore di commercio di Venezia ».

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Accetto.

VISCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI, *relatore*. Credo che sarebbe opportuno, poichè in principio dell'articolo si dice: « Sono fondamentali le seguenti materie », dire anche in seguito: « Sono inoltre insegnate almeno quattro lingue, ecc. ».

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Accetto.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Borgatta, di dar lettura dell'art. 9 così modificato.

BORGATTA, *segretario*, legge:

Art. 9.

Gli Istituti e le scuole superiori di commercio per il conferimento delle lauree commerciali devono avere gli stessi insegnamenti fondamentali e la stessa durata dei corsi.

Sono fondamentali le seguenti materie:

1. Istituzioni di diritto privato;
2. Diritto commerciale ed industriale. Diritto marittimo;
3. Istituzioni di diritto pubblico. Diritto internazionale;
4. Economia politica. Scienza delle finanze e diritto finanziario;
5. Statistica metodologica, demografia e statistica economica;
6. Banco modello;
7. Politica commerciale e legislazione doganale;
8. Computisteria e ragioneria generale. Ragioneria applicata;
9. Matematica finanziaria;
10. Merceologia;
11. Geografia economica e commerciale. Storia del commercio.

Sono inoltre insegnate almeno quattro lingue moderne (francese, inglese, tedesco, spagnuolo) e gli studenti dovranno superare l'esame almeno su tre. Potranno però scegliere altre lingue, quando venissero impartite.

Nel regolamento, in esecuzione alla presente legge, saranno indicati gl'insegnamenti fondamentali delle altre sezioni speciali, esistenti presso la Regia scuola superiore di commercio di Venezia.

Il regolamento disciplinerà pure la durata e l'ordinamento degl'insegnamenti e delle relative esercitazioni pratiche, nonchè la procedura degli esami speciali e di laurea.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo articolo così modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passiamo ora all'art. 7, che era rimasto sospeso. Prego il senatore, segretario, Borgatta di rileggerlo con le modificazioni concordate.

BORGATTA, *segretario*, legge:

Art. 7.

Il bilancio preventivo sarà trasmesso al Ministero di agricoltura, industria e commercio un mese prima che incominci il relativo esercizio, e, finchè esso non sarà approvato, s'intenderà autorizzato l'esercizio provvisorio in base al bilancio dell'anno precedente.

Alla fine di ogni anno verrà trasmesso il conto consuntivo con tutti i documenti giustificativi al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale lo comunicherà, con le sue osservazioni, alla Corte dei conti per il relativo giudizio.

Nel regolamento speciale, da approvare con decreto dei ministri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro, saranno date le norme e le istruzioni per la compilazione e per la presentazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, per la gestione contabile, per il servizio di cassa e per quanto altro giovi a garantire il buon andamento amministrativo dei singoli Istituti.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio dovrà, con ispezioni periodiche o straordinarie, vigilare per il regolare andamento amministrativo-contabile delle scuole superiori di commercio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'art. 7 così modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Do ora lettura dell' articolo 10:

Art. 10.

Lo stipendio dei professori ordinari delle Regie scuole superiori di commercio è di lire 7000; quello dei professori straordinari di lire 4500.

Gli stipendi dei professori ordinari si accrescono fino ad un massimo di lire 10,000, con quattro aumenti quinquennali di lire 750 ciascuno. Gli stipendi dei professori straordinari si accrescono con aumenti quinquennali di un decimo, senza poter mai eccedere lo stipendio iniziale dei professori ordinari.

Il personale amministrativo di ruolo gode degli stipendi indicati nella tabella A ed ha diritto a quattro aumenti quinquennali di un decimo ciascuno.

Gli incarichi conferiti ai professori ufficiali sono retribuiti con indennità di lire 30, per ogni lezione effettivamente impartita. Tale indennità non può superare 1800 lire annue.

Gli incarichi conferiti a chi non sia professore ufficiale sono retribuiti con 2000 lire annue.

Gli incarichi potranno essere conferiti ai professori ordinari o straordinari delle scuole solo in via eccezionale.

I professori ordinari e straordinari hanno l'obbligo d'impartire sino ad un massimo di nove ore di lezioni per settimana e sino ad un massimo di diciotto ore fra lezioni ed esercitazioni.

Con decreto Reale da promuovere dal ministro di agricoltura, industria e commercio, su parere del Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale, saranno gl'insegnamenti di materie affini, ove ciò sia richiesto da esigenze didattiche, raggruppati e affidati a un unico insegnante. Le materie già insegnate per incarico da professori della scuola dovranno essere a richiesta del Ministero da essi impartite gratuitamente nei limiti di nove ore settimanali di lezioni e di diciotto fra lezioni ed esercitazioni.

Eccezione fatta per la scuola superiore di commercio di Venezia, gl'insegnamenti di lingue moderne degli Istituti superiori commerciali, di cui nella presente legge, debbono essere affidati a professori incaricati, la cui re-

tribuzione può essere elevata mediante aumenti quinquennali, sino a 4000 lire secondo le norme da stabilirsi dal regolamento.

MORTARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Credo sarebbe opportuno che l'articolo incominciasse così: « a decorrere dal 1° gennaio 1913 lo stipendio, ecc. ».

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Accetto.

VISCHI, *relatore*. Anche l'Ufficio centrale accetta l'aggiunta.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Non vorrei che in questo articolo fosse incorso un piccolo errore. È detto che i professori ordinari e straordinari hanno l'obbligo di impartire sino ad un massimo di nove ore di lezione e fino ad un massimo di diciotto ore di esercitazioni. Era il caso di fissare il minimo d'orario incombente a ciascun insegnante e però si dovrebbe dire « fino ad un minimo di » ecc.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Mi permetto di chiarire al Senato la genesi di questo articolo. Si è consacrato in qualche Istituto superiore una specie di diritto divino dell'orario, ed alcuni professori di scuole superiori, quando si oltrepassino le tre ore tradizionali, vogliono che le altre ore d'insegnamento siano date come incarico; oltrepassate poi le sei ore, credono addirittura che l'incarico sia un diritto, e vogliono una speciale retribuzione. Per ciò noi diciamo: fino a tante ore di lezione e fino a tante ore di esercitazione; e questa stessa disposizione è stata già votata per la legge dell'istruzione superiore forestale. Non esiste così nessun diritto a speciale retribuzione: s'intende che il minimo deve essere quello che è necessario. Noi però non dobbiamo esagerare senza motivo alcuno l'insegnamento: se, ad esempio, l'insegnamento delle istituzioni di diritto privato o dell'economia politica non richiede più di sei ore, perchè dobbiamo obbligare i professori a farli in nove ore? Sarebbe assurdo.

Il concetto che si vuole affermare nella legge è questo: fino a tante ore di lezione la settimana siete obbligati a fare lezione senza aver diritto a nessuno speciale indennizzo. Questa è la portata dell'articolo, votato, del resto, già in altri casi.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Ringrazio l'onor. ministro delle spiegazioni che mi ha dato. Il dubbio che mi premeva fosse eliminato era questo che, parlando soltanto di un massimo di ore d'insegnamento, paresse lecito qualunque minimo, magari una sola ora di lezione alla settimana. E questo dubbio è oramai rimosso.

DINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI. In quest'articolo si stabilisce che i professori avranno degli aumenti quinquennali, di lire 750 ciascuno i professori ordinari, e di un decimo, cioè di lire 450 ciascuno, i professori straordinari. Il personale amministrativo avrà diritto a quattro aumenti quinquennali di un decimo ciascuno. Ma non si dice a carico di chi sarà messa la spesa per questi aumenti. Ora, nella legge per l'Istituto di Firenze è stabilito che la spesa per gli aumenti quinquennali sarà ripartita tra il Governo e le amministrazioni interessate e nella legge per l'istituto di Torino è detto che la spesa per gli aumenti di stipendio sarà pagata dall'Istituto, ma coi fondi dello Stato. Nel disegno di legge che ora stiamo discutendo non si dice nulla a questo riguardo, e qualcuno potrebbe pensare che la spesa necessaria per pagare questi aumenti quinquennali di stipendio fosse posta a carico (ciò che non mi pare possibile) delle scuole. Ed allora non basterebbero più le somme che con questo disegno di legge alle scuole stesse si assegnano.

Perciò io proporrei che a questo capoverso si aggiungesse un ultimo comma concepito in questi termini: « Le maggiori spese derivanti dagli aumenti quinquennali indicati nel presente articolo faranno carico allo Stato ».

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Non ho difficoltà ad accettare l'aggiunta proposta dall'onorevole senatore Dini.

FROLA, *dell'Ufficio centrale*. Anche l'Ufficio centrale si dichiara favorevole all'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole senatore Mortara propone che in principio dell'art. 10 si dica: « a decorrere dal 1° gennaio 1913 » e il senatore Dini propone che dopo l'ultimo capoverso dell'art. 10 si aggiunga un comma concepito in questi termini: « Le maggiori spese derivanti dagli aumenti quinquennali indicati nel presente articolo saranno a carico dello Stato ».

Pongo ai voti questi emendamenti, accettati dall'onor. ministro e dall'Ufficio centrale.

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Approvati).

Pongo ai voti l'intero articolo 10 così emendato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato alla tornata di domani.

Presentazione di disegni di legge.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. A nome dell'onorevole Presidente del Consiglio e del ministro delle finanze, ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Conversione in legge del regio decreto 26 novembre 1911, n. 1246, che applica dazi differenziali e generali alle merci provenienti dalla Turchia (Europea e Asiatica).

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà la procedura ordinaria degli Uffici.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho pure l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, anch'essi approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727, per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue;

Proroga dei termini per la pubblicazione del nuovo Codice di procedura penale;

Proroga dei termini per il riordinamento

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1912

della materia delle importazioni ed esportazioni temporanee.

Rivolgo viva preghiera all'onorevole Presidente e al Senato di voler rimettere questi disegni di legge alle stesse Commissioni che già riferirono sui progetti ai quali queste proroghe si riferiscono.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro guardasigilli della presentazione di questi altri disegni di legge, che si riferiscono a proroghe di termini.

L'onorevole ministro rivolge preghiera perchè l'esame ne sia deferito a quelle Commissioni che ebbero già ad occuparsi dei disegni di legge cui queste proroghe si riferiscono.

Se non si fanno osservazioni in contrario, così s'intenderà stabilito.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Ordinamento degli Istituti superiori d'istruzione commerciale (N. 875).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 14 dicembre 1911, n. 1461, concernente disposizioni per la sistemazione dei conti consuntivi dei comuni, delle provincie e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, distrutti o smarriti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 917);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, numero 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 586);


Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18.10).

Licenziato per la stampa il 26 dicembre 1912 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CCLXXIX.

TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Comunicazioni* (pag. 9725) — *Presentazione di disegni di legge* (pag. 9745, 9746) e di relazioni (pag. 9726, 9736, 9744) — Si riprende la discussione degli articoli del disegno di legge: « Ordinamento degli Istituti superiori d'istruzione commerciale » (N. 875) — Sull'art. 11 parlano i senatori Petrella (pag. 9726, 9727), Dini (pag. 9728), Scialoja (pag. 9728), Vischi, relatore (pag. 9727, 9729) e il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 9727, 9728) — L'art. 11, emendato, è approvato — Si approva l'art. 12 — Sull'art. 13 parla il senatore Dini cui rispondono il senatore Vischi, relatore, e il ministro di agricoltura (pag. 9730) — L'art. 13, emendato, è approvato — Sull'art. 14 parlano i senatori Del Giudice (pag. 9730, 9732), Astengo (pag. 9731, 9732), Dini (pag. 9731), Scialoja (pag. 9732, 9733, 9734), Balenzano (pag. 9733), Mortara (pag. 9733) e Vischi, relatore (pag. 9732) e il ministro di agricoltura (pag. 9731, 9732, 9733) — L'art. 14 è approvato — Si approvano senza osservazioni gli articoli 15 e 16 — Sull'art. 17 parlano i senatori Rolandi-Ricci (pag. 9736), Maragliano (pag. 9737, 9740, 9743), Frola (pag. 9738), Dini (pag. 9740, 9745), Arcoleo (pag. 9740, 9743), Vischi, relatore (pag. 9746) e il ministro (pag. 9739, 9742) — L'art. 17, emendato, è approvato — Sull'art. 18 parlano i senatori Dini (pag. 9747), Cavasola (pag. 9747), Vischi, relatore (pag. 9747) e il ministro (pag. 9749) — L'art. 18, emendato, è approvato — Si approvano senza osservazioni gli articoli 19 a 21 ultimo del disegno di legge — Il senatore Vischi, relatore, riferisce sulle petizioni riguardanti il disegno di legge testè approvato (pag. 9751) — Le conclusioni dell'Ufficio centrale sono approvate.

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri della istruzione pubblica e di agricoltura, industria e commercio.

BISCARETTI, segretario. Legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Dell'Ufficio centrale, al quale fu rinviato, a proposta del ministro guardasigilli, il disegno di legge: « Proroga dei termini per il riordinamento della materia delle

importazioni ed esportazioni temporanee » faceva parte il defunto senatore Casana, nominato dall'Ufficio IV.

A termini dell'art. 22 del regolamento, nomino commissario il senatore Frascara che era allora dello stesso Ufficio IV.

Presentazione di una relazione.

ROLANDI-RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI-RICCI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Nuovi provvedimenti per i gruppi II e III delle linee di navigazione contemplate dalla

legge 30 giugno 1912, n. 685, e per le linee celeri dell'Egitto contemplate dalla legge 30 giugno 1912, n. 686.

PRESIDENTE. Dò atto all'on. Rolandi-Ricci della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Presentazione di un disegno di legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge per « modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269, per coordinarla con la nuova legge elettorale politica ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso agli Uffici.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento degli istituti superiori d'istruzione commerciale » (N. 875).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento degli Istituti superiori d'istruzione commerciale ».

Come il Senato rammenta, nella precedente seduta fu approvato l'art. 10. Si passa ora alla discussione dell'art. 11 che rileggo.

Art. 11.

I professori ordinari o straordinari sono collocati a riposo all'età di 75 anni, e sono ammessi a liquidare la pensione o la indennità a loro spettante, secondo l'ordinamento, che governa le pensioni dei funzionari dello Stato. Al personale amministrativo si applicano le disposizioni concernenti il trattamento di riposo fatto ai funzionari dello Stato.

Le pensioni sono a carico dello Stato, al quale le amministrazioni delle scuole verseranno le ritenute, che a tal fine dovranno essere fatte sugli stipendi.

Sarà computato come utile, per gli effetti della pensione, il servizio già prestato in altri Istituti ed Amministrazioni dello Stato.

Nel caso in cui un professore ordinario o straordinario a cagione di malattia o di età, non sia più in grado di riprendere o continuare le sue funzioni, il ministro, sentito il Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale, può promuovere il decreto Reale di collocamento a riposo o di dispensa dal servizio.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Intendo di fare, onorevoli colleghi, una modestissima osservazione, la cui finalità sarebbe questa: la soppressione di una parola nell'ultimo capoverso di questo articolo. Si tratta di cosa di lievissimo momento, ed io non intratterei certamente il Senato se non credessi che ciò che io modestamente intendo di proporre, può avere un certo interesse morale ed un interesse per la esattezza formale, la tecnica legislativa.

Dice questo capoverso dell'articolo:

« Nel caso in cui un professore ordinario o straordinario a cagione di malattia o di età, non sia più in grado di continuare le sue funzioni, il ministro, sentito il Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale, può promuovere il decreto Reale di collocamento a riposo o di dispensa dal servizio ».

Come intendo questa parte dell'articolo, pare a me che abbia voluto farsi noto e codificarsi un dovere che ha il ministro; ed è giustissimo che ciò sia, poichè un professore che non è nella possibilità di insegnare è come non esistesse, in tale qualità di professore, e quindi esso diventa inutile per la scuola; e poichè la scuola deve funzionare, e poichè il ministro ha il dovere di farla funzionare, così io, se non m'inganno, credo di leggere in questa parte dell'articolo un dovere che al ministro è fatto di provvedere a che il professore, divenuto inutile, sia eliminato nei modi e nei termini di legge, con le garanzie che lo stesso articolo stabilisce.

Ma, quando leggo le parole dell'articolo, trovo che il concetto di esso non si rivela chiaramente, anzi dà luogo ad un equivoco. Difatti quest'articolo dice: « Può promuovere il decreto Reale di collocamento a riposo o di dispensa dal servizio », quindi non include un dovere, ma una facoltà e la facoltà in taluni casi può tramutarsi in arbitrio e, qualche volta,

non dirò che sia un arbitrio reale e vero, ma apparentemente potrebbe sembrarlo.

E, poichè è bene che non vi sia l'appiglio che si possa dire che il ministro faccia degli arbitri (non parlo del ministro presente, nè di nessun altro ministro, le leggi parlano obiettivamente e non guardano alle persone) ed è bene eliminare l'equivoco, credo che si debba dire *promuove* sopprimendo la parola *può*.

Però mi si potrebbe dire che vi sono dei casi in cui il ministro si trova, nell'adempimento di questo dovere, di fronte ad una di quelle condizioni che nel linguaggio comune sogliono dirsi *casi pietosi*. Per esempio, mandar via un professore, al quale manca soltanto un mese per la liquidazione completa della pensione, sarebbe una specie di crudeltà. Ebbene, io dico che colla formula da me proposta non si toglierebbe al ministro la possibilità di dar nobilmente sfogo ai sentimenti umanitari del suo cuore, poichè quest'articolo, non fissando un termine, entro il quale debba aver luogo il provvedimento, dà modo al ministro di non domandare con sollecitudine la messa a riposo del professore; farà passare il mese, e così questo potrà liquidare l'intera pensione.

Mi si potrebbe anche dire che il ministro può non avvalersi della facoltà, di cui si parla, e guadagnar tempo, perchè ci sono dei professori sostituiti che possono prendere le veci di chi non può più lavorare; ma questo è un caso d'eccezione, e ad ogni modo non eliminerebbe quel tal sospetto di arbitrio che è bene sia tolto, quando si tratta di pubbliche amministrazioni.

La mia proposta dunque, concretandola, è questa: invece di dire « può promuovere » si dica semplicemente « promuove il decreto ».

Non ho altro da dire.

VISCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI, *relatore*. È molto giusta l'osservazione del senatore Petrella; ma il disegno di legge, in questo punto, non fa che riprodurre testualmente l'art. 109 della legge Casati, la quale è vissuta molti e molti anni, e non ha dato luogo fino ad ora a nessuna di quelle ipotesi che preoccupano l'animo del mio egregio collega e amico. Se usassimo adesso una diversa dicitura, ed un diverso trattamento, forse guasteremmo tutto quell'insieme, quella pratica,

quella massima che è oggetto della legge Casati, la quale è legge organica di pubblica istruzione e forse finiremmo col fare del danno ad altri.

Ecco perchè, salvo quello che potrà pensare l'onorevole ministro, individualmente io, e credo anche l'Ufficio centrale, siamo dell'opinione che si debba mantenere la dicitura quale è; cioè conforme a quella che vige colla legge Casati.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Io, pur essendo un conservatore, credo benissimo che nè i concetti, nè il linguaggio debbano essere fossilizzati; non perchè la legge Casati ha adoperato una espressione, seguita di poi, noi, ossequienti, dobbiamo adoperare sempre la medesima. Si tratta di vedere se le ragioni che io ho detto sono accettabili o no; se non sono accettabili si scartino pure; ma se sono accettabili questa specie di feticismo per una formula adoperata in una legge abbastanza antica, non mi pare che debba chiudere la porta ad un miglioramento che si può introdurre in quella che discutiamo.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. In fondo la questione è molto semplice. Il senatore Petrella si occupa del caso dei professori i quali, per cagione di malattia o di età, non siano più in grado di riprendere il servizio.

Qui si era disposti ad adottare la formula della legge Casati; cioè che il ministro in quei casi può promuovere il decreto Reale di collocamento a riposo. Questa formula è stata un poco l'effetto delle circostanze, poichè qui non avviene come nelle carriere amministrative, nelle quali, press' a poco, si entro tutti alla stessa età, appena laureati; in questi Istituti talvolta si arriva troppo tardi, e capita qualche volta anche che, per raggiungere la pensione, occorra aspettare tre, quattro o sei mesi, non di rado anche più.

Quando l'indicazione è troppo tassativa può nascere qualche inconveniente. Io mi rendo conto delle osservazioni del senatore Petrella; ma se invece di dire « può promuovere », si dice: « il ministro promuove il decreto Reale

di collocamento a riposo e di dispensa dal servizio », allora il ministro è costretto a prendere il provvedimento.

Il senatore Petrella dice: ma il ministro valuterà. Ebbene, io osservo che se si adottasse questa forma indicativa « promuove », ne verrebbe di conseguenza che il ministro non potrebbe più valutare le condizioni fatte a queste persone.

Bisogna che il Senato si renda conto della situazione; se vuol fare il taglio netto, non vi è nessuna difficoltà di adottare la formula semplice « promuove »; ma se, soprattutto in questa fase transitoria, bisogna tener conto di particolari circostanze, è meglio lasciare la formula della legge Casati, che è la più lata, e che in tanti anni non ha dato luogo ad inconvenienti.

DINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI. Io credo che si debba lasciare la formula proposta dal Governo anche per un'altra considerazione. Con questa legge si sono voluti equiparare in tutto i professori di queste scuole a quelli universitari.

Ora, se si cambiasse questa disposizione, per i professori universitari resterebbe la legge Casati, per questi altri rimarrebbe la nuova disposizione. Quindi vi sarebbe disparità di trattamento ciò che non va, tanto più perchè l'articolo successivo stabilisce che per le nomine di professori ordinari e straordinari ecc., saranno seguite le norme che si seguono per i professori universitari.

Soltanto in questo punto, che in fondo non ha dato luogo al più piccolo inconveniente per 50 anni, da quando cioè esiste la legge Casati, non mi pare il caso di fare una differenza di trattamento.

Insisterei quindi, perchè l'articolo restasse tal quale.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. La questione non è certamente molto grave tanto più che quando si sarà messo « promuove » invece di « può promuovere » il ministro farà sempre la stessa cosa. Però dal punto di vista giuridico io credo che sarebbe preferibile l'emendamento proposto dal senatore Petrella. La legge Casati adoperò le parole « può promuovere » perchè al legislatore si presentava come eccezionalissimo provvedi-

mento il decreto di collocamento a riposo per gravi ragioni di un professore inamovibile.

Se consideriamo la cosa dal punto di vista giuridico, evidentemente non dobbiamo lasciare all'arbitrio del ministro il collocare o no a riposo un professore quando è diventato assolutamente disadatto al suo ufficio. Il ministro può collocare a riposo, ma deve anche collocare a riposo colui che non è più idoneo all'ufficio suo; è evidente che non si tratta di una facoltà arbitraria, ma di una valutazione giusta delle condizioni in cui si trova l'individuo per giudicare se portino alla conseguenza del collocamento a riposo. Per quanto io da molte decine di anni sia chiamato ad applicare la legge Casati, non credo si debba avere per essa tale feticismo da temere di migliorarne una espressione, tanto più che quest'articolo del disegno che discutiamo non riproduce in altre parti puramente e semplicemente le disposizioni relative ai professori di Università.

Così, per esempio, il collocamento a riposo per limiti di età in quest'articolo è molto più rigoroso e perentorio che nell'articolo corrispondente per i professori universitari: qui non si accoglie quell'eccezione che in seguito al voto del Consiglio superiore è ammessa per i professori universitari; ed io plaudo alla presente proposta, perchè tutti coloro che sono nell'Università hanno visto gl'inconvenienti che hanno accompagnato quel po' di bene che può aver prodotto l'articolo relativo ai professori universitari. Per Istituti di nuova formazione, come quelli dei quali parliamo, è molto preferibile il sistema più semplice, rigoroso, uguale per tutti.

E, poichè per questa parte si ammette una differenza, non so perchè si debba mantenere senz'altro la formula della legge Casati nell'altra parte; non so perchè si voglia ripetere « può promuovere » anzichè « promuove ».

Io appoggio quindi l'emendamento del senatore Petrella, in quanto esso ha il significato che sia dovere del ministro di trattare ugualmente tutti gli insegnanti che si trovano in queste condizioni.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Il senatore Scialoja ha richiamato

l'attenzione del Senato su un punto assai importante della discussione. Nella legge universitaria il limite dei 75 anni di età non è assoluto, perchè vi è anche una speciale distinzione che si fa pei professori ai quali è applicabile l'art. 69 della legge Casati, a giudizio del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

L'applicazione di quest'articolo (il senatore Scialoja che presiede il Consiglio superiore della pubblica istruzione ed anche altri onorevoli senatori lo fanno) non è senza pericolo, perchè quando si arriva a determinare se ad un vecchio insegnante sia applicabile o no l'articolo 69 della legge Casati, si è quasi sempre disposti alla maggiore benevolenza, e qualche volta si è costretti a dichiarare illustrazioni nazionali delle persone degnissime, ma che però non sarebbero completamente meritevoli di una distinzione così solenne. Qui questa disposizione si applica, meccanicamente ad una certa età, per evitare che si verifichi questo inconveniente. Il senatore Scialoja dice: poichè già ci siamo distaccati da quello che è il diritto universitario, e il limite d'età opera automaticamente, si può ben dire che il ministro *promuove*, e non che gli si lascia la facoltà di promuovere.

È una questione, a proposito della quale è impossibile avere criteri rigidi e precisi: si tratta di una valutazione di fatto. Il Governo quindi se ne rimette interamente al Senato.

VISCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI, *relatore*. L'Ufficio centrale si era manifestato d'accordo col ministro nel mantenere la dizione dell'articolo, quale risultava dal disegno di legge.

Il ministro per altre considerazioni, degne del maggior rispetto, ha detto che, in definitiva, poteva non farne una questione e se ne rimetteva completamente al Senato. L'Ufficio centrale non può che imitarlo: si rimette anch'esso al Senato.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole senatore Petrella se, dopo il risultato della discussione che ha avuto luogo a proposito del suo emendamento, mantiene l'emendamento stesso.

PETRELLA. Sì, lo mantengo.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'emendamento proposto dal senatore Petrella; emendamento che consiste nella sostituzione nel-

l'ultimo comma dell'art. 11, alle parole « può promuovere », la parola « promuove ».

Chi approva questo emendamento, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 11, così emendato. Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Art. 12.

Per la nomina o promozione dei professori ordinari e straordinari si seguono le disposizioni della legge 12 giugno 1904, n. 253, esclusa però la facoltà di cui al n. 2 dell'art. 1. Per i provvedimenti tutti, che abbiano attinenza con i doveri del personale, saranno seguite le norme che governano la nomina, la promozione, i trasferimenti e lo stato giuridico dei professori universitari, riservate le speciali funzioni, che al riguardo spettano al Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale. Saranno del pari seguite le stesse norme per quanto riguarda pene disciplinari, sospensioni o rimozioni.

Le norme per la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi e delle promozioni saranno determinate dal regolamento per la esecuzione della presente legge.

L'organico del personale direttivo insegnante ed amministrativo delle Regie scuole superiori di commercio è determinato dalla tabella A annessa alla presente legge.

Il personale amministrativo delle scuole superiori di commercio è nominato per decreto Reale promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio in seguito a risultati di pubblico concorso.

Ad esso si applicano le disposizioni della legge sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Per le cattedre riservate al grado di ordinario e straordinario non si potrà nominare che un solo professore di grado corrispondente.

(Approvato).

Art. 13.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, nei limiti del bilancio di ciascun Istituto superiore d'istruzione commerciale o per dotazione speciale degli enti locali o di privati cittadini e senza aggravio del bilancio dello

Stato, su conforme proposta del Consiglio di amministrazione e di vigilanza di ciascuna scuola, e su parere favorevole del Consiglio accademico e del Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale, può riconoscere, mediante decreto Reale, l'istituzione in ciascuna scuola di nuovi corsi d'insegnamento al di fuori degli insegnamenti fondamentali. A coprire tali insegnamenti aggregati agli insegnamenti fondamentali si dovrà sempre provvedere mediante pubblico concorso e con le norme di cui all'art. 12.

DINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI. Questo articolo prevede il caso che si aggiungano nuovi corsi d'insegnamento agli insegnamenti fondamentali. Ciò sta benissimo. Soltanto nell'ultimo comma di quest'articolo si dice che a coprire questi insegnamenti aggregati agli insegnamenti fondamentali, si dovrà sempre provvedere mediante pubblico concorso e con le norme di cui all'art. 12.

Ora, in molti casi, per coprire questi insegnamenti si dovrà provvedere con incarichi. L'art. 12 parla soltanto di nomina di professori ordinari e straordinari e non degli incarichi, i quali si capisce che non si debbono dare per concorso.

Mi pare quindi che dopo la parola « fondamentali », si dovrebbe aggiungere: « sempre quando non siano dati per incarico ».

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Accetto l'emendamento, se non vi sono obiezioni da parte dell'Ufficio centrale.

VISCHI, *relatore*. L'Ufficio centrale è d'accordo.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 13 con questa modificazione.

Art. 13.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio nei limiti del bilancio di ciascun Istituto superiore di istruzione commerciale o per dotazione speciale degli enti locali o di privati cittadini e senza aggravio del bilancio dello Stato, su conforme proposta del Consiglio di amministrazione e di vigilanza di ciascuna scuola, e su parere favorevole del Consiglio accademico e del Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale può riconoscere, me-

dante decreto Reale, l'istituzione in ciascuna scuola di nuovi corsi d'insegnamento al di fuori degli insegnamenti fondamentali sempre quando non vengano dati per concorso. A coprire tali insegnamenti aggregati agli insegnamenti fondamentali, sempre quando non siano dati per incarico, si dovrà sempre provvedere mediante pubblico concorso e con le norme di cui all'art. 12.

Chi approva questo articolo, così modificato, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 14.

I professori hanno l'obbligo della residenza effettiva nella città, ove ha sede la scuola o l'Istituto in cui insegnano, e hanno l'obbligo di impartire tutte le lezioni fissate nel calendario scolastico e nelle ore e nei giorni da esso indicati.

Il ministro può tuttavia, in casi eccezionali, autorizzare i professori incaricati a risiedere in località prossima e sempre nella stessa provincia o in provincia finitima, quando ciò sia ritenuto conciliabile col piano e regolare adempimento dei doveri dell'insegnamento.

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Quest'articolo riguarda una piccola piaga che minaccia ognor più di estendersi. Specialmente in alcune categorie di funzionari pubblici si estende l'abuso dell'assenteismo. Nell'ultima legge riguardante lo stato giuridico degli impiegati e nella legge universitaria del 1909, è stata data la possibilità di risiedere in città diversa da quella in cui si esercita l'ufficio. Io credo che, almeno per la legge universitaria, l'uso di questa facoltà non abbia dato buoni frutti. Le eccezioni che, secondo la formula dell'articolo, dovevano essere ristrette in limitatissimi confini si son venute allargando tanto da convertirsi quasi in regola. Ora, perciò appunto io approvo la dizione di quest'articolo 14, il quale, nella prima parte, senza alcuna eccezione, fa obbligo a tutti i professori ordinari e straordinari di risiedere nella città dove ha sede la scuola, e riconosco d'altra parte che per i semplici professori incaricati, come è detto nel secondo comma, possano es-

servi ragioni speciali per permettere la residenza fuori della città dove si insegna.

Ma io esorto l'onor. ministro a mantenere nei più stretti confini questa facoltà che a lui dà il secondo comma dell'articolo e ad usarne come una rarissima eccezione. Se il ministro consentisse ad abolire anche questo secondo comma, io voterei a due mani, ma se egli crede di tenerlo fermo, io rinnovo la mia esortazione, affinchè non si apra la porta ad un abuso che, come dicevo, diventa ognora più grave.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Nemico come sono sempre di ogni favoritismo, propongo anch'io l'abolizione di questo secondo comma che, secondo me; costituisce un vero e proprio favoritismo.

DINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI. Mi associo anch'io al collega Astengo nel proporre l'abolizione di questo comma. Quando non esisteva questa disposizione nella legge universitaria vi era bensì qualcuno che otteneva di poter risiedere lontano dall'Università, ma si trattava di vera eccezione. Dopo introdotta questa disposizione nella legge universitaria l'eccezione è divenuta la regola; domandano al rettore, domandano al Ministero e si finisce per concedere, poichè l'aver detto nella legge che in casi eccezionali il permesso può ottenersi, mette in evidenza che la domanda può farsi, e così i casi eccezionali son diventati la regola.

Ora, io vedo con dolore tante volte i professori stare a Firenze, a Roma o a Torino e venire a Pisa a far lezione; raggruppano le lezioni negli ultimi o nei primi due o tre giorni della settimana e caricano i giovani di più lezioni al giorno per far le cinquanta lezioni annuali; li vedo talvolta arrivare colla carrozza alle due ed alle quattro ripartire!

Io quindi credo sia meglio che non ci sia una disposizione che sanzioni questi abusi, e mi associo perciò alla proposta fatta dall'onorevole collega Astengo.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Il Senato m'invita a cosa che mi sarebbe assai gradevole: difatti posso dire che

io ho applicato anche senza la legge questa disposizione, giacchè in alcune scuole ho trovato delle abitudini che non mi piacevano; vi erano anche dei professori che un anno figuravano a servizio del Ministero dell'istruzione, poi prendevano l'aspettativa, e l'anno dopo figuravano al servizio del Ministero di agricoltura. D'accordo col collega ministro Credaro, abbiamo stabilito rigide norme in materia, e ci comunichiamo tutte le notizie per far finire questo inconveniente.

Quando ero al Consiglio superiore avveniva, e qualcuno se ne potrà anche ricordare, che qualche insegnante impartisse insegnamenti nell'Italia Meridionale e nell'Italia Settentrionale, e, per la sua promozione, presentasse dei certificati di diligenza di entrambe le scuole. Io ho cercato di togliere questo inconveniente e non ho consentito finora, anche senza la legge, che professori di lontani paesi si recassero ad insegnare a scuole lontane, come era costante abitudine. Quindi il Senato non mi attribuirà longanimità di criteri a questo riguardo. Ma bisogna tener conto di una circostanza. Scindiamo la questione. Sono due commi diversi: il primo dice tassativamente che i professori ordinari e straordinari devono risiedere nella città della scuola. Veniamo ora agli incaricati. L'incarico di sua natura ha un carattere di provvisorietà; durerà due o tre anni, ma l'incarico permanente non è ammissibile. Ora, qualche volta l'incarico si trova in condizione di non poter risiedere nella città della scuola: per esempio, il direttore delle dogane di Sampierdarena è uno specialista in merceologia. Se gli vogliamo dare un incarico per un corso di lezioni a Genova, lo possiamo obbligare a risiedere a Genova?

In quanto al criterio della provincia finitima, l'ho adottato solo per la scuola di Venezia. Venezia non ha Università, e Padova, che ha l'Università, è a poca distanza da Venezia. Ora, se non vogliamo nominare tutti gli insegnanti di diritto alla scuola di Venezia, e vogliamo lasciare questo insegnamento ai professori di Padova, che possono farlo convenientemente e più a buon mercato, col semplice assegno d'incaricati, possiamo consentire che l'incaricato sia scelto a Padova. Altrimenti noi faremo delle disposizioni talmente restrittive da rendere inutile l'applicazione della legge.

Ed è per ciò che, pur rimettendomi al Senato, desidero si abbia presente questa condizione di fatto, chè altrimenti l'eccesso medesimo porterebbe alla conseguenza della inapplicabilità della legge.

Dunque, resta fermo che i professori ordinari e straordinari devono risiedere nella stessa città: essi sono i professori stabili. Ma, eccezionalmente, il ministro può consentire di concedere l'incarico a qualche insegnante risiedente nella stessa provincia o nella provincia finitima. Non potrà un professore da Napoli venire ad insegnare a Roma, o da Genova a Torino; questo è vietato, ma gl'incaricati bisogna prenderli sul luogo o nella vicina Università, come è il caso di Padova rispetto a Venezia.

Io dunque mi rimetto al Senato: questa non è materia, nella quale possa esistere altro criterio che di pratica convenienza, e io prego di tener presente questa condizione di fatto.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Io, se fossi sempre al potere il ministro Nitti, per le dichiarazioni da esso fatte approverei anche questo comma, ma non tutti i ministri futuri potranno essere così severi come l'onor. Nitti, e quindi mantengo la proposta di soppressione del secondo paragrafo.

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Io l'ho detto già con una certa esitazione: se l'onor. ministro accettava senza difficoltà l'abolizione del secondo comma di questo articolo, l'avrei votata; ma ammetto che, trattandosi di incaricato di una funzione temporanea, vi possano essere condizioni tali che vietino la permanenza dell'incaricato nella sede della scuola, e quindi non vorrei in tal caso privare l'insegnamento di una persona adatta.

Credo che, quando l'uso di questa facoltà fosse veramente eccezionale, non potrebbe apportare inconvenienti, e quindi accetto l'articolo così com'è.

ASTENGO. Io mantengo la mia proposta.

VISCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI, *relatore*. Quantunque l'onor. ministro si sia rimesso al Senato, le ragioni da lui addotte sono di tale importanza da invitare tutti a considerare le conseguenze di una

soppressione dell'alinea dell'articolo che esaminiamo.

Il ministro ci ha detto ciò che potrà accadere, specialmente per determinate scuole superiori di commercio, e quale posizione si creerà per alcuni professori incaricati, ma egli, se può all'ultimo momento disinteressarsene, ammette tuttavia implicitamente che le considerazioni da lui fatte non possono essere trascurate. Noi componenti l'Ufficio centrale potremmo forse fare un po' la parte di Pilato e lavarcene le mani, ma siccome abbiamo detto di accettare l'articolo tal quale ci era proposto dall'onorevole ministro, crediamo nostro dovere di coerenza pregare il senatore Astengo di ritirare la sua proposta di soppressione.

ASTENGO. Poco male che il Senato, se crede, voti contro. Io insisto.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Come ho dichiarato, il Governo si rimette al Senato, ma in ogni caso però desidero che una limitazione si faccia per la scuola di Venezia. Venezia, che non ha la possibilità di avere insegnanti di diritto, deve per forza ricorrere alla vicina Università di Padova.

Quindi, ove non si volesse mantenere la formula integrale come è stata proposta, bisognerebbe provvedere per questo caso specialissimo.

VISCHI, *relatore*. Vale a dire che per Venezia si consenta che i professori possono anche non risiedere nella città.

Voci. Lasciamo le cose come sono.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Vorrei fare una proposta sulla prima parte di quest'articolo. Non so se sarà bene accolta dal Senato, visti gli umori del momento; ma tuttavia la faccio: perchè se anche la legge rimarrà scritta così, com'è proposta, sarà immediatamente violata.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Speriamo di no.

SCIALOJA. Con quest'articolo, si obbligano i professori ordinari e straordinari a risiedere nella stessa città ove ha sede la scuola: per conseguenza si proibisce loro di stare in campagna (*si ride*). Secondo quanto è scritto nella

legge questo ne sarebbe il significato. Ciò mi ricorda una vecchia novella di un gentiluomo milanese, il quale si vantava di non essere mai uscito da Milano: Galeazzo Visconti gli proibì allora di uscire da Milano sotto pena di morte, e a quel gentiluomo venne tale una voglia di uscirne, che metteva delle tavole sporgenti fuori delle mura della città, e correva su di esse fino alla estremità per poter dire che era uscito da Milano, pur rispettando il divieto. Egualmente si farebbe per questi professori ordinari e straordinari obbligandoli a stare in città. Data la espansione delle città moderne in molti casi si è quasi costretti ad abitarne fuori; e spesse volte stando fuori della città si è più vicini alla sede dell'istituto che non abitando in certi quartieri eccentrici.

Quindi non mi sembra il caso di cavillare nè su *città*, nè su *comune*, bisogna dire: « che risieda nello stesso luogo ». È questa un' espressione che lascia la possibilità di una certa valutazione di spazio. In questo modo salverete la legge, e potrete realmente applicarla in modo ragionevole.

La formula dell'articolo, secondo la mia proposta, sarebbe la seguente: « I professori ordinari e straordinari hanno l'obbligo della residenza effettiva nel luogo ove ha sede la scuola ».

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Se io dovessi applicare la legge, poichè conosco la interpretazione che ne dà il senatore Scialoja, sarei molto rigido (perchè per me luogo è città) quindi non avrei difficoltà ad accogliere la sua proposta. Ma siccome luogo può dar *luogo*, ci pensavo proprio ora, ad indeterminatezze, e non ha un significato molto preciso, domani potrebbero sorgere tali richieste e tali abusi, che il senatore Scialoja stesso ne sarebbe preoccupato. Quindi il meglio è lasciare la locuzione di città con tutti gli inconvenienti cui può dar luogo... dal momento che parliamo di luogo.

BALENZANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALENZANO. Se l'onorevole ministro dichiara che con la locuzione città non s'intende soltanto la parte di abitato racchiusa nelle mura, ma anche il comune, anche la cam-

pagna, che del comune fa parte, si comprende che dicendo città non possono sorgere difficoltà, se il professore abita in un villino accanto alla città.

Io credo che questo sia il significato fondamentale.

Voci. Sì, sì.

BALENZANO. E allora può rimanere la parola città.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Prendiamo a considerare le città di cui si tratta, e troveremo subito degli esempi. Il comune e la città di Venezia hanno un'estensione assai grande, se si va fino all'isola più lontana che appartiene al comune; mentre c'è il comune di Murano sotto gli occhi di chi sta a Venezia. Uno che abita a Murano è molto più facilmente in comunicazione con la sede dell'istituto di un altro che abiti nell'ultima isola appartenente al comune di Venezia. Così a Genova uno che abita ai confini dei quartieri di Albaro sta più lontano di chi abita al principio di Sampierdarena.

Il comune di Roma si estende fino ad Ostia, e una persona che abita ad Ostia, si trova, a causa delle difficili comunicazioni, molto più lontano da Roma di chi sta fuori porta S. Giovanni e magari a Frascati. Perchè allora stabilire nella legge una parola così precisa, che poi in pratica, per la sua precisione, rimarrà inattuabile?

Appunto perchè si tratta di una cosa non precisabile in modo assoluto, si deve adoperare una parola che dia luogo ad una ragionevole valutazione.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Mi pare che, esaminato l'articolo nelle due parti di cui è composto, tutta questa questione non abbia ragione di essere.

SCIALOJA. Si potrebbe dire *dove ha sede la scuola*.

MORTARA. Colgo a volo questo nuovo emendamento proposto dal senatore Scialoja, e gli domando: a quale scopo cambiare l'espressione della prima parte dell'articolo che parla di città (e città, come ben diceva il senatore Balenzano, comprende città e suburbio e quindi estensioni considerevoli). Ma quello che preme di notare è che questa indicazione, che certamente è più

precisa e quindi più ampia del « dove » o « nel luogo » che proponeva l'on. Scialoja, che si possono prestare ad interpretazione restrittiva perchè più generiche, è corretta e perfezionata in ogni modo dalla disposizione del capoverso, perchè il capoverso autorizza il ministro a permettere che i professori incaricati risiedano in località prossime e sempre nella stessa provincia od in provincie limitrofe, ecc. Ora, siccome questa disposizione che riguarda i soli professori incaricati, per ragioni gravi suggerite dalla esperienza, si è creduto di non applicarla ai professori ordinari o straordinari, e per i professori incaricati permette una larghezza assai maggiore di quella che si avrebbe con gli emendamenti proposti dal senatore Scialoja, mi sembra che per i professori incaricati ve ne sia di più di quello che egli vuole.

Per quel che riguarda i professori ordinari e straordinari, si capisce benissimo che quando la legge ha detto che essi hanno l'obbligo della residenza effettiva nella città dove ha sede la scuola, e l'obbligo di impartire tutte le lezioni fissate nel calendario scolastico, ha voluto indicare con un'espressione complessiva che questi professori i quali adesso sono elevati di grado, di importanza e di stipendio, devono adempiere le loro funzioni con quella diligenza, rigidità ed austerità di osservanza, che è necessaria in qualunque funzione pubblica dello Stato e che, diciamo la verità, è molto trascurata in questa funzione di insegnamento, massime in Istituti di questa specie.

Ora, non c'è niente di male che la legge sia più rigida per i professori delle scuole commerciali, per stabilire il preciso obbligo dell'adempimento dei loro doveri. Naturalmente l'autorità preposta alla applicazione di questa legge, vale a dire il ministro di agricoltura, avrà giusta discrezionalità di giudizio e di criterio per non imporre sanzioni le quali siano eccessivamente rigorose e di una severità intransigente, quando il professore, ad esempio, che insegna alla scuola di Venezia — come diceva l'on. Scialoja — abitasse a Murano anzichè alla Giudecca o a Malamocco, ovvero che il professore che insegna a Genova abitasse a Quarto, invece che ad una delle estremità del suburbio di Genova.

In questi casi, quando si tratta di luoghi che formano quasi l'appendice della città, non è mai venuto in mente a nessuno di togliere

al professore una facoltà di abitazione conciliabile con l'adempimento dei propri doveri.

In un caso ben più grave l'interpretazione della legge fu temperata dall'equità; alludo alla legge notarile, in cui si parla di obbligo di residenza nel comune; e parecchie volte le autorità giudiziarie hanno usato equa larghezza di interpretazione, per cui fu deciso che il notaio possa risiedere in un comune diverso, ma vicinissimo a quello dove esercita le sue funzioni. È inutile qui accennare a singoli fatti; tutti sanno che questa materia della residenza dei professori fuori del luogo dove insegnano ha portato ad abusi notevoli.

Vi sono professori che risiedono in città distanti parecchie centinaia di chilometri da quella dove insegnano: la legge universitaria ha stabilito la facoltà nel ministro di accordare ai professori universitari tale permesso. Io non credo che se l'on. ministro dell'istruzione dovesse oggi interloquire sull'argomento potrebbe dichiararsi molto soddisfatto del risultato pratico di quella disposizione....

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Niente soddisfatto.

MORTARA. La ringrazio di questa sua dichiarazione; e vengo alla conclusione pregando il Senato di voler votare la prima parte dell'articolo così com'è, transigendo pure su quella maggiore severità che proponeva il collega Astengo, per la quale, confesso, non mancherebbe la mia simpatia.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Dovrei ringraziare il senatore Mortara, poichè egli ha dimostrato come in una legge dove è scritta una parola troppo ristretta, a forza d'interpretazioni, si è venuto ad applicare il contrario.

Ora, se noi dobbiamo scrivere qui una legge, io dico, scriviamola con quella parola che corrisponda precisamente all'interpretazione data alla cattiva parola usata nelle altre leggi.

Egli vi ha detto che perfino per i notai, per i quali si è parlato di comune, ed il comune nella nostra legislazione ha un significato molto preciso, si è dovuta allargare l'interpretazione fino ad ammettere che si possa stare in un altro comune. Si è violata così la parola della legge per corrispondere forse allo spirito di essa.

Io dico: trattandosi di formulare oggi una

nuova legge, formuliamola in modo che si possa obbedire ad essa senza violarne la parola; e poichè trovo che nel secondo capoverso di questo articolo si parla di *località*, io non vedo ragione per non ammettere che si parli di *località* o di *luogo* anche nel primo capoverso.

Del resto, accetterei l'emendamento propostomi da alcuni colleghi mentre parlavo, e cioè di dire semplicemente: « dove ». Questa parola ha un significato di spazio molto chiaro e nello stesso tempo ammette una larga interpretazione.

Del resto, io sono perfettamente d'accordo coll'onor. collega Mortara, quando sostiene che non si deve lasciare ai professori troppa libertà relativamente al luogo di loro residenza. Quello che desidero è che la legge sia formulata in modo che si possa applicarla senza violarla e credo che in questo dovrebbe consentire anche l'onor. Mortara, tanto più per la sua qualità di magistrato, che deve interpretare le leggi come sono scritte.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onor. senatore Scialoja propone che nel primo comma dell'art. 14, alle parole: « Nella città ove », si sostituisca semplicemente la parola: « Dove ».

Domando all'onor. ministro e all'Ufficio centrale se accettano questo emendamento.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Il Governo se ne rimette al Senato.

VISCHI, *relatore*. Ed altrettanto fa l'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'emendamento del senatore Scialoja.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Essendovi una proposta di soppressione del secondo comma di questo art. 14, voteremo l'articolo stesso per divisione.

Pongo perciò ai voti il primo comma dell'art. 14, senza modificazioni, e per maggior chiarezza lo rileggo:

Art. 14.

I professori hanno l'obbligo della residenza effettiva nella città, ove ha sede la scuola o l'istituto in cui insegnano, e hanno l'obbligo d'impartire tutte le lezioni fissate nel calendario scolastico e nelle ore e nei giorni da esso indicati.

Chi approva il primo comma di questo articolo 14 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo ora al secondo comma, pel quale vi è una proposta di soppressione da parte dell'onor. senatore Astengo.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Dopo le spiegazioni avute dall'onor. ministro, dichiaro di ritirare la mia proposta di soppressione del secondo comma dell'art. 14.

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole senatore Astengo ritirato la sua proposta di soppressione, pongo ai voti il secondo comma dell'art. 14, così come risulta dal disegno di legge. Lo rileggo:

« Il ministro può tuttavia, in casi eccezionali, autorizzare i professori incaricati a risiedere in località prossima e sempre nella stessa provincia o in provincia finitima, quando ciò sia ritenuto conciliabile col piano e regolare adempimento dei doveri dell'insegnamento ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 14.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 15.

I direttori e i professori ordinari o straordinari non potranno avere altri posti di ruolo in pubbliche amministrazioni, nè altri uffici di insegnamento in altre scuole, da qualsiasi Amministrazione dipendano, se non col grado d'incaricato ancorchè per uno di tali uffici siano ottenuta la temporanea dispensa dal prestare servizio, e solo quando le scuole, di cui sopra, siano nella stessa città.

Queste disposizioni sono estese anche alle Regie scuole superiori di agricoltura.

Gli insegnanti delle Regie scuole superiori di commercio, di cui all'art. 1, non possono senza decadere dal loro ufficio accettare rappresentanze commerciali o consolari di Stati esteri. Non possono del pari dettare corsi liberi retribuiti nelle Università e negli Istituti superiori dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica.

(Approvato).

Presentazione di una relazione.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio stesso sul seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 12 settembre 1911, n. 1125, concernente la proroga del termine per la revisione straordinaria delle liste elettorali commerciali nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Cavasola della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa dalla discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione sul disegno di legge sull'« ordinamento degli Istituti superiori di istruzione commerciale ».

Do lettura dell'art. 16.

Art. 16.

I presidenti dei Consigli di amministrazione, i direttori delle scuole, nonché i professori, che hanno assegni di dotazione per gabinetti scientifici, non possono eccedere negli impegni sui fondi assegnati in ciascun bilancio o assegnati a titolo di dotazione o di assegni straordinari.

Il direttore e i professori sono personalmente responsabili delle eccedenze di spese, che si verificano anno per anno sui fondi da essi amministrati; e il ministro di agricoltura, industria e commercio può provvedere, di accordo con quello del tesoro, a trattenere sugli stipendi relativi le somme necessarie a liquidare le eccedenze stesse.

(Approvato).

Art. 17.

All'aumento di spesa, derivante dall'applicazione della presente legge, lo Stato concorrerà con un maggiore contributo annuo di lire 188,000 a favore delle diverse scuole superiori di commercio, da ripartirsi secondo la tabella B.

La detta somma di lire 188,000 sarà portata in aumento del fondo iscritto nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per contributi e concorsi al mantenimento di scuole industriali e commerciali.

ROLANDI-RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI-RICCI. Signori senatori! Al principio della discussione di questa legge l'onorevole collega Astengo a nome suo e di parecchi altri senatori genovesi, presentava un ordine del giorno diretto ad ottenere l'impegno da parte dell'on. ministro di agricoltura di una maggiore sovvenzione alla scuola di Genova. Allora pareva che la legge dovesse essere approvata senza modificazioni, e siccome il meglio è praticamente nemico del bene ci si accontentava di una semplice dichiarazione del ministro. Oggi la legge ha subito notevoli modificazioni, e modificazioni sostanziali, quindi essa deve tornare all'altro ramo del Parlamento. Ciò essendo, pare a noi, parlo anche a nome degli altri colleghi liguri, che sia conveniente che venga con una migliore proporzione ripartita nella tabella B la somma di 188,000 lire. Senta l'onor. ministro e sentano gli onorevoli senatori quali sono le condizioni fatte alle diverse scuole da questa tabella B.

I contributi governativi fissati con i vari decreti che istituirono le scuole vennero a mano a mano accresciuti mediante le leggi di bilancio, e nel bilancio del Ministero di agricoltura del 1912-1913, al capitolo 135, i contributi ed i concorsi per il mantenimento delle scuole commerciali sono fissati nelle cifre seguenti: Bari 40 mila lire; Genova 30 mila lire; Torino 30 mila lire; Venezia 50 mila lire; Roma 80 mila lire.

Avverto che negli assegni per la scuola di Roma e di Bari è compreso il concorso alle sin qui unite scuole medie di commercio, delle quali ora si prescrive la separazione, e quindi questi contributi vanno ridotti di 10 mila lire. Avremo cioè a Bari 30 mila lire, a Torino e a Genova pure 30 mila lire, a Venezia 50 mila lire, a Roma 70 mila lire. Roma riceve dei concorsi anche dai Ministeri della guerra, della marina e degli affari esteri. Ma di questi non occorre occuparci, perchè sono dati per altre finalità.

Ecco la situazione che viene fatta a Genova. Genova ha undici professori come Bari; Torino ha nove professori; Venezia ha quattordici professori. Per ora non conto Roma.

Ora, si propone di aumentare per Torino 51,100 lire, per Bari 41 mila lire, per Venezia 31,600 lire, e per Genova solo lire 16,600. Di

tal guisa che l'assegno attuale per Bari essendo di lire 30,000, più le 41,000, si ha un totale di lire 71,000. Per Torino essendo di 30,000 lire più 51,100 si ha un totale di lire 81,100. Per Venezia l'assegno è di 40,000 lire più 31,600 con un totale di lire 71,600.

Per Genova invece l'assegno nuovo è di 16,600 lire da aggiungersi a quello di 30,000, si ha così un totale di 46,600 lire. Raggiungendo queste cifre al numero dei professori, abbiamo che Venezia con 14 professori ha 71,000 lire; Torino con nove professori ha 81,100; Bari con undici professori ha 71,000 lire e Genova pure con undici professori ha solo 46,600.

Ora, è ben lungi dalla nostra intenzione di domandare che comunque si diminuiscano gli assegni che nella tabella sono portati a favore di ciascuna delle altre scuole: nessuna difficoltà da parte nostra che questi assegni vengano mantenuti; ma, delle due cose l'una: o si aumenta la cifra totale di 188,000 lire, non dico neanche per raggiungere il trattamento di Genova al trattamento di quella tra le altre scuole che sia la meno favorita, ma per mettere almeno Genova in condizioni che possa sopperire alle esigenze della nuova legge, e allora noi domandiamo che si aumenti la cifra totale di 188,000 lire di almeno 15,000 lire portandola a 203,000 lire; o non si vuol far questo e si possono trovare le 15,000 lire nelle stesse 188,000 lire, per effetto delle modificazioni che sono state portate alla legge qui in Senato, perchè, dal momento che sono state escluse dall'art. 1 le sezioni di Roma, Roma non avrà più 18 professori, ma dovrà, come le altre scuole, per il combinato disposto degli articoli 8 e 12 del testo della legge, ridursi ad avere un numero di 11 professori in corrispondenza al disposto dell'art. 9 ed allora, evidentemente, sopra il risparmio che si viene a fare su questa cifra si trova il margine delle 15,000 lire per Genova, che è necessario, perchè altrimenti per la scuola di Genova (lo qui il consuntivo), diventa lettera inutile la disposizione dell'art. 13; giacchè, mentre tutte le altre scuole, avendo margine sufficiente, potranno domandare l'autorizzazione ad istituire dei nuovi insegnamenti, perchè li potranno domandare senza aggravio del bilancio dello Stato come stabilisce l'art. 13, se invece a Genova si mantiene l'assegno stabilito, questa disposi-

zione non troverà modo di essere applicata, perchè qualunque insegnamento domandi la scuola genovese questo dovrà pesare sul bilancio dello Stato.

Io credo quindi di chiedere una cosa perfettamente equa e giusta e di assecondare in ciò i desideri che gli enti liguri hanno espresso, cioè la Camera di commercio e la Deputazione provinciale di Genova, chiedendo che l'assegno sia portato a lire 31,600.

E badi l'onor. ministro che portando il maggior assegno di Genova a 31,600 questo rimarrà inferiore a tutti gli altri, perchè quella che ha un assegno minore è Bari che avrà 71,000 lire, mentre Genova ne avrà sole 61,600.

MARAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAGLIANO. Poichè si parla delle tabelle e già ha discorso di una parte di esse il collega Rolandi-Ricci, io sottoscrivo a tutto quanto egli ha detto, a proposito di esse e mi permetto di osservare che nella legge c'è un errore di stampa che dovrà essere corretto, perchè nel progetto quale è stampato, abbiamo una sola tabella non due. Questo faccio notare così di passata, tanto perchè si possano fare le opportune correzioni.

Mi permetto poi di osservare in aggiunta a quanto diceva il senatore Rolandi-Ricci, che, nello stato attuale delle cose, senza chiedere al Tesoro una somma maggiore delle 188,000 lire, si può far fronte a tutto, senza tener conto che i trattamenti per alcuni sono assai larghi. Osservo, ad esempio, che mentre i professori delle scuole di commercio hanno lo stesso trattamento dei professori di Università, i direttori hanno un trattamento superiore. I rettori di Università hanno 1200 lire l'anno ed i direttori delle scuole di commercio hanno 3000 lire. Io non domando riduzioni, ma però lo faccio notare per norma di chi si lagnò.

Poi abbiamo la pianta, come accennava il collega Rolandi-Ricci, della scuola di Roma. Attualmente la legge (e non vi è dubbio e su questo siamo tutti di accordo) non può portare che carichi e disposizioni inerenti finanziariamente all'obbietto suo. L'obbietto della legge è nettamente detto dall'art. 1° e ribadito dall'art. 9, già approvato; perchè nell'art. 9, come l'abbiamo approvato ieri, si dice che di sezioni

all'infuori della commerciale vi sono solamente quella di Venezia.

La sua dizione testuale, lo ricordo, è così: « nel regolamento in esecuzione della presente legge saranno indicati gli insegnamenti fondamentali delle altre sezioni speciali esistenti presso la Regia scuola superiore di commercio di Venezia ».

Vale a dire che la legge non riguarda altre sezioni di altre scuole e che la scuola di Roma si trova nelle stesse, identiche, condizioni rispetto alle conseguenze della legge, di quelle in cui si trovano la scuola di Bari, di Torino e di Genova; quindi la pianta deve essere proporzionata a Roma come quella delle altre scuole. Ne deriva, quindi, che ne verrà sicuramente un sopravanzo e quindi la possibilità di avere le 15,000 lire delle quali parlava il collega Rolandi-Ricci, senza che sia turbata l'economia finanziaria. Anzi osservo che vi dovrà essere un'eccedenza in più che potrà essere riservata, a parer mio, a disposizione del ministro di agricoltura, industria e commercio per provvedere all'eventualità di bisogni emergenti, perchè evidentemente, ridotta la pianta, dovrà essere ridotto l'assegno che è iscritto per la scuola di Roma.

L'assegno a Roma, era proporzionato a diciotto professori, dieci ordinari e otto straordinari. Dal momento che evidentemente questo numero di diciotto professori dovrà essere notevolmente diminuito, avanzerà una somma che l'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio terrà ben a caro di avere per poter provvedere a ulteriori bisogni.

Quindi io sottopongo all'onor. ministro e all'Ufficio centrale l'opportunità di addivenire a questo mutamento della tabella. Io non so se sia proprio questo l'articolo in cui si deve fare questo mutamento, oppure se si deva riservare ad un'altra parte, ma certo è che si deve fare.

FROLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA. Dichiaro che non parlo a nome dell'Ufficio centrale, perchè l'Ufficio centrale ha mantenuto ed approvato la tabella B, ma semplicemente come senatore; ed innanzitutto una semplice osservazione relativa a cosa che io credo non dipenda da altro che da un errore tipografico.

Noi abbiamo una tabella che stabilisce l'or-

ganico ed un'altra tabella che stabilisce le singole dotazioni e tutte e due portano la lettera A. Se si vuole indicarle tutte e due con la lettera A si dovrà mettere almeno alla seconda un *bis*; oppure, ciò che sarebbe meglio, devonsi chiamare una tabella A e l'altra tabella B.

E vengo alla questione sollevata dai colleghi Rolandi-Ricci e Maragliano. Essa è abbastanza importante, perchè riflette la questione finanziaria, questione che fu già esaminata dalla Commissione che ha preparato il disegno di legge attuale, quella Commissione della quale facevano parte i rappresentanti di tutte le scuole di commercio e che ha fatto la ripartizione della somma dal tesoro messa a disposizione del Ministero di agricoltura per questo scopo. I criteri, come ho già dichiarato, ai quali si è ispirata la Commissione, furono di integrare le forze finanziarie di ciascun istituto per porlo in condizioni di poter eseguire la legge, dato l'organico che per ogni scuola era stato preparato.

Io non mi posso occupare della scuola di Genova, nè di altre scuole, ma mi pare che allo stato attuale noi non abbiamo elementi sufficienti per poter modificare detta tabella, salvo che si modifichino le quote, o accogliendo i criteri accennati dal senatore Maragliano, oppure adottando un rimedio ancora più radicale. Io non so se l'onor. ministro converrà in quest'ordine di idee; si potrebbe anche stabilire che quando si addiverrà al riordinamento di queste scuole, riordinamento che deve farsi in esecuzione della presente legge, se risulteranno necessarie spese maggiori, le somme occorrenti saranno a carico dello Stato.

Questa mi parrebbe la conseguenza logica e necessaria della legge che stiamo discutendo.

Nella Commissione si è discusso se gli enti locali avrebbero potuto aumentare le singole dotazioni, e cominciando da Genova, e venendo agli altri centri, non si ebbero risposte affermative. Questa è la verità che risulta dai lavori della Commissione. Gli enti hanno detto: Noi concorriamo già con una somma, che riteniamo rilevante; ora, quando queste scuole saranno ridotte in governative, e adempiranno a quello scopo che è voluto da tutti i competenti e dal Governo, è giusto che il Governo integri lui tutte le somme che sono necessarie; e gli enti locali, che già sono obbligati a dare la sede della scuola, che già sono obbligati al pa-

gamento dei contributi che sono contemplati nei singoli statuti delle singole scuole, non possono più essere tenuti ad altri carichi. Fu allora che si addivenne, anche col rappresentante del Ministero del tesoro, il quale, a termini del Regio decreto, faceva parte della Commissione, alla formazione di questo capitale di 18³ mila lire, che fu distribuito come risulta dalla tabella.

Io non so se il ministro di agricoltura potrà convenire in quest'ordine d'idee che, ripeto, secondo me, sarebbe il più logico, e la più evidente conseguenza della legge che stiamo discutendo, e cioè che quando dal riordinamento di queste scuole risulti che è necessario per l'una o per l'altra di esse (e per tutte vi sarebbero ragioni evidenti, poichè non ritengo conveniente ora stabilire altri criteri ed altre quote, anche quando si accettasse l'ordine di idee esposto dall'onorevole Maragliano), di accordare questi maggiori stanziamenti che possono risultare dai concetti svolti dall'onorevole Maragliano o dagli altri, sui quali concetti io richiamo l'attenzione dal ministro senza farne speciale proposta, si modificherebbero gli stanziamenti, e non nel senso di diminuirli, perchè, ripeto, questa somma venne appena riconosciuta necessaria per integrare in una certa misura le spese maggiori che occorreranno. E questa necessità potrebbe sorgere o per le ragioni dette dagli onorevoli Rolandi-Ricci e Maragliano, o per altre, che io stesso per una scuola che conosco molto da vicino, per la scuola di Torino, avrei da svolgere, per ottenerne migliorate le condizioni.

E qui, perchè non sembri che vi sieno state delle discrepanze, ripeto che la ripartizione fu fatta senza obiezioni, alla unanimità, ritenendosi che la ripartizione fosse in proporzione degli obblighi imposti alle rispettive scuole ed in relazione ai contributi locali; quindi colle quote fissate si venivano ad aumentare i contributi per le scuole che si trovavano in condizioni finanziarie inferiori a quelle che avevano maggiori contributi, o che non dovevano far fronte a certe spese; così per la scuola di Torino, di origine più recente, si dovette provvedere alla necessità di avere maggior numero di professori ordinari di quello esistente, e di ottenere la maggiore spesa per i professori ordinari, per i quali si deve stanziare la somma corrispondente al pagamento dello stipendio in

lire 7000, come è contemplato dalla legge; quindi occorreva elevare un po' più il contributo governativo, perchè i professori fossero pagati in relazione all'organico. Questa è cosa evidente; quindi attenderò la risposta dell'onorevole ministro per dedurne che cosa si potrà proporre sopra tale argomento.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Due questioni sono state sollevate. Una semplice, incidentalmente, dall'onorevole Maragliano, e riguarda gli assegni fatti ai direttori di queste scuole. Mentre nelle Università è minore l'assegno fatto ai rettori, a questi direttori si danno 3,000 lire. Ma il rettore dell'Università ha una funzione più scientifica, e, *primus inter pares*, tra i colleghi, non ha...

ARCOLEO. È magnifico.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. È magnifico anche nella tradizione, come dice il senatore Arcoleo, e non ha la funzione di occuparsi esclusivamente della scuola come un direttore di una scuola di applicazione commerciale. È quindi naturale che, dove assiduo e continuo deve essere il lavoro, vi sia una remunerazione adeguata. Del resto questa era la remunerazione abituale in queste scuole; non allontaniamoci da essa.

Viene poi la questione della tabella. Io so che è una questione un po' scabrosa, perchè io vorrei dar molto, ma non posso assolutamente uscire da questi stanziamenti.

Non ho il diritto di eccedere la somma che è stata accordata per questi istituti, e non potrei accettare nessun emendamento che tendesse a far eccedere da questa somma di lire 188,000. Ed allora si fa una questione di ripartizione; ma la realtà è questa, che queste scuole hanno bisogno tutte di riordinarsi. Come è stato fatto questo calcolo? Il calcolo, lo ha ricordato il senatore Frola, è stato fatto dalla Commissione che preparò il disegno di legge, la quale vide quale era la differenza tra ciò che erano gli stipendi attuali, e i nuovi stipendi. Ed allora a ciascuna scuola, dati gli obblighi imposti dalla legge, è assegnata questa differenza, per non offendere alcuna suscettibilità. Io feci ieri l'altro una dichiarazione che va intesa in tutta la sua integrità, e cioè che, ove a queste scuole, da

precisi obblighi della legge (non già da aumenti di cattedre fuori dei limiti imposti dalla legge) risultasse un maggiore aggravio, il Governo vi farebbe fronte. Posso quindi lealmente desiderare che la tabella resti tal quale. Nella applicazione di essa cercheremo di fare in guisa che non si spenda se non il necessario; ma se risultassero maggiori aggravii, provvederemo ad essi nella forma più conveniente. Ed è perciò che chiedo al Senato di votare le tabelle così come sono state proposte.

MARAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAGLIANO. Vi sono due questioni totalmente distinte; prego il Senato a volerle considerare partitamente. La questione che io pongo prima è questa. La legge come è stata modificata fino ad ora e quindi intangibile in quelle disposizioni che abbiamo votato, ci dice netto che la scuola di Roma non partecipa a questa legge altro che per la scuola commerciale. Di più l'art. 9, nella dicitura proposta dal collega Mortara, ha detto che tutti gli insegnamenti necessari sono elencati per tutte le scuole.

Ora, dunque, io mi domando: perchè la pianta di Roma deve portare dieci professori ordinari e otto straordinari, quando il numero delle materie che la legge prescrive è molto inferiore?

Una legge non deve portare carichi al di là di quello che è inerente allo scopo della legge stessa; e quindi è necessario che questa tabella sia modificata. E su questo io mi appello alla equità dell'onorevole ministro; perchè se Venezia che ha quattro sezioni di più oltre la commerciale ha 14 professori in tutto, perchè Roma ne deve avere 18? Ora, si comprende che in questa tabella, quando fu redatta, si potesse voler riservare alcuni posti per le altre sezioni, ma dal momento che questa legge non contempla più questa doppia sezione, dobbiamo mantenere un ruolo fatto in base a ciò che più non esiste?

Ecco quello che chiedo e mi pare che la mia richiesta sia perfettamente ragionevole.

Io non entro nell'altra questione relativa alla tabella B: discutiamo della tabella A che stabilisce le piante ed è su questo che io mi fermo; l'altra questione potrà farsi in seguito. E su questo amerei di conoscere il pensiero dell'Ufficio centrale.

Quello su cui io insisto è che non si confonda la questione della tabella B con quella della tabella A.

Le osservazioni che ho fatto relativamente allo stipendio dei direttori degli Istituti, l'ho fatte soltanto incidentalmente. Io non ho presentata nessuna proposta di riduzione, perchè anzi ritengo che non siano mai sufficientemente compensati coloro che danno la loro opera all'insegnamento.

Ho accennato alla questione soltanto perchè ho visto che se n'è occupata la stampa, e mi pare opportuno che si faccia notare che i direttori sono trattati meglio anche dei rettori di Università. Ma non è precisamente su questo che io mi fermo: la questione sulla quale insisto invece è l'altra.

DINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI. Ho domandato la parola per dire che mi pare che il collega Maragliano abbia ragione quando chiede che si faccia una riduzione nell'organico, relativamente al numero dei professori assegnati all'Istituto di Roma. Questi professori nella tabella annessa alla legge risultano nel numero di 18, 10 ordinari e 8 straordinari. Nelle altre scuole invece sono soltanto 11.

Perciò dall'organico stabilito per l'Istituto di Roma dovrebbero scomparirne 7 e cioè 2 ordinari e 5 straordinari.

Ma può darsi il caso che vi siano dei professori che per ora non si possono mandar via, caso esplicitamente previsto dall'articolo transitorio. Ed allora se questi professori debbono restare, deve restare anche la somma necessaria per pagarli.

Questo per i professori che già ci sono e che in virtù delle disposizioni dell'articolo transitorio non si possono mandar via ora; ma per l'avvenire, e cioè per quando i professori saranno ridotti al numero giusto, mi pare che il numero ed i fondi in più dovrebbero essere tolti e tolti nella totalità, stabilendo che anche per Roma ci siano otto professori ordinari e tre straordinari come nelle scuole delle altre città, e al tempo stesso facendo una annotazione alla tabella dicendo che per ora si mantengono i fondi per quelli che restano fuori ruolo solo in virtù della disposizione dell'articolo transitorio. Queste osservazioni mi per-

metto di sottoporre all'onor. ministro e all'Ufficio centrale.

E giacchè ho la parola, mi permetto di fare un'altra osservazione sopra una questione a proposito della quale ho anche presentato un emendamento.

Ieri è stata aggiunta nell'art. 10 una disposizione la quale stabilisce che i miglioramenti degli stipendi dei professori ordinari e straordinari cominceranno a decorrere dal 1° gennaio 1913.

Ora, io avevo in mente di proporre un articolo da aggiungersi in fine della legge, articolo che dicesse che per ciò che si riferisce agli aumenti di stipendio e agli aumenti di contributo la decorrenza fosse dal 1° di gennaio ed intendevo di comprendere in questa disposizione tanto gli aumenti di stipendio per i professori, quanto quelli, dato che vi siano, per il personale amministrativo.

Colla disposizione, che è stata votata ieri, la decorrenza dal 1° gennaio 1913 resta limitata soltanto agli stipendi dei professori, e restano esclusi quelli del personale amministrativo, quando vi siano, e dico così perchè dal testo della legge non rilevo se questo personale abbia aumenti o no. In ogni modo mi pare necessario che si faccia una correzione nel senso da me indicato, e nello stesso tempo si dica che anche le somme stabilite per i maggiori contributi abbiano la decorrenza dal 1° gennaio 1913, onde le scuole abbiano subito i mezzi per pagare i detti aumenti di stipendio.

ARCOLEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. No, on. Dini; no, on. Maragliano, ritiri la parola: lei ha detto che la scuola di Roma non esiste più. In questo momento, e sono le quattro e tre quarti, qualcuno con autorevole parola insegna la legislazione sui lavori pubblici, materia che sarà esaurita in pochi mesi, che darà forse un titolo di preferenza alle carriere, non solo rispetto agli altri funzionari, ma anche agli aspiranti.

Io devo confessare che ho errato. Ieri l'altro accennai timidamente ad un principio di esecuzione e, debbo dire la verità, calunniai i fatti: la scuola non solo non era in un principio di esecuzione, ma pienamente sviluppata; non vagiva, aveva più che un anno di vita; aveva corsi, programmi, insegnanti, iscrizioni,

tasse. Io lo accennai appena. Mi fu assicurato di no, mi rassegnai. Dicevano, molti dei miei colleghi, che gli insegnanti fossero persone a capo di varie Direzioni o Gabinetti; dicevano che i corsi erano frequentati; che alla fine dell'anno si sarebbero concessi dei titoli privilegiati. Ed io non discutevo in merito, solo accennavo al Senato la necessità di disciplinare tutto questo con un disegno di legge. Delle riforme gravi occorre che ne sappia il Parlamento e il Paese.

Il ministro, con molto senno e coerenza, ha dichiarato voler porre un argine agli abusi, specialmente in fatto di diplomi, di licenze, di titoli, e questo rispetto al passato. E ve ne ha esempio nell'art. 20 che fra poco voteremo. Ma le ragioni si combattono, i fatti non si smentiscono.

Quando la parola del Maragliano afferma qui in Assemblea: « la scuola non esiste più », egli contraddice i fatti. La scuola esiste! Non solo, ma quando voi ieri avete creduto che io facessi dell'accademia, non vi siete accorti che con l'emendamento non poteva una parte delle disposizioni essere incorporata nella presente legge e l'altra parte continuare a sussistere: nella realtà non solo la scuola amministrativa vivrà malgrado l'informe procedura, ma si svilupperà pienamente, perchè molti pensano contro l'osservazione che modestamente avevo fatta, che con l'emendamento avrebbe potuto distinguersi l'Istituto di studi superiori commerciali e nel tempo stesso sopprimersi o sospendersi o non darsi ulteriore corso alla scuola di perfezionamento degli studi amministrativi, finchè non venisse un disegno di legge.

Ora, qui è l'equivoco. La scuola si sviluppa e non discuto la cosa, perchè ho detto sempre che può benissimo anche rispondere ad uno scopo o ad una necessità. Mi preoccupo solo di questo: che senza un regolamento pubblicato, senza una serie di norme definite e stabili, senza una base finanziaria e concreta, senza un limite rispetto agli Istituti superiori, possa in modo latente svilupparsi un organismo che ha bisogno di essere cognito a tutto il Paese, ed essere determinato non come una sovrapposizione sull'università, ma come un organismo rispondente ad uno scopo ben limitato di esperienza più che di scienza, di tirocinio più che di perfezionamento.

Senza questo limite avremmo una Università burocratica, una specie di Cassazione a sezioni unite. Il concorso di tutti i Dicasteri, inteso a elevare la burocrazia può servire soltanto come idoneo mezzo a diffondere la cognizione larga e concreta di quelle leggi e ordinamenti che sfuggono per tempo e materia alla competenza e ai fini dell'Ateneo.

Io confido che l'onor. ministro presenterà, insieme con gli altri ministri, nel suo proprio interesse e di urgenza, un disegno di legge che soprattutto rassereni la nostra coscienza non solo rispetto all'organismo di questi studi, ma anche rispetto al contenuto e al valore dei titoli perchè, ripeto una buona volta e spero essere smentito, temo che, alla fine di questi corsi, i titoli di preferenza per le varie carriere amministrative possano divenire un fatto compiuto. Questo affermo oggi.

Solo una legge potrebbe togliere la presente anomalia di procedura, dare stabile assetto a quella scuola che dovrebbe restare annessa ai vari Ministeri e nell'orbita burocratica senza invadere il campo dell'alta coltura. Ma io comprendo la ragione che spinge a preferire il decreto alla legge. Ripeto ancora una volta, non fo per ora questione di merito, ma di forma e ordine costituzionale, che risponde ad un sentimento di decoro della scienza, del Governo e dello stesso Parlamento. (*Approvazioni*).

Ma ben altro occorre che semplici espedienti e poveri mezzi, e nomine provvisorie, e concerto di ministri, per creare un vero Istituto di perfezionamento, come ne esistono altrove, e che potrebbe servire come nucleo fecondo di energie coscienti ed esperte, per dare nuovo impulso alle alte carriere amministrative, politiche, diplomatiche, in rispondenza alle condizioni ed alle finalità odierne del nostro Stato. (*Bene, bravo*).

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io amo molto di ascoltare il senatore Arcoleo, e quando egli ritorna su di uno stesso argomento, accresce naturalmente la soddisfazione legittima del mio spirito. Io quindi gli sono grato della sua replica. Ma mi pare che la questione sia un poco estranea, se egli

me lo consente, poichè credevo che la questione fosse sorpassata fin dal primo giorno, e noi l'avessimo già decisa.

Poichè il senatore Arcoleo me lo chiede (egli sa tutta la storia della questione) dirò che vi era un Istituto che dava lauree a piacere, e aveva 600 iscritti!

L'onor. Arcoleo lo conosce bene quest'Istituto! Io ho trovato in esso un notevole numero d'insegnanti. Ma io non ho nominato nessuno; non si sono dati che pochi incarichi, su proposta della scuola. Io che avevo il diritto di nominare gli insegnanti, in base a tutte le disposizioni vigenti, ho dato prova di continenza e di austerità non nominando nessuno. Quando mi sono trovato di fronte a questa situazione (l'ho raccontato al Senato l'altro ieri), io ho nominato una Commissione presieduta dal senatore Scialoja, coll'incarico di studiare serenamente e preparare lo schema del riordinamento di questo Istituto.

La Commissione, ripigliando l'idea del De Sanctis, rifacendo ciò che il senatore Arcoleo ha dichiarato che gli pareva opportunissimo, credette di proporre un corso di studi amministrativi complementari per i funzionari.

Il senatore Arcoleo dice che questo era nostro attributo, che potevamo farlo anche senza legge, ma io, non nominando, come pur sarebbe stato mio diritto, nè professori ordinari, nè straordinari, perchè non volevo compromettere niente e volevo procedere con estrema cautela e severità, chiamai a capo dell'Istituto un distinto professore, il Chiovenda, che il senatore Arcoleo conosce e senza dubbio ammira ed apprezza come me. Io volli che le cose procedessero con una grande regolarità, e, ripeto, non feci alcuna nomina definitiva, e tardai un anno prima di portare l'attuale disegno di legge al Parlamento, perchè la soluzione non ne fosse pregiudicata in alcuna guisa: fu dato solo, ripeto, nella scuola di Roma qualche incarico.

Il senatore Arcoleo si preoccupa perchè, egli dice, agli effetti dell'art. 8 di quel decreto, che consente di rilasciare certificati, si possono creare dei privilegi. Ora che dice quell'articolo? Dice che sarà fatto un decreto per regolare queste scuole ed il valore di questi diplomi...

ARCOLEO. Costituiscono titolo di preferenza!

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Se permette, rileggerò quell'articolo:

« Art. 8. — Con regolamento da approvare con Regio decreto, udito il Consiglio dei ministri, saranno fissati il numero e i programmi degli insegnamenti della scuola di discipline amministrative applicate, i quali costituiscono corsi di perfezionamento dei funzionari dello Stato e titolo di preferenza per gli aspiranti alle varie carriere amministrative ».

Ora questo decreto di cui si parla nell'art. 8 non è stato fatto, ed ho dichiarato che, riconosciuta da tutti l'utilità dell'istituzione, essendosi del resto tutti, dal senatore Lucca al senatore Arcoleo, d'accordo su questa questione che fu sollevata in Senato autorevolmente dal senatore Lucca, noi risolveremo ogni dubbio nel modo migliore, poichè faremo la legge.

Credevo quindi che la questione fosse esaurita, mentre ora ritorna, e ritorna in una forma che mi sorprende, data la cordialità che ho per il senatore Arcoleo.

Ora, che cosa accadrà, dopo approvata la legge? Non solo cade il decreto della scuola di Roma, ma cadono tutti i decreti costitutivi di queste scuole, i quali si trovano in opposizione alle disposizioni della legge e del futuro regolamento; sia per quanto riguarda il Consiglio di amministrazione, o il Consiglio didattico, o le nomine, gli stipendi, o le guarentigie, ecc. Qui dovrei fare un lungo elenco di cose che si potranno trovare in contraddizione colla legge.

Abbiamo visto, dunque, che tutti i decreti cadono. Che cosa faremo dopo? Naturalmente noi supponiamo che la legge ci sarà tra due mesi, e che poi vi sarà un regolamento. Nel primo anno scolastico figureranno le cinque scuole commerciali, e la scuola di Venezia che, sola, avrà alcune altre sezioni. Roma che cosa avrà? Avrà un istituto commerciale, che io desidero (accogliendo anche il voto del senatore Maragliano), sia un istituto commerciale degno della capitale e, spero, abbia qualche insegnamento attuariale e bancario di qualche serietà, ora che per nuove istituzioni ne abbiamo vivo bisogno.

È anzi mio desiderio e sarà mia cura particolare che sorga in Roma qualche cattedra speciale per l'insegnamento delle assicurazioni e degli studi attuariali. Valendosi dei mezzi

che sono nella legge, il Governo cercherà di sviluppare tutti gl'insegnamenti che possano servire per una buona cultura bancaria e attuariale, e Roma è posto adatto per questi studi.

In quanto al resto, le mie dichiarazioni sono state esplicite.

Quindi non so spiegarmi come ora risorga questa questione, e come l'on. senatore Arcoleo, pel quale ho tanta reverenza, vi ritorni su. MARAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAGLIANO. Io aveva chiesto la parola quando l'onor. Arcoleo mi aveva tratto in questione, ma in seguito apparve che il dibattito restava circoscritto fra l'onor. Arcoleo e il ministro.

L'onor. ministro ha risposto all'onor. Arcoleo, e questa è una questione che oggi esula dal compito che abbiamo dinnanzi; io insisto soltanto per sentire il pensiero dell'onor. ministro sulla questione della pianta della scuola di Roma.

ARCOLEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. Ho chiesto la parola per chiarire meglio il mio pensiero.

L'onorevole ministro conosce la mia vivacità di temperamento. Io ho accennato ad una cosa assai semplice ed è questa: quando ieri si è parlato del decreto scisso in due parti, una incorporata nella legge, l'altra puntellata su poche e frazionate disposizioni, ho espresso i miei dubbi sulla regolarità di questa procedura. Inoltre, accennavo alle difficoltà che derivano dalla mancanza di un disegno di legge che riguarda non lui soltanto, ma quasi tutto il Consiglio dei ministri.

Perchè, onor. Nitti, intendiamoci bene: noi siamo in un terreno di pace e di accordo in quanto si riferisce all'Istituto di studi commerciali; quindi la sua rievocazione degli ordinamenti passati non induce nessuna varietà sul nostro argomento. La questione versa su quella tale scuola di perfezionamento che non si riferisce solo a lei.

Quando io parlo di nomine, d'incarichi, di insegnamenti, parlo di quelli che hanno relazione colle discipline riguardanti diversi dicasteri.

Io non ho censurato in nessun modo nè lei nè altri; l'avrei fatto e lo farei con speciale

interpellanza. Sulle nomine, corsi o programmi, ho detto soltanto che la scuola di discipline amministrative non deve creare degli equivoci rispetto all'Università. Quando lei afferma che l'argomento esula dall'attuale articolo, io rispondo che si tratta precisamente di quelle tali tabelle che si riferivano anche alla scuola di Roma. Altri solleva una questione finanziaria, io ne tocco una organica: altri chiede cifre, io un disegno di legge.

Ho fiducia che l'onorevole ministro saprà fare in modo da dovere essergli grati per le norme e i limiti che saprà proporre al Parlamento, conscio della responsabilità che gli spetta rappresentando insieme il Governo e l'Ateneo.

**Presentazione di disegni di legge
e di una relazione.**

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Maggiori e nuove assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-13;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-13;

Maggiori e nuove assegnazioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-13;

Maggiore assegnazione di lire 1,934,000 per compensi di lavori straordinari nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Aumento di limite della spesa consolidata per il debito vitalizio a tutto il 30 giugno 1914;

Proroga del corso legale dei biglietti di Banca - Modificazioni agli articoli 21 e 25 della legge sugli Istituti di emissione - Disposizioni per il fondo di esercizio delle filiali del Banco di Sicilia in Tripolitania e Cirenaica - Proroga per un anno della convenzione con la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria provinciale;

Autorizzazione ad emettere buoni del Tesoro quinquennali per provvedere a spese straordinarie delle ferrovie dello Stato ed alle spese che occorreranno per l'occupazione della Tripolitania e della Cirenaica, per continuare l'opera di ricostituzione dei materiali nei magazzini militari e di riparazioni alle navi della Regia marina;

Autorizzazione di spese dipendenti dalla spedizione in Tripolitania e Cirenaica.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e passati alla Commissione di finanze.

MARTUSCELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTUSCELLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 21 ottobre 1910, n. 735, riguardante la proroga della scadenza delle cambiali e degli assegni bancari pagabili nel comune di Napoli.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Martuscelli della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione dell'art. 17.

MARAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAGLIANO. Ho chiesto la parola per sapere dal nostro illustre Presidente se votando l'art. 17 si intende di riservare la questione delle tabelle in fine; perchè allora ne parleremo dopo. Se invece con l'art. 17 s'intende di approvare anche le tabelle, allora sarebbe opportuno parlarne adesso, perchè approvando l'art. 17, noi non intendiamo affatto di approvare le tabelle A e B.

PRESIDENTE. Bisogna discutere le tabelle, perchè non si può approvare l'art. 17 senza approvare le tabelle.

MARAGLIANO. Allora prego l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro di dire la loro opinione sopra la questione della pianta della sezione commerciale dell'Istituto di Roma.

DINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI. Io pure avevo fatto una proposta dello stesso genere, e avevo espresso un'idea, ma mi rimetto a quello che dirà l'Ufficio centrale e a quello che dirà l'onor. ministro.

Io avevo suggerito che quanto al numero, si fissasse come ordinario quello che è nelle altre scuole, vale a dire otto professori ordinari e tre straordinari; e poi in una annotazione si dicesse che restano i fondi per quei tre o quattro professori fuori ruolo che ci sono.

Se si vuol dire in altro modo si dica pure, ma è certo che il numero va cambiato assolutamente, dal momento che i professori non sono più nel numero indicato nella tabella poichè quelli della scuola amministrativa vanno via da questo ruolo.

Chiedo perciò di conoscere il pensiero del ministro su questa questione, e anche sulla decorrenza dei contributi.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Nella scuola di Roma attualmente (e questo all'infuori della sezione amministrativa) nella sezione commerciale vi sono sette professori ordinari e cinque straordinari, e vacano tre cattedre, per cui non è possibile, per Roma, provvedere altrimenti che con ordinari. Tra le cattedre vacanti sono il Banco modello, la merceologia e la statistica; e sono tre insegnamenti a cui forse si può provvedere solo con ordinari.

Debbo anche aggiungere che questa tabella, tenendo conto della situazione di alcuni insegnamenti che a Roma è necessario d'impartire, fu preparata dalla Commissione anteriormente alla questione della scuola di discipline amministrative, appunto perchè era intenzione della Commissione, ed è intenzione nostra, di mettere qui a Roma qualche insegnamento complementare: volete non mettere — ora che abbiamo un Istituto di Stato per le Assicurazioni — qualche disciplina attuariale qui in Roma? Come ammetto che vi potranno essere domani a Torino, a Genova, a Venezia degli insegnamenti speciali: una certa latitudine bisogna lasciarla. Però, rifacendo i conti e rivedendoli con ogni cura, dalla scuola di Roma, si potrebbero togliere due posti di straordinario ed un posto di ordinario; e così si lascerebbe im-

pregiudicata del tutto la questione delle sezioni amministrative in cui dovevano esservi solo tre insegnamenti impartiti da professori stabili.

Quindi, senza nessun aggravio di spesa, e ciò dico anche per affidare l'animo imperturbabile del ministro del tesoro, per Roma si può ridurre il numero dei professori ordinari a nove, e a sei quello degli straordinari. Così verremo ad avere una economia di lire 16,000. A calmare anche le richieste autorevoli dei nostri colleghi di Genova, e soprattutto degli onorevoli senatori Rolandi-Ricci e Maragliano, tenuto conto di condizioni speciali, pur riconoscendo che qui tutto è stato calcolato — e si noti che proprio a Genova è maggiore il contributo degli enti locali — io proporrei di aggiungere nella tabella B lire 12,000 per Genova e lire 4000 per Venezia. Da un conto che ho fatto, e che ancora rivedevo stamane, a Venezia si verranno ad avere tali nuove spese per le sezioni, che è necessario per lo meno poter provvedere ad un altro professore. Con queste modifiche io credo saremo tutti di accordo.

ROLANDI-RICCI. Grazie.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Quindi nella tabella A avremo la riduzione dei professori a Roma, di cui ho già parlato. Al n. 16, nella pagina seguente, il contributo di Genova viene aumentato di lire 12,000, e quindi portato a lire 28,200. Viene aumentato il contributo di Venezia di lire 4000 e quindi portato a lire 35,100; viene quindi proporzionalmente diminuito il contributo di Roma di lire 16,000 e quindi ridotto a lire 31,700.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta queste modifiche?

CHIRONI, *presidente dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale è intieramente d'accordo sulle proposte dell'onor. ministro.

DINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI. Avevo proposto un'aggiunta nel senso che questi maggiori contributi decorressero dal 1° gennaio 1913, ma se si crede di mettere un articolo speciale in fondo alla legge il quale comprenda insieme gli aumenti di stipendio e gli aumenti di contributo sopprimendo, in sede di coordinamento, l'aggiunta fatta all'art. 10 ritengo che sarà cosa molto migliore.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Se il Senato crede, si potrebbe votare l'art. 17, poscia la proposta del senatore Dini, e in sede di coordinamento mettere, in conformità, uno speciale articolo alla fine del disegno di legge.

VISCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta di votare l'articolo aggiuntivo del senatore Dini, ma fa preghiera di metterlo poi a posto in linea di coordinamento.

PRESIDENTE. Allora, se non si fanno osservazioni in contrario, così rimane stabilito. Metto perciò ai voti l'art. 17, con la tabella A e B modificata nel senso proposto dall'on. ministro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora metto ai voti l'aggiunta proposta dal senatore Dini ed accettata dal ministro e dell'Ufficio centrale.

Quest'aggiunta dice: « e questi contributi cominceranno a decorrere dal 1° gennaio 1913 » e sarà messa a suo posto in sede di coordinamento.

Chi approva questa aggiunta, con la riserva fatta per la sua sistemazione, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Presentazione di disegni di legge.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Proroga dei termini per l'applicazione dei magistrati e funzionari di cancelleria nel distretto della Corte d'appello di Messina e nel circondario di Reggio-Calabria, per la ricostituzione della giustizia ordinaria nelle provincie di Messina e di Reggio-Calabria; per la indennità ai giurati che prestano servizio nelle Corti di assise di Messina, di Reggio-Calabria e di Palmi;

Conversione in legge del Regio decreto 2 agosto 1912, n. 1133, relativo ai magistrati e funzionari di cancelleria destinati in Tripolitania e Cirenaica.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro Guardasigilli della presentazione di questi disegni di legge che seguiranno la procedura ordinaria.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Aumento del limite della spesa consolidata per il debito vitalizio a tutto il 30 giugno 1914;

Proroga del corso legale dei biglietti di Banca;

Modificazioni agli articoli 21 e 25 della legge sugli Istituti di emissione;

Disposizioni per il fondo di esercizio delle filiali del Banco di Sicilia, in Tripolitania e Cirenaica;

Proroga per un anno della convenzione con la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria provinciale;

Autorizzazione ad ammettere buoni del Tesoro quinquennali per provvedere a spese straordinarie delle ferrovie dello Stato e alle spese che occorreranno per l'occupazione della Tripolitania e della Cirenaica e per continuare l'opera di ricostituzione dei materiali militari e di riparazione alle navi della Regia marina;

Autorizzazione di spese dipendenti dalla spedizione in Tripolitania e in Cirenaica.

PRESIDENTE. Prego il Senato di voler consentire che l'esame di questi disegni di legge sia deferito alla Commissione di finanze.

Do atto all'on. ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge che saranno trasmessi alla Commissione di finanze.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del disegno di legge: « Ordinamento degli Istituti superiori di istruzione commerciale ».

Do lettura dell'art. 18.

Art. 18.

Il personale insegnante e amministrativo delle Regie scuole superiori di commercio di Venezia, Genova, Bari e Torino e del Regio Istituto superiore di studi commerciali ed amministrativi in Roma, è mantenuto nel grado e nell'ufficio, che occupa all'atto della promulgazione della presente legge, coi miglioramenti da essa derivanti.

I professori ordinari e straordinari, che coprono cattedre diverse da quelle indicate nell'art. 9 della presente legge, sono considerati fuori ruolo.

Essi potranno essere trasferiti a cattedre fondamentali affini, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento per l'applicazione della presente legge e udito il Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale.

I professori di lingue moderne, che alla pubblicazione della presente legge abbiano stipendio superiore a lire 4000, conserveranno la differenza come assegno *ad personam*.

Agli attuali direttori senza insegnamento, che non abbiano altri posti di ruolo nell'Amministrazione dello Stato o degli enti locali, potrà essere assegnata, col grado di ordinario, una Cattedra già da essi occupata, od altra per cui siano giudicati idonei da una Commissione, nominata secondo le norme del regolamento.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio è inoltre autorizzato a destinare anche senza concorso i predetti direttori e professori ai posti vacanti di direttori di scuole medie di commercio.

Con speciali contributi da parte delle scuole medie e delle persone interessate potrà essere computato nel termine utile per la pensione il servizio già prestato nella scuola prima dell'applicazione della presente legge.

Gli aumenti quinquennali, già conseguiti dai professori ordinari in servizio all'attuazione della presente legge, saranno assorbiti dai miglioramenti di stipendio, di cui all'art. 12.

Ai professori ordinari, però, i quali all'attuazione della legge godranno di uno stipendio superiore a lire 5000, sarà conservata anche la differenza, senza che possa mai superarsi il massimo di lire 10,000.

Pei professori universitari, che fossero chiamati ad insegnare nelle scuole superiori di com-

mercio, è mantenuto il trattamento ad essi fatto dalla legge sull'istruzione superiore universitaria, col riconoscimento degli aumenti quinquennali già maturati.

VISCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI, *relatore*. In questo articolo occorre apportare alcune correzioni.

Anzitutto bisognerà togliere le parole: « ed amministrativi », nella prima parte dell'articolo stesso, sostituendole con quelle già introdotte nell'art. 1. Dopo che abbiamo votato il primo articolo questo emendamento s'impone.

Poi bisognerà correggere al comma 7° un errore di stampa: là dove dice: « scuole medie », deve dirsi soltanto: « scuole ».

Nel comma che segue, dove dice: « di cui all'art. 12 », dovrà dirsi invece: « di cui all'art. 10 ».

DINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI. Avevo domandato la parola per proporre alcuni emendamenti a quest'articolo. Il primo che io ho qui già scritto, già lo ha proposto il senatore Vischi a nome dell'Ufficio centrale ed era appunto quello che si riferiva alla scuola di Roma dicendo che per questa scuola ci si riferisce alla parte che riguarda gli studi commerciali bancari e attuariali.

Poi nel comma 7, il collega Vischi ha suggerito che la parola « medie » si dovesse togliere. Su questo punto non potrei dir nulla.

Volevo però fare un altro emendamento a questo stesso comma. Dove dice: « con speciali contributi da parte delle scuole medie ecc. » io mi domando: quando è che i professori dovranno versare questi contributi maggiori? Quando vanno a riposo o subito? dovranno versarli tutti in una volta o a rate? Io credo che sia opportuno che questi contributi siano versati subito perchè le pensioni si costituiscono anche con gl'interessi delle somme che si versano, pure ammettendo che possano farsi i versamenti anche a rate.

Tutte queste ed altre particolarità che occorrono, non potranno stabilirsi per legge, ma sarà il caso di stabilirle nel regolamento, e io credo perciò che debba fissarsi intanto chiaramente ora che per questi contributi i professori dovranno sottoporsi alle norme che sa-

ranno stabilite nel regolamento. Propongo quindi di aggiungere dopo le parole « persone interessate » le altre: « e secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento ».

Altra modificazione poi ho da proporre al penultimo comma.

In questo comma è detto:

« Ai professori ordinari, però, i quali all'attuazione della legge godranno di uno stipendio superiore a lire 5,000, sarà conservata anche la differenza, senza che possa mai superarsi il massimo di lire 10,000 ».

mentre nel comma precedente si dice invece:

« Gli aumenti quinquennali, già conseguiti dai professori ordinari in servizio all'attuazione della presente legge, saranno assorbiti dai miglioramenti di stipendio, di cui all'art. 12 ».

A me pare che tra questi due commi vi sia una certa contraddizione, che potrebbe dar luogo a qualche questione, inquantochè nel comma 1° si dice che gli aumenti quinquennali già conseguiti e quindi anche le parti di attuale stipendio superiori alle lire 5,000 sono assorbite dallo stipendio di 7,000 che si darà dopo questa legge, nell'altro si dice che queste differenze saranno conservate. A me sembra dunque che si dovrebbe stabilire la somma di 7,000 lire come punto di partenza. Così a questa cifra ci vanno tutti in base alla legge presente; se però qualcuno avesse già una somma maggiore il di più lo conserverebbe. Quindi proporrei che la cifra di lire 5,000 indicata nel penultimo comma si cambiasse in quella di lire 7,000.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Poichè siamo in tema di chiarimenti prego l'Ufficio centrale e l'onor. ministro di chiarirmi qualche dubbio che mi nasce dalla lettura dei diversi commi di quest'articolo.

Nel primo comma è detto: « il personale insegnante amministrativo » ecc.... « è mantenuto nel grado ed ufficio che occupa all'atto della promulgazione della presente legge coi miglioramenti da essa derivanti ».

Poi è detto: « i professori ordinari e straordinari che coprono cattedre diverse da quelle indicate, sono considerati fuori ruolo ».

Io pregherei di dirmi quale sia la vera posizione di questi professori che vanno fuori ruolo.

Sono essi contemplati anche dalla disposizione messa in termini così generali del primo comma, che dice che tutto il personale insegnante conserva lo stipendio e la posizione che occupa al momento dell'attuazione della legge? Parrebbe che non si dovesse intendere così, perchè altrimenti non ci sarebbero professori fuori ruolo, o, per dir meglio, non ci sarebbe la riduzione degli insegnamenti a quelli corrispondenti ai numeri della tabella.

Ora, vorrei qualche spiegazione per sapere qual'è la posizione di questo personale fuori ruolo: conserva la sua posizione e stipendio o va in disponibilità?

Se conserva il suo posto, benchè fuori ruolo, ci sono i fondi per pagare quel personale? Questa è una spiegazione che domando.

C'è il passaggio alle materie affini, mi si dice, ma questo avverrà, sempre quando vi sia un posto vacante ed allora la difficoltà è risolta; passando da una scuola all'altra con lo stesso insegnamento o passando ad altro affine, quello che è fuori ruolo vi rientra in ruolo e non vi è più difficoltà.

Per quello che riguarda i professori di lingue moderne io non mi oppongo a che l'insegnamento, d'ora innanzi, invece che da un titolare di cattedra, sia dato da un incaricato: per l'avvenire la legge dispone un sistema nuovo ed io non ho alcuna eccezione a fare; ma se vi è oggi presso qualche scuola di commercio un insegnante di lingue moderne col titolo e col grado di professore straordinario, grado acquistato in seguito a concorso, egli, secondo il comma primo, rimane al suo posto con la sua qualifica e col suo insegnamento; ed io domando se quel professore si intenda in ruolo o è fuori ruolo. Se è in ruolo per posizione personale privilegiata disposta dalla legge, beneficherà anche lui degli aumenti quinquennali? Non restando più un insegnamento di ruolo, quello delle lingue moderne, questo insegnante che ha un titolo ed un grado *ad personam* conseguito per concorso, può essere inviato, lui consenziente, in un'altra scuola dove ci sia scoperto un insegnamento di lingue moderne che in caso ordinario dovrebbe essere affidato ad un incaricato? Essendovi un professore disponibile, potrebbe quello essere destinato a coprirlo?

Altra domanda rispetto a questo personale

che è il più toccato dal nuovo ordinamento. Questi professori di lingue moderne col grado di straordinari potranno concorrere (e qui mi rincresce che non sia presente il ministro dell'istruzione pubblica, perchè la risposta sarebbe più di spettanza sua), potranno concorrere agli insegnamenti di scuole medie, o nelle scuole tecniche, o nei ginnasi, o nei licei?

Ecco le domande che presento a titolo di schiarimento:

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Dirò brevemente dei vari emendamenti proposti a questo articolo. Alcuni sono semplicemente di forma. Senz'altro sono d'accordo sulle rettifiche proposte dal relatore e dal senatore Dini; sono rettifiche pure e semplici e quindi io sono senz'altro d'accordo.

Il senatore Cavasola si è domandato che cosa avverrà dei professori di lingue.

I professori di lingue, secondo questo disegno di legge, son di due categorie: quelli della scuola di Venezia e quelli delle altre scuole. La scuola di Venezia rilascia diplomi magistrali per l'insegnamento di lingue moderne; onde è che i professori di lingue possono diventare anche ordinari e sono considerati come tutti gli altri professori, in quanto che essi non fanno solo insegnamento di lingua, ma anche insegnamento di letteratura. Nelle altre scuole di commercio noi invece consideriamo i professori di lingua non altrimenti che come si considerano abitualmente questi insegnanti, non cioè con la solennità accademica di professori che possono arrivare anche, da ordinari, a sette o diecimila lire, ma come lettori di lingue, come li chiamavano prima, che insegnano praticamente e commercialmente le lingue moderne. Ond'è che essi non hanno le attribuzioni ordinarie dei professori di istituti superiori, perchè sarebbe strano (ed il senatore Cavasola non ha mosso qui la questione) che essi potessero decidere ad esempio se un insegnamento di natura economica o giuridica assai complicato debba essere o no fatto da un professore ordinario o da un professore straordinario. Ciò eccede senza dubbio la loro competenza. Ora quale situazione si fa ai professori di lingua? Essi non possono raggiungere

come stipendio che lo stipendio massimo dei professori straordinari, e sono considerati a parte come degli incaricati.

Il loro posto è perfettamente compatibile con tutti i posti d'insegnamento delle scuole medie; anzi noi cureremo perchè ciò sia fatto il più ch'è possibile, e le intese che saranno predisposte nel regolamento tra il ministro dell'istruzione e quello dell'agricoltura, industria e commercio saranno in questo senso, perchè ciò sia bene chiaro e preciso. Naturalmente un professore di lingua può avere 6, 9, 12 ore alla settimana e quando si è pagato nella proporzione di 4000 o 4500 lire, si è dato il massimo cui egli possa aspirare sul mercato, perchè egli non può essere assimilato ad un professore di Università o di Istituto superiore, il che, io credo, sia nelle intenzioni di tutti. In passato questi professori di lingue godevano quasi degli stessi stipendi che i professori di materie scientifiche e commerciali, ma ciò è avvenuto perchè gli stipendi di questi professori erano talmente bassi che soffrivano un po' tutti di questa comune sventura.

Ma quando noi siamo venuti nella determinazione di elevare gli stipendi di questi professori, noi abbiamo dovuto far eccezione per professori di lingue e classificarli come professori di scuole secondarie.

Ora, i professori ordinari e straordinari che coprono cariche diverse indicate dall'art. 9 del presente disegno di legge, come saranno considerati? Saranno considerati fuori ruolo. Essi avranno lo stesso stipendio di cui godono ora, finchè non saranno convenientemente collocati.

Io ho già fatto uno spoglio ed ho trovato che il collocamento ne sarà anche relativamente facile, perchè nelle scuole vi sono molti insegnamenti scoperti. Perciò cercheremo di determinare un po' di mobilità, e faremo qualunque spostamento che sembrerà necessario, cercando di collocare questi professori affinchè non rimangano fuori ruolo. Ora, ripeto, il numero di questi posti è tale che questi professori potranno essere messi a posto senza alcuna difficoltà.

In quanto ai direttori, e questa è l'altra questione che qui si affaccia, essi sono considerati in una situazione speciale, perchè noi cercheremo di dar loro, ove non abbiamo altri posti (non ce n'è che due che si trovano in questa situazione), la direzione di una scuola media, se non

è possibile lasciarli nelle scuole superiori di commercio.

A questo proposito devo dire che per non pregiudicare la questione innanzi al Parlamento, io non ho voluto bandire concorsi. Per qualche cattedra, in qualcuna delle scuole ove si verifica il caso che il direttore rimane a perdere la sua situazione, esso diventa *ipso facto* professore ordinario di una materia che ha insegnato altrove.

Quindi tutto questo si potrà, io credo, fare senza difficoltà e senza spostamento notevole. Del resto, il senatore Cavasola, che è stato guidato da un alto sentimento di equità, può credere che tutti questi provvedimenti saranno applicati colla più grande equità possibile, in guisa che non avvengano spostamenti non necessari. E come io non volli fare concorsi finora, appunto per lasciare libero il campo, così adesso, se avrò l'onore di applicare questa legge, cercherò di rimuovere tutti gli inconvenienti che nelle difficili questioni di personale, sempre aspre, potranno verificarsi nella pratica.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Io ringrazio l'onor. ministro delle sue dichiarazioni, e poichè è così cortese che non si impazienta alle mie insistenze, senza domandargli una elencazione che non potrebbe improvvisarmi, lo pregherei, se potesse, anche in termini generali, di indicarmi quali saranno i criteri per determinare in queste scuole gli *insegnamenti affini*.

Nell'articolo si dice che i professori fuori ruolo potranno essere trasferiti a cattedre fondamentali affini; non chiedo una indicazione precisa, ma siccome le materie fondamentali sono molto distanti l'una dall'altra, vorrei conoscere se tale passaggio sarà regolato di volta in volta; se sarà provveduto con disposizioni regolamentari preventive al modo col quale quel passaggio avverrà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Il senatore Cavasola ha ben ragione di dubitare; ma io credo che in questo argomento occorra avere una certa larghezza.

Nella legge sul trasferimento dei professori di Università la questione si è affacciata; e

quando si è voluta fare quella classifica, che il Consiglio superiore ha predisposta, si è visto quanti inconvenienti in pratica sorgevano.

Io non vorrei fare di queste classifiche, tanto più che poche sono le scuole, e pochi gli insegnanti. Io attenderò prima di tutto le proposte dei rispettivi corpi accademici (se avrò l'onore di applicare la legge), le manderò al Consiglio per la istruzione industriale e commerciale, e cercherò di stabilire colla maggior larghezza e la maggiore temperanza possibile il criterio perchè tali proposte siano applicate.

CAVASOLA. Io spero che sia lo stesso ministro ad applicare la legge, perchè possa usare di questa larghezza.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura dell'art. 18 modificato.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Art. 18.

Il personale insegnante e amministrativo degli Istituti e scuole superiori di commercio, di Venezia, Genova, Bari, Torino e Roma, quest'ultimo solo per la parte che si riferisce alle scuole di studi commerciali, bancari e attuariali, è mantenuto nel grado e nell'ufficio che occupa all'atto della promulgazione della presente legge coi miglioramenti da essa derivanti.

I professori ordinari e straordinari, che coprono cattedre diverse da quelle indicate nell'art. 9 della presente legge, sono considerati fuori luogo.

Essi potranno essere trasferiti a cattedre fondamentali affini, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento per l'applicazione della presente legge, e udito il Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale.

I professori di lingue moderne, che alla pubblicazione della presente legge abbiano stipendio superiore a lire 4000, conserveranno la differenza come assegno *ad personam*.

Agli attuali direttori senza insegnamento, che non abbiano altri posti di ruolo nell'Amministrazione dello Stato o degli enti locali, potrà essere assegnata, col grado ordinario, una cattedra già da essi occupata, od altra per cui siano giudicati idonei da una Commissione, nominata secondo le norme del regolamento.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio è inoltre autorizzato a destinare, anche

senza concorso, i predetti direttori e professori ai posti vacanti di direttori di scuole medie di commercio.

Con speciali contributi, da parte delle scuole e delle persone interessate secondo le norme stabilite dal regolamento, potrà essere computato nel termine utile per la pensione, il servizio già prestato nella scuola prima dell'applicazione della presente legge.

Gli aumenti quinquennali, già conseguiti dai professori ordinari in servizio all'attuazione della presente legge, saranno assorbiti dai miglioramenti di stipendio, di cui all'art. 10.

Ai professori ordinari, però, i quali all'attuazione della legge godranno di uno stipendio superiore a lire 7,000, sarà conservata anche la differenza, senza che possa mai superarsi il massimo di lire 10,000.

Pei professori universitari, che fossero chiamati ad insegnare nelle scuole superiori di commercio, è mantenuto il trattamento ad essi fatto dalla legge sull'istruzione superiore universitaria, col riconoscimento degli aumenti quinquennali già maturati.

PRESIDENTE. Chi approva l'art. 18, così modificato, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 19.

La Cassa pensioni, già costituita nella Regia scuola superiore di commercio di Venezia, a favore del corpo insegnante, degli impiegati e delle loro famiglie, continuerà a funzionare secondo le norme regolamentari per essa in vigore e conformemente alle leggi che disciplinano il conferimento delle pensioni e delle indennità agli impiegati civili dello Stato, fino a quando saranno esauriti gli impegni assunti dalla scuola stessa, ai termini del suo statuto, verso il personale già in carica all'atto di promulgazione della presente legge.

Il personale, di cui al precedente comma, quando rinunci ai vantaggi che possono derivargli dal conferimento della pensione a carico dello Stato, è esonerato dal versamento delle corrispondenti ritenute.

(Approvato).

Art. 20.

Ai diplomi, alle lauree ed ai certificati di studio rilasciati dalle Regie scuole superiori di

commercio anteriormente alla presente legge e in conformità dei Regi decreti in data 24 giugno 1883, n. 1547, serie 3^a, 26 novembre 1903, n. 476, 19 gennaio 1905, n. 19, e 15 luglio 1906, n. 391, è conservato il loro valore equipollente ai titoli, di cui all'art. 6.

(Approvato).

Art. 21.

Con decreto Reale si provvederà a separare dalla Regia scuola superiore di Bari e dal Regio Istituto superiore di Roma le scuole medie attualmente annesse.

(Approvato).

VISCHI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI, *relatore*. Ho domandato la parola per adempiere a un dovere imposto dal regolamento, cioè di riferire sulle petizioni che a questo riguardo sono pervenute dalla Camera di commercio ed arti di Genova, dalla Deputazione provinciale di Genova e dai signori professori Gambaro, De Bellis ed altri, insegnanti di lingue. Il Senato ha preso in considerazione quanto in dette petizioni si diceva. Dopo le deliberazioni già prese dal Senato, non rimane che proporre l'ordine del giorno puro e semplice. Ed è questo che io propongo.

PRESIDENTE. Chi approva l'ordine del giorno puro e semplice proposto dall'Ufficio centrale, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Domani l'Ufficio centrale riferirà sul coordinamento del disegno di legge che sarà poi votato a scrutinio segreto.

Avverto il Senato che domani alle ore 14.30 vi sarà riunione degli Uffici ed alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Votazione per la nomina:

a) di un membro del Consiglio superiore di pubblica istruzione;

b) di tre commissari alla Cassa dei depositi e prestiti;

c) di tre commissari di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto.

II. Coordinamento e votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Ordinamento degli Istituti superiori d'istruzione commerciale (N. 875).

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1912

III. Svolgimento di una proposta di legge d'iniziativa del senatore Scialoja, per l'abolizione dell'autorizzazione maritale.

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 14 dicembre 1911, n. 1461, concernente disposizioni per la sistemazione dei conti consuntivi dei comuni, delle provincie e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, distrutti o smarriti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 917);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, numero 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 27 dicembre 1912 (ore 10)

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

CCLXXX.

TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Presentazione di disegni di legge (pag. 9753, 9754) — Presentazione di relazioni (pag. 9758, 9759) — Il senatore Vischi, relatore, riferisce sul coordinamento del disegno di legge: « Ordinamento degli Istituti superiori di istruzione commerciale » (pagina 9754) — Le proposte di coordinamento sono approvate — Votazione a scrutinio segreto (pag. 9754) — Il senatore Scialoja svolge la sua proposta di legge per l'abolizione dell'autorizzazione maritale (pag. 9754) — Dopo osservazioni del ministro guardasigilli (pag. 9758), la proposta di legge è presa in considerazione — Presentazione di relazioni (pag. 9758) — Su proposta del ministro di agricoltura (pag. 9758), si riserva la fissazione del giorno per lo svolgimento dell'interpellanza del senatore Del Giudice sui beni demaniali del Mezzogiorno (pag. 9758) — Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 14 dicembre 1911, n. 1461, concernente disposizioni per la sistemazione dei conti consuntivi dei comuni, delle provincie e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, distrutti o smarriti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908 » (pagina 9759) — Il senatore Mazziotti svolge la sua interpellanza al ministro della pubblica istruzione sulle condizioni del fortino Vigliena in Napoli (pag. 9761) — Risposta del ministro (pag. 9762) — L'interpellanza è dichiarata esaurita — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e i ministri della marina, del tesoro, delle finanze, di grazia, giustizia e dei culti, della istruzione pubblica, di agricoltura, industria e commercio, dei lavori pubblici, e delle poste e dei telegrafi.

BISCARETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Presentazione di disegni di legge.

SACCHI, ministro dei lavori pubblici. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

« Provvedimenti per la graduale attivazione delle disposizioni sul bollo nei trasporti ferroviari, tramviari, ecc., contenute nella legge 14 luglio 1912, n. 835 ».

Trattandosi di proroga, prego il Senato di voler discutere questo disegno di legge prima delle vacanze.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge, che sarà inviato all'esame degli Uffici.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

« Ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tasse sui contratti di borsa ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro di agricoltura della presentazione di questo disegno di legge che sarà trasmesso agli Uffici.

Coordinamento del disegno di legge: « Ordinamento degli istituti superiori di istruzione commerciale ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il coordinamento del disegno di legge: « Ordinamento degli Istituti superiori di istruzione commerciale ».

Ha facoltà di parlare l'onor. relatore.

VISCHI, *relatore*. In esecuzione degli ordini del Senato l'Ufficio centrale, con la presenza dell'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio, ha proceduto al coordinamento della legge votata ieri per alzata e seduta. Il coordinamento consiste principalmente nello stralciare, così come il Senato sa, una parte dell'art. 10 formando un articolo *ex se*, che prende il numero di 22. Quest'articolo dice: « Le disposizioni della presente legge che si riferiscono agli aumenti di stipendi ed agli aumenti di contributi dello Stato secondo la tabella B, hanno effetto dal 1° gennaio 1913 ».

E così finisce l'ufficio mio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il coordinamento s'intende approvato e il disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Ordinamento degli Istituti superiori di istruzione commerciale » e per la votazione per la nomina di un membro del Consiglio superiore di pubblica istruzione; di tre commissari alla Cassa dei depositi e prestiti; di tre commissari di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto.

Prego il senatore, segretario, Melodia di procedere all'appello nominale.

MELODIA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di disegni di legge

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Modificazioni all'art. 7 della legge 25 giugno 1911, n. 575;

Modificazioni ai vari quadri della tabella C (personale operaio e subalterno) dei ruoli organici della Direzione generale dei telefoni.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro delle poste e dei telegrafi della presentazione di questi disegni di legge ai quali verrà dato corso a termini del regolamento.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Procederemo ora all'estrazione a sorte dei nomi dei senatori che dovranno procedere allo spoglio delle schede.

Per la votazione per la nomina di tre commissari alla Cassa depositi e prestiti, risultano sorteggiati i senatori Petrella, Goiran, Santini;

per quella per la nomina di tre commissari di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto: Massarucci, Guala, Mortara;

infine, per la votazione per la nomina di un membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione: Polacco, Malaspina, De Sonnaz.

Svolgimento di una proposta di legge del senatore Scialoja per l'abolizione dell'autorizzazione maritale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una proposta di legge di iniziativa del senatore Scialoja per l'abolizione dell'autorizzazione maritale della quale venne già data lettura in una precedente tornata.

Ha facoltà di parlare l'onor. Scialoja per svolgere questa proposta.

SCIALOJA. (*Segni di attenzione*). Onorevoli colleghi. Ho proposto di iniziativa parlamentare un breve progetto di legge, di piccola mole, ma

certamente non di lieve importanza, per l'abolizione dell'autorizzazione maritale, modificando le disposizioni dei Codici civile, commerciale e di procedura civile relativamente a questo punto. A me pare che tra le non poche parti difettose della nostra legislazione, una di quelle, che oramai si debbano più prontamente modificare, sia appunto questa relativa alla autorizzazione maritale. La coscienza del mondo giuridico in proposito si è formata, e non credo che vi siano più gravi dubbi circa la convenienza di togliere dal nostro Codice tale residuo del vecchio Codice francese. Nessuno dei principali Stati di Europa impone più la necessità dell'autorizzazione maritale, e la stessa Francia, presso cui l'istituto fu dapprima stabilito, tende ad abolirlo: numerosi progetti di legge sono stati presentati in questo senso ed uno è stato anche approvato da una delle due Camere francesi. A favore dell'autorizzazione maritale non milita in Italia alcuna ragione; le tradizioni del nostro diritto italiano erano contrarie ad essa: tanto il diritto romano, quanto il diritto comune, non la conoscevano.

Fu solo l'influenza del diritto germanico che la fece penetrare in qualche statuto comunale: e attraverso le consuetudini francesi essa entrò a far parte del Codice Napoleone. Quando si trattò di mantenere nel Codice italiano questo istituto, che era stato accettato dai Codici dei singoli Stati modellati sul francese, si sollevarono gravi dubbi presso le Commissioni che prepararono il Codice; e l'istituto fu mantenuto soltanto in via transitoria. Si disse: per ora non modifichiamo l'istituto che si trova già nelle varie regioni d'Italia, ma vedremo alla prova, se sarà necessario di abolirlo.

Si modificò tuttavia per modo che nel nostro codice le disposizioni relative a questo punto non sono identiche a quelle corrispondenti del Codice napoleonico. Ma mentre la maggior parte delle modificazioni introdotte dal nostro legislatore si possono considerare come miglioramenti del codice francese, quelle relative all'autorizzazione maritale sono generalmente considerate come veri peggioramenti.

Anche recentemente un illustre civilista francese, il Planiol, rendendo conto del modo come l'istituto era stato accolto negli Stati che avevano accettato il codice francese, notava che in Italia l'istituto era stato sostanzialmente peggiorato.

La pratica quotidiana ci dimostra che l'autorizzazione maritale, così come è oggi ordinata, è piuttosto fonte di frode che protezione della famiglia, quale dovrebbe essere. E ogni giorno sorgono autorevoli voci che reclamano l'abrogazione delle relative disposizioni.

Nel Parlamento più di una volta è stata già proposta l'abolizione di questo istituto. Purtroppo però i progetti che sono stati presentati non sono mai andati innanzi, perchè i disegni di legge d'iniziativa parlamentare sogliono aver questo triste destino, di finire negli archivi. Forse anche quello che io presento potrà subire la sorte medesima, se il Governo non vorrà dare ad esso il suo appoggio. Tuttavia ciò non mi scoraggia dal presentarlo oggi e dal raccomandarlo, perchè il progetto che ho l'onore di esporre al Senato, differisce notevolmente da quelli precedenti, i quali avevano, secondo me, qualche difetto: primo, quello di essere troppo semplici, di contenere puramente e semplicemente l'abolizione degli articoli del codice civile relativi all'autorizzazione maritale, mentre, a parere mio, non si può procedere con tanta semplicità, e bisogna sostituire a ciò che si toglie qualche cosa che risponda alle necessità più urgenti della nostra vita moderna.

E d'altra parte quei progetti avevano anche un altro difetto di natura direi quasi politica e sociale. Si presentavano sotto un aspetto femminista, se è lecito usar questa parola. Coloro che se ne fecero iniziatori alla Camera dei deputati li hanno uniti ad altri che certamente non corrispondono se non alle nuove correnti femministe.

Per esempio, un progetto che contiene la concessione del voto alle donne, contiene pure l'abolizione dell'autorizzazione maritale, sicchè quest'abolizione si presenta come una specie di soddisfazione data alle femmine italiane più irrequiete, mentre invece essa non deve avere in alcun modo il carattere femminile. Io insisto specialmente su questo concetto. Non sono punto mosso dalle correnti agitate dal mondo femminile a presentare il mio progetto di legge. L'autorizzazione maritale non deve essere considerata e non fu concepita dal nostro legislatore come una diminuzione della capacità giuridica delle donne: prova ne sia che le donne nubili e le vedove non hanno bisogno di au-

torizzazione di alcuno. Le donne in Italia non sono dunque considerate meno capaci degli uomini relativamente al diritto civile. La donna maritata, secondo le disposizioni del nostro diritto, ha bisogno dell'autorizzazione maritale, perchè il legislatore ritenne essere ciò conforme all'ordine della famiglia, onde l'istituto non ha nulla di meno che riverente verso la capacità giuridica generale della donna e l'abolizione di esso non è e non può considerarsi come una soddisfazione data al mondo femminile. Noi nel far legge su questo proposito dobbiamo guardare soltanto ai rapporti interni della famiglia e a quelli della famiglia coi terzi.

Io, dopo maturo studio di questi rapporti e dopo aver a lungo meditato anche sopra le disposizioni assai varie delle legislazioni europee in proposito, ho creduto di presentare un progetto di legge composto di quattro articoli brevi, ma abbastanza pieni di contenuto.

Il primo articolo è puramente negativo: contiene l'abrogazione delle presenti disposizioni del Codice civile e del Codice di procedura civile in questa materia.

Nel secondo articolo invece io propongo lievi modificazioni agli articoli 13 e 14 del Codice di commercio che si riferiscono all'autorizzazione maritale per l'esercizio del commercio da parte delle donne.

Mi è sembrato che per questa parte non si potesse pronunziare una pura e semplice condanna dell'istituto vigente e che si dovesse mantenere ancora una potestà maritale, relativamente alla donna commerciante.

Onde la modificazione che io propongo consiste solo in ciò: che il marito non debba preventivamente autorizzare la moglie, come avviene col Codice attuale (veramente più per forma che per sostanza, perchè l'autorizzazione può essere anche tacita), ma possa vietare alla moglie di esercitare il commercio. Secondo la mia proposta dovrebbe intervenire un divieto per impedire alla moglie di esercitare il commercio, altrimenti questa avrebbe piena capacità di farlo.

Nel terzo articolo io ho creduto di mantenere ancora una certa autorità del marito relativamente alle donazioni. Sappiamo tutti che le donazioni, appunto perchè non sono un atto necessario del commercio sociale e costituiscono sempre un pericolo per il donatore, debbono

essere mantenute sotto il regime più severo, sicchè tutti i diritti hanno disposizioni che tendono ad accertare una volontà più matura nel donante ed a porre dei freni alla troppo corriva liberalità. Io ho creduto perciò che, relativamente alle donazioni fatte dalla moglie, si dovesse continuare a richiedere un consenso, consenso del marito o del tribunale alternativamente, per non incontrare le grandi difficoltà che le attuali disposizioni del Codice civile e del Codice di procedura fanno sorgere in pratica. Io ho posto però anche un termine non troppo lungo alla eventuale impugnativa della donazione, che non fosse stata fatta regolarmente; credo che il termine di tre anni sia più che sufficiente, perchè il marito possa esercitare il diritto di revoca della donazione mal fatta.

Molto valore attribuirei all'art. 4 del mio progetto, il quale, lo ammetto, si potrebbe anche togliere da questo disegno di legge senza turbarne troppo l'armonia e il significato; ma è un articolo di per sé molto importante. Mi permetta quindi il Senato di intrattenermi un momento sopra di esso.

Noi tutti conosciamo la tendenza legislativa, che ebbe il suo inizio in America e che poi si è venuta diffondendo negli Stati europei, di assicurare un certo patrimonio alla famiglia; tendenza che si è tradotta nel *homestead* in America, e che anche di recente ha avuto una eco in Italia col progetto di legge presentato dall'on. ministro Luzzatti, imitando una legge francese.

Io riconosco tutta la importanza sociale della costituzione di patrimoni di questa natura, ma dubito forte che negli Stati di vecchia civiltà come il nostro, nei territori sottoposti a diritti storici complicatissimi quali sono quelli che gravano sulle terre italiane, dubito forte che si possa rispondere al bisogno sociale con gli stessi mezzi, con i quali si è tentato oggi di corrispondervi in altri Stati ed anche col disegno di legge presentato al Parlamento italiano.

Io credo che nella tradizione antichissima del diritto nostro italiano noi abbiamo un istituto che può servire a questo scopo sociale: è la dote. La dote è un patrimonio di famiglia già organizzato e che costituisce appunto con la sua inalienabilità quel fondo che deve rimanere alla famiglia anche attraverso alle tempeste

della vita. Solo che la dote, quale è riconosciuta dal nostro Codice civile, in fondo è sempre la romana e quella del diritto comune italiano: essa presenta un inconveniente dal punto di vista sociale, perchè ponendo i beni sotto l'esclusiva amministrazione del marito ed attribuendo al marito la piena disposizione dei frutti è considerata come pericolosa da molti padri, i quali collocano in matrimonio le figlie loro.

Ogni giorno noi vediamo diminuire anche per questa considerazione il numero delle costituzioni di dote in Italia; ogni giorno vediamo diffondersi piuttosto il regime della separazione dei patrimoni. Ora io ho fatto in questo progetto di legge un tentativo, che sottopongo alla sapienza vostra, non dirò con trepidazione perchè l'ho studiato molto e mi pare accettabile, ma colla coscienza di introdurre una novità, il che in diritto è sempre un pericolo, è sempre almeno cosa che va considerata con piena maturità di riflessione. Io propongo come primo passo (perchè si potrebbe andare anche oltre) di ammettere nel nostro diritto civile la costituzione di una dote, la quale fino *ab initio* sia sottoposta a quel regime che in via eccezionale il nostro Codice civile ammette per la dote separata.

Due parole per coloro che non sono giuristi.

Nel nostro diritto, allorchè vi è pericolo per la dote, perchè il marito, o per incapacità o per dolo, male l'amministra, sperperando i beni che dovrebbero essere dedicati alla famiglia, la moglie può chiedere di riprendere l'amministrazione della propria dote, in modo che essa diventa rispetto alla dote ciò che dovrebbe essere normalmente il marito; essa diventa l'amministratrice della propria dote, essa ha la disposizione dei frutti, naturalmente con lo scopo, che è fondamentale della dote, di sostenere gli oneri della famiglia. Ora ciò che nel nostro diritto è ammesso soltanto in questo caso patologico dello sperpero da parte del marito, io propongo che sia ammesso *ab initio*, che sia riconosciuto un istituto dotale, per cui, costituendosi la dote, l'amministrazione di essa, e soprattutto la pertinenza dei frutti, rimanga alla moglie, essendo tuttavia i beni vincolati, sottoposti all'inalienabilità, e per conseguenza conservando la funzione di patrimonio dedicato alla famiglia.

Se ciò si ammette, evidentemente, con passi

ulteriori si potrebbero facilmente costituire doti in comunione fra marito e moglie, ed io non avrei nessuna difficoltà ad introdurre anche questo nel progetto di legge; ma, trattandosi di una novità, ho voluto procedere cautamente, proponendo, per ora, soltanto l'applicazione a casi normali di un istituto già riconosciuto per casi eccezionali dal nostro Codice civile.

Come vedete, non si tratta, in fondo, di alcuna grande innovazione, perchè io mi servo di un istituto che è già noto ai giuristi, di cui si conosce già la portata, di cui è regolata l'armonia con tutti gli altri rapporti della nostra vita giuridica; solo vi aggiungo una funzione fondamentale che dovrebbe prendere questo istituto, facendone una dote fisiologica, mentre ora è dote patologica nel nostro diritto.

Forse, se avete avuto la bontà di ascoltarmi, qualcuno di voi si sarà domandato: che cosa ha che fare ciò con l'autorizzazione maritale? perchè realmente la disposizione di questo articolo non è più relativa all'autorizzazione maritale, onde io fin da principio vi diceva che si potrebbe anche stralciare dal mio progetto questo articolo. Ma la connessione intima fra questa proposta e l'abolizione dell'autorizzazione maritale vi è, perchè la sola ragione per cui si può desiderare da alcuno di conservare ancora l'autorizzazione maritale, è questa: di far sì che il marito possa impedire alla donna di sperperare i suoi beni e di distruggere uno dei fondamenti patrimoniali della famiglia. Se voi ammettete che si possa costituire una dote della natura che io propongo, voi otterrete una sicurezza del patrimonio familiare anche assai maggiore di quella che potrà darvi l'autorizzazione maritale.

La connessione dunque sta in questo, che io vi propongo un surrogato molto più potente, ma che non ha gli inconvenienti del sistema dell'autorizzazione maritale.

Non voglio più a lungo tediare il Senato. Spero che le mie parole abbiano potuto rendere benevolo l'animo vostro alla mia proposta, sicchè non abbiate a mandarla senz'altro agli archivi e vogliate discuterla. Io credo che s'imponga ai giorni nostri la modificazione del Codice civile per questa parte; ritengo che anche l'illustre mio amico, il ministro di grazia e giustizia, ammetta in genere il mio ordine d'idee, e spero che anch'egli voglia dare il suo favore

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1912

a questo mio progetto, perchè senza la spinta del Governo esso certamente non andrebbe innanzi. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ora, a termini del regolamento, deve essere votata sulla presa in considerazione di questa proposta di legge.

Domando all'onor. ministro guardasigilli se intenda fare qualche dichiarazione.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Tenendomi appunto nei confini di una semplice dichiarazione, dirò che lo svolgimento che ha fatto del disegno di legge l'on. Scialoja ha dimostrato al Senato che esso, sotto forme modeste, tocca una delle più importanti questioni riguardanti il diritto privato e l'ordinamento della famiglia.

Nessuno può contestare la opportunità di provvedere alla riforma del Codice nella determinazione della capacità giuridica della donna in tutto quanto ha attinenza al diritto patrimoniale.

L'onor. senatore Scialoja col suo disegno di legge propone l'abolizione dell'autorizzazione maritale; e in altre disposizioni suggerisce dei temperamenti diretti a correggere nell'applicazione l'abolizione stessa.

Le proposte contenute nel suo disegno di legge daranno luogo ad una discussione che certamente sarà degna di quest'alto Consesso. Esamineremo quindi a suo tempo il progetto in tutte le sue parti.

Accogliendo intanto il concetto fondamentale di una riforma della parte del Codice riguardante l'autorizzazione maritale, aderisco, colle consuete riserve, alla presa in considerazione del disegno di legge presentato al Senato dall'on. Scialoja. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la presa in considerazione del disegno di legge testè svolto dall'onor. Scialoja.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Non facendosi proposte, il disegno di legge sarà trasmesso all'esame degli Uffici.

Presentazione di relazioni.

BORGATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGATTA. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzione di stanziamento su alcuni capitoli nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-13;

Maggiori e nuove assegnazioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-13.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Borgatta della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Per l'interpellanza del senatore Del Giudice.

PRESIDENTE. Fu già annunciata al Senato la interpellanza del senatore Del Giudice ai ministri dell'interno e di agricoltura, industria e commercio. Non erano in quella occasione presenti i ministri interessati, perciò la rileggo ora.

L'interpellanza dice:

« Il sottoscritto intende interpellare i ministri di agricoltura e dell'interno sui propositi del Governo rispetto alla questione demaniale nel Mezzogiorno, la quale, nelle condizioni presenti, non solo intralcia l'andamento naturale dell'agricoltura, quanto anche influisce come elemento perturbatore nelle elezioni politiche ed amministrative, specialmente dopo il considerevole allargamento in forza della nuova legge ».

Prego l'onorevole ministro Nitti di voler fare qualche dichiarazione in proposito.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'interpellanza del senatore Del Giudice, riguardante la questione dei demanii del Mezzogiorno, è di grande importanza per tutta l'Italia meridionale e per la proprietà fondiaria. Volentieri il Governo accetta di discuterla, quindi, d'accordo con l'interpellante, sarà fissata una data per lo svolgimento di questa interpellanza alla ripresa dei lavori parlamentari dopo le vacanze.

DEL GIUDICE. Sta bene e ringrazio.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori scrutatori di procedere allo spoglio delle schede, ed i senatori segretari alla numerazione dei voti.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1912

(I senatori scrutatori procedono allo spoglio delle schede, ed i senatori segretari alla numerazione dei voti).

Presero parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Astengo.

Bacelli, Balenzano, Barinetti, Barzellotti, Bava Beccaris, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Borgatta.

Camerano, Caravaggio, Carle Giuseppe, Casasola, Cefaly, Chironi, Colombo, Cruciani-Ali-brandi.

De Amicis, De Cupis, Del Giudice, Del Zio, De Martino, De Sonnaz, Di Brocchetti, Di Camporeale, Di Carpegna, Di Collobiano, Di Martino, Dini.

Ellero.

Fabrizi, Facheris, Fadda, Falconi, Faravelli, Fiocca, Fortunato, Frola.

Garavetti, Garofalo, Gessi, Giordano-Apostoli, Giorgi, Goiran, Golgi, Gorio, Guala, Gualterio, Gui.

Levi Ulderico, Lojodice, Lucca, Luciani.

Malaspina, Manassei, Maragliano, Mariotti, Martinez, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazzolani, Melodia, Monteverde, Morra, Mortara.

Pasolini, Pedotti, Perla, Petrella, Pirelli, Polacco, Ponza Cesare.

Reynaudi, Rignon.

Saladini, Santini, Schupfer, Scialoja, Scillamà, Serena.

Tajani, Taverna, Todaro, Tommasini, Torrigiani Luigi, Treves.

Vacca, Vischi.

Presentazione di relazioni.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge:

Proroga dei termini per la pubblicazione del nuovo codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Mortara della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

DINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge:

Aumento del limite della spesa consolidata per il debito vitalizio a tutto il 30 giugno 1914.

PRESIDENTE. Do atto all'onore senatore Dini della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 14 dicembre 1911, n. 1461, concernente disposizioni per la sistemazione dei conti consuntivi dei comuni, delle provincie e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, distrutti o smarriti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908 » (N. 917).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 14 dicembre 1911, n. 1461, concernente disposizioni per la sistemazione dei conti consuntivi dei comuni, delle provincie e delle istituzioni pubbliche di beneficenza distrutti o smarriti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 14 dicembre 1911, n. 1461, recante disposizioni per la sistemazione dei conti consuntivi dei comuni, delle provincie e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, distrutti o smarriti in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908.

Regio decreto 14 dicembre 1911, n. 1461, concernente disposizioni per la sistemazione dei conti consuntivi dei comuni, delle provincie e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, distrutti o smarriti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Vista la legge 12 gennaio 1909, n. 12;

Vista la legge 6 luglio 1911, n. 722;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Consigli di prefettura delle provincie di Messina e di Reggio Calabria sono autorizzati ad emettere provvedimenti speciali per la riproduzione, ed, occorrendo, per la compilazione d'ufficio, e per l'approvazione dei conti consuntivi dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, che andarono distrutti o smarriti in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908.

La distruzione o lo smarrimento dei conti debbono essere dichiarati dal prefetto e la pubblicazione delle relative dichiarazioni per otto giorni consecutivi all'albo pretorio del comune, al quale si riferisce il conto od al quale appartiene l'istituzione, tiene luogo di notificazione alle parti interessate.

Ai fini di questo articolo si terranno presenti, sia per l'esame dei conti suddetti che per la compilazione d'ufficio di essi, i libri contabili, le deliberazioni dei comuni e delle istituzioni aventi riferimento ai conti smarriti o distrutti ed ogni altro documento che possa fornire elemento di prova diretta o indiretta, così per le riscossioni come per i pagamenti.

Art. 2.

Salvo quanto si dispone nell'ultima parte del presente articolo, le risultanze dei conti, approvati a norma dell'articolo precedente, non saranno definitive se non col decorso di dieci anni dalla data della notificazione giudiziale delle relative decisioni ai contabili, cauzionari e loro eredi. Durante questo periodo esse potranno essere modificate in seguito al rinvenimento del conto originale o di tutti o parte dei relativi documenti e dichiarate definitive dal Consiglio di prefettura.

I termini per l'appello alla Corte dei conti e per le istanze di revocazione decorreranno dalla scadenza del decennio, salvo che il Consiglio di prefettura dichiarerà definitivo il suo giudizio, ovvero autorizzi la vendita della cauzione in base al disposto dell'art. 3, nei quali casi i termini si intenderanno decorrere dalla notificazione della decisione definitiva sul conto, o di quella che autorizza l'alienazione della cauzione.

Art. 3.

Le decisioni pronunciate in via provvisoria hanno efficacia di titoli esecutivi dopo la notificazione alle parti, ma le cauzioni dei contabili, durante il decennio di provvisorietà, non potranno essere alienate o svincolate che in quella misura che sarà determinata caso per caso dal Consiglio di prefettura ed in rapporto al credito dell'Ente.

Quando in seguito ad un nuovo giudizio pronunciato nel corso del decennio risulti accertato il credito dell'Ente in somma superiore all'ammontare della cauzione rimasta vincolata, il Consiglio di prefettura ordinerà i provvedimenti conservativi.

Art. 4.

Le presenti disposizioni si applicano per i conti comunali e delle opere pie delle due provincie di Messina e di Reggio Calabria degli esercizi 1907 e retro, che all'epoca del terremoto del 28 dicembre 1908 si trovavano spediti alla prefettura per l'approvazione, e per i conti degli stessi esercizi che andarono smarriti o distrutti nei comuni compresi nell'elenco di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Sono pure applicabili per la formazione ed approvazione dei conti 1908.

Art. 5.

Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1901, n. 538, in quanto si riferiscono alla responsabilità dei funzionari di prefettura revisori dei conti, si applicano per i conti, di cui agli articoli 1 e 4, ai soli casi di errori di calcolo.

Rimangono ferme, in quanto non sia diversamente stabilito dal presente decreto, le disposizioni del regolamento comunale e provinciale approvato con Regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili ai conti consuntivi delle provincie, ferma restando la competenza della Corte dei conti.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1911.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.

V. — *Il Guardasigilli*
FINOCCHIARO-APRILE.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Questo disegno di legge, composto di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Svolgimento di una interpellanza
del senatore Mazziotti.**

PRESIDENTE. Fu già annunciata al Senato la presentazione di una interpellanza del senatore Mazziotti al ministro della pubblica istruzione « circa le deplorevoli condizioni nelle quali è lasciato il fortino Vigliena in Napoli, dichiarato monumento nazionale ».

Prego il ministro della pubblica istruzione di voler dichiarare se accetta l'interpellanza, e quando intenda rispondermi.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Mi onoro di essere agli ordini del Senato.

PRESIDENTE. Come il Senato ha inteso, il ministro della pubblica istruzione è pronto a rispondere all'interpellanza anche subito; se il senatore Mazziotti non ha nulla in contrario, potrebbe svolgerla nella seduta odierna.

MAZZIOTTI. Sono anch'io agli ordini del Senato.

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare.

MAZZIOTTI. Nel giugno del 1891 il compianto deputato Matteo Renato Imbriani presentava a nome anche di altri 214 deputati un disegno di legge per dichiarare monumento na-

zionale il fortino di Vigliena. Questo modesto fortilizio costruito nelle vicinanze di Napoli, presso il mare al tempo dei vicerè spagnuoli, divenne celebre per la eroica difesa che vi fu sostenuta dai patrioti napoletani nel 13 giugno 1799 quando le schiere del cardinale Ruffo invasero la città di Napoli.

L'episodio al quale si riannoda la storia di Vigliena è riassunto in queste scultorie parole del grande storico napoletano Pietro Colletta, che dice così: « La legione calabra divisa in due guerniva il piccolo Vigliena, forte o batteria di costa presso l'edificio dei Granili e pattugliava la città per impedire le insidie interne, per ultimo disperato aiuto alla cadente libertà... I Russi assalirono Vigliena; ma per grandissima resistenza bisognò atterrare le mura con batteria continua di cannoni e quindi Russi, Turchi e Borboniani entrati nel forte a combattere ad armi corte pativano, impediti e stretti dal troppo numero, le offese dei nemici e dei compagni. Molti dei legionari calabresi erano spenti; gli altri feriti nè bramosi di vivere; cosicchè il prete Toscani di Cosenza, capo del presidio, reggendosi a fatica perchè in più parti trafitto, avvicinasì alla polveriera ed invocando Dio e la libertà, getta il fuoco nella polvere, e ad un istante con scoppio e scroscio terribile, muoiono quanti erano tra quelle mura oppressi dalle rovine o lanciati in aria o percossi da sassi: nemici, amici orribilmente consorti. Alla quale prova di animo disperato trepidò il cardinale, imbaldanzarono i repubblicani e giurarono di vendicare il grande esempio ».

La proposta di legge dell'on. Imbriani veniva in buon punto, perchè il fortino di Vigliena stava per essere venduto dal Demanio, cui appartiene, e tramutato in deposito di petrolio. Il ministro della pubblica istruzione, che era allora il nostro illustre collega Villari, nella seduta della Camera dell'8 dicembre 1891, rispose al deputato Imbriani in questi termini: « È superfluo il dire che io sono favorevole alla presa in considerazione di questa proposta di legge, la quale non dubito che avrà la piena approvazione della Camera. Non mi resta che ringraziare l'onorevole Imbriani della nobile iniziativa presa di ricordare la memoria dei generosi che perirono per la patria ».

La Camera ad unanimità deliberò la presa in considerazione della proposta di legge.

Ignoro per quali circostanze essa non ebbe ulteriormente corso e non divenne legge dello Stato. Ad ogni modo le esplicite dichiarazioni dell'on. ministro valsero a far ritenere il fortino di Vigliena come monumento nazionale; tanto che il Ministero della pubblica istruzione accettava di prenderlo in consegna e faceva redigere un progetto per la modesta spesa di lire 2250 allo scopo di assicurare la custodia e la conservazione del fortino allo stato di rudere, quale restò dopo il glorioso avvenimento del 13 luglio 1799. Ma nonostante che il progetto avesse avuto tutte le approvazioni necessarie, esso non venne eseguito. Sono così decorsi tanti anni senza che il Ministero della pubblica istruzione abbia provveduto all'esecuzione di un lavoro di così lieve spesa, indispensabile per la conservazione del fortino.

Invece esso ha dovuto subire altri danni. Vi sono state impiantate dal municipio di S. Giovanni a Teduccio alcune baracche per ricovero di individui sospetti di colera, baracche ridotte ora in uno stato veramente indecente.

Inoltre lo spazio adiacente al fortino, dove una volta era il fosso che lo circondava è stato addetto a deposito d'immondizie e a scarico di materiali di rifiuto.

A me non sembra veramente decoroso per il nostro paese di lasciare quel modesto monumento, che ricorda così nobile e splendido episodio, in condizioni tanto deplorevoli.

Per il lungo decorso di tempo interceduto dalla presentazione di quel disegno di legge, la spesa occorrente per la conservazione e la custodia del fortino è alquanto accresciuta; ascende ora a circa lire 8000, dovendosi provvedere alla rimozione dei materiali di rifiuto e di scarico accumulati nelle adiacenze del fortino.

Ricordi l'onor. ministro che gli episodi del 1799 in Napoli sono una delle più belle pagine del nostro Risorgimento. A la strenua difesa della città presero parte molti patrioti napoletani che per amore di libertà andarono poi al patibolo.

Non è conveniente alla dignità del nostro paese ed al culto delle memorie della nostra redenzione che quei modesti ruderi i quali ricordano un mirabile esempio di valore e di patriottismo, servano come deposito d'immon-

dizie, ovvero per conservarvi delle luride ed indecenti baracche.

Non si tratta di ricostruire il fortino: si tratta di conservarlo quale rimase dopo il memorando avvenimento e provvedere alla custodia di esso.

Molti dei numerosi deputati che sottoscrissero quel disegno di legge seggono ora in mezzo a noi: io confido che essi vorranno associarsi al mio voto. Ricordo a titolo d'onore tra i firmatari i nostri colleghi: Tittoni, Fabrizi, Vischi, Torrigiani Filippo, De Riseis, De Martino, Cefaly, Engel, Caldesi, Molmenti, Santini, Levi, Frascara Giuseppe.

Se ad assicurare la conservazione e la custodia del fortino di Vigliena, dichiarandolo monumento nazionale, occorresse la presentazione di un nuovo disegno di legge, io pregherei quelli egregi colleghi a volerne prendere l'iniziativa e son sicuro che l'onor. ministro farebbe buon viso alla proposta.

In ogni modo, trattandosi di spesa così lieve e della semplice custodia di quei ruderi io confido pienamente che l'onor. ministro, il quale sente così nobilmente il culto delle memorie del nostro Risorgimento, vorrà prendere dinanzi al Senato formale impegno che quel monumento sarà conservato, come richiede il decoro del nostro paese, con il rispetto e la cura che ogni popolo civile ha per i gloriosi ricordi della sua storia. (*Approvazioni*).

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Sento tutta l'importanza dell'argomento sul quale l'on. Mazziotti richiama l'attenzione del Ministero della pubblica istruzione. È certamente tra i primi doveri dello Stato il conservare i segni sensibili della sua storia e del suo eroismo. E giustamente l'onor. Mazziotti dichiara il fortino di Vigliena tra i più memorabili della storia italiana. Ma io posso assicurare fin da ora l'on. Mazziotti che il ministro della pubblica istruzione si è ispirato a questi sentimenti ed aveva da tempo volta la sua operosità alla conservazione dell'insigne monumento. Il quale per accordi intervenuti con l'Amministrazione del Demanio fu preso in consegna nell'anno 1910, e subito si poté verificare che oltre il progetto delle 2200 lire di cui ha

fatto cenno l'on. Mazziotti, era necessario un altro progetto per opere di consolidamento. Il secondo progetto portava la spesa di 8000 lire. Mentre l'Amministrazione delle belle arti si accingeva ad eseguire le opere, sventuratamente l'epidemia colerica entrò nel nostro paese e il sindaco di San Giovanni a Teduccio volle che il fortino di Vigliena fosse adibito come ospedale per i colerosi. Non mancò il Ministero della pubblica istruzione di fare vive insistenze, affinché questo non avvenisse, ma le ragioni della pubblica salute andarono innanzi e il fortino di Vigliena è ancora affidato alle cure del sindaco di San Giovanni a Teduccio. Nullameno il Ministero ha reclamato la consegna e si è inteso col Ministero dell'interno; onde possiamo ritenere che in breve tempo il fortino di Vigliena sarà restituito alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Appena avvenuto questo saranno iniziate le opere che sono necessarie per la conservazione di questo insigne monumento e voglio anche sperare che quando riprenderemo i nostri lavori io possa annunciare all'on. Mazziotti, il quale con tanto calore ha lumeggiato l'importanza del monumento, che le opere di consolidamento sono incominciate senza ricorrere al Parlamento per una spesa che, essendo modesta, può essere sostenuta dai fondi ordinari del bilancio.

Credo con questo di avere soddisfatto il legittimo desiderio dell'on. Mazziotti, che ringrazio per aver richiamato la mia attenzione su cosa storicamente così importante per la storia del nostro paese. (*Approvazioni*).

MAZZIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI. Sono vivamente riconoscente all'onor. ministro delle sue dichiarazioni e confido pienamente in esse. Il lungo indugio nell'eseguire i modesti lavori che occorrono per la conservazione del fortino di Vigliena sarà largamente compensato, io spero, dalla maggiore attività che il ministro ci fa intravedere nelle sue dichiarazioni, delle quali prendo volentieri atto.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, l'interpellanza è esaurita.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per la nomina di un membro del Consiglio superiore di pubblica istruzione:

Senatori votanti	92
Maggioranza	47
Il senatore Mazziotti	ebbe voti 72
» Fortunato	» 3
Voti nulli o dispersi	7
Schede bianche	10

Eletto il senatore Mazziotti.

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul progetto di legge « Ordinamento degli Istituti superiori di istruzione commerciale »:

Senatori votanti	90
Favorevoli	73
Contrari	17

Il Senato approva.

Il risultato delle altre votazioni sarà annunciato nella seduta di domani e, se occorrerà ballottaggio, sarà pure fatto nella detta seduta.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 12 settembre 1911, num. 1125, concernente la proroga del termine per la revisione straordinaria delle liste elettorali commerciali nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria (N. 918);

Conversione in legge del Regio decreto 19 gennaio 1911, n. 54, emanato in virtù della facoltà concessa dall'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, prorogata con le leggi 26 dicembre 1909, n. 721, 13 luglio 1910, n. 455, e 30 dicembre 1910, n. 910 (n. 920);

Nuovi provvedimenti per i gruppi II e III delle linee di navigazione contemplate dalla legge 30 giugno 1912, n. 685, e per le linee celeri dell'Egitto contemplate dalla legge 30 giugno 1912, n. 686 (N. 922).

II. Votazione di ballottaggio per la nomina:

a) di un commissario alla Cassa dei depositi e prestiti;

b) di tre commissari di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto.

III. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 14 dicembre 1911, n. 1461, concernente disposizioni per la sistemazione dei conti consuntivi dei comuni, delle provincie e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, distrutti o smarriti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 917).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);

Costituzione dei Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 16.30).

Licenziato per la stampa il 28 dicembre 1912 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1912

Ordinamento degli istituti superiori d'istruzione commerciale

Art. 1.

Gli istituti o scuole superiori di commercio di Venezia, Genova, Bari, Roma e Torino, fondati e mantenuti con i contributi dello Stato e degli enti locali, sono costituiti in enti autonomi con personalità giuridica propria, e sono posti sotto la vigilanza didattica ed amministrativa del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Gli istituti o scuole superiori di commercio sopra indicate comprendono le sezioni speciali di insegnamenti, di cui per la scuola di Venezia al Regio decreto 27 giugno 1909, n. 517; per la scuola di Genova al Regio decreto 22 maggio 1884, n. 2351 (serie 3^a); per la scuola di Bari al Regio decreto 23 gennaio 1908, n. CC (parte supplementare); per la scuola di Roma al Regio decreto 28 settembre 1911, n. 1109, nella parte che si riferisce alla scuola di studi commerciali, bancari ed attuariali; e per la scuola di Torino al regio decreto 1^o ottobre 1906, n. CCCXCII (parte supplementare).

Nessun'altra scuola superiore di commercio od istituto analogo e nessuna nuova sezione nelle scuole esistenti potranno essere creati se non per legge.

Art. 2.

Le scuole, di cui all'art. 1 della presente legge, sono governate da un Consiglio di amministrazione e di vigilanza che rappresenta l'ente, e, oltre al compiere le funzioni amministrative, provvede al buon andamento dell'Istituto, e da un Consiglio accademico.

Il Consiglio accademico provvede all'ordina-

mento didattico e all'andamento disciplinare dell'istituto: è composto dei professori ordinari e dei professori straordinari dell'Istituto ed è presieduto dal direttore dell'Istituto stesso.

Il Consiglio di amministrazione si compone dei delegati del Ministero e degli altri enti, che nello statuto organico di ciascuna scuola sono chiamati a contribuire nelle spese di mantenimento delle scuole stesse. Il numero dei delegati per ciascun ente è determinato dal decreto d'istituzione. I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il presidente del Consiglio di amministrazione e di vigilanza ed il direttore dell'istituto sono nominati con decreto Reale su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio. Il direttore sarà sempre scelto fra i professori ordinari di ciascuna scuola e farà parte del Consiglio di amministrazione.

Art. 3.

Le scuole, di cui all'art. 1, per l'esplicazione dei loro fini, dispongono:

1^o dei beni mobili ed immobili, dei quali si trovano attualmente in possesso;

2^o dei contributi del Governo e degli enti locali ad essi assegnati;

3^o dei proventi delle tasse scolastiche;

4^o dei lasciti, delle donazioni, degli ulteriori contributi e dei sussidi di enti o di privati.

Art. 4.

Rispetto alle tasse di registro e bollo tutti gli atti e i contratti delle amministrazioni delle

Regie scuole superiori di commercio sono sottoposti alle stesse norme stabilite per gli atti e i contratti delle amministrazioni dello Stato.

Saranno esenti dall'imposta di ricchezza mobile e dalla tassa di manomorta i proventi di cui all'articolo 3. ad eccezione dei lasciti, delle donazioni e dei contributi di privati.

Art. 5.

Gli atti e i contratti, che sono di competenza del Consiglio di amministrazione e di vigilanza, non vanno soggetti a riscontro preventivo della Corte dei conti, nè occorre per essi il parere del Consiglio di Stato.

Art. 6.

Le Regie scuole superiori di commercio hanno la facoltà di rilasciare, secondo i loro rispettivi ordinamenti e ad ogni effetto di legge, certificati di studio, diplomi di magistero e lauree dottorali.

Sono ammessi come alunni regolari delle scuole stesse i giovani che abbiano conseguito la licenza del liceo o dell'istituto tecnico o nautico o la licenza di una Regia scuola media di commercio.

Sono ammessi del pari i giovani italiani o stranieri che abbiano compiuto all'estero un corso di studi secondari, che sia titolo sufficiente per l'ammissione a scuole di grado universitario nello Stato nel quale lo hanno compiuto.

Sono pure ammessi i giovani licenziati di una scuola italiana all'estero, che si ritengano capaci di seguire con profitto gli studi delle scuole superiori di commercio.

Il giudizio di equipollenza dei titoli di ammissione è riservato al Consiglio dell'istruzione industriale e commerciale, sentito il Consiglio accademico della scuola.

Art. 7.

Il bilancio preventivo sarà trasmesso al Ministero di agricoltura, industria e commercio un mese prima che incominci il relativo esercizio, e, finchè esso non sarà approvato, s'intenderà autorizzato l'esercizio provvisorio in base al bilancio dell'anno precedente.

Alla fine di ogni anno verrà trasmesso il conto consuntivo con tutti i documenti giusti-

ficativi al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale lo comunicherà, con le sue osservazioni, alla Corte dei conti per il relativo giudizio.

Nel regolamento speciale, da approvare con decreto dei ministri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro, saranno date le norme e le istruzioni per la compilazione e per la presentazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, per la gestione contabile, per il servizio di cassa e per quanto altro giovi a garantire il buon andamento amministrativo dei singoli istituti.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio dovrà, con ispezioni periodiche o straordinarie, vigilare per il regolare andamento amministrativo contabile delle scuole superiori di commercio.

Art. 8.

I professori delle scuole superiori di commercio sono *ordinari*, *straordinari* e *incaricati*.

Salvo il caso speciale di cui all'art. 13, le sole cattedre di materie fondamentali a norma dell'art. 9 potranno essere coperte da insegnanti con grado di ordinario e con grado di straordinario.

Art. 9.

Gli istituti o scuole superiori di commercio, per il conferimento della laurea commerciale, debbono avere gli stessi insegnamenti fondamentali e la stessa durata dei corsi.

Sono fondamentali le seguenti materie:

- 1° Istituzioni di diritto privato;
- 2° Diritto commerciale e marittimo, Diritto industriale;
- 3° Istituzioni di diritto pubblico. Diritto internazionale;
- 4° Economia politica. Scienza delle finanze e diritto finanziario;
- 5° Statistica metodologica, demografia e statistica economica;
- 6° Banco modello;
- 7° Politica commerciale e legislazione doganale;
- 8° Computisteria e ragioneria generale. Ragioneria applicata;
- 9° Matematica finanziaria;

10° Merceologia;

11° Geografia economica e commerciale.
Storia del commercio.

Sono inoltre insegnate almeno quattro lingue moderne (francese, inglese, tedesco, spagnolo) e gli studenti dovranno superare l'esame almeno su tre. Potranno però scegliere altre lingue, quando venissero impartite.

Nel regolamento in esecuzione alla presente legge saranno indicati gl'insegnamenti fondamentali delle altre sezioni speciali esistenti presso la Regia scuola superiore di commercio di Venezia.

Il regolamento disciplinerà pure la durata e l'ordinamento degli insegnamenti e delle relative esercitazioni pratiche, nonché la procedura degli esami speciali e di laurea.

Art. 10.

Lo stipendio dei professori ordinari delle Regie scuole superiori di commercio è di lire 7000; quello dei professori straordinari di lire 4500.

Gli stipendi dei professori ordinari si accrescono fino ad un massimo di lire 10,000, con quattro aumenti quinquennali di lire 750 ciascuno. Gli stipendi dei professori straordinari si accrescono con aumenti quinquennali di un decimo, senza poter mai eccedere lo stipendio iniziale dei professori ordinari.

Il personale amministrativo di ruolo gode degli stipendi indicati nella tabella A ed ha diritto a quattro aumenti quinquennali di un decimo ciascuno.

Gli incarichi conferiti ai professori ufficiali sono retribuiti con indennità di lire 30 per ogni lezione effettivamente impartita. Tale indennità non può superare 1800 lire annue.

Gli incarichi conferiti a chi non sia professore ufficiale sono retribuiti con 2000 lire annue.

Gli incarichi potranno essere conferiti ai professori ordinari o straordinari delle scuole solo in via eccezionale.

I professori ordinari e straordinari hanno l'obbligo d'impartire sino ad un massimo di nove ore di lezioni per settimana e sino ad un massimo di diciotto ore fra lezioni ed esercitazioni.

Con decreto Reale da promuovere dal ministro di agricoltura, industria e commercio,

su parere del Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale, saranno gl'insegnamenti di materie affini, ove ciò sia richiesto da esigenze didattiche, raggruppati e affidati a un unico insegnante. Le materie già insegnate per incarico da professori della scuola dovranno essere, a richiesta del Ministero, da essi impartite gratuitamente nei limiti di nove ore settimanali di lezioni e di diciotto fra lezioni ed esercitazioni.

Eccezione fatta per la scuola superiore di commercio di Venezia, gl'insegnamenti di lingue moderne degli istituti superiori commerciali, di cui nella presente legge, debbono essere affidati a professori incaricati, la cui retribuzione può essere elevata mediante aumenti quinquennali, sino a 4000 lire secondo le norme da stabilirsi dal regolamento.

Le maggiori spese derivanti dagli aumenti quinquennali indicati nel presente articolo faranno carico allo Stato.

Art. 11.

I professori ordinari e straordinari sono collocati a riposo all'età di 75 anni, e sono ammessi a liquidare la pensione o la indennità a loro spettante, secondo l'ordinamento che governa le pensioni dei funzionari dello Stato. Al personale amministrativo si applicano le disposizioni concernenti il trattamento di riposo fatto ai funzionari dello Stato.

Le pensioni sono a carico dello Stato, al quale le amministrazioni delle scuole verseranno le ritenute, che a tal fine dovranno essere fatte sugli stipendi.

Sarà computato come utile, per gli effetti della pensione, il servizio già prestato in altri Istituti ed Amministrazioni dello Stato.

Nel caso in cui un professore ordinario o straordinario a cagione di malattia o di età, non sia più in grado di riprendere o continuare le sue funzioni, il ministro, sentito il Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale, promuove il decreto Reale di collocamento a riposo o di dispensa dal servizio.

Art. 12.

Per la nomina o promozione dei professori ordinari e straordinari si seguono le disposizioni della legge 12 giugno 1904, n. 253.

esclusa però la facoltà, di cui al n. 2 dell'articolo 1. Per i provvedimenti tutti, che abbiano attinenza con i doveri del personale saranno seguite le norme, che governano la nomina, la promozione, i trasferimenti e lo stato giuridico dei professori universitari, riservate le speciali funzioni, che al riguardo spettano al Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale. Saranno del pari seguite le stesse norme per quanto riguarda pene disciplinari, sospensioni o rimozioni.

Le norme per la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi e delle promozioni saranno determinate dal regolamento per la esecuzione della presente legge.

L'organico del personale direttivo, insegnante ed amministrativo delle Regie scuole superiori di commercio è determinato dalla tabella A, annessa alla presente legge.

Il personale amministrativo delle scuole superiori di commercio è nominato per decreto Reale promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio in seguito a risultati di pubblico concorso.

Ad esso si applicano le disposizioni della legge sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Per le cattedre riservate al grado di ordinario e straordinario non si potrà nominare che un solo professore di grado corrispondente.

Art. 13.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio nei limiti del bilancio di ciascun istituto superiore di istruzione commerciale o per dotazione speciale degli enti locali o di privati cittadini e senza aggravio del bilancio dello Stato, su conforme proposta del Consiglio di amministrazione e di vigilanza di ciascuna scuola, e su parere favorevole del Consiglio accademico e del Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale può riconoscere, mediante decreto Reale, l'istituzione in ciascuna scuola di nuovi corsi d'insegnamento al di fuori degli insegnamenti fondamentali. A coprire tali insegnamenti aggregati agli insegnamenti fondamentali, sempre quando non siano dati per incarico, si dovrà provvedere mediante pubblico concorso e con le norme di cui all'art. 12.

Art. 14.

I professori hanno l'obbligo della residenza effettiva nella città, ove ha sede la scuola o l'istituto in cui insegnano, e hanno l'obbligo di impartire tutte le lezioni fissate nel calendario scolastico e nelle ore e nei giorni da esso indicati.

Il ministro può tuttavia, in casi eccezionali, autorizzare i professori incaricati a risiedere in località prossima e sempre nella stessa provincia o in provincia finitima, quando ciò sia ritenuto conciliabile col pieno e regolare adempimento dei doveri dell'insegnamento.

Art. 15.

I direttori e i professori ordinari o straordinari non potranno avere altri posti di ruolo in pubbliche amministrazioni, nè altri uffici di insegnamento in altre scuole, da qualsiasi amministrazione dipendano, se non col grado d'incaricato ancorchè per uno di tali uffici si sia ottenuta la temporanea dispensa dal prestare servizio, e solo quando le scuole, di cui sopra, siano nella stessa città.

Queste disposizioni sono estese anche alle Regie scuole superiori di agricoltura.

Gli insegnanti delle Regie scuole superiori di commercio, di cui all'art. 1, non possono senza decadere dal loro ufficio accettare rappresentanze commerciali o consolari di Stati esteri. Non possono del pari dettare corsi liberi retribuiti nelle Università e negli Istituti superiori dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica.

Art. 16.

I presidenti dei Consigli di amministrazione, i direttori delle scuole, nonchè i professori, che hanno assegni di dotazione per gabinetti scientifici, non possono eccedere negli impegni sui fondi assegnati in ciascun bilancio o assegnati a titolo di dotazione o di assegni straordinari.

Il direttore e i professori sono personalmente responsabili delle eccedenze di spese, che si verificano anno per anno sui fondi da essi amministrati; e il ministro di agricoltura, industria e commercio può provvedere, di accordo con quello del tesoro, a trattenere sugli stipendi relativi le somme necessarie a liquidare le eccedenze stesse.

Art. 17.

All'aumento di spesa, derivante dall'applicazione della presente legge, lo Stato concorrerà con un maggiore contributo annuo di lire 188,000 a favore delle diverse scuole superiori di commercio, da ripartirsi secondo la tabella B.

La detta somma di lire 188,000 sarà portata in aumento del fondo iscritto nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per contributi e concorsi al mantenimento di scuole industriali e commerciali.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 18.

Il personale insegnante e amministrativo degli istituti e scuole superiori di commercio di Venezia, Genova, Bari, Torino e Roma (quest'ultimo per la parte che si riferisce alle scuole di studi commerciali, bancari ed attuariali) è mantenuto nel grado e nell'ufficio che occupa all'atto della promulgazione della presente legge, coi miglioramenti da essa derivanti.

I professori ordinari e straordinari, che coprono cattedre diverse da quelle indicate nell'art. 9 della presente legge, sono considerati fuori ruolo.

Essi potranno essere trasferiti a cattedre fondamentali affini, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento per l'applicazione della presente legge e udito il Consiglio per l'istruzione industriale e commerciale.

I professori di lingue moderne, che alla pubblicazione della presente legge abbiano stipendio superiore a lire 4,000, conserveranno la differenza come assegno *ad personam*.

Agli attuali direttori senza insegnamento, che non abbiano altri posti di ruolo nell'Amministrazione dello Stato o degli Enti locali, potrà essere assegnata, col grado di ordinario, una cattedra già da essi occupata, od altra per cui siano giudicati idonei da una Commissione nominata secondo le norme del regolamento.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio è inoltre autorizzato a destinare anche senza concorso i predetti direttori e professori ai posti vacanti di direttori di scuole medie di commercio.

Con speciali contributi da parte delle scuole e delle persone interessate, e secondo le norme

che saranno stabilite nel regolamento, potrà essere computato nel termine utile per la pensione il servizio già prestato nella scuola prima dell'applicazione della presente legge.

Gli aumenti quinquennali, già conseguiti dai professori ordinari in servizio all'attuazione della presente legge, saranno assorbiti dai miglioramenti di stipendio di cui all'art. 10.

Ai professori ordinari, però, i quali all'attuazione della legge godranno di uno stipendio superiore a lire 7,000, sarà conservata anche la differenza, senza che possa mai superarsi, neppure con i successivi aumenti, il massimo di lire 10,000.

Pei professori universitari che fossero chiamati ad insegnare nelle scuole superiori di commercio è mantenuto il trattamento ad essi fatto dalla legge sull'istruzione superiore universitaria, col riconoscimento degli aumenti quinquennali già maturati.

Art. 19.

La Cassa pensioni, già costituita nella Regia scuola superiore di commercio di Venezia, a favore del corpo insegnante, degli impiegati e delle loro famiglie, continuerà a funzionare secondo le norme regolamentari per essa in vigore e conformemente alle leggi che disciplinano il conferimento delle pensioni e delle indennità agli impiegati civili dello Stato, fino a quando saranno esauriti gl'impegni assunti dalla scuola stessa, ai termini del suo statuto, verso il personale già in carica all'atto di promulgazione della presente legge.

Il personale, di cui al precedente comma, quando rinunci ai vantaggi che possono derivargli dal conferimento della pensione a carico dello Stato, è esonerato dal versamento delle corrispondenti ritenute.

Art. 20.

Ai diplomi, alle lauree ed ai certificati di studio rilasciati dalle Regie scuole superiori di commercio anteriormente alla presente legge e in conformità dei Regi decreti in data 24 giugno 1883, n. 1547, serie 3ª, 26 novembre 1903, n. 476, 19 gennaio 1905, n. 19 e 15 luglio 1906, n. 391, è conservato il loro valore equipollente ai titoli di cui all'art. 6.

Art. 21.

Con decreto Reale si provvederà a separare dalla Regia scuola superiore di Bari e dal Regio Istituto superiore di Roma le scuole medie attualmente annesse.

Art. 22.

Le disposizioni della presente legge che si riferiscono agli aumenti di stipendi ed agli aumenti di contributi dello Stato secondo la tabella B hanno effetto dal 1° gennaio 1913.

TABELLA A.

Organico del personale direttivo, insegnante ed amministrativo
delle Regie scuole di commercio.

Regia scuola superiore di commercio in Bari.

Direttore, con l'assegno annuo lordo di	L.	3,000
N. 8 professori ordinari con lo stipendio annuo lordo di	»	7,000
» 3 professori straordinari	»	4,500
» 1 segretario	»	3,600
» 1 vice segretario	»	2,400

Regia scuola superiore di applicazione per gli studi commerciali in Genova.

Direttore, con l'assegno annuo lordo di	L.	3,000
N. 8 professori ordinari con lo stipendio annuo lordo di	»	7,000
» 3 professori straordinari	»	4,500
» 1 segretario	»	3,600
» 1 vice segretario	»	2,800
» 1 applicato di segreteria	»	1,500

Regio istituto superiore di studi commerciali bancari ed attuariali in Roma.

Direttore, con l'assegno annuo lordo di	L.	3,000
N. 9 professori ordinari con lo stipendio annuo lordo di	»	7,000
» 6 professori straordinari	»	4,500
» 2 segretari	»	3,500
» 1 vice segretario	»	3,000
« 1 applicato di segreteria	»	2,000

Regia scuola superiore di commercio in Torino.

Direttore, con l'assegno annuo lordo di	L.	3,000
N. 6 professori ordinari con lo stipendio annuo lordo di	»	7,000
» 3 professori straordinari	»	4,500
» 1 segretario	»	3,600
» 1 vice segretario	»	2,800
« 1 applicato di segreteria	»	1,500

Regia scuola superiore di commercio in Venezia.

Direttore, con l'assegno annuo lordo di	L.	3,000
N. 10 professori ordinari con lo stipendio annuo lordo di	»	7,000
» 4 professori straordinari	»	4,500
» 1 segretario	»	4,000
» 1 vice segretario	»	3,000
» 1 applicato di segreteria	»	2,000

Tabella B.

Ripartizione delle lire 188,000 di aumento
di contributo dello Stato alle cinque scuole superiori di commercio

Regia scuola superiore di commercio in Bari	L.	41,000
Regia scuola superiore di applicazione per gli studi commerciali in Genova	»	28,600
Regio istituto superiore di studi commerciali, bancari ed attuariali in Roma	»	31,700
Regia scuola superiore di commercio in Torino	»	51,100
Regia scuola superiore di commercio in Venezia	»	35,600
	L.	<u>188,000</u>

CCLXXXI.

TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — Risultato di votazione (pag. 9773) — Presentazione di relazioni (pag. 9774) — Approvazione, senza discussione, dei seguenti disegni di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 12 settembre 1911, n. 1125, concernente la proroga del termine per la revisione straordinaria delle liste elettorali commerciali nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria » (N. 918) (pag. 9774); « Conversione in legge del Regio decreto 19 gennaio 1911, n. 54, emanato in virtù della facoltà concessa dall'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, prorogata con le leggi 26 dicembre 1909, n. 721, 13 luglio 1910, n. 455, e 30 dicembre 1910, n. 940 (n. 920) » (pag. 9775); « Nuovi provvedimenti per i gruppi II e III delle linee di navigazione contemplate dalla legge 30 giugno 1912, n. 685, e per le linee celeri dell'Egitto contemplate dalla legge 30 giugno 1912, n. 686 » (N. 922) (pag. 9777) — Votazione a scrutinio segreto — Avvertenza del Presidente sui lavori del Senato (pagina 9780) — Nomina di Commissione (pag. 9780) — Presentazione di un disegno di legge (pag. 9780) — Risultato di votazione.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i ministri della guerra, della marina, del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia e dei culti, della pubblica istruzione, di agricoltura, industria e commercio, dei lavori pubblici, delle poste e dei telegrafi.

BISCARETTI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto fatta nella seduta di ieri per la nomina dei membri mancanti nelle seguenti Commissioni:

a) di tre commissari alla Cassa depositi e prestiti;

b) di tre commissari di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto.

Per la nomina di tre commissari alla Cassa dei depositi e prestiti:

Senatori votanti	89
Maggioranza	45
Il senatore Levi Ulderico . . . ebbe voti	50
» Martuscelli »	50
» Vacchelli »	42
» Gorio »	23
» Facheris »	18
» Polacco »	9
» Lojodice »	6
» Mazzolani »	5

Schede bianche 14

Eletti i senatori Levi Ulderico e Martuscelli.

Ballottaggio fra i senatori Vacchelli e Gorio.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1912

Per la nomina di tre commissari di vigilanza all'Amministrazione del Fondo pel culto:

Senatori votanti	88
Maggioranza	45
Il senatore Mazzolani ebbe voti	62
» De Cesare »	25
» Maurigi »	24
» Guala »	22
» Santini »	19
» Di Carpegna »	14
Voti nulli o dispersi	72
Schede bianche	16

Ballottaggio fra i sei senatori che ebbero maggior numero di voti.

Presentazione di relazioni.

CAMERANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMERANO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto n. 558 del 29 luglio 1909, riguardante modificazioni alle tariffe e condizioni pei trasporti in considerazione della legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Camerano della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

BORGATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGATTA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione di finanze sui seguenti disegni di legge:

Maggiore assegnazione di lire 1,934,000 per compensi di lavori straordinari nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Modificazioni all'art. 7 della legge 25 giugno 1911, n. 575.

Modificazione ai vari quadri della tabella C (personale operaio e subalterno) dei ruoli organici della Direzione generale dei telefoni.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Borgatta della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Ho l'onore di presentare la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge:

Conversione in legge del R. decreto 26 novembre 1911, n. 1246, che applica dazi differenziali e generali alle merci provenienti dalla Turchia (europea e asiatica).

PRESIDENTE. Do atto al senatore De Cupis della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 12 settembre 1911, n. 1125, concernente la proroga del termine per la revisione straordinaria delle liste elettorali commerciali nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria ». (N. 918).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 12 settembre 1911, n. 1125, concernente la proroga del termine per la revisione straordinaria delle liste elettorali commerciali nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 12 settembre 1911, n. 1125, che proroga il termine per la revisione straordinaria delle liste elettorali commerciali per i comuni delle provincie di Messina e di Reggio Calabria colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Regio decreto 12 settembre 1911, n. 1125, concernente la proroga del termine per la revisione straordinaria delle liste elettorali commerciali nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA.

Visto l' art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, prorogata con le leggi 26 dicembre 1909, n. 701, 13 luglio 1910, n. 466, 30 dicembre 1910, n. 911, e 6 luglio 1911, n. 722;

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1912

Vista la legge 19 marzo 1911, n. 199, con cui è prorogato il termine per la revisione straordinaria delle liste elettorali commerciali, prescritta dalla legge anzidetta;

Considerata l'urgenza e la necessità di emanare una disposizione transitoria speciale per l'applicazione della legge 20 marzo 1910, n. 121;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine fissato dall'articolo 64 della legge 20 marzo 1910, n. 121, e dalla legge 19 marzo 1911, n. 199, per la revisione straordinaria delle liste elettorali commerciali, è prorogato, per i comuni delle provincie di Messina e di Reggio Calabria colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, fino a due mesi dalla data di pubblicazione degli ultimi ruoli suppletivi dei redditi di ricchezza mobile dell'anno 1911.

Le elezioni generali commerciali avranno luogo, nelle provincie suddette, in una domenica del terzo mese dopo il compimento della revisione straordinaria delle liste.

Ai Consigli camerali che entreranno in funzione in seguito alle elezioni di cui al precedente comma si applica il disposto dell'articolo 35 della legge 20 marzo 1910, n. 121.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a La Maddalena, addì 12 settembre 1911.

VITTORIO EMANUELE,

GIOLITTI.

NITTI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto Reale 19 gennaio 1911, n. 54, emanato in virtù della facoltà concessa dall'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, prorogata con le leggi 26 dicembre 1909, n. 721, 13 luglio 1910, n. 466, e 30 dicembre 1910, n. 910». (N. 920).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 19 gennaio 1911, n. 54, emanato in virtù della facoltà concessa dall'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, prorogata con leggi 26 dicembre 1909, n. 721, 13 luglio 1910, n. 466, e 30 dicembre 1910, n. 910.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il qui allegato Regio decreto 19 gennaio 1911, n. 54, col quale venne prelevata la somma di lire 74,100 dal conto corrente di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421 e 30 giugno 1910, n. 391, ed iscritta nei bilanci di vari Ministeri per l'esercizio 1910-911 per elevare nel semestre gennaio-giugno 1911 l'indennità ai funzionari residenti a Palmi e per provvedere alla distribuzione di medaglie di benemerenzza e commemorative del terremoto del 28 dicembre 1908.

ALLEGATO.

Regio decreto 19 gennaio 1911, n. 54.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA:

Vista la legge 30 dicembre 1910, n. 910, che proroga al 30 giugno 1911 le facoltà consentite al Governo dall'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Visto il Regio decreto 20 febbraio 1910, numero 79, che istituisce una medaglia commemorativa dell'opera filantropica di soccorso prestata sui luoghi colpiti dal terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908, medaglia che ai sensi dello stesso decreto deve essere distribuita a spese dello Stato alle persone in esso accennate:

Visto il Regio decreto 21 luglio 1910, n. 546 che concede ai funzionari che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo uno della legge 12 gennaio 1909, n. 12, esclusi i due capoluoghi di provincia una indennità mensile di lire 40;

Riconosciuta la necessità *a)* di inscrivere nel bilancio di alcuni Ministeri la complessiva somma di lire 8000 per elevare tale indennità concessa ai funzionari residenti in Palmi ragguagliandola ai tre decimi delle indennità di missione regolamentari e in ogni caso ad una somma mensile non inferiore alle lire 50; *b)* di stanziare nei bilanci dei Ministeri degli affari esteri e dell'interno la somma di lire 66,100 per l'acquisto delle medaglie commemorative e di benemerenzza da distribuirsi a cura di quei dicasteri;

Considerato che nel bilancio dell'interno già esiste per le spese relative alla distribuzione delle medaglie istituite col decreto Reale 6 maggio 1909, n. 338, il capitolo 179-*quater* istituito col Regio decreto 9 agosto 1910, n. 610, che verrà pertanto aumentato delle 8000 lire occorrenti per l'ulteriore distribuzione di medaglie, agli effetti di ambedue i decreti 6 maggio 1909 e 20 febbraio 1910, nn. 338 e 79;

Vista la legge 15 aprile 1909, n. 188, che, per provvedere ad opere e bisogni dipendenti dal terremoto ha istituito fra il tesoro dello Stato e il Ministero dei lavori pubblici un conto corrente fino al limite di lire 30 milioni, elevato successivamente a 50 ed a 88 milioni con le leggi 4 luglio 1909, n. 421, e 30 giugno 1910, n. 391;

Visto il Reale decreto del 31 luglio 1910, n. 546 che ha esteso il conto corrente ora detto ai Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, della istruzione, dell'interno, delle poste e telegrafi, della guerra, della marina e dell'agricoltura allo scopo di fornire loro i fondi per corrispondere la indennità di missione ai funzionari residenti nei luoghi colpiti dal terremoto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1.

Ai funzionari civili dello Stato che prestano servizio nel comune di Palmi è concessa per il semestre 1° gennaio-30 giugno 1911 una indennità di missione corrispondente ai tre decimi delle indennità regolamentari e, in ogni caso, non inferiore a lire cinquanta mensili.

Art. 2.

Il conto corrente fra il tesoro dello Stato e il Ministero dei lavori pubblici di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421, e 30 giugno 1910, n. 391, è esteso ai Ministeri dell'interno e degli affari esteri allo scopo di fornire ad essi i fondi necessari per la distribuzione delle medaglie di benemerenzza e commemorative istituite coi Regi decreti 6 maggio 1909, n. 338, e 20 febbraio 1910, n. 79.

Art. 3.

Dal conto corrente di cui all'articolo precedente è autorizzata la prelevazione della somma di lire settantaquattromilacenti (lire 74,100) da iscriversi nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1910-11 per lire 8,000 in aumento del capitolo 229-*bis* « Prelevamento dal conto corrente col tesoro dello Stato di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421 e 30 giugno 1910, n. 391, al fine di fornire al Governo i mezzi necessari per corrispondere l'indennità di missione ai funzionari dello Stato che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 » e per lire 66,100 al capitolo di nuova istituzione n. 229-*bis-A* « Prelevamento dal conto corrente col tesoro dello Stato di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421, e 30 giugno 1910, n. 391, al fine di fornire al Governo i mezzi necessari per la distribuzione delle medaglie di benemerenzza e delle medaglie commemorative istituite coi Regi decreti 6 maggio 1909, n. 338, e 20 febbraio 1910, n. 79 ».

Art. 4.

La predetta somma di lire 74,100 è inscritta nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa dei sottoindicati Ministeri per l'esercizio finanziario 1910-911 come segue:

a) lire 8,000 (lire ottomila) ai capitoli istituiti con Regio decreto 21 luglio 1910, n. 546, e cioè:

Capitolo n. 258-bis Ministero delle finanze	L. 800
Capitolo n. 39-bis Ministero di grazia e giustizia.	» 3,900
Capitolo n. 223 bis Ministero della pubblica istruzione	» 1,300
Capitolo n. 168-bis Ministero dell'interno	» 1,500
Capitolo n. 142-bis Ministero delle poste e dei telegrafi	» 300
Capitolo n. 174-bis Ministero di agricoltura, industria e commercio	» 200
Totale	<u>L. 8,000</u>

b) lire 57,500 (cinquantasettemilacinquecento) nello stato di previsione della spesa del:

Ministero degli affari esteri, al nuovo capitolo n. 61-septies, « Spese per la distribuzione della medaglia commemorativa dell'opera filantropica di soccorso prestata sui luoghi colpiti dal terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908, istituita con Regio decreto 20 febbraio 1910, n. 79 »;

c) lire 8,600 (lire ottomilaseicento) nello stato di previsione della spesa del:

Ministero dell'interno, al capitolo n. 179-quarter la cui denominazione è così modificata:

« Medaglie ad enti e persone per benemeritenze acquisite in occasione del terremoto a termini del Regio decreto 6 maggio 1909, n. 338, e medaglia commemorativa istituita con Regio decreto 20 febbraio 1910, n. 79 »

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta

ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1911.

VITTORIO EMANUELE

LUZZATTI
TEDESCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Nuovi provvedimenti per i gruppi II e III delle linee di navigazione contemplate dalla legge 30 giugno 1912, n. 685, e per le linee celeri dell'Egitto contemplate dalla legge 30 giugno 1912, numero 686 » (N. 922).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuovi provvedimenti per i gruppi II e III delle linee di navigazione contemplate dalla legge 30 giugno 1912, n. 685, e per le linee celeri dell'Egitto contemplate dalla legge del 30 giugno 1912, n. 686 ».

Prego l'on. senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 922).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Ferme rimanendo tutte le altre condizioni per l'esercizio delle linee comprese nei gruppi II (Tirreno inferiore) e III (Adriatico) e di quelle postali celeri dell'Egitto, di cui alle leggi del 30 giugno 1912, nn. 685 e 686, e nei capitoli annessi alle leggi stesse, e salvo quanto è disposto dal successivo art. 3, la sovvenzione annua è stabilita pel gruppo II, comprese le linee di cui all'art. 2 della presente legge, in

lire 5,180,000, pel gruppo III in lire 4,500,000 e per le linee postali celeri dell'Egitto in lire 3,250,000.

Le sovvenzioni pei gruppi II e III saranno, preve le eventuali riduzioni dipendenti dall'aggiudicazione all'asta, ripartite dal Ministero della marina fra le singole linee del rispettivo gruppo in modo proporzionale, salvo l'arrotondamento delle cifre, alle sovvenzioni particolarmente assegnate a ciascuna di esse dalla legge 30 giugno 1912, n. 685.

(Approvato).

Art. 2.

Alle linee del gruppo II (Tirreno inferiore) contemplate nell'elenco, allegato B, alla legge del 30 giugno 1912, n. 685, sono aggiunte le seguenti due linee commerciali:

Tripoli-Homs-Sleiten-Misurata e ritorno, settimanale;

Tripoli-Zuara-Macabez (facoltativo) e ritorno, settimanale; da esercitarsi con piroscafo di stazza non inferiore a 500 tonnellate lorde e di velocità non inferiore a otto miglia.

(Approvato).

Art. 3.

La durata del contratto per l'esercizio delle linee postali celeri dell'Egitto è fissata in quindici anni dal 1° luglio 1913.

Il quart'ultimo capoverso dell'art. 21 del capitolato annesso alla legge del 30 giugno 1912, n. 686, è sostituito dal seguente:

« I piroscafi devono avere l'apparato motore di tipo favorevolmente sperimentato ».

Il termine di un anno fissato dall'art. 19 del capitolato annesso alla legge del 30 giugno 1912, n. 685, per l'ammissione in servizio dei piroscafi prescritti per le linee commerciali, è elevato a due anni.

(Approvato).

Art. 4.

L'asta per l'aggiudicazione delle linee dei gruppi II e III e di quelle postali celeri per l'Egitto, di cui agli articoli precedenti, sarà fatta sulla base delle sovvenzioni stabilite al-

l'art. 1 entro un mese dalla promulgazione della presente legge.

L'aggiudicazione sarà definitiva al primo incanto, osservandosi nel rimanente le condizioni stabilite per l'asta dalle leggi 30 giugno 1912 nn. 685 e 686.

(Approvato).

Art. 5.

Gli assuntori dei gruppi di linee contemplate nella presente legge, come pure quelli del I gruppo (Tirreno superiore) già aggiudicato in base alla legge del 30 giugno 1912, n. 685, hanno facoltà, per la prima attuazione dei servizi e per assicurare la esecuzione di essi, di chiedere, ove non intervenga accordo fra le parti, la espropriazione di tutti o di parte dei piroscafi di età superiore ai dodici anni adibiti alle linee attualmente esercitate dalla Società Nazionale di servizi marittimi, e che a giudizio del ministro della marina sieno ritenuti corrispondenti a quelle del gruppo da essi assunto.

Il ministro della marina, riconosciuta la opportunità della richiesta, per assicurare il pubblico servizio, dichiarerà con decreto ministeriale essere luogo alla espropriazione dei piroscafi, la cui richiesta sia collo stesso decreto accolta.

Il prezzo dei piroscafi sarà determinato da un collegio peritale composto di cinque membri, dei quali due nominati dal nuovo assuntore, due dalla Società Nazionale di servizi marittimi ed il quinto, in caso di disaccordo fra le parti, dal presidente della Corte di cassazione di Roma sull'analogia richiesta di una delle parti stesse.

Contro i provvedimenti preaccennati del ministro della marina e contro le operazioni e determinazioni del collegio dei periti non è ammesso alcun reclamo nè in via ordinaria nè in via straordinaria giudiziale od amministrativa.

L'assuntore s'intenderà aggiudicatario del piroscafo oggetto della stima preaccennata e ne assumerà il possesso appena pagato o depositato il relativo prezzo.

Con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri ed il Consiglio di Stato, saranno determinate le norme regolatrici della espropriazione suaccennata.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1912

La presente disposizione di legge non deroga al disposto dell'art. 19 del capitolato pei gruppi I, II e III e dell'art. 17 del capitolato per le linee celeri dell'Egitto.

(Approvato).

Art. 6.

Gli assuntori che si volessero valere della facoltà di emettere titoli di obbligazione a norma degli articoli 7 della legge 30 giugno 1912, n. 685 e 6 di quella in pari data n. 686, oltre al vincolo della sovvenzione di che negli articoli 8 della prima di esse e 7 della seconda, che sarà per essi obbligatorio, dovranno assoggettare a vincolo di pegno, per garanzia dello Stato e dei possessori di obbligazioni per la valuta complessiva della emissione, tutti i loro piroscafi a mano a mano che saranno costruiti od acquistati ed interamente liberati dal privilegio del venditore, di cui al n. 12 dell'articolo 675 del Codice di commercio; e dovranno assicurarli in conformità del capoverso dell'articolo 7 del rispettivo capitolato, per restare vincolata al pegno anche la eventuale relativa indennità. I piroscafi in tal guisa da vincolarsi dovranno esser liberi da qualunque credito della natura di quelli indicati nel numero 13 dell'art. 675 del Codice di commercio.

L'emissione delle obbligazioni dovrà essere di volta in volta autorizzata dal ministro della marina dopo l'accertamento delle suddette garanzie.

Anno per anno sarà annotata la riduzione della somma garantita dal pegno in quella misura che verrà determinata dal ministro della marina, a suo insindacabile giudizio, avuto riguardo anche al pagamento delle obbligazioni estratte a norma del piano di ammortamento.

Il ministro della marina, con giudizio insindacabile, potrà esentare dal pegno, sia inizialmente, sia in seguito della suddetta riduzione, uno o più piroscafi, quando la garanzia presentata dagli altri fosse esuberante.

Gli atti di costituzione del pegno saranno soggetti alla tassa fissa di registro di una lira.

(Approvato).

Art. 7.

Nel caso che venisse a mancare agli assuntori per qualsiasi causa il diritto alla sovven-

zione, lo Stato verserà ugualmente l'ammontare della parte di essa vincolata pel servizio delle obbligazioni, rivalendosi verso gli assuntori stessi.

(Approvato).

Art. 8.

Sui titoli di obbligazione che risultino garantiti a tenore del precedente art. 6 gli Istituti di emissione potranno fare le anticipazioni previste dall'art. 29, n. 2, del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca pubblicato con Regio decreto 28 aprile 1910, n. 204.

(Approvato).

Art. 9.

È data facoltà al ministro della marina di apportare alle convenzioni marittime vigenti in forza della legge 5 aprile 1908, n. 111 e 13 giugno 1910, n. 306, le seguenti modificazioni:

1° Nella convenzione 20 agosto 1908 con la ditta successori di Sansone Forli di Ravenna per il servizio Ravenna-Fiume e Ravenna-Trieste:

che il servizio sia trasformato da postale-commerciale in commerciale limitandolo alla sola linea settimanale Ravenna-Trieste e che nel relativo capitolato siano inserite le norme riguardanti le linee commerciali contenute nel capitolato approvato con la legge del 30 giugno 1912, n. 685, con deroga soltanto ai limiti di età imposti pei piroscafi dall'art. 18 del capitolato stesso, fissandosi la velocità normale in almeno 9 miglia all'ora;

che la sovvenzione annua per il servizio anzidetto sia limitata a lire 30,000;

che la ditta assuntrice possa trasformarsi in società anonima.

2° Nella convenzione 27 aprile 1910 con la Società Puglia per l'esercizio dei servizi dell'Adriatico e di alcune linee di concentramento:

che alla linea *D* pel fiume Bojana possano rimanere adibiti i piroscafi attuali *Jolanda* e *Mafalda* od altri corrispondenti;

che alla linea *C* per l'Epiro sia destinato entro il 1914 un nuovo piroscavo in aumento

a quelli prescritti, avente un tonnellaggio non inferiore a 1000 tonnellate lorde.

3° Nella convenzione 23 aprile 1910 pei servizi delle isole Partenopee e Pontine:

che sia istituita una linea giornaliera da esercitarsi con piroscafi di almeno 300 tonnellate lorde e 10 miglia di velocità da Salerno a Capri e ritorno, con approdi a Majori, Minori, Amalfi, Praiano, Positano e Massa mediante la sovvenzione annua di lire 40,000.

(Approvato).

Art. 10.

Per l'esecuzione della presente legge verrà iscritta nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per gli esercizi finanziari dal 1913-14 al 1922-23 la somma di lire 12,940,000 e per gli esercizi finanziari dal 1923-24 al 1927-28 la somma di lire 3,250,000 salvo le eventuali riduzioni dipendenti dalle aggiudicazioni alle aste di cui all'art. 4 della presente legge.

Con decreto del ministro del tesoro le somme anzidette saranno ripartite fra i competenti capitoli dello stato di previsione suaccennato.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Concorso dello Stato per le onoranze centenarie a Giuseppe Verdi in Parma e in Busseto ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'istruzione pubblica della presentazione di questo disegno di legge, il quale seguirà la via ordinaria stabilita dal regolamento.

Avvertenza del Presidente.

PRESIDENTE. Avverto gli onorevoli colleghi che, non avendo nulla da porre per ora all'ordine del giorno, le nostre sedute non continueranno, ma che dovrò convocare il Senato verso

la fine del mese, per quei disegni di proroghe, sui quali dovrà essere presa deliberazione prima della fine dell'anno, e pei quali le relazioni hanno ancora bisogno di qualche giorno di tempo per essere pronte.

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. Procederò ora all'estrazione a sorte dei nomi degli onorevoli senatori che dovranno, in unione alla Presidenza, presentare alle LL. MM. il Re e la Regina e la Regina Madre, gli augurî di Capodanno.

(Risultano estratti i nomi dei senatori: Todaro, Scaramella-Manetti, Di Brocchetti, Fano, Candiani, Carle Giuseppe, Vischi, Schupfer e Gattini. Supplenti: Villa e De Amicis).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati nella seduta di ieri e in quella odierna e alla votazione di ballottaggio per le nomine di alcuni commissari.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, procede all'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori, segretari, di voler procedere alla numerazione di voti, e gli scrutatori allo spoglio delle schede.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti e i senatori scrutatori allo spoglio delle schede).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Astengo.

Bacelli, Balenzano, Balestra, Barinetti, Barzellotti, Bava-Beccaris, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Bonasi, Borgatta.

Cadolini, Camerano, Caravaggio, Carle Giuseppe, Cavasola, Cefaly, Chironi, Colleoni, Colombo, Cruciani-Alibrandi.

Dalla Vedova, De Cupis, Del Carretto, Del Zio, De Riseis, De Sonnaz, Di Brazza, Di Brocchetti, Di Collobiano, Di Martino, Dini.

Ellero.

Fabrizi, Faravelli, Finali, Fiocca, Frola.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1912

Garofalo, Giordano-Apostoli, Giorgi, Goiran, Gorio, Guala, Gualterio, Gui.

Inghillèri.

Leonardi-Cattolica, Levi Ulderico, Lucca, Luciani.

Malaspina, Malvano, Manassei, Maragliano, Mariotti, Martinez, Massarucci, Maurigi, Mazzolani, Melodia, Monteverde.

Pedotti, Petrella, Pirelli, Ponza Cesare, Ponzio-Vaglia.

Reynaudi, Rignon, Rolandi-Ricci, Roux.

Salvarezza Cesare, Santini, Scaramella-Mannetti, Schupfer, Scillamà, Serena; Sonnino.

Tami, Taverna, Todaro, Torlonia, Treves.

Vacca, Vischi.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del R. decreto 14 dicembre 1911, n. 1461, concernente disposizioni per la sistemazione dei conti consuntivi dei comuni, delle provincie e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, distrutti o smarriti in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908:

Senatori votanti	88
Favorevoli	80
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 12 settembre 1911, n. 1125, concernente la proroga del termine per la revisione straordinaria delle liste elettorali commerciali nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria:

Senatori votanti	88
Favorevoli	81
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 19 gennaio 1911, n. 54, emanato in virtù della facoltà concessa dall'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, prorogata con le leggi 26 dicembre 1909, n. 721, 13 luglio 1910, n. 455, e 30 dicembre 1910, n. 910:

Senatori votanti	88
Favorevoli	81
Contrari	7

Il Senato approva.

Nuovi provvedimenti per i gruppi II e III delle linee di navigazione contemplate dalla legge 30 giugno 1912, n. 685, e per le linee celeri dell'Egitto contemplate dalla legge 30 giugno 1912, n. 686:

Senatori votanti	88
Favorevoli	82
Contrari	6

Il Senato approva.

Il risultato delle votazioni di ballottaggio, sarà proclamato nella prossima seduta.

Avverto che il Senato sarà convocato in pubblica seduta per il 28 corrente alle ore 15 con l'ordine del giorno che verrà trasmesso a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 16.20).

Licenziato per la stampa il 28 dicembre 1912 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche



CCLXXXII.

TORNATA DEL 28 DICEMBRE 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — Comunicazioni (pag. 9787) — Risultato di votazione (pag. 9786) — Presentazione di relazioni (pag. 9786) — In commemorazione del deputato Lacava, parlano il Presidente (pag. 9787) e il ministro degli affari esteri (pag. 9787) — Sul disegno di legge: « Maggiori e nuove assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 927) riferisce il senatore Finali, presidente della Commissione di finanze (pag. 9788) — Dopo osservazioni del ministro del tesoro (pag. 9788) sono approvati gli articoli del disegno di legge — Dopo relazione orale del senatore Finali (pag. 9792) è approvato senza discussione il disegno di legge: « Proroga del corso legale dei biglietti di Banca - Modificazioni agli articoli 21 e 25 della legge sugli Istituti di emissione - Disposizioni per un fondo di esercizio delle filiali del Banco di Sicilia in Tripolitania e Cirenaica - Proroga per un anno della convenzione colla Banca d'Italia pel servizio di tesoreria provinciale » (N. 932) — Pure senza discussione si approvano i disegni di legge: « Proroga per il riordinamento della materia delle importazioni ed esportazioni temporanee » (N. 925) (pag. 9794); « Proroga di termini per la pubblicazione del nuovo Codice di procedura penale » (N. 923) (pag. 9794); « Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3^a) per le commutazioni delle prestazioni fondiari perpetue » (N. 924) (pag. 9794); « Proroga dei termini per l'applicazione dei magistrati e funzionari di cancelleria nel distretto della Corte d'appello di Messina e nel circondario di Reggio Calabria; per la ricostituzione della giustizia ordinaria nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria; per la indennità ai giurati che prestano servizio nelle Corti di assise di Messina, di Reggio Calabria e di Palmi » (N. 936) (pag. 9794); « Conversione in legge del Regio decreto 2 agosto 1911, n. 1133, relativo ai magistrati e funzionari di cancelleria inviati nelle Colonie » (N. 937) (pag. 9795); « Aumento del limite della spesa consolidata per il debito vitalizio a tutto il 30 giugno 1914 » (N. 931) (pag. 9796); « Autorizzazione ad emettere buoni del tesoro quinquennali per provvedere a spese straordinarie delle ferrovie dello Stato e alle spese che occorreranno per l'occupazione della Tripolitania e della Cirenaica, per continuare l'opera di ricostituzione dei materiali nei magazzini militari e di riparazioni alle navi della Regia marina » (N. 933) (pag. 9797) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Autorizzazione di spese dipendenti dalla spedizione in Tripolitania e in Cirenaica » (N. 984) parlano il senatore Levi Ulderico (pag. 9798, 9801) e il ministro del tesoro (pag. 9798) — Senza osservazioni si approvano gli articoli del disegno di legge — Approvazione senza discussione dei seguenti disegni di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 928) (pag. 9802); « Maggiori assegnazioni su alcuni

capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 929); (pag. 9804); « Maggiore assegnazione di lire 1,934,000 per compensi di lavori straordinari nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi » (N. 930) (pag. 9807); « Modificazioni all'art. 7 della legge 25 giugno 1911, n. 575 » (N. 940) (pag. 9807); « Modificazione ai vari quadri della tabella C (personale subalterno e operaio) dei ruoli organici della Direzione generale dei telefoni » (N. 941) (pag. 9807); « Norme per la graduale attivazione delle disposizioni sul bollo nei trasporti ferroviari, tranviari, ecc., contenute nella legge 14 luglio 1912, n. 835, e modificazioni ed aggiunte per l'applicazione relativa » (N. 938) (pag. 9810) — Presentazione di un disegno di legge (pag. 9811) — Augurii al Presidente: parlano il senatore Cavasola (pag. 9811) e il ministro degli affari esteri (pag. 9811) — Risposta del Presidente (pag. 9811) — votazione a scrutinio segreto — Risultato di votazione (pag. 9812) — Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, del tesoro, delle finanze, di grazia, giustizia e dei culti, della istruzione pubblica, delle poste e telegrafi.

TAVERNA, segretario. Legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione di ballottaggio, che ebbe luogo nella precedente seduta, per la nomina di un commissario alla Cassa dei depositi e prestiti e di tre commissari di vigilanza all'amministrazione del Fondo per il culto.

Per la nomina di un commissario alla Cassa dei depositi e prestiti:

Senatori votanti	86
Maggioranza	44
Il senatore Gorio ebbe voti	50
» Vacchelli »	28
Schede bianche	8
Eletto il senatore Gorio.	

Per la nomina di tre commissari di vigilanza al Fondo pel culto:

Senatori votanti	86
Maggioranza	44
Il senatore Guala ebbe voti	55
» Santini »	43
» De Cesare »	42
» Maurigi »	35
» Di Carpegna »	34
» Mazzolani »	21

Voti nulli o dispersi 6

Schede bianche 5

Eletti i senatori Guala, Santini e De Cesare.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, in conformità del disposto dell'art. 22 *quater* del nostro regolamento, durante la breve interruzione dei nostri lavori, sono state presentate alla Presidenza, la quale ne ha preso atto, le relazioni su alcuni disegni di legge.

Dal senatore De Cupis, le relazioni sui disegni di legge:

Proroga dei termini per il riordinamento della materia delle importazioni ed esportazioni temporanee;

Conversione in legge del Regio decreto 26 novembre 1911, n. 1246, che applica dazi differenziali e generali alle merci provenienti dalla Turchia (europea e asiatica).

Dal senatore Mortara, la relazione sul disegno di legge:

Proroga dei termini per la pubblicazione del nuovo Codice di procedura penale.

Dal senatore Dini, la relazione sul disegno di legge:

Aumento del limite della spesa consolidata per il debito vitalizio a tutto il 30 giugno 1914.

Dal senatore Mariotti, la relazione sul disegno di legge:

Norme per la graduale attivazione delle disposizioni sul bollo nei trasporti ferroviari, tranviari, ecc., contenute nella legge 14 luglio 1912, n. 835, e modificazioni ed aggiunte per l'applicazione relativa.

Dal senatore Camerano, la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del R. decreto 29 luglio 1909, n. 558, riguardante modificazioni alle tariffe e condizioni pei trasporti in considerazione della legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale.

Dal senatore Scialoja, le relazioni sui disegni di legge:

Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3ª), per le commutazioni delle prestazioni fondiari perpetue;

Proroga dei termini per l'applicazione dei magistrati e funzionari di cancelleria nel distretto della Corte d'appello di Messina e nel circondario di Reggio Calabria; per la ricostituzione della giustizia ordinaria nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria; per la indennità ai giurati che prestano servizio nelle Corti di assise di Messina, di Reggio Calabria e di Palmi;

Conversione in legge del Regio decreto 2 agosto 1911, n. 1133, relativo ai magistrati e funzionari di cancelleria inviati nelle Colonie.

Dal senatore Martuscelli, le relazioni sui disegni di legge:

Autorizzazione ad emettere buoni del tesoro quinquennali per provvedere a spese straordinarie delle ferrovie dello Stato e alle spese che occorreranno per l'occupazione della Tripolitania e della Cirenaica, per continuare l'opera di ricostituzione dei materiali nei magazzini militari e di riparazioni alle navi della Regia marina;

Autorizzazione di spese dipendenti dalla spedizione in Tripolitania e in Cirenaica.

Dal senatore Borgatta, le relazioni sui disegni di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzione di stanziamento su alcuni capitoli nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-913;

Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-13;

Maggiore assegnazione di lire 1,934,000 per compensi di lavori straordinari nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Modificazioni all'art. 7 della legge 25 giugno 1911, n. 575;

Modificazioni ai vari quadri della tabella C (personale operaio e subalterno) dei ruoli organici della Direzione generale dei telefoni.

Messaggio del Presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato il seguente messaggio pervenutomi dal Presidente della Corte dei conti.

« In adempimento del disposto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare a V. E. che nella prima quindicina del corrente mese non è stata eseguita alcuna registrazione con riserva.

« Roma, 21 dicembre 1912.

« DI BROGLIO ».

Do atto al Presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Per la morte dell'onor. Pietro Lacava.

PRESIDENTE. (*Segni di attenzione*). Onorevoli colleghi. La Camera dei deputati ha perduto il suo decano, che fu già anche vice-presidente; l'antico liberale di Basilicata, il cospiratore con i Pisacane ed i Nicotera; l'uomo il cui nome, dopo essere stato fra quelli dei più fervidi del Risorgimento nazionale, ha figurato di continuo nella vita parlamentare italiana; Pietro Lacava, che sotto Garibaldi operò nella dittatura, che liberò il Mezzogiorno; che fu poi amico ed in fiducia di tutti i principali uomini politici, che sono stati al Governo, ed al Governo pur egli più volte partecipò.

Al cordoglio della Camera dei deputati in tanto lutto, e ad onorare la memoria dell'estinto, il Senato si è già unito; ed oggi ancora alla Camera rivolge le sue condoglianze. (*Approvazioni vivissime e generali*).

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Il Governo si associa ai nobili sentimenti che il nostro illustre Presidente ha espresso onorando la memoria di Pietro Lacava. Sia però concesso a me di unirvi un ricordo personale, ricordo personale che, se la contraddizione il consentisse, potrei chiamare al tempo stesso gradito e mesto.

La prima volta che nel corso della mia vita pubblica io ebbi l'onore di parlare da questo banco innanzi al Senato, fu venti anni or sono, quando io ero, come sottosegretario di Stato, collaboratore affettuoso e devoto di Pietro Lacava. Quell'anno di collaborazione con lui confermò nell'animo mio il sentimento di alta stima e di profondo affetto che le elette qualità del suo ingegno e del suo animo buono dovevano ispirare a quanti lo avvicinarono e lo conobbero.

Mando oggi alla memoria dell'estinto amico un tributo di rimpianto sincero e di sincera onoranza. (*Vive approvazioni*).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se il Senato non fa osservazioni, passeremo ora alla discussione di due disegni di legge che è bene discutere subito e per la loro urgenza e perchè, in assenza del relatore, indisposto, possa il presidente della Commissione di finanze riferire oralmente su di essi.

Non essendovi osservazioni, così resta stabilito.

Discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 927).

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla discussione del disegno di legge: « Maggiori e nuove assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-913 ».

Prego il senatore Finali di riferire sul disegno di legge.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. La Commissione di finanze si è occupata di questo progetto di legge e lo ha approvato nominando il relatore. Siccome però il relatore si trova indisposto tocca a me riferire, come presidente della Commissione di finanze, e lo faccio in uno dei modi consentiti dal nostro Regolamento cioè per relazione orale.

Il progetto di legge consta di due articoli. Il primo autorizza maggiori assegnazioni per una somma di poco meno che sette milioni. Un solo capitolo è considerevole ed è quello che porta un aumento di sei milioni, ad uno dei fondi di riserva che sono iscritti nel bi-

lancio. Questa circostanza del bisogno di aumentare il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, e per le impreviste, conferma ciò che la Commissione di finanze ha più volte invano osservato, vale a dire che i due fondi iscritti in bilancio per le spese impreviste e per le spese obbligatorie e d'ordine sono assolutamente insufficienti onde bisogna poi necessariamente provvedere con supplementi di spesa.

In quanto agli altri articoli, compresi in una tabella, sono di poca importanza e la giustificazione loro è data nella relazione ministeriale.

Il secondo articolo del progetto trasporta una somma di 29 milioni dal preventivo del bilancio 1913-914 al bilancio in esercizio 1912-913. In quanto al bisogno, è dimostrato dal ministro e non c'è niente che dire: solamente la Commissione di finanze, vorrebbe rivolgere una domanda all'on. ministro. Siccome il bilancio preventivo 1913-1914, non esiste, perchè esiste solo un progetto presentato dal ministro del tesoro, non basterebbe una nota di variazione a quel progetto di bilancio, invece della solennità di approvare per legge un trasporto da un bilancio che non esiste, a rigore contabile?

Su questo punto la Commissione di finanze desiderava di avere spiegazioni dall'onorevole ministro.

In quanto alla sostanza della cosa, di avere cioè 29 milioni di più nel bilancio 1912-913 piuttosto che averli nel bilancio susseguente, la Commissione non ha alcuna obiezione a fare.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(*V. Stampato N. 927*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Innanzi tutto, ringrazio vivamente l'illustre Presidente della Commissione di finanze della cortesia che ebbe di voler riferire verbalmente su questi disegni di legge che hanno, come egli ha dichiarato, carattere di urgenza, e mi affretto a rispondere alle domande che mi ha rivolto.

In quanto riguarda il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, il senatore Finali, che di questa, come di altre cose, è maestro, ricorderà che tale fondo era parecchi anni fa di due milioni e mezzo e ci vollero tredici anni perchè fosse portato a quattro milioni. Io non potevo dimenticare l'autorevole voto della Commissione di finanze e mi compiaccio di dichiarare al senatore Finali che il voto è stato soddisfatto, perchè, nel disegno di legge che è innanzi all'altro ramo del Parlamento, questo fondo di riserva è stato portato da quattro a sei milioni.

Quanto all'altra domanda, ricorderò che una proposta simile ebbe l'onore dell'approvazione del Parlamento per tre esercizi consecutivi, con le leggi del 10 giugno 1910, del 30 giugno 1911 e del 21 marzo 1912, e ci trovavamo appunto nella stessa condizione che esisteva soltanto un progetto di bilancio, e non un bilancio approvato dal Parlamento.

Mi permetto far presente al senatore Finali che questa disposizione ha per iscopo di sollecitare i pagamenti che in gran parte riguardano spese della marina autorizzate da leggi speciali, ed è precisamente per ottenere innanzi tempo i fondi necessari che la disposizione è proposta al Parlamento, per cui ho fiducia che, come nell'anno scorso fu approvata una proposta simile, così anche quest'anno verrà consentito al desiderio del Governo per poter procedere a pagamenti prima dell'approvazione del bilancio del prossimo esercizio.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. La Commissione di finanze, udite queste

spiegazioni cortesemente date dall'on. ministro, non ha ragione di persistere nelle sue osservazioni, ripetendo però che, in quanto all'aggiungere i 29 milioni al bilancio del corrente esercizio 1912-913, non aveva avuto nessuna idea di opposizione.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono approvate le maggiori e nuove assegnazioni per l'importo complessivo di lire 6,343,300 a favore dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-913, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È data facoltà al Governo di disporre che una somma non superiore alle assegnazioni dei capitoli nn. 126 e 127 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1913-914, in complessive lire 29,432,560, venga prelevata per essere iscritta nei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo per l'esercizio finanziario 1912-913.

Le variazioni all'uopo occorrenti negli stati di previsione della spesa del Ministero della marina per gli esercizi finanziari 1912-913 e 1913-914 saranno apportate con decreto del ministro del tesoro.

(Approvato).

Tabella di maggiori e nuove assegnazioni a favore di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-913.

Cap. n.	56. Spese d'ufficio del Ministero L.	28,000
»	57. Personale di ruolo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri (Spese fisse) »	400
»	62. Personale di ruolo: « Indennità di residenza in Roma » (Spese fisse) (Corte dei conti). »	10,000
»	63. Spese d'ufficio (Corte dei conti). »	3,000
»	65. Stampati, registri, rilegature ed oggetti di cancelleria (Corte dei conti) »	5,000
»	66. Retribuzioni e compensi per lavori e prestazioni straordinarie, nonchè compensi alle Commissioni di esami (Corte dei conti) »	5,000
»	67. Sussidi agli impiegati, al personale di basso servizio e famiglie (Corte dei conti) »	5,000
»	68. Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse. »	7,000
»	87. Spese d'ufficio delle Delegazioni del Tesoro (Spese fisse). »	2,000
»	88. Spese per trasporto fondi e di tesoreria. Acquisto di casse forti e di recipienti per la conservazione dei valori »	3,000
»	94. Spese d'ufficio (Spese fisse) (Regia zecca) »	1,000
»	97. Assegni di valetudinarietà ai lavoranti di zecca, sussidi ai medesimi e loro superstiti. Premi per modelli di nuovi tipi di monete. Spese per la Commissione artistico-tecnica-monetaria istituita con Regio decreto 29 gennaio 1905, n. 27, e per le Commissioni istituite per concorsi relativi all'arte della monetazione e della medaglia, per il Consiglio, di cui all'art. 34 del regolamento approvato con Regio decreto 4 ottobre 1907, n. 765, e per lavori straordinari »	1,500
»	100. Scuola dell'arte della medaglia. Spese pel funzionamento della scuola e per lavori straordinari. »	1,200
»	102. Retribuzioni e compensi agli impiegati e al personale di basso servizio dell'Amministrazione centrale e provinciale del Tesoro ed al personale d'ordine e di servizio delle Regie avvocature erariali per lavori e prestazioni straordinarie. Compensi alle Commissioni di esami. Spese per la Commissione tecnica permanente di cui all'art. 20 del regolamento 30 ottobre 1896, n. 508. Spese per la Commissione permanente di cui all'art. 110 del testo unico della legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca,	
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	72,100

	<i>Riporto</i> . . . L.	72,100
	approvato col Regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e per compenso al segretario della Commissione stessa »	63,000
Cap. n. 108.	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione e rimborso delle spese di viaggio ai fun- zionari delle Amministrazioni provinciali che pren- dono parte ad esami indetti dal Ministero. . . »	56,000
»	108- <i>bis</i> . Indennità ai funzionari degli archivi di Stato fa- centi parte di Commissioni per lo scarto degli atti degli uffici »	2,000
»	109. Indennità di tramutamento agli impiegati ed al per- sonale di basso servizio, e indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute agl'impiegati ed al per- sonale suddetto collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio. »	3,000
»	116. Spese postali. »	1,000
»	117. Spese di stampa »	80,000
»	118. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, le- gatura di libri e registri »	8,000
»	121. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri e al personale di basso servizio in attività di fun- zioni dell'Amministrazione centrale e provinciale »	7,000
»	122. Assegni, indennità di missione e spese diverse di qual- siasi natura per gli addetti ai Gabinetti. . . . »	7,000
»	136. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 38 del testo unico della legge di contabilità, ap- provato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016) »	6,000,000
»	181-v. Spese pel funzionamento della Commissione consul- tiva istituita con Regio decreto 18 gennaio 1912, n. 56, allo scopo di disciplinare il servizio degli ap- provvigionamenti dell'Amministrazione dello Stato »	10,000
»	181-xviii. Retribuzioni e compensi per Commissioni varie »	15,000
»	181-xix. Compensi per indagini sui rendiconti consuntivi dello Stato eseguite d'incarico della Giunta generale del bilancio »	3,200
»	230. Retribuzioni e compensi per i lavori della Commissione istituita con Regio decreto 6 luglio 1911, e per altri lavori inerenti all'esecuzione della legge 4 giugno 1911, n. 486, concernenti l'assegno vitalizio ai su- perstiti delle guerre per l'indipendenza d'Italia »	16,000
	L.	<u>6,343,300</u>

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Proroga del corso legale dei biglietti di Banca - Modificazioni agli articoli 21 e 25 della legge sugli Istituti di emissione - Disposizioni per un fondo di esercizio delle filiali del Banco di Sicilia in Tripolitania e Cirenaica - Proroga per un anno della convenzione colla Banca d'Italia pel servizio di Tesoreria provinciale » (N. 932).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del corso legale dei biglietti di banca - Modificazioni agli articoli 21 e 25 della legge sugli Istituti di emissione - Disposizioni per il fondo di esercizio per le filiali del Banco di Sicilia in Tripolitania e Cirenaica - Proroga per un anno della Convenzione con la Banca d'Italia per il servizio di Tesoreria provinciale ».

Anche per questo disegno di legge prego l'onor. Finali di voler riferire oralmente al Senato.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Siamo in presenza di un progetto di legge *omnibus*, genere la cui paternità appartiene ad un uomo illustre nella storia delle finanze italiane, cioè a Quintino Sella; se vi è una novità in questo disegno di legge è questa: che le disposizioni varie di materia finanziaria, anche non urgenti si uniscono ad una disposizione urgente ed inevitabile, rendendo meno facile il poterne discutere. Il primo articolo di questo progetto di legge è assolutamente di un'urgenza assoluta, che non ammette dilazione, e gli altri quattro (l'onor. ministro del tesoro lo sa meglio di me) potevano aspettare.

Il progetto di legge consta di cinque articoli. Il primo, come ho detto, è l'essenziale, è quello che proroga il corso legale dei biglietti delle tre Banche di emissione.

Se questa proroga è stata successivamente accordata per diciannove anni è evidente che non si possa ricusare nelle presenti condizioni che sono degne di ogni riguardo, per non alterare le condizioni economiche del Paese e il credito, ed anche perchè nel prossimo anno sta per finire il diritto d'emissione concesso alle Banche.

Gli altri quattro articoli provvedono a cose interessantissime per le Banche e per la fi-

nanza, ma indipendenti dal corso legale dei biglietti.

L'articolo 2, regola diversamente dal modo attuale, temprandola alquanto, la tassa che debbono pagare gli Istituti di emissione quando eccedono nella circolazione normale l'emissione dei loro biglietti. La tassa non supererà in nessun caso la ragione dello sconto.

Un altro articolo convalida quello di un decreto Reale, col quale fu modificata la tabella delle anticipazioni statutarie delle Banche in relazione all'anticipazione del Banco di Napoli.

L'art. 4 permette al Banco di Sicilia (autorizzato già a fondare sedi e succursali nella Libia) a valersi a tal fine di una parte del fondo che sarebbe normalmente dato per concorrere a beneficio dell'industria solfifera.

Finalmente l'ultimo articolo permette che una parte della cauzione data alla Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, possa servire anche a cauzione per il servizio di ricevitoria.

Quando si tratta di un Istituto come la Banca d'Italia si può dire che la garanzia è morale; dieci milioni di più, dieci milioni di meno non contano nulla; e se non fosse perchè non si possono fare eccezioni, con un Istituto come la Banca d'Italia, all'ammontare della cauzione reale non reclamato da ragioni dipendenti dalla sicurezza dell'interesse dello Stato poco si dovrebbe badare, perchè la garanzia morale di tale Banca è superiore ad ogni garanzia reale.

Per queste ragioni, che io sommariamente ho esposto, la Commissione di finanze propone al Senato di approvare in tutti i suoi cinque articoli il progetto di legge presentato dal ministro del tesoro.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 932).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Si-

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 DICEMBRE 1912

cialia, di cui all'art. 9 della legge 28 aprile 1910, n. 204 (testo unico) sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, è prorogato a tutto il 31 dicembre 1913.

(Approvato).

Art. 2.

All'art. 21 del detto testo unico di legge sugli Istituti di emissione è sostituito, fino al 31 dicembre 1913, il seguente:

La tassa sarà eguale a un quarto della ragione dello sconto per la circolazione dei biglietti eccedente il limite normale, purchè sia mantenuto il rapporto prescritto con la riserva metallica di cui all'art. 11, e purchè le eccedenze non superino le somme seguenti:

Banca d'Italia	L.	70,000,000
Banco di Napoli	»	21,000,000
Banco di Sicilia	»	6,000,000

Quando la circolazione superi queste somme, per la circolazione eccedente e fino al doppio delle somme medesime, semprechè sia mantenuto il rapporto prescritto con la riserva metallica, la tassa sarà eguale a metà della ragione dello sconto.

Per la circolazione che ecceda le somme di 140 milioni e sino a 210 milioni per la Banca d'Italia, di 42 milioni e fino a 63 milioni per il Banco di Napoli e di 12 sino a 18 milioni per il Banco di Sicilia, purchè esista il detto rapporto della riserva metallica, la tassa sarà eguale ai tre quarti della ragione dello sconto. Per le eccedenze al di là dei gradi massimi indicati nel comma precedente, e per qualsiasi eccedenza oltre il limite normale per la quale non sia mantenuto il rapporto prescritto con la riserva metallica, la tassa sarà eguale all'intera ragione dello sconto.

(Approvato).

Art. 3.

È convertito in legge il Regio decreto 16 settembre 1912, n. 1068, col quale al primo comma dell'art. 25 del testo unico predetto è sostituito il seguente:

La somma totale delle anticipazioni che gli istituti di emissione debbono fare al Tesoro è fissata in 155 milioni, così ripartita:

Banca d'Italia	L.	115,000,000
Banco di Napoli	»	30,000,000
Banco di Sicilia	»	10,000,000

(Approvato).

Art. 4.

Il Banco di Sicilia è autorizzato a valersi, per somma non superiore a 3 milioni di lire, dell'aumento del limite normale della sua circolazione, concesso in 10 milioni di lire, colle leggi 15 luglio 1906, n. 333, e 6 giugno 1907, n. 286, allo scopo di fornire un fondo di esercizio alle filiali del Banco in Tripolitania e Cirenaica. E qualora le operazioni di anticipazione sulle fedi di deposito e di sconto richieste dal Consorzio zolfifero siciliano non lasciassero disponibile la somma di 3 milioni, il Banco è autorizzato a costituire detto fondo di esercizio mediante alienazione di titoli prelevati dalla massa di rispetto ordinaria, fino a concorrenza della somma mancante.

I prelevamenti indicati nel presente articolo non avranno luogo che in seguito ad approvazione del ministro del tesoro.

(Approvato).

Art. 5.

La convenzione 30 ottobre 1894, stipulata tra il ministro del tesoro e la Banca d'Italia ed approvata con Regio decreto 10 dicembre 1894, n. 553, convertito nella legge 8 agosto 1895, n. 486, per quanto riguarda l'esercizio del servizio della Tesoreria provinciale, è prorogata fino al 31 dicembre 1913.

La cauzione di lire 90 milioni che la Banca d'Italia è tenuta a prestare a garanzia del servizio della regia Tesoreria provinciale, di cui all'articolo 10 della convenzione predetta, potrà essere costituita fino alla concorrenza di lire 40 milioni, mediante annotazione di vincolo sui titoli già dati in malleveria dalla Banca medesima per il servizio di Ricevitoria provinciale delle imposte dirette.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Proroga di termini per il riordinamento della materia delle importazioni ed esportazioni temporanee » (N. 925).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Proroga di termini per il riordinamento della materia delle importazioni ed esportazioni temporanee.

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il termine stabilito al Governo dalla legge 12 luglio 1912, n. 788, per disciplinare con nuove disposizioni la materia delle importazioni ed esportazioni temporanee è prorogato di mesi tre.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Questo disegno di legge, che consta di un articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Proroga di termini per la pubblicazione del nuovo Codice di procedura penale » (N. 923).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Proroga di termini per la pubblicazione del nuovo Codice di procedura penale.

Ne do lettura:

Articolo unico.

Il termine per la pubblicazione del nuovo Codice di procedura penale di cui all'art. 3 della legge 20 giugno 1912, n. 598, è prorogato fino al 1° marzo 1913.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3ª), per le commutazioni delle prestazioni fondiari perpetue » (N. 924).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3ª) per le commutazioni delle prestazioni fondiari perpetue.

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

I termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3ª), in relazione all'art. 24 della precedente legge 8 giugno 1873, n. 1389, modificata con l'altra del 29 giugno 1879, n. 4946, per la commutazione delle prestazioni perpetue, già prorogati colle leggi 30 giugno 1901, n. 262; 24 dicembre 1903, n. 494; 22 dicembre 1904, n. 658; 28 dicembre 1905, n. 597; 30 dicembre 1906, n. 644; 22 dicembre 1907, n. 786; 24 dicembre 1908, n. 717; 23 dicembre 1909, n. 779; 29 dicembre 1910, n. 905 e 31 marzo 1912, n. 239; sono nuovamente prorogati fino alla pubblicazione di una nuova legge sulla commutazione delle prestazioni fondiari perpetue.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Proroga dei termini per l'applicazione dei magistrati e funzionari di cancelleria nel distretto della Corte d'appello di Messina e nel circondario di Reggio Calabria; per la ricostituzione della giustizia ordinaria nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria; per la indennità ai giurati che prestano servizio nelle Corti di Assise di Messina, Reggio Calabria e di Palmi » (N. 936).

PRESIDENTE. Segue ora all'ordine del giorno il disegno di legge:

Proroga dei termini per l'applicazione dei magistrati e funzionari di cancelleria nel distretto della Corte d'appello di Messina e nel

circondario di Reggio Calabria; per la ricostituzione della giustizia ordinaria nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria; per la indennità ai giurati che prestano servizio nelle Corti di Assise di Messina, Reggio Calabria e di Palmi.

Prego l'onor. senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 936).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Sono prorogati di un anno i termini contenuti nell'art. 1 del Regio decreto 23 gennaio 1909, n. 32, che autorizza l'applicazione temporanea di magistrati e funzionari di cancelleria e segreteria nel distretto della Corte di appello di Messina e nel circondario di Reggio Calabria; nel Regio decreto 5 febbraio 1909, n. 37, contenente norme per la ricostituzione della giustizia ordinaria nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria, eccettuati quelli indicati negli articoli 10 ed 11 relativi alle espropriazioni dei beni immobili ed al pignoramento dei mobili e nel Regio decreto 23 giugno 1910, n. 413, riguardante l'indennità ai giurati, che prestano servizio nelle Corti di assise di Messina, Reggio Calabria e Palmi.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 2 agosto 1912, n. 1133, relativo ai magistrati e funzionari di cancelleria inviati nelle colonie » (N. 937).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 2 agosto 1912, n. 1233, relativo ai magistrati e funzionari di cancelleria inviati nelle colonie.

Prego il senatore, segretario, Melodia di darne lettura.

MELODIA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 2 agosto 1912, n. 1133, riguardante i magistrati e funzionari di cancelleria e segreteria, inviati nella Libia ed in altre colonie per l'amministrazione della giustizia.

Finchè non sarà diversamente provveduto, anche per l'esercizio 1913-14 e successivi, gli stipendi ai magistrati e funzionari di cancelleria e segreteria contemplati nell'art. 1 del suddetto decreto saranno corrisposti sul capitolo 27 del bilancio di previsione del Ministero di grazia e giustizia.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di sostituire negli uffici giudiziari del Regno i magistrati ed i funzionari di cancellerie e segreterie giudiziarie, inviati per l'amministrazione della giustizia in Libia ed altri luoghi militarmente occupati dall'Italia;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

I magistrati ed i funzionari di cancellerie e segreterie giudiziarie che sono inviati nella Libia od in altre colonie, possedimenti, o territori italiani, o luoghi militarmente occupati dall'Italia, per l'amministrazione della giustizia, possono esser posti temporaneamente fuori del ruolo organico. I loro posti in tal caso dichiarati vacanti e gli stipendi ad essi spettanti vanno a carico dei fondi stanziati sul capitolo 27 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio 1912-913.

I suddetti funzionari mantengono in ogni caso il grado che avevano nell'ordine giudiziario e conservano tutti i loro diritti di carriera.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 2 agosto 1912.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI

C. FINOCCHIARO-APRILE.

V. - *Il Guardasigilli*

FINOCCHIARO-APRILE.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Aumento del limite della spesa consolidata per il debito vitalizio a tutto il 30 giugno 1914 » (N. 931).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Aumento del limite della spesa consolidata per il debito vitalizio a tutto il 30 giugno 1914.

Prego l'onor. senatore, segretario, Melodia di darne lettura.

MELODIA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 331).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il limite massimo della spesa consolidata per il debito vitalizio, di cui all'art. 14 della legge

21 marzo 1912, n. 194, è elevato a L. 103,000,000, fino al 30 giugno 1914.

Con decreto Reale, promosso dal Ministero del tesoro, sarà provveduto al riparto della indicata somma fra i Ministeri.

(Approvato).

Art. 2.

Dalla somma anzidetta resta escluso, oltre l'ammontare delle pensioni straordinarie di ricompensa nazionale, eccedente il normale stanziamento di bilancio, anche quello delle pensioni privilegiate di guerra, dipendenti dalla legge 23 giugno 1912, n. 617, e dal Regio decreto 9 agosto 1912, n. 914, nonché delle pensioni privilegiate normali liquidate in conseguenza della guerra italo-turca.

(Approvato).

Art. 3.

Durante il periodo di consolidamento, il limite massimo dell'annualità per le pensioni d'autorità stabilito dall'art. 4 dell'allegato U della legge 8 agosto 1895, n. 486, sarà elevato per ciascun esercizio finanziario a lire 730,000, ripartito fra i vari Ministeri, come appresso:

Ministero del tesoro	L. 40,000
Id. delle finanze	» 40,000
Id. di grazia e giustizia	» 30,000
Id. degli affari esteri	» 30,000
Id. dell'istruzione pubbl.	» 20,000
Id. dell'interno	» 75,000
Id. dei lavori pubblici	» 50,000
Id. delle poste e dei telegr.	» 30,000
Id. della guerra	» 325,000
Id. della marina	» 60,000
Id. dell'agricoltura	» 30,000
Totale	L. <u>730,000</u>

(Approvato).

Art. 4.

Entro il 31 dicembre 1913 il Governo presenterà un disegno di legge che riordinerà il servizio delle pensioni.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione ad emettere buoni quinquennali del tesoro per provvedere a spese straordinarie delle ferrovie dello Stato ed alle spese per l'occupazione della Tripolitania e della Cirenaica, e per continuare l'opera di ricostituzione dei materiali nei magazzini militari e di riparazioni alle navi della Regia marina » (N. 933).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Autorizzazione ad emettere buoni del tesoro quinquennali per provvedere a spese straordinarie delle ferrovie dello Stato ed alle spese per l'occupazione della Tripolitania e della Cirenaica, e per continuare l'opera di ricostituzione dei materiali nei magazzini militari e di riparazioni alle navi della Regia marina.

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 933).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È data facoltà al ministro del tesoro di emettere buoni del tesoro quinquennali in sostituzione dei titoli di debito redimibile 3.50 e 3 per cento netto che, ai sensi delle leggi 24 dicembre 1908, n. 731, e 15 maggio 1910, n. 228, potrebbe emettere per provvedere alle spese straordinarie occorrenti per le ferrovie esercitate dallo Stato durante l'anno finanziario 1913-1914.

È altresì autorizzata l'emissione di detti buoni quinquennali fino a concorrenza di 50 milioni di lire, per pagare altrettanta somma all'Amministrazione del Debito pubblico ottomano in virtù del secondo comma dell'art. 10 del Trattato di pace fra l'Italia e la Turchia, sottoscritto a Losanna il 18 ottobre 1912; e fino a concorrenza di 200 milioni, per provvedere alle spese militari che occorreranno in Tripolitania e in Cirenaica dal mese di dicembre 1912 in poi, e alle altre necessarie per continuare l'o-

pera di ricostituzione dei materiali nei magazzini militari e per eseguire riparazioni straordinarie alle navi della Regia marina.

(Approvato).

Art. 2.

I buoni quinquennali nominativi, che si emetteranno in virtù della presente legge, potranno essere, per ogni effetto, assimilati ai titoli di consolidato nei nuovi investimenti che dovranno farsi per conto delle Aziende autonome di Stato, degli Istituti di beneficenza e degli enti ecclesiastici in genere, secondo le disposizioni che verranno sancite per regolamento.

(Approvato).

Art. 3.

Sono applicabili ai buoni, da emettersi ai sensi dell'art. 1^o, le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 della legge 21 marzo 1912, n. 191.

Il rimborso per interessi e ammortamento del capitale ottenuto dall'emissione di buoni quinquennali destinato a far fronte alle spese straordinarie occorrenti per le ferrovie esercitate dallo Stato di cui all'art. 4 della legge 21 marzo 1912, n. 191, sarà commisurato, fino a quando i buoni siano estinti o sostituiti da altri titoli di debito, all'annualità costante necessaria per ammortizzare il debito contratto in cinquant'anni al saggio di interesse a cui i buoni sono emessi. Quando essi venissero estinti o sostituiti da altri titoli, l'annualità sarà commisurata al periodo di ammortamento e al saggio di interessi stabiliti per i detti nuovi titoli, sempre a ragguglio dell'intero capitale sovrvenuto in origine.

Tale disposizione si estende retroattivamente alle somme fornite alle indicate ferrovie mediante l'emissione dei buoni quinquennali, di cui all'indicata legge 21 marzo 1912, n. 191.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spese dipendenti dalla spedizione in Tripolitania e in Cirenaica » (N. 934).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Autorizzazione di spese dipendenti dalla spedizione in Tripolitania e in Cirenaica.

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 934).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

LEVI ULDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI ULDERICO. Non può sorgere alcun dubbio intorno alla necessità dei provvedimenti di cui è oggetto il presente disegno di legge, e di buon grado accederò all'invito fatto dal Governo e dalla nostra Commissione di finanze di dare ad esso voto favorevole.

Ma, mentre confido ed auguro che le risorse sulle quali si conta, rispondano esuberantemente alle ipotetiche previsioni, mi sia permesso, in forma di *memento*, non inutile per l'avvenire, di associarmi al « rimarco » che fa, dichiarando di astenersene, il solerte relatore della stessa Commissione di finanze, colle seguenti parole:

« Su queste previsioni, che poggiano su risultati di loro natura incerti di un bilancio in corso di gestione e di bilanci futuri, la Commissione di finanze si astiene dal fare osservazioni, pur riconoscendo che la solidità conseguita dalla nostra finanza negli ultimi anni di progrediente attività della economia nazionale possa offrire sufficiente argomento di probabilità che si avverino ».

Non chieggo risposta; non chieggo spiegazioni; confermo la mia osservazione sull'ipoteca dell'avvenire (1913-1918) nella speranza che il *memento*, non mio, ma quello della Commissione di finanze serva di monito nel richiedere e nel concedere, e di freno alle esagerate velleità di fare nuove continue spese. (*Approvazioni*).

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ringrazio l'onor. senatore Levi che mi offre occasione di poter fare dichiarazioni che spero riusciranno soddisfacenti. L'eminente Commissione di finanze comincia col dichiarare in qual modo si provvede a saldare le spese della guerra per l'importo di 357 milioni, cioè con l'avanzo del-

l'esercizio in corso e con appositi stanziamenti da farsi nel sessennio successivo.

Però la Commissione di finanze con caute parole ha espresso delle riserve molto circospette che si racchiudono precisamente in quelle espressioni che l'onor. senatore Levi ha letto al Senato.

Io mi permetto di rilevare che anche le riserve non si scompagnano da un giudizio incoraggiante come questo: la Commissione di finanze riconosce che la solidità conseguita dalla nostra finanza negli ultimi anni possa offrire sufficienti argomenti di probabilità che si avverino.

E, se noi dobbiamo giudicare, in materia di finanza, da quelle che sono le leggi sul calcolo delle probabilità, credo poter attestare dinanzi al Senato che le presagite probabilità rasentano molto la certezza.

Nel decennio scorso le entrate principali, escluso il dazio sul grano, diedero in media un incremento di 59 milioni all'anno. Questa somma è costituita dall'incremento medio di 43 milioni nel primo quinquennio e di 75 milioni nel secondo quinquennio. E noti il Senato che l'aumento ragguardevole di 75 milioni è dovuto non a nuove imposte, nè ad inacerbimento di quelle esistenti, ma allo sviluppo economico del nostro paese, e per riflesso a una felice evoluzione delle attività dell'erario. Furono, è vero, approvati dei ritocchi alle leggi sul bollo (e alcuni io ho, insieme al collega delle finanze, l'onore e la responsabilità di averli provocati), furono rivedute le tariffe dei tabacchi e delle tasse di fabbricazione dello zucchero e degli spiriti; ma è vero altresì che fu operata una notevole riduzione della imposta sui terreni, e sul dazio del petrolio che da 48 è disceso a sole 16 lire.

E, contrapponendo le maggiori entrate conseguite dai ritocchi delle leggi vigenti alle diminuzioni che furono effetto degli sgravi, si può dire che le une e le altre press'a poco si compensano.

È tanto più degno di rilievo l'aumento delle entrate principali che si è determinato nel secondo quinquennio, in quanto quello fu un periodo che può dirsi il più travagliato degli ultimi tempi. Ognuno ricorda la crisi mondiale del 1907, che ebbe ripercussione nelle pubbliche economie di alcuni anni successivi; poi due

nobili regioni furono flagellate da una grande catastrofe che nei riguardi della finanza ebbero il duplice effetto di far sostenere al bilancio oneri gravi quanto sacri di solidarietà nazionale, e di ridurre alcuni cespiti di entrata.

Non avemmo fortuna nei raccolti nazionali, perchè nell'ultimo quinquennio si contano tre annate agrarie meno felici. Durante un biennio la pubblica salute fu in Italia in condizioni tali che non solo il bilancio dovette sopportare spese eccezionali, ma furono turbati o interrotti alcuni rapporti economici.

Inoltre per speciali circostanze diminuirono le rimesse degli emigranti. Infine, per quanto il paese abbia saputo opporre una mirabile resistenza morale, economica e finanziaria, non si può negare che la guerra libica, la quale non ebbe il carattere di una guerra puramente coloniale, abbia avuto la sua influenza sul bilancio.

Non ostante tutte queste cause eccezionali, il passato quinquennio, come dicevo, diede un considerevole aumento di entrate, e il nostro bilancio ha potuto registrare dei cospicui avanzi.

Perchè il Senato possa giudicare dell'austerità a cui seppe ispirarsi l'attuale ministro del tesoro nel prevedere gli effetti finanziari, mi sia consentito ricordare che nel 7 febbraio 1911 presagivo in quest'aula un avanzo di soli dodici milioni per l'esercizio finanziario 1911-12. Nell'anno successivo, e precisamente nella seduta del 12 marzo 1912, avevo l'onore di dichiarare innanzi al Senato che l'avanzo poteva elevarsi a 57 milioni; ed eravamo, come si vede, a pochi mesi di distanza dalla chiusura dell'esercizio finanziario. Ebbene, queste previsioni furono di gran lunga sorpassate, perchè dopo pochi mesi, alla stretta dei conti, il ministro del tesoro ebbe la fortuna di poter annunciare al Parlamento ed al paese che l'avanzo dell'esercizio 1911-12 aveva raggiunto l'altissima vetta di 100 milioni e 734,000 lire, quale il nostro bilancio, che pur negli anni ultimi aveva toccato grandi altezze, non aveva mai raggiunta.

Non minore severità io credo di avere adoperato nelle previsioni dell'esercizio in corso ed in quelle dell'esercizio prossimo. L'ascensione delle entrate principali (escluso il dazio sul grano) continua, tanto che, mentre in un semestre intero del passato quinquennio l'incremento è segnato da un minimo di 22 milioni, da un massimo di 49, e da una media

di 35 milioni, le stesse entrate dell'esercizio in corso offrono invece, in soli cinque mesi, dal 1° luglio al 30 novembre, un miglioramento di oltre 49 milioni.

Continuo nella mia ostinata severità e mi limito a prevedere per altri sette mesi, dal dicembre al giugno un ulteriore aumento di poco più di 30 milioni. Si avrebbe per tal modo nell'esercizio 1912-913 un aumento di 80 milioni, cifra che già rappresenterebbe 5 milioni in più rispetto alla media dello scorso quinquennio. E non temo di fare un prognostico esagerato calcolando per il presente esercizio un avanzo di circa 40 milioni, che, secondo il disegno di legge ora in discussione, servirà a saldare una parte dei 357 milioni delle spese di guerra. La somma rimanente di 317 milioni, sempre secondo il disegno di legge, sarebbe ripartita nel successivo sessennio in ragione di una annualità progressiva di 15 milioni.

Poichè, come ho dimostrato, il quinquennio scorso fu certamente fra i più travagliati, sarebbe logico poter fondare sulla base di 75 milioni le previsioni dell'incremento del nuovo quinquennio.

Tuttavia, fermo nel concetto dell'austerità, prevedo che l'incremento medio delle entrate principali (escluso il dazio sul grano) possa, nel quinquennio che ha avuto principio col 1° luglio scorso, non superare la somma di 65 milioni, una somma cioè inferiore di 10 milioni a quella conseguita nel passato quinquennio.

Tolta l'annualità di 15 milioni, cui accennavo poc' anzi, per le spese di guerra, rimangono 50 milioni di aumento annuo progressivo per altre esigenze.

Mi consenta il Senato di ricordare che negli ultimi anni abbiamo largamente provveduto a sistemare i pubblici servizi.

Innanzitutto abbiamo potuto fornire mezzi notevoli per provvedere alla difesa nazionale e per rafforzare gli organismi dell'esercito e dell'armata, che sono l'orgoglio della Nazione e il presidio sperimentato degli interessi della patria. (*Bene*).

Per l'Amministrazione della guerra, dal luglio 1907 al luglio scorso si è autorizzata una spesa di 528 milioni, che per 360 milioni è stata già iscritta in bilancio. E per l'esecuzione del programma navale le leggi del 1909, del 1911 e del 1912, e le proposte presentate all'altro

ramo del Parlamento, hanno un effetto finanziario che si traduce nella cifra di 907 milioni.

Ha già acquistata la cittadinanza del bilancio una somma corrispondente ai quattro quinti della spesa di circa 47 milioni che è il costo della riforma della scuola elementare, per la quale dettarono una relazione pregevole gl' insigni senatori Lucca, Mariotti e Scialoja. E a questo proposito ricordo che, dopo ampie assicurazioni date dal ministro del tesoro, l'Ufficio centrale poteva dichiarare nella sua relazione di aver vinto ogni esitazione e ogni dubbio anche dal punto di vista finanziario. Mi piace altresì di aggiungere che per imprevisti maggiori oneri sta un fondo speciale che ormai ha la disponibilità di 4 milioni; è un compartimento stagno per quella riforma.

E, parlando di pubblica istruzione, il pensiero ricorre all'assetto delle Università italiane, gloria del nostro paese, per le quali in meno di tre anni, dacchè ho l'onore di reggere le sorti del Tesoro, si è potuto autorizzare a carico dell'erario dello Stato una spesa di 19 milioni, oltre 12 milioni che ci sono venuti dai forti contributi dei benemeriti enti locali.

Non è trascurabile il fatto che il bilancio dei lavori pubblici fino all'esercizio 1920-921 è consolidato nella parte straordinaria (escluse le costruzioni ferroviarie) in una somma molto elevata, nella somma cioè di 100 milioni che è già entrata in bilancio per ben 94 milioni.

È anche per le opere pubbliche vi è un fondo speciale di riserva che va da un minimo di oltre lire 2,000,000 nell'esercizio 1914-1915, ad un massimo di lire 7,000,000 nell'esercizio 1919-1920, e che serve appunto per provvedere alle nuove o alle maggiori esigenze.

Inoltre, desidero notare che, allo scopo di abbandonare un metodo che le sane norme di contabilità non possono consigliare in via normale, si sono rafforzati notevolmente gli stanziamenti in guisa che il Governo (salvo casi di assoluta, e oggi imprevedibile, urgenza) si asterrà dal presentare note di variazioni al bilancio di previsione. (*Benissimo*).

Infatti, ai 14 milioni di aumento nella spesa ordinaria dei bilanci militari previsti per l'esercizio corrente, se ne sono aggiunti altri 37 per l'esercizio 1913-914. All'Amministrazione, che è benemerita della vita finanziaria italiana,

l'anno scorso fu dato un modesto aumento di due milioni; invece per l'esercizio prossimo il maggiore stanziamento è di 11 milioni; e così anche per le poste e i telegrafi come per l'interno, ai sensibili aumenti già approvati negli esercizi scorsi se ne aggiungono altri, rispettivamente, di quasi 6 milioni e di 3 milioni e mezzo.

E poc' anzi ho ricordato, all'illustre Presidente della Commissione di finanze e al Senato, che il fondo delle spese obbligatorie e d'ordine è stato aumentato del 50 per cento.

Benchè di piccolo valore, posso tuttavia rilevare un altro sintomo di rigidità nelle previsioni. Per lunga consuetudine, che ho seguito anch'io per un biennio, le entrate minori si aumentavano in relazione ai risultati del consuntivo, ma non si diminuivano con l'applicazione dello stesso criterio. Ebbene, col proposito fermo, che ora, sarei per dire, più di prima intendo osservare, ho voluto menare la falce anche nelle entrate minori; e mentre, come tutti i miei illustri predecessori, ho aumentato quegli stanziamenti che meritavano di essere accresciuti per le risultanze del consuntivo, ho d'altra parte anche diminuito diversi stanziamenti per una somma che certo è modesta, ma che si avvicina ai 2 milioni.

Il nostro bilancio presenta un punto che, a tutto rigore, un giudizio austero potrebbe chiamare debole. Al principio fondamentale del bilancio italiano, ovverosia al principio della competenza degl'impegni, fu fatta una eccezione, la quale risale al 1909; e l'eccezione consiste in ciò che, per le spese straordinarie militari e navali, è lecito di poter pagare, nel corso di un esercizio, anche delle somme in conto degli stanziamenti dell'esercizio successivo.

L'eccezione fu ispirata al nobilissimo proposito di affrettare le opere della difesa nazionale e di rafforzare nel più breve tempo possibile gli ordini dell'esercito e dell'armata; perchè, come osservava nel 1899 il ministro del tesoro onor. Boselli, mentre l'Italia, a causa delle angustie della sua finanza non provvedeva adeguatamente alle esigenze dei servizi militari di terra e di mare, altrove i progressi erano molto più rapidi e importanti. Ond'è che il Governo e il Parlamento, per guadagnare gli anni che si erano perduti, furono concordi nel

voler sollecitare quest'opera di alto interesse nazionale.

Però si è cercato di temperare gli effetti dell'eccezione al principio informatore del bilancio di competenza. Infatti, come dicevo poco anzi, con leggi che risalgono al 1910, si è procurato di trasportare per le spese militari e navali delle^e cospicue somme dall'esercizio successivo all'esercizio in corso; e, se ben ricordo, sono in complesso 40 milioni per l'amministrazione militare e 45 milioni circa per l'amministrazione della marina. Come vede il Senato, anche questo difetto, dovuto a cause eccezionali e di carattere transitorio, si è procurato di mitigare.

Fra gli elementi di giudizio che giova tener presenti nel calcolare le forze della nostra finanza, non dobbiamo dimenticare che le entrate minori nell'ultimo quinquennio fruttarono in media un aumento di dieci milioni all'anno, e che col consuntivo si realizzarono economie oscillanti fra un minimo di 22 ed un massimo di 43 milioni.

Il Senato ricorderà che, durante la guerra, la stampa estera non ci fu molto amica; non di meno a fatti compiuti, dinanzi alla realtà inoppugnabile, la stampa estera ha dovuto riconoscere la salda compagine della nostra economia e della nostra finanza, ed abbiamo provato la compiacenza di leggere in un periodico tedesco molto autorevole constatazioni concepite nei seguenti termini:

« La guerra non affievolisce il progresso delle entrate; non attenua il movimento degli affari; non turba i traffici interni; non diminuisce gli scambi con l'estero; non rallenta il cammino delle riforme; non deprime le energie nazionali ».

Io spero che il Senato sarà persuaso che le previsioni del Governo sono fondate sopra criteri di massima prudenza, e che, se dal passato dobbiamo trarre i presagi, all'avvenire noi possiamo guardare, più che con speranza, con animo rinfrancato da legittima fiducia.

A queste brevi dichiarazioni io pongo termine, vivamente ringraziando per la cortese benevola attenzione dei signori senatori, e rivolgendo a nome del Governo un pensiero di alta gratitudine al Senato del Regno, per avere in ogni tempo cooperato, con la sua rispettata competenza e con la maturità del suo consiglio, allo svolgimento

della finanza dello Stato; la quale giunse a sostenere, fra la meraviglia delle genti civili, gli oneri eccezionali di un'impresa storica, permette di proteggere la saldezza del credito pubblico, e può fornire i mezzi per continuare l'applicazione di tutte le riforme deliberate dal Parlamento, e per provvedere alla difesa dei supremi interessi della Patria. E così gli Italiani, dopo aver percorso nel primo cinquantennio un lungo e non inglorioso cammino, accendono gli spiriti di novella fiamma e raccolgono le forze per proseguire con infaticata lena sulle ardue vie del progresso. (*Approvazioni vivissime - Applausi generali - Molti senatori si recano a congratularsi con l'oratore*).

LEVI ULDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI ULDERICO. Sono lieto di aver provocato le rassicuranti dichiarazioni del ministro del tesoro, che danno maggior vigore ai fiduciosi miei voti per l'avvenire.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo perciò alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 3, 17, 21 e 31 marzo 1912, nn. 179, 331, 332 e 333; 14 aprile 1912, nn. 406 e 407; 2, 16 e 26 maggio 1912, nn. 487, 579 e 663; 6 giugno 1912, nn. 662 e 701; 8 e 18 luglio 1912, nn. 821, 871 e 872; 5 agosto 1912, n. 927 e 928; 2 e 23 settembre 1912, nn. 1049 e 1082; 24 ottobre 1912, nn. 1184 e 1185, 28 novembre 1912, n. 1274 e 8 dicembre 1912, n. 1275, coi quali fu autorizzata, nelle forme stabilite dalla legge 17 luglio 1910, n. 511, l'apertura di crediti straordinari di lire 301,000,000 a favore del Ministero della guerra, e di lire 56,000,000 a favore del Ministero della marina, per le spese dipendenti dalla spedizione in Tripolitania e in Cirenaica.

(Approvato).

Art. 2.

Alla spesa complessiva di lire 357,000,000 indicata nel precedente articolo sarà provveduto, per una prima, quota mediante prelevamento dell'avanzo che risulterà all'atto della

compilazione del conto consuntivo dello Stato per l'esercizio 1912-913, dopo aver eseguito il prelevamento stabilito dalla legge 2 giugno 1910, n. 277, per il demanio forestale dello Stato, e, ove si riconosca opportuno, anche quello previsto dalla legge 18 luglio 1911, n. 836, per la costruzione di edifici di Stato nella capitale.

La somma costituente l'avanzo finale sarà, con decreto del ministro del tesoro, iscritta nel bilancio del Ministero della guerra.

La somma che, eseguito il prelevamento del detto avanzo finale, rimarrà da iscriversi a saldo delle spese di lire 357,000,000, verrà stanziata per lire 15,000,000 nell'esercizio 1913-14, e in rate annue, da determinarsi con le leggi di bilancio dei Ministeri della guerra e della marina, negli esercizi finanziari dal 1914-15 al 1918-19.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-1913 » (N. 928).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-1913.

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 530,000 e le diminuzioni di stanziamento per egual somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-1913, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella delle maggiori assegnazioni e delle diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-13.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n.	2. Indennità di residenza in Roma al personale di carriera dell'Amministrazione centrale e provinciale delle poste e dei telegrafi (Spese fisse)	L.	10,000
»	12. Avventizi in aumento d'impiegati ed agenti subalterni, assunti in servizio in circostanze straordinarie . . . »		17,000
»	17. Spese e indennità per i servizi sanitari »		5,000
»	20. Indennità speciali al personale subalterno »		9,000
»	24. Assegni e spese di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti »		8,000
»	27. Spese casuali »		15,000
»	53. Indennità al personale addetto agli uffici postali presso le stazioni delle ferrovie e degli scali marittimi . . . »		20,000
»	63. Spese di esercizio e di manutenzione degli uffici del telegrafo e degli uffici fono-telegrafici comunali, acquisto di macchine, di materiali tecnici di uso e di consumo per la manutenzione di apparati e di utensili per gli uffici ed officine. Spese di pubblicazioni tecniche, trasporti di materiale tecnico telegrafico, relativa mano d'opera sussidiaria e dazio di confine, temporanea occupazione di locali per depositi di materiali e simili . . . »		45,000
»	65. Miglioramento graduale della rete telegrafica secondaria - Costruzione di nuove linee e posa di nuovi fili . . . »		30,000
»	83. Mantenimento, restauro, adattamento ed ampliamento di locali e costruzione di casotti e padiglioni in muratura e con altri sistemi »		40,000
«	87. Trasporto di agenti postali, di fattorini telegrafici e di guardafili sui tramways-omnibus »		40,000
»	98. Indennità di residenza in Roma al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale dei telefoni (Spese fisse) »		34,000
»	100. Compensi diversi al personale di ruolo, fuori ruolo ed avventizio »		35,000
»	102. Indennità per missioni agl'ispettori ed agli altri impiegati di ruolo e fuori ruolo, per incarichi ordinari nell'interesse dei servizi telefonici »		25,000
»	103. Indennità di viaggio-soggiorno fuori di residenza e indennità di pernottazione agli agenti di manutenzione delle linee e degli uffici telefonici per i servizi ordinari »		15,000
»	105. Indennità diverse con carattere permanente »		20,000
»	106. Spese di ogni specie per i servizi sanitari »		5,000
			373,000
	Da riportarsi	L.	373,000

	<i>Riparto</i>	L. 373,000
Cap. n. 108. Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo ed alle rispettive famiglie, vedove ed orfani.	»	10,000
» 109. Spese casuali ed impreviste	»	15,000
» 111. Spese d'ufficio	»	50,000
» 113. Mantenimento e adattamento di locali. Impianti per il riscaldamento, la aereazione, l'illuminazione, l'acqua - Assicurazione incendi e sistemi di prevenzione contro gl'incendi; prese di acqua e estintori	»	20,000
» 114. Pigionì (Spese fisse)	»	40,000
» 117. Canoni per servitù di appoggio (Spese fisse)	»	8,000
» 152. Materiale in servizio della posta militare	»	10,000
» 166. Spese d'ogni specie per la Commissione istituita col Regio decreto 9 agosto 1910 per il riordinamento dei servizi postali e telegrafici	»	4,000
	Totale delle maggiori assegnazioni	L. <u>530,000</u>

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n. 1. Personale di carriera dell'Amministrazione centrale e provinciale delle poste e dei telegrafi (Spese fisse).	L. 130,000
» 3. Personale subalterno dell'Amministrazione centrale e provinciale delle poste e dei telegrafi (Spese fisse),	» 400,000
	Totale delle diminuzioni di stanziamento
	L. <u>530,000</u>

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-913 » (N. 929).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli

dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-13.

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 3,529,870.20 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-13, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella delle maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-13.

Cap. n.	5. Personale di manutenzione e sorveglianza delle linee telegrafiche e telefoniche (Spese fisse) . . . L.	75,000	»
»	14. Indennità per missioni all'interno ed all'estero. »	700,000	»
»	21. Indennità per servizio prestato in tempo di notte ed eventuale semaforico »	120,000	»
»	38. Mercedi agli agenti subalterni fuori ruolo assunti in temporanea sostituzione di agenti subalterni fuori ruolo effettivi, per congedo, malattia e richiami sotto le armi »	70,000	»
»	40. Retribuzioni ordinarie agli agenti rurali (Spese fisse)	85,000	»
»	44. Retribuzioni ai procacci per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi e compensi per consumo e manutenzione delle biciclette degli agenti incaricati del servizio di vuotatura delle cassette di impostazione delle corrispondenze (Spese fisse)	350,000	
»	52. Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti. - Indennità di viaggio e di illuminazione ai messaggeri, portapioghi ed altri agenti dell'Amministrazione, che accompagnano i dispacci ed i pacchi sulle ferrovie, tramvie e sui piroscafi »	280,000	»
»	70. Istruzione del personale »	4,000	»
»	71. Retribuzione al personale degli uffici di 2 ^a e di 3 ^a classe »	760,000	»
»	75. Spese di pigioni per i servizi della posta e del telegrafo separati o riuniti e del telefono se unito ad alcuno degli altri servizi (Spese fisse) . . . »	60,000	»
»	76. Assegni fissi per spese d'ufficio ai direttori, ai titolari degli uffici di 1 ^a classe, agli ispettori distrettuali ed ai direttori delle costruzioni telegrafiche e telefoniche (Spese fisse). »	80,000	»
»	97. Personale fuori ruolo ed avventizio dei telefoni »	726,500	»
»	101. Indennità di tramutamento »	9,000	»
»	104. Indennità per servizi prestati in tempo di notte »	40,000	»
»	115. Spese di esercizio tecnico e di manutenzione degli impianti telefonici interni (uffici centrali, posti pubblici, posti di abbonati, officine, ecc.) acquisto e trasporto di apparati e di materiali, acquisto e manutenzione di mobilio tecnico, dazio di confine, mercedi agli operai avventizi, locomozioni, compensi per temporanee occupazioni di locali, per depositi di materiali, uniformi al personale di commutazione e al personale operaio, energia elettrica per gli impianti tecnici, spese diverse . »	70,000	»
	Da riportarsi . . . L.	3,429,500	»

	<i>Riporto</i> . . . L.	3,429,500 »
Cap. n. 116. Spese d'esercizio tecnico e manutenzione degli impianti esterni (linee aeree, sotterranee, subacquee, urbane ed interurbane sopra appoggi non comuni con le linee telegrafiche); acquisto e trasporto di materiale, utensili ed attrezzi, dazi di confine, mercedi agli operai avventizi, locomozioni, spese diverse »		100,000 »
» 136-ter. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 63: « Spese di esercizio e di manutenzione degli uffici del telegrafo; acquisto di macchine, di materiali tecnici di uso e di consumo, per la manutenzione degli apparati, di utensili per uffici ed officine. Spese di pubblicazioni tecniche: trasporti di materiale tecnico telegrafico e relativa mano d'opera sussidiaria e dazio; temporanea occupazione di locali per depositi di materiali e simili » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1909-10 »		22 »
» 136-quater. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 61: « Spese di esercizio e di manutenzione degli uffici del telegrafo e degli uffici fonotelegrafici comunali, acquisto di macchine, di materiali tecnici di uso e di consumo, per la manutenzione di apparati, di utensili per gli uffici ed officine. Spese di pubblicazioni tecniche, trasporti di materiale tecnico telegrafico, relativa mano d'opera sussidiaria, e dazio di confine; temporanea occupazione di locali per depositi di materiali e simili » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-11		318. 20
» 136-quinquies. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 21: « Indennità per servizio prestato in tempo di notte ed eventuale semaforico » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1911-12 »		30 »
Totale delle maggiori assegnazioni . . . L.		<u>3,529,870. 20</u>

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 DICEMBRE 1912

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Maggiore assegnazione di lire 1,934,000, per compensi di lavori straordinari nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi » (N. 930).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Maggiore assegnazione di lire 1,934,000 per compensi di lavori straordinari nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Ne do lettura :

Articolo unico.

È autorizzata la maggiore assegnazione di lire 1,934,000 al capitolo n. 8 « Compensi per lavori straordinari » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-13.

Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Modificazione all'art. 7 della legge 25 giugno 1911, n. 575 » (N. 940).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Modificazioni all'art. 7 della legge 25 giugno 1911, n. 575.

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

L'art. 7 della legge 25 giugno 1911, n. 575, è abrogato e sostituito dal seguente:

Gli impiegati dei quadri IV e V della tabella B (ausiliarie ed ufficiali d'ordine), annessa alla legge 19 luglio 1907, n. 515, che dallo stipendio

di lire 1200 e di lire 1450 passeranno al minimo stabilito di lire 1500, avranno il primo aumento successivo di lire 200.

Inoltre, nel passaggio agli stipendi minimi stabiliti dalla presente legge, è considerata utile per il successivo avanzamento l'anzianità negli stipendi precedentemente goduti:

agl'impiegati dei quadri suddetti con lo stipendio di lire 1400 e 1450;

agl'impiegati del quadro II della tabella B (applicati e simili) annessa alla legge 19 luglio 1909, n. 528, con lo stipendio di lire 1450;

agli agenti del quadro I della tabella C annessa alla legge 19 luglio 1907, n. 515, con lo stipendio di 1100;

agli agenti del quadro III della tabella stessa;

agli operai ed agenti dei quadri I, II e III della tabella C annessa alla legge 19 luglio 1909, n. 528, con lo stipendio di lire 1000;

alle operaie e commesse del quadro IV di questa ultima tabella, con lo stipendio di lire 750.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazione ai vari quadri della tabella C (personale operaio e subalterno) dei ruoli organici della Direzione generale dei telefoni » (N. 941).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Modificazione ai vari quadri della tabella C (personale subalterno e operaio) dei ruoli organici della Direzione generale dei telefoni.

Prego il senatore, segretario, Melodia di darne lettura.

MELODIA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 941).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo perciò alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La tabella *C*, annessa alla legge 19 luglio 1909, n. 528, modificata dalla legge 25 giugno 1911, n. 575, è sostituita da quella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Ai posti del quadro I, della tabella *C* predetta, che risulteranno vacanti coll'applicazione dell'articolo precedente, saranno assegnati, con decorrenza dal 1° gennaio 1909:

a) gli operai meccanici, verificatori, riparatori e giuntisti, attualmente in servizio i quali, forniti dei requisiti richiesti dall'art. 16 della legge 19 luglio 1909, n. 528, rimasero, all'atto della sistemazione organica, fuori ruolo per insufficiente capienza del quadro medesimo;

b) gli operai meccanici, verificatori, riparatori e giuntisti, attualmente in servizio che, trovandosi nelle stesse condizioni dei precedenti, vennero, all'atto della sistemazione organica e per la stessa ragione dei primi, assegnati al quadro II della medesima tabella *C*.

Rispetto allo stipendio l'assegnazione degli operai predetti al quadro I, dovrà farsi con le

norme stabilite dall'art. 16 della legge 19 luglio 1909, n. 528.

(Approvato).

Art. 3.

I posti che risulteranno vacanti nel quadro II saranno occupati dagli attuali operai fuori ruolo, assunti in servizio anteriormente al 1° gennaio 1909, in ordine di anzianità di servizio e con effetto del 1° luglio 1912.

I posti che risulteranno vacanti nei quadri III e IV saranno occupati rispettivamente dagli attuali agenti subalterni e fattorini fuori ruolo che abbiano compiuto il 21° anno d'età e dalle commesse ed operaie fuori ruolo, in ordine di anzianità di servizio e con decorrenza dal 1° luglio 1912.

(Approvato).

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato a portare allo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1912-913 le variazioni derivanti dall'applicazione della presente legge.

(Approvato).

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 DICEMBRE 1912

Tabella C che sostituisce quella allegata alla legge 19 luglio 1909, n. 528,
modificata dalla legge 25 giugno 1911, n. 575.

Numero	Denominazione	Stipendi normali Lire	Permanenza normale in ogni stipendio Anni
QUADRO I.			
215	Operai meccanici, verificatori, riparatori e giuntisti	2,500	—
	Id. id.	2,250	5
	Id. id.	2,000	4
	Id. id.	1,750	4
	Id. id.	1,500	4
	Id. id.	1,300	4
	Id. id.	1,200	2
QUADRO II.			
523	Apparecchiatori e guardafili	2,000	—
	Id. id.	1,800	5
	Id. id.	1,600	5
	Id. id.	1,400	5
	Id. id.	1,320	2
	Id. id.	1,200	6
QUADRO III.			
105	Commessi	2,000	—
	Id.	1,800	5
	Id.	1,600	5
	Id.	1,400	5
	Id.	1,320	2
	Id.	1,200	6
QUADRO IV.			
20	Operaie e commesse	1,100	—
	Id. id.	1,000	5
	Id. id.	900	5
	Id. id.	800	4

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione del disegno di legge: « Norme per la graduale attivazione delle disposizioni sul bollo nei trasporti ferroviari, tramviari, ecc., contenute nella legge 14 luglio 1912, n. 835, e modificazioni ed aggiunte per l'applicazione relativa » (N. 938).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Norme per la graduale attivazione delle disposizioni sul bollo nei trasporti ferroviari, tramviari, ecc., contenute nella legge 14 luglio 1912, n. 835 e modificazioni ed aggiunte per l'applicazione relativa.

Prego il senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 938).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 della legge 14 luglio 1912, n. 835, avranno effetto:

a) per i trasporti dei viaggiatori e delle merci in servizio interno delle ferrovie esercitate dalla industria privata, delle tramvie e delle linee automobilistiche e di navigazione interna, e nei servizi cumulativi fra loro, dal 1° gennaio 1913;

b) per il trasporto delle persone e dei bagagli e cani, sia nel servizio interno della rete di Stato, sia nei servizi cumulativi della rete stessa, nazionali ed internazionali, dal 1° luglio 1913;

c) per il trasporto delle merci sia nel servizio interno della rete di Stato, sia nei servizi cumulativi della rete stessa nazionali ed internazionali, dalla data di attivazione delle nuove tariffe per le ferrovie dello Stato, previste con l'art. 38 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato con l'articolo 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372.

L'art. 20 della detta legge 14 luglio 1912, n. 835, è abrogato.

(Approvato).

Art. 2.

Negli articoli 14 e 15 della legge 14 luglio 1912, n. 835, sono aggiunte rispettivamente al secondo comma del paragrafo a), ed all'ultimo comma, dopo le parole: « dell'ultima classe », le parole: « comprendendo in ogni caso la terza ».

Al paragrafo a) dell'art. 14 è soppressa la parola: « totale », e sono aggiunti all'articolo medesimo i seguenti due comma:

« Alle lettere di vettura o fogli di via, riguardanti i trasporti ferroviari, si applicano le disposizioni del precedente paragrafo a), in sostituzione di quelle ora vigenti per tali trasporti, e di cui alla legge sul bollo (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414, art. 20, nn. 14 e 31, ed art. 63, ed alla legge 5 aprile 1908, n. 111, art. 34.

« I biglietti per il trasporto non gratuito dei viaggiatori e quelli di riscontro per il trasporto e per la consegna delle merci e dei bagagli sui piroscafi di navigazione marittima e sulle vetture pubbliche, sono soggetti alla tassa di centesimi cinque ».

Sono sopresse le parole: « E a tal fine si deve moltiplicare la base della tariffa viaggiatori e merci per il numero dei chilometri, aggiungendo al prodotto l'importo delle predette tasse e soprattasse », dell'articolo 16 della legge stessa, ed è aggiunto a tale art. 16 il comma seguente:

« La tassa di bollo proporzionale e la sovratassa devono, quando applicabili, essere calcolate, sia sui proventi soggetti alla tassa erariale, sia su quelli della medesima natura relativi ai trasporti esenti da tale tassa ».

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare col testo unico, approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, le disposizioni della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Avvertenza del Presidente.

PRESIDENTE. Essendo esaurito l'ordine del giorno, passeremo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati.

Debbo però prima avvertire il Senato che i disegni di legge numeri 927, 928, 929, 930, relativi a crediti supplementari e che non hanno dato luogo a discussione, si voteranno a scrutinio segreto in unica coppia di urne a termini dell'art. 67 del regolamento del Senato.

Augurî al Presidente.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Con l'appello nominale e con la votazione che seguirà, il Senato chiude questo breve periodo di lavoro, e si chiude l'anno fortunoso che tanti avvenimenti ha consegnato alla storia. Si chiude pure l'anno nel quale noi abbiamo avuto la fortuna di essere accompagnati e guidati con assiduità nei nostri lavori dall'autorità e dall'esempio del nostro egregio Presidente; onde io credo che tutti saremo uniti nel finirlo con un saluto reverente a lui e con l'augurio che l'anno nuovo trovi il Paese atto nella sua condizione fortunata a svolgere sempre più alta la propria azione, e dia a noi di essere sempre guidati e sorretti nel nostro compito dall'esperienza, dalla benevolenza e dallo zelo esemplare del nostro Presidente. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE, (*si alza, e con lui si alzano tutti i senatori ed i ministri*). Ringrazio i colleghi delle cortesi espressioni di affetto e degli auguri, de' quali rendo il più cordiale contraccambio.

Sia lieto e felice a tutti voi ed ai vostri il nuovo anno, sia propizio agli uomini del Governo, sia prospero alla patria. (*Vive approvazioni - Applausi*).

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Onorevoli colleghi, è superfluo dirvi che il Governo si associa con tutto il cuore alle parole che sono state profferite dal senatore Cavasola e poi dal nostro illustre Presidente: si associa con tutto il cuore alle parole di felicitazione e di augurio, che, rendendosi interprete dei sentimenti di tutti noi, il senatore Cavasola

ha rivolto al nostro illustre e benemerito presidente: si associa con tutto il cuore ai fidenti augurî nell'avvenire, nella prosperità e nella grandezza della patria che il Presidente ha espresso coll'eloquenza che gli viene dall'altezza dei suoi sentimenti patriottici; ma consentite che prima di chiudere queste poche parole io ricordi un fatto, unico forse negli annali parlamentari di tutto il mondo civile, che torna a grande lode del Senato italiano. Poco più di un anno fa, quando la nostra impresa di Libia incontrava le maggiori difficoltà, che la fortezza concorde del paese seppe poi vincere, quando da ogni parte del mondo si formulavano dubbi sulla riuscita dei nostri sforzi e si muovevano censure a quel decreto di sovranità, che si considerava come un ostacolo al conseguimento dei nostri fini ed alla pace, il Senato del regno, con esempio, ripeto, unico nella storia parlamentare di ogni paese, esprimeva la sua fiducia nell'avvenire e nella perseveranza e nella forza del nostro paese, votando quel decreto ad unanimità, anche nell'urna segreta. Esso affermava in questo modo la sua fede nei destini del paese, e dimostrava una volta di più, che in ogni evento, triste o lieto, della nazione, il suo cuore batte all'unisono col cuore del popolo italiano. (*Vivissime approvazioni; applausi*).

Presentazione di un disegno di legge.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge per convalidazione di un Regio decreto col quale la Direzione generale delle ferrovie dello Stato viene autorizzata a provvedere per l'impianto ed esercizio di linee ferroviarie in Tripolitania e Cirenaica.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati oggi per alzata e seduta.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti. (I senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Astengo.

Baccelli, Barracco Giovanni, Barzellotti, Bava-Beccaris, Blaserna, Bodio, Borgatta.

Cadolini, Caetani, Capaldo, Caravaggio, Cavasola, Cefalo, Cefaly, Colleoni, Cruciani-Alibrandi.

Dalla Vedova, De Cesare, De Cupis, Del Zio, De Martino, De Riseis, Di Brazza, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Camporeale, Di Carpegna, Di Collobiano, Di Frasso, Di Martino, Di San Giuliano, Durante.

Fabrizi, Falconi, Faravelli, Fiocca.

Gessi, Giorgi, Goiran, Grassi, Grocco, Guala, Gualterio, Gui.

Inghilleri.

Leonardi-Cattolica, Levi Ulderico, Luciani.

Malaspina, Malvano, Manassei, Martinez, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazziotti, Mazzolani, Melodia, Monteverde, Morra, Mortara.

Pasolini, Perla, Petrella, Pollio, Ponza Cesare. Quarta.

Reynaudi, Rignon.

Salvarezza Cesare, Santini, Scaramella-Mannetti, Schupfer, Scialoja, Scillamà, Serena, Solinas-Apostoli, Spingardi.

Tajani, Tami, Taverna, Todaro, Tommasini, Torlonia.

Vacca, Volterra.

Risultato di votazione.

PPRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Proroga del corso legale dei biglietti di banca - Modificazioni agli articoli 21 e 25 della legge sugli Istituti di emissione - Disposizioni per il fondo di esercizio delle filiali del Banco di Sicilia in Tripolitania e Cirenaica - Proroga per un anno della convenzione con la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria provinciale:

Senatori votanti	89
Favorevoli	80
Contrari	9

Il Senato approva.

Proroga di termini per il riordinamento della materia delle importazioni ed esportazioni temporanee:

Senatori votanti	89
Favorevoli	81
Contrari	8

Il Senato approva.

Proroga di termini per la pubblicazione del nuovo Codice di procedura penale:

Senatori votanti	89
Favorevoli	80
Contrari	9

Il Senato approva.

Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3ª), per le commutazioni delle prestazioni fondiari perpetue:

Senatori votanti	89
Favorevoli	82
Contrari	7

Il Senato approva.

Proroga dei termini per l'applicazione dei magistrati e funzionari di cancelleria nel distretto della Corte d'appello di Messina e nel circondario di Reggio Calabria; per la ricostituzione della giustizia ordinaria nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria; per la indennità ai giurati che prestano servizio nelle Corti di assise di Messina, Reggio Calabria e di Palmi:

Senatori votanti	89
Favorevoli	84
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del R. decreto 2 agosto 1912, n. 1133, relativo ai magistrati e funzionari di cancelleria inviati nelle Colonie:

Senatori votanti	89
Favorevoli	81
Contrari	8

Il Senato approva.

Aumento del limite della spesa consolidata per il debito vitalizio a tutto il 30 giugno 1914:

Senatori votanti	89
Favorevoli	79
Contrari	10

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 DICEMBRE 1912

Autorizzazione ad emettere buoni del tesoro quinquennali per provvedere a spese straordinarie delle ferrovie dello Stato ed alle spese che occorreranno per l'occupazione della Tripolitania e della Cirenaica, per continuare l'opera di ricostituzione dei materiali nei magazzini militari e di riparazioni alle navi della R. marina:

Senatori votanti	89
Favorevoli	79
Contrari	10

Il Senato approva.

Autorizzazione di spese dipendenti dalla spedizione in Tripolitania e in Cirenaica:

Senatori votanti	89
Favorevoli	80
Contrari	9

Il Senato approva.

Modificazioni all'art. 7 della legge 25 giugno 1911, n. 575:

Senatori votanti	89
Favorevoli	80
Contrari	9

Il Senato approva.

Modificazioni ai vari quadri della tabella C (personale operaio e subalterno) dei ruoli organici della Direzione generale dei telefoni:

Senatori votanti	89
Favorevoli	77
Contrari	12

Il Senato approva.

Norme per la graduale attivazione delle disposizioni sul bollo nei trasporti ferroviari, tramviari, ecc. contenute nella legge 14 luglio 1912, n. 835, e modificazioni ed aggiunte per l'applicazione relativa:

Senatori votanti	89
Favorevoli	79
Contrari	10

Il Senato approva.

Maggiori e nuove assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del

Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-13:

Senatori votanti	89
Favorevoli	81
Contrari	8

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-1913:

Senatori votanti	89
Favorevoli	81
Contrari	8

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-13:

Senatori votanti	89
Favorevoli	81
Contrari	8

Il Senato approva.

Maggiore assegnazione di lire 1,934,000 per compensi di lavori straordinari nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi:

Senatori votanti	89
Favorevoli	81
Contrari	8

Il Senato approva.

Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 17).

Licenziato per la stampa il 3 gennaio 1913 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

Comunicazione della Segreteria.

ERRATA-CORRIGE

Nell'elenco dei senatori che presero parte alla votazione nella seduta del 20 corrente, deve aggiungersi il nome del senatore *Botterini*.

CCLXXXIII.

TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1913

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Sunto di petizioni* (pag. 9817) — *Comunicazioni* (pag. 9817) — *Annuncio d'interpellanze dei senatori Dallolio, Mazziotti, Grassi e D'Andrea* (pag. 9818) — *Annuncio di dimissioni* (pag. 9819) — *Congedi* (pag. 9819) — *Presentazione di relazioni* (pag. 9820) — *Il Presidente commemora i senatori Pellegrini* (pag. 9820), *Alfazio* (pagina 9820), *Vacchelli* (pag. 9820), *Buscemi* (pag. 9821), *Palumbo* (pag. 9821) e *Turditi* (pag. 9821) — *Si associano i senatori Torlonia* (pag. 9822), *Cadolini* (pag. 9822), *Morra di Lavriano* (pag. 9823), *Todaro* (pag. 9823), *Pedotti* (pag. 9823), *Canevaro* (pag. 9824), *i ministri dei lavori pubblici* (pag. 9825), *della guerra* (pag. 9825), *della marina* (pagina 9825), e *il Presidente del Consiglio* (pag. 9826) — *Su proposte dei senatori Cadolini* (pag. 9826), *Tecchio* (pag. 9826) ed altri, *il Senato delibera l'invio di condoglianze alle famiglie ed alle città natali dei defunti senatori* — *Presentazione di disegni di legge* (pagina 9827) — *Sorteggio degli Uffici* — *Avvertenza del Presidente sull'ordine del giorno* (pag. 9827), e *proposta del senatore Bettoni per l'esame del disegno di legge di modificazioni alla legge comunale e provinciale* (pag. 9828).

La seduta è aperta alle ore 15 e 5.

Sono presenti: il presidente del Consiglio ministro dell'interno ed i ministri: degli affari esteri, della guerra, della marina, del tesoro, delle finanze, di grazia, giustizia e culti, della istruzione pubblica e dei lavori pubblici.

BORGATTA, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato:

BORGATTA, *segretario*, legge:

N. 159. I sindaci dei comuni di Squillano, Amaroni, Palermiti, Valleflorita e il signor Raffaele Fazzari per i cittadini di Staletti, a nome e parte dei cittadini da loro rappresentati, fanno istanza al Senato perchè sia sospesa la discus-

sione del disegno di legge relativo all'aggregazione del comune di Staletti al mandamento di Gasperina.

Messaggi**del Presidente della Corte dei conti.**

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura di alcuni Messaggi pervenuti dal Presidente della Corte dei conti:

BORGATTA, *segretario*, legge:

« Roma, 4 gennaio 1913.

« In adempimento del disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare a V. E. che nella seconda quindicina del mese di dicembre 1912 non è stata eseguita alcuna registrazione con riserva.

« Il Presidente

« DI BROGLIO ».

« Roma, 17 gennaio 1913.

« In osservanza della legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere all' E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del corrente mese.

« Il Presidente
« DI BROGLIO ».

« Roma, 10 febbraio 1913.

« In osservanza della legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere alla E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del decorso mese di gennaio.

« Il Presidente
« DI BROGLIO ».

« Roma, 24 febbraio 1913.

« In osservanza della legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere all' E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del corrente mese di febbraio.

« Il Presidente
« DI BROGLIO ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Corte dei conti di queste comunicazioni.

Messaggi del ministro dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Il ministro dei lavori pubblici ha inviato alla Presidenza le seguenti lettere:

« In osservanza dell'art. 5 della legge 28 giugno 1908, n. 302, mi onoro di rimettere un estratto degli ulteriori decreti emessi nel secondo trimestre dell'esercizio in corso per lo storno di fondi fra articoli di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa di questo Ministero.

« Il Ministro
« SACCHI ».

« Mi onoro di presentare ai sensi dell'art. 4 della legge 5 aprile 1908, n. 126, l'unito elenco dei prelevamenti eseguiti dal fondo di riserva speciale delle bonifiche durante il secondo trimestre dell'esercizio 1912-13.

« Il Ministro
« SACCHI ».

Do atto al ministro dei lavori pubblici di queste comunicazioni.

Annuncio d'interpellanze.

PRESIDENTE. Il senatore Dallolio chiede d'interpellare gli onorevoli ministri dei lavori pubblici e della guerra intorno ai nuovi indugi frapposti alla esecuzione della direttissima Bologna-Firenze, i quali vivamente contrastano con la necessità, riconosciuta per legge, di provvedere, con la costruzione della medesima, ad urgenti esigenze del commercio e della difesa nazionale.

Non essendo presente l'onor. ministro dei lavori pubblici, prego il ministro della guerra di dire se e quando intenda rispondere a questa interpellanza.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Prenderò accordi col mio collega dei lavori pubblici e mi farò premura di indicare il giorno in cui l'interpellanza potrà essere svolta.

PRESIDENTE. Il senatore Mazziotti chiede d'interpellare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio sui provvedimenti che intende di adottare per impedire la diffusione della fillossera in provincia di Salerno.

Non essendo presente il ministro di agricoltura, prego i ministri presenti di informarlo di questa interpellanza, affinché possa poi dichiarare se ed in qual giorno egli potrà rispondervi.

Il sen. Grassi impressionato da alcuni fatti recenti, desidera interpellare gli onor. ministri di agricoltura, industria e commercio e dell'interno sull'opportunità di affidare alla benemerita Direzione di sanità del Ministero dell'interno che ha reso e rende grandi servigi per la difesa dell'uomo e degli animali domestici dalle malattie diffusive, anche la difesa delle piante coltivate per poter finalmente frenare l'introduzione e la diffusione nel nostro paese di parassiti che producono danni enormi.

Non essendo presenti i ministri di agricoltura e dell'interno, prego i ministri presenti d'informarli di questa interpellanza, affinché possano poi dichiarare se e quando intendano rispondervi.

Un'altra domanda di interpellanza è pervenuta or ora dal senatore D'Andrea, ed è così concepita:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare gli onorevoli ministri della pubblica istruzione e della grazia e giustizia sulla necessità di riforme legislative dirette a disciplinare gli studi giuridici, specialmente allo scopo di renderli più intensi per coloro che intendono dedicarsi alla professione di avvocato e di completarli con un periodo di effettiva pratica giudiziaria.

« D'ANDREA ».

Domando all'onor. ministro della pubblica istruzione se e quando sia disposto a rispondere a questa interpellanza.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*.
Fra otto giorni.

D'ANDREA. Sta bene.

PRESIDENTE. Allora rimarrà stabilito che questa interpellanza sarà svolta fra otto giorni.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dal ministro degli affari esteri ricevo la seguente lettera:

« Eccellenza,

« A richiesta di questa Ambasciata di Spagna ho l'onore di trasmettere, qui unita, all'Eccellenza Vostra, copia di una comunicazione con la quale il Congresso dei deputati spagnuoli, per mezzo del Ministero di Stato, esprime i suoi più vivi ringraziamenti al Senato del Regno per le manifestazioni di simpatia da esso tributate alla memoria del compianto statista sig. D. José Canalejas.

« Colgo l'occasione per rinnovare all'Eccellenza Vostra gli atti della mia alta considerazione.

« DI SAN GIULIANO ».

Ecco la copia del documento a cui si riferisce la lettera dell'on. ministro:

« El Congreso de los Diputados, en sesion de hoy, ha tenido conocimiento del telegrama que dirige a V. E. el Embajador de S. M. cerca del Rey de Italia, dandole cuenta de las expresivas manifestaciones de simpatia tributadas a España en ambas Cámaras con motivo de la muerte del inolvidable estadista Don José Canalejas y Mendez, a cuya gloriosa memoria dedicaron digno y elocuente homenaje. Gratamente impre-

sionado el Congreso ante esta nueva muestra de alta consideracion y del fraternal afecto con que siempre ha honrado a nuestro pais la noble y generosa nacion italiana, acuerdo, a propuesta del Señor Presidente, rogar a V. E. que, por conducto del Señor Embajador de S. M., se sirva transmitir a aquel Gobierno y a los Presidentes de las Cámaras la expresion sincera de su mas profunda gratitud, renovando con este triste motivo los sentimientos de leal amistad y de entrañable cariño que une a los dos pueblos hermanos ».

Do atto al ministro degli affari esteri di questa comunicazione.

Annuncio di dimissioni.

PRESIDENTE. Il senatore Sonnino, non potendo prender parte a molte sedute del Consiglio superiore del lavoro, di cui è membro da vario tempo, ha rassegnato le sue dimissioni da tale carica con la lettera, della quale do lettura:

« Roma, 7 febbraio 1913.

« Eccellenza,

« Non potendo, come vorrei, prender parte a molte sedute del Consiglio superiore del lavoro di cui sono membro da vario tempo, ho pensato di rassegnare le mie dimissioni, che presento alla E. V. perchè fui eletto dal Senato. Tale risoluzione è anche motivata dalle condizioni poco buone della mia salute, come dalle molte occupazioni che non mi lasciano disporre del mio tempo come vorrei. La prego prenderne atto e riferirne a chi di ragione.

« Dell'E. V.

« dev.mo

« SONNINO ».

Sarà poi posto all'ordine del giorno la nomina del successore, sapendo che il senatore Sonnino è fermo nel mantenere le sue dimissioni.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo, per motivi di salute il senatore Orsini-Baroni di 15 giorni; il senatore Petrella di 10 giorni; il senatore

Bruno di un mese; il senatore Cefaly di cinque giorni.

Non essendovi osservazioni questi congedi s'intendono concessi.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che, durante l'intervallo delle sedute, sono state presentate due relazioni della Commissione per il regolamento interno del Senato, nn. CLXIII e CLXIV e la relazione al disegno di legge: « Aggregazione del comune di Staletti al mandamento di Gasperina ».

Commemorazioni.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi!

La morte dal dicembre ad oggi ci ha rapito i senatori Pellegrini, Alfazio, Vacchelli, Buscemi, Palumbo e Tarditi.

Clemente Pellegrini mancò in Venezia il 13 gennaio lasciando preghiera che di lui non si facesse commemorazione; ond'io, rispettando il suo volere, me n'astengo; non tralasciando però di dare al compianto collega l'estremo addio, e tributare omaggio alla sua memoria.

Il 2 di questo spirante febbraio Giovanni Alfazio si spense in Poirino Torinese, ove era nato il 3 agosto 1838. In Torino prese laurea di giurisprudenza; entrò agli impieghi nell'Amministrazione dell'interno; passò per gli uffici delle Prefetture; ne adempì di pubblica sicurezza in città primarie; meritò nel 1891 la reggenza della Prefettura di Benevento; e nello stesso anno la Prefettura di Reggio Emilia. Prefetto di Cuneo nel 1893; di Forlì nel 1894; dal 4 aprile 1896 il Ministero lo tenne a reggere la Direzione Generale della pubblica sicurezza sino al giugno 1898. Mandato a Parma prefetto; di là, nelle difficili circostanze del dicembre 1899, passò a Milano, ove nove anni soddisfece. Meritò in ogni ufficio; rese importanti servizi in ogni carica; fu elevato al Senato il 4 marzo 1904 e qui degnamente venne accolto. *(Bene)*.

Di Pietro Vacchelli già l'elogio risuonò in Parlamento e nel pubblico, massimamente della sua città e provincia, con le condoglianze generali; delle quali le altissime della Maestà del Re, che niun merito dimentica.

Nato in Cremona addì 21 aprile 1837, soffrì giovanissimo la persecuzione politica, onde l'emigrazione in Piemonte nel periodo precedente al nazionale risorgimento. All'alba del quale si arruolò volontario; e ne' Cacciatori delle Alpi si battè a Varese ed a S. Fermo valorosamente, come poi a Milazzo ed al Voltorno fu de' prodi, che Garibaldi conduceva alla vittoria.

Deposte le armi, ritornato alla città nativa con laurea nelle leggi, diede la perspicace mente e l'opera gagliarda alla pubblica amministrazione comunale e provinciale; intento al bene economico del paese con il fervore stesso, con cui aveva combattuto per la libertà. Fu nervo del Consiglio municipale e del provinciale; anima de' sociali istituti. Due creazioni sue ne tramandano alla posterità il nome: la Banca popolare di Cremona, che spande il maggior fiore per la regione; il canale di Marzano, grandiosa derivazione delle acque dell'Adda, onde trae immensa utilità l'industria e l'agricoltura del cremonese, mediante il Consorzio delle Irrigazioni, di cui fu il Vacchelli indefesso presidente. Medaglia d'oro gli fu coniatà; e sull'edificio della presa d'acqua è scolpita in lapide la sua benemerenda.

Esordì alla vita politica nella X legislatura, deputato di Pizzighettone; ma se ne ritrasse, e, dopo un intervallo di astensione, rientrò alla Camera per Cremona nella XIII e vi rimase sino alla XVIII, fra i parlamentarii maggiori ed i designati al Governo. Segretario generale del Ministero di agricoltura dal 1885 al 1884, fu Ministro del tesoro dal 1898 al 1899, e delle finanze dal 1905 al 1906. Al Senato ebbe nomina del 25 ottobre 1896, e vi portò il suo zelo operoso, la sua parola sapiente, la purità sua de' propositi. Lo sa la Commissione di finanze, nella quale molto e lungamente valse e fu in pregio, devoto all'ufficio sino agli estremi del suo vigore. Morì Pietro Vacchelli in Roma il 3 di questo febbraio, e la sua salma fu trasportata a Cremona. Tutta la città concorse a riceverla, ed i primati, ed i rappresentanti degli istituti e delle associazioni, e la moltitudine del popolo, dimostrarono la pubblica riconoscenza alla memoria del benemerito cittadino, dell'uomo leale, costante e retto. A benedizione del suo nome la Banca popolare elargì al fondo pensioni della Società operaia; a suo onore deliberò solenne commemorazione. *(Benissimo)*.

Il senatore Salvatore Buscemi in Mili, vicinato di Messina, dimora sua mesta dopo il disastro del terremoto, ove stava lagrimando la città distrutta, augurandola risorta, morì il 14. In Messina era nato il 17 gennaio 1840. Fattivi gli studi in diritto, l'ingegno pur dato alle lettere, fu redattore della *Gazzetta di Messina*, insegnante di convitto, esercente il notariato, poi l'avvocatura, in cui acquistò fortuna e fama. Chiaro nel foro messinese, fu presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati; reputato anche di fuori. Nel comune di Messina fu del Consiglio; lungamente del Consiglio provinciale presidente; onde la sua nomina al Senato del 4 aprile 1909.

Tenne le cariche cittadine con amore e dignità; gli uffici adempì con zelo; amò il bene pubblico e le politiche libertà; fu amato in vita ed è venerato estinto. La città abbrunata, le udienze giudiziarie, le lezioni scolastiche sospese all'annuncio della morte, furono segni del pubblico lutto. (*Bene*).

Il viceammiraglio Giuseppe Palumbo finì i suoi giorni il 16 di questo mese in Napoli; ove era nato il 31 dicembre 1840. Non visse che per l'armata, nella quale entrò a sedici anni; e da Guardia-marina salì encomiato per tutti i gradi. Dal gennaio 1906 era iscritto nella Riserva per l'età. Navigò quasi diciotto anni in tempo di pace; circa undici mesi in tempo di guerra. Fece le campagne del 1860-61 e del 1866 per l'indipendenza; quella d'Africa nel 1887. Fu fregiato di medaglia d'argento per il suo valore negli assedi di Gaeta e di Messina. Al saper suo esperto fu dato il comando dell'Accademia navale di Livorno nel 1894, e quello della Divisione Navale d'istruzione dal luglio all'ottobre dello stesso anno. Tenne il comando militare marittimo della Maddalena dal gennaio 1895 all'aprile 1896; e quello in capo del terzo Dipartimento marittimo dal giugno 1899 all'aprile del 1900; del secondo dal maggio 1900 all'aprile 1901; energico e gentile, severo ed umano. Amato e pregiato, quanto nell'armata, fra concittadini, riposero in lui fiducia gli elettori del collegio di Castellammare, che lo mandarono alla Camera nella XX legislatura. La fiducia del Re lo chiamò a parte del governo per la Marina: Sottosegretario di Stato nel 1893 e dal 1896 al 1898; Ministro dal giu-

gno 1898 al maggio 1899. Anche nell'amministrazione bene meritò con modestia. Nominato senatore il 4 marzo 1904, pur noi ci giovammo de' lumi suoi, de' quali ci affligge l'esser privati. (*Benissimo*).

Come il Palumbo dell'armata, fu Cesare Tarditi onore dell'esercito, e nelle armi prestò segnalati servizi. Nato in Torino il 16 aprile 1842; allievo della Regia Accademia militare, splendidamente salì al più alto grado. Tenente generale, per l'età passò al servizio ausiliario il 10 aprile 1908; portando al petto la medaglia d'oro d'anzianità, e quella mauriziana di dieci lustri di merito militare. Da lunga malattia fu spento in Roma il 22 di questo tristo febbraio.

Il valoroso soldato fece da luogotenente la campagna del 1866 contro l'Austria, e quella nel 1870 per l'occupazione di Roma. Colonnello dei bersaglieri, fu mandato nel settembre 1891 presso il Governo della Colonia Eritrea. Tenente generale comandante la divisione militare di Napoli, meritò l'encomio nell'ordine del giorno del 10 novembre 1906 per l'abnegazione, con cui affrontò i pericoli, e per le virtù civili, di cui diede prova nei comuni funestati dall'eruzione del Vesuvio. E richiamato dalla posizione ausiliaria nel 1908, fu il Commissario Regio, che in Palmi di Calabria, e nella devastata regione, dopo il terremoto del 28 dicembre di quell'anno, adempì il dovere con energia ed umanità ammirevoli. Comandato al Ministero della guerra, diede ad apprezzare intelligenza ed attitudine amministrative, che vennero poste ripetutamente a profitto. Nel 1882, in grado di maggiore nel Corpo di Stato Maggiore, vi ebbe le funzioni di Capo di sezione; Tenente colonnello nel 1884 quelle di Capo di divisione. E, dopo essere stato Colonnello capo dello Stato Maggiore del III Corpo d'armata e promosso Maggior generale nel 1896, venne chiamato Direttore generale delle leve e truppe, poi tenuto ai servizi amministrativi. E tanto la sua opera fu stimata, che due Ministri della guerra lo vollero Sottosegretario di Stato nel 1898 e nel 1900.

Tali meriti aprirono al generale Tarditi l'ingresso al Senato; e vi entrò per nomina del 4 aprile 1909. Quanto assidua e proficua attività ci dava ognun ricorda: quanto calorosamente e recisamente interveniva alle discus-

sioni nostre di cose militari, parmi ancora echeggiare in quest'aula. E qui e fuori non cessò mai di dare all'esercito pensiero ed amore; alla patria tutto sè stesso. L'operosità sua ancora volgevasi, quando infermò, alla presidenza della Commissione dei ricorsi nel Ministero della guerra; all'organizzazione del Corpo dei volontari ciclisti.

Il Ministro della guerra diede al benemerito Generale, innanzi alla sua salma, ultimo premio, il grato saluto dell'esercito; evocando la nobile figura del cittadino e del soldato, da tenere a perpetuo e luminoso ricordo. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Torlonia.

TORLONIA. Ho chiesto la parola per commemorare anch'io brevemente il senatore Vacchelli. Mi consenta il Senato di accennare alle sue grandi benemeritenze verso la Cassa Nazionale di previdenza per gli operai.

Il senatore Vacchelli è stato così ben commemorato dal nostro illustre Presidente, che non vi sarebbe nulla da aggiungere all'elogio che egli ne ha fatto.

Mi limito quindi ad evocare ciò che il senatore Vacchelli ha fatto per questa istituzione sociale, della quale può dirsi sia stato uno dei più ferventi precursori. Nel 1887, infatti, egli presentò un progetto di legge, d'accordo col collega Luigi Ferrari, alla Camera dei deputati, alla quale allora avevo anche io l'onore di appartenere; progetto di legge che mirava appunto alla istituzione di una Cassa pensioni per gli operai.

Egli poi, nel 1897, fu relatore al Consiglio della previdenza sulla proposta che poi originò la legge Guicciardini per la Cassa Nazionale di previdenza, della quale lo stesso Vacchelli fu relatore e valido sostenitore al Senato nel 1898.

Fu poi consigliere della Cassa nel 1901, e sempre egli si è occupato di questa istituzione di previdenza sociale con zelo, con amore come di cosa che a lui stava sommamente a cuore. Perciò la Cassa Nazionale di previdenza, della quale io ho l'onore di essere vicepresidente, lo rammenterò sempre come un amico fedele, zelante, autorevolissimo. Perciò mi associo di gran cuore, anche nella mia qualifica di vice-

presidente della Cassa, alle parole di sincero rammarico che ha pronunciate il nostro Presidente per la cara memoria del compianto senatore Vacchelli. (*Approvazioni*).

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Il pensiero che Pietro Vacchelli non sia più, commuove profondamente l'animo mio, poichè io gli fui compagno per lunghi anni nei Consigli amministrativi della provincia e del comune, sempre amico, ma soprattutto lo ebbi meco nelle campagne del 1859 e del 1860.

Nel 1859, al passaggio notturno del Ticino, la memorabile astuta impresa del nostro duce, egli varcò la corrente in uno dei primi barconi che ci trasportarono sul territorio lombardo; allorchè, dopo avere in esilio invocato per tanti anni la lieta sorte di poter passare quel fiume con le armi in mano, noi eravamo animati da vivissimo entusiasmo quasi deliranti di gioia, per aver raggiunto la sospirata meta.

Pietro Vacchelli, nella brillante giornata di Varese, apparteneva alla stessa compagnia di cui io facevo parte. Egli comandava l'ultima squadra all'estrema sinistra della nostra fronte principale, contro la quale i nemici tentarono e con insistenza di avanzare, al fine di girare la nostra posizione; e se non riuscirono nell'intento fu perchè non poterono vincere la ferrea resistenza che oppose quella squadra di prodi.

Il giorno appresso a Sanfermo diede nuova prova di valore. Ma la campagna del 1860 fu anche più gloriosa per Pietro Vacchelli.

Quando si combattè contro Milazzo, e dopo che la battaglia aveva durato più di otto ore, egli si distinse negli ultimi assalti; e allorchè si dovette varcare quel famoso ponte, il quale, essendo esposto ai fuochi accentrati del forte, era disseminato di cadaveri, il Vacchelli fu uno dei primi a penetrare in quel ponte rosseggiante del sangue nostro, quindi ad entrare in Milazzo, traendo seco, con l'energia e l'impeto dell'esempio, i suoi militi.

Venne poi la gloriosa giornata del 1° ottobre, ed egli, allora sottotenente, essendo rimasto ferito il capitano della compagnia cremonese, ne fece le veci e di questa assunse il comando in un momento supremo.

Essendomi avveduto che la strada fra Capua e Sant'Angelo in Formis, per la quale passò poco dopo il generale Garibaldi, era stata oc-

cupata in un punto dinanzi a noi dalle truppe borboniche, ordinai al Vacchelli di avanzare con la compagnia che egli comandava, e di assalire con la massima violenza le schiere nemiche. La compagnia, manovrando come suolsi in piazza d'armi, rovesciò violentemente la poderosa colonna nemica al di là della strada, sulla quale dopo cinque minuti comparve Garibaldi in vettura, d'onde scese dinanzi a Sant' Angelo quando rimase morto il cavallo della sua vettura, ed anche il vetturino cadde. Noi ignoravamo che il generale dovesse giungere da quella parte. La sorte volle che la compagnia così eroicamente guidata gli sgombrasse il cammino, ricacciando le coorti del Borbone verso la fortezza.

Io non posso rammentare quei momenti supremi senza che in me si desti un caloroso entusiasmo per la memoria di quell'uomo! (*Vive approvazioni*).

Io proposi che, per essersi tanto distinto in quelle aspre pugne, (come risulta da documenti che conservo) gli fossero conferite due medaglie d'argento al valor militare; ma allora erano sorti certi screzi o malintesi tra i volontari e l'esercito regolare, e il Ministero di quel tempo non conferì al Vacchelli che una modesta menzione onorevole; ma ciò nonostante la gloria del prode resterà imperitura! (*Applausi vivissimi*).

MORRA DI LAVRIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA DI LAVRIANO. Antico deputato di quella parte del Piemonte di cui era il senatore Alfazio, mi unisco alle nobili parole dette sul conto suo dal nostro illustre Presidente. Avendo avuto occasione di apprezzare il compianto senatore molti anni or sono, molto mi compiacqui vedendo che mediante l'opera sua solerte e intelligente, trovò la via per arrivare al sommo della carriera prefettizia, dirigendo egregiamente per molti anni la prefettura di Milano che certamente è una di quelle che più esigono tatto, carattere e lavoro indefesso.

Mi unisco dunque alle nobili parole del Presidente e lo prego di voler far giungere le condoglianze del Senato alla città di Poirino, che gli diede i natali, ed alla sua famiglia.

TODARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODARO. Come cittadino messinese, ringrazio l'onorevole nostro Presidente della splendida commemorazione che ha fatto di Salvatore Buscemi: commemorazione sentita, veritiera, nobilissima, a cui io mi associo di cuore, perchè veramente Salvatore Buscemi fu cittadino eccezionale.

Giovanetto, egli congiurò contro i Borboni per l'unità d'Italia e fu non solo cittadino benemerito, ma patriota insigne. Temprato di forte ingegno, che adornò con una cultura giuridica non comune, venne chiamato ad insegnare nella Università la storia del diritto pubblico italiano, dai tempi barbarici ai nostri, ad una eletta schiera di giovani del fòro messinese, del quale fu lustro e decoro.

Entrato dopo il 1860 nel Consiglio comunale e nel Consiglio provinciale, spese la sua vita nell'interesse pubblico e si elevò talmente che divenne il presidente del Consiglio provinciale, essendo stato sempre confermato in tale ufficio con unanime consenso.

Godè tale stima che alla sua morte le onoranze furono fatte a cura della provincia e la sua salma venne accompagnata al cimitero da tutte le classi dei cittadini vestiti a gramaglia.

Ed ora io ringrazio il nostro Presidente che ha voluto lumeggiare splendidamente la venerata figura di Salvatore Buscemi.

Accanto alla vastità della mente ed alla nobiltà dell'animo, accanto alle profonde cognizioni giuridiche, il Buscemi univa un sapere amministrativo non comune, e possedeva un senso squisito di rettitudine ed onestà, accompagnato da una grande modestia, che fu la caratteristica di questo insigne cittadino messinese.

Quindi, a nome dell'intera città di Messina, rinnovo i miei ringraziamenti al nostro Presidente, e propongo che sia mandato un telegramma di condoglianze alla illustre città ed alla famiglia dello estinto (*Bene*).

PEDOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI. Alla bella, commovente, affettuosa commemorazione che l'illustre nostro Presidente, con tutto il magistero della sua parola ha testè fatta del compianto senatore generale Tarditi, consenta il Senato che a sfogo dell'animo addolorato per la invano deprecata morte del caro antico commilitone ed amico — e se lecito mi

fosse, anche come interprete dei sentimenti dei colleghi, così dell'esercito, come della marina, che dell'Assemblea fanno parte — consenta il Senato che poche parole io aggiunga.

Non dirò della vita, che il caro estinto dedicò intera a servire la patria nelle file dell'esercito, nè della brillante meritata sua carriera, che già ne disse l'illustre Presidente nostro, nè delle preclari di lui doti di mente, di animo, di cuore, delle virtù sue di soldato e di cittadino.

Solo mi sia concesso ricordare alcune sue elette qualità che lo rendevano uno dei nostri migliori generali, come comandante di truppe, come educatore di ufficiali e di soldati, e gli consentirono di essere annoverato fra i più distinti nella numerosa schiera di quegli ufficiali superiori che, durante una lunga serie di anni, con assidua, indefessa, silenziosa cura hanno lavorato a quella seria preparazione delle nostre forze, della quale l'Italia ha visto e raccolti, quasi sorpresa, nella recente guerra libica, gli splendidi frutti.

I molti anni che il generale Tarditi aveva passati al Ministero della guerra, dove rese i più insigni, apprezzati servizi, potevano far pensare di lui — e forse taluno volle crederlo — ch'egli fosse più che altro un uomo di tavolo, più che un soldato un burocratico. Ebbene, no: io ebbi la fortuna di averlo direttamente alla mia dipendenza quale comandante che egli era della divisione militare di Napoli allorchè fui chiamato al comando del X corpo d'armata, e allora ne conobbi intimamente tutto l'alto valore.

La sua operosità, la prontezza ed assennatezza delle sue provvidenze e le sue vigili cure così nell'arduo campo disciplinare come nelle svariate bisogne dell'addestramento delle truppe della istruzione degli ufficiali, del funzionamento dei molteplici servizi; e sul terreno, dirigendo manovre, il suo acume tattico, la chiarezza e sicurezza delle sue disposizioni, quello che si suol dire il colpo d'occhio militare; e nelle conferenze, che frequenti egli teneva agli ufficiali del numeroso presidio di Napoli, la sua molta e sicura dottrina professionale; e infine il tatto squisito e l'amore quasi appassionato ch'egli poneva nell'adempimento dei numerosi svariatissimi doveri del suo alto comando: erano tutte queste qualità e doti che lo facevano altamente ap-

prezzare — nè mai io mi ebbi, fra i molti, altri Comandanti di divisione che più di lui valessero. Il generale Tarditi era indubbiamente un uomo d'azione, un bello e vigoroso soldato, non un semplice uomo da elucubrazioni da tavolino.

Bensi versatissimo, come pochi altri, era egli in ogni ramo della complessa legislazione militare, e di ciò egli ha qui dentro dato a voi stessi signori senatori luminose evidenti prove non poche volte. Voi lo ricordate, in cui la sua parola calda e convinta ha in quest'Aula risuonato, sempre che vennero in discussione disegni di legge d'indole militare.

Fra breve verrà al nostro esame l'importante disegno di legge sull'avanzamento nell'esercito. Egli, il compianto collega, si preparava a prendervi parte, e sarebbe stata buona ventura, ma purtroppo la sua voce è per sempre spenta... e noi possiamo e dobbiamo ancor più deplorare la sua dipartita.

Vada il nostro mesto compianto alla cara memoria sua; e possa il ricordo di lui durare lungamente fra noi, come a lungo durerà nell'Esercito che lo annoverava fra i suoi migliori.

Mi permetto proporre che il Senato voglia far pervenire alla desolata vedova l'espressione della sua viva condoglianza. (*Approvazioni generali e vivissime*).

CANEVARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANEVARO. Onorevoli colleghi. Alle parole elevate ed affettuose con le quali il nostro Presidente illustre ha voluto onorare la memoria del nostro collega Giuseppe Palumbo, permettetemi che io mi associ profondamente commosso. Mi ci associo non solo come collega in Senato, ma come compagno d'arme per oltre cinquant'anni, compagno suo anche in politica, come ministro nel primo Ministero Pelloux, nel quale egli era ministro della marina.

In cinquant'anni, io l'ho sempre conosciuto patriota, valoroso soldato, valoroso marinaio, sebbene di indole mite e modestissimo di carattere. Retto, onesto amministratore, egli certamente ha lasciato nel corpo della marina indelebili tracce di esempi che onorano la marina del passato, che onoreranno, se seguiti, quella presente e la marina dell'avvenire.

Propongo perciò, sapendo che la sua memoria sarà cara e sacra a tutti nella marina, e a tutti

quelli che lo hanno personalmente conosciuto, o in qualche modo avvicinato, che il Senato consenta che per mezzo del nostro Presidente noi mandiamo le nostre sentite condoglianze al fratello di lui, pur valoroso ammiraglio, che non ebbe fortuna negli ultimi anni della sua carriera, ma che pure è una individualità che ha reso grandi servizi, e che merita particolare distinzione. (*Bene*).

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Consenta il Senato che, pur dopo le mirabili parole dell'illustre ed amato nostro Presidente, e quelle ispirate a conoscenza dell'opera sua, dell'onorevole senatore Torlonia per la Cassa di previdenza, e dell'onor. senatore Cadolini, che ci commosse evocando le glorie del nostro risorgimento e ci toccò profondamente l'animo, perchè egli di eroiche gesta parlava essendo egli pure un eroe (*bravo*) io, come concittadino del compianto senatore Pietro Vacchelli, aggiunga una parola di cordoglio, che sia l'eco del dolore della sua terra natia.

La figura nobile e semplice di Pietro Vacchelli vivrà a lungo nel cuore di chi lo ha conosciuto.

Della generazione eroica che espose la vita sui campi di battaglia, egli, dopo essere stato soldato, volle servire il suo Paese anche nella vita pubblica e vi entrò giovanissimo, portandovi un cospicuo corredo di intelligenza e di operosità.

Il Senato ben ricorda la sua singolare competenza in questioni amministrative e finanziarie. Io che vengo dalla stessa terra che gli diede i natali, ricordo l'opera veramente illuminata e fervida di iniziative che egli spese per la nostra grande regione Padana, promovendo col fascio delle forze comunali, che egli seppe armonicamente associare, grandiosi lavori idraulici diretti a quell'incremento meraviglioso di agricoltura, che è nella provincia di Cremona sorgente di ricchezza e di prosperità sociale.

Pietro Vacchelli, nei primi anni della riaffermata unità della Patria, ebbe chiara la visione dei doveri sociali verso le classi più disagiate e cooperando alla fondazione della Società operaia e fondando la Banca Popolare,

due Istituzioni che sono orgoglio della città nostra, fu pioniere di quello spirito di assistenza e di solidarietà sociale che pervade il mondo moderno ed è la parola dell'avvenire.

Vada quindi a questa eminente figura di patriota e di uomo di Stato il rimpianto di tutti i cuori, che ne serberanno incancellabile ricordo. (*Vivissime approvazioni*).

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Alle nobilissime parole che l'illustre nostro Presidente ed il collega senatore Pedotti hanno testè pronunciato in memoria del compianto senatore generale Cesare Tarditi, di gran cuore e con tristezza profonda io m'associa in nome dell'esercito, dappoichè l'esercito bene conobbe ed apprezzò le eccelse doti di intelletto, di cuore e di carattere e l'opera benemerita di questo insigne cittadino e soldato. Soldato sui campi dell'Indipendenza, ufficiale di Stato Maggiore tra i più distinti (e come tale mi è caro di ricordarlo quale mio superiore diretto, autorevole e ben amato), direttore generale al Ministero della guerra, comandante della Divisione militare di Napoli, Sotto-Segretario di Stato, in ogni ufficio e in ogni circostanza, nel comando di truppe come nell'alta amministrazione, nelle più delicate mansioni come nelle responsabilità di governo, nelle campagne del patrio Risorgimento come nella desolazione dell'eruzione vesuviana e del terremoto calabro-siculo, Cesare Tarditi sempre diede altissima prova di mente fervida ed equilibrata, di carattere integro ed energico, di animo sereno e buono, e l'opera sua sempre fu attiva, umana e feconda. Egli è perciò che, con vivo rimpianto e con profonda gratitudine, l'esercito tributa alla sua memoria altissimo onore, quale si conviene a chi ha così degnamente adempiuto al proprio dovere verso la Patria. (*Bravo. Vive approvazioni*).

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Onorevoli senatori, l'illustre nostro Presidente ha già esposto il brillante stato di servizio del vice ammiraglio Giuseppe Palumbo, facendo rilevare le benemeritenze di lui come

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1913

militare, come cittadino, come amministratore. L'egregio senatore Canevaro, quale compagno di corso dell'ammiraglio Palumbo, ha potuto dirvi quali fossero le sue doti di mente e di cuore. A me perciò ben poco rimane da aggiungere. Riepilogando, dirò che l'ammiraglio Palumbo, in tutte le cariche che ha coperto, sia come ufficiale di marina, sia come ministro di Stato e come deputato, ha sempre dato prova di elevatissime qualità di mente e di cuore, di altissimo sentimento del dovere, di rettitudine, di modestia, di serenità di spirito. Ma quello che era la nota predominante del suo carattere era un'immensa bontà, una gentilezza, una semplicità di modi che lo facevano amare da tutti coloro che avessero occasione di avvicinarlo. Dall'ufficiale comandante di nave, quando egli era ammiraglio, all'ultimo dei suoi marinai, il nome di Giuseppe Palumbo era sempre pronunziato con devozione ed affetto. (*Benissimo*).

Sia il ricordo di queste virtù di sprone e di esempio ai figliuoli desolati dell'estinto e sia di conforto al fratello ammiraglio Luigi Palumbo, molto opportunamente ricordato dall'onor. senatore Canevaro, come un altro valoroso e modesto ufficiale, uscito anzi tempo dalle file dell'armata.

Alla memoria dell'ammiraglio Palumbo vada il saluto reverente e commosso di tutta la marina che lo ebbe figlio diletto e capo venerato. (*Approvazioni vivissime e prolungate*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. (*Segni di vivissima attenzione*). Purtroppo in così breve periodo di sospensione dei lavori, questa alta Assemblea ha avuto delle perdite altamente dolorose ad essa e al Paese.

I miei colleghi hanno ricordato le virtù che distinsero i senatori Vacchelli, Palumbo e Tarditi; mi consenta il Senato una parola all'indirizzo di quegli altri membri dei quali questa Assemblea ha deplorato la perdita.

Il senatore Alfazio lo ricordo sui banchi dell'Università di Torino. Egli ha percorso poi tutti i gradi della carriera amministrativa e ha reso altri servizi come direttore generale della pubblica sicurezza e come prefetto di Milano,

in momenti difficilissimi. Vada alla sua desolata famiglia il saluto dell'antico condiscipolo, che sa in questo di essere interprete del sentimento di tutti i suoi colleghi. (*Benissimo*).

Il senatore Pellegrini, del quale io fui per lunghi anni collega nell'altro ramo del Parlamento, fu uno dei cittadini più operosi della sua nativa Venezia. Era uomo di ferme convinzioni, di sentimenti profondamente liberali, irremovibile nei suoi principî. Egli, in tempi in cui le lotte politiche erano più vive, ebbe una parte quasi direttiva nella città che rappresentava. Alla Camera ha lasciato ricordo di virtù politiche, sociali e private. In quest'alta Assemblea egli prese parte meno attiva, perchè già l'età più avanzata e le condizioni sue di salute non gli permisero di dedicarsi con eguale attività ai lavori del Senato. La morte dell'onor. senatore Pellegrini è una perdita grande per la città di Venezia, al cui dolore mi associo a nome del Governo. (*Approvazioni*).

Ricorderò infine l'onor. senatore Buscemi. La sua scomparsa fu una delle più grandi perdite per Messina già tanto provata dalla sventura. Di Messina l'onor. senatore Buscemi fu uno dei figli più operosi, più stimati, e che più profondamente amassero l'infelice città. Ricordo ancora con quanto cuore egli veniva a patrocinarne gli interessi nei momenti più dolorosi. A nome del Governo, e certo d'interpretare il sentimento del Senato, mando un profondo e reverente tributo di dolore a quella città che ha perduto uno dei suoi figli più degni, mentre meritava di poter più lungamente approfittare della sua sapiente e patriottica opera. (*Approvazioni vivissime e prolungate*).

CADOLINI Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Ancor io mi permetto di proporre che la Presidenza del Senato si faccia interprete del nostro cordoglio presso la famiglia del compianto senatore Vacchelli e presso la città di Cremona.

TECCHIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TECCHIO. Propongo anch'io che il Senato voglia incaricare il suo Presidente di far pervenire alla famiglia di Clemente Pellegrini e alla sua città le condoglianze del Senato, il quale, pur rispettando la volontà dell'estinto, di non volere avere in quest'Assemblea elogi,

non può certo rinunciare ad associarsi al rimpianto, del quale si rese interprete l'illustre Presidente. (*Bene*).

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni in contrario, ritengo che tutte le proposte fatte siano approvate, e ad esse dalla Presidenza sarà data esecuzione.

Presentazione di disegni di legge.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del collega ministro degli affari esteri, un disegno di legge presentato di concerto tra i ministri della marina, di agricoltura e della giustizia e già approvato dalla Camera dei deputati: « Approvazione di due convenzioni e di un protocollo finale firmati a Bruxelles addì 24 settembre 1910, aventi per oggetto l'urto fra navi e l'assistenza ed il salvataggio marittimi ».

Prego che questo disegno di legge sia inviato per l'esame alla Commissione dei trattati.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'intero*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Sull'esercizio delle farmacie ».

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. A nome del collega ministro della pubblica istruzione, ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge « Sul conferimento della libera docenza ».

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1912-13 ».

Preghevi che questo disegno di legge fosse inviato alla Commissione di finanze.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-14;

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1913-14;

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1913-14;

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 49,866.06 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-12;

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 132,212.55 verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12 concernenti spese facoltative;

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 2146.26 su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1911-12 concernenti spese facoltative;

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 3625.24 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-1912.

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dei lavori pubblici e del tesoro della presentazione di questi disegni di legge ai quali sarà dato corso a termini del regolamento.

Avvertenza del Presidente.

PRESIDENTE. Prima di procedere al sorteggio degli Uffici, avverto i signori senatori che gli Uffici stessi sono convocati per domani

alle ore 15, per procedere alla loro costituzione e per l'esame di vari disegni di legge.

Prego i colleghi di voler intervenire numerosi a questa adunanza.

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Vista l'importanza del disegno di legge: « Modificazioni alla legge comunale e provinciale », proporrei al Senato che gli Uffici volessero nominare due commissari anzichè uno solo, per l'esame di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa proposta dell'onor. Bettoni.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. Procederemo al sorteggio degli Uffici.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere al sorteggio.

DI PRAMPERO, *segretario*. Procede al sorteggio ed alla proclamazione degli Uffici, che risultano così costituiti:

UFFICIO I.

S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto

Albertoni

Annaratone

Arcoleo

Bacelli

Badini-Confalonieri

Balestra

Barinetti

Barracco Giovanni

Barzellotti

Beneventano

Bertetti

Bettoni

Biscaretti

Bonasi

Boncompagni-Ludovisi

Bordonaro

Borgatta

Botterini

Carafa

Carle Giuseppe

Cefaly

Colleoni

Dalla Vedova

D'Antona

De Blasio

De Cristoforis

De Cupis

De-Mari

De Renzi

Di Brocchetti

Doria Giacomo

Fano

Filomusi-Guelfi

Foà

Fracassi

Gabba

Garavetti

Garroni

Gavazzi

Gessi

Gherardini

Giordano-Apostoli

Grassi-Pasini

Guarneri

Inghilleri

Luciani

Manno

Mele

Melodia

Minervini

Molmenti

Mortara

Parpaglia

Passerini

Pastro

Paternostro

Pedotti

Perla

Perrucchetti

Pessina

Petrella

Piaggio

Rossi Gerolamo

Ruffo

Solinas-Apostoli

Tittoni

Tommasini

Veronese

Viganò

Vigoni Giulio

Villa

Villari

Vischi

Zappi

Zumbini

UFFICIO II.

S. A. R. il Principe Luigi Amedeo
 Arrivabene
 Bassini
 Bava-Beccaris
 Beltrami
 Bodio
 Bracci-Testasecca
 Cagnola
 Caruso
 Cavalli
 Cavasola
 Celoria
 Centurini
 Chiesa
 Ciamician
 Coffari
 Conti
 Cruciani-Alibrandi
 D' Arco
 De Amicis
 Del Giudice
 Di Casalotto
 Di Martino
 Di Terranova
 D' Ovidio Francesco
 Faina Zeffirino
 Falconi
 Fergola
 Fili-Astolfone
 Fortunato
 Franchetti
 Frola
 Grenet
 Lamberti
 Levi Ulderico
 Levi-Civita
 Lojodice
 Lucchini Giovanni
 Lucchini Luigi
 Malvezzi
 Marinuzzi
 Mariotti
 Martinez
 Martuscelli
 Masi
 Mazzella
 Mazziotti
 Medici
 Michetti

Minesso
 Monti
 Niccolini
 Novaro
 Panizzardi
 Pasolini
 Pollio
 Quigini-Puliga
 Riolo
 Rossi Angelo
 Sacchetti
 Salvarezza Cesare
 Santini
 Schinina
 Scillamà
 Serena
 Severi
 Sormani
 Tamassia
 Torlonia
 Torrigiani Filippo
 Torrigiani Luigi
 Treves
 Vacca
 Vidari
 Vigoni Giuseppe

UFFICIO III.

S. A. R. il Principe Tomaso
 Amato-Pojero
 Balenzano
 Barbieri
 Barracco Roberto
 Boito
 Bombrini
 Buonamici
 Cadenazzi
 Calabria
 Caldesi
 Camerini
 Candiani
 Canevaro
 Capellini
 Caravaggio
 Cardarelli
 Carle Antonio
 Chironi
 Civelli
 Colonna Prospero
 Cordopatri

Cosenza
 D'Alife
 De Cesare
 Del Zio
 De Martino
 De Seta
 De Sonnaz
 Di Broglio
 Di Collobiano
 Di Prampero
 D'Ovidio Enrico
 Ellero
 Facheris
 Faina Eugenio
 Finali
 Frascara
 Golgi
 Grassi
 Lustig
 Malaspina
 Martelli
 Martinelli
 Massarucci
 Maurigi
 Mazza
 Monteverde
 Morra
 Oliveri
 Paladino
 Paternò
 Pinelli
 Pirelli
 Placido
 Polacco
 Ponzio-Vaglia
 Racagni
 Ridolfi
 Righi
 Rignon
 Roux
 Sandrelli
 San Martino Guido
 Santamaria-Nicolini
 Senise Carmine
 Senise Tommaso
 Sinibaldi
 Speroni
 Spingardi
 Tasca-Lanza
 Tiepolo
 Todaro

Tournon
 Vittorelli

UFFICIO IV.

S. A. R. il Principe Ferdinando
 Astengo
 Aula
 Blaserna
 Bozzolo
 Cadolini
 Camerano
 Campo
 Canzi
 Castiglioni
 Cefalo
 Cencelli
 Cibrario
 Cittadella
 Colombo
 Comparetti
 Croce
 D'Ancona
 D'Andrea
 D'Ayala-Valva
 De Giovanni
 De La Penne
 Del Carretto
 De Siervo
 Di Camporeale
 Di Carpegna
 Dini
 Di San Giuliano
 Doria d'Eboli
 Driquet
 Durante
 Engel
 Faldella
 Faravelli
 Fiore
 Garofalo
 Ginistrelli
 Giorgi
 Guala
 Guerrieri-Gonzaga
 Gui
 Guiccioli
 Lagasi
 Lucca
 Lanciani
 Majnoni d'Intignano
 Malvano

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1913

Maragliano
 Marazio
 Massabò
 Mazzolani
 Morandi
 Morisani
 Orenco
 Orsini-Baroni
 Pagano
 Palberti
 Pelloux
 Petrilli
 Pigorini
 Plutino
 Ponza Cesare
 Ponza Coriolano
 Ricotti
 Rolandi-Ricci
 Rossi Giovanni
 Saladini
 Salvarezza Elvidio
 Scaramella-Manetti
 Schupfer
 Scialoja
 Tecchio
 Torrigiani Piero
 Trincherà
 Trotti

UFFICIO V.

S. A. R. il Principe Vittorio Emanuele
 Adamoli
 Arnaboldi
 Avarna Giuseppe
 Avarna Nicolò
 Baldissera
 Bastogi
 Beccaria-Incisa
 Bensa
 Borghese
 Bruno
 Brusati
 Caetani
 Caneva
 Capaldo
 Caracciolo di Sarno
 Cocuzza
 Cognata
 Colonna Fabrizio
 Compagna
 Consiglio

Corsini
 Cucchi
 Cuzzi
 D'Alì
 Dallolio
 De Larderel
 De Luca
 Del Lungo
 De Riseis
 Di Brazzà
 Di Frasso
 Di Scalea
 D'Oncieu de la Batie
 Doria Pamphili
 Fabrizi
 Fadda
 Fava
 Fecia di Cossato
 Figoli
 Fiocca
 Florena
 Gatti-Casazza
 Gattini
 Goiran
 Gorio
 Greppi
 Grocco
 Gualterio
 Lanza
 Leonardi-Cattolica
 Majelli
 Manassei
 Mangiagalli
 Mangili
 Mazzoni
 Pansa
 Papadopoli
 Polvere
 Ponti
 Pullè
 Quarta
 Reynaudi
 Riberi
 Rossi Teofilo
 Salmoiraghi
 San Martino Enrico
 Sonnino
 Tabacchi
 Tacconi
 Tajani
 Tami

Taverna
Visconti Venosta
Volterra

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì alle ore 15:

I. Votazione per la nomina di un componente della Commissione di finanze.

II. Interpellanza del senatore Santini ai ministri della guerra e della marina per sapere se e quando intendano provvedere alla carriera dei rispettivi corpi sanitari in misura adeguata alle novelle altissime benemerenze da questi riportate nell'attuale guerra.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 26 novembre 1911, n. 1246, che applica dazi differenziali e generali alle merci provenienti dalla Turchia (europea e asiatica) (N. 926);

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1909, n. 558, riguardante modificazioni alle tariffe e condizioni per i trasporti in considerazione della legge 7 luglio 1907, numero 489, sul riposo settimanale (N. 921);

Aggregazione del comune di Staletti al mandamento di Gasperina (N. 864);

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, numero 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634).

IV. Relazioni della Commissione per il Regolamento interno del Senato (Nn. CLXIII e CLXIV - *Documenti*).

La seduta è sciolta (ore 16.45).

Licenziato per la stampa il 5 marzo 1913 (ore 18).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CCLXXXIV.

TORNATA DEL 3 MARZO 1913

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *In memoria di Pietro Lacava, parlano i senatori Melodia (pag. 9834) e Torigiani Filippo (pag. 9834), ai quali si associano il Presidente (pag. 9834) e a nome del Governo il ministro del tesoro (pag. 9834) — Congedi (pag. 9835) — Votazione a scrutinio segreto — Proposta dei senatori Massarucci, Cavalli ed altri, per la convocazione del Senato in Comitato segreto (pag. 9835) — È approvata (pag. 9835) — Presentazione di disegni di legge (pag. 9835) — Il senatore Santini svolge la sua interpellanza ai ministri della guerra e della marina, sulla carriera dei rispettivi corpi sanitari (pagina 9836) — Rispondono i ministri della guerra (pag. 9846) e della marina (pag. 9846) — Dopo replica del senatore Santini (pag. 9847) l'interpellanza è dichiarata esaurita — Rinvio allo scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 26 novembre 1911, n. 1246, che applica dazi differenziali e generali alle merci provenienti dalla Turchia (Europea e Asiatica) » (N. 926) (pag. 9847); « Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1909, n. 558, riguardante modificazioni alle tariffe e condizioni per i trasporti in considerazione della legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale » (N. 921) (pag. 9851).*

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, delle colonie, della guerra, della marina, del tesoro, di agricoltura, industria e commercio e delle poste e telegrafi.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

In memoria di Pietro Lacava.

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. Onor. colleghi! Nell'intervallo dei nostri lavori cessava di vivere una delle personalità politiche più spiccate e più universalmente stimate: Pietro Lacava. Deputato da 45 anni, eletto in quattordici consecutive le-

gislature, da qualche tempo era il decano della Camera dei deputati, i cui componenti, senza distinzione di parte, lo circondavano di riverente stima e di devoto affetto.

Segretario della Camera, prima, poscia vicepresidente; segretario generale, come allora dicevasi, al Ministero dell'interno, a quello dei lavori pubblici, ministro delle poste e dei telegrafi, di agricoltura, industria e commercio, dei lavori pubblici, delle finanze ed infine ministro di Stato, ha lasciato in tutti gli alti posti da lui ricoperti un nome intemerato ed un'orma non lieve della sua intelligente operosità. (*Benissimo*).

Pietro Lacava non raggiunse le cime elevate della gerarchia politica per il prestigio di un ingegno fosforescente, o di una affascinante eloquenza, ma per qualità più modeste, spesso più utili: per la sua straordinaria correttezza, l'imparzialità, lo zelo, la diligente operosità e,

più di tutto, pel grande amore e per la coscienziosa accuratezza che egli poneva nello studio di ogni singola questione.

Fu detto, ed a ragione, che nei Governi rappresentativi, specialmente in tempi normali, i grandi uomini sono raramente dei grandi ministri: di Pietro Lacava si può dire che non fu un grande, ma che fu un buono, ed anzi, forse, un ottimo ministro. (*Approvazioni*).

Ma le benemerenzze del Lacava non si limitano all'opera da lui svolta nell'agone politico. Quando, per la sparizione di tutti coloro che vi hanno preso una parte qualsiasi, sarà studiato obbiettivamente quel periodo storico dell'Italia meridionale continentale che precede il nostro riscatto e specialmente negli anni che intercedono tra l'infelice, ma glorioso, sbarco di Sapri e l'entrata di Garibaldi, il 7 settembre, in Napoli, e molti di quegli avvenimenti, che parvero e paiono ancora straordinari, saranno spiegati, il nome di Pietro Lacava sarà esaltato per le prove da lui date, non con parole, ma con fatti, di patriottismo vero ed ardente. In quegli anni d'intensificata cospirazione, quando la più piccola negligenza poteva pagarsi con la vita, egli fu l'anello di congiunzione fra il Comitato generale dell'ordine in Napoli ed il Comitato che siede nella sua natia Corleto, che fu per la Basilicata il focolaio della cospirazione, come lo fu per le Puglie Altamura. E, per misurare i pericoli che egli e altri modesti eroi, morti sconosciuti e qualcuno vilipeso, affrontavano in quel tempo, bisogna tener conto che coloro che erano segnati nel libro nero della polizia borbonica, nel *registro degli attendibili*, erano continuamente vigilati e non potevano muoversi dal loro Comune senza uno speciale permesso. Nonostante ciò l'*attendibile* Pietro Lacava compiva spesso, clandestinamente s'intende, quel periglioso viaggio. Ed il pericolo anche più grave per quei cospiratori era la necessità di dover lavorare quasi allo scoperto per educare le masse popolari e rendersele amiche, quelle masse che, con fine astuzia, i borboni avevano potuto cattivarsi, aizzandole contro la borghesia e che in quei giorni barbaramente trucidarono, al grido di « viva Francesco II », il padre di un nostro collega, gentiluomo irreprensibile, che, fra gli altri meriti, aveva quello di erogare buona parte delle sue vistose rendite in opere di popolare beneficenza.

In Pietro Lacava alle qualità di uomo politico, di patriota benemerito, si associavano quelle di una rara modestia, di una semplicità affettuosa e di una quasi rude cortesia di modi, che lo rendevano grato a tutti, non solo ai suoi amici ed a coloro, e qui siamo moltissimi, che lo hanno avuto nell'altro ramo del Parlamento collega amabilissimo, ma anche a chi aveva avuto con lui un fugace rapporto; ed è certamente rimasto della sua persona un affettuoso ricordo per quella simpatia che emanava dalla bontà dell'animo suo.

Io sono certo che il Senato vorrà accogliere la proposta di pregare il nostro amato ed illustre Presidente di inviare alla città natia ed alla famiglia di Pietro Lacava i sentimenti di cordoglio del Senato per la sua dipartita. (*Vive approvazioni. Congratulazioni*).

TORRIGIANI FILIPPO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI FILIPPO. Collega per trent'anni, alla Camera, di Pietro Lacava, e per quasi dieci anni alla Presidenza della Camera, mi associo con tutto il cuore alle nobili parole che in suo onore furono pronunciate oggi, ed alla commemorazione che già in altra seduta fu fatta dall'illustre nostro Presidente.

Dei meriti e delle virtù del Lacava noi siamo stati tutti testimoni, ed io, che ho avuto l'onore ed il piacere di essergli compagno in molte importanti e delicate mansioni, posso affermare che uomini integri, laboriosi, diligenti come Pietro Lacava debbono essere segnati ad esempio.

Sia onore al suo nome e alla sua memoria. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Alla memoria di Pietro Lacava fu già reso onore nella seduta del 28 dicembre da me e dal Senato; nondimeno credo che il Senato si associerà ai sentimenti oggi manifestati e aderirà alle conclusioni dei senatori Melodia e Filippo Torrigiani. (*Bene*).

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. A nome del Governo, rinnovo la più profonda espressione di dolore per la dipartita di Pietro Lacava, Io più specialmente posso associarmi al lutto, che fu lutto del Parlamento, con l'animo più commosso, in quanto ebbi l'onore di conoscere,

qual suo modesto collaboratore, le alte doti di Pietro Lacava quando egli tenne con dignità e onore la direzione del Ministero dei lavori pubblici. (*Approvazioni*).

Domande di congedo.

PRESIDENTE. Domandano congedo i senatori Foà, di 15 giorni per motivi di salute; Di Brazzà, pure di 15 giorni per motivi di salute; Tiepolo, di 15 giorni per motivi di famiglia; Cavalli, di 5 giorni per motivi di famiglia. Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono conceduti.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Votazione per la nomina di un componente della Commissione di finanze».

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di voler fare l'appello nominale per questa votazione.

DI PRAMPERO, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Procederemo all'estrazione a sorte dei nomi dei senatori che funzioneranno da scrutatori per questa votazione.

Sono sorteggiati i nomi dei senatori Cencelli, Scillamà e Blaserna.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che è stata presentata alla Presidenza una domanda firmata da dieci senatori, redatta in questi termini:

« I sottoscritti, a norma dell'art. 70 del regolamento, domandano la convocazione del Senato in Comitato segreto per prendere definitivi provvedimenti riservati nella discussione della riforma elettorale politica circa le indennità o ricupero di spese a favore dei senatori.

« F. : MASSARUCCI - CAVALLI - AMATO POIERO - LUCIANI - VISCHI - CADOLINI - SINIBALDI - ASTENGO - TODARO - CENCELLI ».

L'art. 70 del Regolamento dice:

« La domanda a ciò il Senato si costituisca in Comitato segreto, la quale, giusta il disposto dell'art. 52 dello Statuto, deve farsi da dieci senatori, sarà da essi fatta in iscritto e sottoscritta; i loro nomi si noteranno nel processo verbale.

« Il Senato decide senza discussione se consenta la domanda; consentendovi, statuisce poi nel Comitato medesimo se la deliberazione sull'oggetto in essa discusso debba seguire in pubblico o no.

« I ministri del Re hanno il diritto di intervenire nel Comitato segreto ».

Perciò, in conformità a quanto dispone l'articolo del nostro regolamento testè letto, non mi resta che porre ai voti questa domanda di riunione del Senato in Comitato segreto, presentata da dieci senatori per l'oggetto già indicato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PARPAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. Ho domandato la parola unicamente per raccomandare all'illustre nostro Presidente che, dovendosi fissare il giorno per questa riunione del Senato in Comitato segreto, se ne scelga uno nè troppo vicino nè troppo lontano.

PRESIDENTE. Come saggiamente suggerisce il nostro collega onor. Parpaglia, dovendosi fissare il giorno per la seduta segreta, converrà che non sia molto prossimo, onde lasciare a tutti i nostri colleghi la possibilità di intervenire. A me sembrerebbe opportuno che si fissasse oggi a otto...

Voci. Sì, sì, a otto giorni.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni in contrario, rimane allora stabilito che la riunione in Comitato segreto avrà luogo fra otto giorni.

(Così rimane stabilito).

Presentazione di disegni di legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge:

Iscrizione dei salariati delle provincie e dei comuni, dei Consorzi e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Presidente del Consiglio della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà la procedura ordinaria degli Uffici.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Sistemazione completa delle reti telefoniche urbane esercitate dallo Stato;

Modificazioni ed aggiunte alla legge 9 luglio 1908, n. 420, ed alla legge 6 luglio 1911, n. 677, riguardante la costruzione di linee interurbane e di determinate reti urbane;

Sul personale degli operatori telegrafisti;

Concessione a privati del servizio di recapito (per espresso) delle corrispondenze epistolari nelle località di loro provenienza.

Se il Senato consente, io mi permetto di pregare l'onor. Presidente di deferire l'esame di questi disegni di legge, quanto meno dei tre primi, alla Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro delle poste e dei telegrafi della presentazione di questi disegni di legge.

Non facendosi osservazioni in contrario, si intende accolta la preghiera dell'onor. ministro, che l'esame dei tre primi di questi disegni di legge sia deferito alla Commissione di finanze.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di

previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1912-13;

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1912-13;

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 113,438.72 verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12 concernenti spese facoltative;

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 1587,27 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12;

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 61,711.32 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12;

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 12,450,760 verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli del bilancio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12;

Liquidazione di debiti e crediti dell'Amministrazione postale e telegrafica verso le Società già esercenti le reti ferroviarie dell'Adriatico e del Mediterraneo per trasporti di materiali telegrafici e telefonici.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che saranno trasmessi alla Commissione di finanze.

Svolgimento della interpellanza del senatore Santini ai ministri della guerra e della marina per sapere se e quando intendano provvedere alla carriera dei rispettivi corpi sanitari in misura adeguata alle novelle altissime benemerienze da questi riportate nell'attuale guerra.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora lo svolgimento dell'interpellanza del senatore Santini ai ministri della guerra e della marina per sapere se e quando intendano provvedere alla carriera dei rispettivi corpi sanitari in misura adeguata alle novelle altissime benemerienze da questi riportate nell'attuale guerra.

Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Santini per svolgere la sua interpellanza.

SANTINI (*segni d'attenzione*). Signori Senatori! Mi sento troppo compreso della severa solennità di questa Assemblea - nella quale tante delle più elette illustrazioni del patriottismo, della politica, di ogni ramo dello umano scibile degnamente si accolgono - perchè io, pur per lunga consuetudine rotto agli aspri certami parlamentari, non esperimenti inteso un sentimento di incertitudine, di perplessità, quasi di sgomento così che, in avventurarmi a prendere la parola innanzi sì eminenti personaggi, tutto mi pervada timore di essere, per avventura, soverchio audace.

Senonchè viene, per felice ventura, a sorreggermi, ad incoraggiarmi, a rinfrancarmi il pensiero che la elevatezza e la nobiltà dell'argomento, che io, pur modestamente ed in modo affatto impari alla immensa importanza sua, imprendo a trattare, abbiano a valermi venia indulgente e l'ambito onore della benevola attenzione vostra.

Imperocchè i corpi sanitari dell'Esercito e dell'Armata, intorno a cui la mia interpellanza verte, rappresentino tali eccelse e benemerenti istituzioni e si sieno sempre, e nelle battaglie per la patria indipendenza per terra e per mare, e nelle scoscese, sanguinose, ma per noi gloriose, gole dell'Abissinia, e più che mai nella recente guerra, splendidamente, nella nobilissima, ardua, pericolosa funzione loro, affermate, che io senta potere, a ragione, lusingarmi che alla Camera Alta piacerà proseguire di convinta, preziosa simpatia ogni argomento, loro attenentesi, sia pure modesto l'oratore, che a discorrerne si accinga.

E intimo pensiero mio come torni affatto ozioso io esprima il profondo convincimento del più armonico consenso tra gli onorevoli ministri interpellati e l'interpellante intorno alla necessità, alla giustizia, al dovere, di non atardarsi oltre in attuare a pro dei Corpi sanitari del R. esercito e della R. marineria provvidenze tali, che, se non a rendere del tutto pari alle loro benemerente le tarde vicende dell'ardua carriera, si esplichino almanco siffatte da renderla meno meschina, meno lenta, meno disanimante, meno matrigna, meno sproporzionata con quelle degli altri corpi militari, di quanto attualmente volga e che unicamente

la nobilissima ed irresistibile forza dell'austera coscienza di un sacrosanto dovere, dovere di umanità e di patriottismo, ha potuto finora avere potenzialità di far tollerare, non pure non iscoraggiando, ma sospingendo *ad majora*.

E, poichè mi tocca in fortunata sorte di aringare innanzi persone, specie i due ministri, che l'argomento profondamente, magistralmente conoscono, io posso, se non è illusione o soverchia pretesa la mia, lusingarmi piaccia al Senato onorare di sua fede la parola mia, per guisa che torni opera affatto oziosa io mi attardi, recando noia e della benevolenza sua abusando, in citare cifre, prospetti, statistiche, specchi di raffronti. Ond'è che io debba appagarmi a generalmente affermare come la disparità fra la carriera del sanitario e degli altri corpi militari, nell'esercito, non meno che nell'armata, emani in istridente e preoccupante antitesi, fino al punto da non consentire in verun modo indugi in impendere necessarie provvidenze.

A sostegno, a prova della mia tesi potrei limitarmi ai responsi dell'Annuario, più che sufficiente, pur nella aridità delle sue cifre, ad attestare, con matematico rigore, la sproporzione tra le varie carriere, a totale svantaggio della Sanitaria. Ma, poi che non mi sarei presa licenza di disturbare il Senato unicamente per una presentazione di cifre, mi è pur d'uopo, se vorrà essermi indulgente di venia cortese e prendendo impegno di non abusarne con prolissità di parola, che io quelle cifre ragionevolmente illustri.

Nè è mestieri di troppo profondo studio per vederne risultare in luce meridiana la più alta età, ed in ogni grado, degli ufficiali medici su quella delle altre categorie. Gli è, pertanto, che non sia azzardato asserire che tra gli ufficiali medici non sono la maggioranza, che toccano, ed a stento, il grado di maggiore, nel quale, nella più favorevole ipotesi, li colpiscono i limiti di età per la posizione ausiliaria, divenendo dei veri spostati, chè è ben difficile, se non impossibile, che essi, innanzi negli anni e tutte le loro migliori e più fattive energie avendo speso al servizio dello Stato, da sortirne stanchi e sciupati, sieno in condizione di procacciarsi una clientela civile od un qualsiasi onorevole impiego retribuito. Io fermamente ritengo come non sia recare ingiuria alle altre Lauree l'affermare che quella in me-

dicina e chirurgia sia la più difficile a conseguire e per i sei anni, che esige e per le fatiche che impone, e per i sacrifici, che reclama. Ebbene: mentre gli allievi della scuola di applicazione di Torino vestono uniforme e percepiscono onorari da ufficiale, pur laureati non essendo, quei della scuola di applicazione di sanità militare di Firenze indossano l'uniforme di soldato e di soldato riscuotono la paga...

LAMBERTI (*interrompendo*). No, sono ufficiali anche essi.

SANTINI... Fino a pochi anni fa non erano ufficiali. Ora che apprendo essersi a ciò provveduto, ne rendo lode all'onor. ministro e domando scusa al Senato di questo mio involontario errore.

Ripeto, il provvedimento è stato molto ben pensato, perchè la differenza di trattamento avrebbe arrecato ingiuria a quella scienza medica, nella quale le Università nostre eccellono non seconde ad alcuna dei più rinomati Atenei stranieri.

Il Senato comprende come, se io più che sulla carriera del Corpo sanitario militare marittimo, mi indugio su quella dell'Esercito, gli è che, pur riservandomi dirne, specie nei riguardi della magnifica ed ammirata organizzazione delle navi-ospedali, ora vi sorvolo, perchè non mi tocchi la taccia di arringare quasi *pro domo mea*, pur, lasciato io da lunga mano il servizio attivo in causa di rappresaglie politiche, quando tristi e decadenti per l'Italia nostra volgevano i tempi, ed ai tempi fatalmente si attagliavano gli uomini, sia dopo breve ripresa nella recente guerra, rientrato nella modesta ombra degli obliati veterani. Così, rinunciando a rimontare alle vicende passate, onorevolissime tutte e gloriose per il Corpo sanitario militare dell'esercito, mi terrò pago di accennare alla sua splendida azione nella recente guerra in Libia e nell'Egeo.

Del resto, l'azione igienico-sanitaria, esplicata, nella recente guerra dal Corpo sanitario militare, risulta, eloquentemente riassunta, nell'ordine del giorno, emanato fin dal 6 gennaio 1911 alle truppe d'occupazione dal nostro illustre collega, generale Caneva. Ed io porto certezza, comechè si tratti di argomento onorante l'esercito, di far cosa gradita al Senato, dandone lettura:

« La frequenza incessante di combattimenti

e di scontri col nemico, le minacciose condizioni sanitarie della popolazione indigena di Tripoli, le intemperie, l'addensamento del Corpo di occupazione in spazio relativamente ristretto, la incerta potabilità delle acque locali e le difficoltà del rifornimento delle acque della Bu-Meliana e di quella portata dalle navi, la disponibilità, inizialmente scarsa, di mezzi adeguati a tanti imprevedibili bisogni, hanno resa singolarmente complicata ed ardua durante questi primi due mesi della nostra occupazione l'opera del nostro Corpo sanitario militare. La sapienza della direzione, l'attività degli stabilimenti, l'abnegazione del personale di tutti i gradi e di tutte le categorie hanno vittoriosamente superate le eccezionali difficoltà del momento, cosicchè, mentre mai è venuta meno la premurosa cura dei feriti sul campo di battaglia e nelle ambulanze e negli ospedali, sono ormai eliminate le preoccupazioni per lo stato sanitario della popolazione ed assicurate le più efficaci misure di profilassi e di igiene. Al direttore superiore di sanità ed all'intero Corpo sanitario ha telegrafato il suo pieno compiacimento S. E. il capo di Stato maggiore dell'Esercito ed io sono lieto di aggiungere quest'alta espressione di lode al sentimento di affettuosa, riconoscente stima, che ufficiali e truppa del Corpo di spedizione nutrono per il Corpo sanitario militare e per la Croce Rossa italiana ».

(Bene).

Al benemerito presidente di questa provvida e santa istituzione, all'esimio Taverna, nostro collega, - sicuro interprete del sentimento del Senato, - invio il più caldo, il più affettuoso augurio perchè, perfettamente ristabilito in salute, egli possa presto tornare fra noi. (*Approvazioni vivissime*).

Che, se parole di così convinta incondizionata ed entusiastica lode non costituissero documento bastevole a luminosamente attestare dell'opera del nostro valoroso personale sanitario militare, sarebbe sufficiente aver presente che il Corpo di spedizione, sbarcando a Tripoli venne a trovarsi in un territorio dal nostro così diverso per condizioni climatiche e telluriche, nel più completo abbandono igienico, con acque insufficienti ed inquinate, infestato dal colera, dal tifo esantematico, dal tifo addominale e ricorrente, dalla dissenteria, dal vaiuolo, dalla malaria, tra una popolazione così desti-

tuita di coscienza igienica e dal fanatismo e dalla superstizione talmente dominata da non farsi curare della lue, se non le lesioni iniziali, scioccamente vantandosi di essere infetta della malattia del Sultano.

In siffatto ambiente, insomma, che, mentre nelle giornate di novembre infuriava il colera, che, divampando dai luridi quartieri arabi, invadeva le nostre truppe, le famiglie indigene, per sottrarsi alle misure di profilassi, gittavano i cadaveri dei colerosi nelle pubbliche vie o li interravano nelle stesse loro case, quando non li cacciavano nei pozzi, così che, nel breve scorcio di venti giorni del mese di novembre, più di mille cadaveri di colerosi indigeni venissero dai pozzi, dalle moschee e dai fonduchi raccolti dalle squadre sanitarie.

Eppure, momento così grave, difficoltà talmente imponenti furono vittoriosamente superate in merito all'opera specialmente del Corpo sanitario militare, efficacemente coadiuvato dalla Sanità pubblica e dalla Croce Rossa italiana, sotto la direzione suprema di un generale medico, il cui nome è per me sacrosanto dovere rammentare *honoris causa*, il professore Claudio Sforza, come mi pregio additare le benemerenze del prof. Basile, direttore della Sanità civile. E le provvidenze, adottate con singolare energia contro il terribile morbo, che, se in tempo non domato, avrebbe compromesso, se non del tutto frustrato, l'esito delle operazioni militari, addussero a così felice risultato che su di una cifra media di 30 mila uomini in Tripoli, soltanto 1008 venissero attaccati dal colera, con una mortalità di 333 e che al tramontare del gennaio ogni traccia del minaccioso morbo asiatico fosse scomparsa.

In verità la battaglia, impegnata ed attraverso le più difficili vicende ed in mezzo ai più tremendi pericoli, vinta contro lo spaventoso morbo, deve, a ragione, essere registrata in un posto d'onore accanto alle altre fulgide vittorie, conquistate dall'eroismo delle nostre armi.

Così la minacciosa epidemia fu presto vinta, venne risanata la città e furono successivamente isolati e spenti tutti i focolai di contagio, e — compito più arduo, pur meno appariscente — tutelata, ad onta dell'incessante traffico, la salute pubblica della madre patria. E non è questo il più lucido esponente della saggezza di

preparazione e sicurezza di direttive da parte dell'Ispettorato di sanità militare, valore, tenacia, spirito di abnegazione spinti fino al sacrificio, dei nostri ufficiali medici, cui così degnamente presiede l'esimio ispettore capo generale, Ferrero Di Cavallerleone?

Nè tornerà ozioso, nei riguardi della debellata epidemia colerica, rammentare, specie per coloro, cui possa prendere vaghezza di conoscere i piani di difesa e di attacco contro il tristamente famoso bacillo, che noi lo basammo sui seguenti quattro postulati: 1° spegnerne i focolai esistenti in atto; 2° evitarne la più ampia alimentazione; 3° impedire la formazione di nuovi; 4° evitare che infermi e convalescenti, ed in generale portatori di colera e di germi di malattie infettive di ogni branca, li trasportassero nel continente e nelle isole patrie. Pertanto speciale attenzione si volse ai mezzi, ai veicoli principali di diffusione, cioè ai cibi inquinati dalle mosche, ai dolciumi, alle frutta e specialmente ai datteri, abbandonati dagli Arabi nelle oasi, alle acque, che eziandio in vari pozzi vennero isolati germi di colera e tutto ciò con così assidua vigilanza che, quale dogma profilattico, per prescrizione dei medici, gli ufficiali mettersero sull'avviso i soldati che chi mangiava datteri moriva. Ed un flagello non meno minaccioso si combattè e si vinse nella infezione malarica, onde in Tripoli era diffusissima ed intensissima endemia, generalmente del tipo terziano maligno (tropical od estiva o autunnale), di siffatta endemia trovata la diffusione genetica nelle piogge invernali, comechè, tanto in città che nella Mensia e sulle dune, si formavano immense raccolte d'acqua, acquitrini e paludi, ove si sviluppavano innumerevoli zanzare anofele — fulgida scoperta italiana del nostro esimio collega Grassi — le quali, infettatesi su di un individuo malarico indigeno, diffondevano, pungendoli, e moltiplicavano la infezione tra l'esercito e nella popolazione civile. Alla terapia chinacea si aggiunsero misure, intese a diminuire il numero delle zanzare, che si sviluppavano nelle acque stagnanti, colmandole, fin dove fosse possibile con terra e nelle più vaste spandendo grandi quantità di petrolio, ogni dieci o quindici giorni, e per la profilassi facendo eziandio largo uso di tabloidi chinini.

Flagellata nell'anno antecedente Tripoli da

un'epidemia di tifo esantematico, sorgeva naturale ed intensa la preoccupazione per un ritorno, per guisa, che in gennaio sorpresone un caso classico in un signore maltese, che ne venne a morte in due o tre giorni, si addivenne alle più energiche precauzioni contro la sua diffusione, attuando le più radicali disinfezioni e piantonando le case degli infermi allora che non era possibile trasportarli nell'ospedale delle malattie infettive, che era stato all'uopo aperto in baracche di legno, appositamente costruito in Be-el-Ghedib e successivamente nel grande ospedale in muratura ed in baracche di Doeker. E più rigorosamente si invigliò sugli insetti portatori del germe e si insistette specialmente nella distruzione dei pidocchi, portatori di elezione, che si annidavano nei farsetti e nelle fasce di lana addominali, allocandosi di preferenza questi insetti inficiati nella paglia, talchè si evitò, nei limiti del possibile, che i militari vi giacessero. Ed a breve scadenza dello sbarco del Corpo di occupazione cominciò a manifestarsi la febbre tifoidea, successivamente aumentando fino a raggiungere in primavera ed in estate cifre rilevantemente elevate.

« Ed i casi molteplici di tifo addominale non lasciavano dubbio sulla loro genuinità, essendosi in tutti accertato, alla stregua delle più rigorose analisi microscopica e chimica, il bacillo specifico di Ehbort. Particolare e rigorosa cura si volse alle acque, che si sottoposero ad ebollizione con perfetta sterilizzazione e che vennero corrette eziandio con mezzi chimici, con bromo ed ancor più col succo di limone, grande assegnamento a ragione facendosi sul potabilizzatore di Hartmann, in cui virtù si ottengono in un'ora ottocento litri di acqua purissima, filtrata due volte, fresca, aereata e di ottimo sapore. Nè mancarono numerosi casi di autointossicazioni intestinali e di gravi dissenterie, strenuamente combattuti e fortunatamente vinti. Ad aggravare la situazione igienico-sanitaria serpeggiava frequente ed intenso il vaiuolo, che è noto dominare sovraneamente nei climi caldi. Onde è che, ad infrenare pericolose epidemie, si praticarono replicate vaccinazioni sulla popolazione indigena, chè, grazie alla rivaccinazione, che si pratica ed all'occorrenza si ripete sulle reclute, niun caso di vaiuolo ebbe a verificarsi nelle truppe di terra e di

mare. Ed un doloroso contributo si dovette pur pagare alle malattie celtiche, non poche, peraltro, importate dall'Italia, speciale, rigorosa sorveglianza esercitandosi nei postriboli arabi ed ebraici, mentre si organizzavano con successo dispensari celtici per uomini e donne sotto la sapiente direzione del capitano medico Pozzi. Ed il Corpo sanitario, parallelamente all'azione profilattica e terapeutica, metteva a profitto la scienza per una saggia politica di penetrazione pacifica, provvidamente proponendosi fin dall'inizio della occupazione di dimostrare agli indigeni quale fosse il grado di civiltà della nazione, che aveva occupato le loro città costiere. Nè si trascurò, a mezzo di appositi dispensari sapientemente organizzati, di sovvenire alle frequenti malattie oculari, specie al tracoma, di tanti mali cagione. E qui, ad insigne titolo di meritato onore, mi è caro particolarmente rammentare l'opera dell'esimio maggiore medico prof. Santucci, oculista di alta fama, il quale, sapientemente coordinando la scienza colla politica, riuscì a vasta opera di penetrazione pacifica in Bengasi, fino al punto da essere venerato quale una vera provvidenza dalla stessa popolazione diffidente e refrattaria araba e beduina, le cui case si aprivano unicamente al valoroso oculista militare, al quale, caso veramente eccezionale, si commetteva anche la cura delle loro donne.

Nè, pur sinteticamente dicendone, posso esimermi d'accennare al trattamento dei feriti, che si può, di sicura scienza, asserire siano stati tutti curati sul campo di battaglia immediatamente ed in modo lodevolissimo, così che, all'essere accolti sulle Regie navi-ospedali, noi, medici dell'Armata, non potevamo che profondamente compiacerci delle medicazioni, perfettamente attuate nello stesso infuriare della mischia e nella linea di fuoco, appena caduti, con una percentuale di guariti, proporzionalmente altissima, siccome mai erasi nelle precedenti guerre avverato. Ed indubbiamente il merito di tali ottimi sorprendenti risultati ha ad attribuirsi, oltrechè all'abilità tecnico-scientifica, al coraggio guerresco dei medici militari.

Infatti non meno abbondanti, nè meno eloquenti sono i dati, affermantigli innumerevoli atti di valore, compiuti dagli ufficiali medici e dagli stessi soldati di sanità, allora che le cir-

costanze guerresche lo richiedevano, sia per la ricerca e cura dei feriti sul campo di battaglia, sia nelle tragiche giornate della rivolta, od a causa dell'inondazione, ovvero durante l'epidemia colerica. Pur passandomi dal tutti citare i fatti singoli, che saranno, a suo tempo, degnamente rievocati, trovo, scorrendo gli elenchi ufficiali dei morti, decorati della medaglia d'argento al valor militare, il nome del capitano medico Tentoni Raffaele, che a Sidi-Bilal, il 20 settembre 1912, incurante del pericolo, si spingeva sulla linea di fuoco per compiere il suo ufficio e vi cadeva colpito da una palla alla testa; il nome del tenente medico, Priori Alfonso, che il 12 giugno 1912, in una ridotta dei monticelli di Lebda di sorpresa e violentemente attaccata di notte, sereno e imperterrito sacrificò la vita, rimanendo fermo al suo posto nella ridotta sopraffatta ed incendiata, a curarvi i suoi feriti e per coadiuvare, con esemplare coraggio, nell'ultima e disperata resistenza, il piccolo presidio. (*Bene*).

In nessuno elenco figura tuttora il tenente medico De Murtas, ma il suo nome, dal giorno del martirio di Henni, ove venne seviziato, mutilato, crocefisso, passò glorioso alla storia. (*Benissimo*).

Ricordo il capitano medico Damiano, fulminato da paralisi cardiaca, mentre infermo correva a soccorrere un carabiniere caduto da cavallo. E di un altro eroe oscuro corre a me onorevole il dovere di additare il nome: del capitano medico Sabellico, il quale, mentre provvedeva alla profilassi degli Arabi, deportati nelle isole di Tremiti, vi perdeva la nobile esistenza, contagiato di tifo petecchiale.

Prova novella codesta alla matematica streghia della statistica della più alta percentuale sugli altri, in morti ed in feriti, che il Corpo sanitario presenta nelle guerre, tanto terrestri che marittime.

Ed altro ancora rilevo dagli elenchi e documenti ufficiali: la sezione di sanità della prima divisione il 26 ottobre fronteggiava orde di arabo-turchi, che puntavano ad impossessarsi della caserma di cavalleria e della adiacente polveriera, lasciando quella quattro soldati morti sul terreno, i cui nomi già figuravano decorati della medaglia al valor militare e altri cinque uomini perdendone in seguito a ferite, riportate in successivi fatti d'armi. E piacemi

ricordare la sezione di sanità delle truppe suppletive, che, aggredita dagli Arabi durante la rivolta del 23 ottobre, veniva per il suo eroico contegno solennemente encomiata nel foglio del Comando, per ordine di S. E. il tenente generale comandante il corpo di spedizione. E non è esiguo il numero di soldati portafiniti, che sul campo dell'onore lasciarono la nobile esistenza, tra i quali ad Homs il 23 ottobre 1911 il portafiniti dell'8° bersaglieri Di Silvestri Michele, decorato di medaglia d'argento al valor militare, per aver assistito fino all'ultimo il sottotenente Jorio gravemente ferito, che non abbandonò all'irrompere delle orde nemiche, onde venne trucidato insieme all'ufficiale. (*Approvazioni*).

E quanti ufficiali medici feriti! Il capitano medico La Grotteria, gravemente ferito al petto nella tremenda giornata di Sciara-Sciat, rimane a dirigere il servizio sanitario del reggimento fino a tarda sera: i capitani medici Grassi, Trovanelli, Gillone, feriti gravemente nella prima linea del fuoco ed i tenenti medici Pellegrini, Martone, Selvi, Capponago, Cogliati, Cei, Freni-Sferrantino. Ed altri ed altri, che col nobile sangue confermarono del Corpo sanitario militare la valorosa tradizione.

Un particolare eloquente è fornito dalla battaglia di Koefia, nella quale si ebbero ventiquattro morti e sessantasette feriti: i soli ufficiali feriti furono tre ufficiali medici. Siffatte dolorosissime perdite, oltrechè al naturale ardire dei nostri ufficiali medici, incuranti di ostacoli e sprezzanti di pericoli nel compimento del proprio dovere, debbonsi al fatto indiscutibile che la croce rossa in campo bianco, anzichè costituire per essi la guarentigia, sancita dalla Convenzione di Ginevra, era il bersaglio, contro il quale, con più feroce accanimento, si appuntava l'ira fanatica degli Arabo-Turchi. Molte, infatti, delle nostre bandiere di neutralità, che contrassegnavano i posti di medicazione, vennero colpite da proiettili nemici, e quella dell'8° bersaglieri già ammiriamo, traforata, nel museo storico della leggendaria truppa. Nel bivio di Feschlum, il 23 ottobre un arabo scaricò il Mauser da un muricciolo di rimpetto al posto di medicazione dell'82° fucilieri, mentre vi si medicava un maresciallo dei Reali carabinieri ferito ed uccise due portafiniti.

Il Corpo sanitario militare cooperò così au-

meroso alla guerra libica che complessivamente a tutto il 1912 erano stati mobilitati 764 ufficiali, e cioè 2 ufficiali generali, 2 colonnelli, 5 tenenti colonnelli, 38 maggiori, 213 capitani e 504 subalterni.

Che, se siffatta cifra vogliasi comparare con quella dell'organico del Corpo sanitario militare, costituito di 773 ufficiali — dei quali circa 40 prestano servizio in Eritrea ed in Somalia — possiamo farci una immediata ed approssimativa idea dello scarsissimo numero di ufficiali medici rimasti in Italia, durante la guerra, pei servizi territoriali e di quale improbo lavoro abbia gravato su di così esiguo personale. Il che può anche spiegare come ad ovviare, in parte, a tale deplorabile deficienza, abbiasi dovuto ricorrere al gravissimo provvedimento di richiamo dal congedo di undici classi di ufficiali medici, trattenendone grande parte alle armi per più di un anno. Può pertanto dedursi che, a parare alle urgenti necessità della recente guerra, quasi l'intero organico del Corpo sanitario militare sia stato impegnato, senza dire che fu mestieri adottare misure eccezionalmente gravi a carico di talun ufficiale in congedo.

Ora, di fronte a questa situazione, sorge spontanea la domanda: come mai si provvederebbe nell'evenienza di una guerra di maggiore entità? Francamente, per l'altissimo concetto, che mi onoro avere delle squisite idealità e del provvido senso pratico del ministro della guerra, mi rifiuto a prestar fede a talune voci — magari d'interessati alla facile conquista di alti gradi o sparse ad artificio dai nemici, che purtroppo non mancano; inscienti e sistematici, del Corpo sanitario — giusta le quali il ministro intenderebbe — e sarebbe opera vana la sua — provvedere a colmare così vasta e minacciosa lacuna coll'affidare ad istituzioni civili i compiti stessi delle sezioni di sanità militare, cioè in prima linea di battaglia.

Ora l'ossequio alla disciplina, che, se deve stare *conditio sine qua non* per ogni istituzione militare, vuole osservanza ancor più rigorosa nelle sezioni di sanità, operanti nella linea del fuoco, ed esige infallantemente non breve tirocinio; è indispensabile qualità che non può appararsi davvero in istituzioni civili — le quali possono pur rendere buoni servizi nelle retrovie ed a distanza del campo di battaglia —

in virtù miracolosa di una malintesa militarizzazione. La quale, poichè in quella istituzione le promozioni si ottengono al galoppo, porterebbe eziandio all'inconveniente e costituirebbe l'ingiustizia di subordinare, magari ad ufficiali amministrativi, l'opera scientifica dei medici militari.

Ben altre misure, più efficienti provvidenze reclama il servizio sanitario militare a che possa adeguatamente fronteggiare le incombenze terribili eventualità di una vasta guerra. E le invocate, necessarie, urgenti provvidenze debbono esplicarsi in un doppio ordine, così nell'ordine materiale, nel senso di immegliamenti di carriera, che nell'ordine morale, in quanto ha tratto al modo di circondare di più alto prestigio il corpo sanitario militare. Eppure, proprio ora che i corpi sanitari dell'esercito e dell'armata, nobilmente gareggiando nella magnifica azione scientifica e guerresca, vengono onorati dell'altissima soddisfazione del plauso unanime del Governo e del Paese, si vorrebbe addivenire ad un'ingiusta misura a loro danno, non calcolando, come pure fino al momento si è fatto, per la medaglia Mauriziana dei cinquant'anni di servizio, cinque dei sei anni universitari, onde si tiene giusto calcolo per la pensione.

Imperocchè giovi porre bene in rilievo come il calcolo di cinque tra i sei anni universitari nei riguardi della pensione non costituisca un privilegio, rappresenti sibbene una specie di parziale compenso dell'età più tarda, in cui i medici possono iniziare la propria carriera militare, per fermo non prima dei 27 anni, chè nella attualità soltanto eccezionalmente è dato conseguire la laurea in medicina e chirurgia prima dei 26 anni, mentre negli altri corpi dell'esercito a 30, e nell'armata in età ancor molto più giovane, si può raggiungere il grado di capitano. Ebbene, o signori, ad onta di così segnalate benemerenzze da poter davvero essere segno ad onesta invidia e di nobilissimo esempio, volsero ben tristi e dolorosi giorni per il Corpo sanitario militare, allora che, a scherno, che vivaddio non aveva potenzialità di tangerlo, si proclamava non combattente e gli si minacciava togliergli l'uniforme, mulitarne i quadri, abbassarne le funzioni, sfregiarne i servizi, destituirlo di ogni prestigio. Vero blasfema degno di coloro che, per basso livore politico,

la militar disciplina infrangendo e ad ogni sana tradizione recando ingiuria, dichiaravano non essere i soldati d'Italia obbligati a combattere oltre i confini geografici della patria. Di quei, che a queste disgraziate ingiurie si abbandonavano, può ben dirsi *Domine, dimitte illis quia nesciunt quid faciant et dicant*.

E, raccogliendo ormai le vele, chè soverchio della paziente benevolenza del Senato mi avveggo aver abusato, mi è caro rievocare un episodio, che costituisce, per fermo, in merito della persona, cui si rapporta, il più segnalato trionfo della mia tesi.

E l'importanza altissima dell'argomento, nei riguardi igienici, non meno che nei politici e nei sociali, mi invoglia, anzi mi impone, accennare all'emigrazione, per quanto ha tratto alla provvida, sapiente, efficiente opera, onde la suffragano i medici dell'Armata di S. M., quali commissari Regi a bordo le navi nostrane e straniere, autorizzate al trasporto dei nostri insuperabili lavoratori. È noto al Senato come a codeste navi sia da provvidenziale legge fatto obbligo avere a bordo un ufficiale medico della R. marina, a garantire efficacemente il buon trattamento igienico, terapeutico e sociale dei nostri, che, conducentisi a fecondare col loro onesto, sudato lavoro lontane terre, prima che il legislatore così li sovvenisse, eran fatti segno ad inumano trattamento, nel quale, con disonorante inumanità, si distinguevano gli inglesi. E che i nostri medici dei poveri emigranti rappresentino, davvero la provvidenza è confermato dalla ostilità subdola, onde talune Compagnie, cui sono vero terrore, li subiscono, mentre gli emigranti li benedicono. Ed i preziosi servizi loro, irresistibilmente imponendosi, sono oramai tenuti in sì alta considerazione che gli Stati Uniti del Nord America e la Repubblica Argentina - al cui riguardo il Governo di S. M., in argomento dell'emigrazione riportò un vero successo politico sociale e scientifico, - consentono lo sbarco dei nostri emigranti a condizione di essere stati durante la traversata sotto il controllo dei medici della R. marina.

Senonchè il numero di questi, ogni giorno più e spaventosamente deficiente, a cagione delle infelicissime condizioni di carriera - tanto che i concorsi rimangono da tempo in modo allarmante semi-deserti, così da reclamare dal

ministro ampie ed urgenti provvidenze - minaccia rendere in parte frustrato siffatto ammirabile servizio. Chè sarebbe follia, come pur temporaneamente si tentò, surrogare i medici con ufficiali di vascello e di amministrazione, destituiti, perchè incompetenti in materia, di quell'alta autorità, che unicamente i medici possono esercitare ed imporre.

Nello scorcio della estate ultima, il ministro Spingardi, amico mio fino dai verdi lontanissimi anni, al pari del suo esimio collega della marina, col quale nel gennaio 1874 ebbi il battesimo del mare, e quale battesimo! tornato da una visita alla Regia nave-ospedale *Regina d'Italia*, adducendo in Napoli i primi feriti della battaglia di Zanzur, narrava in un crocchio di senatori che, chiesto loro come fossero stati trattati, ne ebbe in risposta che meglio non avrebbero potuto esserlo, se raccolti, appena caduti, sulla linea del fuoco, quivi stessi accuratamente medicati, trasportati senza indugio sulle retrovie, subito adagiati nei carri di ambulanza, condotti a Tripoli, venivano immediatamente accolti sulle Regie navi-ospedale e quivi amorosamente confortati dalla più sapiente assistenza. Così mi cade in acconcio spendere brevissime note, le ultime del mio, troppo prolioso, discorso, sulle navi-ospedale della Regia marina *Regina d'Italia* e *Re d'Italia*, dei cui eminenti, provvidi, universalmente ammirati servizi io ebbi, pur immeritato, l'altissimo, invidiabile onore essere testimone *de visu*, grazie alla avveduta organizzazione, imperdonabilmente prima trascurata, specie per colpa del precedente ispettore, dell'ispettore del Corpo sanitario militare marittimo, generale Calcagno, e dei suoi degni coadiutori, per i quali io mi sento assolutamente incapace trovare parole, che agguagliino la eccellenza scientifica, umanitaria, militare degli splendidi servizi. Quei due grandi piroscafi del Lloyd Sabauda: *Re d'Italia* e *Regina d'Italia*, il cui personale, ufficiali ed equipaggi che gareggiarono in zelo ed in bravura con gli ufficiali della marina militare, tra i quali segnalo in prima linea il capitano di fregata Basso Beroldo, comandante militare della *Regina d'Italia*, ed i colonnelli medici direttori degli ospedali, Rosati e Tacchetti, vennero in breve giro di giorni trasformati in perfette navi-ospedale, e mi corre onorevole e gradito dovere a tutti inviare il più fervido plauso.

È d'uopo conoscere ed aver battuta la costa libica, travagliata così dal furore delle tempeste che i portolani la dichiarino chiusa dall'ottobre all'aprile, nel cuore del turbinoso inverno, per farsi un'idea delle immense, formidabili difficoltà, che avevano a fronteggiarsi per l'imbarco dei feriti e degli infermi, talvolta a più centinaia e che reclamavano una febbrile attività di celere e pericolosa manovra. Eppure tutte quelle difficoltose operazioni si compivano senza inconvenienti di sorta, ed i feriti, anche per lesioni gravissime e cavitarie, grazie ai nostri perfetti e magnifici sistemi ed all'adattamento mirabile delle nostre brande, venivano issati a bordo ed immessi nelle corsie, senza che la più lieve scossa od il minimo urto recasse ingiuria alle loro ferite. Ben circa 32,000 infermi e 3200 feriti vennero, durante la guerra, trasportati dalle due navi-ospedali della Reale marina a Napoli, a Catania, a Palermo, a Livorno, a Spezia, a Taranto, ecc., da Bu Cametz, Misurata, Zuara, Tripoli, Homs, Bengasi, Derna, Tobruk, e dalle isole dell'Egeo e tutti sbarcati in ottime condizioni dopo un confortante risultato di operazioni chirurgiche, condotte a termine eziandio nelle più difficili condizioni di navigazione, travagliate le navi da altissimo grado di rollio e di beccheggio. Onde è che, alla stregua della statistica, rigorosamente redatta, noi possiamo vantare sui nostri operati numero così cospicuo di guarigioni, quale mai ebbe ad avverarsi nelle precedenti guerre di terra e di mare, dovendosi, in buona parte, siffatti felici risultamenti alla prima medicazione, a rigore di scienza praticata dai medici dell'esercito, sotto la linea del fuoco, sulla quale le sezioni di sanità erano provviste, oltrechè di ogni suppellettile sanitaria, di ghiaccio in abbondanza.

E, poi che niuna operazione di simil genere era stata per lo innanzi da altra nazione compiuta, mi sia consentito accennare alla spedizione dalla R. Nave-Ospedale *Regina d'Italia*, ancorata in Aphandos, per ordine dell'illustre e prode generale Ameglio, a Psithos, a raccogliervi gli eroici feriti nostri della gloriosa battaglia, che ci diede pieno il possesso dell'isola di Rodi, tra i quali il valoroso tenente Ponso, col cranio sfracellato da proiettile turco, cui potemmo così apprestare amorevoli cure e dare poi onorata sepoltura in Tobruk

nostra. E vi curammo anche vari feriti turchi. I medici della Reale marina, che a me toccava l'onore avere alla mia dipendenza, con i nostri infermieri ed una compagnia di fanteria di linea, con un convoglio di brande e barelle, forniti di medicine e di oggetti di medicatura, percorsero quasi quaranta chilometri di aspro sentiero montagnoso, adducendo a bordo i feriti, quasi tutti in barelle, in più che favorevoli condizioni.

Se non che, le vicende della guerra non avendoci posto a contatto con le marine straniere, avrebbe potuto eccitarsi che gli encomi alla organizzazione delle nostre navi ospitaliere non eccedessero l'ammirazione nostrana, al di fuori del controllo internazionale. Ma questo ci confortò, pieno ed unanime, nelle acque del Bosforo nello scorso novembre, allora che, quivi ancoratesi le squadre delle varie Potenze, a protezione dei propri sudditi, soltanto l'Italia versò in condizioni di inviargli una delle sue magnifiche navi-ospedali: il *Re d'Italia*, che, sovvenendo alle cure anche di tutti i marinai esteri, che vi vennero ricoverati in cospicuo numero, procacciò, può dirsi, alla nostra organizzazione ospitaliera marittima il battesimo e la conferma, nell'attrarre a sé unanime l'ammirazione delle flotte estere.

Ebbene noi fummo confortati dalla lusinghiera soddisfazione di avere, in siffatta ardua materia, superato lo stesso Giappone, che fino al momento, aveva in materia di organizzazioni marittime ospitaliere, vantato assoluto il primato. Ed anche di recente, e per l'altissima opera umanitaria vada plaudente lode al Governo del Re, la *Regina d'Italia*, inviata sulle coste albanesi, è stata la provvidenza di centinaia di Serbi feriti ed infermi.

Ma vo' addandomi, signori, come, nel porre in rilievo l'eccellenza, universalmente riconosciuta e senza riserva encomiata, dei servizi sanitari di terra e di mare, io abbia, per avventura, con soverchia parsimonia, detto di coloro, sui quali se ne esplicò la splendida azione, vo' dire dei feriti. Gli è in parte che, a parlare a dovere di questi non saprei trovare parole atte e degne a dirne all'altezza delle gesta, da essi compiute, dell'eroica resistenza al dolore, della sublimità dell'animo, eccelse virtù, tanto più ammirande che rifulgevano in giovani organismi, non rotti tuttora

alle terribili vicende della guerra. (*Benissimo*). Pur m'industriero, perchè ciò valga coronamento splendido di un modesto discorso, a riassumerne le eccelse militari e civiche doti, ad ogni elogio, venisse pure dai più eletti oratori, eminentemente superiori.

Tante illustrazioni di una scienza, ond'io sono il più modesto cultore, che di questa Assemblea sono vanto e decoro, possono con sua-siva autorità, alla poverissima mia infinitamente superiore, attestare come mai tanto la psiche dell'uomo si entrinsechi e si esplichino in tutta la genuina essenza sua, come quando il corpo è straziato dal dolore.

Ora, signori senatori, a me, che ho per lungo volgere di mesi, e nelle più ardue e svariate contingenze, vissuto infra gli atroci strazi dei corpi e delle anime, in presenza delle carni lacere, delle osse infrante, delle cavità forate, dei flotti rutilanti di sangue, è dato attestare, qui nell'alta maestà del Senato, che giammai sorpresi una lagrima sul languido ciglio dei nostri feriti, nè udii un gemito uscire dalle loro pallenti labbra, nè ne ascoltai un singulto sfuggire dall'ansante petto. Più forti ancora che vecchi guerrieri, un solo desiderio pungendoli, una unica supplice preghiera esprimendo, vivo il desiderio, calda la preghiera di guarire presto, per tornare a combattere per la Patria e per il Re.

Nobilissimo, sublime, commovente spettacolo! Una nazione, che vanta di queste privilegiate tempre, può serenamente guardare alle più pericolose eventualità, che la Divina Provvidenza, quasi a più intensamente provarla e temprarla, può preparare. Carattere forte è arra di successo. Oramai i desideri più vivi, le aspirazioni più audaci, le speranze più grandiose affidano di loro realizzazione, così che, se spunti un giorno, *quod Deus avertat*, in che lo straniero tentasse di assalire le nostre frontiere di terra e di mare, i figli d'Italia nostra, fortemente ormai provati alle aspre battaglie, strenuamente ne rintuzzeranno l'ingiuria da' confini sacri dell'italica Patria, e il sole della vittoria bacierà ancora la fronte animosa, cinta di lauri, dei nostri insuperabili eroi. (*Approvazioni vivissime e prolungate; congratulazioni*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori scrutatori testè estratti a sorte, onorevoli Cencelli, Scillamà e Blaserna, di voler procedere allo spoglio dei voti.

(I senatori scrutatori procedono allo spoglio delle schede).

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Annaratone, Astengo.

Badini-Confalonieri, Barracco Roberto, Barzellotti, Bava-Beccaris, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Boito, Borgatta, Botterini, Bozzolo.

Cadolini, Caldesi, Camerano, Camerini, Carafa, Carle Giuseppe, Castiglioni, Cavasola, Cefalo, Cencelli, Chironi, Cocuzza, Colonna Fabrizio, Cruciani-Alibrandi, Cuzzi.

Dalla Vedova, Dallolio, D'Ayala Valva, De Cesare, De Cupis, Del Zio, De Riseis, De Sonnaz, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Carpegna, Dini, Di Prampero, Di San Giuliano, Di Terranova. Ellero.

Fabrizi, Falconi, Fano, Fill-Astolfone, Filcusi-Guelfi, Frascara.

Garavetti, Gatti-Casazza, Gessi, Giordano Apostoli, Giorgi, Goiran, Gorio, Greppi, Gualterio, Gui.

Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Leonardi-Cattolica, Levi Ulderico, Lucchini Luigi, Luciani.

Majnoni d'Intignano, Malaspina, Malvezzi, Mariotti, Martinelli, Martuscelli, Maszarucci, Maurigi, Mazza, Mazziotti, Mazzolani, Mazzoni, Mele, Minervini, Monteverde, Morra.

Pagano, Parpaglia, Pedotti, Perla, Perrucchetti, Piaggio, Pigorini, Polacco, Pollio, Polvere, Ponza Cesare.

Reynaudi, Ridolfi, Rolandi-Ricci.

Sacchetti, Salvarezza Cesare, San Martino Enrico, Santini, Scaramella-Manetti, Schupfer, Scillamà, Serena, Spingardi.

Taiani, Tami, Todaro, Tommasini, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Vigoni Giulio, Vischi, Vittorelli.

Ripresa della discussione.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ringra-

zio l'onor. senatore Santini, e di pieno animo mi associo al plauso meritato che egli ha voluto tributare al Corpo sanitario militare per le altissime benemerienze acquistate nella recente guerra Libica. Il plauso che muove da lui, competente, e che sul posto vide e seppe l'opera magnifica, attiva, sapiente, umana, dei nostri ufficiali medici, o nel silenzio doloroso degli ospedali, o nel rumore delle battaglie, frammezzo a disagi e pericoli di ogni sorta, acquista naturalmente più alto significato e valore. (*Benissimo*).

La medaglia al valor militare, che piacque alla Maestà del Re di conferire al Corpo sanitario militare, ai piedi dell'altare della Patria, in un giorno veramente memorando per l'Esercito nostro, è il segno tangibile dell'alto apprezzamento che di quel benemerito Corpo è stato fatto.

E il plauso dell'onor. Santini estendo io pure alla Croce Rossa, tanto benemerita, e all'Ordine di Malta, che così largo ed efficace contributo hanno portato all'opera magnifica dei nostri medici di terra e di mare. (*Bene*).

Pagato questo meritato tributo di lode ai suoi colleghi dell'esercito e dell'armata, l'onorevole Santini ha richiamato l'attenzione del ministro della guerra sulle disgraziate condizioni di carriera del Corpo sanitario militare.

Evidentemente l'onor. Santini si riferisce ad un periodo che fu, non al presente, tanto meno all'avvenire. L'onor. Santini non ignora come nella legge di ordinamento dell'esercito, che ebbi l'onore di presentare al Senato nel 1910, le condizioni siano totalmente modificate; il numero dei colonnelli medici è stato quasi raddoppiato, ed il numero dei maggiori e capitani medici fu siffattamente accresciuto che, oggi, i tenenti medici passano capitani con precedenza notevolissima su tutti i loro compagni degli altri corpi dell'esercito.

Basti dire che di fronte ad una permanenza media di 12-14 anni nei gradi di sottotenente e di tenente, quale normalmente si verifica in detti corpi, gli ufficiali medici passano già fin d'ora capitani con sei anni di spalline. Inoltre l'onor. Santini ben sa che è stato per gli ufficiali medici in servizio attivo soppresso il grado di sottotenente. I sottotenenti medici di complemento all'atto in cui passano effettivi sono senz'altro promossi tenenti.

Ciò nonpertanto terrò nel massimo conto le raccomandazioni che egli mi ha fatto, e in occasione di un ritocco che ho in mente, e ch'è si imporrà quanto prima ad alcuni organici, segnatamente per provvedere al nostro Corpo coloniale, non mancherò di apportare al Corpo sanitario quegli aumenti che sono già fin d'ora richiesti, anche per le esigenze dell'esercito metropolitano.

Aggiungo ancora che nella legge d'avanzamento di imminente discussione, l'avanzamento a scelta per gli ufficiali medici è siffattamente avvantaggiato, che potranno, i migliori naturalmente, toccare i più alti gradi in un tempo relativamente breve, e ciò gioverà sempre più ad aumentare il prestigio di cui meritamente gode il nostro Corpo sanitario, che conta tra le sue fila una raccolta di sanitari veramente distinti, e talune vere illustrazioni della scienza. (*Approvazioni generali*).

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. Io non posso che associarmi *toto corde* alle lodi che l'egregio senatore Santini ha rivolto al Corpo sanitario della marina, considerandolo sia nell'esercizio professionale negli ospedali - a terra, come a bordo - sia in occasione dell'immane disastro sismico di Reggio Calabria e Messina, sia nella recente guerra libica sulle navi ospedale *Re* e *Regina d'Italia*.

I medici di marina hanno dato tali prove di perizia professionale, di zelo e di abnegazione, da meritare l'ammirazione di tutti, ed io ringrazio l'on. Santini di aver richiamato l'attenzione del Senato su questi valorosi e modesti benefattori dell'umanità, ai quali sarà titolo di orgoglio e di intima soddisfazione il sapere che il Senato del Regno apprezza altamente l'opera loro. (*Approvazioni*).

Circa i miglioramenti di carriera dei medici di marina, io non ho dimenticato le autorevoli esortazioni e gli incitamenti che mi sono stati fatti in quest'Aula, come non ho dimenticato l'impegno preso di studiare con amore la questione, ed ora mi è gradito informare il Senato che nella legge testè presentata da me alla Camera dei deputati sul riordinamento dei corpi militari della R. marina, si contempla appunto il riordinamento del Corpo sanitario.

Mi auguro che quando questa legge verrà in discussione, il Senato vorrà riconoscere che in essa vi sono provvedimenti che non solo rispondono alle esigenze del servizio, e risolvono il complicato problema del reclutamento dei medici, ma migliorano notevolmente la carriera; per cui quei motivi di sconforto esistenti non si verificheranno più per l'avvenire. (*Approvazioni*).

SANTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTINI. Io non posso che esprimere le mie più vive azioni di grazia agli egregi ministri della guerra e della marineria per la benevole accoglienza, onde si son compiaciuti accogliere le mie modeste proposizioni.

E particolarmente mi allieto per l'annuncio dell'acceleramento di carriera, che il ministro onor. Spingardi intende imprimere al Corpo sanitario, sulla guida e sul buon esempio delle altre nazioni. E, per limitarmi all'Inghilterra, dirò che i medici là entrano nell'esercito e nell'armata col grado di tenente, permangono sei anni nelle scuole di applicazione di sanità militare, per essere quindi promossi capitani.

Quanto al mio esimio amico, il ministro Leonardi-Cattolica, mi torna cura altrettanto gradita vivamente ringraziarlo dei suoi propositi, intesi all'immediamento della carriera del Corpo sanitario militare i cui servigi, come ho detto nel mio modesto discorso, sono stati degni del più alto encomio. Lo ringrazio dei miglioramenti, che nel nuovo progetto egli ha apporato e nel tempo stesso gli rivolgo una raccomandazione. Mi consta, che, ad onta della miglior volontà del ministro, il quale ne ha riconosciuta la necessità, mentre nel primitivo progetto vi era la disposizione, che uno dei maggiori generali medici dell'armata dovesse essere sostituito da un tenente generale, non so per quale motivo siffatta saggia ed equa proposta sia stata abbandonata.

Osservo soltanto che è doloroso e mortificante il vedere come, dopo che il Governo è il primo a riconoscere le immense benemerenzese dal Corpo sanitario marittimo, si venga in questo momento ad infliggergli una grave mortificazione; poichè mentre al Corpo dei macchinisti - che anch'io riconosco benemerito ed egregio sotto tutti gli aspetti - si consente un tenente generale, questo alto grado è negato

a un Corpo, eminentemente scientifico, quale è quello sanitario. Io sono sicuro che l'onorevole ministro, il quale ha riconosciuto che un corpo di laureati non può rimanere in queste condizioni, darà opera perchè si ovvii a questo errore, senza urtare la suscettibilità del ministro del tesoro, perchè niuno aggravio ne deriva al bilancio. Questa difficoltà io credo possa essere vinta e così sarà dato al Corpo sanitario militare quella soddisfazione morale, più che materiale, che si è largamente meritata. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non facendosi proposte, l'interpellanza è esaurita.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto 26 novembre 1911, n. 1246, che applica dazi differenziali e generali alle merci provenienti dalla Turchia (Europea e Asiatica) » (N. 926).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 26 novembre 1911, n. 1246, che applica dazi differenziali e generali alle merci provenienti dalla Turchia (Europea e Asiatica).

Prego il senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 26 novembre 1911, n. 1246, che applica dazi differenziali e generali alle merci provenienti dalla Turchia (europea e asiatica).

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, Nostro ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto coi nostri ministri segretari di Stato per gli affari esteri, per le finanze, per l'agricoltura, industria e commercio e per il tesoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, le merci provenienti dalla Turchia (europea e asiatica) indicate nell'annessa tabella firmata d'ordine Nostro dai ministri proponenti, saranno sottoposte ai dazi doganali per esso rispettivamente stabiliti dalla stessa tabella.

A partire dallo stesso giorno le altre merci che risultino di provenienza turca saranno sottoposte ai dazi stabiliti dalla tariffa generale.

Queste disposizioni sono applicabili anche alle merci di provenienza turca le quali, trovandosi nei depositi doganali o nei depositi franchi alla data dell'applicazione del presente decreto non siano sdoganate entro quindici giorni dalla stessa data.

Art. 2.

Le merci indicate nella tabella annessa all'art. 1, di provenienza diversa da quella turca, per essere ammesse al dazio al quale abbiano diritto per riguardo alla loro provenienza, dovranno essere accompagnate da certificato d'origine. Si potrà prescindere dal richiedere il certificato d'origine per le dette merci presentate alle dogane di confine o entrate nei porti del Regno

entro 15 giorni da quello dell'applicazione del presente decreto, quando non risultino di provenienza turca dai documenti che le accompagnano o da altri elementi. Si prescinderà in ogni caso dal richiedere certificati di origine per le dette merci provenienti direttamente da paesi extra-europei situati al di là degli stretti di Gibilterra e di Bab el Mandeb (escluso il caffè per le provenienze oltre lo stretto di Bab el Mandeb) a condizione che siano presentate le polizze originarie con destinazione per l'Italia.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1911.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI
DI SAN GIULIANO
FACTA
TEDESCO
NITTI.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1913

TABELLA.

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio
7 b	Oli fissi d'oliva	Quintale	25 »
15	Caffè naturale	Id.	200 »
94 a	Radiche di liquirizia non polverizzate.	Id.	15 »
109 b/2	Gomme, resine e gommesine altre non nominate	Id.	15 »
120 a	Legni per tinta e per concia non macinati.	Id.	5 »
121 a	Radiche, cortecce e frutti, per tinta e per concia non macinati	Id.	5 »
161 a	Cotone in bioccoli o in massa	Id.	6 »
187 a	Lane naturali o sudicie	Id.	10 »
187 b	Lane lavate	Id.	10 »
191 a	Pelo greggio	Id.	50 »
199	Tappeti da pavimento, di lana o di borra di lana	Id.	200 »
208	Bozzoli	Id.	30 »
209 a/1	Seta tratta greggia semplice	Kg.	250
229 a/2	Legno comune squadrato o segato per il lungo	Tonn.	15 »
231	Carbone di legna	Id.	3 »
244 a	Canne, giunchi e vimini greggi	Quintale	5 »
261 a/2	Pelli crude da pellicceria	Id.	60 »
270 a	Minerali di ferro	Tonn.	10 »
374	Avena	Quintale	8 »
378	Granaglie non nominate.	Id.	7.50
383	Crusca	Id.	5 »
395	Frutte fresche non nominate	Id.	5 »
397	Carrube	Id.	10 »
400 a/1	Mandorle senza guscio	Id.	25 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MARZO 1913

Segue Tabella.

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio
400 c	Nocciole	Quintale	20 »
400 e	Uva secca	Id.	30 »
406 b	Semi di lino	Id.	12 »
406 d	Semi di sesamo e di arachide	Id.	12 »
411	Cavalli	Ciascuno	80 »
415	Tori	Id.	30 »
426 a	Pesci freschi	Quintale	20 »
433	Uova di pollame	Id.	20 »
437	Formaggio	Id.	40 »
444 a	Piume da letto	Id.	50 »

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il presidente del Consiglio ministro dell'interno

GIOLITTI.

Il ministro degli affari esteri

A. DI SAN GIULIANO.

Il ministro delle finanze

FACTA.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio

NITTI.

Il ministro del tesoro

TEDESCO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro

chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del R. decreto 29 luglio, n. 558 riguardante modificazioni alle tariffe e condizioni per i trasporti in considerazione della legge 7 luglio 1907, n. 489 sul riposo settimanale » (N. 921).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1909, n. 558, riguardante modificazioni alle tariffe e condizioni per i trasporti in considerazione della legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale.

Prego il senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Regio decreto del 29 luglio 1909, n. 558, riguardante modificazioni da apportarsi alle tariffe e condizioni per i trasporti sulle ferrovie, è convertito in legge.

Regio decreto 29 luglio 1909, n. 558, che modifica le tariffe e condizioni per i trasporti in contemplazione della legge pel riposo settimanale.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 38 e 39 della legge 7 luglio 1907, n. 429;

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 489;

Visto il Nostro decreto 2 luglio 1908, n. 425, col quale furono approvate in via di esperimento le modificazioni da apportarsi alle tariffe e condizioni per i trasporti per effetto della legge 7 luglio 1907, n. 489;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici, d'accordo coi ministri segretari di Stato pel tesoro e per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Nostro decreto 2 luglio 1908, n. 425, è revocato.

Art. 2.

Sono approvate le modificazioni risultanti dall'unito prospetto, vistato, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, agli articoli 7, 58, 70, 117 e 120-bis, allegato D, alla legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3^a) e successive varianti, nonchè alle condizioni di applicazione delle tariffe speciali a piccola velocità accelerata nn. 50, 51 e 54 della tariffa speciale temporanea a piccola velocità accelerata per l'uva fresca e per l'uva pigiata con mosto, della tariffa locale a piccola velocità accelerata n. 502, di cui all'allegato E alla legge stessa e successive varianti e delle tariffe eccezionali a piccola velocità accelerata nn. 901 e 903 di cui alla legge 16 giugno 1907, n. 385.

Art. 3.

Il presente decreto, che andrà in vigore col giorno della sua pubblicazione, sarà presentato al Parlamento per esser convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1909.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.

BERTOLINI.

CARCANO.

COCCO-ORTU.

V. - *Il Guardasigilli*

ORLANDO.

Modificazioni da apportarsi alle tariffe e condizioni per i trasporti in contemplazione della legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale.

Art. 7.

Questo articolo viene modificato come segue:

Orari di servizio - Avvisi.

L'orario per la distribuzione dei biglietti, per la spedizione e riconsegna dei bagagli e dei cani, è regolato su quello dei convogli.

L'orario per il ricevimento e per la riconsegna delle spedizioni a grande velocità ed a piccola velocità accelerata ed a piccola velocità è regolato per ciascuna stazione secondo la sua importanza.

Nei giorni di domenica le operazioni di ricevimento e di riconsegna delle spedizioni a grande velocità ed a piccola velocità accelerata sono limitate a mezzogiorno. È fatta eccezione per l'accettazione e la riconsegna delle seguenti categorie di trasporti: merci contrassegnate da asterisco nella nomenclatura della tariffa speciale n. 3 grande velocità; giornali, feretri, ceneri mortuarie, cavalli in vagone-scuderia, bestiame (comprese le bestie feroci), ed altri animali vivi, sieri curativi, ossigeno, addobbi funebri, fiori freschi ed artificiali, casse mortuarie, candele e torce di cera per funerali, bozzoli vivi, seme bachi, foglie di gelso, ghiaccio, neve, uva fresca, uova e formaggi freschi, e merci per le quali sia stato applicato un acceleramento del trasporto.

Le operazioni di ricevimento e di riconsegna delle spedizioni a piccola velocità sono nella domenica completamente sospese. È fatta eccezione, per la sola riconsegna fino a mezzogiorno, delle merci esplosive di cui alle categorie 12ª, 13ª e 14ª dell'allegato 9.

Negli altri giorni festivi di cui all'allegato 2 gli uffici della grande velocità e della piccola velocità accelerata, rimangono aperti come nei giorni feriali; quelli della piccola velocità si chiudono a mezzogiorno.

È in facoltà dell'Amministrazione ferroviaria di fare cessare temporaneamente, mediante preavviso, la limitazione e la sospensione nelle domeniche in quelle stazioni in cui ciò fosse richiesto da speciali esigenze di traffico o di servizio.

L'Amministrazione ferroviaria è in obbligo di pubblicare e di tenere esposti nelle stazioni gli orari, le tariffe, i manifesti ed i regolamenti che interessano il pubblico.

Art. 58.

Dopo il capoverso sub-b) aggiungere:

In seguito alla legge sul riposo settimanale, n. 489, del 7 luglio 1907 i termini di resa di cui sopra sono aumentati di ore 24 in ogni caso e qualunque sia il giorno in cui le spedizioni vengono consegnate alla ferrovia o da questa

riconsegnate, anche se nei termini stessi non ricorra alcuna domenica.

Tale aumento, però, non si applica alle merci che a norma dell'art. 7 possono essere riconsegnate nelle ore pomeridiane della domenica.

Art. 70.

In fine di questo articolo dopo il capoverso sub-d) si aggiunge:

e) « di ore 24 in ogni caso e qualunque sia il giorno in cui le spedizioni vengono consegnate alla ferrovia o da questa riconsegnate, anche se nel termine di resa non ricorra alcuna domenica, in considerazione della legge sul riposo settimanale, n. 489, del 7 luglio 1907 ».

Art. 117.

Dopo sub-b) punto 2º, terzo alinea, aggiungere:

« Per le spedizioni a grande velocità ed a piccola velocità accelerata che dovrebbero essere ritirate nel pomeriggio della domenica il termine di ritiro è prorogato di 24 ore.

« Tale prolungamento non riguarda le merci che a norma dell'art. 7 possono essere riconsegnate anche nelle ore pomeridiane della domenica.

« Per le spedizioni a piccola velocità che dovrebbero essere ritirate nella domenica, il termine utile di ritiro è prorogato di 24 ore ».

In fine dell'articolo aggiungere:

« Agli effetti dell'applicazione delle tasse di sosta non si tiene conto delle domeniche che cadono nel periodo di giacenza delle spedizioni.

« Tale condono non è però esteso alle merci a grande velocità ed a piccola velocità accelerata, che a norma dell'art. 7 possono essere riconsegnate anche nelle ore pomeridiane della domenica, nè agli esplosivi a « piccola velocità » nominati nell'articolo medesimo, che possono essere ritirati nelle ore antimeridiane della domenica ».

Art. 120-bis.

Il secondo ed il terzo capoverso delle disposizioni comuni sono così sostituiti:

« Per le spedizioni a grande velocità la presa a domicilio ed il ricevimento da parte delle agenzie di città e la consegna a domicilio

non si effettuano dopo le ore 12 dei giorni festivi (Allegato 2°).

« Per le spedizioni a piccola velocità ed a piccola velocità accelerata la presa a domicilio ed il ricevimento da parte delle agenzie di città e la consegna a domicilio non si effettuano nei giorni festivi, e perciò . . . »

(segue l'articolo).

Dopo il primo periodo delle condizioni 6ª, 3ª, 6ª rispettivamente delle tariffe speciali a piccola velocità accelerata n. 50 e temporanea piccola velocità accelerata per l'uva fresca ed uva pigiata con mosto, e della tariffa eccezionale 901 piccola velocità accelerata, aggiungere:

« Quando la riconsegna dovesse eseguirsi nelle ore pomeridiane della domenica, ai termini di resa di cui sopra dovranno aggiungersi 24 ore, fatta eccezione per le merci che a norma dell'art. 7 possono essere riconsegnate anche nelle ore pomeridiane ».

Dopo il primo periodo della condizione 3ª delle tariffe speciali piccola velocità accelerata nn. 51 e 54 e dopo il primo capoverso della condizione 4ª della tariffa locale piccola velocità accelerata n. 502 e della tariffa eccezionale n. 903 piccola velocità accelerata aggiungere:

« Quando la riconsegna dovesse eseguirsi nelle ore pomeridiane della domenica, ai termini di resa di cui sopra dovranno aggiungersi 24 ore ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro dei lavori pubblici
BERTOLINI.

Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
COCCO-ORTU.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di

un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Leggo intanta l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15, nella quale sarà proclamato il risultato di votazione per la nomina di un componente della Commissione di finanze:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 26 novembre 1911, n. 1246, che applica dazi differenziali e generali alle merci provenienti dalla Turchia (europea e asiatica (N. 926);

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1909, n. 558, riguardante modificazioni alle tariffe e condizioni per i trasporti in considerazione della legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale (N. 921).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, numero 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Aggregazione del comune di Staletti al mandamento di Gasperina (N. 864);

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortunati degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634).


III. Relazione della Commissione per il Regolamento interno del Senato (Nn. CLXIII e CLXIV - Documenti).

La seduta è sciolta (ore 16.50).

Licenziato per la stampa l'8 marzo 1913 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CCLXXXV.

TORNATA DEL 4 MARZO 1913

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Elenco di omaggi* — (pag. 9857) — *Comunicazioni* (pag. 9858) — *Risultato di votazione* (pag. 9859) — *Congedo* — *Votazione a scrutinio segreto* — *Presentazione di un disegno di legge e di una relazione* (pag. 9859) — *Nella discussione generale del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254 sull'avanzamento del Regio esercito »* (N. 530), parlano i senatori Perrucchetti (pag. 9860), Goiran, relatore (pag. 9862) il ministro della guerra (pag. 9863) e il senatore Lamberti (pag. 9866) — È approvato l'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale e accettato dal ministro (pagina 9866) — La discussione generale è chiusa — Si procede alla discussione degli articoli — L'art. 1 su proposta del ministro della guerra (pag. 9866) in cui consente il senatore Goiran, relatore (pag. 9866) è approvato nel testo ministeriale — L'art. 2, dopo osservazioni del senatore Lamberti (pag. 9867) e del ministro della guerra (pag. 9867) è approvato con un emendamento — Si approva l'art. 2 bis, con emendamenti proposti dal ministro (pag. 9868) e accettati dal relatore dell'Ufficio centrale (pag. 9869) — Si approva l'art. 2 ter proposto dal ministro della guerra (pag. 9869) — È approvato l'art. 3 — L'art. 4, dopo osservazioni del senatore Bava-Beccaris (pag. 9870), cui risponde il ministro (pag. 9870) è approvato con un'aggiunta — Sull'art. 5 parlano i senatori Lamberti (pag. 9871), Goiran, relatore (pag. 9870, 9871, 9872) e il ministro (pag. 9871, 9872) — L'art. 5 è approvato — Senza discussione è approvato l'art. 6 — Sull'art. 7 parlano i senatori Bava-Beccaris (pag. 9873, 9874, 9877, 9879), Lamberti (pag. 9875), Morra di Lavriano (pag. 9875), Pollio (pag. 9875), Perrucchetti (pag. 9876) e Goiran, relatore (pag. 9877, 9878) e il ministro della guerra (pag. 9874, 9878) — Il seguito della discussione dell'art. 7 è rinviato alla successiva seduta — Risultato di votazione (pag. 9880).

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i ministri: della guerra, della istruzione pubblica, di agricoltura, industria e commercio.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

FABRIZI, segretario, legge:

Fanno omaggio al Senato:

L'on. Presidente del Consiglio della Repubblica francese: *Livre d'or Français, Exposition Internationale de Turin 1911.*

La Deputazione provinciale di Parma: *Atti di quel Consiglio provinciale. Anni 1909-1910 e 1910-1911. Parte 1^a e 2^a.*

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio: *Carta idrografica d'Italia. Corsi d'acqua nel litorale toscano a nord del Serchio e della Riviera ligure.*

La Direzione della Rivista di artiglieria e genio: *Rivista di artiglieria e genio. Vol. IV, novembre 1912.*

Il comm. ing. Oreste Lattes, presidente dell'Associazione amichevole fra gli ingegneri ex-allievi della scuola di Torino: *Annuario di quella Associazione. Laureati dal 1862 al 1910.*

Il Municipio di Padova: *Atti di quel Consiglio comunale. Anno 1912, vol. I, fasc. 1º.*

Il signor Ignazio Longiave: *Allante della Sardegna* che comprende l'evoluzione geologica, geografica, idrografica, etnografica e storica dalla sua genesi sino ad oggi, corredato da otto tavole illustrative.

Il Procuratore generale del Re presso la Corte di appello di Napoli: *Discorso inaugurale dell'anno giudiziario 1912-13 alla Corte di Appello di Napoli.*

La Deputazione provinciale di Pesaro e Urbino: *Atti di quel Consiglio provinciale. Anno 1911.*

Il presidente della Corte dei conti: *La Corte dei conti nel suo centenario (1862-1912).*

Il presidente del Consiglio d'amministrazione del Debito Pubblico Ottomano: *Rapport général sur la gestion des dimes, aghmam et revenus divers par le conseil d'administration de la Dette Publique Ottomane. Année 1911-1912 (1327) comparée avec l'année 1910-1911 (1326).*

Il dott. Rocco Fimmanò, presidente della Società operaia di mutuo soccorso di Frattamaggiore: *Soldati e marinai d'Italia (Latin sanguis gentile).* Conferenza.

Il direttore dell'Istituto geografico militare di Firenze: *Annuario dell'Istituto geografico militare 1913.*

Municipio di Marsala: *Marsala e la sua popolazione dal 1595 al 10 giugno 1911.* Statistica retrospettiva demografica e risultati del V censimento generale della popolazione e del 1º censimento degli opifici e delle imprese industriali.

La R. Scuola d'applicazione per gli ingegneri in Roma: *Annuario per l'anno scolastico 1912-13,* compilato dal segretario della scuola.

Il prof. Giuseppe Maiorana, rettore della R. Università di Catania: *L'Università di Catania nel 1912.* Discorso.

L'onor. senatore Benedetto Scillamà: *Atti della R. Commissione delle Prede - Guerra Italo-Turca 1911-12. Vol. I.*

La Deputazione provinciale di Verona: *Atti di quel Consiglio provinciale. Anno XLV, 1911.*

La Deputazione provinciale di Teramo: *Atti di quel Consiglio provinciale. Anno 1911.*

Il signor Catone Farneti: *La pace di Losanna.*

La Deputazione provinciale di Firenze:

1º *Atti di quel Consiglio provinciale. Anni 1910-11 e 1911-12, vol. II.*

2ª *Opera pia del Manicomio.* Rendimento dei conti dell'anno 1910.

3º *Opera pia del Manicomio.* Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario dell'anno 1912.

4º *Amministrazione provinciale.* Rendimento dei conti dell'anno 1910.

5º *Amministrazione provinciale.* Bilancio preventivo per l'anno 1912.

L'onor. senatore Bodio:

1º *Questions et figures politiques par Raymond Poincaré.*

2º *Emigrazione agricola al Brasile:* Relazione della Commissione italiana, 1912.

Il capitano Antonio Pirajno: *Pagine riassuntive di storia militare, specialmente italiana.*

Per i funerali al Re Umberto I.

PRESIDENTE. Comunico al Senato la seguente lettera pervenutami da S. E. il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno:

« Roma, 16 febbraio 1913.

« A S. E. il Presidente del Senato,

« Ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il giorno 14 marzo p. v., alle ore 10.30, sarà a cura di questo Ministero celebrato al Pantheon il consueto solenne funerale per il compianto Re Umberto I.

« Prego quindi l'E. V. di voler provvedere a che una rappresentanza di codesto onorevole Consesso intervenga alla pietosa cerimonia.

« Con profondo ossequio

« Il Ministro

« GIOLITTI ».

A questi funerali il Senato sarà rappresentato dall'Ufficio di Presidenza e da tutti i senatori che ad essa vorranno unirsi.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione fatta ieri per la nomina di un commissario nella Commissione di Finanze:

Senatori votanti	122
Maggioranza	62

Il senatore Lucca	ebbe voti	70
» Sacchetti	»	43
» Melodia	»	1
» Malvezzi	»	1
Schede bianche		7

Proclamo quindi eletto il senatore Piero Lucca.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che hanno inviato ringraziamenti, per le condoglianze loro espresse a nome del Senato, la vedova del senatore Tarditi, la famiglia del senatore Palumbo, e il sindaco di Cremona.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Marazio domanda un congedo di un mese per motivi di salute. Se non vi sono opposizioni, questo congedo si intende accordato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge approvati nella seduta di ieri e rinviati allo scrutinio segreto.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di un disegno di legge e di relazioni.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per « Conversione in legge del R. decreto 9 gennaio 1903, n. 11, col quale viene vietata la caccia al camoscio

(Rupicapra ornata) nei comuni di Civitella Alfedena e Opi (Aquila) e di Settefrati (Caserta) e nelle località circostanti ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

BLASERNA, *vicepresidente della Commissione di finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BLASERNA, *vicepresidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui rendiconti generali consuntivi dell'Amministrazione dello Stato per gli esercizi finanziari 1906-907, 1907-908, 1908-909, 1909-910.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Blaserna della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del R. Esercito » (N. 530).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del R. Esercito ».

Debbo avvertire che, a proposito di questo disegno di legge, è stato presentato dall'Ufficio centrale il seguente ordine del giorno, che sarà discusso e votato quando sarà finita la discussione generale sul medesimo disegno di legge:

« Il Senato:

« Visto che gravi ragioni d'ordine morale impongono di mantenere un ragionevole pareggiamento nella carriera degli ufficiali delle varie armi;

« Considerato che il ruolo unico proposto a tal fine in questo disegno di legge è un mezzo artificioso non scevro di inconvenienti, dei quali taluno è nocivo alla autorità del comando;

« Considerato che, dovendosi ora procedere alla costituzione di un corpo di truppe coloniali, sembra presentarsi una occasione propizia per modificare le tabelle organiche in modo di ottenere naturalmente e più presto un certo pareggiamento senza ricorrere al ruolo unico;

« Visto per altro che non sembra opportuno abbandonare senz'altro il principio del ruolo unico, prima che si abbia la sicurezza di poter

mantenere senza di esso un pareggiamento soddisfacente;

« Udite le dichiarazioni del ministro;

« Lo invita a presentare con la maggior possibile sollecitudine al Parlamento, provvedimenti organici atti a raggiungere il pareggiamento della carriera, ed approva il rinvio dell'adozione del ruolo unico a quando se ne manifestasse di nuovo la necessità ».

Chiedo all'onorevole ministro della guerra se accetta che la discussione si apra sul disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale, oppure se intende che la discussione si faccia sul progetto di legge da lui presentato.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Accetto che la discussione si faccia sul disegno di legge così come fu modificato dall'Ufficio centrale, con gli emendamenti ultimamente presentati.

PRESIDENTE. Prego allora il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge così come fu modificato dall'Ufficio centrale e con gli altri emendamenti introdotti.

BORGATTA, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 530 A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta ed ha facoltà di parlare il senatore Perrucchetti.

PERRUCCHETTI. Io plaudo al ministro della guerra per avere, dopo quasi undici mesi, dacchè si trova all'ordine del giorno, oggi iniziato la discussione sul progetto di legge di modificazioni per l'avanzamento nel R. esercito.

Due parti conviene distinguere in questo disegno di legge: quella dei veri avanzamenti, degli avanzamenti a scelta, e quella che tende a regolare le carriere uniformandole per mezzo del ruolo unico.

La prima questione è della *massima urgenza*, e della *massima necessità*, ed è bene che sia trattata subito, e che possa trovar corso al più presto. La seconda può generare qualche dubbio, e giustamente l'Ufficio centrale ha stabilito di proporre il rimando, pensando che in una prossima occasione, per l'ampliamento dei quadri, reso necessario dalla istituzione di truppe coloniali, vi sarà mezzo migliore di sistemarla.

Quanto all'*urgenza* e alla *necessità* della prima, conviene dissipare i dubbi che potrebbero nascere in chi osserva che i nostri quadri hanno fatto una eccellente prova nella recente

guerra di Libia. Ma altra cosa è fornire a due soli corpi d'armata *quadri scelti su tutto l'esercito*, tra gli elementi più pronti, più vigorosi, altro è soddisfare alle esigenze grandi di una mobilitazione generale di tutto l'esercito. Quindi bisogna non farsi illusioni, ma provvedere molto più largamente perchè, anche nel caso di una mobilitazione generale, possano aversi in tutti i gradi più elevati ufficiali in pieno vigore, con sicure facoltà di comando, e ben preparati.

Noi abbiamo purtroppo una dolorosa esperienza che non conviene dimenticare. Nel 1866 l'annuario sovrabbondava di quadri, specialmente nelle alte posizioni, figuranti in attività di servizio; ma dopo appena due mesi di guerra abbiamo visto che, mentre sulla carta vi sarebbe stata tanta gente da coprire due volte i posti, si dovette, per alcuni gradi, scendere, e cercare nei gradi inferiori il mezzo per coprire convenientemente le posizioni. E così avemmo parecchie divisioni comandate da maggior generali, parecchie brigate comandate da colonnelli.

Come nei gradi superiori, così in tutti gli altri è necessaria oggi una preparazione abbondante.

Qualcuno mostra meraviglia perchè vede che fra gli ufficiali vi sono molto maggiori perdite che fra i soldati. Questa è una necessità dolorosa ma inevitabile; l'ufficiale deve rimanere esposto al fuoco per vedere, per dirigere; il soldato ha l'obbligo invece di esporsi il meno possibile per potere con maggior profitto continuare il suo fuoco, e non essere colpito. Questa necessità impone oggi, più che in passato, che i quadri siano abbondanti, che si possa rimediare con larghezza alle perdite e che la preparazione sia fatta su larga scala.

Ora, a questa preparazione è necessario che in parte si provveda con una scelta molto accurata, molto rigorosa, ma fatta in modo che da tutte le armi si possa contribuire; e non vi siano privilegi di sorta, per cui piuttosto una che un'altra arma abbia ad avere il sopravvento.

Sotto questo punto di vista è bene tener presente che la Commissione d'inchiesta per l'esercito, allo scopo di eliminare ogni causa di malintesi ed ogni sospetto di preferenze, aveva proposto che il corpo di Stato maggiore fosse convertito in un semplice servizio di stato maggiore.

Questa, che pare cosa di grandissimo momento, in realtà, mercè le disposizioni che sono in corso, è diventata piuttosto una questione di forma che di sostanza.

Il corpo di Stato maggiore non è più come in altri tempi un corpo chiuso. Dal corpo di Stato maggiore i capitani escono per diventare maggiori, i maggiori e i tenenti colonnelli escono per diventare colonnelli; per conseguenza abbiamo una doppia selezione e chi non è ritenuto veramente dotato di qualità superiori rimane escluso. Ora, se a quelli che subiscono questa doppia selezione viene anche accordato qualche piccolo vantaggio, non si può dare a questo un peso straordinario, mentre il vantaggio maggiore è quello che si può assicurare nelle promozioni da capitano a maggiore, mediante la scelta. Questa scelta poi è subordinata a prove pratiche, serie e lunghe, non a piccoli esami teorici nei quali rimanga dubbia la serietà della prova.

Questa scelta, adunque, subordinata a seri esperimenti sul terreno, a prove nelle quali si constatano il colpo d'occhio, la resistenza fisica e molte qualità di comando, è senza dubbio del più alto valore.

Dal momento poi che a siffatte prove si chiamano contemporaneamente ufficiali di tutte le armi, si può ritenere escluso ogni privilegio per lo Stato maggiore. Il vantaggio vero per l'ufficiale di stato maggiore non consiste che nell'aver acquistato, trovandosi alternatamente presso le truppe e presso i comandi, una maggior pratica di comando. Ora questa qualità è un pregio utile per il servizio in generale. Se altri, senza passare per lo stato maggiore, arriva a dar prove egualmente buone, non è affatto messo in seconda linea; quindi tale modo di scelta è così fatto da poter accontentare tutte le armi ed aprire la via a tutti i veri valori, di qualunque provenienza. Ormai, poichè nell'altro ramo del Parlamento fu già deciso di adottare l'ordinamento dello stato maggiore come *corpo aperto*, anzichè come servizio, non pare sia più il caso d'insistere su questa questione, visto che, per le cose dette, rimane realmente aperta la via a tutti per arrivare ai maggiori vantaggi.

Per la questione del ruolo unico, mi associo alle proposte del nostro Ufficio centrale.

Mi permetto soltanto di insistere presso l'o-

norevole ministro della guerra perchè, in occasione della formazione dei quadri di truppe coloniali, trovi il modo di rimediare a certe differenze di carriera.

Una raccomandazione mi permetto ancora di fare, ed è questa. Noi ci troviamo di fronte al bisogno di quadri molto abbondanti ed abbiamo invece quadri numericamente scarsi. Questa deficienza si fa già sentire in pace e si farebbe sentire anche maggiormente in guerra. Vi si è supplito durante la guerra di Libia con buoni risultati, chiamando in gran numero ufficiali di complemento, che hanno fatto ottima prova. Ma è necessario, e in pace e in guerra, che si pensi a colmare più largamente queste lacune, tenendo presente il fabbisogno di una mobilitazione generale.

Ora, uno dei mezzi suggeriti dalla Commissione d'inchiesta è appunto quello dei reimpieghi degli ufficiali in congedo. Nella terza relazione della Commissione d'inchiesta questo argomento è stato svolto largamente e non credo necessario di ripetere cose già sanzionate dal voto unanime di quel Consesso.

È un fatto che nei Consigli di leva, presso gli uffici di Comando, al Ministero ed in molti altri servizi potrebbero essere utilizzati molto più largamente di quello che oggi si faccia, ufficiali in congedo, senza distogliere altri ufficiali dal servizio attivo presso i reggimenti. Questo sarebbe nello stesso tempo il mezzo più opportuno per permettere all'esercito attivo di impiegare con maggiore continuità gli ufficiali ai loro compiti, che sono principalmente quelli di educare ed istruire i loro dipendenti; e costituirebbe altresì il mezzo di migliorare il prestigio e le condizioni economiche degli ufficiali in congedo.

Non bisogna dimenticare che con l'ultima legge sulle pensioni non tutti i nostri ufficiali sono stati trattati con uniformità di criterio, nè in giusta proporzione coi servizi prestati. Tanto è vero, che si verifica il caso stridente di ufficiali superiori (maggiori e talvolta anche tenenti-colonelli), i quali hanno interesse ad optare per il trattamento di pensione dei capitani anzichè per quello che loro spetterebbe nel grado superiore. È egli ammissibile che un ufficiale, il quale, per aver reso maggiori servizi, ha conseguito uno ed anche due gradi di più, si trovi poi nella condizione (per non aver

compiuto ancora cinque anni di servizio nel nuovo grado) di dover chiedere il trattamento di pensione stabilito pel grado precedente?

Come ho detto, a tutto questo si potrebbe rimediare con una maggiore applicazione nei reimpieghi degli ufficiali in congedo. E non mancherebbero davvero le funzioni da attribuire a questi ufficiali. Vi sono posti da commissario presso Società di tiro a segno, vi sono incarichi per l'educazione marziale presso le scuole, che in tutto lo Stato dovrebbero preparare i giovani a diventare saldi difensori del Paese e molti altri. Il campo è vasto per trovare modo di dare compensi morali ed anche materiali a questi benemeriti ufficiali.

Nello stesso tempo si avrà il vantaggio di non veder più come oggi, nelle piazze d'armi, compagnie ridotte ad esser comandate da un solo ufficiale, perchè gli altri ufficiali sono distratti da altre funzioni, per prender parte alle Commissioni di leva, per i tribunali militari e via dicendo.

Anche su questa questione mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onor. ministro, rivolgendogli nello stesso tempo vive raccomandazioni. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, nè alcun altro chiedendo di parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore onor. senatore Goiran.

GOIRAN, *relatore*. Mi permetta il Senato di esprimere il rammarico dell'Ufficio centrale per la assenza del suo presidente, senatore Taverna. Egli è trattenuto in casa da malattia, onde non può intervenire a questa discussione, nella quale, dati gli studi che egli ha fatto come presidente della Commissione d'inchiesta, e come presidente dell'Ufficio centrale, e poichè assistette a tutte le nostre discussioni da lui dirette con molto tatto e competenza, ci avrebbe recato l'ausilio di giudizi altamente apprezzati e di una opinione autorevole. Vada a lui l'augurio di un pronto ristabilimento!

Mi consenta altresì il Senato di esprimere il rammarico che sia scomparso il generale Simondo, altro membro dell'Ufficio centrale, che in materia di avanzamento aveva una grandissima esperienza e sicurezza di giudizi, che noi abbiamo potuto ammirare durante le nostre discussioni.

Questo dibattito si presenta molto semplice,

perchè non tocca che due argomenti veramente importanti: l'avanzamento a scelta ed il ruolo unico.

Circa l'avanzamento a scelta io credo di non doverne ora parlare, perchè si avrà occasione di parlarne durante la discussione degli articoli, e così resterà molto abbreviata questa discussione.

Circa il ruolo unico mi consenta il Senato di spiegare in che cosa esso consista, perchè, all'infuori dei militari, io credo che pochissimi abbiano un'idea precisa di questo ruolo unico, e delle ragioni per le quali ha suscitato così vivi contrasti.

Orbene, l'avanzamento degli ufficiali superiori dei diversi ruoli si può paragonare alla marcia di più colonne, delle quali taluna correrà più presto, tal'altra più lentamente. Quando vi è una grande distanza tra l'una e l'altra, vale a dire, quando gli ufficiali di un'arma avanzano più rapidamente sorge un malcontento morale nei quadri degli ufficiali che restano più arretrati. Come si può rimediare a questo inconveniente?

Vi sono due modi: o si arresta la colonna più avanzata, e questo porta ad un inconveniente, che cioè si vedrebbero talvolta dei reggimenti comandati da tenenti colonnelli o anche da maggiori; o si lascia che chi è alla testa corra e chi è in coda si metta a correre più velocemente per raggiungere la testa. Quale l'inconveniente? Che si vedrebbero dei generali comandare talvolta dei reggimenti, e colonnelli comandare dei battaglioni.

Questo in poche parole è il ruolo unico, l'azione del quale inoltre non si manifesterebbe completa che in un periodo di 15 o 20 anni.

Noi di fronte alla situazione presente ci siamo domandati: è veramente opportuno in questo momento adottare il ruolo unico, quando si presenta una occasione di ottenere il pareggiamento delle carriere con un mezzo più pronto, meno artificioso, e che non produce alcun inconveniente?

Ma vi è anche un'altra imperfezione nel ruolo unico, che cioè mediante esso la mèta è raggiunta contemporaneamente da tutti, ma il punto di partenza non è a tutti comune, perchè alcuni ufficiali vengono da una scuola, altri vengono da un'altra, alcuni hanno compiuto studi più complicati, altri più semplici. Pare quindi che non si debba dare a tutti ugua-

gianza di vantaggi se gli sforzi da compiere in pace non sono uguali per tutti.

Però vi è un'altra considerazione a fare. Va bene che si fanno studi più complicati per alcune carriere e meno per altre, ma nel giorno della battaglia siamo tutti insieme spinti verso una meta comune, che è la vittoria, con uguali rischi e sacrifici. Questo consiglierebbe di dare una medesima carriera a tutti gli ufficiali. Per questa considerazione l'Ufficio centrale, esaminato il modo d'applicazione del ruolo unico, secondo il progetto ministeriale, si decise ad accettarlo; soltanto non si dissimulò tutti gli inconvenienti, tutte le obiezioni che si potevano fare e neanche che sarebbe stato necessario un tempo molto lungo per raggiungere lo scopo del pareggiamento delle carriere.

Ora, ripeto, si è presentata una occasione, quella della costituzione del corpo coloniale, per fare un generale ritocco a tutti i quadri e più presto ottenere un pareggiamento di carriera, atto a fare scomparire quel malcontento che si dice, non senza esagerazione, esista nei quadri.

Per questa considerazione si è deciso di stralciare da questo progetto di legge tutti gli articoli che riguardano il ruolo unico. Di qui la ragione dell'ordine del giorno che l'Ufficio centrale ha presentato alle deliberazioni del Senato.

Si desidera però che l'onor. ministro dica quali sono le sue intenzioni al riguardo; dica se, oltre la pura e semplice compilazione del progetto di legge per la formazione delle truppe coloniali, preparerà anche un ritocco che stabilisca migliore proporzione fra gli ufficiali dei diversi gradi in tutte le armi dei corpi di truppa della Metropoli.

Quando il Senato abbia queste garanzie, allora sarà il caso di votare a cuor leggero lo stralcio del ruolo unico; non dico d'abbandonarlo, perchè tutti i ritocchi nelle tabelle organiche producono sì il pareggiamento; ma questo pareggiamento sarà forse perpetuo, oppure durerà soltanto un certo tempo? È probabile che duri solo un certo tempo, perchè il pareggiamento che si ottiene in dati momenti può essere disturbato da altri fenomeni che succedono nel movimento dei quadri a causa delle eliminazioni. Queste eliminazioni si manifestano in modo variabilissimo, secondo le circostanze; e ciò si comprende facilmente,

senza ch'io scenda a minute spiegazioni, perchè non solamente eventi naturali, ma le eliminazioni fatte dai giudizi delle Commissioni di avanzamento possono far sì che esca da un'arma un maggior numero di ufficiali che da un'altra, e quindi può venir turbato il pareggiamento di carriera, ottenuto con le tabelle organiche le meglio studiate.

Dunque il nostro ordine del giorno non dice: « buttiamo a mare il ruolo unico », ma dice: « rimandiamolo a quando se ne manifestasse di nuovo la necessità, visto il risultato che si potrà ottenere attualmente col pareggiamento ottenuto mediante modificazioni alle tabelle organiche ».

Siccome tutte le altre questioni che riguardano l'avanzamento, ripeto, possono essere discusse esaminando gli articoli, io finisco il mio dire ed aspetto le decisioni del ministro relativamente al nostro ordine del giorno.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Onorevoli senatori, io non vi intratterò lungamente. La materia che forma il contenuto di questo disegno di legge, che da tempo attende l'illuminato vostro esame, vi è ben nota. È vivo ancor qui il ricordo dell'ampia discussione alla quale vi chiamò un insuperato mio predecessore, il ministro Ricotti, allorquando nel 1896 sottopose al vostro favorevole suffragio la legge d'avanzamento, che è tuttora vigente. Come quella legge, la quale prese nome dal suo illustre proponente, rispecchiava nella sua fisionomia generale quel modello di sapienza legislativa che fu la legge d'avanzamento del 1853, che dettata per il piccolo esercito piemontese, presiedette di poi al costituirsi e al successivo svolgersi dell'esercito italiano, così questa che io ho l'onore di sottoporvi non sconvolge, non muta radicalmente la precedente legge Ricotti, ma la corregge in alcune parti soltanto, che la esperienza di ormai 17 anni, le mutate esigenze di tempi, e l'affacciarsi di nuovi bisogni hanno dimostrato meno rispondenti all'alto fine che quella legge si proponeva. Il titolo medesimo di questa legge modestamente lo dice: « Modificazioni alla legge 2 luglio 1896 sull'avanzamento nel R. esercito ». Non dunque tutta la materia dell'avanzamento

è in discussione; legge sopra ogni altra importantissima, come quella che ha la sua diretta ripercussione sulla salda costituzione dei quadri degli ufficiali, che è tanta parte della solidità dell'esercito: « Tali gli ufficiali, tali i soldati »; è un assioma questo. Legge importante ancora d'altra parte per la somma degli interessi singoli che tocca, interessi che pur bisogna rispettare e che purtroppo oggi tendono a prevalere: è il segno dei tempi.

Del resto il poderoso lavoro compiuto dal vostro Ufficio centrale, composto di spiccate personalità militari, le quali affidano completamente sulla maturità dei loro giudizi - lavoro che ebbe la sua più chiara, più precisa espressione nella perspicua relazione del senatore Goiran, che vivamente ringrazio - tutto ha esplorato il largo campo, la materia ha sviscerato in ogni suo particolare, niun argomento ad essa attinente ha trascurato nel suo profondo esame; farei opera vana e meno riguardosa al vostro alto senno ripetendo quello che vi è stato così luminosamente esposto.

Consentite quindi che io sorvoli e mi limiti a richiamare la vostra attenzione sopra alcuni punti soltanto che mi paiono essenziali; il resto è modalità di esecuzione, modalità importanti pure esse, ma che potranno essere oggetto di trattazione durante la discussione degli articoli.

Quali le diversità caratteristiche tra questa e la esistente legge di avanzamento? Più larga parte fatta all'avanzamento a scelta e meglio disciplinata; reclutamento e avanzamento del corpo di stato maggiore; ruolo unico; e, come corollario, che è fondamento di tutta la legge d'avanzamento, l'affermazione recisa che al grado superiore non pervenga se non chi dia sicura guarentigia di saperne esercitare bene le funzioni in pace e in guerra; rigido funzionamento degli organi d'avanzamento; selezione rigorosamente praticata in tutti i gradi e con severità crescente man mano che si ascende nella scala gerarchica.

Avanzamento a scelta. Della sua necessità, sancita in tutte le leggi di avanzamento, non è il caso di discutere, è assioma. In tutti i rami dell'umana attività il principio della scelta scaturisce spontaneo, s'impone per forza naturale di cose: non ascende in alto se non chi ha fosforo. Ma tale necessità è anche più sentita nell'esercito dove è necessario che alle

alte cariche arrivino ufficiali di indiscusso valore non soltanto, ma vi arrivino in buona età affinché conservino il necessario vigore fisico, che nelle funzioni dell'esercito è elemento anch'esso di capacità.

Amnesso il principio, tutto si riduce alla misura, alla modalità di applicazione; e qui, come in tutte le cose di questo mondo, il giusto, il vero, sta nel mezzo.

È questione di contemperare i diritti, diciamoli così, dell'anzianità, con la necessità dell'avanzamento a scelta, necessità, ripeto, intesa più a vantaggio dell'esercito che non a vantaggio dei singoli individui.

La legge del 1896 non consentiva avanzamento a scelta all'infuori di una limitata aliquota nell'avanzamento da tenente a capitano. Il ministro Ricotti aveva cercato di risolvere la questione mediante una disposizione contenuta nel noto art. 25, che concedeva in limitata misura eccezionali promozioni a scelta, in guisa da consentire che ufficiali di riconosciuto valore potessero giungere al generalato prima del 50° anno di età.

Ma questa che costituiva, come ebbe ad affermare lo stesso ministro proponente, una disposizione di portata veramente considerevole, nella sua applicazione non ha, per consenso universale, corrisposto allo scopo, donde la necessità di correre al riparo.

E il riparo mi parve quello, pur mantenendo la disposizione dell'art. 25, ridotta a più stretta, a più rigorosa dizione, di allargare il campo dell'avanzamento a scelta estendendolo anche ed essenzialmente all'avanzamento da capitano a maggiore, conforme al voto della Commissione d'inchiesta per l'esercito, e conforme ad una disposizione che preesisteva all'attuale legge d'avanzamento. Non è quindi che un ritorno al passato.

Quanto alla misura da accordarsi a questo avanzamento a scelta da capitano a maggiore, il vostro Ufficio centrale è andato anche al di là di quello che il ministro aveva proposto. Il ministro vi si è acconciato di pieno animo, perchè egli è perfettamente convinto che, se da un lato conviene restringere il numero degli ufficiali che avanzano a scelta, dall'altro lato conviene intensificare i vantaggi dati a questi ufficiali. Ma, delle modalità di applicazione di questo avanzamento a scelta, discor-

reremo durante l'esame degli articoli, tanto più che vedo essere stato presentato un emendamento a questo riguardo.

Un altro argomento di cui si occupa questa legge, argomento essenziale, accennato molto opportunamente dal senatore Perrucchetti, al quale rispondo brevemente, è quello del corpo di Stato maggiore. Vecchio ufficiale di Stato maggiore anche io, che di quel corpo, al quale mi onoro di avere appartenuto per quasi venti anni, ho conosciuto tutte le benemerenzze, con grato animo mi associo al plauso che l'onorevole relatore senatore Goiran ha voluto tributargli.

Costituito da una eletta schiera di ufficiali, per ogni riguardo distintissimi, che col più elevato sentimento del dovere, con abnegazione, con ammirevole spirito di sacrificio compiono un lavoro immane, modestamente ma utilmente sempre, il corpo di Stato maggiore in pace e in guerra ha sempre pienamente corrisposto all'alta sua missione di efficace coadiutore del comando. L'opera prestata dagli ufficiali del corpo di Stato maggiore durante la guerra libica, o negli uffici del Ministero, o presso il Comando del corpo di Stato maggiore, o presso le unità mobilitate, fu sempre superiore ad ogni elogio.

Tuttavia, bisogna pur riconoscerlo, una malsana, artificiosa corrente, che traeva la sua origine da vantaggi, da privilegi un tempo eccessivi, da preconcetti di casta, di corpo chiuso si è da tempo scatenata contro il corpo di Stato maggiore, con danno gravissimo di quell'affratellamento, di quel concorde affiatamento che deve esistere fra tutti i membri della grande famiglia militare, affiatamento che sul campo di battaglia si chiama *cooperazione* ed è fattore di vittoria.

A questo intento ho volto più specialmente le mie cure, ed il mio pensiero ho concretato in pochi articoli di questo disegno. Il corpo di Stato maggiore ho voluto non solo a parole ma a fatti che fosse aperto a tutti gli ufficiali delle varie armi combattenti, che per ingegno e per carattere militare fossero degni di appartenervi; ogni ombra di privilegio ho voluto che fosse cancellata. Gli ufficiali di Stato maggiore, reclutati così fra tutte le armi, concorreranno agli avanzamenti a scelta e ad an-

zianità nel modo stesso che vi concorrono gli ufficiali di tutte le armi dell'esercito.

Non si parli quindi più di casta o di privilegi, questa leggenda deve essere assolutamente sfatata. L'alterna vicenda del servizio di Stato maggiore e del servizio alle truppe nell'arma di provenienza, in questo disegno di legge meglio disciplinata, varrà a cementare sempre più i vincoli fra questi ufficiali ed i loro colleghi delle armi combattenti.

Una sola eccezione tuttavia fu voluta mantenere in questo disegno di legge a favore degli ufficiali di Stato maggiore; fu voluta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta e fu concretata nelle proposte di modifica del vostro Ufficio centrale; un leggero vantaggio cioè è conservato ai maggiori di Stato maggiore nella promozione a tenente-colonnello, vantaggio che si traduce in un acceleramento di carriera oscillante fra i dodici e quattordici mesi. Poca cosa, come vedete.

Ruolo unico. — Il Senato conosce il mio pensiero in materia. Già fin da quando in occasione della discussione della legge d'ordinamento dell'esercito io mi vidi indotto ad accogliere l'ordine del giorno presentatomi dall'Ufficio centrale che ne faceva proposta, fin d'allora ebbi a dichiarare al Senato che mi acconciavo a questa necessità, ma che non dividevo affatto il pensiero sui vantaggi che da questo ruolo unico sarebbero derivati, da questa coercizione matematica dell'avanzamento che non è nella natura. Ad ogni modo, ossequente al voto del Senato, ho presentato in questo mio disegno il *ruolo unico*. Non vi nascondo che vi ho meditato sopra lungamente, così grave e complesso era il problema, e la soluzione che vi ho presentato parvemi tra tante forse la meno difettosa, ma confesso che non mi affidava completamente. Sono quindi lietissimo che l'Ufficio centrale nella sua sapienza abbia creduto di proporre al Senato, con un suo ordine del giorno che io accetto, lo stralcio di questa parte del disegno di legge. L'accetto di buon grado, e l'accetto anche nella parte che mi fa invito di provvedere con prossimi ritocchi agli organici, a coordinare, ad equiparare le carriere degli ufficiali, entro determinati limiti però, perchè nulla di assoluto vi può essere in materia e d'altra parte tengo ad affermare esplicitamente che

gli organici debbono essere proporzionati essenzialmente alle esigenze dei servizi, non alle esigenze di avanzamento. Tuttavia, ripeto, che terrò la raccomandazione dell'Ufficio centrale nel maggior conto.

Il senatore Perrucchetti, oltre ad aver discusso del servizio del corpo di Stato maggiore, ha accennato ad un desiderio espresso dalla Commissione parlamentare d'inchiesta nella sua terza relazione circa il reimpiego degli ufficiali.

Ora, mi piace di dichiarare al senatore Perrucchetti che io ho fatto larga parte a questi reimpieghi, così larga parte che oggi quasi non mi riesce di trovare un ufficiale in congedo che accetti di essere richiamato in servizio.

Dico questo, s'intende, limitatamente agli ufficiali inferiori, perchè il reimpiego degli ufficiali superiori si presenta assai più difficile. Ad ogni modo anche di questo terrò conto nei provvedimenti per l'avvenire.

Fatta questa breve premessa, io chiudo così come ho incominciato: la legge di avanzamento che state per discutere è una legge della massima importanza, una legge d'importanza capitale e costituisce con la legge sullo stato degli ufficiali, che nello scorso anno raccolse i vostri suffragi, le due leggi principali che interessano la costituzione del corpo degli ufficiali, che toccano alla solidità dell'esercito. M'affido perciò al vostro benevolo voto. (*Bene, bravo. Approvazioni vivissime e prolungate.*)

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Mi dispiace di dover prendere la parola dopo l'onorevole ministro, il cui eloquio è sempre un diletto per il Senato; ma mi credo in obbligo di parlare, perchè molto si è detto in questi tempi dello Stato maggiore. Lo Stato maggiore è stato argomento di attacchi di ogni genere, attacchi che si sono disegnati ultimamente, anche in una pubblicazione, che credo sia stata fatta circolare anche tra i nostri colleghi.

Ora, siccome la Commissione che ha esaminato questo disegno di legge ed ha sciolto un inno verso lo Stato maggiore, per una combinazione casuale è composta tutta di ufficiali provenienti dallo Stato maggiore, e siccome anche l'on. ministro ha vantato la sua provenienza dallo Stato maggiore, consenta il Senato

che io, che non ho avuto l'onore di farne parte, mi associ agli elogi che sono stati tributati a questo Corpo benemerito.

Il fatto che questa manifestazione viene da persona disinteressata, estranea cioè al Corpo, deve valere, onorevoli colleghi, per dare valore alla mia voce che di per se stessa non ne avrebbe (*Bene*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Prima di procedere alla discussione degli articoli, pongo ai voti l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale ed accettato dall'onorevole ministro, ordine del giorno del quale è già stata data lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Procederemo alla discussione degli articoli.

CRITERIO GENERALE

BASE DELL'AVANZAMENTO

Art. 1.

Nessuno può conseguire la promozione ad un grado se non è riconosciuto pienamente idoneo ad adempierne gli uffici.

Il disimpegnare bene le funzioni del grado che uno copre non è condizione sufficiente sebbene indispensabile per l'avanzamento al grado superiore.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Vorrei pregare l'Ufficio centrale di non insistere nella sua proposta di modificazione al testo del secondo comma dell'art. 1, quale risulta dal primitivo disegno di legge ministeriale, che a me sembra più semplice e più chiaro.

GOIRAN, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN, *relatore*. L'Ufficio centrale non ha alcuna difficoltà ad accettare la proposta dell'onor. ministro.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito l'onorevole ministro della guerra propone e l'Ufficio centrale accetta, che per il secondo comma dell'art. 2 si ritorni alla primitiva dizione del disegno di legge ministeriale. Do perciò lettura

dell'articolo così come era proposto nel disegno di legge ministeriale.

Art. 1.

Nessuno può conseguire la promozione ad un grado se non è riconosciuto pienamente idoneo ad adempierne gli uffici.

Il disimpegnare bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente, per l'avanzamento al grado superiore.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

NOMINA AD UFFICIALE
IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE.

Art. 2.

Per conseguire la nomina a sottotenente in servizio attivo permanente è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

1° aver compiuto il 19° anno di età e non superare il 28°. Però il limite superiore è portato a 36 anni per la nomina dei sottufficiali a sottotenente nelle armi dei carabinieri Reali, di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e nei corpi amministrativi, e per la nomina a maestro direttore di banda;

2° essere cittadino italiano. I non regnicoli che avessero ottenuta la cittadinanza italiana debbono inoltre dimostrare di esser liberi da qualunque obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato da cui provengono.

La data e la sede di anzianità degli allievi degl'Istituti militari, i quali non abbiano potuto, per ragione di età, essere nominati sottotenenti insieme al rispettivo corso, sono stabilite in modo da far loro riprendere nel corso il posto che avrebbero dovuto occupare secondo la loro classificazione finale.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Pregherei l'on. ministro di un semplice chiarimento.

Al numero 1 di questo articolo è detto: « Però il limite superiore è portato a 36 anni per la nomina dei sottufficiali a sottotenente nelle armi dei carabinieri Reali, di fanteria, di cavalleria, artiglieria e genio e nei Corpi amministrativi,

e per la nomina a maestro direttore di banda ». Desidererei ora sapere se tra questi Corpi amministrativi sono compresi anche i farmacisti, e se il maestro direttore di banda possa esser nominato fino a 36 anni di età, anche se non provenga dai sottufficiali.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Osservo all'on. senatore Lamberti che i farmacisti militari effettivi, anzitutto, sono impiegati civili, ed il loro stato è regolato dalla legge e dal regolamento a questi relativi.

Circa poi il maestro direttore di banda deve intendersi questo comma nel senso che il limite di età di 36 anni è comune a tutti gli aspiranti, sia che provengano dai sottufficiali sia che provengano dai borghesi.

Dati questi chiarimenti all'on. senatore Lamberti, avrei un'altra osservazione da fare. Desidererei cioè che nell'ultimo comma di questo articolo là dove è detto: « La data e la sede di anzianità degli allievi degli Istituti militari i quali non abbiano potuto per ragione di età essere nominati sottotenenti » ecc., fossero aggiunte dopo le parole « per ragioni di età » anche le parole « o di anzianità ».

Spiego la ragione di questa proposta. È prescritto dal successivo art 2 *bis* che i sottufficiali per esser nominati sottotenenti abbiano quattro anni di anzianità di grado. Ora è accaduto anche recentemente che essendosi accelerati dei corsi delle scuole militari, alcuni sottufficiali allievi delle scuole stesse non hanno potuto conseguire la nomina perchè non avevano ancora i quattro anni di anzianità di grado, anzianità che invece avrebbero avuto se il corso non fosse stato accelerato. Ecco dunque la ragione della mia proposta, intesa ad impedire che in casi simili qualche sottufficiale abbia a perdere il vantaggio dell'accelerazione del corso.

Aggiungerò poi al senatore Lamberti che il limite di età per i sottufficiali è stato aumentato per accedere ad un invito dell'Ufficio centrale, per consentire cioè la nomina a sottotenente ai marescialli dei corpi senza bisogno di passare per le scuole militari; è una via di uscita, un maggiore allettamento che si è voluto dare al corpo dei sottufficiali.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale consente all'aggiunta proposta dall'onor. ministro della guerra?

GOIRAN, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'art. 2 con l'aggiunta proposta dal ministro della guerra e cioè al quarto comma, dopo le parole « per ragione di età » aggiungere: « o di anzianità ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2 bis.

I sottotenenti possono essere tratti dalle categorie sottoindicate:

1° Allievi delle scuole militari destinate al reclutamento degli ufficiali che abbiano ultimato con esito favorevole le scuole stesse;

2° Sottufficiali con anzianità di sottufficiale di almeno quattro anni e di età non superiore a 36 anni, che abbiano compiuto con successo il corso speciale di studi presso la scuola militare;

3° Marescialli, che siano dal proprio comandante di Corpo riconosciuti per contegno, carattere, autorevolezza e capacità professionale, da accertarsi con apposito esperimento, idonei ad adempiere le funzioni di sottotenente nella propria arma; senza essere obbligati a compiere il corso speciale;

4° Sottotenenti di complemento provvisti di licenza liceale o d'Istituto tecnico, che abbiano compiuto un servizio effettivo di sei mesi almeno come ufficiali di complemento, ed abbiano superato appositi esami equivalenti a quelli stabiliti per la promozione a sottotenente degli allievi della scuola militare per quelli di fanteria e cavalleria, o dell'Accademia militare per quelli di artiglieria e genio.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. A questo articolo proporrei alcune modificazioni.

Al n. 2, dove è detto « sottufficiali con anzianità di sottufficiale di almeno quattro anni e di età non superiore a 36 anni », proporrei di toglier le parole « e di età non superiore a 36 anni », perchè nell'art. 2 è già stabilito questo limite massimo e quindi non c'è bisogno di ripetersi in questo art. 2 bis.

Al n. 3, dove è detto « Marescialli, che siano dal proprio comandante di corpo riconosciuti » ecc., proporrei di togliere le parole « dal proprio comandante di corpo », perchè altrimenti bisognerebbe correggere la disposizione generale di legge secondo la quale le proposte di avanzamento devono essere fatte da una Commissione, disposizione che interessa mantenere.

Finalmente al quarto comma, dove è detto, alla fine del capoverso « ed abbiano superato appositi esami equivalenti a quelli stabiliti per la promozione a sottotenente degli allievi della Scuola militare per quelli di fanteria, cavalleria o dell'Accademia militare per quelli di artiglieria e genio » direi « per quelli di fanteria, cavalleria e artiglieria o dell'Accademia militare per quelli del Genio ».

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 2-bis con le modificazioni proposte dall'onor. ministro e concordate con la Commissione.

Art. 2-bis.

I sottotenenti possono essere tratti dalle categorie sottoindicate:

1° allievi delle scuole militari destinate al reclutamento degli ufficiali che abbiano ultimato con esito favorevole le scuole stesse;

2° sottufficiali con anzianità di sottufficiale di almeno quattro anni, che abbiano compiuto con successo il corso speciale di studi presso la scuola militare;

3° marescialli che siano riconosciuti per contegno, carattere, autorevolezza e capacità professionale, da accertarsi con apposito esperimento, idonei ad adempiere le funzioni di sottotenente nella propria arma, senza essere obbligati a compiere il corso speciale;

4° sottotenenti di complemento provvisti di licenza liceale o d'Istituto tecnico, che abbiano compiuto un servizio effettivo di sei mesi almeno come ufficiali di complemento, ed abbiano superato appositi esami equivalenti a quelli stabiliti per la promozione a sottotenente degli allievi della scuola militare per quelli di fanteria, cavalleria e artiglieria o dell'Accademia militare per quelli del genio.

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-1913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MARZO 1913

GOIRAN, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN, *relatore*. Avrei qualche osservazione da fare sul quarto comma di questo articolo 2 *bis*.

PRESIDENTE. L'avverto che l'articolo è già stato votato; ad ogni modo parli.

GOIRAN, *relatore*. La dicitura proposta mi pare che stabilisca una differenza fra gli ufficiali di artiglieria e quelli del genio, che non credo pienamente giustificata.

A me sembrava migliore la dicitura precedente e per conseguenza chiederei all'on. ministro qualche spiegazione in proposito.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ho proposto le varianti alle quali accenna l'on. relatore per le seguenti considerazioni.

Data la deficienza nel numero degli ufficiali di artiglieria, occorre di allargare le fonti del loro reclutamento; col sistema proposto si potranno ottenere non degli ufficiali tecnici, ma dei sottotenenti di artiglieria nell'arma combattente, per i quali può essere sufficiente l'aver superato gli esami come sono stabiliti alla Scuola militare.

Gli ufficiali del genio appartengono invece ad un corpo eminentemente tecnico e sono ufficiali tecnici in tutte le loro manifestazioni.

Ecco perchè mi pare utile mantenere che gli ufficiali di complemento del genio per passare effettivi debbano superare un esame eguale a quello finale dell'Accademia.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni passeremo oltre.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Mi permetto di presentare una nuova redazione di un articolo che prenderebbe il n. 2-*ter* e che passo alla Presidenza.

PRESIDENTE. Do lettura dell'art. 2-*ter* presentato dall'on. ministro della guerra:

« Un quarto dei posti di ufficiali subalterni che si rendono vacanti durante l'anno complessivamente nei vari ruoli, esclusi quelli dei carabinieri Reali e del corpo sanitario e veterinario,

è devoluto ai sottufficiali; gli altri tre quarti sono devoluti agli allievi della scuola ed Accademia militare ed ai sottotenenti di complemento, di cui ai numeri 1 e 4 dell'art. 2 *bis*.

« In difetto di sottufficiali promovibili a sottotenenti, la proporzione sopra stabilita sarà alterata a favore delle altre categorie indicate all'art. 2 *bis*.

« Così pure quando si verificasse difetto nel numero degli aspiranti alla nomina di sottotenente nelle categorie indicate ai numeri 1 e 4 dell'art. 2 *bis*, potranno essere promossi sottufficiali in più della proporzione normale stabilita ».

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Due parole soltanto a giustificazione di questo articolo. Esso non è che la riproduzione pura e semplice dell'art. 32 della vigente legge di avanzamento; corregge semplicemente alcune citazioni che non sono più a posto; soprattutto la citazione dell'articolo 5 che è stato sostituito dall'art. 2 *bis* di questo disegno di legge.

È una pura e semplice questione di forma che avrebbe potuto anche essere risolta nel coordinamento, ma giacchè se ne presenta l'occasione mi è sembrato opportuno farla ora.

PRESIDENTE. Accetta l'Ufficio centrale?

GOIRAN, *relatore*. Accetta.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'art. 2 *ter* presentato dall'on. ministro e di cui ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Per ottenere la nomina a tenente medico o veterinario in servizio attivo permanente i sottotenenti di complemento di tali corpi non debbono avere superato rispettivamente l'età di 32 e di 30 anni.

(Approvato).

AVANZAMENTO DEI VARI GRADI.

Art. 4.

I sottotenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (eccettuati quelli della specialità treno e quelli provenienti dai marescialli di

cui al n. 3 dell'art. 2 bis), non possono essere promossi tenenti se non hanno superato gli esami finali delle rispettive scuole di applicazione.

BAVA-BECCARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAVA-BECCARIS. Ho chiesto la parola solo per domandare all'onorevole ministro se viene confermata la disposizione dell'art. 33 dell'antica legge di avanzamento, la quale stabiliva che gli ufficiali provenienti dalla Scuola di applicazione di artiglieria e genio, alla fine dei corsi, erano promossi tenenti.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Non è modificata questa disposizione.

BAVA-BECCARIS. Questo solo volevo sapere.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Io proporrei che a questo articolo fosse aggiunto in coda il seguente inciso:

« La loro anzianità viene determinata dall'ordine di classificazione ottenuto all'uscita da dette scuole ».

È la norma che si segue anche ora per gli uscenti dalla Scuola di applicazione d'artiglieria e genio.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta questa aggiunta?

GOIRAN, *relatore*. Accetta.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 3 con l'aggiunta:

« La loro anzianità viene determinata dall'ordine di classificazione ottenuto all'uscita da dette scuole ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

Fino alla concorrenza di un quarto, i posti vacanti nel grado di capitano in ogni ruolo possono esser concessi all'avanzamento a scelta; nei corpi sanitario e veterinario però l'aliquota che può essere riservata all'avanzamento a scelta è di un terzo.

Per coprire i posti da capitano devoluti all'anzianità i tenenti non saranno sottoposti ad

esami; coloro per altro che provengono da marescialli, di cui al n. 3 dell'art. 2 bis, dovranno subire apposito esame in base a programmi stabiliti con apposito regolamento.

Il reclutamento dei capitani commissari è regolato dall'art. 42 del vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio esercito e dalla legge 24 dicembre 1899, n. 461.

Per ottenere l'avanzamento a scelta:

a) i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio devono aver superato tutti gli esami finali di ogni anno della scuola di guerra (anche senza averne frequentato i corsi);

b) i tenenti appartenenti agli altri ruoli (salvo la eccezione di cui all'articolo seguente) devono aver superato esami speciali da determinarsi per decreto Reale;

c) tutti devono essere entrati nel primo dodicesimo del rispettivo ruolo organico complessivo dei tenenti e sottotenenti, ad eccezione dei tenenti medici e veterinari che devono essere invece entrati nel primo terzo del ruolo dei tenenti.

Possono concorrere agli esami di avanzamento a scelta e per due volte soltanto i tenenti compresi nella prima metà del ruolo rispettivo che ne facciano domanda.

Perchè i tenenti possano essere ammessi a concorrere alla scuola di guerra, od agli esami d'avanzamento a scelta è condizione assoluta che la competente Commissione d'avanzamento di 1° grado nella sua annuale riunione, esprima parere favorevole all'accoglimento della domanda.

GOIRAN, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN, *relatore*. Ho chiesto la parola per domandare all'on. ministro se ha intenzione di modificare e quando il regolamento della scuola di guerra, per facilitare gli studi di detta scuola al massimo numero di ufficiali, anche a quelli cioè che non possono recarsi a Torino, che vogliono continuare a far servizio nel loro corpo o che si trovano a qualche servizio determinato e desiderano compiere gli studi della scuola di guerra senza andare a Torino. Se questo regolamento fosse modificato in tal senso, la scuola di guerra acquisterebbe molto maggior prestigio e le si toglierebbe un pochino di quel

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MARZO 1913

pregiudizio che esiste, per il quale sembra che si accordino favori solamente a coloro che hanno seguito i corsi della detta scuola di guerra.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Non ho difficoltà a dichiarare al senatore Goiran che farò oggetto di studio la sua proposta. Non assumo nessun impegno perchè, in questo momento, non posso valutare giustamente la portata del suo voto.

GOIRAN, *relatore*. Siccome ne è stata fatta parola anche nella relazione, avevo creduto che l'onor. ministro ne fosse consapevole.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Non ho ben capito la forma pratica che si vorrebbe dare al concetto espresso dall'on. relatore.

Di solito tutti quelli che danno addosso ai provenienti dalla scuola di guerra dicono: voi siete stati sulle panche e volete dei vantaggi, mentre noi stiamo lavorando presso le truppe senza aver potuto frequentare la vostra scuola, inabilitati cioè ai diritti che pretendete voi altri.

Ora, nessuno impedisce a Tizio di andare alla scuola di guerra quando lo voglia e soddisfi ai necessari requisiti, tranne non riesca nella graduatoria di quel certo numero che vi sono ammessi, e stabilito per ogni ammissione. E perciò ho sempre considerato questo ragionamento come vuoto di senso. Che si cerchi di mettere a portata, se non di tutti, nella maggior parte dei presidi e degli ufficiali studiosi che vogliono farsi strada nella carriera, i mezzi per acquistare la cultura necessaria, è bene, ed io comprendo sotto questo punto di vista il pensiero del relatore, ma non vedo la forma pratica da dare a questo suo concetto.

GOIRAN, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN, *relatore*. Non si tratta di fare della scuola di guerra un'Università, perchè non è possibile. Università militare è l'accademia per le armi speciali, la Scuola militare per quelle di fanteria e cavalleria. La Scuola di guerra è una scuola di perfezionamento. Si tratta di dar modo agli ufficiali, che non possono andare a Torino per frequentare i corsi della Scuola di guerra, di compiere i medesimi corsi e su-

bire i medesimi esami, magari in quattro o cinque anni, come avviene per gli studenti delle Università che si sottopongono volta a volta agli esami quando vi sono preparati. Ciò che dico rientra anche nelle idee dell'onorevole ministro e nello spirito di questo disegno di legge, per quanto riguarda l'avanzamento. Quando si diffondano presso gli ufficiali i programmi della Scuola di guerra, le materie d'insegnamento tutte, le sinossi, le carte topografiche, tutto il materiale che occorre agli allievi, in modo che siano accessibili anche agli ufficiali che stanno ai reggimenti, molti potranno, senza andare a Torino, compiere questi studi.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Osservo al senatore Goiran ed anche al senatore Lamberti che questo concetto è già in parte contenuto in questa legge; è sul secondo punto che mi sono riservato di pronunciarmi. All'articolo 5 è detto che « i tenenti di fanteria, ecc. debbono avere superato tutti gli esami finali, di ogni anno, della scuola di guerra, anche senza averne frequentato i corsi », ciò è quanto dire che non sono obbligati ad andare alla scuola di guerra. L'onorevole relatore vuole estendere questa facoltà, non vuole limiti di tempo per compiere questi studi, vuole la possibilità di dare ora un esame, ora un altro, finchè tutti siano compiuti.

È su questa seconda parte che io faccio le mie riserve, ma sulla prima sono perfettamente d'accordo, perchè è già insita nel disegno di legge.

GOIRAN, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN, *relatore*. Ho fatto questa proposta perchè altrimenti la disposizione contenuta in questo disegno di legge per molti ufficiali sarebbe lettera morta. Gli ufficiali come potranno prepararsi se non si danno loro i mezzi, sia riguardo al materiale di studio, sia rispetto al tempo opportuno per sostenere gli esami?

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Presso tutti i comandi di Corpo d'armata e anche in molte divisioni, vi sono

le biblioteche militari, che contengono, per dir così, tutti gli utensili del mestiere.

Quindi solo quegli ufficiali che si trovano distaccati in piccoli presidii, sprovvisti di mezzi adatti per prepararsi agli esami, potranno lamentare una condizione disagiata; ma per questi i comandanti dei corpi troveranno quasi sempre modo di richiamarli alle sedi dove avranno i mezzi per studiare, purchè li riconoscano degni di essere incoraggiati.

Del resto il nostro, come tutti gli altri, è un mestiere nel quale occorre sempre un dito di fortuna, se non addirittura cinque. E se vi è un ufficiale che malauguratamente si trovi in condizioni da non potersi preparare a questi esami, vuol dire che sarà una eccezione da deplorarsi, ma la legge non può davvero prevedere e provvedere a tutti i casi possibili.

GOIRAN, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN, *relatore*. Gli ufficiali che sono in distaccamento, e ve ne sono moltissimi, perchè purtroppo l'esercito italiano ha molti distaccamenti, avrebbero benissimo il tempo di studiare, ma non hanno i mezzi. Ora sono appunto i mezzi che bisogna provvedere loro.

Ma oltre la questione dei mezzi vi è anche una questione più grave, quella cioè del tempo nel quale questi ufficiali sono chiamati a dare l'esame. Bisogna fare in modo che essi possano presentarsi agli esami in 2, 3 o 4 anni successivi, nel momento cioè in cui si trovano meglio preparati a sostenere un determinato esame.

Così soltanto il disposto di questo articolo della legge avrebbe una possibilità d'attuazione pratica, altrimenti, ripeto, resterebbe lettera morta.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Non ho altro da aggiungere a ciò che ho già detto. Dichiaro soltanto che pur prendendo impegno di studiare quanto ha esposto l'onorevole relatore, credo che questa non sia materia di legge, ma piuttosto di disposizioni ministeriali, di regolamento.

GOIRAN, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN, *relatore*. Ringrazio l'onor. ministro della sua risposta. Del resto è unicamente per-

chè egli faccia oggetto di studio questa questione, che io mi sono permesso di richiamare su di essa la sua attenzione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 5.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

I tenenti di artiglieria possono essere promossi a scelta nel ruolo tecnico, in misura non superiore al quarto delle vacanze che si verificano in detto ruolo, sulla base dei risultati del corso superiore tecnico, e secondo norme da determinarsi per decreto Reale.

Entro tale limite la promozione a scelta dei tenenti nel ruolo tecnico avviene in base all'art. 4 della legge 10 luglio 1910, n. 443.

(Approvato).

Art. 7.

Fino alla concorrenza di un sesto dei posti disponibili, le promozioni al grado di maggiore in ogni ruolo possono aver luogo a scelta; però nei corpi sanitari e veterinario, l'aliquota che può essere riservata all'avanzamento a scelta è di un terzo.

Per ottenere l'avanzamento ad anzianità i capitani, devono aver superati esperimenti da determinarsi con decreto Reale e che dovranno essere in parte comuni a tutte le armi ed in parte speciali a ciascun'arma.

Per ottenere l'avanzamento a scelta i capitani devono presentarsi ad un concorso in base a programmi da determinarsi con decreto Reale i quali saranno in parte comuni a tutte le armi, ed in parte speciali a ciascun'arma come per l'avanzamento ad anzianità.

Saranno ammessi al concorso e per due volte soltanto i capitani che ne facciano domanda, che siano proposti dalle Commissioni d'avanzamento di primo grado, e che abbiano almeno sette anni di grado. I primi classificati, s'intende fino alla concorrenza di un sesto dei posti disponibili in ogni ruolo, dovranno esser promossi nell'anno stesso per ordine di anzianità.

I capitani medici e veterinari potranno presentarsi al concorso appena entrati nel primo terzo del ruolo rispettivo.

I capitani del ruolo tecnico d'artiglieria entro il limite di un sesto delle promozioni a maggiore che avvengono in tale ruolo saranno promossi secondo l'art. 4 della legge 10 luglio 1910, n. 443.

A questo articolo sono state fatte due proposte di emendamento, una dall'onor. ministro e l'altra dagli onorevoli senatori Bava-Beccaris, Lamberti e Cesare Ponza di San Martino.

Do lettura dell'emendamento dell'onorevole ministro.

Ai comma 3°, 4° e 5°, sostituire i seguenti:

« Per ottenere l'avanzamento a scelta i capitani devono presentarsi ad un esperimento in base a programmi da determinarsi con decreto Reale, i quali saranno in parte comuni a tutte le armi, ed in parte speciali a ciascun'arma come per l'avanzamento ad anzianità.

« Saranno ammessi all'esperimento a scelta e per due volte soltanto i capitani che ne facciano domanda, che siano proposti dalle Commissioni d'avanzamento di primo grado, e che abbiano almeno sette anni di grado.

« Gli idonei saranno in ciascun anno promossi, per ordine d'anzianità, nel limite dei posti riservati, in ogni ruolo, alle promozioni a scelta; quelli che risultassero in eccedenza saranno mano a mano promossi in seguito con precedenza su quelli che supereranno l'esperimento negli anni successivi.

« I capitani medici e veterinari potranno presentarsi all'esperimento a scelta appena entrati nel primo terzo del ruolo rispettivo ».

L'ultimo comma, come nel progetto dell'Ufficio centrale.

Allo stesso articolo è stato poi presentato, come ho detto, dai senatori Bava-Beccaris, Lamberti e Ponza di San Martino il seguente emendamento:

Art. 7.

Per ottenere l'avanzamento a scelta i capitani debbono sottoporsi ad un esperimento in base a programmi da determinarsi con decreto Reale, i quali saranno in parte comuni a tutte le armi, ed in parte speciali a ciascun'arma come per l'avanzamento ad anzianità. L'esperimento si farà per mezzo di una Commissione unica.

Saranno ammessi all'esperimento a scelta e per due volte soltanto i capitani che ne facciano domanda, che siano proposti dalla Commissione d'avanzamento di primo grado, che siano entrati nel primo ottavo del rispettivo ruolo organico dei capitani, ed abbiano prestato servizio effettivo presso i reggimenti dell'arma da cui provengono, per due anni i capitani di Stato maggiore o del Genio, e per cinque anni quelli dei carabinieri Reali, di fanteria cavalleria ed artiglieria.

Ha facoltà di parlare il senatore Bava-Beccaris.

BAVA-BECCARIS. L'onor. ministro nel suo lucido discorso ci ha detto che si è limitato in questa legge a proporre alcune modificazioni alla legge del 1896, della quale fu autore il generale Ricotti.

Queste modificazioni hanno una singolare importanza, specialmente queste, contenute nell'art. 7; imperocchè il generale Ricotti non aveva stabilito l'avanzamento a scelta per passare da capitano a maggiore. Egli aveva voluto che si procedesse unicamente per anzianità, per fare in modo che tutti i capitani dichiarati idonei, i quali avevano prestato un lungo servizio con zelo, ed avevano dimostrato carattere ed attitudini perfettamente militari, potessero avere la speranza di conseguire, se non il generalato, almeno il grado di colonnello.

Questo era il concetto che aveva indotto il generale Ricotti a non permettere l'avanzamento a scelta dal grado di capitano a maggiore; era un concetto altamente morale, affinché non ci fossero due classi separate di ufficiali, gli uni che procedevano molto celeremente, e gli altri che correvano il rischio di non poter arrivare neppure ai gradi di maggiore, tenente-colonnello o colonnello; ma nello stesso tempo, come ha detto benissimo il ministro, si sarebbe valso dell'art. 25 per fare arrivare al generalato quegli ufficiali che per qualità di cultura e carattere si poteva avere la presunzione che avrebbero coperto brillantemente tale carica; sarebbe stato interesse dello Stato di accelerare a questi la carriera: senonchè, come disse il ministro, all'atto pratico l'applicazione di questo concetto, non si sa bene per quali cause, non ha corrisposto, ed

allora, secondo il ministro, bisogna correre al riparo e trovar modo di far arrivare ai gradi più elevati ufficiali che abbiano ancora la vigoria fisica necessaria per poter coprire convenientemente i gradi di maggiore, tenente-colonnello e via dicendo; per ottener ciò non v'è altro mezzo che quello di accelerare la carriera ai più meritevoli, e quindi bisogna ritornare a stabilire l'avanzamento a scelta da capitano a maggiore.

Io fin qui ci sto; tutto sta nella misura. Se noi facciamo troppa scelta, quelli che procedono solo per anzianità, cioè quelli che han prestato lunghi servizi alla truppa, rischiano di morire o capitani o maggiori; quindi a me pare che questa scelta debba essere un po' più ristretta di quella che ha proposto l'Ufficio centrale e che credo abbia accettato il ministro.

L'Ufficio centrale propone di permettere l'avanzamento a scelta a tutti i capitani, quando abbiano compiuto i sette anni di grado. Ora, aver compiuto i sette anni di grado, significa su per giù trovarsi alla metà del ruolo rispettivo, perchè la media di permanenza nel grado di capitano adesso è di 13 o 14 anni...

SPINGARDI, *ministro della guerra* (*interrompendo*). Siamo giunti ai 12 anni!

BAVA-BECCARIS... Ora, se consideriamo ad esempio la fanteria che ha 2740 capitani, vuol dire che un capitano, con sette anni di grado sarà circa sui 1300 o 1400 di ruolo e potrà concorrere all'avanzamento a scelta, così un promosso a scelta potrebbe guadagnare anche cinque o sei anni.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Probabilmente noi ci troviamo in un equivoco. I capitani che hanno compiuto i sette anni di grado possono concorrere all'avanzamento a scelta; la permanenza nel grado di capitano è oggi di circa dodici anni e tende per l'avvenire ed essere di undici.

Se si tien conto del tempo necessario per gli esperimenti, si arriverà, al massimo, ad un guadagno di circa quattro anni od anche meno.

BAVA-BECCARIS. L'onor. ministro dice che in fin dei conti non si tratta che di un gua-

dagno di 4 anni, ed io trovo che il guadagno di 4 anni è anche troppo...

SPINGARDI, *ministro della guerra*. La questione sta tutta lì.

BAVA-BECCARIS. ...Con questo guadagno di 4 anni pochi saranno quegli ufficiali che procedendo unicamente per anzianità, potranno arrivare al grado di colonnello; io almeno la penso così...

SPINGARDI, *ministro della guerra*. L'aliquota è sempre la stessa, un sesto.

BAVA-BECCARIS. ...Se invece l'onor. ministro si contentasse di un ottavo del ruolo darebbe un vantaggio, presso a poco, di due anni soltanto, e allora si potrebbe avere la certezza che una parte degli ufficiali che procedono per anzianità, potrebbero arrivare al grado di colonnello.

Non si può fare un calcolo matematico assoluto, ma dal momento che l'on. ministro conviene che l'avanzamento a scelta ha un guadagno di 4 anni, e forse anche di 5, io ritengo che il guadagno sia eccessivo, e che con questo si ostruisca l'avanzamento per anzianità.

Io sono del parere già espresso dall'on. generale Ricotti che questo sia un male per l'esercito; per conseguenza preferirei che si ammettesse l'avanzamento a scelta per quelli che entrano nel primo ottavo del ruolo, coll'aliquota del sesto come fu proposto dall'Ufficio centrale; ed inoltre desidererei che questi esami pel passaggio a scelta fossero fatti da una Commissione unica stabilita per legge; si intende poi che questo esperimento avrà un carattere teorico pratico, anzi, sarà essenzialmente pratico.

Per giudicare della attitudine e della abilità dei comandanti di Corpo non basta che un ufficiale abbia fatto un bel tema o abbia recitato una bella lezione. È necessario che non si proponano all'avanzamento a scelta che ufficiali i quali diano sicuro affidamento di esercitare il comando con efficacia.

L'altra condizione che ritengo indispensabile è che questi ufficiali promossi a scelta abbiano passato gran tempo presso le truppe.

Non bisogna tollerare che ufficiali i quali hanno passato gran parte del tempo negli uffici senza aver fatta la vita reggimentale possano concorrere all'esame a scelta.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 MARZO 1913

Sarebbe questa una facilità concessa a quelli ufficiali che sfuggono alle responsabilità ed alle fatiche della carica.

Gli ufficiali che prestano servizio continuato presso le truppe non hanno uguali vantaggi.

Ho esposto queste mie osservazioni che ritengo essenziali, e le ritengo tanto essenziali che sarei molto perplesso nel votare la legge, se si mantenesse l'articolo come è redatto, cioè che si esigano solo i sette anni per aver diritto alla promozione a scelta, e senza mantenere la clausola che l'ufficiale deve aver prestato cinque anni di servizio al comando della truppa.

LAMBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Ho domandato la parola, come firmatario dell'ordine del giorno, presentato dal senatore Bava-Beccaris.

Mi guarderei bene dal ripetere o alterare quanto questi ha detto; mi preme solo di dichiarare che mi sono associato al suo emendamento proprio per l'ultima clausola, cioè perchè si stabilisca che nessuno possa concorrere all'avanzamento a scelta, se non abbia dato prova della sua pratica reale, pratica che è rappresentata da quella condizione di cinque anni di servizio prestati presso la truppa, meno che per i corpi di Stato maggiore e del Genio, nel qual caso sono richiesti due anni.

Quanto alla portata dell'avanzamento a scelta, sarà questione da discutersi; perchè da una parte si vorrebbe far salire tutti quelli che si presumono capaci di diventare grandi generali, dall'altra si vuole che nessuno subisca danni o torti morali nell'avanzamento. Avremo sempre il fatto doloroso che chi si vede sopravanzare da altri, dirà di essere vittima della protezione accordata ai terzi.

Perciò, preoccupiamoci di fare delle leggi che diano campo di salire non già a quelli che si giudicano capaci di salire, solo per presunzione preconcepita, ma per dimostrata capacità di valere. E l'aver prestato servizio, e l'aver dimostrato nei servizi prestati di avere delle qualità reali, mi pare che sia la prova migliore.

MORRA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA. Ho chiesto di parlare unicamente per associarmi di tutto cuore alla proposta pre-

sentata dai senatori Bava-Beccaris, Lamberti, Ponza di Sammartino, specialmente sotto il punto di vista della necessità che si richieda un lungo servizio prestato presso la truppa. Quanto al resto mi affida quello che ha detto l'onorevole ministro; non potendoci essere che un sesto di ufficiali promossi a scelta, la scelta non sarà mai eccessiva.

Per le ragioni poi svolte tanto dal senatore Bava, quanto e maggiormente ancora dal senatore Lamberti, oso sperare che un lungo servizio presso le truppe varrà ad impedire all'avvenire le disgraziate e meschine gelosie che serpeggiano qualche volta in mezzo alle file dell'esercito, rivolte specialmente contro lo stato maggiore.

Fortunatamente la guerra in Libia ha provato che esiste un mirabile accordo tra le varie armi, le quali si sono così nobilmente e coraggiosamente aiutate a vicenda, gareggiando di slancio e di valore.

Fondatamente spero che le noiose guarnigioni non faranno ricadere nei guai passati.

Ritengo poi che, sia per la vera istruzione pratica degli ufficiali, che per i pericoli che si corrono quando si comanda la truppa, dia maggior campo a giudicarne il valore, il tempo passato fra le file, che non quello passato in lavori, anche immensamente importanti, fatti in un ufficio. Naturalmente non parlo di pericoli materiali; ma di quelli di tutti i generi inerenti al comando e alla disciplina degli uomini a voi sottoposti.

Chi vive in un ufficio, tanto di Stato maggiore che di reggimento, questi pericoli non corre.

La responsabilità del comando è quella che forma il carattere, ed è questo un elemento di giudizio indispensabile.

Io quindi chiedo che chi aspira a promozioni a scelta debba avere esercitato assai lungamente il comando di una compagnia, di uno squadrone o di una batteria. La proporzione della scelta l'abbandono al ministro.

POLLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLIO. Prima di tutto io ringrazio caldamente l'onor. ministro e l'onor. senatore Lamberti delle parole di lode che hanno avuto per il Corpo di stato maggiore che ho l'onore di comandare.

Debbo poi fare alcune osservazioni sopra questo emendamento proposto dai senatori Bava-Beccaris, Lamberti e Ponza di San Martino. Un'osservazione è sostanziale, le altre secondarie.

La sostanziale è quella che si riferisce al tempo dopo il quale il capitano può essere nominato maggiore a scelta. Qui è detto che il capitano può essere promosso maggiore a scelta quando entra nel primo ottavo del ruolo dei capitani della propria arma.

L'Ufficio centrale invece ed il ministro dicono dopo sette anni di grado. A me pare che sette anni di grado siano qualche cosa di più preciso, di più determinato che non l'ottavo. L'ottavo del ruolo è, invece, qualche cosa di indeterminato; quindi io proporrei che si rimanesse alla dizione dell'Ufficio centrale e del ministro.

Faccio osservare anche che il capitano può essere proposto per l'avanzamento a scelta, e può subire gli esperimenti per questo avanzamento, dopo che ha compiuto sette anni di grado.

Ora, calcolando il tempo per l'esperimento, il tempo per iscriverlo sul quadro di avanzamento e quello che occorre perchè si faccia disponibile il posto, si avrà che la promozione verrà presso a poco dopo gli otto anni di grado, che mi sembrano sufficienti per stabilire la piena capacità del capitano a comandare la unità che gli compete.

Farei poi un'osservazione sulla Commissione unica proposta dai tre senatori che hanno sottoscritto questo emendamento. La Commissione unica esiste di fatto, per gli attuali esami dei capitani per la promozione ad anzianità, ma riferendomi ad alcune parole di questo stesso emendamento troverei che la Commissione unica non sia da raccomandare, perchè in ultimo si parla dei carabinieri reali. Or non è possibile fare una Commissione unica per i capitani di fanteria, cavalleria ed altre armi e dei carabinieri Reali. I carabinieri hanno altre esigenze di istituto e di servizio, quindi è necessaria una Commissione apposita.

Mi associo pienamente al concetto espresso che si diano promozioni a scelta soltanto a quei capitani i quali, nell'esercizio del comando, abbiano dimostrato quelle spiccate qualità che possono essere riconosciute tanto dalle Commis-

sioni di primo grado quanto negli esperimenti a cui saranno sottoposti.

A questa idea si è associato molto eloquentemente l'on. Morra. Accetterei dunque l'emendamento, salvo le Commissioni uniche che del resto mi sembrano debbano essere convocate piuttosto per disposizioni di regolamento anzichè di legge, e l'ultima parte che si riferisce ai carabinieri: ma il concetto che il capitano debba esser giudicato soltanto quando ha bene esercitato il comando dell'unità che gli compete lo accetto; e, come dicevo, trovo più esplicita la prescrizione che il capitano possa esser promosso dopo sette anni di grado anzichè quando entri nel primo ottavo del suo ruolo, tanto più che il ministro ci ha fatto presente che proporrà una legge per ritoccare gli organici.

Questa legge porterà un aumento di quadri e per conseguenza il vantaggio basato sugli anni di permanenza nel grado di capitano, che preoccupava il senatore Bava, può ridursi a meno. Però mi associo in questo a ciò che hanno proposto l'Ufficio centrale e il ministro.

PERRUCCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERRUCCHETTI. Io divido le preoccupazioni dei preopinanti, ma desidererei che si aggiungesse qualche maggior chiarimento all'art. 7.

Una cosa che in esso fu determinata e sulla quale finora non si sono fatti rimarchi, è lo avere fissato nella cifra di un *un sesto* il numero dei posti che questi concorrenti dovrebbero occupare per promozione a scelta nell'anno. Ora se vi è timore di stabilire con questa legge troppe promozioni a scelta, su questa misura del *sesto* conviene portare l'esame. Quindi su questo argomento del *sesto* dei posti da occupare per avanzamento, più che sopra altro, dobbiamo rivolgere la nostra attenzione, perchè è questo che dà la misura del vantaggio.

Un'altra questione è quella fatta dai colleghi sul preferire un'*aliquota* del ruolo ad un numero di anni d'anzianità.

Su queste due maniere vi possono essere dei pareri diversi. I 7 anni a qualcuno possono parer pochi, ad altri troppi. In date condizioni di avanzamento, le quali variano col variare dei tempi, il numero di anni d'anzianità non può avere sempre lo stesso valore.

D'altra parte il fissare invece un'*aliquota* del

ruolo espone ad un altro pericolo, potendo subire diverse interpretazioni secondo che si contano o no nel ruolo tutti quelli che non sono più riconosciuti idonei all'avanzamento, e che possono formare alla testa del ruolo una specie di ostruzione.

Per citare un caso, posso riferire quello che è avvenuto a me stesso. Avevamo nello stato maggiore un vantaggio apparentemente grandissimo nell'avanzamento di *un terzo*, per i capitani già capitani fino al 1866. Ma quel terzo applicato al ruolo di fanteria, in un momento nel quale in quel ruolo erano compresi molti ufficiali anziani non promovibili, ufficiali di distretti ecc., faceva sì che quell'enorme vantaggio diventasse in parte illusorio, tanto che io stesso pur avendo diritto al vantaggio del *terzo*, rimasi per 11 anni capitano di Stato maggiore.

Sarebbe bene, se si adotta una aliquota del ruolo, che si stabilisse di calcolare il ruolo non tenendo conto di coloro che non sono giudicati promuovibili.

La questione è dunque ridotta a stabilire se meglio convenga fissare gli anni di anzianità oppure una aliquota del ruolo, e se debbasi mantenere la facoltà di occupare colla scelta un sesto dei posti che si fanno liberi nell'anno.

GOIRAN, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN, *relatore*. Su questa questione dell'avanzamento a scelta da capitano a maggiore l'Ufficio centrale ha fatto lunghi studi ed ampia discussione.

Il ministro aveva proposto l'aliquota di un quarto e dai suoi calcoli aveva dedotto che questa quota di un quarto bastasse appena a provvedere a che tutti i generali provenissero dalla scelta. Con ciò però si annullava completamente il diritto dell'anzianità: nessuno, o quasi, avrebbe potuto ascendere al grado di generale per anzianità. L'Ufficio centrale si è preoccupato di questo e ha stabilito il sesto, dopo lunghissimi studi. Col sesto un ufficiale che possa cumulare tutti i vantaggi della legge, potrà arrivare a generale a 50 anni. Ora, se si vuole che i nostri comandi di brigata, di divisione, di corpi d'armata siano retti da ufficiali i quali abbiano sufficiente energia fisica e morale, e quindi debbono essere abbastanza giovani, a meno che abbiano sortito da natura

una fibra eccezionale, bisogna che le cose siano stabilite in modo che si possa da qualcuno arrivare al grado di generale intorno ai 50 anni.

Per queste ragioni l'Ufficio centrale avrebbe adottato la proporzione del sesto.

Prima aveva pensato di proporre un concorso, mentre il ministro aveva proposto un esame. Si è osservato che è difficile di stabilire un concorso; non si possono infatti chiamare i capitani e dir loro: « Concorrete all'avanzamento a scelta al grado di maggiore » come si dice a degli ufficiali di cavalleria: « Concorrete al salto di due metri di barriera ».

Lo stabilire i termini di un concorso di questo genere è cosa assai difficile.

Perciò l'Ufficio centrale si è accostato alla idea dell'onor. ministro, che si faccia cioè un esperimento. È evidente che le modalità di questo esperimento saranno fissate con regolamento, in modo che gl'interessati alla buona costituzione dei quadri degli ufficiali superiori del nostro esercito abbiano la garanzia che non saranno promossi a scelta che ufficiali veramente valenti.

Relativamente alla proposta che gli ufficiali che possano concorrere abbiano compiuto 7 anni di grado, o siano nell'ottavo del ruolo cui appartengono, l'Ufficio centrale mantiene i 7 anni di grado. È una cifra più precisa: gli ufficiali che hanno sette anni di grado compiuto, potranno presentarsi all'esperimento quando sono appunto nell'8^o anno di grado. Essi si trovano così nel primo terzo e non avranno che un guadagno di pochi anni, guadagno che non arriverà certamente a 4 anni.

Ne verrà di conseguenza che pur cumulando tutti i vantaggi derivanti dalla legge, un ufficiale non potrà arrivare al grado di generale che verso l'età di 50 anni.

Mi pare che non sia troppo per garantire in qualche maniera il buon comando delle maggiori unità dell'esercito.

Circa l'ultimo comma che stabilisce che gli ufficiali abbiano un certo servizio effettivo presso i reggimenti, l'Ufficio centrale non ha difficoltà ad accettarlo.

BAVA-BECCARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAVA-BECCARIS. A me pare che il fissare un termine di sette anni voglia dire dare un aumento doppio di quello che si darebbe, am-

mettendo la scelta per coloro che entrano nel primo ottavo del ruolo. La questione per me è questa: cumulando i quattro anni che gli ufficiali guadagnerebbero in questo modo con quelli guadagnati da tenente a capitano, si viene ad avere un avanzamento di cinque o sei anni su tutta la massa, e questo mi fa temere che l'avanzamento per anzianità sia troppo ritardato.

Io credo che sia utile e necessario che tutti coloro che intraprendono una carriera abbiano la speranza di arrivare ad un certo grado, e che non sia assolutamente preclusa anche l'ascesa ad un grado più elevato.

Che un generale arrivi a tal grado all'età di cinquant'anni o un po' più tardi, trovo che non fa grande differenza, perchè anche un generale che abbia qualche anno di più può rendere ottimi servizi. Tutti i nostri generali che hanno fatto la campagna di Libia in un clima cattivo e in condizioni disagiate, sono più vicini alla sessantina che alla cinquantina, eppure hanno resistito benissimo alle fatiche del loro servizio.

Non bisogna dunque esagerare. Vogliamo generali giovani sì, ma non impediamo a tutti gli altri di arrivare.

Del resto io sono abbastanza soddisfatto che si sia accettata l'ultima parte dell'emendamento stabilendo che gli ufficiali per concorrere all'avanzamento a scelta abbiano prestato un considerevole tempo di servizio presso le truppe.

Il resto dell'emendamento, se l'Ufficio centrale e l'onor. ministro non lo accettano, non posso lusingarmi che lo accetterebbe il Senato; quindi vi rinuncio.

GOIRAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN, *relatore*. Faccio osservare all'onorevole senatore Bava-Beccaris che con la proporzione di un sesto sopra 100 capitani che passano maggiori non ve ne sarebbero che 16 promossi a scelta, tutti gli altri sarebbero promossi per anzianità. Mi sembra quindi che sia sufficientemente tutelato il diritto dell'anzianità.

L'Ufficio centrale accetta soltanto l'ultima parte dell'emendamento proposto dal senatore Bava-Beccaris ed altri.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Mi pare che la discussione abbia esaurito ampiamente la questione. A me non rimane che riassumerla per giungere ad una conclusione.

Il senatore Bava-Beccaris, il senatore Lamberti e il senatore Ponza di S. Martino hanno presentato questo emendamento, inteso a stabilire che il guadagno concesso ai capitani che avanzano a scelta sia commisurato ad una frazione del ruolo dei capitani, anzichè indirettamente limitato fissando a sette anni l'anzianità di grado necessaria per poter concorrere all'avanzamento a scelta. Su questo argomento mi pare che le dichiarazioni fatte dal senatore Pollio abbiano portato luce completa. Quanto poi alla quantità degli ufficiali che possono ottenere effettivamente l'avanzamento a scelta, è già stabilita in un sesto dei posti che si facciano vacanti nei ruoli dei maggiori.

L'altra questione è relativa all'entità complessiva del beneficio che si vuol dare agli ufficiali avanzanti a scelta.

Il senatore Bava-Beccaris dice: se voi cumulate il vantaggio dell'avanzamento da tenente a capitano con quello da capitano a maggiore voi verrete ad ottenere un vantaggio totale di cinque e forse sei anni, cosa questa che al senatore Bava sembra eccessiva. Ora devo dichiarare al Senato che a questa conclusione non mi saprei acconciare: limitiamo finchè volete, il numero degli ufficiali che possono fruire dell'avanzamento a scelta, ma facciamo che il vantaggio sia tale da giustificare effettivamente questo avanzamento; lo scopo che desidero ottenere è di diminuire marcatamente l'età, alla quale gli eletti giungono al grado di generale, e non soltanto di un anno o di un anno e mezzo.

In altri termini, se volete che l'avanzamento a scelta debba essere per molti, magari per un terzo degli ufficiali, ed allora diamo un guadagno minimo; ma se, come io preferirei, riduciamo il numero di coloro che avanzano a scelta, circondiamo pure questa scelta con tutte le garanzie, ma facciamo in modo che gli ufficiali che ne fruiscono possano arrivare giovani in alto ed occupare il posto del generale per una lunga serie di anni. Non è che con la stabilità che possono rendere efficaci servizi, altrimenti avremo una fantasmagoria di ufficiali che arrivano in alto e poco dopo

sono colpiti dai limiti di età e sono costretti ad andarsene.

Quindi, a mio avviso, il testo dell'Ufficio centrale dev'essere accettato: mi associo però alle proposte del senatore Bava confortate da quelle dei senatori Pollio e Morra di Lavriano e dell'Ufficio centrale, di stabilire cioè un determinato numero di anni durante i quali gli ufficiali concorrenti all'avanzamento a scelta abbiano effettivamente esercitato un comando di truppa. Secondo il senatore Bava, questo periodo sarebbe stabilito, mi pare, in due anni per gli ufficiali del corpo di stato maggiore e del Genio. Quanto allo stato maggiore osserverei che è una prescrizione superflua, perchè è per legge stabilito che nessun ufficiale possa essere nominato capitano di Stato maggiore se non ha esercitato per due anni il comando di una batteria, di una compagnia o di uno squadrone, ma si può riconfermare per maggiore chiarezza. Un limite più lungo non converrebbe nemmeno per gli ufficiali del Genio, i quali, dato il limitato numero di reggimenti e l'estensione dei servizi ai quali debbono attendere, non potrebbero avere una rotazione sufficiente per raggiungere molti anni di comando di compagnia, e quindi sta benissimo il limite di due anni per essi stabilito. Infine riconosco utile un limite di cinque anni (io avrei preferito quattro), per gli ufficiali delle altre armi.

Con queste varianti accetto l'emendamento del senatore Bava.

BAVA-BECCARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAVA-BECCARIS. Vorrei uno schiarimento. Il generale Pollio ha detto che non poteva accettare la Commissione unica perchè nell'articolo si parla anche dei carabinieri Reali; ma io spero che egli accetti la Commissione unica per le altre armi all'infuori dei carabinieri Reali.

PRESIDENTE. Pare a me che sia meglio rinviare a domani il seguito della discussione, affinchè il ministro e l'Ufficio centrale e gli oratori che hanno discusso di questo articolo 7 si possano mettere d'accordo sull'emendamento da proporsi. Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è rinviato a domani.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori, segretari, di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari contano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone.

Bacelli, Badini-Confalonieri, Balenzano, Balestra, Barbieri, Barracco Roberto, Barzellotti, Bava-Beccaris, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Borgatta, Botterini, Bozzolo.

Cadolini, Caetani, Camerano, Camerini, Carafa, Carle Giuseppe, Castiglioni, Cavasola, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Chironi, Colonna Fabrizio, Cruciani-Alibrandi, Cuzzi.

Dalla Vedova, Dallolio, D'Ayala-Valva, De Blasio, De Cesare, De Cupis, Del Zio, De Riseis, De Sonnaz, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Camporeale, Di Carpegna, Di Collobiano, Di Frasso, Dini, Di Prampero.

Ellero.

Fabrizi, Falconi, Fano, Fili Astolfone, Filomusi Guelfi, Frascara, Frola.

Garavetti, Garofalo, Gatti-Casazza, Giordano Apostoli, Giorgi, Goiran, Gorio, Grassi, Greppi, Gualterio, Gui.

Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Lanciani, Levi Ulderico, Lucca.

Majnoni d'Intignano, Malaspina, Malvano, Malvezzi, Manassei, Mariotti, Martinez, Massarucci, Maurigi, Mazziotti, Mazzolani, Mazzoni, Mele, Melodia, Molmenti, Monteverde, Morra.

Pagano, Parpaglia, Paternò, Pedotti, Perla, Perrucchetti, Piaggio, Pigorini, Plutino, Polacco, Polvere, Ponza Cesare.

Reynaudi, Ridolfi, Rignon, Rossi Giovanni.

Sacchetti, Saladini, Salvarezza Cesare, Salvarezza Elvidio, Sandrelli, San Martino Enrico, Santini, Schupfer, Scillamà, Serena, Spingardi.

Tajani, Tami, Todaro, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Vischi, Vittorelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 26 novembre 1911, n. 1246, che applica dazi differenziali e generali alle merci provenienti dalla Turchia (europea e asiatica):

Senatori votanti	129
Favorevoli	118
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1909, n. 558, riguardante modificazioni alle tariffe e condizioni pei trasporti in considerazione della legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale:

Senatori votanti	129
Favorevoli	118
Contrari	11

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione per la nomina:

- a) di un componente della Commissione per il regolamento interno;
- b) di un componente della Commissione per i trattati internazionali;

c) di un commissario per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti d'emissione;

d) di un commissario al Consiglio superiore del lavoro.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, numero 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530-*seguito*);

Aggregazione del comune di Staletti al mandamento di Gasperina (N. 864);

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortunati degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634).

III. Relazioni della Commissione per il Regolamento interno del Senato (Nn. CLXIII e CLXIV - *Documenti*).

La seduta è sciolta (ore 17.30).

Licenziato per la stampa il 9 marzo 1912 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CCLXXXVI.

TORNATA DEL 5 MARZO 1913

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Elenco di omaggi* (pag. 9881) — *Comunicazioni* (pag. 9883) — *Presentazione di una relazione* (pag. 9883) — *Congedi* (pag. 9883) — *Votazione a scrutinio segreto* — *Si riprende la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254 sull'avanzamento del Regio esercito »* (N. 530) — *L'art. 7 è sospeso* — *Si approvano gli articoli 8 e 9; e il 10 con un'aggiunta proposta dal ministro della guerra* (pagina 9883, 9884) — *Parlano sull'art. 11 i senatori Bava-Beccaris* (pag. 9884), *Lamberti* (pag. 9885, 9886), *Goiran, relatore* (pag. 9885, 9886) *e il ministro della guerra* (pag. 9886) — *L'art. 11, emendato, è approvato* — *L'art. 12 è approvato dopo osservazioni dei senatori Barbieri* (pag. 9887), *Lamberti* (pag. 9888), *Goiran, relatore* (pag. 9887) *e del ministro della guerra* (pag. 9888) — *Senza osservazioni si approva l'art. 13* — *Sull'art. 14 parlano i senatori Morra di Lavriano* (pag. 9889), *Goiran, relatore* (pag. 9889) *e il ministro* (pag. 9890) — *L'art. 14 è approvato, e senza osservazioni si approva l'art. 15* — *L'art. 7, nel testo concordato, è approvato dopo osservazioni dei senatori Lamberti* (pag. 9891, 9892), *Maurigi* (pag. 9891), *Pedotti* (pag. 9892) *e del ministro* (pag. 9891) — *Parlano sull'articolo 16 i senatori Lamberti* (pag. 9893), *Perrucchetti* (pag. 9895), *Pollio* (pag. 9896), *Bava-Beccaris* (pag. 9897), *Goiran, relatore* (pag. 9897) *e il ministro della guerra* (pagina 9898) — *L'art. 16 è approvato* — *Fanno osservazioni sull'art. 17 i senatori Lamberti* (pag. 9899, 9900), *Goiran, relatore* (pag. 9900) *e il ministro* (pag. 9901) — *L'articolo 17 è approvato, e senza osservazioni si approva l'art. 18* — *Il seguito della discussione è rinviato alla successiva seduta* — *Risultato di votazione* (pag. 9901).

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, della istruzione pubblica, di agricoltura, industria e commercio, dei lavori pubblici, delle poste e telegrafi.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Biscaretti di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Fanno omaggio al Senato:

il prof. Giorgio Del Vecchio della R. Università di Bologna: *Le valli della morente italianità - Il Ladino al bivio - Sui caratteri fondamentali della filosofia politica del Rousseau;*

l'Università commerciale Luigi Bocconi: *Annuario per l'anno scolastico 1911*;

il dott. Mario Ghironi: *Studi sull'ordinamento della Facoltà giuridica*;

il Presidente generale dell'Associazione nazionale per soccorrere i Missionari italiani: *Il protettorato in Oriente*, studio di Fedele Lampertico;

il sig. Carlo Crispi Moncada: *Sulla schedatura e catalogazione delle opere in lingua araba delle Biblioteche d'Italia*;

l'on. senatore tenente generale Giuseppe Perrucchetti: *Educazione marziale e patriottica e Reparti volontari e scolastici*;

la Società ligure di Storia patria di Genova: *Atti della Società ligure di Storia patria*, volumi XXXVIII e XL;

l'on. senatore avv. prof. Andrea Guarneri: *Documenti per servire alla storia di Sicilia*, pubblicati, a cura della Società siciliana per la storia patria (seconda serie) - *Fonti del diritto siculo*, vol. VIII;

il prof. F. Angelitti: *Sugli accenni danteschi ai segni, alle costellazioni ed al moto del cielo stellato da occidente in oriente di un grado in cento anni*;

l'Istituto Internazionale di Agricoltura: *L'attività dell'Istituto Internazionale di agricoltura nel campo della cooperazione, dell'assicurazione e del credito agrario*;

il dott. Gino Modigliani: *Psicologia Vinciana*;

l'on. deputato prof. Luigi Rava: *Dal Codice civile al Codice di lavoro*, discorso;

la R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Padova: *Atti e memorie di quella R. Accademia*, anno CCCXXI, 1911-912 (nuova serie), vol. XXVII;

il signor Amilio Silvestri: *L'Archivio Silvestri in Calcio, Notizia e inventario*, regesto a cura di Giuseppe Bonelli;

l'on. senatore avv. Giovanni Faldella: *Leggendo i discorsi parlamentari di Tommaso Villa - Politica religiosa*, discorsi;

l'Unione delle provincie d'Italia: *Atti ufficiali della V Assemblea generale dell'Unione delle provincie d'Italia in Firenze dall'11 al 13 ottobre 1912*;

L'Accademia Pontaniana: *Atti di quella accademia*. Vol. XLII (Serie II, vol. XVIII).

La Direzione didattica delle scuole elemen-

tari in Roma: *Elenco generale degli obbligati all'istruzione elementare*. Anno scolastico 1912-1913.

La Legazione di Svezia: *Le lock-out et la grève générale en Suède en 1909*. Rapport présenté par l'Office du travail à l'Administration Royale de l'industrie et du commerce

La Deputazione provinciale di Crema: *Atti del Consiglio provinciale 1911*.

S. E. l'avv. Camillo Finocchiaro Aprile, ministro di grazia e giustizia e dei culti: *Discorsi pronunziati al Senato del Regno ed alla Camera dei deputati dal maggio 1911 al giugno 1912*.

La Società Colombaria di Firenze: *Atti di quella Società degli anni MXMX, MXMXI e MCMXI, MCMXII*.

La Direzione della rivista: *L'Università italiana*. Anno XI-1912.

Il signor Renato Paoli: *Le condizioni commerciali dell'Eritrea*.

Il Patronato dei minorenni condannati condizionalmente: *Relazione morale e finanziaria per l'anno 1911*, letta dall'on. prof. comm. Vincenzo Simoncelli all'assemblea generale del 28 marzo 1912.

L'Università di Ferrara: *Annuario della libera Università di Ferrara*. Anno scolastico 1912-13.

L'on. deputato dott. Romeo Gallenga: *In memoria di Guido Pompilj*. Discorso.

Il dott. Roberto Rampoldi: *Nuovi contributi alla cura dell'epitelioma cutaneo e mucoso col principio attivo del Jequirity (Abrus precatorius)*.

Il municipio di Bologna:

1° *Bilancio preventivo della spesa per l'esercizio finanziario 1912*;

2° *Resoconto morale della Giunta e Rapporto dei revisori sul conto consuntivo 1911*.

Il municipio di Roma: *Atti del Consiglio comunale*. Anno 1912, primo quadrimestre.

La Deputazione provinciale di Massa e Carrara: *Atti di quel Consiglio provinciale*. Anni 1910-11.

Il presidente del Comitato esecutivo pel monumento ad Antonio Panizzi in Brescello: *Pel monumento a Antonio Panizzi eretto in Brescello il 13 ottobre 1912*. Discorsi e documenti con prefazione di Naborre Campanini.

Messaggio del Presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato il seguente messaggio del Presidente della Corte dei conti:

« In adempimento del disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare a V. E. che nella seconda quindicina del decorso mese di febbraio non è stata eseguita alcuna registrazione *con riserva*.

« Il Presidente
« DI BROGLIO ».

Do atto al Presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Congedi.

PRESIDENTE. Domandano congedo: il senatore Campo di un mese per ragioni di salute; il senatore Guy di cinque giorni per ragioni di ufficio.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Presentazione di una relazione.

MALVEZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALVEZZI. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Vigilanza sulle fondazioni che hanno per fine l'incremento dell'economia nazionale e dell'industria agraria, industriale e commerciale e sulle istituzioni affini ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Malvezzi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per la nomina:

a) di un componente della Commissione per il regolamento interno;

b) di un componente della Commissione per i trattati internazionali;

c) di un commissario per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione;

d) di un commissario al Consiglio superiore del lavoro.

Prego il senatore segretario Melodia di procedere all'appello nominale per questa votazione.

MELODIA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei signori senatori incaricati dello scrutinio delle seguenti votazioni testè compiute:

Votazione per la nomina di un componente della Commissione pel regolamento interno:

Senatori Ellero, Scillamà, Martinez.

Votazione per la nomina di un componente della Commissione per i trattati internazionali:

Senatori Di Carpegna, Tami, Levi Ulderico.

Votazione per la nomina di un commissario per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione:

Senatori Santini, Castiglioni, Pagano.

Votazione per la nomina di un commissario al Consiglio superiore del lavoro:

Senatori De Sonnaz, Garavetti, Tommasini.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254 sull'avanzamento nel R. Esercito » (N. 530).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione: « Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254 sull'avanzamento nel R. esercito ».

Come il Senato ricorda, ieri la discussione è stata sospesa all'art. 7 affinchè potessero mettersi d'accordo sulla formula dell'emendamento l'Ufficio centrale, l'onor. ministro e i vari oratori.

Siccome l'articolo concordato non si è ancora potuto stampare, ma verrà distribuito a momenti, così, per risparmio di tempo, procederemo alla discussione degli articoli seguenti.

Se non vi sono opposizioni, passeremo senz'altro all'art. 8 che rileggo:

Art. 8.

I tenenti colonnelli sono nominati per anzianità tra i maggiori del rispettivo ruolo, salvo le eccezioni di cui agli art. 11 e 22 della presente legge.

(Approvato).

Art. 9.

I colonnelli di tutte le armi e di tutti i corpi sono tratti a scelta dai tenenti colonnelli del corrispondente ruolo di anzianità. Essi dovranno aver subito con esito favorevole apposito esperimento di abilità e cultura professionale, secondo norme da stabilirsi con decreto Reale.

(Approvato).

Art. 10.

Le promozioni ai vari gradi di generale hanno luogo a scelta; esse debbono essere riservate esclusivamente a coloro che per carattere, intelligenza, qualità militari e cultura diano sicuro affidamento di reggere in modo assolutamente distinto la carica che possono essere chiamati a coprire.

I colonnelli di fanteria, di cavalleria e di artiglieria (ad eccezione di quelli del ruolo tecnico) non possono essere promossi al grado di maggior generale se non hanno tenuto lodevolmente, per due anni almeno, il comando di un reggimento o di un reparto autonomo di truppe.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Io propongo che si aggiunga in coda a questo articolo la seguente dizione « o delle scuole centrali di tiro di artiglieria », perchè il comando di queste scuole corrisponde quasi al comando effettivo di un corpo di truppa e perchè, se così non si facesse, si correrebbe il rischio di avere una fantasmagoria nel comando delle scuole centrali di tiro, mentre è necessario che i comandanti vi permangano almeno tre o quattro anni per poterne avere buoni risultati.

PEDOTTI, *dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 10 con l'aggiunta proposta dall'onor. ministro della guerra:

Art. 10.

Le promozioni ai vari gradi di generale hanno luogo a scelta; esse debbono essere riservate esclusivamente a coloro che per carattere, intelligenza, qualità militari e cultura diano sicuro affidamento di reggere in modo assolutamente distinto la carica che possono esser chiamati a coprire.

I colonnelli di fanteria, di cavalleria e di

artiglieria (ad eccezione di quelli del ruolo tecnico) non possono essere promossi al grado di maggior generale se non hanno tenuto lodevolmente, per due anni almeno, il comando di un reggimento o di un reparto autonomo di truppe o delle scuole centrali di tiro di artiglieria.

Chi approva l'articolo nella nuova dizione è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 11.

L'ufficiale che nell'esercizio delle sue attribuzioni professionali e militari abbia reso allo Stato qualche servizio di straordinaria importanza, potrà, anche se non sia già iscritto sul quadro di avanzamento, essere promosso per merito eccezionale, con precedenza su tutti i pari grado iscritti sul quadro d'avanzamento, ed indipendentemente dalle condizioni di anzianità, di grado, di comando, di servizio nonché degli altri requisiti speciali richiesti, caso per caso, dalla presente legge per le promozioni ordinarie.

Le proposte per queste promozioni eccezionali sono fatte, con speciali relazioni a S. M. il Re, dal ministro della guerra. Esse dovranno preventivamente riportare il parere favorevole della Commissione centrale di cui all'art. 14 della presente legge, con l'intervento almeno di tre quarti dei membri.

Il parere della Commissione sarà ritenuto sfavorevole se la proposta abbia riportato più di un voto contrario.

BAVA-BECCARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAVA-BECCARIS. Desidererei che il ministro si compiacesse di inserire nel primo comma dell'art. 11 questo inciso: « mantenendo fermo il disposto dell'art. 7 della legge 2 luglio 1896, n. 254 ».

Questo articolo è quello che stabilisce la permanenza minima in ciascun grado; mi sembra necessario confermarlo perchè nelle promozioni per via eccezionale non succeda il caso che un ufficiale possa essere promosso, per esempio, al grado di maggiore, senza aver fatto gli anni stabiliti da quell'articolo nel grado di capitano.

GOIRAN, *relatore*. Domando di parlare.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MARZO 1913

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN, *relatore*. L'aggiunta proposta dal senatore Bava mi sembrerebbe superflua, in quantochè l'art. 35 del presente disegno di legge cita quali articoli della legge 2 luglio 1896, della legge 6 marzo 1898 e della legge 21 luglio 1902 sono stati abrogati, e fra questi articoli non figura l'articolo, al quale allude il senatore Bava. Quindi resta inteso che tale articolo rimane in vigore.

BAVA-BECCARIS. Se è così sta bene; ma per chiarezza mi sarebbe parsa opportuna la mia proposta.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Accetto l'emendamento proposto dal senatore Bava-Beccaris.

BAVA-BECCARIS. Ringrazio.

PRESIDENTE. Rileggo la prima parte dell'art. 11 colla aggiunta proposta dal senatore Bava-Beccaris ed accettata dall'onor. ministro della guerra.

Art. 11.

L'ufficiale che nell'esercizio delle sue attribuzioni professionali e militari abbia reso allo Stato qualche servizio di straordinaria importanza potrà, anche se non sia già iscritto sul quadro di avanzamento, essere promosso per merito eccezionale, con precedenza su tutti i pari grado iscritti sul quadro d'avanzamento, ed indipendentemente dalle condizioni di anzianità, di grado, di comando, di servizio, nonché degli altri requisiti speciali richiesti, caso per caso, dalla presente legge per le promozioni ordinarie, mantenendo fermo il disposto dell'art. 7 della legge 2 luglio 1896, n. 254.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Prima che sia messo in votazione questo emendamento, siccome avevo da dire due parole per proporre un cambiamento della dizione (che forse non sarà accolto nè dal ministro, nè dalla Commissione e tanto meno dal Senato), mi si permetta tuttavia di esporre questo mio desiderio. Nel progetto di legge che fu presentato nel 1892 e che fu approvato dal Senato, ma che non ebbe la fortuna di ricevere la sanzione dell'altro ramo del Parlamento, e quindi rimase lettera morta,

come sono rimasti lettera morta altri di questi progetti di legge di modifica all'avanzamento, era detto su questo proposito così: « È riservata al ministro della guerra la facoltà di proporre con speciale relazione a S. M. il Re eccezionali promozioni a scelta di ufficiali che se ne rendessero meritevoli per fatti militari straordinari e per insigni servizi militari resi alla patria ».

Mi pare che questa dizione risponda molto meglio allo spirito di quest'articolo, ed essenzialmente possa dar luogo meno facilmente a discrepanze di interpretazione e dubbi di applicazione. Fu già detto a proposito dell'articolo 25 (che non è altro in sostanza che l'articolo 11 che oggi si riproduce sotto altra forma), che fece cattiva prova e quindi invece di corrispondere agli scopi che ci si era proposti, cercando di dare un avanzamento a quei fortunati individui che presentano qualità straordinarissime, fu applicato a rovescio o mal a proposito, perchè molte volte sembrò essere applicato per salvataggio; ed ogni qualvolta si parlò di meriti speciali, questi meriti furono discussi, per lo meno, perchè non erano a cognizione di una gran parte dell'esercito e quindi non erano entrati nel dominio dell'opinione pubblica militare. Mi pare che questa dizione soddisfi coloro che vorrebbero che fosse esclusivamente detto che per meriti straordinari di guerra si deve applicare quest'articolo.

Uno dei miei colleghi ha affacciato il desiderio di portare un emendamento il quale stabilisse che colui il quale esercita un comando in combattimento, superiore al grado di cui è rivestito, dovrebbe in qualche modo essere ricompensato. E certo che quando uno in grado inferiore adempie a degli obblighi che sarebbero in facoltà esclusiva di chi è rivestito di un grado superiore, e li disimpegna su vasta scala per un lungo spazio di tempo, certamente egli esplica tali qualità che la promozione straordinaria a scelta è più che giustificata.

Nel campo scientifico militare tecnico, si possono avere da parte dei tecnici dei ritrovati, delle innovazioni che possono realmente portare una specie di rivolgimento nella tecnica militare. Queste innovazioni rappresentano dei veri servizi resi allo Stato.

Ora, quantunque con la formula adottata dall'Ufficio centrale ed accettata dall'onorevole

ministro, si evitino molto probabilmente i dubbi di interpretazione che potessero nascere, a me sembra che la dizione che propugno risponderebbe meglio allo scopo.

Per queste ragioni proporrei che questa dizione fosse sostituita all'altra.

Ma ciò su cui tengo specialmente è che sia riprodotto l'ultimo inciso che era in quella dizione, e cioè: « i fatti e i servizi che motivarono tale eccezionale promozione saranno pubblicati sul Bollettino ufficiale delle nomine del Regio esercito ».

In questo modo si chiude la bocca a qualunque malvagia opposizione. Quando i motivi che hanno indotto l'autorità superiore ad applicare questa eccezionale promozione siano resi di pubblica ragione, tutti i commenti cadranno nel vuoto.

Faccio perciò formale proposta in questo senso e prego, sia l'onorevole ministro che l'Ufficio centrale, di accettare per lo meno questa seconda proposta, qualora non si intenda di accogliere la prima.

GOIRAN, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN, *relatore*. L'applicazione dell'articolo 25 in passato diede luogo a molti commenti sfavorevoli, perchè troppo elastica ne era la dizione e perchè le Commissioni proponenti usavano soverchia larghezza nell'apprezzare l'importanza dei meriti degli ufficiali che erano proposti per questa eccezionale promozione. Perciò con la dizione che ora si propone, si sono voluti evitare quest'inconvenienti. Del resto la garanzia maggiore che non avvengano le larghezze eccessive che si sono lamentate nel passato, sta nella chiusa di quest'articolo, che dice: « il parere della Commissione sarà ritenuto sfavorevole se la proposta abbia riportato più di un voto contrario ». In questa clausola sta la garanzia principale.

Per queste ragioni mi sembra che la proposta fatta dall'onorevole senatore Lamberti si riduca più che altro ad una questione di parole.

Relativamente alla sua seconda proposta e cioè alla pubblicazione sul Bollettino delle ragioni per cui si accorda la promozione, se l'onorevole ministro l'accetta, l'Ufficio centrale non ha nessuna difficoltà ad aderirvi, pur osservando che si tratta di questione di regolamento.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Io prego l'onorevole senatore Lamberti di non voler insistere, per lo meno per quanto riguarda la prima parte della sua proposta.

Mi sembra che la dizione studiata dall'Ufficio centrale e da me accettata sia talmente precisa da eliminare qualunque pericolo che in avvenire possano verificarsi gli inconvenienti lamentati nel passato, nell'applicazione di queste promozioni eccezionali a scelta.

Quanto all'altra proposta dell'onorevole senatore Lamberti e cioè che la motivazione della proposta che dà luogo a queste promozioni sia fatta oggetto di una speciale relazione da pubblicarsi nel Bollettino delle nomine non ho nulla in contrario da parte mia. Ma, come ha opportunamente osservato l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, si tratta più che altro di cosa da disciplinarsi col regolamento.

E, fatte queste brevi osservazioni, spero che l'onorevole senatore Lamberti se ne voglia dichiarare soddisfatto ed accogliere la preghiera che gli rivolgo di non insistere nella sua proposta.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Ringrazio, riconoscente, sia l'Ufficio centrale che l'onorevole ministro della condizionata accoglienza fatta alla mia proposta. Prendo per altro occasione da ciò per felicitarmi con l'onorevole ministro e con l'Ufficio centrale perchè si è sostituito alla presunta capacità di fatti speciali, i fatti speciali constatati. Questo è quello che era necessario di fare ed è bene che lo si sia fatto.

GOIRAN, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN, *relatore*. In quest'articolo havvi ancora una cosa da precisare. Avendo accettato l'emendamento proposto dal senatore Bava, sarebbe superflua la parola « d'anzianità »; si dovrebbe dire semplicemente: « condizioni di grado, di comando, ecc. ».

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Non ho nessuna difficoltà ad accettare questa proposta di emendamento.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole senatore Lamberti ha ritirato la sua proposta di emendamento.

Ora pongo ai voti l'emendamento del senatore Bava-Beccaris, che consiste nell'aggiungere in fine del primo comma le parole: « mantenendo fermo il disposto dell'art. 7 della legge 2 luglio 1896, n. 254 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

L'onor. relatore propone e l'onor. ministro della guerra accetta, che nel primo comma di quest'articolo sia soppressa la parola « di anzianità ».

Pongo ai voti questa proposta di emendamento.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ora ai voti l'intero articolo 11 così com'è stato modificato e che rileggo:

Art. 11.

L'ufficiale che nell'esercizio delle sue attribuzioni professionali e militari, abbia reso allo Stato qualche servizio di straordinaria importanza, potrà, anche se non sia già iscritto sul quadro di avanzamento, essere promosso per merito eccezionale, con precedenza su tutti i pari grado iscritti sul quadro d'avanzamento, ed indipendentemente dalle condizioni di grado, di comando, di servizio nonché degli altri requisiti speciali richiesti, caso per caso, dalla presente legge per le promozioni ordinarie, mantenendo fermo il disposto dell'art. 7 della legge 2 luglio 1896, n. 254.

Le proposte per queste promozioni eccezionali, sono fatte con speciali relazioni a S. M. il Re, dal ministro della guerra. Esse però dovranno preventivamente riportare il parere favorevole della Commissione centrale di cui all'art. 16 della presente legge, con l'intervento di almeno tre quarti dei membri.

Il parere della Commissione sarà ritenuto sfavorevole, se la proposta abbia riportato più di un voto contrario.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 12.

In tempo di guerra:

a) si possono fare in tutti i gradi di ufficiale promozioni straordinarie per merito di

guerra debitamente accertato e segnalato all'esercito con ordine del giorno;

b) le promozioni ordinarie possono aver luogo senza esami od esperimenti, e facendo astrazione, per i colonnelli, dal termine di tempo stabilito dal secondo capoverso dell'art. 10 della presente legge.

A questo articolo è stato proposto dal senatore Barbieri il seguente emendamento, di aggiungere cioè: « quando abbiano esercitato durante l'azione un comando superiore al proprio grado ».

Ha facoltà di parlare il senatore Barbieri per illustrare questo suo emendamento.

BARBIERI. Ho proposto di fare l'aggiunta di cui è stata data testè lettura subito dopo il primo comma dell'art. 12 dove è detto: « si possono fare in tutti i gradi di ufficiale promozioni straordinarie per merito di guerra » ecc. Questa aggiunta ha uno scopo restrittivo, perchè solo quando si è esercitato un comando superiore al proprio grado in una azione, l'ufficiale ha dimostrato di essere veramente meritevole di una promozione straordinaria. Se egli ha esercitato il comando del proprio grado, potrà essere soltanto meritevole di una onorificenza anche alta, ma non mi pare possa, per ciò solo, meritare una promozione specialissima.

GOIRAN, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN, *relatore*. Lo scopo dell'emendamento proposto dal senatore Barbieri è restrittivo, ma mi pare che legghi un po' troppo le mani alle Commissioni che giudicano dei meriti di questi ufficiali. Può darsi benissimo che un ufficiale meriti la promozione al grado superiore, senza aver esercitato il comando del reparto competente a quel grado. Mi pare non si possa restringere tanto la portata della legge. Inoltre un ufficiale può anche trovarsi per caso a comandare un reparto del grado superiore, e questo reparto, per combinazione, senza che vi sia merito dell'ufficiale che ha preso il comando, può fare buonissima prova, e quindi il comandante nuovo profitterebbe dei meriti altrui.

L'Ufficio centrale quindi non può accettare questo emendamento.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Mi associo pienamente alle considerazioni espresse dall'on. relatore dell'Ufficio centrale, e prego il senatore Barbieri di non voler insistere nel suo emendamento.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. A titolo di schiarimento domando se sarebbe possibile d'introdurre una variante con la quale si provvedesse al caso, forse non molto frequente, che, in tempo di guerra, un sottufficiale, che avesse oltrepassato i 35 anni di età, e per ragioni di azione di valore spiegato sul campo di battaglia meritasse la promozione ad ufficiale, domando se nell'art. 12, dove si fa astrazione da tutte le altre condizioni, non si potrebbe aggiungere che si facesse astrazione in questi casi anche dall'età.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. L'articolo 12 mi pare che escluda già la supposizione che fa il senatore Lamberti, e che durante il tempo di guerra, le promozioni per merito di guerra possano avvenire indipendentemente dall'età; infatti il primo comma dice che per merito di guerra possono aver luogo promozioni straordinarie per atti di valore debitamente accertati e segnalati all'esercito con ordine del giorno, e non fa questione di età; e quindi anche se il sottufficiale avesse superato l'età di 36 anni può essere promosso ufficiale per merito di guerra.

LAMBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Sono lieto di queste dichiarazioni. Io ho affacciato questo dubbio per le disposizioni del comma b) il quale dice che le promozioni possono aver luogo senza esame od esperimento, e facendo astrazione per i colonnelli dai limiti di età stabiliti.

Dunque si sente qui il bisogno di dire che certe condizioni imposte per certi casi non hanno più nessun valore. Io volevo quindi che non si potesse affacciare il dubbio che queste condizioni restrittive imposte per le promozioni da sottufficiale ad ufficiale si potessero affac-

ciare come opposizione a conferire il grado di ufficiale per merito di guerra.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Il comma b) parla di promozioni ordinarie e non di promozioni straordinarie per merito di guerra.

LAMBERTI. Ha ragione.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 12 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ ALL'AVANZAMENTO.

Art. 13.

Dell'idoneità all'avanzamento, sia a scelta, sia ad anzianità, giudica una Commissione di avanzamento di primo grado, le cui deliberazioni sono alla loro volta sottoposte al giudizio di una Commissione superiore.

Salvo l'eccezione di cui all'articolo seguente, la composizione delle Commissioni suddette, a seconda dei vari gradi e dei vari ruoli, è determinata dal regolamento.

(Approvato).

Ora viene l'art. 14, al quale il ministro della guerra propone un emendamento.

Domando all'Ufficio centrale se accetta l'emendamento proposto dal ministro della guerra.

PEDOTTI, *dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. Allora do lettura dell'art. 14 colle modificazioni proposte dall'onorevole ministro.

Art. 14.

La Commissione superiore per l'avanzamento ai gradi di maggior generale e di tenente generale (compresi quelli dei Corpi sanitario e di commissariato) prende il nome di Commissione centrale d'avanzamento. Essa è composta del capo di Stato maggiore dell'esercito e dei generali designati per il comando di un'armata. Vi partecipano, ciascuno a sua volta, come membri aggiunti e con diritto a voto, il comandante del corpo d'armata da cui l'ufficiale dipende, nonchè gli ispettori generali di cavalleria, d'artiglieria e del genio, il comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali, l'ispettore

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MARZO 1913

delle truppe da montagna, l'ispettore delle costruzioni d'artiglieria, l'ispettore capo di sanità militare e l'ispettore di servizio di commissariato per gli ufficiali delle varie armi, corpi e ruoli cui essi sovrintendono.

Il presidente della Commissione, quando lo ritenga utile ed opportuno, può chiamare a farne parte come membri consultivi e senza diritto a voto, altri tenenti generali da lui scelti tra quelli che nei due ultimi anni abbiano avuto alla loro dipendenza, anche temporaneamente e per qualsiasi ragione, il colonnello o l'ufficiale generale da giudicare. I criteri che avranno determinato tale scelta sono sindacabili.

La Commissione non s'intenderà costituita ove manchi più di uno de' suoi membri con diritto a voto, ed il candidato non sarà dichiarato idoneo ove non abbia riportato due terzi di voti favorevoli.

MORRA DI LAVRIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA DI LAVRIANO. Desidererei due chiarimenti dall'onor. ministro della guerra. Il primo è relativo al primo comma.

Quasi tutti i colonnelli e gli ufficiali generali sui quali è richiesto il voto di uno degli ispettori generali, o ispettori o del comandante l'arma dei carabinieri Reali, dipendono contemporaneamente da un comandante di corpo d'armata.

Io suppongo che sia intenzione dell'onorevole ministro che il voto sia dato tanto dal comandante del corpo d'armata, che dagli ispettori, perchè si tratta di colonnelli e generali che dipendono direttamente dal comando del corpo d'armata e nell'istesso tempo sono sotto l'alta sorveglianza degli ispettori.

Questo per quanto si riferisce al primo comma.

Nel comma seguente si parla del generale che è chiamato a dare delle spiegazioni, senza diritto al voto, sopra un ufficiale che sia stato nel tempo ai suoi ordini.

A me sembrerebbe più ragionevole che quando si tratta di un comandante di corpo d'armata, chiamato a dare spiegazioni, avesse anche lui il diritto di voto. Tali fatti nell'antica legge non potevano succedere, perchè la Com-

missione era composta di tutti i comandanti di corpo d'armata e quindi avevano sempre diritto al voto.

Null'altro ho da aggiungere. Desidererei soltanto di avere dall'onorevole ministro questi chiarimenti.

GOIRAN, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN, *relatore*. Quando l'ufficiale è trasferito da un Comando di Corpo d'armata ad un altro, oppure quando cambia il titolare del Comando del Corpo d'armata, il comandante antecedente ha dovuto già prima pronunciare una sentenza sull'ufficiale stesso; la Commissione centrale quindi non ha che a rivangare il passato e vedere quale fu il voto dato l'anno prima dal comandante di Corpo d'armata che aveva l'ufficiale alla sua dipendenza, e mi pare che in tal modo essa sia sufficientemente illuminata senza bisogno di fare intervenire nel giudizio quest'altro comandante di Corpo d'armata.

Se l'onor. ministro della guerra lo consente, si potrebbe anche stabilire che i due ultimi comandanti di Corpo d'armata possano essere interpellati; ma quello che si voleva ottenere con questa disposizione, era di non fare delle Commissioni troppo numerose; perchè nelle Commissioni molto numerose accadono spesso degli equivoci.

A me sembra sufficientemente garentito il giudizio sull'idoneità all'avanzamento di un ufficiale, dall'intervento nella Commissione del suo comandante del Corpo d'armata.

MORRA DI LAVRIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA DI LAVRIANO. Per me non è questione di guarentigia dell'ufficiale, è questione di dignità del comandante di corpo d'armata chiamato a dare spiegazioni, senza voto.

Si è corretto il primitivo progetto che stabiliva l'intervento del comandante del corpo di armata senza voto, cosa alla quale mi sarei assolutamente ribellato; ma non basta. Vorrei che il comandante del corpo d'armata avesse sempre diritto al voto: ne faccio questione di dignità per l'alta sua posizione e per il suo prestigio.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. In quanto alla seconda obbiezione, io non posso che associarmi a quanto ha detto l'on. relatore.

L'aggiunta di quel secondo comma in quell'articolo mira a che la Commissione, la quale deve dare il suo giudizio, possa essere perfettamente illuminata in tutto e per tutto sugli ufficiali da giudicare.

I tenenti generali, dei quali si discorre nel comma predetto, non sono chiamati a votare l'avanzamento, ma a fornire alla Commissione che deve votare quest'avanzamento, tutti gli elementi necessari.

Il senatore Morra fa il caso che sia chiamato a tale scopo un comandante di corpo d'armata; nel testo dell'articolo si parla invece, genericamente, di tenenti generali che potrebbero anche essere soltanto comandanti di divisione, ed allora, nel caso che fosse accettata la proposta del senatore Morra, si dovrebbe pur sempre fare l'eccezione per i comandanti di divisione.

Ma il concetto generale che ha ispirato questo articolo è che la Commissione, composta di elementi poco numerosi, e tassativamente determinati, possa, per essere meglio illuminata, chiamare nel suo seno i tenenti generali che hanno avuto alla loro dipendenza l'ufficiale da giudicare. Se fra questi poi vi possa essere un comandante di corpo d'armata, o un tenente e generale comandante di divisione, comprenderà il senatore Morra che non è il caso di far distinzioni nell'articolo, quindi lo pregherei di non insistere su questo.

Quanto alla prima parte io convengo perfettamente in quello che egli ha detto.

MORRA. Ringrazio.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Ho chiesto la parola per associarmi alle considerazioni fatte dal senatore Morra. Però la risposta che ha dato l'onor. ministro mi consiglia a desistere dalla seconda parte di quelle considerazioni.

Quanto alla prima, mi pare essenziale, ed io non ho capito bene se il ministro l'accetti. Parlo cioè degli ufficiali che per la specialità della loro arma sono sottoposti al giudizio dei rispettivi ispettori e contemporaneamente al proprio comandante di corpo d'armata...

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ho detto che accettavo questa parte della proposta del senatore Morra.

LAMBERTI. ...Allora non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'art. 14. con le modificazioni proposte; lo rileggo:

Art. 14.

La Commissione superiore per l'avanzamento ai gradi di maggior generale e di tenente generale (compresi quelli dei corpi sanitari e di Commissariato) prende il nome di Commissione centrale d'avanzamento. Essa è composta del capo di stato maggiore dell'esercito e dei generali designati per il comando di un'armata. Vi partecipano, ciascuno a sua volta, come membri aggiunti e con diritto a voto, il comandante del Corpo d'armata da cui l'ufficiale dipende, nonché gli ispettori generali di cavalleria, d'artiglieria e del genio, il comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali, l'ispettore delle truppe da montagna, l'ispettore delle costruzioni d'artiglieria, l'ispettore capo di sanità militare e l'ispettore di servizio di Commissariato per gli ufficiali delle varie armi, Corpi e ruoli cui essi sovrintendono.

Il presidente della Commissione, quando lo ritenga utile ed opportuno, può chiamare a farne parte come membri consultivi e senza diritto a voto, altri tenenti generali da lui scelti tra quelli che nei due ultimi anni abbiano avuto alla loro dipendenza, anche temporaneamente e per qualsiasi ragione, il colonnello o l'ufficiale generale da giudicare. I criteri che avranno determinato tale scelta sono insindacabili.

La Commissione non s'intenderà costituita ove manchi più di uno de' suoi membri con diritto a voto, ed il candidato non sarà dichiarato idoneo ove non abbia riportato due terzi di voti favorevoli.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 15.

In caso di discrepanze tra i giudizi emessi dalle Commissioni di primo grado e da quelle di grado superiore, il giudizio definitivo spetta al ministro.

(Approvato).

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MARZO 1913

Essendo stato stampato il testo concordato dall'art. 7, prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Art. 7 (concordato).

Fino alla concorrenza di un sesto dei posti disponibili, le promozioni al grado di maggiore in ogni ruolo possono aver luogo a scelta; però nei Corpi sanitario e veterinario, l'aliquota che può essere riservata all'avanzamento a scelta è di un terzo.

Per ottenere l'avanzamento ad anzianità i capitani devono aver superati esperimenti da determinarsi con decreto Reale e che dovranno essere in parte comuni a tutte le armi ed in parte speciali a ciascun'arma.

Per ottenere l'avanzamento a scelta i capitani devono presentarsi ad un esperimento in base a programmi da determinarsi con decreto Reale, i quali saranno in parte comuni a tutte le armi, ed in parte speciali a ciascun'arma come per l'avanzamento ad anzianità.

Saranno ammessi all'esperimento a scelta, e per due volte soltanto i capitani che ne facciano domanda, che siano proposti dalle Commissioni d'avanzamento di primo grado, e che abbiano almeno sette anni di grado. Inoltre gli aspiranti dovranno aver prestato servizio nei reggimenti o reparti autonomi di truppa col grado di capitano almeno per due anni se di stato maggiore o del Genio e per cinque anni se di fanteria, cavalleria ed artiglieria (ruolo combattente). Gli idonei saranno in ciascun anno promossi per ordine di anzianità nel limite dei posti riservati in ogni ruolo, alle promozioni a scelta: quelli che risultassero in eccedenza saranno a mano a mano promossi in seguito, in concorrenza con quelli che supereranno l'esperimento negli anni successivi.

I capitani medici e veterinari potranno presentarsi all'esperimento a scelta appena entrati nel primo terzo del ruolo rispettivo.

I capitani del ruolo tecnico d'artiglieria, entro il limite di un sesto delle promozioni a maggiore che avvengono in tale ruolo, saranno promossi a scelta secondo l'art. 4 della legge 10 luglio 1910, n. 443.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Io insisto sulla Commissione unica perchè non so capire come quella parte degli esperimenti da tutti riconosciuta comune a tutte quante le armi, debba essere sottoposta al giudizio di diverse Commissioni. Io francamente quella parte comune, anche che si riferisca ai carabinieri, la vorrei; vuol dire che i carabinieri ne avranno un decimo di parte comune e gli altri la metà. E non vi sarà nulla di male che quel decimo dei carabinieri si sottoponga all'esame della Commissione unica. Vi sono poi le sotto-Commissioni le quali hanno l'incarico di esaminare la parte speciale di ogni arma; ciò vuol dire che per i carabinieri vi sarà una sotto-Commissione che provvederà esclusivamente per essi. Ma ripeto tuttociò che è comune a tutti i concorrenti non può non essere sottoposto ad un giudizio unico, cioè ad un'unica Commissione.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Io prego l'onor. senatore Lamberti di non voler insistere. Egli sa che questi esami di avanzamento a scelta si son sempre fatti con una Commissione unica; quindi è superfluo venirlo ad affermare oggi nella legge tanto più che questa è materia di regolamento. Ma il ministro dovrebbe aver pure la facoltà di muoversi fra le spire della legge; ed invece il ministro della guerra non può fare un caporale se la Commissione di primo grado non ha dato parere favorevole. Lasciate che egli assuma la sua parte di responsabilità davanti al Paese e al Parlamento per ciò che riguarda l'andamento dell'esercito. (*Approvazioni*).

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Nessuno più di me è favorevole a lasciare piena libertà al ministro in conformità delle grandi responsabilità che gli spettano; ma dal momento che si era parlato su quest'inciso, io avevo creduto di poter esporre il desiderio mio in proposito.

MAURIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIGI. Io pregherei il Senato come prego l'onor. ministro della guerra e soprattutto il mio carissimo amico senatore Lamberti, che si vada molto adagio a non confondere gli

avanzamenti a scelta degli ufficiali dei Reali carabinieri con quelli di tutte le armi. Gli ufficiali dei carabinieri hanno essenzialmente una missione di una natura così speciale che le loro attitudini strettamente militari diventano assolutamente una quantità trascurabile. Gli ufficiali superiori dei carabinieri hanno spesso in mano l'Amministrazione di tutta la pubblica sicurezza in intere provincie, e vi adempiono le loro funzioni nel modo più lodevole.

Prima di elevare ad alti gradi degli ufficiali di carabinieri bisogna preoccuparsi se questi ufficiali hanno tutte le condizioni morali, tutti i precedenti di carattere morale, tutta la fede in certe istituzioni che sono la base dell'ordine sociale e il fondamento del nostro Statuto, prima di occuparsi delle maggiori o minori attitudini a comandare un battaglione di fanteria. (*Bene*).

PEDOTTI, *dell' Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI, *dell' Ufficio centrale*. Per i carabinieri si è tenuto speciale conto delle esigenze particolari del loro servizio, che è essenzialmente di istituto. Così essi non sono neppure compresi al quarto capoverso dell'art. 7, dove è detto del numero di anni di grado e di comando che debbono avere i capitani delle varie armi per concorrere all'esperimento per la scelta.

Precisamente in considerazione dei servizi del tutto speciali che loro sono affidati, non escluse anche lunghe missioni all'estero, dove di solito poi si mandano i migliori, sta il fatto che dagli ufficiali dei carabinieri non sarebbe possibile esigere un lungo periodo di comando di una compagnia, che essi non potrebbero tenere se non nella legione allievi. Nelle legioni territoriali, i capitani dei carabinieri sono bensì comandanti di compagnia, ma qui non si tratta di compagnie considerate nel rispetto di unità tattiche. Qui si tratta di un semplice comando di istituto, che abbraccia un certo numero di sezioni di carabinieri, rette da tenenti, ed un ancora maggior numero di stazioni, rette da sottufficiali e sparse su larghissimo territorio, con compiti che non sono propriamente militari.

Vede dunque l'on. senatore Maurigi che non si è trascurato di tenere il debito conto della speciale situazione in cui gli ufficiali dei carabinieri si trovano.

Quanto alla Commissione unica o non, per gli esami, mi si permetta un piccolo chiarimento.

Per gli esperimenti riflettenti l'avanzamento per anzianità, ai quali tutti debbono sottostare, si tratta di prova da compiersi in un dato periodo dell'anno e con determinate Commissioni esaminatrici che direi locali; per l'avanzamento a scelta invece i pochi che sono ammessi a concorrere alle prove lo sono davanti ad una Commissione naturalmente unica, in altro speciale periodo di tempo. Quindi è che non si potrebbe far concorrere insieme, come forse da taluno si intende, coloro che subiscono le prove per l'avanzamento a scelta e quelli che le danno per l'avanzamento ad anzianità.

Così della Commissione unica per gli esperimenti relativi alla scelta, non si potrebbe fare a meno per la necessaria uniformità dei giudizi; ma non si deve intendere una Commissione composta di ufficiali tutti di un'arma, come quella davanti alla quale si presentano indifferentemente ufficiali di artiglieria, di cavalleria o di fanteria ecc. S'intende invece che la Commissione è composta di tanti elementi quanti sono necessari per giudicare anche nelle prove speciali, ufficiali di tutte le armi. E però se la Commissione deve di necessità essere unica, essa ha da essere suddivisibile poi in sotto-Commissioni. Del resto è questa una questione tutta speciale di regolamento e che non dovrebbe avere a che fare con la legge.

(*Approvazioni*).

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Mi si permettano poche parole per tranquillare l'onor. collega senatore Maurigi.

Io ho parlato dei carabinieri esclusivamente perchè la ragione che è stata addotta dal senatore Pollio per combattere, anzi per escludere quell'inciso che il senatore Bava-Beccaris, il senatore Ponza ed io avevamo inserito nel nostro emendamento (proponente una Commissione unica giudicante) consisteva nel fatto che i carabinieri Reali, a cagione del loro speciale istituto, non possono razionalmente essere sottoposti al giudizio della Commissione che esamina gli altri ufficiali.

Del resto mai è venuto in mente a me di istituire un parallelo, anche lontano, tra le qua-

lità che deve possedere l'ufficiale dei carabinieri e quelle che debbono possedere ufficiali di armi diverse. E nessuno di coloro che appartengono od appartennero al Regio esercito, poteva pensare una cosa di questo genere.

Ogni arma ha le sue caratteristiche speciali, come ogni arma ha qualità comuni da esplicitare e da comprovare; le qualità comuni ed essenziali che debbono dimostrare di avere tutti quegli ufficiali che aspirano all'avanzamento e alla scelta, vanno sottoposte al giudizio di una Commissione unica, mentre le altre qualità vanno sottoposte al giudizio di quella parte della Commissione unica, delegata più specialmente a constatare la maggiore abilità di esplicitare le funzioni proprie dell'arma.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 7 così concordato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e prego i signori senatori scrutatori di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori scrutatori procedono allo spoglio delle schede).

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Arnaboldi, Astengo.

Bacelli, Balestra, Barbieri, Barinetti, Barracco Roberto, Bava-Beccaris, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Botterini, Bozzolo.

Cadolini, Caetani, Camerini, Carafa, Carle Giuseppe, Castiglioni, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Chironi, Cocuzza, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Cruciani-Alibrandi, Cuzzi.

Dalla Vedova, Dallolio, D'Andrea, De Blasio, De Cesare, De Cupis, Del Zio, De Riseis, De Sonnaz, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Campo-reale, Di Carpegna, Di Collobiano, Di Frasso, Di Prampero, Di San Giuliano, Di Terranova.

Ellero.

Fabrizi, Faina Eugenio, Falconi, Fano, Fili Astolfone, Filomusi-Guelfi.

Garavetti, Garofalo, Gatti Casazza, Gessi, Giorgi, Goiran, Gorio, Greppi, Guala, Gualterio.

Lagasi, Lamberti, Leonardi-Cattolica, Levi Ulderico, Lucca, Lucchini Giovanni, Luciani.

Majnoni d'Intignano, Malaspina, Malvezzi, Manassei, Mariotti, Martinez, Massarucci, Maurigi, Mazzolani, Mazzoni, Mele, Morra.

Pagano, Panizzardi, Parpaglia, Pedotti, Perucchetti, Piaggio, Pigorini, Plutino, Polacco, Pollic, Polvere, Ponza Cesare.

Reynaudi, Ridolfi, Rignon, Rossi Giovanni.

Saladini, Salvarezza Cesare, Sandrelli, San Martino Enrico, Santini, Schupfer, Scillamà, Serena, Spingardi.

Tajani, Tami, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito ».

Passeremo alla discussione dell'art. 16.

Avendo l'Ufficio centrale accettato le modificazioni proposte dal ministro, darò lettura dell'articolo nel testo concordato.

Art. 16.

La designazione alla carica di comandante di Corpo d'armata è fatta dal ministro, su proposta della Commissione centrale d'avanzamento nei modi contemplati dall'art. 14.

Il ministro, fa la designazione alle altre cariche dell'esercito, e cioè del capo di stato maggiore dell'esercito, dei comandanti di armata, del comandante generale dei carabinieri reali, degli ispettori generali di cavalleria, artiglieria e genio e del presidente del tribunale supremo di guerra e marina, udito il parere consultivo della Commissione centrale, composta per questi casi del capo di stato maggiore dell'esercito e dei generali designati per il comando di una armata.

Vi interverrà inoltre il ministro, però senza voto.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Sono talmente compreso della importanza del grado di comandante di corpo d'armata che tra le qualità, le attribuzioni, l'ascendente, l'autorità che deve avere un comandante di corpo d'armata e le rispettive qualità che debbono essere insite nel comandante

designato per un'armata, veggio una tale affinità e rispondenza che la differenza finisce per essere assai poco sensibile, tanto più che in ogni comandante di corpo d'armata io sento il bisogno di vedere la possibilità di assumere e disimpegnare in un dato momento le funzioni del comando di armata.

Questo dico per giustificare un'idea, non una proposta, che non faccio perchè sono sicuro non verrebbe accolta. Ad ogni modo esprimo il sentimento, che non è di oggi, ma che ho da molto tempo.

Ritengo che la designazione a comandante di un'armata rappresenti semplicemente una dichiarazione di una maggiore, di una migliore efficienza presunta nel comandante di corpo d'armata che viene designato, ma io ritengo che tutti i comandanti di corpo d'armata debbano avere virtualmente la capacità di comandare temporaneamente un'armata.

Io credo che la maggior sicurezza di giudizio sull'opportunità di scelta nella designazione del capo di stato maggiore dell'esercito e dei comandanti d'armata dovrebbe venire dai comandanti dei corpi d'armata. Quando fossero essi stessi a scegliersi i loro supremi comandanti, non vi potrebbe più essere, in via quasi costante, eventualità di mancanza di reciprocità di fiducia, nè di devota subordinazione.

Per me ho la convinzione che questo sia il sistema più razionale, più rispondente alla esigenza morale dei quadri negli alti gradi dell'esercito.

Il sottoporre il giudizio sulla idoneità al comando di un'armata dei comandanti di corpo di armata ai comandanti o designati di armata in carica, può produrre il fatto non insolito che taluno o più di questi si trovi a non avere avuto mai relazioni dirette di servizio col comandante di corpo d'armata sottoposto al suo giudizio; certamente la lunga convivenza nell'esercito per oltre quaranta anni avrà dato un certo grado di conoscenza al membro giudicante del suo giudicato: ma sarà sempre una conoscenza non determinata, non subiettiva ma riflessa.

Io che ho vissuto più di 50 anni nell'esercito ricordo di esserne andato via non essendomi mai trovato in relazioni di servizio, nè di presidio con colleghi di generalato che pure conoscevo da tanti anni di nome. Ma allora

può benissimo, se non spesso, alcune volte succedere che l'apprezzamento che si fa dell'individuo in tali condizioni viene da una specie di tradizione circolante, non bene appurata, talvolta benevola, tale altra meno, cosicchè uno passa per pura affermazione per un uomo superiore e l'altro per una mediocrità; mediocrità relativa se si tratti di un comandante di corpo d'armata, carica alla quale non si può ammettere si giunga e si rimanga con una reputazione di mediocrità.

Io vorrei che la designazione di un comandante di corpo d'armata al comando d'una armata significasse per i dodici comandanti di corpo d'armata, che il prescelto rappresenta fra essi quello giudicato il migliore di tutti per ben comandare un'armata. Credo di avere espresso chiaramente il mio concetto.

Ad ogni modo, vi è un'altra questione. Il ministro domanda d'intervenire nella Commissione costituita, come stabilisce l'art. 16: vale a dire dal capo di stato maggiore dell'esercito e dai quattro comandanti designati d'armata, ed intende d'intervenire per chiarire e per dare tutti quei particolari che al riguardo di un comandante di corpo d'armata possono rimanere effettivamente ignorati dai comandanti designati di armata destinati a giudicare. Se questi comandanti designati pel comando d'una armata in guerra avessero delle funzioni od attribuzioni precisate (il che non è), e queste attribuzioni li mettessero in contatti frequenti cogli altri comandi di quelle zone di alta giurisdizione che potrebbe essere a loro assegnate, come avviene per gli ispettori generali di esercito in Germania, e si sapesse che il comandante designato per un'armata in guerra, esercita in tempo di pace una vigilanza ed una osservazione continuata sopra l'esplicazione di comando o sopra tutte le funzioni di un comandante di corpo d'armata, allora il membro dell'alta Commissione giudicante non potrebbe mai essere sospettato o imputato di non conoscere bene personalmente il generale sottoposto al suo alto giudizio. Ma questo, per ora almeno, non avviene da noi.

Sappiamo che i comandanti di armata hanno ciascuno uno scacchiere da studiare, hanno da preparare la mobilitazione e possono essere incaricati, volta per volta, di qualche incarico delicato, che può anche riflettere l'alto perso-

nale nelle sue funzioni più delicate e più alte. Ma, ripeto, che per legge o statuto non è stabilito che il comandante designato per una armata in guerra, abbia anche in tempo di pace una vigilanza od una specie di giurisdizione speciale sopra quei due o tre comandanti di corpo d'armata, i quali debbono o potranno costituire l'armata che egli deve portare in guerra. Ora non mi pare che questo giudizio che richiedesi, così come vuole l'art. 16 del presente disegno di legge, sia quello che rappresenti effettivamente il valore dell'individuo da giudicare, giudizio che, fatto come è fatto oggi, significa, se negativo, mortificare e rendere impossibile ad un uomo delicato di continuare nelle sue funzioni di comandante di corpo d'armata. Per me è così alto il concetto che ho di un comandante di corpo d'armata, che mal mi adagio all'idea di un uomo in posizione così elevata, che, menomato nella sua reputazione, possa seguitare ad esercitare la sua importante ed altissima funzione, con la stigmata di non idoneità a comandare un'armata, che lo esautorata di fronte ai suoi subalterni e gli mette nell'animo la sfiducia di se stesso, convinto di non godere più la fiducia che gli è necessaria dei suoi sottoposti.

E tanto meno so comprendere come il comandante di armata, possa trascinarsi dietro di sé, senza grave preoccupazione, uno di questi comandanti di corpo d'armata, che egli ha giudicato non idoneo al comando superiore, e che tanta parte pure deve esplicitare in una campagna o in una grande battaglia.

«Sarò esagerato, ma io la sento così, ed ho creduto conveniente di esplicitare apertamente questi miei sentimenti.

Vi è un altro articolo successivo nel quale mi pare si dica che l'esclusione dalla nomina di comandante di corpo d'armata, vale come una non promozione.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Questo è un articolo che potremo discutere dopo.

LAMBERTI. Mi dispiace di importunare il Senato col prendere sovente la parola e di diventare molesto, ma io sento la grande importanza di questa legge e credo che sia conveniente discuterla con la maggiore minutezza analizzandola, cioè, nei suoi più minuti particolari e in tutti i suoi aspetti: potremo così essere più tranquilli. Il Senato mi scusi, mi

scusino l'onor. ministro ed i componenti l'Ufficio centrale se io abuso così - come sento io stesso - con manifesta e soverchia frequenza nel prendere la parola.

La questione della presenza del ministro nella Commissione di avanzamento, astraendo intieramente dalla persona, io non la trovo opportuna. Il ministro, arbitro egli solo e responsabile della designazione e che per far questa desidera il parere o il conforto dell'opinione di una Commissione quale qui è accennata, non ha bisogno e non può esser opportuno intervenga personalmente in seno ad essa per dare degli schiarimenti.

Che si dia per mezzo di una relazione scritta, egli che ha tutti gli elementi per poterla compilare e per mettere così i membri della Commissione consulente in grado di farsi un'opinione più fondata, questo è giusto. Per dare nozioni precise su un ufficiale generale o colonnello, nozioni che in parte potrebbero essere sfuggite o mancare a qualcuno dei membri, è opportunissimo l'intervento del comandante il corpo d'armata, dal quale l'ufficiale dipende, proposto in questa legge. Ma che intervenga il ministro per la designazione delle alte cariche, a mio giudizio, no. Perché: o egli esercita un tale ascendente da determinare una specie di pressione indiretta sull'animo dei membri della Commissione superiore, o non la esercita, e in una possibile opposizione il suo prestigio non ne guadagna. Eppoi resta in certo modo frustrato lo scopo dell'intervento della Commissione, che è quello di porgere al ministro la manifestazione di un proprio apprezzamento, e non già di creare uno scambio di impressioni sui dati cognitivi, sulle informazioni che si forniscono. Per me il parere della Commissione deve essere pronunziato all'infuori d'ogni ingerenza del ministro, altrimenti può diventare un indiretto coinvolgimento per parte della Commissione della responsabilità che il ministro ha avvocato a sé.

PERRUCCHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERRUCCHETTI. Io mi associo alla proposta del colleghi Bava-Beccaris e Lamberti, aggiungendo una considerazione: il ministro della guerra può essere, come oggi è, militare di piena competenza, ma può essere domani un non militare. Ora la designazione fatta, come è detto

qui, dal ministro della guerra sui semplici pareri di quattro comandanti, non dà tutte le garanzie che sono necessarie, se non è circondata dall'avviso di tutti i comandanti di Corpo d'armata, i quali, per essere arrivati ad un comando così alto, devono avere delle grandi qualità. Per conseguenza, vista la necessità della massima reciproca fiducia, fra Comandanti e Comandati e vista la possibilità che il ministro sia o non militare, preferirei che la designazione fosse fatta col concorso di tutti i comandanti di corpo d'armata.

Non ho altro da dire.

POLLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLIO. Il senatore Lamberti ha toccato un tasto molto delicato, cioè la eventuale esclusione di comandanti di corpo d'armata dal loro comando unicamente perchè non giudicati idonei al comando di un'armata.

Io devo dire francamente che non mi associo a quest'idea. Il senatore Lamberti l'ha giustificata dicendo che da un momento all'altro un comandante di corpo d'armata può assumere il comando di un'armata, e quindi deve essere idoneo alla funzione della carica superiore. Ma questo si può dire di qualunque ufficiale; e se si accettasse il criterio del senatore Lamberti si sovvertirebbe il principio su cui è fondato l'avanzamento; cioè che si debba essere idonei alla carica che si ricopre, e si debba avere la idoneità alla carica superiore per poter conseguire l'avanzamento.

Secondo me, la mancanza di idoneità alla carica superiore per un comandante di corpo d'armata non dovrebbe dar luogo alla esclusione.

La storia ci insegna, e ne abbiamo avuti esempi in Italia, e nelle guerre dei secoli passati e napoleoniche. Abbiamo visto ufficiali generali pienamente idonei al comando che reggevano, e non idonei al comando superiore; essere preziosi comandanti, e cito il maresciallo Ney che tutti sanno essere stato un comandante di corpo d'armata di valore inestimabile, ma che nel comando di un'armata non ha dato ottima prova; ciò che non ha impedito che tornasse a comandare truppe con splendido valore.

Io non trovo che sia necessario di escludere senz'altro un generale dal posto di comandante di Corpo d'armata, solo perchè non è

idoneo a comandare un'armata; per questo ufficio si richiedano talenti speciali, si richiede un'attitudine particolare, e direi che vi possono essere generali di alto intelletto, di vasta cultura, di grande carattere che sono forse più idonei a comandi molto superiori, anzichè ad un comando immediato di truppa.

Il Clausewitz, per esempio, per citare un caso.

In Italia, e fuori, spesso si trovano dei comandanti che sono perfettamente idonei al comando di truppa, e che non possono rendere ulteriori servizi quando siano lontani dal comando immediato, e debbono badare a grandi combinazioni strategiche; ma non vedo la ragione di escluderli; e poi siamo tutti uomini, e fra camerati è difficile pronunciare una esclusione contro un generale, quando si sa che, per doti fisiche, morali e intellettuali è all'altezza del proprio compito.

Il senatore Lamberti ha poi toccato altre questioni che si riferiscono a questi ufficiali di grado elevatissimo; ma io non voglio tediare il Senato dilungandomi, mi limiterò a fare una sola osservazione sul testo non so se concordato fra il ministro e l'Ufficio centrale, o sul testo presentato dall'Ufficio centrale, dove si parla di quattro generali designati per il comando d'armata.

Io osservo che questi generali possono essere meno e possono essere anche di più. La composizione delle armate dipende da esigenze strategiche e politiche, quindi trovo che sarebbe meglio non parlare del numero.

Osservo ancora che il ministro, secondo questo articolo, sentirà il parere consultivo di una Commissione per la designazione di diverse cariche che sono enumerate nell'articolo.

Ce n'è qualcuna, che io escluderei. Per esempio, per il presidente del tribunale superiore di guerra e marina mi pare che debba essere di competenza del ministro la designazione. La Commissione non ha gli elementi per giudicare, e credo che il ministro non debba trovarsi legato da un parere sopra una carica specialissima, che è al di fuori completamente della sfera d'azione militare. Quindi io proporrei di togliere tale carica da quelle enumerate.

Devo però aggiungere ancora qualche cosa su quello che il senatore Lamberti ha dichiarato, cioè su quella specie di elezione che si farebbe dei comandanti d'armata.

Osservo che, se è vero che fra i comandanti d'armata qualcuno di Corpo d'armata non sia da essi conosciuto, se è sfuggito all'attenzione di qualcuno dei comandanti d'armata il valore e la competenza di esso, a maggior ragione può sfuggire a comandanti di Corpo d'armata, i quali sono meno anziani di grado, hanno minore età e minore esperienza, quindi questa elezione sarebbe in certo modo viziata dalla stessa idea per la quale il Lamberti crede che dovrebbe essere viziata la designazione dei comandanti d'armata fatta dai comandanti d'armata in carica.

Osservo infine che dovere fra i primissimi del capo di Stato maggiore dell'esercito che ha l'onore di far parte di questa Commissione, è di conoscere l'alto personale; ed io posso dire con sicurezza che lo conosco: posso ingannarmi come tutti gli uomini, ma certamente in questa Commissione posso portare se non una voce autorevolissima, la voce di uno che conosce i suoi camerati, che sa quale sia il loro valore e quali servizi possano rendere allo Stato.

BAVA-BECCARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAVA-BECCARIS. Mi rincresce di essere un poco dissenziente dall'amico Lamberti su questa questione, nella quale mi associo in gran parte a quanto ha detto il generale Pollio. Io non credo che la designazione al comando di una armata possa costituire un titolo quasi di demerito per i comandanti di corpo d'armata che non sono chiamati a tal posto. Il comando di un'armata in guerra ha una tale importanza che io ritengo che nessun comandante di corpo d'armata possa dire da sé « io sono capace di esercitare tale funzione ». È un comando dal quale talvolta dipendono le sorti del paese, anzi spesse volte; e per conseguenza io ritengo che debba essere lasciata la massima facoltà al Governo per chiamare a questo incarico coloro i quali in coscienza ne sono reputati degni, e che hanno tutti i meriti ed i requisiti per coprire tal posto. L'importanza del comando di una armata è massima; noi l'abbiamo visto in tutte le nostre guerre e, come ha detto benissimo il collega Pollio, la missione del comandante d'armata è ben diversa da quella di un comandante di Corpo d'armata. Napoleone stesso diceva che fra tutti i suoi marescialli forse il generale Massena soltanto era capace

di comandare un esercito di centinaia di migliaia di uomini. Ed il generale Canrobert comandante in capo dell'esercito francese in Crimea dopo la morte del generale St-Arnaud, diede un nobilissimo esempio di virtù militare dimettendosi spontaneamente dal comando per cederlo al generale Pelissier che riteneva più atto di se stesso per raggiungere lo scopo prefisso. E pur lasciando il comando in capo volle rimanere egualmente in sott'ordine al Pelissier di lui meno anziano. E casi consimili ne potrei citare parecchi altri.

Io poi per quella parte che ha proposto il senatore Lamberti, cioè che i generali comandanti d'armata vengano designati dai comandanti di corpo d'armata stessi, dico la verità, che questa idea l'ho avuta e l'ho manifestata fin da 40 anni fa, dopo cioè l'infelice guerra del 1866: ho pensato che sarebbe forse meglio che i comandanti d'armata fossero designati dagli stessi comandanti di corpo d'armata, poichè sono essi che conoscono meglio le attitudini dei singoli che possono capacitarsi come ad uno piuttosto che ad un altro possa darsi un comando di tanta importanza, sottraendo così la designazione di questi comandi a qualunque influenza politica o esterna. Noi abbiamo avuto dei tristissimi esempi nella nostra storia. Novara! Influenze completamente politiche hanno designato il generale al comando dell'esercito, contro il parere delle autorità militari, e l'opinione del mondo militare.

Quindi vorrei che non si avessero mai a ripetere casi simili. Non ne faccio una proposta, è un'idea che ho avuto, come dissi, più di 40 anni fa; e se non è attuabile adesso, credo che lo sarà forse col tempo, quando sarà più matura. Altro non ho da dire.

GOIRAN, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN, *relatore*. La questione, come ha osservato l'onorevole senatore Pollio, è delicatissima ed ha non solo un carattere tecnico militare, ma altresì un carattere politico. Quando si tratta di designare un comandante d'armata può darsi che vi sia l'uomo designato più specialmente per un mandato determinato che può avere anche carattere politico. Per conseguenza la designazione va lasciata alla responsabilità del ministro della guerra, alla responsabilità del Governo. Il ministro della guerra ha mezzo

di consigliarsi, di domandare il parere a persone competenti come i comandanti d'armata, come il capo di Stato maggiore dell'esercito, il quale è sempre a contatto dei comandanti di corpo d'armata. Anzi lo stesso ministro della guerra, sia nelle questioni disciplinari d'amministrazione, d'ordinamento e d'istruzione, come anche nelle manovre, ha relazioni continue coi comandanti di corpo d'armata e li può studiare e conoscere in modo da formarsi un esatto concetto del loro valore.

Il dubbio che il ministro della guerra si possa ingannare nel suo apprezzamento e che i comandanti di armata non gli possano dar notizie sufficienti mi pare non fondato. Come ha opportunamente osservato l'onorevole senatore Pollio, fra i comandanti di Corpo d'armata che dovrebbero esser chiamati ad indicare in modo plebiscitario i comandanti d'armata, ve ne possono essere alcuni che non conoscono affatto i loro colleghi, cosicchè non potrebbero dare un giudizio ponderato e sicuro. Io ritengo che non si debba sottrarre al ministro la responsabilità che gli spetta, per addossarla ad un consesso che, per quanto autorevole, può dare giudizi non giusti.

Pregherei perciò gli onorevoli senatori che hanno fatto osservazioni a proposito di questo articolo del disegno di legge, di voler lasciare il testo dell'articolo stesso così come è stato proposto.

Quanto al presidente del Tribunale supremo di guerra e marina, l'Ufficio centrale se ne rimette completamente all'onorevole ministro. (*Approvazioni*).

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. La questione sollevata a proposito di questo articolo è duplice: 1° Designazione delle alte cariche dell'esercito e segnatamente dei comandanti di armata, su cui si è svolta precipuamente la discussione; 2° Intervento del ministro della guerra in seno alla Commissione speciale incaricata appunto di fare queste designazioni.

Quanto alla designazione dei comandanti di armata, che il senatore Lamberti ed in parte almeno, sebbene non sotto forma di proposta concreta, il senatore Bava-Beccaris, vorrebbero

lasciare anzichè ai comandanti d'armata in carica, ai comandanti stessi di Corpo d'armata, hanno già ampiamente risposto tanto l'onorevole senatore Pollio quanto l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, ed io non posso che associarmi completamente alle giustissime osservazioni da essi fatte.

Del resto il concetto che presiede in materia di Commissioni d'avanzamento alla compilazione di questa legge è stato quello di ridurre il più che fosse possibile quelle Commissioni pletoriche che in fondo in fondo finiscono per non avere nessuna responsabilità.

Il Senato ha già approvato l'articolo precedente che questo principio appunto riconosce, e a me sembra sarebbe fare un passo indietro se si volessero riportare di nuovo in seno a queste Commissioni per la designazione alle più alte cariche dell'esercito tutti i comandanti di Corpo d'armata per far loro eleggere nel loro seno i comandanti di armata che dovranno guidarli in guerra. Perciò mi associo pienamente alle considerazioni fatte in questo senso dagli onor. senatori Pollio e Goiran.

Quanto all'intervento del ministro in seno a queste Commissioni, sia esso un militare come attualmente è, sia esso un non militare, come ha osservato l'onor. senatore Perrucchetti, mi pare che la questione sia stata un po' travisata. Il ministro della guerra ha pur bisogno di sapere, lui che deve fare la designazione definitiva, che cosa si sia detto in seno a queste Commissioni sul conto di questo o di quel generale di cui si è discusso, non solo perchè egli possa a sua volta riferire in seno al Consiglio dei ministri (poichè la nomina a comandante d'armata è di competenza del Governo); ma la cosa mi sembra ancora opportuna per un'altra considerazione. Il ministro è giornalmente in contatto con tutte le autorità territoriali militari, comandanti di divisione, comandanti di corpo d'armata, perchè tutta la sua azione direttiva si svolge appunto per il tramite dei comandi di Corpo d'armata. Il ministro] giornalmente ha modo di vedere, di apprezzare tutte queste autorità, tanto nel governo disciplinare, quanto nel governo amministrativo, come anche per quanto riguarda l'istruzione delle truppe. Egli può quindi portare in seno alla Commissione centrale dei lumi che forse alla Commissione possono essere sfuggiti, e la

Commissione può trarne vantaggio per le sue designazioni. Mi pare che tutto ciò sia ovvio.

È poi assolutamente da escludersi che il ministro possa andare nella Commissione per influire sulle sue deliberazioni in senso politico. Il Governo riserva a poi il suo giudizio; del resto il ministro non ha voto ed è bene che non l'abbia perchè potrebbe trovarsi in minoranza in questa Commissione, ma egli vi interviene esclusivamente per conoscere egli stesso tutto il procedimento della Commissione, gli argomenti adottati in pro e contro dai membri della stessa, per poter poi fare la sua designazione con illuminata coscienza.

Prego quindi gli onor. senatori che hanno fatto proposte di emendamenti, di non volervi insistere e prego il Senato di voler votare l'articolo così come è stato concordato.

Quanto all'osservazione fatta dal senatore Pollio relativa al presidente del tribunale supremo di guerra e marina, convengo perfettamente nella giustezza della sua osservazione. Dico solo che è stato lasciato nell'articolo per semplicità di dizione, e perchè vi si parla delle alte cariche dell'esercito, tra le quali va compreso il presidente del tribunale supremo di guerra e marina. Poco male del resto che la Commissione speciale dia il suo parere anche su quest'altra carica, tanto più che si tratta di un parere consultivo.

POLLIO. Non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti questo art. 16.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 17.

Per la promozione ai vari gradi, sino a quello di tenente colonnello compreso, è definitivamente escluso dall'avanzamento l'ufficiale che, in occasione della formazione dei quadri annuali normali di avanzamento, non venne iscritto per due volte consecutive nel quadro rispettivo, in seguito a giudizio di non idoneità od a rinuncia, non motivati da temporanea infermità.

Le due esclusioni dal quadro di avanzamento non possono determinare l'esclusione definitiva quando tra la 1^a e la 2^a sia interceduto un giudizio d'idoneità all'avanzamento.

Nei gradi successivi è escluso definitivamente dall'avanzamento l'ufficiale giudicato una sola volta non idoneo o che abbia rinunciato al grado superiore, purchè il giudizio di non idoneità o la rinuncia non derivino da motivi di salute.

La mancata designazione a comandante di Corpo d'armata equivale all'esclusione dall'avanzamento. Fanno eccezione il primo aiutante di campo di S. M. il Re, il presidente del tribunale supremo di guerra e marina, il comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali, e gl'ispettori generali d'artiglieria e del genio, pei quali ultimi due è però necessaria la riconosciuta idoneità alle mansioni loro spettanti presso l'esercito mobilitato.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Osservo che qui si stabilisce che la mancata designazione ad un comando di Corpo d'armata deve considerarsi come esclusione dall'avanzamento. Quando fu presentata la legge ultima sull'ordinamento dell'esercito (legge che fu presentata sullo scorcio della sessione del 1911, se non erro, in un momento cioè affannoso, onde fu esaminata dagli uffici, discussa e votata in meno di 48 ore), io accennai al fatto della necessità di investire di un grado vero e proprio il comandante di Corpo d'armata. (*L'oratore interrompe il suo dire*).

GOIRAN, *relatore*. Io pregherei il senatore Lamberti di voler continuare nella sua esposizione.

LAMBERTI. Ho tralasciato di parlare perchè ho veduto che il ministro non mi dava ascolto.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Io la ascolto benissimo, ma il Presidente mi ha fatto domandare una cosa ed io dovevo pur rispondere!

LAMBERTI. Nella circostanza testè ricordata io accennai al Senato che era utile che il comandante di Corpo d'armata fosse rivestito di un grado suo proprio e mi pare che il ministro non fosse alieno dall'accogliere questo mio concetto. Ora io dico: dal momento che nella presente legge si mette un inciso di questa natura: « la mancata designazione a comandante di Corpo di armata equivale alla esclusione dall'avanzamento », vuol dire che si riconosce una tale differenza di funzioni, di autorità e

di responsabilità fra un tenente generale comandante di divisione od investito di funzioni affini e quegli che è designato per un comando d'armata, che io non so capire perchè si debba continuare a perpetuare il fatto di vedere ricoperto da un medesimo grado funzioni ed autorità sì differenti, quali quelle di un comandante di Corpo d'armata e di un comandante di divisione.

E poichè il grado di tenente generale serve anche pei designati al comando di un'armata, mi giova ritornare su quanto dissi a proposito di tali designazioni, e mi si consenta di chiarire o giustificare il mio concetto dal senso che gli si è voluto attribuire. Io non mi sono mai sognato di dire che chi è capace di comandare un Corpo d'armata sia sempre capace di comandare bene anche un'armata. Ho detto, o per lo meno mi sono inteso di dire, che tanto nell'individuo che è rivestito di sì alte funzioni, quando nei suoi dipendenti, e altresì in quegli (il comandante di armata) che dal comandante di Corpo di armata deve ripromettersi sì larga cooperazione, deve essere la coscienza o almeno sufficiente grado di fiducia, che ad un dato momento possano essere, senza grave danno, se non convenientemente, sostenute interinalmente le funzioni del grado superiore; ed è opportuno perciò a mio giudizio che si eviti di infliggere, se non esplicitamente, implicitamente ad un comandante di Corpo d'armata la stigmata della incapacità del grado superiore, tale stigmata venendo inevitabilmente a ripercuotersi sui suoi dipendenti. L'ascendente e il prestigio del Corpo non può più essere inteso,

È chiaro che quando i dipendenti sappiano (e non lo ignorano) che io non sono stato giudicato capace a comandare un'armata, la loro stima o per lo meno la piena fiducia che essi debbono avere in me, specialmente in tempo di guerra, viene a scadere. Ciò non avverrebbe invece quando la designazione venisse fatta dai colleghi, perchè in questo caso vorrebbe dire esplicitamente che la scelta concorde o a maggioranza dei colleghi, significa convincimento e fiducia per parte di questi che il collega prescelto è ritenuto il più atto a conseguire la vittoria, quegli, in sostanza, che meglio potrà condurre l'armata. Ma non significa che gli altri siano assolutamente incapaci. Non nego che su dodici comandanti di Corpo d'armata ve

ne possano essere otto i quali non siano ben capaci di comandare un'armata! Questo si capisce, perchè di Napoleone non ve n'è stato che uno. È bene perciò che una designazione di scelta vi sia; ma la ritengo più efficace e più salutare pel morale dei quadri che essa venga piuttosto da tutti i colleghi, che non da un collegio ristretto, i cui membri non sempre possono avere il pieno possesso di tutti gli elementi per ben giudicare su una scelta di tanto valore. Rientrando ora nel primitivo argomento, io credo utilissimo e perciò intendo che fra un comandante di Corpo d'armata e un comandante semplicemente di divisione vi sia una veste spiccatamente differente; mentre è oggi consacrato dal fatto che l'uno e l'altro rivestano un solo ed unico grado, tanto che quando si va in congedo siamo tutti perfettamente uguali, e succede, quel che è successo a me, che, richiamato per sei mesi in servizio, sono stato considerato in tutto e per tutto come un semplice comandante di divisione, negandomisi perfino i diritti che erano inerenti alla qualità da me lasciata all'abbandono del servizio attivo.

GOIRAN, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN, *relatore*. Mi pare che la questione sollevata dal senatore Lamberti esuli da questo progetto di legge.

Noi adesso ci preoccupiamo di avanzamento ed il senatore Lamberti fa questione del grado specifico da dare ai comandanti di Corpo d'armata. È questione questa che si sarebbe potuta risolvere con la legge d'ordinamento; si potrà forse risolvere con le nuove tabelle organiche, ma in questo momento mi pare che la questione esuli affatto. Pregherei quindi l'onore senatore Lamberti a non voler insistere nella sua proposta.

LAMBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Quando si discusse il progetto di legge sull'ordinamento dell'esercito, il ministro accennò non essere opportuno trattare in quella sede di questo argomento; ora l'onorevole relatore mi dice non essere questa questione attinente all'avanzamento, ma doversene discorrere nelle leggi di ordinamento. Domando mi si dica in quale circostanza debbasi sollevare questa questione, perchè io ne possa trattare come credo mio dovere di fare.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Rispondo categoricamente alla proposta del senatore Lamberti.

Sta di fatto che altra volta ho accennato al senatore Lamberti che forse non era esclusa l'idea che si potesse addivenire alla istituzione di un grado vero e proprio per il comandante di corpo d'armata. Ora posso dire all'onorevole senatore Lamberti che questa questione l'ho risolta in senso negativo. E la ragione è semplicemente questa: se noi diamo un grado effettivo al comandante di corpo d'armata, non vedo perchè non lo dobbiamo dare al comandante d'armata; ma in questo caso noi avremo generali con due, tre, quattro, magari cinque filetti sul berretto.

Ora mi consenta il senatore Lamberti di osservargli che i comandanti di Corpo d'armata un tempo non avevano nessun distintivo speciale, erano tenenti generali come i comandanti di divisione, mentre ora hanno una corona Reale sulle spalline...

MAURIGI. L'aquila d'oro e il titolo di Eccellenza.

SPINGARDI, *ministro della guerra*... Hanno l'aquila d'oro sul berretto, hanno il titolo di Eccellenza, come giustamente ha osservato il senatore Maurigi, e poi hanno un assegno superiore, che ha anch'esso il suo valore: mi pare quindi che sia abbastanza assicurata la dignità ed il prestigio di questi comandanti e non saprei acconciarmi perciò alla proposta del senatore Lamberti che debba essere attribuito un vero e proprio grado speciale al comandante di Corpo d'armata...

LAMBERTI. Mi dispiace, ma non condivido questa opinione e persisto nella mia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare e non facendosi proposte, pongo ai voti l'art. 17 così come è stato letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 18.

Non si fa luogo a definitiva esclusione dall'avanzamento per i sottotenenti.

(Approvato).

Rinvieremo a domani il seguito di questa discussione.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni per le nomine di cui all'ordine del giorno:

Per la nomina di un componente della Commissione per il regolamento interno:

Senatori votanti	115
Maggioranza	58
Il senatore Vischi	ebbe voti 74
» Maurigi	» 7
» Cavasola	» 7
Voti nulli o dispersi	8
Schede bianche	19

Eletto il senatore Vischi.

Per la nomina di un commissario per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione:

Senatori votanti	113
Maggioranza	57
Il senatore Bettoni	ebbe voti 64
» Martuscelli	» 25
» Zappi	» 3
» Vischi	» 1
» Mariotti	» 1
Voti nulli o dispersi	1
Schede bianche	18

Eletto il senatore Bettoni.

Per la nomina di un commissario nella Commissione per i trattati internazionali:

Senatori votanti	114
Maggioranza	58
Il senatore Zappi	ebbe voti 80
» De Sonnaz	» 9
» Bettoni	» 3
» Tommasini	» 3
Voti nulli o dispersi	4
Schede bianche	13

Eletto il senatore Zappi.

Per la nomina di un commissario al Consiglio superiore del lavoro:

Senatori votanti	115
Maggioranza	58
Il senatore Torrigiani Luigi . ebbe voti	94
» Mariotti »	6
» Torrigiani Filippo »	1
Schede bianche	14

Eletto il senatore Torrigiani Luigi.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, numero 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530 - *Seguito*);

Aggregazione del comune di Staletti al mandamento di Gasperina (N. 864);

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);

II. Relazioni della Commissione per il Regolamento interno del Senato (Nn. CLXIII e CLVIV - *Documenti*).

La seduta è sciolta (ore 17.15).

Licenziato per la stampa l'11 marzo 1913 (ore 16).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.





CCLXXXVII.

TORNATA DEL 6 MARZO 1913

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Congedi* — *Presentazione di relazioni* (pag. 9905) — *Si riprende la discussione degli articoli del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254 sull'avanzamento nel Regio esercito » (N. 530) — L'art. 19 è approvato dopo osservazioni del senatore Bava-Beccaris (pag. 9906) e del ministro della guerra (pag. 9906) — Si approva l'art. 20 — L'art. 21 è soppresso — Si approva l'art. 22 dopo osservazioni del senatore Goiran, relatore (pag. 9907) e del ministro (pag. 9907) — Gli articoli dal 23 al 27 sono stralciati — È approvato l'art. 27-bis, dopo osservazioni del senatore Goiran, relatore (pag. 9908) e del ministro della guerra (pag. 9908) — Si approva l'art. 28 — Sull'art. 29 fa osservazioni il senatore Bava-Beccaris (pag. 9909), cui rispondono il senatore Goiran, relatore (pag. 9909) e il ministro (pag. 9909) — L'art. 29 è approvato — Senza discussione sono approvati i successivi articoli fino al 37 — L'art. 37-bis è approvato dopo osservazioni del senatore Bava-Beccaris (pag. 9911) e del ministro (pag. 9911) — Sull'art. 38 chiede spiegazioni il senatore Pollio (pag. 9912), cui risponde il ministro (pag. 9912) — L'art. 38 è approvato — Si approva l'art. 39 ed ultimo — Si procede poi al coordinamento del disegno di legge: riferisce su di esso il senatore Goiran, relatore (pag. 9912) — Le proposte di coordinamento sono approvate — *Presentazione di disegni di legge* (pag. 9912, 9913).*

La seduta è aperta alle ore 15,3.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i ministri: delle colonie, della guerra, della marina, del tesoro, della istruzione pubblica e delle poste e telegrafi.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo per motivi di salute: di un mese il senatore Sinibaldi, di quindici giorni il senatore Plutino.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intenderanno accordati.

Presentazione di relazioni.

BLASERNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASERNA. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1913-914;

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1912-13;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1912-13;

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 3,625.24 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12;

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 132,212.55 verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12 concernenti spese facoltative.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Blaserna della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e poste all'ordine del giorno.

Seguito della discussione sul disegno di legge: « Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254 sull'avanzamento nel R. esercito » (N. 530).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: « Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito ».

Come il Senato sa, nella seduta di ieri furono approvati i primi 18 articoli del disegno di legge.

Viene ora in discussione l'art. 19, sul quale sono state presentate modificazioni d'accordo fra l'onor. ministro e l'Ufficio centrale. Non facendosi osservazioni, darò lettura dell'articolo 19, secondo il testo concordato.

Art. 19.

I capitani di stato maggiore sono scelti tra quelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, i quali:

a) abbiano superato con distinzione gli esami della Scuola di guerra;

b) abbiano compiuto con buon esito un esperimento pratico di servizio di stato maggiore, secondo norme da stabilirsi con decreto Reale;

c) abbiano ottenuto lodevolmente per due anni, col grado di capitano, il comando di un reparto della propria arma.

Salvo l'eccezione di cui all'articolo seguente, i maggiori, i tenenti colonnelli e colonnelli di

Stato maggiore sono scelti fra gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio dei gradi corrispondenti, i quali abbiano da ufficiali superiori prestato lodevolmente servizio, per due anni almeno, in un reggimento della loro arma e per il complesso delle loro qualità siano giudicati idonei al trasferimento nel Corpo di Stato maggiore, secondo norme da stabilirsi con decreto Reale.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Desidero chiarire al Senato questa che appare una variante ma che tale non è. Io ho pregato l'Ufficio centrale di voler consentire che si ritornasse puramente e semplicemente alla dizione del progetto ministeriale. La discrepanza fra la dizione del progetto ministeriale e quella dell'Ufficio centrale consisteva in ciò: che il reclutamento degli ufficiali superiori di Stato maggiore secondo il progetto ministeriale doveva farsi sulla totalità degli ufficiali superiori di tutte le armi combattenti, e questo nel concetto di stabilire che tutti potessero concorrere al Corpo di Stato maggiore e che non vi fosse neppure più l'ombra del Corpo chiuso; secondo invece il progetto dell'Ufficio centrale, pur ammettendo il principio, lo si restringeva alquanto, poichè si diceva: saranno di massima tolti dai maggiori provenienti dal Corpo di Stato maggiore ed in mancanza di questi dagli altri. Ora io ho preferito la dizione più larga, cioè che gli ufficiali superiori di Stato maggiore saranno tolti da tutte le armi combattenti, purchè abbiano le qualità volute da determinarsi per decreto Reale.

BAVA-BECCARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAVA-BECCARIS. Ho domandato la parola semplicemente per fare una raccomandazione, che spero l'onorevole ministro vorrà accogliere. Dove si dice: « per il complesso delle loro qualità siano giudicati idonei al trasferimento nel Corpo di Stato maggiore secondo norme da stabilirsi per decreto Reale », chiederai che nel regolamento si specificasse che questi ufficiali debbono avere ottenuto l'avanzamento a scelta, debbono cioè già avere ottenuto questo titolo, per entrare nel Corpo di Stato maggiore. Senza

insistere nel fare una proposta concreta, mi limito a raccomandarne l'esame.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Terrò presente la raccomandazione del senatore Bav Beccaris, senza naturalmente dare affidamento che possa o non possa essere inserita nel regolamento.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 19.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 20.

I capitani di Stato maggiore sono promossi maggiori nell'arma di provenienza; i maggiori possono essere promossi o nell'arma di provenienza o nel Corpo stesso di Stato maggiore; i tenenti colonnelli, di massima, sono promossi nell'arma di provenienza ed eccezionalmente nel Corpo di Stato maggiore.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Chiarisco anche questa che pare una variante e non è. Nel testo dell'Ufficio centrale, per errore di stampa, era stato dimenticato questo comma che viceversa figura nel testo ministeriale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 20.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 21

(Soppresso).

Art. 22.

I maggiori di Stato maggiore sono promossi tenenti colonnelli quando, per la loro sede di anzianità, raggiungano il primo sesto del ruolo organico dei maggiori della propria arma.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. La piccola variante introdotta in questo articolo dipende dallo stralcio fatto del ruolo unico. In conseguenza di ciò, diveniva necessario che il vantaggio di un sesto che si accorda agli ufficiali di Stato maggiore fosse riferito al ruolo organico dell'arma alla quale appartengono, e non già al ruolo complessivo, come sarebbe avvenuto col ruolo unico.

GOIRAN, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN, *relatore*. Il progetto ministeriale, per la promozione dei maggiori di Stato maggiore a tenenti colonnelli accordava il vantaggio di un decimo; l'Ufficio centrale ha creduto bene aumentare questo vantaggio, portandolo ad un sesto.

Dirò francamente che dapprima tutto l'insieme di questo disegno di legge ci era sembrato molto severo verso il Corpo di Stato maggiore; ci era sembrato anzi che quasi in esso si contenesse una concessione alle correnti contrarie. Ma visto che il ministro poi nel suo progetto d'ordinamento dell'esercito aveva conservato il Corpo di Stato maggiore, quantunque la Commissione d'inchiesta sull'esercito avesse consigliato invece il principio del servizio di Stato maggiore, e l'abolizione del Corpo di Stato maggiore, l'Ufficio centrale si è associato a tutte le restrizioni che molto opportunamente, tutto ben considerato, l'on. ministro della guerra ha introdotto nel suo progetto per gli ufficiali di Stato maggiore. Fra queste restrizioni è quella relativa alla soppressione della esenzione pei capitani di Stato maggiore dagli esami di promozione a maggiore per anzianità. Questa disposizione che può sembrare severa, in fondo è razionale, perchè siccome la massima parte dei capitani di Stato maggiore finirà per concorrere all'avanzamento a scelta per esperimento, coloro che non concorreranno è segno che non ne avranno la stoffa o la volontà, e per conseguenza dovranno essere considerati alla stessa stregua di tutti gli altri capitani e assoggettati all'esperimento per la promozione a maggiore per anzianità.

Ho creduto necessario di fare queste dichiarazioni per spiegare perchè si è aumentato il vantaggio per la promozione dei maggiori di Stato maggiore a tenenti colonnelli. Senza questo vantaggio i maggiori di fanteria, cavalleria,

ed artiglieria non provenienti dai capitani di Stato maggiore, che si volessero trasferire nel corpo di Stato maggiore in virtù dell'art. 19, difficilmente accetterebbero il passaggio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 22.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Vengono ora gli articoli 23, 24, 25, 26 e 27, che l'onor. ministro, d'accordo con l'Ufficio centrale, ha stralciato dal primitivo progetto.

Passeremo perciò alla discussione dell'articolo 27 bis, di cui do lettura:

Art 27 bis.

Alla tabella n. XV degli ufficiali fuori quadro stabilita dalla legge 17 luglio 1910, n. 515, modificata dalla legge 27 giugno 1912, n. 698, è sostituita la seguente:

Tabella n. XV degli ufficiali fuori quadro (Stato maggiore, fanteria, cavalleria, artiglieria e genio).

43	colonnelli o tenenti colonnelli
27	tenenti colonnelli o maggiori
193	capitani
131	tenenti o sottotenenti
<u>394</u>	<u>totale.</u>

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Per spiegare agli onorevoli colleghi la ragione di questo articolo 27-bis, faccio presente che esso mira essenzialmente a questo: soppresso o stralciato il ruolo unico, che dava il pareggiamento meccanico, automatico di tutti gli ufficiali superiori, l'Ufficio centrale, consenziente il Senato, ha fatto invito al ministro della guerra, perchè il prossimo ritocco degli organici dell'esercito fosse commisurato al concetto di ottenere il più che fosse possibile, per altra via, quel pareggiamento che prima si voleva ottenere col ruolo unico.

Ho tradotto immediatamente in atto questa raccomandazione del Senato, almeno in parte, con questo articolo 27-bis il quale mira a questo: senza variare la totalità degli ufficiali della tabella quindicesima della legge d'ordinamento

del Regio esercito, relativa agli ufficiali fuori quadro, si lascia facoltà al ministro di usufruire dei vari gradi, colonnelli o tenenti colonnelli, tenenti colonnelli o maggiori, in modo da poter in equa misura avvantaggiare la carriera degli ufficiali di quelle armi che fossero più attardate delle altre. Usufruento con criterio equanime di questa tabella si può, almeno in parte, riparare all'inconveniente delle disparità stridenti di carriera che hanno preoccupato nel passato.

GOIRAN, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN, *relatore*. Quest'articolo 27 bis è certamente un buon avviamento al pareggiamento delle carriere ed un mezzo, diremo così, elastico, che permette al ministro di stabilire un certo parallelismo nei quadri degli ufficiali superiori. Ma l'Ufficio centrale raccomanda all'on. ministro di non arrestarsi qui, perchè i bisogni sono grandi; lo spareggiamento per alcune armi è considerevole e certamente bisogna ritoccare le tabelle organiche di quasi tutte le armi. Quindi raccomando all'on. ministro di aver mente a questi bisogni essenziali al morale dell'esercito.

Aggiungerò ancora che adesso, per esempio, l'arma che è più avvantaggiata è quella del Genio, nella quale vediamo dei capitani a 29 o 30 anni, mentre nelle altre armi arrivano al grado di capitano a 32, a 34 e anche a 35 anni. Dunque havvi un vantaggio sensibile per il Genio; ma sapete a che si riduce poi questo vantaggio? L'ufficiale del Genio diventa ufficiale a 19 anni. I più fortunati a 29 anni diventano capitani; quando dopo 7 anni di grado prendono l'esame per la promozione a scelta da capitano a maggiore e riescono, diventano maggiori all'età di 36 anni. Siccome poi si sta da 8 a 9 anni nel grado di maggiore, (e quelli che passano in Stato maggiore guadagnano ancora un anno), finiscono per arrivare al grado di colonnello a 44 o 45 anni. Stando poi 5 o 6 anni nel grado di colonnello arriveranno al grado di maggiore generale a 51 o 52 anni. Dunque i più fortunati arrivano al grado di maggiore generale a 51 o 52 anni. Ecco quindi la necessità di ritoccare le tabelle organiche delle altre armi, affinchè fra qualche anno non si verifichi che arrivino al grado di maggiore generale in giovane età soltanto gli ufficiali del Genio, ai

quali del resto io non invidio il favore di cui godono.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Conforme alle promesse che ho già avuto occasione di fare al Senato, dichiaro che terrò conto delle raccomandazioni dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 27-*bis*.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Limiti di età.

Art. 28.

Ai generali d'esercito non viene applicato alcun limite di età.

Esso è fissato a 68 anni per i tenenti generali che coprono le cariche enumerate all'articolo 16 e per il primo aiutante di campo generale di Stato maggiore.

(Approvato).

Art. 29.

Il limite d'età dei maggiori generali medici e del maggiore generale commissario è di 65 anni, quello del tenente generale medico è di 68 anni.

BAVA BECCARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAVA BECCARIS. Noi abbiamo votato, anni or sono, una legge con la quale sono stati aumentati i limiti di età degli ufficiali dei carabinieri Reali. Ma i limiti di età sono stati aumentati solo fino al grado di colonnello, mentre la legge ha taciuto per i gradi degli ufficiali generali. Cosicché il maggior generale dei carabinieri cessa dal servizio a 62 anni, come tutti gli altri maggiori generali.

Ora, a me parrebbe equo che dal momento in cui si è aumentato il limite di età per tutti gli altri ufficiali dei carabinieri, si tenesse la stessa misura anche per gli ufficiali generali, e ciò anche per un principio di giustizia, per un principio morale. Poiché dovendo ora il maggior generale dei carabinieri andare a riposo a 62 anni, non vi è più la possibilità che un maggior generale dell'Arma arrivi al comando

generale dell'Arma. Infatti da parecchi anni sono già quattro tenenti generali che si succedono al comando generale dell'Arma, senza che nessuno di essi provenga dall'Arma stessa, ma provengono tutti dal Corpo di Stato maggiore. Ciò credo non sia conveniente nè nell'interesse del servizio, nè per il buon prestigio dell'Arma. Per conseguenza, io prego l'on. ministro a volere accogliere questa proposta, e spero che l'Ufficio centrale vorrà consentire con me, che si fissi anche pei maggiori generali dei carabinieri il limite di età di 65 anni.

GOIRAN, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN, *relatore*. Non è la prima volta che si fa cenno di questa questione dei limiti di età per l'Arma dei carabinieri; ma questa questione di mantenere i maggiori generali dei carabinieri più o meno tempo in servizio è di tale competenza del Governo che l'Ufficio centrale se ne disinteressa. Sembra, in principio, che la cosa possa essere giusta, ma essa ha tali ragioni riflettenti il servizio interno che potrebbe interloquire anche il ministro dell'interno; ad ogni modo il nostro ministro della guerra, che è stato anche comandante generale dei carabinieri, potrà fare le sue dichiarazioni e l'Ufficio centrale si rimette a lui.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. La questione dei limiti di età degli ufficiali dei carabinieri è molto grave: se una modifica dovesse essere apportata, lo dico come mia opinione personale, forse sarebbe il caso di esaminare se non convenga piuttosto un ritorno ai limiti di età comuni a tutte le armi combattenti. La questione dunque potrà essere esaminata nel suo complesso e non soltanto in riguardo ai maggiori generali: essa ad ogni modo non è pregiudicata e prego quindi l'on. Bava-Beccaris di non insistere.

Quanto all'osservazione giustissima del senatore Bava, e niuno ne può parlare con maggior competenza di me, che, come ha accennato il senatore Goiran, ho avuto l'onore di reggere il Comando dell'Arma dei carabinieri, anch'io ho desiderato che quel Comando possa essere affidato ad un generale proveniente dall'Arma stessa. Ora non è escluso che ciò si

possa verificare nell'avvenire, poichè un maggiore generale dei carabinieri che dovesse assumere il comando dell'Arma potrebbe subito essere promosso tenente generale.

La questione adunque non è connessa al fatto di avere o non avere limiti di età maggiori, ma è collegata a un altro complesso di circostanze; e non è qui il caso di ricercare quali speciali considerazioni possano avere, in passato, consigliato al Governo di chiamare al comando dell'Arma dei carabinieri Reali generali non provenienti dall'Arma.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 29.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 30.

Il limite di età di 68 anni è pure stabilito per l'ufficiale generale investito della carica di ministro della guerra.

Esso è applicato anche al ministro cessante dalla carica, quando questi abbia coperto in precedenza una delle cariche di cui all'art. 16, oppure sia più anziano di un comandante di corpo d'armata.

(Approvato).

Art. 30 bis.

In tempo di guerra è sospesa l'applicazione degli articoli 28, 29 e 30 della presente legge.

(Approvato).

ASPETTATIVA SPECIALE.

Art. 31.

Il ministro della guerra è autorizzato a concedere ai tenenti colonnelli e maggiori delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio speciali collocamenti in aspettativa a domanda, analogamente a quanto è stabilito pei capitani dall'art. 2 della legge n. 247 in data 3 luglio 1902 e dall'art. 4 della legge n. 493 in data 19 luglio 1909.

(Approvato).

Art. 32.

Il numero massimo degli ufficiali da collocarsi in aspettativa per effetto del precedente

articolo non può superare un decimo dell'organico rispettivamente stabilito per ciascun grado nelle singole armi.

(Approvato).

Art. 33.

Gli stipendi degli ufficiali durante l'aspettativa speciale di cui all'art. 31 della presente legge, all'art. 2 della legge n. 247 in data 3 luglio 1902, all'art. 4 della legge n. 493 in data 19 luglio 1909 e all'art. 10 della legge n. 531 in data 17 luglio 1910 sono considerati come percepiti per intero per l'applicazione degli articoli 71 e 85 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari.

(Approvato).

DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 34.

Non può essere promosso al grado superiore l'ufficiale a carico del quale sia iniziato procedimento penale o sia ordinata la convocazione di un Consiglio di disciplina. In caso di esito favorevole, l'ufficiale, previo un nuovo giudizio delle Commissioni d'avanzamento, può essere subito promosso, ed in tal caso gli viene assegnata la data e la sede d'anzianità che avrebbe conseguito qualora la sua promozione non fosse rimasta sospesa.

(Approvato).

Art. 34 bis.

Per conseguire la nomina a sottotenente di complemento nei Corpi sanitario e veterinario è necessario soddisfare alle condizioni di cui all'art. 2 e possedere la laurea in medicina e zootecnia.

Possono inoltre conseguire tale nomina i sottotenenti di complemento di qualsiasi arma o corpo che abbiano conseguito la laurea in medicina o zootecnia.

(Approvato).

Art. 35.

Gli articoli 1, 4, 5, 6, 10, 12, 25, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 51 della legge 2 luglio 1896, n. 254 modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50 e 21 luglio 1902, n. 303, sono abrogati.

Gli articoli 8, 24, 35, 55 e 58 della legge predetta pel R. esercito sono abrogati nelle parti in cui non fossero in armonia colle disposizioni della presente legge.

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 36 *stralciato*.

Art. 37.

Il Ministero stabilirà con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, le norme per la prima applicazione della presente legge, fermi rimanendo i diritti e i titoli già acquisiti all'avanzamento ad anzianità ed a scelta.

(Approvato).

Art. 37 *bis*.

Nel primo anno successivo alla data della presente legge avranno facoltà di presentarsi all'esperimento a scelta, di cui all'art. 7, soltanto i capitani che abbiano almeno otto anni di grado, ed i capitani medici e veterinari entrati nel primo quarto del ruolo rispettivo.

Nei cinque anni successivi alla data della presente legge potranno presentarsi agli esperimenti a scelta anche i capitani che non abbiano compiuto presso le truppe il tempo prescritto dall'art. 7, a condizione che prestino servizio a un reggimento o reparto autonomo almeno dal 1° gennaio successivo alla data della legge.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Per chiarire la portata di quest'articolo aggiuntivo proposto dal Ministero, io devo far presente che trattasi per la prima volta dell'applicazione dell'avanzamento a scelta da capitano a maggiore, consentito a tutti i capitani i quali abbiano sette anni di grado.

È ovvio il pensare come nella prima applicazione della legge sarà considerevole il numero dei capitani che si presenteranno allo esperimento. E quindi, per applicare gradatamente questa nuova disposizione, io avrei proposto che per il primo anno non fossero am-

messi agli esperimenti di avanzamento a scelta se non i capitani che avessero già otto anni di grado e non sette soltanto come stabilisce la legge. Solo negli anni successivi la legge avrà la sua integrale applicazione. Con ciò verrà diminuito, io spero, l'eccessivo affollarsi di ufficiali per dare l'esame, tanto più che non potrebbero essere subito tutti promossi, perchè non più di un sesto delle vacanze è riservato alla scelta.

La seconda disposizione contenuta in questo articolo 37-*bis* tende a riparare ad un inconveniente che si verificherebbe nella prima applicazione dello emendamento proposto dal senatore Bava-Beccaris.

Il senatore Bava-Beccaris, al quale si sono associati altri colleghi del Senato, pur riconoscendo equo il limite di sette anni di grado da capitano per poter concorrere all'avanzamento a scelta, ha proposto che di questi sette anni cinque anni almeno fossero passati non negli uffici, ma effettivamente al comando di truppa.

Il concetto è giustissimo; è questione soltanto di intendersi sulla misura; a me era parso che quattro anni fossero sufficienti, ma non ho difficoltà a consentire che siano portati a cinque. Può accadere però che, alla prima applicazione della legge, molti capitani che avrebbero uno dei titoli necessari per concorrere all'avanzamento a scelta, cioè il titolo dei sette anni di grado, non avessero però l'altro dei cinque anni passati al comando effettivo di truppa. Vi sono infatti ufficiali, che il Ministero ha creduto di utilizzare o come insegnanti nelle scuole militari, o come aiutanti di campo, o come applicati di Stato maggiore, e a tutti questi ufficiali distintissimi verrebbe preclusa la via dell'avanzamento a scelta. Ecco perchè con questa disposizione viene stabilito che all'atto dell'applicazione della legge anche i capitani, che non hanno i cinque anni di comando di truppa, possano concorrere all'avanzamento a scelta; a condizione però che, appena promulgata la legge, rientrino a far servizio ai reggimenti.

BAVA BECCARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAVA BECCARIS. Ho chiesto di parlare, come autore dell'emendamento che ha citato l'on. ministro, per dichiarare che concordo perfettamente nella proposta fatta dal ministro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 37 *bis*.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 38.

Ai maggiori che già trovansi nel Corpo di Stato maggiore, ed a quelli che vi saranno trasferiti in seguito, provenienti dai capitani che già godettero della promozione a maggiore a scelta, per effetto dei Reali decreti 29 marzo 1885 e 25 gennaio 1888, non sarà applicato il disposto dell'art. 22 della presente legge.

POLLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLIO. L'articolo 37 dice che il Ministero farà note le disposizioni, per la prima applicazione di questa legge, per decreto Reale, fermi rimanendo i diritti acquisiti.

L'articolo 38, di cui abbiamo sentito ora la lettura, parla dei maggiori, che sono già di Stato maggiore, che hanno goduto del primo vantaggio da capitano a maggiore, e che non godranno del vantaggio del sesto stabilito dalla presente legge.

Domando all'onorevole ministro se questa disposizione s'intende conglobata con quella dell'articolo 37, cioè se i maggiori di Stato maggiore, che non hanno goduto altro vantaggio che quello della promozione da capitano a maggiore, godranno del vantaggio stabilito dall'antica legge nella promozione da maggiore a tenente colonnello.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ne sarebbero esclusi, secondo la dizione dell'art. 38. La disposizione dell'art. 22 non è applicabile agli ufficiali di Stato maggiore, i quali abbiano fruito del vantaggio da capitano a maggiore in base alle norme vigenti prima della legge del 1896.

POLLIO. È giusto, e ringrazio!

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 38.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 39.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in un testo unico, sentito il parere del Consiglio di Stato, le varie leggi relative all'avanzamento nel R. esercito.

(Approvato).

PRESIDENTE. Domando all'on. relatore dell'Ufficio centrale se crede possibile riferire oggi stesso sul coordinamento di questa legge o di rinviarla ad altra seduta.

GOIRAN, *relatore*. Si può fare anche subito; basta mezz'ora di tempo.

Presentazione di disegni di legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1913-14.

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge che sarà inviato per l'opportuno esame alla Commissione di finanze.

È sospesa la seduta per mezz'ora (ore 15.45).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. La seduta è ripresa (ore 16.10).

GOIRAN, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN, *relatore*. Onorevoli Senatori. Do ragione delle modificazioni introdotte nella legge per coordinare i vari articoli fra di loro.

Gli art. 1 e 2 restano invariati; il 2-*bis* diviene 3 senza variazioni. L'art. 2-*ter* diventa 4, e in esso sono corrette anche le indicazioni degli altri articoli in base alla nuova numerazione.

L'art. 3 diventa 5, l'art. 4-6; l'art. 5-7, l'articolo 6-8, l'art. 7-9, l'art. 8-10, l'art. 9-11, l'articolo 10-12, l'art. 11-13, l'art. 12-14, l'art. 13-15, l'art. 14-16, l'art. 15-17, l'art. 16-18. In questo articolo, dove si dice « e dei quattro generali designati per il comando di un'armata », è stato tolto il 4 e si è sostituito « e dei generali designati per il comando di una armata ».

L'art. 17 diventa 19, l'art. 18-20, e successivamente il 19-20, il 20-22, il 21 è soppresso, il 22 diviene 23. Avendo poi soppresso il ruolo unico, sono cancellate le indicazioni degli articoli 23, 24, 25, 26, 27 che sono stati stralciati.

L'art. 27-*bis* diventa 24, l'art. 28-25, l'articolo 29-26, l'art. 30-27, l'art. 30-*bis* 28, l'articolo 31-29, l'art. 32-30, l'art. 33-31, l'art. 34-32, l'art. 34-*bis* 33, l'art. 35-34.

Il 36 viene cancellato, l'art. 37 diventa 35, il 37-*bis*, 36, il 38 37, il 39, che è l'ultimo della legge, diventa art. 38.

PRESIDENTE. Se nessuno ha osservazioni da fare, il coordinamento s'intenderà approvato.

Si dovrebbe ora procedere alla votazione a scrutinio segreto di questa legge, ma poiché sembra che il Senato non sia in numero, la votazione sarà rinviata alla seduta di domani.

Presentazione di un disegno di legge.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati:

Modificazioni e aggiunte alla legge 15 luglio 1907, n. 506, per l'esercizio di Stato dei telefoni.

Prego l'on. Presidente di voler mandare questo disegno di legge all'esame della Commissione di finanze, che ha già allo studio altri progetti di legge analoghi.

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro delle poste della presentazione di questo disegno di legge. Se nessuno fa osservazioni in contrario, l'esame di esso sarà demandato, secondo la proposta dell'on. ministro, alla Commissione di finanze.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani.

I. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, numero 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 711);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 760);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 806);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 807);

Vigilanza sulle fondazioni che hanno per fine l'incremento dell'economia nazionale e dell'istruzione agraria, industriale e commerciale e sulle istituzioni affini (N. 689);

Aggregazione del comune di Staletti al mandamento di Gasperina (N. 864);

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634).

III. Relazioni della Commissione per il Regolamento interno del Senato (Nn. CLXIII e CLXIV - *Documenti*).

La seduta è sciolta (ore 16,30).

Licenziato per la stampa il 12 marzo 1913 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CCLXXXVIII.

TORNATA DEL 7 MARZO 1913

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Comunicazione* (pag. 9917) — *Presentazione di relazioni* (pag. 9917, 9923) — *Votazione a scrutinio segreto* — *Nella discussione generale del disegno di legge: « Rendiconti generali consuntivi dell'Amministrazione dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1906 al 1910 »* (N. 711, 760, 806, 807) parlano i senatori Levi Ulderico (pag. 9918), Bettoni, relatore (pag. 9918) e il ministro del tesoro (pag. 9921) — *Gli articoli sono approvati senza discussione* — *Proposta del senatore Mazziotti sull'ordine del giorno* (pag. 9923) — *È approvato senza discussione il disegno di legge: « Vigilanza sulle fondazioni che hanno per fine l'incremento dell'economia nazionale e dell'istruzione agraria, industriale e commerciale e sulle istituzioni affini »* (N. 689) (pag. 9946) — *Nella discussione delle relazioni della Commissione per il regolamento interno del Senato* (N. CLXIII e CLXIV - Documenti) parlano i senatori Blaserna (pag. 9948), Arcoleo (pag. 9948, 9949) e Levi (pag. 9949) — *Le proposte della Commissione sono approvate* — *Risultato di votazione* (pag. 9959).

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: i ministri delle colonie, della guerra, della marina, del tesoro, di agricoltura, industria e commercio, e delle poste e telegrafi.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Comunicazione.

PRESIDENTE. I figli del defunto senatore Vacchelli si dichiarano molto grati al Senato per la commemorazione fatta in quest'Aula del loro genitore e per le condoglianze loro inviate.

Presentazione di relazioni.

BETTONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: « Sistemazione della sezione industriale del Regio Istituto tecnico di Bergamo ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Bettoni della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. Esercito », approvato ieri per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

Discussione dei seguenti disegni di legge: « Rendiconti generali consuntivi dell'Amministrazione dello Stato per gli esercizi finanziari 1906-907, 1907-908, 1908-909 e 1909-910 ». (Numeri 711, 760, 806, 807).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge:

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1906-907;

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1907-908;

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1908-909;

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1909-10.

Siccome per questi disegni di legge vi è una sola relazione, si aprirà su di essi una sola discussione.

Prego il senatore, segretario, di dar lettura dei disegni di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. *Stampati N. 711, 760, 806, 607*).

È aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Levi.

LEVI ULDERICO. Ho chiesto facoltà di parlare su questi disegni di legge, non sembrandomi nè giusto, nè utile il lasciar passare sotto silenzio il ponderoso lavoro che ci presenta la nostra Commissione di finanze e per essa il solerte e diligente relatore onor. Bettoni, intorno ai consuntivi dell'Amministrazione dello Stato pel quadriennio 1906-1910.

Non è davvero mia intenzione di tediare i colleghi, che avranno tutti letto il documento, con una disamina di cifre, di confronti, anche perchè tanto riuscirebbe inutile quanto intempestiva.

Ma, rilevata la importanza del lavoro compiuto dal relatore, mi limiterò ad accennare ad alcune assennatissime osservazioni, che nel lavoro stesso sono profuse, specialmente a proposito: 1° degli inconvenienti che sorgono dal ritardo nell'esame dei consuntivi, dei quali a tanta distanza dalla chiusura dell'esercizio, si rende quasi nullo il controllo, e come sia indispensabile porvi riparo; 2° del cumulo di residui, di cui forse ostacoli burocratici aumentano la massa, rendendo anche problematica la chiarezza dei conti; 3° a proposito, infine, della necessità di prendere una via decisa nelle eventuali accensioni di debiti, per evitare l'emissione di svariati titoli, che infestando il mercato, danneggiano l'economia nazionale. Molti altri appunti si rilevano nella elogiata relazione; ho citato quelli che maggiormente

mi son sembrati degni di nota e che sono accompagnati da raccomandazioni, alle quali il Senato vorrà certo associarsi.

BETTONI, *relatore*. Ringrazio l'onor. collega Levi delle parole cortesi, che ha usato verso la Commissione di finanze ed in particolare pel modesto suo relatore.

Io non ho che ripetere con lui essere dannosissimo il ritardo nel presentare i consuntivi, specialmente quando questo ritardo risale a quasi un decennio, in modo che i dati, che si debbono riassumere e studiare e dai quali si possono trarre norme per l'andamento finanziario del paese, hanno perduto la maggior parte del loro interesse.

Da ciò l'osservazione avanzata nella mia relazione, e son lieto che l'onorevole senatore Levi, con la sua autorità, abbia voluto confermare il mio lagnò.

Però di questo ritardo non è responsabile il Governo. Altre ragioni vi sono che in questa Aula non si possono nemmeno accennare, nè criticare. Tutti i colleghi ne conoscono i retroscena ed io non sono qui per sottolineare, quello che è avvenuto e che è già stato ragione di critiche da diverse parti.

Nonostante ciò, giacchè ho la parola, dirò che, su questi consuntivi, già trapassati, perchè il primo riguarda niente meno che all'esercizio 1906-1907, il Senato non farà opera inutile, cercando nelle cifre, che essi contengono, un qualche ammaestramento per l'avvenire.

Ha accennato il senatore Levi alla massa dei residui. Altrettanto ha fatto la Commissione di finanze, la quale ha aggiunto che detta massa oramai è tale, che merita di essere curata nel modo più diligente possibile, giacchè pel regolare andamento dell'Amministrazione dello Stato la mancata applicazione dei residui è di grave danno, per l'economia del loro impiego.

Se in qualche modo si potrà trovare la maniera di semplificare gli organi amministrativi, certamente la cosa pubblica non potrà che avvantaggiarsene. E giacchè siamo in questo campo, mi permetto di ripetere quanto ho già osservato nella relazione, vale a dire che quando si presentano dei progetti di legge, che hanno per iscopo una semplificazione, difficilmente arrivano in porto. Non si sa quali siano gli attriti, che fermano le ruote del loro carro, ma sta il fatto che difficilmente essi maturano.

Arrivano invece più facilmente alla meta i disegni di legge, che complicano, come ad esempio i nuovi organici; i quali muovono una corsa assai più facile, trovano strade molto più agevoli degli altri progetti di legge. Infatti vi è stato un progetto presentato (o per lo meno annunciato tempo fa, il quale non ha mai avuto l'onore di essere discusso), quello cioè diretto a togliere una delle complicazioni della nostra amministrazione, voglio dire il bilancio d'assestamento.

Se l'onor. ministro del tesoro vorrà facilitare questa semplificazione importante della nostra amministrazione, si renderà veramente benemerito.

Per quanto riguarda l'accensione dei debiti, sulla quale ha fatto osservazioni l'onor. Levi, dirò che io stesso mossi le medesime osservazioni quasi di sfuggita, perchè mi pareva meglio che di ciò si riparlasse in occasione del bilancio del Ministero del tesoro. In quel bilancio vi è tutta la materia relativa da studiare, da disciplinare, mentre qui riuscirebbe una discussione fatta di strarso e forse, in questo momento, inopportuna. Però, come ho detto, giacchè abbiamo quattro consuntivi innanzi a noi, che rappresentano quasi un periodo speciale della nostra vita nazionale, e poichè l'autorità del Senato deve conferire certamente importanza a tutto quello che riguarda l'analisi della situazione finanziaria del nostro paese, mi parrebbe proprio sconveniente di lasciar passare questa occasione senza fermarmi su qualche punto più importante.

I quattro esercizi dal 1906 al 1910, che noi abbiamo esaminati, rappresentano un periodo di benessere del nostro paese, periodo in cui i bilanci si sono chiusi tutti in avanzo, in cui le previsioni sono sempre state largamente superate dai consuntivi, in cui il debito del tesoro si è completamente ammortizzato; periodo veramente importante nel quale tuttavia avevamo forse perso di vista la giusta efficienza della nostra forza finanziaria. Ed invero era venuta una tale voluttà, una tale mania di spese che se non ci avesse fermati la provvida (chiamiamola provvida in tutti i sensi) spedizione guerresca della Libia, forse probabilmente saremmo arrivati al disavanzo senza che ce ne fossimo accorti.

Io credo pertanto che sia bene confrontare

le condizioni finanziarie di allora con quelle di adesso e trarne le necessarie conseguenze.

Non è che io voglia fare dell'ottimismo fuori di luogo. Ma non credo neppure conveniente di esagerare nel dar lode eccessiva a quel tempo e nel paventare soverchiamente il presente: necessita, in altre parole, studiare esattamente quello che fu il nostro bilancio nei tempi normali, ed esaminarlo profondamente nel momento attuale, per trarne, a conforto del paese, quelle conseguenze, che sono vere, e che possono contrapporsi, eventualmente, a correnti pessimiste, od a chi soltanto dal disavanzo o dall'avanzo momentaneo del bilancio vuol giudicare la situazione, senza valutarla col corredo di tutti gli altri dati che, insieme alle mute cifre, costituiscono l'essenza complessiva delle condizioni finanziarie nazionali.

Ebbene, io dirò quello che penso. Forse errerò, ma la mia convinzione non va taciuta. Per quanto io convenga completamente nella opportunità del modo, che ha regolato il sistema finanziario dei quattro anni che noi esaminiamo e che furono quasi un serbatoio per il nostro bilancio, serbatoio che ci ha permesso la fortunata nostra impresa in Libia, nonostante questo, io non credo che oggi possiamo supporci meno forti e meno potenti finanziariamente, di quello che eravamo allora. Io anzi penso che siamo in condizioni oggi molto migliori di quello che non fossimo allora, sotto il punto di vista della finanza del paese. Ed eccomi a delucidare quello che può parere un paradosso. Noi avevamo degli avanzi di bilancio, ma un grande disavanzo morale finanziario.

È inutile nasconderselo, ripeto, i bilanci non si leggono soltanto dalle cifre, ma anche attraverso ad altri dati. Noi avevamo il paese in condizioni, che non poteva in nessun modo garantire a se stesso il lavoro dei propri figli, e la espansione delle proprie manifatture e dei propri prodotti. Avevamo il paese in condizioni che la sua bilancia economica era in disavanzo, e non avrebbe saputo come pareggiarla definitivamente. Il paese era in condizioni che per progredire doveva sperare unicamente in espansioni che erano tutt'affatto artificiali. Chi ha avuto l'occasione di poter studiare la nostra emigrazione e vedere in pratica l'esportazione dei nostri prodotti, deve essersi convinto che

tutti i nostri sbocchi erano, e sono, tutti sbocchi artificiali. E lo sono perchè dobbiamo far fronte a concorrenze gravi, che oggi vinciamo, e che domani possiamo non vincere, di modo che il nostro bilancio in pareggio, e in avanzo poteva molto facilmente un giorno chiudersi col disavanzo, prodotto dalla possibile chiusura alle nostre esportazioni.

Per i paesi moderni è un assioma che le colonie siano una necessità. Tutto il mondo fa di questa politica, e la fa a ragion veduta.

L'averla noi imitata è quanto dire l'aver veramente garantito per l'avvenire la solidità e la forza del nostro bilancio. Questo è il mio modesto modo di vedere. Ed infatti, se noi potremo incanalare, come lo saranno certo, sia le nostre produzioni esuberanti, sia la nostra mano d'opera, là dove sono le nostre nuove colonie, quelle nuove colonie che accreditano anche le vecchie, che erano quasi abbandonate, come troppo poca cosa per interessare il paese, ne ritrarremo un enorme vantaggio per il nostro bilancio.

Se nelle nuove colonie potremo soltanto produrre il grano ed il cotone, che ci sono necessari, saranno questi due prodotti il pareggio economico della nostra bilancia.

Ecco perchè io fin d'ora vedo nelle nostre attuali relative ristrettezze, prodotte dalle condizioni speciali del momento e del mercato, un fatto del tutto passeggero e che non potrà avere che conseguenze eccellenti per l'avvenire.

Per questo io sono, nonostante che oggi veda la rendita al di sotto della pari, e veda il cambio al di sopra, più lieto di quando vedevo la rendita al di sopra della pari e l'aggio alla pari, e che non potevo annoverare nelle risorse del nostro paese le condizioni di oggi.

Questo ho voluto dire perchè io credo che convenga ad un'Assemblea come la nostra di assicurare, nel limite del giusto, il paese sopra la condizione delle finanze nel momento che attraversiamo. E ciò anche per controbilanciare la poca benevolenza dell'estero per quanto riguarda lo studio delle nostre condizioni finanziarie. Vi sono, è vero, delle voci isolate che accreditano l'opera del ministro che affermano l'operazione dei buoni del tesoro, fatta ultimamente, essere una soluzione elegante, asserzione ripetuta dal Lety e da altri economisti, ma sono voci rare e solitarie. Purtroppo ab-

biamo anche in casa quelli che dicono il contrario e che tendono a deprimerci. Io, senza voler fare dell'ottimismo, credo mio dovere, da questo banco, protestare contro codesti giudizi niente affatto giustificati.

Nella relazione ho avuto occasione anche di osservare l'incremento quasi costante del debito vitalizio. È vero; questo è un punto lamentato da tutti. Gli impiegati aumentano, gli stipendi crescono e per conseguenza crescono le pensioni.

Ma non è men vero che questo aumento non è così esagerato come si fa credere, perchè in fondo la costante porta dai 2 ai 3 milioni di incremento annuo.

Se noi facciamo le debite proporzioni fra tutte le altre spese, questa appare trattenuta in proporzioni più modeste delle altre. Ma ciò nonostante, poichè un nuovo Istituto esiste, Istituto che dà ottimi risultati (chechè ne temessero i pessimisti), fin dai primi mesi della sua creazione, e di cui si deve compiacere anche il ministro di agricoltura, che vedo qui presente, dal momento che questo nuovo Istituto sulle assicurazioni di Stato può presentare orizzonti nuovi per questa parte che riguarda le pensioni, io credo che sarà bene che, senza perder tempo, possa chi deve, fare degli studi in modo da esaminare se, gradatamente, convenga convertire il debito vitalizio in una forma assicurativa.

Dopo di che io non avrei altro da aggiungere fuorchè d'affermare che lo studio fatto dei consuntivi in tutti i loro particolari denota la perfetta regolarità dell'amministrazione, il modo veramente solerte con cui ogni registrazione è fatta ed è tenuta, in maniera che chiunque voglia e si dia la pena di richiedere dati, dalla Direzione generale della Ragioneria dello Stato ne potrà avere di precisi ed in modo veramente sollecito. Anzi di questa sollecitudine e di questa ricchezza di dati, di cui si è voluto esser larghi al relatore, non posso che render grazie all'onor. ministro del tesoro.

Avrò detto forse cose che sembrano ottimiste; le ho dette con tutta coscienza. Mi auguro che il tempo possa dare la prova migliore delle previsioni, che ho avuto l'onore di fare e che, se non altro, stanno a dimostrare quale sia il profondo desiderio di bene di ogni italiano amante del proprio Paese. (*Vive approvazioni*).

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Signori senatori, incomincio per raccogliere le ultime parole che l'insigne relatore della Commissione di finanze ha voluto indirizzare all'Amministrazione, e lo ringrazio vivamente delle sue parole molto lusinghiere, da cui l'Amministrazione non può che sentirsi confortata. Dopo tre anni che ho l'onore di dirigere l'Amministrazione del tesoro, posso attestare con la più legittima compiacenza che quell'Amministrazione, compresa la ragioneria generale dello Stato a cui l'onor. relatore si è più specialmente riferito, adempie ai suoi doveri con uno zelo ed una solerzia veramente mirabile. E le parole dell'eminente relatore della Commissione di finanze costituiscono il maggior premio all'opera dei funzionari dell'Amministrazione.

La Commissione di finanze ed il senatore Levi hanno lamentato il ritardo nell'approvazione dei conti consuntivi. Il Ministero non può che associarsi col miglior animo al voto di una sollecita approvazione. È fermo intendimento del Governo ed in special modo dell'onor. Presidente del Consiglio, che l'obbligo legislativo di procedere all'approvazione dei conti consuntivi nel più breve tempo possibile, sia scrupolosamente rispettato: e si deve appunto all'intervento autorevole del Presidente del Consiglio se, in tempo recente, nell'altro ramo del Parlamento, in pochi giorni furono approvati i conti consuntivi oggi sottoposti alla deliberazione del Senato.

A questo proposito ringrazio l'onor. relatore, che ha voluto riconoscere che l'Amministrazione si è sempre adoperata perchè la preparazione dei conti consuntivi fosse fatta in modo sollecito.

È titolo d'onore per l'Amministrazione italiana (non so se altri Stati possano vantarne uno eguale), di compiere in pochi mesi il lavoro ponderoso dei conti consuntivi di un esercizio finanziario, come è giustizia riconoscere che il supremo magistrato, chiamato ad esercitare il riscontro su questi conti, svolga l'opera sua in breve tempo ed in modo lodevole. (*Benissimo*).

La Commissione di finanze ricorda la pro-

posta che si trova dinanzi all'altro ramo del Parlamento per l'abolizione del bilancio di assestamento. Non posso che associarmi con tutto il cuore a questo voto, e per quanto dipende dal Governo ed in particolar modo dal ministro del tesoro, si farà opera perchè la proposta possa essere condotta in porto nel più breve tempo possibile. Se noi potessimo ritornare a quello che è il fondamento della nostra legge di contabilità di Stato, e cioè che l'esame degli stati di previsione sia preceduto dall'esame del conto consuntivo, non solo ne guadagnerebbe il rispetto alla legge, ma si farebbe opera molto proficua nei riguardi delle prerogative parlamentari e della finanza. (*Approvazioni*).

Nella sua veramente magnifica relazione, che continua la bella tradizione-caratteristica dei documenti della Commissione di finanze del Senato, nei quali non si sa se più ammirare la brevità o la chiarezza dell'esposizione, l'on. senatore Bettoni accenna al desiderio, che io potrei anche chiamare bisogno, di mobilitare più rapidamente i residui attivi.

Il ministro del tesoro, in questi due anni di non facile compito, ha rivolto assai spesso il pensiero a questa mobilitazione, perchè, come intende il Senato, sollecitare la riscossione di residui attivi nelle ore che abbiamo attraversato, per il ministro del tesoro sarebbe stato un fatto molto lieto.

Posso attestare che, d'accordo coll'on. collega delle finanze, si vanno escogitando rimedi efficaci per conseguire lo scopo. Debbo però anche far presente che una delle partite di più difficile riscossione è quella dei contributi e dei rimborsi da parte degli enti locali. Il Senato non può immaginare quanto sia minuziosa ed alacre l'opera dell'amministrazione per poter giungere a riscuotere i contributi delle provincie e dei comuni; ma a quest'opera assidua e insistente purtroppo non seguono risultati corrispondenti. Ad ogni modo, il ministro del tesoro, come è suo dovere, d'accordo con le amministrazioni interessate ed in special modo con quella delle finanze, continuerà a dare le migliori forze perchè si possa raggiungere la meta. Tanto più è opportuno accelerare le riscossioni dei residui attivi, in quanto che, d'altra parte, i residui passivi, specialmente per le opere pubbliche, si sono napoleonicamente mobilitati da due o tre anni a questa parte.

Nella relazione della Commissione di finanze si accenna ai bilanci consolidati della guerra e della marina, ma si aggiunge che ormai quello della guerra non può dirsi più un bilancio consolidato.

A questo proposito io ricordo che uno spirito sottile della Commissione di finanza osservava un giorno che i consolidamenti esistono come l'indicazione di un minimo di spesa. Non vorrei ripetere questo motto, per incoraggiare i ministri preposti alle amministrazioni i cui bilanci sono consolidati. Certo i bilanci consolidati possono paragonarsi ai piani regolatori delle grandi città, che si fanno per un lungo periodo di tempo ma che poi sono soggetti a continue variazioni.

Un altro voto che esprime la Commissione di finanze riguarda la migliore valutazione dei beni dello Stato, e posso dire che per una parte il Governo ha precorso questo desiderio, in quanto con un disegno di legge che si trova innanzi all'altro ramo del Parlamento è prevista una spesa di 75,000 lire per rivalutare un patrimonio che è glorioso per il nostro paese ed ha grande importanza anche per il lato economico, vale a dire il patrimonio artistico.

L'on. senatore Bettoni nella sua relazione, come nella presente discussione, ha ricordato il crescendo del debito vitalizio. È questo un problema che preoccupa gravemente il Governo; lo studio ne è affidato ad un autorevole Commissione in cui sono rappresentate parecchie amministrazioni dello Stato e l'Istituto nazionale delle Assicurazioni. Quantunque fin dai primi studi si vedano non poche nè lievi difficoltà, auguro che questo problema possa essere utilmente risoluto nell'interesse sì della finanza come della lunga schiera de' funzionari dello Stato.

Si è accennato altresì alla varietà dei tipi di debiti redimibili. Come ho avuto occasione di dichiarare, anche conversando con l'egregio relatore senatore Bettoni, è veramente da desiderare che cessi questa varietà. Al certificato ferroviario 3.65 per cento fu sostituito altro certificato pure ferroviario, ma al 3.50 per cento, che il Tesoro non trova a collocare se non presso la Cassa dei depositi e prestiti. Di più abbiamo le obbligazioni ferroviarie redimibili 3.50 e 3 per cento netto che non nacquero vitali. Per il momento, tenuto conto delle spe-

ciali condizioni del mercato monetario interno e internazionale, il Governo propose e il Parlamento approvò un tipo di debito redimibile di carattere transitorio, cioè il buono quinquennale del tesoro. In tempo più calmo e riposato, quando i mercati monetari avranno acquistato il loro equilibrio, sarà questo un problema degno dell'attenzione del Governo e delle deliberazioni del Parlamento.

Infine l'onorevole relatore, con quella competenza che tutti gli riconoscono, ha rilevato la buona condizione della nostra finanza e si è specialmente indugiato sul quadriennio finanziario, a cui si riferiscono i conti consuntivi, dei quali discutiamo.

Non posso che essere lieto delle dichiarazioni dell'on. relatore. Quando un autorevole interprete dell'austera Commissione di finanza si esprime nel modo che abbiamo udito, le sue parole, oltre che significare incoraggiamento al Governo di proseguire per la via che ha finora percorsa, dinotano il legittimo riconoscimento delle condizioni felici del nostro credito e della solidità della nostra finanza.

Il Governo nel preparare i bilanci si è sempre ispirato ai criteri della maggiore sincerità e severità ad un tempo. E posso ricordare al Senato che, esempio quasi nuovo, per l'esercizio in corso 1912-913 come per l'esercizio prossimo 1913-914, non furono presentate note di variazione ai bilanci, e specialmente per l'esercizio prossimo sono lieto di attestare che le previsioni della spesa furono istituite con minore parsimonia che non siano state condotte negli esercizi anteriori. (*Interruzioni*). Non mi piaceva dire con maggiore larghezza, perchè certamente questo criterio, come non è desiderato dal ministro del tesoro, non sarebbe stato gradito al Senato. Ma certamente per alcuni bilanci si sono di molto allargate le previsioni e ciò lascia confidare che nel prossimo esercizio, se anche saranno inevitabili le proposte di maggiori assegnazioni o di storni, ormai entrate nel nostro diritto finanziario, esse però potranno circoscriversi in più ristretti confini.

L'onorevole relatore ha rilevato che il periodo 1906-907-1909-910 fu un quadriennio felice per la nostra finanza, ed io mi permetto di ricordare che quel periodo fu preceduto da un altro non breve, quello cioè degli esercizi finanziari dal 1898-99 al 1905-906 in cui tutti

i nostri bilanci si chiusero fortunatamente con degli avanzi. Anche il biennio 1910-1911 e 1911-1912 fortunatamente ha potuto registrare un avanzo: mi piace anzi aggiungere che, come ben ricorda il Senato, l'esercizio 1911-1912 segnò la più alta eccedenza attiva che registri il bilancio italiano, cioè oltre 100 milioni.

Dopo ciò io non posso che unirmi di gran cuore al voto che fa la Commissione di finanze per il mantenimento della solidità del bilancio, « poichè (essa giustamente osserva) il credito di un paese, prima di ogni cosa, dipende dalla serietà dell'indirizzo col quale vengono compilati i bilanci dello Stato, guida sicura per ogni attività della nazione ». Io non potrei meglio chiudere queste brevi dichiarazioni che ricordando le parole che io ebbi l'onore di pronunciare nell'altro ramo del Parlamento durante l'esposizione finanziaria. Dicevo allora e sono lieto di ripetere oggi davanti al Senato con uguale fermezza:

« Lo svolgimento del magnifico stato della nostra finanza costituirà sempre, come ha costituito finora, oltrechè un preciso dovere, il più saldo proposito e la cura assidua e dominante del Governo, sicuro come egli è, d'interpretare la coscienza del paese e di obbedire alla volontà del Parlamento » (*Approvazioni vivissime e generali*).

Per lo svolgimento di una interpellanza.

MAZZIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI. Vorrei pregare il Senato di consentire che venga svolta nella seduta di domani una mia interpellanza circa la fillossera, rivolta al ministro di agricoltura, col quale ho già preso, pochi momenti fa, gli opportuni accordi.

PRESIDENTE. Credo che possa essere fissato per domani lo svolgimento della sua interpellanza.

Se non vi sono opposizioni, così s'intende stabilito.

Presentazione di relazioni.

MARTUSCELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTUSCELLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 21 ottobre 1910, n. 735, riguardante la proroga della scadenza delle cambiali e degli assegni bancari pagabili nel comune di Napoli.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Martuscelli della presentazione della relazione, la quale sarà stampata e distribuita.

ROLANDI-RICCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ROLANDI-RICCI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tassa sui contratti di Borsa ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Rolandi-Ricci della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo, quindi, alla discussione degli articoli dei quattro disegni di legge. Rileggo gli articoli.

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1906-907. (N. 711).

DISEGNO DI LEGGE

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1906-907.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1906-1907 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire *duemiladuecentocinquantasei milioni trentanovemilano-vecentottantacinque* e centesimi *settantadue* L. 2,256,039,985.72
delle quali furono riscosse » 2,030,376,018.08
e rimasero a riscuotere . L. 225,663,967.64
(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1906-1907 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire *duemilacentocinquantaquattro milioni, centonovantamilasettecento* e centesimi *ventidue* L. 2,154,190,700.22
delle quali furono pagate » 1,736,566,473.90
e rimasero da pagare . . L. 417,624,226.32
(Approvato).

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1906-907 rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive:

Entrata	L.	1,954,558,609.57
Spesa	»	1,856,311,102.36
Avanzo	L.	<u>+ 98,247,507.21</u>

Costruzione di strade ferrate:

Entrata	L.	»
Spesa	»	6,800,000 »
Disavanzo	L.	<u>- 6,800,000 »</u>

Movimento di capitali:

Entrata	L.	233,531,203.80
Spesa	»	223,129,425.51
Differenza passiva	L.	<u>+ 10,401,778.29</u>

Partite di giro:

Entrata	L.	67,950,172.35
Spesa	»	67,950,172.35
		<u>»</u>

Riepilogo generale:

Entrata	L.	2,256,039,985.72
Spesa	»	2,154,190,700.22
Avanzo totale	L.	<u>+ 101,849,285.50</u>

(Approvato).

Art. 4.

Sono convalidate nella somma di lire *dodici milioni cinquecentotrentanovemila novecentotrentuno* e centesimi *sessantaquattro* (lire 12,539,931.64) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1906-907 per le spese di competenza dell'esercizio stesso, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.

(Approvato).

ENTRATE E SPESE RESIDUE NELL'ESERCIZIO 1905-1906 ED ESERCIZI PRECEDENTI.

Art. 5.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1905-906 restano determinate, come da conto consuntivo del bilancio, in lire *trecentocinquantacinque milioni ottocentocinquantaduemila cinquecentosettantaquattro* e centesimi *quarantasei* L. 355,852,574.46
delle quali furono riscosse » 251,694,352.67
e rimasero da riscuotere . L. 104,158,221.79
(Approvato).

Art. 6.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1905-906 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *seicentoseptantanove milioni settecentotredicimila trecentosessantadue* e centesimi *sessantaquattro* L. 679,713,362.64
delle quali furono pagate . » 455,512,972.81
e rimasero da pagare . . L. 224,200,389.83
(Approvato).

Art. 7.

Sono convalidate nella somma di lire *sette milioni settecentotrentanovemila trecentocinquantadue* e centesimi *sessantotto* (lire 7,739,352.68) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1906-907, in conto di spese residue degli esercizi precedenti in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.

(Approvato).

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1906-907.

Art. 8.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1906-907 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1906-907 (art. 1) . . . L. 225,663,967.64

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 5) . . . » 104,158,221.79

Somme rimosse e non versate in tesoreria (colonna *v* del riassunto generale) . . . » 40,770,161.42

Residui attivi al 30 giugno 1907 L. 370,592,350.85

(Approvato).

Art. 9.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1906-907 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1906-907 (art. 2) . . . L. 417,624,226.32

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 6) » 224,200,389.83

Residui passivi al 30 giugno 1907 L. 641,824,616.15

(Approvato).

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Art. 10.

Sono stabiliti nella somma di lire *duecentoquarantanovemila seicentonovantasei* e centesimi *settantacinque* (lire 249,696.75) i discarichi accordati nell'esercizio 1905-906 ai tesorieri, per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 225 del regolamento di contabilità generale, approvato con decreto Reale del 4 maggio 1885, n. 3074.

(Approvato).

SITUAZIONE FINANZIARIA.

Art. 11.

Il *deficit* del conto del tesoro, ascendente al 30 giugno 1906 a lire *centotrentasei milioni trecentoseimila cinquecentocinquantadue* e centesimi *dieciassette* (lire 136,306,552.17), fu accertato alla fine dell'esercizio finanziario 1906-907 nella somma di lire *quarantanovemilioni settecentodiecimila centoquarantasette* e centesimi *quarantanove* (lire 49,710,147.49); come dalla seguente dimostrazione:

Attività		Passività	
Entrate dell'esercizio finanziario 1906-1907	2,256,039,985. 72	Differenza passiva al 30 giugno 1906.	136,306,552. 17
Aumento nei residui-attivi lasciati dall'esercizio 1905-906, cioè:		Spese dell'esercizio finanziario 1906-1907	2,154,190,700. 22
accertati { al 1° luglio 1906 L. 354,731,264.91		Aumento nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1905-906, cioè:	
accertati { al 30 giugno 1907 » 355,852,574.46	1,121,309. 55	accertati { al 1° luglio 1906 L. 675,438,869.02	
		accertati { al 30 giugno 1907 » 679,713,362.64	4,274,493. 62
		Discarichi amministrativi ed a favore di tesoriere per casi di forza maggiore, ai sensi dell'art. 225 del regolamento di contabilità generale .	249,696. 75
Differenza passiva al 30 giugno 1907	49,710,147.49	Prelevamenti dal fondo di cassa presso la tesoreria a sensi delle leggi 29 giugno 1906, n. 262, 21 marzo 1907, n. 117 e n. 118 e 14 luglio 1907 n. 500.	11,850,000. »
	<u>2,306,871,442. 76</u>		<u>2,306,871,442. 76</u>

(Approvato).

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PEL CULTO.

Art. 12.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1906-907 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti in L. 21,870,730.40
delle quali furono riscosse . » 15,240,158.44
e rimasero da riscuotere . . L. 6,630,571.96

(Approvato).

Art. 13.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1906-907 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in L. 20,048,445.93
delle quali furono pagate . » 14,520,393.18
e rimasero da pagare . . . L. 5,528,052.75

(Approvato).

Art. 14.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1905-906 restano determinate in L. 25,770,641.94
delle quali furono riscosse . » 3,913,683.30
e rimasero da riscuotere. . . L. 21,856,958.64

(Approvato).

Art. 15.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1905-906 restano determinate in L. 13,712,459.70
delle quali furono pagate. . » 6,992,028.83
e rimasero da pagare . . . L. 6,720,430.87

(Approvato).

Art. 16.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1906-907 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'eser-

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MARZO 1913

cizio finanziario 1906-907 (articolo 12) L. 6,630,571.96
 Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 14) » 21,856,958.64
 Somme riscosse e non versate » 41,622 »
 Resti attivi al 30 giugno 1907 L. 28,529,152.60
 (Approvato).

Art. 17.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1906-907 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accer-

tate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1906-907 (art. 13). L. 5,528,052.75
 Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 15) » 6,720,430.87
 Resti passivi al 30 giugno 1907 L. 12,248,483.62
 (Approvato).

Art. 18.

È accertata nella somma di lire *tredici milioni novecentocinquantamilanovecentosessantotto e centesimi trentotto* (lire 13,950,968.38) la *differenza attiva del conto finanziario* del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1906-907 risultante dai seguenti dati:

Attività	
Differenza attiva al 30 giugno 1906	12,461,666.46
Entrate dell'esercizio finanziario 1906-1907	21,870,730.40
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1905-906, cioè:	
accertati { al 1° luglio 1906 . L. 14,015,768.68	
{ al 30 giugno 1907 » <u>13,712,459.70</u>	
	303,308.98
	<u>34,635,705.84</u>

(Approvato).

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE
NELLA CITTÀ DI ROMA.

Art. 19.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1906-907 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, in L. 1,863,871.19
 delle quali furono riscosse . . . » 1,446,837.11
 e rimasero da riscuotere . . L. 417,034.08
 (Approvato).

Art. 20.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1906-907 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in L. 1,844,040.65
 delle quali furono pagate . . » 1,131,186.12
 e rimasero da pagare . . . L. 712,854.53
 (Approvato).

Art. 21.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1905-906 restano determinate in L. 612,119.74
 delle quali furono riscosse . . » 403,168 »
 e rimasero da riscuotere . . L. 208,951.74
 (Approvato).

Passività	
Spese dell'esercizio finanziario 1906-1907	20,048,445.93
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1905-906, cioè:	
accertati { al 1° luglio 1906 L. 26,406,933.47	
{ al 30 giugno 1907 » <u>25,770,641.94</u>	
	636,291.53
Differenza attiva al 30 giugno 1907.	13,950,968.38
	<u>34,635,705.84</u>

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MARZO 1913

Art. 22.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1905-906 restano determinate in. L. 1,408,880.70
 delle quali furono pagate. . . » 343,495.01
 e rimasero da pagare . . . L. 1,065,385.69
 (Approvato).

Art. 23.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1906-907 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1906-907 (articolo 19) L. 417,034.08

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 21) » 208,951.74

Somme riscosse e non versate. » 649.44

Resti attivi al 30 giugno 1907 L. 626,635.26

(Approvato).

Art. 24.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1906-907, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1906-907 (art. 20) L. 712,854.53

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 22) » 1,065,385.69

Resti passivi al 30 giugno 1907 L. 1,778,240.22

(Approvato).

Art. 25.

È accertata nella somma di lire *duecentonovantacinquemilasettecentodiciotto e centesimi dieci* (lire 295,718.10) la *differenza attiva* del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma alla fine dell'esercizio finanziario 1906-907, risultante dai seguenti dati:

Attività		Passività	
Differenza attiva al 30 giugno 1906 . .	273,806.90	Spese dell'esercizio finanziario 1906-907	1,844,040.65
Entrate dell'esercizio finanziario 1906-907	1,863,871.19	Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1905-906, cioè:	
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1905-906, cioè:		accertati { al 1° luglio 1906 . . . L. 669,911.93	
accertati { al 1° luglio 1906. . . L. 1,468,753.55		al 30 giugno 1907 . . » <u>612,119.74</u>	57,792.19
al 30 giugno 1907. . . » <u>1,408,880.70</u>	59,872.85	Differenza attiva al 30 giugno 1907 . .	295,718.10
	<u>2,197,550.94</u>		<u>2,197,550.94</u>

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 760).

DISEGNO DI LEGGE

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1907-908.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1907-1908 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire *duemilatrecen- toventi milioni, cinquecentonovantasettemila seicentonovantanove e cente- simi sette* L. 2,320,597,699.07
delle quali furono riscosse » 2,049,285,160.49
e rimasero da riscuotere . L. 271,312,538.58
(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1907-1908 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire *duemiladuecento cinquatotto milioni, settecentoventimila otto- centoquarantotto e centesimi quindici* L. 2,258.720,848.15
delle quali furono pagate . » 1,758,663,328.96
e rimasero da pagare . . » 500,057,519.19
(Approvato).

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1907-908, rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive:

Entrata L. 1,946,424,711.03
Spesa » 1,884,681,974.50
Avanzo L. + 61,742,736.53

Costruzione di strade ferrate:

Entrata L. »
Spesa » 9,750,000 »
Disavanzo L. — 9,750,000 »

Movimento di capitali:

Entrata L. 305,322,528.98
Spesa » 295,438,414.59
Differenza L. + 9,884,114.39

Partite di giro:

Entrata L. 68,850,459.06
Spesa » 68,850,459.06
»

Riepilogo generale:

Entrata L. 2,320,597,699.07
Spesa » 2,258,720,848.15
Avanzo complessivo L. + 61,876,850.92

Approvato).

Art. 4.

Sono convalidate nella somma di lire *dicias- sette milioni ottantunomila novecentosessan- tuno e centesimi novantadue* (lire 17,081,961.92) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1907-908 per le spese di competenza dell'esercizio stesso, in seguito a corrispondenti versamenti in te- soreria.

(Approvato).

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1906-1907 ED ESERCIZI PRECEDENTI.

Art. 5.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiu- sura dell'esercizio 1906-907 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *trecentosettantuno milioni cinquecentosettan- taquattromila quattrocentoquattordici e cen- tesimi sessantaquattro* . . L. 371,574,414.64
delle quali furono riscosse » 242,379,830.20
e rimasero da riscuotere . L. 129,194,584.44
(Approvato).

Art. 6.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1906-907 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *seicentoquarantacinque milioni novecentodi-*

<i>ciannovemila seicentosessantadue</i> e centesimi <i>ventiquattro</i> L.	645,919,662.24
delle quali furono pagate »	370,317,040.40
e rimasero da pagare . . . L.	<u>275,602,621.84</u>

(Approvato).

Art. 7.

Sono convalidate nella somma di lire *undici milioni seicentotrentamila duecentonovantacinque* e centesimi *ventidue* (lire 11,630,295.22) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1907-908, in conto di spese residue degli esercizi precedenti in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.

(Approvato).

RESTI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1907-908.

Art. 8.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1907-908 sono stabiliti come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1907-908 (articolo 1) L.	271,312,538.58
---	----------------

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 5) . . . »	129,194,584.44
--	----------------

Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna <i>v</i> del riassunto generale) . . »	<u>79,490,391.80</u>
---	----------------------

Residui attivi al 30 giugno 1908 L.	<u>479,997,514.82</u>
---	-----------------------

(Approvato).

Art. 9.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1907-908 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1907-908 (art. 2) L.	500,057,519.19
---	----------------

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 6) »	275,602,621.84
--	----------------

Residui passivi al 30 giugno 1908 L.	<u>775,660,141.03</u>
--	-----------------------

(Approvato).

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Art. 10.

Sono stabiliti nella somma di lire *centonovantasettemila centoundici* e centesimi *trentotto* (lire 197,111.38) i discarichi accordati nell'esercizio 1907-908 ai tesoreri, per casi di forza maggiore, ai sensi dell'art. 225 del regolamento di contabilità generale, approvato con decreto Reale del 4 maggio 1885, n. 3047.

(Approvato).

SITUAZIONE FINANZIARIA.

Art. 11.

Il *deficit* del conto del Tesoro, ascendente al 30 giugno 1907 a lire *quarantanove milioni settecentodiecimila centoquarantasette* e centesimi *quarantanove* (lire 49,710,147.49), fu accertato alla fine dell'esercizio finanziario 1907 e 1908 nella somma di lire *tredici milioni centosessantaduemila trecentonovanta* e centesimi *venticinque* (lire 13,162,390.25), come dalla seguente dimostrazione:

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MARZO 1913

Attività		Passività	
Entrate dell'esercizio finanziario 1907-1908	2,320,597,699.07	Differenza passiva al 30 giugno 1907	49,710,147.49
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1906-907, cioè:		Spese dell'esercizio finanziario 1907-1908	2,258,720,848.15
al 1° luglio 1907 L. 370,592,350.85		Aumento nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1906-907, cioè:	
al 30 giugno 1908 » 371,574,414.64		al 1° luglio 1907 L. 641,824,616.15	
	<u>982,063.79</u>	al 30 giugno 1908 » 645,919,662.24	
			<u>4,095,046.09</u>
		Discarichi amministrativi a favore di tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'art. 225 del regolamento di contabilità generale . . .	197,111.38
Differenza passiva al 30 giugno 1908	13,162,390.25	Prelevamenti dal fondo di cassa presso la tesoreria a sensi delle leggi 21 e 24 marzo 1907, nn. 117 e 111 e 14 luglio 1907, n. 542	22,019,000 »
	<u>2,334,742,153.11</u>		<u>2,334,742,153.11</u>

(Approvato).

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PEL CULTO.

Art. 12.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1907-908 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, in L. 20,475,785.26
delle quali furono riscosse » 14,915,627.73
e rimasero da riscuotere . L. 5,560,157.53

(Approvato).

Art. 13.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1907-908 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in L. 20,053,281.99
delle quali furono pagate » 14,529,691.47
e rimasero da pagare . . L. 5,523,590.52

(Approvato).

Art. 14.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1906-907 restano determinate in L. 27,366,109.62
delle quali furono riscosse » 3,748,758.60
e rimasero da riscuotere . L. 23,617,351.02

(Approvato).

Art. 15.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1906-907 restano determinate in L. 12,024,148.76
delle quali furono pagate » 3,986,397.39
e rimasero da pagare . . L. 8,037,751.37

(Approvato).

Art. 16.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1907-908 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'eser-

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MARZO 1913

cizio finanziario 1907-908 (articolo 12) L.	5,560,157.53
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 14) . »	23,617,351.02
Somme rimosse e non versate »	39,124.92
Resti attivi al 30 giugno 1908 L.	<u>29,216,633.47</u>

(Approvato).

Art. 17.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1907-908 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1907-908 (art. 13) L.	5,523,590.52
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 15) . »	8,037,751.37
Resti passivi al 30 giugno 1908 L.	<u>13,561,341.89</u>

(Approvato).

Art. 18.

È convalidato il decreto Reale 7 maggio 1908, n. 224, col quale venne autorizzata la prelevazione della somma di lire 6,500 dal Fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo n. 57 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio 1907-908, in aumento al capitolo n. 14 « *Spese casuali* » dello stato di previsione medesimo.

(Approvato).

Art. 19.

È accertata nella somma di lire *tredici milioni quattrocentotrentaquattromila settecentosessantatre* e centesimi *cinquantatre* (lire 13,434,763.53) la *differenza attiva del conto finanziario* del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1907-908 risultante dai seguenti dati:

Attività		Passività	
Differenza attiva al 30 giugno 1907 .	13,950,968.38	Spese dell'esercizio finanziario 1907-1908	20,053,281.99
Entrate dell'esercizio finanziario 1907-1908	20,475,785.26	Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1906-907, cioè:	
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1906-907, cioè:		{ al 1° luglio 1907. L. 28,529,152.60	
{ al 1° luglio 1907 . L. 12,248,483.62		{ al 30 giugno 1908 » <u>27,366,109.62</u>	1,163,042.98
{ al 30 giugno 1908. » <u>12,024,148.76</u>	224,334.86	Differenza attiva al 30 giugno 1908 .	<u>13,434,763.53</u>
	<u>34,651,088.50</u>		<u>34,651,088.50</u>

(Approvato).

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE
NELLA CITTÀ DI ROMA

Art. 20.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1907-908 per la competenza propria

dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, in L. 1,612,065.07
delle quali furono rimosse » 1,251,113.57
e rimasero da riscuotere . L. 360,951.50

(Approvato).

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MARZO 1913

Art. 21.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1907-908 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in L. 1,801,520.01
delle quali furono pagate » 1,001,597.18
e rimasero da pagare . . L. 799,922.83
(Approvato).

Art. 22.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1906-907 restano determinate in L. 606,690.11
delle quali furono riscosse » 381,639.56
e rimasero da riscuotere . L. 225,050.55
(Approvato).

Art. 23.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1906-907 restano determinate in L. 1,760,335.84
delle quali furono pagate » 293,094.59
e rimasero da pagare . . L. 1,467,241.25
(Approvato).

Art. 24.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1907-908 sono stabilite nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'eser-

cizio finanziario 1907-908 (articolo. 20) L. 360,951.50
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 22) . » 225,050.55
Somme riscosse e non versate » 276.32
Resti attivi al 30 giugno 1908 L. 586,278.37
(Approvato).

Art. 25.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1907-908, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1907-908 (articolo 21). L. 799,922.83
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art.23) » 1,467,241.25
Resti passivi al 30 giugno 1908 L. 2,267,164.08
(Approvato).

Art. 26.

È accertata nella somma di lire *centoquattromiladuecentoventidue* e centesimi *trentanove* (lire 104,222.39) la *differenza attiva* del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma alla fine dell'esercizio finanziario 1907-908, risultante dai seguenti dati:

Attività		Passività	
Differenza attiva al 30 giugno 1907 . .	295,718.10	Spese dell'esercizio finanziario 1907-908	1,801,520.01
Entrate dell'esercizio finanziario 1907-908	1,612,065.07	Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1906-907, cioè:	
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1906-907, cioè:		accertati { al 1° luglio 1907 . . L. 626,635.26	
al 1° luglio 1907 . . L. 1,778,240.22		al 30 giugno 1908 . . 606,690.11	<u>19,945.15</u>
al 30 giugno 1908 . . . 1,760,335.84	<u>17,904.38</u>	Differenza attiva al 30 giugno 1908 . .	<u>104,222.39</u>
	<u>1,925,687.55</u>		<u>1,925,687.55</u>

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1908-909. (N. 806).

DISEGNO DI LEGGE

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1908-909.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1908-1909 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire *duemilacinquecento ottantaquattro milioni, seicentonovantaseimila novecentoquattordici e centesimi settantaquattro* L. 2,584,696,914.74
delle quali furono riscosse » 2,267,334,719.24
e rimasero da riscuotere L. 317,362,195.50
(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1908-1909 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire *duemilacinquecentodue milioni, ottocentoquindicimila cinquecentonovantotto e centesimi novantaquattro* L. 2,502,815,598.94
delle quali furono pagate » 1,944,312,411.99
e rimasero da pagare . . L. 558,503,186.95
(Approvato).

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1908-909, rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive:

Entrata	L.	2,133,906,301.76
Spesa	»	<u>2,098,616,309.54</u>
Avanzo.	L. +	<u>35,289,992.22</u>

Costruzioni di strade ferrate:

Entrata	L.	27,931.06
Spesa	»	<u>8,030,000. »</u>
Disavanzo	L. —	<u>8,002,068.94</u>

Movimento di capitali:

Entrata	L.	387,198,877.68
Spesa	»	<u>332,605,485.16</u>
Differenza attiva	L. +	<u>54,593,392.52</u>

Partite di giro:

Entrata	L.	63,563,804.24
Spesa	»	<u>63,563,804.24</u>

Riepilogo generale:

Entrata	L.	2,584,696,914.74
Spesa	»	<u>2,502,815,598.94</u>
Avanzo complessivo	L. +	<u>81,881,315.80</u>

(Approvato).

Art. 4.

Sono convalidate nella somma di lire *diciannove milioni ottocentosessantasettemila novecentottantacinque e centesimi ventisei* (lire 19,867,985.26) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1908-909 per le spese di competenza dell'esercizio stesso, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.

(Approvato).

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1907-1908 ED ESERCIZI PRECEDENTI.

Art. 5.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1907-908 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *quattrocento ottantatre milioni settecentosessantannovemila ottantatre e centesimi trentuno* L. 483,769,083.31
delle quali furono riscosse » 325,008,701.90
e rimasero da riscuotere . L. 158,760,381.41
(Approvato).

Art. 6.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1907-908 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *settecentosettantasette milioni centotrentaseimila seicentosettantasette e centesimi dieci* L. 777,136,677.10
delle quali furono pagate . » 505,070,341.91
e rimasero da pagare . . L. 272,066,335.19
(Approvato).

Art. 7.

Sono convalidate nella somma di lire *cinque milioni seicento ottantanovemila centoventidue e centesimi settantatre* (lire 5,689,122.73) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1908-909, in

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MARZO 1913

conto di spese residue degli esercizi precedenti in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.

(Approvato).

RESTI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1908-909.

Art. 8.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1908-909 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1908-909 (articolo 1) L. 317,362,195.50

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5) » 158,760,381.41

Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna v del riassunto generale) » 70,800,267.68

Residui attivi al 30 giugno 1909. L. 546,922,844.59

(Approvato).

Art. 9.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1908-909 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese ac-

certate per la competenza propria dell'esercizio 1908-909 (art. 2) L. 558,503,186.95

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 6) » 272,066,335.19

Residui passivi al 30 giugno 1909 L. 830,569,522.14

(Approvato).

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Art. 10.

Sono stabiliti nella somma di lire *quarantannovemila settecento otto e centesimi sei* (lire 49,708.06) i discarichi accordati nell'esercizio 1908-909 ai tesoreri, per casi di forza maggiore, ai sensi dell'art. 225 del regolamento di contabilità generale, approvato con decreto Reale del 4 maggio 1885, n. 3047.

(Approvato).

SITUAZIONE FINANZIARIA.

Art. 11.

È accertato nella somma di lire *tredici milioni quattrocento ottantemila duecento quarantanove e centesimi novantuno* (lire 13,483,249.91) l'avanzo finanziario del conto del tesoro alla fine dell'esercizio 1908-909, come risulta dai seguenti dati:

Attività		Passività	
Entrate dell'esercizio finanziario 1908-1909	2,584,695,914. 74	Differenza passiva al 30 giugno 1908	13,162,390. 25
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1907-908, cioè:		Spese dell'esercizio finanziario 1908-1909	2,502,815,598. 94
al 1° luglio 1908 L. 479,997,514. 82		Aumento dei residui passivi lasciati dall'esercizio 1907-908, cioè:	
al 30 giugno 1909 » 483,769,083. 31		al 1° luglio 1908 L. 775,660,141. 03	
	<u>3,771,568. 49</u>	al 30 giugno 1909 » 777.136,677. 10	<u>1,476,536. 07</u>
		Discarichi amministrativi a favore di tesoreri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'art. 225 del regolamento di contabilità generale	49,708. 06
		Prelevamenti dal fondo di cassa presso la tesoreria ai sensi delle leggi 24 marzo e 14 luglio 1907, nn. 111 e 542 e 12 gennaio e 15 aprile 1909, nn. 12 e 188	57,481,000 »
			<u>2,574,985,233. 32</u>
		Avanzo finanziario al 30 giugno 1909	13,483,249. 91
	<u>2,588,468,483. 23</u>		<u>2,588,468,483. 23</u>

(Approvato).

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

Art. 12.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1908-1909 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti,

in L.	20,040,414.58
delle quali furono riscosse »	14,252,933.37
e rimasero da riscuotere L.	<u>5,787,481.21</u>

(Approvato).

Art. 13.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1908-909 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in L.

20,292,913.67	
delle quali furono pagate »	14,629,923.56
e rimasero da pagare . . L.	<u>5,662,990.11</u>

(Approvato).

Art. 14.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1907-908 restano determinate in L.

28,314,059.59	
delle quali furono riscosse »	5,606,591.72
e rimasero da riscuotere L.	<u>22,707,467.87</u>

(Approvato).

Art. 15.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1907-1908 restano determinate in L.

13,194,491.57	
delle quali furono pagate »	6,760,191.16
e rimasero da pagare . . L.	<u>6,434,300.41</u>

(Approvato).

Art. 16.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1908-909 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1908-909 (articolo 12) L.	5,787,481.21
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 14) . . . »	22,707,467.87
Somme riscosse e non versate (colonna v del riepilogo dell'entrata) »	<u>53,213.12</u>
Resti attivi al 31 giugno 1909 L.	<u>28.548,162.20</u>

(Approvato).

Art. 17.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1908-909 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1908-09 (art. 13) L.	5,662,990.11
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 15) »	6,434,300.41
Resti passivi al 31 giugno 1909 L.	<u>12.097,290.52</u>

(Approvato).

Art. 18.

È accertata nella somma di lire *dodici milioni seicentoquarantaseimila cinquecentoquaranta e centesimi ottantotto* (12,646,540.88) la *differenza attiva del conto finanziario* del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1908-1909 risultante dai seguenti dati:

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MARZO 1913

Attività		Passività	
Differenza attiva al 30 giugno 1908 .	13,434,763.53	Spese dell'esercizio finanziario 1908-1909	20,292,913.67
Entrate dell'esercizio finanziario 1908-1909	20,040,414.58	Diminuzioni nei residui attivi lasciati dell'esercizio 1907-908, cioè:	
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1907-908: cioè:		{ al 1° luglio 1908 L. 29,216,633.47	
{ al 1° luglio 1908 L. 13,561,341.89		{ al 30 giugno 1909 » 28,314,059.59	
{ al 30 giugno 1909 » 13,194,491.57			902,573.88
	366,850.32	Differenza attiva al 30 giugno 1909.	12,646,540.88
	33,842,028.43		33,842,028.43

(Approvato).

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE
NELLA CITTÀ DI ROMA.

Art. 19.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1908-909 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, in L. 1,595,107.84
delle quali furono riscosse . » 1,233,636.23
e rimasero da riscuotere . . L. 361,471.61

(Approvato).

Art. 20.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1908-909 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in L. 1,555,970.18
delle quali furono pagate . » 869,044.53
e rimasero da pagare . . . L. 686,925.65

(Approvato).

Art. 21.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1907-908 restano determinate in L. 526,464.29
delle quali furono riscosse . » 351,229.13
e rimasero da riscuotere . . L. 175,235.16
(Approvato).

Art. 22.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1907-908 restano determinate in L. 2,243,159.77
delle quali furono pagate . » 941,262.52
e rimasero da pagare . . . L. 1,301,897.25
(Approvato).

Art. 23.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1908-909 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1908-909 (articolo 19) L. 361,471.61
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 21) . . . » 175,235.16
Somme riscosse e non versate (colonna v del riepilogo dell'entrata) » 1,057.90
Resti attivi al 30 giugno 1909 L. 537,764.67
(Approvato).

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MARZO 1913

Art. 24.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1908-909, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1908-909 (articolo 20) L. 686,925.65

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 22) » 1,301,897.25

Resti passivi al 30 giugno 1909 L. 1,988,822.90

(Approvato).

Art. 25.

È accertata nella somma di lire *centosette-milacinquecentocinquanta e centesimi ventotto* (lire 107,550.28) la *differenza attiva* del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma alla fine dell'esercizio finanziario 1908-909, risultante dai seguenti dati:

Attività

Differenza attiva al 30 giugno 1908 . .	104,222.39
Entrate dell'esercizio finanziario 1908-909	1,595,107.84
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1907-908, cioè:	
accertati { al 1° luglio 1908 . .L. 2,267,164.08	
al 30 giugno 1909 . . . 2,243,159.77	
	<u>24,004.31</u>
	<u>1,723,334.54</u>

(Approvato).

FONDO DI MASSA
DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA.

Art. 26.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza accertate nell'esercizio finanziario 1908-909 per la competenza propria dello esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze,

in L. 4,595,001.51
delle quali furono riscosse » 2,730,013.95
e rimasero da riscuotere L. 1,864,987.56

(Approvato).

Passività

Spese dell'esercizio finanziario 1908-909	1,555,970.18
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1907-908, cioè:	
accertati { al 1° luglio 1908 . .L. 586,278.37	
al 30 giugno 1909 . . . 526,464.29	
	<u>59,814.08</u>
Differenza attiva al 30 giugno 1909 . .	107,550.28
	<u>1,723,334.54</u>

Art. 27.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nello esercizio finanziario 1908-909 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in L. 4,526,189.81
delle quali furono pagate » 2,106,840.18
e rimasero da pagare . . L. 2,419,349.63
(Approvato).

Art. 28.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1907-908 restano determinate in L. 202,270.27
delle quali furono riscosse » 196,263.19
e rimasero da riscuotere L. 6,007.08
(Approvato).

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MARZO 1913

Art. 29.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1907-908 restano determinate in L. 2,180,222.24
 delle quali furono pagate » 635,539.88
 e rimasero da pagare . . L. 1,544,682.36
 (Approvato).

Art. 30.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1908-909 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1908-909 (articolo 26) L. 1,864,987.56

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 28) . . » 6,007.08

Somme riscosse e non versate (colonna *v* del riepilogo dell'entrata) . . . »

Resti attivi al 30 giugno 1909. L. 1,870,994.64
 (Approvato).

Art. 31.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1908-909, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1908-909 (articolo 27) L. 2,419,349.63

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 29) . » 1,544,682.36

Resti passivi al 30 giugno 1909 L. 3,964,031.99

Approvato).

Art. 32.

È accertata nella somma di lire *due milioni tredicimila cinquecentottantatre e centesimi novantadue* (lire 2,013,583.92) la *differenza passiva* del conto finanziario del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza alla fine dell'esercizio finanziario 1908-1909, risultante dai seguenti dati:

Attività		Passività	
Entrate dell'esercizio finanziario 1908-909	4,595,001.51	Differenza passiva al 30 giugno 1908 .	2,085,082.26
Aumenti nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1907-908:		Spese dell'esercizio finanziario 1908-909	4,526,189.81
accertati { al 1° luglio 1908 . . L. 202,113.89			
{ al 30 giugno 1909 . . . 202,270.27	156.38		
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1907-908:			
accertati { al 1° luglio 1908 . . L. 2,182,752.50			
{ al 30 giugno 1909 . . . 2,180,222.24	2,530.26		
	4,597,688.15		
Differenza passiva al 30 giugno 1909. . .	2,013,583.92		
	<u>6,611,272.07</u>		<u>6,611,272.07</u>

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MARZO 1913

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1909-910. (N. 807).

DISEGNO DI LEGGE

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1909-1910.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1909-1910 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire *duemilaseicentodue milioni centosessantatremila trecentoventisei e centesimi quindici* L. 2,602,163,326.15 delle quali furono riscosse » 2,176,475,628.88 e rimasero da riscuotere . L. 425,687,697.27 (Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1909-1910 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire *duemilacinquecentocinquantuno milioni duecento ottantaseimila dodici e centesimi novantaquattro* L. 2,551,286,012.94 delle quali furono pagate » 1,943,962,509.99 e rimasero da pagare . . L. 607,323,502.95 (Approvato).

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1909-10, rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive:

Entrata	L.	2,237,262,547.59
Spesa	»	<u>2,204,961,222.33</u>
Avanzo	L.	<u>+ 32,301,325.26</u>

Costruzione di strade ferrate:

Entrata	L.	36,541,202.36
Spesa	»	<u>43,330,629. »</u>
Disavanzo	L.	<u>— 6,789,426.64</u>

Movimento di capitali:

Entrata	L.	268,690,682.96
Spesa	»	<u>243,325,268.37</u>
Differenza attiva	L.	<u>+ 25,365,414.59</u>

Partite di giro:

Entrata	L.	59,668,893.24
Spesa	»	<u>59,668,893.24</u>

Riepilogo generale:

Entrata	L.	2,602,163,326.15
Spesa	»	<u>2,551,286,012.94</u>
Avanzo complessivo	L.	<u>+ 50,877,313.21</u>

(Approvato).

Art. 4.

Sono convalidate nella somma di lire *venti milioni trecentottantunomila ottocentosette e centesimi novantanove* (lire 20,381,807.99) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1909-10 per le spese di competenza dell'esercizio stesso, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria. (Approvato).

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1908-1909 ED ESERCIZI PRECEDENTI.

Art. 5.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1908-909 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *cinquecentocinquantacinque milioni trecentonovemila novecentotrentuno e centesimi novantuno* L. 555,309,931.91 delle quali furono riscosse . » 350,612,130.27 e rimasero da riscuotere . L. 204,697,801.64 (Approvato).

Art. 6.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1908-909 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *ottocentotrentacinque milioni setcentonovantatremila quattrocentottantanove e centesimi due* L. 835,693,489.02 delle quali furono pagate . » 564,182,227.49 e rimasero da pagare . . L. 271,511,261.53 (Approvato).

Art. 7.

Sono convalidate nella somma di lire *tredici milioni seicentoundicimilatrecentosettantaquattro e centesimi venticinque* (lire 13,611,374.25) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1909-10, in conto di spese residue degli esercizi precedenti in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria. (Approvato).

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MARZO 1913

RESTI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1909-10.

Art. 8.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1909-10 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1909-10 (art. 1). . . . L. 425,687,697.27

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 5) » 204,697,801.64

Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna *v* del riassunto generale) » 67,023,571.26

Residui attivi al 30 giugno 1910 L. 697,409,070.17

(Approvato).

Art. 9.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1909-10 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese ac-

certate per la competenza propria dell'esercizio 1909-10 (art. 2) » 607,323,502.95

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 6) » 271,511,261.53

Residui passivi al 30 giugno 1910 L. 878,834,764.48
(Approvato).

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Art. 10.

Sono stabiliti nella somma di lire *quarantaseimila settecento quarantadue* e centesimi *sessantadue* (lire 46,742 62) i discarichi accordati nell'esercizio 1909-10 ai tesorieri, per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 225 del regolamento di contabilità generale, approvato con decreto Reale del 4 maggio 1885, n. 3047.
(Approvato).

SITUAZIONE FINANZIARIA.

Art. 11.

È accertato nella somma di lire trentatre milioni duemilasettecentosessantasette e centesimi ottantotto l'avanzo finanziario del conto del tesoro alla fine dell'esercizio 1909-10, come risulta dai seguenti dati:

Attività

Passività

Avanzo finanziario al 30 giugno 1909 .	13,483,249.91
Entrate dell'esercizio finanziario 1909-910	2,602,163,326.15
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1908-909, cioè:	
al 1° luglio 1909 L. 546,922,844.59	
al 30 giugno 1910 » 555,309,931.91	
	<u>8,387,087.32</u>
	<u>2,624,033,663.38</u>

Spese dell'esercizio finanziario 1909-910	2,551,286,012.94
Aumento nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1908-909, cioè:	
al 1° luglio 1909 L. 830,569,522.14	
al 30 giugno 1910 » 835,693,489.02	
	<u>5,123,966.88</u>
Discarichi amministrativi a favore di tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 225 del regolamento di contabilità generale . . .	46,742.62
Prelevamenti dal fondo di cassa presso la tesoreria ai sensi delle leggi 24 marzo e 14 luglio 1907, nn. 111 e 542, 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421 e 30 giugno 1910, n. 391	34,574,173.06
Avanzo finanziario al 30 giugno 1910.	33,002,767.88
	<u>2,624,033,663.38</u>

(Approvato).

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PEL CULTO.

Art. 12.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1909-1910 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, in L. 19,417,750.26
 delle quali furono riscosse » 13,889,893.32
 e rimasero da riscuotere L. 5,527,856.94

(Approvato).

Art. 13.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1909-10 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in L. 20,302,277.73
 delle quali furono pagate » 14,703,765.67
 e rimasero da pagare . . L. 5,598,512.06

(Approvato)

Art. 14.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1908-909 restano determinate in L. 27,982,480.63
 delle quali furono riscosse » 3,643,413.16
 e rimasero da riscuotere L. 24,339,067.47

(Approvato).

Art. 15.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1908-909 restano determinate in L. 11,854,488.73
 delle quali furono pagate » 5,169,654.77
 e rimasero da pagare . . L. 6,684,833.96

Art. 16.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1909-10 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1909-10 (articolo 12) L.	5,527,856.94
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 14) . »	24,339,067.47
Somme riscosse e non versate (colonna v del riepilogo dell'entrata) »	38,850.18
Resti attivi al 30 giugno 1910. L.	<u>29,905,774.59</u>

(Approvato).

Art. 17.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1909-10 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1909-10 (art. 13) L.	5,598,512.06
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 15) . . »	6,684,833.96
Resti passivi al 30 giugno 1910. L.	<u>12,283,346.02</u>

(Approvato).

Art. 18.

È accertata nella somma di lire undici milioni quattrocentotrentanovemila centotrentatre e centesimi sessantatre, la *differenza attiva del conto finanziario* del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1909-10 risultante dai seguenti dati:

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MARZO 1913

Attività		Passività	
Differenza attiva al 30 giugno 1909 .	12,646,540.88	Spese dell'esercizio finanziario 1909-1910	20,302,277.73
Entrate dell'esercizio finanziario 1909-1910	19,417,750.26	Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1908-909, cioè:	
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1908-909, cioè:		accertati { al 1° luglio 1909 L. 12,097,290.52	
accertati { al 30 giugno 1910 » 11,854,488.73		accertati { al 30 giugno 1910 » 27,982,480.63	
	<u>242,801.79</u>		<u>565,681.57</u>
		Differenza attiva al 30 giugno 1910.	11,439,133.63
	<u>32,307,092.93</u>		<u>32,307,092.93</u>

(Approvato).

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE
NELLA CITTÀ DI ROMA.

Art. 19.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1909-10 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, in L. 1,547,611.27
delle quali furono riscosse » 1,226,944.44
e rimasero da riscuotere . L. 320,666.83

(Approvato).

Art. 20.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1909-10 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in L. 1,549,813.76
delle quali furono pagate » 883,137.08
e rimasero da pagare . . L. 666,676.68

(Approvato).

Art. 21.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1908-909 restano determinate in L. 504,342.28
delle quali furono riscosse » 356,191.25
e rimasero da riscuotere . L. 148,151.03

(Approvato).

Art. 22.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1908-909 restano determinate in L. 1,961,799.46
delle quali furono pagate . » 466,693.89
e rimasero da pagare . . L. 1,495,105.57

(Approvato).

Art. 23.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1909-10 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1909-10 (articolo 19) L. 320,666.83
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 21). . . » 148,151.03
Somme riscosse e non versate (colonna v del riepilogo dell'entrata) . . . » 503.76
Resti attivi al 30 giugno 1910 L. 469,321.62

(Approvato).

Art. 24.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1909-10, sono stabilite nelle seguenti somme:

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MARZO 1913

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1909-10 (art. 20) L.	666,676.68
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 22) . . »	1,495,105.57
Resti passivi al 30 giugno 1910 L.	<u>2,161,782.25</u>
(Approvato).	

Art. 25.

È accertata la somma di lire *novantottomila novecentoquarantotto* e centesimi *ottantaquattro* (lire 98,948.84) la *differenza attiva* del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma alla fine dell'esercizio finanziario 1909-10, risultante dai seguenti dati :

Attività	
Differenza attiva al 30 giugno 1909 .	107,550.28
Entrate dell'esercizio finanziario 1909-1910	1,547,611.27
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1908-909, cioè:	
accertati { al 1° luglio 1909 . L. 1,988,822.90	
al 30 giugno 1910. » <u>1,961,799.46</u>	27,023.44
	<u>1,682,184.99</u>

Passività

Spese dell'esercizio finanziario 1909-1910	1,549,813.76
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1908-909, cioè:	
accertati { al 1° luglio 1909 L. 537,764.67	
al 30 giugno 1910 » <u>504,342.28</u>	33,422.39
Differenza attiva al 30 giugno 1910	98,948.84
	<u>1,682,184.99</u>

(Approvato).

FONDO DI MASSA
DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA.

Art. 26.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza accertate nell'esercizio finanziario 1909-10 per la competenza propria dello esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze in L.	4,026,036.86
delle quali furono riscosse »	2,790,799.04
e rimasero da riscuotere . L.	<u>1,235,237.82</u>
(Approvato).	

Art. 27.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate

nello esercizio finanziario 1909-10 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite in L.	3,933,715.58
delle quali furono pagate . »	1,859,399.75
e rimasero da pagare . . L.	<u>2,074,315.83</u>
(Approvato).	

Art. 28.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1908-909 restano determinate in L.	1,871,708.39
delle quali furono riscosse »	1,869,339.38
e rimasero da riscuotere . L.	<u>2,369.01</u>
(Approvato).	

Art. 29.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1908-909 restano determinate in L.	3,958,814.17
delle quali furono pagate . »	2,161,037.69
e rimasero da pagare . . L.	<u>1,797,776.48</u>
(Approvato).	

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-1913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MARZO 1913

Art. 30.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1909-10 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1909-10 (articolo 26) L.	1,235,237.82
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 28) . »	2,369.01
Somme riscosse e non versate (colonna v del riepilogo dell'entrata) »	»
Resti attivi al 30 giugno 1910 L.	<u>1,237,606.83</u>

(Approvato).

Art. 31.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1909-10, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1909-10 (art 27) L. 2,074,315.83

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 29) . » 1,797,776.48

Resti passivi al 30 giugno 1910. L. 3,872,092.31

(Approvato).

Art. 32.

È accertato nella somma di lire *due milioni duecentottantaquattromila ottocentoquarantadue* e centesimi *novantasette* (lire 2,284,842.97) la *differenza* passiva del conto finanziario del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza alla fine dell'esercizio finanziario 1909-1910, risultante dai seguenti dati:

Attività.		Passività.	
Entrate dell'esercizio finanziario 1909-10	4,026,036.86	Differenza passiva al 30 giugno 1909 .	2,013,583.92
Aumenti nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1908-909 :		Spese dell'esercizio finanziario 1909-10.	3,933,715.58
accertati { al 1° luglio 1909 . . L. 1,870,994.64		Prelevamento dal conto corrente col Tesoro per reinvestimento di capitali . .	369,511 90
al 30 giugno 1910 . . . 1,871,708.39	713.75		
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1908-909 :			
accertati { al 1° luglio 1909 . . L. 3,964,031.99			
al 30 giugno 1910 . . . 3,958,814.17	5,217.82		
	<u>4,031,968.43</u>		
Differenza passiva al 30 giugno 1910 . .	2,284,842.97		
	<u>6,316,811.40</u>		<u>6,316,811.40</u>

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Vigilanza sulle fondazioni che hanno per fine l'incremento dell'economia nazionale e dell'istruzione agraria, industriale e commerciale e sulle istituzioni affini » (N. 689).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Vigilanza sulle fondazioni che hanno per fine l'incremento dell'economia nazionale e dell'istruzione agraria, industriale e commerciale, e sulle istituzioni affini ».

Domando all'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio se accetta che la discussione si apra sul disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Accetto.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di voler dar lettura del disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale:

BISCARETTI, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 689 A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono soggette alle presente legge le istituzioni e gli enti morali che abbiano per fine preponderante l'istruzione agraria, industriale e commerciale, il miglioramento dell'agricoltura e lo sviluppo della industria e del commercio e non siano contemplate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, nè regolate da leggi speciali.

(Approvato).

Art. 2.

Le istituzioni contemplate dalla presente legge sono poste sotto la tutela della Giunta provinciale amministrativa.

(Approvato).

Art. 3.

Sono soggetti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa:

a) i bilanci preventivi;

b) il conto consuntivo degli amministratori ed i conti dei tesorieri ed esattori;

c) i contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili e l'accettazione e il rifiuto di lasciti e doni;

d) le deliberazioni che importino trasformazione o diminuzione di patrimonio;

e) le locazioni e conduzioni per un termine maggiore di anni nove;

f) le deliberazioni che stabiliscano o modifichino le piante organiche degli impiegati, i collocamenti a riposo con pensione e le liquidazioni delle pensioni;

g) le deliberazioni relative al servizio di esazione o di tesoreria, ed alle cauzioni degli esattori o dei tesorieri;

h) le deliberazioni di stare in giudizio, fatta eccezione per i provvedimenti conservatori in casi di urgenza, e salvo in questi casi l'obbligo di chiedere immediatamente l'approvazione.

Nell'esercizio della tutela saranno osservate le disposizioni di cui il titolo IV della legge 17 luglio 1890, n. 6972 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

(Approvato).

Art. 4.

Nonostante qualsiasi disposizione in contrario delle tavole di fondazione o degli statuti non possono appartenere al Consiglio di amministrazione delle istituzioni contemplate dalla presente legge coloro che fanno parte dell'ufficio di prefettura, sotto-prefettura, ovvero della Giunta provinciale amministrativa della provincia.

(Approvato).

Art. 5.

Le nomine del personale tecnico ed amministrativo sono fatte dai Consigli e dalle rappresentanze delle istituzioni in conformità alle norme fissate dai rispettivi statuti e regolamenti, ed alle leggi e regolamenti che riguardano l'insegnamento agrario, industriale e commerciale.

(Approvato)

Art. 6.

Al Ministero di agricoltura, industria e commercio spetta l'alta sorveglianza sulle istituzioni

di cui all'art. 1° della presente legge. Esso invigila sul regolare andamento delle istituzioni, ne esamina le condizioni, così nei rapporti amministrativi come in relazione ai loro fini, e cura l'osservanza della presente legge, delle tavole di fondazione, degli statuti e dei regolamenti.

Per ogni provincia il prefetto, ovvero un consigliere di prefettura designato dal prefetto, ha lo speciale incarico di vigilare all'osservanza della presente legge.

(Approvato).

Art. 7.

Il prefetto annullerà le deliberazioni e i provvedimenti delle istituzioni contemplate dalla presente legge, quando contengano violazioni di legge e di regolamenti generali o di statuti speciali aventi forza di legge, sotto l'osservanza dell'art. 52 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Qualora siano stati lasciati decorrere i termini prescritti dal detto art. 52, a seguito di ricorso delle parti interessate o d'ufficio, saranno pronunciate con decreto Reale le nullità di diritto concernenti le deliberazioni e i provvedimenti presi in adunanze illegali e sopra oggetti estranei alle attribuzioni dei Consigli o delle rappresentanze delle istituzioni soggette alla presente legge e quando si siano violate le disposizioni della legge.

(Approvato).

Art. 8.

Il prefetto di propria iniziativa o sulla domanda della autorità comunale, può ordinare ogni tempo l'ispezione degli uffici e degli atti amministrativi delle istituzioni contemplate dalla presente legge e la verifica dello stato di cassa del tesoriere.

(Approvato).

Art. 9.

Salva la facoltà di prendere, a norma delle leggi, i provvedimenti richiesti da urgente necessità per tutelare gl'interessi delle istituzioni, quando un'amministrazione, dopo esservi stata invitata, non si conformi alle norme di legge o agli statuti o regolamenti dell'istituzione affidatale, ovvero pregiudichi gl'interessi della medesima, può essere sciolta con decreto

Reale previo il parere della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Stato.

Col decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario coll'incarico della gestione per un periodo non superiore ad un anno, entro il quale termine l'amministrazione dovrà essere ricostituita.

(Approvato).

Art. 10.

Le istituzioni contemplate dalla presente legge, alle quali sia venuto a mancare il fine, o che siano diventate superflue perchè siasi al fine medesimo in altro modo pienamente e stabilmente provveduto, o che per il fine loro più non corrispondano ad un pubblico interesse, possono essere soggette a trasformazione in modo di allontanarsi il meno possibile dalla intenzione dei fondatori e di mantenere i benefici nelle provincie, nei comuni o nelle frazioni di essi, cui l'istituzione trasformata era destinata.

Alla trasformazione, alla revisione degli statuti e alla riforma dell'amministrazione si dovrà provvedere secondo le norme prescritte nel capo VI della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

(Approvato).

Art. 11.

È derogato ad ogni disposizione di legge contraria alla presente.

Le private disposizioni e convenzioni, le quali vietino alle pubbliche autorità di esercitare sopra le istituzioni contemplate dalla presente legge la tutela e la vigilanza autorizzate ed imposte dalla legge stessa e le clausole che da tale divieto facciano dipendere la nullità, la rescissione, la decadenza o la reversibilità, saranno considerate come non apposte e non avranno alcuno effetto.

Questa disposizione si applica anche ai divieti ed alle clausole di nullità, rescissione, decadenza o reversibilità dirette ad impedire la tutela, le trasformazioni e le riforme amministrative e didattiche prevedute nella presente legge.

(Approvato).

Art. 12.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare un regolamento per l'esecuzione della presente legge in conformità, per quanto sia possibile, alle norme stabilite dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione delle relazioni della Commissione per il regolamento interno del Senato (numeri CLXIII e CLXIV - Documenti).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione delle relazioni della Commissione per il regolamento interno del Senato.

Domando al relatore se intende parlare.

ARCOLEO, *relatore*. Io mi rimetto alle relazioni scritte.

PRESIDENTE. Allora dichiaro aperta la discussione generale sulle proposte della Commissione per il regolamento interno del Senato.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione delle singole proposte.

La prima è quella che riguarda le modificazioni all'art. 32 del regolamento.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di queste modificazioni, ponendole a confronto con l'articolo ora in vigore.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

ARTICOLO DEL REGOLAMENTO DEL SENATO.

Art. 32.

2° capoverso. La Commissione di finanze si compone di diciotto membri, ed è incaricata del preventivo esame, ecc.

8° capoverso. Si applica il voto limitato alla Commissione di finanze, designando quattordici nomi sopra diciotto.

MODIFICAZIONI PROPOSTE DALLA COMMISSIONE.

Art. 32.

2° capoverso. La Commissione di finanze si compone di ventiquattro membri, ecc.

8° capoverso. Si applica il voto limitato alla Commissione di finanze, designando diciotto nomi sopra ventiquattro.

BLASERNA, *vicepresidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASERNA, *vicepresidente della Commissione di finanze*. A nome della Commissione di finanze che ho l'onore in questo momento di presiedere, prego caldamente il Senato a voler approvare le presenti proposte di modifica al regolamento: però devo osservare che si va incontro ad una difficoltà in questo momento. In tali proposte è detto che vi sarà un voto di maggioranza e di minoranza: per fare le cose in regola, bisognerebbe che l'attuale Commissione di finanze si dimettesse, per lasciare al Senato la possibilità di dare questo voto di maggioranza e di minoranza. Ora in questo momento, che abbiamo tutti i bilanci sulle spalle non è possibile che noi ci dimettiamo; perchè potrebbe darsi che vengano fuori altri nomi e si dovrebbero quindi nominare altri relatori per i bilanci che sono in corso. Se mi risolvete questa difficoltà, io a nome della Commissione di finanze non ho nulla in contrario a consentire in tale proposta di modifica, che accettiamo ben volentieri, poichè in fondo essa è venuta dall'iniziativa della Commissione di finanze stessa.

ARCOLEO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO, *relatore*. Raccolgo le ultime parole dell'onor. Blaserna, il quale ha detto che la Commissione di finanze si è preoccupata dell'intensità del lavoro e del numero dei suoi componenti; quindi la Commissione del Regolamento è stata lieta di poter accogliere questo giusto desiderio di modifica.

Quanto alla difficoltà, io credo che sia ipotetica perchè non intendiamo di proporre che si venga subito alla votazione in base alla nuova riforma, per la ragione assai chiara che già la Commissione di finanze ha acquisito i lavori dei bilanci, che i relatori sono tutti a posto e che quindi questa proposta, quando sia votata dal Senato, non avrà la sua applicazione che con la nuova Sessione.

Dopo questa dichiarazione, stimo che l'onorevole Blaserna sarà soddisfatto, e che il Senato darà voto favorevole alla nostra proposta.

BLASERNA, *vicepresidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASERNA, *vicepresidente della Commissione di finanze*. Dopo queste dichiarazioni dell'on. relatore accetto col più grande piacere la proposta modifica; tanto più che siamo stati noi della Commissione di finanze che l'abbiamo sollecitata.

Non solo l'accettiamo ben volentieri, ma preghiamo il Senato di volerle dare voto favorevole.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, pongo ai voti la proposta di modificazione al regolamento, nei termini in cui è stata letta, con l'intesa che essa andrà in vigore nella nuova Legislatura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. La Commissione per il regolamento interno del Senato propone ancora la aggiunta di un articolo, 22-*sexties*.

Prego l'onor. senatore segretario, di dar lettura dell'articolo proposto.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Art. 22-*sexties*.

I disegni di legge d'indole politica ed organica saranno di regola demandati all'esame degli Uffici riuniti, a norma dell'art. 34.

In tal caso funzioneranno, da Presidente e da segretario, il Presidente e il segretario più anziani dei singoli Uffici, che siano presenti.

Si procederà per squittinio segreto alla nomina di cinque commissari, che saranno convocati dal senatore che ottenne il maggior numero di voti, per costituire l'Ufficio centrale.

Si applicano nel resto le precedenti disposizioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sopra questa proposta della Commissione per il regolamento interno.

LEVI ULDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI ULDERICO. La proposta della Commissione per il regolamento interno dice che, in caso di riunione degli Uffici riuniti per l'esame di disegni di legge d'indole politica ed organica, funzioneranno da presidente e da

segretario il presidente ed il segretario più anziani dei singoli uffici che siano presenti.

Non si dice però se si tratti di anzianità di nomina, oppure di anzianità di età.

Mi sembrerebbe perciò opportuno che la cosa fosse specificata.

PRESIDENTE. Il nostro regolamento già prevede la cosa: si tratta di anzianità di nomina a senatore.

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti quest'altra proposta della Commissione per il regolamento interno.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Infine la Commissione per il regolamento interno propone una modificazione all'art. 34.

Prego innanzi tutto di dar lettura dell'articolo 34 quale ora è.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Art. 34.

Sta in facoltà del Senato il determinare se una proposta di legge, comunque iniziata, debba svolgersi col sistema delle tre letture o rimandarsi agli Uffici, acciocchè venga esaminata in conformità degli art. 19, 20, 21, oppure ad una Conferenza degli Uffici riuniti, o finalmente ad una Commissione.

PRESIDENTE. Prego ora di dar lettura della nuova dizione proposta dalla Commissione per il regolamento interno.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Art. 34.

Sta in facoltà del Senato il determinare se una proposta di legge, comunque iniziata, debba svolgersi col sistema delle tre letture o rimandarsi agli Uffici, acciocchè venga esaminata in conformità degli art. 19, 20, 21, oppure agli Uffici riuniti, o finalmente ad una Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questa proposta della Commissione per il regolamento interno.

ARCOLEO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO, *relatore*. Credo necessario di dare qualche spiegazione intorno alla modifica che

la Commissione per il regolamento interno propone all'art. 34, modifica che nella forma consiste nella sola soppressione di una parola, ma che nel contenuto trasforma la funzione degli Uffici riuniti.

L'attuale inciso dell'art. 34, che enumera i vari metodi di esame preliminare, designa come *conferenza*, la riunione plenaria degli Uffici, il che potrebbe includere una serie di discorsi, uno scambio di idee, senza utile risultato. Per i corpi politici la discussione è mezzo, la finalità è il voto. E questo nell'esame preliminare degli Uffici riuniti si attua con la scelta della Commissione.

Non occorre spiegare quanto il metodo da noi proposto giovi al decoro dell'Assemblea ed elevi ed allarghi la discussione dei disegni di legge d'indole politica ed organica. Da questa innovazione potremo raccogliere benefici frutti, fra i quali la maggiore partecipazione e frequenza nell'andamento dei lavori legislativi.

PRESIDENTE. Dopo queste spiegazioni dell'onorevole relatore, nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti la proposta della Commissione per il regolamento interno.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito i signori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Arnaboldi.

Bacelli, Balestra, Barracco Roberto, Bava-Beccaris, Bensa, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Botterini.

Cadolini, Caldesi, Camerini, Carafa, Castiglioni, Cavasola, Cefaly, Cencelli, Cocuzza, Colonna Fabrizio, Cruciani-Alibrandi.

D'Alife, Dalla Vedova, Dallolio, D'Andrea, D'Ayala Valva, De Blasio, De Cupis, De La Penne, Del Zio, De Sonnaz, Di Camporeale, Di Carpegna, Di Collobiano, Di Prampero.

Ellero.

Fabrizi, Fadda, Faina Eugenio, Falconi, Fano, Faravelli, Filomusi-Guelfi, Frascara.

Garavetti, Garofalo, Gatti-Casazza, Gessi, Giorgi, Goiran, Gorio, Guala, Gualterio.

Inghilleri.

Leonardi Cattolica, Levi Ulderico, Lojodice, Lucca, Luciani.

Majnoni d'Intignano, Malaspina, Malvano, Malvezzi, Manassei, Maragliano, Mariotti, Martinez, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazziotti, Mazzolani, Mele, Melodia, Minesso, Morra.

Pagano, Papadopoli, Parpaglia, Pedotti, Perucchetti, Piaggio, Pigorini, Polacco, Pollio, Ponza Cesare.

Reynaudi, Ridolfi, Rignon, Rolandi-Ricci, Rossi Giovanni, Roux.

Saladini, Salvarezza Cesare, Salvarezza Elvidio, Sandrelli, San Martino Enrico, Schupfer, Scillamà, Serena, Sonnino, Spingardi.

Tajani, Todaro, Tommasini, Torrigiani Luigi, Vacca, Vischi, Vittorelli, Volterra.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito »:

Senatori votanti	111
Favorevoli	100
Contrari	11

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 711);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 760);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 806);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 807);

Vigilanza sulle fondazioni che hanno per fine l'incremento dell'economia nazionale e

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MARZO 1913

dell'istruzione agraria, industriale e commerciale e sulle istituzioni affini (N. 689);

II. Votazione a scrutinio segreto delle modificazioni al Regolamento interno del Senato (Nn. CLXIII e CLXIV - *Documenti*).

III. Interpellanza del senatore Mazziotti al ministro di agricoltura, industria e commercio sui provvedimenti che intende di adottare per impedire la diffusione della fillossera in provincia di Salerno.

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 3625.24 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 952);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 132,212.55 verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12, concernenti spese facoltative (N. 955);

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 966);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1912-13 (Numero 967);

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 950);

Aggregazione del comune di Staletti al mandamento di Gasperina (N. 864);

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634).

La seduta è sciolta (ore 17).

Licenziato per la stampa il 14 marzo 1913 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 7 MARZO 1913

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito

CRITERIO GENERALE
BASE DELL'AVANZAMENTO.

Art. 1.

Nessuno può conseguire la promozione ad un grado se non è riconosciuto pienamente idoneo ad adempierne gli uffici.

Il disimpegnare bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente, per l'avanzamento al grado superiore.

NOMINA AD UFFICIALE
IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE.

Art. 2.

Per conseguire la nomina a sottotenente in servizio attivo permanente è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

1° aver compiuto il 19° anno di età e non superare il 28°. Però il limite superiore è portato a 36 anni per la nomina dei sottufficiali a sottotenente nelle armi dei carabinieri Reali, di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e nei corpi amministrativi, e per la nomina a maestro direttore di banda;

2° essere cittadino italiano. I non regnicoli che avessero ottenuta la cittadinanza italiana debbono inoltre dimostrare di esser liberi da qualunque obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato da cui provengono.

La data e la sede di anzianità degli allievi degl'Istituti militari, i quali non abbiano potuto, per ragione di età o di anzianità, essere nominati sottotenenti insieme al rispettivo corso, sono stabilite in modo da far loro riprendere nel corso il posto che avrebbero dovuto occupare secondo la loro classificazione finale.

Art. 3.

I sottotenenti possono essere tratti dalle categorie sottoindicate:

1° Allievi delle scuole militari destinate al reclutamento degli ufficiali che abbiano ultimato con esito favorevole le scuole stesse;

2° Sottufficiali con anzianità di sottufficiale di almeno quattro anni, che abbiano compiuto con successo il corso speciale di studi presso la scuola militare;

3° Marescialli, che siano riconosciuti per contegno, carattere, autorevolezza e capacità professionale, da accertarsi con apposito esperimento, idonei ad adempiere le funzioni di sottotenente nella propria arma; senza essere obbligati a compiere il corso speciale;

4° Sottotenenti di complemento provvisti di licenza liceale o d'Istituto tecnico, che abbiano compiuto un servizio effettivo di sei mesi almeno come ufficiali di complemento, ed abbiano superato appositi esami equivalenti a quelli stabiliti per la promozione a sottotenente degli allievi della scuola militare per quelli di fanteria, cavalleria e artiglieria, o dell'Accademia militare per quelli del genio.

Art. 4.

Un quarto dei posti di ufficiali subalterni che si rendono vacanti durante l'anno complessivamente nei vari ruoli, esclusi quelli dei carabinieri reali e del corpo sanitario e veterinario, è devoluto ai sottufficiali, gli altri tre quarti sono devoluti agli allievi della scuola ed accademia militare ed ai sottotenenti di complemento, di cui ai nn. 1 e 4 dell'art. 3.

In difetto di sottufficiali promovibili a sottotenente, la proporzione sopra stabilita sarà al-

terata a favore delle altre categorie indicate all'art. 3.

Così pure quando si verificasse difetto nel numero degli aspiranti alla nomina di sottotenente nelle categorie indicate ai numeri 1 e 4 dell'art. 3, potranno essere promossi sottufficiali in più della proporzione normale stabilita.

Art. 5.

Per ottenere la nomina a tenente medico o veterinario in servizio attivo permanente i sottotenenti di complemento di tali corpi non debbono avere superato rispettivamente l'età di 32 o di 30 anni.

AVANZAMENTO NEI VARI GRADI.

Art. 6.

I sottotenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (eccettuati quelli della specialità treno e quelli provenienti dai marescialli di cui al n. 3 dell'art. 3), non possono essere promossi tenenti se non hanno superato gli esami finali delle rispettive scuole di applicazione.

La loro anzianità viene determinata dall'ordine di classificazione ottenuto all'uscita da dette scuole.

Art. 7.

Fino alla concorrenza di un quarto, i posti vacanti nel grado di capitano in ogni ruolo possono esser concessi all'avanzamento a scelta; nei corpi sanitario e veterinario però, l'aliquota che può essere riservata all'avanzamento a scelta, è di un terzo.

Per coprire i posti da capitano devoluti all'anzianità, i tenenti non saranno sottoposti ad esami; coloro per altro che provengono dai marescialli, di cui al n. 3 dell'art. 3, dovranno subire apposito esame in base a programmi stabiliti con apposito regolamento.

Il reclutamento dei capitani commissari è regolato dall'art. 42 del vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio esercito e dalla legge 24 dicembre 1899, n. 461.

Per ottenere l'avanzamento a scelta:

a) i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio, devono aver superato tutti gli esami finali di ogni anno della

scuola di guerra (anche senza averne frequentato i corsi);

b) i tenenti appartenenti agli altri ruoli (salvo la eccezione di cui all'articolo seguente) devono aver superato esami speciali da determinarsi per decreto Reale;

c) tutti devono essere entrati nel primo dodicesimo del rispettivo ruolo organico complessivo dei tenenti e sottotenenti, ad eccezione dei tenenti medici e veterinari che devono essere invece entrati nel primo terzo del ruolo dei tenenti.

Possono concorrere agli esami di avanzamento a scelta e per due volte soltanto, i tenenti compresi nella prima metà del ruolo rispettivo che ne facciano domanda.

Perchè i tenenti possano essere ammessi a concorrere alla scuola di guerra, od agli esami d'avanzamento a scelta, è condizione assoluta che la competente Commissione d'avanzamento di 1° grado nella sua annuale riunione, esprima parere favorevole all'accoglimento della domanda.

Art. 8.

I tenenti d'artiglieria possono essere promossi a scelta nel ruolo tecnico, in misura non superiore al quarto delle vacanze che si verificano in detto ruolo, sulla base dei risultati del corso superiore tecnico, e secondo norme da determinarsi per decreto Reale.

Entro tale limite la promozione a scelta dei tenenti nel ruolo tecnico avviene in base all'articolo 4 della legge 10 luglio 1910, n. 443.

Art. 9.

Fino alla concorrenza di un sesto dei posti disponibili, le promozioni al grado di maggiore in ogni ruolo possono aver luogo a scelta; però nei corpi sanitario e veterinario, l'aliquota che può essere riservata all'avanzamento a scelta è di un terzo.

Per ottenere l'avanzamento ad anzianità i capitani devono aver superati esperimenti da determinarsi con decreto Reale e che dovranno essere in parte comuni a tutte le armi, ed in parte speciali a ciascun' arma.

Per ottenere l'avanzamento a scelta i capitani devono presentarsi ad un esperimento in base a programmi da determinarsi con decreto Reale, i quali saranno in parte comuni a tutte le armi,

ed in parte speciali a ciascun' arma come per l'avanzamento ad anzianità.

Saranno ammessi all'esperimento a scelta, e per due volte soltanto, i capitani che ne facciano domanda, che siano proposti dalle Commissioni d'avanzamento di primo grado, e che abbiano almeno sette anni di grado. Inoltre gli aspiranti dovranno aver prestato servizio nei reggimenti o reparti autonomi di truppa, col grado di capitano, almeno per due anni, se di stato maggiore o del genio, e per cinque anni, se di fanteria, cavalleria ed artiglieria (ruolo combattente); Gli idonei saranno in ciascun anno promossi per ordine di anzianità nel limite dei posti riservati in ogni ruolo alle promozioni a scelta: quelli che risultassero in eccedenza saranno a mano a mano promossi in seguito, in concorrenza con quelli che supereranno l'esperimento negli anni successivi.

I capitani medici e veterinari, potranno presentarsi all'esperimento a scelta appena entrati nel primo terzo del ruolo rispettivo.

I capitani del ruolo tecnico d'artiglieria, entro il limite di un sesto delle promozioni a maggiore che avvengono in tale ruolo, saranno promossi a scelta secondo l'art. 4 della legge 10 luglio 1910, n. 443.

Art. 10.

I tenenti colonnelli sono nominati per anzianità tra i maggiori del rispettivo ruolo, salvo le eccezioni di cui agli art. 13 e 23 della presente legge.

Art. 11.

I colonnelli di tutte le armi e di tutti i corpi sono tratti a scelta dai tenenti colonnelli del corrispondente ruolo di anzianità. Essi dovranno aver subito, con esito favorevole, apposito esperimento di abilità e cultura professionale, secondo norme da stabilirsi con decreto Reale.

Art. 12.

Le promozioni ai vari gradi di generale hanno luogo a scelta; esse debbono essere riservate esclusivamente a coloro che per carattere, intelligenza, qualità militari e cultura diano sicuro affidamento di reggere in modo assolutamente distinto la carica che possono essere chiamati a coprire.

I colonnelli di fanteria, di cavalleria e di artiglieria (ad eccezione di quelli del ruolo tecnico) non possono essere promossi al grado di maggior generale, se non hanno tenuto lo devolmente, per due anni almeno, il comando di un reggimento o di un reparto autonomo di truppe o delle scuole centrali di tiro d'artiglieria.

Art. 13.

L'ufficiale che nell'esercizio delle sue attribuzioni professionali e militari, abbia reso allo Stato qualche servizio di straordinaria importanza, potrà, anche se non sia già iscritto sul quadro di avanzamento, essere promosso per merito eccezionale, con precedenza su tutti i pari grado iscritti sul quadro d'avanzamento, ed indipendentemente dalle condizioni di grado, di comando, di servizio nonchè degli altri requisiti speciali richiesti, caso per caso, dalla presente legge per le promozioni ordinarie, mantenendo fermo il disposto dell'art. 7 della legge 2 luglio 1896, n. 254.

Le proposte per queste promozioni eccezionali, sono fatte con speciali relazioni a S. M. il Re, dal ministro della guerra. Esse però dovranno preventivamente riportare il parere favorevole della Commissione centrale di cui all'art. 16 della presente legge, con l'intervento di almeno tre quarti dei membri.

Il parere della Commissione sarà ritenuto sfavorevole, se la proposta abbia riportato più di un voto contrario.

Art. 14.

In tempo di guerra:

a) si possono fare in tutti i gradi di ufficiale promozioni straordinarie per merito di guerra debitamente accertato e segnalato all'esercito con ordine del giorno;

b) le promozioni ordinarie possono aver luogo senza esami od esperimenti, e facendo astrazione, per i colonnelli, dal termine di tempo stabilito dal secondo capoverso dell'art. 12 della presente legge.

ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ ALL'AVANZAMENTO.

Art. 15.

Dell'idoneità all'avanzamento, sia a scelta sia ad anzianità, giudica una Commissione di

avanzamento di primo grado, le cui deliberazioni sono alla loro volta sottoposte al giudizio di una Commissione superiore.

Salvo l'eccezione di cui all'articolo seguente, la composizione delle commissioni suddette, a seconda dei vari gradi e dei vari ruoli, è determinata dal regolamento.

Art. 16.

La Commissione superiore per l'avanzamento ai gradi di maggior generale e di tenente generale (compresi quelli dei corpi sanitario e di commissariato) prende il nome di Commissione centrale d'avanzamento. Essa è composta del capo di stato maggiore dell'esercito e dei generali designati per il comando di una armata. Vi partecipano, ciascuno a sua volta, come membri aggiunti e con diritto a voto, il comandante del corpo d'armata da cui l'ufficiale dipende, nonché gli ispettori generali di cavalleria, d'artiglieria e del genio, il comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali, l'ispettore delle truppe da montagna, l'ispettore delle costruzioni d'artiglieria, l'ispettore capo di sanità militare e l'ispettore dei servizi di commissariato per gli ufficiali delle varie armi, corpi e ruoli cui essi sovrintendono.

Il presidente della Commissione, quando lo ritenga utile ed opportuno, può chiamare a farne parte come membri consultivi e senza diritto a voto, altri tenenti generali da lui scelti tra quelli che nei due ultimi anni abbiano avuto alla loro dipendenza, anche temporaneamente e per qualsiasi ragione, il colonnello o l'ufficiale generale da giudicare. I criteri che avranno determinato tale scelta sono insindacabili.

La Commissione non s'intenderà costituita ove manchi più di uno de' suoi membri con diritto a voto, ed il candidato non sarà dichiarato idoneo ove non abbia riportato due terzi di voti favorevoli.

Art. 17.

In caso di discrepanze tra i giudizi emessi dalle Commissioni di primo grado e da quelle di grado superiore, il giudizio definitivo spetta al ministro.

Art. 18.

La designazione alla carica di comandante di Corpo d'armata è fatta dal ministro, su proposta della Commissione centrale d'avanzamento nei modi contemplati dall'art. 16.

Il ministro fa la designazione alle altre alte cariche dell'esercito, e cioè del capo di stato maggiore dell'esercito, dei comandanti di armata, del Comandante generale dei carabinieri reali, degli ispettori generali di cavalleria, artiglieria e genio e del Presidente del tribunale supremo di guerra e marina, udito il parere consultivo della Commissione centrale, composta per questi casi del capo di stato maggiore dell'esercito e dei generali designati per il comando di una armata.

Vi interverrà inoltre il ministro, però senza voto.

Art. 19.

Per la promozione ai vari gradi, sino a quello di tenente colonnello compreso, è definitivamente escluso dall'avanzamento l'ufficiale che, in occasione della formazione dei quadri annuali normali di avanzamento, non venne iscritto per due volte consecutive nel quadro rispettivo, in seguito a giudizio di non idoneità od a rinuncia, non motivati da temporanea infermità.

Le due esclusioni dal quadro di avanzamento non possono determinare l'esclusione definitiva quando tra la 1^a e la 2^a sia interceduto un giudizio d'idoneità all'avanzamento.

Nei gradi successivi è escluso definitivamente dall'avanzamento l'ufficiale giudicato una sola volta non idoneo o che abbia rinunciato al grado superiore, purchè il giudizio di non idoneità o la rinuncia non derivino da motivi di salute.

La mancata designazione a comandante di corpo di armata equivale all'esclusione dall'avanzamento. Fanno eccezione il primo aiutante di campo generale di S. M. il Re, il presidente del tribunale supremo di guerra e marina, il comandante generale dell'arma dei carabinieri reali e gli ispettori generali d'artiglieria e del genio, pei quali ultimi due è però necessaria la riconosciuta idoneità alle mansioni loro spettanti presso l'esercito mobilitato.

Art. 20.

Non si fa luogo a definitiva esclusione dall'avanzamento per i sottotenenti.

RECLUTAMENTO ED AVANZAMENTO DEL CORPO DI STATO MAGGIORE.

Art. 21.

I capitani di stato maggiore sono scelti tra quelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, i quali:

a) abbiano superato con distinzione gli esami della scuola di guerra;

b) abbiano compiuto con buon esito un esperimento pratico di servizio di stato maggiore, secondo norme da stabilirsi con decreto Reale;

c) abbiano tenuto lodevolmente per due anni, col grado di capitano, il comando di un reparto della propria arma.

Salvo l'eccezione di cui all'articolo seguente, i maggiori, i tenenti colonnelli ed i colonnelli di stato maggiore sono scelti fra gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio dei gradi corrispondenti, i quali abbiano da ufficiali superiori prestato lodevolmente servizio, per due anni almeno, in un reggimento della loro arma e per il complesso delle loro qualità siano giudicati idonei al trasferimento nel corpo di stato maggiore, secondo norme da stabilirsi con decreto reale.

Art. 22.

I capitani di stato maggiore sono promossi maggiori nell'arma di provenienza; i maggiori possono essere promossi o nell'arma di provenienza o nel corpo stesso di stato maggiore; i tenenti colonnelli, di massima, sono promossi nell'arma di provenienza ed eccezionalmente nel corpo di stato maggiore.

Art. 23.

I maggiori di stato maggiore sono promossi tenenti colonnelli quando, per la loro sede di anzianità, raggiungano il primo sesto del ruolo organico dei maggiori della propria arma.

Art. 24.

Alla tabella n. XV degli ufficiali fuori quadro stabilita dalla legge 17 luglio 1910, n. 515, mo-

dificata dalla legge 27 giugno 1912, n. 698, è sostituita la seguente:

Tabella n. XV degli ufficiali fuori quadro (Stato maggiore, fanteria, cavalleria, artiglieria e genio).

43 colonnelli o tenenti colonnelli.

27 tenenti colonnelli o maggiori.

193 capitani.

131 tenenti o sottotenenti.

394 Totale.

LIMITI DI ETÀ.

Art. 25.

Ai generali d'esercito non viene applicato alcun limite di età.

Esso è fissato a 68 anni per i tenenti generali che coprono le cariche enumerate all'art. 18 e per il primo aiutante di campo generale di S. M.

Art. 26.

Il limite di età dei maggiori generali medici e del maggiore generale commissario è di 65 anni; quello del tenente generale medico è di 68 anni.

Art. 27.

Il limite di età di 68 anni è pure stabilito per l'ufficiale generale investito della carica di ministro della guerra.

Esso è applicato anche al ministro cessante dalla carica, quando questi abbia coperto in precedenza una delle cariche di cui all'art. 18, oppure sia più anziano di un comandante di corpo d'armata.

Art. 28.

In tempo di guerra è sospesa l'applicazione degli articoli 25, 26 e 27 della presente legge.

ASPETTATIVA SPECIALE.

Art. 29.

Il ministro della guerra è autorizzato a concedere ai tenenti colonnelli e maggiori delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio speciali collocamenti in aspettativa a domanda, analogamente a quanto è stabilito per i capitani dall'art. 2 della legge,

n. 247, in data 3 luglio 1902, e dall'art. 4 della legge, n. 493, in data 19 luglio 1909.

Art. 30.

Il numero massimo degli ufficiali da collocarsi in aspettativa per effetto del precedente articolo non può superare un decimo dell'organico rispettivamente stabilito per ciascun grado nelle singole armi.

Art. 31.

Gli stipendi degli ufficiali durante l'aspettativa speciale di cui all'art. 29 della presente legge, all'art. 2 della legge n. 247, in data 3 luglio 1902, all'art. 4 della legge n. 493 in data 19 luglio 1909 e all'art. 10 della legge n. 531 in data 17 luglio 1910 sono considerati come percepiti per intero per l'applicazione degli articoli 71 e 85 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari.

DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 32.

Non può essere promosso al grado superiore l'ufficiale a carico del quale sia iniziato procedimento penale o sia ordinata la convocazione di un Consiglio di disciplina. In caso di esito favorevole, l'ufficiale, previo un nuovo giudizio delle Commissioni d'avanzamento, può essere subito promosso, ed in tal caso gli viene assegnata la data e la sede d'anzianità che avrebbe conseguito qualora la sua promozione non fosse rimasta sospesa.

Art. 33.

Per conseguire la nomina a sottotenente di complemento nei corpi sanitario o veterinario è necessario soddisfare alle condizioni di cui all'art. 2 e possedere la laurea in medicina o zoiatria.

Possono inoltre conseguire tale nomina i sottotenenti di complemento di qualsiasi arma o corpo che abbiano conseguito la laurea in medicina o zoiatria.

Art. 34.

Gli articoli 1, 4, 5, 6, 10, 12, 25, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 51 della legge 2 luglio 1896,

n. 254 (modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50 e 21 luglio 1902, n. 303), sono abrogati.

Gli articoli 8, 24, 35, 55 e 58 della legge predetta sono abrogati nelle parti in cui non fossero in armonia colle disposizioni della presente legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 35.

Il Ministero stabilirà con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, le norme per la prima applicazione della presente legge, fermi rimanendo i diritti e i titoli già acquisiti all'avanzamento ad anzianità ed a scelta.

Art. 36.

Nel primo anno successivo alla data della presente legge, avranno facoltà di presentarsi all'esperimento a scelta, di cui all'articolo 9, soltanto i capitani che abbiano almeno otto anni di grado, ed i capitani medici e veterinari entrati nel primo quarto del ruolo rispettivo.

Nei cinque anni successivi alla data della presente legge potranno presentarsi agli esperimenti a scelta anche i capitani che non abbiano compiuto presso le truppe il tempo prescritto dall'art. 9, a condizione che prestino servizio a un reggimento o reparto autonomo almeno dal 1° gennaio successivo alla data della legge.

Art. 37.

Ai maggiori che già trovansi nel corpo di stato maggiore ed a quelli che vi saranno trasferiti in seguito, provenienti dai capitani che già godettero della promozione a maggiore a scelta per effetto dei Reali decreti 29 marzo 1885 e 25 gennaio 1888, non sarà applicato il disposto dell'art. 23 della presente legge.

Art. 38.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in un testo unico, sentito il parere del Consiglio di Stato, le varie leggi relative all'avanzamento nel Regio esercito.

CCLXXXIX.

TORNATA DELL' 8 MARZO 1913

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — Congedo (pag. 9961) — Presentazione di relazione (pag. 9961) — Votazione a scrutinio segreto — Il senatore Mazziotti svolge la sua interpellanza al ministro di agricoltura, industria e commercio sui provvedimenti che intende di adottare per impedire la diffusione della fillossera in provincia di Salerno (pag. 9962) — Interloquiscono i senatori Borgatta (pag. 9963) e Ridolfi (pag. 9964) — Risponde il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 9965) — L'interpellanza è dichiarata esaurita — Senza discussione si approvano i seguenti disegni di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 3625.24 per provvedere al saldo di spese residue inscritte nel conto consuntivo del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 952) (pagina 9967); « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 132,212.55 verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12, concernenti spese facoltative » (N. 955) (pag. 9967); « Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 966) (pag. 9967); Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 967) (pag. 9969) — È aperta la discussione generale sullo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1913-14 (Numero 950) — Parlano i senatori Di Camporeale (pag. 9970) e Carafa D'Andria (pagina 9972, 9980) — Discorso del ministro degli affari esteri (pag. 9978) — Parla il senatore Blaserna, relatore della Commissione di finanze (pag. 9980) — Chiusa la discussione generale, si approvano senza discussione i capitoli del bilancio, i riassunti per titoli e per categorie e gli articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 9988) — Risultato di votazione (pag. 9988).

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i ministri degli affari esteri, delle colonie, della guerra, della marina, del tesoro e di agricoltura, industria e commercio.

BORGATTA, segretario, legge il processo della seduta precedente, che è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Chiede congedo di sei giorni, per motivi di salute, il senatore Fili-Astolfone.

Se non vi sono osservazioni in contrario, il congedo s'intende accordato.

(È accordato).

Presentazione di relazioni.

LUCCHINI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI LUIGI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge:

Modificazioni alla legge 30 giugno 1889, n. 6168 (serie 3^a) per la requisizione dei quadrupedi e veicoli per il R. esercito.

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Lucchini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati nella seduta di ieri. Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Svolgimento dell'interpellanza del senatore Mazziotti al ministro di agricoltura, industria e commercio sui provvedimenti che intende di adottare per impedire la diffusione della fillossera in provincia di Salerno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interpellanza del senatore Mazziotti al ministro di agricoltura, industria e commercio sui provvedimenti che intende di adottare per impedire la diffusione della fillossera in provincia di Salerno.

Do facoltà di parlare all'onorevole senatore Mazziotti.

MAZZIOTTI. Intratterò il Senato soltanto per pochi minuti.

Nello scorso settembre si manifestava la fillossera nella mia provincia nativa, di Salerno, una delle poche provincie delle 19, credo, che in Italia erano rimaste immuni da questa calamità.

Le esplorazioni fatte posero in rilievo che la infezione fortunatamente era assai limitata. Sopra 11 comuni esplorati, solo nei due comuni di Tortorella e di Torraca posti all'estremo della provincia, al confine con la Basilicata, si riscontrò la fillossera circoscritta a 4308 piante sparse in due ettari. Come si vede si tratta di un'estensione minima e di un minimo numero di piante.

Questa dolorosa scoperta venne subito denunciata al Ministero di agricoltura dalle autorità locali e dalla cattedra ambulante di agricoltura di Salerno, a capo della quale è un uomo veramente benemerito, il prof. Gaetano Briganti al cui zelo intelligente si deve un vero risveglio agricolo in molta parte della provincia.

È noto che in questa la coltura della vite è molto diffusa e lo è anche maggiormente forse nella contigua provincia di Avellino.

L'estensione della fillossera in provincia di Salerno, sarebbe quindi un fatto assai grave e preoccupante perchè distruggerebbe la coltura forse più importante di due provincie. Per fortuna questa grave minaccia poteva scongiurarsi trattandosi di una zona infetta molto circoscritta e non richiedendo la distruzione delle poche piante colpite che una spesa assai lieve, che allora si valutava nella cifra di sole tre mila lire, e che successivamente, non so per quali circostanze, è stata elevata a lire 6000 di cui una parte soltanto andrebbe a carico dello Stato, l'altra a carico della provincia.

Ci auguravamo a fronte di questo pericolo, a fronte di una spesa così lieve, che il Governo accogliendo la proposta della rapida distruzione dei germi di questa infezione, provvedesse con la massima sollecitudine; ma le nostre speranze sono rimaste vane. La triste scoperta avveniva nel mese di settembre; ebbene non prima della metà dello scorso gennaio venne convocata, come è prescritto tassativamente dalla legge, la Commissione antifillosserica.

La legge organica del 4 marzo 1888, è informata al concetto di assicurare un'azione rapida, per impedire il dilagare della fillossera: tanto che si sono fissati dei termini brevissimi. Invece, per quanto è a mia notizia, si è proceduto molto a rilento.

L'art. 6 della legge 4 marzo 1888, dice così: « Accertata la presenza dei germi il ministro, udito il Comitato per la fillossera, determina i provvedimenti da adottarsi per impedire la diffusione. Ove venga prescritto il metodo distruttivo, il Ministero ordina la determinazione dell'area infetta e delle zone di sicurezza alle quali la distruzione dovrà venire applicata. Ordina del pari la determinazione della zona di difesa ».

Ormai sono decorsi dal mese di settembre parecchi mesi, durante i quali la fillossera ha potuto liberamente propagarsi in altri comuni, mentre l'applicazione immediata del metodo distruttivo avrebbe probabilmente soffocato questa terribile malattia della vite sul nascere.

L'onorevole ministro con molta cortesia mi comunicava che la Commissione aveva delibe-

rato la distruzione dei centri fillosserici ivi rinvenuti, « con la condizione però che si provveda subito alla formazione dei Consorzi in base alla legge 17 maggio 1908 ». Io ho qui presente la legge del 7 luglio 1907 che regola appunto la costituzione di essi prescrivendo una non breve e non facile procedura da seguirsi.

Occorre un parere della Commissione provinciale, un decreto del prefetto che determini la circoscrizione del Consorzio, l'invito ai proprietari, la formazione degli elenchi e dei ruoli, un termine di trentà giorni per i ricorsi, la convocazione dei proprietari, e poi tutta una serie di provvedimenti successivi di cui non mi occuperò per non tediare inutilmente il Senato.

Ora, avendo, se io non m'inganno, la Commissione antifillosserica subordinato i suoi provvedimenti all'attuazione dei Consorzi antifillosserici, noi dovremo probabilmente attendere che tutta questa lunga e faticosa procedura per la costituzione dei Consorzi sia attuata prima che si provveda alla distruzione dei centri d'infezione.

(L'onor. ministro Nitti fa segni di diniego).

Sono assai lieto dei segni di diniego dell'onorevole ministro, perchè la mia interpellanza è diretta, non a muovere censure a lui — cui professo la maggior stima e la più alta fiducia — ma unicamente a promuovere da esso dichiarazioni che valgano a rasserenare nella mia provincia i numerosi cultori della vite e coloro i quali si interessano alla prosperità agricola e commerciale di quelle popolazioni. Ove l'onor. ministro vorrà assicurare, come confido, che ai provvedimenti di distruzione delle piante colpite dalla fillossera sarà dato sollecito corso senza attendere la costituzione dei Consorzi sarà pienamente raggiunto lo scopo che mi sono proposto con la mia interpellanza.

BORGATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGATTA. Poichè l'amico Mazziotti ha sollevato qui in Senato la questione fillosserica, credo opportuno aggiungere anch'io qualche osservazione a quelle da lui fatte intorno alla costituzione dei Consorzi. Io affermo la necessità assoluta di modificare la legislazione attuale per ciò che concerne questi Consorzi antifillosserici, perchè la legislazione attuale,

così come è concepita, rende estremamente difficile e quasi impossibile la costituzione di questi Consorzi.

RIDOLFI. Domando di parlare.

BORGATTA. L'art. 9 della legge vigente stabilisce che la costituzione dei Consorzi, sempre quando questi Consorzi siano costituiti fra più comuni, si deve compiere per via di elezione di secondo grado, sistema di elezione questo che in Italia è poco conosciuto e quindi riesce di difficilissima attuazione. Quando la legge del 1907 ha introdotto questa disposizione nella nostra legislazione, l'ha circondata di tali e così complicate formalità, che nel fatto tale sistema non è applicato, e credo di non errare affermando che in Italia non vi sono forse cinque Consorzi costituiti secondo questo sistema delle elezioni di 2° grado. In queste cose si deve procedere per vie molto più semplici, e perciò in questa parte bisognerebbe modificare la legislazione attuale e stabilire come regola che per la nomina della Commissione consorziale si proceda per elezioni dirette e di primo grado. Gli inconvenienti dell'elezione di secondo grado, che so essersi riconosciuti nelle provincie meridionali, dove i comuni rurali contano facilmente una popolazione di 10, 20, 30,000 abitanti e dove quindi un solo Comune può bastare a costituire un Consorzio a sè stante, si presentano ben maggiori nell'Alta Italia, dove spesso abbiamo Comuni rurali, i quali non contano se non 3 o 4000 abitanti, con la proprietà molto frazionata, e pei quali la costituzione dei Consorzi dovendo farsi per gruppi di due, di tre o più comuni, si presenta estremamente imbarazzante questa votazione di secondo grado, che è resa obbligatoria dalla legge.

Inoltre l'art. 9 stabilisce in modo tassativo che la Commissione consorziale debba essere sempre composta di un presidente e di sei membri. Questo numero dei membri della Commissione consorziale, se in via generale può essere giusto e conveniente, in molti casi — quando è questione di raggruppare 3, 4, 5 comuni — si presenta inadeguato e bisognerebbe lasciare una certa facoltà al ministro o al prefetto stesso, nell'atto che approva la costituzione del Consorzio, di stabilire la composizione della Commissione consorziale, in guisa che possano avervi un'adeguata rappresentanza i diversi comuni del Consorzio.

Infine richiamo l'attenzione dell'on. ministro sopra un'altra disposizione della legge. All'articolo 12 è stabilito che la contribuzione, la quale si può imporre sui terreni vignati per concorrere alla difesa dei medesimi contro la fillossera, in nessun caso deve eccedere la misura di una lira per ogni ettara. Ora io comprendo come sia desiderabile di far pagare il meno che si può ai proprietari di vigneti, ma bisogna persuadersi che nell'ora attuale, con il caro prezzo della mano d'opera e di ogni genere necessario per combattere la fillossera, la tassazione di una lira per ettara è assolutamente insufficiente. Ne dimandi l'on. sig. ministro a quelli de' suoi funzionari che sono più al contatto con questi Consorzi, e vedrà che gli conformeranno come il contributo di una lira non è assolutamente bastevole per dar modo a questi Consorzi di vivere e di fare opera efficace contro la fillossera.

E poichè ormai la tendenza dell'Amministrazione è di riversare sui Consorzi stessi la maggior parte della lotta contro la fillossera, salvo adeguati contributi nella spesa da parte dello Stato, il signor ministro, penso, si persuaderà della necessità di prendere in nuovo esame tutto ciò che regola la costituzione ed il funzionamento dei Consorzi, e vorrà prendere in benevola considerazione le osservazioni che ho avuto l'onore di esporre. (*Approvazioni*).

RIDOLFI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIDOLFI. Mi consenta il Senato di aggiungere poche considerazioni alle giustissime già fatte dall'on. Borgatta su questo importante argomento. La necessità che dal Ministero si provveda rapidamente alla distruzione delle nuove zone fillosserate, specie quando si tratta di piccoli centri, è assolutamente riconosciuta indispensabile.

Che la costituzione dei Consorzi antifillosserici, sia soggetta a lungaggini burocratiche poco confacenti con la rapidità con cui dovrebbe svolgersi nel nostro paese questa utilissima istituzione, è cosa ormai abbastanza deplorata.

Ma io mi permetto di segnalare un altro gravissimo inconveniente. Nelle regioni, come purtroppo nella nostra Toscana, ove l'invasione fillosserica data da molti anni, la formazione dei Consorzi antifillosserici si è andata abba-

stanza rapidamente svolgendo, ma essa è ostacolata da un fatto spesso assai grave, dalla mancanza cioè del cosiddetto legno americano, necessario alla sostituzione dei vitigni americani ai vitigni nostrali, dalla quale solo il nostro paese può sperare un pronto ed efficace rimedio ai danni gravissimi derivanti dalla fillossera.

Per quanto il Ministero di agricoltura sia stato richiesto e sia stato sollecitato in tutti i modi possibili, questo legno americano, bisogna pur riconoscerlo, è assolutamente deficiente. Una delle cause più gravi di questo fatto dipende certo dalla circostanza, che per molto tempo siamo rimasti molto incerti in questa materia, perchè non si conosceva abbastanza il grado di resistenza di questi vitigni americani di fronte alla fillossera, tanto dal punto di vista della loro resistenza assoluta, quanto da quello della loro resistenza relativa; e si ignorava altresì l'adattamento di questi vitigni ai vari terreni. Tutto questo ha portato necessariamente uno stato d'incertezza che ha ritardato molto la ricostituzione dei nostri vigneti sopra ceppi americani; ma oggi che la questione della vite americana è stata, si può dire, risolta, oggi che l'adattamento di questi vitigni ai vari terreni non è più un'incognita, io credo che il ministro dovrebbe cercare di fare di tutto per fornire ai Consorzi antifillosserici il legno americano che è a loro necessario; altrimenti avviene che, costituiti i Consorzi, questi non possono poi funzionare, perchè mancano dei vivai dai quali devono trarre le barbatelle per la ricostituzione dei vigneti.

Ed io sono convinto che l'on. ministro potrebbe far molto assegnamento, per questo, sull'opera dei privati. Se dal Ministero di agricoltura si dessero incoraggiamenti e premi a quei proprietari che impiantassero dei vivai americani che possano più rapidamente fornire i Consorzi antifillosserici o soddisfare alle richieste dei privati, molto più facilmente verrebbe eliminato l'inconveniente che si lamenta. Ma si dirà: che garanzia danno i privati? Io non voglio certo chiedere che il Ministero aumenti i suoi congegni amministrativi od i propri funzionari, ma ritengo che con gli ispettori e con i delegati fillosserici che ha attualmente, e ricorrendo largamente all'opera delle Cattedre ambulanti di agricoltura si possa esercitare una

sorveglianza efficace anche sui vivai impiantati da privati. Il Ministero avrebbe così un grande aiuto all'opera propria. Inoltre si è spesso proceduto con criteri non abbastanza decisi. Ad esempio, a Firenze la R. Scuola di orticoltura e di pomologia aveva impiantato alcuni ettari di vivai americani e forniva regolarmente magliuoli a privati e, per la massima parte, al Ministero. Un bel giorno venne l'ordine di distruggere questi vigneti, ed il Ministero cessò completamente di dare ordinazioni a quella Scuola. Che cosa è successo? Che oggi, specialmente nella Toscana, viene a mancare il cosiddetto legno americano di fronte alle continue ed incessanti richieste.

L'on. ministro mi ammetterà che egli, anche in questi ultimi giorni, ha dovuto ricevere una quantità di lamenti per questa mancanza; e che questa deficienza è stata rilevata anche nell'altro ramo del Parlamento, specialmente per quanto riguarda la Provincia di Pisa, in cui la fillossera è paurosamente diffusa, e nella quale, dove pure funzionano i consorzi antifillosserici od è altrimenti organizzata la difesa, manca in gran parte il legno americano.

Io quindi alle giustissime osservazioni fatte dall'on. Borgatta e dall'on. Mazziotti aggiungo, che sarà bene presto ed efficacemente distruggere, che sarà necessario sollecitare la formazione di Consorzi, ma che più di tutto preme largamente promuovere la trasformazione dei nostri vigneti con le viti americane, aventi però caratteri ben accertati di resistenza e di adattabilità al terreno, altrimenti l'opera nostra e l'azione del Ministero contro il flagello della fillossera riuscirà del tutto infeconda. (Approvazioni).

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'onor. Mazziotti mi ha interpellato per sapere quali provvedimenti si intendono adottare per impedire la diffusione della fillossera nella provincia di Salerno. Nella lucida e chiara esposizione che egli ha fatto ha messo il problema nei suoi veri termini.

Nella provincia di Salerno vi è una piccola zona fillosserica di circa due ettare, in due comuni diversi. Purtroppo, vi è un gran numero

di provincie in una situazione assolutamente diversa!

In provincia di Salerno noi speriamo che il male sarà limitato. Noi nulla potevamo deliberare senza seguire una determinata procedura: prima cioè ascoltare la Commissione consultiva e poi provvedere. Ora, sentita la Commissione consultiva, si è stabilito di distruggere ciò che è necessario sia distrutto.

In questa prima fase non si è pensato di ricorrere ai soliti mezzi, e si è fatto a meno di passare a traverso Commissioni o Consorzi antifillosserici, che di fatto, poi, non esistono. Però, poichè nella lotta contro la fillossera, pur troppo, difficilmente si riesce ad isolare il male, è da prevedersi che anche in avvenire si dovrà ancora combattere questo terribile male. E per questo si è cercato di spingere le autorità locali a promuovere la costituzione di Consorzi fillosserici.

Queste spiegazioni credo aspetti l'onorevole senatore Mazziotti, e di esse credo che egli sarà soddisfatto. Io sarò ben lieto di spiegare tutta l'opera che ci sarà consentita per reprimere, ed anche per prevenire.

Ma il senatore Borgatta ed il senatore Riboldi, parlando in nome di due diverse regioni, hanno sollevato ben più grave questione: che cioè dove il male non è determinato ad una zona limitata, occorra seguire una diversa procedura.

La questione, come si vede, è molto più ampia. Il senatore Borgatta ritiene che la legge vigente, colle procedure difficili e complicate che prescrive, e soprattutto data la necessità di stabilire Consorzi antifillosserici, venga a creare una situazione di fatto che rende difficile l'applicazione della legge stessa.

Ora, in questi giorni ci stiamo occupando di tale questione, ed io spero di poter presto presentare un disegno di legge che corregga alcune disposizioni delle leggi per la lotta contro la fillossera e dà nuovi e gravi mezzi per combattere questo male, che veramente preoccupa profondamente l'agricoltura italiana.

Delle osservazioni del senatore Borgatta io terrò largamente conto, convinto come sono che, pur dovendosi procedere in gran parte pel tramite di enti che rispondano dell'applicazione della legge (poichè non può far tutto direttamente lo Stato) bisogna però introdurre

procedure facili e semplici e tali da eliminare, quando è possibile, tutto ciò che può esser di ostacolo a una rapida applicazione dei provvedimenti opportuni.

Il senatore Ridolfi ha sollevato anche una questione assai delicata, quella cioè della provvista di legno americano. In definitiva bisogna adattarsi a vivere con la fillossera: in Francia dicono *il faut vivre avec le phylloxera*. Se non che bisogna limitare il male. Noi non ci possiamo illudere dunque di distruggere la fillossera; ma dobbiamo cercare di limitarne l'estensione per quanto è possibile e di sostituire col legno americano le attuali piantagioni.

Ora, si capisce bene che tutto questo non si può fare improvvisamente.

Noi usciamo da un periodo in cui ci si preoccupava in Italia quasi per cosa contraria a quello che oggi ci preoccupa. Vi è tuttora al Ministero, non ancora legalmente disciolta, una Commissione che aveva il compito di studiare in qual modo si potesse provvedere alla vendita dei vini e al loro enorme deprezzamento. Vi fu un tempo in cui, non solo vi era questa preoccupazione, ma nell'animo di alcuni pareva fosse un beneficio che la estensione coltivata a vite fosse limitata.

Pertanto lo sperpero che si è fatto di viti americane è stato grandissimo, e spesso senza nessun criterio. Si sono spese somme rilevanti per l'incuria stessa di quelle popolazioni che pur avevano interesse ad impedire l'estendersi del male. Adesso, con tutta la nostra buona volontà, ci troviamo in una situazione molto difficile. Questa provvista di legno americano non può essere fatta improvvisamente, poichè ci troviamo di fronte a difficoltà grandissime. Vi è un solo produttore in Europa in questo momento, la Francia, ed il prezzo è enormemente salito e la richiesta ha superato l'offerta. D'altra parte è una cosa estremamente pericolosa far viaggiare il legno americano da una regione all'altra d'Italia, poichè si fanno così deambulare le malattie.

Bisogna provvedere con criteri rigidi alla sostituzione dei vigneti, e non introdurre soprattutto nuove malattie, quando si cerca appunto di evitarne una. Anche per questi provvedimenti legislativi, che avrò l'onore di presentare presto alla Camera, si richiedono purtroppo dei mezzi che rappresentano dei sacrifici. Ma poi-

chè si tratta di un'industria italiana, che si può anzi considerare una delle più grandi nostre industrie agrarie, è pur necessario fare dei sacrifici, e ho fiducia che il collega del Tesoro vorrà aiutarci con tutti i mezzi che gli saranno consentiti.

Io ho anzi impegno, avanti al Senato, di presentare presto anche un disegno di legge per la lotta contro la malattia delle piante, e spero che avremo, anche prossimamente, occasione d'intrattenerci sui provvedimenti per la fillossera e insieme su quelli per la lotta contro le malattie delle piante in generale.

In tal guisa quella che costituisce in questa materia la funzione essenziale dell'intervento governativo potrà essere chiaramente delineata.

In tale occasione, e quando il senatore Grassi svolgerà l'interpellanza che egli ha annunciato, io sarò lieto di esporre più ampiamente i criteri che guidano il Governo in questa materia.

Con la speranza che gli onorevoli interpellanti si dichiarino soddisfatti, e con il desiderio di discutere questa grande e vitale questione, quando verrà davanti al Senato, io non debbo aggiungere niente altro alle dichiarazioni che ho fatto.

MAZZIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI. Io ringrazio vivamente l'onorevole ministro delle sue importanti dichiarazioni, delle quali sono completamente soddisfatto. Esse verranno accolte con vivo compiacimento nella mia provincia. Voglio augurarmi che mediante l'opera pronta ed efficace del Governo sia evitata alla provincia di Salerno ed a quelle vicine un grave danno ad una delle loro più fiorenti e ricche produzioni agricole.

BORGATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGATTA. Anch'io ringrazio l'onorevole ministro delle dichiarazioni che ha avuto la cortesia di fare in risposta alle mie osservazioni.

RIDOLFI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIDOLFI. A me non resta che ringraziare l'on. ministro di aver preso in benevola considerazione le osservazioni che ho fatto.

PRESIDENTE. L'interpellanza del senatore Mazziotti è così esaurita.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 3,625.24 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 952).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 3,625.24 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 3,625.24 iscritta al capitolo n. 113-*octies*-E: « Eccedenza d'impegni verificatasi sul capitolo n. 34: - Arredamenti e spese varie della marina mercantile, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1910-911 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-912.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare e, trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 132,212.55 verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12, concernenti spese facoltative » (N. 955).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 132,212.55 verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12, concernenti spese facoltative ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di volere dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 955).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa e procederemo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 3,220.79 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 83: « Quota a carico dello Stato per pagamento delle indennità per abbattimento di animali », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-912.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 128,991.76 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 125: « Spese per il casermaggio dei Reali carabinieri (art. 1 della legge 24 marzo 1907, n. 110) », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-912.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1912-913 » (N. 966).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1912-913.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 966).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la maggiore assegnazione di lire 1,019,000 da iscriversi ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1912-913, inscritti nella tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 85,000 da iscriversi, con decreto del ministro del tesoro, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1912-913, per provvedere alle spese di ultimazione degli edifici a sede delle Regie rappresentanze in Pietroburgo e in Addis Abeba.

Detta somma riflette per lire 23,000 le spese per la Regia rappresentanza in Pietroburgo e

per le residuali lire 62,000 quella per la Regia rappresentanza in Adis Abeba.

(Approvato).

Art. 3.

Per tutti gli atti concernenti le spese indicate nell'art. 2 della presente legge, è data facoltà al Governo del Re di derogare alle disposizioni vigenti in materia di contabilità e di opere pubbliche, nonchè a quelle di cui alla legge 26 luglio 1888, n. 5594, serie 3^a.

(Approvato).

Art. 4.

A cominciare dall'esercizio 1913-914 è autorizzata la maggiore spesa occorrente per far fronte agl'impegni derivanti dalla convenzione 7 giugno 1905, approvata con legge 16 agosto 1906, n. 475, per la creazione dell'Istituto internazionale di agricoltura avente sede in Roma.

All'iscrizione della maggior somma che risulterà necessaria nell'esercizio finanziario 1913-1914 sarà provveduto con decreto del ministro del tesoro.

(Approvato).

Tabella delle nuove e maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1912-913.

Cap. n. 12. Spese postali	L.	8,000
» 14. Spese di stampa	»	6,000
» 34. Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi di destinazione e di traslocazione	»	300,000
» 36. Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali	»	20,000
» 40. Manutenzione e miglioramento degli immobili di proprietà dello Stato all'estero e del relativo arredo demaniale	»	70,000
» 42. Spese di posta, telegrafo e trasporti all'estero	»	260,000
» 44. Spese eventuali all'estero	»	20,000
» 47. Istituti per la carriera diplomatica e consolare o aventi carattere internazionale	»	75,000
» 48. Sussidi vari, spese d'ospedale e funebri	»	260,000
Totale		L. <u>1,019,000</u>

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1912-13 » (Numero 967).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1912-1913.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 225,728.52 e le diminuzioni di stanziamento per eguale somma nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1912-13, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella delle maggiori assegnazioni e delle diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1912-1913.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n.	2. Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	L.	200	»
»	3. Ministero - Indennità fissate dalla legge 9 giugno 1907, n. 298 agli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, e ai consoli generali di 1 ^a classe chiamati a disimpegnare le funzioni di segretario generale o incaricati della direzione di uffici al Ministero	»	23,500	»
»	4. Ministero - Spese d'ufficio	»	55,000	»
»	8. Ministero - Pigione di locali ad uso dell'Amministrazione centrale	»	500	»
»	10. Acquisto di decorazioni	»	2,500	»
»	15. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	»	15,000	»
»	17. Compensi per lavori straordinari	»	32,000	»
»	18. Sussidi ad impiegati ed al basso personale in attività di servizio	»	1,500	»
»	19. Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione degli affari esteri e loro famiglie	»	1,500	»
»	20. Spese casuali	»	16,500	»
»	21. Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti alle segreterie delle loro eccellenze il ministro ed il sottosegretario di Stato	»	1,500	»
»	35. Viaggi in corriere e trasporti di pieghi e casse per l'estero	»	8,000	»
»	37. Contributi ad istituzioni geografiche, commerciali, coloniali, di coltura e simili	»	5,400	»
»	43. Rimpatri e sussidi a nazionali indigenti	»	45,000	»
»	46. Indennità ad ufficiali consolari di 2 ^a categoria, per concorso nelle spese di cancelleria	»	7,100	»
»	60. Stipendi ed indennità varie a funzionari civili e militari della Direzione centrale degli affari coloniali			

	ed importo delle ritenute relative, giusta le disposizioni del vigente regolamento coloniale . . . »	10,194.27
»	61. Personale della Direzione centrale degli affari coloniali - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	334.25
	Totale L.	<u>225,728.52</u>

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n.	1. Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse) L.	20,000 »
»	24. Stipendi al personale delle Legazioni (Spese fisse). »	20,000 »
»	25. Stipendi al personale dei Consolati (Spese fisse). . »	30,000 »
»	26. Stipendi al personale degli interpreti (Spese fisse). »	1,000 »
»	28. Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale delle Delegazioni (Spese fisse) . . »	26,700 »
»	29. Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale dei Consolati (Spese fisse) »	110,000 »
»	31. Somma destinata ad indennizzare gli uffici diplomatici e gli uffici consolari di 1 ^a e 2 ^a categoria delle perdite loro derivanti dalla soppressione di alcuni diritti consolari a termini dell'art. 7 della legge 13 giugno 1910, n. 306. »	2,000 »
»	38. Contributi a Commissioni ed uffici internazionali istituiti in dipendenza di speciali convenzioni . . »	4,500 »
»	64. Spese per il funzionamento del Consiglio coloniale, per acquisto di pubblicazioni di carattere coloniale e sussidi per studi, pubblicazioni ed esperimenti dello stesso carattere, sovvenzioni ad Istituti vari di carattere coloniale e spese varie nell'interesse delle due colonie »	10,528.52
»	65. Assegni provvisori e d'aspettativa (Spese fisse) . . »	1,000 »
	Totale L.	<u>225,728.52</u>

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un progetto di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1913-14 ». (Numero 950).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1913-14 »

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 950).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Di Camporeale, primo iscritto.

DI CAMPOREALE. Dopo la chiara esposizione fatta dall'onor. ministro nell'altro ramo del Parlamento pochi giorni addietro, io aveva abbandonato il proponimento di prendere la parola in quest'occasione. E ciò perchè pensavo che data la così incerta situazione, il ministro poco avrebbe potuto aggiungere a quello che aveva allora detto. Quello che egli poteva e doveva dire lo disse, e lo disse bene.

Senonchè da quando l'onor. ministro parlò, la situazione generale non è del tutto la stessa,

e soprattutto si cominciano a delineare, con qualche maggior chiarezza, le conseguenze, nei rapporti fra le potenze, che potranno avere i risultati, ormai nelle grandi linee prevedibili, della guerra.

Ormai tutto dovrebbe far credere prossima la conclusione della pace, giacchè non si può neppur supporre che un prolungamento delle ostilità possa variare il risultato che gli Stati alleati hanno già virtualmente conseguito con le loro vittorie, e anche per effetto del palese ed irrimediabile sfacelo dell'impero turco.

E poichè in ogni modo l'ultima parola dovrà essere detta dalle grandi potenze, è da augurarsi che esse, anche superando le esitazioni degli Stati alleati, possano e vogliano mettersi d'accordo per porre fine ad una carneficina destinata a rimanere ormai sterile di ulteriori risultati. Finora l'azione delle potenze non conta al suo attivo brillanti successi, ma la pace può da esse essere voluta, anche tenendo conto della vigile diffidenza che sembra essere caratteristica dei loro rapporti, che però tutti sono d'accordo a definire cordiali.

Io certo udirei con piacere la assicurazione che alla pronta cessazione delle ostilità è fermamente rivolta l'azione del Governo italiano.

Dal discorso del ministro degli affari esteri risulta che egli giudica che gl'interessi dell'Italia non vengono lesi, e che anzi noi abbiamo molti motivi per essere soddisfatti del nuovo assetto che ormai si può credere assicurato nella penisola balcanica. Io mi associo a questo suo giudizio e ritengo che l'intesa con l'Austria-Ungheria, soprattutto per quanto riguarda l'Albania, costituisca una rassicurante garanzia per i nostri interessi adriatici, soprattutto se al nuovo Stato albanese saranno assegnati confini tali, che ne facciano un organismo vitale.

Io confido che nulla venga a turbare o a scuotere la saldezza dei nostri accordi con l'Austria-Ungheria, e per ciò voglio credere non degne di fede le voci che accennano ad atteggiamenti e ad iniziative incompatibili con tali accordi, che il reciproco interesse consiglia ed impone di rispettare così nello spirito, come nella forma.

Ma noi non possiamo esaminare la situazione internazionale soltanto dal nostro esclusivo punto di vista.

È certo che gli avvenimenti di questi ultimi

mesi, e il mal celato attrito di interessi e di tendenze, che si è manifestato tra le grandi potenze e che tanto ne hanno paralizzato l'azione, hanno già avuto ed avranno una notevole ripercussione sulla situazione generale. Mentre tutto dovrebbe far credere ad una sollecita conclusione della pace, e mentre verrà così risolta col nuovo assetto balcanico una delle questioni che per tanti anni ha costituito una delle maggiori preoccupazioni della diplomazia, noi siamo costretti a constatare che l'orizzonte politico anzichè accennare a rischiarsi, si va caricando di grosse e minacciose nubi.

E come non essere preoccupati di fronte ad un accrescimento altrettanto inatteso quanto gigantesco degli armamenti delle grandi potenze? È certo che non senza gravi ragioni, non senza pericoli intraveduti in un non lontano avvenire, gli Stati possono prendere la grave decisione di ricorrere a mezzi assolutamente eccezionali e giungere a chiedere il massimo, il supremo sforzo di uomini e di danaro.

Io non posso, non voglio fare sfoggio di una prescienza che non possiedo o fare pronostici su ciò che ci riserva l'avvenire, ma debbo però osservare che armamenti così ingenti, come sono quelli preannunziati e decisi, sono non solo sicuro indizio di una situazione ritenuta preoccupante, ma costituiscono per sè stessi un pericolo, di cui non si potrebbe esagerare la gravità.

Essi creano uno stato di tensione estrema nei rapporti internazionali, e creano altresì uno stato di estremo nervosismo nelle nazioni che sentono tutto il disagio e tutto il peso di armamenti superiori alle forze di cui normalmente possono disporre. È il maggior pericolo.

Di fronte a questa situazione, che noi possiamo deplorare ma che non possiamo disconoscere, quale può e deve essere la condotta dell'Italia?

L'Italia, fidando nella sua stella, con una prudenza o forse imprudenza, stata, finora, coronata da successo, ha sempre mantenuto i suoi armamenti in limiti assai modesti in proporzione di quelli dei suoi vicini. In nessun altro Stato di Europa l'obbligo militare preleva un contingente minore di uomini rispetto alla popolazione, in nessuno Stato si destina una percentuale minore delle risorse offerte

dal bilancio pubblico alle spese militari. Ora io domando al ministro degli affari esteri, che col suo recente ed applaudito discorso ha delineato con misurato ma fermo e dignitoso linguaggio quale sia la direttiva della nostra politica, quali interessi abbia l'Italia da tutelare, quali diritti da sostenere: crede egli di poter svolgere la sua azione, quand'egli non abbia la coscienza che il paese a nome del quale egli parla, sia preparato a tutte le eventualità? Forse mai, ma certo ai nostri giorni non si può concepire una qualsiasi efficace azione diplomatica che non sia sorretta da sufficienti forze militari. Io non posso tacere la mia preoccupazione nel vedere cresciuta (ed in quale misura!) la sproporzione tra gli armamenti nostri e quelli ritenuti necessari dalle altre potenze; sproporzione tanto più grave e stridente quando si pensi che un terzo e forse più delle già così modeste e limitate nostre forze è immobilizzato in Libia, da dove, purtroppo, non pare possibile che possa tra poco tempo essere richiamato. Nè devo dimenticare che se in riguardo alle forze terrestri è pure possibile - non facile - provvedere con una certa sollecitudine, non è così nel caso della marina, poichè la costruzione delle navi ed anche la formazione del personale, richiedono tempo assai maggiore, perchè nulla in questo campo si può improvvisare. Di guisa che in realtà mentre gli altri Stati, a costo dei più gravi sacrifici, ritengono necessario aumentare le forze di cui possono disporre, noi diminuiamo di un buon terzo le forze di cui disponevamo prima dell'attuale febbre di armamento.

E concludo. L'Italia con la guerra in Libia, con la salda compagine presentata dal paese, con la buona organizzazione dei suoi servizi militari, col valore dei suoi soldati di terra e di mare, con la resistenza offerta dalla sua finanza, ha preso il posto che le compete tra le grandi potenze. (*Benissimo*).

Il ministro degli affari esteri ha dimostrato di averne piena coscienza, tenendo un linguaggio in piena armonia col sentimento del paese. Noi non cerchiamo avventure, ma vogliamo rispettati i nostri interessi e non vogliamo menomata la posizione che abbiamo saputo farci tra le nazioni. (*Approvazioni*). Ma queste nostre così ragionevoli e modeste aspirazioni potranno essere compromesse se dietro

a chi parla in nome dell'Italia, non vi siano forze sufficienti per avvalorare la sua parola. Solo a questa condizione, solo proporzionando le forze nostre alle altrui, noi possiamo aver fiducia che la parola dell'Italia abbia un'apprezzabile ed apprezzato valore.

L'on. ministro, che di ciò più di tutti deve avere conoscenza, chieda quello che occorre perchè sia possibile svolgere una politica che sia sicura tutrice degli interessi e della dignità d'Italia. Il paese ha dato prove non dubbie del suo patriottismo ed a lui non si fa appello invano. (*Bene. Bravo. Approvazioni vivissime*).

CARAFÀ D'ANDRIA. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARAFÀ D'ANDRIA. Signori senatori, io non parlo per provocare dichiarazioni da parte dell'on. ministro degli affari esteri. Le dichiarazioni che egli ha fatto nell'altro ramo del Parlamento, giustamente dianzi apprezzate dall'on. Di Camporeale, sono tali che stimo anch'io non si debba nè si possa pretenderne di maggiori. Non parlo nemmeno per fare facili censure.

Consentitemi prima d'ogni altra cosa di fare una pregiudiziale che non vuole essere un esordio letterario, ma una considerazione che calza al caso nostro, alle condizioni attuali nelle quali il nostro paese si trova nei suoi rapporti internazionali.

Le pregiudiziali di principio, nelle conferenze internazionali sono pericolose e lo sono per tre ragioni. Primo, perchè in generale nessun principio generale può essere ritenuto il toccasana che risolva le grandi questioni internazionali. Secondo, perchè nella scelta di questi principî informatori per le conferenze internazionali, spesso questi principî non sono obbiettivi ma tendenziosi, servono piuttosto a qualcuno ed a qualche cosa. Terzo, perchè quando un principio fondamentale, in nome del quale si vuole svolgere un'azione diplomatica politica, urta contro gl'interessi dei prepotenti, il principio vien messo da banda. Di ciò abbiamo qualche esempio nella storia.

Se il trattato del 1815, ispirato da Tayllerand, che migliorò i confini per la Francia, avesse applicato sinceramente il principio enunciato della legittimità, avrebbe dovuto rispettare la repubblica di Malta e la repubblica di Venezia e la Sassonia. Ma questo principio di legittimità

ebbe una limitazione appunto per quel che dicevo dianzi: l'interesse dei prepotenti vi si opponeva: L'Austria, la Russia e la Prussia per la Polonia; l'Austria poi particolarmente per Venezia; la Prussia ch'ebbe una parte della Sassonia, e l'Inghilterra che ebbe Malta e le isole Ionie.

Il trattato del 1815 non fece che ribadire le catene d'Italia. Un'altra volta un principio fu affermato, nel 1854, e fu motivo alla guerra di Crimea, e questo fu il principio della integrità della Porta Ottomana. Questo principio della integrità della Porta Ottomana, in seguito, fu talmente e da tutti violato, che l'Italia credette esser venuto il momento di violarlo per conto suo e prese, recentemente, una parte di territorio.

Non so se prese la parte migliore, non so se l'ha pagata meno o più delle parti migliori, ma, in ogni modo, l'ha presa e ha ben fatto.

Ma, con una considerazione che esula dalle considerazioni politiche odierne e che è solo d'indole storica, possiamo dire che l'Italia tutte le volte che si è trovata di fronte ad un principio non ha fatto degli affari molto brillanti. Dunque dobbiamo diffidare delle questioni di principî generali.

Fatta questa premessa, vediamo come essa si applichi alle odierne vicende politico-militari.

Scoppiata la guerra balcanica, gli Stati balcanici dichiaravano che essa avveniva perchè le riforme non erano state applicate e per obbligare la Porta ad applicarle. Intanto le potenze seguitavano a dichiarare l'integrità dell'Impero e ammonivano gli Stati balcanici che non sperassero dalle loro eventuali vittorie di potere ottenere ingrandimenti territoriali a spese dell'Impero Ottomano.

Ma, come dicono i francesi, l'appetito viene mangiando, e questi Stati balcanici fecero progressi tali che l'areopago diplomatico trovò un'altra formula: il disinteressamento. Ma tanto la formula della integrità, come quella del disinteressamento, erano due formule negative e allora si corse ad una formula positiva e fu: « i Balcani ai popoli balcanici ». Direttore di questa orchestra, fu ed è ancora, la Russia.

« I Balcani agli Stati balcanici » vuol dire il ritorno al famoso principio delle nazionalità. Questo principio è assai simpatico e popolare in

Italia perchè trae la sua origine da un grande idealista italiano, il Mazzini, che scrisse magnifiche pagine, vagheggiando una federazione slava nei Balcani. Oggi dobbiamo osservare che la Russia, la quale è stata la maggiore distruggitrice di nazionalità che abbia avuto l'Europa, è quella che favorisce questa tendenza, mentre è la sola che, in caso la tendenza si diffondesse, avrebbe a temerne assai sui suoi confini.

Del resto, il principio delle nazionalità non ha mai trionfato per opera di un areopago politico o diplomatico; in generale è stato il risultato dei fatti compiuti; ne abbiamo un esempio in Italia, quando abbiamo riaffermata la nostra unità con la conquista di Roma.

Spettava proprio agli Stati balcanici d'avere la fortuna di vedere interrotta questa tradizione e che la formula dei Balcani ai popoli balcanici avvenisse anche prima che gli ultimi fatti di guerra l'avessero, coi loro risultati, giustificata e legittimata.

I Balcani ai popoli balcanici è, in fondo, una adulterazione del principio di nazionalità, perchè, ad eccezione dell'Albania, dove esiste una nazionalità sufficientemente compatta, gli altri Stati vennero costituiti con criteri abbastanza elastici, largheggiando abbastanza l'Europa, per favorirne le aspirazioni.

Vediamo la Grecia: Essa con l'annessione della Tessaglia ebbe lo stato costituito col sacrificio delle nazionalità albanese e valacca, e pure furono Valacchi ed Albanesi che nel 1821 combatterono per la causa ellenica; furono essi quelli che dettero gli eroi a quella meravigliosa impresa che accese gli animi, che ispirò i canti di Lamartine e di Victor Hugo, e che vide correre sui campi della Grecia Lord Byron.

La Serbia comprende nel suo territorio molti Valacchi e molti Bulgari; la Bulgaria, più omogenea, ha nelle città molti Greci e molti Albanesi; la miglior parte del territorio del Montenegro è albanese ed abitato da Albanesi. Tutti i quattro Stati, nel giorno della loro costituzione, avevano molti musulmani loro soggetti: quelli della Grecia e della Serbia dovettero emigrare, quelli della Bulgaria e del Montenegro, per una più avveduta politica interna dei rispettivi governi, rimasero e vi sono tuttora. Risulta dunque, in conclusione, che la costituzione di questi quattro Stati sacrificò molto il principio della nazionalità.

Se questo è vero per i territori degli Stati Balcanici, lo è dieci volte di più per quelli della Tracia e della Macedonia, dove l'elemento musulmano è numerosissimo in mezzo a molti disparati elementi. Nella Macedonia si può dire che la maggioranza è bulgara, ma quale proporzione tra la nazionalità bulgara e la somma di tutte le altre nazionalità che abitano la Macedonia?

In ogni modo, non possiamo tenere molta fede alle statistiche, perchè, chi si è per poco occupato delle questioni d'Oriente sa quanto queste statistiche sono tendenziose! Bisogna guardare alla copertina del libro e vedere se è scritta da un Bulgaro, da un Serbo, o da un Albanese. In tutti i casi, si creerà uno stato di cose, in cui le aspirazioni nazionali dei singoli elementi etnici saranno successivamente oppresse; il Bulgaro, il Greco, il Serbo, sarà oppressore in uno Stato ed oppresso negli altri due, ed avremo anche il risultato bizzarro che il Bulgaro, il quale ha sostenuto il maggior peso della guerra ed in complesso è il più numeroso, sarà anche quello che fornirà il maggior contributo di oppressi! In quanto ai Valacchi, agli Albanesi e Musulmani della Macedonia e della Tracia, essi saranno tutti oppressi senza avere la consolazione di sapere se in altre regioni i loro compagni alla loro volta opprimeranno gli altri. Nell'applicazione della formula: « I Balcani ai popoli balcanici » le potenze non faranno dunque altro che disinteressarsi di ciò che avverrà in una regione, dove la popolazione è composta di elementi fra di loro irrimediabilmente ostili, e soprattutto una volta espulso colui che, fino ad un certo punto, poteva impedire che si distruggessero a vicenda. Si darà, assai probabilmente, alla forza brutale una illimitata sovranità. Se questa sia opera di civiltà, lo lasceremo decidere da coloro che pretendono di essere gli eredi del generoso idealista italiano!

Le potenze, è noto, mirano tutte alla conservazione della pace. Non c'è uomo di Stato in Europa che non senta quanto grave, in faccia alla storia, sarebbe la responsabilità di colui che accendesse le polveri; ma è questo il modo di salvare la pace? Le nazionalità, che la formula enunciata avrebbe l'effetto di distruggere non sono composte di pecore: nello stesso modo come si sono ribellate contro il Turco, che pure

rappresentava una forza superiore a quella di ogni singolo regno balcanico, si ribelleranno ai nuovi oppressori: ne abbiamo avuto un esempio dopo il trattato di Berlino. Ognuna di queste nazionalità guarderà oltre i confini e chiamerà i fratelli che non saranno sordi all'appello, come non sono mai stati sordi nella storia dell'Oriente. Verrà riaperta la questione balcanica e verrà riaperta in un modo più complicato di quello che non sia stata finora, perchè mentre prima era sempre possibile, volendolo, e purtroppo non si è voluto, di risolverla, imponendo le riforme e il controllo efficace dell'Europa sulla Turchia, ciò sarà impossibile con quattro Stati eccitati, che avranno coscienza del loro potere e che ingenuamente accarezzeranno il convincimento di essere alla stessa altezza civile delle nazioni europee.

Il giuoco di influenze delle potenze si eserciterà da una parte in favore, dall'altra contro quella o quell'altra nazionalità, e il momento verrà in cui bisognerà pure venire ad affrontare il pericolo d'una conflagrazione generale. E che cosa si sarà ottenuto oggi? Una dilazione, nient'altro che una dilazione.

Ora, io penso che, se l'Europa dovesse battersi, ciò deve avvenire per i suoi interessi vitali e non perchè trascinata dalle ambizioni di piccoli Stati; chè la causa balcanica non è il perno centrale intorno a cui deve regolarsi il movimento generale dell'Europa. Quando esiste nel centro del mondo civile un ammasso di materie infiammabili che ogni tanto si accende e minaccia la sicurezza generale, è dovere del mondo civile di non abbandonarle al caso, ma di avocare a sé la cura per renderle, il più che sia possibile, innocue.

Se fosse stato possibile, a titolo transitorio, di occupare militarmente tutta la regione dei Balcani (dove esistono minoranze abbastanza numerose per costituire un diritto, e per conseguenza un pericolo), e studiata una sistemazione che tenesse conto del diritto e allontanasse il pericolo, per poi cessare gradatamente l'occupazione soltanto quando si fosse stimato che ciò che rimaneva era in condizioni di vivere senza scosse o senza agitazioni), tal programma sarebbe stato assolutamente conforme a quello proclamato dai balcanici quando cominciarono le ostilità. Ma evidentemente, ciò non avrebbe corrisposto ai desiderata delle

grandi potenze che dei balcanici vogliono fare gli ausiliari delle loro ambizioni di preponderanza.

L'onor. ministro degli esteri e il Senato vorranno comprendere che un semplice parlamentare non è tenuto a quelle circospezioni di linguaggio come chi ha la responsabilità del potere.

A dimostrare quanto sia mendace l'affermazione del principio nazionale nella formula, « i Balcani ai popoli balcanici » poniamo mente a un fatto: i popoli balcanici sono partiti in guerra per difendere i loro fratelli oppressi e per sostenere il principio di nazionalità. Per la strada questo fine lo hanno dimenticato ed hanno invaso l'Albania, e hanno dichiarato che ne vogliono la spartizione.

Le notizie di ieri o dell'altro ieri dimostrano che questo programma non solo non è stato abbandonato, ma viene anzi ogni giorno più integrato. Per giustificare la contraddizione tra i principi formulati e l'azione, gli altri hanno detto degli Albanesi che sono barbari, che sono ingovernabili, che non esistono, che sono sparsi pel mondo come gli zingari o come gli Ebrei. Ma a questo si può rispondere: mettiamoli alla prova.

Che cosa erano i Greci quando furono costituiti in nazione? Erano sparsi per tutte le isole dell'Egeo. Alcuni pochi, ai piedi delle rovine dell'Acropoli, risposero a un appello generoso e poi seppero costituirsi in una condizione abbastanza civile, se non perfetta, perchè bisogna distinguere il territorio ateniese, l'Attica, da tutto il Peloponneso e la-Tessaglia.

E i Serbi e i Montenegrini che cosa erano prima che l'Europa desse loro una mano per aiutarli a costituirsi in singoli Stati indipendenti?

E i Bulgari? Essi sono Finnici slavizzati; eppure, appena poterono costituirsi in unità politica, sentirono l'importanza della loro costituzione in Stato, sentirono in loro qualche cosa che somigliava assai alla coscienza d'una nazionalità definitivamente affermata, e vollero subito sottrarsi ad un'altra prepotenza, ad un'altra tirannia quasi eguale a quella dei Turchi, quella cioè del Patriarca Ecumenico, e chiesero la Chiesa nazionale, e si misero sotto l'Esarcato; onde oggi se qualcuno domanda: A quale nazionalità appartenete? il Bulgaro macedone, risponde: sono un esarchista.

Ingovernabili gli Albanesi? Intendiamoci: gli Albanesi non hanno Stato, gli Albanesi non hanno facili comunicazioni, gli Albanesi obbediscono a dei capi intelligenti, avvezzi al comando e anche avvezzi ad essere obbediti. Quanti possono essere questi capi? Venti, cinquanta, cento? Ebbene, ritenete che non è difficile riunirli questi capi, non è difficile intendersi con essi, non è difficile ottenere qualche cosa che tenda alla solidarietà e alla pacificazione.

In quanto ad esser selvaggi, pur tralasciando le loro antiche tradizioni, consideriamo ch'essi sono venuti in Italia, si sono sparsi in alcune regioni e specialmente in Calabria, e hanno tenuto sempre accesa la fiaccola della loro nazionalità, si sono sparsi per le scuole, ed hanno insegnato, e insegnano ancora, la loro lingua, e hanno dato anche all'Italia due ministri, il Crispi e il Sesmit-Doda che erano di origine albanese.

La razza albanese ha in sostanza, su quelle che si proclamano maggiormente evolute, il vantaggio di aver partecipato, per mezzo dei suoi figli emigrati in Italia e liberati dall'oppressione, anche alla cultura occidentale, mentre questi titoli non li ritroviamo, per lo meno in misura eguale, in nessuno degli Stati avversari attuali, rimasti orientali e bizantini.

Del resto, gli Albanesi hanno una virtù feconda: il sentimento dell'onore; sentimento rude, implacabile, sanguinario se volete, ma sempre retto e sicuro. Talvolta assume una forma cavalleresca; l'Albanese in vendetta, cioè quando deve compiere per dovere di onore la vendetta dell'offesa ricevuta, non tira mai sul suo nemico se questi è in compagnia di donne; l'Albanese che sa di essere indicato per una vendetta, evita di farsi accompagnar dalle donne per tema che si dica che lo faccia per viltà. Ricordo nel vilayet di Scutari, che un capo albanese mi diceva: se il Re di Serbia Alessandro fosse stato un albanese, la presenza della Regina Draga gli avrebbe salvata la vita.

Era necessario stabilire queste premesse, sia intorno alle condizioni delle nazionalità balcaniche, sia intorno a questo carattere albanese, per trattare brevissimamente degli interessi italiani in rapporto a queste condizioni.

Due sono i punti che si possono enunciare per ciò che riguarda gli interessi d'Italia: una

questione di equilibrio mediterraneo, e una questione di sicurezza adriatica.

L'equilibrio mediterraneo? Ma a voler essere sinceri l'equilibrio mediterraneo non esiste, l'equilibrio mediterraneo poteva in una certa misura esistere quando l'Inghilterra era accanto alla Triplice. Staccatasi dalla Triplice, il giorno che i Dardanelli fossero aperti, il giorno che le isole orientali di questo mare fossero divenute greche, dove andrebbe a finire questo equilibrio del Mediterraneo?

Le isole? Noi abbiamo occupato queste isole e per ragioni strategiche, e per avere un pegno, una cauzione. Quale di queste due ragioni abbia preponderato sull'altra a noi non importa di sapere ora, ma le popolazioni di queste isole che cosa veramente domandano? Esse domandano di avere una buona amministrazione.

Il marchese di San Giuliano, che ha viaggiato in Oriente, sa presso a poco le aspirazioni, le sincere aspirazioni di questi umili isolani. Si sono rivolti tante volte alla Porta, ed ultimamente una pubblicazione raccolse tutti i documenti delle richieste, che facevano alla Porta, tendenti ad avere alleviate un poco le imposte e risollevate le loro condizioni interne. Le isole debbono avere una buona amministrazione, e se l'Italia concorrerà efficacemente perchè questa buona amministrazione sia loro data, avrà scritto anche un periodo nella storia della civiltà che le farà certamente onore. Dovrebbero essere le isole, per le Potenze, un campo neutralizzato di esperimento per le riforme, un cuscino fra l'ostinata tendenza aggressiva dell'ellenismo e l'eventuale spirito di rivincita ottomana. Io veggo fin d'ora quanta retorica e quanta facile censura avrà il Governo nostro il giorno che restituirà - se le restituirà - le isole alla Turchia: ma credo che sia dovere di un'assemblea, specialmente come questa del Senato, preparare le correnti di opinione pubblica, combattendo le altre impulsive ed irriflessive.

L'altra questione importantissima per noi è la sicurezza dell'Adriatico; vecchia preoccupazione non solo del Governo ma anche della Nazione. Questa preoccupazione trovò la sua espressione diplomatica in un accordo antico coll'Austria sul *noli me tangere* della regione albanese. Si disse pure: c'è un impegno diplomatico italo-austriaco, rivelato in Parla-

mento dai Ministeri che si sono succeduti, il quale consisteva in ciò, che quando lo *statu quo* dell'Oriente europeo venisse ad essere mutato, bisognava rispettare questa nazionalità. Naturalmente non so qual'è la forma precisa dell'accordo, ma la sostanza credo, senza tema d'errare, che debba corrispondere a questo. Intendiamoci, e in ciò non faccio che ripetere le cose accennate dal collega Di Camporeale: un'Albania grande sarà un elemento di equilibrio, un'Albania piccola sarà un'altra materia infiammabile posta accanto a quelle che pur troppo già esistono e che non sono, per ora, destinate a sparire.

Io sono d'accordo con tutti nel ritenere che il porto di Vallona non debba cadere in mano ad una potenza militare, ed in questo siamo d'accordo con l'Austria-Ungheria. Ma non basta che l'ingresso dell'Adriatico non cada in mano ad una potenza militare, che potrebbe rendersi padrona di questo mare, è necessario anche che alcuni porti interni non cadano in mano a terzi. L'Adriatico è un mare interno; il condominio italo-austriaco dell'Adriatico è legittimo, ed io voglio augurare che questo condominio e questa esclusività d'influenza sia accordata ai due Stati alleati.

In principio del mio discorso io ho dichiarato che non intendevo domandare dichiarazioni all'onorevole ministro; del resto, se mancassi a questa promessa il ministro ha il diritto di dispensarsi da sè perdonandomi l'indiscrezione.

Se questo condominio non potrà essere esclusivo dell'Austria e dell'Italia, potremmo ricordare all'Europa, d'accordo coi nostri alleati, che si potrebbe estendere la tutela europea non solo a questa parte dell'Oriente, ma anche al Libano, dove hanno influenza alcune potenze soltanto. Il regime fatto alla regione del Libano nel 1860-61 trovò l'Italia in fasce; eppure il nostro grande Re Vittorio Emanuele II sentì quale importanza avesse l'influenza italiana in Oriente, e decorò d'una altissima onorificenza Abd-el-Kader, che aveva salvato i Cristiani, dopo d'essere stato il più fiero nemico dei Francesi durante la conquista algerina.

Con l'Austria nell'Adriatico possiamo efficacemente difenderci in caso di conflagrazione. Ricordiamoci che noi abbiamo delle condizioni di coste assai meno favorevoli mi-

litarmente di quelle dell'Austria; ormai è cosa elementare questa; sarebbe quasi inutile il ripeterla.

Ricordiamoci che le nostre linee per fare l'adunata, per correre alla mobilitazione, sono assai minacciate, assai più di quello che non sieno quelle dell'altra sponda.

Intanto una cosa deplorabile è avvenuta da noi e cioè che una parte degli organi della pubblica opinione non ha accettato il punto di vista, che dobbiamo credere il Governo abbia accettato per lo meno da principio. Questa parte della stampa si è messa ad amoreggiare con l'elemento slavo.

Ciò non giova di certo a migliorare la nostra situazione, non soltanto di fronte all'Austria, ma anche di fronte all'Albania. Ora la nostra stampa, che abilmente potrebbe essere anche sfruttata da chi ne avesse interesse, ci allontanerebbe la fiducia albanese per sostituirla con che cosa?

La passione antiaustriaca, che come tendenza popolare si può spiegare per ragioni d'ordine storico, si rivela in una forma che non guarda tanto agli interessi nostri internazionali, ma appare sotto la forma di due partiti interni che si combattono.

Una parte delle classi dirigenti in Austria e specialmente quella conservatrice in salsa clericale, si trova di fronte in Italia a quella democratica in salsa demagogica e la passione è tale che pure quando i nostri interessi concordano con quelli dell'Austria il solo fatto che l'Austria possa trovarsi in qualche imbarazzo per contrastare il movimento slavo ortodosso ai suoi confini trova compiacenti alcuni Italiani, come ha trovato compiacente in Austria una parte della classe dirigente per le difficoltà che noi trovammo in Libia durante la nostra guerra.

D'altra parte l'Austria, esagerando un irredentismo che esiste d'altronde in una misura ed in una forma che non dovrebbe preoccupare, l'Austria si giova dell'elemento slavo e tedesco, onde una persona piena d'esperienza in materia orientale mi diceva alcuni giorni or sono: « l'Austria allontana un fastidio avvicinando un pericolo ».

Io non credo che durante l'ultima guerra le più grandi ostilità ci sieno venute da parte dell'Austria.

La campagna della stampa italiana contro la

causa albanese ha fatto sì che l'Albania ha creduto di trovare la vera e più efficace protezione nel Governo e nel popolo austriaco. Certamente, se noi per avventura favorissimo la cessione di Janina alla Grecia, di Durazzo alla Serbia e di Scutari al Montenegro, la simpatia e la fiducia sull'altra sponda dell'Adriatico sarebbero per sempre perdute!

L'Italia ha rinnovato recentemente la tripla alleanza. Da questo rinnovamento essa deve trarre tutti i vantaggi possibili, tutti i vantaggi proporzionati alle esigenze nazionali e ad uno spirito di equità e di misura che bisogna pur dire non ha mai scompagnato l'indirizzo del nostro Governo, che non è e non è mai stato, di sua natura, megalomane.

La Triplice, oltre a servire all'equilibrio generale, nel caso nostro, serve a contrastare, e ci auguriamo con azione pacifica e civile, un eccessivo imperialismo francese nel Mediterraneo ed anche una inondazione slava-ortodossa in tutto l'Oriente.

Ricordiamoci che la spinta austriaca è trattenuta in una certa misura dal tedesco e dall'ungherese, ma la slava-ortodossa è spinta da tutto il peso dell'impero moscovita.

Se la ragione apre ancora qualche spiraglio al monito della storia, bisogna ricordare che nel cataclisma che distrusse la civiltà latina, questa risorse e si rinvigorì con elementi franchi, germanici e normanni. Dalle nazionalità ortodosse e slave quale contributo è venuto allo sviluppo della civiltà occidentale? Dalle razze slave possiamo eccettuare la polacca e la ceca che si saturarono di latinità e si imbevvero di cultura occidentale.

Quando gli ambasciatori polacchi andarono a Parigi ad offrire la corona ad Enrico di Valois parlarono latino, e come nessuno poteva rispondere in quella lingua, fu incaricata Margherita di Navarra che parlò in latino; il compiacimento degli ambasciatori fu tale che ebbero espressioni enfatiche di ammirazione, e non ultima ragione del favore che sorse in Polonia, fu la notizia che la grande dama francese parlasse con tanta facilità il latino.

Io, signori, conchiudo: qualunque sia l'indirizzo che il Governo italiano vorrà dare alla sua politica è importante, indispensabile essere forti, militarmente forti.

In questi ultimi tempi troppo s'è declamato rievocando le aquile di Roma e il *Mare nostrum* e tante altre iperboli galoppanti sul cielo italico. Roma è oramai un grande museo, le aquile le possiamo impagliare. (*Mormorii, commenti*). Ma vi è un'altra missione, un'altra e nobile missione che può compiere la classe dirigente in Italia, che se non sarà volo di aquile sarà ferma espressione di cuori italici: al momento opportuno confortare e sorreggere il Governo che verrà a chiedere dei sacrifici al Paese.

Questa missione ci eleverà in faccia al mondo più che tutte le bandiere, tutti gli inni e tutti gli evviva che finora abbiamo fatto sventolare ed echeggiare nel cielo d'Italia. Voglio augurarmi che il Governo non esiterà a fare appello al Paese appoggiandosi sulla parte più sana della pubblica opinione e sul Parlamento perchè l'Italia possa ora e sempre, agire rispettata e considerata nell'equilibrio delle grandi nazioni. (*Generali approvazioni*).

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Ringrazio vivamente i senatori di Camporeale e Carafa D'Andria del giudizio benevolo che hanno voluto esprimere sul discorso che ebbi l'onore di proferire nell'altro ramo del Parlamento il 22 del mese scorso.

E non a caso ricordo la data precisa, perchè, come essi stessi hanno convenuto, dal 22 febbraio all'8 di marzo non possono essere intervenuti così sostanziali mutamenti nella situazione internazionale da mettermi in grado di aggiungere alcunchè di notevole alle dichiarazioni fatte in quel giorno.

Del resto essi stessi mi hanno dispensato, con savio criterio, dal seguirli in tutti i particolari che hanno creduto di esporre con tanta competenza dinanzi al Senato.

Non posso però accettare il giudizio troppo severo, che il mio amico Di Camporeale ha dato sulla azione delle potenze, che, secondo lui, non avrebbe condotto ad alcun risultato. In Londra, sotto la Presidenza di sir Edward Grey, che meritamente gode la fiducia di tutti e che con tanta nobiltà di intenti coopera ad affrettare la pace balcanica ed a consolidare sempre più la pace europea, continuano le riunioni

degli ambasciatori, e continuano al tempo stesso tra i vari Governi trattative certamente delicate e complesse, che hanno permesso finora di risolvere gradatamente le varie difficoltà, le quali si sono venute presentando, e che ci permettono di confidare che si risolveranno ugualmente quelle che il corso degli eventi necessariamente verrà producendo in seguito.

Rispondo nel modo più affermativo all'altra sua domanda, se, cioè, l'Italia cerchi di contribuire ad affrettare la pace tra la Turchia e gli alleati balcanici: questo è lo scopo costante dei nostri sforzi e degli sforzi delle altre potenze, ma, naturalmente, non bisogna pretendere che, in una situazione così complessa ed intricata, si possano avere risultati così pronti come noi desidereremmo.

Concordo pienamente coi senatori Carafa e Di Camporeale nel ritenere che sia necessario che all'Albania vengano dati tali confini e tale organizzazione che essa possa svilupparsi e progredire, e credo anch'io, al pari del senatore Carafa d'Andria, che le condizioni, che riassumerei in una formula concisa, arresto di sviluppo, in cui per la sua storia l'Albania si trova, non siano motivi sufficienti per non confidare che, posta in condizioni più favorevoli, quella nazionalità, che ha tante qualità morali, e che in alcuni eminenti individui, in Italia e altrove, ha dato prova anche di possedere alte qualità intellettuali, possa raggiungere quel grado di sviluppo e di progresso, che hanno raggiunto, come lo dimostrano i risultati stessi della guerra attuale, le altre nazionalità balcaniche.

Ignoro a quale iniziativa, da lui considerata come incompatibile cogli accordi italo-austriaci, abbia fatto allusione l'on. Di Camporeale; posso però assicurarlo che tra l'Italia e l'Austria-Ungheria regna il più perfetto accordo e che le stipulazioni del 1897 e del 1900, che costituiscono la base della politica comune dei due governi alleati, vengono dall'una e dall'altra applicate con la massima lealtà.

L'on. Carafa d'Andria ha vivamente criticato la formula « i Balcani ai popoli balcanici »; io debbo però lodarlo di non aver fatto il tentativo di sostituirla un'altra, poichè credo che la riuscita del tentativo gli sarebbe stata più difficile della critica.

CARAFÀ D'ANDRIA. Domando di parlare.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. La formula « i Balcani ai popoli balcanici » non è, come egli disse, un'adulterazione, ma piuttosto un'applicazione del principio di nazionalità: certamente nel tradurla poi localmente in atto si incontrano non poche difficoltà pratiche, derivanti dal fatto che nella penisola balcanica, più che altrove, le divisioni etnografiche e geografiche, non solo non coincidono tra di loro sempre, ma esistono molte di quelle, che furono altra volta da un eminente uomo di Stato italiano definite « zone grigie », dove convivono nazionalità diverse, non sempre concordi fra di loro. E sovente la proporzione fra le varie nazionalità, in una determinata regione, muta secondo il corso degli eventi. Ciò ingenera necessariamente, nell'applicazione pratica del principio di nazionalità alla penisola balcanica, una serie di difficoltà, aggravate poi dal fatto che gli eventi militari di quest'ultimi mesi hanno creato una situazione di fatto, che, alla sua volta, in alcuni luoghi è conforme al principio di nazionalità e alle condizioni geografiche, e in altri luoghi ne è radicalmente difforme.

Per la soluzione di tutte queste difficoltà, occorre, come ebbi l'onore di dire nel'altro ramo del Parlamento, che da parte di tutte le potenze interessate, grandi e piccole, si porti un grande spirito di conciliazione e si abbia la piena coscienza che gli interessi supremi della civiltà e della pace europea richieggono che, per mezzo di una serie complessa di transazioni reciproche, si giunga ad un assetto definitivo.

Non seguirò perciò l'onor. senatore Carafa d'Andria nelle sue profezie, che credo alquanto pessimiste. Io ho sempre avuto una grande ripugnanza a fare delle profezie, perchè l'esperienza mi insegna che le profezie, che si sono avverate, sono quasi sempre quelle che sono state pubblicate dopo i fatti compiuti. (*ilarità vivissima*).

Molto giustamente egli ha chiamato l'attenzione del Senato sui due grandi problemi, intimamente connessi fra loro, (più intimamente connessi fra di loro che forse a molti non paia); l'equilibrio dell'Adriatico e l'equilibrio del Mediterraneo.

Fortunatamente tutte le grandi potenze sono concordi nel desiderare di mantenere lo statu

quo territoriale del Mediterraneo, e poichè l'onorevole Carafa d'Andria ha alluso ai nostri rapporti con la Francia, mi è grato di ricordargli che i nostri rapporti di vicinanza con essa in Libia, regolati da accordi ispirati al sentimento della reciproca cordialità, promettono di svolgersi nel modo il più amichevole, in conformità allo spirito di quegli accordi, e a quei sentimenti che espresse anche ieri, dall'alto della tribuna francese, il ministro degli esteri di Francia, sentimenti ai quali io faccio eco con tutto il cuore (*Bene*).

In quanto all'equilibrio dell'Adriatico, ho già risposto anticipatamente al senatore Carafa d'Andria parlando dell'Albania. L'equilibrio dell'Adriatico è assicurato dall'accordo che regna tra l'Italia e l'Austria-Ungheria. Una delle basi fondamentali della politica del Governo è di mantenere questo accordo, ed abbiamo ogni motivo di essere sicuri che uguali sono gli intendimenti del Governo austro-ungarico.

Colgo però l'occasione di una allusione del senatore Carafa d'Andria per dirgli che durante la guerra italo-turca noi abbiamo avuto motivo di apprezzare l'amicizia del Governo austro-ungarico verso di noi, e mi piace di ripetere, non per esso soltanto, ma anche per tutti gli altri Governi, che, quando l'opinione pubblica di tutta Europa era contro di noi, i Governi esteri seppero resistere a quelle correnti, che più tardi si sono modificate per effetto della saggia condotta dell'Italia, per effetto della fermezza e della perseveranza, e al tempo stesso della misura, di cui ha saputo dar prova in quella sua grande difficile impresa la Nazione italiana. (*Benissimo, approvazioni*).

Gli onorevoli Di Camporeale e Carafa d'Andria hanno detto, e saviamente detto, che una politica estera, ferma tutrice degli interessi del paese, non può svolgersi se il Governo non sa di poter fare assegnamento sopra una adeguata forza militare, ed io aggiungerei anche sopra una corrispondente forza finanziaria e una corrispondente forza morale del paese.

Il Governo ha piena coscienza dei doveri che gli incombono verso la difesa nazionale, e certamente non li trascurerà.

Conchiudo col dire all'amico Carafa d'Andria, che oltre ad essere un autorevole uomo politico, è anche un fine letterato, che io non mi aspettava da lui quella immagine rettorica con

la quale ha creduto di evocare le aquile romane per dire che bisogna impagliarle. No, onor. Carafa d'Andria, i grandi ricordi di un grande popolo non si devono impagliare; si impagliano i cadaveri, non si impagliano le cose vive, e le grandi memorie dell'Italia e di Roma sono cose vive, quando però si sappiano adoperare per spingerci all'azione illuminata e prudente, agli sforzi perseveranti e costanti, quando non servano come pretesto a volate rettoriche, ma come incitamento ad opere degne della nostra storia. (*Approvazioni generali, applausi*).

CARAFÀ D'ANDRIA. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARAFÀ D'ANDRIA. Sarò più che breve. Il Senato ed il Governo avranno sempre notato che tutte le volte che ho parlato in quest'aula ho sempre misurato molto le mie parole ed ho anche, quando ho sostenute tesi opposte a quelle del Governo, usata la maggiore deferenza per coloro che siedono su quei banchi e che assumono gravissime responsabilità.

Mi consentirà il marchese di San Giuliano come ministro e come amico che io respinga quella leggiara ironia alla quale la tendenza del suo spirito qualche volta lo porta e della quale io non uso qui ma soltanto, egli lo sa, a pranzo (*si ride*) perchè abbiamo il piacere di pranzare spesso insieme.

Il ministro, rispondendo alla mia confutazione della formula « i Balcani ai popoli balcanici » ha detto: Ma sarebbe difficile di sostituirvi qualche altra cosa. Ora, intendiamoci: io non ho parlato di sostituzione, ho detto che quando in mezzo ai popoli civili c'è della materia infiammabile come quella che sta nell'Oriente Europeo, e che quando stati meno civili mettono a repentaglio troppo spesso la pace d'Europa, i Governi delle grandi potenze hanno diritto a intervenire, e quest'intervento del quale ho parlato, è stato quello che nella storia d'Oriente ha avuto sempre la sua applicazione. Quindi non era il caso di sostituire niente, era il caso di abbandonare la formula di disinteressamento ed era opinione mia che il piccolo Montenegro ad esempio o che la Serbia la Grecia e anche la Bulgaria non debbano facilmente poter accendere una guerra Europea senza che l'Europa se ne preoccupi.

Secondo: le profezie? Ma di profezie che,

come dice spiritosamente il ministro, sono possibili soltanto dopo che i fatti sono accaduti, io non ne ho fatte. Ho detto che la questione d'Oriente non è chiusa, che le lotte di nazionalità in Oriente non possono esser finite ed il marchese di San Giuliano, che è competente in materia orientale, non potrà darmi torto. Non vi è uno studioso di cose orientali il quale potrebbe dirmi che è possibile chiudere la lotta di nazionalità in Oriente. La questione d'Oriente è aperta e resterà aperta almeno per un secolo e quando sarà chiusa in Europa si riaprirà nell'Asia Minore, con movimento arabo, armeno ecc.

L'onorevole ministro ha voluto chiudere il suo discorso, mirando all'applauso, con le aquile romane, alle quali io ho mancato di rispetto. Intendiamoci; noi in Italia abbiamo abusato di questi voli di aquile, del *mare nostrum* ecc. lasciamo in pace queste aquile. Tanto la Francia non vogliamo conquistarla, e la Lutezia era romana come erano romane l'Iberia, la Dalmazia, ecc. che nemmeno abbiamo intenzione di conquistare. Io ho fatto appello al patriottismo, ed ho detto che è cosa degna di una grande nazione di sostenere il Governo del proprio paese, se verrà a domandare nuovi sacrifici. In questo nessun'offesa al patriottismo, poichè sarebbe una bella prova di patriottismo quella che ho proposto, modestamente, io. Non ho altro da dire.

BLASERNA, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASERNA, *relatore*. Dopo il brillante discorso fatto dall'onorevole ministro degli affari esteri nell'altro ramo del Parlamento, la Commissione di finanze è stata unanime nel riconoscere che non era più il caso di provocare nuove dichiarazioni; perchè il tempo trascorso non è stato tanto lungo da dar luogo a nuove complicazioni che dovessero modificare le dichiarazioni già fatte. Tengo soltanto a dichiarare che la Commissione di finanze ha piena fiducia nel Governo e nell'opera sua. E lascia i suoi membri, che hanno la responsabilità vera delle cose, la cura di pensare e di provvedere.

Certamente se il Governo verrà a noi sia con domande dirette a rafforzare le condizioni del nostro esercito e della nostra marina, sia con domande di qualsiasi natura, rivolte allo scopo di mantenere alta e ri-

spettata la dignità del nostro paese, troverà sempre nella Commissione di finanze e nel Senato un appoggio completo ed incondizionato. (*Approvazioni*). Questa la dichiarazione che mi premeva di fare. (*Bene*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito gli onorevoli senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Arnaboldi, Astengo.

Bacelli, Balestra, Barracco Roberto, Bava-Beccaris, Bensa, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Borgatta, Botterini.

Cadolini, Caetani, Caldesi, Camerini, Carafa, Castiglioni, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Cocuzza, Colonna Fabrizio, Cruciani-Alibrandi.

D'Alife, Dalla Vedova, D'Ayala Valva, De Amicis, De Giovanni, De La Penne, Del Zio, De Martino, De Riseis, De Sonnaz, Di Broglio, Di Camporeale, Di Carpegna, Di Collobiano, Di Frasso, Di Prampero, Di San Giuliano, Di Terranova.

Ellero.

Fabrizi, Fadda, Faina Eugenio, Falconi, Fano, Faravelli, Filomusi-Guelfi, Frascara.

Garavetti, Garofalo, Gessi, Giordano Apostoli, Giorgi, Gorio, Grassi, Gualterio.

Inghilleri.

Levi Ulderico, Lucca, Lucchini Luigi, Luciani.

Majnoni d'Intignano, Malaspina, Malvano, Malvezzi, Maragliano, Mariotti, Martinez, Martuscelli, Massabò, Maurigi, Mazziotti, Mazzolani, Mele, Melodia, Minesso.

Pagano, Papadopoli, Parpaglia, Pasolini, Perucchetti, Piaggio, Pigorini, Polacco.

Reynaudi, Ridolfi, Rignon, Rolandi-Ricci, Rossi Giovanni, Roux.

Saladini, Salmoiraghi, Salvarezza Elvidio, San Martino Enrico, Santini, Schupfer, Scialoja, Scillamà, Serena, Solinas Apostoli, Spingardi.

Tajani, Tami, Todaro, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Luigi.

Vischi, Vittorelli.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Essendosi chiusa la discussione generale sul disegno di legge per lo stato di previsione della spesa degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1913-14, sarà cominciata ora la discussione dei capitoli, che rileggo.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	445,000 »
2	Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	53,950 »
3	Ministero - Indennità fissate dalla legge 9 giugno 1907, n. 298, agli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, e ai consoli generali di 1 ^a classe chiamati a disimpegnare le funzioni di segretario ge- nerale o incaricati della direzione di uffici al Ministero	20,000 »
4	Ministero - Spese d'ufficio	58,000 »
5	Ministero - Viaggi e trasferte al personale	2,000 »
6	Ministero - Biblioteca ed abbonamento a giornali.	39,000 »
7	Manutenzione e servizio del palazzo della Consulta e di altri locali ad uso di ufficio del Ministero.	14,900 »
8	Ministero - Pigione di locali ad uso dell'Amministrazione centrale	14,000 »
9	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine).	300 »
10	Acquisto di decorazioni	9,000 »
11	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa d'ordine)	140,000 »
12	Spese postali	44,060 »
13	Spese segrete	200,000 »
14	Spese di stampa	45,000 »
15	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	24,000 »
16	Residui passivi eliminati a senso dell'art 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
17	Compensi per lavori straordinari	32,390 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,141,600 »

	<i>Riporto</i>	1,141,600 »
18	Sussidi ad impiegati e al basso personale in attività di servizio	2,000 »
19	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione degli affari esteri e loro famiglie	16,000 »
20	Spese casuali	12,000 »
21	Indennità, diarie e compensi a membri di Commissioni giudicatrici di esame ed ai rispettivi segretari	7,000 »
22	Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti alle segreterie delle LL. EE. il ministro ed il sottosegretario di Stato.	25,080 »
		<hr/>
	Debito vitalizio.	1,203,680 »
		<hr/>
23	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	420,000 »
24	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	14,000 »
		<hr/>
	Spese di rappresentanza all'estero.	434,000 »
		<hr/>
25	Stipendi al personale delle Legazioni (Spese fisse)	759,500 »
26	Stipendi al personale dei Consolati (Spese fisse)	978,300 »
27	Stipendi al personale degli interpreti (Spese fisse)	91,400 »
28	Stipendi ed indennità varie a funzionari civili e militari a disposizione del Ministero degli affari esteri per i servizi diplomatico e consolare	52,520 »
29	Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale delle Legazioni (Spese fisse)	1,876,600 »
30	Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale dei Consolati (Spese fisse)	2,972,620 »
31	Assegni al personale degli interpreti (Spese fisse).	111,500 »
32	Somma destinata ad indennizzare gli uffici diplomatici e gli uffici consolari di 1 ^a e 2 ^a categoria delle perdite loro derivanti dalla soppressione di alcuni diritti consolari a termini dell'art. 7 della legge 13 giugno 1910, n. 306	500,000 »
		<hr/>
	<i>Da riportarsi</i>	7,342,440 »

	<i>Riporto</i> . . .	7,342,440 »
33	Indennità locali agli impiegati d'ordine presso i regi uffici all'estero	6,000 »
34	Assegni ed indennità diverse ad impiegati locali della R. Legazione in Addis Abeba e all'agente in Harrar	40,440 »
35	Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi di destinazione e di traslocazione	350,000 »
36	Viaggi in corriere e trasporti di pieghi e casse per l'estero.	42,500 »
37	Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali	140,000 »
38	Contributi ad istituzioni geografiche, commerciali, coloniali, di cultura e simili	90,000 »
39	Contributi a Commissioni ed uffici internazionali istituiti in dipendenza di speciali convenzioni	20,000 »
40	Indennità d'alloggio ad agenti diplomatici, fitto di palazzi all'estero .	74,960 »
41	Manutenzione e miglioramento degli immobili di proprietà dello Stato all'estero e del relativo arredo demaniale	140,000 »
		8,246,340 »
	Spese diverse.	
42	Spese per dragomanni, guardie ed altri impiegati locali all'estero. .	384,220 »
43	Spese di posta, telegrafo e trasporti all'estero	310,000 »
44	Rimpatri e sussidi a nazionali indigenti	160,400 »
45	Spese eventuali all'estero.	135,000 »
46	Bandiere, stemmi, sigilli e mobili per la conservazione di libri e carte di archivio all'estero	12,000 »
47	Indennità agli ufficiali consolari di 2 ^a categoria per concorso alle spese di cancelleria.	19,000 »
48	Istituti per la carriera diplomatica e consolare o aventi carattere internazionale	100,000 »
49	Sussidi vari - Spese d'ospedale e funebri.	270,000 »
50	Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno;aggio, sconto e commissioni su cambiali all'estero (Spesa obbligatoria)	13,400 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,404,020 »

	<i>Riporto</i>	1,404,020 »
51	Spesa occorrente per far fronte agli impegni derivanti dalla convenzione 7 giugno 1905 per la creazione di un istituto internazionale di agricoltura avente sede in Roma (Legge 16 agosto 1906, n. 475)	32,000 »
52	Concorso nelle spese per l'ufficio internazionale d'igiene pubblica avente sede a Parigi, di cui la convenzione 9 dicembre 1907 (Legge 5 luglio 1908, n. 377)	15,625 »
	<hr/>	1,451,645 »
	Spese per le regie scuole italiane all'estero.	
53	Competenze al personale delle RR. scuole all'estero	1,752,111.20
54	Fitto dei locali delle scuole italiane all'estero ed annualità per l'estinzione dei mutui con la Cassa dei depositi e prestiti per la costruzione e l'acquisto di locali scolastici all'estero (legge 12 febbraio 1903, n. 42)	190,000 »
55	Scuole sussidiate	176,115 »
56	Acquisto di libri, materiali scolastici, oggetti per le premiazioni e medicinali per gli ambulatori medici e spese di spedizioni	115,000 »
57	Spese generali per le scuole italiane all'estero	199,436.07
58	Spese casuali per le scuole italiane all'estero	109,237.73
	<hr/>	2,541,900 »
	Spese per le Colonie italiane d'Africa.	
59	Contributo dello Stato nelle spese civili e militari della Colonia Eritrea	6,350,000 »
60	Contributo dello Stato nelle spese civili e militari della Colonia della Somalia italiana	3,629,000 »
61	Stipendi ed indennità varie a funzionari civili e militari della Direzione centrale degli affari coloniali ed importo delle ritenute relative, giusta le disposizioni del vigente regolamento coloniale	147,780 »
62	Personale della Direzione centrale degli affari coloniali - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	4,400 »
63	Assegni ai sultani di Obia e dei Migiurtini	9,000 »
64	Somma da rimborsare al Ministero della marina per il mantenimento delle regie navi e dei sambuchi armati nelle acque dell'Eritrea e della Somalia italiana	650,000 »
	<hr/>	10,790,180 »
	<i>Da riportarsi</i>	

	<i>Riporto</i>	10,790,180 »
65	Spese pel funzionamento del Consiglio coloniale, per acquisto di pubblicazioni di carattere coloniale e sussidi per studi, pubblicazioni ed esperimenti dello stesso carattere, sovvenzioni ad istituti vari di carattere coloniale e spese varie nell'interesse delle due colonie	106,840 »
		10,897,020 »
TITOLO II.		
SPESA STRAORDINARIA		
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese generali.		
66	Assegni provvisori e d'aspettativa (Spese fisse)	3,000 »
67	Spese per l'acquisto e la costruzione di edifici occorrenti alle Regie scuole all'estero	<i>per memoria</i>
68	Assegnazione straordinaria per l'estensione graduale dell'amministrazione diretta fino alla linea di Dolo-Lugh-Acaba-Dafet-Scidle nella Somalia italiana (legge 18 luglio 1911, n. 864) (Spesa ripartita) (2 ^a rata)	600,000 »
		603,000 »
CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.		
69	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	382,162 »
RIASSUNTO PER TITOLI		
TITOLO I.		
SPESA ORDINARIA		
CATEGORIA I. — Spese effettive.		
	Spese generali.	1,203,680 »
	Debito vitalizio	434,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,637,680 »

	<i>Riporto</i>	1,637,680 »
Spese di rappresentanza all'estero		8,246,340 »
Spese diverse		1,451,645 »
Spese per le regie scuole italiane all'estero		2,541,900 »
Spese per le colonie italiane d'Africa		10,897,020 »
Totale della categoria prima della parte ordinaria		24,774,585 »
TITOLO II.		
SPESA STRAORDINARIA		
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>		
Spese generali.		603,000 »
Totale della categoria I della parte straordinaria		603,000 »
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)		25,377,585 »
<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro</i>		382,162 »
RIASSUNTO PER CATEGORIE		
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)		25,377,585 »
Categoria IV. — Partite di giro		382,162 »
Totale generale		25,759,747 »

PR^{ES}IDENTE. Passeremo ora alla votazione degli articoli del disegno di legge, con i quali si approvano gli stanziamenti testè letti. Ne do lettura:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914, in con-

formità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

I capitoli nn. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 68 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1913-14, saranno gestiti dal Ministero delle colonie pur rimanendo i capitoli stessi iscritti nello stato di previsione predetto.

(Approvato).

Nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1906-907:

Senatori votanti	116
Favorevoli	108
Contrari	8

Il Senato approva.

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1907-908:

Senatori votanti	116
Favorevoli	109
Contrari	7

Il Senato approva.

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1908-909:

Senatori votanti	116
Favorevoli	107
Contrari	9

Il Senato approva.

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1909-910:

Senatori votanti	116
Favorevoli	107
Contrari	9

Il Senato approva.

Vigilanza sulle fondazioni che hanno per fine l'incremento dell'economia nazionale e dell'istruzione agraria, industriale e commerciale e sulle istituzioni affini:

Senatori votanti	116
Favorevoli	104
Contrari	12

Il Senato approva.

Modificazioni al Regolamento interno del Senato (CLXIII e CLXIV - *Documenti*):

Senatori votanti	116
Favorevoli	103
Contrari	13

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno per la seduta di lunedì:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge.

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 3,625.24 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 952);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 132,212.55, verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12, concernenti spese facoltative (955);

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 966);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-1913 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 MARZO 1913

previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1912-13 (Numero 967);

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 950).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tassa sui contratti di Borsa (N. 939);

Sistemazione della sezione industriale del Regio Istituto tecnico di Bergamo (N. 899);

Conversione in legge del Regio decreto 21 ottobre 1910, n. 535, riguardante la proroga della scadenza delle cambiali e degli assegni bancari pagabili nel comune di Napoli (Numero 919);

Aggregazione del comune di Staletti al mandamento di Gasperina (N. 864);

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634).

La seduta è tolta alle ore (17.15).

Licenziato per la stampa il 15 marzo 1913 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CCXC.

TORNATA DEL 10 MARZO 1913

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Congedo* — Il Presidente commemora il senatore Cagnola (pag. 9993) — Si associa, a nome del Governo, il Presidente del Consiglio (pag. 9994) — *Votazione a scrutinio segreto* — *Presentazione di relazioni* (pag. 9994, 10018) — *Nella discussione generale del disegno di legge: « Ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tassa sui contratti di Borsa »* (N. 939), parlano i senatori Bensa (pag. 9995), Mortara (pag. 10010), Lucchini Luigi (pag. 10014) e Rolandi-Ricci, relatore (pag. 10005, 10013, 10017); e il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 10001, 10014, 10018) — *La discussione generale è chiusa* — *Risultato di votazione* (pag. 10018).

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, delle colonie, della guerra, del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia e dei culti, di agricoltura, industria e commercio, dei lavori pubblici.

BISCARETTI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Saladini domanda un congedo di dieci giorni, per ragioni di salute.

Se non vi sono osservazioni, questo congedo s'intenderà accordato.

(È accordato).

Commemorazione del senatore Cagnola.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi!

In Lodi l'8 corrente una paralisi cardiaca ha estinto il senatore Francesco Cagnola, che nato era il 31 ottobre 1828 in Cassano Magnago nel Milanese. Studiate le leggi, riuscì esimio

nell'esercizio dell'avvocatura, e colto in giurisprudenza; come dimostra il suo scritto sul principio del diritto e sulle scuole, la filosofica e la storica.

Fu deputato al Parlamento dalla XIII alla XVII legislatura per Lodi e per Milano, molto reputato, e prescelto a commissioni e relazioni. Nè solo alla Camera, ma nelle pubblicazioni, manifestò le sue liberali e sociali dottrine. Abbiamo di lui: *Lettere sulle condizioni della nazione e della Camera italiana - Divagazioni di un deputato novizio e malinconico sull'esercizio dei diritti e dei servizi pubblici - Proposte di norme per le libertà personali, comunali e provinciali - La questione sociale e le autonomie - Pensieri sulla ricostruzione delle forme sociali nei popoli latini.*

Dai concittadini furongli affidati i più elevati uffici nell'amministrazione; e niuno più di lui fu zelante del vantaggio della città e del circondario di Lodi; per il quale ambiva la costituzione in provincia. Delle terre del Lodigiano curò la maggiore fertilità; ed in particolare fu studioso e geloso delle acque irrigatorie. Teniamo la sua opera: *Evoluzione tecnica e legislativa sull'uso delle acque pubbli-*

che; e si menzionano i suoi opuscoli sul canale la Muzza, e sulla derivazione e ripartizione delle acque dell'Adda; sul regime delle acque pubbliche e dei canali consorziali. Occupossi altresì per le stampe dell'economia agraria variamente; e si hanno i suoi cenni storici e critici sull'enfiteusi; un discorso sulla crisi agraria; altro sul censimento milanese e sulla ricchezza mobile applicata ai conduttori di terreni; uno studio sui consorzi di opere pubbliche.

In Senato lo avevamo dal 21 novembre 1901; ma l'età e l'infermità l'impedirono dal portarvi la sua attività. Piangiamo nondimeno la perdita di così degno collega. (*Bene*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il Governo si associa alle nobili parole pronunciate dal Presidente di quest'Assemblea commemorando l'onorevole senatore Cagnola. Ricordo che, quando egli apparteneva alla Camera elettiva, lo ebbi a collega molto operoso e competente, specialmente per le questioni di amministrazione e per quelle sociali.

È una perdita grave anche per il collegio che egli aveva rappresentato per lungo tempo. (*Approvazioni*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 3625.24 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-912;

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 132,212.55 verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-912, concernenti spese facoltative;

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1912-13;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di

stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1912-913;

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1913-914.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazioni.

BLASERNA, *vicepresidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASERNA, *vicepresidente della Commissione di finanze*. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentarre al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 2143.26, verificatesi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-12, concernenti spese facoltative;

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 49,866.06 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-12;

Modificazioni ed aggiunte alla legge 15 luglio 1907, n. 506, per l'esercizio dei telefoni;

Liquidazione di debiti e crediti dell'Amministrazione postale e telegrafica verso le Società già esercenti le reti ferroviarie dell'Adriatico e del Mediterraneo, per trasporti di materiali telegrafici e telefonici;

Modificazioni ed aggiunte alla legge 15 luglio 1907, n. 506, per l'esercizio di Stato dei telefoni;

Modificazioni e aggiunte alla legge 9 luglio 1908, n. 420, ed alla legge 6 luglio 1911, n. 677, per la costruzione di linee interurbane e di determinate reti urbane;

Sul personale degli operatori e telegrafisti; Sistemazione completa delle reti telefoniche urbane esercitate dallo Stato.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Blaserna della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Discussione del disegno di legge: « Ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tassa sui contratti di Borsa » (N. 939).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tassa sui contratti di Borsa ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di questo disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 939).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e do facoltà di parlare al primo iscritto, senatore Bensa.

BENSA. Signori senatori. I pregi del disegno di legge che ci sta innanzi sono rilevati con acume e con singolare competenza nella relazione dell'Ufficio centrale, ed io, che ben volentieri darò il mio voto favorevole al progetto, non intendo qui di ripetere male ciò che è stato detto molto bene.

Io penso che si debba dar lode al Governo per aver proposto un disegno di legge, che risolve in modo soddisfacente, corretto ed organico, una grande quantità di questioni palpitanti, come suol dirsi, e tale che ci fa sperare che si ottenga, nei limiti del possibile, un buon funzionamento di Istituti che hanno tanta importanza in ordine al mercato dei valori, che compiono funzioni così delicate, che possono essere di tanto giovamento ed in cui pure si può fare e purtroppo si è fatto molto di male.

Ciò non pertanto, a mio sommo avviso, vi sono in questo disegno di legge dei punti particolari che possono meritare qualche chiarimento e qualche emendamento; ed io mi permetto di trattarne brevemente nella discussione generale, per non tediare poi il Senato ritornando sui singoli articoli, e solo riservandomi di proporre a tempo opportuno alcuni emendamenti.

Il primo punto, su cui vorrei richiamare l'attenzione degli onor. colleghi, è di una grande importanza giuridica.

Tutti noi conosciamo quanto si sia disputato nella teoria e nella pratica intorno ai contratti differenziali a termine, intorno cioè a quelle operazioni di Borsa che dovrebbero risolversi, *ab initio*, per l'intelligenza espressa fra le parti,

col pagamento delle sole differenze; contratti questi che sono stati lungamente ritenuti come una forma di giuoco, e che certo si sono prestati e si prestano ad essere considerati come tali.

La giurisprudenza che si è formata in Italia, prima che vi fossero leggi che specificatamente si occupassero di questo oggetto, si è prevalentemente pronunciata nel senso che il contratto puramente differenziale sia nullo in base all'art. 1802 del Codice civile, che non concede azione in giudizio per i debiti di giuoco.

Sono sopraggiunte poi alcune leggi fiscali, quella sul bollo del 1874 e poi quella del 1876, ancora in vigore. Quest'ultima ha una disposizione all'art. 4, nella quale si dice che quando siano muniti delle formalità di bollo prescritte dalla legge, i contratti a termine hanno azione in giudizio: « è concessa ai contratti a termine azione in giudizio anche quando abbiano per oggetto il pagamento delle sole differenze ».

I responsi prevalenti della Magistratura, sulla interpretazione di questo articolo, sono nel senso che il contratto a termine vero e reale, avente per oggetto la vera speculazione sul titolo, l'acquisto e la vendita effettiva dei titoli, accompagnata dalla relativa consegna, sia valido ancor che non munito delle forme speciali volute dalla legge fiscale; e che il contratto puramente differenziale, se sia in regola col bollo, abbia azione in giudizio a norma di quest'articolo 4, non l'abbia invece, e ricada sotto le sanzioni dell'art. 1802 del Codice civile, quando di queste forme sia sprovvisto.

Sicchè il diritto sotto il quale viviamo, praticamente presenta questa singolarità: il contratto differenziale in se stesso viene considerato un giuoco, quindi non gli si concede azione, in base ad una legge ispirata a criteri di moralità. L'immoralità cessa agli occhi del legislatore quando si sono soddisfatti i diritti del bollo.

Attualmente nel disegno di legge, del quale ci occupiamo, si è autorevolmente affermato dall'Ufficio centrale, questo sconcio è tolto di mezzo. È tolto di mezzo perchè l'azione ai contratti di Borsa sarà data indistintamente sia che abbiano per oggetto il pagamento delle sole differenze, sia che abbiano per oggetto una maggiore efficienza. Nessun caso vi sarà in cui l'osservanza delle formalità fiscali in-

fluisca sopra l'azione data a questi contratti; solamente sarà sospesa la loro esperibilità finchè non siano regolarizzati, ma non si potrà più applicare l'art. 1802 del Codice civile in nessuna ipotesi ai contratti puramente differenziali.

Effettivamente era questo un bisogno sentito nella pratica, non già perchè il giuoco meriti l'indulgenza del legislatore, ma perchè non è quasi mai possibile materialmente distinguere il contratto di Borsa puramente differenziale, da quello effettivo.

A buon conto, lo stesso istituto delle stanze di compensazione è tale da eliminare il concetto che vi possano essere dei contratti in cui, per la natura stessa del titolo, non si debba aver riguardo che alle semplici differenze; queste sono un risultato, come lo sono quotidianamente anche in tema di contrattazioni sopra merci ben differenti, della liquidazione dell'affare.

Aggiungo ancora che la sanzione legale data al diritto di sconto senza distinzione per tutte le obbligazioni a termine, dando al compratore il diritto di ottenere anticipatamente la consegna dei titoli, fa sì che il contratto puramente differenziale, è colpito nella radice, e definitivamente morto; ed io penso che l'Ufficio centrale abbia ragione quando ritiene che, una volta convertito in legge il disegno che attualmente discutiamo, non si potrà più parlare di applicazione dell'art. 1802 del Codice civile ai contratti differenziali.

È anche notevole che nel disegno di legge che fu presentato nel 1909 e che non ebbe la fortuna di giungere a compimento, si conteneva una disposizione che statuiva precisamente il contrario.

Si diceva in essa: « Le operazioni a termine, quando sia stato convenuto di risolverle col pagamento della sola differenza di prezzo, tanto se concluse con l'intervento dei mediatori iscritti, quanto se concluse direttamente fra le parti, hanno efficacia giuridica, se stipulate nelle forme prescritte dalla presente legge. Quando non siano state stipulate nelle dette forme, rimane ferma la disposizione dell'articolo 1802 del Codice civile, ancorchè si fossero, dopo già seguita la stipulazione, pagate le tasse e le ammende. Il committente potrà sempre opporre al commissionario la nullità comminata dal presente articolo ».

Questa redazione dell'art. 47 è scomparsa dall'attuale disegno di legge, ma è scomparsa, non giova il dissimularlo, così alla chetichella, senza che nè il Governo presentando il progetto alla Camera, nè la relazione che fu fatta nell'altro ramo del Parlamento, accentuassero questo che è un punto così importante dal lato giuridico e dal lato economico. Un accenno nell'altro ramo del Parlamento vi fu nella discussione; ne parlò il deputato Cavagnari; gli rispose il relatore della Commissione della Camera, ma non gli rispose in modo abbastanza chiaro ed esauriente. Il merito di aver messo i punti sugli *i*, spetta all'Ufficio centrale del Senato.

E già si era manifestato in questo senso un movimento nella dottrina; è notevole fra le altre, e vi accenna anche l'on. relatore, una monografia di uno studioso del diritto finanziario, il Toesca di Castellazzo, che ne scrisse in proposito sulla *Riforma Sociale*. Ma un dubbio, onorevoli colleghi, rimane ancora.

Tutto quello che si possa affermare, per quanto autorevolmente, dall'Ufficio centrale del Senato, tutto quello che possa esser detto durante la discussione, o dalla tribuna parlamentare, o dai banchi del Ministero, non è ancora l'interpretazione autentica della legge, la quale, secondo il nostro Statuto fondamentale, non può essere fatta se non che dallo stesso potere legislativo.

Ora, il sistema silenzioso, dirò così, che a questo riguardo tiene il disegno di legge del quale ci occupiamo, l'abrogazione, del tutto implicita, che ne risulterebbe sotto questo punto di vista, dell'art. 4 della legge sul bollo del 1874, lascia ancora adito ad una opinione diametralmente opposta a quella che io mi pregio di condividere coll'Ufficio centrale.

Si potrebbe benissimo argomentare così: la legge non ha più voluto subordinare all'adempimento di una formalità fiscale la validità di questi contratti; siamo ritornati al diritto comune, per cui i magistrati non debbono dare adito in giudizio a titoli che non siano in regola col bollo e registro, ma non possono contestarne la validità, a condizione però che siano validi secondo i principi generali del diritto. Vuol dire, così argomenterebbe il contraddittore che io ora vado foggiando nella mia fantasia, vuol dire che siamo ritornati allo stato anteriore alla legge sul bollo che ha ri-

conosciuto azione in giudizio, benchè limitatamente, ai contratti differenziali; vuol dire che i contratti di Borsa saranno validi o nulli secondo le norme generali del Codice civile, e la formalità del bollo varrà semplicemente a rendere esperibile in modo pratico il giudizio per quei contratti che avranno i requisiti della validità, non l'avrà per quelli che potranno trovarsi in opposizione dell'art. 1802 della legge generale del diritto privato.

Or bene, quando si pensi ai fiumi d'inchiostro che sono stati versati sopra questa questione, anche sotto l'impero della legge attuale (che pure in modo esplicito se ne occupava); quando si pensi alla diversità delle opinioni che si sono in proposito manifestate; quando si pensi alla quotidiana pratica importanza delle questioni che a questo riguardo si possono affacciare; quando si pensi a tutto ciò che c'è di seducente per l'operatore di Borsa che ha guadagnato, nel riscuotere il premio dell'alea che ha corso, e per quello che ha perduto nel sollevare delle eccezioni in poca buona fede intorno alla validità dell'impegno assunto, a me francamente, signori senatori, sembra che sarebbe il caso che il legislatore, dopo avere parlato chiaro in una legge precedente, parlasse chiaro al momento in cui vengono radicalmente mutate le basi di questa precedente legge.

Un altro punto, che ha una importanza giuridica nella legge di cui ci occupiamo, riguarda la comunicazione che l'agente deve fare all'interessato, quando non si rediga seduta stante il foglietto bollato, di ciò che è stato stipulato. Si è detto che è equiparata alla consegna fatta alla parte, quella fatta agli uffici postali nei modi che dovranno essere determinati dal regolamento.

A questo riguardo io mi limito ad una semplice raccomandazione: il Governo che dovrà provvedere con regolamento all'esecuzione della legge, sia sollecito a determinare estremi abbastanza rigorosi e precisi in ordine a questa consegna.

La semplice lettera raccomandata pare a me sia da evitarsi, specialmente se non accompagnata dalla ricevuta di ritorno. Sarebbe troppo facile al mediatore di malafede, l'inviare una lettera raccomandata che, anche recapitata, non porti nè all'esterno nè all'interno alcun

segno di chi ne sia il mittente, che abbia un contenuto indifferente, o faceto se si vuole, o sia forse in bianco; e sarebbe pericoloso attribuire alla prova che questa lettera raccomandata, sia stata spedita, una qualunque conseguenza che possa legare più tardi colui che ha ricevuto la lettera, e che non ha dato una risposta, o che non ha protestato; mentre gli mancavano i mezzi per chiarirla inconcludente.

E, proseguendo nell'esame dei punti d'importanza giuridica, mi soffermo brevemente sopra il diritto di sconto. Che sia provvida cosa l'averlo stabilito è uno dei punti in cui vi è unanimità di parere; che l'esercizio del diritto di sconto possa dar luogo qualche volta a degli inconvenienti è pur cosa vera; che possa dar luogo a non meno gravi inconvenienti di quelli che si verificherebbero, se il diritto di sconto non esistesse, è pure indubitato; quando cioè si agisse di sorpresa e con un insieme di manovre non meno scorrette di quelle che col diritto di sconto si vogliono evitare.

Da ciò alcuni trassero argomento a proporre che a presupposto dell'esercizio di sconto vi sia il deposito del valore relativo.

L'Ufficio centrale ha pienamente approvato questa idea, e ha fatto calda raccomandazione al Governo perchè la relativa disposizione sia introdotta nel regolamento, osservando che, siccome l'articolo della legge si riferisce appunto alle modalità che saranno determinate dal regolamento, si avrebbe in questa ipotesi un mandato legislativo che autorizzerebbe il potere esecutivo a circondare di cautele, e di particolari condizioni, l'esercizio del diritto stesso.

Peraltro, voi lo vedete, onor. colleghi, anche qui non sono eliminate tutte le possibili questioni. L'articolo della legge parlerebbe di *modalità*, e le modalità normalmente sono cose di forma e non cose di sostanza. Non sarebbe forse possibile che il giorno in cui il regolamento avesse sanzionato questa necessità, per colui che esercita il diritto di sconto, di fare il preventivo deposito del valore, si impugnasse la costituzionalità del regolamento, in quanto avrebbe apportato una restrizione ad un diritto che la legge avrebbe incondizionatamente accordato, in quanto non si sarebbe limitato a stabilire delle forme estrinseche, dei mezzi per

arrivare al conseguimento dello scopo che il diritto di sconto si prefigge, ma avrebbe in qualche modo falcidiata la libertà della parte, che pur la legge avrebbe incondizionatamente e senza restrizione accordata?

Io credo che questa tesi della incostituzionalità del regolamento non sarebbe fondata; ma poichè finora la legge non è ancora giunta al suo ultimo compimento, parrebbe opera prudente l'introdurre precisamente nella legge questa, che allora non si potrà più chiamare una semplice modalità regolamentare, posto che siamo d'accordo sul punto della grande opportunità pratica e morale che questa limitazione porta con sè.

Fra i *desiderata* che le cinque Borse (come vengono chiamate succintamente nel bel lavoro del mio amico e collega onor. Rolandi-Ricci), fra i *desiderata* delle cinque Borse, che tutti i colleghi conoscono per averne avuta comunicazione, ve ne sono due sui quali io mi permetto di richiamare particolarmente l'attenzione del Senato.

L'uno si riferisce alla facoltà dell'agente di cambio di nominarsi un rappresentante, rappresentante che, secondo la legge, non potrebbe supplire l'agente se non nei casi di constatato impedimento.

L'Ufficio centrale riconosce una certa tal quale oscurità nella redazione dell'articolo che si occupa di questo punto. Dice che è opportuno chiarirne la portata, e dice che l'intende in questo senso, che la rappresentanza possa e debba essere preconstituita, che l'agente di cambio possa aver provveduto in tempo, e mentre egli impedito non è, a crearsi questo *alter ego* per i momenti in cui l'impedimento gli sopravvenga, e a procacciarsi quelle autorizzazioni che debbono intervenire perchè la persona sia capace e ben accetta alla autorità di Borsa.

Ma, prosegue l'Ufficio centrale, deve restar fermo il requisito che il procuratore dell'agente di cambio non altrimenti sia autorizzato ad operare per conto del suo principale, se non quando costui sia impedito, e sia accertato il suo impedimento; non mai a poterlo supplire quando l'impedimento non vi sia o, ciò che fa lo stesso, non sia debitamente accertato.

Sarà missione del regolamento, di quel regolamento, onorevoli colleghi, che ormai è di-

ventato la panacea universale, che si fa balenare agli occhi come un futuro complemento, e perfino come una futura correzione della legge, tutte le volte che nella legge si trovi qualche deficienza; sarà missione, dice l'Ufficio centrale, del regolamento, determinare i mezzi con i quali l'impedimento possa venir constatato. Certo l'Ufficio centrale non ha potuto non sentire tutto quello che vi sarebbe di poco pratico e di poco serio quando si pretendesse che l'agente di cambio che fosse preso da un improvviso impedimento dovesse - mentre pur qualche volta personalmente non potrebbe provvedervi - cominciare a rivolgersi a chi di ragione per fare approvare la nomina di colui che lo rappresenti; tanto che quando questa nomina sarà approvata il bisogno del rappresentante probabilmente sarà già cessato. Si possono verificare inconvenienti di varia natura; un improvviso malore, una disgrazia di famiglia, un'assenza a cui non si può imporre remora, sono tutti casi i quali fanno sì che il rappresentante debba immediatamente funzionare: ed è questo che l'Ufficio centrale desidera che sia rilevato di fronte a quella tale oscurità che ha riscontrato nella dicitura della legge. Io però rimango alquanto dubbioso su questa interpretazione. Il giorno che il rappresentante ci sarà bello e pronto e già approvato, come farà un regolamento a trovare la maniera della constatazione effettiva dell'impedimento o meno del principale? Come faranno i terzi soprattutto a sapere se possono fiduciosamente e con sicurezza trattare con questo rappresentante?

Tutte le volte che si presenta un surrogato dell'agente impedito, il terzo che dovrà contrattare con lui dovrà procedere per conto suo ad un'indagine intorno al vero impedimento del principale, perchè se quest'impedimento non si verifica o se anche a lui paresse che si verificasse ma potesse temere che altri andasse in diversa sentenza, gli atti che avesse compiuto il rappresentante potrebbero non vincolare l'agente. Ed allora mi domando: ma è proprio vero che sia un grande pericolo il permettere all'agente di cambio quello che si permette a tanti altri che esercitano professioni d'interesse pubblico, i quali sono rappresentati da persone che li surrogano di fronte ai terzi? Se stabiliremo delle cautele per questi rappresentanti, quali seri inconvenienti potranno risultare dalla

loro presenza, dal momento che la responsabilità morale e civile dell'agente da cui dipendono varrà sempre a coprirli? O vorremmo mettere continuamente l'agente, al quale l'impedimento sopraggiunga, nella dura condizione di doverne fornire la giustificazione proprio quando questo gli può riuscire più gravoso e malagevole, oppure di rinunciare a quella che è una necessità della vita civile, specialmente nei rapporti che si svolgono con grande celerità, quella cioè di poter avere qualcuno che agisca in nostro nome coperto dalla nostra fiducia e dalla nostra responsabilità?

L'altro dei *desiderata* degli agenti delle cinque Borse, alle quali io volevo fare allusione, è quello che si riferisce ad una disposizione transitoria.

La cauzione degli agenti di cambio è stata rialzata notevolmente ed è sommamente giusto ed opportuno che questo sia: non rappresenterà la totalità delle garanzie desiderabili, ma certo varrà ad assicurare una migliore responsabilità ed anche a moralizzare l'ambiente. Purtroppo non bisogna fare della poesia; bisogna riconoscere che tante volte sotto la forma economica, sotto la forma del denaro, si manifestano anche le garanzie della moralità. Ma esiste una quantità di vecchi agenti di cambio la cui condizione viene ad essere notevolmente aggravata dal richiedere ad essi la prestazione integrale di quella cauzione che si domanderebbe agli agenti di prima nomina. Sono persone la cui condizione ha strappato alla relazione dell'Ufficio centrale accenti di commossa simpatia, che però non si sono estrinsecati in proposte pratiche; anzi, dice l'Ufficio centrale: si sarebbe voluto far qualche cosa per loro, ma è proprio il caso di far ritornare per questo il progetto di legge davanti alla Camera dei deputati?

Veramente a me pare che siano più di uno i punti pei quali, sia pure in piccola proporzione ed in modo da non necessitare una nuova e ampia discussione nell'altro ramo del Parlamento, il progetto meriterebbe di ritornarvi. Ad ogni modo quelle parole che l'Ufficio centrale ha scritto nella sua relazione, mi confortano a dirne qualche cosa anche innanzi al Senato, non per richiedere tutto quello che altri possa aver vagheggiato, ma per proporre una disposizione transitoria di conciliazione.

Vi sono delle Borse in cui (ed è deplorabile cosa che sia così) la cauzione attuale - parlo ad esempio della Borsa di Genova - è di diecimila lire, qualche cosa cioè di assolutamente irrisorio.

Il progetto fa variare la cauzione da trenta a centomila lire e la Borsa di Genova sarà certamente una di quelle per cui la cauzione dovrà essere fra le più alte.

Orbene, vi sono delle persone, che da lungo tempo esercitano in modo onorevole e con piena capacità la professione di agente di cambio, che si troverebbero in grande imbarazzo, anche godendo di tutte le more che la legge accorda, a portare la loro cauzione fino ad una somma decupla di quella attuale.

Non parlo qui di diritti acquisiti; parlo di posizioni che possono meritare un riguardo da parte del legislatore. Penso che, a mo' d'esempio, coloro che già da dieci anni, anteriormente alla presente legge, hanno esercitato ed esercitano onorevolmente la funzione di agenti di cambio, dando prove di capacità, non cadendo mai in nessuna insolvenza, debbano bensì essere assoggettati ad un aumento della loro cauzione, ma possano esser trattati con qualche benignità; che una metà, ad esempio, della cauzione si possa pensare che l'abbiano fornita col loro passato, scevro da macchie e da colpe e giustificante la loro attitudine.

Si dirà: ma questa gente avrebbe potuto mettere insieme tanto da prestare la cauzione che la nuova legge richiede.

Tante volte non si sa quali possano essere le vicende di famiglia e di fortuna che non consentano ad un professionista di essersi fatto un sufficiente tesoro di risparmio. Intanto abbiamo gente che non ha mai demeritato e che è troppo vecchia per poter essere indirizzata sopra un'altra via, per chiudere ad essa quell'ambiente in cui ha sempre vissuto e dirle: cerca altrimenti la tua fortuna; va a lottare contro tutte le giovani energie che ti superano per validità fisica e per tutte quelle attitudini che facilmente ricorrono in colui che è all'inizio di una carriera alla quale si incammina nella sua gioventù.

Io ritengo, onor. colleghi, che in questi modesti limiti, un trattamento che tenga precisamente come equipollente di una parte della cauzione, la cauzione morale del passato che

esurge dalle circostanze del caso per queste persone, sia meritevole d'una benevola considerazione.

E non credo che il rimedio lo si possa trovare in quella facoltà di associazione che pure il disegno di legge consente, perchè l'associarsi a tre per tre è una cosa più presto detta che fatta, una cosa che deve essere determinata dalla comunanza di simpatia, di attitudini, di consuetudini di vita ed è un po' duro il dire a colui che ha già fatto da sè solo, e dando buona prova di sè: tu devi ridurti ad essere un terzo di personalità e devi cercare gli altri due terzi che puoi anche non trovare, oppure devi inesorabilmente soccombere.

Ancora due brevi osservazioni e finisco di tediare il Senato.

L'una riguarda la materiale redazione di un articolo della legge. All'art. 8, laddove si parla della capacità borsistica è detto: « Hanno ingresso in Borsa coloro che sono capaci di obbligarsi. Non possono però entrare in Borsa: 1° I falliti, il nome dei quali non sia stato radiato dall'albo a termini degli art. 816 e 839 del Codice di commercio ».

E questo sta bene; è una disposizione tradizionale di evidente giustizia.

Ma al n. 3 di quest'articolo è detto: « 3° Coloro che sono esclusi dalla Borsa ai termini del seguente articolo ». E l'articolo seguente, cioè l'art. 9 dice: « La Deputazione deve escludere dai locali della Borsa:

1°

2° *I falliti* e coloro che sebbene non dichiarati falliti abbiano notoriamente mancato ai loro impegni commerciali, ecc. ».

Dunque i falliti sono esclusi dalla Borsa anzitutto dal n. 1 dell'art. 8 ma poi anche dal n. 2 dell'art. 9. Per la prima disposizione in modo diretto, per la seconda in via di richiamo. Ora non vi è alcun inconveniente pratico in questa duplicazione, ma ognuno mi consentirà di dire che è una redazione che non si dovrebbe trovare in una legge del Regno d'Italia, in una legge che si vota in quella Roma le cui tradizioni giuridiche hanno fatto dire al Leibniz che il linguaggio dei suoi giureconsulti somiglia tanto nella precisione a quello dei geometri.

Sarebbe il caso di ripetere quello che disse, con altro intendimento, un nostro arguto collega nella seduta precedente quando parlò dell'im-

pagliamento delle aquile romane; qui si va avanti impagliando tutta la romanità, non esclusi i giureconsulti.

Ma quest'art. 9 contiene ancora qualche cosa che mi dà molto a pensare non più dal lato soltanto della forma ma dal lato della sostanza. È detto al n. 4 che la Deputazione deve escludere dai locali della Borsa « gli esclusi da qualsiasi altra Borsa del Regno od anche straniera ».

Ma come, onorevoli colleghi, di pien diritto l'esclusione da una Borsa straniera dovrà suonare incapacità in Italia anche per il cittadino italiano già residente all'estero? Mentre noi non ammettiamo che neppure le sentenze dei tribunali stranieri, ancorchè emananti da magistrature altissime, circondate da tutte le più solenni guarentigie della procedura, abbiano esecuzione in Italia se non previo un giudizio di delibazione dei nostri magistrati, la decisione di una autorità borsuale straniera basterà a colpire di una incapacità, che non ha solo efficienza economica, ma che tocca anche la personalità morale e giuridica del cittadino?

Mi faceva recentemente osservare un nostro dottissimo collega, l'onor. senatore Polacco, che ci sono certi paesi in cui può benissimo avvenire che si consideri come fatto meritevole di applicazione dell'esclusione dalla Borsa e da ogni altro pubblico ambiente, quello stesso fatto che al di qua dei nostri confini potrebbe costituire un merito patriottico.

L'articolo non dice già che la Deputazione abbia la facoltà di escludere, il che sarebbe perfettamente logico e richiederebbe sempre l'esame di un precedente che può dar da pensare, ma dice invece che la Deputazione « deve escludere » solo perchè una persona sia stata espulsa, forse in un turbine di *chauvinisme* o di antiitalianismo, da una Borsa d'oltre confine.

A me pare che questo solo inciso della legge, che certo non ha preveduto o pensato cosa simile, meriterebbe che lo si emendasse e che la legge tornasse, sia pure, dinanzi all'altra Camera.

Del resto a me sembra che non si debba essere così predominati dalla fobia di far ritornare una legge innanzi all'altro ramo del Parlamento. L'uno è l'altro di questi rami trovano una delle loro più eccelse missioni in quella revisione ponderata e solidale, che impedisce qualche volta che rimanga consacrato dal verbo

legislativo quello che potesse essere l'effetto di una troppo affrettata redazione o di una troppo affrettata votazione. (*Approvazioni*).

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Consenta innanzi tutto il Senato che io cominci dalle ultime parole del senatore Bensa. Non affrettata discussione e non urgenza noi domandiamo: nessun argomento è stato meno affrettato di questo. Credo che le leggi delle XII tavole (parlo ad un romanista) non richiesero una così lunga elaborazione! Dal 1872 si sono succedute cinque Commissioni, che hanno studiato questo argomento in tutti i modi e da tutti i punti di vista: ogni disposizione ha i suoi precedenti e una elaborazione lunga e faticosa.

Qui dunque non si può dire che vi sia impreparazione di studi preliminari, e tanto meno impreparazione di progetti. Qui, nella relazione ministeriale, è tutta una lunga lista di disegni di leggi, i quali non ebbero sanzione legislativa. Sicchè non si può dire che vi sia un'affrettata preparazione e, tanto meno, un'affrettata discussione. Annibale non è alle porte. Si può discutere questo argomento con tutta serenità.

Il Senato ascolterà senza dubbio assai volentieri tutti gli oratori, peserà tutte le critiche. Il Governo non ha mostrato, nè poteva mostrare alcun desiderio che la discussione procedesse rapidamente.

Io ringrazio l'illustre senatore Bensa delle prime dichiarazioni che egli ha fatto, che egli cioè, in fondo, è favorevole al progetto; che ne approva le disposizioni nell'insieme, e che soltanto su qualcuna di esse fa delle osservazioni, che egli spera valgano a far accettare pochi emendamenti, su punti che non hanno, del resto, importanza sostanziale.

La prima questione sollevata dal senatore Bensa è stata quella dei contratti differenziali. Egli ne ha fatto la storia con molta competenza. I contratti di pura speculazione sulle differenze (la cui esistenza del resto è contestata da giuristi ed economisti autorevolissimi), sono stati considerati finora come contratti di giuoco sforniti di azione, sulla base dell'art. 1802 del Codice civile. Essi non avrebbero trovato diritto di

cittadinanza nella vita commerciale, nè avrebbero resistito all'eccezione di scommessa o di giuoco del Codice civile, se l'art. 4 della legge del 13 settembre 1876 non li avesse muniti di azione in giudizio, in grazia alla redazione del contratto sul foglietto bollato. Questo fatto non è nuovo: in Francia e in Italia - il senatore Bensa lo sa - molte disposizioni di diritto sostanziale, che riflettono appunto l'ordinamento delle Borse, sono entrate attraverso le leggi finanziarie.

Non è nuovo (e le ragioni sono ovvie) che le leggi finanziarie, in certa guisa, precedano le leggi - mi si consenta questa espressione che può sembrare, ma non è, incoerente - di carattere giuridico più formale, più dichiarativo. Le leggi finanziarie, poichè più direttamente si attaccano alla vita degli affari, vengono qualche volta a definire l'intima essenza di essi prima ancora che la legge civile o commerciale riesca a definire, in forma più larga ed esplicita, rapporti giuridici non ancora ben chiaramente determinati.

Ora, come ha notato il relatore, nella sua grande competenza, e come l'Ufficio centrale del Senato ha riconosciuto, il disegno di legge ha realizzato un vero cammino, perchè, senza restrizioni e senza esigere la solennità del foglietto bollato, ha esteso la portata della legge 13 settembre 1876. Essa ha riconosciuto che le operazioni a termine sopra titoli e valori, anche se hanno per oggetto, *ab initio*, la sola speculazione sulle differenze, sono repute come atti di commercio, siano o no stipulate su foglietto bollato, e salva la disposizione fiscale dell'art. 51.

L'esplicita disposizione dell'articolo 47 del disegno di legge non è limitata, nel suo contenuto giuridico, dall'art. 51. Quest'ultimo sospende soltanto *l'esercizio dell'azione in giudizio* quando non si siano pagate le tasse stabilite dalla legge, ma non disconosce l'eserribilità dell'azione, una volta pagate le tasse.

Perciò siamo tutti d'accordo che su questo punto il disegno di legge ha realizzato un vero progresso. Esso toglie di mezzo una grande quantità di liti veramente immorali, nè permette che si entri in Borsa e vi si facciano operazioni, col proposito di intascare le differenze, se l'operazione riesce bene, salvo poi ad invocare la disposizione dell'art. 1802 del Co-

dice civile se la liquidazione si risolve in perdita.

Il senatore Bensa si è intrattenuto sulla disposizione dell'art. 42 e ha fatto alcune osservazioni molto importanti sulla consegna dei foglietti bollati agli uffici postali. Io non ho nessuna difficoltà di dichiarargli (e credo anche, con questo, d'interpretare il pensiero dell'Ufficio centrale) che le sue giuste osservazioni saranno tenute presenti nella elaborazione del regolamento.

Veniamo ora alla questione più complicata, quella del diritto di sconto.

Questa dell'obbligo di anticipata consegna dei titoli venduti, contro il pagamento del prezzo stabilito, è una materia che nella legge molto difficilmente si poteva definire con ogni precisione. Occorre qui una certa elasticità poichè le leggi devono avere, nella loro pratica applicazione, una immutabilità non assoluta. Si può dunque ben consentire che alcune disposizioni, in quanto riguardano modalità meno generali, trovino posto nel regolamento.

La formula adoperata nell'art. 15, ove ci si rimette al regolamento per quanto riguarda le *modalità di questa liquidazione anticipata*, implica tale larghezza da non lasciar dubbio sulla costituzionalità di tali disposizioni.

Il senatore Bensa si è fermato a lungo, e con molto acume, sulla situazione che viene creata al rappresentante.

Il disegno di legge ammette che si possa dare all'agente di cambio un rappresentante. Ma questo rappresentante non può sostituire l'agente di cambio che in caso di constatato impedimento.

Ora il senatore Bensa dice: Ciò che voi concedete all'agente può venire come il soccorso di Pisa. Per poco che il legittimo impedimento venga constatato con lungaggini di procedura, il soccorso voluto dare dalla legge all'agente di cambio gli arriverà quando egli non ne ha più bisogno.

Ma, se noi guardiamo le disposizioni del disegno di legge, vediamo chiaramente che vi si accorda all'agente di cambio qualche cosa di molto utile, e che ora non ha; egli ora non può avere un proprio rappresentante. Ebbene, noi nulla togliamo all'agente di cambio; anzi gli diamo un rappresentante, ripeto, che ora

non ha. L'agente di cambio, sotto molti rispetti, è come un notaio; egli ha una funzione talmente delicata e scabrosa, e deve tanto godere della pubblica fiducia, che non può essere sostituito facilmente.

Nelle nostre leggi non ammettiamo che il notaio possa essere sostituito da un rappresentante. Noi qui dunque accordiamo una grande agevolazione all'agente di cambio, riconoscendo che egli può aver bisogno di agire a mezzo di altri, senza perdita di tempo. Ma dobbiamo anche far sì che di questo rappresentante sia riconosciuta la piena capacità, a norma dell'art. 26; e che non possa sostituire l'agente di cambio se non in caso di riconosciuto impedimento. Noi abbiamo messa questa restrizione per non andare incontro all'inconveniente di duplicazione di personalità, diciamo così, per uno stesso agente. A parte ogni altra più grave ragione di disciplina, di sincerità delle operazioni di borsa, noi dobbiamo evitare che il rappresentante sia il duplicato dell'agente, e che, in realtà, si riesca così ad aumentare, di fatto, il numero già eccessivo degli agenti di cambio. Il che sarebbe proprio contro quanto noi tutti ci proponiamo di ottenere.

Il senatore Bensa dice: Un procuratore legale può sostituire un altro procuratore legale. Ma qui chi sostituisce è un altro procuratore legale. Ora - io domando - perchè un agente di cambio non può farsi sostituire da un altro agente di cambio? Noi però abbiamo voluto essere più benevoli, e, in caso di constatato impedimento, diamo facoltà all'agente di cambio di essere sostituito da un suo rappresentante; sicuro beneficio questo che, ripeto, l'agente di cambio ora non ha.

Per ciò che riguarda poi l'effettiva concessione di tale beneficio, io non credo che nella pratica siano inevitabili gl'inconvenienti di cui si preoccupa l'onorevole senatore Bensa. Tutto dipende dall'applicazione della legge, che deve farsi interpretandone principalmente lo spirito.

Vengo ora alla questione tanto discussa della cauzione. È un punto, si è detto, che ha anche un lato sentimentale. Ebbene, io credo che bisogna essere sentimentali non soltanto per gli agenti di cambio, ma anche per il pubblico. Gli agenti di cambio dispongono di tante fortune; hanno una funzione (più che un commercio) difficile e delicatissima, e devono es-

essere circondati dalla pubblica fiducia e dalla pubblica estimazione.

Il senatore Bensa dice: Son molti che nella vita hanno lavorato e guadagnato, eppure per mille ragioni possono aver avuto tanta poca fortuna, che, giunti in tarda età, non sono in grado di trovarsi una cauzione come non sono in grado di cambiar mestiere.

Ebbene, onorevole senatore, permetta a mia volta che le faccia una domanda: Queste persone che si presentano in Borsa, che sono i depositarii della fortuna di tanta gente e in certo modo hanno le delicate mansioni di pubblici notai, debbono pur godere la fiducia di qualcuno?

E se non hanno tanto da completare la cauzione, non trovano nemmeno chi possa loro prestargliela? Ma noi diciamo anche loro: Voi vi potete associare. Ammettiamo cioè che gli agenti di cambio possano costituire delle associazioni ed operare insieme. Si dirà: è difficile ottenere che si associno. Ma perchè? L'agente di cambio che si associa con uno o due colleghi per godere, a norma dell'art. 63, del vantaggio di prestare, un'unica cauzione perde forse la sua personalità? O, come ha detto l'onorevole senatore Bensa, si diminuisce sino a un terzo di se stesso, quando contrae società con due altri agenti? Io non credo, onorevoli senatori, che vi sia in questo alcun danno per l'agente di cambio. Dovrà dividere i lucri della propria clientela. D'accordo. Ma non parteciperà ai guadagni di due altri soci? Insomma, comunque si veda la cosa, domando io, sono questi agenti persone così fatte che non trovano la fiducia di chi presti loro denaro e che non trovano neppure in se stessi, e fra di loro, tanta fiducia, tanta *camaraderie* quanta occorre per unirsi e per aiutarsi vicendevolmente? Ed allora come il pubblico deve affidar loro dei grandi interessi, come possono essere essi ancora gli arbitri delle Borse?

E poi, per dire intiero il mio pensiero su questa materia, sia pure non senza dolore, ma sinceramente, occorrerà bene che il numero degli agenti di cambio venga gradatamente a diminuire. È impossibile che duri la situazione odierna: l'Italia non ha una così grande quantità di affari da potersi concedere questo lusso. Dei grandi paesi d'Europa l'Italia è il solo ancora in cui la fortuna immobiliare, nei tra-

sferimenti per successione, superi ogni anno la fortuna mobiliare. È un caso unico, e che dimostra come molto cammino ancora dobbiamo compiere nell'incremento della ricchezza mobiliare. Viceversa, noi vediamo che il numero degli agenti di cambio è in Italia superiore a quello degli altri paesi, e non solo superiore relativamente, ma assai spesso in modo assoluto.

Data una situazione così penosa, è facile ammettere che è proprio in forza di taluni dei più gravi inconvenienti di cui ci lamentiamo che può ancora mantenersi una situazione simile, la quale spontaneamente, com'è ovvio, tenderebbe a rompersi. (*Bene*). E se anche una misura come questa deve provocare qualche dolore, noi dobbiamo tener presente che tuteliamo la pubblica fede (*bene*), e tuteliamo gli interessi pubblici. Se anche qualche sacrificio di privati è necessario, dobbiamo compierlo, come è dover nostro, senza esitanza. (*Approvazioni*).

Il senatore Bensa infine ha fatto alcune delicate obiezioni, che egli dice di estetica legislativa. Il senatore Bensa è non solo valente giurista, ma uomo di fine gusto, e naturalmente ha tradito la sua educazione letteraria, che da gran tempo io gli riconosco ed ammiro.

Egli si preoccupa in questo momento di un fatto letterario, noi ci preoccupiamo un poco anche della situazione presente. Mi consenta perciò, se non ci educiamo letterariamente tutto in una volta, che gli dica, che anche S. Agostino, quando si decise alla virtù, rivolse l'invocazione a Dio di dargli sì la virtù e la castità; ma, egli disse, non in una sola volta. (*Si ride*).

Ora, se anche qualche piccolo errore di estetica esiste, ci sarà perdonato, perchè non in una volta si può raggiungere la perfezione. Del resto le disposizioni degli art. 8 e 9, tutto al più, nella mente del senatore Bensa, non darebbero luogo a nessun errore, ma piuttosto a qualche cosa come una ripetizione non necessaria.

D'altra parte, io non credo che sia così. La disposizione dell'art. 9 dice soltanto che la Deputazione *deve* escludere dai locali della Borsa, determinate categorie di persone. Invece l'articolo 8 dice: hanno ingresso in Borsa coloro che sono capaci di obbligarsi, fatta eccezione per coloro i quali non possono entrare in Borsa.

E qui veniva a proposito l'elenco di tali categorie di persone, il cui *stato personale*, la cui incapacità ad entrare in Borsa viene determinata bene a proposito dell'art. 8 medesimo.

L'art. 9 invece verte in un campo diverso: esso guarda la cosa da un punto di vista, diciamo così, amministrativo, regolamentare, e sancisce un obbligo categorico, inderogabile, della Deputazione di Borsa. Si capisce dunque, che non poteva dimenticarsi d'imporre l'esclusione per tutti quelli che *devono* essere esclusi, anche se già ricordati in altra occasione, e cioè trattandosi di quelli che non possono entrare in Borsa.

L'altra questione che il senatore Bensa sollevava è di più alta importanza, in quanto riguarda un punto piuttosto delicato, che potrebbe parere implicar violenza da parte nostra.

L'art. 9, n. 4, dice che la Deputazione deve escludere dalle Borse non solo gli esclusi dalle altre Borse italiane, ma anche gli esclusi dalle Borse straniere. Il senatore Bensa osserva che, mentre non si riconosce tanta forza, senza previo giudizio di deliberazione, alle sentenze dell'autorità giudiziaria straniera, noi verremmo a riconoscere, senz'altro valore di giudicato le deliberazioni di esclusione delle autorità delle Borse straniere.

Ma vi è qui giudicato? E poi, onorevole senatore, qui non si tratta di agenti di cambio. Gli agenti di cambio in Italia sono quello che sono, hanno una pubblica funzione, e i loro diritti e i loro doveri noi li abbiamo precisati con ogni circospezione e con accurate e minuziose disposizioni di legge.

Qui si tratta del pubblico che frequenta le Borse. Ora, per uno straniero, il quale nel suo paese non ha tanta fiducia da essere ammesso in Borsa, noi che dovremo fare?

Se volessimo ritornare, con una specie di deliberazione, sul provvedimento dell'autorità della Borsa straniera, dovremmo cominciare col chiedere tutti gli elementi, per cui nel paese di origine lo straniero è stato escluso dalla Borsa. Ma chi potrebbe fare un giudizio di questa natura? La Deputazione di Borsa? E con quali elementi?

Ma d'altra parte, onorevoli senatori, se qualche straniero, che è stato escluso dalle Borse del suo paese, non venga ammesso nelle Borse italiane, io credo che non perderemo nulla, in

pratica, nè violeremo niente, nè offenderemo alcun principio di giustizia.

Qualche volta qualche errore potrà commettersi: l'errore è la base della verità, l'ingiustizia relativa qualche volta è la base di tutti i provvedimenti. In tutti i grandi fatti vi può essere qualche torto, ma in genere, se, su mille persone che sono state escluse da Borse straniere, per uno, due, dieci, vi sarà stata ingiustizia, facilmente non saranno proprio questi uno, due, dieci che si presenteranno nelle nostre Borse!

E d'altra parte, ripeto, v'è la giuridica impossibilità di ripetere un giudizio che non si definisce con una sentenza, non dà luogo al giudicato, e nemmeno è basato su elementi di diritto (come un giudizio che si svolge innanzi all'autorità giudiziaria), ma su condizioni ognora contingenti di consuetudini locali, su condizioni di fatto insomma, per le quali in gran parte ci sfuggirebbe ogni sicuro elemento di giudizio.

Ed è per ciò che questa misura dell'esclusione dalle nostre Borse degli esclusi anche da Borse straniere non ha in sé niente di pericoloso, e io credo che si possa approvarla senz'altro.

Io spero che il Senato, convinto che questo disegno di legge varrà a dare la pace alle Borse, varrà ad introdurre degli elementi di ordine - seppure vi sono delle cose che in seguito l'esperienza dimostrerà che bisogna correggere - spero che il Senato, con la sua grande autorità, vorrà dare la sua sanzione a questo disegno di legge, che, sono sicuro, non solo risponde ai voti della parte più sana della speculazione, ma anche a quanto è desiderio della grande maggioranza del paese. (*Vive approvazioni*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Albertoni, Arnaboldi, Astengo.

Baccelli, Balenzano, Balestra, Barracco Roberto, Bava-Beccaris, Beltrami, Bensa, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Botterini.

Caldesi, Camerini, Capaldo, Carafa, Castiglioni, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Ciamician, Cocuzza, Colonna Fabrizio, Compagna, Cruciani-Alibrandi.

D'Alife, Dalla Vedova, Dallolio, De Amicis, De Cupis, De Larderel, Del Zio, De Riseis, De Sonnaz, Di Broglio, Di Camporeale, Di Carpegna, Di Collobiano, Di Martino, Di Prampero, Di San Giuliano.

Ellero.

Fabrizi, Facheris, Faina Eugenio, Falconi, Fano, Faravelli, Filomusi-Guelfi, Frascara.

Garavetti, Giorgi, Gorio, Guala, Gualterio.

Inghilleri.

Levi Ulderico, Lucchini Luigi, Luciani.

Majnoni d'Intignano, Malaspina, Malvezzi, Manassei, Mariotti, Martinez, Martuscelli, Massabò, Massarucci, Maurigi, Mazziotti, Mazzolani, Mazzoni, Mele, Melodia, Minesso, Monteverde, Morra, Mortara.

Oliveri.

Parpaglia, Pasolini, Perla, Perrucchetti, Pigorini, Pirelli, Polacco.

Reynaudi, Ridolfi, Rignon, Rolandi - Ricci, Rossi Gerolamo, Rossi Giovanni.

Salmoiraghi, Salvarezza Cesare, Salvarezza Elvidio, Sandrelli, San Martino Enrico, Santini, Scaramella-Manetti, Scillamà, Serena, Solinas-Apostoli, Spingardi.

Tajani, Tamassia, Tami, Tittoni, Tommasini, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Vischi.

Ripresa della discussione del disegno di legge:

« Ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tassa sui contratti di Borsa ». (N. 939).

PRESIDENTE. Proseguiremo ora nella discussione del disegno di legge: « Ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tassa sui contratti di Borsa ».

Ha facoltà di parlare il senatore relatore Rolandi-Ricci.

ROLANDI-RICCI. Onorevoli Senatori. Il vostro Ufficio centrale ha ritenuto di proporvi l'approvazione di questo progetto di legge, avvisando che esso attualmente risponda ad una necessità e che valga a preparare al nostro mercato finanziario un migliore avvenire. L'onorevole sen. Bensa al quale il Governo, l'Ufficio

ed il Senato possono esser grati di aver sollevata la questione giuridica più importante che sia stata risolta da questa legge, ha consentito nel riconoscere opportuno che siano finalmente eliminate dalle operazioni della Borsa le contestazioni intorno alla legittimità delle operazioni stesse, le quali appunto perchè sono operazioni di speculazione non debbono essere trattate come operazioni puramente e semplicemente di giuoco o di scommessa. Ma egli ha avuto il dubbio, da quell'arguto giurista che egli è, che per avventura potesse non bastare a determinare in questo senso l'interpretazione futura della legge da parte dei magistrati, così come oggi essa è portata al vostro esame, la semplice omissione di quel capoverso dell'articolo 47 che si leggeva inserito nel precedente progetto, ed ha chiesto se non fosse opportuno che venisse con una disposizione esplicita, tassativa, dichiarato che tutte le operazioni a termine, differenziali o no, dovessero essere riconosciute come operazioni giuridicamente valide l'esperibilità della cui azione in giudizio soltanto dovesse essere subordinata al pagamento delle tasse fiscali imposte sopra queste varie operazioni.

Mi consenta l'illustre mio collega che lo tranquillizzi a questo proposito. Se un dubbio avesse potuto esservi, questo dubbio già era stato tolto dalla dichiarazione fatta nella relazione, lavoro veramente lodevole, alla Camera dei deputati dall'on. Giovanelli: questo dubbio era tolto nella relazione del ministro che accompagna la presentazione del progetto al Senato, questo dubbio oggi non potrebbe più mai sussistere nell'animo di nessun magistrato, dopo la discussione a cui opportunamente appunto è venuto a dar luogo il senatore Bensa e dopo le dichiarazioni dell'on. ministro proponente la legge.

Ma, ad ogni modo, il testo stesso della legge, il quale all'art. 51 dice che l'azione in giudizio rimane sospesa, subordinata al pagamento delle tasse e delle ammende, non può a nessun magistrato, per quanto esso possa esser scrupoloso, lasciare più il dubbio che una volta che queste tasse sono state pagate e che le relative ammende sono state assolte, il negozio giuridico rappresentato dall'incontro delle due volontà paciscenti non sia negozio giuridico rivestito di piena efficacia, dal momento che l'art. 47

dichiara che tutte le operazioni a termine sono reputate atti di commercio e come tutti gli atti di commercio devono sortire il loro vigore giuridico.

Quindi non c'è più a temere — è opportuno che questo sia stato dichiarato ed è opportuno che venga ancora una volta ripetuto — non c'è più da temere che venga accolta con tanta facilità quell'eccezione di giuoco, che a mio convinto avviso rappresentava uno degli elementi peggiori a facilitare la immoralità che imperversava nelle nostre Borse.

Uno degli elementi peggiori di immoralità dico, perchè non solo permetteva una quantità innumerevole di liti, ed abbiamo raccolte di giurisprudenza piene di contraddittorie decisioni a questo proposito, ma soprattutto permetteva che gli operatori giuocassero in perfetta malafede in danno dello stesso agente di cambio. Infatti ho riscontrato più volte nella mia lunga pratica professionale questo fatto: che molti operatori commettevano agli agenti di cambio di eseguire determinate operazioni; l'agente di cambio spendeva il nome proprio (ed il memoriale presentato dal sindacato degli agenti di cambio romani, vi dice che qui a Roma è una consuetudine inveterata, una quasi necessità, che gli agenti di cambio spendano non il nome del mandante, ma il nome proprio), l'agente di cambio spendeva il nome proprio e quando aveva contrattato in nome proprio con un altro agente di cambio e l'operazione aveva sortito i suoi effetti, l'operatore, se l'operazione non gli era tornata vantaggiosa, prima eccepiva il solito difetto dei foglietti bollati (a cui si è opportunamente disposto col presente progetto di legge, provvedendo anche per la loro trasmissione, nell'articolo 24) e poi eccepiva l'eccezione di giuoco; ed il magistrato andava ad indagare se per le condizioni subiettive del committente e per le condizioni obiettive della quantità economica del negozio, costui ovvero costei (giacchè le Cassazioni del Regno hanno giudicato di parecchi casi in cui i committenti erano signore che eccepivano, per grossissime partite speculative, l'eccezione di giuoco), se costui o costei potesse aver avuto l'intenzione di fare operazione seria o no. Intanto ne andava di mezzo l'agente di cambio, il quale, per ripetere un emistichio dell'Alardi, doveva avere la « gentile virtù del Cireneo » e portare la croce degli altri.

E non poche delle insolvenze che si dovettero deplorare durante gli ultimi anni nelle agitate Borse, in cui si svolsero i nostri mercati di titoli, non furono tanto dovute ad improbità di agenti di cambio, quanto dovute a coperta improbità dei costoro clienti operatori.

Con questo progetto di legge, tale tentativo di giuocare alle spalle dell'agente ed a traverso l'agente, viene ad esser completamente impedito, e questo è a mio avviso il vantaggio più grande della legge.

Infatti, o signori senatori, l'agente di cambio si trovava anche in questa difficile situazione. Spesso trasmetteva il foglietto bollato a colui cui era destinato e costui non lo restituiva firmato nella sua metà, ma lo tratteneva otto, dieci, quindici giorni; intanto venivano le liquidazioni delle operazioni in corso per scadenza di fine di mese, e se l'operazione riusciva a favore di colui che aveva ricevuto il foglietto bollato, costui s'affrettava a trasmettere la metà firmata; ma se viceversa tornava a suo discapito diceva: « Ma io non ho firmato nulla, non ho firmato la metà del foglietto bollato »! E disgraziatamente il magistrato riteneva che fosse necessaria *ad substantiam* questa firma, che non fosse neanche contro questo difetto di foglietto bollato eccepibile una *exceptio doli mali* da parte di colui che non l'aveva restituito; e dichiarava l'invalidità dell'operazione, onde l'agente rimaneva con la sua metà del foglietto non firmato, e con il peso delle conseguenze passive dell'operazione, come s'egli l'avesse fatta per sè, non pel cliente.

Il sistema migliore, onorevoli colleghi, il più pratico per tornar proprio alla moralità del mercato di Borsa (che è un mercato come un altro, e che non merita eccessivi sospetti ma deve essere protetto dalla legge come qualunque altro mercato) è d'impedire il giuoco, obbligando tutti coloro che contrattano a subire le serie conseguenze del loro contratto. Il sistema seguito fino ad ora dalla nostra magistratura, in questa materia non sufficientemente pratica, veniva ad essere questo: che per amore della teoria che proscrive il giuoco, si abilitava facilmente colui che aveva speculato a sottrarsi ai propri impegni. Invece bisogna che tutti coloro che, direttamente o indirettamente, vanno a contrattare in Borsa, sia personalmente, sia per mezzo di agenti, sap-

piano che i loro contratti sono contratti seri e che se riscuotono con piacere quando guadagnano, debbono pagare quando perdono.

L'on. Bensa a questo proposito ha raccomandato che nel determinare il modo col quale si stabilisce la spedizione da parte di un agente al suo committente del foglietto bollato, si prendano le maggiori precauzioni; l'Ufficio centrale si unisce volentieri a questa raccomandazione, fidente che si debba facilmente trovare il modo di assicurare che quel tale foglietto bollato che l'agente assevera essere stato rimesso al suo cliente sia effettivamente partito dall'Ufficio postale.

È importantissimo che questo sia stabilito, perchè una volta stabilito che l'agente ha mandato al cliente la metà del foglietto bollato l'operazione deve considerarsi perfetta.

Io non ritorno, on. senatori, sopra gli art. 8 e 9 che hanno richiamato l'attenzione e provocato le censure, sempre cortesi, del senatore Bensa, perchè ritengo che a lui abbia al proposito data sufficiente, e spero soddisfacente, risposta l'on. ministro.

Mi fermo piuttosto sull'art. 15, che è anche di una grandissima importanza. Io sono felice di aver sentito dal senatore Bensa, che ha tanta autorità come scienziato e che ne ha tanta anche come pratico, che egli ritiene essere unanime il consenso intorno alla opportunità di istituire definitivamente il diritto di sconto. Se ne sono felice è anche perchè avendo dovuto, per ragion d'ufficio, esaminare tutti i diversi memoriali che dai corpi costituiti, che disciplinano le Borse in Italia, sono stati rimessi al Senato, dovetti constatare che alcun sindacato insorgeva contro l'applicazione normale costante del diritto di sconto. Mi pare che non sia inopportuno, on. signori, che noi diciamo che questo diritto di sconto rappresenta un presidio necessario praticamente, e attualmente indispensabile, alla correttezza delle negoziazioni borsistiche.

Il diritto di sconto consiste nella facoltà data ai compratori di richiedere, anche durante il termine prefisso nella vendita a termine, la consegna anticipata dei titoli, diritto che è limitato perchè la consegna può essere domandata soltanto sei giorni prima di quello in cui scade la liquidazione di fin di mese.

Esso è un freno potente ad una delle peg-

giori speculazioni, quella al ribasso sfrenato, che parecchie volte fu diretta non solo ai titoli industriali o bancari, ma anche ai titoli di Stato del nostro paese (il ministro del tesoro me ne può fare fede), tentando iatture, le quali, se trovarono impedimento nella fiducia che gli Italiani hanno sempre avuto nel proprio titolo consolidato, però non furono per questo, sia lecito il dirlo, meno perverse nello spirito che animava i tentativi.

Noi abbiamo trovato che era necessario impedire le manovre ribassiste, ma anche era necessario frenare le manovre rialziste, perchè poteva accadere che del diritto di sconto il compratore si servisse con scopo speculativo, facendo il calcolo che potendo domandare con tre giorni di preavviso la consegna anticipata del titolo venduto a termine, avrebbe determinato una rarefazione del titolo sul mercato mediante la dichiarazione del diritto di sconto fatta contemporaneamente sopra due o tre mercati per un unico titolo, e provocato così una ricerca estemporanea, simultanea, immediata di questo titolo che veniva a non essere pronto sul mercato (perchè quelli che sono i titoli oscillanti, per servirmi del linguaggio tecnologico borsistico, rappresentano il quarto, il quinto, il sesto di tutta la massa di quei determinati titoli, giacchè gli altri sono fortunatamente nel portafoglio del risparmio), e così avrebbe potuto produrre un rialzo del titolo, e servirsi di questo per dare il titolo riscontato preventivamente a riporto, e creare una differenza con una manovra di aggio al rialzo.

Ed ecco perchè l'Ufficio centrale, accogliendo una osservazione che gli parve molto giusta, fatta nel memoriale di quelle che per brevità abbiamo chiamato le cinque Borse, ha pregato il ministro competente di volere accogliere nel regolamento la disposizione di subordinare l'esercizio del diritto di sconto alla modalità (perchè a noi pare proprio una modalità, e non ci sentiamo nessuno scrupolo a questo riguardo che perciò il regolamento possa diventare incostituzionale se questa modalità disciplinerà), alla modalità del preventivo deposito della congrua somma presso un Istituto di emissione: abbiamo voluto scegliere gli Istituti di emissione perchè un deposito presso gli Istituti di emissione costituisce la sicurezza che il

deposito è fatto: non abbiamo voluto accontentarci neanche di un deposito presso un Istituto di credito, perchè sarebbe stato difficile in questo caso sceverare fra istituto e istituto e volevamo escludere qualunque possibilità che il deposito presso l'istituto potesse servire a coprire una manovra al rialzo.

Aggiungerei a questo riguardo, e speriamo che il ministro accetterà la raccomandazione, che questo deposito possa essere fatto anche presso il Sindacato di Borsa, perchè evidentemente nessuna garanzia maggiore vi può essere che quella che il Sindacato riceve dalle mani dello scontista la somma che rappresenta il valore dei titoli da scontarsi.

Non insisto nemmeno a dimostrare la praticità dell'art 26 se non sotto un profilo, sotto il quale l'onor. ministro non ha creduto di esaminarlo nella sua risposta, del resto esauriente, al senatore Bensa.

La ragione fondamentale, vera, dell'art. 26, in buona sostanza, è questa: non solo che si atteni il numero degli agenti di cambio (notate che in una sola Borsa ci sono 170 agenti di cambio e Parigi ne ha 60), ma la ragione sostanziale dell'art. 26 è anche quella di garantire, o signori, che le operazioni affidate agli agenti di cambio, soprattutto per la determinazione dei cambi e per la determinazione dei corsi dei titoli di Stato, sia fatta da coloro i quali, se per avventura violano la legge, si trovino colpiti, per il loro statuto personale, dal capoverso dell'art. 293 del Codice penale, cioè siano rei di un aggraviato. Pensate che gli agenti di cambio hanno nelle mani quotidianamente la determinazione del corso dei cambi, e ognuno sa che importanza ha questa nel rapporto degli scambi col mercato internazionale. Essi hanno la quotazione di tutti i valori, anche di Stato: ed anzi, a questo proposito il vostro Ufficio centrale ha creduto di fare una raccomandazione speciale al ministro competente perchè gli piaccia determinare in quel regolamento, nel quale appunto debbono essere stabilite le norme per l'applicazione di questa legge, che sia fissato che quel membro di Borsa il quale deve intervenire a questi uffici degli agenti di cambio, sia od il membro scelto dal Ministero, od il membro scelto dagli Istituti di emissione.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. E noi accettiamo.

ROLANDI-RICCI, *relatore*. Perchè è necessario che la determinazione del cambio non possa essere oggetto di speculazione. Non so se accada ancora, ma certo è che accadeva questo fatto costantemente che, siccome coloro che sono detentori di cambio accreditano ai loro rimettenti il cambio al prezzo del giorno in cui ne ricevono le rimesse, e si accreditano verso coloro a cui vendono il cambio al prezzo del giorno in cui ne fanno la cessione, così all'arrivo dei pacchetti del cambio estero si aveva una depressione artificiale del cambio ed all'indomani, quando si doveva rivendere questo cambio a quelli che devono pagare la merce all'estero, il cambio rialzava.

Ora è bene che questa determinazione dei cambi sia fatta non solo col concorso degli agenti di cambio, ma con il controllo, come la legge stabilisce, della Deputazione di Borsa ed in rappresentanza di questa specialmente da quei membri di essa che vi rappresentano direttamente gli interessi del tesoro e del commercio generale. (*Approvazioni*).

Noi abbiamo anche espresso un altro voto, unanime (in questo come in tutti gli altri, l'Ufficio centrale fu unanime), ed è quello che le insolvenze accomodate in Borsa (sia pure col consenso unanime di tutti coloro i quali vi sono interessati), vengano denunziate alle Camere di commercio.

La legge fa un trattamento di favore agli insolventi di Borsa; perchè gli insolventi di Borsa o sono dichiarati falliti, e sono trattati come tutti gli altri, o si accomodano, e se l'accomodamento è unanimemente consentito da tutti gli interessati, evitano, colla disposizione dell'art. 6, la dichiarazione di fallimento di ufficio. Ma si desidera che almeno le Camere di commercio sappiano che vi è stato un Tizio il quale ha aggiustata la propria insolvenza in Borsa.

Questo non porterà nessun effetto giuridico per lui, ma porterà un effetto per la valutazione del di lui credito negli altri suoi negozi e rapporti. E questo è soprattutto praticamente necessario perchè vi sono dei commercianti i quali esercitano il loro negozio in merci, e contemporaneamente si occupano di affari di Borsa. Se si occupassero dei cambi, specialmente per i commercianti che comprano o quelli che vendono all'estero, non farebbero che occuparsi

di una parte famulativa, addietizia, del loro commercio; ma talvolta si occupano proprio e largamente di altre operazioni di Borsa, e la esperienza ha insegnato a coloro che alle Camere di commercio hanno data tanta e così utile parte dei loro studi, che, dovendosi poi estimare la situazione economica di questi commercianti si sono trovati difetti, mancanze, spolpamenti nei loro patrimoni non giustificati. Spesso le Camere di commercio hanno dovuto accreditare questi commercianti come solvibili, come aventi tutto il loro patrimonio, mentre invece si trovavano in cattive condizioni. Se le Camere di commercio saranno messe in grado di conoscere queste insolvenze in Borsa potranno con più tranquilla sicurezza valutare l'elemento commerciale che cade sotto la loro giurisdizione.

Anche questa raccomandazione affidiamo all'onor. ministro competente perchè si piaccia di accoglierla nel regolamento.

Ora una parola, onorevoli senatori, sopra la cauzione.

Il ministro ha detto che, purtroppo, qualche volta anche con dolore bisogna prendere delle misure che gli interessi generali, immediati, urgenti esigono e che possono recare nocimento non a diritti quesiti (siamo di accordo tutti che non ve ne è alcuno), ma a situazioni che meritano riguardo.

Vediamo un po' le cifre.

Quali sono le situazioni fatte dall'art. 63 della disposizione transitoria agli agenti attualmente in carica?

Gli agenti attualmente in carica possono rimanere per un anno dopo l'attuazione della presente legge con la cauzione che hanno, ciò vuol dire a Genova con 10,000 lire, a Roma con 20,000, a Milano con 30,000 (ben inteso questa cauzione dovrà essere di loro proprietà e non data loro da altri a comodato); e questo periodo durerà quindici mesi veramente, poichè l'attuazione della legge non può avvenire che tre mesi dopo la promulgazione, per l'art. 66 mi pare. Quindi tre più dodici fanno quindici mesi, durante i quali questi agenti possono mantenere la cauzione nella cifra attuale, preparandosi a provvedere ad aumentarla.

È loro consentito inoltre di aumentare la cauzione attuale, alla metà di quella che sarà la cauzione che il ministro di agricoltura e

commercio determinerà con decreto Reale per ciascuna Borsa.

Io mi permetto di ritenere che non c'è a temere che per tutte le Borse d'Italia la cauzione sia portata a 100,000 lire. Noi abbiamo ventuna Borsa, e portandole tutte a 100,000 lire si commetterebbe probabilmente un'esagerazione; certo il ministro farà opera più savia di quello che non abbiano fatto le Camere di commercio regolando, a termini dell'art. 27 del regolamento del 1882, le cauzioni, perchè siccome quel regolamento permetteva che la cauzione fosse stabilita da 1000 a 30,000 lire, meno la Camera di commercio di Milano, che io cito a cagione d'onore, la quale portò la cauzione a 30,000 lire, tutte le altre Camere di commercio, per una grande compiacente indulgenza, l'hanno tenuta ad una cifra molto minore.

Calcoliamo in ipotesi che vi siano quattro Borse in cui si arrivi alle 100,000 lire, forse non lo dovrei, perchè se Milano, che è la Borsa maggiore, avrà una cauzione di 100,000 lire, Genova che viene molto d'accosto a Milano dovrebbe averla un pochino minore, certo Torino e Roma che si distanziano alquanto, per la massa dei titoli movimentati, dalle Borse di Milano e di Genova, dovrebbero averla ancora minore; ma il ministro nella sua prudenza farà la determinazione opportuna.

Supponiamo dunque 100,000 lire come massimo in quattro Borse. A Milano tre agenti possono consociarsi, e siccome hanno già 30,000 lire ciascuno, basterà che ognuno di essi aggiunga 3333 lire per integrare la cauzione, e per poter continuare per tutto il resto della vita ad esercitare il loro ufficio. Ma se costoro sono uomini probi, esperti, abili, non troveranno 3333 lire? Cosa guadagnano in un anno?

Napoleone diceva che la fortuna dei commercianti si fa con l'economia e il risparmio, e che il commerciante non guadagna la sua fortuna d'un colpo, come si guadagnano le battaglie, ma provvedendovi continuamente; dunque non può essere difficile trovare in un anno tre mila lire.

Per i tre associabili di Roma sarebbero lire 13,333, per quelli di Genova 23,333. Ma, si dice, sarà difficile che si associno; io osservo, se sono tre persone competenti che riscuotono la stima del pubblico e la loro reciproca, perchè non

potrebbero mettersi insieme ad esercitare collettivamente l'agenzia?

Del resto è permesso di fare un'associazione in partecipazione, oltrechè un prestito, per la cauzione, e con un'associazione in partecipazione di 23,333 lire ciascuno può benissimo, anche gli agenti di cambio che oggi abbiano la minima cauzione, mettersi in grado di potere continuare l'esercizio della propria professione mediante la collettiva in tre.

Un insigne italiano, a cui oggi ricorre con sentimento di venerazione la mente di tutti noi, Giuseppe Mazzini, ha detto che non vi sono rimedi per chi non si aiuta, ma che per chi si aiuta i rimedi si trovano. Ora facciano gli agenti di cambio in queste condizioni i maggiori sforzi per aiutarsi, ed allora quella che vorrebbe essere un'accusa di minor pietà rivolta alla legge verrà a mancare di un fondamento pratico di fatto.

L'Ufficio quindi, raccomandando al ministro di accogliere nel regolamento, che egli dovrà compilare, tutti quelli che sono stati i desiderî dell'Ufficio stesso, ispirati a voler dare alla esecuzione della legge un'effettuazione che risponda a quelli che sono presentemente gli intenti della legge stessa, chiede che il Senato dia la sua approvazione alla legge così come è redatta, ma esprime un ultimo voto.

Già nella presentazione al Senato della legge sulle Borse, fatta nel 1908, il ministro proponente dichiarava che, ossequando ad un ordine del giorno approvato precedentemente nel dicembre 1908 dalla Camera dei deputati, riconosceva l'urgenza che fosse presentata una legge disciplinatrice delle Società anonime. L'Ufficio fa suo questo voto, e riprega il Governo a voler, quanto più presto gli sia consentito dall'armonia dei lavori legislativi, presentare un progetto che disciplini le Società anonime. Creda il ministro competente, credano i suoi degnissimi colleghi che non si potrà mai avere una schiettezza intrinseca obbiettiva dei bilanci delle anonime, se questi non sono posti, nei rapporti col fisco, in condizione di essere chiari ed espliciti come essere debbono. (*Vive approvazioni*).

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Quantunque già l'onorevole ministro e l'onor. relatore abbiano parlato, mi prendo la libertà di aggiungere una parola

nella discussione generale sulla questione puramente giuridica che fu sollevata dall'onorevole senatore Bensa ed alla quale risposero efficacemente — ma a mio sommo parere non del tutto esaurientemente — l'onorevole ministro e l'onorevole relatore: voglio dire la questione se il presente disegno di legge elimini la disputa sulla validità giuridica dei contratti differenziali. Tanto l'onorevole ministro che l'onorevole relatore si sono appellati in parte al testo della legge, di cui rammentarono alcune disposizioni, in parte alle ampie e chiare dichiarazioni fatte in questo e nell'altro ramo del Parlamento così dalla rappresentanza del Governo come dagli onorevoli relatori.

Si sa che i lavori parlamentari sull'interpretazione delle disposizioni di legge esercitano un ufficio di aiuto molto rilevante, ma si sa anche che è principio scientifico affatto indiscusso che questi lavori parlamentari e le dichiarazioni di opinioni personali dei ministri, dei relatori o degli oratori del Parlamento non hanno un valore decisivo per l'interpretazione della legge.

La legge è quello che è: la volontà del legislatore è quella che è espressa nei testi della legge.

Ora io mi sono domandato se gli articoli citati, tanto dall'onorevole ministro che dall'onorevole relatore, siano proprio quelli che eliminano il dubbio definitivamente intorno alla legalizzazione, per dir così, dei contratti differenziali. Essi hanno rammentato che l'art. 47 dichiara atti di commercio le operazioni a termine sopra titoli di credito e valori; essi hanno rammentato che l'art. 51 dispone essere sospesa l'azione in giudizio, circa le operazioni contemplate da questa legge, fin quando non siano soddisfatti i debiti verso la finanza, ma non preclude l'ingresso a questa azione, come la preclude la legge attuale, nel caso che non siano state preventivamente pagate le tasse di bollo.

L'art. 51 veramente mi pare che non abbia nessuna importanza decisiva sulla questione; è opportuno che sia stato inserito, plaudo al concetto che l'informa, ma non decide la questione se le operazioni differenziali siano comprese, o non, fra i contratti di Borsa.

Quanto all'art. 47, esso parla di operazioni a termine, ma mi insegnano l'onor. ministro e l'onor. relatore che le operazioni a termine

possono avere per oggetto anche la consegna dei titoli; anzi il nostro Codice di commercio non conosce che un'operazione a termine, il contratto di riporto; ed il dubbio nel senso rigido dell'interpretazione dell'espressione « contratto a termine », che appunto in base all'articolo 73 del Codice di commercio fece capolino nella giurisprudenza, potrebbe essere avvalorato in questa legge dall'art. 15, il quale regolando il diritto di sconto, parla del compratore a termine e del contratto a termine, contemplando un rapporto che ha per finalità la consegna dei titoli. Ora se non vi fosse altro (tollerino l'onor. ministro e l'onor. relatore che io esprima liberamente il mio pensiero), se non vi fosse che questo in aiuto della tesi da loro sostenuta, io non dubito che l'autorità del ministro e del relatore, ed anche del relatore dell'altro ramo del Parlamento, sarebbe tenuta in grande considerazione, ma non avrebbe virtù di stabilire in modo inconcusso che la legge abbia dato diritto di cittadinanza ai contratti differenziali. E, poichè è bene che i lavori preparatorii forniscano una guida che sia definitivamente persuasiva, e poichè, senza dubbio, tutti desideriamo che il magistrato non si convinca per l'autorità della parola del ministro, del relatore o dei deputati e senatori che hanno parlato nella discussione, ma si convinca per l'autorità della parola della legge, che il contratto differenziale è compreso tra quelli che la legge riconosce validi, io domando all'onorevole ministro e all'onor. relatore se credono che il contratto differenziale sia compreso nel comma A dell'art. 34, in cui è detto che nella denominazione di contratti di Borsa, agli effetti della tassa (e s'intende, quindi, agli effetti dell'esercizio dell'azione giudiziaria), s'intendono compresi i contratti, siano fatti in Borsa od anche fuori Borsa, tanto a contanti quanto a termine, fermi, a premio o di riporto, ed ogni altro contratto conforme agli usi commerciali.

Siccome, senza dubbio, negli usi commerciali, che in questa materia sono gli usi di Borsa, sono entrati e ricevuti universalmente i contratti differenziali, se faremo risultare dai verbali delle nostre discussioni che la legge effettivamente comprende i contratti che sono conformi agli usi commerciali e che conseguentemente essi s'intendono compresi nella

denominazione di *contratti di borsa*, avremo chiuso il varco a qualunque discussione inopportuna sulla legittimità dei contratti differenziali.

Ma, se diremo soltanto che la legge parla di contratti a termine e che il ministro ed il relatore nelle loro manifestazioni di pensiero e negli autorevolissimi loro discorsi davanti alla Camera ed al Senato hanno detto che contratto a termine vuol dire anche contratto differenziale, io, esperto del lungo strascico di controversie che ha suscitato la legge precedente, dubito che un nuovo strascico si avrebbe colla legge attuale.

Mi ha confortato però il vedere ripetuto nel comma A dell'art. 34 che ho citato un testo che già appartiene alla legge del 1876 sui contratti di Borsa. L'espressione « contratti conformi agli usi commerciali », certamente si può prestare a varie interpretazioni, ma poichè non ho sentito che sia stata fissata l'interpretazione di essa in relazione ai contratti differenziali, che pure è interpretazione che oggi prevale nella giurisprudenza, in relazione all'analogo testo della legge del 1876, mi sembra necessario di invitare il Governo e l'Ufficio centrale a dichiarare se in quella espressione essi intendono compresi e designati i contratti differenziali; perchè sono sicuro che se dagli atti parlamentari risulterà che in questo senso s'intende confermata la cittadinanza legale ai contratti differenziali, la interpretazione del testo della legge da parte dei magistrati non solo sarà sussidiata dall'autorità dei lavori parlamentari, ma troverà altresì la maggior facilità di mantenersi uniforme, non equivoca e tale da troncarsi rapidamente qualunque nuovo tentativo di cavillazione in senso contrario che l'abilità dei patrocinatori o gli interessi dei litiganti potrebbero far sorgere.

E poichè il nostro onorevole Presidente mi ha cortesemente concesso la parola, mi sia permesso toccare un altro punto della legge che è stato argomento della discussione generale.

Io credo che bene abbiamo difeso, tanto l'onorevole ministro che l'onorevole relatore, la disposizione del n. 2 dell'art. 9, contro la censura di carattere estetico-letterario del nostro comune amico il senatore Bensa. Essa, come censura di carattere estetico-letterario, può impressionare, ma il contenuto giuridico di questo

secondo comma è tale che l'apparenza antiestetica della menzione in esso del fallito scompare, quando si rifletta alla ragione per cui è menzionato.

Qui si parla di coloro che abbiano notoriamente mancato ai loro impegni commerciali, siano falliti o anche non dichiarati falliti; questa la sostanza dell'articolo. Perché ha importanza il parlare di falliti? Si dice: il fallito non ha già notoriamente mancato ai suoi impegni? Ora siccome qui si parla di quegli impegni commerciali che hanno attinenza al regime delle Borse, è necessario rammentare che alcuni agenti di cambio, in caso di catastrofe finanziaria, si sono valse della eccezione di mancanza dei foglietti bollati per far sparire dal loro passivo legale di fallimento i debiti incontrati per operazioni di Borsa. Essi sono falliti, hanno fatto un concordato coi loro creditori, ma riguardo a tutti i crediti ammissibili nel loro passivo; i debiti di Borsa che non risultavano dai foglietti bollati non erano stati ammessi nel loro passivo, ed il curatore aveva senza dubbio il dovere di farli escludere.

Ora, che cosa hanno fatto le Camere di commercio? Alcune Camere di commercio, quella di Milano ad esempio, hanno detto: « Voi signori agenti di cambio, o mediatori di Borsa, che avete fatto un concordato coi vostri creditori ammessi legalmente al passivo, che avete soddisfatto questo concordato, che avete ottenuto la cancellazione del nome dall'albo dei falliti, siete ancora indegni di entrare in Borsa, perchè notoriamente non avete fatto onore a tutti i vostri impegni commerciali, fra i quali vi sono anche le operazioni che, sebbene non portate dai foglietti bollati, avevate il dovere di adempiere per essere degni di frequentare ancora la Borsa ».

Ora, siccome ancora per parecchi anni può darsi che si verifichi l'esistenza di persone in queste condizioni, e la legge vuole la epurazione dei frequentatori delle Borse, è giusto che si mantenga questa disposizione che, estetica o non estetica, è d'altronde riprodotta dal regolamento per l'attuazione del Codice di commercio ora in vigore. Il toglierla sarebbe una innovazione inopportuna.

Pregherò poi, a mia volta, l'onorevole relatore di fornirmi un chiarimento che mi dia tranquillità intorno alla sanzione contenuta nel-

l'art. 46 circa l'obbligo imposto al presidente del Sindacato di borsa, di trasmettere al presidente del tribunale la dichiarazione di sospensione del pagamento da parte di colui che dopo tre giorni dalla notificazione del certificato di credito non abbia adempiuto al pagamento della somma portata da questo certificato.

Il presidente del Sindacato, se omette di fare questa dichiarazione, è punito con una ammenda da lire 200 a lire 1000, estensibile a lire 2000 in caso di recidiva. Ora io domando: come farà il presidente del sindacato a sapere che è stato notificato il certificato di credito e che sono trascorsi i tre giorni?

Per l'art. 45 il certificato di credito è battezzato titolo esecutivo. Io mi impongo oggi il silenzio su questa disposizione, che ho combattuto in altra occasione perchè credo che il moltiplicare i titoli esecutivi sia un errore. In ogni modo questo certificato è un titolo esecutivo, cioè un documento che messo nelle mani di colui a cui è stato rilasciato gli dà il diritto di farlo notificare insieme al precetto di pagamento entro cinque giorni. Noto a questo proposito anche una lieve sconcordanza che all'acume dell'onor. ministro e dell'onor. relatore non sfuggirà certamente. Se io creditore faccio intimare di pagare entro cinque giorni, è strano che trascorsi solo tre giorni, il presidente del Sindacato di Borsa abbia l'obbligo di promuovere la dichiarazione del fallimento del mio debitore, quando io mi contento che mi paghi tra cinque giorni! Si sarebbe potuto desiderare che il termine fosse meglio armonizzato con le regole ordinarie della procedura civile.

Ma, se io creditore ho facoltà di notificare il certificato di credito oggi, domani, tra un mese, fino all'ultimo giorno anteriore a quello in cui si compie la prescrizione, come farà il presidente del Sindacato a sapere quando è che sono trascorsi i tre giorni dalla notificazione stessa? A me creditore la legge non impone l'obbligo di farglielo sapere, nè tale obbligo potrebbe imporre; io esercito un diritto patrimoniale quando mi pare, se mi pare, e, se non mi pare, tralascio di esercitarlo; posso anche rinunciare a notificare il certificato di credito, se dubito di fare una spesa inutile. Intanto quest'art. 46 contiene una grave pena a carico del presidente

del Sindacato di borsa, pena che troverà quasi sempre ostacoli insormontabili ad essere applicata. A mio parere, questa circostanza andrebbe contro quel concetto di reale autorità, di prestigio, di dignità del sindacato di borsa e del suo presidente, concetto che è tra gli scopi di questa legge.

Il magistrato, che volesse stare alla lettera del testo, dovrebbe istituire il procedimento penale e applicare le relative sanzioni a carico di persone, che innocentemente si trovano nel caso di aver dovuto trasgredire la legge, di essere state trascinate da una fatalità ineluttabile contro cui non possono opporre alcun rimedio. Almeno così io penso, e su questo argomento desidero ed ascolterò con molto piacere i chiarimenti che mi potranno dare il ministro e il relatore, giacchè non ho veduto che nella relazione sia fatto cenno del funzionario pratico di questo istituto della notificazione del certificato di credito in modo da garantire che il presidente del Sindacato sia tenuto a conoscere precisamente il giorno in cui avviene la notificazione medesima, senza di che non si capirebbe l'obbligo fattogli di denunciare l'inadempienza entro i tre giorni successivi; e tanto meno si comprenderebbe la penalità abbastanza grave che viene minacciata dal testo di cui ho parlato.

Salvo queste osservazioni, io dichiaro che sono perfettamente d'accordo nel testo della legge.

Credo che se anche fosse necessaria qualche lieve modificazione, la equanimità e l'illuminato criterio dell'Ufficio centrale non vorrà negarla, trattandosi di rendere più perfetta questa legge ed assicurare che il suo funzionamento in tutte le parti possa condurre a quel risultato che tutti desideriamo e che con parole così nobili il ministro e il relatore hanno illustrato già innanzi al Senato. (*Approvazioni*).

ROLANDI-RICCI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI-RICCI, *relatore*. Ringrazio il senatore Mortara di aver portato il suo grande ed utile contributo a quella che deve, secondo l'intendimento dell'Ufficio centrale e del Governo, essere la intelligenza e la comprensione della legge in ordine alla validità delle operazioni a termine anche differenziali, perchè precisamente a nostro avviso non può esservi

dubbio che fra quei contratti che sono conformi agli usi commerciali si debbano annoverare anche i contratti a termini, sia pure se fatti, fino dall'inizio, coll'intento di liquidarli mediante il regolamento delle differenze.

Spero che il ministro farà una uguale dichiarazione e così si avranno tutti quegli elementi che possano giovare all'interpretazione del magistrato per essere ben certo che questa è la portata della legge.

Circa l'acuta osservazione che ha fatto l'onorevole senatore Martara al testo dell'art. 46, a me pare che la portata di quest'articolo messa in rapporto con l'art. 44 sia la seguente: allorchè avviene una insolvenza, il Sindacato procede alla liquidazione, dice l'art. 44, ove occorra a carico dell'inadempiente, facendo le necessarie operazioni di compra-vendita, rilasciando al richiedente un certificato di credito che risulta dalle medesime. A questo certificato è stata attribuita un'efficienza di atto esecutivo; ma questo non dà luogo a discussione.

Il testo dell'art. 46 dice: « trascorsi tre giorni dalla notifica del certificato », e soggiunse il senatore Mortara con quella esattezza che egli, maestro, porta sempre nell'esame delle leggi: Badate, l'art. 46 fa decorrere l'obbligo del presidente del Sindacato di trasmettere all'autorità giudiziaria la notizia dell'inadempiente dell'obligato entro tre giorni dalla data della notifica del certificato: come farà, si domanda l'onorevole senatore Mortara, il presidente del Sindacato a sapere quando cominciano a decorrere quei tre giorni dal momento che nessuno è obbligato a fare questa notifica, e conseguentemente, dice, come si potrà applicare una multa al presidente del Sindacato se non ha fatto tempestivamente la trasmissione?

Evidentemente nessuno ha voluto che il presidente del Sindacato potesse essere passibile di un'ammenda, per tenermi al linguaggio dell'art. 46, che può arrivare alle 2000 lire, per avere ommesso nei tre giorni di fare una comunicazione in base ad una notifica che egli ignora, vuol dire che questo presidente di Sindacato incorrerà in quest'ammenda quando per una deplorabile compiacenza, non insolita, avendo avuto notizia che quel titolo che egli ha rilasciato è stato portato ad esecuzione mediante notifica, non farà nei tre giorni della notifica la comunicazione: ma fintanto che non si

proverà che abbia notizia della modifica egli non incorrerà in colpa.

L'osservazione del senatore Mortara potrebbe essere portata sopra un altro terreno, e dire cioè che si sarebbe dovuto stabilire che il presidente del Sindacato ogni qualvolta rilascia un certificato esecutivo dovesse darne comunicazione all'autorità giudiziaria, salvo poi all'autorità giudiziaria di vedere se esso avesse dovuto esser notificato, e se esso fosse stato saldato dal debitore. Ma lo scopo del legislatore è stato quello di riparare ad una situazione di cose che frequentemente accadeva per lo passato, e cioè di trovare la maniera di costringere il presidente dei Sindacati degli agenti di cambio ad avere meno pietà e più giustizia, ed essere più rigoroso di quello che non lo porti ad esserlo la consuetudine di amicizia che hanno i membri del Sindacato con coloro che sono poi loro elettori, perchè i presidenti dei Sindacati degli agenti di cambio sono eletti dai membri del Sindacato e questi a loro volta lo sono dagli agenti di cambio.

Si è voluto quindi stabilire che i presidenti, quando hanno notizia di una notificazione avvenuta, debbano, nei tre giorni, comunicarla all'autorità giudiziaria per i suoi provvedimenti; se non ne hanno avuto notizia non possono essere tenuti responsabili di non aver fatta la comunicazione. Ed in questo senso, senza distoglierla dai suoi termini, io credo possa la legge essere applicata dal magistrato.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'onor. senatore Mortara, col suo grande acume, ha sollevato due questioni: una ha risolta egli stesso con discernimento e avvedutezza veramente grandissima. Per togliere ogni adito al dubbio se l'art. 47 si riferisse anche ai contratti differenziali (quando non si volesse ritenere sufficiente e decisivo l'argomento che si trae dall'art. 51) il senatore Mortara, coll'acume che gli è abituale, si è riferito all'art. 34, nel cui comma *a*) egli trova la soluzione veramente decisiva di questo problema. Ed io sono pienamente d'accordo con lui in tale interpretazione.

Quando si parla appunto di tutte le forme di contratti a termine, fermi, a premio, o di

riporto e di ogni altro contratto conforme agli usi commerciali, in realtà si risolve anche la questione se l'art. 47 richiami e dia validità, senz'altro, anche ai contratti comunemente detti di pura speculazione sulle differenze.

Io ringrazio l'onor. senatore Mortara del conforto della sua grande autorità, e dichiaro che questo appunto è il pensiero del Governo, e soprattutto del ministro guardasigilli, la cui opinione ho voluto consultare.

L'onor. senatore Mortara ha sollevato poi anche un'altra questione, quella dell'art. 46. Egli dice: Come si può pretendere che il presidente del Sindacato di Borsa venga ad aver notizia di ogni inadempienza? E se egli non è in grado di conoscere le inadempienze, perchè punirlo di ammenda se non trasmette al tribunale ogni dichiarazione di sospensione di pagamenti?

Dice l'art. 46: trascorsi tre giorni dalla notificazione del certificato di cui all'art. 44 all'inadempiente, senza che sia stato giustificato il pagamento delle differenze da parte dei debitori, il presidente del Sindacato deve trasmettere al presidente del tribunale la dichiarazione di questa sospensione di pagamenti, affinchè possa farsi luogo ai provvedimenti determinati dal libro III del Codice di commercio.

Ora, noi terremo conto delle osservazioni dell'onor. senatore Mortara e cercheremo d'introdurre nel regolamento disposizioni tali che possano evitare gl'inconvenienti lamentati. Noi potremmo, per esempio, disciplinare la notificazione del certificato di credito, di cui all'art. 44, in modo da impedire che si verificino tali inconvenienti. Io crederei, in ogni modo, che se il presidente del Sindacato non ha avuto conoscenza dell'inadempienza, non potrà essere soggetto alla penalità, di cui al 2° comma di detto art. 46.

In questo senso sottoscrivo alle dichiarazioni del relatore.

LUCCHINI LUIGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUCCHINI LUIGI. La discussione sorta intorno a questo articolo 46 porge anche a me l'opportunità di fare alcune considerazioni in ordine alle penalità che sono stabilite in questa legge, e di cui una figura appunto in questo articolo.

Evidentemente l'art. 46 non può prevedere il fatto di dolosa omissione; si tratta di una semplice contravvenzione, o almeno sotto questo titolo esclusivamente si deve intendere di colpire. Ma sia per l'art. 46, sia per altre disposizioni di questa legge che comminano penalità, vien fuori un sistema repressivo che si allontana alquanto da quelli che figurano accolti nella nostra legislazione, e che soprattutto non risponde ai concetti più elementari e razionali in materia.

Avrei potuto fare queste osservazioni in sede di discussione di articoli, ma non mi sembra inopportuno farle ora, concorrendo tutto un gruppo di disposizioni. E con ciò non intendo di venire a conclusioni che portino a modificare sostanzialmente il progetto e a ritardare comunque l'approvazione di una legge che preme sia approvata, per provvedere a quell'opera di moralizzazione delle Borse, di cui fecero parola, con tanto senno e con pari eloquenza, il ministro e il relatore, e che interessa troppo al paese di veder presto attuata. Ma non credo neppure che debba il Senato lasciar passare inosservate alcune mende, che possono pregiudicare non lievemente la migliore applicazione della nuova legge.

Vi è un titolo speciale anzi in questo progetto che ha per argomento le disposizioni penali, com'è il caso di questo articolo 46.

Io non m'indugero sull'entità di tali sanzioni. Nell'altro ramo del Parlamento si rilevò, e furono le sole osservazioni fatte in argomento, com'esse sieno talora soverchiammente elevate e sproporzionate. E infatti esse hanno, in qualche punto, una latitudine che va da 100 a 1000, da 500 a 1500 lire, e nell'articolo 54 sino a 3000 lire, ossia oltre il limite massimo fissato dal Codice, che è di 2000 lire. Ce ne sono, al contrario, delle altre comminatorie, sempre pecuniarie, eccessivamente esigue e per giunta fisse - 10 lire, nè più nè meno - per molte e varie e assai diverse trasgressioni.

Non accennerò neppure a una disposizione, quella dell'art. 58, che stabilisce l'unità della pena tra i contraenti contravventori, ci siano o non ci siano mediatori, e la loro solidarietà nel sottostarvi, ciò che va un po' fuori delle norme comuni della responsabilità penale. Ma il punto grave invece, secondo me (certamente mi sbaglierò, ed è soltanto un dubbio

che io sollevo), è quello della procedura e delle autorità chiamate ad applicare le penalità.

L'art. 56 dispone che debbano essere in primo luogo applicate dalle Deputazioni di Borsa, le quali Deputazioni possono essere costituite da tre, cinque, anche sette persone, a seconda, credo, l'importanza della Borsa, e stabilirà poi quel regolamento, che forse andrà pure un poco al di là delle spettanze e funzioni propriamente regolamentari. Dice però l'art. 56: « Le pene comminate dagli articoli 53, 54 e 55 sono applicate ai contravventori dalla Deputazione di Borsa. Contro le decisioni di questa è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria ».

Questo è il sistema nuovissimo consacrato nel presente disegno di legge. Perchè si parla di una vera e propria applicazione di pene operata dalla Deputazione di Borsa. E in qual modo? Con quale procedura? Con quali effetti? Evidentemente qui c'è un *qui pro quo* abbastanza strano. Si è voluto statuire ben altra cosa di quello che apparisce letteralmente statuito.

Uno spiraglio di luce apparisce nell'art. 61, ove si dispone che « le contravvenzioni e controversie che si riferiscono alle disposizioni degli articoli 34 a 42 incluso, 47, 48, 52 e 60 sono decise dall'autorità amministrativa ». Qui non si parla più di applicazione di pene. Però vien subito dopo soggiunto: « Contro le decisioni di questa (autorità amministrativa) è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria ».

Laonde, sia la Deputazione di Borsa, che applica le pene, sia l'autorità amministrativa, che decide, è poi sempre stabilito che all'autorità giudiziaria si andrà per via di ricorso. E ciò non cammina.

Cominciamo dunque a dire che tanto l'autorità amministrativa quanto la Deputazione di Borsa non devono poter intervenire che in via economica, per quello che si suol chiamare un provvedimento amministrativo, in forma di componimento o conciliazione amichevole, o di oblazione volontaria, di cui si fa uso discreto nella nostra legislazione, e che si ammette nello stesso Codice penale, e mercè cui non si applica già la pena comminata dalla legge, con tutti gli effetti giuridici che ne conseguono, ma il contravventore accetta di pagare senza altro una somma corrispondente, liberandosi

così da ogni procedimento giudiziale e da ogni condanna penale.

Quando poi il contravventore non si acconcia a codesto componimento, allora interviene l'autorità giudiziaria, ma non in via di ricorso, bensì in via di denuncia e di competenza.

Queste dovrebbero essere le norme da segnarsi nella legge; e questo molto probabilmente si è voluto dire e disporre. Ma disgraziatamente il progetto dice tutt'altro; e non so se il regolamento potrà venire ad aggiustare le gambe a queste disposizioni, alquanto maluccio redatte.

Nè l'autorità amministrativa in genere, ripeto, nè la Deputazione di Borsa possono trasformarsi in magistrati giudicanti e chiamarsi a pronunciare delle condanne penali. Esse non possono e non devono avere altro ufficio che quello di risolvere economicamente, amministrativamente l'infrazione alla legge. E il magistrato ordinario non può venire in campo come un secondo grado di giurisdizione, ma semplicemente per dar corso a quel procedimento che il contravventore non volle altrimenti evitare.

Ritornando all'art. 46, esso chiama a rispondere penalmente il presidente del Sindacato dei mediatori per l'omessa trasmissione di cui è ivi cenno. Non discuto la sanzione; ma osservo che esso sarebbe escluso dal beneficio di una soluzione in via amministrativa, poichè a questo caso non si provvede, sia nell'art. 56, sia nell'art. 61.

Il povero presidente del Sindacato dovrà sempre sobbarcarsi a un vero e proprio procedimento penale avanti al magistrato ordinario. Perchè tanto rigore nei suoi riguardi? Veramente non saprei vederne la ragione.

Poichè ho la parola, vorrei anche pregare l'onor. ministro e l'onor. relatore di volermi spiegare come si dovrà applicare la sanzione dell'art. 59, sanzione che non si comprende bene di che natura sia. Troppo giusto che colui (sempre meglio al singolare le comminatorie penali) il quale siasi reso per tre volte contravventore venga escluso per un certo tempo dalle Borse. Ma a qual titolo? Come pena o come provvedimento disciplinarè? L'art. 59 dice proprio che costoro « sono inoltre *puniti* con la esclusione dalle Borse, ecc. ». E qui non si dice nemmeno per opera di chi. A me par-

rebbe dovesse essere un provvedimento meramente interno ed economico.

Ma intanto la legge dice « puniti ». E non credo che quel benedetto regolamento, che tanto s'invoca, possa aver virtù e potestà di mutar la faccia e il senso alla disposizione della legge.

Finalmente l'art. 61 stabilisce che l'azione penale per le contravvenzioni si prescrive col decorso di due anni. Anche qui si può dubitare che si ecceda, perchè la prescrizione biennale in materia di contravvenzioni il Codice la limita a quelle che importino per lo meno 300 lire di ammenda; e noi abbiamo delle contravvenzioni, il maggior numero, che non oltrepassano le lire dieci. Non sembra esorbitante una prescrizione di due anni? Ma la questione più importante, ripeto, è quella che riguarda la procedura e l'applicazione delle penalità, che, se liquidate dalle autorità amministrative, devono perdere ogni carattere penale, e se lo sieno per opera del magistrato e in seguito a procedimento giudiziale, lo devono essere con le norme comuni della procedura, e non per via di ricorso.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Ringrazio l'on. relatore e l'onorevole ministro di agricoltura, e quello di grazia e giustizia, dell'adesione data all'osservazione che ho avuto l'onore di esporre circa l'art. 34. In quanto al dubbio che sollevai intorno all'art. 46, per soddisfazione mia personale debbo constatare che questo dubbio non è stato per anco eliminato. È stato esso avvalorato dalle dichiarazioni tanto del relatore quanto dell'on. ministro, le quali stabiliscono che se il presidente del Sindacato di Borsa non conosce l'avvenuta notificazione, non è passibile della responsabilità che questo articolo gli attribuisce. Ora, qui si tratta di stabilire una contravvenzione e non un delitto; e tanto l'onorevole relatore, quanto l'on. ministro sanno benissimo che il fatto materiale contemplato dalla legge è quello che verificandosi dà vita al reato. Ed il fatto materiale che la legge contempla è questo, che trascorsi tre giorni dalla notificazione del certificato di cui all'art. 44 all'indempiente, senza che sia stato giustificato il pagamento delle differenze da parte dei debitori, il presidente del Sindacato deve trasmet-

tere al presidente del tribunale la dichiarazione della sospensione dei pagamenti.

E non mi trattengo (l'onor. relatore è troppo accorto giurista per non cogliere a volo il mio pensiero), non mi trattengo sull'improprietà della frase: « la dichiarazione di questa sospensione di pagamenti ». Di frasi improprie ce ne sono parecchie nella legge; ma eseguendosi la legge con buona volontà e con buona fede, si potranno eliminare gl'inconvenienti di interpretazione che da queste frasi improprie potrebbero derivare.

Ma qui, mentre deve rilevarsi che l'on. ministro e l'onor. relatore hanno dovuto supporre una disposizione diversa da questa che è scritta, per esonerare il presidente del Sindacato di Borsa dalla responsabilità che gli è imposta, tuttavia trovo un filo conduttore nelle parole loro, ed in ispecie in quelle dell'onor. relatore, per suggerire a me stesso (non oso di suggerire a loro) una via di uscita dalla difficoltà che si eleva.

Se nel regolamento si stabilirà che l'art. 46 sarà applicato, quando, e a condizione che il creditore abbia depositato presso il Sindacato di Borsa la prova della eseguita notificazione del certificato di credito, allora la difficoltà sarà superata. È vero che così, in modo blando e suggestivo, l'articolo del regolamento che sto immaginando avrà modificato la disposizione della legge; ma, in sostanza, l'avrà modificata in relazione a quel sentimento di giustizia e a quel desiderio di trattamento equo del non colpevole presidente del Sindacato di Borsa, che ha fatto già dire, tanto all'onor. ministro quanto all'onor. relatore, che se egli ignora l'avvenuta notificazione, non sarà ritenuto responsabile.

Se non si facesse qualcosa di simile nel regolamento, mi permetto di dire che la loro interpretazione non sarebbe accettabile.

Ma, se la legge potrà essere integrata da una disposizione regolamentare in questo senso, io non solo non insisterei su alcuna proposta di emendamento, ma allontanerei dall'animo mio qualunque preoccupazione sui risultati pratici di questa disposizione.

Prego perciò l'on. ministro di voler dichiarare il suo pensiero al riguardo.

ROLANDI-RICCI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI-RICCI, *relatore*. Vorrei pregare l'onor. senatore Lucchini a voler considerare meco l'indole diversa delle varie disposizioni raccolte sotto il titolo IV.

Sotto il titolo quarto furono raccolte delle disposizioni per reprimere delle vere e proprie contravvenzioni in casi di inosservanza a quelli che sono gli obblighi disciplinari imposti a coloro che frequentano le Borse. Vi sono poi altre disposizioni che tendono a punire le contravvenzioni di carattere fiscale. Cosa ha pensato il legislatore, ed a mio avviso provvidamente, nel dettare l'art. 47? Che queste contravvenzioni che hanno carattere disciplinare fosse più conveniente farle risolvere, se possibile, bonariamente dalla Deputazione di Borsa, prima di portare i contravventori dinanzi all'autorità giudiziaria. Alla stessa guisa la Deputazione di Borsa può statuire fino l'esclusione, o temporanea o definitiva, degli operatori e perfino la sospensione degli agenti di cambio, salvo a costoro il ricorso alle competenti autorità superiori ed al magistrato giudiziario nei casi in cui questo è competente. Così si è pensato che si dovesse lasciare ai contravventori il ricorso all'autorità giudiziaria ma che fosse praticamente conveniente che il più delle volte queste contravvenzioni che sono pressochè tutte negative (mancato adempimento di obblighi creati dalla legge), passassero a traverso la facoltà quasi conciliativa deferita alla Deputazione di Borsa.

Quando si è trattato di contravvenzioni fiscali si sono demandate all'autorità amministrativa vera e propria, si è mantenuta cioè quella disciplina scritta nelle nostre leggi normali di bollo e di registro, onde si passa a traverso l'ambito amministrativo per l'oblazione, e se questa si rifiuta, si va all'autorità giudiziaria.

In quanto alla disposizione dell'art. 49 che ha richiamato l'attenzione dell'insigne giurista senatore Lucchini, io credo che tale disposizione non può non essere riconosciuta opportuna. In essa non si fa altro che questo: quando si coglie nel corso di un anno un agente od un altro operatore che per tre volte froda la tassa, si arriva ad espellerlo per un certo periodo di tempo dalla Borsa. È una vera repressione comminata al contribuente che tenta recidivamente di sottrarsi all'obbligo del pagamento di queste tasse, le quali sono state opportuna-

mente rese miti in questa legge, ma che appunto perciò devono essere scrupolosamente pagate da tutti gli operatori.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Alle giuste osservazioni, che l'onorevole senatore Rolandi-Ricci ha fatto al senatore Lucchini, io aderisco pienamente. Qui si è seguito il criterio che vi è in tutte le leggi fiscali, e le parole stesse si può dire siano la riproduzione integrale delle analoghe disposizioni contenute nelle leggi fiscali.

Del resto, terrò conto di tutte le osservazioni fatte dal senatore Lucchini.

Quanto alla delicatissima osservazione mossa dal senatore Mortara sull'art. 46, confermando, anche in nome dell'onorevole guardasigilli, ciò che ho detto, non ho nessun dubbio che il presidente del Sindacato non sia responsabile, quando la notificazione non gli sia stata fatta. Ma, poichè il senatore Mortara propone una formula molto precisa, che, messa nel regolamento, può togliere ogni dubbio su questo punto, voglio dargli esplicito affidamento che il Governo accetta per il regolamento la formula da lui proposta.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Ringrazio l'on. ministro, le cui parole valgono a tranquillizzarmi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Dovremmo ora passare alla discussione degli articoli, ma, stante l'ora tarda, la rinvio alla seduta di mercoledì prossimo.

Presentazione di una relazione.

MARIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Concorso dello Stato per le onoranze centenarie a Giuseppe Verdi in Parma ed in Busseto ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Mariotti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 3625.24 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12:

Senatori votanti	112
Favorevoli	101
Contrari	11

Il Senato approva.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 132,212.55 verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12, concernenti spese facoltative:

Senatori votanti	112
Favorevoli	101
Contrari	11

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1912-13:

Senatori votanti	112
Favorevoli	103
Contrari	9

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato si previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1912-13:

Senatori votanti	112
Favorevoli	102
Contrari	10

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1913-14:

Senatori votanti	112
Favorevoli	100
Contrari	12

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 MARZO 1913

PRESIDENTE. Domani riunione del Senato in seduta segreta.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di dopodomani.

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tassa sui contratti di Borsa (N. 959).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Sistemazione della sezione industriale del Regio Istituto tecnico di Bergamo (N. 899);

Conversione in legge del Regio decreto 21 ottobre 1910, n. 735, riguardante la proroga della scadenza delle cambiali e degli assegni bancari nel comune di Napoli (N. 919);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 2143.26, verificatesi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-912 concernenti spese facoltative (N. 953);

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 49,866.06 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-912 (N. 954).

Sistemazione completa delle reti telefoniche urbane esercitate dallo Stato (N. 957);

Sul personale degli operatori e telegrafisti (N. 958);

Modificazioni ed aggiunte alla legge 9 luglio 1908, n. 420, ed alla legge 6 luglio 1911, n. 677 (N. 959);

Liquidazioni di debiti e crediti dell'Amministrazione postale e telegrafica verso le Società già esercenti le reti ferroviarie dell'Adriatico e del Mediterraneo, per trasporti di materiali telegrafici e telefonici (N. 961).

Modificazioni ed aggiunte alla legge 15 luglio 1907, n. 506 per l'esercizio di Stato dei telefoni (N. 970);

Aggregazione del comune di Staletti al mandamento di Gasperina (N. 864);

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370);


Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 18 marzo 1913 (ore 17.30).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CCXCI.

TORNATA DEL 12 MARZO 1913

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Comunicazioni* — Il Presidente commemora il senatore Arrivabene (pagina 10021) — Si associano i senatori Tamassia (pag. 10022) e Mortara (pag. 10022), e a nome del Governo il Presidente del Consiglio (pag. 10022) — È aperta la discussione relativa alla riserva fatta in occasione della riforma elettorale politica circa una indennità ai senatori — Parla il senatore Melodia presentando anche a nome di altri senatori, un ordine del giorno (pag. 10025, 10029) — Seguono i senatori Colonna Fabrizio (pag. 10025, 10029) e Arcoleo (pag. 10026), proponendo l'ordine del giorno puro e semplice — Parla poi il senatore Torrigiani Filippo (pag. 10028) — L'ordine del giorno puro e semplice è approvato — Presentazione di un disegno di legge (pag. 10030) — Si procede all'esame degli articoli del disegno di legge: « Ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tassa sui contratti di Borsa » (N. 939) — Senza discussione sono approvati i primi otto articoli — All'art. 9 il senatore Bensa propone emendamenti (pag. 10032) non accettati dal ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 10032) nè dal relatore (pag. 10032), e non approvati dal Senato — Si approva l'art. 9 — Senza osservazioni sono approvati gli articoli da 10 a 14 — Si approva, dopo osservazioni del senatore Bensa (pag. 10034), l'art. 15 — È approvato l'art. 16 — All'art. 17 fa raccomandazioni il senatore Levi-Civita (pag. 10034) cui si associa il senatore Rolandi-Ricci, relatore (pag. 10035) — Risponde il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 10035) e l'art. 17 è approvato — Si approvano gli articoli dal 18 al 33 — Parlano sull'art. 34 i senatori Mortara (pag. 10039), De Blasio (pag. 10040), Bensa (pag. 10051), e Rolandi-Ricci, relatore (pag. 10046) e il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 10052) — Si approva l'art. 34 — Il seguito della discussione è rinviato alla successiva seduta.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno; ed i ministri degli affari esteri, delle colonie, della guerra, del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia e dei culti, della pubblica istruzione, di agricoltura, industria e commercio, dei lavori pubblici, delle poste e dei telegrafi.

BORGATTA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. La famiglia del defunto senatore Cagnola ringrazia il Senato per le condoglianze inviate.

**Commemorazione
del senatore conte Silvio Arrivabene.**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi!

Abbiamo il dolore di nuova e grave perdita, recataci dalla morte del senatore conte Silvio Arrivabene, avvenuta ieri improvvisa in Fi-

renze. Io ne sono costernato; chè il collega egregio erami amico diletteissimo.

Nato in Mantova il 12 maggio 1844, di nobile e ricco casato, dal conte Carlo, che fu l'ardito rivoltoso del 1848 contro lo straniero, poi emigrato e pubblicista; nipote di quel dotto filantropo, il conte Giovanni, dannato a morte, esule dall'Austria nel 1824, che nostro collega pur esso fu, ascoltato con riverenza sino a mia memoria; tutto l'elogio del conte Silvio è fatto, dicendo che fu degno di tal padre e dello zio chiarissimo.

Giovinetto nel settembre 1859, in Mantova, a pena di una dimostrazione pe' caduti di Solferino e San Martino, e sulle tombe dei martiri di Belfiore, cadde prigioniero degli austriaci con i compagni e con l'ava paterna marchesa Teresa Valenti, altro esempio virtuoso e forte cui educavasi Silvio in famiglia.

Liberato, corse ad arruolarsi nelle fila del Garibaldi, fece la campagna del 1860 e fu al Volturno. Combattè il 19 settembre ed il 1° ottobre eroicamente, ed all'assedio di Capua fu promosso sottotenente per merito. Passato nell'esercito regolare, compiti gli studi militari in Ivrea, fu aiutante di campo dei generali Pettiti e Pettinengo; fece la campagna del 1866, e guadagnò la menzione onorevole al valor militare nel combattimento di Borgoforte li 4 e 5 luglio, aiutante di campo del generale Ricotti.

Congedatosi nel 1872, si ritirò nella città natale alla vita amministrativa. Fu in Mantova otto anni assessore del comune; fu presidente del Consiglio provinciale pur lungamente; e del Consiglio provinciale scolastico; amministratore di varie istituzioni di beneficenza. Succedette al padre nel 1882 nella presidenza del Comizio agrario; dedicossi agli studi agrari ed economici con intelletto ed amore; attendendo alla coltivazione delle proprie terre. Di Società cooperative di produzione e consumo fra gli operai della città ed i coltivatori dei campi, fu promotore, tanto caldamente da tenere anche conferenze a tale intento.

A grande maggioranza di voti fu dal collegio di Mantova eletto deputato nelle elezioni generali del 1890; e prese parte attiva ai lavori della Camera nella XVII legislatura. Non meno attivo, nè meno zelante fu in Senato, ove entrò a titolo della presidenza provinciale, per

nomina del 14 giugno 1900; e nell'ufficio di senatore segretario, che occupò dal 1902 fino alle sue dimissioni del gennaio 1911, fu assiduo ed operoso, senza tralasciare d'intervenire non di rado alle pubbliche discussioni. La sua parola, del pari che ogni suo atto, era ispirata a sensi retti e prudenti, a puro amor di patria e di pubblico bene. Di uomo forte, fermo, franco e leale fu il suo carattere.

La scomparsa di Silvio Arrivabene, pianta dal Senato, lo è più amaramente da me e dai colleghi della Presidenza. Diamo l'addio allo spirito di lui, figurandolo aleggiare sugli Ossarii di Solferino e San Martino; ove, presidente devoto di quella Società, ha lasciato, come alle ossa dei nostri caduti nella più cruenta delle patrie battaglie, un culto alla gratitudine, ed ai principii del nostro risorgimento. (*Approvazioni*).

TAMASSIA. Pochi giorni or sono, in Padova, Silvio Arrivabene, parlavami con giovanile entusiasmo della Società di San Martino e Solferino consacrante con i monumenti e coi ricordi la storia della guerra liberatrice del '59.

Facevami, con la sua parola animata, rivivere quelle splendide giornate, che egli con giusto orgoglio d'italiano, rannodava a quelle recenti e non meno gloriose della Libia.

La sua voce infiammata nel riannodare le fasi di quelle lotte, finiva con un inno alla patria.

Era allora e sempre la figura quasi romantica del soldato gentiluomo, pronto a riprendere, come nella sua giovinezza, le armi contro lo straniero. Mai, mai mi sarei immaginato che il destino mi avrebbe imposto questo ufficio di piangerlo davanti a voi, illustri colleghi, strappato sì crudamente alla patria, alla famiglia, alla nostra Assemblea, in cui fu per tanti anni operoso ed insigne collega nostro.

Ed in questo momento in me parlare e lacrimare si confondono, perchè l'amicizia, che mi legava a Silvio Arrivabene, era dolce consuetudine di famiglia; era ammirazione per la sua vita, vòlta prima a difesa della patria con le armi, poi a tutte le opere, che ne rialzassero la prosperità e la gloria. Soldato lottò da valoroso; cittadino dedicò tutta la sua vivace, instancabile energia al rifiorimento dell'agricoltura, dell'istruzione popolare, alla tutela ed

allo splendore del nostro patrimonio artistico. Non c'è feconda iniziativa nella mia cara terra mantovana, che non porti il suo nome e, quel che è più, l'impronta del suo fervore, del suo spirito liberale.

E voi, illustri colleghi, non avete dimenticato le parole ispirate da sollecitudine reverente, quasi affannosa, con le quali Egli invocava dal Ministero il soccorso ai monumenti mantovani minaccianti rovina; l'ardore con cui ne descriveva le forme mirabili e la storia; la campagna da lui iniziata e coraggiosamente condotta, perchè il palazzo Farnese, gloria d'Italia, appartenesse per sempre all'Italia.

Gli esempi alti, nella sua famiglia, del patriottismo, delle cospirazioni sfidanti serenamente il martirio infiammarono e guidarono sempre l'anima sua, perennemente giovanile, verso l'ideale di un'Italia forte, gloriosa, al di sopra di ogni meschino confine di regione, d'ogni spirito gretto di partito. La patria per lui era quella di Tito Speri, « la madre che chiama i suoi figli ». Ed egli a questa voce ha sempre obbedito.

Devoto a queste nobili tradizioni lavorò per la concordia, per lo svolgimento liberale delle nostre istituzioni, cui prestò ossequio sicuro, a fronte alta, anche quando, affermando fieramente la sua fede, vedeva sfuggirgli il non ambito favore popolare.

La memoria di Silvio Arrivabene sarà sempre cara alla patria; esempio d'una vita senza macchia e senza paura, che attinse la sua nobiltà e la sua forza dai più puri ideali.

Voglia il Senato consentirmi nella proposta pietosa di mandare alla famiglia desolata dell'amatissimo nostro collega una parola di rimpianto. Essa vorrà dire a quelle anime prostrate che il loro dolore è pure nostro dolore. (*Approvazioni vivissime*).

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Come concittadino del compianto nostro collega, e già suo collega, molti anni or sono, nei consessi amministrativi della nostra città natale, io sento, più che il dovere, l'impulso irresistibile del cuore che mi induce ad associarmi alle nobili, doverose e sincere manifestazioni di compianto per tanta perdita, espresse dal nostro onor. Presidente e dal carissimo collega senatore Tamassia. (*Bene*).

Silvio Arrivabene entrò in questa Camera vitalizia portando una eredità morale di grandissimo pregio; egli doveva sostenere qui la dignità altissima del nome che nel Senato italiano aveva fatto brillare e venerare per molti anni Giovanni Arrivabene, il martire cospiratore del 1821, il compagno di Silvio Pellico e di Maroncelli.

Egli adempì il dovere che quest'onore altissimo gli imponeva con quell'entusiasmo di devozione alla patria, con quel sentimento di abnegazione per adempiere tutti i suoi doveri di cittadino e di legislatore di cui è testimonianza l'omaggio resogli dal Senato quando lo volle membro, per molti anni, del proprio Ufficio di Presidenza, contendendo al suo desiderio di abbandonarlo allorchè la salute, già declinante, gli impose di ritirarsi.

Io lo ricordo egualmente acceso di patriottismo e di devozione ai più elevati ideali, nei Corpi pubblici della nostra città nativa, nei quali ebbi la fortuna di conoscerlo e di apprezzarlo.

Mi associo alla proposta, che non dubito sarà accolta dal Senato, fatta dal collega Tamassia, perchè sia trasmessa l'espressione del sentimento di dolore del Senato alla famiglia del nostro compianto amico e collega. Aggiungo la preghiera che eguali sentimenti siano manifestati alla città nativa del senatore Arrivabene. (*Approvazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. A nome del Governo, mi associo al dolore di quest'Alta assemblea per la perdita del senatore Arrivabene. Il Presidente di quest'Assemblea ha ricordato i grandi servizi che egli ha reso al Paese. Io, anche in questo momento, debbo ricordare che molti anni or sono fui in dissenso con lui sopra una importante questione di politica interna, in quest'Aula; ma allora pure dovetti ammirare la saldezza delle sue convinzioni, la sincerità delle sue idee e la grande cortesia di modi, con la quale egli sosteneva una tesi diametralmente contraria alla mia.

Questo ricordo di un'antica discussione, fatta in modo così alto in quest'Assemblea, io ho creduto di portare innanzi al Senato per di-

mostrare come la diversità di opinioni non può mai turbare la profonda stima per una persona che ha reso così alti servizi al Paese. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Sicuro dell'approvazione del Senato, darò esecuzione alle proposte dei senatori Tamassia e Mortara.

Discussione relativa alla riserva fatta in occasione della riforma elettorale politica circa una indennità ai senatori.

PRESIDENTE. Il Senato, nel Comitato segreto di ieri, deliberò di portare in seduta pubblica l'argomento per il quale era stato convocato, e che è contenuto nella nota domanda di dieci senatori, che rileggo:

« I sottoscritti, a norma dell'art. 70 del Regolamento, domandano la convocazione del Senato in Comitato segreto per prendere i definitivi provvedimenti riservati nella discussione della riforma elettorale politica circa l'indennità o ricupero di spese a favore dei senatori ».

Fino da ieri, nella stessa seduta segreta, fu presentato a questa Presidenza il seguente ordine del giorno:

Richiamando, nella parte che tratta l'argomento in discussione, la relazione dell'Ufficio centrale che riferì sulla *Riforma della legge elettorale politica* ove fu dichiarato che:

« ... se lo Statuto ugualmente pone le due Camere nell'identico stato giuridico per quel che a retribuzione si riferisce, ugualmente impone che, se tale stato riceva nuovi atteggiamenti per una Camera, implicitamente e necessariamente, anche all'altra Camera questo nuovo atteggiamento si debba riferire. La novità ricevuta per l'una è per necessità anche novità ricevuta per l'altra.

« Cosicchè parve che nessuna maggiore o speciale affermazione legislativa fosse su ciò necessaria rispetto al Senato.

« Il quale ha dallo Statuto il diritto pieno di formare a sè il suo regolamento interno; e questo è il luogo nel quale giustamente potrà avere il suo posto l'ordinamento sul modo di rendere effettivo tale diritto, che nell'esser suo è già tutto nella stessa disposizione che al riguardo è contenuta nel disegno di legge in riferimento alla Camera dei deputati.

« Questo il ragionamento giuridico che l'Ufficio vostro ha fatto: questa la risoluzione alla quale il Governo, col mezzo e con l'autorità del Presidente del Consiglio, intervenuto all'adunanza, pienamente assenti »;

Richiamando le dichiarazioni a tale proposito fatte al Senato dal Presidente del Consiglio nella seduta del 27 giugno 1912, nei seguenti termini:

« L'Ufficio centrale pone una questione molto importante: la relazione cioè fra la concessione dell'indennità ai deputati e la concessione dell'indennità ai senatori del Regno. In questa legge il Governo ha creduto suo dovere di astenersi dal trattare questa questione, perchè gli è parso che fosse assai più decoroso lasciare che il Senato prendesse esso quelle iniziative che credesse più opportune. Il Governo è in ciò perfettamente d'accordo con l'Ufficio centrale, e per parte sua seconderà in tutto la volontà del Senato, la quale non potrà che essere ispirata ai grandi interessi del Paese ed alla dignità del primo ramo del Parlamento »;

Richiamando l'ordine del giorno nella medesima seduta votato per appello nominale col quale il Senato passò alla discussione degli articoli « *udite le dichiarazioni del Governo* »;

Il Senato delibera d'inviare la proposta relativa all'indennità ai senatori, per ragioni di competenza, alla Commissione del Regolamento interno.

MELODIA - BALENZANO - CARAFA
D'ANDRIA - CHIRONI - DALLO-
LIO - LUCCA - SENISE TOMMASO -
TORRIGIANI FILIPPO - TORRIGIANI
LUIGI.

Questa proposta ha carattere preliminare; e, poichè si riferisce alla Commissione per il Regolamento interno, io, che la presiedo, debbo informare il Senato che nell'adunanza del 13 dicembre dello scorso anno la Commissione così opinò:

« Sulla questione dell'indennità parlamentare per i senatori, la Commissione, ad unanimità, ritiene che l'iniziativa spetti al Senato; il quale, quando avrà deliberato favorevolmente alla proposta, potrà inviarla alla Commissione del Regolamento per le deliberazioni di sua competenza ».

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1913

Il senatore Melodia ha facoltà di parlare su detta proposta d'ordine del giorno, sottoscritta da lui e da altri colleghi.

MELODIA. Giacchè sono il primo a parlare oggi in quest' Aula, io credo di interpretare il voto dei colleghi tutti mandando un saluto ad un membro del Governo, nostro carissimo collega, che è stato testè vittima di un volgare attentato, fortunatamente innocuo. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

Sono lieto e mi aspettava che gli applausi dei miei colleghi avessero dimostrato l'opportunità delle mie parole.

PRESIDENTE. Comunicherò la manifestazione del Senato al senatore Leonardi-Cattolica.

MELODIA. L'ordine del giorno sottomesso alla vostra approvazione, firmato da tutti i senatori che fecero parte dell'Ufficio centrale che riferì sul progetto di legge per la riforma elettorale politica, è così chiaro, così lucido che non credo di aver bisogno di molte parole per illustrarlo. Ad evitare equivoche interpretazioni ed incompleti ricordi, noi abbiamo creduto non di riferirci a quel che fu scritto e fu detto, ma di riportare testualmente le parole che furono scritte e dette.

In quella memoranda seduta, nella quale qui in quest'Aula fu solennemente riaffermato che la concordia per lo sviluppo graduale di ogni libertà, sotto gli auspici della nostra gloriosa Monarchia, è in Italia pari a quella dimostrata per l'ingrandimento e per la gloria della Patria, il Senato accoglieva, con l'allargamento del suffragio popolare, i concetti sulla questione che si discute, espressi dall'Ufficio centrale ed autorevolmente ed esplicitamente consentiti dal Presidente del Consiglio dei ministri.

L'indennità accordata ai deputati mutava radicalmente, per ragione di adattamento alle condizioni ed esigenze della vita pubblica moderna, l'interpretazione dell'art. 50 dello Statuto, nel quale le condizioni giuridiche dei due rami del Parlamento sono assolutamente identiche.

Se a tal fine è stata necessaria una legge, la medesima legge, implicitamente, ha messo il Senato in possesso del diritto di stabilire, se, come, e quando lo credesse opportuno, una indennità ai senatori. Nè ha valore l'opposizione fatta per ragione dell'unilateralità delle due

Camere nel votare i loro regolamenti interni, poichè l'art. 61 dello Statuto, pur accordando quest'eccezionale sistema di deliberazione, mette quei regolamenti alla pari di tutte le altre leggi dello Stato.

PRESIDENTE. La prego di non entrare in merito.

MELODIA. Non entro in merito.

Noi non intendiamo affermare, e tanto meno proporre, che il Senato deliberi l'indennità a favore dei senatori: ognuno di noi si riserva a tale proposito la più ampia libertà di discussione e di voto, qualora la Commissione del regolamento proponesse così radicale riforma all'ordinamento ed alle tradizioni del Senato. Il Senato, accogliendo la nostra proposta, non pregiudica perciò in nulla il suo voto futuro, ma riafferma oggi, come ha già solennemente affermato nella seduta del 27 giugno 1912, il suo pieno ed assoluto diritto di stabilire, nel suo regolamento interno, tutto quello che si riferisce a così delicata questione.

COLONNA FABRIZIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA FABRIZIO. Signor Presidente, Signori Senatori. Non entro nel merito. Ieri mi permisi di fare la proposta di un rinvio a sei mesi che nel gergo parlamentare significa « rinvio della questione ».

Non si votò quella mia proposta non ho capito perchè, forse perchè già si era deciso di discutere l'argomento in seduta pubblica e, come questo era anche il mio desiderio, non insistetti.

ARCOLEO. Domando la parola.

COLONNA FABRIZIO. Ma la proposta, che feci ieri, oggi la riterrei inopportuna e ciò, dopo conoscenza presa dell'ordine del giorno presentato dal senatore Melodia con altri otto senatori che, secondo me, contiene un equivoco che occorre eliminare, e che invece permarrrebbe col semplice rinvio a sei mesi. L'equivoco sta in questo: i firmatari dell'ordine del giorno propongono che il Senato rinvi la questione dell'indennità, per ragioni di competenza, alla Commissione del regolamento. Ora io dico che la questione diverrebbe di competenza della Commissione del regolamento, quando il Senato già avesse approvato il principio dell'indennità, ma questo fatto non è avvenuto assolutamente. (*Approvazioni*).

Voci. Ha ragione.

COLONNA FABRIZIO. L'Ufficio centrale che esaminò la legge elettorale politica disse, e lo scrisse, che lo Statuto nel suo art. 50 pone le due Camere nell'identico stato giuridico per quello che a retribuzione si riferisce, e da ciò la Commissione venne a dire che la novità ricevuta per una Camera è per necessità novità per l'altra; ed aggiunse ancora che nessuna maggiore e speciale affermazione legislativa fosse su ciò necessaria rispetto al Senato. Questo fu scritto nella relazione sulla legge elettorale politica.

A questa affermazione, che nessuna disposizione legislativa nuova ci voglia per il Senato, in tema di indennità, io oppongo, che ciò che la legge vuole lo scrive, e che non è, per semplice illazione, che il principio della indennità, possa essere ammesso ed accettato dal Senato.

Quello che l'ordine del giorno oggi ci rammenta, me lo perdonino i miei colleghi e carissimi amici, è una bella pagina acquisita agli atti parlamentari, ma non fa parte della raccolta delle leggi e regolamenti dello Stato, e la posizione del Senato in quanto all'accettazione o meno del principio dell'indennità non è in nessun modo pregiudicata; l'opinione espressa dalla Commissione che studiò la legge elettorale politica in nessun modo impegnò il Senato. Io credo che il Senato oggi è libero di votare come vuole; (*rumori in vario senso*) nessun precedente l'obbliga a votare il semplice rinvio della questione alla Commissione del regolamento. (*Approvazioni*).

Se ciò si facesse, puramente e semplicemente, come propone l'ordine del giorno Melodia, mi permetta il Senato di dire, per quel grande affetto che ho sempre avuto per quest'Alto Consesso, al quale mi onoro di appartenere da molti e molti anni, che tuteleremmo molto male la nobiltà dell'alto mandato legislativo che ciascuno di noi ha ricevuto dal Re. (*Bene, bravo*).

L'allargamento del suffragio ha portato con sé di necessità il provvedimento che ben si spiega per la Camera dei deputati. Ma al Senato cosa c'è di nuovo? Cosa è cambiato al Senato? Si è fatto, una volta, un tentativo di riforma,... ma a che si è riusciti? A niente. Ed io spero che il Senato, per molti e molti anni ancora, per il bene d'Italia, per il bene del

mio Paese, non cambierà la sua costituzione attuale. (*Approvazioni*).

Detto questo, e non volendo riproporre un rinvio a sei mesi, in contraddizione all'ordine del giorno presentato dal senatore Melodia, propongo l'ordine del giorno puro e semplice. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Volevo annunciare, quando chiese la parola il senatore Colonna, che una proposta d'ordine del giorno puro e semplice mi era stata prima presentata dal senatore Arcoleo.

Ha facoltà di parlare il senatore Arcoleo.

ARCOLEO. (*Segni di attenzione*). Dirò brevi parole nei limiti di una semplice illustrazione del mio ordine del giorno puro e semplice. Non mi ha sorpreso, anzi sono lieto, che un gran numero di senatori, appena annunciata la presente questione, sia venuto qui come nelle grandi occasioni e siasi agitata la stampa e la pubblica opinione, che sembrava quasi immemore di noi. Meglio essere discussi che trascurati!

Non ho mai invidiata la sorte del Senato della monarchia di luglio quando nel 1848, il popolo insorto assaliva la Camera elettiva e non si occupava della Camera alta. (*Si ride*).

La nostra, eguale nella forma, ben diversa nella sostanza, ha potuto lealmente cooperare a tutte le più ardite riforme e dare un voto di largo consenso alla recente riforma elettorale. Ma si è confusa una tenue questione di indennità con un'alta questione di dignità; sull'indennità possono esservi dissensi fra noi, nessuno sul sentimento di dignità. (*Benissimo*). E non occorre che ci si richiami dal di fuori con moniti o consigli. Il Senato sa provvedere a se stesso. (*Applausi vivissimi e generali*). Ed il voto unanime di ieri ha dimostrato che il Senato in seduta segreta era un semplice espediente necessario per regolamento, affinché in mancanza di una proposta si potesse venire ad una pubblica discussione. (*Benissimo*).

Non raccolgo recenti lezioni di diritto pubblico, non ho bisogno di sfrondare equivoci; tutti siamo convinti che per regolamento si possono stabilire norme disciplinari ed esecutive, ma non si può deliberare una spesa, nè modificare il bilancio. Occorre in tal caso sempre una legge, soprattutto quando debba toccare un articolo dello Statuto. (*Approvazioni*).

Ed io, che ebbi l'onore di presentare, come relatore, una riforma che fu sempre la fissazione e sarà chiaro crepuscolo dei miei anni stanchi, sottoposi al Senato una risoluzione che fu votata all'unanimità e la quale dichiarava che qualsiasi riforma statutaria, pure iniziata dal Senato per argomento che lo riguardasse, debba sempre concretarsi con speciale disegno di legge.

Dunque non potevamo noi della Commissione del regolamento (ed ho l'onore di parlare a nome degli on. Finali, Bonasi, Cefaly e Sonnino, presenti nella riunione del 13 dicembre), non potevamo noi accettare alcun invito formale, in argomento così grave che tocca l'esercizio di un'alta prerogativa del Senato. Questo avrebbe potuto prendere iniziativa, in materia costituente, sempre in rapporto al Ministero responsabile e ad uno speciale disegno di legge. E quell'opinione che abbiamo allora espresso, dobbiamo confermare oggi, malgrado la fiducia degli onorevoli colleghi che fecero parte dell'Ufficio centrale per la riforma elettorale. V'ha un equivoco: si confonde il regolamento, espressione diretta della facoltà costituente del Senato o della Camera dei Deputati in quanto riguarda prerogative ed attribuzioni intime loro, con la facoltà di regolare e distribuire spese che già siano state votate per legge.

Il mio ordine del giorno puro e semplice, del quale rivendico la precedenza, già dichiarata dal Presidente su quello dell'on. Colonna da me presentato prima della seduta, risponde alla situazione del momento. Di che cosa si discute? Abbiamo forse innanzi a noi una proposta? Siamo nel periodo preliminare, sulla soglia della procedura, perchè la domanda dei dieci onorevoli che chiedevano il Comitato privato, si limita a chiedere che il Senato in Comitato segreto sciolga i provvedimenti definitivi riservati nella discussione di luglio. L'ordine del giorno del già Ufficio centrale si limita a rinviare alla Commissione del regolamento, perchè eserciti la sua competenza.

Ora l'uno e l'altro non sono che preliminari, non contengono una proposta in merito, uno schema, un disegno. Che se anche ora esistesse una mozione, dovrebbe, ai sensi del regolamento, essere inviata agli uffici. Oggi, dopo il passaggio dal Comitato segreto alla pubblica assemblea, siamo entrati nella procedura ordinaria.

È strano che molte timide coscienze, qualche anno fa trepidanti innanzi a qualsiasi innovazione, sarebbero disposte a sostituire alle leggi il regolamento interno. Sono le altalene dell'Assemblea: non è forse la prima volta che si modifica un articolo dello Statuto per una questione d'indennità? (*Commenti*).

Manca dunque oggi una base concreta alla discussione: il che esclude ogni esame di merito e distingue il mio ordine del giorno da quello dell'on. Colonna.

Aggiungo che, pur in questo caso, non si domanda ad una Commissione permanente, ma si sceglie una Commissione di uomini eminenti, che rappresentino tutte le diverse opinioni. Si tratta di materia delicatissima nella quale bisogna coordinare all'argomento altri problemi, che riguardano non già la materia estrinseca d'una indennità, ma tutto quanto può prestare le cautele e le garanzie pel numero legale, per l'assiduità nei lavori e per la funzione legislativa, da svolgersi in cooperazione con la Camera dei deputati. (*Benissimo*).

Vi ha nulla di tutto questo innanzi a noi? E può l'Assemblea deliberare oggi quando alcuna proposta non esiste e quando si chiede che si scelga una Commissione per lo studio e per lo schema di una proposta?

L'indennità non può essere un fine, è un mezzo; è coordinata quindi al Senato anche nell'intima sua composizione. Qui apro parentesi per toccare più alto argomento.

Secondo la logica e secondo quanto ebbi l'onore di esporre nella discussione della riforma elettorale, l'indennità è connessa intrinsecamente col sistema elettivo in tutto o in parte nella sua struttura.

La diversa composizione del Senato offrirebbe facile sostrato nell'applicazione di quel criterio relativo che non può essere più un livello ma una proporzione. Io non intendo qui raccogliere la frase di gergo, che questa sia un'assemblea di censiti o di stipendiati, come se non sia titolo d'onore il censo bene acquistato, la funzione amministrativa, giudiziaria, didattica, come se non si debba rispetto a quanti in questo Consesso rappresentano i veterani delle armi, della scienza e della libertà. (*Applausi*).

Non mi fermo sul principio di equivalenza fra i due rami del Parlamento, che non può essere in massima negato rispetto alla deroga

dal mandato gratuito. Ma qui non si tratta di affermare un diritto, già riconosciuto, ma di applicarlo al sistema vitalizio, alle diverse categorie per limite fisso, per sessioni, o per sedute? E in qual modo concretare i rapporti diversi tra stipendi e pensioni: sopprimere o attenuare le altre forme d'indennità spesso eccessive per incarichi, inchieste, Commissioni? So che molti, ostili un tempo o dubbiosi, della organica riforma, oggi pensano diverso, soverchiati da nuovi eventi.

Può il Senato restare immobile dinanzi ad un corpo elettorale di circa sette milioni per la Camera elettiva?

Dove attingerà nuove energie per mantenere l'equilibrio tra i poteri?

Possiamo rimanere indifferenti, chiusi nell'aula a quanto si muove ed agita al di fuori ed intorno a noi? Ciò che oggi è monito o rampogna, può essere domani minaccia o intima. Ed un grande corpo politico non si abbandona all'alee ed alle sorprese. (*Benissimo*).

Tenue cosa è questo argomento dell'indennità: ben altri problemi urteranno per ostacoli in questa composizione di nomina ministeriale, che è un anacronismo, che non possiamo, non dobbiamo aver comune colla Turchia. Anche la Camera dei Lords ha di recente deliberato la sua riforma ed attende, per attuarla l'avvento al potere del partito unionista. Tutti gli altri Stati, a base monarchica, hanno statuti e ordinamenti nei quali è ammesso in parte lo elemento elettivo.

Non fo censure al presente stato di cose, ma osservo all'oratore che mi ha preceduto, che è ben difficile connettere lo sviluppo liberale alla immobilità: io lo spero nella trasformazione.

La questione d'indennità, solo allora può essere logicamente risolta quando siano eliminati, almeno in parte, gli ostacoli ora esistenti. Sfido anche i più sapienti in quest'Aula a trovare un modo facile di applicazione che mantenga al tempo stesso l'eguaglianza nel principio e la differenza nelle categorie. E non parlo di prestigio per ripetere frase abusata, ma l'intendo come luce che irradia, e al tempo stesso ritempra quando sia congiunto al valore e all'efficacia della funzione.

Nè temo che il mio ordine del giorno dia pretesto alla frase funerea che scorre facile,

fuori e dentro le assemblee. I voti non bastano da soli a risuscitare le cose morte, come non valgono a seppellire le vive. (*Applausi*). Il numero scioglie la questione del giorno, crea le leggi, sorregge i Ministeri, ma non può incatenare l'avvenire. (*Applausi*).

Ciò che importa è la vitalità nostra, come corpo politico: e non si ripeta troppo la parola « dignità » da quelli i quali una volta l'anno, come nel precetto pasquale, la dimostrano qui affrettando il voto per ripartire l'indomani... (*Vive approvazioni e ilarità*).

La dignità la vogliamo conservata tutti noi e la voglio conservata io, quando fo appello al prestigio di quello stesso Senato che vorrei riformato. (*Vive approvazioni, applausi*).

Concludo. Io spero che alcun dissenso non sia tra noi; spero che questa giornata si chiuda con la concordia dei nostri sentimenti intesi a non pregiudicare l'avvenire.

Non si affretti con voti di scatto la soluzione di problemi che si sciolgono ma non si troncino. Quali che siano oggi i pareri deve mirarsi ad uno scopo: sollecitare quelle utili riforme che ci mettano in grado di svolgere degnamente il compito nostro. Non dispero che la più retta visione della cruda realtà possa spingere ad accettare come rimedio ciò che fu stimato un pericolo due anni or sono. E riassumo. Data l'odierna situazione e la mancanza di uno studio e di una proposta (che peraltro dovrebbe coordinarsi coll'intervento del Governo ad un disegno di legge) non è possibile dare in merito un voto concreto.

In questo momento, nel quale gravano ardui problemi di politica internazionale, deve premere a tutti che l'attuale argomento non turbi quella salda solidarietà, che più delle armi e della vittoria, ha rialzato il prestigio del nostro paese. (*Applausi generali e prolungati*).

TORRIGIANI FILIPPO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI FILIPPO. I senatori che fecero parte dell'Ufficio centrale che riferì sulla legge elettorale hanno desiderato che le dichiarazioni in nome della Commissione anziché del relatore, fossero fatte dall'on. Melodia che fu presidente di quella Commissione, e questo perchè fosse ben chiaro che le cose contenute nella relazione e le dichiarazioni poi fatte al Senato

erano, non opinione del relatore, ma opinione concorde ed unanime della Commissione parlamentare, Commissione la quale era composta di senatori appartenenti a varie gradazioni politiche non solo, ma di senatori, alcuni dei quali sono favorevoli ed altri contrari alla indennità. Noi abbiamo ritenuto che, una volta che veniva sostanzialmente mutata la portata dell'articolo 50 dello Statuto che riguarda tanto la Camera dei deputati quanto il Senato, fosse dovere della Commissione di stabilire bene il diritto acquisito dal Senato di avere uguale trattamento a quello che alla Camera dei deputati è fatto, diritto virtuale, s'intende, del quale avrebbe potuto o no fare uso, accettare o rifiutare, e non nascondo che nell'animo di vari componenti l'Ufficio centrale questo preludeva anche alla possibilità futura di una riforma del Senato.

Rispondendo all'on. Colonna Fabrizio, dichiaro che noi non abbiamo mai inteso di affermare che il Senato abbia in qualsiasi modo pregiudicata la questione. Esso è sempre arbitro delle risoluzioni che crederà migliori, e questo stesso concetto è chiaramente contenuto nelle parole che il Presidente del Consiglio pronunciava in quest'Aula nel momento della discussione.

Il Presidente del Consiglio dichiarava: « Con questa legge il Governo ha creduto suo dovere di astenersi dall'agitare questa questione perchè gli è parso che fosse assai più decoroso lasciare che il Senato prendesse esso la iniziativa che credesse più opportuna. Il Governo in ciò è perfettamente d'accordo con l'Ufficio centrale e per parte sua seconderà in tutto la volontà del Senato, la quale non potrà che essere ispirata ai grandi interessi del Paese e alla dignità del primo ramo del Parlamento italiano ».

Noi non potevamo nè avevamo ragione di chiedere se il Presidente del Consiglio fosse favorevole o contrario all'indennità; a noi bastava affermare d'accordo il diritto del Senato; diritto che il Senato solo è libero di esercitare o rifiutare, secondo che crederà, ispirandosi al suo decoro e agli interessi del Paese. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno puro e semplice ha la priorità.

MAZZIOTTI. Io comprendo la distinzione fra voto sull'ordine del giorno puro e semplice, e voto di merito. Come facciamo... (*Rumori, interruzioni*).

PRESIDENTE. Ora non si deve discutere in merito.

Voci. Ai voti! Ai voti!

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

MAZZIOTTI. Non si tratta di proposta nè sospensiva nè pregiudiziale, si tratta di una risoluzione che include una questione di merito e quindi è naturale che si debba discutere sul merito. (*Rumori vivissimi, interruzioni*).

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE. Ora si tratta di votare l'ordine del giorno puro e semplice proposto dal senatore Arcoleo.

COLONNA FABRIZIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA FABRIZIO. Io mi permetto di osservare che l'onor. Arcoleo, con molta eloquenza, ed assai maggiore della mia, è venuto, in conclusione, a dire ciò che io avevo detto, e a proporre anche lui l'ordine del giorno puro e semplice, come io l'avevo già proposto.

Ora, si vorrebbe da taluno rientrare nel merito della questione ed a ciò ho cercato di oppormi; e mi permetto altresì di fare osservare all'onorevolissimo Presidente ed al Senato che l'ordine del giorno puro e semplice da me proposto ha il significato, e non ne può avere altro, di seppellire qualunque discussione sull'argomento. (*Approvazioni, interruzioni, conversazioni vivissime*).

PRESIDENTE. A mio avviso, la proposta dell'ordine del giorno puro e semplice impedisce di entrare, in qualsiasi modo, nel merito della discussione.

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA (*in mezzo alle interruzioni ed ai rumori del Senato*). A nome dei sottoscrittori dell'ordine del giorno da me presentato, dichiaro di ritirarlo, votando l'ordine del giorno puro e semplice, presentato dall'on. Arcoleo, che noi votiamo coll'intesa che significhi che, per ora, della questione non se ne debba parlare, ma che l'odierno voto non debba infirmare in alcun modo ciò che è stato precedentemente deliberato nella tornata del 27 giugno 1912.

PRESIDENTE. Verremo quindi ai voti sull'ordine del giorno puro e semplice. (*Movimenti, rumori, conversazioni*).

PEDOTTI. Qual'è l'ordine del giorno che si mette in votazione? Quello del senatore Arcoleo o quello del senatore Colonna? (*Conversazioni, interruzioni, rumori*).

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno puro e semplice presentato dal senatore Arcoleo.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(È approvato).

(*Commenti vivissimi*).

Presentazione di un disegno di legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1913-914.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso alla Commissione di finanze.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tassa sui contratti di Borsa »
(N. 939).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tassa sui contratti di Borsa ».

Come il Senato ricorda, nella tornata di lunedì fu chiusa la discussione generale. Perciò intraprenderemo oggi la discussione degli articoli, che rileggo:

TITOLO I.

DELLE BORSE DI COMMERCIO

CAPO I.

Istituzione delle Borse di commercio ed autorità che vi sono preposte.

Art. 1.

Le Borse di commercio sono istituite con Regio decreto, su proposta della competente

Camera di commercio. Il decreto di istituzione indica per ciascuna Borsa, secondo le proposte della Camera di commercio, per quali specie di contrattazioni sia istituita.

(Approvato).

Art. 2.

Le Borse di commercio sono sottoposte alla vigilanza del Governo, delle Camere di commercio, delle Deputazioni di Borsa e dei Sindacati di mediatori.

I ministri di agricoltura, industria e commercio e del tesoro possono in ogni tempo ordinare di concerto ispezioni alle Borse di commercio e, sentita la Camera di commercio, emanare i provvedimenti reputati di volta in volta necessari, secondo le speciali condizioni del mercato, per assicurare il regolare andamento degli affari nelle singole Borse.

(Approvato).

Art. 3.

La Camera di commercio adotta i provvedimenti di sua competenza, sentiti la Deputazione di Borsa e il Sindacato dei mediatori.

Qualora si tratti di provvedimenti straordinari ed urgenti per il regolare andamento della Borsa, il presidente della Camera di commercio può adottarli, sentiti la Deputazione di Borsa e il Sindacato dei mediatori, coll'obbligo di convocare immediatamente la Camera di commercio per promuoverne le deliberazioni.

Le deliberazioni della Camera di commercio saranno in ogni caso comunicate, per l'approvazione, al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

La comunicazione dovrà farsi a cura del presidente non più tardi del giorno successivo.

Intanto i provvedimenti adottati dal presidente e dalla Camera di commercio rispettivamente avranno provvisoria esecuzione e saranno validi gli atti compiuti nel frattempo anche nel caso di revoca delle deliberazioni sovraccennate.

Le deliberazioni della Camera di commercio si intenderanno approvate ove non interven-gano provvedimenti ministeriali in contrario nel termine di dieci giorni successivi alla comunicazione fattane al Ministero.

(Approvato).

Art. 4.

Una Deputazione, annualmente nominata per decreto ministeriale, ha l'ufficio di sorvegliare l'andamento della Borsa e di provvedere all'osservanza delle leggi e dei regolamenti.

La Deputazione predetta si compone di tre, cinque o sette membri, secondo che viene stabilito nel regolamento speciale indicato dall'articolo 66; è sempre di sette membri nelle Borse più importanti.

Uno dei membri della Deputazione è scelto dal ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto con quello del tesoro; e un altro è designato dagli Istituti di emissione d'accordo tra loro. Quando il numero dei componenti sia di sette, l'Istituto di emissione che esercita sul luogo la stanza di compensazione ne indica un terzo. I rimanenti sono proposti dalla Camera di commercio, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

La Deputazione elegge il suo presidente e delibera colla maggioranza assoluta di voti. Contro le sue deliberazioni si può ricorrere, entro cinque giorni, alla Camera di commercio.

Contro le deliberazioni di quest'ultima si può ricorrere, entro dieci giorni della sua notifica, al Ministero di agricoltura, industria e commercio, al quale dovranno senza dilazione essere comunicate.

A tali deliberazioni è applicabile l'ultimo comma del precedente articolo.

(Approvato).

Art. 5.

Alla Deputazione di Borsa possono essere deferite dalle parti le questioni insorte in conseguenza di affari conclusi in Borsa. Essa decide in qualità di amichevole compositore.

(Approvato).

Art. 6.

La Deputazione di Borsa denuncia al tribunale civile, alla cui giurisdizione appartiene la Borsa, tutte le insolvenze che si verificano, quando non vi abbia provveduto il Sindacato dei mediatori, ai termini dell'art. 46.

La Deputazione di Borsa non deve fare la denuncia accennata nel precedente comma quando sia intervenuto un amichevole compositore con tutti gli interessati.

(Approvato).

Art. 7.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, sentita la Camera di commercio, può promuovere lo scioglimento per decreto Reale tanto della Deputazione di Borsa che del Sindacato dei mediatori.

Collo stesso decreto si farà luogo alla nomina di un commissario per l'ente disciolto, promuovendosi immediatamente la sua ricostituzione a senso di legge ed in ogni caso non più tardi di due mesi dalla data del decreto di scioglimento.

(Approvato).

CAPO II.

Ingresso in Borsa.

Art. 8.

Hanno ingresso in Borsa coloro che sono capaci di obbligarsi.

Non possono però entrare in Borsa:

1° i falliti, il nome dei quali non sia stato radiato dall'albo a' termini degli art. 816 e 839 del Codice di commercio;

2° i condannati per delitti contro la fede pubblica o contro la proprietà, ovvero per uno dei delitti seguenti: peculato, concussione, corruzione, sottrazione da luoghi di pubblico deposito, falsa testimonianza e calunnia;

3° coloro che sono esclusi dalla Borsa ai termini del seguente articolo.

A richiesta delle Camere di commercio gli uffici giudiziari competenti dovranno rilasciare gratuitamente ed in carta libera i certificati penali relativi alle persone indicate nel comma 2° di questo articolo.

(Approvato).

Art. 9.

La Deputazione deve escludere dai locali della Borsa:

1° coloro che esercitano in Borsa la mediazione sui titoli e sui valori che vi sono quotati, senza essere iscritti nel ruolo, stabilito dall'art. 21, per la corrispondente specie di mediazione, salvo il disposto dell'art. 64;

2° i falliti e coloro che, sebbene non dichiarati falliti, abbiano notoriamente mancato ai loro impegni commerciali, ed in ogni caso,

gli operatori insolventi a carico dei quali sia stato preso il provvedimento di cui agli articoli 6 e 46;

3° coloro che non osservano le leggi e i regolamenti riguardanti le Borse di commercio e le norme emanate dalle autorità che vi sono preposte, ovvero che turbano il buon ordine ed offendono la dignità dell'Istituto.

4° gli esclusi da qualsiasi altra Borsa del Regno od anche straniera;

5° i mediatori iscritti che facciano operazioni per proprio conto, o sospesi a norma dell'art. 54 o che facciano operazioni per conto di persone escluse dalle Borse.

L'esclusione temporanea può essere revocata quando siano venute meno le cause dalle quali è dipesa.

L'albo degli esclusi, anche temporaneamente dalle Borse, dovrà, a cura del Sindacato di Borsa, essere comunicato a tutte le Borse del Regno.

BENSA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENSA. A quest'articolo, in relazione a quanto ho detto nella discussione generale, proporrei di sopprimere al comma secondo le parole « i falliti e » perchè costituiscono un duplicato con le stesse stesse parole che si trovano al n. 1 dell'articolo precedente; ed al n. 4 alle parole « o anche straniera » proporrei di sostituire le parole « gli esclusi dalle Borse straniere potranno essere esclusi dalle Borse italiane, secondo i casi, a giudizio della Deputazione di borsa ».

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Per le stesse considerazioni che ebbi l'onore di svolgere nella seduta precedente, io non potrei accettare l'emendamento proposto dal senatore Bensa, epperò lo prego vivamente di non insistere.

ROLANDI-RICCI, *relatore*. Mi associo alle dichiarazioni del ministro.

BENSA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENSA. Malgrado le dichiarazioni dell'on. ministro e dell'Ufficio centrale, io credo di insistere nel mio emendamento, pur senza discuterlo.

PRESIDENTE. Chi appoggia l'emendamento proposto dall'on. Bensa è pregato di alzarsi.

(È appoggiato).

L'onorevole Bensa propone: al numero 2 togliere le parole « i falliti e »; al numero 4, sostituire alle parole « o anche straniera » le parole « gli esclusi dalle Borse straniere potranno essere pure esclusi dalle Borse italiane secondo i casi, a giudizio della Deputazione di Borsa ».

Metto quindi ai voti questo numero 2 dell'articolo 9 coll'emendamento del senatore Bensa, il quale non è accettato nè dal ministro, nè dall'Ufficio centrale.

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ora ai voti il secondo emendamento proposto dall'onor. Bensa al numero 4 di questo stesso articolo 9.

Anche questo emendamento non è accettato nè dal ministro, nè dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

PRESIDENTE. Ora si dovrebbe mettere ai voti un'aggiunta proposta a quest'articolo.

BENSA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENSA. Non essendo stati approvati i miei emendamenti al testo ministeriale, anche questa proposta aggiuntiva cade.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 9 nel testo ministeriale, del quale ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 10.

Le Camere di commercio, sentita la Deputazione ed il Sindacato di Borsa, potranno stabilire, per l'entrata nelle Borse, l'uso di tessere personali per gli operatori abituali di Borsa.

Le tessere sono accordate su istanza redatta in carta libera e secondo le norme da stabilirsi nel regolamento speciale di cui all'art. 66. Sono personali, valevoli per un anno dalla loro data e danno diritto all'ingresso in tutte le Borse del Regno.

(Approvato).

CAPO III.

*Ammissione dei valori alla quotazione;
orario e contrattazioni alle grida.*

Art. 11.

Nelle Borse, in cui si contrattano valori pubblici, sono ammessi di diritto alla quotazione:

- 1° i titoli del debito pubblico;
- 2° i titoli garantiti dallo Stato;
- 3° le cartelle di credito fondiario italiano;
- 4° i titoli emessi dalle provincie e dai comuni colle norme che saranno determinate nel regolamento;
- 5° i titoli cambiari.

I titoli degli enti morali, le merci e le derrate sono ammesse alla quotazione con deliberazione della Camera di commercio, sentita la Deputazione ed il Sindacato di Borsa.

(Approvato).

Art. 12.

Le Camere di commercio, con deliberazione motivata da comunicarsi per l'approvazione non più tardi del giorno successivo al Ministero di agricoltura, industria e commercio, possono ammettere alle quotazioni i titoli delle Società commerciali per azioni legalmente costituite con un capitale versato non inferiore a seicentomila lire, quando vi concorreranno le seguenti condizioni:

1° che siano stati approvati dall'assemblea generale dei soci e pubblicati ai termini di legge, i bilanci di due esercizi annuali delle Società;

2° che tanto la Deputazione quanto il Sindacato diano parere favorevole all'accoglimento della chiesta ammissione;

3° che abbiano nella città sede della Borsa un rappresentante incaricato del servizio dei titoli.

Non è necessario che si verifichi la condizione indicata al n. 1, quando si tratti di Società risultanti dalla fusione di più altre, ciascuna delle quali abbia per suo conto adempiuto detta condizione, purchè il capitale da esse complessivamente conferito non sia inferiore alla metà di quello della nuova Società ed il capitale delle Società risultanti dalla fusione anzidetta non sia inferiore ad un milione effettivamente versato.

La domanda di ammissione alla quotazione deve essere deliberata dal Consiglio di amministrazione della Società ed a cura del presidente trasmessa alla Camera di commercio.

(Approvato).

Art. 13.

Per ammettere alla quotazione i titoli di debito di Stati esteri, è necessaria l'autorizzazione governativa.

I titoli di enti morali stranieri e di Società commerciali per azioni, legalmente costituite in paese estero ed ivi ammessi alle quotazioni di Borsa, sono ammessi alla quotazione con deliberazione motivata della Camera di commercio, da comunicarsi al Ministero di agricoltura, industria e commercio, quando, oltre che gli estremi indicati nel primo comma e ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente, concorrano i seguenti:

1° che siano pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed in altri giornali tra i più diffusi, da designarsi dalla Camera di commercio, il bilancio dell'ultimo anno, se si tratta di titoli di enti morali, ovvero i bilanci dell'ultimo biennio, se si tratta di Società commerciali per azioni: in entrambi i casi, è necessario che i bilanci siano stati approvati secondo le prescrizioni della legge del luogo ove i titoli furono emessi;

2° che l'ente o la Società nominino con procura speciale un proprio rappresentante, che risieda nella sede della Borsa e sia incaricato di fare il servizio dei titoli sulla piazza.

(Approvato).

Art. 14.

La Camera di commercio, su proposta della Deputazione di Borsa, ed udito il Sindacato dei mediatori, può, con deliberazione motivata, temporaneamente limitare al solo contante la negoziazione di alcuni titoli fra quelli che, a' termini degli articoli 12 e 13, possono essere ammessi alla quotazione in Borsa.

La Camera di commercio può di sua iniziativa, ma sentita la Deputazione di Borsa ed il Sindacato dei mediatori, prendere analoga deliberazione.

La deliberazione dovrà in ogni caso essere comunicata a cura del presidente e non più

tardi del giorno successivo ai ministri dell'agricoltura, industria e commercio e del tesoro e non potrà essere eseguita se non in seguito all'approvazione d'accordo concessa dai ministri suddetti.

L'approvazione s'intenderà concessa ove non intervenga un provvedimento contrario nel periodo di cinque giorni successivi alla comunicazione che della deliberazione sarà fatta ai ministri medesimi, a cura del presidente della Camera di commercio.

Le deliberazioni delle Camere di commercio saranno provvisoriamente esecutorie quando siano prese col voto favorevole della Deputazione e del Sindacato di Borsa.

(Approvato).

Art. 15.

Il compratore a termine è sempre in diritto di ottenere dal venditore la consegna anticipata dei titoli, derivanti da acquisti e da operazioni di riporto, contro il pagamento del prezzo convenuto. Di tale facoltà non può valersi il compratore nel periodo di sei giorni antecedenti quello della liquidazione di Borsa.

Le modalità di questa liquidazione anticipata saranno determinate dal regolamento di cui all'articolo 66.

BENSA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENSA. In ordine a quest'articolo, dopo le dichiarazioni del Governo e dell'Ufficio centrale, che mi parvero riscuotere l'unanime consenso del Senato, intorno alla legittimità del fatto per cui nel regolamento s'introduca il requisito del deposito dei titoli, dichiaro di non presentare alcun emendamento.

PRESIDENTE. Pongo quindi ai voti l'articolo 15 come è stato letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 16.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto col ministro del tesoro, può prendere di propria iniziativa i provvedimenti di cui al precedente art. 14 e può estendere ad altre Borse quelli già adottati.

(Approvato).

Art. 17.

Con decreto Reale saranno determinati: l'orario unico per tutte le Borse, il giorno di risposta dei premi e quelli della compensazione e della liquidazione.

Le negoziazioni alle grida dei titoli indicati negli articoli da 11 a 13, da farsi in appositi recinti delle Borse, dovranno avere luogo in tutte le Borse alla stessa ora, che verrà del pari fissata con decreto Reale.

In tali recinti, salvo il disposto degli articoli 26 e 64, avranno accesso soltanto gli agenti di cambio iscritti per offrire i titoli ed il prezzo ad alta voce.

LEVI-CIVITA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI-CIVITA. Giacchè nell'articolo testè letto si parla di decreto Reale, io rivolgo all'on. ministro del commercio una raccomandazione, ed è questa: che egli voglia contemplare nel regolamento il caso di mancanza di taluno dei componenti la Deputazione di Borsa.

Secondo uno degli articoli votati, la Deputazione di Borsa si compone o di 3, o di 5, o di 7 membri; ed alla Deputazione di Borsa, in base ad altro degli articoli stessi, è data facoltà, qualora le parti lo richiedano, di emettere decisioni su controversie sorte per contratti avvenuti in Borsa. Questa funzione della Deputazione di Borsa ha un'importanza assai ragguardevole, perchè la Deputazione viene ad essere un collegio arbitrale istituito dalla legge, ed a cui molto spesso si ricorrerà per avere la definizione pronta di questioni anche rilevantissime. La legge in esame dice che la Deputazione di Borsa esercita il suo ufficio con maggioranza di voti; ma s'intende che la maggioranza dev'essere costituita dalla maggior parte dei voti di tutti quelli che compongono il collegio. Quindi nel caso di una qualsiasi vacanza, o d'impedimento di taluno dei componenti, la Deputazione di Borsa, almeno per quanto si attiene alla materia arbitramentale, sarà impossibilitata a fungere il proprio ufficio, dacchè non le sarà dato di prendere le sue decisioni per l'assenza di uno dei suoi membri.

A me pare che quest'evenienza possa esser disciplinata dal regolamento. Il regolamento dovrebbe colmare questa, che a mio modo di vedere, è una vera e propria lacuna.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1913

Vedr  il Governo, vedr  il Consiglio di Stato, del quale sul regolamento dovr  essere udito l'avviso, in qual modo sia opportuno di ovviare a questo inconveniente. Si potrebbe a mo' di esempio ripararvi col chiamare a far parte della Deputazione un membro di quella della Borsa pi  vicina, oppure si potr  escogitare un qualunque altro sistema che possa sembrare opportuno.

Trattandosi di materia oltremodo delicata, mi permetto di fare una speciale raccomandazione.

ROLANDI-RICCI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facolt .

ROLANDI-RICCI, *relatore*. L'Ufficio centrale non ha nessuna difficolt  ad aderire all'opportuna raccomandazione fatta dal senatore Levi-Civita. Nel regolamento si potr  facilmente ovviare all'inconveniente di natura essenzialmente pratica dall'onor. Levi-Civita rilevato, mediante la nomina di membri supplenti.

L'Ufficio centrale poi deve esprimere a riguardo di quest'art. 17 un desiderio all'onorevole ministro competente, desiderio del quale vorrebbe che il ministro tenesse conto nella compilazione del regolamento.

Stabilendosi l'orario unico, che il proponente la legge e l'Ufficio centrale del Senato hanno ritenuto utilissimo, converr  che questo orario unico sia stabilito in guisa continuativa per impedire altrimenti l'inconveniente, di cui certo si rendono conto l'onor. ministro del tesoro e quello di agricoltura, industria e commercio, e cio  di formare, tra l'una e l'altra ora, i cos  detti borsini che falsificano i mercati. (*Approvazioni*).

NITTI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facolt .

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Il senatore Levi-Civita ha sollevato una questione molto giusta. Il senatore Levi-Civita si preoccupa della composizione delle Deputazioni di Borsa, le quali, per l'assenza di qualcuno dei membri che le compongono, possono trovarsi in condizione di non poter funzionare.

Sono casi che bisogna prevedere e che bisogna fin da ora disciplinare, e questo sar  fatto

appunto col regolamento, come ha gi  opportunamente detto l'onor. relatore.

L'onor. Levi-Civita, nella sua competenza vorr  riconoscere, io spero, che questa   una materia oltremodo plastica e mutevole. Noi oggi possiamo appena considerarci ai primi passi della nostra legislazione verso un organico ordinamento di tutto il diritto delle Borse, e soltanto l'esperienza potr  meglio dimostrare quali possano essere i procedimenti pi  opportuni.

Ad ogni modo, accetto senz'altro la raccomandazione dell'onor. Levi-Civita.

L'onor. senatore Rolandi-Ricci si   occupato di una questione molto importante, e sulla quale intendo dargli sicuro affidamento: il Governo accetta senz'altro di stabilire nel regolamento che l'orario unico dev'essere continuativo.

Noi non speriamo di poter avere in realt  un'unica Borsa, perch  ci  sarebbe difficile, ma di togliere quelli che sono i molti inconvenienti derivanti dalla molteplicit  delle Borse: inconvenienti veri e reali che hanno origine proprio da tale stato di cose. Ora, in gran parte almeno, possiamo ripararvi con l'orario unico. E di questo sono ben lieto di dare una sicura parola di affidamento. (*Approvazioni*).

ROLANDI-RICCI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facolt  di parlare.

ROLANDI-RICCI, *relatore*. Ringrazio l'onorevole ministro degli affidamenti che ha voluto dare all'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 17.

Chi l'approva   pregato di alzarsi.

(Approvato).

CAPO IV.

Dell'accertamento dei prezzi e dei corsi.

Art. 18.

I prezzi dei titoli e degli altri valori ammessi alla quotazione, e i corsi dei cambi, sono accertati dal Sindacato dei mediatori con l'intervento di almeno uno dei membri della Deputazione di Borsa, in base alle dichiarazioni scritte che i mediatori devono fare giusta l'articolo 29. Tali prezzi e corsi costituiscono il listino di Borsa.

I listini di Borsa sono compilati secondo le norme da stabilirsi nel regolamento di cui all'art. 66.

Nel listino devono tenersi distinti i corsi a contante da quelli a termine.

(Approvato).

Art. 19.

Il Sindacato dei mediatori, quando sorgano dubbi sulla esattezza delle dichiarazioni fatte da alcuno dei mediatori iscritti, può chiedergli le prove delle contrattazioni, compiute colla sua mediazione, promovendo, quando ne sia il caso, l'applicazione delle penalità di cui agli articoli 54 e 55; può inoltre deliberare di non tener conto dei prezzi denunziati, quando li ritenga anormali.

(Approvato).

Art. 20.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, di accordo col Ministero del tesoro, formerà le medie delle quotazioni dei consolidati italiani, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Approvato).

TITOLO II.

DELL' ESERCIZIO DELLA MEDIAZIONE

CAPO I.

Dei mediatori.

Art. 21.

La professione del mediatore è libera.

Nondimeno gli uffici pubblici, per i quali si richieda un'autorizzazione speciale, sono riservati ai mediatori iscritti in un ruolo formato e conservato dalla Camera di commercio.

Il ruolo predetto deve indicare la specie di mediazione per la quale ciascuno è iscritto.

I mediatori autorizzati alla negoziazione dei valori pubblici sono qualificati agenti di cambio.

(Approvato).

Art. 22.

Le condizioni richieste perchè la Camera di commercio, udito il parere della Deputazione di Borsa e del Sindacato dei mediatori, possa inscrivere nel ruolo degli agenti di cambio coloro che ne fanno domanda, sono:

1° età non inferiore ai venticinque anni compiuti e godimento dei diritti civili e politici;

2° immunità penale, da provarsi mediante certificato negativo del casellario giudiziario;

3° notoria moralità e correttezza commerciale, questa ultima attestata dalla Camera di commercio;

4° idoneità all'esercizio della professione di agente di cambio da provarsi:

a) con la licenza di liceo, di Istituto tecnico o nautico, o di una scuola media di commercio, ovvero con altro titolo equivalente, ancorchè rilasciato da una scuola estera riconosciuta nel Regno;

b) con un certificato di tirocinio pratico compiuto per un triennio presso una banca che opera in Borsa o per un biennio almeno presso un agente di cambio;

c) con un esame pratico, da farsi secondo le norme stabilite dalla Camera di commercio nel regolamento, di cui all'art. 67;

5° deposito cauzionale da determinarsi nel regolamento predetto, nei limiti da lire trentamila a lire centomila. L'ammontare delle cauzioni per le singole Borse è determinato per decreto Reale.

Sono dispensati dal subire la prova di esame indicata dalla lettera c) del n. 4 coloro che siano muniti di diploma rilasciato da una Università del Regno o da altro Istituto d'istruzione superiore.

La Camera di commercio, con deliberazione presa col voto favorevole di due terzi dei membri che la compongono, può dispensare dalla prova di idoneità coloro che abbiano esercitato onorevolmente la professione di banchiere o di direttore o procuratore di banca, o di commissionario per un quinquennio, ovvero coloro che, avendo, per il medesimo periodo di tempo, esercitato la professione di agente di cambio, intendano riprenderne l'esercizio.

(Approvato).

Art. 23.

Le condizioni richieste perchè le Camere di commercio possano inscrivere tra i mediatori in merci coloro che ne facciano domanda sono, oltre quella indicata al n. 2 dell'articolo precedente, le seguenti:

1° età maggiore e godimento dei diritti civili e politici;

2° notoria moralità e correttezza commerciale, quest'ultima attestata da una accreditata casa di commercio;

3° idoneità all'esercizio della specie di mediazione per la quale è chiesta l'iscrizione nel ruolo, da provarsi:

a) con la licenza di una scuola tecnica o di una scuola inferiore di commercio, ovvero con l'attestato di promozione alla quarta classe del ginnasio, ovvero con altro titolo equivalente, ancorchè conseguito in una scuola estera riconosciuta dal Regno;

b) con un esame pratico, secondo le norme determinate dalle Camere di commercio nel regolamento speciale indicato nell'art. 67;

4° deposito cauzionale, da determinarsi nel regolamento anzidetto, entro i limiti da lire mille a lire trentamila.

(Approvato).

Art. 24.

A tutti i mediatori iscritti è vietato di esercitare il commercio relativo alla specie di mediazione da essi professata.

Non potrà ottenere l'iscrizione nel ruolo degli agenti di cambio, o, se l'abbia ottenuta, dovrà esserne radiato, chi abbia od acquisti la qualità di direttore, procuratore o di socio illimitatamente responsabile di Banca, di commesso di una Società per azioni, di esercente Banca o cambiavalute.

(Approvato).

Art. 25.

La cauzione degli agenti di cambio deve essere prestata in danaro, ovvero in titoli di rendita pubblica o garantiti dallo Stato, esenti da qualsiasi vincolo, intestati all'agente di cambio od anche al portatore. Il deposito di titoli al portatore o di denaro ha luogo secondo le prescrizioni del regolamento e deve essere intestato all'agente di cambio.

L'iscrizione nel ruolo, con tutti gli effetti che ne derivano, avviene soltanto dopo che la cauzione prescritta sia stata effettivamente prestata.

Quando la cauzione sia mancata o diminuita per alcune delle cause indicate nell'articolo 28,

il mediatore è tenuto a reintegrarla entro il termine di quindici giorni, decorso il quale, senza che la reintegrazione abbia avuto luogo, la Camera di commercio ordina la cancellazione del mediatore dal ruolo.

Sino a che la cauzione non sia reintegrata, il mediatore è sospeso di diritto dall'esercizio degli uffici indicati nell'articolo 27 e non può entrare in Borsa.

La cauzione è vincolata fino a che il mediatore rimane iscritto nel ruolo e non può essere liberata finchè non siano adempiute le disposizioni stabilite dal regolamento, di cui all'articolo 66.

(Approvato).

Art. 26.

La Deputazione di Borsa può autorizzare, in caso di constatato legittimo impedimento, gli agenti di cambio a valersi temporaneamente in Borsa dell'opera di non più di un rappresentante, che sia provvisto dei requisiti indicati ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 22 e sia munito di procura speciale, depositata presso la Camera di commercio. La sua nomina deve essere approvata dalla Camera stessa, sentiti la Deputazione di Borsa e il Sindacato dei mediatori. Egli opera sotto la diretta responsabilità del suo mandante.

BENSA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENSA. Ho chiesto la parola solo per dichiarare che ritiro l'emendamento che avevo proposto a questo articolo.

PRESIDENTE. Poichè l'onor. senatore Bensa ha ritirato il suo emendamento e nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 26.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 27.

Gli uffici pubblici riservati dall'articolo 21 ai mediatori iscritti nel ruolo sono:

1° per gli agenti di cambio:

a) la vendita all'incanto dei valori indicati negli articoli 11 a 13;

b) la esecuzione coattiva delle operazioni di Borsa;

c) l'accertamento del corso del cambio;

d) la negoziazione dei valori pubblici alle grida, secondo l'articolo 17;

e) ogni altro incarico commesso ai mediatori dal Codice di commercio o da altre leggi relative alla negoziazione dei valori pubblici;

2° per i mediatori in merci:

a) la vendita all'incanto delle merci e delle derrate;

b) Ogni altro incarico commesso ai mediatori dal Codice di commercio o da altre leggi, quando non si tratti della negoziazione dei valori pubblici.

(Approvato).

Art. 28.

La cauzione dei mediatori iscritti è vincolata per privilegio, nell'ordine seguente, al pagamento:

1° delle indennità da loro dovute per cause dipendenti dall'esercizio dei pubblici uffici loro riservati;

2° delle indennità per i danni arrecati ai terzi in dipendenza dell'esercizio della mediazione;

3° dei debiti derivanti dall'inadempimento dei contratti conclusi a norma dell'art. 31 del Codice di commercio;

4° delle tasse e pene pecuniarie stabilite dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 29.

I mediatori devono dichiarare per iscritto al Sindacato di Borsa tutti i contratti eseguiti colla loro mediazione.

La dichiarazione per i contratti sui valori deve essere fatta giorno per giorno e in tempo utile per la formazione del listino; quella per i contratti su merci, nei giorni indicati dai regolamenti speciali.

(Approvato).

Art. 30.

La Camera di commercio e la Deputazione di Borsa hanno facoltà di farsi presentare i libri dai mediatori iscritti, per verificare se essi abbiano fatto in modo regolare ed esatto le dichiarazioni indicate nell'articolo precedente.

Eguale facoltà spetta ai funzionari incaricati delle ispezioni di cui all'art. 2.

In caso d'inadempimento da parte dei mediatori, degli obblighi stabiliti dal presente articolo, si applicano le penalità comminate dall'art. 55.

(Approvato).

CAPO II.

Del Sindacato dei mediatori.

Art. 31.

In ogni Borsa è istituito un Sindacato di agenti di cambio composto di mediatori iscritti, da eleggersi col sistema della rappresentanza limitata, secondo le norme da stabilirsi con decreto Reale per ciascuna Borsa.

(Approvato).

Art. 32.

Il Sindacato:

1° vigila affinché i mediatori iscritti non escano dai limiti delle loro facoltà;

2° denuncia alla Deputazione di Borsa quelli di essi che, nell'esercizio del loro ufficio, contravvengano alle leggi e ai regolamenti;

3° soprintende alla polizia della Borsa, nell'assenza della Deputazione, salvo a riferirle sul suo operato. Possono eziandio essere deferiti dalle parti al Sindacato dei mediatori le questioni insorte in dipendenza di affari conclusi in Borsa, ed il Sindacato decide in proposito quale amichevole compositore;

4° esercita ogni altra funzione che gli sia deferita dalla legge.

(Approvato).

Art. 33.

Può essere istituito in ogni Borsa un Sindacato di mediatori in merci e derrate.

(Approvato).

TITOLO III.

TASSE SUI CONTRATTI DI BORSA.

Art. 34.

I contratti di Borsa sono soggetti ad una tassa speciale, che si applica nei modi e nelle misure in seguito determinati.

Nella denominazione di contratti di Borsa, agli effetti della tassa, si intendono compresi:

a) i contratti, siano fatti in Borsa od anche fuori Borsa, tanto a contanti, quanto a termine, fermi, a premio o di riporto, ed ogni altro contratto conforme agli usi commerciali, di cui formino oggetto i titoli di debito dello Stato, delle provincie, dei comuni e di enti morali; le azioni ed obbligazioni di Società, comprese le cartelle degli Istituti di credito fondiario, e in generale qualunque titolo di analogo natura, sia nazionale, sia estero, siano o no quotati in Borsa;

b) le compre-vendite a termine di valori in moneta, in verghe o in divisa estera, siano fatte in Borsa o anche fuori di Borsa;

c) le compre-vendite, a termine, di derivate e merci, stipulate secondo gli usi di Borsa, in Borsa, o anche fuori, purchè in questo caso vi sia l'intervento di uno o più mediatori iscritti.

Non sono comprese nella presente disposizione le operazioni di sconto di cambiali.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Ho già avuto l'onore di intrattenere il Senato intorno al mio pensiero che in questo art. 34, sotto le indicazioni dei contratti di Borsa « conformi agli usi commerciali », siano compresi tassativamente i contratti così detti differenziali, o per spiegarmi meglio, quelli che hanno per solo oggetto il pagamento delle differenze di valore dei titoli, accertate al termine fissato nel contratto.

Come è noto, questa specie di operazioni fu in origine considerata un semplice giuoco e quindi fu negata, in base alle disposizioni del Codice civile, l'azione giudiziaria a favore di coloro che nella liquidazione di queste differenze risultassero creditori, o a carico di quelli che risultassero debitori. Con le leggi fiscali del 1874 e del 1876 fu stabilito che qualora fossero pagate certe determinate tasse, le quali vengono riscosse dallo Stato mediante foglietti bollati, su cui i contratti di Borsa devono essere documentati, questi contratti avrebbero avuto ingresso in giudizio.

Rimase alquanto perplessa la magistratura nell'interpretazione di queste leggi sotto il

punto di vista della incompatibilità, o non, della disposizione fiscale con la disposizione del Codice civile che negava azione pei crediti derivanti da giuoco o scommessa; e vi furono parecchie manifestazioni giurisprudenziali nel senso che la legge fiscale non avesse sanata la invalidità civile sostanziale dei contratti aventi per oggetto il semplice giuoco; cioè i contratti differenziali.

Altre magistrature ritennero che non si potessero chiamare contratti di giuoco quelli differenziali, cioè che essi appartenessero alla grande categoria dei contratti di Borsa ammessi negli usi cammerciali; e perciò si doversero ritenere anchè validi e muniti di azione giudiziaria, a condizione che fosse pagata la tassa.

Questa versione della giurisprudenza è quella che ormai ha ottenuto maggiore accoglienza, ed è anzi decisamente prevalente.

Quando il nuovo legislatore, ripetendo parole e concetti dell'art. 1 della legge del 1876, dispone, nell'art. 34 comma a, che nella denominazione dei contratti di Borsa agli effetti di tassa s'intendono compresi tutti i contratti « conformi agli usi commerciali », io domandava l'altro ieri se fossero compresi, come oggi si intende, anche i contratti differenziali, e per conto mio esprimevo opinione affermativa, la quale opinione aveva il conforto di quella dell'onorevole relatore, così sapiente e competente in materia, e di quella del Governo, per la voce del ministro di agricoltura, industria e commercio, interprete del suo collega l'onor. Guardasigilli presente alla discussione.

Tuttavia è bene dire anche oggi una parola su questo articolo per eliminare l'ultimo scrupolo di interpreti sottili e rigorosi. Qualcuno potrebbe non considerare conforme « agli usi commerciali » un contratto il quale finora non è riconosciuto dalla legge se non in quanto sia documentato in un foglietto bollato. « L'uso commerciale », sebbene sia designazione ampia e comprensiva, potrebbe ritenersi appropriata solamente a quei contratti che per la loro natura e la loro forma sono normalmente efficaci, non già ad una specie di contratto che, in tanto la legge vigente ammette in quanto è documentato in un foglietto bollato.

Per altro a questa obiezione, che può apparire senza dubbio di qualche pregio, parmi

che si risponda agevolmente quando si ponga mente che all'art. 34, nel suo capoverso, definisce i contratti di Borsa « agli effetti della tassa ». Senza dubbio, oggi, nel regime fiscale vigente, il contratto che ha per oggetto il semplice pagamento delle differenze è un contratto che deve essere considerato « conforme agli usi commerciali », giusta l'esplicita deposizione dell'art. 4 della legge del 1876, la quale presuppone necessariamente siffatta conformità, in vista e a motivo della quale, appunto, lo ha subordinato al pagamento della tassa per la procedibilità dell'azione in giudizio.

Se l'articolo 34 non contenesse la citata clausola che coordina la classificazione dei contratti di Borsa agli effetti della tassa, l'obiezione che ho accennato potrebbe forse sembrare di qualche valore; ma, poichè qui si parla degli *effetti della tassa*, a me sembra manifesto che siansi voluti comprendere e designare tutti quei contratti che nel sistema della legge vigente sono riconosciuti in relazione al regime fiscale, quindi anche i contratti differenziali. Il regime fiscale è mutato dal progetto, in quanto che il pagamento della tassa non è più condizione iniziale alla efficacia del contratto, cioè a renderlo produttivo di azione, ma è soltanto la condizione stabilita per poter esercitare l'azione che la legge nuova (art. 47 e 51) riconoscerà sempre inerente al contratto di Borsa. Ond'è che non parve necessario, nè a mio avviso lo era, ripetere nell'art. 47, o nell'art. 51, la clausola dell'art. 4 della legge del 1876, che menziona particolarmente i contratti aventi per oggetto *il solo pagamento delle differenze*. Basta coordinare l'art. 34 con l'art. 51, che è quello appunto che regola il pagamento della tassa, per dover concludere che realmente nel primo di questi articoli sono compresi i contratti differenziali, che certamente oggi sono inclusi nell'art. 1 della legge del 1876 sotto la medesima designazione di *contratti conformi alle consuetudini commerciali*.

Ho voluto insistere nella dichiarazione del mio pensiero, coll'intendimento di provocare di nuovo l'adesione dell'onor. ministro e del relatore, perchè preme molto a tutti che non si rinnovino sotto questa legge, col pretesto della mancanza di chiarezza nella medesima, o di difficoltà di interpretazione, le infinite dispute che si moltiplicarono senza numero sotto

il regime della legge attuale e che trassero qualche volta i tribunali a favorire colle loro decisioni non la buona fede e il buon diritto, ma piuttosto la malafede. Anche l'onorevole relatore l'altro giorno rammentava come in sostanza molte volte siano stati sacrificati gli interessi degli agenti di cambio i quali, per soverchia buona fede, o per una perdonabile trascuranza degli obblighi fiscali di fronte a clienti della cui rispettabilità potevano credere non vi fosse da dubitare, omisero di scrivere su foglietti bollati i contratti stipulati per questi clienti. Le sentenze che colpirono quegli agenti di cambio in realtà furono provocate dalla malafede dei clienti, i quali approfittarono della mancanza dei foglietti bollati per non regolare le differenze alle relative scadenze.

Questi sono fatti documentati, fatti dei quali possiamo essere testimoni tutti i giorni, costretti a deplorarli ma impotenti ad impedirli; è ben giustificato dunque il mio desiderio che ogni ragione di dubbio sia eliminata.

DE BLASIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BLASIO. Quest'articolo si connette intimamente, come ha rilevato l'illustre collega Mortara, all'art. 51 ed, a me pare, anche all'art. 47 del disegno di legge. Io mi ero proposto di prendere la parola quando fosse venuto in discussione quest'ultimo articolo, ma, per tema che le dichiarazioni del relatore non abbiano a pregiudicare le osservazioni che mi propongo di sottoporre alla sapienza dell'Ufficio centrale e all'onor. ministro (la cui mente è fra le più illuminate del nostro paese), vorrei, pur senza anticipare una larga discussione sull'art. 47, intrattenermi bensì dell'art. 34, ma collegandolo al primo. Così mi sarebbe più agevole esaminare la questione: se pei contratti a termine, che abbiano per oggetto il solo pagamento delle differenze, possa concedersi l'azione in giudizio, mentre l'art. 1802 del Codice civile non accorda azione veruna al pagamento di un debito di giuoco, o di scommessa.

Dopo tutto quello che si è detto così brillantemente, nella discussione generale, a proposito dell'art. 47, e dopo che si ebbe ad affermare financo che esso rappresenta un grande progresso della nostra legislazione, io che, modestamente, ho un'opinione affatto opposta, non ho alcuna speranza o lusinga che si muti

indirizzo e che si prenda la decisione di negare ogni azione in giudizio per quei contratti a termine che costituiscono veri e propri giuochi di Borsa, o quanto meno che si accordi efficacia a quelli soltanto, che pur risolvendosi nel pagamento della differenza dei prezzi di Borsa, siano però stipulati con foglietti bollati.

Ma, pur non avendo alcuna speranza che si cambi indirizzo, io faccio appello alla saviezza dell'Ufficio centrale, affinché veda se convenga votare sull'art. 47 dell'attuale progetto, o su quello del progetto precedente, il quale conteneva un comma così concepito:

« Le operazioni a termine, quando sia stato convenuto di risolverle colla sola differenza dei prezzi di Borsa, tanto se concluse coll'intervento dei mediatori iscritti, quanto se concluse direttamente fra le parti, hanno efficacia giuridica, se stipulate nelle forme prescritte dalla presente legge ».

Preferirei questa disposizione all'altra, per chè porrebbe, ad ogni modo, un freno a certe convenzioni, che pur figurando fra i contratti a termine, non cessano di essere dei giuochi di Borsa.

Il mio ragionamento è semplicissimo; io dico: credete voi che i contratti differenziali si riducano a giuochi di Borsa? Se sì, è dovere di ogni saggio legislatore di non concedere azione giudiziale a coloro che intendono realizzare le loro vincite.

Che i contratti differenziali siano dei giuochi; che essi abbiano il loro fondamento sulla mera sorte, sull'azzardo, sul caso, è indubitato. Nessuno può negarlo e nessuno l'ha mai negato; nemmeno lo negano, io credo, gli autorevoli componenti l'Ufficio centrale.

Questo apertamente, francamente si disse in Senato, allorchè nel 1876 si discusse il progetto relativo alle tasse di bollo sui contratti di Borsa, e questo si dice ancor oggi e da tutti. Nessun dubbio dunque che simiglianti convenzioni si risolvano in giuocate e scommesse.

Se questo è vero, assiomaticamente vero, la conseguenza limpida che ne discende è che bisognerebbe negare l'azione giudiziaria (vi fosse o no il foglietto bollato), a coloro che intendessero realizzare il credito nascente da giuoco.

È vano dissimularlo: sono questi maledetti contratti differenziali che rovinano le famiglie,

sgretolano i patrimoni e li annientano; è per essi che avvengono, purtroppo, tanti suicidi; è per questi giuochi di Borsa appunto (è su di ciò richiamo tutta l'attenzione dell'onorevole ministro e dell'Ufficio centrale) che si alterano i corsi dei titoli, delle merci e delle derivate, e si dà loro un valore fittizio, a danno dell'economia nazionale.

Quando si specula in Borsa, non per acquistare o vendere titoli o merci, ma se ne simula la vendita o l'acquisto, manca la richiesta da un lato, l'offerta dall'altro, ma esse figurano pur troppo sul mercato e, spiegandovi la loro nefasta influenza, vi determinano correnti artificiali ed ingannevoli.

Lo speculatore non ha fatto, in fondo, alcuna operazione commerciale, non ha compiuto alcun atto di commercio; egli ha soltanto arrischiato sull'aumento o sul ribasso; riscuoterà 10 se, al termine stabilito, di altrettanto sarà aumentato il valore del titolo, pagherà 10, se di 10 sarà diminuito. L'operazione a termine sulla compra o vendita dei titoli o delle merci non è, in quel caso, mai esistita; essa si è soltanto simulata, allo scopo di mascherare il giuoco.

Intanto, il danno che deriva da quelle artificiali correnti di rialzo e ribasso si riversa tutto intero su quelli che non vi hanno nè colpa nè peccato, su coloro cioè che hanno impiegato i loro sudati risparmi in acquisto di quei titoli che l'improba speculazione ha preso di mira.

Non dissimuliamocelo, fra le tante piaghe delle Borse, due sono cancrenose - il giuoco ed il *trust* delle Banche, le quali lanciano o ritirano dal mercato quell'eccessiva quantità di titoli che loro piace, per invilirne o gonfiarne il valore-piaghe che sono ugualmente esiziali alla sincerità delle contrattazioni ed al credito. Un disegno di legge che, come questo, ha tanti pregi e porta una corrente d'aria ossigenata negli ambienti di Borsa, che ne avevano tanto bisogno, avrebbe pur dovuto apportare rimedio a quei mali così gravi, i quali, lasciati senza cura, diverranno sempre più purulenti. Non posso quindi non dolermi che gli art. 34 e 47 pongano i contratti sulle differenze alla pari di tutti gli altri contratti, a termine, leciti ed onesti.

Se si colpisce, e giustamente, colui che giuoca al *baccarat*, colui che scommette al 30 e 40,

alla *roulette* e non si dà loro azione giudiziaria, perchè si deve darla a chi giuoca in Borsa e corre maggior rischio di rovinar sè e la famiglia, e, colle avventatezze impulsive, reca danno al credito ed all'economia del paese?

E notino, signori, io non esprimo solamente il mio pensiero, ma sono anche interprete dei sentimenti di tutti i colleghi che intervennero nel primo Ufficio del Senato, quando vi si discusse questo disegno di legge.

Essi manifestamente espressero il desiderio che la si facesse, una buona volta, finita con questi contratti differenziali, specialmente se neppure risultassero da foglietti bollati. E l'on. Bettoni, che ora fa parte dell'Ufficio centrale, e che dal I Ufficio fu eletto a commissario, me ne può far fede.

Riassumendo, io dico: se si tratta di giuoco; se, in base all'art. 1802 del Codice civile, non si dà azione in giudizio per il pagamento di debiti di giuoco; se questo dei contratti differenziali è fra essi il peggiore di tutti, che figura ci fa quest'articolo 47, col quale non solo si tollera ma si autorizza addirittura il giuoco di Borsa?

Quest'articolo, infatti, è così concepito: « Le operazioni a termine sopra titoli di credito e valori sono reputate atti di commercio ».

Nientemeno!

Dal momento che si deve votare su questo articolo e non su quello del precedente progetto, io desidererei che, almeno, vi si aggiungessero le parole: « quand'anche si trattasse di contratti differenziali »; così usciremmo dall'equivoco e ne guadagnerebbero la sincerità e la chiarezza, ma dubito che queste parole vi si vogliano aggiungere, perchè vi è una certa perplessità, una tal quale titubanza ad affermare recisamente: che i contratti differenziali debbano, pur essi, reputarsi atti di commercio.

Non lo diciamo, esplicitamente, ma intanto li consideriamo come tali e facciamo per essi un'eccezione all'articolo 1802 del Codice civile. Riconosciamo per quelle convenzioni, che si fondano anch'esse, e più che le altre, sull'azzardo, un'efficacia giuridica che neghiamo per gli altri giuochi meno rovinosi.

Si dovrebbe, ripeto, essere chiari ed espliciti e all'art. 47 si dovrebbe, aggiungere chiaro l'inciso « anche quando si tratti di contratti differenziali ».

L'onorevole ministro accenna di sì. Io lo prego di pensarci un po'. Per quanto la sua mente sia acutissima, vi sono problemi che vanno studiati attentamente prima di risolverli, sia pure che si abbia la grandissima competenza che egli ha e l'immensa cultura che tanto lo distingue ed onora. Io, per esempio, per quanto non osi di confrontarmi con lui, io, sol per quella prudenza che l'esperienza consiglia, mi preoccuperei molto ad addossarmi la responsabilità di dare, per quei giuochi, un'azione in giudizio.

Mentre si sorprendono e si chiudono le bische, non si dovrebbe proclamare il principio che nelle Borse si possa liberamente contrattare allo scoperto e giuocare d'azzardo.

Come conciliare questo concetto con l'altro espresso nella splendida relazione dell'onorevole collega Rolandi-Ricci: che le Borse non sono delle bische?

Quel valoroso professore ed insigne avvocato che è l'on. Bensa, nel suo bellissimo discorso, ha fatto una osservazione assai giusta e che potrebbe aver l'aria di confutare il mio assunto.

Egli ha detto: ma se il contratto differenziale si risolve in un giuoco o scommessa, come va che diventa lecito, solo che lo si faccia risultare da foglietto bollato?

L'osservazione è giusta, ma la conseguenza che ne fa discendere l'on. collega è semplicemente eccessiva.

Io non avrei alcuna difficoltà ad associarmi a lui se intendesse negare l'azione in tutti e due i casi.

Egli, se questo volesse, avrebbe perfettamente ragione, perchè il giuoco è sempre giuoco, risulti o no da foglietti bollati.

Ma la conseguenza alla quale vorrebbe giungere, va al di là della premessa, poichè desidera l'onorevole Bensa che l'azione si dia per tutte le convenzioni a termine, anche per quelle che fin dall'inizio si propongano di speculare sulle differenze del prezzo di Borsa.

D'altronde, non è vero neppure che il legislatore accordi l'azione giudiziaria a colui che presenta un foglietto bollato, pel presupposto che, in forza di quel titolo, diventi lecito e produttivo di effetto giuridico, una convenzione illecita di giuoco. Questa sarebbe una bestemmia giuridica.

Il concetto del legislatore è stato questo: che

poichè, in generale, i contratti a termine riguardano vera e propria compra e vendita di titoli, quando vi è un foglietto bollato, nel quale i titoli compra-venduti sono specificati, vi sia la presunzione di un vero contratto, non d'una convenzione fittizia che si risolve in giuoco.

Ed allora, visto e considerato che dal foglietto risulta un acquisto di titoli, ha ammesso, come dimostrato, che si tratti di vero contratto a termine, non di contratto differenziale ed ha accordata l'azione.

Così, ha dato modo a chi è di buona fede di riscuotere ciò che gli è dovuto da coloro che, in mala fede, impegnandosi sulla parola e non con lo scritto, sono sempre pronti ad intascare, mai disposti a pagare.

Tutto ciò premesso, io mi domando ancora una volta: perchè s'è voluto coll'art. 47 autorizzare il giuoco di Borsa, che prima era semplicemente tollerato? Perchè non s'è, almeno, riproposto al nostro esame tutto intero l'art. 47 del precedente progetto, il quale, se non altro, imponeva l'uso dei foglietti bollati, come presunzione legale dell'esistenza di un contratto a termine consentito dalla legge?

La ragione che dovrebbe consigliare questo salto nel buio, io sono andata a cercarla nella relazione del ministro e dell'Ufficio centrale, ma non ve l'ho rinvenuta. Anzi, nella seconda ho trovato motivi che vengono in appoggio della mia opinione.

Io prego gli onorevoli colleghi di voler seguire, con benevola attenzione, l'esame che mi accingo a fare e che prometto di compiere nel modo più breve che mi sarà possibile, anche perchè già mi sono di molto dilungato.

L'onor. ministro nella sua relazione dice: « A tale proposito basterà ricordare le molte discussioni che sotto l'impero della legge 13 settembre 1876 si sono fatte intorno ai cosiddetti contratti differenziali, dei quali si parla in essa, ma la cui esistenza viene molto spesso contestata dalla dottrina e dalla pratica »!

Dichiaro francamente che non ne capisco più nulla!

E quando mai nella dottrina e nella pratica si è posto in dubbio la esistenza di quelle malaugurate operazioni?

Così non esistessero davvero! Non avverrebbero i disastri che tutti lamentano.

Purtroppo esistono, ed è per esse appunto che nelle Borse si specula sull'azzardo più temerario.

Ond'è che tutti desiderano sia la materia dei contratti differenziali regolata e disciplinata con acume, coll'acume e la perspicuità che tutti riconoscono nell'onorevole ministro e nei valentuomini dell'Ufficio centrale.

Non si ripeta, per carità, qui in Senato, dal ministro che la esistenza di quei contratti è messa in dubbio dalla dottrina e dalla pratica. Si direbbe cosa contraria al vero, o priva di significato.

Che se per dare un contenuto, una spiegazione a quella parte della relazione, che afferma l'inesistenza di quei contratti, si dicesse che essa accenna alla difficoltà che s'incontra nel provarne la stipulazione, la risposta sarebbe assai facile.

Dal momento che per tassativa disposizione di legge (così potrebbe risponderci) ogni operazione a termine deve risultare da foglietto bollato, chi abbia stimato di farne a meno, deve imputare a sè stesso d'aver speculato sulla parola.

Non, dunque, dalla relazione ministeriale ci è dato di apprendere i motivi pei quali si è voluto accordare così ampia libertà ai giuochi di Borsa.

Vediamo, se è possibile, rintracciare questi motivi nella relazione dell'onor. Rolandi-Ricci.

Leggendo la bellissima relazione io trovo scritto: « Le Borse non sono delle bische ».

Parole d'oro, ma che stanno in aperta contraddizione colla libertà che si concede di specularvi sulle differenze.

Ora, se non altro, non sono bische ufficialmente riconosciute.

Diverranno tali quando il giuoco vi sarà non più tollerato, ma protetto, poichè la legge fornirà ai giuocatori, in piena contraddizione all'art. 1802 del Codice civile, l'azione pel pagamento delle differenze di giuoco, e non richiederà più, per dare adito all'azione in giudizio, neppure il foglietto bollato.

Più oltre nella relazione io trovo:

« Si può speculare, ma non bisogna giuocare: non bisogna confondere, come troppi fanno, la speculazione col giuoco ».

Parole d'oro anche queste, ma a patto che esse si riferiscano alla sana speculazione, a quella

cioè della compra-vendita a termine, vera e sincera, reale e schietta, di titoli, fatta con avvedutezza, con prudenza, con sagace accortezza, ma non sarebbero parole d'oro, se si riferissero alle malsane ed insane operazioni di scommesse sulle differenze dei prezzi. Queste operazioni non assurgeranno mai, per fare che si faccia, per dire che si dica, alla dignità di speculazioni oneste; sono state, sono e saranno sempre considerate come giuochi di mera sorte e dei più pericolosi e nocivi.

La splendida relazione prosegue così:

« Colui che, studiata la proporzione fra i titoli offerti all'assorbimento del risparmio e la capacità assorbente di questo, meditato lo svolgersi delle correnti monetarie, secondo le situazioni dei traffici e delle produzioni, considerato il bilancio e lo squilibrio dei fabbisogni che l'indirizzo politico determina negli Stati e quello industriale o mercantile nelle aziende azionarie, *compra o vende a termine od a contante dei titoli*, non compie atto meno lecito o meno onesto, nè stipula una obbligazione meno meritevole della protezione della legge di quegli che alla stregua delle sue informazioni ed alla base delle sue induzioni, compra la provvista del carbone alle sue officine ecc. ».

D'accordo, pienamente d'accordo, giacchè in questo brano si parla di *compra e vendita di titoli fatta a pronti, od a termine*.

Ma queste dotte osservazioni mal si appropriano al caso in cui la compra e vendita serve soltanto di pretesto a mascherare la vera indole della operazione, colla quale due s'impegnano a pagare o a riscuotere, a termine stabilito, la differenza tra il prezzo di oggi a quello di domani.

L'onor. Rolandi-Ricci mi deve dire, nella sua cortesia, se crede che colui che ha tanta sapienza da leggere nei bilanci, da sapere il fabbisogno che l'indirizzo politico degli Stati determina, che conosce, insomma, tutta la logismografia economica e finisce per impegnarsi in contratti differenziali, e s'affida al rialzo ed al ribasso, sia o non sia un giuocatore.

Crede egli che questo rialzista o ribassista, che non compra nè titoli nè merci, in seguito alle sue previsioni, ma specula sul tanto di più e sul tanto di meno che i titoli e le derivate avranno a fine mese, assuma, sotto il pro-

filo morale ed economico, la stessa figura di chi compra effettivamente il carbone per le sue officine, il grano in erba, o vende il vino dell'ancora immatura vendemmia?

Questa è la quistione; il resto è rettorica.

Io capirei la distinzione, se l'onor. Rolandi-Ricci distinguesse tra giuoco e giuoco, tra giuoco e contratto lecito, e ponesse, le convenzioni sulle differenze, tra le operazioni lecite.

Ma egli non distingue un'operazione dall'altra, per venire alla conclusione della liceità del contratto differenziale.

Egli fa distinzione fra persona e persona, e trova lecito quel contratto, se chi vi si impegna conosce i fabbisogni, lo squilibrio fra i fabbisogni e tante altre belle cose, e lo trova dannoso, illecito ed immorale e quindi (ecco le sue parole) « giustamente riguardato riprovevole dal legislatore, quando chi compra o vende lo fa all'azzardo, senza precauzioni e preoccupazioni, incapace o trascurante di rendere a se stesso o ad altrui la ragione del perchè egli s'orienti al rialzo o al ribasso » ecc. Or, a parte che io non saprei distinguere il dotto dall'ignorante, l'avveduto dall'inconsiderato, che stipulano lo stesso contratto differenziale, per conoscere quale dei due specula onestamente e quale di essi giuoca all'azzardo, io non potrei orientarmi neppure per trovare, fra i due, colui che merita la riprovazione del legislatore e quell'altro che ha diritto alla protezione della legge.

Forse sarà per questo che l'art. 47, allo scopo di togliere ogni imbarazzo, protegge ugualmente entrambi i contraenti, concedendo l'azione a quello dei due, dotto od ignorante che sia, il quale ha vinto e vuol essere pagato.

L'articolo 47 dovrebbe anche, secondo la relazione, esser di rimedio al grave inconveniente che si verifica nelle Borse « di giuocatori spennati alle bische, che suggestionati da miraggi e lusinghe, arrischiano quel che non hanno, e dopo aver riscosso quando vincono, tosto che perdono, si fanno a cavillare sull'eccezione di giuoco ».

Degl'illusi, degl'ingannati, dei figli di famiglia raggirati e trascinati alle Borse, non v'è parola nella relazione!

Nessun dubbio che nelle Borse vi siano (e quanti purtroppo!) spennati alle bische, che, con audacia sfrenata, s'avventurano alle sorti del

giuoco e che, se vincono, intascano allegramente, e se perdono, non hanno volontà di pagare.

Ma è questo, io dico, un ragionevole motivo per autorizzare il giuoco, considerarlo atto di commercio e concedere l'azione, per debito di giuoco, così agli spennati alle bische, che ai giuocatori di buona fede?

Il grave inconveniente potrà costituire un motivo per purgare gli ambienti di Borsa dalla mala genia dei barattieri, non per munire di azione giudiziale chi vince, e che potrebbe anche essere uno di quei tristi che la relazione ha bollato in modo così rovente.

Peggio per colui che ha giuocato sulla parola con quei cattivi soggetti.

Non avviene forse lo stesso al *baccarat*, o ad altra partita che sia stata giuocata sulla parola?

E nondimeno non si è mai pensato di cancellare l'art. 1802 del Codice civile, per proteggere i giuocatori d'azzardo di buona fede, contro i disonesti che intascano le vincite e non pagano le perdite.

D'altra parte, vi son pure degli espedienti per non cadere in siffatte insidie. Chi vuole essere sicuro del fatto suo, se giuoca sulle differenze, deposita e fa che la contro-partita depositi una somma presso un'agente di cambio. Se la somma da ciascuno depositata è, supponiamo, di 5000 lire e la differenza, nella liquidazione di fine mese, è, ad esempio, di lire 1000, chi ha vinto riscuote le mille lire, chi perde reintegra il deposito.

Epperò, sotto qualunque aspetto si guardi la quistione, non può giustificarsi la disposizione dell'articolo 47. Almeno, lo ripeterò ancora una volta, si adotti l'altra del corrispondente articolo del precedente progetto di legge.

In tutti i casi, si esprima chiaramente il proprio pensiero; si dica che fra le operazioni a termine su titoli e valori, che si reputano atti di commercio, sono anche compresi i contratti differenziali di Borsa. Si avrà il vantaggio di dire apertamente il pensiero del legislatore e di evitare difficoltà d'interpretazioni.

L'articolo, così come è concepito, farà sorgere, io temo, tutte le vecchie questioni che, almeno in parte, erano state troncate dalla legge di tassa 13 settembre 1876, la quale, come si sa, aveva adottato il sistema dei foglietti bollati.

Mi par già di assistere alle disquisizioni che si faranno intorno alla retta intelligenza dell'articolo 47.

Alcuni diranno: la legge parla di operazione a termine su titoli e valori, non di contratti differenziali, che riguardano compre e vendite fittizie; non è dato, per queste ultime, di esprire azione in giudizio; osta la disposizione dell'articolo 1802 del Codice civile.

Soggiungeranno: che sia proprio così lo dimostra il fatto che nell'art. 47 del precedente progetto quei contratti erano espressamente nominati e che per essi, in tanto si dava azione, in quanto ne fornisse la prova il foglietto bollato.

In contrario, probabilmente si dirà che siano di ostacolo a siffatta interpretazione restrittiva le due relazioni ministeriale e dell'Ufficio centrale e tutte le esplicite dichiarazioni fatte in Senato dall'onor. Rolandi-Ricci e dal ministro.

E, naturalmente, si discuterà pure intorno al valore di queste dichiarazioni e se esse costituiscano interpretazione autentica, o possano soltanto servire di norma e di guida nella interpretazione stessa, dal momento che il Corpo legislativo potrebbe anche ispirarsi a ragioni, che non fossero quelle segnate nelle relazioni e manifestate individualmente dal ministro e dal relatore.

Or, io dico: non sarebbe assai meglio evitare questi futuri dibattiti e ulteriori possibili oscillazioni di giurisprudenza?

Così non si dirà, come ha detto l'onorevole Rolandi-Ricci, che la giurisprudenza è poco esperta in materia e che essa s'ispira a criteri teoretici e non alle resultanze pratiche delle vicende reali del commercio. La quale accusa poi, me lo consenta l'autorevole collega, è semplicemente ingiusta. Lo prova il fatto che egli stesso e noi tutti, in questa discussione, abbiamo dovuto constatare come la inesattezza delle leggi sia stata la causa vera delle oscillazioni, delle perplessità e di tutte le dubbiezze della giurisprudenza.

Vedano l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro se, anche ad evitare siffatti dubbi d'interpretazione, non sia il caso di apportare delle modificazioni all'art. 47.

Dalla loro saviezza saprò se ho detto bene, o mi sia ingannato. (*Bene*).

ROLANDI-RICCI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI-RICCI, *relatore*. L'on. senatore De Blasio solleva di nuovo una questione di principio che è già stata esaminata nella discussione generale; ma la questione è così grave, così ponderosa, ed è così importante che essa trovi qui una definizione chiara e completa, che io gli son grato a nome dell'Ufficio centrale di averla voluta ricordare allo studio del Senato in occasione degli articoli 34, 47 e 51. Il suo pensiero è perfettamente in opposizione con il pensiero dell'Ufficio centrale, con il pensiero espresso dagli illustri maestri del diritto che sono i senatori Mortara e Bensa.

Quest'ultimo anzichè concordare nel ritenere, come opina l'on. De Blasio, che non si debba consentire il riconoscimento dell'efficienza legale ai contratti differenziali a termine, ha sollevato il dubbio che invece col testo attuale della legge questo riconoscimento non sia abbastanza esplicito e che occorra modificare la legge nel senso di renderlo più esplicito. Ora si può discutere, e discuteremo, di questa questione di forma, se cioè il testo della legge sia sufficiente ad esprimere quello che è la volontà e l'intenzione del Governo proponente, quello che è la intenzione dell'Ufficio referente.

Ma occorre anzitutto esaminare di bel nuovo se effettivamente, come all'Ufficio parve, come nella relazione si scrisse, queste disposizioni con le quali si dà diritto di cittadinanza piena, incontrastata, incavillabile, nel mondo dei contratti giuridicamente efficaci ai contratti a termine, anche se inizialmente differenziali o risolvendosi in una differenza, ed anche se non previamente posti in regola colle precettazioni fiscali, sia una disposizione savia, economicamente opportuna, o una disposizione che porti a consacrare l'immoralità del giuoco, e, invece che giovare all'economia generale possa contrastare a che il commercio si svolga ordinatamente e che i patrimoni delle famiglie siano debitamente conservati nel risparmio.

Cominciamo da questo punto sostanziale.

L'on. De Blasio vi dice: badate, non vedo la differenza che vi sia nella sostanza fra le speculazioni borsistiche come esse si svolgono, quando si svolgono attraverso contratti convenzionalmente differenziali o risolvendosi in

liquidazione di differenze, e il giuoco del *baccarat* o della *roulette*, o del *trente quarante*.

Siccome io non ho mai veduto nè il *baccarat* nè la *roulette*, nè il *trente quarante*, non ho la competenza per fare il paragone perchè mi manca la conoscenza dell'altro termine di confronto. Ma veniamo a noi.

Al *baccarat*, alla *roulette*, le operazioni si debbono svolgere come in qualunque giuoco che sia degno di questo nome (se pure la parola degno è la parola adatta), che corrisponda cioè a questo nome, cioè si debbono svolgere attraverso il puro e semplice azzardo. Ora l'onor. De Blasio, a mio avviso, ha questa parziale concezione di quello che sono le operazioni di Borsa, concezione un po' preoccupata da studi e da concetti tradizionali; ma se egli avesse avuto occasione, con la profondità dell'ingegno suo, di esaminare più da vicino, con un procedimento più sperimentale, più diretto, come effettivamente questi mercati si svolgono, avrebbe corretto, anche sotto il profilo della moralità, l'opinione che ha di cotali operazioni.

L'onor. De Blasio pensa che il commercio ai tempi nostri possa svolgersi puramente mediante contratti che io definirei reali, cioè mediante contratti che si svolgano nella materiale, effettiva consegna da parte del venditore al compratore della cosa venduta.

Ora l'onor. De Blasio, che è uno dei più eccelsi magistrati del nostro Regno e che presiede la Corte di cassazione regolatrice di quelle Corti di appello a cui è più facilmente assoggettata questa materia, in quanto la Corte di Cassazione di Torino comprende le Corti di appello di Genova, di Milano e di Torino, ove sono tre delle principali Borse d'Italia, l'onorevole De Blasio non sa, perchè i suoi studi lo hanno distratto dall'occuparsi di queste cose molto pratiche e molto modeste, come il commercio si svolga per la maggior parte sulla base di contratti che non possono essere reali. E mi spiego.

Nel nostro Codice di commercio è accolta la regola della validità della vendita della cosa altrui.

In diritto civile io capisco i concetti dell'onor. De Blasio e cioè che si dica che non si possa vendere quello che non si ha, ma in diritto commerciale è scritto che io posso ven-

dere quello che non ho; e se posso far questo ed egli compra da me quel che io non ho, quando, al momento della esecuzione del contratto, io non posso consegnare quello che gli ho venduto, che cosa fa il mio compratore? Non può che domandarmi la differenza, ossia la liquidazione del danno patito e del lucro perduto, perchè non può rivendicare la cosa che egli ha comprato, in quanto la rivendicazione implica il concetto di identificazione della cosa da rivendicarsi, e perchè la cosa sia identificabile, bisognerebbe che io l'avessi avuta quando la vendei o la avessi almeno quando io gliela dovrei consegnare e non potendogliela io dare, perchè non l'ho, bisogna che egli si accontenti di riscuotere la differenza. E allora? Se questo avviene per tutti i commerci che abbiano per oggetto il grano, l'avena, il carbone, il ferro, le farine, il vino, evidentemente questo avviene anche e deve avvenire per il commercio che ha per oggetto l'operazione su titoli.

E che cosa c'è di diverso, onorevoli senatori, fra colui appunto che provvede oggi per due anni avvenire il carbone che è necessario alle sue industrie, fra colui che oggi provvede per due o tre anni i noli per le sue esportazioni o per le sue importazioni, fra colui che oggi fa gli acquisti del grano che servirà alla sua industria molitoria per l'inverno futuro; fra colui che fa oggi gli acquisti del vino di una vendemmia che non ha neanche ancora dato luogo all'incestimento della vite, per provvedere alle sue operazioni di distillazione, che eserciterà nel novembre e nel dicembre venturo, e colui il quale compra oggi la rendita per fine mese o per fine trimestre, o vende oggi un titolo industriale per fine mese o per fine trimestre? Gli uni e gli altri corrono un'alea, gli uni e gli altri fanno una speculazione. Secondo l'onorevole De Blasio, costoro sono giuocatori di *baccarat*, sono giuocatori di *roulette*! Non è vero questo, perchè gli uni e gli altri seguono i loro criteri, seguono i loro studi, seguono una serie di apprezzamenti concatenantisi e complessi, che li determinano piuttosto a ritenere per quello che compra grano oggi, che il grano aumenterà nella prossima annata; per chi impegna noleggi, che i noli aumenteranno nel corso di due o tre anni, e chi compra il carbone oggi crede che questo carbone aumenterà, e viceversa chi lo vende oggi fa il calcolo in-

verso: qualcuno dei due certo sbaglia, un elemento aleatorio è intrinseco in queste operazioni: tutte e due i contraenti certo non possono fare un contratto che sia contemporaneamente utile all'uno e all'altro, giacchè se io compro oggi e Tizio oggi mi vende, certo od io avrò comprato più a buon prezzo, e avrò realizzato un guadagno, ed allora chi ha venduto avrà venduto a minor prezzo di quel che avrebbe potuto ricavare al termine del contratto; oppure avrò, comprando oggi, pagato un prezzo più elevato di quello che avrei pagato fra sei mesi, ed allora io avrò perduto ed il mio venditore avrà guadagnato. Tutto questo all'onorevole De Blasio pare un elemento di giuoco!

No, signori senatori, questa è l'alea mercantile, l'alea sostanziale in qualunque negoziazione. Noi stiamo disciplinando la materia commerciale e dobbiamo prescindere dalle strette norme della concezione un po' miope, mi si permetta la parola, che ci verrebbe se considerassimo questo largo svolgimento con dei criterii che fossero improntati ad orizzonti assai ristretti, ad orizzonti limitati al diritto civile, se riducessimo il commercio alla primordiale figura del baratto fra due merci, o tra una merce e il danaro!

Dunque il riconoscere le operazioni differenziali come valide, non è altro in buona sostanza che ricondurle sotto le discipline della legge comune. Non è, o signori senatori, che il nuovo progetto di legge vi domandi di azzardarvi con un salto nel buio, come ha detto il senatore De Blasio, ad affrontare chissà quale nuova questione di diritto mercantile, di esporre i nostri risparmi a chissà quale nuovo rischio! No, il progetto porta il contratto di Borsa sotto la disciplina del diritto comune.

Dice: il contratto di Borsa è un contratto come un altro. Il progetto intende soprattutto a questo scopo, e vi intende proprio con questa disposizione, che è essenziale, e che, se non votaste, meglio sarebbe non votare il progetto, perchè il modificarla non farebbe che denaturare la sostanza del progetto stesso.

Il progetto dice in buona sostanza a colui che vuole operare in Borsa, cioè che vuole operare sopra i titoli, che egli è un commerciante come un altro e che quando non paga deve fallire.

Ora, signori senatori, si dice: badate, voi a questo modo, con queste disposizioni così recise,

così decise, venite a coprire tutte le operazioni di Borsa. Permettetemi che ritorca la domanda: se questa disposizione non ci fosse, che cosa si continuerebbe a fare? Non piace all'illustre preopinante che io dica « per inesperienza della magistratura? », e va bene, dirò « per deplorabile volontà dei Fati », ma intanto avviene che oggi noi ci troviamo in queste condizioni: l'operatore opera, lo dissi l'altro giorno e lo ripeto oggi, l'operatore opera, dà gli ordini all'agente, l'agente per forza corre la di lui fede; quest'agente è un intermediario (e per qualche operazione lo è necessariamente), esso corre la fede del suo committente ed opera; quando ha operato, l'agente ha incontrato la responsabilità sua propria, perchè ha dato il nome proprio; e ripeto ancora una volta gli agenti del Sindacato di Roma, dicono: qui questa consuetudine è così invalsa da costituire una necessità per tutti; del resto è diffusissima in tutte le Borse ed il Codice di commercio d'altronde all'art. 386 autorizza il commissionario in titoli di Stato, cambiali e titoli di credito, ad operare in nome proprio per conto del committente.

Quando il cliente committente vede che l'operazione non gli torna favorevole, allora si rivolge al magistrato e comincia a dirgli: Ma io non avevo l'intenzione di fare una operazione seria, ed ecco che viene fuori l'eccezione di giuoco dell'art. 1802 del Codice civile. In questo modo la santità del principio di quell'articolo non giova a custodire veramente la moralità contro il giuoco, ma serve al giuoco disonesto contro il commerciante onesto e contro il mediatore, il quale, come ben diceva l'onor. Mortara poco fa, spesse volte è dichiarato fallito, per aver servito un improbo committente.

Io domando al Senato, in cui si raccoglie tanta esperienza di vita vissuta, dove vi sono commercianti e il fior fiore degli industriali; dove vi è gente che almeno ha avuto contatto coi commerci e sa come questi si svolgono, se è opportuno o inopportuno che venga una legge la quale dica: « L'eccezione di giuoco dell'articolo 1802 non può più essere invocata da colui che ha fatto questo contratto, come da colui che oggi vende il grano che non ha o compra il vino della vendemmia ancora da maturare ».

Questo il concetto netto della legge, questa è l'interpretazione, questa è la portata, questa è la misura che l'Ufficio centrale, d'accordo col Governo proponente, attribuisce a questa legge, e noi crediamo che questo fine sia raggiunto dalla legge, come riteniamo sia esso un fine di moralizzazione mercantile che costituirà effettivamente un gran vantaggio per il commercio sano.

Ha detto l'onor. De Blasio: Ma almeno adesso si esige che per la validità di questo contratto militi una presunzione, quella che sorge dalla regolarizzazione del contratto stesso in rapporto al fisco, cosicchè per plagiare una frase, come al solito squisita, spirituale, al mio amico, e parzialmente, riguardo a questa legge, un po' contraddittore, onor. Bensa: Il foglietto bollato serve da foglia di fico alla moralità del giuoco che si vuol fare in Borsa; ed è proprio così. Noi siamo sotto l'impero di una legge, quella del 1876, la quale stabilisce la validità delle operazioni di Borsa anche nei contratti differenziali e a termine, purchè il foglietto bollato sia regolare.

Ma vi pare, onor. senatori, che noi dobbiamo approvare che continui questo stato di cose per cui chi paga la tassa abbia fatto un contratto valido, e chi non ha pagato prima la tassa possa sentirsi opporre l'eccezione di giuoco? Non vi pare una situazione veramente immorale? Ed allora cosa fa il progetto con l'articolo 51 che si riferisce al 47 ed al 34? Il progetto dice: la tassa se anche non è stata pagata prima, purchè sia pagata dopo, non impedisce che il contratto, pur se fatto senza l'assoluzione della tassa dovuta, sortita il suo effetto; soltanto siccome per una regola normale fiscale, non si ammette l'esperimento dell'azione in giudizio per quei contratti che non siano in regola con il bollo e registro, sospende l'esercibilità dell'azione giudiziaria derivante da quei contratti, ma non toglie a quei contratti l'efficacia. Ed ecco, anche sotto questo aspetto, una vera e propria moralizzazione del rapporto commerciale che viene con notevole progresso stabilito da questa legge; perchè in buona sostanza s'incomincia a far prevalere il concetto dell'onestà del patto commerciale che deve essere rispettato, al concetto brutalmente fiscale di voler che solo si rispetti un patto se la tassa sia stata prima pagata. Si commina un'am-

menda ai contravventori perchè hanno violato la legge fiscale, ma non si toglie loro di mano l'arma giusta del contratto che essi hanno stipulato.

Ha detto anche l'on. De Blasio: Badate che nelle Borse avvengono dei fenomeni di turbamento, avrebbe potuto egli, da quell'illustre penalista che è, definirli di aggio (art. 293 del Cod. pen.) per effetto dei *trusts*, delle Banche che riversano o ritirano titoli, e che a questo modo determinano delle correnti subitanee ed ingiustificate sui mercati. Io credo che la concezione che l'on. De Blasio ha delle nostre Banche sia molto ingiusta perchè (vorrei che fosse presente il ministro del tesoro, ma mi basta tuttavia la presenza del suo insigne collega del commercio), l'opera che hanno esercitato le Banche, parlo delle maggiori, negli ultimi anni, principalmente sopra il mercato dei titoli, è stata un'opera costantemente retta, costantemente risanatrice e sempre prudente. L'Italia non ha ancora una finanza potente, che, come quella francese, unisca i suoi servizi ad estendere la potenza non solo economica, ma politica del Governo al di là dei confini: ma l'Italia ha avuto la fortuna, a partire dal massimo degli istituti suoi di emissione arrivando sino ai maggiori istituti di credito ordinari, di avere, nel suo ordinamento economico, delle Banche che hanno dato costantemente prova, non soltanto del loro patriottismo, ma eziandio della loro correttezza. Ed in tutte le crisi che hanno imperversato nelle Borse, quando le Banche hanno dovuto intervenire sono intervenute, e sono intervenute non per riversare i titoli (che quando si riversano non aumentano di valore ma diminuiscono) non per farne il pompamento o il diradamento dal mercato nel momento in cui si sono avute le così dette follie collettive degli aumenti dei valori senza nessuna ragione, ma sono intervenute sempre o per moderare queste follie, o per temperare le conseguenze di esse, quando necessariamente all'eccesso folle dei rialzi, per una legge economica che non soffre nessuna possibile limitazione e che già aveva segnalato un'insigne economista, Melchiorre Gioia, susseguono necessariamente gli eccessi dolorosi dei ribassi.

Del resto si persuada l'on. De Blasio che la legge qui non ha da riformare il rapporto fra

le Banche e le Borse. Un rapporto nei riguardi di quello che possa essere il contegno delle Banche verso il risparmio può essere studiato e regolato, ed io credo che l'on. ministro competente (il quale così facendo si renderà benemerito dell'economia del Paese come se ne rende con l'averci portato questa legge), stia studiando un regolamento sapiente di questo rapporto: bisogna curare cioè per le Banche di proporzionare la quantità dei risparmi da esse accolti alla entità reale dei loro capitali e delle riserve. Questo è il rapporto che ha bisogno di essere regolato, ed io mi auguro che lo studio di questo rapporto interessi il ministro del commercio e quello del tesoro: ma i rapporti delle Banche con le Borse non sono materia di questa legge, perchè qui le Banche sono considerate come un qualunque altro operatore di Borsa.

Che cosa vuole l'on. De Blasio, che aboliamo le Banche perchè possono comprare dei titoli o possono venderli? E di chi si servirà il prudente risparmiatore se dovrà comprare dei titoli e vorrà avere una contropartita sicura, se non delle Banche? Perchè anche questa funzione fanno le Banche: esercitano, a traverso i loro mediatori fiduciari, la commissione e la contropartita per chi deve effettivamente investire i propri capitali nei titoli negoziati nelle diverse Borse. Quindi sotto nessun aspetto quelli che sono gli scrupoli economici svolti qui da quell'illustre giurista che è l'onor. De Blasio, mi pare che possano persuadere il Senato e possano impedirgli di votare questa legge con sicura coscienza di fare il bene economico del paese, in quanto che essa stabilisce che definitivamente l'eccezione di giuoco a norma dell'articolo 1802 non possa essere eccepita a chi avendo contrattato un'operazione sopra titoli, quest'operazione sopra titoli ha diritto o di vedere realizzata con la consegna dei titoli o di vedere regolarizzata con il pagamento delle differenze. (*Benissimo*).

Rimane quello che fu lo scrupolo rilevato dall'onor. senatore Bensa nella discussione generale e a cui fu già risposto dal senatore Mortara con la discussione ch'egli opportunamente riaperse poco fa sull'art. 34. Vogliamo tutti appunto che questa eccezione di giuoco non venga più a trovare nessun cavillare pretesto e nessun pericolo che da parte del più scrupoloso, del più studioso giudice (è avrei detto del più

meticolofo, se la parola non mi fosse sembrata meno rispettosa, giacchè nell'intenzione mia vi è il massimo rispetto per gli interpreti della legge) da parte del più specioso interprete, possa pensarsi che non essendo detto esplicitamente che le operazioni a termine, anche se inizialmente differenziali, debbano esser riconosciute come operazioni valide, possa sorgere il dubbio ancora circa la validità di queste operazioni e possa appunto essere ancora permesso a taluno, davanti ai magistrati, di fare quelle tali obiezioni, di fare quelle tali considerazioni che l'insigne magistrato che testè preopinava ha portato davanti al Senato.

Ora all'Ufficio centrale pare, e parve all'onorevole ministro, e parve altresì all'on. senatore Mortara, che ad assoluta, completa tranquillità circa l'interpretazione da darsi a questa disposizione, adeguassero le dichiarazioni che ad illustrazione dell'art. 47 e dell'art. 34 sono state fatte qui.

Ma l'on. De Blasio dice: badate, e lo dice con una esperienza che nessuno meglio di lui può avere, badate, il magistrato dà un'importanza relativa a queste dichiarazioni. Il magistrato si trova di fronte alla legge la quale è quello che è scritta, ed il magistrato non deve applicare altro che là legge scritta.

Veramente a me non pare che la funzione del magistrato sia così materiale, perchè quando un magistrato trova in una legge un punto dubitabile, non so quale autorità maggiore dei lavori parlamentari possa ricercare per spiegare l'intenzione del legislatore. E quando ricercando questi lavori troverà che era scritto in un articolo 47 un capoverso che adottava quelle che sono le teoriche professate dall'on. senatore De Blasio, permetteva l'eccezione di giuoco contro le operazioni differenziali a termine, permetteva cioè che quando si aveva un'operazione a termine si andasse a vedere se fosse un'operazione di giuoco o no e richiamava l'art. 1802, quando troverà che questa disposizione fu abolita, quando troverà che il relatore alla Camera nella discussione fattasi in ordine a questa abolizione dichiarava che si era voluto così togliere la questione di mezzo, quando troverà che il ministro proponente, al Senato ha ripetuto la stessa dichiarazione, quando troverà che l'Ufficio centrale del Senato ha interpretato questa abolizione del ca-

povero dell'art. 47 con parole che non potrebbero essere più decisive al proposito, nel senso che l'eccezione di giuoco è definitivamente eliminata, quando troverà che il Senato, se approverà questa legge, l'approverà con questa precisa interpretazione, mi pare che la più scrupolosa coscienza di magistrato potrà un po' tranquillarsi di fronte a tutte queste dichiarazioni e non vorrà travisare il concetto della legge, ma riconoscerà che questa e non altra è la volontà del legislatore.

Ma, se anche si dovesse ricorrere alla interpretazione letterale ristretta, vediamo un po' cosa dice precisamente il testo della legge: « Le operazioni a termine sopra titoli di credito o valori sono reputate atti di commercio »: ora queste sono tutte le operazioni a termine onde vi rientrano tanto i contratti differenziali quanto i non differenziali. Se la legge avesse detto « operazioni *reali* a termine », l'osservazione dell'on. De Blasio sarebbe giusta, ma dice operazioni a termine sopra titoli di credito o valori. Quindi comprende le operazioni che hanno per oggetto titoli di credito o valori, qualunque esse sieno, e così si deve intendere che comprende tanto le operazioni reali quanto quelle differenziali.

Se non che a chiarire ogni dubbio, ad eliminare preventivamente ogni possibilità anche la più remota, è nostro avviso che possa in qualunque ipotesi ritenersi che la chiara intenzione del legislatore emerga in proposito anche dal testo dell'art. 34.

Come infatti il senatore Mortara argutamente rilevava, è scritto nell'articolo 34 della legge: « ogni altro contratto conforme agli usi commerciali ». Ma quale contratto più del differenziale a termine è oggi, e da molti anni, conforme agli usi commerciali? E di questo mi dovrebbe far fede l'illustre presidente della Cassazione di Torino, perchè la giurisprudenza nostra è piena delle contestazioni che si fanno circa la validità di questi contratti, e la Cassazione di Torino è quella che è più frequentemente chiamata a decidere in questa materia.

Dunque il senatore De Blasio deve avere constatato come questi contratti sono in uso, e giacchè, per la fortuna del mercato borsistico italiano, i debitori di mala fede che vanno ai tribunali, a spendervi la eccezione di giuoco,

non rappresentano ancora la maggioranza dei contraenti, egli deve essersi persuaso che tali contratti differenziali a termine sono frequenti, usati, comunissimi.

Ritengo quindi che la legge sia buona, che debba essere approvata così come è, con questa esplicita dichiarazione dell'intenzione del legislatore: che si vuole impedire che queste eccezioni di giuoco desunte dall'art. 1802 non siano più mai opponibili a coloro che abbiano legittimamente concluso un contratto differenziale sopra titoli e valori.

BENSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENSA. Chiamato ripetutamente in causa dalle parole immeritatamente cortesi dell'onorevole De Blasio e dell'on. Rolandi-Ricci, vorrei brevissimamente chiarire il mio pensiero in ordine a quanto ebbi l'onore di esporre nella discussione generale e in ordine a uno degli emendamenti da me proposti, relativo all'articolo 47, che aggiungerebbe a quest'articolo l'inciso che si trova ora nell'art. 4 della vigente legge sul bollo del 1876: « ancorchè si risolvano (i contratti) nel semplice pagamento delle differenze ».

Diceva ottimamente l'onor. De Blasio: con questo voi potete rendere la legge molto chiara, ma non la renderete certo buona, se è vero che i giuochi di Borsa esistono, se è vero che i giuochi di Borsa anderebbero repressi. Tutto questo però presuppone che nel concetto di chi faceva l'osservazione e proponeva l'emendamento vi fosse la convinzione conforme a quella del senatore De Blasio, che cioè sussistano e siano così temibili ed esiziali le caratteristiche del giuoco nei contratti differenziali a termine che si fanno in Borsa.

Ora tale non era il concetto che informava la mia osservazione. Io ritengo che normalmente in Borsa non si facciano giuochi, ma speculazioni, che possono essere bene o male intese, che possono essere prudenti o avventate, che possono condurre alla rovina colui che le fa, come possono avere questa conseguenza tutti gli affari male ponderati o male impostati; ma che la figura del vero giuoco, che dipende esclusivamente dalla conseguenza dell'azzardo, non si verifichi, o sia eccezione assolutamente rarissima. Nelle Borse non accadono discorsi di questo genere: se avverrà che un bel giorno

il listino tassi un determinato titolo a tal prezzo darai cento a me, se lo tasserà a tale altro, darò io cento a te.

Si fanno delle compre e vendite a termine, le quali normalmente si dovranno sempre risolvere nel pagamento delle differenze; perchè o si domanda il risarcimento del danno, ed il risarcimento per l'inadempienza in qualunque compra e vendita commerciale implica la differenza tra il prezzo contrattato e il prezzo corrente al momento in cui l'affare si liquida; o si procederà alla compra e vendita coattiva del titolo sulla piazza, ed il risultato sarà sempre la differenza, perchè il prezzo effettivamente da questa vendita ricavato o per questa compra sborsato sarà compensato fino a debita concorrenza con quel tanto di meno o di più che di rimpetto alla parte inadempiente non ha più ragione di essere.

Dunque è normale che le compre e vendite a termine, anche le più reali e sincere, si liquidino colle differenze; e non si può neanche dire che si debba distinguere tra liquidazione delle differenze *ex post* e di quelle che *a priori* siano già prevedute, perchè non è con tale direttiva che le contrattazioni effettivamente avvengono; e inoltre non vi è divario fra i contratti dell'un genere e quelli dell'altro nell'essere compresi nelle operazioni delle stanze di compensazione, dove effettivamente sono i risultati residuali e le differenze quelle che vengono ad essere apprezzate e trasmesse; poichè ancora non c'è divario quanto al diritto di sconto che resiste a qualunque patto preventivamente stabilito, facendo sì che per ogni contratto di questo genere si abbia il diritto di ottenere la consegna effettiva e reale dei titoli; perchè infine se fosse anche le mille volte vero che la differenza fino *ab initio* fosse contemplata, questo non sarebbe che un mezzo preventivo di regolare i danni e interessi per la eventuale inadempienza del contratto, e ci troveremmo sempre di fronte alla speculazione, la quale, come egregiamente osservava il senatore Rolandi-Ricci, non si ispira all'azzardo del numero che la cieca sorte può estrarre dall'urna del lotto, ma è fatta di una quantità di valutazioni del momento attuale e di previsioni più o meno razionali su quello che sarà il momento futuro.

Ecco perchè il legislatore finanziario, il quale,

come ben diceva l'on. ministro di agricoltura e commercio nella seduta di ieri l'altro, precorre qualche volta gli eventi giuridici, in quanto è sollecito di colpire col fenomeno fiscale quello che palpita nella vita pratica; ecco perchè il legislatore finanziario non si è scandalizzato ed ha creduto di conglobare nella tassabilità questi affari, non negando poi a loro l'azione in giudizio, perchè sarebbe troppo duro ordinamento legale quello che tassasse e non accordasse contemporaneamente la protezione giuridica. Da questo è derivato uno stato di cose irrazionale al quale la presente legge, e credo che su questo siamo tutti d'accordo, ha l'intenzione di porre efficace rimedio.

Certamente le speculazioni possono condurre ad errori e a rovine, ma non è dalla differenzialità dell'affare che l'errore e la rovina dipendono. Non sono i caratteri speciali di questa specie di contrattazione quelli che hanno potuto, come accennava l'onor. De Blasio, trascinare le famiglie alla miseria e i disgraziati al suicidio. Anzi coloro che si sono suicidati, non credevano probabilmente che a loro competesse l'eccezione dell'art. 1802, che sarebbe stata più comoda di un colpo di rivoltella, oppure anche credendovi, si sono sentiti abbastanza onesti per non ricorrere ad una cavillosità legale, oppure sono stati essi le vittime dei contraenti disonesti; ed è per questo che la legge avrà sotto questo punto di vista una efficacia moralizzatrice, frenatrice delle speculazioni più azzardate, e assicuratrice di coloro che credono che la legge dei contratti debba essere osservata.

Quindi io convengo pienamente con l'ordine di idee, che credo condiviso dall'onor. ministro, esposto e dal relatore e dal collega senatore Mortara. Certamente, come ho detto da principio, avrei desiderato una disposizione di legge più esplicita a questo proposito.

Ma, dal momento che da tante parti autorevolmente si risponde che la legge, anche senza il mio emendamento, deve avere questa interpretazione, io lo abbandono all'apprezzamento del Governo e dell'Ufficio centrale, bene affermando e chiaramente ripetendo, però, che se anche l'emendamento o venga da me ritirato, o non venga dal Senato accettato, questo sia semplicemente nel senso della sua superfluità, non nel senso della sua inutilità.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Credo che il Senato mi userà indulgenza se io mi limito a dire solo poche parole, stante l'ora tarda e la natura delle obiezioni sollevate dall'onor. De Blasio.

Se dovessi addentrarmi nella questione economica sulla natura e sulla moralità dei contratti differenziali, dovrei qui, a persone che sanno ciò assai meglio di me, esporre tutto quello che è il risultato degli studi di economisti di tutti i paesi d'Europa, e della pratica costante di Borsa.

Ormai i contratti differenziali, un po' dovunque, hanno avuto il pieno riconoscimento giuridico.

Il commercio, nei paesi moderni, non potrebbe fare a meno dei contratti a termine, che livellano i prezzi assai meglio di quanto non si possa credere. La domanda e l'offerta di merci, derrate e denaro a termine finiscono in realtà per togliere di mezzo, se non in tutto, almeno in gran parte i dislivelli di prezzi che esistono da luogo e luogo e, da un giorno all'altro, nella stessa regione, per condizioni naturali di produzione o per altri elementi che hanno influenza sul mercato. Ora i contratti differenziali non sono in realtà, almeno dal punto di vista economico, null'altro che un modo più semplice di liquidazione dei contratti a termine. Negare validità giuridica e azione in giudizio ai cosiddetti contratti differenziali val quanto minare l'esistenza dei contratti a termine, la cui utilità è riconosciuta senza esitanza. Ora noi appunto riconosciamo l'impossibilità di far distinzioni fra contratti a termine e contratti differenziali, poichè tale distinzione è vivamente contestata nella vita pratica. Io non so se gli uomini di affari sappiano che possono esistere dei puri contratti differenziali. Si vende e si acquista, dagli operatori, un titolo, dieci, cento titoli a fine mese, per un prezzo determinato. Ecco il contratto a termine. A liquidazione compiuta io e il mio contraente potremo fare a meno di consegnar titoli e denaro, reciprocamente. Potremo cioè saldare il conto col pagamento delle differenze da parte di chi di noi due risulta debitore. Su questa base di fatto si è costruita la teoria dei contratti differen-

ziali, ma io — senza pronunziarmi sulla questione — credo che debba molto dubitarsi se i contratti differenziali abbiano assai più vita nella mente dei giuristi anzichè nella realtà della vita. E soprattutto, onor. senatori, io v'invito a richiamare alla vostra mente, nella vostra grande competenza, e nella lunga esperienza degli affari che molti qui avete, come industriali e commercianti, se nel comprare a fine mese, o per un termine più lungo, un lotto di rendita o alcune tonnellate di carbone, ci si preoccupa della possibilità di stornare, scaduto il termine, il proprio contratto, conchiudendone uno perfettamente in senso inverso, e liquidando la partita col debito o credito che per noi risulta. Ecco perchè noi dicevamo che da scrittori versatissimi nelle dottrine economiche e nella pratica del commercio si contesta che i contratti a termine possano, sin da quando vengono stipulati, aver di mira il solo pagamento delle differenze. Il pagamento delle differenze è una pura modalità, con la quale i contratti a termine possono eseguirsi. Altro è che nel conchiuderli si pensi proprio a questo! E del resto, anche ammessa come possibile, è chiaro che una simile disposizione d'animo delle parti, un tale consenso, non può riconoscersi — neanche quando si usano i foglietti bollati — date le forme consuete della vita commerciale. Le quali, come si sa, sono semplici, schematiche, e, in questa materia, ben difficilmente consentono tale indagine sui motivi, sulla volontà, sullo stato d'animo delle parti contraenti. Io do ordine all'agente di comprarmi o vendermi a fine mese tanta rendita o tanti titoli industriali, a tal prezzo. Ecco la sola base di fatto che ricorre le mille volte nei contratti di Borsa!

L'onor. De Blasio dice che può essere violata la moralità. Ma la moralità veniva violata davvero quando si invocava l'art. 1802 del Codice civile e si affrontava l'alea della speculazione per subirla... se vantaggiosa, salvo poi a sottrarvisi nei casi di perdita. Ora noi dell'art. 47, come era stato proposto nel precedente disegno di legge, abbiamo mantenuto quanto bastava per mettere del tutto fuori contestazione la validità anche dei contratti detti differenziali. Perciò risparmiò al Senato un lungo discorso su questa materia, dopo tutto ciò che, con molta autorità e dottrina, han detto l'onor. relatore Rolandi-Ricci e l'onor. Bensa, e,

ripeto, aderisco alla tesi svolta dall'onor. Mortara, come quella che esattamente collega gli articoli 34 a), 47 e 51, e risponde alle intenzioni dell'Ufficio centrale e del Governo. Così, io ritengo che su questo punto ogni possibile dubbio sia eliminato, convinti come siamo di rendere un vero servizio alla sana speculazione e anche allo sviluppo delle Borse.

Poichè, onorevoli senatori, se nella tutela, senza eccezioni, dei contratti a termine vi sono inconvenienti, essi dipendono da cause di varia natura. Non è certo per l'inopponibilità di eccezioni immorali da parte dell'operatore perdente che il commercio dei titoli può essere inquinato da malsane speculazioni. I maggiori inconvenienti, che oggi si lamentano nei nostri mercati finanziari, sono dovuti soprattutto ai molti infingimenti di bilancio, i quali qualche volta — ammettiamolo pure — possono anche essere provocati da interpretazioni eccessivamente rigorose delle leggi fiscali.

Se qualche volta — e molto spesso per scopi non confessabili — le Società commerciali presentano la propria situazione finanziaria in forma tale da ingenerare dubbi sull'esattezza dei risultati che vengono pubblicati, non sono certo i cosiddetti contratti differenziali che ne hanno colpa!

Ora io non dubito che il Senato vorrà approvare l'art. 34, cui devono riferirsi, in stretta corrispondenza, gli articoli 47 e 51. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 34 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani alle ore 15.

Leggo l'ordine del giorno della seduta di domani.

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tassa sui contratti di Borsa (N. 939).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Sistemazione della Sezione industriale del Regio Istituto tecnico di Bergamo (N. 899);

Conversione in legge del Regio decreto 21 ottobre 1910, n. 735, riguardante la proroga della scadenza delle cambiali e degli assegni bancari pagabili nel comune di Napoli (N. 919);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 2143.26 verificatesi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-12, concernenti spese facoltative (N. 953);

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 49,866.06 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 954);

Sistemazione completa delle reti telefoniche urbane esercitate dallo Stato (N. 957),

Sul personale degli operatori e telegrafisti (N. 958);

Modificazioni ed aggiunte alla legge 9 luglio 1908, n. 420, ed alla legge 6 luglio 1911, n. 677 (N. 959);

Liquidazioni di debiti e crediti dell'Am-

ministrazione postale e telegrafica verso le Società già esercenti le reti ferroviarie dell'Adriatico e del Mediterraneo per trasporti di materiali telegrafici e telefonici (N. 961);

Modificazioni ed aggiunte alla legge 15 luglio 1907, n. 506, per l'esercizio di Stato dei telefoni (N. 970);

Aggregazione del comune di Staletti al mandamento di Gasperina (N. 864);

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370);


Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634).

La seduta è sciolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 20 marzo 1913 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.





CCXCII.

TORNATA DEL 13 MARZO 1913

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Comunicazione (pag. 10058) — Si riprende la discussione degli articoli del disegno di legge: « Ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tassa sui contratti di Borsa » (N. 939) — Senza osservazioni si approvano gli articoli dal 35 al 46 — L'art. 47 è approvato dopo osservazioni del senatore Bensa (pag. 10060) e del ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 10060) — Si approvano senza discussione i successivi articoli fino al 62 — Parlano sull'art. 63 i senatori Bensa (pag. 10063) e Rolandi-Ricci, relatore (pag. 10064) e il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 10064) — L'art. 63 è approvato; e senza discussione si approvano i rimanenti articoli del disegno di legge, il quale è rinviato allo scrutinio segreto — Senza discussione sono approvati e rinviati allo scrutinio segreto i seguenti disegni di legge: « Sistemazione della sezione industriale del Regio istituto tecnico di Bergamo » (N. 899) (pag. 10065); « Conversione in legge del Regio decreto 21 ottobre 1910, n. 735, riguardante la proroga della scadenza delle cambiali e degli assegni bancari pagabili nel comune di Napoli » (N. 919) (pag. 10068); « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 2143.26 verificatesi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-12, concernenti spese facoltative » (N. 953) (pag. 10069) « Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 49,866.06 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-1912 » (N. 954) (pag. 10070) — Avvertenza del Presidente circa dodici progetti di legge per tombole (pag. 10071) — Votazione a scrutinio segreto — Senza discussione sono approvati i seguenti disegni di legge: « Sistemazione completa delle reti telefoniche urbane esercitate dallo Stato » (N. 957) (pag. 10071); « Sul personale degli operatori e telegrafisti » (N. 958) (pag. 10072); « Modificazioni ed aggiunte alla legge 9 luglio 1908, n. 420 ed alla legge 6 luglio 1911, n. 677 » (N. 959) (pag. 10075); « Liquidazione di debiti e crediti dell'Amministrazione postale e telegrafica verso le Società già esercenti le reti ferroviarie dell'Adriatico e del Mediterraneo per trasporti di materiali telegrafici e telefonici » (N. 961) (pag. 10076) — Sul disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 15 luglio 1907, n. 506 per l'esercizio di Stato dei telefoni » (N. 970) non ha luogo discussione generale — Si approvano i primi 16 articoli — Sull'art. 17 parla il senatore Borgatta, relatore (pagina 10080, 10081) e il ministro delle poste e dei telegrafi (pag. 10080) — L'art. 17 ed ultimo è approvato, e il progetto di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Presentazione di disegni di legge (pag. 10081) — Risultato di votazione (pag. 10082).*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: i ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti, della pubblica istruzione, di agricoltura, industria e commercio, dei lavori pubblici, delle poste e dei telegrafi.

BORGATTA, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato

Comunicazione.

PRESIDENTE. La famiglia del defunto senatore Alfazio ringrazia il Senato per la commemorazione del suo congiunto e per le condoglianze inviate.

Seguito della discussione sul disegno di legge: « Ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tassa sui contratti di Borsa » (N. 939).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: « Ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tassa sui contratti di Borsa ».

È stato ieri votato l'art. 34: do perciò lettura dell'art. 35.

Art. 35.

La tassa dei contratti, di che all'articolo precedente, si paga mediante la redazione dei contratti medesimi sopra appositi foglietti bollati posti in vendita dall'Amministrazione finanziaria.

Questi foglietti sono:

- a) di centesimi 20 per i contratti a contanti conclusi direttamente fra i contraenti;
- b) di centesimi 10 per gli stessi contratti, di cui alla precedente lettera a, che siano conclusi coll'intervento di mediatori iscritti;
- c) di centesimi 60 per i contratti a termine la cui durata non ecceda i quaranta giorni, quando intervengano direttamente fra i contraenti;
- d) di centesimi 30 per gli stessi contratti di cui alla precedente lettera c, che siano conclusi coll'intervento di mediatori iscritti;
- e) di lire 1.20 per i contratti di riporto, la cui durata non ecceda il termine di giorni quaranta fatti direttamente fra le parti;
- f) di lire 0.60 per gli stessi contratti di cui alla lettera e, che siano conclusi fra mediatori iscritti o con intervento di essi.

Possono, però, in sostituzione dei foglietti bollati posti in vendita dall'Amministrazione finanziaria, esserne adoperati altri, prodotti dall'industria privata con acconcie stampiglie o formule, purchè vi sia preventivamente applicato in modo straordinario il bollo dell'importo corrispondente a quello indicato qui sopra.

I foglietti bollati, posti in vendita dall'Amministrazione, come pure quelli col bollo straordinario, quando sono destinati a contratti conclusi direttamente fra i contraenti, sono composti di due parti, una per ciascun contraente. Quelli invece da servire per i contratti conclusi con l'intervento di mediatori iscritti sono a madre e figlia.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili alle operazioni regolate dai successivi articoli 36 e 39.

(Approvato).

Art. 36.

Per i contratti, siano a contanti, siano a termine, conclusi fra mediatori iscritti ovvero fra coloro che sono ammessi a negoziare alle grida ai sensi del successivo articolo 64, è obbligatorio lo scambio di foglietti bollati a centesimi 5 ciascuno, da staccarsi da appositi libretti a madre e figlia, numerati secondo le modalità da stabilirsi nel regolamento, e venduti dall'Amministrazione finanziaria.

(Approvato).

Art. 37.

Per i contratti conclusi senza intervento di mediatori, ciascun contraente ritiene una delle due parti di cui è formato il foglietto bollato, munita della firma dell'altro contraente.

Su ciascuna parte del foglietto sono indicate la data e la sostanza del contratto e il termine per l'esecuzione.

(Approvato).

Art. 38.

Se il contratto è concluso con l'intervento di un mediatore iscritto, questi firma e consegna a ciascun contraente la parte-figlia di un foglietto bollato, nel quale sono indicati i contraenti, la data e la sostanza del contratto, il termine per l'esecuzione, ferme restando le disposizioni dell'articolo 31 del Codice di commercio:

Se i mediatori sono più, ciascuno di essi firma e consegna al primo cliente la parte figlia del foglietto bollato.

Ai mediatori spetta il rimborso della tassa che avessero anticipata pei propri clienti.

Pei contratti fra mediatori iscritti, ciascun contraente firma e consegna all'altro la parte-figlia del foglietto bollato.

Le matrici dei foglietti, portanti le stesse indicazioni, debbono essere conservate da ciascun mediatore, a norma del successivo articolo 49.

(Approvato).

Art. 39.

Per i contratti a contanti aventi per oggetto i titoli e i valori indicati all'art. 34, i banchieri e chiunque faccia abitualmente atti di commercio sui detti titoli o valori fanno constare delle compre e vendite da essi concluse coi privati mediante l'uso di libretti, a madre e figlia, portanti il bollo da centesimi 10 per ogni foglio. Questi libretti, numerati foglio per foglio, sono venduti ai detti banchieri e commercianti, dall'Amministrazione finanziaria o anche provveduti dall'industria privata e sottoposti al bollo straordinario.

Ogni operazione è redatta in iscritto con indicazione della data e della sostanza del contratto.

La parte-figlia del foglio è consegnata dal banchiere o commerciante all'altro contraente, il quale è obbligato a rimborsare l'importo della tassa.

(Approvato).

Art. 40.

Ciascuno dei foglietti di cui all'articolo 35 e ciascun foglio dei libretti di che negli articoli 36 e 39 non può servire che per un solo contratto.

Come tale è considerato quello, che, pur riguardando cose di specie diversa, riunisca i seguenti requisiti:

a) che sia intervenuto fra una sola parte venditrice e una sola parte compratrice;

b) che abbia un solo termine di consegna e un solo termine di pagamento;

c) che sia stato concluso nello stesso giorno.

(Approvato).

Art. 41.

Quando la consegna dei titoli e valori non segua immediatamente alla conclusione del contratto, varranno i regolamenti di Borsa, e, in mancanza, gli usi di Borsa per determinare, agli effetti della tassa, la qualifica del contratto.

È da considerarsi come contratto nuovo, agli effetti della tassa, ogni rinnovazione ed ogni proroga di contratti.

(Approvato).

Art. 42.

La consegna dei foglietti bollati indicati nell'art. 35, quando non segua al momento nella conclusione del contratto deve effettuarsi non oltre il primo giorno non festivo posteriore alla conclusione del contratto stesso.

La consegna all'ufficio postale, fatta colle norme che saranno stabilite nel regolamento, equivale alla consegna personale.

Le lettere, i telegrammi e ogni altro scritto rilasciato dalle parti in relazione ai contratti, pei quali sieno stati usati i foglietti bollati, sono esenti dalle tasse di bollo e registro, anche quando occorra di farne uso in via amministrativa o giudiziaria.

(Approvato).

Art. 43.

Quando uno dei contraenti si trovi all'estero, la tassa dovuta sul contratto che si perfeziona in Italia, è corrisposta dal mediatore o contraente che risiede nel Regno, mediante l'uso dei foglietti bollati di cui all'art. 35.

Il contratto perfezionato all'estero, secondo le leggi del luogo, ha efficacia giuridica nel Regno, purchè venga sottoposto alle tasse stabilite dalla presente legge, quand'anche sia stato convenuto di risolverlo col pagamento della sola differenza dei prezzi di Borsa.

(Approvato).

Art. 44.

Per i contratti conclusi coll'intervento di mediatori iscritti ovvero tra essi ed altre persone, ovvero conclusi col ministero di essi mediatori o delle persone indicate nell'art. 64 nel periodo quinquennale ivi accennato, quando la

tassa sia stata debitamente soddisfatta, se una delle parti non esegue il contratto nel tempo stabilito, l'altra entro il termine prescritto dall'uso di Borsa, o, in difetto di esso, non oltre il secondo giorno non festivo dalla scadenza, può richiedere al Sindacato dei mediatori la liquidazione coattiva della operazione, purchè il contratto porti la firma della parte inadempiente.

Ove uno dei contraenti a termine, non consegna o spedisca al mediatore, regolarmente firmata, la parte del foglietto bollato da conservarsi dal mediatore, il Sindacato, a richiesta di quest'ultimo, ed in seguito a presentazione delle lettere e dei telegrammi, se ve ne sono, oppure con l'esibizione dei registri del richiedente, può invitare il contraente moroso, mediante lettera raccomandata, a consegnare al Sindacato il foglietto munito di firma. Nel caso che il contraente moroso, nel termine prefisso dal Sindacato, non aderisca all'invito, il Sindacato può procedere alla liquidazione coattiva dell'operazione.

Il Sindacato procede alla liquidazione eseguendo, ove occorra, a carico dell'inadempiente le necessarie operazioni di compra e vendita, e rilascia al richiedente un certificato del credito che risulta dalle medesime.

Alla liquidazione dei contratti contemplati dal presente articolo non si applica l'art. 69 del Codice di commercio.

(Approvato).

Art. 45.

Per i contratti contemplati nell'articolo precedente, la parte che ai sensi del precedente articolo ha ottenuto il certificato di credito, può farlo valere come titolo esecutivo a norma di quanto è disposto dagli art. 323 e 324 del Codice di commercio e 554 del Codice di procedura civile.

Il presidente del tribunale o il pretore possono esonerare l'opponente dall'obbligo della cauzione prescritta dal citato articolo 323 del Codice di commercio.

(Approvato).

Art. 46.

Trascorsi tre giorni dalla notificazione del certificato di cui all'art. 44 all'inadempiente, senza che sia stato giustificato il pagamento

delle differenze da parte dei debitori, il presidente del Sindacato deve trasmettere al presidente del tribunale la dichiarazione di questa sospensione di pagamenti, affinchè possa farsi luogo ai provvedimenti determinati dal libro III del Codice di commercio.

Il presidente del Sindacato, o chi ne fa le veci, che omettono di fare questa dichiarazione, sono puniti coll'ammenda da lire 200 a lire 1000, estensibile a lire 2000 in caso di recidiva.

È applicabile anche al Sindacato dei mediatori il disposto dell'ultimo comma dell'art. 6.

(Approvato).

Art. 47.

Le operazioni a termine sopra titoli di credito e valori, sono reputate atti di commercio.

BENSA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENSA. A questo articolo io avevo proposto un emendamento per chiarire la portata dell'articolo stesso nel senso che è conforme all'intelligenza che vi danno tanto il Governo quanto l'Ufficio centrale. Io ho dichiarato ieri che abbandonavo questo emendamento all'apprezzamento dell'onor. ministro e dell'Ufficio centrale.

Avrei creduto opportuno che la legge avesse una dicitura molto più esplicita; ad ogni modo mi pare che dopo la esauriente discussione avvenuta in Senato i dubbi si possano ritenere dissipati.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ringrazio l'on. senatore Bensa e gli sono grato che non insista nel suo emendamento, perchè, dopo le esplicite dichiarazioni dell'Ufficio centrale e del Governo, non credo vi possa essere più dubbio su questa materia. Siamo tutti d'accordo sul significato da dare a questo articolo; non essendovi più alcuna dubbio, non è il caso di insistere nell'emendamento proposto dal senatore Bensa, al quale, come ho detto, sarò grato se non v'insiste.

BENSA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENSA. Lo ritiro come superfluo.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MARZO 1913

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti questo art. 47.

Chi l'approva è pregato alzarsi.

È approvato.

Art. 48.

Tutti coloro che, per professione abituale, operano in Borsa, o fanno per professione abituale atti di commercio aventi per oggetto le cose indicate nell'art. 34, devono conservare per due anni, dalla conclusione dei contratti e per ordine di data, le matrici dei foglietti consegnati o spediti, anche se riunite in libretti, e i foglietti ricevuti, come pure le bollette nei casi previsti dall'art. 42.

Tutti gli operatori, indicati nel comma precedente, debbono permettere agli agenti finanziari di esaminare i menzionati documenti, nonchè le note, le lettere e qualsiasi altra carta che si riferisca ai corrispondenti contratti, insieme ai libri, la cui tenuta è obbligatoria a norma del Codice di commercio.

Il rifiuto è accertato con le forme prescritte dall'art. 55, primo capoverso, della legge sul bollo (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414.

È considerato come rifiuto a presentare i libri prescritti dal Codice di commercio, e costituisce perciò contravvenzione, la dichiarazione della mancanza dei libri medesimi.

Per procedere alle ispezioni o verifiche indicate nel secondo e nel terzo comma del presente articolo, gli agenti finanziari dovranno essere muniti di una speciale e personale autorizzazione dell'intendente di finanza portante la designazione dell'individuo od Istituto ai quali l'ispezione si riferisce e dovranno limitare le loro investigazioni a quegli atti e scritti che si riferiscono ad operazioni di data anteriore di almeno sei mesi al giorno delle ispezioni.

(Approvato).

Art. 49.

I contratti soggetti alla tassa stabilita dalla presente legge, come pure il certificato di liquidazione, di che all'art. 44, sono esenti da registro; e le relative quietanze, se scritte sullo stesso foglietto bollato che racchiude il contratto, non vanno soggette a tassa particolare, e, se scritte su foglio separato, sono considerate, agli effetti delle leggi sulle tasse di registro e bollo, quali ricevute ordinarie.

Il certificato di liquidazione dovrà essere rilasciato sulla carta da bollo prescritta per gli atti giudiziari avanti al magistrato competente per ragione di somma.

Alle contravvenzioni a questa disposizione si applica la legge sulle tasse di bollo.

(Approvato).

Art. 50.

Ai contratti di riporto ed a termine, da chiunque fatti, contemplati nell'art. 34, ed alle relative rinnovazioni e proroghe, quando sono stipulati per un termine maggiore di quaranta giorni, non si applicano, nei rapporti della tassa, le disposizioni della presente legge, ma quelle delle leggi relative alla tassa sulle anticipazioni contro deposito o pegno.

Le parti contraenti sono solidariamente responsabili delle tasse e delle eventuali soprattasse.

(Approvato).

Art. 51.

Non è ammessa alcuna azione in giudizio, nemmeno nei rapporti tra commissionario e committente, nè veruna liquidazione può eseguirsi dal Sindacato dei mediatori in dipendenza delle operazioni contemplate dalla presente legge se non viene previamente provato il soddisfacimento delle tasse ed ammende dovute, fermo sempre il disposto dell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 52.

I funzionari dei Ministeri di agricoltura, industria e commercio, del tesoro e delle finanze, ai quali sieno demandate le ispezioni, di che alla presente legge, e gli altri funzionari che ne vengano a conoscere il risultato, devono serbare il segreto sulle notizie d'ogni natura, acquistate mediante tali ispezioni.

Gli agenti finanziari devono inoltre astenersi dal far uso di tali notizie nell'applicazione di tributi diversi dalle tasse stabilite con la presente legge, e dalla tassa sulle anticipazioni contro deposito o pegno.

Le infrazioni a queste disposizioni sono punite con l'ammenda da lire 100 a 200, salvo, quando ne sia il caso, l'applicazione delle maggiori pene comminate dal Codice penale per la violazione dei segreti d'ufficio, oltre al risarcimento dei danni.

(Approvato).

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 53.

Sono puniti con l'ammenda da lire 100 a lire 1000 coloro che, non potendo entrare nei locali della Borsa, od essendone stati esclusi a termini degli articoli 8 e 9 entrino in alcuna delle Borse del Regno.

Coloro che operano come mediatori in Borsa, senza avere ottenuto l'iscrizione nel ruolo di cui all'art. 21, sono puniti con l'ammenda da lire 500 a lire 1500.

(Approvato).

Art. 54.

I mediatori iscritti che contravvengano al divieto del 1° comma dell'art. 24, o che rilascino ricevute di saldo a debitori i quali non abbiano pagato che una parte del loro debito, senza che nelle ricevute medesime sia fatta menzione di quest' ultima circostanza, sono puniti coll'ammenda da lire 1000 a lire 3000 e colla sospensione dall'esercizio della professione di mediatore fino a sei mesi.

(Approvato).

Art. 55.

Sono puniti con pena pecuniaria estensibile a lire 1000 e colla sospensione dall'esercizio sino a tre mesi, i mediatori iscritti:

1° che omettano di fare le dichiarazioni per l'accertamento dei corsi; o non le facciano nei modi e termini prescritti dall'art. 29;

2° che continuino ad esercitare la loro professione in Borsa prima di avere integrata la cauzione, mancata o divenuta per qualsiasi ragione insufficiente;

3° che non osservino, nella tenuta dei loro libri, le disposizioni del Codice di commercio;

4° che ricusino di presentare i loro libri all'autorità giudiziaria, ovvero alle autorità di Borsa o ai funzionari di cui agli articoli 2 e 31;

5° coloro che contrattino con persone escluse dalle Borse.

(Approvato).

Art. 56.

Le pene comminate agli articoli 53, 54 e 55 sono applicate ai contravventori dalla Deputazione di Borsa. Contro le decisioni di questa è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria.

Nei casi più gravi, è in facoltà della Deputazione di Borsa di rinviare gli atti a detta autorità, sospendendo intanto il mediatore dalle sue funzioni per tutta la durata del procedimento penale.

Le penalità stabilite nei precedenti articoli si applicano senza pregiudizio di quelle maggiori che fossero comminate dal Codice penale.

(Approvato).

Art. 57.

Il mediatore che venga a trovarsi nelle condizioni previste dai numeri 1 e 2 dell'art. 8, e 2 dell'art. 9, ovvero quando, perda alcuno dei requisiti indicati ai numeri 2 e 3 dell'art. 22 e 2 dell'art. 23, viene cancellato dal ruolo a cura della Deputazione; nè vi può essere più reiscritto.

(Approvato).

Art. 58.

Ogni contravvenzione agli articoli 36 a 44 incluso è punita coll'ammenda di lire 10.

Quest'ammenda, nei contratti stipulati direttamente tra i contraenti, è dovuta in solido da costoro e, nei contratti conchiusi a mezzo di mediatore iscritto, è dovuta dal mediatore, in solido col contraente che ha accettato, come prova del contratto, foglietti non bollati ai termini della presente legge. Per l'inosservanza delle disposizioni dell'art. 39, l'ammenda è dovuta dal banchiere, o da chiunque faccia abitualmente atti di commercio in solido con l'altro contraente.

Il mediatore ed ogni altro contraente, compresi quelli che fanno commercio abituale delle cose di cui all'art. 34, quando abbiano da parte loro adempiuto alle prescrizioni della legge, ma non abbiano ottenuto dall'altro contraente lo scambio del foglietto bollato, sono esonerati dalla sanzione dell'ammenda, quando provino agli agenti dell'Amministrazione finanziaria di avere invitato l'altra parte all'adempimento.

È parimente punita con l'ammenda di lire 10

la infrazione al disposto dell'art. 48, 1° comma, per ogni matrice e per ogni foglietto che non sia stato conservato per un intero biennio.

Oltre l'ammenda, deve sempre pagarsi anche la tassa o il supplemento di essa, se non risulti soddisfatta.

Ogni volta che venga rifiutata l'ispezione di che all'art. 48, è applicabile l'ammenda di lire 100.

(Approvato).

Art. 59.

Coloro ai quali in un periodo non maggiore di un anno siano state successivamente accertate più di tre delle contravvenzioni indicate nell'articolo precedente, sono inoltre puniti con la esclusione dalle Borse del Regno per un tempo non minore di un mese e non maggiore di un anno.

(Approvato).

Art. 60.

I funzionari giudiziari e le autorità di Borsa che abbiano impartiti provvedimenti, in ordine a contratti in contravvenzione alla presente legge, incorrono, in proprio, per ciascuno di questi contratti, nell'ammenda di lire 10, oltre la responsabilità solidale, coi mediatori iscritti e coi contraenti, per le tasse e le ammende ad essi applicabili.

In questi casi i funzionari e le autorità di Borsa preindicati devono denunziare i contravventori all'ufficio di registro della sede della Borsa, astenendosi da qualsiasi provvedimento fino a che sia presentata la quietanza delle tasse e sovrattasse rilasciate dall'ufficio competente.

(Approvato).

Art. 61.

Le contravvenzioni e controversie che si riferiscono alle disposizioni degli articoli 34 a 42 incluso, 47, 48, 52 e 60 sono decise dall'autorità amministrativa. Contro le decisioni di questa è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria.

L'azione penale per le contravvenzioni agli articoli citati nel precedente comma, si prescrive col decorso di due anni, dal giorno della commessa contravvenzione.

(Approvato).

Art. 62.

Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili alle persone indicate nell'art. 64, quando operino in Borsa nel quinquennio ivi accennato.

(Approvato).

TITOLO V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 63.

Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo anteriormente all'attuazione della presente legge, conservano l'ufficio ancorchè non posseggano tutti i requisiti prescritti dall'art. 22; dovranno però aumentare la cauzione già prestata fino alla somma stabilita a norma del numero 5 del medesimo articolo. Entro un anno dall'attuazione della presente legge, la cauzione di ciascun agente di cambio dev'essere aumentata fino a raggiungere almeno la metà dell'importo totale prescritto dalla presente legge. La rimanente metà dovrà essere prestata entro tre anni successivi e in rate uguali annuali.

Gli agenti di cambio anzidetti potranno, entro un anno dall'attuazione della presente legge unirsi in società in nome collettivo per l'esercizio sotto una ragione sociale. Soltanto tre potranno essere soci e i soli nomi di questi potranno figurare nella ragione sociale.

Alla Società di agenti di cambio non è permessa l'assunzione di rappresentanti.

La cauzione potrà essere unica; nel termine di un anno dall'andata in vigore della legge, dovrà essere portata all'ammontare totale prescritto per ciascuna Borsa.

PRÉSIDENTE. A questo articolo il senatore Bensa proponeva la seguente aggiunta:

« Gli agenti di cambio, già esercenti prima dell'entrata in vigore della presente legge, che non siano mai incorsi nella insolvenza non avranno bisogno di reintegrare la cauzione che fino alla concorrenza della metà ».

Ha facoltà di parlare il senatore Bensa per svolgere il suo emendamento.

BENSA. Per giustificare questa mia proposta io mi rimetto a quanto ho osservato in proposito, preannunziando l'emendamento, nella discussione generale.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io, per le stesse considerazioni che ebbi l'onore di svolgere nella discussione generale, prego vivamente il senatore Bensa di non insistere nell'emendamento.

Noi abbiamo cercato di sistemare una buona volta la posizione degli agenti di cambio, che adempiono per molti rispetti a un pubblico ufficio vero e proprio. Ciò posto, non si può negare che debbano aversi requisiti di moralità e di studi i quali diano almeno presumibili affidamenti di ogni sicurezza, per funzioni così delicate. E per ciò, quando abbiamo imposta la cauzione non potevamo far distinzione fra vecchi e nuovi agenti di cambio.

Pure, nei provvedimenti transitori è stato accordato un periodo abbastanza largo entro il quale gli agenti di cambio potranno completare la propria cauzione. Hanno anche la possibilità di associarsi uno o due colleghi.

Ebbene, io sono sicuro, lo ripeto, che quando gli agenti di cambio vedranno che per avere la fiducia del pubblico prima di tutto debbono aver fiducia in sé stessi, per completare la cauzione sceglieranno quelle forme di associazione che anche ai meno agiati renderà possibile l'esercizio della professione. Così, io spero, meno facilmente si verificheranno gl'inconvenienti che a prima giunta pare vi siano nelle disposizioni di questo disegno di legge.

Ad ogni modo, nei riguardi della somma, è inutile, e non sarebbe del resto possibile, che io entri in particolari; cercherò, per quanto è in me, di tener conto delle raccomandazioni fatte, specialmente poi perchè sono suffragate dall'autorità dell'on. Bensa. Ma, ripeto, le proposte del Governo sono ispirate al pubblico interesse e però, se anche in principio susciteranno qualche malcontento, in definitiva saranno utili agli stessi agenti di cambio, di cui aumenteranno il prestigio e la forza.

ROLANDI-RICCI, *relatore*. L'Ufficio centrale aderisce a quanto ha esposto l'onorevole ministro.

BENSA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENSA. Ringraziando l'onor. ministro delle parole benevole alla intenzione animatrice del

mio emendamento, non posso francamente dichiararmi convertito, ma ho presente all'animo la convinzione che il far perdere del tempo al Senato nella votazione di questo emendamento a nulla approderebbe, perchè ho già avuto occasione di convincermi come sia nel concetto di quest'alta Assemblea il non portare modificazioni al disegno di legge quale è stato approvato dalla Camera dei deputati; e conseguentemente aderisco all'invito dell'onor. ministro e ritiro, benchè a malincuore, l'emendamento.

PRESIDENTE. Essendo stato ritirato l'emendamento proposto dal senatore Bensa, pongo ai voti l'art. 63 come è stato letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 64.

Nonostante il disposto dell'art. 17, le Camere di commercio potranno ammettere a negoziare alle grida per un periodo di cinque anni prossimi entro il recinto a ciò destinato, quelle persone che, esercitando la professione di banchiere, di commissionario o di cambiavalute, avessero fatto uso di tale facoltà prima del 15 maggio 1908, a condizioni che esse posseggano i requisiti indicati ai nn. 2 e 3 dell'articolo 22 e prestino la cauzione attualmente richiesta per gli agenti di cambio dal regolamento della Borsa di cui trattasi, salvo l'obbligo di aumentarla nei termini indicati dal precedente articolo e di pagare le tasse imposte con questa legge per contratti stipulati con l'intervento degli agenti di cambio.

La cauzione deve essere prestata nei modi prescritti dall'art. 25 per la cauzione degli agenti di cambio ed è sottoposta ai vincoli di cui all'art. 28.

Le persone indicate al primo comma del presente articolo debbono fare le dichiarazioni indicate all'art. 29, presentare i loro libri ai termini degli articoli 30 e 48, e sono soggette alle sanzioni corrispondentemente comminate dagli articoli 54 e 55.

Il termine di cinque anni dianzi fissato potrà essere prorogato per un eguale periodo di tempo.

Le deliberazioni della Camera di commercio per l'ammissione e per la proroga dovranno essere prese a maggioranza assoluta e coll'in-

tervento dei due terzi dei membri assegnati a ciascuna Camera di commercio e previo parere della Deputazione di Borsa.

(Approvato).

Art. 65.

Le persone che intendono usufruire della disposizione contenuta nel precedente articolo devono farne domanda alla competente Camera di commercio, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, comprovando il concorso dei requisiti occorrenti.

La durata della frequenza del recinto dovrà risultare da un attestato del Sindacato di Borsa.

(Approvato).

Art. 66.

La presente legge entrerà in vigore il novantesimo giorno dalla sua pubblicazione.

Entro detto termine saranno stabilite le norme necessarie per la sua esecuzione mediante regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

Coll'entrata in vigore della presente legge restano abrogate le disposizioni del titolo II del regolamento approvato col Regio decreto 27 dicembre 1882, n. 1139, non che ogni altra contraria disposizione.

(Approvato).

Art. 67.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento di cui all'articolo precedente, le Camere di commercio devono sottoporre all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, il regolamento speciale delle Borse esistenti nella loro circoscrizione.

Finchè non saranno approvati detti regolamenti, restano in vigore gli attuali, in quanto non siano contrari alle disposizioni della presente legge.

(Approvato).

Art. 68.

Nulla è innovato alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti anteriori rispetto ai mediatori accreditati presso l'Amministrazione del debito pubblico per quanto riguarda le operazioni dai medesimi compiute in tale loro qualità.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Sistemazione della sezione industriale del R. Istituto tecnico di Bergamo » (N. 899-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione della sezione industriale del Regio Istituto tecnico di Bergamo ».

Domando all'onor. ministro della pubblica istruzione se accetti che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Accetto.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del testo dell'Ufficio centrale.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 899).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È creato l'ente morale « Scuole industriali di Bergamo » il quale ha per iscopo di provvedere al mantenimento e favorire lo sviluppo della Sezione industriale del Regio Istituto tecnico di Bergamo e delle scuole industriali annesse. L'ente morale sarà amministrato da un Consiglio nel quale il Governo e gli enti locali saranno rappresentati nelle stesse proporzioni che nella Giunta di vigilanza sul detto Istituto. Le due cariche potranno essere cumulate.

(Approvato).

Art. 2.

Il patrimonio dell'ente morale « Scuole industriali di Bergamo » è formato dal macchinario e dai materiali tutti delle varie scuole, officine, laboratori e gabinetti, nonchè dall'edificio di cui all'art. 6 e di quanto possa pervenire per effetto di doni e di elargizioni all'ente medesimo, oltre i seguenti contributi annui:

Ministero della pubblica istruzione, lire 49,000;

Provincia di Bergamo, lire 9,000;

Comune di Bergamo, lire 21,000;
Camera di commercio, lire 12,000;
Società industriale, lire 10,000.

Le modalità relative al pagamento di detti contributi degli enti locali, con effetto dal 1° ottobre 1912, nonché gli altri obblighi necessari a carico degli enti medesimi, sono determinati dalla convenzione annessa alla presente legge, la quale convenzione sarà assoggettata a registrazione mediante tassa fissa.

(Approvato).

Art. 3.

Le scuole di meccanica, chimica, tintoria, filatura e tessitura, costituenti la sezione industriale propriamente detta, sono governative al pari delle altre sezioni dell'Istituto medesimo, e come tali all'esclusiva dipendenza delle competenti autorità scolastiche, fermi restando gli obblighi, che incombono agli enti locali per il loro mantenimento, giusta le norme vigenti.

(Approvato).

Art. 4.

L'organico di dette scuole, da approvarsi con decreto Reale, potrà comprendere anche cattedre speciali, non previste dalla tabella *H* annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142, le quali potranno essere dotate di stipendi superiori a quelli portati dalla legge stessa e conferiti secondo norme particolari, diverse da quelle in vigore per le Regie scuole medie. Per tali cattedre l'ente morale « Scuole industriali di Bergamo » pagherà all'erario un contributo da liquidarsi annualmente in corrispondenza della spesa effettiva, ferme restando a carico dello Stato le spese fin qui sostenute per lo stesso scopo.

(Approvato).

Art. 5.

I corsi biennali di meccanica, filatura, tessitura, tintoria, le scuole serali e festive, attualmente annesse alla sezione industriale del Regio Istituto tecnico, e gli altri corsi o scuole che possano analogamente essere istituiti per l'avvenire, saranno alla diretta ed esclusiva dipendenza dell'ente morale, che ne sosterrà tutte le spese percependo le tasse e i proventi relativi.

(Approvato).

Art. 6.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad accordare all'ente morale « Scuole industriali di Bergamo » un mutuo di favore della durata di anni 40 all'interesse del 2 per cento per la somma di lire 1,200,000 pari alla spesa prevista per l'acquisto dell'area e per la costruzione di un nuovo edificio atto a contenere tutte le sezioni di quel Regio Istituto tecnico, le scuole e le officine annesse, restando a carico del fondo stanziato nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, a termini dell'art. 31 della legge 4 giugno 1911, n. 487, le somme differenziali, da corrispondersi annualmente alla Cassa depositi e prestiti per servizio d'interessi. Qualora la spesa totale superasse la cifra suindicata e la differenza non potesse essere sostenuta dal bilancio dell'ente morale coi suoi mezzi ordinari, essa resterà ad esclusivo carico degli enti locali indicati all'art. 2.

(Approvato).

Art. 7.

Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione annua dell'ente morale « Scuole industriali di Bergamo » saranno approvati dal Ministero della pubblica istruzione.

(Approvato).

Art. 8.

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale saranno stabilite le attribuzioni del Consiglio d'amministrazione di cui all'art. 1 della presente legge, nonché le norme per il funzionamento amministrativo, didattico e disciplinare di tutte le predette scuole e delle relative officine.

(Approvato).

Convenzione.

REGNANDO S. M.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

L'anno 1913 (millenovecentotredici) questo giorno 14 (quattordici) del mese di febbraio, in Bergamo, via Torquato Tasso, n. 1, nel palazzo municipale.

Avanti di me notaio Alessandro Adelasio fu avv. Pietro, residente in Bergamo ed iscritto nel Consiglio notarile distrettuale di detta città, e presenti i testi a me noti e idonei, signori Busetti Angelo fu Angelo nato a Bagnatica e Fumagalli Giovanni fu Luigi, qui nato, amenable portieri qui domiciliati.

Sono personalmente comparsi i signori:

Nob. dott. cav. Alessandro Colleoni fu nobile Felice, presidente della Deputazione provinciale, in rappresentanza della *provincia di Bergamo*, cav. avv. Giovanni Battista Preda del vivente prof. Antonio, sindaco di Bergamo, in rappresentanza del *comune di Bergamo*;

Cav. uff. Alessandro Tacchi fu Giuseppe, presidente della *Camera di commercio e industria di Bergamo*, in rappresentanza della Camera stessa;

Onor. conte avv. Giacinto Benaglio fu conte Antonio, presidente della *Società industriale di Bergamo*, in rappresentanza di detta Società, i quali illustrissimi signori tutti nati e domiciliati in Bergamo, a me noti e giuridicamente capaci, rispettivamente in esecuzione delle deliberazioni:

12 agosto 1912 e 13 gennaio 1913 del Consiglio provinciale di Bergamo;

27 dicembre 1912 del Consiglio comunale di Bergamo;

31 gennaio 1913 del Consiglio della Camera di commercio e industria di Bergamo;

22 aprile 1912 dell'assemblea generale dei soci della Società industriale di Bergamo; e nelle rispettive loro qualità e per conto e in nome degli enti rappresentati sono addivenuti alla seguente convenzione:

Art. 1.

Fermi restando a carico delle Amministrazioni della provincia e del comune di Bergamo gli obblighi ad essi rispettivamente imposti dalle disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore per il mantenimento del Regio Istituto tecnico di Bergamo e salvo il disposto dell'art. 4 della presente convenzione, le Amministrazioni contraenti si impegnano reciprocamente di fronte allo Stato ad obbligarsi verso l'ente morale « Scuola industriale di Bergamo » non appena la legge che ad esso deve dar vita sia pubblicata e sia stata costituita la legale

rappresentanza del medesimo, a pagare annualmente a far tempo dal 1° gennaio 1912 a beneficio di detto ente i seguenti contributi annui:

La provincia di Bergamo lire 9000;
Il comune di Bergamo lire 21,000;
La Camera di commercio lire 12,000;
La Società industriale lire 10,000.

I contributi di cui al presente articolo dovranno avere con precedenza la destinazione di provvedere al servizio del mutuo di lire 1,200,000, che sarà accordato dalla Cassa depositi e prestiti all'ente morale « Scuole industriali di Bergamo » per l'acquisto dell'area e per la costruzione del nuovo edificio ed il rimanente all'andamento della scuola.

Art. 2.

Il contributo a carico del comune di Bergamo sarà corrisposto nella somma totale predetta di annue lire 21,000 non appena, essendo stato costituito e reso servibile il nuovo edificio destinato al Regio Istituto tecnico di Bergamo e di proprietà dell'ente morale « Scuole industriali di Bergamo » rientrerà nella piena e libera disponibilità del comune proprietario il locale in cui l'Istituto medesimo attualmente risiede. Fino ad allora il contributo comunale sarà soltanto di lire 9000 annue.

Art. 3.

Per quanto riguarda il contributo della Società industriale si conviene che detto contributo della Società industriale sia rappresentato dall'uso e dalla rendita dello stabile di proprietà della Società medesima attualmente occupato dal Regio Istituto tecnico. Qualora tale rendita riuscisse inferiore alle lire 10,000, la provincia, il comune di Bergamo si obbligano di colmare la differenza assumendosi a proprio carico la provincia i due quinti e il comune i tre quinti. In previsione di quanto sopra si stabilisce pure che le convenzioni da stipularsi dalla Società industriale per affitto o per alienazione dello stabile suddetto dovranno riportare il benessere da parte delle Amministrazioni della provincia e del comune di Bergamo, qualora l'affitto realizzabile o l'interesse del capitale da ricavarsi dalla vendita dovesse essere inferiore alle lire 10,000.

Art. 4.

Tenuto presente quanto dal progetto di legge n. 899 è disposto circa il nuovo edificio da costruirsi mediante il mutuo di favore che sarà concesso dalla Cassa depositi e prestiti all'ente morale « Scuole industriali di Bergamo », il comune e la provincia di Bergamo s' impegnano di provvedere, a carico del proprio bilancio e nelle rispettive proporzioni stabilite nell'articolo precedente, al pagamento delle maggiori somme che possono eventualmente richiedersi per la esecuzione del progetto approvato dal R. Ministero della pubblica istruzione per l'edificio in parola e che eccedano la potenzialità del bilancio dell'ente morale proprietario.

È riservato alla deputazione provinciale l'approvazione del preventivo per la costruzione del nuovo edificio, all'unico scopo di cautelarsi che possibilmente la spesa non debba superare la somma disponibile di lire 1,200,000.

Art. 5.

I contributi stabiliti dalla presente convenzione saranno versati in due rate semestrali anticipate nella Cassa della previdenza di Bergamo.

Art. 6.

Dichiarano le amministrazioni rappresentate di riconoscere la spettanza all'ente morale costituendo a termini dell'accennato progetto di legge di tutta la suppellettile scientifica e industriale che trovasi attualmente nei gabinetti e nelle officine annesse al R. Istituto tecnico di Bergamo, fatta eccezione però del materiale costituente il museo civico di storia naturale.

Art. 7.

La presente convenzione è subordinata alla condizione che venga creato l'ente morale « Scuole industriali di Bergamo » in conformità al progetto di legge allegato e che con la legge emanante la presente convenzione sia assoggettata a registrazione mediante semplice tassa fissa.

E richiesto, io notaio, ho ricevuto questo pubblico istromento, che da me letto, presenti i testi, alle parti convenute, viene da queste tutto sottoscritto in conferma coi testi medesimi e con me, notaio, per ultimo.

Il presente è scritto per mano d'altra persona di mia fiducia in tre fogli col bollo da lire 1 e ne occupa dieci facciate interamente seguendo nella undicesima le sottoscrizioni.

Firmati: ALESSANDRO COLLEONI, presidente della deputazione provinciale. — AVV. GIOV. BATTISTA PREDÀ, sindaco. — ALESS. TACCHI, presidente della Camera di commercio. — ON. GIACINTO BENAGLIO, presidente della Società industriale. — FUMAGALLI GIOVANNI, teste. — Busetti ANGELA, teste. — ALESSANDRO ADELASIO, notaio.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto 21 ottobre 1910, n. 735, riguardante la proroga della scadenza delle cambiali e degli assegni bancari pagabili nel comune di Napoli » (N. 919).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto 21 ottobre 1910, n. 735, riguardante la proroga della scadenza delle cambiali e degli assegni bancari pagabili nel comune di Napoli ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 21 ottobre 1910, n. 735, riguardante la proroga delle scadenze delle cambiali e degli assegni bancari, pagabili nel comune di Napoli.

Regio decreto 21 ottobre 1910, n. 735, riguardante la proroga della scadenza delle cambiali e degli assegni bancari pagabili nel comune di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari di grazia

e giustizia e dei culti, di concerto coi ministri del tesoro e di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le scadenze delle cambiali e degli assegni bancari per somma non eccedente le lire 500, di data anteriore al-15 corrente, pagabili nel comune di Napoli dallo stesso giorno 15 a tutto il 15 gennaio 1911, sono prorogate di tre mesi.

Il creditore ha facoltà di richiedere gl'interessi legali al debitore che intenda valersi della detta concessione.

Per chi non intenda valersi della proroga è valido il pagamento delle cambiali e degli assegni alla scadenza in essi indicata.

Art. 2.

Il possessore degli effetti, alla scadenza in essi indicata, farà accertare, in luogo del protesto, con verbale steso da pubblico ufficiale, senza spesa, se il debitore voglia valersi della proroga dandone notizia entro due giorni per lettera raccomandata allo immediato girante.

Ogni giratario deve dare uguale avviso al proprio girante nello stesso termine.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 ottobre 1910.

VITTORIO EMANUELE

LUZZATTI.

FANI.

RAINERI.

TEDESCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa. Trattandosi di un disegno di legge, che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 2,143.26 verificatesi su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-12 concernenti spese facoltative ». (N. 953).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, rechebbe ora la discussione di due disegni di legge per approvazione di eccedenze d'impegni e di maggiori assegnazioni. Non essendo presente l'onorevole ministro del tesoro, domando all'on. ministro di agricoltura, industria e commercio se è disposto a sostenere in suo luogo la discussione di questi due disegni di legge.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Sono pronto a rappresentare il mio collega del tesoro nella discussione di questi due disegni di legge.

PRESIDENTE. Procederemo perciò alla discussione del primo di essi cioè del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 2143.26 verificatesi su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-12 concernenti spese facoltative ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 953).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa. Procederemo perciò alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 985.97, verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 170: « Biblioteche governative - Acquisto, conservazione e rilegatura di libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche » dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-912.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 1,123.97, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 171: « Biblioteche governative - Stampa dei bollettini delle opere moderne italiane e straniere - Scambi internazionali », dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-912.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 33.32, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 174: « Indennità e spese per ispezioni e missioni in servizio delle biblioteche », dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-912.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 49,866.06 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 954).

PRESIDENTE. L'ordine dei giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 49,866.06 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-12 ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 954).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa. Passeremo perciò alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 40,009.65 al capitolo n. 286: « Saldo degli

impegni riguardanti le spese generali degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-912.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 677 al capitolo n. 287: « Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni compresi nell'allegato di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e saldo di spese relative riguardanti gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-912.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1,934.34 al capitolo n. 303: « Saldo degli impegni riguardanti le spese dell'istruzione media, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-912.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 5,841.73 al capitolo n. 320: « Saldo degli impegni riguardanti le spese per le Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-912.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 19.80 al capitolo n. 430: « Saldo degli im-

pegni riguardanti le spese per gli Istituti e i Corpi scientifici e letterari, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente (per la parte riguardante le spese per le biblioteche) », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-912.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1,383.54 al capitolo n. 445: « Saldo degli impegni riguardanti le spese per le antichità e le belle arti, degli stati di previsione della spesa per gli anni finanziari anteriori all'esercizio corrente », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-1912.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Avvertenza del Presidente.

PRESIDENTE. Debbo fare un'avvertenza al Senato relativa all'ordine del giorno per le prossime sedute.

L'anno scorso fu deliberato dal Senato il rinvio a sei mesi della discussione di molti disegni di legge riguardanti tombole e lotterie. Essendo ormai trascorso tale periodo di tempo, è mio debito iscrivere nuovamente questi disegni di legge all'ordine del giorno per le deliberazioni che il Senato crederà di prendere.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

Discussione del disegno di legge: « Sistemazione completa delle reti telefoniche urbane esercitate dallo Stato » (N. 957).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione completa delle reti telefoniche urbane esercitate dallo Stato ».

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di darne lettura.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 957).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo perciò alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 70,000,000 al fine di provvedere:

a) alla costruzione di edifici telefonici a Roma, a Genova ed a Napoli su aree già acquistate;

b) alle spese per canalizzazioni e cavi telefonici a Torino, Milano, Genova, Roma, Bologna, Firenze, Napoli e Palermo;

c) all'impianto di nuove centrali e arredamento di uffici a Torino, Milano, Roma, Genova, Venezia, Bologna, Firenze Napoli e Palermo;

d) al trasferimento del servizio nelle nuove centrali e riforma degli impianti interni degli abbonati per Torino, Milano, Roma, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli e Palermo;

e) all'aumento graduale delle reti e degli uffici per tutti gli esercizi finanziari fino al 1924-25 compreso;

f) ai provvedimenti urgenti di avviamento, alla sistemazione definitiva e provvedimenti provvisori in quelle reti ove ciò risulterà indispensabile;

g) alla costruzione di edifici, alle spese per canalizzazione e cavi, all'impianto di nuove centrali e arredamento di uffici, al trasferimento del servizio nelle nuove centrali e riforme degli impianti interni nelle reti minori, ove ciò risulterà necessario.

(Approvato).

Art. 2.

Per la esecuzione delle opere e per le spese occorrenti alle forniture di cui al precedente articolo, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a fare anticipazioni al tesoro dello Stato per la somma complessiva di lire 70,000,000, in ragione di 4,000,000 per l'esercizio 1913-14; di 5,000,000 per l'esercizio 1914-15; di 6,000,000 per ciascuno degli esercizi dal 1915-16 al 1923-1924 e di 7,000,000 per l'esercizio 1924-25.

(Approvato).

Art. 3.

Ciascuna delle anticipazioni di cui all'art. 2 sarà estinguibile in 25 annualità posticipate comprendenti capitale ed interesse al saggio del quattro per cento e pagabili entro il mese di giugno di ciascun anno a cominciare rispettivamente dal 1915 e anni seguenti.

Sulle somme che verranno somministrate dalla Cassa dei depositi e prestiti, dalla data di ogni mandato e fino al giorno da cui comincia a decorrere la rispettiva annualità, sarà corrisposto il solo interesse nella suddetta misura del quattro per cento.

(Approvato).

Art. 4.

È data facoltà al Governo di affidare alla ditta prescelta per gli impianti anche la costruzione degli edifici nei quali gli impianti stessi debbono essere installati.

Tale provvedimento è da approvarsi con decreto Reale su proposta del ministro delle poste e dei telegrafi, sentiti il Consiglio di Amministrazione dei telefoni, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei ministri.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge sul « Personale degli operatori e telegrafisti » (N. 958).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge sul « Personale degli operatori e telegrafisti ».

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di darne lettura.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge :

(V. Stampato N. 958).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

La tabella B annessa alla legge 25 giugno 1911, n. 575, è sostituita da quella allegata alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Per il reclutamento e la carriera del nuovo personale, istituito con il quadro IV della tabella suddetta, e pel funzionamento delle scuole professionali, saranno introdotte opportune norme nel regolamento dell'Amministrazione postale-telegrafica.

(Approvato).

Art. 3.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1913-14 le seguenti variazioni per l'attuazione della presente legge:

Parte ordinaria.

Cap. 8. Compensi per lavori straordinari	L. + 70,000
Cap. 11. Allievi fattorini e loro supplenti ecc.	+ 3,500
Cap. 70. Istruzione al personale.	+ 96,000
Totale	L. + 169,500

Parte straordinaria.

Cap. 128-bis (di nuova istituzione). Acquisto di apparati e di materiali telegrafici per dotazione delle scuole professionali, lire 206,970.

(Approvato).

TABELLA B.

Ruolo di seconda categoria. — Personale amministrativo contabile e d'ordine.

Numero	Denominazione	Stipendi normali	Permanenza normale in ogni stipendio
Quadro I.			
7150	Primi Ufficiali	4,000	—
	Id.	3,600	5
	Id.	3,300	5
	Id.	3,000	5
	Ufficiali postali telegrafici	2,700	5
	Id. id.	2,400	4
	Id. id.	2,100	4
	Id. id.	1,800	4
	Id. id.	1,500	4
200	Alunni	—	—
7350	Quadro II.		
990	Primi Ufficiali	4,000	—
	Id.	3,600	5
	Id.	3,300	5
	Id.	3,000	5
	Ufficiali telegrafici	2,700	5
Quadro III.			
934	Capi d'ufficio	4,000	—
	Id.	3,800	3
	Id.	3,400	4
	Id.	3,000	4

Numero	Denominazione	Stipendi normali	Permanenza normale in ogni stipendio
	Quadro IV.		
750	Telegrafisti	2,700	—
	Id.	2,450	5
	Id.	2,200	5
	Id.	1,950	4
	Id.	1,700	4
	Id.	1,500	4
	Operatori ed operatrici (1)	—	—
	Quadro V.		
1067	Ausiliarie	2,450	—
	Id.	2,200	5
	Id.	1,950	5
	Id.	1,700	4
	Id.	1,500	4
	Quadro VI.		
2908	Ufficiali d'ordine	2,700	—
	Id.	2,450	5
	Id.	2,200	5
	Id.	1,950	4
	Id.	1,700	4
	Id.	1,500	4

(1) Fanno carriera anche nei quadri I e V con le condizioni e norme che saranno stabilite dal regolamento.

Numero	Denominazione	Stipendi normali	Permanenza normale in ogni stipendio
Quadro VII.			
1	Capo meccanico	4,000	—
85	Meccanici	3,200	—
	Id.	2,900	4
	Id.	2,600	4
	Id.	2,300	4
	Id.	2,000	4

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modifiche ed aggiunte alla legge 9 luglio 1908, numero 420, ed alla legge 6 luglio 1911, n. 677 » (N. 959).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ed aggiunte alla legge 9 luglio 1908, n. 420, ed alla legge 6 luglio 1911, n. 677 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 959).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Le spese per le costruzioni di linee e reti telefoniche di cui all'art. 1 della legge n. 420 del 9 luglio 1908 non potranno superare l'annuo importo di lire 800,000, delle quali lire 400,000 a carico dello Stato.

(Approvato).

Art. 2.

Nella esecuzione dei collegamenti di cui al precedente articolo saranno preferiti quegli enti che anticiperanno l'intera spesa d'impianto. La metà di questa spesa verrà restituita in una sol volta o a rate annuali e senza interessi, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui i lavori saranno compiuti.

L'ammontare complessivo dei rimborsi per ogni esercizio non potrà eccedere la somma di lire 100,000 che saranno prelevate dalle lire 400,000 di cui all'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 3.

Il ministro del tesoro è autorizzato a portare le occorrenti variazioni allo stato di previsione delle entrate ed a quello della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1913-14.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Liquidazione di debiti e di crediti dell'Amministrazione postale e telegrafica verso le Società già esercenti le reti ferroviarie dell'Adriatico e del Mediterraneo, per trasporti di materiali telegrafici e telefonici » (N. 961).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Liquidazione di debiti e crediti dell'Amministrazione postale e telegrafica verso le Società già esercenti le reti ferroviarie dell'Adriatico e del Mediterraneo per trasporti di materiali telegrafici e telefonici ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 961).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È autorizzato il rimborso delle somme dovute alle Società già esercenti le reti ferroviarie dell'Adriatico e del Mediterraneo, per spese di trasporto di materiali telegrafici e telefonici, relative al periodo di esercizio privato delle reti suddette, nella misura di lire 18,268.24 alla Società per le ferrovie dell'Adriatico, e di lire 42,744.73 a quella del Mediterraneo.

(Approvato).

Art. 2.

Al rimborso, di cui all'articolo precedente, si farà luogo mediante compensazione con parte delle somme dovute dalle due Società in corrispettivo del prezzo dei biglietti ferroviari acquistati dall'Amministrazione dei telegrafi dello Stato, durante il periodo di esercizio privato delle ferrovie pel trasporto di operai, ed il cui ammontare figura fra i residui dei consuntivi per gli esercizi finanziari 1904-905 e retro.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto,

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 15 luglio 1907, n. 506, per l'esercizio di Stato dei telefoni » (N. 970).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 15 luglio 1907, n. 506, per l'esercizio di Stato dei telefoni ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dare lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 970)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Al Consiglio tecnico amministrativo dei telefoni, di cui agli articoli 7, 8 e 10 della legge 15 luglio 1907, n. 506, è sostituito un Consiglio superiore dei telefoni con le attribuzioni indicate negli articoli seguenti.

(Approvato).

Art. 2.

Il Consiglio superiore dei telefoni si compone di 11 membri, e cioè:

- di un consigliere di Stato, *presidente*;
- di un consigliere della Corte dei conti, *vicepresidente*;
- del direttore generale dei telefoni;
- di un ispettore superiore del Corpo Reale del Genio civile;
- di un sostituto avvocato generale erariale o vice-avvocato erariale;
- di un ispettore generale del tesoro;
- di un ispettore generale della ragioneria dello Stato;
- di due funzionari superiori dell'Amministrazione, uno dei telegrafi e l'altro dei telefoni;
- di due professori di elettrotecnica.

I membri del Consiglio superiore dei telefoni sono nominati con decreto Reale, su proposta del ministro delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, sentito il Consiglio dei ministri. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il direttore generale dei telefoni, l'ispettore generale del tesoro, quello della ragioneria dello Stato e il sostituto avvocato erariale o vice avvocato erariale hanno facoltà di farsi rappresentare alle adunanze del Consiglio superiore in caso di assenza o di impedimento.

Per la validità delle adunanze del Consiglio superiore dei telefoni è necessaria la presenza di almeno sei dei suoi componenti; in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del presidente.

Con decreto Reale, promosso dal ministro delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, sentito il ministro del tesoro, sono stabilite le indennità da corrispondersi ai componenti del Consiglio superiore dei telefoni.

(Approvato).

Art. 3.

Il Consiglio superiore dei telefoni dà parere:

1° sulle nuove concessioni di linee e reti telefoniche all'industria privata;

2° sulle modificazioni alle circoscrizioni delle Direzioni compartimentali dei telefoni;

3° sulle prelevazioni da eseguirsi dal fondo di scorta dell'esercizio telefonico di cui al successivo art. 5;

4° sulla stipulazione di contratti a licitazione privata e a trattativa privata in relazione al successivo articolo 8;

5° sui progetti di contratti da stipularsi di urgenza in relazione al successivo art. 9;

6° sulle ragioni di urgenza che consigliano di mandare ad esecuzione contratti prima della loro registrazione alla Corte dei conti, in relazione all'articolo 10;

7° sui progetti di regolamenti per servizi e lavori da eseguirsi ad economia;

8° sui progetti di regolamenti di servizio e sulle relative modificazioni;

9° sulle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio quando il valore controverso superi le lire 3,000;

10° sulla vendita di materiali fuori uso quando il loro valore superi le lire 3,000;

11° sui piani finanziari di costruzioni e impianti di nuove reti o linee di Stato d'importo superiore a lire 10,000;

12° sui piani finanziari di trasformazione degli impianti esistenti quando la trasforma-

zione importi allo Stato una spesa superiore a lire 10,000;

13° sul bilancio dell'azienda dei telefoni;

14° su tutti gli affari riguardanti il servizio telefonico, sui quali il ministro delle poste, dei telegrafi e dei telefoni ritenga opportuno di interpellarlo.

(Approvato).

Art. 4.

All'elenco dell'entrate straordinarie di cui all'art. 13 della legge 15 luglio 1907, n. 506, è aggiunto il capoverso seguente:

d) i canoni di affitto delle linee governative a privati e i canoni di manutenzione delle linee private.

All'elenco delle spese straordinarie di cui all'art. 14 della legge predetta è sostituito il seguente:

a) le spese occorrenti al pagamento delle scorte di magazzino che lo Stato credesse eventualmente di acquistare dai concessionari che per qualsiasi motivo siano decaduti o la cui concessione sia cessata;

b) le spese per il pagamento a saldo di altre somme di cui lo Stato possa risultare eventualmente debitore in seguito alle operazioni di congruaggio e di consegna relative agli acquisti anzidetti;

c) le spese occorrenti agli ampliamenti delle reti intercomunali e degli impianti, sia per collegamenti di nuovi abbonati, sia in genere, per qualsiasi spesa di carattere patrimoniale;

d) le spese occorrenti per l'impianto di nuove centrali urbane in sostituzione di quelle esistenti, dove non siano possibili ampliamenti ulteriori per insufficienza di locali o per difetto delle loro condizioni statiche;

e) le spese per la graduale sostituzione del filo di bronzo al filo di ferro e di acciaio attualmente in opera, e per la graduale trasformazione in cavi delle linee aeree;

f) le corresponsioni alla Cassa depositi e prestiti degli interessi sulle somme da essa somministrate all'azienda dei telefoni;

g) i rimborsi agli enti interessati per linee e reti costruite con somme da essi anticipate, a norma dell'articolo 29 del testo unico delle leggi telefoniche del 3 marzo 1903, n. 196, mo-

dificato dalla legge 1° luglio 1906, n. 302, e a norma dell'articolo 8 della legge 9 luglio 1908, n. 420, o di altre leggi posteriori;

h) le spese derivanti da riparazioni di danni alle reti, linee, impianti e magazzini, cagionati da furti, incendi, intemperie o da cause di forza maggiore.

Fanno parte delle entrate e spese straordinarie (della categoria movimento di capitali) anche le sovvenzioni della Cassa dei depositi e prestiti e le relative quote d'ammortamento.

Le entrate e le spese derivanti da fondi anticipati da terzi e da lavori eseguiti per loro conto coi fondi medesimi, cessano di figurare nella parte straordinaria, rispettivamente, del bilancio generale dell'entrata e dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, dovendo invece formare oggetto di contabilità speciali, come è disposto nell'articolo 12 della presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

È istituito un fondo di scorta per l'azienda dei telefoni, formato con assegnazioni annue di bilancio nella misura del 2 per cento del prodotto lordo del servizio telefonico, risultante dal rendiconto consuntivo del penultimo esercizio finanziario.

Le somme da assegnarsi al detto fondo saranno iscritte nel bilancio di previsione della spesa del Ministero delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, e, a cura del Ministero stesso, saranno versate a principio di esercizio al Tesoro in uno speciale conto corrente a credito della azienda dei telefoni.

Fino a concorrenza della somma costituente il fondo di scorta, l'azienda dei telefoni potrà disporre per i bisogni nuovi o maggiori dei previsti e per lavori o approvvigionamenti, a fronteggiare i quali non bastino gli stanziamenti di bilancio, e purchè i bisogni stessi si riferiscano a spese che non abbiano carattere di spese facoltative.

I prelevamenti dal fondo di scorta saranno fatti con decreti reali, promossi dal ministro delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, di concerto col ministro del tesoro, dopo sentito il Consiglio superiore dei telefoni. In questi decreti, da registrarsi alla Corte dei conti, saranno indicati i capitoli del bilancio della spesa

del Ministero delle poste, dei telegrafi e dei telefoni che vengono aumentati od aggiunti.

I decreti di prelevamento sono inclusi secondo la data della loro emissione, rispettivamente, nel progetto di legge per l'assestamento dell'esercizio in corso o nel rendiconto generale consuntivo dell'esercizio scaduto.

(Approvato).

Art. 6.

Sul fondo di scorta di cui all'articolo precedente e quando esso ne offra margine, dopo aver provveduto agli imprevisi bisogni del servizio, possono anche farsi eccezionalmente prelevazioni per anticipare l'acquisto di approvvigionamenti in eccedenza sull'ordinaria dotazione, quando ne sia riconosciuta la convenienza dal Consiglio superiore dei telefoni.

Quella parte del fondo di scorta che non sarà erogata nell'esercizio, non andrà in economia e rimarrà impegnata nei residui a credito dell'azienda dei telefoni.

(Approvato).

Art. 7.

È applicabile all'azienda dei telefoni la legge sulla contabilità generale dello Stato in quanto non sia modificata dalle disposizioni della presente legge.

(Approvato).

Art. 8.

Pei contratti da stipularsi dall'azienda dei telefoni è ammessa la licitazione privata ogni qualvolta l'interesse dell'Amministrazione, previamente riconosciuto dal Consiglio superiore dei telefoni, consigli di non seguire la regola dei pubblici incanti.

È ugualmente consentita, per lavori e approvvigionamenti di qualsiasi importo, la trattativa privata quando il Consiglio superiore dei telefoni riconosca che l'assoluta urgenza, o la natura del contratto o la necessità di garantire la sicurezza o la continuità del servizio pubblico, non permettono l'indugio delle gare.

(Approvato).

Art. 9.

Sono comunicati al Consiglio di Stato, per averne il parere, i progetti di contratti, da sti-

pularsi dopo pubblici incanti, quando l'importo di essi, a base d'asta, superi le lire 100,000, i progetti di contratti, da stipularsi dopo licitazione privata, quando l'importo di essi, a base di licitazione, superi le lire 60,000, e i progetti di contratto da stipularsi a trattativa privata, quando l'importo di essi, a base di contratto, superi le lire 10,000.

Nei casi di assoluta urgenza, quando cioè la necessità di garantire la sicurezza o la continuità del servizio non consenta indugi, l'azienda dei telefoni potrà procedere, senza promuovere il parere del Consiglio di Stato, alla stipulazione dei contratti indicati nel comma precedente, purchè concorra il parere favorevole del Consiglio superiore dei telefoni, e, nel caso di parere contrario del Consiglio superiore dei telefoni, o quando trattisi di contratti per pubblica gara o per privata licitazione d'un valore superiore a lire 100,000, o di contratti a trattativa privata d'importo superiore a lire 20,000, si abbia l'approvazione del Consiglio dei ministri.

(Approvato).

Art. 10.

Nei casi di assoluta urgenza, preveduta al secondo capoverso dell'articolo precedente, possono esser messi in esecuzione anche prima della registrazione alla Corte dei conti del decreto che li approva, ma non oltre però il limite di lire 20,000, i contratti stipulati dall'azienda dei telefoni quando, con dichiarazione del ministro, previo parere del Consiglio superiore dei telefoni, sia riconosciuta la necessità della immediata esecuzione.

La dichiarazione motivata di urgenza è comunicata alla Corte dei conti.

I contratti messi in esecuzione prima della registrazione alla Corte dei conti del decreto che li approva, le sono comunicati insieme ai documenti giustificativi del primo pagamento che ne derivi.

In caso di mancata registrazione l'assuntore non ha altro diritto che quello del pagamento della provvista fatta nei limiti sopra indicati, esclusa ogni altra azione a titolo di danni, compensi o rimborso di spese.

(Approvato).

Art. 11.

All'art. 16 della legge 15 luglio 1907, n. 506, è sostituito il seguente:

Tutti gli introiti degli uffici telefonici governativi, ordinari e straordinari, sono versati alle scadenze prestabilite nelle sezioni di Regia tesoreria della rispettiva provincia per conto e a nome del cassiere dell'ufficio centrale principale, il quale ne rende i conti amministrativi e giudiziali.

Alle spese dell'azienda telefonica potrà provvedersi con mandati a disposizione di funzionari dipendenti fino al limite di lire 100,000. Potranno anche emettersi a favore degli stessi funzionari e pel pagamento di lavori da farsi in economia, mandati di anticipazione fino al limite di lire 50,000. Alle due specie di mandati sono applicabili le vigenti norme della legge sulla contabilità generale dello Stato.

La contabilità e le liquidazioni dei conti del servizio intercomunale affidato all'industria privata e le liquidazioni dei conti con l'estero saranno fatte presso l'amministrazione centrale.

(Approvato).

Art. 12

Le anticipazioni fatte da corpi morali e da privati all'azienda dei telefoni, affinchè essa costruisca linee o reti o eseguisca altri lavori per loro conto, saranno versate nella locale sezione di Regia tesoreria provinciale. La sezione ne rilascerà quietanza di contabilità speciale e aprirà, per ciascun lavoro o gruppo di lavori cui l'anticipazione si riferisca, un conto corrente con l'azienda telefonica. Questa avrà facoltà di disporre delle somme anzidette con appositi mandati.

(Approvato).

Art. 13.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi e dei telefoni viene allegato un riassunto dimostrativo delle entrate e delle spese, ordinarie e straordinarie, effettive e reali, afferenti l'azienda dei telefoni dello Stato.

Al rendiconto generale consuntivo sarà allegato un conto speciale relativo all'azienda dei telefoni, ai sensi dell'art. 71 (ultimo comma) della legge sulla contabilità generale dello

Stato, non senza indicare distintamente le risultanze attive e passive dei servizi telefonici urbani e di quelli interurbani.

Al detto rendiconto sarà pure allegato un riassunto dei risultati delle gestioni speciali, da tenersi in conto separato (come dispone l'art. 8 della legge 9 luglio 1908, n. 420), per le linee e reti costruite con fondi anticipati dai terzi in base all'articolo 29 del testo unico delle leggi sui telefoni del 3 maggio 1903, numero 196.

(Approvato).

Art. 14.

Le disposizioni riguardanti i servizi telefonici contenute nelle leggi anteriori rimangono in vigore, in quanto non siano contrarie a quelle recate dalla presente.

(Approvato).

Art. 15.

Per decreto Reale, sentito il Consiglio superiore dei telefoni e il Consiglio di Stato, saranno date le norme regolamentari per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 16.

Il Governo del Re è autorizzato a raccogliere e coordinare, sentito il Consiglio di Stato, in un nuovo testo unico le disposizioni della presente legge e quelle delle altre leggi riguardanti il servizio telefonico.

(Approvato).

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 17.

Con decreto del ministro del tesoro, di concerto col ministro delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, sarà provveduto a introdurre nei bilanci le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

BORGATTA, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGATTA, *relatore*. Prima che si ponga fine alla lettura e silenziosa approvazione degli articoli di questo disegno di legge, io ho chiesto la parola per rivolgere una domanda all'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi. A nome della Commissione di finanze, nella breve relazione che ho avuto l'onore di presentare, ho dovuto richiamare l'attenzione del signor ministro su alcune parti dell'amministrazione telefonica, rivolgendogli in pari tempo la calda raccomandazione di farne oggetto di studio per poi proporre a suo tempo adeguati provvedimenti di riforma. Prego perciò l'onorevole signor ministro di voler essere cortese di dire se accetta la raccomandazione.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Ringrazio la Commissione di finanze del Senato e per essa l'onor. senatore Borgatta di aver richiamato la mia attenzione su quanto fu oggetto dei voti da essa espressi nella relazione presentata per l'approvazione di questo disegno di legge.

La ringrazio anche perchè mi offre così l'occasione di fare alcune dichiarazioni.

Anzitutto la Commissione di finanze mi raccomanda la riunione sotto una unica direzione dei servizi telegrafici e telefonici. A questo riguardo sono lieto di annunciare al Senato che già da tempo il Consiglio dei ministri ha presa una importante deliberazione sul grave argomento. Il ministro che ha l'onore di parlare fu colla stessa deliberazione autorizzato alla preparazione della riforma di cui si tratta ed a prendere intanto gli opportuni provvedimenti. Io spero che questa riforma possa essere conforme se non in tutto almeno in gran parte alle idee manifestate dalla Commissione di finanze del Senato.

La stessa onorevole Commissione mi raccomanda ancora la fusione della ragioneria centrale dei telefoni con quella centrale del Ministero delle poste e dei telegrafi. Potrei limitarmi a dire che questa riforma è correlativa alla precedente, ma mi piace aggiungere che anche questo argomento fu già oggetto di studio per parte mia, e spero di poter presentare proposte concrete.

Mi si raccomanda inoltre un migliore ordinamento dei magazzini e delle officine. A questo proposito sono lieto di dichiarare al Senato che uno tra i più distinti funzionari del Ministero del tesoro da me incaricato, coll'assenso del mio collega onorevole Tedesco, ha proceduto in questi ultimi mesi ad un'inchiesta sugli attuali ordinamenti e su tutte le provvidenze che sieno necessarie perchè questi servizi procedano più ordinatamente ed efficacemente. Giorni sono questo funzionario mi ha annunziato di aver compiuto il suo lavoro e di essere pronto a presentarmi fra qualche giorno la sua relazione, che io esaminerò colla massima cura.

Anche per i controlli sui proventi telefonici e per la loro semplificazione già ho attuato alcune riforme, ma altre ora mi propongo presentare contemporaneamente alla legge sulle comunicazioni telefoniche all'industria privata.

Infine l'onor. Borgatta mi ricorda il programma della revisione delle tariffe telefoniche.

Come ebbi occasione di dichiarare giorni or sono all'altro ramo del Parlamento, il problema della revisione delle tariffe, o per meglio dire di una nuova tariffa telefonica, è in via di risoluzione e già è pronto un apposito progetto di legge. Io mi sono però proposto l'obbiezione se era proprio opportuno, mentre si lamenta da tutti e si confessa dal ministro delle poste l'insufficienza del servizio telefonico, proporre una nuova tariffa che certamente è destinata a sancire, almeno in alcuni luoghi, qualche aumento. Mi parve logico che prima si dovesse provvedere ad una riorganizzazione dei servizi ed al loro miglioramento, persuaso che il pubblico pagherà volentieri qualche cosa di più quando saprà di avere un servizio meglio ordinato.

Gratissimo adunque del cortese invito fattomi dall'on. Borgatta, prendo a mia volta questa occasione per ringraziare la Commissione di finanze, che in pochi giorni ha fatto un così diligente e completo esame dei vari progetti di legge raccomandati al voto del Senato, e per l'aiuto dato così al ministro che si è proposto, attraverso non poche nè lievi difficoltà d'ogni genere, di provvedere una buona volta alla riorganizzazione definitiva dei servizi telefonici. (*Approvazioni*)

BORGATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGATTA, *relatore*. Credo di rendermi interprete del pensiero della Commissione di finanze, ringraziando l'on. ministro delle dichiarazioni fatte. Noi siamo anche lieti che in sostanza le idee ed i propositi della Commissione si incontrino con quelli del ministro. La Commissione non dubita che l'onor. ministro con la grande attività di cui ha dato prova non tarderà molto a presentare le riforme cui ha accennato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 17.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Ho l'onore di presentare al Senato un altro disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per la sistemazione ed ampliamento delle reti telefoniche interurbane.

Prego l'onorevole Presidente che voglia affidare l'esame di questo disegno di legge alla stessa Commissione di finanze che ha già esaminato gli altri disegni di legge riflettenti l'Amministrazione dei telefoni.

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro della presentazione di questo disegno di legge, che, se non vi sono osservazioni, sarà inviato, per l'esame, alla Commissione di finanze.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Assunzione di personale avventizio per gli uffici scolastici provinciali ed altri provvedimenti per applicare la legge 4 giugno 1911, n. 487. »

Siccome questo disegno di legge è l'integramento della legge 4 giugno 1911, pregherei il

Senato di consentire che l'esame di esso sia affidato alla Commissione che esaminò già la legge 4 giugno 1911.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della pubblica istruzione della presentazione di questo disegno di legge.

Non essendovi osservazioni in contrario, esso sarà rinviato alla stessa Commissione che esaminò già la legge 4 giugno 1911.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e prego gli onorevoli senatori segretari di procedere alla enumerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Arnaboldi.

Bacelli, Badini-Confalonieri, Barracco Roberto, Bava-Beccaris, Beltrami, Bensa, Bertetti, Bettoni, Blaserna, Bonasi, Borgatta, Botterini.

Camerano, Camerini, Capaldo, Caravaggio, Castiglioni, Cefalo, Chironi, Ciamician, Cocuzza, Colombo, Colonna Fabrizio, Cruciani-Alibrandi, Cuzzi.

D'Alife, Dalla Vedova, Dallolio, D'Andrea, De Blasio, De Cesare, De Cupis, De Giovanni, De Larderel, Del Giudice, Del Zio, De Riseis, De Sonnaz, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Collobiano, Di Martino, Di Prampero, Di Terranova.

Fabrizi, Faina Eugenio, Falconi, Filomusi-Guelfi, Fiore, Frascara.

Garavetti, Garofalo, Gessi, Giorgi, Gorio, Grenet, Gualterio.

Inghilleri.

Lagasi, Levi Ulderico, Levi-Civita, Lucca, Lucchini Giovanni, Luciani, Lustig.

Majnoni d'Intignano, Manassei, Marinuzzi, Martuscelli, Massabò, Massarucci, Maurigi, Mazziotti, Mazzolani, Mele, Melodia.

Oliveri.

Parpaglia, Perrucchetti, Petrella, Pigorini, Pirelli, Ponza Cesare, Ponza Coriolano.

Reynaudi, Rignon, Rossi Gerolamo, Rossi Giovanni, Roux.

Salvarezza Elvidio, San Martino Enrico, Scilamà, Sonnino, Sormani.

Tajani, Tami, Todarò, Tommasini, Torrigiani Luigi.

Vischi.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tassa sui contratti di Borsa:

Senatori votanti	103
Favorevoli	89
Contrari	14

Il Senato approva.

Sistemazione della sezione industriale del Regio Istituto tecnico di Bergamo:

Senatori votanti	103
Favorevoli	93
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 21 ottobre 1910, n. 735, riguardante la proroga della scadenza delle cambiali e degli assegni bancari pagabili nel comune di Napoli:

Senatori votanti	103
Favorevoli	88
Contrari	15

Il Senato approva.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 2143.26, verificatesi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-912, concernenti spese facoltative:

Senatori votanti	103
Favorevoli	90
Contrari	13

Il Senato approva.

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 49,866.06 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-12:

Senatori votanti	103
Favorevoli	89
Contrari	14

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Domani alle 15 riunione degli Uffici.

Leggo poi l'ordine del giorno della seduta pubblica di sabato 15 marzo 1913:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Sistemazione completa delle reti telefoniche urbane esercitate dallo Stato (N. 957);

Sul personale degli operatori e telegrafisti (N. 958);

Modificazioni ed aggiunte alla legge 9 luglio 1908, n. 420, ed alla legge 6 luglio 1911, n. 677, riguardanti la costruzione di linee interurbane e di determinate reti urbane (N. 959);

Liquidazione di debiti e crediti dell'Amministrazione postale e telegrafica verso le Società già esercenti le reti ferroviarie dell'Adriatico e del Mediterraneo per trasporti di materiali telegrafici e telefonici (N. 961);

Modificazioni ed aggiunte alla legge 15 luglio 1907, n. 506, per l'esercizio di Stato dei telefoni (N. 970);

II. Interpellanza del senatore Dallolio ai ministri dei lavori pubblici e della guerra intorno ai nuovi indugi frapposti alla esecuzione della direttissima Bologna-Firenze, i quali vivamente contrastano con la necessità, riconosciuta per legge, di provvedere, con la costruzione della medesima, ad urgenti esigenze del commercio e della difesa nazionale.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Forlimpopoli, Coriano, Mercato Saraceno, Montescudo, Sarsina, Cesenatico e Savignano di Romagna; dei ricoveri di mendicizia di Bertinoro, Gatteo, Sogliano al Rubicone, Longiano, Poggio Berni, Santarcangelo di Romagna, San Mauro di Romagna; e degli asili infantili di Montiano e Gambettola (N. 463);

Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Bibbiena, Pieve S. Stefano e Poppi (N. 464);

Lotteria a favore degli ospedali di Girgenti e del comune di S. Stefano Quisquina (N. 465).

Tombola telegrafica a favore dell'ospedale Vittorio Emanuele II di Caltanissetta (N. 466);

Tombola telegrafica a favore degli ospedali e dei ricoveri di Mirandola e Finale Emilia e dell'ospedale di S. Felice sul Panaro (N. 522);

Lotteria a favore delle Congregazioni di carità di Massa, di Pontremoli, di Fivizzano e di Castelnuovo di Garfagnana (N. 524);

Lotteria a favore dell'ospizio marino ed ospedale dei bambini « Enrico Albanese » e dell'associazione contro la tubercolosi di Palermo (N. 473);

Tombola a favore degli ospedali di Cecina e Piombino (N. 474);

Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Rimini e di Montiano (Rimini) e del ricovero di mendicizia per vecchi di Verucchio (Rimini) (N. 475);

Lotteria a favore delle Congregazioni di carità di Brindisi e di Gallipoli (N. 476);

Tombola telegrafica a favore di opere spedaliere per Messina, Milazzo, Castoreale, San Pietro Patti, S. Angelo di Brolo, S. Teresa di Riva, Francavilla ed altri (N. 477);

Lotteria nazionale a favore della Società per la costruzione delle case popolari in Castellammare di Stabia (N. 485).

Riforma della legge 30 giugno 1889, n. 6168 (serie 3^a), per la requisizione dei quadrupedi e veicoli per il R. esercito (N. 171-A);

Aggregazione del comune di Staletti al mandamento di Gasperina (N. 864);

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortunati degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634).

La seduta è tolta (ore 17).

Licenziato per la stampa il 21 marzo 1913 (ore 17.30).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CCXCIII.

TORNATA DEL 15 MARZO 1913

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Sunto di una petizione — Presentazione di disegni di legge e di relazioni (pag. 10086, 10087, 10093, 10098) — Votazione a scrutinio segreto — Rinvio, alla successiva seduta, dello svolgimento dell'interpellanza del senatore Dallolio — Nella discussione del disegno di legge: Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Forlimpopoli, Coriano, Mercato Sarceno, Montescudo, Sarsina, Cesenatico e Sarsignano di Romagna; dei ricoveri di mendicizia di Bertinoro, Gatteo, Sogliano al Rubicone, Longiano, Poggio Berni, Sant'Arcangelo di Romagna, San Mauro di Romagna, e degli Asili infantili di Montiano e Gambettola » (N. 463), chiede schiarimenti il senatore Levi Ulderico (pag. 10087) al quale risponde il ministro delle finanze (pag. 10087) — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Approvazione, senza discussione, dei seguenti disegni di legge: « Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Bibbiena, Pieve S. Stefano e Poppi » (N. 464) (pag. 10088); « Lotteria a favore degli ospedali di Girgenti e del comune di S. Stefano Quisquina » (N. 465) (pag. 10089); « Tombola telegrafica a favore dell'ospedale Vittorio Emanuele II di Caltanissetta » (N. 466) (pag. 10089); « Tombola telegrafica a favore degli ospedali e dei ricoveri di Mirandola e Finale Emilia e dell'ospedale S. Felice sul Panaro » (N. 522) (pag. 10089); « Lotteria a favore delle Congregazioni di carità di Massa, di Pontremoli, di Fivizzano e di Castelnuovo di Garfagnana » (N. 524) (pag. 10090); « Lotteria a favore dell'ospizio marino ed ospedale dei bambini « Enrico Albanese » e dell'Associazione contro la tubercolosi di Palermo » (N. 473) (pag. 10090); Tombola a favore degli ospedali di Cecina e Piombino » (N. 474) (pag. 10090); Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Rimini e di Montiano (Rimini) e del ricovero di mendicizia per vecchi di Verucchio (Rimini) » (N. 475) (pag. 10091); « Lotteria a favore delle Congregazioni di carità di Brindisi e di Gallipoli » (N. 476) (pag. 10091); « Tombola telegrafica a favore di opere spedaliere per Messina, Milazzo, Castoreale, San Pietro Patti, S. Angelo di Brolo, S. Teresa di Riva, Francavilla ed altri » (N. 477) (pag. 10091); « Lotteria nazionale a favore della Società per la costruzione delle case popolari di Castellammare di Stabia » (N. 485) (pag. 10092) — Risultato di votazione (pag. 10092) — Votazione a scrutinio segreto — Non ha luogo discussione generale sul disegno di legge: « Riforma della legge 30 giugno 1889, n. 6168 (serie 3^a) per la requisizione dei quadrupedi e veicoli per il Regio esercito » (N. 171 A) — Approvati gli articoli, fa osservazioni il senatore Lucchini Luigi, relatore (pag. 10097), cui risponde il ministro della guerra (pag. 10098) — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — È aperta la discussione generale sul disegno di legge: « Aggregazione del comune di Staletti al mandamento di Gasperina » (N. 864) — Parlano i senatori Lamberti (pag. 10099, 10103) e Cefaly, relatore (pag. 10101) — Chiusa la discussione generale, è posto ai voti l'art. 1 del disegno di legge — Non è approvato — Proposta del senatore Melodia pel rinvio del disegno di legge (pag. 10104) — Osservazioni del Presidente (pag. 10105) e dei senatori Melodia (pag. 10105), Cadolini (pag. 10105) e Cefaly, relatore (pag. 10105) — La proposta del senatore Melodia è approvata (pag. 10105) — Risultato di votazione (pag. 10105).*

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti tutti i ministri.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Sunto di una petizione.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del sunto di una petizione.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

N. 160. Il presidente del Collegio chimico farmaceutico di Roma, a nome di quel Sodalizio, fa istanza al Senato che siano introdotti alcuni emendamenti nel disegno di legge: « Sull'esercizio delle farmacie ».

Messaggio

del Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Il presidente della Camera dei deputati ha trasmesso alla Presidenza del Senato il seguente messaggio:

« Roma, 14 marzo 1913.

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il presidente del Senato del Regno le proposte di legge:

Divisione in due del comune di Lauria;

Estensione al comune di Alcamo di agevolanze consentite dalla legge 25 giugno 1911, n. 586;

Distacco della frazione di Terzigno dal comune di Ottaviano e costituzione di essa in comune;

d'iniziativa della Camera dei deputati, approvate nella seduta del 14 marzo 1913, con preghiera di volerle sottoporre all'esame di codesto illustre consesso.

« Il Presidente della Camera dei deputati

« G. MARCORA ».

Presentazione di relazioni.

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge di iniziativa della Camera dei deputati: « Costituzione

in comune di Calciano frazione del comune di Garaguso ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Melodia della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

BORGATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGATTA. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni ai seguenti disegni di legge:

Sistemazione ed ampliamento delle reti telefoniche interurbane di Stato e nuove linee internazionali;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1912-13 - Autorizzazione di maggiori spese;

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 113,428.72, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12, concernenti spese facoltative;

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 1587.27 per provvedere al saldo di spese residue obbligatorie, iscritte nel conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12;

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 61,711.32 per provvedere al saldo di spese residue facoltative iscritte nel conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12;

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 12,450,760 verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli del bilancio dell'amministrazione ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Borgatta della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto di cinque disegni di legge approvati ieri l'altro per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di disegni di legge.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Riscossione dei dazi di consumo sui liquori e sulle bevande alcoliche prodotti nei comuni chiusi per il consumo locale;

Conversione in legge del Regio decreto 28 marzo 1912, n. 283, che ha recato modificazioni e aggiunte al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali.

A nome poi del collega ministro del tesoro, occupato nell'altro ramo del Parlamento, ho l'onore di presentare i seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-13;

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-13.

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Rinvio dello svolgimento dell'interpellanza del senatore Dallolio ai ministri dei lavori pubblici e della guerra intorno ai nuovi indugi frapposti alla esecuzione della direttissima Bologna-Firenze.

PRESIDENTE. Secondo l'ordine del giorno, dovrebbe ora essere svolta l'interpellanza del senatore Dallolio ai ministri dei lavori pubblici e della guerra intorno ai nuovi indugi frapposti alla esecuzione della direttissima Bologna-Firenze, i quali vivamente contrastano con la necessità, riconosciuta per legge, di provvedere con la costruzione della medesima ad urgenti esigenze del commercio e della difesa nazionale.

Avverto però il Senato che il ministro dei lavori pubblici non può intervenire, essendo impedito.

Ha facoltà di parlare il senatore Dallolio per dichiarare che cosa intenda proporre per questa interpellanza.

DALLOLIO. Il ministro mi ha avvisato che non poteva, per impegni sopravvenuti, assistere allo svolgimento di questa interpellanza nella seduta di oggi, e mi ha pregato di consentire che fosse rimandato alla seduta di lunedì prossimo.

Per parte mia, sono pronto a svolgere l'interpellanza lunedì; e spero che la data di lunedì sia definitiva.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, lo svolgimento dell'interpellanza del senatore Dallolio s'intende rinviata alla seduta di lunedì prossimo.

Discussione del disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Forlimpopoli, Coriano, Mercato Saraceno, Montescudo, Sarsina, Cesenatico e Savignano di Romagna; dei ricoveri di mendicizia di Bertinoro, Gatteo, Sogliano al Rubicone, Longiano, Poggio Berni, Sant'Arcangelo di Romagna, San Mauro di Romagna e degli Asili infantili di Montiano e Gambettola » (N. 463).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione di dodici disegni di legge riguardanti tombole e lotterie, i quali, per deliberazione del Senato, sono stati tenuti sospesi per lungo tempo.

LEVI ULDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI ULDERICO. Di fronte alla sfilata di disegni di legge riguardanti tombole e lotterie, io che feci approvare, or son alcuni mesi, dal Senato, un ordine del giorno per limitare tale abuso, visto che pur venne in tal senso promulgata una legge, mi rivolgo alla cortesia dell'onor. ministro delle finanze per avere spiegazioni in proposito.

Credo che quest'argomento interessi anche altri colleghi che con me presentarono l'ordine del giorno del quale ho parlato dianzi.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. I disegni di legge per tombole e lotterie, che sono ora in-

scritti all'ordine del giorno del Senato, ed altri pochi disegni disegni di legge dello stesso genere che potranno poi venire al Senato, perchè tuttora iscritti all'ordine del giorno della Camera, sono l'ultimo strascico dei numerosi progetti di tombole e lotterie, che avevano invaso l'ordine del giorno del Parlamento, e che avevano indisposto il Senato contro questa forma nuova di beneficenza, determinando il progetto di legge, col quale si stabilisce che per dieci anni è interdetto di presentare disegni di legge per altre tombole e lotterie.

Il progetto di legge, al quale alludo, fu approvato, così dalla Camera, come dal Senato; ma, nella discussione, fu stabilito che esso non contemplava i progetti di legge riguardanti tombole e lotterie che già si trovavano all'ordine del giorno, sì della Camera, sì del Senato; e che l'interdizione non li avrebbe pregiudicati.

I disegni di legge, riguardanti tombole e lotterie, sui quali il Senato è chiamato ora a deliberare, sono appunto di quelli, che al momento della presentazione della legge cui ho accennato, si trovavano davanti all'uno o all'altro ramo del Parlamento.

Finito questo *stock*, non è più possibile la presentazione e l'approvazione di altri disegni di legge sullo stesso oggetto.

Il Senato vedrà se sia il caso di approvare i disegni di legge che sono posti all'ordine del giorno; parmi che l'approvazione di essi rappresenti un atto di giustizia.

È questione di riguardo agli enti che sono contemplati in questi disegni di legge, perchè sarebbe una specie di disparità l'aver approvato disegni di legge sulla stessa materia riguardanti altri enti e non approvare questi, che, dopo di aver passeggiato per lungo tempo sull'ordine del giorno, dovrebbero così raggiungere la loro meta.

Torno ad assicurare il Senato che, dopo questi, non ne verranno altri.

LEVI ULDERICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LEVI ULDERICO. Ringrazio l'onor. ministro delle spiegazioni che ha avuto la bontà di darmi, nella certezza che queste tombole e lotterie prenderanno il loro turno dopo le altre tombole e lotterie che sono state già approvate dal Parlamento.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FACTA, *ministro delle finanze*. Non vi ha dubbio che queste tombole e lotterie prenderanno il loro turno, dopo quelle che sono state già precedentemente approvate.

Anzi posso dire al Senato che esse non potranno avere pratica attuazione fino al 1925-26. (*ilarità*).

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esenzione da ogni e qualsiasi tassa ed imposta, una tombola telegrafica a favore degli ospedali di Forlimpopoli, Coriano, Mercato Saraceno, Montescudo, Sarsina, Cesenatico e Savignano di Romagna; dei ricoveri di mendicizia di Bertinoro, di Gatteo, di Sogliano al Rubicone, Longiano, Poggio Berni, Santarcangelo di Romagna, San Mauro di Romagna; e degli asili infantili di Montiano e di Gambettola, per la somma di lire 1,500,000 da ripartirsi in ragione di popolazione.

La tombola telegrafica sarà regolata da un piano che dovrà essere approvato dal Ministero delle finanze.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Bibbiena, Pieve Santo Stefano e Poppi » (N. 464).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Bibbiena, Pieve Santo Stefano e Poppi ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di voler dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esenzione da ogni tassa di bollo ed imposta, ed in, special modo da imposte di bollo e registro a favore degli ospedali di Bibbiena, Pieve S. Stefano e Poppi, una tombola telegrafica per la somma di lire 1,000,000, il cui ricavato netto dovrà ripartirsi in parti uguali fra gli ospedali suddetti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Lotteria a favore dell'ospedale di Girgenti e del comune di Santo Stefano Quisquina » (N. 465).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Lotteria a favore degli ospedali di Girgenti e del comune di Santo Stefano Quisquina ».

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 465).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere all'ospedale di Girgenti ed al comune di Santo Stefano Quisquina, con esonero di ogni tassa, una lotteria di lire 1,400,000.

(Approvato).

Art. 2.

Il ricavato di detta lotteria andrà diviso in parti uguali fra l'ospedale di Girgenti ed il comune di Santo Stefano Quisquina.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore dell'ospedale Vittorio Emanuele II di Caltanissetta » (Numero 466).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore dell'ospedale Vittorio Emanuele II di Caltanissetta ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esenzione di ogni tassa ed imposta, ed in special modo da imposte di bollo e registro, una tombola telegrafica fino a lire ottocentomila a favore dell'ospedale Vittorio Emanuele II di Caltanissetta.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore degli ospedali e dei ricoveri di Mirandola e Finale Emilia e dell'ospedale di S. Felice sul Panaro » (N. 522).

PRESIDENTE. Passeremo ora al disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore degli ospedali e dei ricoveri di Mirandola e Finale Emilia e dell'ospedale di S. Felice sul Panaro ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esonero da ogni tassa, alle Amministrazioni degli ospedali di Mirandola, San Felice sul Panaro e Finale Emilia, e dei ricoveri di Mirandola e di Finale Emilia, una tombola telegrafica di lire 1,000,000.

Gli utili saranno ripartiti per tre quinti ai tre ospedali e per due quinti ai due ricoveri in ragione della popolazione dei singoli comuni.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Lotteria a favore delle Congregazioni di carità di Massa, di Pontremoli, di Fivizzano e di Castelnuovo Garfagnana » (N. 524).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione sul disegno di legge: « Lotteria a favore delle Congregazioni di carità di Massa, di Pontremoli, di Fivizzano e di Castelnuovo di Garfagnana ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 524).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa; passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere alle Congregazioni di carità di Massa, di Pontremoli, di Fivizzano e di Castelnuovo Garfagnana una lotteria di lire 1,500,000, con esonero da ogni tassa.

(Approvato).

Art. 2.

Il ricavato della lotteria andrà diviso in parti eguali fra le quattro Congregazioni di carità suddette.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Lotteria a favore dell'ospizio marino ed ospedale dei bambini " Enrico Albanese " e dell'Associazione contro la tubercolosi di Palermo » (N. 473).

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione del disegno di legge: « Lotteria a favore dell'Ospizio marino ed ospedale dei bambini " Enrico Albanese " e dell'Associazione contro la tubercolosi di Palermo ».

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di darne lettura.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 473).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa; passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere all'ospizio marino ed ospedale dei bambini « Enrico Albanese », di Palermo, con esonero di ogni tassa, una lotteria di lire 5,000,000.

(Approvato).

Art. 2.

Il ricavato di detta lotteria andrà diviso in ragione di tre quinti all'ospizio marino ed ospedale dei bambini « Enrico Albanese » di Palermo, e due quinti all'Associazione contro la tubercolosi di Palermo.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Tombola a favore degli ospedali di Cecina e Piombino » (N. 474).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Tombola a favore degli ospedali di Cecina e Piombino ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esclusione da ogni tassa di bollo ed imposta, ed in special modo da imposte di bollo e registro, a favore dell'erigendo ospedale di Cecina e dell'ospedale civile di Piombino, una tombola telegrafica per la somma di lire 1,000,000, il cui ricavato netto dovrà ripartirsi in parti eguali fra gli ospedali suddetti.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Rimini e di Montiano (Rimini) e del ricovero di mendicizia pei vecchi di Verucchio (Rimini). (N. 475).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Rimini e di Montiano (Rimini) e del ricovero di mendicizia pei vecchi di Verucchio (Rimini) ».

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di darne lettura.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:

(V. Stampato n. 475).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa; passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere alle Congregazioni di carità di Rimini, di Montiano e di Verucchio una tombola telegrafica per l'importo di un milione di lire.

(Approvato).

Art. 2.

Il ricavo netto della tombola sarà diviso in proporzione della popolazione dei tre comuni.

(Approvato).

Questo disegno sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Lotteria a favore delle Congregazioni di carità di Brindisi e di Gallipoli » (N. 476).

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione del disegno di legge: « Lotteria a favore delle Congregazioni di carità di Brindisi e di Gallipoli ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato n. 476).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere alla Congregazione di carità di Brindisi ed a quella di Gallipoli, con esonero da ogni tassa, una lotteria di lire 1,200,000.

(Approvato).

Art. 2.

Il ricavato di detta lotteria andrà diviso in parti uguali fra l'ospedale ed il ricovero di mendicizia di Brindisi e l'ospedale di Gallipoli (Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Tombola telegrafica a favore di opere spedaliere per Messina, Milazzo, Castoreale, San Piero, Patti, Sant'Angelo di Brolo, Santa Teresa di Riva, Francavilla ed altri » (N. 477).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca inoltre la discussione sul disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore di opere spedaliere per Messina, Milazzo, Castoreale, San Pietro Patti, Sant'Angelo di Brolo, Santa Teresa di Riva, Francavilla ed altri ».

Ne do lettura:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esenzione da ogni tassa ed imposta ed in special modo da imposte di bollo e registro, una tombola telegrafica per la somma di lire 2,200,000 a vantaggio delle opere ospedaliere di Messina, Milazzo, Castoreale, San Piero Patti, Sant'Angelo di Brolo, Santa Teresa di Riva, Francavilla di Sicilia, Barcellona, Naso, Tortorici, Novara di Sicilia, Patti, Santa Lucia del Mela, San Filippo del Mela, Spadafora e Rometta, da ripartirsi in ragione di 5 undicesimi a Messina ed il resto diviso in parti uguali tra tutti gli altri comuni.

La tombola telegrafica sarà regolata da un piano che dovrà essere approvato dal Ministero delle finanze.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Lotteria nazionale a favore della Società per la costruzione delle case popolari in Castellammare di Stabia » (N. 485).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Lotteria nazionale a favore della Società per la costruzione delle case popolari in Castellammare di Stabia ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge:
(V. Stampato N. 485).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo perciò alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

La Società anonima cooperativa Stabia, per la costruzione di case operaie popolari in Castellammare di Stabia, è autorizzata, a proprio beneficio, di emettere una lotteria nazionale per la somma non eccedente un milione.

(Approvato).

Art. 2.

La lotteria sarà esente da ogni tassa, e diritto erariale.

Il programma finanziario e conseguente esecuzione sarà approvato con decreto Reale.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito gli onorevoli senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Arnaboldi.

Bacelli, Barracco Roberto, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Boito, Bonasi, Borgatta, Botterini.

Cadolini, Camerano, Camerini, Capellini, Carafa, Caravaggio, Castiglioni, Cefalo, Cefaly, Ciamician, Cocuzza, Colombo, Croce, Cuzzi.

Dallolio, D'Ayala Valva, De Blasio, De Cupis, De Giovanni, De Larderel, Del Zio, De Risseis, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Colombiano, Di Martino, Dini, Di Prampero, Di Terranova.

Ellero.

Fabrizi, Fadda, Faina Eugenio, Faravelli, Fili Astolfone, Filomusi-Guelfi, Fiore.

Gavazzi, Giorgi, Gorio, Guala, Gualterio, Gui.

Lamberti, Levi Ulderico, Lucca, Luciani.

Majnoni d'Intignano, Malvano, Mariotti, Martinez, Martuscelli, Massabò, Maurigi, Mazzoni, Mele, Monteverde.

Parpaglia, Paternò, Perrucchetti, Petrella, Pollio, Ponza Cesare.

Reynaudi, Rignon, Rossi Giovanni.

Sandrelli, San Martino Enrico, Santini, Serena, Sormani.

Tajani, Tami, Tittoni, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Luigi.

Vigoni Giulio.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Sistemazione completa delle Reti telefoniche urbane esercite dallo Stato:

Senatori votanti	88
Favorevoli	80
Contrari	8

Il Senato approva.

Sul personale degli operatori e telegrafisti:

Senatori votanti	88
Favorevoli	75
Contrari	13

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1913

Modificazioni ed aggiunte alla legge 9 luglio 1908, n. 420, ed alla legge 9 luglio 1911, n. 677, riguardanti la costruzione di linee interurbane e di determinate Reti urbane:

Senatori votanti	88
Favorevoli	77
Contrari	11

Il Senato approva.

Liquidazioni di debiti e crediti dell'Amministrazione postale e telegrafica verso le Società già esercenti le Reti ferroviarie dell'Adriatico e del Mediterraneo per trasporti di materiali telegrafici e telefonici:

Senatori votanti	88
Favorevoli	77
Contrari	11

Il Senato approva.

Modificazioni ed aggiunte alla legge 15 luglio 1907, n. 506, per l'esercizio di Stato dei telefoni:

Senatori votanti	88
Favorevoli	77
Contrari	11

Il Senato approva.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazioni.

DE CESARE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CESARE, *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge:

Convalidazione del R. decreto 28 dicembre 1911, num. 1376, col quale la Direzione generale delle ferrovie dello Stato viene autorizzata a provvedere per l'impianto e l'esercizio di linee ferroviarie in Tripolitania e Cirenaica.

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore De Cesare della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge:

Assunzione di personale avventizio per gli uffici scolastici provinciali e altri provvedimenti per applicare la legge 4 giugno 1911, n. 487.

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Scialoja della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: « Riforma della legge 30 giugno 1889, n. 6168 (serie III) per la requisizione dei quadrupedi e veicoli per il R. esercito (N. 171-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riforma della legge 30 giugno 1888, n. 6168 (serie III) per la requisizione dei quadrupedi e veicoli per il R. esercito ».

Siccome l'Ufficio centrale del Senato ha presentato un contro progetto, domando all'on. ministro della guerra se accetti che la discussione si apra sul testo proposto dall'Ufficio centrale.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Accetto che la discussione di questo disegno di legge si svolga sul testo proposto dall'Ufficio centrale del Senato.

PRESIDENTE. Prego allora il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 171-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

(Art. 1 della legge, 16 della legge e del progetto, 23 del progetto).

Il Governo del Re, in caso di mobilitazione o nell'imminenza di mobilitazione, in tutto o

in parte, del Regio Esercito, è autorizzato a requisire, mediante pagamento a prezzo di stima:

1° cavalli, muli e altri quadrupedi da soma o da tiro, senza distinzione di sesso, e loro bardature;

2° veicoli ordinari a trazione animale, e veicoli a trazione meccanica, automobili, locomotive stradali, e loro attrezzi corrispondenti;

3° cicli e motocicli, d'ogni sorta;

4° natanti d'ogni specie, a remi, a vela, a motore, di lago, di laguna o di fiume, con relativa attrezzatura;

5° aereostati, in forma di pallone dirigibile o di areoplano, d'ogni specie, e loro attrezzi.

La requisizione è ammessa, per tutti i suaccennati capi, in quanto si trovino nel territorio dello Stato, appartengano a cittadini o a stranieri residenti in Italia e sieno idonei al servizio militare.

(Approvato).

Art. 2.

(Art. 2, 15 e 16 della legge e del progetto, 17 e 24 del progetto).

Non cadono sotto l'articolo precedente e le altre disposizioni della presente legge:

a) i quadrupedi, veicoli, cicli, natanti e aereostati appartenenti alle Case o Corti delle LL. MM. il Re e la Regina, di S. M. la Regina Madre e delle LL. AA. i Reali Principi;

b) i quadrupedi, veicoli, cicli e natanti appartenenti ai rappresentanti diplomatici degli Stati esteri e del personale delle legazioni accreditate presso il Governo del Re e presso la Santa Sede;

c) i quadrupedi, veicoli, cicli e natanti appartenenti ai consoli, vice-consoli e agenti consolari cittadini dello Stato che rappresentano e che goda il trattamento della nazione più favorita, giusta la designazione fattane con speciale Regio decreto;

d) i quadrupedi, veicoli, cicli e natanti appartenenti a stranieri, che, in virtù di trattati o convenzioni internazionali, fossero esenti da requisizioni;

e) i quadrupedi e cicli appartenenti agli ufficiali del Regio Esercito in servizio effettivo e degli ufficiali richiamati dal congedo, sempre che siano usati personalmente e nei limiti del numero attribuito dalla legge alla loro carica e grado;

f) i cicli e gli automobili appartenenti ai componenti il Corpo dei volontari ciclisti e automobilisti;

g) gli stalloni appartenenti allo Stato o approvati per servizio pubblico;

h) le giumente di puro sangue e quelle brade indome, destinate esclusivamente alla riproduzione.

Sono esenti dalla requisizione, ma non anche dalle riviste e dalle dichiarazioni, di cui nei seguenti articoli, le giumente con puledri latranti o riconosciute pregne.

(Approvato).

Art. 3.

(Art. 3 della legge, 28, 29 del progetto).

Per gli effetti dell'articolo 1, in ogni Comune è tenuto al corrente un registro o schedario, con rubrica, in cui sieno distintamente segnati i quadrupedi, veicoli a trazione animale e natanti, a remi o a vela, da specificarsi nelle norme d'attuazione della presente legge, esistenti e permanenti da oltre un mese nel territorio del Comune, con l'indicazione del rispettivo proprietario e della sua principale e ordinaria abitazione.

Simile registro è istituito e tenuto al corrente in ogni ufficio di prefettura, per quanto concerne i veicoli e natanti a motore e gli aereostati, di cui pure in detto articolo 1.

Il ministro della guerra è autorizzato a far ispezionare i registri suindicati; e ogni cittadino è in facoltà di prenderne visione.

(Approvato).

Art. 4.

(Art. 4 e 5 capov. 2° della legge e del progetto).

Chiunque acquisti, permuti, venda o altrimenti ceda quadrupedi, veicoli, cicli, natanti o aereostati, di cui nell'articolo 1, deve, entro giorni trenta da quello in cui ne sia venuto in possesso o questo sia venuto in esso a cessare, anche per morte degli uni o per distruzione degli altri, farne regolare denuncia scritta, nella forma e coi dati che saranno determinati, in segreteria del Comune nel territorio del quale l'animale, il veicolo, il ciclo, il natante o l'aereostato sia o fosse destinato a rimanervi abitualmente.

Lo stesso obbligo, e nello stesso termine, a decorrere dall'attuazione della presente legge, incombe al proprietario del quadrupede, veicolo, ciclo, natante o aereostato di cui non fosse stata fatta denuncia anteriormente a detta attuazione.

Per l'osservanza delle precedenti disposizioni non è più valida la denuncia che fosse fatta trascorse ventiquattr'ore dalla pubblicazione dell'ordine di requisizione concernente l'oggetto della denuncia medesima o dalla notificazione dell'avviso personale che prescrive la presentazione dei quadrupedi, veicoli, cicli, natanti o aereostati.

(Approvato).

Art. 5.

(Art. 10 della legge e del progetto).

La requisizione può essere estesa a tutto il Regno o limitata a parte di esso, generale per ogni capo preveduto nell'articolo 1 o circoscritta ad alcuni.

Essa ed è ordinata dal ministro della guerra, sentito il Consiglio dei ministri.

(Approvato).

Art. 6.

(Ultimi due capoversi dell'art. 10 della legge e del progetto).

Trascorse ventiquattr'ore dall'ordine di requisizione, non è più ammessa alcuna vendita, cessione o permuta degli animali, veicoli, cicli, natanti e aereostati dichiarati idonei al servizio militare.

Tale divieto resta fermo finchè non sia revocato con analoga disposizione del ministro della guerra.

(Approvato).

Art. 7.

(1^a parte dell'art. 11 della legge).

Ogni proprietario dei quadrupedi, veicoli, cicli, natanti e aereostati chiamati a requisizione è tenuto a farne la presentazione nel luogo, giorno e ora fissati con apposito manifesto, nell'ordine stabilito all'atto dell'ultima rivista giusta l'articolo 14.

(Approvato).

Art. 8.

(Art. 12 della legge).

La scelta dei quadrupedi, veicoli, cicli, natanti e aereostati si fa da una Commissione provinciale, costituita da un ufficiale del Regio Esercito, scelto dall'Autorità militare, da un delegato del Consiglio provinciale e da un veterinario o da un meccanico, secondo che si tratti di animali o di mezzi di trasporto, scelti dall'Autorità militare su terna proposta dalla Deputazione provinciale.

La Deputazione provinciale designa pure i periti che occorressero per determinare il valore dei capi soggetti a requisizione.

(Approvato).

Art. 9.

(Art. 13 della legge).

La Commissione provinciale determina il prezzo dei capi da requisirsi, tenendo conto dell'aumento di valore cagionato dalla mobilitazione.

Ove il proprietario non accettasse il prezzo stabilito dalla Commissione, è sentito il giudizio d'uno dei periti di cui nell'articolo precedente, ed è definitivo il prezzo risultante dalla media fra quelli attribuiti dalla Commissione e dal perito.

(Approvato).

Art. 10.

(Nuovo e 2^o capoverso art. 15 della legge e del progetto).

L'Autorità militare è in facoltà di far intimare al proprietario di un quadrupede, veicolo, ciclo, natante o aereostato il precetto preventivo, per effetto del quale il capo precettato può essere sottoposto a requisizione giusta le norme segnate nell'articolo seguente.

Il capo precettato può essere sempre venduto, permutato o altrimenti ceduto dal proprietario, finchè non sia indetta la requisizione o non gli sia pervenuto avviso personale di presentazione, purchè ne informi entro le ventiquattr'ore l'Autorità militare che lo precettò, oltre alla denuncia da farsi al Comune giusta l'articolo 4.

(Soppresso).

Art. 11.

(Art. 15 della legge e del progetto).

Quando ricorrano le circostanze prevedute nell'articolo 1, l'Autorità militare è autorizzata a richiedere la presentazione del capo preventivamente sottoposto a precetto.

Il proprietario è tenuto a presentare il quadrupede, veicolo, ciclo, natante o aereostato richiesto, nel termine, non mai inferiore alle ventiquattr'ore, fissato nell'atto d'intimazione e nel luogo, giorno e ora pure in esso fissati.

Il proprietario riceve in più, sul prezzo dovuto, un premio che la Commissione determina entro i limiti stabiliti nelle norme d'attuazione della presente legge.

Cessa il diritto a tale premio ove il proprietario ottenga di sostituire il capo precettato con altro capo di sua proprietà, giusta il primo capoverso dell'articolo 15.

(Approvato).

Art. 12.

(Capov. 19 dell'art. del progetto).

La requisizione può farsi anche in forma di semplice noleggio, sulla base della precettazione preventiva e per un tempo non eccedente trenta giorni.

In tal caso, la Commissione provinciale ne determina il prezzo giornaliero tenendo presenti il valore intrinseco del capo e specialmente il danno risentito dal proprietario; e lo fa in base alla domanda di costui e sentito il perito.

Nello stesso atto sono verbalizzati, in contraddittorio col proprietario, gli eventuali difetti e vizi, che risultassero accertati dai periti.

Al proprietario che adempia in tempo utile l'obbligo del precetto per noleggio è corrisposto un premio entro i limiti stabiliti nelle norme d'attuazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 13.

(Art. 21 del progetto).

Al termine del noleggio, la restituzione è fatta nel luogo dove avvennero la presentazione e la consegna dei capi e innanzi la stessa Commissione provinciale.

La Commissione liquida il nolo e le indennità eventualmente dovute per deprezzamento o altro.

In caso di contestazione, si applica il capoverso dell'articolo 9.

(Approvato).

Art. 14.

(Art. 7 della legge e del progetto e art. 27 del progetto).

È in facoltà del ministro della guerra di far annualmente eseguire una rivista degli animali, veicoli, cicli, natanti e aereostati menzionati nell'articolo 1, o anche di una sola parte di essi, per accertare quelli idonei al servizio militare, facendone la stima in base al prezzo corrente sul mercato al momento della visita, tenutone presente il solo valore intrinseco.

Ogni proprietario dei detti animali, veicoli, cicli, natanti o aereostati è tenuto a farne la presentazione nel luogo, giorno e ora fissati con apposito manifesto o precetto e nello stretto ordine alfabetico di cognome e nome, con obbligo di fornire altresì tutte le indicazioni e informazioni richieste.

(Approvato).

Art. 15.

(Art. 14 della legge).

I quadrupedi, veicoli, cicli, natanti e aereostati dichiarati idonei al servizio militare rimangono sempre a disposizione dell'Autorità militare, sebbene non sieno stati requisiti.

È però in facoltà del proprietario di offrire, in luogo del quadrupede, veicolo, ciclo, natante o aereostato prescelto, altro capo fra quelli di sua proprietà non requisiti, purchè idoneo al medesimo servizio.

Sull'offerta sostituzione decide la Commissione.

(Approvato).

Art. 16.

(Art. 17 del progetto).

Il Governo è autorizzato a disporre, mediante decreto reale e sentito il Consiglio dei ministri, che, a fine di esperimento per la mobilitazione del Regio Esercito e in via affatto eccezionale, l'Autorità militare di determinate provincie faccia un prelevamento temporaneo, totale o parziale, di quadrupedi, veicoli, cicli, natanti o aereostati, fra quelli indicati nell'ar-

articolo 1 e che siano stati debitamente prelevati.

Tale prelevamento non può compiersi che una volta sola durante un quinquennio.

Esso è fatto a titolo di noleggìo, e non può oltrepassare il termine di trenta giorni.

(Approvato).

Art. 17.

(Art. 18 del progetto).

Nel decreto che determina il prelevamento di cui nell'articolo precedente è stabilito il giorno in cui dovrà cominciare, mai più prossimo di un mese alla data della sua pubblicazione; e lo è pure quello in cui dovrà finire.

Dalla data medesima nessun capo soggetto a prelevamento può essere venduto, permutato o altrimenti ceduto.

Sono applicabili le disposizioni degli articoli 8, 12 e 13.

(Approvato).

Art. 18.

(Art. 5, 9, 15 della legge e del progetto, 25, 26 e 30 del progetto).

Chiunque, senza giustificato motivo, non osservi, anche parzialmente, le prescrizioni contenute negli articoli precedenti, è punito:

1° nei casi degli articoli 4 e 10, con l'ammenda da lire dieci a cento, e sino a duecento, trattandosi di dichiarazioni mendaci;

2° nei casi degli articoli 14 e 17, con l'ammenda da lire venti a mille, per ogni quadrupede, veicolo, ciclo, natante o aereostato non presentato, e che, in conseguenza dell'inadempimento, sarà considerato come idoneo al servizio militare; e con ammenda sino a lire cinquanta per rifiuto d'indicazioni o informazioni richieste o se queste siano mendaci.

3° nei casi degli articoli 7 e 11, con ammenda da lire cinquecento a duemila, per ogni quadrupede, veicolo, ciclo, natante o aereostato non presentato.

Al recidivo in questa stessa specie di contravvenzioni la pena è aumentata della metà.

(Approvato).

Art. 19.

(Art. 5, 1° capov., della legge e del progetto).

Il prodotto delle ammende riscosse è devoluto per un quarto ai funzionari che abbiano accertato le trasgressioni.

(Approvato).

Art. 20.

(Art. 31 del progetto).

Il verbale di contravvenzione non è trasmesso all'Autorità giudiziaria e l'azione penale rimane estinta ove il contravventore paghi, entro giorni trenta dall'accertamento del fatto, nell'ufficio del registro, e anche mediante vaglia postale intestato all'Ufficio stesso, la somma equivalente al doppio del minimo dell'ammenda comminata per la contravvenzione medesima, e al triplo ove sia recidivo.

(Approvato).

Art. 21.

Qualsiasi contestazione o ricorso sulla regolarità delle operazioni stabilite nelle precedenti disposizioni non può aver alcun effetto sospensivo sulle operazioni medesime.

(Approvato).

Art. 22.

(Art. 19 della legge e 32 del progetto).

Sono abrogate la legge 30 giugno 1889, n. 6168 (3^a serie) e ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le norme occorrenti per l'attuazione della legge medesima.

(Approvato).

LUCCHINI LUIGI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI LUIGI, *relatore*. L'Ufficio centrale non poteva desiderare un esito migliore di quello che ottenne questo disegno di legge. Approvato in discussione generale e nei singoli articoli senza che alcuno avesse a fare obiezioni. Certamente non sarà il relatore quello che ne farà. Se nonchè credo opportuno, prima che si passi alla sua votazione segreta,

di far presente la convenienza di modificarne il titolo.

Il progetto attualmente porta per rubrica: « Riforma della legge 30 giugno 1889, n. 6168 (serie 3ª), concernente la requisizione dei quadrupedi e veicoli per il Regio esercito ». Ma poichè il progetto finisce con l'essere una rifusione completa della legge in vigore, che andrà a sostituire, cesserà ogni ragione di dirlo, una volta sanzionato, « Riforma alla legge, ecc. », ma dovrà dirsi puramente « Legge sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli per il Regio esercito ».

Una seconda osservazione suggeritami dallo stesso ministro, riguarda il richiamo che nello schema dell'Ufficio figura in capo a ogni articolo delle disposizioni corrispondenti della legge vigente del progetto ministeriale, per rendere più facile il raffronto, che, stante la diversa compagine dei progetti non potea farsi ponendo materialmente di fronte testo a testo di ogni articolo. Ma è naturale che nella stampa del testo definitivo questi richiami degli articoli debbano scomparire.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ho chiesto di parlare semplicemente per rivolgere una parola di vivo ringraziamento all'Ufficio centrale, e in special modo al suo relatore, per il diligente esame compiuto di questo disegno.

Come bene ha osservato l'on. senatore Lucchini, l'Ufficio centrale non ha limitato il suo studio alle aggiunte e varianti apportate col presente disegno alla legge vigente sulle requisizioni, ma tutta la legge medesima ha voluto prendere in considerazione, presentandola al vostro suffragio sotto veste più chiara, più precisa, più armonica. Vada perciò al vostro Ufficio centrale l'espressione del mio compiacimento e, ripeto, il mio ringraziamento.

LUCCHINI LUIGI, *relatore*. Ed io a mia volta ringrazio il ministro delle benevoli parole avute a mio riguardo.

PRESIDENTE. Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1913-14 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge che sarà inviato alla Commissione di finanze.

Presentazione di relazioni.

BORGATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGATTA. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-13;

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-13.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Borgatta della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Arnaboldi, Astengo.

Bacelli, Balestra, Barracco Roberto, Bava-Beccaris, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Boito, Bonasi, Borgatta, Botterini.

Cadolini, Camerano, Camerini, Capellini, Carafa, Caravaggio, Castiglioni, Cefalo, Cefaly, Chironi, Ciamician, Colombo, Cuzzi.

Dalla Vedova, D'Allolio, De Blasio, De Cesare, De Cupis, De Giovanni, De Larderel, Del Giudice, Del Zio, De Riseis, De Sonnaz, Di

Brocchetti, Di Broglio, Di Martino, Dini, Di Prampero, Di Terranova, D'Ovidio Francesco.

Fabrizi, Fadda, Falconi, Filomusi Guelfi.

Gavazzi, Giordano Apostoli, Grenet, Guala, Gualterio.

Inghilleri.

Lamberti, Levi Ulderico, Lucca, Luciani.

Majnoni d'Intignano, Malaspina, Malvano, Manassei, Mariotti, Martinez, Martuscelli, Massabò, Massarucci, Maurigi, Mazziotti, Mazzolani, Mele, Melodia, Monteverde.

Oliveri.

Parpaglia, Pasolini, Paternò, Perrucchetti, Petrella, Pigorini, Polacco, Ponza Cesare, Ponza Coriolano.

Riberi, Rignon, Rossi Gerolamo, Rossi Giovanni.

Salvarezza Cesare, San Martino Enrico, Scaramella-Manetti, Scialoja, Serena, Solinas-Apostoli, Spingardi.

Tajani, Tommasini, Torrigiani Luigi.

Vigoni Giulio, Volterra.

Discussione del disegno di legge: « Aggregazione del comune di Staletti al mandamento di Gasperina. (N. 864) ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione sul disegno di legge: « Aggregazione del comune di Staletti al mandamento di Gasperina ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Di Prampero di darne lettura.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 864*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Mi mette in un certo imbarazzo il fatto di vedere che la relazione su questo disegno di legge suoni in modo deciso come accoglienza assoluta del progetto. L'amicizia e la stima che io ho per l'on. relatore mi tengono in questa perplessità, perchè so con quanta diligenza e coscienza egli studi le questioni, e quindi la risoluzione a cui è venuto non può essere che il frutto di mature ed esatte considerazioni. Però anche io ho cercato, quantunque in una condizione d'animo in questo momento non troppo favorevole al compito che

mi sono assunto, ho cercato di rendermi conto dei particolari di questa questione. Per mia fortuna avevo già una certa cognizione pratica topografica dei luoghi, giacchè, per ragioni di professione, quando ero in servizio, ho avuto occasione di vedere quelle località, a Borgia, territorio della Divisione di Catanzaro nel Comando di Bari essendovi frequentemente riunioni di campi militari. E siccome Borgia, Squillace e Staletti costituiscono una zona quasi unica, sia per interesse amministrativo sia nei riguardi militari, così ho avuto occasione di conoscere abbastanza bene e farmi un esatto criterio dei rapporti di terreno che corrono fra queste località: Borgia, Staletti e Squillace.

Il progetto che è sottoposto al vostro esame è di iniziativa parlamentare e tende a distaccare un comune da un mandamento per portarlo ad un altro. La ragione, come voi avrete letto, si riduce quasi esclusivamente alla viabilità. Ma la viabilità non è elemento assoluto sul quale si possa contare; è variabile e transitorio! E se oggi è negativo, nel senso di favorire la corrente di coloro che vogliono questo distacco, domani può essere perfettamente positivo.

La validità di questo elemento oggi negativo si pone in speciale risalto pel fatto che le condizioni economiche di Staletti sono tali attualmente da non lasciare prevedere la possibilità di utilmente modificarlo in un tempo accettabile.

Ma se la condizione di viabilità tra Staletti e Squillace è, come si dice, disastrosa, stando almeno a quanto mi si afferma (perchè la conoscenza che ho di quei luoghi non è tale da permettermi di fare delle precise affermazioni dinanzi al Senato), anche la condizione attuale della strada che conduce da Staletti a Gasperina non è tale da poter dare assicurazioni assolute che tutti i rotabili possano percorrerla in qualunque momento.

Dalla relazione, non so bene se dell'on. relatore della Camera dei deputati o del Senato, si rileva, parmi, che la strada ora detta, sul finire del 1912 è stata dichiarata prossima ad essere classificata come provinciale.

Se così è, questo fatto non costituisce certo un elemento in favore, perchè è facile il supporre che col progetto di legge in discorso non

altro si voglia da parte dell'attuale amministrazione locale, che sottrarsi ad un aggravio notevole e duplice, a quello cioè di provvedere o contribuire alla costruzione di una rotabile diretta a Squillace, e a quello di sopportare le spese per la manutenzione di quella fra Staletti e Gasperina. Dappoichè passare una strada dalla classe di comunale a quella di provinciale vuol dire gravare sulla provincia una spesa che spetterebbe al comune. Ma la strada Staletti-Gasperina, sebbene dichiarata, non è oggi ancora classificata provinciale, perchè occorrono spese che il comune di Staletti non ha fatto, perchè non ha saputo o non ha voluto o non ha potuto fare.

Debbo poi notare che le ultime deliberazioni prese dal comune di Staletti per invocare prima dall'altro ramo del Parlamento e oggi dal Senato il distacco dal capoluogo di Squillace sono state prese dalla metà dei consiglieri soltanto. Infatti i consiglieri del comune di Staletti sono 15; di essi otto hanno votato in favore e sette contro.

Ma le relazioni tra Staletti e Squillace costituiscono delle tradizioni secolari; e se esse sono nate e si sono conservate inalterate attraverso a tanto spazio di tempo, è segno che vi sono elementi naturali di proprietà, di proprietà, di consuetudine, di parentela, che non possono distruggersi così alla leggera, solo, ad esempio, perchè oggi c'è Tizio a capo della Amministrazione anzichè Cajo. Non mi pare ragione sufficiente questa per poter consentire al proposto distacco.

Se si potesse per lo meno ottenere che tutte le funzioni obbligatorie civili che un naturale di Staletti deve compiere presso il capoluogo di mandamento, col distacco dal mandamento di Squillace e col passaggio al mandamento di Gasperina, si potessero tutte compiere con un vero sensibile beneficio, ci si potrebbe rassegnare quasi a questo distacco. Ma invece noi porteremmo sì le funzioni giudiziarie e quelle demaniali a Gasperina ma non quelle delle imposte, dappoichè l'agenzia delle imposte, secondo mi si afferma (e non ho ragione di non credere che così sia), e la Commissione così detta di revisione non si trovano in Gasperina, capoluogo del mandamento, ma a Chiaravalle. Ora, ammesso che si possa raggiungere un beneficio di minor percorso, allacciando Staletti a Ga-

sperina anzichè a Squillace, questo beneficio lo daremo nei soli rapporti giudiziari e di registro e bollo, che sono i meno frequenti, ma non per il pagamento delle imposte che sono continuate e indispensabili perchè tutti saranno obbligati per queste a recarsi a Chiaravalle e Chiaravalle dista 30 chilometri da Staletti, mentre ora gli abitanti di Staletti vanno a Borgia che dista soltanto 22 chilometri.

Questo fatto e l'altro non meno importante, che metà circa dei consiglieri si può dire sieno per una tendenza e metà per l'altra, e che questa oggi inferiore, può divenire domani superiore secondo prevalga a capo dell'Amministrazione or l'uno or l'altro, mi pare che a sufficienza dimostrino che qui v'è piuttosto una competizione locale che un interesse vero e reale.

Ad ogni modo, per quanto io da poco tempo soltanto abbia l'onore di far parte di quest'Alta assemblea, purtuttavia ricordo che in tutti i casi analoghi venuti dinanzi al Senato, il parere del Senato è stato sempre contrario a queste disgregazioni, a questi mutamenti di aggregati di popolazioni.

E ricordo tanto più questo perchè un anno o due fa sono stato relatore di un progetto di legge per modificazioni ai comuni di Fiesole e Firenze; e ricordo benissimo che, essendo io favorevole come relatore a questa trasformazione ebbi da sudare molto per vincere le resistenze che sapevo proprie del Senato, il quale ebbe sempre per proposito stabilito un sano criterio di non rompere tradizioni, e antichi vincoli più che giustificati. Nella questione di Firenze però io non dovevo vedere che il ripristino di condizioni antiche state turbate da un fatto speciale, la costituzione della capitale provvisoria del Regno, appunto quando Firenze fu eletta per un certo tempo a questo onore. In questa circostanza si erano dovuti disturbare tre comuni e le conseguenze che ne derivarono, poco a poco condussero tale alterazione che era troppo evidente l'opportunità di ritornare in gran parte all'antico stato di cose. Onde venne richiesta la ricostituzione come un vero beneficio ed io mi professai favorevole ed il Senato trovò, quasi eccezionalmente, che la tesi era giusta. Ma nelle altre circostanze che io ricordi, il Senato è sempre stato contrario.

Spero che nelle ragioni che ho addotto possa il Senato trovare sufficiente argomento per

accostarsi alla mia opinione, per quanto essa si trovi in disaccordo con quella del relatore e dell'Ufficio centrale.

CEFALY, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEFALY, *relatore*. Ringrazio l'onor. Lamberti delle dichiarazioni amichevoli fattemi, che gli ricambio cordialissime, e lo ringrazio di avermi dato occasione, rispondendo a lui, di poter illustrare brevemente il presente disegno di legge.

Seguirò per ordine le sue osservazioni: egli ha detto che la strada Staletti-Gasperina non poteva essere decretata ed accolta fra le strade provinciali per lo stato pessimo di manutenzione, in cui si trova; ebbene, posso rispondergli ed informare il Senato di avere appreso recentemente che la decretazione di provincialità di questa strada, già preannunziata dal prefetto di Catanzaro, è avvenuta da qualche mese, e quindi tutte le considerazioni da lui fatte al riguardo non hanno ragione di essere.

Ha rilevato poi che, nella deliberazione presa dal comune di Staletti per segregarsi dal mandamento di Squillace ed aggregarsi a quello di Gasperina, vi concorsero otto consiglieri sopra quindici, e che i sette astenuti non vi parteciparono, perchè contrari alla separazione da Squillace e all'aggregazione a Gasperina. E di fatto esiste in atti una dichiarazione di questi sette consiglieri, debitamente autenticata dal notaio, con la quale affermano di non essere intervenuti al Consiglio, perchè contrari alla aggregazione a Gasperina. E questo fatto, se vero, sarebbe gravissimo e degno di prevenire il Senato contrariamente al disegno di legge, ma la verità è diversa.

Sin dal 1910, quando questi sette consiglieri risultarono nelle elezioni amministrative in minoranza, non intervennero mai alle tornate consiliari e quando, passato un anno intero, essi non avevano preso parte nè alla sessione autunnale, nè a quella primaverile, e non erano intervenuti ad alcuna convocazione straordinaria del Consiglio, la maggioranza ne deliberò la decadenza a termini di legge, il prefetto approvò tale deliberazione, convocò i comizi per le elezioni suppletive, ed i nuovi consiglieri, succeduti ai sette decaduti, hanno avuto occasione in susseguenti deliberazioni di manifestarsi a favore della segregazione da

Squillace e della aggregazione a Gasperina e l'hanno fatto sempre con deliberazioni prese ad unanimità di voti. I sette consiglieri, che dichiarano di non essere intervenuti come protesta, effettivamente non sono intervenuti, dunque, perchè contrari alla maggioranza dell'Amministrazione; ed il loro spirito di opposizione li ha indotti a fare la dichiarazione, di cui ha fatto cenno il senatore Lamberti. E che così sia, posso dimostrarlo con due argomenti: essi facevano parte d'una Amministrazione che aveva già precedentemente votato la separazione da Squillace e l'aggregazione a Gasperina; e senta l'on. Lamberti e senta il Senato, la motivazione di questa deliberazione presa sin dal 1901: « Il Consiglio, rendendosi interprete dell'unanime sentimento di questa popolazione, propone deliberarsi che il comune sia segregato dall'attuale mandamento di Squillace ed aggregato invece a quello di Gasperina per l'unica e ponderata ragione che, per accedere al capoluogo di Squillace nella stagione invernale, ogni cittadino mette a rischio di perdere la vita, dovendo necessariamente transitare il difficile fiume Alessi, ch'è mancante di ponti ecc. ». L'altro argomento, di natura più delicata è questo: io potrei dimostrare come fra i firmatari che hanno dichiarato di non essere intervenuti al Consiglio, perchè contrari all'aggregazione del comune a Gasperina, vi sono anche di quelli che nel 1901 deliberarono la medesima aggregazione e potrei fare per esempio i nomi di Sica Antonio fu Vincenzo, di Mantelli Salvatore, che, firmatari di quest'ultima dichiarazione, figurano nella deliberazione presa in perfetto controsenso nel 1901. Dunque non è esatto, anzi non è vero, che questi sette consiglieri non sieno intervenuti al Consiglio, perchè contrari all'aggregazione; non intervennero, perchè erano della minoranza, e lo spirito di opposizione all'attuale Amministrazione li ha indotti a fare quella dichiarazione, che è in contraddizione con il loro passato.

Dall'esame inoltre di questo incidente, il senatore Lamberti ed il Senato hanno appreso che, per la segregazione da Squillace e per la aggregazione a Gasperina, il comune di Staletti non ha deliberato solamente nel 1910, ma ha deliberato nel 1910 e nel 1901 e posteriormente parecchie altre volte e sempre alla unanimità.

Il senatore Lamberti ha detto che v'è una questione amministrativa che dovrebbe impedire questa aggregazione al mandamento di Gasperina ed è l'agenzia delle tasse. La questione sta in questi termini: il comune di Gasperina ha la pretura e la ricevitoria del registro e dipende per l'agenzia delle tasse da Chiaravalle Centrale; il comune di Squillace ha pure esso la pretura e la ricevitoria del registro e dipende per l'agenzia delle imposte da Borgia. Ora il senatore Lamberti osserva che, se i cittadini di Staletti devono recarsi a Borgia, devono percorrere 22 chilometri e se devono recarsi a Chiaravalle ne devono percorrere 30. Prima di tutto, faccio notare che con il presente disegno di legge non si decreta il passaggio di Staletti dall'agenzia di Borgia a quella di Chiaravalle e che l'una cosa potrebbe stare assolutamente indipendente dall'altra, come esistono frequenti simili casi dappertutto; ma poi faccio le mie riserve sull'esattezza delle distanze perchè la misura dei chilometri di strada, che distanziano Staletti da Borgia, varia secondo essa si fa; ma, fossero anche i 22 e i 30 chilometri esatti, e fosse anche domani la volontà dei cittadini di Staletti di passare alla dipendenza dell'agenzia di Chiaravalle, anzichè dell'agenzia di Borgia, per Chiaravalle v'è strada rotabile in esercizio e strada dichiarata provinciale e per Borgia non v'è ponte sul fiume Alessi e in certa stagione dell'anno non si può arrivare nè per strada rotabile, nè per strada mulattiera.

L'onor. Lamberti dice che il Senato è stato sempre contrario ad accogliere queste modificazioni di circoscrizioni mandamentali; e se egli intendesse affermare che sia stato sempre e giustamente riluttante, io sarei perfettamente d'accordo con lui, anzi potrei aggiungere una dichiarazione d'indole personale mia ed è questa: io sono stato nominato relatore di questo disegno di legge, mentre ero assente, e non avrei voluto accettare l'ufficio di relatore perchè ero prevenuto contrariamente all'approvazione del disegno di legge, alla quale approvazione l'Ufficio centrale, fin dal primo esame fatto, si chiari favorevole; ma, mettendomi a studiare i documenti di questo progetto ed integrandoli nella parte che a me parve deficiente, ho dovuto persuadermi che il comune di Staletti aveva tutta la ragione di ottenere

quello che domandava e che, riguardata obiettivamente e coscienziosamente la questione, non si può che votare in favore del presente disegno di legge.

La ragione è una sola, quella della viabilità, ma è di tale entità, che basta semplicemente accennarla per convertirsi in favore della segregazione da Squillace e dell'aggregazione a Gasperina dei poveri cittadini di Staletti; e infatti, se questi devono recarsi per via rotabile a Squillace, devono da 375 metri di elevazione sul mare discendere a zero, risalire fino a 350 metri d'altitudine, dov'è situata Squillace; devono percorrere una strada lunga 17 chilometri e, dall'incontro del fiume Alessi, la trovano intransitabile perchè mancante di ponte. Per recarsi invece a Gasperina, non hanno che da percorrere soli otto chilometri di strada pianeggiante rotabile e da recente dichiarata provinciale. Se invece gli abitanti di Staletti si recano a Squillace per la via mulattiera, devono da 375 metri sul livello del mare scendere nel letto del fiume Alessi per sentieri scoscesi, pericolosi ed intransitabili, ed, arrivati al fiume Alessi, oggi trovano una passarella fatta appunto per la minacciata separazione del comune di Staletti da Squillace, ma questa passarella è opera che il suo stesso nome dimostra essere di natura transitoria, che le prime piene porteranno via, e il fiume in qualche stagione dell'anno non è transitabile.

Se leggesti i rapporti sulle condizioni di questa via mulattiera, rapporti che ho qui nella pratica, impressionerei il Senato per lo stato di abbandono e d'intransitabilità, in cui si trova, ma non voglio far perdere maggior tempo al Senato; mi basta constatare che gli stessi petenti di Squillace affermano le pessime condizioni stradali tra Squillace e Staletti, ma cercano palleggiarsi la responsabilità di esse, incolpando i cittadini di Squillace, Staletti ed i cittadini di Staletti incolpando Squillace.

L'on. Lamberti in fine ha detto che di strade se ne possono costruire ed in seguito se ne costruiranno, e noi dell'Ufficio centrale abbiamo anche studiato tale questione ed abbiamo dovuto persuaderci che la strada rotabile, che dovrebbe direttamente congiungere Staletti a Squillace, non è nè prossima ad eseguirsi, nè facile. Questa strada non fa più parte delle strade obbligatorie; si dovrebbe costruire col

Consorzio di quattro comuni, fra cui v'è Gasperina, e Gasperina non ha alcuno interesse di entrare in questo Consorzio; tutti e quattro i comuni poi non si trovano in floride condizioni finanziarie, da affrontare la costruzione di questa strada.

L'Ufficio centrale inoltre, per eccessivo scrupolo, ha voluto riconvocarsi dopo le ultime petizioni per vedere se sarebbe stato del caso di modificare le sue conclusioni. Ha esaminato il disegno di legge, di cui si fa cenno nelle petizioni, relativo alle facoltà da conferire al ministro per la modificazione delle circoscrizioni giudiziarie, ed ha dovuto constatare che questo disegno di legge è di iniziativa di due deputati, che non è stato ancora approvato dall'altro ramo del Parlamento e che riguarda le sezioni di pretura, che avrebbero potuto o che potranno impiantarsi, per attenuare gli inconvenienti della legge Zanardelli, eseguita dal ministro Ferraris sulla riduzione delle circoscrizioni mandamentali. In tutti i casi quindi, anche quando questo disegno di legge fosse approvato dalla Camera, dal Senato e promulgato dal Re, non si applicherebbe al comune di Staletti, che non ha subito alcuna soppressione di capoluogo di mandamento.

L'Ufficio centrale ha voluto insomma riesaminare sotto tutti i suoi aspetti la questione nei rapporti delle petizioni contrarie fatte, ed ha trovato tutte le argomentazioni contrarie infondate. Noi abbiamo voluto non solo sentire il parere dell'attuale prefetto, ma ritrovare il parere di qualche altro suo predecessore, e questi pareri sono stati tutti favorevoli alla segregazione del comune di Staletti da Squillace e all'aggregazione a Gasperina; abbiamo interrogato il Genio civile, che ci ha fornito anche una pianta planimetrica della località ed è stato favorevole; favorevole la Procura generale; favorevole ad unanimità - badi il Senato - ad unanimità, il Consiglio provinciale di Catanzaro; perfino il consigliere provinciale di Squillace, rappresentante quindi d'interessi contrari, non potendo votare favorevolmente, per coscienza ha dichiarato di astenersi; e l'Ufficio centrale - dico - dopo un secondo accurato esame della questione, e portandovi uno studio così intenso, coscienzioso ed obiettivo, da superare l'importanza della questione medesima, è venuto nell'unanime

ripetuta conclusione di raccomandare al Senato l'approvazione del disegno di legge.

Ora io ho adempiuto l'incarico affidatomi. Faccia il Senato quello che crede.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Il collega, on. Cefaly, ha detto che questa questione non è sorta sotto questa Amministrazione, ma fino dal 1901, se non erro, ed anzi che essa è stata decisa ad unanimità, e mentre a capo dell'Amministrazione era precisamente quegli che oggi sarebbe a capo dell'opposizione.

Io non contesto il fatto, che il relatore ha avuto ben campo di appurare coi documenti acquisiti.

Rilevo però che nel 1902, secondo mi consta dalle informazioni attinte, l'Amministrazione comunale di Squillace, forse in seguito a codesta deliberazione, promosse la creazione di un Consorzio, nell'intento che i comuni costituenti il mandamento si unissero per fare la strada di congiunzione fra Staletti e il capoluogo, la cui mancanza, suppongo, sia stata quella che dette origine alla deliberazione del 1901, per la quale, come si disse, si voleva distaccare da Squillace e aggregare a Gasperina, il comune di Staletti. Ora, dopo la proposta creazione di un Consorzio per la costruzione della strada, l'idea del distacco è stata seppellita e tutto fu messo in tacere tantochè dal 1902 siamo arrivati al 1910 senza più parlarne. Nel 1910 (prego il Senato di fare attenzione a queste date) ai 26 di luglio il comune di Staletti, con quegli otto consiglieri comunali di cui avete sentito parlare, delibera di scrivere una lettera d'invito al capo dell'Amministrazione comunale di Squillace, perchè provveda senz'altro, quasi sommariamente, al riattamento del sentiero (pericoloso quasi di vita - si dice) che scendendo al fiume (*torrente*) Alessi costituisce l'ordinaria comunicazione con Squillace. Si fa premura per la costruzione del ponte, senza del quale incerta rimane la possibilità di recarsi a Squillace. Il sindaco di Squillace in data del 6 agosto scrive una lettera al sindaco di Staletti dicendo: « avete perfettamente ragione.

« Posso assicurarvi (pare che ci fosse stata una crisi comunale) che la nuova Amministrazione per sua prima deliberazione ha stabilito di fare

immediatamente il ponte e ha deliberato una spesa di 1500 lire per il riattamento della strada ».

È bene premettere che il comune di Staletti nel trasmettere, in data 26 luglio, a quello di Squillace la sua istanza perchè fosse immediatamente provveduto a queste opere, significava che altrimenti, con dispiacere, il comune di Staletti avrebbe dovuto ritornare all'antica deliberazione di distaccarsi dal comune di Squillace per unirsi a Gasperina.

Passati 40 giorni, dopo che il sindaco di Squillace aveva avvertito l'amministratore di Staletti che si sarebbe provveduto alle opere domandate, il comune di Staletti, forse perchè alle opere promesse non era ancora stata data esecuzione, procedeva senz'altro alla deliberazione colla quale si stabilisce la separazione da Squillace e l'unione a Gasperina.

Questa precipitazione e tutto quanto ho esposto, mi pare, dimostri all'evidenza come ci fosse nell'Amministrazione comunale di Staletti l'assoluto proposito di separarsi dal comune di Squillace e che la lettera d'invito scritta e mandata il 26 luglio perchè Squillace provvedesse al riattamento della strada, altro non fosse se non un mezzo — direi quasi un pretesto, se non temessi di venir meno ai dovuti riguardi — per addivenire a questo ormai prestabilito distacco!

La ragione che il mio buon amico senatore Cefaly mi ha addotto, quella cioè che tra gli oppositori a questo distacco figurano firme che appariscono pure in altri documenti concernenti l'Amministrazione svoltasi sotto l'altro partito o, in altri termini, che oggi appaiono come oppositori individui stati prima fra i deliberanti, mi pare sia argomento che giovi molto alla mia tesi, poichè dimostra che in proposito non vi sono convincimenti assoluti: oggi si è di un parere domani di un altro. La deliberazione che possiamo prendere oggi per favorire il desiderio degli attuali amministratori può molto probabilmente convertirsi in una nuova sorgente di fastidi per domani. Se lasciamo invece le cose come stanno, siccome le difficoltà della viabilità e quelle dell'assetto economico sono tali che si possono rimuovere, noi potremo, è, vero, mantenere un'agitazione, che però non sarà dissociata da speranze; ma se adottiamo una risoluzione che dia torto agli uni e favorisca gli altri in modo irrevocabile,

corriamo il sicuro pericolo di determinare un assoluto dissidio che può anche essere fonte di gravi conseguenze, degenerando magari in odî, così dolorosi in quelle contrade. A me pare dunque che tra le due sia molto migliore la prima soluzione.

L'amico Cefaly è figlio della Calabria; ma io senza esserne figlio mi sentii sincero amico della Calabria come lo sono del Mezzogiorno in genere, così come amante del Mezzogiorno dev'essere ogni buon cittadino e particolarmente chi ha l'onore di sedere in quest'Alta assemblea.

Non è però a parole soltanto che si deve ad dimostrare l'interessamento per il Mezzogiorno, ma a fatti; ed io credo di averlo dimostrato nel modo migliore coll'esser venuto qui oggi, malgrado le mie condizioni dell'animo non me lo permettessero, a dire la mia parola in una causa giusta; giusta perchè il creare dissidii credo che sia un male; cercare invece di eliminarli, credo che sia un bene e un dovere ad un tempo.

Questa la ragione che m'ha indotto a venire oggi in Senato e che m'induce a sostenere la necessità che questo disegno di legge non sia approvato. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo perciò alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Il comune di Staletti, in provincia di Catanzaro, è distaccato dal mandamento di Squillace, ed aggregato a quello di Gasperina.

Pongo ai voti quest'articolo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova l'articolo non risulta approvato).

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. Il nostro regolamento prevede il caso che, qualora l'art 1 di un disegno di legge che informa l'intero concetto del disegno stesso non sia approvato, si possa rinviare la continuazione della discussione a tempo indeterminato.

Chieggo quindi che il Senato, applicando tale disposizione che trae la sua origine dalla ne-

cessità di togliere la possibile anomalia di vedere approvato a scrutinio segreto un disegno di legge respinto per alzata e seduta, voglia sospendere a tempo indeterminato ogni ulteriore deliberazione sul disegno di legge per l'aggregazione del comune di Staletti al mandamento di Gasperina.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposta del senatore Melodia. Osservo però che il disegno di legge ha solo un secondo articolo, che non tratta che della esecuzione. L'essenza del disegno di legge è tutta nel primo articolo.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. A me sembra che, quando è respinto l'articolo fondamentale, si debba intendere respinta tutta la legge nel suo complesso. In questo caso del resto, essendosi fatta opposizione al principio fondamentale della legge, conveniva proporre con ordine del giorno di non passare alla discussione degli articoli.

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. La mia proposta si poggia sopra l'articolo 59 del regolamento, che, a mio modo di vedere, tratta perfettamente la questione della quale noi parliamo. Mi permetto di leggere l'articolo del regolamento.

« Quando in una proposta di legge compresa in più articoli fosse rigettato quello che ne rappresenta il concetto essenziale sarà tuttavia proceduto secondo il disposto dell'alinea dell'art. 55 dello statuto alla deliberazione degli articoli successivi e al voto complessivo per mezzo di scrutinio segreto; salvo che il ministro dal quale fu presentata la proposta dichiarerà l'intendimento di ritirarla ovvero un senatore domandando che sia sospesa sopra essa ogni ulteriore deliberazione il Senato vi consenta con voto per alzata e seduta ».

Ora, a me pare che quest'articolo si riferisca perfettamente al caso presente. Noi abbiamo un disegno di legge di due articoli, dei quali l'essenziale è stato rigettato; ora, per non ammettere questa anomalia che allo scrutinio segreto non si approvi il primo articolo, perchè è stato rigettato, e possa invece passare il solo secondo, ad evitare questo inconveniente, il nostro regolamento presenta questo sistema che si è seguito altre volte in casi identici. Ecco perchè mi permetto d'insistere, sempre con l'ap-

provazione del nostro illustre ed amato Presidente, che sia messa ai voti per alzata e seduta la proposta di sospendere a tempo indeterminato il seguito della discussione su questo disegno di legge, unico caso di rinvio a tempo indeterminato, poichè questo sistema è proibito dal nostro regolamento.

CEFALY, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEFALY, *relatore*. Allo stato delle cose, mi pare evidente che, respinto l'articolo primo e quasi unico del presente progetto di legge, non possa più questo progetto di legge essere messo in votazione all'urna.

L'articolo del regolamento, letto dall'onorevole Melodia, si applica ai complessi disegni di legge composti di più articoli, in modo che, toltone uno, gli altri che restano, affermino concretamente qualche cosa. Ad ogni modo, il rinvio da lui proposto rappresenta il seppellimento dell'attuale disegno di legge per questa sessione e potrebbe essere il miglior modo di uscirne, votando tale rinvio per alzata e seduta; ciò che equivale in fondo alla reiezione del progetto di legge, già per alzata e seduta votata con l'aver respinto l'articolo primo.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti la proposta del senatore Melodia, di sospendere cioè a termine indefinito ogni ulteriore deliberazione su questo disegno di legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Il disegno di legge è sospeso a tempo indeterminato.

Risultato di votazioni.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge.

Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Forlimpopoli, Coriano, Mercato Saraceno, Montescudo, Sarsina, Cesenatico e Savignano di Romagna; dei ricoveri di mendicizia di Bertinoro, Gatteo, Sogliano al Rubicone, Longiano, Poggio Berni, Santarcangelo di Romagna, San Mauro di Romagna; e degli asili infantili di Montiano e Gambettola:

Senatori votanti	100
Favorevoli	51
Contrari	49

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 MARZO 1913

Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Bibbiena, Pieve San Stefano e Poppi:

Senatori votanti	100
Favorevoli	52
Contrari	48

Il Senato approva.

Lotteria a favore degli ospedali di Girgenti e del comune di S. Stefano Quisquina:

Senatori votanti	100
Favorevoli	51
Contrari	49

Il Senato approva.

Tombola telegrafica a favore dell'ospedale Vittorio Emanuele II di Caltanissetta:

Senatori votanti	100
Favorevoli	51
Contrari	49

Il Senato approva.

Tombola telegrafica a favore degli ospedali e dei ricoveri di Mirandola e Finale Emilia e dell'ospedale di S. Felice sul Panaro:

Senatori votanti	100
Favorevoli	49
Contrari	51

Il Senato non approva.

Lotteria a favore delle Congregazioni di carità di Massa, di Pontremoli, di Fivizzano e di Castelnuovo di Garfagnana:

Senatori votanti	100
Favorevoli	48
Contrari	52

Il Senato non approva.

Lotteria a favore dell'Ospizio marino ed ospedale dei bambini « Enrico Albanese » e dell'Associazione contro la tubercolosi di Palermo:

Senatori votanti	100
Favorevoli	52
Contrari	48

Il Senato approva.

Tombola a favore degli ospedali di Cecina e Piombino:

Senatori votanti	100
Favorevoli	51
Contrari	49

Il Senato approva.

Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Rimini e di Montiano (Rimini) e del ricovero di mendicità pei vecchi di Verrucchio (Rimini):

Senatori votanti	100
Favorevoli	51
Contrari	49

Il Senato approva.

Lotteria a favore delle Congregazione di carità di Brindisi e di Gallipoli:

Senatori votanti	100
Favorevoli	49
Contrari	51

Il Senato non approva.

Tombola telegrafica a favore di opere spedaliere per Messina, Milazzo, Castroreale, San Pietro Patti, Sant'Angelo di Brolo, Santa Teresa di Riva, Francavilla ed altri:

Senatori votanti	100
Favorevoli	51
Contrari	49

Il Senato approva.

Lotteria nazionale a favore della Società per la costruzione delle case popolari in Castellammare di Stabia:

Senatori votanti	100
Favorevoli	49
Contrari	51

Il Senato non approva.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì.

I. Interpellanza del senatore Dallolio ai ministri dei lavori pubblici e della guerra intorno ai nuovi indugi frapposti alla esecuzione della direttissima Bologna-Firenze i quali vivamente contrastano con la necessità, riconosciuta per

legge, di provvedere, con la costruzione della medesima, ad urgenti esigenze del commercio e della difesa nazionale.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Sistemazione ed ampliamento delle reti telefoniche interurbane di Stato e nuove linee internazionali (N. 973);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 979);

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 980);

Assunzione di personale avventizio per gli uffici scolastici provinciali e altri provvedimenti per applicare la legge 4 giugno 1911, n. 487 (N. 972);

Convalidazione del Regio decreto 28 dicembre 1911, n. 1376, col quale la Direzione generale delle ferrovie dello Stato viene autorizzata a provvedere per l'impianto e l'esercizio di linee ferroviarie in Tripolitania e Cirenaica (N. 944);

Costituzione in comune di Calciano frazione del comune di Garagusa (N. 592);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni su taluni capitoli dello stato di previsione della

spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1912-13. Autorizzazione di maggiori spese (N. 948);

Concorso dello Stato per le onoranze centenarie a Giuseppe Verdi in Parma e in Busseto (N. 943);

III. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Requisizione dei quadrupedi e veicoli per il R. esercito:

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634).

La seduta è tolta (ore 17.45).

Licenziato per la stampa il 22 marzo 1913 (ore 17).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CCXCIV.

TORNATA DEL 17 MARZO 1913

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Comunicazioni* (pag. 10110) — *Presentazione di disegni di legge e di relazioni* (pag. 10110, 10111, 10183) — Il senatore Dallolio svolge la sua interpellanza ai ministri dei lavori pubblici e della guerra intorno ai nuovi indugi frapposti alla costruzione della direttissima Bologna-Firenze (pag. 10112) — Interloquisce il senatore Mazzoni (pagina 10116) — Rispondono i ministri dei lavori pubblici (pag. 10116) e della guerra (pagina 10120) — Dopo replica dell'interpellante (pag. 10121), l'interpellanza è dichiarata esaurita — Senza discussione sono approvati i seguenti disegni di legge: « Sistemazione ed ampliamento delle reti telefoniche interurbane di Stato e nuove linee internazionali » (N. 973) (pag. 10121); « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 979) (pag. 10127); « Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 980) (pag. 10133) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Assunzione di personale avventizio per gli uffici scolastici provinciali e altri provvedimenti per applicare la legge 4 giugno 1911, n. 487 » (N. 972) fanno osservazioni il senatore Scialoja, relatore (pag. 10134), e il ministro del tesoro (pag. 10135) — Approvati quindi gli articoli, il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Sono approvati senza discussione i disegni di legge: « Convalidazione del Regio decreto 28 dicembre 1911, n. 1376, col quale la Direzione generale delle ferrovie dello Stato viene autorizzata a provvedere per l'impianto e l'esercizio di linee ferroviarie in Tripolitania e Cirenaica » (N. 944) (pag. 10137); « Costituzione in comune di Calciano, frazione del comune di Garaguso » (N. 592) (pag. 10139) — Non ha luogo discussione generale sul disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1912-13 - Autorizzazione di maggiori spese » (N. 948) — Sull'art. 1 parlano i senatori Tami (pag. 10140, 10142) e Mariotti, relatore (pag. 10141) e il ministro dei lavori pubblici (pag. 10140) — Approvati gli articoli, il disegno di legge è rimandato allo scrutinio segreto — È aperta la discussione generale sul disegno di legge: « Concorso dello Stato per le onoranze centenarie a Giuseppe Verdi in Parma e in Busseto » (N. 913 A) — Parlano i senatori Del Zio (pag. 10150) e Melodia (pag. 10152) proponendo ordini del giorno e il senatore Cadolini (pag. 10151) — Risponde il ministro dell'istruzione pubblica (pag. 10151) — Si approva l'ordine del giorno del senatore Melodia (pag. 10152) — Chiusa la discussione generale, senza osservazioni si approvano gli articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto — Dopo relazione orale del senatore Malvano (pag. 10153), è approvato senza discussione il disegno di legge: « Approvazione di atti firmati a Washington tra l'Italia e varî Stati, addì 2 giugno 1911, concernenti la protezione della proprietà industriale e la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio » (N. 988) (pag. 10153) — *Votazione a scrutinio segreto* (pag. 10183) — *Rivolgono augurii al Presidente, nel suo 85° genetliaco, il senatore Bettoni* (pag. 10183) e il Presidente del Consiglio (pag. 10183) — *Risposta del Presidente* (pag. 10183) — *Risultato di votazione* (pag. 10184) — Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti tutti i ministri.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Sunto di una petizione.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del sunto di una petizione pervenuta al Senato.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Il signor dott. Giovanni Costantino, proprietario della farmacia di S. Paolo in Milano e altri quarantuno farmacisti di quella città, fanno istanza al Senato perchè siano modificati gli articoli 24 e seguenti del disegno di legge sull'esercizio delle farmacie.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato la seguente lettera pervenuta alla Presidenza da parte della famiglia del compianto senatore Arrivabene:

« Firenze, 16 marzo 1913.

« Eccellenza,

« In nome di tutta la mia famiglia e mio, ho l'onore di pregare l'E. V. di voler gradire i sensi della nostra più sincera e profonda gratitudine per gli onori dall'E. V. e dal Senato del Regno tributati alla memoria del nostro adorato congiunto senatore Arrivabene.

« Nel pregare l'E. V. di voler di questi nostri sentimenti render consapevole il Senato del Regno, colgo l'occasione per offrirle, signor Presidente, gli atti del mio più vivo e profondo devoto ossequio.

« Dell'E. V.

« Dev.mo

« CARLO ARRIVABENE ».

Presentazione di disegni di legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1912-13;

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1912-13;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1912-13;

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 10,148.43, verificatasi sull'assegnazione del cap. 61 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12 concernenti spese facoltative;

Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 1,097,336.81 verificatasi sull'assegnazione del cap. 203 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12 concernenti spese obbligatorie.

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che saranno trasmessi alla Commissione di finanze.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Approvazione di atti firmati a Washington tra l'Italia e vari Stati, addì 2 giugno 1911, concernenti la protezione della proprietà industriale e la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio.

Prego il Senato di voler dichiarare di urgenza questo disegno di legge e adempio al dovere di informarlo che, per ragioni indipendenti dal merito del disegno di legge stesso, l'altro ramo del Parlamento non ha potuto approvarlo che pochi giorni fa, dimodochè non è

stato possibile di presentarlo al Senato prima d'oggi.

D'altra parte le ratifiche debbono esser scambiate il 1° aprile prossimo venturo a Washington e un ritardo potrebbe dar luogo ad inconvenienti.

Avendo per parte mia adempiuto al dovere di informare il Senato di questo stato di cose, mi rimetto al suo senno per le decisioni che crederà opportuno di prendere per la sollecita approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Do innanzi tutto atto all'onor. ministro degli affari esteri della presentazione di questo disegno di legge.

Le spiegazioni che l'onorevole ministro ha creduto di aggiungere ne giustificano l'urgenza, determinata dalla scadenza dei termini.

Dato questo stato di cose, io credo che si potrebbe derogare dalla procedura ordinaria, invitando la Commissione dei trattati internazionali a riferire oggi stesso sopra questo disegno di legge, in modo che il Senato possa subito approvarlo.

Intanto, se non si fanno osservazioni, l'urgenza si intende accordata.

Prego, quindi, la Commissione dei trattati internazionali di esaminare al più presto il progetto di legge per riferirne, possibilmente, in questa seduta stessa.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Maggiori assegnazioni alla parte straordinaria del bilancio del Ministero della guerra per la sistemazione dei fabbricati militari ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della guerra della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso alla Commissione di finanze.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Prov-

vedimenti a favore dei magistrati collocati a riposo per effetto dell'art. 14 della legge 19 dicembre 1912, n. 1314 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro guardasigilli della presentazione di questo disegno di legge che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Aggiunta di posti di professore ordinario e di straordinario della R. Accademia scientifico-letteraria il Milano al ruolo generale dei professori di materia fondamentali delle R. Università ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della pubblica istruzione della presentazione di questo disegno di legge che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Presentazione di una relazione.

CAMERANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMERANO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 9 gennaio 1913, n. 11, col quale venne vietata la caccia al camoscio nei comuni di Civitella Alfedena e Opi (Aquila) e di Settefrati (Caserta) e nelle località circostanti ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Camerano della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Svolgimento della interpellanza del senatore Dalloio ai ministri dei lavori pubblici e della guerra intorno ai nuovi indugi frapposti alla esecuzione della direttissima Bologna-Firenze, i quali vivamente contrastano con la necessità, riconosciuta per legge, di provvedere, con la costruzione della medesima, ad urgenti esigenze del commercio e della difesa nazionale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora lo svolgimento della « Interpellanza del senatore Dalloio ai ministri dei lavori pubblici e

della guerra intorno ai nuovi indugi frapposti alla esecuzione della direttissima Bologna-Firenze, i quali vivamente contrastano con la necessità, riconosciuta per legge, di provvedere, con la costruzione della medesima, ad urgenti esigenze del commercio e della difesa nazionale ».

Ha facoltà di parlare il senatore Dallolio per lo svolgimento della interpellanza.

DALLOLIO. Onorevoli colleghi. Io ho presentato la mia interpellanza fin dal 29 dicembre dello scorso anno, quando per certi indizi si era diffuso il timore di ritardi nella costruzione della direttissima Bologna-Firenze. Da allora in poi l'onorevole ministro dei lavori pubblici ha avuto occasione di fare dichiarazioni intorno ai suoi intendimenti nell'altro ramo del Parlamento; ma non per questo è venuta meno la ragione e la opportunità che il Senato, come è nell'ufficio suo, si interessi di un argomento di così alta importanza e possa, come io spero, sentirsi dalla parola dell'onorevole ministro assicurato che la grande opera, da tanto tempo aspettata dal paese, non solo sarà iniziata senza ritardo, ma sarà condotta innanzi con prontezza, con continuità, con energia.

Ha detto dunque l'on. ministro, per quanto risulta dal resoconto ufficiale, che in seguito a critiche vivaci e persistenti al tracciato della direttissima Bologna-Firenze, stabilito con la legge 12 luglio 1908, egli aveva commesso a due, tra i più esperti funzionari dello Stato, di esaminare quelle critiche e di riferire; e che i due funzionari hanno riconosciuto la bontà così del tracciato di massima già approvato per legge, come del progetto di esecuzione, già pronto per opera dell'ufficio speciale, dimostrando che il tracciato prescelto rappresenta la migliore soluzione di un problema per se stesso difficilissimo. Onde egli si propone di dare ogni cura alla sollecita costruzione della linea, affrettando intanto l'appalto del primo tronco Bologna-Pianoro.

Queste, se non erro, le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro.

Dico subito, perchè non vi sia equivoco intorno ai miei intendimenti, che, se anche il provvedimento preso dall'onorevole ministro ha potuto dar luogo, nel primo momento, a qualche interpretazione non esatta, quel prov-

vedimento era certamente nel suo pieno diritto. Aggiungerò anzi che dal nuovo giudizio tecnico si è potuto ottenere questo vantaggio: che ora il ministro si sente pienamente tranquillo sulla bontà del tracciato prescelto. Non è mancato neppure un solenne ordine del giorno del Consiglio comunale di Firenze, il quale è venuto ad attestare che malamente si invocano le ragioni di quella nobile città per combattere quel tracciato: che da altri provvedimenti ferroviari, e specialmente della sistemazione della stazione, gl'interessi fiorentini aspettano la loro legittima tutela.

Non parlerò dunque del tracciato della direttissima: esso è definitivamente fissato, ed io me ne compiaccio. Me ne compiaccio soprattutto, perchè è possibile così affrettare la costruzione della linea, la quale non potrà dirsi iniziata (perchè il tratto Bologna-Pianoro non presenta difficoltà di sorta) se non quando si porrà mano alla grande galleria di culmine attraverso l'Appennino, che è lunga 18 chilometri e mezzo, quasi quanto il Sempione, e richiederà certamente tra i sette e gli otto anni di lavoro.

È precisamente intorno a questo punto che io desidero conoscere il pensiero dell'on. ministro. Perchè è proprio questa lunga durata dei lavori della galleria che determina l'urgenza del loro cominciamento, tanto più che questo dev'essere preceduto dall'impianto dei binari di servizio per il trasporto dei materiali ai due imbocchi della galleria, lavori non indifferenti nel caso nostro, perchè si tratta di 26 chilometri da una parte e di 22 dall'altra.

Ora, il ritardo di qualche mese nel rimanente della linea, ha un'importanza molto relativa: il ritardo nell'inizio dei lavori della galleria, significa invece allontanare il compimento dell'opera. È naturale che, dove siano gallerie di considerevole lunghezza, è da queste che debbono aver principio i lavori: così si è fatto per la Parma-Spezia; così si è fatto per le grandi gallerie delle Alpi. I tronchi laterali a queste gallerie si possono considerare come linee di accesso.

L'on. ministro potrà certo far presente il lungo cammino burocratico che i progetti tecnici debbono percorrere prima che egli sia posto in grado di deliberare gli appalti. Ma, se vi è caso nel quale questa lentezza burocratica

possa essere fortunatamente eliminata, è certamente quello della direttissima Bologna-Firenze; giacchè i relatori naturali dei due maggiori corpi tecnici, la Direzione generale delle ferrovie e il Consiglio superiore di lavori pubblici, sono già pronti nelle persone dei due valenti funzionari incaricati dal ministro, i quali hanno fatto assai più di quel che si soglia fare abitualmente, perchè, non solo hanno scrupolosamente esaminati i progetti, ma li hanno anche — così ha detto il ministro — controllati sui luoghi. Anzi, per questo rispetto, io debbo imparzialmente riconoscere che il provvedimento ministeriale, all'atto pratico, piuttosto che a far perdere, può aver concorso a far guadagnare tempo.

Invece una difficoltà potrebbe venire da altra parte. Io non posso sapere come l'onor. Ministro intenda di regolarsi per la esecuzione dell'opera. La legge consente diverse forme di appalto, o di concessione, fra le quali egli è arbitro di scegliere quella che a lui sembri meglio rispondere all'interesse dello Stato. Ma, per certe forme, per esempio nel caso di una trattativa privata, prescindendo dall'asta pubblica — e ricordo che l'onor. ministro mi fece cenno, fino dall'anno scorso, di questa possibilità — potrebbe forse essere necessario anche un provvedimento legislativo il quale desse al ministro le opportune facoltà.

Ora, se il ministro ritiene di potere aver bisogno di un'autorizzazione del Parlamento, io non credo di essere indiscreto domandandogli di procurarsela al più presto. Ci avviamo a gran passi verso la fine della legislatura. Quando effettivamente questa si chiuderà *manet alta mente repostum*; ma, se anche a noi non è dato penetrare tutto il segreto, sappiamo però di certo, che i lavori parlamentari non potranno giungere, al massimo, oltre il prossimo giugno. E badate che dico *al massimo*. Il tempo non è dunque eccessivo, e guai a noi se ci lasciassimo sorprendere dagli avvenimenti: il rinvio alla legislatura prossima vorrebbe dire la perdita di un anno, e sarebbe cosa di una tale gravità che non voglio nemmeno insistere nell'ipotesi.

Io confido che l'onor. ministro vorrà tranquillizzarmi pienamente su questo punto, che è sostanziale, e darmi la precisa assicurazione che ho chiesta; vale a dire che, se un provve-

dimento legislativo occorra, egli si porrà in grado di promuoverlo prima della chiusura dei lavori parlamentari.

Se io insisto tanto perchè non si perda tempo e si inizi effettivamente, cioè col traforo della grande galleria apenninica, la costruzione di questa direttissima, il Senato capisce bene, che non è per conto e in nome di interessi locali. Io comprendo e rispetto gli interessi locali, in quanto siano legittimi e non contrastino con l'interesse nazionale; di altri interessi non parlo, che non mi toccano; ma mi vergognerei di farmi il portavoce, in quest'aula, anche di legittimi interessi locali, quando si tratta di un argomento che per me è soprattutto, direi anzi esclusivamente, di carattere nazionale nel più alto e pieno senso della parola.

La grande linea Napoli-Roma-Firenze-Bologna-Milano è stata detta più volte, e giustamente, l'«arteria aorta» della circolazione ferroviaria italiana. Ora questa arteria aorta ha, nel tratto più pericoloso, quello che con la porrettana valica l'Appennino, una formidabile strozzatura, proprio quella che i medici chiamerebbero una stenosi; che appunto, come la stenosi dell'aorta nel corpo umano, costituisce per la circolazione ferroviaria un continuo pericolo e una continua minaccia.

Una linea, che deve raggiungere l'altitudine di 616 metri, con pendenze dal 19 al 26 per mille, con stazioni di una insufficienza lacrimevole, con armamento leggero, con curve di appena 300 metri di raggio, *con un solo binario* (e senza la possibilità di raddoppiarlo, perchè il raddoppiamento equivarrebbe alla costruzione di una nuova linea; è una linea di una potenzialità assolutamente inadeguata all'ingente traffico, al quale dovrebbe sopperire. Basta pensare che occorrono per questa linea locomotive speciali e treni ridotti e frequentissimi, con tutti gl'inconvenienti (purtroppo li conosciamo) degli incroci e dei ritardi, per poter affermare che la porrettana, di cui il traffico era importantissimo già al tempo della Commissione Colombo, ed oggi è cresciuto ancora, è assolutamente insufficiente e non risponde per nulla ai caratteri e alle esigenze attuali di una linea ferroviaria di grande comunicazione.

Si è parlato della elettrificazione di questa linea, e su questo argomento l'onorevole mi-

nistro ha avuto occasione di fare dichiarazioni; ma la elettrificazione, che ad ogni modo richiede tempo e denaro, potrà togliere parecchi inconvenienti; non toglierà per altro mai l'inconveniente principale e intollerabile: l'unicità del binario.

La necessità della direttissima Roma-Firenze-Bologna, così provvida anche per evidenti ed alte ragioni di carattere politico, è dunque fuori di questione. Le annunciò prima innanzi al Parlamento, e fu atto sagace di Governo, l'onor. Zanardelli: la riconobbe l'onor. senatore Balenzano, quando, ministro dei lavori pubblici, affidò ad una Commissione presieduta con singolare competenza ed autorità dall'illustre nostro collega, il senatore Colombo, lo studio dell'arduo problema.

La riconobbe l'onor. Bertolini, quando senti di non poter tenere la responsabilità del governo delle ferrovie italiane, se alla costruzione delle tre grandi direttissime Roma-Napoli, Bologna-Firenze e Genova-Milano non si fosse provveduto: e venne la legge del 12 luglio 1908, della quale fu relatore alla Camera un altro degli attuali membri del Governo, l'onorevole Calissano.

Non c'è bisogno di essere tecnici per comprendere quale immenso beneficio rappresenti la direttissima, quale fu indicata dalla Commissione presieduta dall'onor. Colombo, in confronto della Porrettana. Saranno, da Bologna a Firenze, poco più di 97 chilom. invece di 133: nessun passaggio a livello: doppio binario su tutto il percorso: curve di 600 metri di raggio, invece di 300: stazioni orizzontali per 700 metri: pendenza massima, 12 per mille, invece del 26 per mille: altitudine massima all'imbocco della galleria di culmine, 318 metri, invece di 616 della Porrettana. E, per riassumere tutto in una formula di grande evidenza, da Bologna a Firenze, un'ora e mezzo di viaggio, invece di tre ore e minuti che si impiegano attualmente. Di guisa che, come prevedeva la relazione Colombo, quando si abbia il doppio binario in tutto il tratto Firenze-Chiusi, il viaggio da Milano a Roma si potrà fare in otto ore invece di dodici.

Non sono questi benefici immensi, e non è legittima l'impazienza di vederli ridotti in atto? Considerate, onorevoli colleghi, che la relazione Colombo (che è del 1904), prevedendo per la

costruzione della direttissima sette anni, la supponeva già in esercizio nel 1913. È ben lontana da me l'idea di muovere rimprovero a chicchessia; ma non piange il cuore a pensare che siamo nel 1913 e ancora non se n'è costruito un chilometro?

Ma io non ho detto ancora tutto il mio pensiero, quello che mi ha mosso a rivolgere l'interpellanza, oltrechè all'onor. ministro dei lavori pubblici, anche a quello della guerra. Il danno che il traffico risente dalla strettoia della porrettana è certamente gravissimo, ma è nulla in confronto del pericolo che questa strettoia può presentare in caso di guerra. Pensate che, in caso di guerra, sulle linee litoranee, sull'uno e sull'altro mare, non si può fare molto assegnamento, perchè possono facilmente esser rese inservibili dall'azione delle flotte nemiche: tutto il movimento della mobilitazione e degli approvvigionamenti, insieme con quello del traffico ordinario che non si può interamente sopprimere neppure in tempo di guerra, dovrebbe dunque farsi sulla porrettana; dove basta non dico una frana o un'alluvione del Reno, che è pure una minaccia continua, ma soltanto il rovesciarsi di una locomotiva sull'unico binario - come è accaduto anche l'anno scorso a Riola - perchè la circolazione rimanga interrotta per due giorni. Ma vi figurate un caso simile in tempo di guerra, quando il guadagnare un giorno solo nell'adunata delle truppe può assicurare la vittoria ed il perderlo può esporre a conseguenze irreparabili? E quando è possibile allontanare un simile pericolo, e i mezzi a ciò acconci sono disposti per legge, non è naturale e legittimo affrettare il momento di liberarsi insieme da una preoccupazione angosciosa e da una gravissima responsabilità?

In questa impazienza di troncargli ogni indugio, io penso in verità, che non potrò avere alleato migliore del ministro della guerra.

Noi tutti seguiamo con fiducia e con ammirazione l'opera piena di amore e di fede che l'onor. Spingardi dà al progresso dell'esercito e alla difesa del paese (*benissimo*); e sappiamo con quanta sapienza e con quanto patriottico fervore un altro insigne nostro collega attenda all'alto ufficio suo, che potrebbe dirsi quello di organizzatore della vittoria! (*Bene*). Ma non vi è pienezza di difesa, ma non si può sperare di

organizzare validamente la vittoria con mezzi di trasporto che sono la negazione di quelle condizioni di sicurezza e di rapidità alle quali è legato il successo nella guerra moderna.

Questo è il punto vero e fondamentale della questione, che ho avuto l'onore di portare innanzi al Senato; così modesta nell'apparenza, ma così vitale nella sostanza.

Interessi fiorentini o interessi bolognesi: Montepiano o Monteciterna: tracciato alto o tracciato basso: Mugello o Bisenzio: temi fin qui di tanti discorsi inutili e di tante agitazioni dannose, sono tutte miserie, di fronte a questa imperiosa, imprescindibile necessità di non perdere, nè un anno, nè un mese, nè un giorno per avvicinare il momento, nel quale l'Italia si senta francata da un così grave pericolo. Pericolo anche maggiore di quel che si possa credere a prima vista; perchè le condizioni sfavorevoli della porrettana si ripercuotono su altre principali comunicazioni ferroviarie.

Sta per essere compiuta la linea Bologna-Ostiglia-Verona che volge al Brennero; saranno fra non molto costruite le nuove linee venete da tanto tempo invocate, che mirano alla Pontebba: sono iniziati i lavori della direttissima Genova-Milano che completa la potente rete occidentale dell'alta Italia: ora tutti intendono che il giovamento che da tutte coteste linee ci ripromettiamo per la difesa nazionale sarebbe compromesso, se, nel momento del bisogno, rimarrà ostruita, nel punto più pericoloso, la grande arteria centrale, che a quelle linee deve fornir l'alimento.

E non mi si dica che, ad ogni modo, ciò non può avvenire tutto ad un tratto, ma richiederà parecchi anni; perchè, come ho già accennato, è per l'appunto questa circostanza che raddoppia le ragioni dell'urgenza. Uno sforzo supremo di volontà, un sacrificio ingente di danaro possono, anche all'ultimo istante, dar ciò che può essere immediatamente procurato; non possono fare che il tempo che è assolutamente necessario non sia necessario.

Risuonano ancora al nostro orecchio le parole, con le quali l'onor. ministro degli affari esteri, facendo vibrare d'intensa soddisfazione tutti i cuori italiani, affermava solennemente che l'Italia vuole e saprà conservare il suo posto nel mondo. Nobili parole, e degne; perchè il tempo degli altruismi esagerati è passato, e

l'Italia, nella sua azione, deve unicamente ispirarsi al proprio diritto, al proprio interesse, al proprio onore. (*Benissimo*).

Ma il presidio del diritto sta nella forza, e l'Italia, se vuol farsi valere nel mondo, deve esser forte; intellettualmente, moralmente, economicamente, militarmente forte.

Ora, la prima condizione per essere forte è eliminare da sé risolutamente tutte le cause di debolezza e di inferiorità, e quella infelicità dolorosa di comunicazioni ferroviarie, della quale son venuto discorrendo è una di queste cause, e non delle ultime.

Il Governo, che non si saprebbe concepire, se non come un tutto armonico ed omogeneo, dev'essere di questo persuaso quanto e più di me. Onde io aspetto sereno e fiducioso la parola dell'onorevole ministro della guerra.

Ed ora ho finito, e ritorno alla mia prima e semplice domanda all'on. ministro dei lavori pubblici.

Quando crede di poter iniziare i lavori della Galleria dell'Appennino, o almeno i lavori preparatori di essa? E se, per dare al ministro ampia libertà di scegliere per la costruzione di questa galleria il modo che riterrà migliore, occorre un provvedimento legislativo, è disposto il ministro a proporlo in breve termine, e, ad ogni modo, prima della chiusura dei lavori parlamentari?

L'on. ministro dirà che questo si chiama mettere i punti sugli *i*; ebbene, è proprio questa la mia intenzione. Mi parrebbe di mancare di rispetto a lui, ed un poco anche a me, se, al punto in cui siamo, riducessi la mia interpellanza ad un vano giro di frasi più o meno sonore. D'altra parte l'on. Sacchi ha già tante volte affermato il suo proposito di sollecitare l'esecuzione di questa grand'opera, che il richiederli una nuova assicurazione generica non avrebbe senso. Egli ha piena coscienza della gravità della questione e del danno al quale può condurre ogni ritardo. Egli ha sentito il pericolo che poteva venire da certe agitazioni, ed ha voluto opporre ad esse l'autorità di un giudizio tecnico competente. Ebbene, il modo di chiudere per sempre la porta a quelle agitazioni, che - creda a me - non è detto che non possano ancora rinnovarsi, è in suo potere; non se lo lasci sfuggire di mano. Inizi i la-

vori della galleria appenninica, che sarà nuovo vanto della ingegneria italiana; il fare è la migliore dimostrazione della volontà di fare. Egli provvederà così ad un'opera che, come affermava la relazione Colombo, « rappresenta un indiscutibile altissimo interesse nazionale sotto il triplice punto di vista politico, economico e militare », e aggiungerà una benemerita di più alle altre che ha già verso il Paese. (*Vivissime approvazioni - Congratulazioni*).

MAZZONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Mi consenta il Senato di associarmi con brevissime parole, ma con profondo convincimento e, direi, con tutto il cuore, a quanto l'amico e collega Dallolio ha esposto con precisione assoluta di fatti, con efficacia di parola.

Egli ha voluto rammentare un ordine del giorno votato ad unanimità dal Consiglio comunale di Firenze. Quest'ordine del giorno che fu accettato da tutte le parti, ed è per me di grande compiacimento rammentare di avere avuto l'onore di presentarlo, non fu un ordine del giorno che rappresentasse solo interessi fiorentini. Il Dallolio ha detto, e ha avuto tutta la ragione di dirlo, che qui non si tratta di interessi locali nè regionali: non è Bologna, città di tanta importanza intellettuale ed artistica, non è Firenze, di cui basta il nome per rammentarne le benemerite verso la patria, che abbiano bisogno di andare mendicando il sollecitamento di lavori già stabiliti per legge: sono bensì le due nobili città pienamente concordi nel rammentare alla nazione ed al Governo che quello che si fa per loro, si fa per la nazione stessa.

Il senatore Dallolio giustamente ha rammentato l'importanza commerciale di questa linea, che legherà più strettamente e più rapidamente quei due grandi centri della vita nostra che sono Milano e Napoli. Ma a questo argomento egli bene ha soggiunto subito qualche cosa di più importante ancora; poichè la nuova linea Verona-Bologna darà modo, attraverso Bologna e Firenze, di raggiungere i confini della patria, con quelli che ne sono i naturali baluardi centrali e con Roma capitale.

Non si tratta dunque di agevolare le vie ai forestieri da Milano verso Napoli, come qual-

cuno stimò poter dire; e neppure si tratta di interessi particolari che possano sospingere Firenze e Bologna nel desiderio di essere più rapidamente collegate l'una all'altra, mentre è già abbastanza breve la distanza che le separa. Si tratta della linea longitudinale, quasi la spina dorsale dell'organismo ferroviario italiano; della linea che è invulnerabile dalle offese nemiche, cui sono tanto esposte le linee costiere; della linea che potrebbe dirsi è la veramente ed essenzialmente italiana.

Io sono sicuro che le parole dell'onor. ministro dei lavori pubblici, interpellate così efficacemente dall'oratore che mi ha preceduto, risponderanno non soltanto ai legittimi desideri e alla doverosa aspettazione di Firenze e di Bologna, ma risponderanno anche a quel sentimento nazionale che è in tutti noi. La linea Porrettana, la quale doveva avere esaurita la sua potenzialità nel 1913, ha potuto, per i progressi tecnici, corrispondere ai bisogni crescenti e per qualche tempo ancora può credersi che non vi sarà pleora, sebbene essa già ora sia satura; ma ogni giorno che passa cresce il pericolo, ogni giorno che passa richiede provvedimenti. L'unico provvedimento possibile è che, dopo tante parole, queste siano le ultime; e che, dopo la legge votata dal Parlamento, si tronchino finalmente gli indugi e si ponga mano ai lavori. (*Bene*).

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Si comprende dal suo medesimo testo che l'interpellanza era stata presentata sotto l'impressione delle inesatte notizie sparse nell'autunno scorso, che i fatti e le risposte da me date alla Camera dei deputati hanno completamente dissipata.

Ma l'onor. senatore Dallolio ha opportunamente mantenuto l'interpellanza potendo così sollevare altre questioni per rassicurare sempre più il paese sul rapido compimento dell'opera desiderata. E bene l'onor. senatore Mazzoni ha notato l'importanza del fatto che il Consiglio comunale di Firenze abbia all'unanimità espresso il voto che fosse eseguita la direttissima col tracciato già studiato e determinato.

Risponderò dunque alle questioni ora solle-

vate, ma credo bene informare il Senato anche dei precedenti, affinchè esso possa meglio giudicare sull'opera del Governo.

Il Senato ricorda come, palesatasi la insufficienza della esistente comunicazione ferroviaria tra Firenze e Bologna, di fronte al notevole e ognor crescente incremento del traffico, il Governo affidasse nel 1902 ad apposita Commissione, presieduta dall'illustre senatore Colombo, l'incarico di studiare la miglior soluzione del problema delle comunicazioni fra l'alta Italia e la media.

La Commissione, della quale facevano parte tecnici eminenti e geologi di valore indiscusso, vagliate le possibili soluzioni alla stregua di accurate e lunghe indagini sui terreni compresi fra Bologna e Firenze, riconobbe che nemmeno con l'impianto della trazione elettrica e del doppio binario — nei tratti ove questo era possibile — la linea porrettana sarebbe stata in condizioni da servire ai bisogni di una linea di grande traffico, e propose l'adozione di una nuova comunicazione diretta tra Bologna e Firenze, la sola che, evitando la dannosa strozzatura della porrettana, potesse giovare allo scopo al quale quest'ultima appariva affatto insufficiente. Di tale nuova comunicazione la Commissione fissò le caratteristiche e nel 1904 presentò la sua relazione, proponendo l'adozione di uno dei vari progetti esaminati dalla speciale Sottocommissione.

Questa, dopo un accurato esame geognostico della regione, aveva espresso la preferenza per il progetto dell'insigne ingegnere Protche, il quale prevedeva il valico dell'Appennino a Montepiano con sbocco a Prato, ma con due soluzioni che la Sottocommissione chiamò *A* e *B*, differenti tra loro essenzialmente perchè l'una prevedeva il regresso a Bologna e l'altra lo escludeva.

Delle due soluzioni, la Commissione plenaria prescelse quella *A*, in quanto ritenne che il regresso a Bologna non costituisse una difficoltà.

Il problema, dopo la relazione Colombo, poteva considerarsi ed era infatti tecnicamente risoluto, così che, quando, nel 1908, si trattò di determinare il programma di comunicazioni ferroviarie, fra le proposte per le quali fu chiesta la sanzione legislativa venne compresa quella per l'autorizzazione della spesa occor-

rente alla costruzione della direttissima Firenze-Bologna. E la legge del 12 luglio 1908 tale spesa autorizzava, determinandola in 150 milioni, ed è da avvertire che il Governo aveva proposto ed il Parlamento approvato di adottare, in luogo della soluzione *A* consigliata dalla Commissione Colombo, la soluzione *B*, perchè senza il regresso a Bologna e meglio rispondente agli interessi locali delle due provincie.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato si accinse senza ritardo allo studio del progetto di massima dell'intera linea, e quando io assunsi la direzione del Ministero dei lavori pubblici fu tra le mie prime e maggiori preoccupazioni di affrettarne la compilazione, resa non agevole dalle difficoltà del terreno e dalla necessità di procedere con la massima ponderazione, attesa la straordinaria importanza dell'opera e specialmente della grande galleria di valico.

Assecondando con lodevole zelo le mie premure, la Direzione generale presentava nel dicembre del 1910 il progetto di massima informato alle direttive indicate dalla Commissione Colombo, tranne alcune lievi modificazioni risultate necessarie in seguito al più accurato studio del terreno.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esaminò in un'adunanza del febbraio 1911 tale progetto e lo dichiarò meritevole di approvazione, ciò che permise all'Amministrazione ferroviaria di accingersi senz'altro allo studio dei progetti esecutivi.

Ma, sulla fine dell'anno scorso, cominciarono ad essere pubblicamente elevati dubbi sulla bontà del progetto studiato dall'Amministrazione ferroviaria, sull'attendibilità delle previsioni di spesa, sulla conformità del progetto alle direttive della Commissione Colombo e, persino, sulla intenzione del Governo di portare a compimento quest'opera che, oltre a tutto, rappresenta un solenne impegno non soltanto del Governo, ma anche del Parlamento, verso le regioni interessate e verso l'intero paese.

Siffatte critiche si fecero così insistenti, che, senza la più lontana intenzione di ritardare i lavori della direttissima, ed anzi, col più vivo e fermo proposito di assicurarne il sollecito compimento, ritenni mio dovere d'indagare in modo esauriente la verità delle cose. E poichè

io non sono un tecnico, ed anche se lo fossi stato non sarebbe spettato a me di provvedere alle indagini necessarie, le affidai a due tra i più elevati e competenti tecnici, di cui l'Amministrazione disponga, i quali assolsero l'incarico — e mi è doveroso farne ancora una volta pubblica attestazione — con diligenza e solerzia pari soltanto al loro indiscusso valore.

Gli ingegneri De Cornè e Rinaldi, poichè di essi si tratta, esaminarono accuratamente i progetti compilati o in corso di studio presso l'Ufficio speciale di Bologna, li controllarono sui luoghi, non ostante le difficoltà naturali e l'inclemenza della stagione invernale, e mi presentarono in breve un'ampia ed esauriente relazione che, a giustificazione dell'Amministrazione e per tranquillità del paese, mi proposi di rendere di pubblica ragione.

Al Senato non sembrerà inopportuno ch'io ne legga le conclusioni:

« Riassumendo tutte le esposte osservazioni e considerazioni, i sottoscritti ritengono di poter venire alle seguenti conclusioni:

1° che le obiezioni mosse al tracciato della ferrovia direttissima Bologna-Firenze quale risulta dal progetto definitivo in avanzato corso di compilazione, in quanto riguardano le condizioni di esecuzione e di stabilità della linea stessa, sono destituite di fondamento, inquantochè gli studi eseguiti ed i risultati degli assaggi praticati dimostrano come, in relazione alla topografia dei luoghi ed alla natura geognostica dei terreni costituenti l'appennino tosco-bolognese, il tracciato medesimo approfitta nel miglior modo possibile dei terreni i quali maggiormente affidano, dimodochè, per quanto si può prevedere, non saranno da temersi dolorose sorprese, nè dal lato tecnico, nè dal lato economico;

2° che l'esame delle obiezioni mosse contro il tracciato medesimo, in quanto riflettono esigenze militari, esorbita dalla competenza dei sottoscritti;

3° che le obiezioni sollevate in ordine alla corrispondenza del tracciato in parola agli interessi generali della nazione ed a quelli particolari di Firenze, sono infondate, perchè gli interessi generali son tutelati appunto dall'accurata scelta del tracciato medesimo in ordine ai bisogni da soddisfare ed alle specifiche condizioni locali, e quelli particolari di Firenze,

non vengono in alcun modo vulnerati, in quanto che Firenze resterà sempre testa di linea della direttissima Bologna-Firenze, concetto questo al quale è informato il progetto della nuova stazione di Prato, col quale non è infatti contemplato alcun impianto relativo al servizio di trazione e di smistamento dei treni;

4° che nessun vantaggio, sia in linea tecnica che in linea economica, come nei riguardi degli interessi generali, ed in quelli particolari di Firenze, potrebbero conseguirsi da una modificazione di tracciato con valico dell'Appennino a Monte Citerna e con innesto a Rifredi alla linea Porrettana, poichè, escluso il tracciato alto sotto il monte stesso, non ammissibile nel modo in cui venne proposto nè suscettibile di seri miglioramenti, il tracciato con galleria bassa sotto il monte stesso, corrispondente alla soluzione B proposta dalla Commissione Colombo, non si troverebbe in migliori condizioni di costruzione, di stabilità e di esercizio di quello risultante dal progetto definitivo con valico a Montepiano, richiederebbe una maggiore spesa ed obbligherebbe ad abbandonare la industriale vallata del Bisenzio per avvicinare regioni meno popolate e già servite da altra ferrovia ».

Come vede il Senato, ciascuno dei dubbi elevati sulla bontà del progetto prescelto e di quelli esecutivi apprestati dall'Amministrazione ferroviaria, può dunque considerarsi infondato.

L'accuratezza degli studi che precedettero la compilazione del progetto di massima e che quasi costituirono un controllo di quelli precedentemente compiuti dalla Commissione Colombo, la ponderatezza posta nello studio dei progetti esecutivi, ed, infine, le conclusioni degli ingegneri De Cornè e Rinaldi, possono assicurarci sull'utile impiego delle ingenti somme destinate a quest'opera importantissima, non delle meno notevoli, fra quelle numerose con le quali l'Italia afferma la sua rinascenza nel campo delle conquiste civili, non meno che sui campi delle glorie militari.

Come non si è perduto tempo nel passato, non se ne perderà ed anzi si intensificheranno gli sforzi per l'avvenire, e gli stanziamenti consentiti dalle vigenti leggi in lire 174,500,000 basteranno ad assicurare l'inizio ed il regolare svolgimento di un completo programma di lavoro; nè di maggiori stanziamenti è ora il caso

di parlare nella sicurezza che, ad ogni modo, non verrà meno, a suo tempo, l'impegno assunto dal Governo.

Il programma per la sollecita, ma di necessità graduale esecuzione dell'opera è stato predisposto dalla Direzione generale.

E qui rispondo alla domanda precisa dell'on. senatore Dallolio.

Consenta ch'io premetta che i tronchi Bologna-Pianoro e l'altro per l'innesto con Prato saranno iniziati fra brevissimo tempo, appena compiute le pratiche in corso di esproprio e appalto.

Sono due tratti importanti e sarà significativo il loro rapido inizio per mostrare le ormai immutabile volontà del Governo.

Ma l'on. Dallolio, più che ai due tratti estremi mira al cuore della direttissima, ch'egli opportunamente ha chiamato l'arteria aorta del traffico italiano.

L'on. Dallolio chiede se io intendo presentare provvedimenti legislativi per avere maggiore libertà nella scelta dei sistemi d'adottare per l'aggiudicazione della costruzione della grande galleria.

Rispondo che questo punto è stato oggetto di diligente esame anche da parte di una Commissione governativa, che ha esaminato numerose proposte presentate da varie ditte per ottenere la concessione del lavoro.

Il Senato sa che in una materia come questa deve cercarsi di conciliare insieme due esigenze: la prima è quella della celerità nello esequimento; ma vi è pure un'altra esigenza imprescindibile, e cioè la massima cautela degli interessi dello Stato e la necessità di evitare contratti stipulati in fretta e senza una base tecnica sicura.

Ora, in seguito alla relazione della Commissione, la Direzione generale ed il Governo hanno ritenuto indispensabile che, prima di prendere ogni provvedimento circa la condotta dei lavori, sia compiuto il progetto esecutivo della grande galleria, che, come è noto, presenta difficoltà tecniche di una gravità eccezionale.

Soltanto quando il progetto sarà compiuto, esaminato ed approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici si potranno proporre i provvedimenti che risultino del caso.

L'on. Dallolio, che è così abile ed austero

amministratore, riconoscerà che questa linea di condotta è la sola che poteva essere adottata. Ma stia sicuro che per ciò non si perde un giorno, giacché il progetto esecutivo avrebbe pur dovuto studiarlo anche una ditta concessionaria nella eventualità che ad una concessione si fosse addivenuti, ed io, ripeto, ritengo molto più prudente, ad evitare il germe di sorprese e di liti, che i progetti esecutivi siano studiati dai corpi tecnici dello Stato e che agli appalti ed alle concessioni non si addivenga, senza la sicurezza e la tranquillità che risulta dall'avere a base progetti definitivi e veramente completi.

La Direzione generale, con lodevolissima sollecitudine, ha ormai, si può dire, compiuto il progetto esecutivo della galleria che sarà tra breve trasmesso al Consiglio superiore. Ripeto ancora che non si perde un giorno ed anzi si fa di più: per poter materialmente iniziare la perforazione del massiccio appenninico occorre che siano già pronte le due linee provvisorie, che lungo le vallate del Setta e del Bisenzio, giungono ai futuri sbocchi della grande galleria e vi arrechino il materiale indispensabile per i cantieri di lavoro.

Orbene, i progetti delle due linee provvisorie sono già stati studiati e si trovano davanti al Consiglio superiore. La Direzione generale metterà mano senza indugio a queste due linee assolutamente indispensabili, in modo da potersene servire verso la fine del prossimo anno.

La grande galleria richiederà per la sua perforazione almeno sette anni, cosicché la direzione generale prevede per il 1921 od al più tardi il 1922 l'ultimazione dell'opera grandiosa e nel frattempo, si saranno pure potuti completare i tronchi intermedi da Pianoro all'imbocco nord e da Prato all'imbocco sud, cosicché la direttissima sarà un fatto compiuto e farà affluire più rapidamente al centro d'Italia le correnti di vita delle regioni settentrionali.

Tale il programma di lavoro. Se poi debba ricorrersi come la legge generale di contabilità prescriverebbe all'asta pubblica, o se convenga invece, come pare desideri l'on. Dallolio, adottare il sistema delle licitazioni private od altro sistema, che eventualmente consenta modi speciali di esecuzione di pagamento, quali alcune ditte hanno offerto, è questo argomento riservato alla responsabilità dell'Amministrazione

e del Governo, che per decidere attende, come ho detto, l'esame del progetto esecutivo, e ad ogni modo si ispirerà ai criteri più convenienti all'Erario e alle necessità tecniche del lavoro.

E qualora risulti che sia necessaria una disposizione speciale di legge il Governo non mancherà anche nella presente sessione di sottoporre la proposta al Parlamento, insieme a quegli elementi di sicurezza tecnica e finanziaria, che non possono mancare in questa materia e che al momento attuale non sono ancora apprestati.

Io non posso ora dire se la necessità di questi nuovi provvedimenti legislativi vi sarà o meno; questo posso dire, che si seguirà la via migliore e più rapida per raggiungere lo scopo.

L'on. Dallolio ha accennato opportunamente alla grande importanza che hanno le direttissime nella penisola italiana. Come già dissi alla Camera dei deputati convengo in quest'ordine d'idee ed assicuro il Senato che il Governo segue con vigile cura l'attuazione delle varie direttissime, le quali costituiscono la parte più notevole e significativa del programma di costruzioni ferroviarie a cura dello Stato.

Data la forma allungata della penisola le direttissime hanno in Italia un valore maggiore, che nelle altre nazioni; e se la direttissima Genova-Milano farà sì che più rapidamente ed agevolmente affluisca al cuore dell'Italia l'alimento vitale del meraviglioso traffico del porto di Genova, le direttissime Bologna-Firenze, Roma-Napoli varranno a più strettamente congiungere fra loro le varie regioni d'Italia, quasi materiale conferma della già compiuta unità morale della nazione. (*Approvazioni*).

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Dopo le chiare, precise, esaurienti dichiarazioni del collega dei lavori pubblici, facile e breve è la mia risposta all'interpellanza del senatore Dallolio nella parte che riguarda il ministro della guerra.

Questo sopra ogni altra cosa, onor. Dallolio, interessa al ministro delle armi nei riguardi della difesa del paese: che questa nuova linea ferroviaria Firenze-Bologna, che apre un nuovo valico a traverso l'Appennino toscano, addi-

venga il più presto possibile un fatto compiuto.

E ciò appunto ha assicurato il collega onorevole Sacchi nell'alta sua competenza e col tenace proposito che affida: il ministro della guerra non può che associarsi con pieno animo e far plauso all'alacre attività con la quale si propone di condurre a compimento quest'opera.

Dopo, ciò io non avrei altro da dire; ma, per la storia, soggiungo che questa nuova linea Bologna-Firenze per l'Amministrazione militare ha formato oggetto sempre di assidue e vigili cure, fin dal momento in cui si affacciarono i primi progetti di questo nuovo valico appenninico, e della Commissione presieduta dal senatore Colombo ebbe a far parte un rappresentante del Ministero della guerra, il quale, nel nome degli interessi militari, non ha esitato dichiararsi fin d'allora esplicitamente favorevole al tracciato, che ora sta per avere la sua attuazione.

Vero è, come ha detto il senatore Dallolio, che in quel tempo altri più gravi, più urgenti problemi ferroviari incombevano e reclamavano una efficiente soluzione; poichè, onorevoli senatori, le questioni che interessano la difesa della nazione non possono, non debbono essere giudicate con criteri assoluti, bensì con criteri relativi a tutte le altre esigenze della difesa stessa, ed alla loro importanza per rispetto alle disponibilità finanziarie.

Il senatore Dallolio l'ha ricordato: altre linee ferroviarie a voi ben note, interessanti anche maggiormente la mobilitazione e la radunata dell'esercito verso le frontiere, reclamavano la precedenza. Ma, ora che anche queste si avviano alla loro effettuazione, ben venga la direttissima Firenze-Bologna; il ministro della guerra plaude, ripeto, all'alacre impulso che indubbiamente vi porterà il collega Sacchi, e si felicita che un nuovo valico ferroviario appenninico, avente il carattere di linea di grande traffico, venga a facilitare la soluzione di quel serio problema che riguarda il trasporto delle truppe e dei materiali dalla bassa e media Italia verso la Valle Padana, associando così gli interessi di due fra le più cospicue regioni d'Italia agli interessi militari, che sono interessi di tutta la nazione.

DALLOLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO. Darò prova del mio amore per la direttissima, replicando con maggiore brevità, e proprio per la direttissima, alle risposte che alla mia interpellanza hanno dato gli onorevoli ministri dei lavori pubblici e della guerra.

Prendo atto della dichiarazione fatta dall'onor. ministro dei lavori pubblici che « s'intensificheranno ancora nell'avvenire gli sforzi per la più pronta costruzione di questa linea » e che « non si perderà un giorno ». Prendo atto di quello che egli mi ha detto, che, tosto che sia compiuto il progetto esecutivo della galleria, sarà sottoposto ai corpi competenti e saranno avviate le pratiche per la sua sollecita esecuzione; e giacchè, come ha accennato anche lo stesso ministro, questo progetto esecutivo è molto prossimo al suo compimento, così dalla parola del ministro traggio l'assicurazione che l'indugio sarà certamente brevissimo. Quanto alle pratiche, dirò così di carattere amministrativo, è naturale che esse rientrino nella responsabilità del ministro; io appunto, prevedendo le difficoltà che si potevano presentare nell'avvenire, avevo domandato all'onor. ministro se, qualora, nell'interesse dello Stato avesse creduto di dover procedere a determinate forme di appalto che richiedessero un provvedimento legislativo, egli fosse stato disposto a chiedere questo provvedimento. Egli mi ha risposto che qualora risulti necessaria un'autorizzazione legislativa, il Governo non mancherà di promuoverla « anche nella presente sessione », e poichè era appunto ciò ch'io domandava, prendo atto di questa risposta, dichiarandomi soddisfatto.

All'onor. ministro della guerra non ho che una cosa da dire. Egli mi ha risposto che il ministro desidera che questa ferrovia « sia al più presto possibile un fatto compiuto ». Misuro tutta l'importanza di queste parole pronunziate dall'onor. ministro della guerra; ne prendo atto e mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. L'interpellanza è esaurita.

Approvazione del disegno di legge: « Sistemazione ed ampliamento delle reti telefoniche interurbane di Stato e nuove linee internazionali » (N. 973).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione ed ampliamento delle reti telefoniche

interurbane di Stato e nuove linee internazionali ».

A questo proposito ho ricevuto dal Presidente della Camera dei deputati la seguente lettera, della quale do lettura:

« In seguito alla comunicazione oggi fatta da S. E. il ministro delle poste e telegrafi, della quale la Camera ha preso atto, prego V. E. di voler introdurre nel testo del disegno di legge n. 1319 « Sistemazione e ampliamento delle reti telefoniche interurbane » le seguenti correzioni:

« Nella lettera B dell'art. 1, alle parole « Posa di cavi sotterranei » sostituire: « posa di cavi sottomarini ».

« Nella tabella, 1^a al n. 8, alle parole « Firenze-Roma » sostituire: « Bologna-Firenze-Roma ».

« Il Presidente
« MARCORA ».

Con queste modificazioni, prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 973).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria fino all'ammontare di lire 54,500,000 al fine di provvedere:

a) alla costruzione di arterie telefoniche interurbane mediante la posa di fili aerei, ovvero di cavi sotterranei Torino-Genova-Milano-Bologna-Firenze-Roma-Napoli, e diramazioni da Bologna per Venezia e da Firenze per Livorno (parte 1^a della Tabella annessa alla presente legge);

b) alla costruzione di linee telefoniche interurbane ed internazionali in fili aerei ed alla posa di cavi sottomarini (parte 2^a della Tabella annessa alla presente legge).

(Approvato).

Art. 2.

Per l'esecuzione delle opere e per le spese occorrenti alle forniture di cui al precedente articolo, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a fare anticipazioni al Tesoro dello Stato fino alla somma complessiva di lire 54,500,000 in ragione di lire 3,000,000 per l'esercizio 1914-1915; di lire 3,500,000 per l'esercizio 1915-16; di lire 4,000,000 per ciascuno degli esercizi dal 1916-917 al 1919-920; di lire 5,000,000 per ciascuno degli esercizi dal 1920-921 al 1923-924; e di lire 6,000,000 per ciascuno degli esercizi 1924-925 e 1925-926.

(Approvato).

Art. 3.

Ciascuna delle anticipazioni di cui all'articolo 2 sarà estinguibile in 35 annualità eguali, posticipate, comprendenti capitale ed interesse al saggio del 4 per cento, e pagabili entro il mese di giugno di ciascun anno, a cominciare rispettivamente dal 1916 ed anni seguenti.

Sulle somme che verranno somministrate dalla Cassa dei depositi e prestiti, dalla data di ciascun mandato sino al giorno in cui comincia a decorrere la rispettiva annualità, sarà corrisposto il solo interesse nella suddetta misura del 4 per cento.

(Approvato).

Art. 4.

Per la posa dei fili aerei telefonici su pali-ficazioni telegrafiche provvede la Direzione generale dei telegrafi, coi fondi e i materiali che verranno forniti dall'Azienda dei telefoni.

(Approvato).

Art. 5.

È data facoltà al Governo, sentito il Consiglio d'amministrazione dei telefoni, di stabilire l'ordine di costruzione delle linee previste nella seconda parte dell'annessa tabella, tenendo conto, oltrechè del piano fondamentale a cui si informano i collegamenti progettati, della maggiore o minore urgenza che le indicazioni del traffico assegneranno per ciascuno di essi, e della convenienza altresì di aggruppare i lavori in guisa che ne sia possibile, con economia di spesa, la esecuzione contemporanea.

Il Governo potrà anticipare la costruzione delle linee comprese nella annessa tabella, qualora gli interessati alla costruzione anticipino le somme occorrenti, da rimborsarsi senza interessi nel triennio successivo all'esercizio finanziario nel quale la costruzione, secondo l'ordine prestabilito dei lavori, avrebbe avuto luogo.

(Approvato).

Art. 6.

Il Governo potrà far collocare nei cavi telefonici anche conduttori speciali per l'uso del telegrafo, nei limiti delle somme stanziato con la presente legge, per assicurare in ogni circostanza la comunicazione telegrafica diretta fra la capitale e i capiluoghi di regione.

(Approvato).

Art. 7.

Le eventuali disponibilità risultanti sulla somma di lire 54,500,000 di cui all'articolo 1°, potranno, dopo la esecuzione dei lavori enumerati nella tabella annessa, essere impiegate per il graduale collegamento ai capiluoghi di circondario dei capiluoghi di mandamento o di località di pari importanza.

(Approvato).

Art. 8.

Nel quadro II della tabella A annessa alla legge 19 luglio 1909, n. 528, sono aumentati 10 posti di ingegnere a lire 3,000; e nel quadro III della tabella B annessa alla legge medesima sono aumentati 20 posti di capo tecnico e di capo officina.

(Approvato).

Art. 9.

I posti di ingegnere che risulteranno disponibili con l'applicazione dell'articolo precedente saranno conferiti, mediante concorso per titoli, a giovani che non abbiano superato l'età di trent'anni e siano forniti di laurea in ingegneria conseguita nel regno.

Le nomine relative saranno fatte con decreto ministeriale, ma diverranno definitive soltanto in seguito ad esame di idoneità teorico-pratico su discipline attinenti al servizio telefonico. L'esame predetto avrà luogo dopo un anno dal-

l'assunzione in servizio e con le norme da stabilirsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 10.

I posti di capo tecnico e capo officina portati in aumento dalla presente legge saranno per metà riservati agli operai dell'Amministrazione, e per l'altra metà messi a concorso fra estranei

secondo le norme previste per entrambi i casi dall'articolo 17 del regolamento organico 16 maggio 1912, n. 574.

(Approvato).

Art. 11.

Con decreto del ministro del tesoro sarà aumentato lo stanziamento del capitolo 95 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1913-1914 per l'importo di lire 66,000.

(Approvato).

I.

TABELLA DIMOSTRATIVA DEI LAVORI DA ESEGUIRSI.

I. — *Linee di cui all'art. 1 lettera a) della legge.*

N.B. — Questi lavori si prevede di eseguirli totalmente nei primi 6 esercizi. — Le somme portate in questa prima parte della tabella indicano limiti massimi di spesa e si riferiscono alla ipotesi che si adottino i cavi sotterranei.

1. Cavo Torino-Alessandria-Tortona	Km. 120	L.	3,871,000
2. » Tortona-Genova	» 72	»	1,591,000
3. » Tortona-Voghera	» 17	»	505,000
4. » Voghera-Piacenza-Bologna	» 205	»	6,693,000
5. » Milano-Voghera	» 62	»	1,620,000
6. » Bologna-Venezia	» 160	»	2,625,000
7. » Firenze-Livorno	» 100	»	1,246,000
8. » Bologna-Firenze-Roma	» 450	»	13,528,000
9. » Roma-Napoli	» 250	»	5,421,000
10. Lavori di posa (a calcolo)		»	1,900,000
	Totale	L.	<u>39,000,000</u>

II. — *Linee di cui all'art. 1 lettera b) della legge.*

1. Roma-Modane (circuiti) Lunghezza Km. 822	fili	mm. 4.5	L.	1,948,000
2. Roma-Palermo	» 1208	» 4.5	»	1,400,000
3. Roma-Cormons	» 758	» 4.5	»	856,650
4. Torino-Modane	» 81	» 4.5	»	86,225
5. Milano-Bergamo	» 55	» 4	»	48,914
6. Napoli-Bari	» 292	» 4	»	246,946
7. Messina-Siracusa	» 190	» 5	»	236,516
8. Messina-Catania	» 100	» 5	»	130,895
9. Cavi dello stretto di Messina e dell'isola d'Elba			»	400,000
10. Roma-Cosenza (tratto Napoli-Cosenza)	Km. 328	bronzo mm. 4	»	278,800
11. Genova-Porto Maurizio-Oneglia	» 256	» 4	»	234,500
12. Milano-Brescia	» 84	» 4	»	77,066
13. Bologna-Forli	» 65	» 4	»	56,365
14. Venezia-Treviso	» 28	» 4	»	23,202
15. Bari-Brindisi	» 112	» 4	»	95,266
16. Torino-Modane	» 81	» 4.5	»	86,275
17. Roma-Potenza (tratto Napoli-Potenza) »	188	» 4	»	159,800
18. Roma-Aquila	» 177	» 4	»	146,806
19. Roma-Perugia (tratto Terontola-Perugia)	» 43	» 3	»	21,500
	Da riportarsi		L.	<u>6,533,726</u>

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1913

		Riporto . . . L.			
					6,533,726
20.	Milano-Cremona Km. 87	bronzo	mm.	4	» 75,960
21.	Napoli-Salerno » 58	»	»	3	» 28,523
22.	Palermo-Trapani » 197	»	»	5	» 254,733
23.	Torino-Cuneo » 88	»	»	4	» 75,587
24.	Milano-Mantova » 150	»	»	4	» 127,513
25.	Bologna-Ferrara » 48	»	»	4	» 55,517
26.	Venezia-Vicenza » 65	»	»	4	» 56,396
27.	Napoli-Avellino » 63	»	»	3	» 30,705
28.	Palermo-Girgenti » 133	»	»	5	» 170,777
29.	Bari-Barletta » 57	»	»	4	» 47,750
30.	Cremona-Casalmaggiore » 49	»	»	4	» 41,526
31.	S. Marinella-Civitavecchia » 10	»	»	4	» 7,701
32.	Ravenna-Faenza » 48	»	»	4	» 38,895
33.	Bologna-Ancona » 336	»	»	4	» 284,800
34.	Potenza-Cosenza » 257	»	»	4	» 246,853
35.	Milano-Pavia » 38	»	»	4	» 33,956
36.	Firenze-Massa (tratto Pisa-Massa) » 30	»	»	3	» 15,000
37.	Ancona-Macerata » 66	»	»	3	» 29,895
38.	Aquila-Chieti » 90	»	»	3	» 45,160
39.	Palermo-Caltanissetta » 146	»	»	5	» 187,216
40.	Ascoli Piceno-Fermo » 62	»	»	3	» 30,474
41.	Bologna-Vergato » 39	»	»	3	» 23,264
42.	Cuneo-Alba » 75	»	»	4	» 62,287
43.	Cremona-Crema » 44	»	»	4	» 36,610
44.	Milano-Gallarate » 44	»	»	4	» 31,032
45.	Palermo-Termini » 39	»	»	4	» 32,797
46.	Torino-Ivrea » 62	»	»	4	» 52,700
47.	Ancona-Chieti » 165	»	»	4	» 133,739
48.	Chieti-Bari » 333	»	»	4	» 276,406
49.	Cosenza-Taranto » 192	»	»	4	» 157,171
50.	Milano-Bari » 1067	»	»	4.5	» 1,133,252
51.	Milano-Sondrio » 135	»	»	4	» 119,634
52.	Bologna-Ravenna » 85	»	»	4	» 91,248
53.	Ancona-Pesaro » 66	»	»	3	» 32,256
54.	Aquila-Teramo » 71	»	»	4	» 58,373
55.	Napoli-Campobasso » 151	»	»	3	» 83,175
56.	Ariano-Avellino » 57	»	»	3	» 27,642
57.	Bergamo-Clusone » 35	»	»	3	» 17,595
58.	Brescia-Breno » 73	»	»	3	» 37,853
59.	Chieti-Lanciano » 42	»	»	3	» 21,400
60.	Bari-Cosenza » 309	»	»	4	» 263,636
61.	Caltanissetta-Terranova » 77	»	»	4	» 63,274
62.	Novara-Arona » 37	»	»	4	» 32,562
63.	San Remo-Porto Maurizio-Oneglia » 28	»	»	4	» 25,735

Da riportarsi . . . L. 11,231,964

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1913

			<i>Riporto</i>	. . .	L. 11,231,964
64. Perugia-Foligno	Km. 38	bronzo mm. 4	»	»	31,121
65. Salerno-Campagna	» 39	» » 4	»	»	30,304
66. Cavarzere-Chioggia	» 44	» » 4	»	»	36,418
67. Aquila-Cittaducale	» 51	» » 3	»	»	26,360
68. Leonforte-Nicosia	» 20	» » 4	»	»	10,733
69. Maddaloni-Caserta	» 7	» » 4	»	»	5,402
70. Genova-Albenga	» 103	» » 4	»	»	95,596
71. Lecce-Taranto	» 99	» » 4	»	»	78,652
72. Massa-Pontremoli	» 56	» » 4	»	»	45,224
73. Novara-Pallanza	» 79	» » 4	»	»	68,235
74. Potenza-Lagonegro	» 144	» » 4	»	»	117,827
75. Perugia-Orvieto	» 84	» » 4	»	»	68,670
76. Sassari-Ozieri	» 58	» » 4	»	»	48,887
77. Siracusa-Noto	» 37	» » 4	»	»	29,149
78. Vicenza-Asiago	» 54	» » 4	»	»	48,179
79. Bari-Messina	» 583	» » 5	»	»	749,909
80. Bari-Potenza	» 131	» » 4	»	»	108,636
81. Nicastro-Catanzaro	» 37	» » 3	»	»	20,365
82. Cassino-Sora	» 37	» » 4	»	»	30,378
83. Piombino-Portoferraio	» 35	» » 4	»	»	28,863
84. Messina-Castroreale	» 55	» » 4	»	»	49,311
85. Messina-Patti	» 75	» » 4	»	»	62,957
86. Novara-Romagnano	» 32	» » 4	»	»	28,000
87. Potenza-Matera	» 97	» » 4	»	»	93,284
88. Perugia-Rieti	» 126	» » 4	»	»	101,555
89. Trapani-Marsala	« 32	» » 4	»	»	26,751
90. Cosenza-Castrovillari	» 70	» » 3	»	»	35,514
91. Firenze-San Miniato	» 43	» » 4	»	»	34,132
92. Rio Marina-Portoferraio	» 35	» » 4	»	»	20,394
93. Portolongone	» 14	» » 4	»	»	11,345
94. Monfestino-Pavullo	» 13	» » 4	»	»	11,900
95. Spoleto-Perugia	» 63	» » 4	»	»	53,985
					Totale L. 13,440,000

III.

Assetto linee	L. 1,360,000
Impianto uffici	» 70,000
Impreviste	» 630,000
	Totale L. 2,060,000

RIASSUNTO.

Linee di cui all'art. 1 lettera <i>a</i>) della legge	(1) L. 39,000,000
Linee di cui all'art. 1 lettera <i>b</i>) della legge	» 13,440,000
Assetto linee	» 1,360,000
Impianto uffici	» 70,000
Impreviste	» 630,000
	Totale generale . (1) L. 54,500,000

1) Limiti massimi riferibili all'ipotesi che si adottino i cavi sotterranei.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 979).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su

alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-13 ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 1,766,746, e le diminuzioni di stanziamento per egual somma nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-13 indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella delle maggiori assegnazioni e delle diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell' interno per l'esercizio finanziario 1912-13.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n.	7. Ministero - Spese d' ufficio L.	67,500
»	9. Ministero - Manutenzione, riparazione e adattamento dei locali »	42,760
»	12. Consiglio di Stato - Spese d' ufficio »	1,440
»	19. Indennità di traslocamento agli impiegati »	52,500
»	22. Spese di posta »	3,000
»	23. Spese di stampa »	36,000
»	24. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria »	6,500
»	26. Compensi ad impiegati, scrivani e basso personale dell'Amministrazione centrale e provinciale, del Consiglio di Stato, della Consulta araldica e degli archivi di Stato per lavori straordinari e maggiore orario »	41,000
»	27. Sussidi ad impiegati, scrivani ed al basso personale in servizio nell'Amministrazione centrale e provinciale, nel Consiglio di Stato e negli archivi di Stato »	6,000
»	28. Sussidi al personale già appartenente all'Amministrazione dell' interno e rispettive famiglie »	8,000
»	31. Indennità, diarie, compensi a membri di Commissioni giudicatrici di esami ed ai rispettivi segretari, e spese diverse per gli esami stessi »	67,000
»	33. Spese casuali »	14,500
»	46. Spese eventuali d' ufficio per l'Amministrazione provinciale »	4,000
»	56. Spese di spedalità e simili »	60,000
»	59. Indennità ai membri delle Commissioni provinciali e del Consiglio superiore di assistenza e di beneficenza pubblica - Spese di cancelleria, di copiatura, di lavori straordinari e varie per il funzionamento delle singole Commissioni e del Consiglio superiore »	5,000
»	63. Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali »	100,000
»	64. Dispensari celtici - Spese e concorsi per il funzionamento, concorsi e sussidi ad enti pubblici ed istituti di beneficenza; retribuzioni al personale, locali, arredi, medicinali »	30,000
»	66. Indennità ai componenti il Consiglio superiore di sanità, ai Consigli provinciali sanitari e speciali Commissioni tecnico-sanitarie; spese varie per i Consigli e le Commissioni suddette; indennità di missioni all'estero per servizio sanitario »	20,000
	<i>Da riportarsi</i> L.	565,200

	<i>Riporto</i> . . . L.	565,200
Cap. n. 70.	Provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie. Spese per acquisto, preparazione, trasporto, magazzinaggio e conservazione del materiale profilattico. Sussidi e concorsi »	110,000
»	71. Spese varie per i servizi della sanità pubblica. Acquisto di opere scientifiche tecnico-sanitarie e spese diverse che non trovino luogo negli altri capitoli per le spese della sanità pubblica »	5,000
»	72. Manutenzione del fabbricato di Sant'Eusebio in Roma, sede dei laboratori della sanità pubblica . . . »	40,000
»	73. Stabilimento termale di Acqui per gli indigenti. Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramenti . »	12,000
»	76. Mobili, spese di cancelleria, d'illuminazione, di riscaldamento e spese varie per le stazioni sanitarie e pel servizio sanitario dei porti »	35,000
»	81. Retribuzioni al personale straordinario ed altri assegni e indennità e spese varie per la visita al bestiame di transito per la frontiera e nei porti. Spesa per l'alpeggio del bestiame italiano all'estero e nell'interno del Regno. »	20,000
»	85. Quota a carico dello Stato per pagamento delle indennità per abbattimento di animali »	10,000
»	92. Spese d'ufficio per la sicurezza pubblica (Spese fisse) »	8,000
»	93. Spese per la scuola pratica di polizia e per i gabinetti di segnalamento »	5,000
	98. Corpo delle guardie di città. Stipendi e paghe al personale, indennità di carica; soprassoldi annessi alla medaglia al merito di servizio (Spese fisse) »	30,000
»	103. Guardie di città. Premi d'ingaggio, di rafferma e soprassoldo di rafferma »	60,000
»	106. Indennità di soggiorno ai funzionari ed alle guardie di città destinati in località di confine, isolate e malsane »	6,000
»	110. Acquisto e manutenzione di biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza »	7,000
»	113. Retribuzioni ed onorari per l'istruzione e il servizio sanitario ed altre spese per le guardie di città . »	10,000
»	114. Spese di spedalità per malattie contratte in servizio delle guardie di città »	4,000
»	116. Fitto di locali per caserme delle guardie di città (legge 24 marzo 1907, n. 116) (Spese fisse) »	95,000
»	117. Manutenzione e adattamento dei locali ad uso caserma delle guardie di città (legge 24 marzo 1907, n. 116 »	25,000
»	120. Fitto di locali per gli uffici di pubblica sicurezza e per le delegazioni distaccate (Spese fisse). »	5,000
»	121. Manutenzione dei locali degli uffici di questura e di pubblica sicurezza, della scuola allievi guardie e della scuola di polizia; acquisto e manutenzione dei mo-	

Da riportarsi . . . L. 1,052,200

	<i>Riporto</i> L.	1,052,200
	bili per le delegazioni distaccate di pubblica sicurezza e per le scuole predette »	15,000
Cap. n. 122.	Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni e dei telegrafi ad uso della pubblica sicurezza (Spese fisse) »	5,000
»	124. Trasporto di carabinieri di scorta a vetture postali, ecc., acquisto di abiti alla borghese, ed altre spese per i Reali carabinieri »	20,000
»	126. Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragione di sicurezza pubblica; indennità di trasferta e trasporto di guardie di città e agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento; spese pel rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe »	125,000
»	129. Spesa per il casermaggio dei Reali carabinieri (art. 1, legge 24 marzo 1907, n. 116) »	300,000
»	142. Indennità di disagiata residenza agli agenti di custodia - Indennità agli agenti di custodia addetti a stabilimenti penali situati in località isolate o malsane (Decreto ministeriale 26 giugno 1908, numero 40659-5) »	3,000
»	143. Personale di custodia - Indennità di alloggio »	15,000
»	146. Spese d'ufficio, di posta ed altre per le direzioni degli stabilimenti carcerari - Gite del personale nell'interesse dell'amministrazione domestica »	19,600
»	170. Manutenzione dei fabbricati carcerari - Spese per lo studio e la compilazione dei progetti relativi all'impianto di stabilimenti carcerari, indennità per trasferte e per servizi straordinari »	13,000

Saldi di spese residue.

Cap. n. 198-bis.	Saldo di spese residue riguardanti spese generali dell'esercizio 1911-12 e retro L.	6,749
»	198-ter. Saldo di spese residue riguardanti gli Archivi di Stato dell'esercizio 1911-12 e retro »	275
»	198-quater. Saldo di spese residue riguardanti la pubblica beneficenza dell'esercizio 1911-12 e retro »	11,705
»	198-v. Saldo di spese residue riguardanti la sanità pubblica dell'esercizio 1911-12 e retro. »	40,989
»	198-vi. Saldo di spese residue riguardanti la sicurezza pubblica dell'esercizio 1911-12 e retro »	41,196
»	198-vii. Saldo di spese residue riguardanti l'Amministrazione delle carceri dell'esercizio 1911-12 e retro »	98,032
	Totale L.	<u>1,766,746</u>

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTI.

Cap. n.	1. Ministero - Personale (Spese fisse) L.	4,000
»	10. Consiglio di Stato - Personale (Spese fisse) »	15,000
»	20. Indennità di missione agli impiegati ed al personale subalterno dell'Amministrazione centrale e provinciale, escluse quelle per gli addetti ai Gabinetti del ministro e del sotto-segretario di Stato »	75,000
»	36. Archivi di Stato - Personale (Spese fisse) »	30,000
»	42. Amministrazione provinciale - Personale (Spese fisse) »	45,000
»	45. Spese d'ufficio per l'Amministrazione provinciale (Spese fisse) »	1,800
»	49. Mobili per gli uffici ed alloggi delle prefetture e sottoprefetture, per gli uffici delle questure e per quelli provinciali e circondariali di pubblica sicurezza in esecuzione della legge 24 marzo 1907, n. 116. »	43,000
»	50. <i>Gazzetta Ufficiale</i> del Regno - Personale (Spese fisse) »	3,000
»	58. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (Legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª, art. 81 e Regio decreto 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24) (Spesa d'ordine) »	20,000
»	60. Spese per la vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata - Indennità ai membri delle Commissioni provinciali e spese varie per il funzionamento di esse - Ispezioni ordinarie e straordinarie »	10,000
»	61. Ispettori compartimentali, medici provinciali e medici provinciali aggiunti - Personale (Spese fisse) »	55,000
»	67. Laboratori della sanità pubblica - Personale (Spese fisse) »	15,000
»	68. Laboratori della sanità pubblica - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	1,000
»	75. Retribuzioni al personale sanitario, amministrativo e di basso servizio, assunto in via temporanea per le stazioni sanitarie »	5,000
»	77. Servizio sanitario dei porti e delle stazioni sanitarie - Personale (Spese fisse) »	4,000
»	78. Veterinari provinciali - Stipendi (Spese fisse) »	5,000
»	80. Veterinari governativi, di confine e di porto - Personale - (Legge 30 giugno 1908, n. 304) (Spese fisse) »	4,000
»	88. Spese per l'esecuzione della legge 11 luglio 1904, n. 388, per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini »	36,000
»	90. Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Personale (Spese fisse) »	180,000
	<i>Da riportarsi</i> L.	551,800

	<i>Riporto</i> . . . L.	551,800
Cap. n. 91. Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse). »		2,000
» 94. Laboratorio chimico per le sostanze esplosive - Personale (art. 2, legge 11 luglio 1907, n. 491, e legge 8 giugno 1911, n. 508 (Spese fisse). »		2,000
» 99. Provvista delle medaglie al merito di servizio alle guardie di città, in deduzione allo stanziamento di cui al capitolo n. 98, a termini dell'art. 3 della legge 8 luglio 1906, n. 318 »		4,000
» 102. Ufficiali delle guardie di città - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse). »		2,000
» 104. Spese per trasferte ai funzionari, agli ufficiali, alle guardie di città ed agli altri agenti di pubblica sicurezza per servizi fuori di residenza e per trasferimento alle guardie di città. »		63,000
» 105. Compensi a impiegati ed agenti, nonchè a persone estranee all'Amministrazione, per lavori e servizi straordinari eseguiti nell'interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. »		20,000
» 109. Armamento, travestimento e risarcimento degli effetti di divisa delle guardie di città. »		70,000
» 123. Premi per arresti e per sequestri d'armi ed altri compensi da corrisondersi ai Reali carabinieri . . . »		2,000
» 128. Contributo del Ministero dell'interno a complemento della somma stanziata nel bilancio del Ministero della guerra per le spese relative all'arma dei Reali carabinieri »		400,000
» 132. Spese per posti fissi di carabinieri Reali nella campagna romana »		2,000
» 133. Spese pei domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio, nonchè pel personale aggregato (Regio decreto 17 febbraio 1881, n. 74 e relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 10 dicembre 1881. »		122,246
» 136. Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici e telefonici straordinari prestati nell'interesse della pubblica sicurezza da ufficiali telegrafici o da altri a richiesta delle autorità competenti e rimborso di spese accessorie telegrafiche per telegrammi di Stato, spediti in espresso per servizi di pubblica sicurezza »		20,000
» 137. Carceri - Personale di direzione, di amministrazione e tecnico (Spese fisse) »		4,000
» 139. Personale di educazione e di sorveglianza dei riformatori governativi (Spese fisse) »		16,500
» 141. Personale di custodia, sanitario, religioso e d'istruzione delle carceri (Spese fisse) »		50,000
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	1,331,546

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1913

	<i>Riporto</i> . . . L.	1,331,546
Cap. n. 158. Mantenimento nei riformatori privati dei giovani ricoverati per correzione paterna e per oziosità e vagabondaggio. »		100,000
» 166. Servizio delle manifatture carcerarie - Indennità per gite fuori di residenza »		2,000
» 175. Stipendi ai consiglieri aggiunti in soprannumero (Spese fisse). »		30,000
» 176. Assegni di disponibilità (Spese fisse) »		21,200
» 180. Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3 ^a , articoli 2 e 8 »		2,000
» 190. Concorso dello Stato nelle annualità di mutui contratti o da contrarsi da comuni della Calabria per la esecuzione delle opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, giusta l'art. 42 della legge 25 giugno 1906, n. 255, gli articoli 41, 43 e 44 della legge 9 luglio 1908, n. 445 e l'art. 13 della legge 25 giugno 1911, n. 586 (Spesa obbligatoria) »		160,000
» 191. Quota di concorso dello Stato ai comuni della Sardegna nelle spese per la esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili, giusta l'art. 81 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1907, n. 844, e l'art. 13 della legge 25 giugno 1911, n. 586 (Spesa obbligatoria). »		120,000
	Totale . . . L.	<u>1,766,746</u>

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 980).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge: « Maggiori assegnazioni su

taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-13 ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni per la somma di lire 1,145,000, ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-13 indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella delle maggiori assegnazioni ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-13.

Cap. n. 52. <i>Gazzetta Ufficiale</i> del Regno e foglio degli annunci nelle provincie. Spese di stampa e di posta. Compensi al personale addetto alla direzione, all'Amministrazione e alla tipografia della <i>Gazzetta Ufficiale</i> per lavori straordinari e maggiore orario. L.	60,000
Cap. n. 147. Personale di custodia. Premi di ingaggio, di rafferma e soprassoldo. »	200,000
Cap. n. 150. Compensi per servizi prestati nell'interesse dell'Amministrazione delle carceri e del fondo dei detenuti e degli agenti di custodia »	45,000
Cap. n. 155. Mantenimento dei detenuti, dei corrigendi nei riformatori governativi e degli inservienti; pagamento delle diarie agli appaltatori del servizio generale di fornitura delle carceri giudiziarie e degli stabilimenti penali; combustibile e stoviglie. . . »	300,000
Cap. n. 156. Provvista e riparazioni di mobili, di vestiario, di biancheria e libri per le carceri »	300,000
Cap. n. 163. Servizio delle manifatture carcerarie. Mercedi ai detenuti lavoranti e compensi straordinari »	100,000
Cap. n. 164. Servizio delle manifatture carcerarie. Retribuzioni e compensi ai capi d'arte liberi, agli agenti carcerari funzionanti da capi d'arte, ai commissionari, agli inservienti ed agli agronomi, aiuti agronomi, assistenti tecnici e retribuzioni agli operai liberi per i lavori di rifinitura di manufatti, ed anche a persone estranee per servizi resi nell'interesse delle manifatture carcerarie »	40,000
Cap. n. 169. Manutenzione e sistemazione dei fabbricati carcerari; lavori di riparazione e di adattamento; impianto e manutenzione di apparecchi telegrafici e telefonici, di trombe e condotte di acqua »	100,000
Totale L.	<u>1,145,000</u>

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Assunzione di personale avventizio per gli uffici scolastici provinciali e altri provvedimenti per applicare la legge 4 giugno 1911, n. 487 » (N. 972).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del disegno di legge: « Assunzione di personale avventizio per gli uffici scolastici provinciali e altri provvedimenti per applicare la legge 4 giugno 1911, n. 487 ».

Prego l'on. senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

(V. Stampato N. 972).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

SCIALOJA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. Questo disegno di legge non è che una piccola appendice alla grande legge sull'istruzione primaria, che fu votata dal Parlamento due anni or sono.

Io non credo che le presenti proposte possano dar luogo a gravi discussioni, perchè si tratta soltanto di perfezionamenti tecnici ad alcune disposizioni della legge vigente. Vi è peraltro un punto, in cui l'Ufficio centrale ac-

cetta bensì il progetto presentato dal Governo, ma su cui crede non sia inutile di richiamare l'attenzione dei ministri competenti, affinché possano fare dichiarazioni che rassicurino gli animi dei comuni interessati, i quali da una falsa apparenza possono essere intimoriti.

Nell'art. 9 di questo disegno di legge, per assicurare allo Stato il pagamento dei contributi dei comuni alle spese dell'istruzione primaria, si richiedono delegazioni annuali sopra le imposte o sopra altri cespiti dei redditi comunali. Ora, tale richiesta può far sorgere il sospetto che il comune possa andare incontro a gravi difficoltà nel caso abbia bisogno d'impegnare i propri redditi per opere di pubblica utilità.

Per esempio, se un comune avesse bisogno di costruire un acquedotto e dovesse per questa opera essenzialissima richiedere un mutuo alla Cassa depositi e prestiti, dovrebbe dare in pegno alla Cassa stessa le delegazioni sopra i principali cespiti delle entrate, sopra la sovrimposta fondiaria o sul dazio consumo. Se pertanto questo comune avesse i suoi bilanci ordinati in modo d'aver provveduto alla disposizione dell'art. 9 del presente disegno di legge dando in pegno allo Stato appunto questi redditi, potrebbe temere di non trovare il modo di soddisfare agli altri suoi urgenti bisogni.

A noi è sembrato che la molto larga disposizione dell'art. 9 del presente disegno di legge porti rimedio a questo possibile male; poichè il comune potrà sempre sostituire alle delegazioni date negli anni precedenti sopra determinati cespiti, nuove delegazioni; e siccome per la presente legge possono impegnarsi tutti i redditi del comune, la cui riscossione si possa affidare all'esattore, così il comune, il quale è tenuto a contribuire allo Stato pei bisogni dell'istruzione primaria somme, le quali sono ormai consolidate, perchè gravavano già precedentemente il suo bilancio, dovrà sempre avere nell'entrate un reddito corrispondente e potrà provvedere con delegazioni sui cespiti che corrispondono a queste entrate.

È questo il modo, come l'Ufficio centrale ha inteso la disposizione del progetto di legge, e crede che sia corrispondente a verità. Pare tuttavia utile che l'autorevole voce dei ministri competenti venga ad assicurare non tanto l'Ufficio centrale, quanto le Amministrazioni

comunali, che la legge così va intesa e che ai comuni rimane questa scelta anche pel futuro e questa libertà di mutazione dell'entrata data in pegno. (*Approvazioni*).

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Le osservazioni molto autorevoli fatte nella pregevole relazione dell'Ufficio centrale e ripetute oggi altrettanto autorevolmente dall'onorevole senatore Scialoja, saranno dal Governo tenute presenti nella preparazione del regolamento, che è già cominciata per poter sollecitare la completa esecuzione della legge sulla istruzione elementare.

Queste osservazioni hanno un fondamento di verità e di giustizia anche nella tendenza, che ha dimostrato il legislatore italiano da alcuni anni, di favorire lo sviluppo dei servizi comunali. Lo scopo di assicurare la riscossione dei crediti dello stato mediante le delegazioni sulla sovrimposta o su altri cespiti, è stato riconosciuto dall'Ufficio centrale come uno scopo benefico per l'erario. Ciò però non deve impedire che o con disposizioni di regolamento, o con provvedimenti che io credo appartengano al potere discrezionale del Ministero del tesoro, gli interessi dei comuni possano essere tutelati compatibilmente con la sicurezza della garanzia di riscossione dei contributi.

Quello che preme è che il credito erariale sia assicurato. Quanto ai cespiti che devono costituire il fondamento di tale sicurezza, posso assicurare l'Ufficio centrale ed il Senato che il Governo si ispirerà a larghezza e ad equità di criteri (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata l'iscrizione ad un apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, da istituirsi con decreto del ministro del tesoro, delle somme di lire 90,000 per l'esercizio 1912-13 e di lire 300,000 per l'esercizio 1913-14, per provvedere al perso-

nale di servizio e ai bisogni straordinari dei servizi di copiatura presso gli Uffici scolastici provinciali, da assumere secondo le norme stabilite nella legge 11 giugno 1897, n. 182, per il personale straordinario.

(Approvato).

Art. 2.

Per provvedere ai bisogni straordinari dei servizi d'ordine presso l'amministrazione centrale il Governo è autorizzato a valersi, fino al 30 giugno 1914, di personale avventizio da assumere secondo le norme che per il personale straordinario stabilisce la già citata legge 11 giugno 1897, n. 182.

La somma occorrente sarà iscritta con decreto del ministro del tesoro in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, nei limiti di lire 23,000 per l'esercizio 1912-13 e di lire 92,000 per l'esercizio 1913-14.

(Approvato).

Art. 3.

È autorizzata l'iscrizione di lire 557,322 in un nuovo capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1912-13, al fine di provvedere al pagamento dei sussidi per la costruzione degli edifici scolastici, in base ad impegni assunti anteriormente alla citata legge del 4 giugno 1911, n. 487.

(Approvato).

Art. 4.

È autorizzata l'iscrizione di lire 18,500 ad un capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1912-913, da istituirsi con decreto del ministro del tesoro, allo scopo di provvedere alle spese occorrenti per l'ampliamento dei padiglioni eretti in Reggio Calabria e in Messina ad uso di uffici dei regi provveditori agli studi.

(Approvato).

Art. 5.

Le somme occorrenti a far fronte alle spese autorizzate con gli art. 1, 3, 4 della presente

legge saranno prelevate dal fondo di riserva stabilito dall'art. 90 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

(Approvato).

Art. 6.

All'ultimo comma dell'art. 90 della legge 4 giugno 1911, n. 487, è sostituito il seguente:

La quota del fondo di riserva che non sia stata impiegata in un esercizio, resterà impegnata ed iscritta nel conto dei residui degli esercizi successivi.

Le maggiori spese che danno luogo ai prelevamenti contemplati dal quinto comma del presente articolo, saranno iscritte in conto residui dei capitoli cui sono destinate, e coperte mediante storni dal rispettivo fondo di riserva in conto residui, anche quando riguardino la competenza dell'esercizio in corso.

Con tale procedimento si farà luogo anche ai prelevamenti del fondo di riserva risultante dal rendiconto consuntivo dell'esercizio 1912-13.

(Approvato).

Art. 7.

Al secondo comma dell'art. 24 della legge 4 giugno 1911, n. 487, è sostituito il seguente:

La concessione sarà fatta in ragione di lire 80,000,000 per ogni quadriennio. La somma non impegnata in ciascun quadriennio, si cumulerà con quella dei quadrienni successivi.

Al primo e secondo comma dell'art. 26 della citata legge sono sostituiti i seguenti:

Sulla somma di concessione quadriennale di lire 80,000,000 per gli edifici scolastici, sarà assegnata in ciascun quadriennio a ciascuna provincia una quota stabilita per Regio decreto, tenuto conto della popolazione, delle particolari condizioni dei locali scolastici e del numero delle scuole da istituire per i bisogni dell'istruzione obbligatoria.

Nel limite della quota assegnata a ciascuna provincia sulla detta somma di lire 80,000,000 la delegazione governativa, sulla proposta del Consiglio provinciale, stabilirà quali siano gli edifici ai quali si debba provvedere di preferenza nel quadriennio, e ne darà comunicazione ai comuni interessati per i provvedimenti di loro competenza. Per ogni mutuo sarà fissato nel decreto ministeriale d'impegno del concorso dello Stato, se alla concessione di esso

si debba procedere in una, due, tre o quattro rate, determinando l'importo di ognuna di esse, in modo che le concessioni riferibili ad ognuno degli anni del quadriennio non superino il quarto della somma totale assegnata per il quadriennio a ciascuna provincia, oltre le rimanenze provenienti dagli anni precedenti.

(Approvato).

Art. 8.

Nel bilancio della spesa del Ministero della pubblica istruzione saranno stanziati *nella parte effettiva* i contributi dello Stato prescritti dall'art. 20 della legge suddetta, e nelle partite di giro, in unico capitolo globale, i fondi relativi all'ammontare dei contributi dei comuni ai termini dell'art. 17 della legge stessa, man mano che, giusta l'art. 87 della legge 4 giugno 1911, n. 487 saranno emessi per ciascuna provincia i decreti Reali pel passaggio dell'Amministrazione della scuola elementare dai comuni al Consiglio scolastico provinciale.

Corrispondentemente nel bilancio dell'entrata dello Stato - partite di giro - saranno iscritte le somme annualmente dovute dai comuni per i contributi su accennati.

(Approvato).

Art. 9.

A garanzia del versamento al tesoro da parte dei comuni dei contributi, di cui al precedente articolo, i comuni rilasceranno, per ciascun anno cui i contributi stessi si riferiscono, corrispondenti delegazioni, sulla sovrimposta o su altri cespiti di entrata comunale dati in riscossione all'esattore delle imposte dirette o all'appaltatore dei dazi, con l'obbligo di rispondere del non riscosso come riscosso. In confronto dell'esattore saranno applicabili le disposizioni contenute nella legge, testo unico, 29 giugno 1902, n. 281.

Le delegazioni saranno ordinate con decreto del prefetto della provincia in base all'ammontare del concorso annuale dovuto dai comuni, stabilito nel decreto Reale per il passaggio dell'Amministrazione delle loro scuole al Consiglio scolastico provinciale, senza pregiudizio, in caso di dissenso, dell'accertamento definitivo, di cui all'art. 93 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

(Approvato).

Art. 10.

Agli articoli 3 e 13 della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 3. — Alle parole: « entro il mese di maggio » sono sostituite queste altre: « non più tardi della prima decade del mese di aprile ».

Art. 13. — Alle date del 1° luglio e del 15 luglio sono sostituite rispettivamente quelle del 10 maggio e del 1° giugno.

(Approvato).

Art. 11.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge andranno in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione.

Il personale straordinario da assumere in virtù degli articoli 1 e 2 senza concorso, dovrà possedere i requisiti che saranno stabiliti con decreto ministeriale.

Il Governo del Re presenterà al Parlamento al più tardi entro il mese di febbraio 1914 i provvedimenti definitivi per la sistemazione dei servizi di cui agli articoli 1 e 2.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Convalidazione del Regio decreto 28 dicembre 1911, n. 1376, col quale la Direzione generale delle ferrovie dello Stato viene autorizzata a provvedere per l'impianto e l'esercizio di linee ferroviarie in Tripolitania e Cirenaica » (N. 944).

PRESIDENTE. Ora, secondo l'ordine del giorno, deve procedersi alla discussione del disegno di legge: « Convalidazione del R. decreto 28 dicembre 1911, n. 1376, col quale la Direzione generale delle ferrovie dello Stato viene autorizzata a provvedere per l'impianto e l'esercizio di linee ferroviarie in Tripolitania e Cirenaica ».

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 28 dicembre 1911, n. 1376, allegato alla presente, col quale la Direzione generale delle ferrovie dello Stato viene autorizzata a provvedere per l'impianto e l'esercizio di linee ferroviarie in Tripolitania e Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto il Regio decreto 5 novembre 1911, n. 1247, che pone sotto la sovranità piena ed intera del Regno d'Italia la Tripolitania e la Cirenaica;

Ritenuta l'urgenza di procedere all'impianto di linee ferroviarie necessarie ai rifornimenti delle truppe del corpo di spedizione in Tripolitania e Cirenaica;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quelli dei lavori pubblici e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato è autorizzata a procedere nel Regno, ed ove sia necessario, anche all'estero, all'acquisto del materiale fisso e mobile ed alle provviste tutte per l'impianto e l'esercizio in Tripolitania ed in Cirenaica delle linee ferroviarie occorrenti per i rifornimenti alle truppe del corpo di spedizione colà operante.

È pure autorizzata a provvedere all'acquisto di materiale automotore da trasporto, che dal Ministero della guerra le fosse richiesto.

La stessa Direzione generale provvederà all'invio sino ai luoghi di sbarco dei materiali predetti noleggiando all'uopo i piroscafi di cui farà bisogno, salvo al Comando del corpo di spedizione di curare lo scarico dei medesimi e il trasporto sino ai luoghi di destinazione.

La predetta Direzione generale provvederà, inoltre, al collaudo ed alla posa dei materiali di cui trattasi.

Art. 2.

Gli acquisti di cui all'articolo precedente, potranno essere fatti con le forme e secondo gli usi e le consuetudini commerciali; e quindi anche per semplice lettera o telegramma.

Il visto apposto dal direttore generale delle ferrovie dello Stato o dal funzionario da lui appositamente delegato, sui contratti e sulle fatture, dispenserà da qualsiasi ulteriore formalità di approvazione.

Art. 3.

I collaudi saranno eseguiti per regola nei luoghi di consegna, eccezionalmente anche in quelli di acquisto o di imbarco dei materiali.

Il pagamento del prezzo o dell'ultima rata di esso, verrà autorizzato in base al certificato di collaudo.

Art. 4.

L'approvazione data dal ministro della guerra alle proposte motivate della Direzione generale delle ferrovie dello Stato per la risoluzione di vertenze e la dichiarazione di non applicabilità di clausole penali, in dipendenza di contratti stipulati per le forniture, provviste, noleggi, ecc., dispensa dall'osservanza di tutte le norme stabilite al riguardo dalla legge di contabilità generale dello Stato e del relativo regolamento.

Art. 5.

Le spese per le forniture, trasporti e noleggi autorizzate in base al presente decreto saranno soddisfatte a cura della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, nei modi e nei termini contrattuali, istituendo un conto corrente col Ministero della guerra, che questo in base ai relativi documenti giustificativi pareggerà appena abbia i fondi necessari.

Art. 6.

Il presente decreto sarà sottoposto al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'I-

talia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1911.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI
SPINGARDI
TEDESCO
SACCHI.

V. — *Il Guardasigilli*
FINOCCHIARO-APRILE.

È aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione; e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Costituzione in comune di Calciano frazione del comune di Garacuso » (N. 592).

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno il disegno di legge: « Costituzione in comune di Calciano, frazione del comune di Garaguso »

Domando all'onorevole ministro dell'interno se consente che la discussione si apra sul progetto di legge dell'Ufficio centrale.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Consento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno domandando di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

La frazione Calciano è distaccata dal comune di Garaguso ed è costituita in comune autonomo.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni opportune per l'attuazione della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1912-13 - Autorizzazione di maggiori spese » (N. 948).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1912-13 - Autorizzazione di maggiori spese ».

Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1912-13 sono introdotte le variazioni indicate nella tabella A annessa alla presente legge.

Nel conto dei residui del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1912-13 sono introdotte le variazioni risultanti dalla tabella B unita alla presente legge.

Agli effetti delle autorizzazioni di leggi speciali per opere pubbliche, le variazioni che vi si riferiscono saranno compensate nei bilanci successivi con corrispondenti riduzioni od aumenti, a seconda che siano comprese fra le maggiori assegnazioni o fra le diminuzioni di stanziamento.

In corrispondenza alla diminuzione di lire 1,900,000 portata al capitolo n. 211, di cui alla predetta tabella B, sono ridotti della stessa somma gli stanziamenti per « Partite di giro », nei capitoli sotto indicati:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici - Capitolo n. 244 « Somme corrispondenti ai pagamenti da disporre per le opere straordinarie di bonifica-mento, da rimborsarsi al tesoro mediante prelevamento dal conto corrente con la Cassa dei depositi e prestiti (articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195) »;

Stato di previsione dell'entrata - Capitolo n. 260 « Somme da prelevarsi dal conto corrente con la Cassa dei depositi e prestiti, costituito dalle assegnazioni destinate alle opere straordinarie di bonificamento (articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195) ».

TAMI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMI. Col progetto di legge in discussione si diminuisce di lire 1,900,000 il capitolo 211 residui destinati ad opere di bonificazione nelle provincie venete.

Fra tali opere che da lungo tempo attendono esecuzione ve ne è una in provincia di Udine, che, fino dal 1887, con Regio decreto 11 gennaio, è stata classificata in prima categoria e trovasi inscritta al n. 14 della tabella annessa alla legge 22 marzo 1900, ripetuta poi, con nuovo stanziamento nella legge 30 giugno 1909, n. 407.

Il progetto da più anni è stato compilato ed approvato da tutti i Corpi chiamati dalla legge ad esaminarlo e l'onor. ministro ha anche date le disposizioni perchè si facciano gli appalti, i quali però hanno potuto aver luogo soltanto per un primo recinto di limitata estensione, mentre per il secondo che è il maggiore e più importante, anche sotto il rapporto igienico, la disposizione del ministro giace ineseguita appunto in conseguenza di questo progetto di legge che destina ad altri lavori i fondi che per questo erano stanziati.

La Commissione di finanze si sofferma, nella sua relazione, su questa diminuzione, che chiama rilevantissima e dolorosa, e raccomanda al ministro di provvedere al più presto possibile al reintegro di fondi ora stornati; io mi associo, di tutto cuore a questa raccomandazione autorevolissima.

Ma, in attesa di provvedimenti d'indole generale, nel caso speciale, mi permetto pregare l'onor. ministro perchè voglia vedere se vi è modo di dare esecuzione alla sua disposizione e lo spero, perchè nella seduta dell'8 corrente della Camera dei deputati, rispondendo ad un deputato che parlò in argomento dichiarava, che vi sono fondi accantonati e che i lavori per le bonifiche nel Veneto non saranno arrestati.

Io quindi confido che l'onor. ministro vorrà provvedere.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Ringrazio il Senato di aver voluto esaminare prima delle vacanze l'attuale disegno di legge che risponde a vere e indeclinabili necessità.

Esso tende a mettere l'Amministrazione in grado di soddisfare ai bisogni derivanti dallo sviluppo di taluni lavori senza maggiori aggravii per l'Erario ed è provvedimento che, partendo da un'accurata revisione del bilancio - sempre necessaria, dato il nostro ordinamento contabile - mira ad utilizzare nel miglior modo le disponibilità riscontrate nel bilancio stesso.

L'onor. relatore della Commissione di finanze mi è stato largo di consenso - ed io ne lo ringrazio - per tutte le maggiori assegnazioni che nel progetto sono considerate, e per le diminuzioni che rappresentano vere e proprie economie realizzate nell'esercizio in corso, ma non eguale consenso ha espresso per gli altri provvedimenti da cui risultano diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli della parte straordinaria del bilancio.

Il senatore Tami ha pure manifestato preoccupazioni.

Tanto l'onor. relatore, quanto l'on. senatore Tami si sono principalmente preoccupati dell'effetto morale, che sulle popolazioni interessate può produrre questo fatto della eliminazione dal bilancio di somme, sulle quali esse facevano assegnamento pel completamento di opere pubbliche desideratissime; ma io spero che tale impressione non abbia a verificarsi, perchè, come è già stato dimostrato dal Ministero all'onor. Giunta generale del bilancio, le riduzioni proposte per i capitoli 139 (opere marittime); 204 (sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani); e 208 (opere idrauliche) sono tali che, pure dopo applicate, lasciano una larga possibilità di provvedere alle occorrenze, restando rispettivamente fondi per lire 3,117,617.74; lire 188,615; lire 61,046.65.

Anche per quanto riguarda i residui del capitolo per le opere di bonificazione nelle provincie venete di Mantova, sento di potere assicurare l'onor. relatore ed il Senato che, no-

nostante la riduzione indicata, resta per quei lavori un fondo che, se non può dirsi cospicuo, è certo sufficiente ad assicurare l'adempimento degli impegni assunti.

La variazione in meno, mi è stata proposta dal Magistrato alle acque, del cui presidente comm. Ravà tutti conoscono lo zelo e la fermezza nel tutelare gl'interessi che gli sono affidati, e fu da me riconosciuta ammissibile pel fatto che, di fronte a una dotazione di lire 2,862,000 per quelle opere, erano state erogate, al tempo della presentazione del disegno di legge, poco più che 500,000 lire. Occorreva del resto tale variazione per evitare le difficoltà, in cui l'Amministrazione stessa si sarebbe trovata, ove non avesse potuto assicurare i mezzi necessari per l'adempimento degli obblighi assunti verso le imprese, che eseguono i lavori portuali nelle stesse provincie del Veneto, fra i quali lavori, importantissimo, l'assetto della stazione marittima di Venezia.

Per tali lavori portuali, ascendenti nel Veneto ad oltre 10 milioni di lire, vi sono impegni per 2,866,000 lire nell'esercizio corrente, che offre, invece, una disponibilità di lire 200,000; onde l'urgenza di provvedere a pagare i lavori in corso prendendo temporaneamente dal capitolo delle bonifiche, dove i fondi bastano a pagare le opere appaltate, e tutt'al più può trattarsi di non poter appaltare opere nuove. Ma anche questo non avverrà. L'onor. Mariotti ben sa quale sviluppo abbiano nel Veneto le concessioni di bonifiche ai Consorzi, gloria di quella ragione. La concessione è la forma ch'io ritengo migliore e necessaria nelle località a forti iniziative, per scaricare lo Stato di compiti eccessivi; ed i fondi per le concessioni di bonifiche nel Veneto non sono toccati.

Per le opere di bonifica a cura diretta dello Stato (che nel Veneto e nell'alta Italia dovrebbero rappresentare la eccezione) io mi impegno di avvisare senza ritardo ai provvedimenti, che consentano di por mano a qualche appalto di speciale urgenza tra cui quello di cui si è occupato l'onor. senatore Tami. Certo è che per ora, la variazione è necessaria; e dopo questi miei chiarimenti io non dubito che il Senato vorrà favorevolmente accogliere il proposto disegno di legge che, oltre a tutto, rappresenta, nel momento attuale, un altro passo verso quella migliore utilizzazione dei fondi

concessi per opere pubbliche, che è stata mia cura costante e prevalente, per corrispondere con i soli mezzi di bilancio alle crescenti necessità che nel Paese si sono manifestate per i pubblici servizi. (*Approvazioni*).

MARIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI, *relatore*. Ringrazio l'onor. ministro delle dichiarazioni con le quali accettò le due raccomandazioni della Commissione; e ringrazio anche l'onor. Tami, il quale col suo discorso, così preciso e pratico, ha dimostrato che quel desiderio che ha esposto teoricamente, astrattamente la Commissione di finanze ha la sua ragione di essere; perchè chi appartiene ai luoghi che si vedono tolta o diminuita la probabilità della pronta esecuzione di alcune opere desideratissime, sa che questi storni dai residui, di somme già stanziata da molti anni per opere lungamente attese e ripetutamente promesse, addolorano vivamente le popolazioni interessate.

Noi della Commissione di finanze, quantunque non apparteniamo alle provincie Venete o a quella di Mantova, ci siamo preoccupati nel vedere che con questo disegno di legge dalle somme stanziata per le opere idrauliche del Veneto e del Mantovano si tolgano in complesso lire 2,200,000; e così, dal bilancio di competenza, all'art. 208, 300 mila lire, e dai residui, all'art. 211, lire 1,900,000.

È vero che si tolgono, non per adoperarle in altre provincie, o per destinarle ad opere non urgenti, ma per impiegarli a vantaggio delle stesse provincie Venete, e soprattutto per completare quella grande stazione marittima di Venezia che è uno dei più vivi desiderii di tutte le provincie del Veneto ed anche - ben può dirsi - di tutta Italia, che vede ora, con grande interessamento e con legittimo orgoglio, risorgere in Venezia nei bacini e lungo le banchine di quella nuova stazione, gran parte di quegli antichi traffici che, durante la dominazione straniera, si erano andati man mano affievolendo.

Quindi noi, di gran cuore, applaudiamo alla nuova spesa; ma avremmo desiderato che ad essa si fosse fatto fronte con nuovi stanziamenti di bilancio, senza ricorrere a storni, soprattutto sopra residui già accantonati da molti anni per opere utilissime. Questi storni sui re-

sidui sono divenuti ormai una delle piaghe dei nostri bilanci; e il Governo sa così bene quanto sia dannoso questo continuo stornare e reintegrare residui, che ha proibito severamente alle provincie, ai comuni, alle Opere pie, di ricorrere a siffatti storni, anche nei casi di assoluta necessità.

Se un povero sindaco, se un povero presidente di Deputazione provinciale avesse avuta la fortuna di fare una grossa economia sopra una data spesa contemplata nei residui passivi del suo bilancio, e volesse servirsi di quella economia per altre spese necessarie, urgenti, in quello stesso anno in cui l'economia si è verificata, il prefetto, il Consiglio di prefettura, la Giunta provinciale amministrativa, il ministro dell'interno, il Consiglio di Stato, tutti gli sarebbero addosso con il più reciso *veto*, perchè assolutamente un tale fatto è considerato amministrativamente, quasi direi un delitto. Il sindaco deve contentarsi di veder riapparire quella somma solo nel bilancio dell'anno nuovo, quando, radiato il residuo, essa potrà formare aumento dell'avanzo di amministrazione, o di diminuzione del disavanzo; ma lì per lì, per fare un'altra opera necessaria, urgentissima, non può valersi della somma risparmiata, ma deve procurarsi i denari con nuove imposte o con un mutuo o in altra maniera.

Ecco perchè questa facoltà, tolta così rigidamente ai comuni e alle provincie, anche per fare storni su residui per opere già compiute con minore spesa, parrebbe non si dovesse poi concedere con troppa frequenza allo Stato, specialmente quando si tratti, non di vere economie, ma solo di ritardi nell'esecuzione delle opere promesse.

Comprendo che lo Stato, con una legge, può fare questo ed altro; ma, ad ogni modo, ogni qualvolta noi della Commissione di finanze abbiamo dovuto esaminare ed anche, come oggi, approvare per ragioni gravi, alcuni di questi storni da residui per opere ancora da compiersi, abbiamo sempre raccomandato al ministro dei lavori pubblici di fare al più presto possibile, con nuova legge, il reintegro delle relative somme nel suo bilancio.

Ed, a questo proposito, oggi io debbo ringraziare l'onor. ministro, perchè, proprio in questo stesso disegno di legge, all'ultimo alinea dell'art. 3, propone il reintegro della somma di

lire 325,000 nello stanziamento per la costruzione dell'Acquedotto pugliese. Quando si trattò dello storno di questa somma, anche allora la Commissione di finanze non mancò di ripetere la sua raccomandazione; il ministro promise di reintegrare al più presto possibile la somma allora stornata; ed oggi fa il reintegro appunto con questa nuova legge. L'aver egli mantenuto così presto la sua promessa per ciò che riguarda l'Acquedotto pugliese, per me e per la Commissione di finanze è arra che la manterrà anche nell'avvenire, reintegrando al più presto le somme ora stornate degli stanziamenti per le bonifiche nelle provincie venete e in quella di Mantova. (*Approvazioni*).

TAMI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMI. Ringrazio anch'io l'onor. ministro dei lavori pubblici per le sue dichiarazioni, delle quali prendo atto. Spero che oltre al reintegro della somma che viene stornata, si provvederà anche all'appalto per la bonifica di cui ho avuto l'onore di parlare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo primo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad anticipare sino al maggio 1913 l'esecuzione di lavori idraulici approvati da leggi dello Stato nelle varie provincie del Regno, per una somma di lire sette milioni in aggiunta alle assegnazioni di cui alla tabella A della legge 4 aprile 1912, n. 297. Ai pagamenti relativi sarà provveduto nelle forme e nei limiti di cui agli articoli 3 della legge stessa e 3 della legge 12 luglio 1912, n. 772.

(Approvato).

Art. 3.

Sono autorizzate le seguenti spese da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici entro i limiti di stanziamento stabiliti dalla legge 4 aprile 1912, n. 297:

a) lire 2,000,000 in aggiunta alla spesa autorizzata per la esecuzione delle opere di cui all'art. 2, lettera b) della legge 13 aprile 1911, n. 311;

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1913

b) lire 2,000,000 in aggiunta alla spesa autorizzata per la esecuzione delle opere di cui al n. 19 della tabella *I* della legge 22 marzo 1900, n. 195;

c) lire 3,000,000 in aggiunta alla spesa autorizzata per la esecuzione delle opere di cui al n. 4 della tabella *C* della legge 22 dicembre 1910, n. 919;

d) lire 3,200,000 in aggiunta alla spesa autorizzata per la esecuzione delle opere di cui al

n. 5 della tabella *C* della legge 22 dicembre 1910, n. 919;

e) lire 325,000 per reintegrazione al fondo assegnato per la costruzione ed esercizio dell'Acquedotto Pugliese delle somme pagate e da pagarsi a tutto giugno 1913 per fornitura d'acqua ai comuni pugliesi a norma dell'art. 3 della legge 4 aprile 1912, n. 256.

(Approvato).

TABELLA A.

Nuove e maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1912-13.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI

a) TITOLO I. — *Spesa ordinaria.*

Cap. n. 4.	Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Sussidi L.	5,000
»	6. Circoli ferroviari d'ispezione - Spese d'ufficio. . . . »	4,000
»	7. Amministrazione centrale - Provvista di carta di oggetti vari di cancelleria »	5,000
»	11. Circoli ferroviari d'ispezione - Fitto di locali per uso d'ufficio (Spese fisse). »	3,000
»	12. Assegni, indennità di missione e spese diverse di qual- siasi natura per gli addetti ai Gabinetti. . . . »	2,500
»	13. Genio civile - Personale di ruolo (Spese fisse) . . . »	80,000
»	19. Genio civile - Spese d'ufficio (Spese fisse). . . . »	8,000
»	20. Genio civile - Provvista, riparazione e trasporto di mo- bili ed strumenti geodetici, restauro e adattamento di locali »	20,000
»	21. Genio civile - Fitto di locali per uso d'ufficio (Spese fisse). »	3,000
»	22. Genio civile - Spese diverse. »	4,000
»	24. Sussidi ad ex impiegati ed alle loro famiglie. . . . »	10,000
»	25. Indennità per incarichi e studi diversi al personale di altri Ministeri »	10,000
»	26. Spese postali, per la corrispondenza non ammessa in franchigia, telegrafiche per l'estero e telefoniche »	600
»	30. Spese casuali »	4,000
»	34. Manutenzione di ponti e strade nazionali, sgombero di nevi, di materie franate o trasportate dalle piene, lavori per impedire interruzioni di transito e per riparare e garantire da danni le opere predette - Spese per il servizio delle Regie Trazzere. . . . »	250,000
»	35. Trasferte e competenze diverse al personale di sorve- glianza addetto ai lavori di manutenzione e di ripa- razione di ponti e strade nazionali ed al servizio delle Regie Trazzere. »	3,000
»	36. Salario ai capi cantonieri e cantonieri delle strade na- zionali - Indennità di percorrenza ai capi cantonieri (Spese fisse) »	10,000
»	38. Indennità a diversi comuni per la manutenzione di tronchi di strade nazionali che ne attraversano gli	
	<i>Da riportarsi . . . L.</i>	422,100

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1913

	<i>Riporto</i> . . . L.	422,100
	abitati, a mente dell'art. 41 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato <i>F</i> »	32,000
Cap. n. 43.	Opere idrauliche di 1 ^a categoria - Competenze al personale addetto alla sorveglianza dei lavori di manutenzione e riparazione »	1,500
»	46. Opere idrauliche di 2 ^a categoria. - Competenze al personale addetto alla sorveglianza dei lavori di manutenzione e riparazione »	10,000
»	48. Opere idrauliche di 1 ^a e 2 ^a categoria. - Assegni agli ufficiali, ai guardiani, ai manovratori idraulici ed agli osservatori idrometrici e udometrici (Spese fisse) »	2,000
»	61. Manutenzione e riparazione dei porti. »	116,000
»	62. Escavazione dei porti »	200,000
»	65. Manutenzione, riparazione, illuminazione e rinnovazione di apparecchi dei fari e fanali »	70,000
»	67. Pigioni pel servizio dei porti e dei fari (Spese fisse) »	540
»	71. Quota a carico dello Stato nelle spese per competenze, locali, mobilio, personale ed altre, occorrenti per il collegio arbitrale istituito a termini dell'art. 17 della legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3 ^a) »	4,000
»	74. Sovvenzioni chilometriche per ferrovie concesse alla industria privata (leggi 30 aprile 1899, n. 168; 4 dicembre 1902, n. 506; 10 giugno 1907, n. 540; e 12 luglio 1908, n. 444) (Spesa obbligatoria) »	583,000
»	80 Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale (leggi 5 marzo 1893, n. 125; 21 luglio 1911, n. 852, e 23 giugno 1912, n. 659) (1). »	65,000
»	82. Indennità di trasferte e di missione al personale dell'Amministrazione centrale distaccato presso il Magistrato alle acque. »	3,800
»	84. Fitto di locali (Spese fisse) »	1,200
»	87. Opere idrauliche di 1 ^a categoria nelle provincie venete e di Mantova. - Manutenzione e riparazione . . . »	110,000
»	89. Opere idrauliche di 2 ^a categoria nelle provincie venete e di Mantova. - Manutenzione e riparazione . . . »	400,000
»	90. Opere idrauliche di 2 ^a categoria nelle provincie venete e di Mantova - Competenze al personale addetto alla sorveglianza dei lavori di manutenzione e riparazione »	16,000
»	92. Servizio idrografico e mareografico nelle provincie venete e di Mantova. »	7,000
	Totale delle maggiori assegnazioni della spesa ordinaria L.	2,044,140

(1) Si è variata la denominazione del capitolo per metterla in armonia con le disposizioni della legge 23 giugno 1912, n. 659.

b) TITOLO II. — *Spesa straordinaria.*

Cap. n. 101. Amministrazione centrale. - Personale aggiunto. - Sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66 L.	30,000
» 106. Genio civile. - Personale aggiunto. - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	3,000
» 107. Genio civile. - Personale aggiunto addetto al servizio generale. - Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all' art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66. »	50,000
» 183. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale di custodia delle bonifiche ed al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio delle opere di Basilicata »	150,000
» 222-bis. Bonificazione della bassa zona di Pozzuoli (legge 13 aprile 1911, n. 311, art. 15, lettera f) (Spesa ripartita). »	100,000
226. Lavori di riparazioni di strade nazionali resisi necessari in conseguenza di alluvioni, piene e frane, e opere di difesa delle strade stesse contro le corrosioni dei fiumi e dei torrenti (leggi 7 luglio 1901, n. 341; 3 luglio 1902, n. 298; 8 luglio 1903, n. 311; 7 luglio 1904, n. 313; 29 dicembre 1904, n. 674; 29 dicembre 1907, n. 810 (art. 1, lett. d); 24 dicembre 1908, n. 747 (art. 1); 13 aprile 1911, n. 311 (art. 15, lett. g); Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471 (art. 1, lett. a) e legge 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lett. s) (Spesa ripartita). »	450,000
Totale delle maggiori assegnazioni della spesa straordinaria. L.	783,000

DIMINUZIONE DI STANZIAMENTO.

a) TITOLO I — *Spesa ordinaria.*

Cap. n. 2. Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) L.	7,600
» 3. Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Indennità di trasferte, di reggenza e diverse. »	8,500
» 27. Spese di stampa e per la pubblicazione del Bollettino ufficiale del Ministero - Premio ai funzionari autori delle migliori monografie tecniche ed amministrative »	5,000
» 45. Opere idrauliche di 2ª categoria - Manutenzione e riparazione »	13,500
Totale delle diminuzioni di stanziamento della spesa ordinaria. L.	34,600

b) TITOLO II. — *Spesa straordinaria.*

Cap. n. 99. Amministrazione centrale - Personale aggiunto - Stipendi - (Spese fisse) L.	33,000
» 105. Genio civile - Personale aggiunto addetto al servizio generale - Stipendi (Spese fisse) »	10,000
» 108. Lavori di sistemazione e miglioramento dipendenti dalle leggi 27 giugno 1897, n. 246; 25 febbraio 1900, n. 56 (articolo 1 lettera c); 27 dicembre 1903, n. 514 (art. 1); 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lettera f); 14 maggio 1906, n. 198 (art. 1, lettere c e d); 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lettera d); 5 aprile 1908, num. 126 (articolo 1, lettera a); 24 dicembre 1908, n. 747 (art. 3); 13 aprile 1911, n. 311 (articolo 1 e articolo 15, lettera h) e 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lettera a) (Spesa ripartita) »	595,000
» 139. Opere marittime dipendenti dalle leggi 14 luglio 1889, n. 6280; 17 giugno 1892, nn. 279 e 281; 2 agosto 1897, n. 349; 25 febbraio 1900, n. 56; 19 giugno 1902, n. 275; 27 dicembre 1903, n. 514; 13 marzo 1904, n. 102; 30 giugno 1904, n. 293; 8 luglio 1904, n. 351; 14 luglio 1907, n. 542; 12 giugno 1910, n. 297; 13 luglio 1910, n. 466 (articolo 49, lettera a e articolo 51, tabella A, lettera a, n. 4); 12 marzo 1911, n. 258 (articoli 1 e 2); 13 aprile 1911, n. 311 (art. 1 e art. 15, lettera m) e 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lettere g, h, i, k) (Spesa ripartita) »	963,000
» 178. Lavori di consolidamento delle frane, risanamento degli abitati e fornitura d'acqua potabile (Spesa ripartita)	150,000
» 204. Sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani dei corsi d'acqua delle provincie venete e di Mantova (articolo 6, comma a, della legge 22 dicembre 1910, n. 919, e lettera a, n. 1 della tabella C annessa alla legge medesima) (Spesa ripartita) »	200,000
» 208. Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria nelle provincie venete e di Mantova - Concorsi e sussidi a termini degli articoli 98 e 99 della legge 30 marzo 1893, n. 173; nn. 2, 15 e 19 della legge 7 luglio 1902, n. 304; provvedimenti relativi al buon regime dei fiumi e torrenti e sussidi ad opere idrauliche in virtù dell'art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (articolo 6, comma c, e tabella C, lettera c, n. 6, della legge 22 dicembre 1910, n. 919) (Spesa ripartita) »	300,000
» 220. Consolidamento di frane minaccianti gli abitati cui provvede direttamente lo Stato escluse le provincie di Basilicata e Calabria (tabella D, ed articolo 62, lettera a, della legge 9 luglio 1908, n. 445, e articolo 15, lettera l, (n. 1) della legge 13 aprile 1911, n. 311) (Spesa ripartita) »	100,000
Da riportarsi L.	2,351,000

TABELLA B.

Aumenti e diminuzioni da portarsi ai residui di alcuni capitoli del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1912-13.

AUMENTI.

Cap. n. 118.	Sussidi ai comuni per la costruzione di strade comunali obbligatorie e di strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie o all'approdo dei piroscafi postali, ecc., e costruzione diretta a cura dello Stato di strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie in provincia di Basilicata e nell'isola di Sardegna. (Leggi 30 agosto 1868, n. 4613; 12 giugno 1892, n. 267; 19 luglio 1894, n. 338; art. 3 della legge 25 febbraio 1900, n. 56; legge 8 luglio 1903, n. 312; art. 54 della legge 31 marzo 1904, n. 140, e art. 70 del testo unico di legge, approvato con Regio decreto 10 novembre 1907, n. 844) (Spesa ripartita) L.	500,000
»	206. Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1 ^a e 2 ^a categoria nelle provincie venete e di Mantova, in dipendenza delle leggi 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lettera <i>k</i>); 21 giugno 1906, numero 238 (art. 2, lettera <i>a</i>); 5 maggio 1907, n. 257 art. 15); 29 dicembre 1907, n. 810 (art. 1, lettera <i>a</i>) e 22 dicembre 1910, n. 919 (art. 6, comma <i>b</i> e <i>d</i> e tabella <i>C</i> , lettera <i>b</i> , nn. 3 e 4, in parte, e lettera <i>d</i> , n. 8) (Spesa ripartita) »	800,000
»	215. Opere marittime nelle provincie venete in dipendenza delle leggi 14 luglio 1889, n. 6280; 13 marzo 1904, n. 102, e 14 luglio 1907, n. 542 (Spesa ripartita) »	2,000,000
	Totale degli aumenti L.	<u>3,300,000</u>

DIMINUZIONI.

Cap. n. 108.	Lavori di sistemazione e miglioramento dipendenti dalle leggi 27 giugno 1897, n. 246; 25 febbraio 1900, n. 56 (art. 1, lettera <i>c</i>); 27 dicembre 1903, n. 514 (art. 1); 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lettera <i>f</i>); 14 maggio 1906, n. 198 (art. 1, lettere <i>c</i> e <i>d</i>); 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lettera <i>d</i>); 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1, lettera <i>a</i>); 24 dicembre 1908, n. 747 (articolo 3); 13 aprile 1911, n. 311 (art. 1 e art. 15, lettera <i>h</i>) e 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lettera <i>a</i>) (Spesa ripartita) L.	500,000
»	139. Opere marittime dipendenti dalle leggi 14 luglio 1889, n. 6820; 17 giugno 1892, nn. 279 e 281; Da riportarsi L.	500,000

	Riporto . . . L.	500,000
	2 agosto 1897, n. 349; 25 febbraio 1900, numero 56; 19 giugno 1902, n. 275; 27 dicembre 1903, n. 514; 13 marzo 1904, n. 102; 30 giugno 1904, n. 293; 8 lu- glio 1904, n. 351; 14 luglio 1907, n. 542; 12 giugno 1910, n. 297; 13 luglio 1910, n. 466 (art. 49, lettera a, e art. 51, tabella A, lettera a, n. 4); 12 marzo 1911, n. 258 (articoli 1 e 2); 13 aprile 1911, n. 311 (ar- ticolo 1 e art. 15, lettera m) e 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lettere g, h, i, k) (Spesa ripartita) . . . »	250,000
Cap. n. 154. Sovvenzioni alle tramvie extra-urbane a trazione meccanica in servizio pubblico (art. 18 della legge 12 luglio 1908, n. 444) »		650,000
» 211. Opere di bonificazione nelle provincie venete e di Mantova in dipendenza del testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, e delle leggi 7 luglio 1902, n. 333; 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lettera g) e 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lettera f) (Spesa ripartita) »		1,900,000
	Totale delle diminuzioni . . . L.	<u>3,300,000</u>

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Concorso dello Stato per le onoranze centenarie a Giuseppe Verdi in Parma e in Busseto » (N. 943-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concorso dello Stato per le onoranze centenarie a Giuseppe Verdi in Parma e in Busseto ».

Prego di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 943-A).

PRESIDENTE. Domando all'onor. ministro della pubblica istruzione, se accetti che la discussione si apra sul disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

CREDARO, ministro dell'istruzione pubblica. Accetto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

DEL ZIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL ZIO. Vorrei pregare il Senato di ascoltarmi benevolmente. Desidero di proporre un ordine del giorno, che spero possa essere approvato all'unanimità. Nè do lettura.

« Il Senato:

« facendo plauso alle ragioni del Governo, riconoscendo il bisogno delle provincie parmensi a volere ritardato di un anno il loro giubilo di solidarietà nelle feste cinquantenarie del 1912, pel trionfo della unità della Patria, onde render sincrona la gioia al primo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, non solamente approva il concorso finanziario dello Stato nel bilancio della spesa per i fini spiegati dai quattro articoli della legge, ma,

« considerando che Giuseppe Verdi fu divinamente ispirato nella lettera del 21 settembre 1861 al conte di Cavour, quando lo proclamò *Prometeo della nostra nazionalità*, e soggiunse:

« non iscorderò mai quel suo Leri, dove io « ebbi l'onore di stringere la mano al grande « uomo di Stato, al sommo cittadino, a colui che « ogni italiano dovrà chiamare Padre della « Patria;

« il Senato confida che il Governo stesso, facendo appello al galateo politico della civiltà, iscriva nel bilancio dell'entrata la somma equivalente a quella, che oggi per sè assume e la iscriva in aspettazione di crescita illimitata. La storia generale della Poesia, infatti, e quella della Drammatica in essa implicano di tutta

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-1913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1913

necessità logica e morale la creazione di una egemonia — non nazionale, non continentale, ma cosmopolita, ma umanitaria — utile a tutti, e desiderata da tutti.

« Così il Senato confida e passa all'ordine del giorno ».

CRE DARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRE DARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Nessuno può dissentire dai nobilissimi sentimenti espressi nell'ordine del giorno presentato dall'onorevole senatore Del Zio. Pare tuttavia a me che il contenuto dell'ordine del giorno non possa formare oggetto di una votazione. Prego quindi l'onorevole senatore Del Zio di prendere atto di questa dichiarazione del Governo che si associa a lui nelle espressioni e nei propositi così alti di patriottismo. (*Bene*).

DEL ZIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL ZIO. Vorrei essere ossequioso al ministro e ai colleghi; ma non posso ritirare il mio ordine del giorno per rispetto al comando più alto della coscienza.

Vi è la conferma della necessità dell'urgenza della sua votazione nel discorso dell'on. ministro degli esteri, Di San Giuliano alla Camera dei deputati del 22 p. p. febbraio; discorso che ha dato luogo a tante discussioni in tutta la stampa italiana ed europea. In esso a pagina 19 è detto:

« Il Mediterraneo non è più oggi, come nell'antichità greco-romana, il centro unico della civiltà, ma la sua importanza mondiale non è per questo diminuita; anzi, essendo divenuto il campo di intersecazione delle comunicazioni tra l'Europa e tutti gli oceani e tutti i continenti, è sotto questo aspetto aumentata.

« Nessuno oggi ha più, ne avrà mai il diritto di chiamarlo *mare nostrum*, esso è, e deve restare, libera via delle genti, delle quali niuna può e deve averne il dominio; e tutte devono averne il godimento, e tra le quali uno dei primi posti è stato conquistato e sarà conservato dall'Italia ».

Ma chi non vede che qui il centro unico si riferisce come grande effetto alla legge generale della causa unica dell'ordine del mondo, che implica di necessità logica e politica la creazione di una egemonia umanitaria utile a tutti,

e desiderata da tutti i popoli? I numerosi equivoci, sorti a proposito del suo discorso, hanno dovuto amareggiare il ministro degli esteri.

Votando il mio ordine del giorno, si taglierebbero dalle radici le ambiguità e si renderebbero impossibili le contraddizioni internazionali, che, purtroppo, tanto testè agitarono i giornali e i Governi. Con dolore perciò non credo di poter accedere alla preghiera del Governo.

Bisogna inoltre riflettere su quest'altra grande verità.

Il *Prometeo della nazionalità italiana*, salutato da Giuseppe Verdi non ricorda il « Prometeo legato alla rupe » del magnanimo Eschilo, e il « Prometeo sligato » del non meno eroico poeta inglese Shelley? Come è possibile che in 2500 anni di storia umanitaria la Drammatica non sia arrivata a dare la dimostrazione che ogni nodo dell'azione è fondato sull'unità della legge morale, e causa pure dell'unità di centro dell'incivilimento per tutti?

Insisto quindi nel pregare gli onorevoli ministri e il Senato a tener conto di tanti fattori ideali e reali impliciti al mio ordine del giorno. Favorevole in tutto al disegno di legge in discussione e al primo bisogno morale del ministro degli esteri, è certamente potente a distruggere le competizioni internazionali più pericolose, e coronare le più nobili speranze della mente ed anima umana.

PRESIDENTE. È stato presentato un altro ordine del giorno dal senatore Melodia; ne do lettura: « Il Senato, udite le dichiarazioni del ministro della pubblica istruzione, passa alla discussione degli articoli ».

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Ho chiesto la parola soltanto per fare caloroso plauso al Ministero che ha presentato questo disegno di legge per onorare la memoria del grande maestro. Bisogna aver vissuto ai tempi del despotismo per ricordare come la musica di Giuseppe Verdi elettrizzasse le moltitudini, perchè fra una nota e l'altra lampeggiava la scintilla delle italiane aspirazioni.

Vi sono ricordi che non si possono cancellare dall'animo. I nostri tiranni generalmente non indovinavano il significato di certe vibrazioni musicali; ma le popolazioni commosse raccoglievano dalla musica di Giuseppe Verdi

l'incitamento a tener vivo il sentimento patriottico, che poscia divampò e non ebbe più freno.

Perciò il Ministero merita lode e plauso per aver presentato questo disegno di legge che risponde ad un sacrosanto debito dell'Italia verso quell'uomo insigne, che rimarrà immortale come le commoventi sue creazioni musicali. (*Vive approvazioni*).

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. Non ho bisogno di aggiungere parola; quello che ha detto il ministro è certamente il pensiero unanime di tutti noi, vale a dire che dividiamo completamente le nobili idee espresse nell'ordine del giorno del mio carissimo amico e collega senatore Del Zio, ma in questo momento la votazione del suo ordine del giorno a me parrebbe fuori luogo.

Nel mio ordine del giorno è detto: udite le dichiarazioni del ministro; e, siccome nelle dichiarazioni dell'onorevole ministro, come tutti hanno inteso, vi è l'approvazione completa dei concetti espressi dall'onorevole Del Zio, io credo che questi possa associarsi al mio ordine del giorno, e così si avrà l'unanimità, con la quale deve il Senato deliberare quando si tratta di rendere onoranze a Giuseppe Verdi. (*Approvazioni unanimesi e vivissime*).

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno dell'onorevole Melodia, che deve avere la precedenza sull'altro del senatore Del Zio.

Quest'ordine del giorno dice:

« Il Senato, udite le dichiarazioni del ministro, passa alla discussione degli articoli ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La discussione generale è chiusa.

Si procede alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Si autorizza il concorso dello Stato per la somma di lire 100,000 nella spesa per il monumento da erigersi in Parma a Giuseppe Verdi nella ricorrenza del primo centenario della sua nascita e a ricordo non soltanto delle glorie artistiche, ma anche dell'opera patriottica di Lui, quale rappresentate del popolo nell'Assemblea Costituente degli Stati Parmensi, quale propo-
nente dell'annessione di quegli Stati al Regno

d'Italia e quale Legato dell'Assemblea per la consegna dell'atto di annessione al Re Vittorio Emanuele II.

Detta somma sarà stanziata nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1912-13 e sarà versata alla tesoreria civica di Parma in aumento dei fondi raccolti per pubblica sottoscrizione.

(Approvato).

Art. 2.

Si autorizza l'assegnazione straordinaria di lire 100,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1912-13, quale contributo dello Stato nelle spese per l'Esposizione Verdiana e per le altre Esposizioni che si terranno in Parma nel 1913.

Il pagamento della anzidetta somma sarà effettuato in due rate semestrali anticipate di lire 50,000 ciascuna, a cominciare dal 1° marzo 1913, a favore del Comitato costituito in Parma per i festeggiamenti del primo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, eretto in ente morale con Regio decreto 4 aprile 1912, n. 600.

(Approvato).

Art. 3.

Per completare ed arredare la sala dei concerti dedicata a Giuseppe Verdi nel Regio Conservatorio di musica di Parma, è autorizzata, in aumento dei fondi votati dagli enti locali, l'assegnazione straordinaria di lire 50,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per lire 25,000 nell'esercizio 1912-13, e per lire 25,000 nell'esercizio 1913-14.

(Approvato).

Art. 4.

Il Regio ginnasio di Busseto è intitolato a Giuseppe Verdi.

Dal 1° ottobre 1912 è istituito in Busseto un corso magistrale biennale annesso allo stesso R. ginnasio a norma della legge 21 luglio 1911, n. 861.

A tal uopo i fondi iscritti nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per effetto dell'art. 65 della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono aumentati di lire 10,000 per l'esercizio 1912-13 e di lire 17,000 per gli esercizi successivi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di atti firmati a Washington tra l'Italia e vari Stati, addì 2 giugno 1911, concernenti la protezione della proprietà industriale e la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio » (N. 988).

PRESIDENTE. Chiedo ora alla Commissione dei trattati se è in grado di riferire sul disegno di legge: « Approvazione di atti firmati a Washington tra l'Italia e vari Stati, addì 2 giugno 1911, concernenti la protezione della proprietà industriale e la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio ».

MALVANO, relatore. Dichiaro di essere pronto.

PRESIDENTE. Allora prego il senatore Malvano, relatore, di voler riferire verbalmente su questo disegno di legge.

MALVANO, relatore. La Commissione dei trattati internazionali ha l'onore di riferire verbalmente sul disegno di legge inteso ad approvare le due convenzioni a cui esso si riferisce.

Non si tratta di convenzioni interamente nuove. Sono invece convenzioni che migliorano due convenzioni più antiche. L'una di queste, per la protezione, in genere, della proprietà industriale, è stata stipulata fino dal 1893 a Parigi ed è stata già una prima volta migliorata nella Conferenza tenutasi a Bruxelles nell'anno 1900.

L'altra convenzione, che mira più specialmente alla protezione dei marchi di fabbrica, è stata stipulata a Madrid nel 1891 e già fu migliorata nella Conferenza predetta di Bruxelles.

Tanto l'una quanto l'altra Convenzione subiscono ora, mercè le Convenzioni di Washington, nuovi ritocchi e nuovi miglioramenti.

Se non ostasse la strettezza del tempo, sarebbe interessante dimostrare come le modificazioni ora stipulate meritino veramente l'approvazione del Parlamento; ma si può ritenere *a priori* che veramente si tratta di miglioramenti effettivi e notevoli, imperocchè queste Convenzioni sono il frutto dei voti degli interessati, vagliati dalle singole amministrazioni, ed hanno indi ottenuto il consenso unanime degli Stati contraenti.

Del resto, il pregio di questi accordi non tanto consiste nei particolari, quanto nel fatto che essi creano nuovi vincoli, nuovi legami tra i singoli paesi in materia industriale, sempre meglio affermandosi così la reciproca solidarietà, nel campo economico, che è certamente uno dei migliori portati della moderna civiltà.

La Commissione dei trattati non esita a proporre al Senato che voglia dare voto favorevole al presente progetto di legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, segretario, legge:

(V. *Stampato N. 1239* della Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa, e procederemo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È approvato l'Atto firmato a Washington tra l'Italia e vari Stati, il 2 giugno 1911, compreso il relativo protocollo di chiusura, che modifica la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900.

(Approvato).

Art. 2.

È approvato l'Atto firmato a Washington tra l'Italia e vari Stati, il 2 giugno 1911, che modifica l'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 per la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio, riveduto a Bruxelles il 14 dicembre 1900.

(Approvato).

Art. 3.

Con apposito regolamento saranno fissate le norme per l'applicazione degli atti di cui ai precedenti articoli.

(Approvato).

Art. 4.

Al testo francese degli Atti è unita, e sarà contemporaneamente pubblicata, la traduzione italiana.

(Approvato).

Union internationale pour la protection de la propriété industrielle.

Convention d'Union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900 et à Washington le 2 juin 1911.

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de de l'Empire allemand; Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc. et Roi Apostolique de Hongrie pour l'Autriche et pour la Hongrie; Sa Majesté le Roi des Belges; le Président des Etats-Unis du Brésil; le Président de la République de Cuba; Sa Majesté le Roi de Danemark; le Président de la République dominicaine; Sa Majesté le Roi d'Espagne: le Président des Etats-Unis d'Amérique; le Président de la République française; Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi d'Italie; Sa Majesté l'Empereur du Japon; le Président des Etats-Unis du Mexique; Sa Majesté le Roi de Norvège; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; la Président du Gouvernement provisoire de la République du Portugal; Sa Majesté le Roi de Serbie; Sa Majesté le Roi de Suède; le Conseil fédéral de la Confédération suisse; le Gouvernement tunisien,

Ayant jugé utile d'apporter certaines modifications et additions à la Convention internationale du 20 mars 1883, portant création d'une Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR D'ALLEMAGNE, ROI DE PRUSSE:

- M. le dr. Haniel von Haimhausen, conseiller de l'ambassade de S. M. l'Empereur d'Allemagne à Washington;
- M. Robolski, conseiller supérieur de régence, conseiller rapporteur au département impérial de l'intérieur;
- M. le prof. dr. Albert Osterrieth;

**SA MAJESTÉ L'EMPEREUR D'AUTRICHE, ROI DE BOHÊME, ETC.
ET ROI APOSTOLIQUE DE HONGRIE:**

Pour l'Autriche et pour la Hongrie:

- S. Exc. M. le baron Ladislav Hengelmüller de Hengervár, son conseiller intime, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Washington;

Pour l'Autriche:

- S. Exc. M. le dr. Paul chevalier Beck de Mannagetta et Lerchenau, son conseiller intime, chef de section au Ministère i. r. des travaux publics et président de l'office i. r. des brevets d'invention;

Pour la Hongrie:

- M. Elemér de Pompéry, conseiller ministériel à l'office Royal hongrois des brevets d'invention;

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES:

- M. Jules Brunet, directeur général au Ministère des affaires étrangères;
- M. Georges de Ro, sénateur suppléant, délégué de la Belgique aux conférences pour la protection de la propriété industrielle de Madrid et de Bruxelles;
- M. Albert Capitaine, avocat à la Cour d'appel de Liège;

LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS DU BRÉSIL:

- M. R. de Lima e Sylva, chargé d'affaires des États-Unis du Brésil à Washington;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CUBA:

- S. Exc. M. Rivero, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Cuba à Washington;

SA MAJESTÉ LE ROI DE DANEMARK:

- M. Martin J. C. T. Clan, consul général du Danemark à New-York;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE:

- S. Exc. Emilio C. Joubert, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République dominicaine à Washington;

SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE:

- S. Exc. don Juan Riano y Gayangos, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Washington;
- S. Exc. don Juan Florez Posada, directeur de l'école des ingénieurs de Madrid;

LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE:

- M. Edward Bruce Moore, commissioner of patents;
- M. Frederik P. Fish, avocat à la Cour suprême des États-Unis et à la Cour suprême de l'État de New York;
- M. Charles H. Duell, ancien commissaire des brevets, ancien juge à la Cour d'appel du district de Colombie, avocat à la Cour suprême des États-Unis et à la Cour suprême de l'État de New York;
- M. Robert H. Parkinson, avocat à la Cour suprême des États-Unis et à la Cour suprême de l'État de l'Illinois;
- M. Melville Church, avocat à la Cour suprême des États-Unis;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:

- M. Lefèvre-Pontalis, conseiller de l'Ambassade de la République française à Washington;
- M. Georges Breton, directeur de l'office national de la propriété industrielle;
- M. Michel Pelletier, avocat à la Cour d'appel de Paris, délégué aux conférences pour la protection de la propriété industrielle de Rome, de Madrid et de Bruxelles;
- M. Georges Maillard, avocat à la Cour d'appel de Paris;

SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME-UNI DE LA GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE
ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES AU DELÀ DES MERS, EMPEREUR DES INDES:

- M. Alfred Mitchell Innes, conseiller de l'Ambassade de S. M. Britannique à Washington;
- Sir Alfred Bateman, K. C. M. G., ancien comptroller general of commerce labour and statistics;
- M. W. Temple Franks, comptroller general of patents, designs, and trademarks;

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE:

- Nob. Lazzaro dei marchesi Negrotto Cambiaso, conseiller de l'Ambassade de S. M. le Roi d'Italie à Washington;
- M. Emilio Venezian, ingénieur, inspecteur du Ministère de l'agriculture, du commerce et de l'industrie;
- M. le dr. Giovanni Battista Ceccato, attaché commercial à l'Ambassade de S. M. le Roi d'Italie à Washington;

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DU JAPON:

- M. K. Matsui, conseiller de l'Ambassade de S. M. l'Empereur du Japon à Washington;
- M. Morio Nakamatsu, directeur de l'office des brevets;

LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE:

- M. José de las Fuentes, ingénieur, directeur de l'office des brevets;

SA MAJESTÉ LE ROI DE NORVÈGE:

- M. L. Aubert, secrétaire de la Légation de S. M. le Roi de Norvège à Washington;

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS:

- M. le Dr F. W. J. G. Snyder van Wissenkerke, directeur de l'office de la propriété industrielle, conseiller au ministère de la justice:

LE PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DU PORTUGAL:

- S. Exc. M. le vicomte de Alte, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire du Portugal à Washington;

SA MAJESTÉ LE ROI DE SERBIE:

.....

SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE:

- S. Exc. M. le comte Albert Ehrensvärd, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Washington:

LE CONSEIL FÉDÉRAL DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE:

- S. Exc. M. Paul Ritter, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Suisse à Washington;

M. W. Kraft, adjoint du bureau fédéral de la propriété intellectuelle à Berne;
M. Henri Martin, secrétaire de la legation de Suisse à Washington;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE POUR LA TUNISIE:

M. de Peretti de la Rocca, premier secrétaire de l'ambassade de la République française à Washington:

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1.^{er} — Les pays contractants sont constitués à l'état d'Union pour la protection de la propriété industrielle.

Art. 2. — Les sujets ou citoyens de chacun des pays contractants jouiront, dans tous les autres pays de l'Union, en ce qui concerne les brevets d'invention, les modèles d'utilité, les dessins ou modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce, le nom commercial, les indications de provenance, la répression de la concurrence déloyale, des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux. En conséquence, ils auront la même protection que ceux-ci et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, sous réserve de l'accomplissement des conditions et formalités imposées aux nationaux. Aucune obligation de domicile ou d'établissement dans le pays où la protection est réclamée ne pourra être imposée aux ressortissants de l'Union.

Art. 3. — Sont assimilés aux sujets ou citoyens de pays contractants, les sujets ou citoyens des pays ne faisant pas partie de l'Union, qui sont domiciliés ou ont des établissements industriels ou commerciaux effectifs et sérieux sur le territoire de l'un des pays de l'Union.

Art. 4. — a) Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une demande de brevet d'invention, d'un modèle d'utilité, d'un dessin ou modèle industriel, d'une marque de fabrique ou de commerce, dans l'un des pays contractants, ou son ayant cause, jouira pour effectuer le dépôt dans les autres pays, et sous réserve des droits des tiers, d'un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après.

b) En conséquence le dépôt ultérieurement opéré dans l'un des autres pays de l'Union, avant l'expiration de ces délais, ne pourra être invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle, soit, notamment, par un autre dépôt, par la publication de l'invention ou son exploitation, par la mise en vente d'exemplaires du dessin ou du modèle, pas l'emploi de la marque.

c) Les délais de priorité mentionnés ci-dessus seront de douze mois pour les brevets d'invention et les modèles d'utilité, et de quatre mois pour les dessins et modèles industriels et pour les marques de fabrique ou de commerce.

d) Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur, sera tenu de faire une déclaration indiquant la date et le pays de ce dépôt. Chaque pays déterminera à quel moment, au plus tard, cette déclaration devra être effectuée. Ces indications seront mentionnées dans les publications émanant de l'administration compétente, notamment sur les brevets et les descriptions y relatives. Les pays contractants pourront exiger de celui qui fait une déclaration de priorité la production d'une copie de la demande (description, dessins, etc.) déposée antérieurement, certifiée conforme par l'administration qui l'aura reçue. Cette copie sera dispensée de toute légalisation. On pourra exiger

qu'elle soit accompagnée d'un certificat de la date du dépôt, émanant de cette administration, et d'une traduction. D'autres formalités ne pourront être requises pour la déclaration de priorité au moment du dépôt de la demande. Chaque pays contractant déterminera les conséquences de l'omission des formalités prévues par le présent article, sans que ces conséquences puissent excéder la perte du droit de priorité.

e) Ultérieurement d'autres justifications pourront être demandées.

Art. 4-*bis*. — Les brevets demandés dans les différents pays contractans par des personnes admises au bénéfice de la convention aux termes des articles 2 et 3, seront indépendants des brevets obtenus pour la même invention dans les autres pays, adhérents ou non à l'Union.

Cette disposition doit s'entendre d'une façon absolue, notamment en ce sens que les brevets demandés pendant le délai de priorité sont indépendants, tant au point de vue des causes de nullité et de déchéance, qu'au point de vue de la durée normale.

Elle s'applique à tous les brevets existants au moment de sa mise en vigueur.

Il en sera de même, en cas d'accession de nouveaux pays, pour les brevets existants de part et d'autre au moment de l'accession.

Art. 5. — L'introduction, par le breveté, dans le pays où le brevet a été délivré, d'objets fabriqués dans l'un ou l'autre des pays de l'Union, n'entraînera pas la déchéance.

Toutefois, le breveté restera soumis à l'obligation d'exploiter son brevet conformément aux lois du pays où il introduit les objets brevetés, mais avec la restriction que le brevet ne pourra être frappé de déchéance pour cause de non-exploitation dans un des pays de l'Union qu'après un délai de trois ans, compté à partir du dépôt de la demande dans ce pays, et seulement dans le cas où le breveté ne justifierait pas des causes de son inaction.

Art. 6. — Toute marque de fabrique ou de commerce régulièrement enregistrée dans le pays d'origine sera admise au dépôt et protégée telle quelle dans les autres pays de l'Union.

Toutefois, pourront être refusées ou invalidées:

1° Les marques qui sont de nature à porter atteinte à des droits acquis par des tiers dans le pays où la protection est réclamée.

2° Les marques dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de production, ou devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est réclamée.

Dans l'appréciation du caractère distinctif d'une marque, on devra tenir compte de toutes les circonstances de fait, notamment de la durée de l'usage de la marque.

3° Les marques qui sont contraires à la morale ou à l'ordre public.

Sera considéré comme pays d'origine le pays où le déposant a son principal établissement.

Si ce principal établissement n'est point situé dans un des pays de l'Union, sera considéré comme pays d'origine celui auquel appartient le déposant.

Art. 7. — La nature du produit sur lequel la marque de fabrique au de commerce doit être apposée ne peut, dans aucun cas, faire obstacle ou dépôt de la marque.

Art. 7-bis. — Les pays contractants s'engagent à admettre au dépôt et à protéger les marques appartenant à des collectivités dont l'existence n'est pas contraire à la loi du pays d'origine, même si ces collectivités ne possèdent pas un établissement industriel ou commercial.

Cependant chaque pays sera juge des conditions particulières sous lesquelles une collectivité pourra être admise à faire protéger ses marques.

Art. 8. — Le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'Union sans obligation de dépôt, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce.

Art. 9. — Tout produit portant illicitement une marque de fabrique ou de commerce, ou un nom commercial, sera saisi à l'importation dans ceux des pays de l'Union dans lesquels cette marque ou ce nom commercial ont droit à la protection légale.

Si la législation d'un pays n'admet pas la saisie à l'importation, la saisie sera remplacée par la prohibition d'importation.

La saisie sera également effectuée dans le pays où l'apposition illicite aura eu lieu, ou dans le pays où aura été importé le produit.

La saisie aura lieu à la requête soit du ministère public, soit de toute autre autorité compétente, soit d'une partie intéressée, particulier ou société, conformément à la législation intérieure de chaque pays.

Les autorités ne seront pas tenues d'effectuer la saisie en cas de transit.

Si la législation d'un pays n'admet ni la saisie à l'importation, ni la prohibition d'importation, ni la saisie à l'intérieur, ces mesures seront remplacées par les actions et moyens que la loi de ce pays assurerait en pareil cas aux nationaux.

Art. 10. — Les dispositions de l'article précédent seront applicables à tout produit portant faussement, comme indication de provenance, le nom d'une localité déterminée, lorsque cette indication sera jointe à un nom commercial fictif ou emprunté dans une intention frauduleuse.

Est réputé partie intéressée tout producteur, fabricant ou commerçant, engagé dans la production, la fabrication ou le commerce de ce produit, et établi soit dans la localité faussement indiquée comme lieu de provenance, soit dans la région où cette localité est située.

Art. 10-bis. — Tous les pays contractants s'engagent à assurer aux ressortissants de l'Union une protection effective contre la concurrence déloyale.

Art. 11. — Le pays contractants accorderont, conformément à leur législation intérieure, une protection temporaire aux inventions brevetables, aux modèles d'utilité, aux dessins ou modèles industriels, ainsi qu'aux marques de fabrique ou de commerce pour les produits qui figureront aux expositions internationales officielles ou officiellement reconnues, organisées sur le territoire de l'un d'eux.

Art. 12. — Chacun des pays contractants s'engage à établir un service spécial de la propriété industrielle et un dépôt central pour la communication au public des brevets d'invention, des modèles d'utilité, des dessins ou modèles industriels et des marques de fabrique ou de commerce.

Ce service publiera, autant que possible, une feuille périodique officielle.

Art. 13. — L'Office international institué à Berne sous le nom de Bureau international pour la protection de la propriété industrielle est placé sous la haute autorité du gouvernement de la Confédération suisse, qui en règle l'organisation et en surveille le fonctionnement.

Le Bureau international centralisera les renseignements de toute nature relatifs à la protection de la propriété industrielle, et les réunira en une statistique générale, qui sera distribuée à toutes les administrations. Il procédera aux études d'utilité commune intéressant l'Union et rédigera, à l'aide des documents qui seront mis à sa disposition par les diverses administrations une feuille périodique en langue française sur les questions concernant l'objet de l'Union.

Les numéros de cette feuille, de même que tous les documents publiés par le Bureau international, seront répartis entre les administrations des pays de l'Union, dans la proportion du nombre des unités contributives ci-dessous mentionnées. Les exemplaires et documents supplémentaires qui seraient réclamés, soit par lesdites administrations, soit par des sociétés ou des particuliers, seront payés à part.

Le Bureau international devra se tenir en tout temps à la disposition des membres de l'Union, pour leur fournir, sur les questions relatives au service international de la propriété industrielle, les renseignements spéciaux dont ils pourraient avoir besoin. Il fera sur sa gestion un rapport annuel qui sera communiqué à tous les membres de l'Union.

La langue officielle du Bureau international sera la langue française.

Les dépenses du Bureau international seront supportées en commun par les pays contractants. Elles ne pourront, en aucun cas, dépasser la somme de soixante mille francs par année.

Pour déterminer la part contributive de chacun des pays dans cette somme totale des frais, les pays contractants et ceux qui adhèreraient ultérieurement à l'Union seront divisés en six classes, contribuant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir:

	Unités
1 ^e classe	25
2 ^e »	20
3 ^e »	15
4 ^e »	10
5 ^e »	5
6 ^e »	3

Ces coefficients seront multipliés par le nombre des pays de chaque classe, et la somme des produits ainsi obtenus fournira le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient donnera le montant de l'unité de dépense.

Chacun des pays contractants désignera, au moment de son accession, la classe dans laquelle il désire être rangé.

Le Gouvernement de la Confédération suisse surveillera les dépenses du Bureau international, fera les avances nécessaires et établira le compte annuel, qui sera communiqué à toutes les autres administrations.

Art. 14. — La présente Convention sera soumise à des révisions périodiques, en vue d'y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système de l'Union.

A cet effet, des conférences auront lieu, successivement, dans l'un des pays contractants entre les délégués desdits pays.

L'administration du pays où doit siéger la conférence préparera, avec le concours du Bureau international, les travaux de cette conférence.

Le directeur du Bureau international assistera aux séances des conférences et prendra part aux discussions sans voix délibérative.

Art. 15. — Il est entendu que les pays contractants se réservent respectivement le droit de prendre séparément, entre eux, des arrangements particuliers pour la protection de la propriété industrielle, en tant que ces arrangements ne contreviendraient point aux dispositions de la présente Convention.

Art. 16. — Les pays qui n'ont point pris part à la présente Convention seront admis à y adhérer sur leur demande.

Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au gouvernement de la Confédération suisse, et par celui-ci à tous les autres.

Elle emportera, de plein droit, accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par la présente Convention, et produira ses effets un mois après l'envoi de la notification faite par le Gouvernement de la Confédération suisse aux autres pays unionistes, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée par le pays adhérent.

Art. 16-bis. — Les pays contractants ont le droit d'accéder en tout temps à la présente Convention pour leurs colonies, possessions, dépendances et protectorats, ou pour certains d'entre eux.

Ils peuvent à cet effet soit faire une déclaration générale par laquelle toutes leurs colonies, possessions, dépendances et protectorats sont compris dans l'accession, soit nommer expressément ceux qui y sont compris, soit se borner à indiquer ceux qui en sont exclus.

Cette déclaration sera notifiée par écrit au Gouvernement de la Confédération suisse, et par celui-ci à tous les autres.

Les pays contractants pourront, dans les mêmes conditions, dénoncer la Convention pour leurs colonies, possessions, dépendances et protectorats, ou pour certains d'entre eux.

Art. 17. — L'exécution des engagements réciproques contenus dans la présente Convention est subordonnée, en tant que de besoin, à l'accomplissement des formalités et règles établies par les lois constitutionnelles de ceux des pays contractants qui sont tenus d'en provoquer l'application, ce qu'ils s'obligent à faire dans le plus bref délai possible.

Art. 17-bis. — La Convention demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé, jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où la dénonciation en sera faite.

Cette dénonciation sera adressée au Gouvernement de la Confédération suisse. Elle ne produira son effet qu'à l'égard du pays qui l'aura faite, la Convention restant exécutoire pour les autres pays contractants.

Art. 18. — Le présent Acte sera ratifié, et les ratifications en seront déposées à Washington au plus tard le 1^{er} avril 1913. Il sera mis à exécution, entre les pays qui l'auront ratifié, un mois après l'expiration de ce délai.

Cet Acte, avec son protocole de clôture, remplacera, dans les rapports entre les pays qui l'auront ratifié: la Convention de Paris du 20 mars 1883; le Protocole de clôture annexé à cet acte; le Protocole de Madrid du 15 avril 1891 concernant la dotation du Bureau international, et l'Acte additionnel de

Bruxelles du 14 décembre 1900. Toutefois, les Actes précités resteront en vigueur dans les rapports avec les pays qui n'auront pas ratifié le présent Acte.

Art. 19. — Le présent Acte sera signé en un seul exemplaire, lequel sera déposé aux archives du Gouvernement des Etats-Unis. Une copie certifiée sera remise par ce dernier à chacun des Gouvernements unionistes.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Acte. Fait à Washington, en un seul exemplaire, le deux juin 1911.

Pour l'Allemagne :

HANIEL VON HAIMHAUSEN - H. ROBOLSKI - ALBERT OSTERRIETH.

Pour l'Autriche et pour la Hongrie :

L. baron DE HENGELMUELLER, ambassadeur d'Autriche-Hongrie.

Pour l'Autriche :

Dr. PAUL CHEVALIER BECK DE MANNAGETTA ET LERCHENAU, chef de section et président de l'office i. r. des brevets d'invention.

Pour la Hongrie :

ELEMÉR DE POMPÉRY, conseiller ministériel à l'office royal hongrois des brevets d'invention.

Pour la Belgique :

J. BRUNET - GEORGES DE RO - CAPITAINE.

Pour le Brésil :

R. DE LIMA E SILVA.

Pour Cuba :

ANTONIO MARTIN RIVERO.

Pour le Danemark :

J. CLAN.

Pour la République Dominicaine :

EMILIO C. JOUBERT.

Pour l'Espagne :

JUAN RIAÑO Y GAYANGOS - J. FLOREZ POSADA,

Pour les Etats-Unis d'Amérique :

EDWARD BRUCE MOORE - MELVILLE CHURCH - CHARLES H. DUELL
- ROBT. H. PARKINSON - FREDERICK P. FISH.

Pour la France :

PIERRE LEFÈVRE-PONTALIS - G. BRETON - MICHEL PELLETIER -
GEORGES MAILLARD.

Pour la Grande-Bretagne:

A. MITCHELL INNES - A. E. BATEMAN - W. TEMPLE FRANKS.

*Pour l'Italie:*LAZZARO NEGROTTA CAMBIASO - EMILIO VENEZIAN - G. B. CEC-
CATO.*Pour le Japon:*

K. MATSUI - MORIO NAKAMATSU.

Pour les Etats-Unis du Mexique:

J. DE LAS FUENTES.

Pour la Norvège:

LUDWIG AUBERT.

Pour les Pays-Bas:

SNYDER VAN WISSENKERKE.

Pour le Portugal:

J. F. H. M. DA FRANCA, Vte D'ALTE.

Pour la Serbie:

.

Pour la Suède:

ALBERT EHRENSVÄRD.

Pour la Suisse:

P. RITTER - W. KRAFT - HENRI MARTIN.

Pour la Tunisie:

E. DE PERETTI DE LA ROCCA.

Protocole de clôture.

Au moment de procéder à la signature de l'Acte conclu à la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:

Ad Art. 1^{er}. — Les mots « Propriété industrielle » doivent être pris dans leur acception la plus large; ils s'étendent à toute production du domaine des industries agricoles (vins, grains, fruits, bestiaux, etc.), et extractives (minéraux, eaux minérales, etc.).

Ad Art. 2. — a) Sous le nom de brevets d'invention sont comprises les diverses espèces de brevets industriels admises par les législations des pays contractants, telles que brevets d'importation, brevets de perfectionnement, etc., tant pour les procédés que pour les produits.

b) Il est entendu que la disposition de l'article 2 qui dispense les ressortissants de l'Union de l'obligation de domicile et d'établissement a un caractère interprétatif, et doit, par conséquent, s'appliquer à tous les droits nés en raison de la Convention du 20 mars 1883, avant la mise en vigueur du présent Acte.

c) Il est entendu que les dispositions de l'article 2 ne portent aucune atteinte à la législation de chacun des pays contractants, en ce qui concerne la procédure suivie devant les tribunaux et la compétence de ces tribunaux, ainsi que l'élection de domicile ou la constitution d'un mandataire requises par les lois sur les brevets, les modèles d'utilité, les marques, etc.

Ad Art. 4. — Il est entendu que, lorsqu'un dessin ou modèle industriel aura été déposé dans un pays en vertu d'un droit de priorité basé sur le dépôt d'un modèle d'utilité, le délai de priorité ne sera que celui que l'article 4 a fixé pour les dessins et modèles industriels.

Ad Art. 6. — Il est entendu que la disposition du premier alinéa de l'article 6 n'exclut pas le droit d'exiger du déposant un certificat d'enregistrement régulier au pays d'origine, délivré par l'autorité compétente.

Il est entendu que l'usage des armoiries, insignes ou décorations publiques qui n'aurait pas été autorisé par les pouvoirs compétents, ou l'emploi des signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par un pays unioniste, peut être considéré comme contraire à l'ordre public dans le sens du n° 3 de l'article 6.

Ne seront, toutefois, pas considérées comme contraires à l'ordre public les marques qui contiennent, avec l'autorisation des pouvoirs compétents, la reproduction d'armoiries, de décorations ou d'insignes publics.

Il est entendu qu'une marque ne pourra être considérée comme contraire à l'ordre public pour la seule raison qu'elle n'est pas conforme à quelque disposition de la législation sur les marques, sauf le cas où cette disposition elle-même concerne l'ordre public.

Le présent Protocole de clôture, qui sera ratifié en même temps que l'Acte conclu à la date de ce jour, sera considéré comme faisant partie intégrante de cet Acte, et aura même force, valeur et durée.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Protocole.
Fait à Washington, en un seul exemplaire, le deux juin 1911.

HANIEL VON HAIMHAUSEN

H. ROBOLSKI

ALBERT OSTERRIETH

L. Baron DE HENGELMUELLER

Dr. PAUL CHEVALIER BECK DE MANNA-
GETTA ET LERCHENAU

ELEMÉR DE POMPÉRY

J. BRUNET

GEORGES DE RO

CAPITAINE

R. DE LIMA E SILVA

J. CLAN

JUAN RIAÑO Y GAYANGOS

J. FLOREZ POSADA

EDWARD BRUCE MOORE

MELVILLE CHURCH

CHARLES H. DUELL

FREDERICH P. FISH

ROBT H. PARKINSON

EMILIO C. JOUBERT

PIÈRE LEFÈVRE PONTALIS.

MICHEL PELLETIER

G. BRETON

GEORGES MAILLARD

A. MITCHELL INNES

A. E. BATEMAN

W. TEMPLE FRANKS

LAZZARO NEGROTTO CAMBIASO

EMILIO VENEZIAN

G. B. CECCATO

K. MATSUI

MORIO NAKAMATSU

J. DE LAS FUENTES

SNYDER VAN WISSENKERKE

J. F. H. M. DA FRANCA, v.^{te} D'ALTE

ALBERT ÈHRENSVÄRD

P. RITTER

W. KRAFT

HENRI MARTIN

E. DE PERETTI DE LA ROCCA

LUDWIG AUBERT

ANTONIO MARTIN RIVERO.

(Traduzione).

Unione internazionale
per la protezione della proprietà industriale.

Convenzione di Unione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900 e a Washington il 2 giugno 1911.

Sua Maestà l'Imperatore di Germania, Re di Prussia, in nome dell'Impero germanico; Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, Re di Boemia ecc. e Re Apostolico di Ungheria per l'Austria e per l'Ungheria; Sua Maestà il Re dei Belgi; il Presidente degli Stati Uniti del Brasile; il Presidente della Repubblica di Cuba; Sua Maestà il Re di Danimarca; il Presidente della Repubblica dominicana; Sua Maestà il Re di Spagna; il Presidente degli Stati Uniti d'America; il Presidente della Repubblica francese; Sua Maestà il Re del Regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda e dei territori britannici al di là dei mari, Imperatore delle Indie; Sua Maestà il Re d'Italia; Sua Maestà l'Imperatore del Giappone; il Presidente degli Stati Uniti del Messico; Sua Maestà il Re di Norvegia; Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi; il Presidente del Governo provvisorio della Repubblica di Portogallo; Sua Maestà il Re di Serbia; Sua Maestà il Re di Svezia; il Consiglio federale della Confederazione svizzera; il Governo tunisino,

Avendo ritenuto utile apportare alcune modificazioni ed aggiunte alla Convenzione internazionale del 20 marzo 1883, con la quale venne creata un'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, hanno nominato a loro Plenipotenziari:

SUA MAESTÀ L'IMPERATORE DI GERMANIA, RE DI PRUSSIA:

il signor Dott. Haniel von Haimhausen, consigliere dell'Ambasciata di S. M.

l'Imperatore di Germania a Washington;

il signor Robolski, consigliere superiore di reggenza, consigliere relatore al dipartimento imperiale dell'interno;

il signor Prof. Dott. Alberto Osterrieth;

SUA MAESTÀ L'IMPERATORE D'AUSTRIA, RE DI BOEMIA, ECC.

E RE APOSTOLICO D'UNGHERIA:

Per l'Austria e per l'Ungheria:

S. E. il Barone Ladislao Hengelmüller de Hengervár, Suo consigliere intimo, Suo ambasciatore straordinario e plenipotenziario a Washington;

Per l'Austria:

S. E. il Dott. Paul Chevalier Beck de Mannagetta et Lerchenau, Suo consigliere intimo, capo sezione al Ministero imperiale e reale dei lavori pubblici e presidente dell'ufficio imperiale e reale dei brevetti d'invenzione;

Per l' Ungheria:

il signor Elemér de Pompéry, consigliere ministeriale al reale ufficio ungherese dei brevetti d' invenzione;

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI:

il signor Jules Brunet, direttore generale al Ministero degli affari esteri;
il signor Georges de Ro, senatore supplente, delegato del Belgio alle conferenze per la protezione della proprietà industriale di Madrid e di Bruxelles;
il signor Albert Capitaine, avvocato alla Corte d'appello di Liegi;

IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI DEL BRASILE:

il signor R. De Lima e Silva, incaricato d'affari degli Stati Uniti del Brasile a Washington;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CUBA:

S. E. M. Rivero, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di Cuba a Washington;

SUA MAESTÀ IL RE DI DANIMARCA:

il signor Martin J. C. T. Clan, console generale di Danimarca a New York;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DOMINICANA:

S. E. Emilio C. Joubert, inviato straordinario e ministro plenipotenziario della Repubblica dominicana a Washington;

SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA:

S. E. don Juan Riaño y Gayangos, Suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario a Washington;
S. E. don Juan Florez Posada, direttore della scuola degli ingegneri di Madrid;

IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA:

il signor Edward Bruce Moore, commissario delle patenti;
il signor Frederick P. Fish, avvocato alla Corte suprema degli Stati Uniti ed alla Corte suprema dello Stato di New York;
il signor Charles H. Duell, ex-commissario dei brevetti, ex-giudice alla Corte d'appello del distretto di Colombia, avvocato alla Corte suprema degli Stati Uniti e alla Corte suprema dello Stato di New York;
il signor Robert H. Parkinson, avvocato alla Corte suprema degli Stati Uniti e alla Corte suprema dello Stato dell' Illinois;
il signor Melville Church, avvocato alla Corte suprema degli Stati Uniti;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:

il signor Lefèvre-Pontalis, consigliere dell'Ambasciata della Repubblica francese a Washington;
il signor Georges Breton, direttore dell' ufficio nazionale della proprietà industriale;

il signor Michel Pelletier, avvocato alla Corte d'appello di Parigi, delegato alle conferenze per la protezione della proprietà industriale di Roma, di Madrid e di Bruxelles;

il signor Georges Maillard, avvocato alla Corte d'appello di Parigi;

SUA MAESTÀ IL RE DEL REGNO UNITO DELLA GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA E DEI TERRITORI BRITANNICI AL DI LÀ DEI MARI, IMPERATORE DELLE INDIE:

il signor Alfred Mitchell Innes, consigliere dell'Ambasciata di S. M. Britannica a Washington;

Sir Alfred Bateman, K. C. M. G., ex-controllore generale del commercio, lavoro e statistica;

il signor W. Temple Franks, controllore generale delle patenti, dei disegni e dei marchi di fabbrica;

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA:

il nobile Lazzaro dei marchesi Negrotto Cambiaso, consigliere dell'Ambasciata di S. M. il Re d'Italia a Washington;

il signor Emilio Venezian, ingegnere, ispettore nel Ministero di agricoltura, industria e commercio;

il signor dott. Giovanni Battista Ceccato, addetto commerciale dell'Ambasciata di Sua Maestà il Re d'Italia a Washington;

SUA MAESTÀ L'IMPERATORE DEL GIAPPONE:

il signor K. Matsui, consigliere dell'Ambasciata di S. M. l'Imperatore del Giappone a Washington;

il signor Morio Nakamatsu, direttore dell'ufficio dei brevetti;

IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI DEL MESSICO:

il signor José de las Fuentes, ingegnere, direttore dell'ufficio dei brevetti;

SUA MAESTÀ IL RE DI NORVEGIA:

il signor L. Aubert, segretario della legazione di Sua Maestà il Re di Norvegia a Washington;

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI:

il signor dott. F. W. J. G. Snyder van Wissenkerke, direttore dell'ufficio della proprietà industriale, consigliere al Ministero della giustizia;

IL PRESIDENTE DEL GOVERNO PROVVISORIO DELLA REPUBBLICA DI PORTOGALLO:
S. E. il visconte de Alte, inviato straordinario e ministro plenipotenziario del Portogallo a Washington;

SUA MAESTÀ IL RE DI SERBIA:

.....

SUA MAESTÀ IL RE DI SVEZIA:

S. E. il conte Alberto Ehrensward, suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario a Washington;

IL CONSIGLIO FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA:

S. E. Paul Ritter, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di Svizzera a Washington;
il signor W. Kraft, aggiunto dell'ufficio federale per la proprietà intellettuale a Berna;
il signor Henri Martin, segretario della legazione di Svizzera a Washington;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE PER LA TUNISIA:

il signor de Peretti de la Rocca, primo segretario dell'Ambasciata francese a Washington;

I quali, dopo essersi comunicati i loro rispettivi pieni poteri, trovati in buona e debita forma, si sono accordati sugli articoli seguenti:

Art. 1. — I paesi contraenti sono costituiti allo stato di Unione per la protezione della proprietà industriale.

Art. 2. — I sudditi o cittadini di ciascuno dei paesi contraenti godranno, in tutti gli altri paesi dell'Unione, per ciò che concerne i brevetti d'invenzione, i modelli d'utilità, i disegni o modelli industriali, i marchi di fabbrica o di commercio, il nome commerciale, le indicazioni di provenienza, la repressione della concorrenza sleale, dei benefici che le leggi rispettive accordano attualmente o accorderanno in seguito ai nazionali. In conseguenza essi avranno la stessa protezione di questi ultimi e lo stesso ricorso legale contro ogni lesione dei loro diritti, sotto riserva dell'adempimento delle condizioni e formalità imposte ai nazionali. Nessun obbligo di residenza o di stabilimento nel paese, dovè la protezione è reclamata, potrà essere imposto agli appartenenti all'Unione.

Art. 3. — Sono assimilati ai sudditi o cittadini dei paesi contraenti, i sudditi o cittadini dei paesi non facenti parte dell'Unione, che sono domiciliati o hanno stabilimenti industriali o commerciali effettivi e serî sul territorio d'uno dei paesi dell'Unione.

Art. 4. — a) Chi avrà fatto regolarmente il deposito di una domanda di brevetto d'invenzione, d'un modello di utilità, d'un disegno o modello industriale, d'un marchio di fabbrica o di commercio in uno dei paesi contraenti, o il suo avente causa, godrà per eseguire il deposito negli altri paesi, e sotto riserva dei diritti dei terzi, di un diritto di priorità entro i termini qui sotto stabiliti;

b) in conseguenza il deposito ulteriormente fatto in uno degli altri paesi dell'Unione prima che siano spirati tali termini, non potrà essere invalidato da fatti compiuti nell'intervallo, ossia in particolare da un altro deposito, dalla pubblicazione dell'invenzione o dalla sua attuazione, dalla messa in vendita di esemplari del disegno o del modello, dall'uso del marchio;

c) i termini di priorità sopra menzionati, saranno di dodici mesi per i brevetti d'invenzione e i modelli d'utilità, e di quattro mesi per i disegni e modelli industriali e per i marchi di fabbrica o di commercio;

d) chiunque vorrà valersi della priorità di un deposito precedente, dovrà fare una dichiarazione nella quale siano indicati la data e il paese di tale deposito. Ciascun paese determinerà in qual momento, al più tardi, questa dichiarazione dovrà esser fatta. Queste indicazioni saranno citate nelle pub-

blicazioni provenienti dall'amministrazione competente particolarmente nei brevetti e nelle relative descrizioni. I paesi contraenti potranno esigere da chi ha fatto una dichiarazione di priorità, la presentazione di una copia della domanda (descrizione, disegni, ecc....), depositata precedentemente, certificata conforme dall'amministrazione che l'avrà ricevuta. Tale copia sarà esente da ogni legalizzazione. Si potrà richiedere che essa sia accompagnata da un certificato della data del deposito, rilasciato dalla stessa amministrazione, e da una traduzione.

Altre formalità non potranno essere richieste per la dichiarazione di priorità all'atto del deposito della domanda. Ciascun paese contraente determinerà le conseguenze della omissione delle formalità stabilite nel presente articolo, senza che queste conseguenze possano eccedere la perdita del diritto di priorità ;

e) Ulteriormente altre giustificazioni potranno essere richieste.

Art. 4-bis. — I brevetti domandati nei diversi paesi contraenti da persone ammesse al beneficio della Convenzione, ai sensi degli articoli 2 e 3, saranno indipendenti dai brevetti ottenuti per la stessa invenzione negli altri paesi, aderenti o no all'Unione.

Questa disposizione deve essere intesa in modo assoluto, particolarmente nel senso che i brevetti domandati durante il termine di priorità sono indipendenti, tanto dal punto di vista delle cause di nullità e di decadenza, quanto dal punto di vista della durata normale.

Essa si applica a tutti i brevetti esistenti al momento della sua entrata in vigore.

Lo stesso avverrà nel caso di accessione di nuovi paesi per i brevetti esistenti da una parte e dall'altra al momento dell'accessione.

Art. 5. — L'introduzione, da parte del brevettato, nel paese dove il brevetto stesso è stato rilasciato, di oggetti fabbricati in uno dei paesi dell'Unione non porterà la decadenza.

Tuttavia il brevettato resterà soggetto all'obbligo di attuare il suo brevetto in conformità alle leggi del paese, nel quale introduce gli oggetti brevettati, ma con questa limitazione che il brevetto non potrà essere colpito da decadenza per causa di non attuazione in uno dei paesi dell'Unione, se non dopo trascorso un periodo di tre anni, calcolato dal deposito della domanda in questo paese e soltanto nel caso in cui il titolare del brevetto non giustifichi le cause della sua inazione.

Art. 6. — Ogni marchio di fabbrica o di commercio, regolarmente registrato nel paese d'origine, sarà ammesso al deposito e protetto tal quale negli altri paesi dell'Unione.

Tuttavia potranno essere rifiutati o invalidati:

1° i marchi che sono di natura tale da offendere diritti acquistati da terzi nel paese dove la protezione è reclamata;

2° i marchi sprovvisti di ogni carattere distintivo, ovvero composti esclusivamente di segni o indicazioni che possono servire in commercio per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, il luogo di origine dei prodotti o l'epoca di produzione, o quelli che siano divenuti d'uso comune nel linguaggio corrente o nelle abitudini leali e costanti del commercio del paese dove la protezione è reclamata.

Nell'apprezzamento del carattere distintivo di un marchio dovrà tenersi

conto di tutte le circostanze di fatto, in particolare della durata dell'uso del marchio.

3° i marchi che sono contrari alla morale o all'ordine pubblico.

Sarà considerato come paese d'origine il paese in cui il depositante ha il suo stabilimento principale.

Se questo stabilimento principale non è situato in uno dei paesi dell'Unione, sarà considerato come paese d'origine quello al quale appartiene il depositante.

Art. 7. — La natura del prodotto, sul quale il marchio di fabbrica o di commercio deve essere apposto, non può, in nessun caso, essere di ostacolo al deposito del marchio.

Art. 7-bis. — I paesi contraenti si impegnano ad ammettere al deposito ed a proteggere i marchi appartenenti a collettività, la cui esistenza non sia contraria alla legge del paese d'origine, anche se queste collettività non possiedono uno stabilimento industriale o commerciale.

Tuttavia ogni paese sarà giudice delle condizioni particolari alle quali una collettività potrà essere ammessa a far proteggere i suoi marchi.

Art. 8. — Il nome commerciale sarà protetto in tutti i paesi dell'Unione senza l'obbligo di deposito, faccia esso parte oppure no di un marchio di fabbrica o di commercio.

Art. 9. — Ogni prodotto che porti illecitamente un marchio di fabbrica o di commercio, od un nome commerciale, sarà sequestrato alla importazione in quelli fra i paesi dell'Unione, nei quali questo marchio o questo nome commerciale ha diritto alla protezione legale.

Se la legislazione di un paese non ammette il sequestro alla importazione, il sequestro sarà sostituito col divieto di importazione.

Il sequestro sarà ugualmente eseguito nel paese dove avrà avuto luogo l'applicazione illecita, o nel paese dove sarà stato importato il prodotto.

Il sequestro avrà luogo su domanda, sia del Pubblico Ministero, sia di qualunque altra autorità competente, sia di una parte interessata, privato o società, in conformità alla legislazione interna di ciascun paese.

Le autorità non saranno tenute ad eseguire il sequestro in caso di transito.

Se la legislazione di un paese non ammette il sequestro alla importazione, nè il divieto d'importazione, nè il sequestro nell'interno, queste misure saranno sostituite con le azioni e con i mezzi che la legge di questo paese accorderebbe in simile caso ai nazionali.

Art. 10. — Le disposizioni dell'articolo precedente saranno applicabili ad ogni prodotto che porti falsamente, come indicazione di provenienza, il nome di una località determinata, quando questa indicazione sarà unita ad un nome commerciale fittizio o assunto con intenzione fraudolenta.

È considerato come parte interessata ogni produttore, fabbricante o commerciante che si occupi della produzione, della fabbricazione o del commercio di questo prodotto e che risieda, sia nella località falsamente indicata come luogo di provenienza, sia nella regione dove questa località è situata.

Art. 10-bis. — Tutti i paesi contraenti si impegnano ad assicurare agli appartenenti all'Unione una protezione effettiva contro la concorrenza sleale.

Art. 11. — I paesi contraenti accorderanno, in conformità alla loro legislazione interna, una protezione temporanea alle invenzioni brevettabili, ai modelli di utilità, ai disegni o modelli industriali, come pure ai marchi di

fabbrica o di commercio per i prodotti che figureranno nelle esposizioni internazionali, ufficiali od ufficialmente riconosciute, organizzate sul territorio d'uno di essi.

Art. 12. — Ciascuno dei paesi contraenti si obbliga di istituire un Ufficio speciale della proprietà industriale ed un deposito centrale per la comunicazione al pubblico dei brevetti d'invenzione, dei modelli d'utilità, dei disegni o modelli industriali o dei marchi di fabbrica o di commercio.

Questo Ufficio pubblicherà, in quanto sia possibile, un periodico ufficiale.

Art. 13. — L'Ufficio internazionale istituito a Berna sotto il nome di Ufficio internazionale per la protezione della proprietà industriale è posto sotto l'alta autorità del Governo della Confederazione svizzera, il quale ne regola l'ordinamento e ne sorveglia il funzionamento.

L'Ufficio internazionale accentrerà le informazioni di ogni genere relative alla protezione della proprietà industriale, e le riunirà in una statistica generale, la quale verrà distribuita a tutte le amministrazioni. Esso procederà agli studi di comune utilità, che interessino l'Unione e redigerà sulla scorta dei documenti, che saranno messi a sua disposizione dalle diverse amministrazioni, un periodico in lingua francese sulle questioni che concernono l'oggetto dell'Unione.

I numeri di questo periodico, come pure tutti i documenti pubblicati dall'Ufficio internazionale, saranno distribuiti fra le amministrazioni dei paesi dell'Unione, in ragione del numero delle unità contributive più avanti indicate. Gli esemplari e i documenti supplementari che venissero richiesti così dalle dette amministrazioni, come da Società o da privati, saranno pagati a parte.

L'Ufficio internazionale dovrà tenersi di continuo a disposizione dei membri dell'Unione allo scopo di fornir loro, circa le questioni relative al servizio internazionale della proprietà industriale, le speciali informazioni di cui essi potessero aver bisogno. Esso farà un resoconto annuale della sua gestione, che sarà comunicato a tutti i membri dell'Unione.

La lingua ufficiale dell'Ufficio internazionale sarà la lingua francese.

Le spese dell'Ufficio internazionale saranno sostenute in comune dai paesi contraenti. Esse, in ogni caso, non potranno superare la somma di sessanta mila franchi all'anno.

Allo scopo di determinare il contributo di ciascuno di questi paesi nella somma totale di spese, i paesi contraenti e quelli che aderissero in seguito all'Unione saranno divisi in sei classi, ciascuna delle quali contribuirà in ragione di un certo numero di unità e cioè:

	Unità.
1ª classe	25
2ª »	20
3ª »	15
4ª »	10
5ª »	5
6ª »	3

Questi coefficienti saranno moltiplicati per il numero dei paesi di ciascuna classe, e la somma dei prodotti in tal modo ottenuti costituirà il numero delle unità per il quale la spesa totale deve essere divisa. Il quoziente darà l'ammontare dell'unità di spesa.

Ogni paese contraente indicherà, al momento della sua accessione, la classe nella quale desidera di essere iscritto.

Il Governo della Confederazione svizzera vigilerà sulle spese dell'Ufficio internazionale, farà le anticipazioni necessarie e compilerà il conto annuale, che sarà comunicato a tutte le altre amministrazioni.

Art. 14. — La presente Convenzione sarà sottoposta a revisioni periodiche, allo scopo di apportarvi dei miglioramenti tali da perfezionare il sistema dell'Unione.

A questo effetto avranno luogo successivamente delle conferenze, in uno dei paesi contraenti, fra i delegati dei detti paesi.

L'amministrazione del paese nel quale sarà tenuta la conferenza preparerà, col concorso dell'Ufficio internazionale, i lavori di questa conferenza.

Il direttore dell'Ufficio internazionale assisterà alle sedute delle conferenze e prenderà parte alle discussioni senza voto deliberativo.

Art. 15. — È inteso che i paesi contraenti si riservano rispettivamente il diritto di concludere separatamente, fra loro, degli accordi speciali per la protezione della proprietà industriale, in quanto tali accordi non contravvengano alle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 16. — I paesi che non hanno preso parte alla presente Convenzione saranno ammessi ad aderirvi dietro loro domanda.

Questa adesione sarà notificata per via diplomatica al Governo della Confederazione svizzera e da questo a tutti gli altri.

Essa porterà, di pieno diritto, l'accessione a tutte le clausole e l'ammisione a tutti i benefici stipulati con la presente convenzione, e produrrà i suoi effetti un mese dopo l'invio della notifica fatta dal Governo della Confederazione svizzera agli altri paesi unionisti, a meno che il paese aderente non abbia indicato una data posteriore.

Art. 16-bis. — I paesi contraenti hanno il diritto di accedere in qualsiasi momento alla presente Convenzione per le loro colonie, i loro possedimenti, le loro dipendenze e i loro protettorati, o per alcuni fra questi.

A tale effetto essi possono: sia fare una dichiarazione generale per la quale tutte le loro colonie, i loro possedimenti, le loro dipendenze e i loro protettorati sono compresi nell'accessione, sia nominare espressamente quelli che vi sono compresi, sia limitarsi ad indicare quelli che ne sono esclusi.

Questa dichiarazione sarà notificata per iscritto al Governo della Confederazione svizzera e da questo a tutti gli altri.

I paesi contraenti potranno, nelle stesse condizioni, denunciare la Convenzione per le loro colonie, i loro possedimenti, le loro dipendenze e i loro protettorati, o per alcuni fra questi.

Art. 17. — L'esecuzione degli impegni reciproci contenuti nella presente Convenzione è subordinata, in quanto ciò sia necessario, al compimento delle formalità e delle regole fissate dalle leggi costituzionali di quelli fra i paesi contraenti, che sono tenuti a promuoverne l'applicazione, ciò che essi si impegnano a fare nel più breve tempo possibile.

Art. 17-bis. — La Convenzione resterà in vigore per un tempo indeterminato, fino allo spirare di un anno dal giorno in cui ne sarà stata fatta la denuncia.

Questa denuncia sarà diretta al Governo della Confederazione svizzera.

Essa avrà effetto solo riguardo al paese che l'avrà fatta e la Convenzione resterà in vigore per gli altri paesi contraenti.

Art. 18. — Il presente atto sarà ratificato, e le ratifiche saranno depositate a Washington, al più tardi il 1° aprile 1913. Esso sarà posto in esecuzione, fra i paesi che l'avranno ratificato, un mese dopo spirato questo termine.

Il presente atto, insieme al suo protocollo di chiusura, sostituirà, nei rapporti fra i paesi che l'avranno ratificato, la Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883; il Protocollo di chiusura allegato a questo atto; il Protocollo di Madrid del 15 aprile 1891 concernente la dotazione dell'Ufficio internazionale, e l'atto addizionale di Bruxelles del 14 dicembre 1900. Tuttavia gli atti precitati resteranno in vigore nei rapporti con i paesi che non avessero ratificato il presente atto.

Art. 19. — Il presente atto sarà firmato in un solo esemplare, il quale sarà depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti. Una copia autenticata sarà rimessa da quest'ultimo a ciascun Governo unionista.

In fede di che, i Plenipotenziari rispettivi hanno firmato il presente Atto.

Fatto a Washington, in un solo esemplare, il 2 giugno 1911.

(Per le firme vedasi l'originale francese).

Protocollo di chiusura.

Al momento di procedere alla firma dell'Atto stipulato in data di oggi, i Plenipotenziari sottoscritti sono convenuti in quanto appresso:

Ad Art. 1. — Le parole « proprietà industriale » vanno intese nel loro significato più largo; esse si estendono ad ogni produzione nel campo delle industrie agricole (vini, grani, frutta, bestiame, ecc.), ed estrattive (minerali, acque minerali, ecc.).

Ad Art. 2. — a) Sotto il nome di brevetti d'invenzione sono comprese le diverse specie di brevetti industriali ammessi dalle legislazioni dei paesi contraenti, come i brevetti d'importazione, i brevetti di perfezionamento, ecc., tanto per i procedimenti, quanto per i prodotti.

b) È inteso che la disposizione dell'art. 2, la quale esonera i sudditi dei paesi dell'Unione dall'obbligo della residenza e dello stabilimento, ha un carattere interpretativo; e deve quindi applicarsi a tutti i diritti sorti in virtù della Convenzione 20 marzo 1883, prima dell'entrata in vigore del presente atto.

c) È inteso che le disposizioni dell'art. 2 non intaccano in alcun modo la legislazione di ciascun paese contraente, per quanto concerne la procedura seguita avanti i tribunali e la competenza di questi tribunali, e neppure per quanto riguarda la elezione di domicilio o la costituzione di un mandatario richieste dalle leggi sui brevetti, sui modelli di utilità, sui marchi, ecc.

Ad Art. 4. — È inteso che, quando un disegno o modello industriale sarà stato depositato in un paese in forza di un diritto di priorità, fondato sul deposito di un modello di utilità, il termine di priorità sarà solo quello che l'articolo 4 ha stabilito per i disegni e modelli industriali.

Ad Art. 6. — È inteso che la disposizione del primo alinea dell'articolo 6 non esclude il diritto di esigere dal depositante un certificato di registrazione regolare nel paese di origine, rilasciato dall'autorità competente.

È inteso che l'uso degli stemmi, delle insegne o decorazioni pubbliche non autorizzato dalle autorità competenti, o l'impiego di segni o punzoni ufficiali di controllo e di garanzia adottati da un paese unionista, può essere considerato come contrario all'ordine pubblico nel senso del numero 3 dell'articolo 6.

Non saranno, tuttavia, considerati contrari all'ordine pubblico i marchi che contengono, col consenso delle autorità competenti, la riproduzione di stemmi, di decorazioni o di insegne pubbliche.

È inteso che un marchio non potrà essere considerato contrario all'ordine pubblico per il solo motivo ch'esso non sia conforme a qualche disposizione della legislazione sui marchi, salvo il caso che questa stessa disposizione concerna l'ordine pubblico.

Il presente Protocollo di chiusura, il quale sarà ratificato contemporaneamente all'Atto stipulato in data d'oggi, sarà considerato come parte integrante di questo Atto ed avrà uguale valore e durata.

In fede di che, i Plenipotenziari rispettivi hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Washington, in un solo esemplare, il 2 giugno 1911.

(Per le firme vedasi l'originale francese).

Union internationale pour la protection de la propriété industrielle.

Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 pour l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce, révisé à Bruxelles le 14 décembre 1900 et à Washington le 2 juin 1911, conclu entre l'Autriche, la Hongrie, la Belgique, le Brésil, Cuba, l'Espagne, la France, l'Italie, le Mexique, les Pays-Bas, le Portugal, la Suisse et la Tunisie.

Les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont, d'un commun accord, arrêté le texte suivant, qui remplacera l'Arrangement signé à Madrid le 14 avril 1891 et l'Acte additionnel signé à Bruxelles le 14 décembre 1900, savoir :

Article premier. — Les sujets ou citoyens de chacun des pays contractants pourront s'assurer, dans tous les autres pays, la protection de leurs marques de fabrique ou de commerce acceptées au dépôt dans les pays d'origine, moyennant le dépôt desdites marques au Bureau international, à Berne, fait par l'entremise de l'administration dudit pays d'origine.

Art. 2. — Sont assimilés aux sujets ou citoyens des pays contractants les sujets ou citoyens des pays n'ayant pas adhéré au présent Arrangement qui, sur le territoire de l'Union restreinte constitués par ce dernier, satisfont aux conditions établies par l'article 3 de la Convention générale.

Art. 3. — Le Bureau international enregistrera immédiatement les marques déposées conformément à l'article premier. Il notifiera cet enregistrement aux diverses administrations. Les marques enregistrées seront publiées dans une feuille périodique éditée par le Bureau international, au moyen des indications contenues dans la demande d'enregistrement et d'un cliché fourni par le déposant.

Si le déposant revendique la couleur à titre d'élément distinctif de sa marque, il sera tenu :

1° De le déclarer, et d'accompagner son dépôt d'une mention indiquant la couleur ou la combinaison de couleurs revendiquée ;

2° De joindre à sa demande des exemplaires de ladite marque en couleur, qui seront annexés aux notifications faites par le Bureau international. Le nombre de ces exemplaires sera fixé par le règlement d'exécution.

En vue de la publicité à donner, dans les pays contractants, aux marques enregistrées, chaque administration recevra gratuitement du Bureau international le nombre d'exemplaires de la susdite publication qu'il lui plaira de demander. Cette publicité sera considérée dans tous les pays contractants comme pleinement suffisante, et aucune autre ne pourra être exigée du déposant.

Art. 4. — A partir de l'enregistrement ainsi fait au Bureau international, la protection de la marque dans chacun des pays contractants sera la même que si cette marque y avait été directement déposée.

Toute marque enregistrée internationalement dans les quatre mois qui suivent la date du dépôt dans le pays d'origine, jouira du droit de priorité établi par l'article 4 de la convention générale,

Art. 4-*bis*. — Lorsqu'une marque, déjà déposée dans un ou plusieurs des pays contractants, a été postérieurement enregistrée par le Bureau international au nom du même titulaire ou de son ayant cause, l'enregistrement international sera considéré comme substitué aux enregistrements nationaux antérieurs, sans préjudice des droits acquis par le fait de ces derniers.

Art. 5. — Dans les pays où leur législation les y autorise, les administrations auxquelles le Bureau international notifiera l'enregistrement d'une marque, auront la faculté de déclarer que la protection ne peut être accordée à cette marque sur leur territoire. Un tel refus ne pourra être opposé que dans les conditions qui s'appliqueraient, en vertu de la convention générale, à une marque déposée à l'enregistrement national.

Elles devront exercer cette faculté dans le délai prévu par leur loi nationale, et, au plus tard, dans l'année de la notification prévue par l'article 3, en indiquant au Bureau international leurs motifs de refus.

Ladite déclaration, ainsi notifiée au Bureau international, sera par lui transmise sans délai à l'administration du pays d'origine et au propriétaire de la marque. L'intéressé aura les mêmes moyens de recours que si la marque avait été par lui directement déposée dans le pays où la protection est refusée.

Art. 5-*bis*. — Le Bureau international délivrera à toute personne qui en fera la demande, moyennant une taxe fixée par le règlement d'exécution, une copie des mentions inscrites dans le registre relativement à une marque déterminée.

Art. 6. — La protection résultant de l'enregistrement au Bureau international durera vingt ans à partir de cet enregistrement, mais ne pourra être invoquée en faveur d'une marque qui ne jouirait plus de la protection légale dans le pays d'origine.

Art. 7. — L'enregistrement pourra toujours être renouvelé suivant les prescriptions des articles 1 et 3.

Six mois avant l'expiration du terme de protection, le Bureau international donnera un avis officieux à l'administration du pays d'origine et au propriétaire de la marque.

Art. 8. — L'administration du pays d'origine fixera à son gré, et percevra à son profit, une taxe qu'elle réclamera du propriétaire de la marque dont l'enregistrement international est demandé. A cette taxe s'ajoutera un émolument international de cent francs pour la première marque, et de cinquante francs pour chacune des marques suivantes, déposées en même temps par le même propriétaire. Le produit annuel de cette taxe sera réparti par parts égales entre les pays contractants par les soins du Bureau international, après déduction des frais communs nécessités par l'exécution de cet Arrangement.

Art. 8-*bis*. — Le propriétaire d'une marque internationale peut toujours renoncer à la protection dans un ou plusieurs des pays contractants, au moyen d'une déclaration remise à l'administration du pays d'origine de la marque, pour être communiquée au Bureau international, qui la notifiera aux pays que cette renonciation concerne.

Art. 9. — L'administration du pays d'origine notifiera au Bureau international les annulations, radiations, renonciations, transmissions et autres changements qui se produiront dans la propriété de la marque.

Le Bureau international enregistrera ces changements, les notifiera aux administrations des pays contractants, et les publiera aussitôt dans son journal.

On procédera de même lorsque le propriétaire de la marque demandera à réduire la liste des produits auxquels elle s'applique.

L'addition ultérieure d'un nouveau produit à la liste ne peut être obtenue que par un nouveau dépôt effectué conformément aux prescriptions de l'article 3. A l'addition est assimilée la substitution d'un produit à un autre.

Art. 9-bis. — Lorsqu'une marque inscrite dans le registre international sera transmise à une personne établie dans un pays contractant autre que le pays d'origine de la marque, la transmission sera notifiée au Bureau international par l'administration de ce même pays d'origine. Le Bureau international enregistrera la transmission et, après avoir reçu l'assentiment de l'administration à laquelle ressortit le nouveau titulaire, il la notifiera aux autres administrations et la publiera dans son journal.

La présente disposition n'a point pour effet de modifier les législations des pays contractants qui prohibent la transmission de la marque sans la cession simultanée de l'établissement industriel ou commercial dont elle distingue les produits.

Nulle transmission de marque inscrite dans le registre international, faite au profit d'une personne non établie dans l'un des pays contractants, ne sera enregistrée.

Art. 10. — Les administrations régleront d'un commun accord les détails relatifs à l'exécution du présent Arrangement.

Art. 11. — Les pays de l'Union pour la protection de la propriété industrielle qui n'ont pas pris part au présent Arrangement seront admis à y adhérer sur leur demande, et dans la forme prescrite par la Convention générale.

Dès que le Bureau international sera informé qu'un pays ou une de ses colonies a adhéré au présent Arrangement, il adressera à l'administration de ce pays, conformément à l'article 3, une notification collective des marques qui, à ce moment, jouissent de la protection internationale.

Cette notification assurera, par elle-même, auxdites marques le bénéfice des précédentes dispositions sur le territoire du pays adhérent, et fera courir le délai d'un an pendant lequel l'administration intéressée peut faire la déclaration prévue par l'article 5.

Art. 12. — Le présent Arrangement sera ratifié, et les ratifications en seront déposées à Washington au plus tard le premier avril 1913.

Il entrera en vigueur un mois à partir de l'expiration de ce délai, et aura la même force et durée que la Convention générale.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Arrangement.

Fait à Washington, en un seul exemplaire, le deux juin 1911.

Pour l'Autriche et pour la Hongrie:

L. baron DE HENGELMUELLER, ambassadeur d'Autriche-Hongrie.

Pour l'Autriche:

Dr. PAUL CHEVALIER BECK DE MANNAGETTA ET LERCHENAU, chef de section et président de l'office i. r. des brevets d'invention.

Pour la Hongrie:

ELEMÉR DE POMPÉRY, conseiller ministériel à l'office royal hongrois
des brevets d'invention.

Pour la Belgique:

J. BRUNET — GEORGES DE RO — CAPITAINE.

Pour le Brésil:

R. DE LIMA E SILVA.

Pour Cuba:

ANTONIO MARTIN RIVERO.

Pour l'Espagne:

JUAN RIAÑO Y GAYANGOS — J. FLOREZ POSADA.

Pour la France:

PIERRE LEFÈVRE-PONTALIS — G. BRETON — MICHEL PELLETIER —
GEORGES MAILLARD.

Pour l'Italie:

LAZZARO NEGROTTO CAMBIASO — EMILIO VENEZIAN — G. B. CECCATO.

Pour le Mexique:

J. DE LAS FUENTES.

Pour les Bays-Bas:

SNYDER VAN WISSENKERKE.

Pour le Portugal:

J. F. H. M. DE FRANCA V. TE D'ALTE.

Pour la Suisse:

P. RITTER — W. KRAFT — HENRI MARTIN.

Pour la Tunisie:

E. DE PERETTI DE LA ROCCA.

(Traduzione)

Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale.

Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 per la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio, riveduto a Bruxelles il 14 dicembre 1900 e a Washington il 2 giugno 1911, stipulato fra l'Austria, l'Ungheria, il Belgio, il Brasile, Cuba, la Spagna, la Francia, l'Italia, il Messico, i Paesi Bassi, il Portogallo, la Svizzera e la Tunisia.

I sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno, di comune accordo, redatto il testo seguente, che sostituirà l'accordo firmato a Madrid il 14 aprile 1891 e l'Atto addizionale firmato a Bruxelles il 14 dicembre 1900, e cioè:

Art. 1. — I sudditi o cittadini di ciascuno dei paesi contraenti potranno assicurarsi, in tutti gli altri paesi, la protezione dei loro marchi di fabbrica o di commercio, accettati al deposito nei paesi d'origine, mediante il deposito dei detti marchi presso l'Ufficio internazionale a Berna, eseguito pel tramite dell'amministrazione del detto paese d'origine.

Art. 2. — Sono assimilati ai sudditi o cittadini dei paesi contraenti i sudditi o cittadini dei paesi che hanno aderito al presente accordo, i quali, sul territorio dell'Unione ristretta costituita da questo accordo, soddisfano alle condizioni volute dall'articolo 3 della Convenzione generale.

Art. 3. — L'Ufficio internazionale registrerà immediatamente i marchi depositati in conformità dell'art. 1°. Esso notificherà questa registrazione alle diverse amministrazioni. I marchi registrati saranno pubblicati in un periodico edito dall'Ufficio internazionale, in base alle indicazioni contenute nella domanda di registrazione e ad un *cliché* fornito dal depositante.

Se il depositante rivendica il colore come elemento distintivo del suo marchio, egli dovrà:

1° Dichiararlo ed accompagnare il suo deposito con l'indicazione del colore o della combinazione di colori rivendicata;

2° Unire alla sua domanda degli esemplari del detto marchio di colore i quali saranno allegati alle notifiche fatte dall'Ufficio internazionale. Il numero di questi esemplari sarà fissato dal regolamento di applicazione.

In vista della pubblicità da dare, nei paesi contraenti, ai marchi registrati, ogni amministrazione riceverà gratuitamente dall'Ufficio internazionale il numero di esemplari della suddetta pubblicazione, che crederà di domandare. Questa pubblicità verrà considerata in tutti i paesi contraenti come pienamente sufficiente e non ne potrà essere richiesta alcun'altra dal depositante.

Art. 4. — A partire dalla registrazione in tal modo eseguita presso l'Ufficio internazionale, la protezione del marchio in ciascuno dei paesi contraenti sarà la stessa cosa se questo marchio vi fosse stato depositato direttamente.

Ogni marchio registrato internazionalmente entro i quattro mesi che seguono la data del deposito nel paese d'origine, godrà del diritto di priorità stabilito dall'art. 4 della Convenzione generale.

Art. 4-*bis*. — Quando un marchio già depositato in uno o più dei paesi contraenti, è stato posteriormente registrato dall'Ufficio internazionale a nome dello stesso titolare o del suo avente causa, la registrazione internazionale sarà considerata come sostituita alle registrazioni nazionali anteriori, senza pregiudizio dei diritti acquisiti per effetto di queste ultime.

Art. 5. — Nei paesi, le cui leggi lo autorizzino, le amministrazioni alle quali l'Ufficio internazionale notificherà la registrazione di un marchio, avranno la facoltà di dichiarare che la protezione non può essere accordata a questo marchio sul loro territorio. Un tale rifiuto non potrà essere opposto se non nelle condizioni che si applicherebbero, in virtù della Convenzione generale, ad un marchio depositato per la registrazione nazionale.

Esse dovranno esercitare tale facoltà entro il termine previsto dalla loro legge nazionale e, al più tardi, entro l'anno dalla notifica prevista dall'art. 3, indicando all'Ufficio internazionale i motivi del rifiuto.

La detta dichiarazione, in tal modo notificata all'Ufficio internazionale, sarà da questo trasmessa senza indugio all'Amministrazione del paese d'origine e al proprietario del marchio. L'interessato avrà gli stessi mezzi di ricorso come se il marchio fosse stato da lui direttamente depositato nel paese dove la protezione è rifiutata.

Art. 5-*bis*. — L'Ufficio internazionale rilascerà, a chiunque ne farà domanda, mediante pagamento di una tassa che verrà fissata dal regolamento d'applicazione, una copia delle indicazioni iscritte sul registro relativamente a un marchio determinato.

Art. 6. — La protezione che risulta dalla registrazione presso l'Ufficio internazionale durerà 20 anni a partire da questa registrazione, ma non potrà essere invocata a favore di un marchio che non goda più la protezione legale nel paese d'origine.

Art. 7. — La registrazione potrà sempre essere rinnovata secondo le prescrizioni degli articoli 1 e 3.

Sei mesi prima dello spirare del periodo di protezione, l'Ufficio internazionale darà un avviso ufficioso all'Amministrazione del paese d'origine e al proprietario del marchio.

Art. 8. — L'Amministrazione del paese d'origine fisserà, a suo arbitrio, e riscuoterà a suo profitto, una tassa da pagarsi dal proprietario del marchio del quale è domandata la registrazione internazionale. A questa tassa si aggiungerà un emolumento internazionale di cento franchi per il primo marchio e di cinquanta franchi per ciascuno degli altri, depositati contemporaneamente dallo stesso proprietario. Il provento annuale di questa tassa sarà diviso in parti uguali fra i paesi contraenti a cura dell'Ufficio internazionale, dopo dedotte le spese comuni necessarie per l'esecuzione del presente accordo.

Art. 8-*bis*. — Il proprietario di un marchio internazionale può sempre rinunciare alla protezione in uno o più dei paesi contraenti, mediante una dichiarazione inviata all'Amministrazione del paese d'origine del marchio, per essere comunicata all'Ufficio internazionale il quale la notificherà ai paesi cui si riferisce la rinuncia.

Art. 9. — L'Amministrazione del paese d'origine notificherà all'Ufficio internazionale gli annullamenti, le radiazioni, le rinuncie, le trasmissioni e gli altri mutamenti che si effettueranno nella proprietà del marchio.

L'Ufficio internazionale registrerà queste mutazioni, le notificherà alle amministrazioni dei paesi contraenti e le pubblicherà immediatamente nel suo giornale.

Analogamente si procederà quando il proprietario del marchio chiederà di ridurre l'elenco dei prodotti ai quali esso si applica.

L'ulteriore aggiunta di un nuovo prodotto all'elenco non può ottenersi che mediante un nuovo deposito eseguito in conformità alle prescrizioni dell'arti. 3. All'aggiunta è assimilata la sostituzione di un prodotto ad un altro.

Art. 9-*bis*. — Quando un marchio iscritto nel registro internazionale verrà ceduto ad una persona stabilita in un paese contraente diverso dal paese d'origine del marchio, la cessione sarà notificata all'Ufficio internazionale dalla Amministrazione di questo stesso paese d'origine. L'Ufficio internazionale registrerà la cessione e, dopo aver avuto il consenso dell'Amministrazione alla quale appartiene il nuovo titolare, la notificherà alle altre amministrazioni e la pubblicherà nel suo giornale.

La presente disposizione non ha per effetto di modificare le legislazioni dei paesi contraenti le quali vietano la trasmissione del marchio senza la cessione contemporanea dello stabilimento industriale e commerciale del quale esso distingue i prodotti.

Non sarà registrata nessuna cessione di marchio iscritto nel registro internazionale, che sia fatta a favore di una persona che non risieda in uno dei paesi contraenti.

Art. 10. — Le amministrazioni regoleranno di comune accordo i particolari relativi alla esecuzione del presente Atto.

Art. 11. — I paesi della Unione per la protezione della proprietà industriale i quali non hanno preso parte al presente accordo saranno ammessi ad aderirvi dietro loro domanda, e nella forma prescritta dalla Convenzione generale.

L'Ufficio internazionale, non appena sarà informato che un paese o una delle sue colonie ha aderito al presente accordo, dirigerà alla Amministrazione di questo paese, in conformità all'art. 3, una notifica collettiva dei marchi, che, in quel momento, godono della protezione internazionale.

Questa notifica assicurerà, per sé stessa, ai detti marchi il beneficio delle precedenti disposizioni sul territorio del paese aderente e farà decorrere il termine di un anno, entro il quale l'Amministrazione interessata può fare la dichiarazione di cui all'art. 5.

Art. 12. — Il presente accordo sarà ratificato, e le ratifiche saranno depositate a Washington al più tardi il 1° aprile 1913.

Esso entrerà in vigore un mese dopo trascorso questo termine ed avrà la stessa forza e durata della Convenzione generale.

In fede di che, i Plenipotenziari rispettivi hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Washington, in un solo esemplare, il 2 giugno 1911.

(Per le firme vedasi l'originale francese).

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1913

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Risanamento della città di Catania ».

PRESIDENTE. Dò atto all'onor. presidente del Consiglio della presentazione di questo disegno di legge, il quale seguirà il corso stabilito del regolamento.

Augurî al Presidente.

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Anche a nome del collega Cavalli, che è dolente di non poter essere qui, interpretando senza dubbio il pensiero di tutti i colleghi, oggi, che si compie il 17° lustro della vita operosa del nostro illustre e caro Presidente, io rivolgo a Lui gli augurî più sinceri e fervidi, augurî di lunga esistenza, a conforto dei suoi cari e a decoro della Patria (*Applausi unanimi, vivissimi e prolungati*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. (*Tutti i ministri e i senatori si alzano*). Il Governo aderisce alle parole del senatore Bettoni, ed al largo plauso del Senato.

Il Governo ricorda in questa occasione che l'illustre Presidente di quest'Alta assemblea fu collega del Verdi quando si portò a Torino il risultato del plebiscito delle provincie parmensi.

E crede sia cosa per Lui molto gradita che quel giorno, in cui si compie una data così memoranda nella sua età, sia precisamente il giorno in cui il Senato plaude al Governo per avere presentata la legge per le onoranze a Giuseppe Verdi. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

PRESIDENTE. Cresce sempre più il mio obbligo per tanta benevolenza ai colleghi, al

presidente del Consiglio ed ai signori ministri, ed infiniti sono i miei ringraziamenti degli augurî. A tutti io contraccambio gli augurî pasquali.

La Pasqua, cari colleghi, vi felicitò, ma non solo vi felicitò, vi corroborò ai lavori che rimangono ancora da compiersi. Agli uffici abbiamo qualche disegno di legge importante; alla Commissione di finanze i bilanci; ed io, conoscendo lo zelo e la diligenza dei relatori, son certo che non tarderanno le relazioni, a mia norma per la riconvocazione del Senato. Quest'anno, mercè la sollecitudine del Governo e dell'altra Camera, non siamo nelle strette, per cui si levarono lamenti negli anni scorsi.

E ciascuno di voi ha tutto il tempo e tutto l'agio di esaminare, di studiare i bilanci, e di prepararsi alle più larghe discussioni.

Mi auguro di rivedervi sani, vigorosi, così da dimostrare che il Senato in attività non teme il confronto di altra assemblea presente e ventura. (*Applausi generali e vivissimi*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta e di quello approvato nella seduta di ieri.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego gli onorevoli segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Annaratone, Arnaboldi.

Bacelli, Balestra, Barracco Roberto, Bava-Beccaris, Bensa, Bettoni, Biscaretti, Bonasi, Borgatta.

Cadolini, Caetani, Camerano, Camerini, Castiglioni, Cavasola, Cefalo, Cefaly, Chironi, Ciamician, Colonna Fabrizio, Compagna.

Dalolio, De Blasio, De Cesare, De Cupis, De Giovanni, Del Giudice, Del Lungo, Del Zio,

De Sonnaz, Di Brocchetti, Di Broglio, Dini, Di Prampero; Di Terranova, Doria d'Eboli, Doria Pamphili.

Fabrizi, Falconi, Faravelli, Fili Astolfone, Fiore Frola.

Gessi, Giorgi, Goiran, Guala, Gualterio, Gui, Inghilleri.

Leonardi-Cattolica, Levi Ulderico, Lucchini Giovanni, Luciani.

Majnoni d'Intignano, Malaspina, Malvano, Manassei, Maragliano, Mariotti, Martinez, Martuscelli, Massabò, Massarucci, Maurigi, Mazziotti, Mazzolani, Mazzoni, Mele, Melodia, Monteverde, Mortara.

Pagano, Parpaglia, Pasolini, Pedotti, Perla, Petrella, Pigorini, Pollio.

Reynaudi, Riberi, Rossi Giovanni.

Sacchetti, Salvarezza Cesare, Sandrelli, San Martino Enrico, Santini, Scaramella-Manetti, Serena, Sonnino, Spingardi.

Tami, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Luigi, Vacca, Vigoni Giulio.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Requisizione dei quadrupedi e veicoli per il Regio esercito:

Senatori votanti	100
Favorevoli	95
Contrari	5

Il Senato approva.

Sistemazione e ampliamento delle reti telefoniche interurbane di Stato e nuove linee internazionali:

Senatori votanti	100
Favorevoli	89
Contrari	11

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-13:

Senatori votanti	100
Favorevoli	89
Contrari	11

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-13:

Senatori votanti	100
Favorevoli	87
Contrari	13

Il Senato approva.

Assunzione di personale avventizio per gli uffici scolastici provinciali e altri provvedimenti per applicare la legge 4 giugno 1911, n. 487:

Senatori votanti	100
Favorevoli	84
Contrari	16

Il Senato approva.

Convalidazione del Regio decreto 28 dicembre 1911, n. 1376, col quale la Direzione generale delle ferrovie dello Stato viene autorizzata a provvedere per l'impianto e l'esercizio di linee ferroviarie in Tripolitania e Cirenaica:

Senatori votanti	110
Favorevoli	91
Contrari	9

Il Senato approva.

Costituzione in comune di Calciano frazione del comune di Garaguso:

Senatori votanti	100
Favorevoli	76
Contrari	24

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1912-13 - Autorizzazione di maggiori spese:

Senatori votanti	100
Favorevoli	88
Contrari	12

Il Senato approva.

Concorso dello Stato per le onoranze centenarie a Giuseppe Verdi in Parma e in Busseto:

Senatori votanti	100
Favorevoli	93
Contrari	7

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1913

Approvazione di atti firmati a Washington tra l'Italia e vari Stati, addì 2 giugno 1911, concernenti la protezione della proprietà industriale e la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio:

Senatori votanti	100
Favorevoli	94
Contrari	6

Il Senato approva.


PRESIDENTE. Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 18.15).

Licenziato per la stampa il 25 marzo 1913 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resocounti delle sedute pubbliche.



DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 17 MARZO 1912

Sistemazione ed ampliamento delle reti telefoniche interurbane di Stato
e nuove linee internazionali

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria fino all'ammontare di lire 54,500,000 al fine di provvedere:

a) alla costruzione di arterie telefoniche interurbane mediante la posa di fili aerei, ovvero di cavi sotterranei Torino-Genova-Milano-Bologna-Firenze-Roma-Napoli, e diramazioni da Bologna per Venezia e da Firenze per Livorno (parte 1^a della Tabella annessa alla presente legge);

b) alla costruzione di linee telefoniche interurbane ed internazionali in fili aerei ed alla posa di cavi sottomarini (parte 2^a della Tabella annessa alla presente legge).

Art. 2.

Per l'esecuzione delle opere e per le spese occorrenti alle forniture di cui al precedente articolo, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a fare anticipazioni al Tesoro dello Stato fino alla somma complessiva di lire 54,500,000 in ragione di lire 3,000,000 per l'esercizio 1914-1915; di lire 3,500,000 per l'esercizio 1915-16; di lire 4,000,000 per ciascuno degli esercizi dal 1916-917 al 1919-920; di lire 5,000,000 per ciascuno degli esercizi dal 1920-921 al 1923-924; e di lire 6,000,000 per ciascuno degli esercizi 1924-925 e 1925-926.

Art. 3.

Ciascuna delle anticipazioni di cui all'articolo 2 sarà estinguibile in 35 annualità eguali,

posticipate, comprendenti capitale ed interesse al saggio del 4 per cento, e pagabili entro il mese di giugno di ciascun anno, a cominciare rispettivamente dal 1916 ed anni seguenti.

Sulle somme che verranno somministrate dalla Cassa dei depositi e prestiti, dalla data di ciascun mandato sino al giorno in cui comincia a decorrere la rispettiva annualità, sarà corrisposto il solo interesse nella suddetta misura del 4 per cento.

Art. 4.

Per la posa dei fili aerei telefonici su pali-ficazioni telegrafiche provvede la Direzione generale dei telegrafi, coi fondi e i materiali che verranno forniti dall'Azienda dei telefoni.

Art. 5.

È data facoltà al Governo, sentito il Consiglio d'amministrazione dei telefoni, di stabilire l'ordine di costruzione delle linee previste nella seconda parte dell'annessa tabella, tenendo conto, oltrechè del piano fondamentale a cui si informano i collegamenti progettati, della maggiore o minore urgenza che le indicazioni del traffico assegneranno per ciascuno di essi, e della convenienza altresì di aggruppare i lavori in guisa che ne sia possibile, con economia di spesa, la esecuzione contemporanea.

Il Governo potrà anticipare la costruzione delle linee comprese nella annessa tabella, qualora gli interessati alla costruzione anticipino

le somme occorrenti, da rimborsarsi senza interessi nel triennio successivo all'esercizio finanziario nel quale la costruzione, secondo l'ordine prestabilito dei lavori, avrebbe avuto luogo.

Art. 6.

Il Governo potrà far collocare nei cavi telefonici anche conduttori speciali per l'uso del telegrafo, nei limiti delle somme stanziato con la presente legge, per assicurare in ogni circostanza la comunicazione telegrafica diretta fra la capitale e i capiluogo di regione.

Art. 7.

Le eventuali disponibilità risultanti sulla somma di lire 54,500,000 di cui all'articolo 1°, potranno, dopo la esecuzione dei lavori enumerati nella tabella annessa, essere impiegate per il graduale collegamento ai capiluoghi di circondario dei capiluoghi di mandamento o di località di pari importanza.

Art. 8.

Nel quadro II della tabella A annessa alla legge 19 luglio 1909, n. 528, sono aumentati 10 posti di ingegnere a lire 3,000; e nel quadro III della tabella B annessa alla legge medesima sono aumentati 20 posti di capo tecnico e di capo officina.

Art. 9.

I posti di ingegnere che risulteranno disponibili con l'applicazione dell'articolo precedente saranno conferiti, mediante concorso per titoli, a giovani che non abbiano superato l'età di trent'anni e siano forniti di laurea in ingegneria conseguita nel regno.

Le nomine relative saranno fatte con decreto ministeriale, ma diverranno definitive soltanto in seguito ad esame di idoneità teorico-pratico su discipline attinenti al servizio telefonico. L'esame predetto avrà luogo dopo un anno dall'assunzione in servizio e con le norme da stabilirsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 10.

I posti di capo tecnico e capo officina portati in aumento dalla presente legge saranno per metà riservati agli operai dell'Amministrazione, e per l'altra metà messi a concorso fra estranei secondo le norme previste per entrambi i casi dall'articolo 17 del regolamento organico 16 maggio 1912, n. 574.

Art. 11.

Con decreto del ministro del tesoro sarà aumentato lo stanziamento del capitolo 95 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1913-1914 per l'importo di lire 66,000.

I.

TABELLA DIMOSTRATIVA DEI LAVORI DA ESEGUIRSI.

I. — *Linee di cui all'art. 1 lettera a) della legge.*

N.B. — Questi lavori si prevede di eseguirli totalmentè nei primi 6 esercizi. — Le somme portate in questa prima parte della tabella indicano limiti massimi di spesa e si riferiscono alla ipotesi che si adottino i cavi sotterranei.

1. Cavo Torino-Alessandria-Tortona	Km. 120	L. 3,871,000
2. » Tortona-Genova	» 72	» 1,591,000
3. » Tortona-Voghera	» 17	» 505,000
4. » Voghera-Piacenza-Bologna	» 205	» 6,693,000
5. » Milano-Voghera	» 62	» 1,620,000
6. » Bologna-Venezia	» 160	» 2,625,000
7. » Firenze-Livorno	» 100	» 1,246,000
8. » Bologna-Firenze-Roma	» 450	» 13,528,000
9. » Roma-Napoli	» 250	» 5,421,000
10. Lavori di posa (a calcolo)		» 1,900,000
	Totale	<u>L. 39,000,000</u>

II. — *Linee di cui all'art. 1 lettera b) della legge.*

1. Roma-Modane (circuiti) Lunghezza Km. 822	fili	mm. 4.5	L. 1,948,000
2. Roma-Palermo	» 1208	» 4.5	» 1,400,000
3. Roma-Cormons	» 758	» 4.5	» 856,650
4. Torino-Modane	» 81	» 4.5	» 86,225
5. Milano-Bergamo	» 55	» 4	» 48,914
6. Napoli-Bari	» 292	» 4	» 246,946
7. Messina-Siracusa	» 190	» 5	» 236,516
8. Messina-Catania	» 100	» 5	» 130,895
9. Cavi dello stretto di Messina e dell'isola d'Elba			» 400,000
10. Roma-Cosenza (tratto Napoli-Cosenza)	Km. 328	bronzo mm. 4	» 278,800
11. Genova-Porto Maurizio-Oneglia	» 256	» 4	» 234,500
12. Milano-Brescia	» 84	» 4	» 77,066
13. Bologna-Forli	» 65	» 4	» 56,365
14. Venezia-Treviso	» 28	» 4	» 23,202
15. Bari-Brindisi	» 112	» 4	» 95,266
16. Torino-Modane	» 81	» 4.5	» 86,275
17. Roma-Potenza (tratto Napoli-Potenza) »	188	» 4	» 159,800
18. Roma-Aquila	» 177	» 4	» 146,806
19. Roma-Perugia (tratto Terontola-Perugia)	» 43	» 3	» 21,500

Da riportarsi L. 6,533,726

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1913

		<i>Riporto</i>	. . .	L.	6,533,726
20.	Milano-Cremona	Km. 87	bronzo mm. 4	»	75,960
21.	Napoli-Salerno	» 58	» » 3	»	28,523
22.	Palermo-Trapani	» 197	» » 5	»	254,733
23.	Torino-Cuneo	» 88	» » 4	»	75,587
24.	Milano-Mantova	» 150	» » 4	»	127,513
25.	Bologna-Ferrara	» 48	» » 4	»	55,517
26.	Venezia-Vicenza	» 65	» » 4	»	56,396
27.	Napoli-Avellino	» 63	» » 3	»	30,705
28.	Palermo-Girgenti	» 133	» » 5	»	170,777
29.	Bari-Barletta	» 57	» » 4	»	47,750
30.	Cremona-Casalmaggiore	» 49	» » 4	»	41,526
31.	S. Marinella-Civitavecchia	» 10	» » 4	»	7,701
32.	Ravenna-Faenza	» 48	» » 4	»	38,895
33.	Bologna-Ancona	» 336	» » 4	»	284,800
34.	Potenza-Cosenza	» 257	» » 4	»	246,853
35.	Milano-Pavia	» 38	» » 4	»	33,956
36.	Firenze-Massa (tratto Pisa-Massa)	» 30	» » 3	»	15,000
37.	Ancona-Macerata	» 66	» » 3	»	29,895
38.	Aquila-Chieti	» 90	» » 3	»	45,160
39.	Palermo-Caltanissetta	» 146	» » 5	»	187,216
40.	Ascoli Piceno-Fermo	» 62	» » 3	»	30,474
41.	Bologna-Vergato	» 39	» » 3	»	23,264
42.	Cuneo-Alba	» 75	» » 4	»	62,287
43.	Cremona-Crema	» 44	» » 4	»	36,610
44.	Milano-Gallarate	» 44	» » 4	»	31,032
45.	Palermo-Termini	» 39	» » 4	»	32,797
46.	Torino-Ivrea	» 62	» » 4	»	52,700
47.	Ancona-Chieti	» 165	» » 4	»	133,739
48.	Chieti-Bari	» 333	» » 4	»	276,406
49.	Cosenza-Taranto	» 192	» » 4	»	157,171
50.	Milano-Bari	» 1067	» » 4.5	»	1,133,252
51.	Milano-Sondrio	» 135	» » 4	»	119,634
52.	Bologna-Ravenna	» 85	» » 4	»	91,248
53.	Ancona-Pesaro	» 66	» » 3	»	32,256
54.	Aquila-Teramo	» 71	» » 4	»	58,373
55.	Napoli-Campobasso	» 151	» » 3	»	83,175
56.	Ariano-Avellino	» 57	» » 3	»	27,642
57.	Bergamo-Clusone	» 35	» » 3	»	17,595
58.	Brescia-Breno	» 73	» » 3	»	37,853
59.	Chieti-Lanciano	» 42	» » 3	»	21,400
60.	Bari-Cosenza	» 309	» » 4	»	263,636
61.	Caltanissetta-Terranova	» 77	» » 4	»	63,274
62.	Novara-Arona	» 37	» » 4	»	32,562
63.	San Remo-Porto Maurizio-Oneglia	» 28	» » 4	»	25,735

Da riportarsi . . . L. 11,231,964

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1913

		<i>Riparto</i>		. . . L. 11,231,964	
64.	Perugia-Foligno Km. 38	bronzo	mm. 4	»	31,121
65.	Salerno-Campagna » 39	»	» 4	»	30,304
66.	Cavarzere-Chioggia » 44	»	» 4	»	36,418
67.	Aquila-Cittaducale » 51	»	» 3	»	26,360
68.	Leonforte-Nicosia » 20	»	» 4	»	10,733
69.	Maddaloni-Caserta » 7	»	» 4	»	5,402
70.	Genova-Albenga » 103	»	» 4	»	95,596
71.	Lecce-Taranto » 99	»	» 4	»	78,652
72.	Massa-Pontremoli » 56	»	» 4	»	45,224
73.	Novara-Pallanza » 79	»	» 4	»	68,235
74.	Potenza-Lagonegro » 144	»	» 4	»	117,827
75.	Perugia-Orvieto » 84	»	» 4	»	68,670
76.	Sassari-Ozieri » 58	»	» 4	»	48,887
77.	Siracusa-Noto » 37	»	» 4	»	29,149
78.	Vicenza-Asiago » 54	»	» 4	»	48,179
79.	Bari-Messina » 583	»	» 5	»	749,909
80.	Bari-Potenza » 131	»	» 4	»	108,636
81.	Nicastro-Catanzaro » 37	»	» 3	»	20,365
82.	Cassino-Sora » 37	»	» 4	»	30,378
83.	Piombino-Portoferraio » 35	»	» 4	»	28,863
84.	Messina-Castroreale » 55	»	» 4	»	49,311
85.	Messina-Patti » 75	»	» 4	»	62,957
86.	Novara-Romagnano » 32	»	» 4	»	28,000
87.	Potenza-Matera » 97	»	» 4	»	93,284
88.	Perugia-Rieti » 126	»	» 4	»	101,555
89.	Trapani-Marsala « 32	»	» 4	»	26,751
90.	Cosenza-Castrovillari » 70	»	» 3	»	35,514
91.	Firenze-San Miniato » 43	»	» 4	»	34,132
92.	Rio Marina-Portoferraio » 35	»	» 4	»	20,394
93.	Portolongone » 14	»	» 4	»	11,345
94.	Monfestino-Pavullo » 13	»	» 4	»	11,900
95.	Spoletto-Perugia » 63	»	» 4	»	53,985
Totale					L. 13,440,000

III.

Assetto linee	L. 1,360,000
Impianto uffici	» 70,000
Impreviste	» 630,000
Totale	
	L. 2,060,000

RIASSUNTO.

Linee di cui all'art. 1 lettera <i>a</i>) della legge	(1) L. 39,000,000
Linee di cui all'art. 1 lettera <i>b</i>) della legge	» 13,440,000
Assetto linee	» 1,360,000
Impianto uffici	» 70,000
Impreviste	» 630,000

Totale generale . (1) L. 54,500,000

(1) Limiti massimi riferibili all'ipotesi che si adottino i cavi sotterranei.



CCXCV.

TORNATA DEL 30 APRILE 1913

Presidenza del Vice-presidente BLASERNA

Sommario. — *Sunto di petizioni — Comunicazioni — Presentazione di relazioni — Il ministro degli affari esteri commemora il Re Giorgio I di Grecia (pag. 10197) — A lui si associa il Presidente (pag. 10197) — Per l'attentato al Re di Spagna: parlano il ministro degli affari esteri (pag. 10197), il Presidente (pag. 10198) e il senatore Santini (pag. 10198) — Il Presidente commemora i senatori Caravaggio (pag. 10198), De Luca (pag. 10199), Guerrieri-Gonzaga (pag. 10199), Quigini-Puliga (pag. 10200), Engel (pag. 10200) e Bracci-Testasecca (pag. 10200) — Si associano i senatori Bonasi (pag. 10201) Caldesi (pag. 10202), Paternò (pag. 10203), Del Zio (pag. 10203), Filì Astolfone (pag. 10203), Reynaudi (pagina 10204), Santini (pag. 10203), Bettoni (pag. 10204), Faina (pag. 10204), Levi Ulderico (pag. 10205) e il Presidente del Consiglio (pag. 10205) — Il Senato delibera l'invio di condoglianze alle famiglie degli estinti senatori e alle loro città natali — Il senatore Pedotti chiede notizie circa la salute dei senatori Taverna e Boncompagni-Ludovisi (pag. 10205) — Gli risponde il Presidente (pag. 10205) — Presentazione di una relazione e di disegni di legge (pag. 10210) — Sorteggio degli Uffici — Presentazione della relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla spesa per il Palazzo di Giustizia in Roma (pag. 10210) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale del 31 maggio 1908, n. 268 » (N. 935-A) parlano i senatori Garofalo (pag. 10210), Astengo (pag. 10215), Mazziotti, relatore (pag. 10213, 10218, 10220, 10221) e il Presidente del Consiglio (pag. 10212, 10219, 10220, 10221) — Si procede all'esame degli articoli — I primi due articoli sono sospesi; e l'art. 12 è approvato — Sull'art. 13 parlano i senatori De Blasio (pag. 10215), D'Andrea (pag. 10217, 10219), Parpaglia, presidente dell'Ufficio centrale (pag. 10220), Frascara (pag. 10221) e il Presidente del Consiglio (pagina 10221) — L'articolo stesso è rinviato all'Ufficio centrale per le opportune modificazioni — Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, della guerra, del tesoro, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici e delle poste e telegrafi.

BORGATTA, segretario. Legge il processo verbale della seduta del 17 marzo ultimo, che è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del sunto dalle petizioni pervenute al Senato:

BORGATTA, segretario, legge:

N. 162. La scuola di farmacia della R. Università di Siena fa voti che all'art. 31 del disegno di legge sull'esercizio delle farmacie siano apportate le modificazioni che essa propone.

N. 163. Il cav. Odoardo Masi, presidente del « Fascio nazionale dei farmacisti proprietari di farmacie », fa istanza al Senato, a nome di quel sodalizio, perchè siano introdotte alcune modificazioni nel disegno di legge sull'esercizio delle farmacie.

N. 164. Il dott. A. Ricci, presidente dell'« Ordine dei farmacisti di Cremona », fa istanza al Senato, a nome di quel sodalizio, perchè sia modificato il n. 3 dell'articolo 2 del disegno di legge sull'esercizio delle farmacie.

N. 165. Il presidente del Consiglio dell'« Ordine dei farmacisti dell'Umbria », a nome di quel Consiglio, fa istanza al Senato perchè nel disegno di legge sull'esercizio delle farmacie siano introdotte alcune modificazioni, nella istanza stessa suggerite.

N. 166. Il signor Ettore Conti, farmacista di Gonzaga (Mantova), fa istanza al Senato perchè sia equamente provveduto alla singolare e dannosa situazione in cui egli afferma di trovarsi nell'esercizio della sua professione, per un errore dell'autorità governativa.

N. 167. Il signor Pietro Demarco, presidente della Deputazione provinciale di Terra d'Otranto, trasmette al Senato un voto deliberato da quella Deputazione per l'avocazione allo Stato degli archivi del Mezzogiorno.

N. 168. La sig. Alberta Dalla Rosa ed il signor Simone Corazza, in rappresentanza della ditta G. Dalla Rosa, G. Corazza & C., fanno istanza al Senato perchè non venga approvato o, quanto meno, perchè venga modificato il disegno di legge relativo ai « Provvedimenti per riordinamento degli stabilimenti salsifero balneari di Salsomaggiore », presentato alla Camera dei deputati l'8 marzo 1913.

N. 169. I signori Alberto Aichino e Del Mastro Nestore, in nome del Comitato dei farmacisti esercenti del Piemonte, fanno istanza al Senato perchè non vengano approvati i paragrafi b) e c) dell'art. 24 del disegno di legge sull'esercizio delle farmacie.

N. 170. Il signor Giuseppe Bertolazzi di Bologna fa istanza al Senato perchè siano introdotte alcune modificazioni nel disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto del 28 marzo 1912, n. 283, che ha recato modificazioni e aggiunte al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura dell'elenco di omaggi.
BORGATTA, segretario, legge.

La Deputazione provinciale di Mantova: *Atti di quel Consiglio provinciale, anno 1906-1907, 1908 e 1909.*

La Deputazione provinciale di Pavia: *Atti di quel Consiglio provinciale, anno 1912.*

La Deputazione provinciale di Cuneo: *Atti di quel Consiglio provinciale, anno 1912.*

Il Regio Istituto tecnico superiore di Milano: *Programma di quel Regio Istituto per l'anno 1912-13.*

La Deputazione provinciale di Modena: *Atti di quel Consiglio provinciale, anno 1912.*

Il prof. avv. Giovanni Brunetti: *Norme e regole finali del diritto.*

L'avv. Aldo Goretti: *Glorie d'Italia (1848-1870) in cento sonetti.*

Il Comitato regionale di Palermo della Croce Rossa Italiana: *La lotta contro la malaria in Sicilia nel 1912.* Quinto rapporto del professor Arnaldo Trambusti e relazione dei medici delegati.

La Regia Stazione sperimentale di agrumicoltura e frutticoltura di Acireale: *Annali, vol. I, 1912.*

Il segretario generale del Congresso forestale italiano tenutosi in Torino nel 1911: *Atti del Congresso.*

Il sig. Alfonso Rubbiani: *Di Bologna riabilitata.* Discorso.

L'onor. senatore Morandi: *Gli stipendi degli insegnanti e la scuola.*

L'onor. senatore Mazzoni:

1° *Il teatro della rivoluzione. La vita di Molière e altri brevi scritti di letteratura francese;*

2° *Poesie.*

Il prof. Gherardo Ferreri: *L'Italia nuova (Scuola e famiglia).* Note di un nazionalista.

Il sig. Alessandro Lisini: *Indice di due antichi libri di imbreviature notarili.*

L'onor. senatore Fiore: *Sul trattato di pace di Losanna.* Discorso pronunziato nella tornata del Senato del 14 dicembre 1912.

Il colonnello Michelangelo Fontana: *Tu non hai dormito!* Articoli estratti dalla rivista mensile illustrata *La Vita.*

Il cav. Giuseppe Strocchi: *Memoria circa la nullità del Consorzio di esecuzione della bonifica della bassa pianura Ravennate compresa fra il Sillaro e il Lamon, la via Emilia e il Po-Reno; obbligo del Governo di costruire e di paragonare il canale a destra del Reno.*

Il sig. Giuseppe Brambilla: *Le nostre civiltà agricole.*

L'Istituto Casanova di Napoli: *Adunanza generale dei soci del giorno 6 maggio 1912. Resoconto.*

La Ditta Luigi Zanelli di Milano: *Lo sparto della Libia e l'industria cartaria italiana per Enrico Toniolo.*

La Regia Università degli studi di Cagliari: *Annuario per l'anno 1912-13.*

La Regia Deputazione di Storia patria di Firenze: *Costitutum populi vulterrani comunis.*

Il barone Giorgio Enrico Levi:

1° *La preparazione militare ed il tiro ridotto;*

2° *Come il mantenere nelle campagne le condotte piene, a tutta cura, sia in alcuni casi una vera necessità.*

Il sig. Arthur Livingston:

1° *I sonetti morali ed amorosi di Gian Francesco Busenello (1598-1695);*

2° *La vita veneziana nelle opere di Gian Francesco Busenello.*

Il sig. L. De Feis: *Amuleti e filatteri superstiziosi. A proposito di un disco sacro in terracotta del Collegio alla Quercia in Firenze.*

La famiglia Fogazzaro: *Per Antonio Fogazzaro. Lettere, telegrammi, epigrafi, commemorazioni, in occasione della morte di A. Fogazzaro.*

La Reale Accademia delle scienze di Torino:

1° *Memorie, serie seconda, tomo XLIII;*

2° *Atti (1912-13, vol. LXVIII. Dispense 1, 2 e 3).*

Il Comitato generale delle onoranze a Vittorio Amedeo II di Savoia: *I Siciliani in Piemonte nel secolo XVIII di Filippo Cordova.*

L'onor. senatore Dallolio:

1° *Notizie sugli antichi librai delle scuole del Pavaglione di A. Srobelli;*

2° *Le colonie scolastiche bolognesi. Note e ricordi di A. Dallolio.*

Il Consorzio autonomo del porto di Genova: *Esposizione statistica dell'anno 1910, voll. 3.*

La Commissione centrale di beneficenza in Milano: *La beneficenza della Cassa di risparmio nelle provincie lombarde nell'anno 1912.*

L'Istituto italiano di credito fondiario in Roma: *Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci sull'esercizio 1912.*

La Compagnia Reale delle ferrovie sarde: *Relazione e bilancio presentati dal Consiglio di amministrazione all'assemblea generale degli azionisti tenutasi in Roma il 29 gennaio 1913.*

Il municipio di Piacenza: *Bilancio preventivo per l'esercizio 1913 e relazione, del Regio commissario dott. Giulio Bertoldi.*

La casa editrice Emilio Ravagni: *Annuario telefonico italiano. Edizione 1913.*

La R. Università degli studi di Pisa: *Annuario di quella R. Università per l'anno accademico 1912-13.*

La Direzione generale del Banco di Napoli: *Relazione sulla gestione del 1912.*

La R. Università di Modena: *Annuario di quella R. Università per l'anno accademico 1912-13.*

La Biblioteca Civica di Torino: *La raccolta Bodoniana della Biblioteca Civica. Cenni illustrativi.*

Il cav. prof. Giuseppe Ferrari: *Discorso commemorativo di Antonio Panizzi, tenuto nel teatro Comunale di Brescello.*

La Banca Commerciale Italiana: *Cenni statistici sul movimento economico dell'Italia. Progresso economico dell'Italia nel ventennio 1893-1912.*

L'Università degli studi di Perugia: *Annuari di quella Università per gli anni 1910-11 e 1911-12.*

L'Associazione elettrotecnica italiana: *Descrizione di una macchinetta elettromagnetica del dott. Antonio Pacinotti.*

La R. Università di Pavia: *Annuario di quella R. Università, anno 1912-13.*

La R. Università di Bologna: *Annuario di quella R. Università, anno 1912-13.*

Il sacerdote Benvenuto Sala: 1. *La religione nella Sacra Scrittura, nella tradizione, nei canoni, nelle leggi civili.* - 2. *La Chiesa di Gesù Cristo.*

La R. Università degli studi di Padova: *Annuario per l'anno accademico 1912-13.*

La Deputazione provinciale di Padova: *Atti di quel Consiglio provinciale, anno 1912.*

S. E. il ministro degli affari esteri, onorevole Di San Giuliano: *Discorso* pronunciato alla Camera dei deputati il 22 febbraio 1913 sul bilancio del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1913-14.

Ministero degli affari esteri. Direzione degli affari coloniali: *Pionieri Italiani in Libia*. Relazione dei delegati della Società Italiana di esplorazioni geografiche e commerciali di Milano, 1880-1896.

Gli avvocati Giuseppe e Girolamo Congedo: *Pei reali educandati femminili di Napoli contro il signor Luigi Boccalatte*. Causa passata in decisione l'11 aprile 1913.

La Deputazione provinciale di Brescia: *Atti di quel Consiglio provinciale, anno 1912*.

L'onor. senatore Del Zio: *Per le onoranze centenarie a Giuseppe Verdi in Parma e in Busseto*. Parole pronunciate nella tornata del Senato del 17 marzo 1913.

Il Banco della Nazione Argentina: *Memoria y balance general del ejercicio 1912*.

I signori ingegneri De Corné e Rinaldi: *Sul tracciato della ferrovia direttissima Bologna-Firenze*. Relazione a S. E. il ministro dei lavori pubblici.

La R. Università degli studi di Cagliari: *Studi economico-giuridici* pubblicati per cura della Facoltà di giurisprudenza. Anno V, parte I.

L'onor. senatore Frascara: *Memorie storiche di Sezzè Alessandrino. La badia di Santa Giustina. Il monastero di Santo Stefano o Santa Maria di Bamio*. Volumi 2 di Francesco Gasparolo.

Messaggi

del Presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura dei seguenti messaggi pervenuti alla presidenza dalla Corte dei conti.

BORGATTA, segretario, legge:

« In osservanza della legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere all'E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del corrente mese di marzo ».

« Il Presidente
« DI BROGLIO ».

« In adempimento a quanto dispone la legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore

di partecipare a V. E. che nella seconda quindicina del decorso mese di marzo non è stata eseguita alcuna registrazione con riserva ».

« Il Presidente
« DI BROGLIO ».

« In osservanza della legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere alla E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del corrente mese di aprile ».

« Il Presidente
« DI BROGLIO ».

PRESIDENTE. Do atto al presidente della Corte dei conti di queste comunicazioni.

Messaggi

del ministro dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura di due messaggi pervenuti alla presidenza dal ministro dei lavori pubblici.

BORGATTA, segretario, legge:

« In osservanza dell'art. 5 della legge 28 giugno 1908, n. 302, mi onoro di comunicare un estratto di decreti emessi nel terzo trimestre dell'esercizio in corso, per lo storno di fondi fra articoli dei capitoli compresi nello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio 1912-13 ».

« Il Ministro
« SACCHI ».

« Mi onoro presentare, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 aprile 1908, n. 136, l'unito elenco dei prelevamenti eseguiti dal fondo di riserva speciale delle bonifiche durante il terzo trimestre dell'esercizio 1912-13 ».

« Il Ministro
« SACCHI ».

PRESIDENTE. Do atto al ministro dei lavori pubblici di queste comunicazioni.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Do lettura della seguente lettera trasmessa dal ministro degli affari esteri.

« On. signor Presidente,

« A termine dell'art. 172 del regolamento 20 giugno 1912, n. 1005, sulle scuole italiane all'estero, il Consiglio centrale delle scuole stesse ha provveduto pel suo parziale rinnovamento, mediante sorteggio della metà dei suoi membri eletti dal Senato e della metà di quelli nominati dal ministro, i quali, con ciò, sono decaduti dall'ufficio il 31 marzo p. p. ma sono rieleggibili.

« Dei due membri eletti dal Senato gli onorevoli senatori conte Malvezzi dei Medici e marchese Maurigi di Castel Maurigi è stato sorteggiato l'on. Maurigi.

« Sarò grato a S. E. se vorrà compiacersi di dar corso alla nuova nomina nel più breve tempo possibile.

« Con osservanza

« DI SAN GIULIANO »

In una prossima seduta si procederà alla nuova nomina.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Durante l'intervallo delle sedute sono state trasmesse alla Presidenza le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Protezione del bacino idrologico di Montecatini;

Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269; Sul conferimento della libera docenza;

Concessione a privati del servizio di recapito (per espresso) delle corrispondenze epistolari nelle località di loro provenienza;

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1913-14;

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1913-14;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1912-13;

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1913-14.

Per la morte di S. M. il Re dei Greci.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Compio il doloroso ufficio di partecipare al Senato che il giorno 18 marzo u. s. cessava di vivere S. M. Giorgio I Re degli Elleni, assassinato barbaramente in uno dei momenti più importanti e più decisivi per la storia del suo paese.

S. M. Re Giorgio, in cinquanta anni di regno, aveva meritato l'affetto del suo popolo e la fiducia e la stima di tutta l'Europa. Assunto il supremo potere in momenti difficili, egli ha saputo guidare la nazione ellenica attraverso non poche difficoltà fino al grado attuale di prosperità e di potenza.

La sua memoria rimarrà sempre rispettata e cara.

Il R. Governo ha immediatamente inviato al Governo ellenico le sue vive e profonde condoglianze, ed è sicuro di essersi reso in tale modo interprete anche dei sentimenti unanimi del Senato del Regno. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Il Senato si associa di pieno cuore alle nobili parole dell'onorevole ministro per gli affari esteri e prende viva parte al dolore della nazione amica, per la morte immatura del grande Re, provocata dalla mano di un vile assassino.

Re Giorgio appartiene ormai alla storia, la quale dirà con lettere indelebili la gran parte che egli ebbe nel Risorgimento della giovane Grecia. E quando questa uscì vittoriosa da una memorabile guerra, egli dovè abbandonare la opera sua!

Io prego l'onorevole ministro di voler trasmettere queste parole al Governo di Grecia, come espressione unanime nel nostro cordoglio. (*Approvazioni vivissime*).

Per l'attentato al Re di Spagna.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di comunicare al Senato che il giorno 13 corrente veniva commesso a Madrid

un attentato contro S. M. Alfonso XIII Re di Spagna. Fortunatamente l'attentato andò fallito e non ha avuto altro effetto che quello di far dare al giovane Re, di cui è nota la mente aperta pari all'indomito coraggio, una nuova prova della forza dell'animo suo. (*Approvazioni*).

Il Governo italiano si è affrettato a trasmettere al Governo spagnolo le più vive felicitazioni per lo scampato pericolo del Monarca, ed anche in questa occasione esso è sicuro di essersi reso fedele interprete dei sentimenti del Senato. (*Approvazioni generali vivissime*).

PRESIDENTE. Signori senatori.

Anche il giovane Re di Spagna è stato fatto segno di un attentato. Noi siamo lieti che, grazie al suo sangue freddo ed al suo coraggio, il cavalleresco Re sia rimasto incolume.

Il Senato prega quindi l'on. ministro degli affari esteri di trasmettere questi suoi sentimenti al Senato della grande Nazione spagnuola come espressione della nostra ammirazione per lo scampato pericolo. (*Approvazioni*).

SANTINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SANTINI. Piaccia al Senato cortesemente consentire che all'alta, autorevole parola del ministro degli esteri e del nostro Presidente si associ la modestissima mia, quella di un amico e di uno studioso del cavalleresco Paese d'Iberia, per *toto corde* gratularmi che alla nobilissima nazione, vera, genuina sorella nostra latina, mercè la Divina Provvidenza, il sangue freddo, l'indomito coraggio del suo Re degnissimo, sia stata, per la terza volta in breve giro di tempo, risparmiata un'immane sciagura, che sarebbe stata pure sciagura per la civiltà.

Ed a trarre del mancato compimento del nefando attentato più intima ragione di compiacenza siamo specialmente noi, che, nel liberale istituto della monarchia costituzionale, onde Italia e Spagna sono invidiato modello, saldo e rifulgente attraverso lungo volgere di tempi ed avvicinarsi di difficili eventi, ravvisiamo il più forte affidamento ed il più sicuro presidio per la esplicazione delle popolari libertà, per la forza, il prestigio, il lustro, le fortune della patria diletta. Ed, ammirati dal valore, onde il giovine, animoso Sovrano ha fronteggiato l'arma assassina, sperimentiamo

intenso un sentimento di compiacenza nel constatare come perpetuarsi sul trono — di rispetto e di affetto circondato — di Spagna le eroiche tradizioni, impressevi da un Principe di nostra gloriosa Dinastia, dal lagrimatissimo Amedeo di Savoia, i cui degni figli, le eccelse virtù rispecchiandone, sono di questa Assemblea lustro ed amore, *el Rey Caballero*, siccome con affettuoso rimpianto viene rammentato nella nobile terra di Spagna, il quale, con pari audacia, solo e fiducioso affrontava e con alto spregio del periglio, nelle vie di Madrid, i vili attentati dei patricidi. E, poichè oso lusingarmi mi tocchi l'onore di fedelmente interpretare la mente e l'anima del Senato, mi prendo licenza proporre che a S. M. Alfonso XIII, alla Graziosa Sovrana, alla sorella nazione di Spagna, ai nostri illustri colleghi del Senato di Madrid sia fatta partecipe l'espressione delle nostre vivissime felicitazioni. (*Vivissime approvazioni*).

Commemorazioni dei senatori Caravaggio, De Luca, Guerrieri-Gonzagi, Quigini-Puliga, Engel e Bracci Testasecca.

PRESIDENTE. L'on. nostro Presidente, essendo leggermente indisposto, mi ha incaricato di sostituirlo nel presiedere l'adunanza di oggi, e ha messo a mia disposizione le commemorazioni già da lui preparate.

Ne do lettura, aggiungendone due, che si riferiscono a nostri colleghi morti recentemente, per i quali il nostro illustre Presidente non ha avuto il tempo di preparare le commemorazioni.

Sono mancati ai vivi, nell'intervallo delle sedute, i senatori Caravaggio, De Luca, Guerrieri-Gonzaga, Quigini-Puliga, Engel e Bracci-Testasecca.

Nato Evandro Caravaggio, in Leno del bresciano, il 19 maggio 1834, morì il 23 dell'ultimo scorso marzo in Castiglione delle Stiviere. Studiando le leggi in Pavia, fu di que' giovani ardimentosi, che, quando il Piemonte dava asilo ai profughi lombardi, li aiutavano al tragitto del Ticino. Nel 1859, sotto il Governo del Re entrò agli uffici dell'amministrazione dell'interno, e vi continuò, acquistando le più

estese cognizioni degli ordinamenti amministrativi e delle pubbliche istituzioni e molta esperienza di governo. La sua opera fu proficua per oltre trentadue anni alle provincie nelle prefetture affidategli dal 1879 al 1902; e gli meritò l'ingresso al Senato, che gli fu aperto dalla nomina del 21 novembre 1901. Del suo valore profittarono anche speciali amministrazioni. Fu Commissario straordinario al Manicomio di Aversa, che riordinò, e del Monte de' Paschi di Siena, che riformò e diresse in modo da rendersi grati l'Istituto e i cittadini. Qual senatore appartenne al Consiglio superiore della pubblica beneficenza, alla Commissione centrale per l'amministrazione de' culti nella provincia di Roma e alla Commissione centrale per l'assegnazione al domicilio coatto. Dell'opera oramai classica: *Cinquant'anni di storia italiana*, pubblicata per cura della Regia Accademia dei Lincei, egli fu collaboratore, scrivendo un lungo e ponderoso articolo *sulla beneficenza* degno di lui e dell'Accademia editrice. Sentiamo rammarico di aver perduto tal collega, che vedevamo fra noi assiduo. (*Benissimo*).

Ippolito Onorio De Luca, morto improvvisamente la notte dal 26 al 27 marzo in Palermo, aveva tratto i natali in Girgenti il 25 novembre 1849. Laureato in Napoli, esercitò l'avvocatura nella città nativa, ove la sollecitudine sua per il pubblico bene ed i sentimenti liberali gli guadagnarono la candidatura politica, prima in Girgenti stessa, poi in Canicatti. Del collegio di Girgenti fu deputato nella XVII Legislatura; di quello di Canicatti in altre quattro successive; e dall'esercizio del mandato politico gli provenne la nomina al Senato nel 4 aprile 1909. Stabilito da alquanti anni in Palermo, vi continuava la professione forense, senza distogliersi dall'essere frequente e prendere parte ai lavori fra noi, che siamo dolenti di non avere più a rivederlo. (*Bene*).

Il senatore Guerrieri-Gonzaga, della cui presenza l'infermità da lungo tempo ci aveva privati, or piangiamo spento. Morì nella sua villa di Palidano il 10 aprile. In Mantova del nobile antico casato il marchese Carlo nato era il 21 novembre 1827. Lui adolescente il collegio educò in Monza; a liceo ed univer-

sità Padova ospitò; alla maggiore età nel 1846 fu mandato per l'istruzione militare a Vienna. Ma, ai primi moti italici, la divisa straniera spogliò; e nel 1848 fu alla rivolta di Milano con il fratello Anselmo. Entrato questi al Governo provvisorio della Lombardia, Carlo il coadiuvò; e, quando Anselmo fu inviato a Parigi per soccorso, fu Carlo de' primi a correre nelle fila de' volontari di Garibaldi; e nella compagnia di Giacomo Medici fu a Luino ed a Morazzone. Dopo i rovesci, che ebbero il colmo a Novara nel 1849, i due fratelli esularono, condannati a morte e sotto confisca de' beni; e vissero del pane guadagnato con la penna e nell'insegnamento; letterati quali erano ambi, Anselmo poeta e traduttore, Carlo buon prosatore. Questo pregio intellettuale, la chiarezza dei natali e la nobiltà del costume, li resero bene accetti dove ospitarono, cari ed in onore. Facendo amare sè, fecero amare l'Italia dagli stranieri; e con le amicizie e con gli scritti procacciarono favore al suo risorgimento, finchè, formatosi il grande partito, che ispiravasi alla politica del Conte di Cavour, vi si associarono. Nel 1859 Carlo riprese le armi nell'esercito regolare; e da valoroso ufficiale de' bersaglieri fece la campagna di quell'anno; marciò alla repressione del brigantaggio dal 1861 al 1863; fu capitano nella campagna del 1866; si congedò dall'esercito dopo Custoza per seguire Garibaldi nel Trentino; e con la ritirata depose la spada per darsi alla vita politica.

Già nel 1864, nel corso della diciottesima legislatura, era stato eletto al Parlamento dal collegio di Guastalla; liberata Mantova fu il primo deputato di Gonzaga. Adempì alacremente il mandato, dopo sciolto dal dovere di soldato; sostenne animoso le lotte parlamentari; collaborò a giornali, in particolare al *Diritto*; critico acuto, ma severo ed indipendente. Pubblicò opuscoli, ammonendo i vecchi partiti con richiamarli dai dogmi e dalle formole alla realtà, dalle sterili gare ai bisogni reali della nuova Italia. Memoransi le sue polemiche intorno alle pretese dell'alto clero e del papato. Carattere integro, sedendo ad un lato della Camera, pur combatteva gli amici, quando qualche loro proposito parevagli menomare l'autorità dello Stato. D'ogni lato godè stima, rispetto e fiducia; eletto alle Commissioni, gradito nel discutere.

In Mantova fu per anni presidente del Consiglio provinciale; ed ai più ragguardevoli uffici ivi ed in Gonzaga. Del soccorrere ed elevare le classi disagiate, onde inculcava il dovere ai ricchi, dell'amore del povero, della carità verso i sofferenti, dava l'esempio; benefattore diletto e venerato nelle sue terre di Palidano. Fondò a sue spese un asilo pe' figli de' villici; caldeggiò la bonificazione dell'Agro mantovano.

Il Senato ne fece l'acquisto nel novembre 1883; ed anche a questa Assemblea diede lungo concorso di assennata parola e di attività. Senatore segretario valente e caro l'ebbe la Presidenza dal 1886 sino alle sue dimissioni del 21 novembre del 1899. Si ritrasse, quando si sentì prostrato dai domestici lutti, e man mano cessò anche dal comparire. Non fu da noi dimenticato assente; sarà viva la memoria di lui trapassato. (*Approvazioni*).

In Camogli l'11 dello spirante aprile è mancato ai vivi un collega, onore della Marina, il Vice Ammiraglio Carlo Alberto Quigini-Puliga, ch'era nato in Casal Monferrato il 9 maggio 1840, ed era senatore dal 4 marzo 1905. Allievo della R. scuola di marina, guardia marina dal 1857 al 1859, salì pe' gradi sino a quell'alto degnamente raggiunto nell'aprile 1896; navigò in tempo di pace quasi diciotto anni, in tempo di guerra oltre cinque mesi; comandante esperto di squadre e del Corpo Reale equipaggi, e della Maddalena, e di Dipartimenti marittimi. Fu alle campagne di guerra del 1860-61 e del 1866; il suo valore meritò medaglia ne' fatti d'armi del Garigliano e Mola di Gaeta; portava, con gli altri segni onorifici, la Croce d'oro per anzianità di servizio; era in posizione ausiliaria dal giugno 1905. Servizi notabili ei rese non solo all'Armata ma anche al Governo dello Stato, cui partecipò dal 1898 al 1900 quale Sottosegretario per la Marina. Anche la morte del Vice Ammiraglio Quigini-Puliga ha posto fine ad una vita bene spesa per la patria. (*Benissimo*).

Il senatore ing. Adolfo Engel nacque a Vicosoprano (Cantone Grigioni) il 19 giugno 1851, di famiglia agiata. Fece i primi studi a Bergamo, poi frequentò l'Università di Padova, indi l'Istituto tecnico superiore di Milano, dal quale uscì laureato ingegnere con plauso, ed

ebbe a conseguire il premio Maccarani per le scienze fisiche. Si stabilì a Caravaggio ove diede prova della grande sua attività e del suo talento amministratore nella Congregazione locale di carità, nel Monte di pietà, nell'Orfanotrofio, nell'Istituto elemosiniero e nell'Ospedale modello. Anche a Treviglio, ove poi si trasferì, seppe portare a grande floridezza l'amministrazione di quell'ospedale.

Se la sua età non gli permise di prender parte alle guerre dell'indipendenza, non gli mancò il modo di dar prova di coraggio e di intrepidezza in altre battaglie non meno pericolose. Nel 1884, quando inferì il colera a Caravaggio, egli si diede a tutto corpo a combatterne le tristi conseguenze. Nell'anno seguente si unì a Cavallotti e ad altri generosi, per accorrere a Palermo, ove il triste morbo imperversava e quivi, come ingegnere, provvide alla costruzione delle baracche. Per queste due campagne e per aver a Caravaggio salvato una donna che stava per annegare, egli si meritò tre medaglie al valor civile.

Fu eletto deputato per sei legislature successive, prima a Bergamo e poscia a Treviglio, e si mostrò alla Camera molto assiduo e competente, specialmente in materia di lavori pubblici e di agricoltura. In Senato, ove entrò nel 1908, come pure nella Camera elettiva, egli si mostrò francamente liberale, e seppe farsi amare per la franchezza dei suoi modi, per la semplicità della sua vita e per il suo animo largamente caritatevole. Una morte improvvisa lo ha tolto ieri l'altro all'affetto dei numerosi suoi amici e dei conterranei d'adozione. (*Benissimo*).

Un altro lutto, nell'ultimo momento, è venuto a funestare il Senato, colla morte del senatore Giuseppe Bracci-Testasecca, avvenuta questa mattina in Roma. Il conte Bracci nacque di nobile famiglia ad Orvieto nel 1853. Imprese lo studio delle matematiche e si laureò ingegnere nel 1886. Di questi studi diede prova nella costruzione della funicolare che congiunge la città di Orvieto alla stazione ferroviaria. Il lavoro felicemente compiuto gli valse la riconoscenza dei suoi concittadini, i quali lo elessero a deputato con una votazione plebiscitaria nel 1892, e gli confermarono il mandato in quattro successive legislature. Nel 1909 entrò nel

Senato e seppe acquistarsi la simpatia e l'affetto dei suoi colleghi. Morì in buona età, quando avrebbe potuto rendere ancora segnalati servizi al suo paese. (*Bene*).

BONASI. Consenta il Senato ad un vecchio amico del marchese Carlo Guerrieri-Gonzaga, che a lui fu stretto da grande affetto e da antica, sincera ammirazione, di aggiungere qualche parola di sentito profondo cordoglio alla degna commemorazione che ne ha tessuto l'illustre nostro Presidente.

Coloro che non ebbero la ventura di conoscerlo intimamente, non riusciranno mai a raffigurarselo quale egli fu, nè possono sentire come il solo suo nome sia una evocazione di ricordi che elevano l'animo a splendori, che è sperabile non abbiano tramonto.

Attraverso la nebbia triste degli anni, il Guerrieri-Gonzaga mi appare come una balda, elegante figura di gentiluomo del Rinascimento.

Bello della persona, squisitamente gentile nei modi signorili, colto di cultura varia e soda, semplice nel dire, come nella vita, era, per la innata bontà e il candore dell'animo, alieno da ogni malizia e da ogni ipocrisia, mite, e quasi ingenuo, nel giudicare amici ed avversari; fiero però in campo, quale soldato della indipendenza e nelle lotte civili, come campione di ogni nobile causa, mostrandosi ugualmente valoroso e quando brandiva la spada, e quando dava di piglio alla penna o alzava la voce nei dibattiti parlamentari.

Uscito da quel patriziato lombardo, che, con tanto impeto di generosi entusiasmi e perseveranza di propositi, si mostrò rigenerato e degno della libertà cui aspirava e dei tempi nuovi che si preannunziavano, quasi adolescente, il Guerrieri-Gonzaga si arruolò nelle file garibaldine, e combattè da valoroso le prime battaglie della indipendenza; mentre il fratello suo Anselmo, maggiore di lui, si affermava come uno dei più ardimentosi araldi della rivoluzione in quelle cinque famose giornate di Milano, che prelusero l'epica ricostituzione dell'unità nazionale.

Fallite, ma non spente, le prime speranze; vinti, ma non fiaccati, i due giovani fratelli presero la via dell'esilio.

Dall'Austria, tornata tracotante ad occupare

le provincie lombarde, si videro confiscato il patrimonio avito, ma la persecuzione politica non potè tarpare loro l'animo; e quel tempo di ansie e di sacrifici, di sconforti e di speranze fu per loro di preparazione a più alte imprese nei giorni della riscossa.

Al dolore di vivere in estranea terra, essi accesi di tanto amore per il paese nativo, cercarono conforto in quegli studi che ne temprarono anche l'intelletto, e li rese degni degli alti uffici cui li preconizzavano le promettenti prove cui si erano già cimentati, ed ai quali tosto li chiamava l'Italia risorta, ma non ancora completamente redenta.

Non è questo il momento di tessere la biografia di questi geniali patrioti che riuscirà piena di insegnamenti, ed agli animi generosi di incitamento ad opere egregie, e ad ogni virtù pubblica e privata.

Auguro che qualcuno degno del nobile soggetto non tardi a compiere uno studio, che, mentre sarà giusto tributo di riconoscenza verso questi benemeriti, che alla patria tutto offersero e nulla chiesero, diverrà pagina gloriosa della storia del nostro risorgimento, ed anche spinta ad un notevole contributo alla moderna nostra letteratura, se invaghirà altri a raccogliere e divulgare i loro scritti, che sarebbe doloroso avessero a rimanere privilegio dei pochi frugatori di biblioteche e ricercatori di cose rare.

Aggiungerò soltanto, per restringere i ricordi al nostro Carlo, la cui scomparsa tanto vivo e amaro rimpianto ha suscitato e lascia tra noi, che, chiuso il periodo glorioso delle grandi guerre nazionali, e vinte quelle dolorose e più oscure, ma non meno eroiche, del brigantaggio, nelle quali tutte egli si conquistò le insegne del valore, deposta la nobile assisa di ufficiale dei Bersaglieri, nella Camera dei deputati, nella stampa, nel Senato, continuò a combattere, senza pregiudizi di classe od esclusivismi partigiani, con indomito fervore per ogni causa generosa, e per quegli ideali di libertà, di progresso e di umanità per cui ardeva la sua anima di cavaliere antico, esercitando sopra tutti un fascino che, per l'inconscia rettitudine e calore di convinzione, gli cattivava insieme l'ammirazione e l'affetto.

Egli lasciò scritti per le sue figlie adorate, Maria e Sofia, fogli di memorie intime e sto-

riche, che, sebbene disgraziatamente rimasti troppo presto in tronco, ai pochi privilegiati, che, per benigna concessione delle degne depositarie di questo sacro retaggio, hanno potuto gettarvi sopra l'occhio, sono apparse mirabili.

Queste pagine deliziose, dettate colla sincerità e semplicità che era nella sua natura, e colla espansione di chi si sente in famiglia solo colle persone più caramente dilette, alle quali erano riservate, rivelano tutte le grazie, le eleganze e le seduzioni che scaturiscono naturalmente da un cuor gentile, accoppiato a mente eletta letterariamente educata, e contengono particolari preziosi intorno agli avvenimenti politici di cui fu parte o testimone, che potranno divenire per la storia elementi di più equi e sicuri giudizi.

Mi sia dunque lecito, in questo momento solenne e doloroso, di esprimere il voto che tanto tesoro di ricordi non abbia a rimanere nascosto, e che le colte e intellettuali discendenti, nelle quali egli trasfuse così viva la fiamma dell'amore per ogni cosa bella e buona, a rendere perenne l'esempio delle grandi virtù del padre e a tutti caro il suo nome venerato, non vogliano privare le nuove generazioni di un bene, che sarà seme di virtù novelle.

Frattanto a Loro, cui giammai le lacrime di un incommensurabile compianto potranno lenire l'angoscia della perdita irreparabile, da questa eminente Assemblea, che si onorò di annoverarlo tra i suoi più eletti, vada una parola, non di conforto, ma di solidarietà pietosa e di riconoscente affetto. (*Vivissime approvazioni. Congratulazioni*).

CALDESI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDESI. Onorevoli colleghi, consentite anche a me, che come vecchio amico e antico costante compagno di fede politica del nostro compianto collega Adolfo Engel, aggiunga brevi parole alla nobile, alta e diffusa commemorazione che di lui ha fatto il nostro illustre Presidente.

Adolfo Engel, nato al di là del confine politico del Regno, ma in terra italiana, anzi italianissima, nella Val Bregaglia, senti, amò, operò sempre da vero italiano, coll'ardore e la foga del suo temperamento battagliero; seguì con costanza i suoi principii, sostenendo per essi

gravi lotte, fiere battaglie: quei principii altamente democratici, che si possono riassumere nella formula: laicità assoluta dello Stato, e libertà completa di tutti i cittadini nell'ambito della legge.

Adolfo Engel non fu soltanto un uomo politico di rara dirittura, di spirito e larghezza di mente, ma fu anche un uomo di cuore e di coraggio, come già ha accennato il nostro egregio Presidente, ricordando che si guadagnò tre medaglie al valore civile. E tutti ricordano l'episodio saliente della sua vita quando, compagno di Felice Cavallotti, corse a Palermo, miseramente travagliata dal colera, e fu posto nel luogo del maggior pericolo e della più grave responsabilità, al ricovero dei Porazzi.

Quest'uomo ancora vegeto e forte, benefico e coltissimo, come solo sanno quei pochi intimi che con lui avevano maggior consuetudine di vita, perchè la sua squisita sensibilità, aperta alla contemplazione di tutte le bellezze dell'arte, e la sua non comune erudizione nei più svariati campi dello scibile, e perfino la sua liberalità verso i bisognosi, seppe sempre nascondere sotto una certa scorza rude, massiccia come l'Alpe da cui veniva, quest'uomo è morto ieri improvvisamente, quando ancora tanto bene poteva fare al nostro paese, e tanto utile essere alla causa democratica.

Alla sua memoria mando da questo scanno l'estremo saluto e prego il nostro Presidente ed il Senato di voler inviare condoglianze alla famiglia sua, e particolarmente al suo degno figliuolo Emilio, professore libero docente alla Università di Palermo, e alla città di Treviglio, dove egli spiegò, come ben disse l'illustre nostro Presidente, la maggior parte della sua attività amministrativa, e al Borgo di Vico Soprano che lo vide nascere e ne accoglierà fra poco le ceneri.

Non dubito che il Senato vorrà accogliere queste proposte. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'on. Caldesi ha fatto la proposta che si invii un telegramma di condoglianza alla famiglia del compianto senatore Engel.

Voci. Alle famiglie di tutti i senatori defunti.

PRESIDENTE. È abitudine della Presidenza di inviare le condoglianze del Senato alle famiglie di tutti i senatori defunti; nel caso attuale,

terremo speciale conto delle particolari indicazioni forniteci dal senatore Caldesi.

Ha facoltà di parlare l'on. Santini.

SANTINI. Io mi associo preventivamente a quello che dirà l'ammiraglio Reynaudi per l'ammiraglio Puliga.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Paternò.

PATERNÒ. In verità, illustri colleghi, dopo la commemorazione del nostro Presidente e le parole del senatore Caldesi io potrei tacere, se non temessi di mancare a un debito di gratitudine, come palermitano, verso la memoria di Adolfo Engel.

Io l'ho conosciuto appunto nel 1885 quando Palermo, invasa rapidamente dall'epidemia colerica, che assumeva delle forme spaventevoli, in pochissimi giorni, si trovava gettata nel lutto.

Da ogni parte d'Italia accorsero i nostri fratelli a recarci aiuto; e fra questi non temo di errare dicendo che nessuno ha prestato l'opera sua con tanta abnegazione, con tanta modestia, con tanta calma, quanto Adolfo Engel.

Ripeto quindi che io avrei creduto di mancare ad un dovere di gratitudine, se non mi fossi associato, in nome della città di Palermo, al dolore che prova il Senato per la morte di un uomo tanto virtuoso. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Del Zio.

DEL ZIO. Io debbo spargere il fiore della gratitudine sulla tomba del senatore Evandro Caravaggio.

E sebbene i Presidenti dell'assemblea elettiva e vitalizia non lascino mai superare la magnanimità de' propri sentimenti, quando per l'elogio funebre dei colleghi debbono concepire ed esprimerne vittoriosamente un giudizio di verità adeguato al merito, sarà sempre permesso ai singoli deputati e senatori di recare il valore della loro testimonianza in appoggio alle parole presidenziali.

E io la debbo, stante che il Caravaggio era prefetto di Potenza nel 1881, quando i nostri amati sovrani tornavano dalla Sicilia. E dopo 23 o 24 giorni di viaggio in mezzo alla esultanza e alla commozione delle città e delle provincie, avevano pure dovuto cedere non solo al ricambio gradito delle gentili premure, ma anche al fasto delle cerimonie, e al peso

della invernata che era terribile. L'arrivo loro a Potenza fu il 28, la fermata il 29, la partenza per Roma il 30 gennaio 1881. Le manifestazioni Basiliche erano unanimi alle varie stazioni e a quella di Pisticci, di Ferrandina, di Vaglio, dove le popolazioni accorrevano per avere il piacere di vedere e ossequiare il Re e la Regina; l'entusiasmo era stato sì generale, ma generale pure la stanchezza, quando si toccò e si lasciò Potenza.

Fu dato, in quell'occasione, un banchetto nel palazzo della prefettura, ed io ebbi in tale circostanza a rilevare la prudenza civile ed il buon senso del prefetto, il quale, posciachè non si poteva andare al teatro per udire una musica di Verdi, che in ora assai tarda, dispose in modo la riunione che rese possibile alla Regina di manifestare i suoi sentimenti di affezione verso le regioni che restava a percorrere della Lucania e nelle provincie di Lecce, di Teramo, di Aquila. Esprese Ella la sua gratitudine coll'augurio di una splendida prossima primavera. E citò l'ode di Orazio a Torquato:

Diffugere nives, redeunt iam gramina campis.

Il Sovrano poi prese nelle sue mani quelle del mio successore nel collegio di Melfi, onorevole Fortunato, e le mie, che ero successore di Francesco Crispi nel collegio di Tricarico, e disse ad entrambi: « D'ora innanzi stringetevi e pensate alla patria; qualunque sia la divisione politica tenete ferma l'unità della patria ».

Io quindi mi associo ai sentimenti di ammirazione espressi dall'onorevole Presidente, sotto il triplice ordine di virtù da lui citate, mi vi associo in nome della Basilicata, e spargo il fiore della gratitudine sulla tomba di Evandro Caravaggio. (*Bene*).

FILÌ-ASTOLFONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILÌ ASTOLFONE. Mi associo commosso alle parole che l'illustre nostro Presidente ha detto in commemorazione del senatore Ippolito Onorio De Luca, che fu tra i maggiori avvocati della provincia di Girgenti, e che, passato in Palermo, occupò anche un posto non indifferente in quel rinomato Foro.

Suo amico, con consuetudine di sentimenti e di affetti, che mi legarono a lui, io ripeto che mi associo alle parole dette dal nostro Presi-

dente; e poichè ho inteso che a tutte le famiglie dei defunti saranno inviate le condoglianze del Senato, non faccio proposta speciale, e credo che quella fatta dal Presidente sarà accolta dal Senato.

REYNAUDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REYNAUDI. Consenta il Senato che alle egregie parole pronunciate dal nostro illustre Presidente in memoria dell'ammiraglio Puliga, io, che ebbi con lui lunga comunanza di lavoro sul mare, e per lui devota amicizia, aggiunga, a nome anche dei miei compagni navali, che hanno l'onore di far parte di questa assemblea, l'espressione del nostro particolare rimpianto e dolore.

L'ammiraglio Puliga fu, nell'essenza, uomo di mare e di azione. Dotato di spiccate attitudini navali, esperto navigatore, sul ponte di comando era maestro; nell'azione pronto, deciso, rapido.

Alla sua energia e perizia marinara è dovuto, in gran parte, se l'antica nave *Duilio*, nel suo primo viaggio di prova, sorpresa da una fortunale libeccata, potè affrontarla, e brillantemente superarla. Risultato di gran valore nel campo marittimo perchè valse ad infondere piena fiducia nelle ottime qualità nautiche di quelle nuovissime costruzioni che venivano a trasformare la tecnica navale, e dare nuovo indirizzo all'arte del navigare.

Mi sia concesso ancora di accennare ad un altro episodio della vita marinara del Puliga, episodio che, per quanto lontano, vive nel ricordo dei navali del tempo, e che a me è caro rievocare in quest'Aula. Quando gl'Inglesi occuparono l'Egitto ed iniziarono il bombardamento di Alessandria, trovavasi su quella rada il nostro avviso *Marco Antonio Colonna*, al comando del capitano di fregata Puliga. Accortosi egli, ai primi colpi di cannone, che era rimasta nel porto, ed in posizione pericolosa, una nave mercantile italiana, con a bordo centinaia di connazionali che si erano colà rifugiati, egli, intuendo l'orgasmo di quella povera gente, mosse arditamente in suo aiuto; traversò la doppia linea di fuoco degli Inglesi e dei porti egiziani, prese la nave a rimorchio e la portò in acque sicure. All'anima del marinaio ben rispondeva l'animo del soldato.

L'ammiraglio Puliga era di carattere franco e leale, di animo nobile; curava con particolare interessamento il benessere degli ufficiali e degli equipaggi alla sua dipendenza. Era un capo amato ed apprezzato.

Alla cara memoria di lui vada il nostro mesto affettuoso saluto, alla vedova desolata prego il Senato di mandare le condoglianze. (*Vivissime approvazioni*).

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. L'onorevole Presidente ha voluto con parola elevata ricordare la memoria del senatore Caravaggio.

Il senatore Caravaggio che ebbe i natali nella mia provincia ha lasciato di sè memoria cara, sia per le sue qualità di cittadino che per quelle di amministratore pubblico, come pure per quelle di patriota non dell'ultima ora. Alla sua memoria venerata io rivolgo un pensiero mesto ed un saluto affettuoso. (*Approvazioni*).

FAINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAINA. Sia permesso a me, concittadino ed amico dalla fanciullezza del conte Giuseppe Bracci e suo predecessore immediato nella rappresentanza del collegio di Orvieto nell'altro ramo del Parlamento, aggiungere una sola parola a quelle dette dal nostro illustre Presidente.

Entrato l'onor. Bracci al Senato da poco, e quando già il morbo che l'ha condotto alla tomba ne aveva minata la salute e gli aveva reso impossibile qualsiasi assiduo lavoro, pochi forse hanno avuto qui campo di ammirarne le rare doti di mente e di cuore; ma quanti lo hanno avuto collega nell'altro ramo del Parlamento, ricorderanno con rimpianto le larghe simpatie da cui era circondato e che lo portarono per più legislature all'ufficio di segretario della Camera; ed Orvieto, che deve alla sua ardita iniziativa la rapida comunicazione funicolare fra la città e la stazione, ha appreso con profondo dolore la perdita di Giuseppe Bracci. Alla famiglia, che in questi giorni si apprestava a celebrare la festa più cara al cuore di un padre, e che vede improvvisamente cambiare in nere gramaglie i bianchi veli nuziali, vada, solo conforto, la condoglianza del Senato che voi, egregi colleghi, avete già implicitamente votato. (*Approvazioni*).

LEVI ULDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI ULDERICO. Amico da lunghi anni del compianto senatore Bracci Testasecca, ammiratore delle doti di mente e di cuore che l'adoravano, non posso trattenermi dall'associarmi di gran cuore alle nobili parole in suo onore pronunziate dal nostro illustre Presidente e dall'onor. senatore Faina. (*Approvazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Purtroppo, durante la breve sospensione dei suoi lavori, il Senato è stato colpito da gravi lutti.

Il Presidente del Senato e gli onorevoli senatori che hanno parlato hanno ricordato le grandi virtù degli estinti colleghi di quanti seggono in quest'Aula.

Io, come ministro dell'interno, ho il dovere di ricordare in modo particolare l'onor. senatore Caravaggio, che fu prefetto in molte ed importanti provincie, e rese all'Amministrazione dell'interno eminenti servizi. Il senatore Caravaggio era considerato come uno degli uomini più competenti nelle questioni amministrative, nelle quali si distinse in tutte le provincie, portando la severità nell'amministrazione e una grandissima diligenza, soprattutto nel tutelare il patrimonio dei poveri. (*Approvazioni*).

Come deputato, ricordo in modo particolare i compianti De Luca, Engel e Bracci, coi quali ebbi l'onore di trovarmi per molti anni in assidua collaborazione nell'altro ramo del Parlamento.

Gli egregi senatori Guerrieri-Gonzaga e Quigini-Puliga hanno reso alla patria eminenti servizi: come militare e patriota il Guerrieri-Gonzaga, come ardito navigatore e come uno dei marinai più distinti del nostro paese il Quigini-Puliga.

A nome del Governo, mi associo al rimpianto di quest'alta Assemblea e mi associo del pari a tutte le condoglianze che il Senato crederà d'inviare alle famiglie ed ai comuni nativi di questi egregi senatori da tutti compianti. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. La Presidenza del Senato si farà un dovere di comunicare alle famiglie e

ai luoghi di nascita degli onorevoli colleghi perduti le condoglianze deliberate dal Senato.

Ho poi l'onore di comunicare al Senato che i funerali del compianto senatore Bracci Testasecca avranno luogo venerdì 2 maggio alle ore 10 antimeridiane.

**Per la salute dei senatori
conte Taverna e principe di Venosa.**

PEDOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI (*segni di attenzione*). Una preghiera intendo di rivolgere all'onor. nostro signor Presidente.

Da molti e molti giorni, potrei dire, purtroppo, da molte settimane, corrono in mezzo a noi delle voci ben tristi e ben dolorose intorno alla salute dell'egregio nostro collega senatore Taverna.

Io credo di interpretare il sentimento unanime dei colleghi, pregando il nostro illustre Presidente a voler procurare al Senato qualche precisa notizia intorno alle condizioni di salute di tanto caro collega ed amico. (*Approvazioni*).

E di altro nostro egregio collega sentiamo parimenti non liete ma penose notizie: del principe di Venosa.

Di lui pure si dice che si trovi in assai poco buone condizioni. Sicuramente io interpreto il sentimento dei signori senatori se parimenti prego l'illustre nostro Presidente a volerci comunicare attendibili notizie anche sulla salute di quest'altro nostro carissimo collega. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Anche per la ragione che io sono personalmente legato al nostro collega Taverna, non ho mancato, sarei per dire quasi tutti i giorni, di assumerne notizie.

Questa mattina poi il nostro collega, senatore Di Prampero, è andato a visitare il senatore Taverna, e purtroppo debbo dire che le sue condizioni sono tristissime.

Quanto al Principe di Venosa, posso assicurare il Senato che egli si trova in condizioni relativamente buone.

Auguro di cuore che i due amati colleghi possano trionfare delle loro malattie. (*Approvazioni*).

Presentazione di una relazione

MALASPINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALASPINA. A nome della Commissione permanente per i trattati internazionali, ho l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione stessa sul seguente disegno di legge:

Approvazione di due convenzioni e di un protocollo finale, firmati a Bruxelles addì 23 settembre 1910, aventi per oggetto l'urto fra navi e l'assistenza ed il salvataggio marittimi.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Malaspina della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Presentazione di disegni di legge.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione esterna delle gabelle e degli uffici tecnici di finanza, del personale tecnico ed amministrativo degli stabilimenti, uffici o magazzini delle aziende pei monopoli dei tabacchi e dei sali, pel personale degli ispettori amministrativi delle private e del personale di ragioneria del Ministero delle finanze;

Provvedimenti per la R. guardia di finanza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge, che saranno trasmessi agli Uffici per il necessario esame.

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. Procederemo ora, secondo dispone l'ordine del giorno, al sorteggio degli Uffici.

DI PRAMPERO, *segretario*, procede al sorteggio ed alla proclamazione degli uffici, che risultano così costituiti:

UFFICIO I.

S. A. R. il Principe Luigi Amedeo
Amato-Pojero
Arnaboldi
Beccaria-Incisa
Beltrami
Bombrini
Borgatta
Bozzolo
Calabria
Campo
Carafa
Carle Giuseppe
Cavasola
Celoria
Cencelli
Chironi
Colonna Prospero
Croce
Cucchi
D' Ali
Dallolio
D' Ancona
D' Arco
De Cesare
De Giovanni
De La Penne
De Larderel
Del Giudice
Del Zio
De Seta
De Sonnaz
Ellero
Falconi
Fecia di Cossato
Fortunato
Garofalo
Giorgi
Gorio
Grassi-Pasini
Guala
Lagasi
Lamberti
Lucchini Luigi
Lustig
Malvezzi
Maragliano
Mariotti
Martinez
Masi

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1913

Maurigi
 Mazziotti
 Michetti
 Morra
 Niccolini
 Orengo
 Orsini-Baroni
 Pagano
 Palberti
 Papadopoli
 Plutino
 Quarta
 Rignon
 Ruffo
 Sandrelli
 Sonnino
 Speroni
 Tasca-Lanza
 Taverna
 Trotti
 Vacca
 Viganò
 Vigoni Giulio
 Villa
 Villari

UFFICIO II.

S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto
 Annaratone
 Arcoleo
 Avarna Giuseppe
 Badini-Confalonieri
 Barbieri
 Barinetti
 Barracco Roberto
 Bensa
 Bodio
 Boito
 Cadenazzi
 Canzi
 Cardarelli
 Conti
 Corsini
 D'Alife
 D'Ayala-Valva
 De Mari
 De Renzi
 Di Broglio
 Di Frasso
 Dini

Di Prampero
 D'Oncieu de la Batie
 Doria Pamphili
 Durante
 Fadda
 Faina Eugenio
 Faravelli
 Fiocca
 Florena
 Fracassi
 Franchetti
 Gatti-Casazza
 Giordano-Apostoli
 Goiran
 Golgi
 Grenet
 Guiccioli
 Lanza
 Levi-Civita
 Majnoni d'Intignano
 Mangili
 Manno
 Mazza
 Mazzella
 Melodia
 Morandi
 Parpaglia
 Paternostro
 Pedotti
 Pelloux
 Perla
 Perrucchetti
 Ponti
 Ponza Coriolano
 Pullè
 Ricotti
 Righi
 Roux
 Salmoiraghi
 Scaramella-Manetti
 Schininà
 Scialoja
 Senise Carmine
 Senise Tommaso
 Tamassia
 Tiepolo
 Torlonia
 Torrigiani Filippo
 Tournon
 Vidari
 Vittorelli

UFFICIO III.

S. A. R. il Principe Vittorio Emanuele

Aula

Avarna Nicolò

Bacelli

Baldissera

Bassini

Bertetti

Bettoni

Biscaretti

Blaserna

Bonasi

Boncompagni-Ludovisi

Buonamici

Camerini

Capaldo

Cittadella

Cocuzza

Coffari

Colleoni

Colombo

Comparetti

De Amicis

Del Carretto

De Martino

Di Casalotto

Di San Giuliano

Di Terranova

Doria d'Eboli

D'Ovidio Francesco

Faldella

Figoli

Fiore

Frascara

Garavetti

Garroni

Gattini

Gherardini

Ginistrelli

Grassi

Greppi

Leonardi-Cattolica

Lojodice

Malaspina

Marazio

Marinuzzi

Massabò

Massarucci

Mazzolani

Medici

Oliveri

Paladino

Panizzardi

Pasolini

Pastro

Piaggio

Ponza Cesare

Ponzio-Vaglia

Riberi

Rossi Gerolamo

Sacchetti

Salvarezza Cesare

Scillamà

Serena

Solinas-Apostoli

Tacconi

Tajani

Tami

Todaro

Tommasini

Torrighiani Luigi

Treves

Veronese

Volterra

Zumbini

UFFICIO IV.

S. A. R. il Principe Tomaso

Adamoli

Albertoni

Astengo

Balenzano

Balestra

Barzellotti

Bastogi

Bava-Beccaris

Beneventano

Bordonaro

Borghese

Bruno

Brusati

Candiani

Canevaro

Caracciolo di Sarno

Caruso

Cavalli

Cefaly

Cibrario

Civelli

Cognata

Cosenza
Cuzzi
Dalla Vedova
D' Andrea
D' Antona
Del Lungo
Doria Giacomo
D' Ovidio Enrico
Fabrizi
Facheris
Fano
Fili-Astolfone
Finali
Foà
Gavazzi
Gessi
Guarneri
Inghilleri
Levi Ulderico
Lucca
Manassei
Mangiagalli
Martuscelli
Molmenti
Monteverde
Monti
Morisani
Mortara
Novaro
Paternò
Petrella
Petrilli
Pinelli
Pollio
Polvere
Rolandi-Ricci
Rossi Angelo
Saladini
San Martino Guido
Schupfer
Severi
Spingardi
Tabacchi
Tecchio
Torrighiani Piero
Trinchera
Vigoni Giuseppe
Vischi
Visconti Venosta
Zappi

UFFICIO V.

S. A. R. il Principe Ferdinando
Barracco Giovanni
Botterini
Cadolini
Caetani
Caldesi
Camerano
Caneva
Capellini
Carle Antonio
Castiglioni
Cefalo
Centurini
Chiesa
Ciamician
Colonna Fabrizio
Compagna
Consiglio
Cordopatri
Cruciani-Alibrandi
De Blasio
De Cristoforis
De Cupis
De Riseis
De Siervo
Di Brazzà
Di Brocchetti
Di Camporeale
Di Carpegna
Di Collobiano
Di Martino
Di Scalea
Driquet
Faina Zeffirino
Fava
Fergola
Filomusi-Guelfi
Frola
Gabba
Grocco
Gualterio
Gui
Lanciani
Lucchini Giovanni
Luciani
Majelli
Malvano
Martelli
Martinelli

Mazzoni
 Mele
 Minervini
 Minesso
 Pansa
 Passerini
 Pessina
 Pigorini
 Pirelli
 Placido
 Polacco
 Racagni
 Reynaudi
 Ridolfi
 Riolo
 Rossi Giovanni
 Rossi Teofilo
 Salvarezza Elvidio
 San Martino Enrico
 Santamaria-Nicolini
 Santini
 Sinibaldi
 Sormani
 Tittoni

Presentazione della relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla spesa per la costruzione del Palazzo di Giustizia.

PRESIDENTE. Dal Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla spesa per la costruzione del Palazzo di Giustizia in Roma, onor. senatore Frola, ricevo la seguente lettera:

« Roma (Palazzo di Giustizia, 30 aprile 1913).

« Ai sensi della legge 4 aprile 1912, n. 317, mi onoro presentare all' E. V. la relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla spesa per la costruzione del Palazzo di Giustizia in Roma.

« Con distinto ossequio

« Il Presidente

« S. FROLA ».

Do atto al senatore Frola della presentazione di questa relazione.

Avverto intanto che la relazione è già stampata, e che ho dato disposizioni perchè sia distribuita oggi stesso ai signori senatori.

Presentazione di disegni di legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1913-1914;

Conversione in legge dei decreti Reali 2 agosto 1912, n. 910 e 20 ottobre 1912, n. 1159 concernenti autorizzazione di spesa per l'applicazione della legge elettorale politica e richiesta di maggiori assegnazioni per lo stesso scopo.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il loro corso a norma del regolamento.

Discussione del disegno di legge: « Modificazione al testo unico della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269 ». (N. 935-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269 ».

Domando all'onor. Presidente del Consiglio se accetta che la discussione di questo disegno di legge si svolga sul testo emendato dall'Ufficio centrale.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Consento che si discuta il disegno di legge con gli emendamenti proposti dall'Ufficio centrale del Senato.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura di questo disegno di legge nel testo proposto dall'Ufficio centrale.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 935-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

La parola spetterebbe all'on. senatore Arcoleo, ma, non essendo presente, do facoltà di parlare al secondo iscritto, senatore Garofalo.

GAROFALO. Onorevole colleghi! Farò soltanto un'osservazione relativa alla questione della eleggibilità a consigliere provinciale.

Nel disegno di legge che stiamo esaminando, sono stabilite alcune condizioni per l'eleggibilità ai Consigli del comune e della provincia, per le quali non ogni elettore può essere eleggibile.

Se dunque si è ammesso il principio che la qualità di elettore non sia sufficiente per le cariche amministrative, mi sembra che si sarebbe potuto approfittare di questa distinzione, per fare scomparire un grave inconveniente che, a parer mio, si risolve anche in una vera e propria ingiustizia.

È noto che le rendite delle provincie sono interamente fornite dalle imposte sulla proprietà rustica ed urbana, con assoluta esclusione d'ogni altra tassa. La logica esigerebbe dunque che l'amministrazione di queste rendite fosse nelle mani dei contribuenti, non già nelle mani di coloro che ad esse in nessun modo contribuiscono. È assurdo che i non contribuenti debbano amministrare i danari forniti dai contribuenti. Eppure, con la legge proposta, questo assurdo è possibile.

Si potrebbe rispondere che esso era possibile anche con la legge finora vigente; questo è vero, ma non vi è dubbio che con la estensione del suffragio, sia divenuto molto più probabile.

Nulla ha impedito finora che i Consigli provinciali siano interamente formati da non possidenti; ma ciò potrà accadere più facilmente con la nuova legge elettorale, per effetto della quale viene triplicato il corpo elettorale, perchè fra i nuovi elettori si trovano in numero maggiore i proletari. Questi nuovi elettori infatti sono gli analfabeti, in massima parte proletari.

Dunque la proporzione tra proprietari e proletari sarà spostata, evidentemente con vantaggio dei proletari, e lo spostamento sarà tale che in alcune provincie i non possidenti, se sapranno riunirsi ed organizzarsi, potranno impadronirsi dell'amministrazione provinciale, e dominare in essa assolutamente, spendendo a loro piacimento il danaro della classe esclusa, ed accrescendo come vogliono la sovrimposta sulla proprietà fondiaria.

Certamente, la stessa cosa potrebbe accadere anche nelle amministrazioni comunali; ma per i Consigli comunali ci sarebbe almeno una ragione, quella cioè che anche i non proprietari

contribuiscono con le cosiddette tasse indirette. Qui non è il caso di osservare se queste tasse indirette siano vere imposte, perchè si potrebbe dire che, in fin dei conti, esse sono tasse volontarie, in quanto colpiscono generalmente merci non di prima necessità; sicchè v'è un modo molto semplice di non pagare queste imposte indirette: diminuire il consumo di quelle merci che ne sono colpite, o astenersene del tutto. Si è contribuenti quando si vuole e per quanto si vuole. E in ogni caso, perchè si sappia se un cittadino sia o non sia contribuente, bisognerebbe sapere s'egli fa o non fa uso di quelle tali merci sottoposte a dazi.

Ma ad ogni modo, ammettiamo pure che coloro che non pagano tributi diretti siano anche da considerarsi come contribuenti, perchè si può presumere che essi comprino oggetti sottoposti a dazi. Questa ragione, che può valere per i comuni, non ha poi alcun valore per le provincie. Qui assai più stridente è l'ingiustizia della possibilità che dal Consiglio siano esclusi i contribuenti. Se a qualcuno si facesse questa domanda: È giusto che le rendite fornite da una persona o da una classe di persone nell'interesse comune, siano amministrate da tutti fuorchè da quella persona o da quella classe di persone? Io credo che la risposta negativa sarebbe sicura. Si dirà che nella legge questa esclusione non vi è, ma non si è provveduto ad impedire che essa in realtà avvenga.

Io non trovo nella relazione ministeriale alcuna considerazione a questo proposito, ma ne trovo una nella relazione dell'Ufficio centrale. In questo il dubbio fu mosso, e fu osservato il pericolo che dai Consigli provinciali fossero interamente esclusi coloro che unicamente ne alimentano il bilancio. Nella relazione è riferita con queste parole l'opinione di alcuni commissari: « La provincia attinge i suoi proventi unicamente dalla proprietà fondiaria. L'ente provincia è un consorzio d'interessi, e manca ogni titolo ad amministrarla in coloro che non vi contribuiscono in alcuna guisa. L'aver ammesso, come titolo, il fatto del semplice domicilio nella provincia spiega forse l'incessante aumento della sovrimposta provinciale. Meglio assai, si conchiuse, chiedere per l'eleggibilità il pagamento di un tributo diretto nella provincia ».

Ma l'Ufficio centrale passò sopra negando

che la provincia rappresenti un mero consorzio di interessi, e sostenendo invece che essa sia un vero organismo sociale; opinione discutibile, ma che in ogni caso non è una risposta adeguata alla questione. Però per rendere l'assurdo men grave, l'Ufficio centrale espresse il voto che altri cespiti fossero aggiunti al bilancio delle provincie.

Ora questo è, mi si permetta di dire, un singolare modo di risolvere la questione. Si era osservato non essere giusto che i non contribuenti potessero disporre del denaro degli altri, e si risponde che si dovranno accrescere le fonti del bilancio provinciale! Ciò non toglie alcun valore alla osservazione che si fa allo stato presente delle cose, perchè le leggi si fanno per il presente, non per un ipotetico avvenire.

Ricordo che quando il disegno di legge fu esaminato dagli Uffici, in quello a cui io apparteneva, il senatore Lucca fu il primo a fare la osservazione medesima, ed egli concluse che se non fosse possibile stabilire speciali condizioni di eleggibilità per i consiglieri provinciali, almeno si sarebbero dovuti studiare cautele e controlli speciali, perchè sia evitato lo sperpero del denaro dato da tutti fuorchè da quelli che votano le spese, ed impedito l'aumento conseguente della sovrimposta provinciale sui terreni e sui fabbricati.

Io perciò mi aspettava di trovare nella relazione qualche proposta, qualche emendamento; ma ho cercato inutilmente; nulla assolutamente vi è a tale proposito.

Io spero che non mi si voglia rispondere che le mie idee siano antidemocratiche; qui non si tratta di tendenze democratiche o antidemocratiche; si tratta di giustizia. E voglio anche sperare che non mi si rimproveri d'invocare privilegi di classe, perchè ciò che io chiedo è una cosa sola: che non si creino privilegi a rovescio. (*Approvazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Veramente mi sarebbe difficile esaudire la preghiera fatta in ultimo dall'onorevole senatore Garofalo, di non dirgli che le sue idee non sono democratiche; ma, per non

fargli dispiacere, io mi asterrò da questo argomento, ed entrerò nel merito della questione.

Certo, il senatore Garofalo propone in sostanza cosa per la quale, invece di andare avanti, si andrebbe indietro, perchè la legge attuale ammette come elettori tutti quelli che sono elettori politici, cioè, basta avere adempiuto all'obbligo dell'istruzione elementare per essere elettore, senza che si richieda il possesso di alcun censo. Dato il principio da cui parte il senatore Garofalo, che, cioè, la provincia è un'associazione di interessati, e che quindi devono amministrare i denari della provincia solamente coloro che contribuiscono alle imposte dirette, bisognerebbe non solamente toccare l'eleggibilità, ma anche l'elettorato, perchè il mandato è dato dall'elettore, e colui il quale lo riceve ha l'obbligo di adempiere la volontà presunta di coloro che glielo hanno conferito. Bisognerebbe quindi per logica conseguenza escludere dall'elettorato tutti coloro che non posseggono.

Non ho bisogno di dimostrare al Senato che ciò sarebbe impossibile. Osservo inoltre che il principio fondamentale da cui parte il senatore Garofalo è errato: la provincia non è un'associazione di interessi, ma un'associazione di tutti i cittadini che appartengono alla stessa provincia e che hanno diritto, perchè vivono in un paese civile, che si provveda ai pubblici servizi.

Quali servizi principalmente sono affidati alla provincia?

Abbiamo le strade, e non si può negare che tutti i cittadini siano interessati a che esistano i mezzi di comunicazione; ci sono i manicomi, ci sono gli esposti, ed i problemi che vi si riferiscono sono attinenti ai principî fondamentali di ogni società civile, mentre non è possibile ammettere che la loro risoluzione interessi solo colui che paga in quanto possiede beni nella provincia. Se la provincia dovesse solo provvedere agli interessi dei proprietari di terreni, io comprenderei il concetto del senatore Garofalo; però, ripeto, la provincia non è una associazione d'interessi, ma un'associazione civile di tutti i cittadini per provvedere a servizi che toccano gl'interessi di tutti.

Quanto al dire che si deve modificare, come accennava indirettamente il senatore Garofalo, per lo meno l'eleggibilità, osservo che l'attua-

zione di tale proposta non produrrebbe nessun effetto. Supponga che, come era nella legge antica, la quale ammetteva all'elettorato coloro che possedevano qualunque cosa, fosse detto che il consigliere provinciale debba avere dei beni nella provincia, basterebbe che possedesse, secondo la legge antica, un metro quadro di terreno: ora non credo che questo costituisca una garanzia. Se si vuole entrare nell'ordine d'idee del senatore Garofalo, bisogna stabilire che chi non paga una determinata somma di imposte non può essere elettore: ma allora bisognerebbe anche che per i servizi riflettenti le strade, i manicomi, gli esposti che toccano gl'interessi di tutti i cittadini, invece della provincia ridotta ad un'associazione di proprietari, provvedesse l'universalità dei cittadini, cioè un ente diverso dalla provincia.

Ma veniamo al ragionamento molto finanziario, diremo così, che la provincia non trae le sue risorse se non dalle sovrimposte sui terreni e sui fabbricati.

Io credo che l'azienda finanziaria dello Stato debba essere considerata nel complesso dei tributi che si pagano allo Stato, alla provincia ed ai comuni, per vedere se ci sia giustizia o no nella distribuzione generale di questi carichi. Ora, nessuno può contestare (basta prendere in mano il bilancio dello Stato ed i bilanci delle provincie), che le imposte indirette, quelle cioè che gravano sulla universalità dei cittadini, rappresentano una cifra enormemente superiore a quella che è rappresentata dalle imposte dirette.

Lo Stato dai terreni, prendiamo un caso pratico, trae circa 80 milioni, cioè la quarta parte di ciò che si paga per l'imposta dei tabacchi. I proprietari di terreni pagano meno di quel che paga il povero col contributo del sale, e di ciò che rende il giuoco del lotto. Se la provincia trae principalmente dalla proprietà fondiaria i suoi cespiti, si è perchè da essa lo Stato trae molto meno di quanto ricava dagli altri proventi: perciò credo che, se si guarda la questione generale della produzione di tutti i tributi dello Stato, della provincia e dei comuni, non si può negare che giustizia ci sia: anzi se si va a guardare a fondo, forse le imposte indirette danno più di quello che non diano le imposte dirette. Il voler pretendere che per questi servizi d'interesse generale tutti i cit-

tadini non abbiano il diritto di controllare e non abbiano il diritto di delegare chi vigili ai servizi stessi, mi pare che sarebbe una vera ingiustizia sociale, ed è per questa ragione che non potrei accettare le teorie dalle quali è partito il senatore Garofalo. (*Approvazioni*).

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. Dopo le parole dell'onorevole Presidente del Consiglio, potrei molto facilmente dispensarmi dall'intervenire in questa discussione, tanto più che l'onorevole senatore Garofalo non ha fatto alcuna proposta di emendamento. Ma io sento il dovere di compendiare in pochissime parole il pensiero che ha ispirato su questo punto il nostro Ufficio centrale.

Il senatore Garofalo notava che, per le disposizioni ora vigenti, alla eleggibilità a consigliere provinciale, basta il semplice fatto del domicilio nella provincia e che essendosi concesso il voto agli analfabeti, i quali in massima parte non sono possessori di beni stabili, potevano verificarsi due pericoli che furono già accennati nelle discussioni avvenute negli Uffici e anche in quelle avvenute nell'Ufficio centrale.

Quali sono questi due pericoli?

Il primo, che dai Consigli provinciali possano essere esclusi tutti i possidenti, e che esso venga ad essere costituito unicamente di proletari.

Io credo francamente che nelle condizioni presenti l'ipotesi temuta dal senatore Garofalo sia molto ardua e costituisca un pericolo assai lontano; poichè la proprietà fondiaria esercita legittimamente una notevole influenza, indubbiamente benefica, sul corpo elettorale, specialmente nelle campagne. La legge attuale consente l'elettorato anche ai più piccoli possidenti: basta difatti a conseguire l'iscrizione nelle liste il più piccolo contributo anche di pochi centesimi. Vi sono quindi numerose classi di elettori che rappresentano la proprietà fondiaria e che possono assicurarne equamente la rappresentanza nei Consigli provinciali.

Se il pericolo, cui accennava l'on. Garofalo, potesse in seguito acquistare qualche probabilità, allora soltanto potrà essere il caso di prendere opportune disposizioni legislative per scongiurarlo.

Del resto ha già osservato l'on. Presidente

del Consiglio che la legge attuale già consente l'eleggibilità a consigliere provinciale anche a coloro che hanno redditi mobiliari nella provincia o vi hanno domicilio. L'ammettere l'eleggibilità soltanto a pro dei possessori di beni immobili condurrebbe ad una disposizione assolutamente restrittiva, ed interamene ingiusta poichè, oltre gl'interessi della proprietà fondiaria, vi sono nella provincia altri cospicui interessi che devono essere difesi e tutelati.

Se si volesse adottare il concetto propugnato dal collega Garofalo, cioè di limitare l'eleggibilità ai soli contribuenti fondiari, si dovrebbe esaminare anche un altro quesito, vale a dire se sia sufficiente a tale eleggibilità il pagamento di un contributo anche minimo, come prescrive ora la legge, ovvero si debba richiedere un limite più alto. E quale dovrebbe essere questo limite? Con quali criteri potrebbe esso venire determinato?

Inoltre farei osservare al mio amico Garofalo che, dato il suo concetto, si dovrebbe escludere dalla eleggibilità a consiglieri provinciali anche i rappresentanti del commercio, delle industrie, delle manifatture che pure hanno interessi rilevanti nella provincia e nei servizi cui essa provvede. Ora ciò sarebbe assolutamente ingiusto.

Il senatore Garofalo accennava ad un secondo pericolo, cioè che, potendo essere eletti a far parte dei Consigli provinciali individui i quali non posseggono beni stabili, possano costoro determinarsi molto facilmente ad aumentare indefinitamente senza necessità la sovrimposta sulla proprietà fondiaria, una volta che da quest'aumento essi non risentono danno. In ciò qualcuno ha voluto trovare la causa del continuo aumento delle sovrimposte provinciali.

Ma mettiamo le cose nei veri termini: lo Stato dà sempre nuove attribuzioni, e sempre nuovi aggravii alle provincie, e queste non hanno attualmente altri cespiti, cui ricorrere, che quelli derivanti dall'imposta sui terreni e sui fabbricati. Le spese provinciali crescono di continuo non solo per queste nuove attribuzioni ed aggravii, ma per il costante sviluppo della viabilità, della popolazione e dei servizi cui attende la provincia, specialmente per l'istruzione, gli esposti, gli alienati, la pubblica beneficenza.

Dove debbono attingere i Consigli provin-

ciali i mezzi per far fronte a queste crescenti esigenze? Indubitatamente ai soli cespiti messi a loro disposizione, cioè le sovrimposte sui fabbricati e sui terreni. Ad infrenare gli abusi di questa facoltà il legislatore non ha ommesso di stabilire, anche con una recente legge, limiti e garanzie: ma finchè le provincie non avranno altri cespiti cui ricorrere, per i loro bisogni, che alla proprietà fondiaria, è chiaro che per far fronte alle indeclinabili esigenze dei loro servizi dovranno aumentare le sovrimposte.

La vera risoluzione del problema è manifestamente una sola, quella, cioè, di assegnare ai Consigli provinciali altre risorse e altri cespiti, che li pongano in grado di sostenere le spese che incombono alle amministrazioni provinciali. Ed ecco perchè il vostro Ufficio centrale esprimeva un voto in questo senso, voto che risponde già ad esplicite ed autorevoli dichiarazioni del Governo, che ha promesso di occuparsi di quest'argomento nella riforma tributaria degli enti locali.

Il senatore Garofalo ha detto in ultimo che la provincia non è altro che un consorzio di interessi, e ad amministrare questi interessi non debbono essere chiamati coloro i quali non contribuiscono ad essa.

Su questo punto ha già risposto molto autorevolmente il Presidente del Consiglio. Io aggiungerò una cosa sola, che questo concetto che la provincia sia unicamente un consorzio d'interessi della proprietà fondiaria poteva ammettersi secondo le leggi di alcune contrade prima della costituzione del Regno d'Italia; ma nelle condizioni presenti, dopo costituita l'unità nazionale, chi può mai dire che la provincia costituisca semplicemente un consorzio di interessi della grande proprietà fondiaria, quando ha tante svariate attribuzioni che interessano tutte le classi dei cittadini, massime in ordine alla pubblica istruzione ed alla beneficenza?

Questo concetto del mero e semplice consorzio d'interessi è un concetto antiquato, ormai assolutamente sorpassato; ad esso si è sostituito invece quello di un organismo vivo, reale qual è la provincia. Ed, a mio avviso, è assolutamente erroneo il dire che la provincia sia un ente artificiale. La provincia è invece un ente reale, che risponde a consuetudini, a tradizioni secolari ed a grandi interessi, ed essa è destinata in un non lontano avvenire, come ho ac-

cennato nella relazione, a divenire il fulcro di un largo e benefico decentramento, che potrà liberare l'Amministrazione centrale da una serie ingombrante di attribuzioni e di uffici ed imprimere alla trattazione delle pratiche amministrative un carattere di maggiore semplicità e di una maggiore speditezza, con considerevole vantaggio dell'interesse generale del paese. Quindi l'Ufficio centrale non può aderire alle idee ed ai desiderii espressi dal senatore Garofalo. (*Approvazioni*).

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Pur riservandomi di proporre qualche emendamento agli articoli, mi preme intanto di fare i dovuti elogi all'Ufficio centrale per gli emendamenti che ha proposto e che io accetto. Qualche piccola variante, come ho detto, intendo proporre nella discussione degli articoli; per ora, siamo più pratici, e passiamo senz'altro alla discussione degli articoli stessi.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi vien fatta un'osservazione dall'onor. relatore dell'Ufficio centrale, la quale mi sembra giusta. I primi due articoli che sopprimono altri articoli della legge comunale e provinciale saranno da votare per ultimi, perchè se il Senato non approvasse le proposte soppressioni o modifiche, si dovrebbero modificare alla lor volta questi articoli. Siccome, cioè, essi non sono che l'elenco degli articoli soppressi e modificati, è bene che vengano votati per ultimo, formando per così dire il riassunto delle deliberazioni prese dal Senato.

PRESIDENTE. Così rimane inteso; passeremo quindi a discutere l'art. 12.

Art. 12.

Per essere elettore è necessario di essere cittadino dello Stato e di godere dei diritti civili nel Regno.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per l'esercizio del diritto contemplato nel presente articolo, i cittadini delle altre provincie italiane, quand'anche manchino della naturalità.

L'acquisto del diritto elettorale da parte dei non italiani è regolato dalla legge 13 giugno 1912, n. 555.

(Approvato).

Art. 13.

Sono elettori coloro che trovansi iscritti nelle liste elettorali politiche e che potranno esservi iscritti in virtù degli articoli 2, 3, 4 e 24, terz'ultimo comma, del testo unico della legge elettorale politica 30 giugno 1912, n. 666.

Gli elettori di cui al presente articolo possono esercitare il loro diritto solamente nel comune dove hanno la residenza e sono compresi nel registro della popolazione stabile.

Quando costoro abbiano trasferito la loro residenza almeno da sei mesi in un altro comune, dovranno, a loro domanda, o in mancanza di questa, d'ufficio, essere radiati dalle liste del comune ove avevano la residenza ed essere iscritti in quello del nuovo comune.

Alla domanda per la nuova iscrizione dovrà essere unito un certificato del sindaco del comune della precedente residenza che attesti che il richiedente non sia compreso o sia stato cancellato dalle liste del comune medesimo.

Quando la cancellazione sia avvenuta d'ufficio il sindaco deve darne avviso al comune dove l'elettore ha trasferito la sua residenza da almeno sei mesi.

La domanda dev'essere presentata nel termine stabilito dall'art. 28.

DE BLASIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BLASIO. Io credo che la prima parte dell'art. 13 debba essere modificata, non tanto perchè riesca più chiara, ma principalmente perchè si raggiunga l'intento che vuole conseguire l'Ufficio centrale del Senato, l'intento cioè che nell'atto stesso in cui si iscrive l'elettore nella lista della nuova residenza, lo si cancelli dalla lista del comune dal quale si è allontanato.

A me sembra che la detta disposizione provveda bensì, per due delle ipotesi in cui l'inscri-

zione può aver luogo, ma tralascia di provvedere, come dovrebbe, esplicitamente per la terza.

A chiarire il mio pensiero, dirò che il progetto ministeriale dava facoltà di scelta all'elettore, o di votare nella residenza precedente, o in quella in cui si era andato a stabilire.

Questo sistema, all'Ufficio centrale non è sembrato adeguato allo scopo, quello cioè di far concorrere al voto coloro soltanto che hanno interesse alla buona amministrazione del comune. Ed ha stabilito che l'elettore sia iscritto nella lista della nuova sede, sulla considerazione che chi non dimora abitualmente in un comune e non vi paga imposte, non può, non deve concorrere, col voto, alla nomina degli amministratori di esso.

Per tal modo, non ha derogato al principio della residenza, adottato dal progetto ministeriale; ha ottenuto una perfetta corrispondenza tra la lista elettorale ed il registro di popolazione, ed ha provveduto alla legittima rappresentanza degli enti locali. Ciò importa evidentemente che l'elettore, nel conseguire la iscrizione nell'attuale residenza, in uno dei tre modi indicati nell'art. 13, deve cessare di far parte della lista in cui era precedentemente iscritto.

Io condivido pienamente il pensiero dell'Ufficio centrale; senonchè, mentre per tre modi si può essere iscritti nella nuova lista, per due di essi soltanto può aversi la certezza della cancellazione dalla lista precedente; pel terzo è possibile l'inconveniente che l'elettore figuri contemporaneamente in due liste.

Delle due prime ipotesi, una è questa: *che l'elettore domandi di essere iscritto nella lista della nuova residenza*; in tal caso, egli non può non essere stato cancellato dalla lista antica, poichè deve presentare un certificato dal quale risulti che da essa è stato effettivamente radiato.

La seconda ipotesi è *che la cancellazione sia avvenuta di ufficio*; anche in questo caso la iscrizione nella lista non ha luogo che in seguito all'avviso dell'avvenuta cancellazione, che il sindaco deve dare a quello della nuova residenza, a termine dell'ultimo capoverso dell'articolo di cui ci stiamo occupando.

Tanto nel primo caso, dunque, della domanda fatta dall'elettore, quanto nel secondo, di radiazione avvenuta di ufficio, si può avere la sicurezza assoluta che la iscrizione ha luogo

bensi, ma in seguito alla radiazione già eseguita nel comune abbandonato dall'elettore.

Non così chiara è la disposizione, per quanto riflette la terza ipotesi *della iscrizione di ufficio nella nuova sede*. La prima parte dell'articolo 13 è così concepita: « Quando costoro avranno trasferita la loro residenza, ecc., dovranno, di ufficio, essere radiati dalla lista del comune ove avevano la residenza ed essere iscritti in quella del nuovo comune ».

Ora può avvenire che il nuovo comune si limiti ad inscrivere di ufficio l'elettore, senza punto avvertirne il sindaco della sede precedente e che in questa non si sappia affatto che l'elettore ha trasferita la sua residenza altrove.

La conseguenza che ne deriva è che l'elettore sarà iscritto nella lista del nuovo comune e non sarà cancellato da quella in cui figurava precedentemente.

Quest'inconveniente potrà verificarsi, perchè non si fa obbligo al comune che iscrive di comunicare l'avvenuta iscrizione al sindaco dell'altro comune, onde cancelli l'elettore dalla sua lista.

Questo dovere ha il sindaco solo nel caso che *d'ufficio proceda alla radiazione*, dovendo avvertirne il comune nel quale è andato a stabilirsi l'elettore. Nessun obbligo, invece, se l'iscrizione si fa di ufficio, è imposto di un uguale avviso da darsi al comune della precedente residenza, affinchè l'elettore sia, in seguito alla nuova iscrizione, cancellato dalla lista in cui era iscritto.

Stando così le cose, io vorrei proporre un emendamento, pronto a ritirarlo nel caso che l'onor. Presidente del Consiglio, che certamente ne sa assai più di me, o l'Ufficio centrale credessero di non accoglierlo. A me sembra però che la modificazione che propongo apporti maggior chiarezza all'articolo ed eviti il grave inconveniente d'una doppia, e forse d'una triplice, o quadruplica iscrizione nelle liste di più comuni, lo che, col mutare delle residenze, potrebbe facilmente avvenire.

Proporrei quindi questo emendamento: « Quando costoro abbiano trasferito la residenza, da sei mesi almeno, in altro comune, saranno, a loro domanda, o di ufficio, iscritti nella lista del nuovo comune. Se l'iscrizione avvenga d'ufficio, il sindaco dovrà, agli effetti della radia-

zione, darne avviso al comune della precedente residenza ».

Mi si dirà forse che l'art. 13, prima parte, come è concepito, possa anche interpretarsi nel senso da me desiderato. Lo so, potrebbe prestarsi a siffatta interpretazione; ma si avrebbe più grave ragione ad interpretarlo in senso opposto, dal momento che l'obbligo della notificazione è prescritto nel solo caso della radiazione, non in quello della nuova iscrizione nelle liste. Ad ogni modo, poche parole di più, per esser chiari ed evitare questioni, non sono superflue, posto che l'articolo, così come è formulato, si presta ad una falsa interpretazione.

D'ANDREA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA. Ai dubbi espressi dal senatore De Blasio sulla redazione dell'art. 13 del disegno di legge, mi consentano l'Ufficio centrale e l'onor. Presidente del Consiglio di aggiungere un mio rilievo. Dubito molto se la sostituzione al domicilio della residenza, già introdotta nella legge elettorale politica, risponda al concetto informatore del presente disegno di legge che è quello di agevolare l'esercizio dell'elettorato e di estenderlo al maggior numero possibile di cittadini, circondandolo però di opportune cautele.

Certamente però sembrami pericoloso l'obbligo stabilito dall'art. 13 di cancellare dalla lista chi abbia trasferito la propria residenza in un altro comune da soli sei mesi. A parte che il termine è troppo breve, poichè la revisione delle liste è fatta contemporaneamente in tutti i comuni del Regno, colui che viene cancellato da una lista, per avere da sei mesi trasferito altrove la propria residenza, non potrà essere incluso nella lista dell'altro comune, perchè quando perverrà a questo il certificato della seguita cancellazione, il termine per eseguire in quello la iscrizione si troverà già trascorso. Si aggiunga che l'elettore cancellato ha diritto di sperimentare tutti i gradi di giurisdizione, reclamando alla Commissione provinciale e da questa alla Corte d'appello, e fino a quando non si troveranno trascorsi i termini per tali reclami, non potrà essere iscritto nella lista del comune in cui figura aver trasferito la sua residenza.

In altri termini, quale sarà la sorte di questo cittadino cancellato di ufficio dalla lista

elettorale del comune del quale si afferma aver abbandonato la residenza da soli sei mesi, e che intende invece rimanervi? Qualora ottenga dalla Commissione provinciale o dalla Corte di appello di essere conservato nel comune di cui si assume abbia abbandonata la residenza, potrebbe trovarsi iscritto in due liste, e, nel caso opposto, qualora cioè i suoi ricorsi venissero respinti, non troverebbe posto nè nell'una nè nell'altra.

Non basta: io credo che noi dobbiamo, il più che è possibile, impedire gli arbitri, e così come è formulato l'art. 13, si apre ad essi un vasto campo da parte delle Commissioni comunali, le quali naturalmente sono la espressione del partito dominante e che sarebbero di cancellare gli elettori di opposizione.

Come si potrebbe controllare l'affermazione che il cittadino, da oltre sei mesi, abbia abbandonato la sua residenza ed essere certi almeno che possa esercitare il diritto elettorale nel comune dove siasi trasferito?

L'articolo 13, così com'è formulato, richiederebbe una grande vigilanza in ogni cittadino, il quale avendo trasferita altrove la sua residenza, dovrebbe chiedere la cancellazione da una lista e la iscrizione in un'altra; ma purtroppo la diligenza, in tema d'iscrizione nelle liste, non è la regola, si bene la eccezione.

Nè si scongiura l'inconveniente con l'obbligo fatto al sindaco di partecipare a quello della nuova residenza la cancellazione già seguita, perchè tale obbligo è irrisorio ed in ogni caso tardivo. Irrisorio, perchè il sindaco può aver notizie dal registro di popolazione, che un concittadino da oltre sei mesi ha abbandonata la residenza del proprio comune, ma è difficilissimo che sappia legalmente dove l'abbia trasferita. È tardivo perchè, con la maggiore diligenza non sarebbe possibile ottenere la cancellazione da una lista e la iscrizione nell'altra, dovendo la compilazione seguire contemporaneamente in tutti i comuni del Regno e dovendosi rispettare i termini per i reclami.

Aspetto dall'on. Presidente del Consiglio e dall'Ufficio centrale spiegazioni, certamente autorevoli, che valgano a convincermi del niun fondamento delle mie incertezze.

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. L'onor. senatore De Blasio ha notato la differenza che intercede fra la proposta del Governo e quella dell'Ufficio centrale.

A me preme di chiarire anzitutto che il Governo e l'Ufficio centrale si sono trovati completamente concordi in due concetti fondamentali. L'uno di essi è che la iscrizione nelle liste debba aver luogo in base al criterio della residenza, poichè la residenza è il vero indice dell'interesse che dà diritto all'elettorato. L'Ufficio centrale non ha fatto altro che modificare la forma della proposta del Governo nel senso di rendere più chiara e più precisa l'applicazione di questo concetto.

Ma vi è un altro criterio al quale non si è posto mente, comunque esso sia chiaramente delineato nella relazione ministeriale, vale a dire che la residenza sia determinata dalla iscrizione nei registri di popolazione stabile come è manifestamente stabilito nel primo comma dell'art. 13 di cui discutiamo.

Ponendo mente a questa esplicita disposizione, svaniscono in massima parte le difficoltà di cui si è fatto cenno: poichè intanto si può ritenere avvenuto il cambio di residenza in quanto che un individuo da sei mesi sia stato radiato dal registro della popolazione di un comune e iscritto nel registro di popolazione stabile di un altro comune.

Questo è il criterio fondamentale a cui bisogna rivolgere tutta l'attenzione, perchè determina e chiarisce ogni dubbio.

Il collega De Blasio accennava ad una lacuna dell'articolo. Egli ha notato che, nell'ipotesi di cambiamento di residenza, la cancellazione dalle liste del comune che si abbandona e l'iscrizione nelle liste dell'altro comune, può avvenire in due modi: o per domanda, o di ufficio. Nell'ipotesi della domanda il collega De Blasio riconosce che la disposizione provvede completamente poichè è stabilito che alla domanda d'iscrizione deve essere unita la prova che il richiedente è stato radiato dalla lista del comune, ove l'elettore aveva precedentemente la sua residenza.

Veniamo invece al caso dell'iscrizione di ufficio.

L'iscrizione di ufficio non può avvenire che in base al registro di popolazione stabile, dal quale registro viene accertato che un individuo

si è stabilito nel comune. Quando viene iscritto un individuo nel comune, in cui egli si è trasferito, deve verificarsi se effettivamente egli sia stato radiato dalle liste dell'altro comune in cui risiedeva prima...

DE BLASIO. Ciò la legge non lo dice.

MAZZIOTTI, *relatore*. ...Il senatore De Blasio esprime il desiderio che il sindaco del comune dove avviene l'iscrizione, comunichi al sindaco della prima residenza l'avvenuta iscrizione, affinchè a sua volta venga cancellato dalle liste precedenti.

Sembra all'Ufficio centrale che questo rientri, se non in una formula precisa, nel concetto dell'articolo. Ad ogni modo l'Ufficio centrale, per parte sua, non ha difficoltà di adottare una formula la quale risponda al desiderio dell'onorevole collega perchè ciò varrà maggiormente ad evitare il grave inconveniente di una duplice iscrizione.

Il mio amico il senatore D'Andrea si duole che nell'articolo, di cui ora ci occupiamo, sia stabilito un termine almeno di sei mesi dal cambiamento di residenza per ottenere l'iscrizione nella lista del comune ove l'elettore si è trasferito.

Non so se ho inteso bene il concetto del collega D'Andrea; parmi che egli voglia che, anche prima di questo termine di sei mesi, possa verificarsi la iscrizione, tenendo presente principalmente che la revisione delle liste politiche e amministrative avviene contemporaneamente.

Debbo far notare al collega D'Andrea che questo termine di sei mesi si trova già nella legge elettorale politica, alla quale dobbiamo, per la massima parte, attenerci, poichè non possiamo, in disposizioni analoghe, adottare concetti assolutamente disformi, o contrari o locuzioni diverse perchè ciò potrebbe dar luogo a gravi inconvenienti.

Il termine di sei mesi fissato dalla legge elettorale politica, è di assoluta necessità, poichè tiene ad evitare un artificio di lotta che non è nuovo, cioè l'improvvisa mobilitazione di elettori da un comune ad un altro per determinare il successo o la sconfitta di un candidato.

Se noi prescindessimo dal termine, pur relativamente breve dei sei mesi, e ammettessimo la iscrizione nelle liste comunali del luogo dove si è stabilita la residenza anche da poco tempo, avverrebbe precisamente e si renderebbe molto

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1913

facile lo spostamento improvviso di masse elettorali da un comune all'altro, non in relazione ad un effettivo cambiamento di residenza, ma unicamente per artificiose manovre elettorali, turbando la sincerità del voto. Perciò è necessario che questo termine, già nettamente determinato dalla legge elettorale politica, resti anche nella legge elettorale amministrativa.

D'ANDREA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA. Chiedo scusa al Senato se sono costretto a tornare ancora sull'argomento, perchè dalle parole dell'onor. relatore senatore Mazziotti ho avuto a convincermi di essere stato poco felice nell'espore il mio pensiero.

Esso si riassume così: giusta le disposizioni dell'art. 13, la cancellazione da una lista elettorale e la iscrizione nell'altra, in seguito all'avviso che il sindaco di un comune darebbe a quello dell'altro, dovrebbe essere contemporanea; non un giorno prima, nè un giorno dopo. Ma se la cancellazione non segue tutti gli stati giurisdizionali, come farà la Commissione elettorale del comune in cui il cittadino abbia trasferito la sua residenza, ad iscriverlo nella propria lista, prima che la cancellazione dall'altra divenga definitiva?

Dovendo le operazioni elettorali compiersi in tutti i comuni del Regno contemporaneamente, si sarà cancellati da una lista e non si potrà essere iscritti nell'altra; donde il grave inconveniente che gli elettori cancellati d'ufficio da una lista, per trasferimento di residenza, per poter esercitare il diritto elettorale dovranno attendere l'anno successivo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Incomincio dall'osservare all'onorevole senatore D'Andrea che nella legge i sei mesi non sono stabiliti come un termine preciso e perentorio; è detto soltanto che, perchè si possa modificare lo stato di fatto debbono essere almeno trascorsi sei mesi dal giorno in cui l'elettore si è allontanato da un comune, per portare la residenza in un altro.

Trascorsi i sei mesi, sorge l'obbligo per il comune, dal quale l'elettore si è allontanato, di cancellarlo dalle liste, e il diritto per l'elettore di farsi inscrivere nel comune di nuova

residenza. In questo io non trovo alcuna contraddizione.

Il senatore D'Andrea ammette il caso che l'elettore sia cancellato da una lista proprio dopo sei mesi e un giorno, e dopo sei mesi e due giorni non sia ancora iscritto nella nuova. Ma questo è nella natura delle cose; tutte le operazioni amministrative richiedono un certo tempo; siccome però l'elettore può farsi inscrivere sopra sua domanda, nulla gli vieta di presentare la domanda nel giorno preciso in cui sono decorsi i sei mesi.

Io non vedrei alcun modo per poter nella legge dare una garanzia che le due operazioni, le quali possono avvenire anche in comuni lontanissimi, abbiano luogo nello stesso giorno. Potrà darsi il caso di un elettore che per alcuni giorni non esercita il suo diritto elettorale; ma tale inconveniente nasce dal fatto che egli ha trasferito la sua residenza da un comune ad un altro. Accettai poi il principio dell'Ufficio centrale perchè riconosco veramente che vi è una diversità fra l'elettorato politico e quello amministrativo. Non vi è inconveniente che l'elettore politico conservi, come prescrive la legge elettorale politica, la sua iscrizione anche nel comune che ha abbandonato, ma dove ha tuttora le relazioni, perchè il voto politico si può dare in un luogo soltanto. Invece il voto amministrativo rappresenta la partecipazione agli interessi locali e questa partecipazione cessa quando un individuo ha cambiato la sua residenza.

Quanto alle osservazioni fatte dall'onor. De Blasio, non ho difficoltà in massima di aderirvi: desidererei però di leggere il testo della sua proposta.

(L'onor. De Blasio trasmette all'onorevole Presidente del Consiglio la sua proposta di modifica).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno* (legge): « Quando costoro abbiano trasferito la loro residenza da sei mesi dal loro comune, saranno a loro domanda o d'ufficio iscritti nella lista del comune ». Quindi si ammette che possano essere iscritti anche d'ufficio, e su questo punto non vi è nulla da osservare. « Se l'iscrizione avvenga d'ufficio, il sindaco dovrà, agli effetti della radiazione, darne avviso al comune della precedente residenza ». Mi pare che la dizione sia chiara e per parte

mia consento con l'Ufficio centrale che questa proposta possa essere accolta.

PARPAGLIA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Mi permetto di osservare che nel secondo capoverso di questo articolo si dice: « alla domanda della nuova iscrizione dovrà essere unito un certificato del sindaco del comune della precedente residenza che attesti della avvenuta cancellazione ».

Ora il certificato dell'avvenuta cancellazione mi pare che sia unicamente richiesto quando l'iscrizione sia fatta a domanda. Quando si dica invece che questo certificato sia necessario, sia che l'iscrizione si faccia a domanda, sia che sia fatta d'Ufficio, mi pare che l'inconveniente è tolto; perchè la difficoltà che prospettava l'onor. De Blasio era questa: può avvenire che un sindaco iscriva d'ufficio un elettore senza averne il titolo e che quindi possa aumentare la lista; no, per poter iscrivere d'ufficio è necessario che risulti la radiazione, per evitare la duplice iscrizione.

Voci. No, no.

PARPAGLIA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Quindi io crederei che l'articolo si potesse modificare in questo senso: « La nuova iscrizione, sia d'ufficio che per domanda, non può aver luogo se non si presenta il certificato di cancellazione dalla lista precedente ».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Vi è una differenza di forma tra le due soluzioni, la quale mi pare anche abbastanza sostanziale. Quest'articolo quale è proposto dall'Ufficio centrale parla della domanda della nuova iscrizione, e dice che colui che fa la domanda è invitato a presentare il certificato che attesti la sua cancellazione. Ma pretendendosi il certificato di cancellazione quando la iscrizione vien fatta d'ufficio, si richiederebbe una lunga corrispondenza, poichè bisognerebbe che l'ufficio del comune nel quale si chiede l'iscrizione scrivesse all'ufficio del comune di precedente residenza, per accertarsi che l'elettore ne è stato già cancellato, e si facesse mandare il certificato prima di fare la

iscrizione. Per questo, come ho detto, ci vorrebbe molto tempo: invece la proposta De Blasio richiede soltanto che, quando s'iscrive d'ufficio un elettore che ha trasferito la sua residenza in un comune, dopo l'iscrizione si avverta il comune donde l'elettore è partito, per ottenerne la cancellazione. (*Interruzione dell'onor. Parpaglia*). Può darsi che qualcuno non adempia il suo dovere, ma questo non l'eviteremo. Io non vorrei troppo complicare le cose. Vi sono categorie d'elettori che si trasferiscono in gran numero nelle città specialmente industriali. In un anno, dieci, quindicimila operai, a cui cessi il lavoro in un dato luogo, si trasferiscono in un altro; e se il sindaco dovesse rilasciare il certificato a tutti costoro, imporremmo all'amministrazione comunale un lavoro molto grave.

Quindi io credo che, siccome la proposta del senatore De Blasio accerta che il comune, da cui l'elettore è partito, è avvertito che deve cancellarlo, questo basti, e che tale proposta possa essere accettata.

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. Volevo fare osservare all'onor. senatore D'Andrea, il quale si duole che il termine di sei mesi possa dar luogo a qualche inconveniente, che l'art. 13 della legge vigente prescrive un termine di un anno, e in base alla disposizione vigente non si è verificato, per quanto si sappia, alcun grave danno. Con l'attuale disegno di legge, anzi, si è reso più agevole il trasferimento degli elettori da un comune ad un altro, riducendo il termine da un anno a sei mesi. Quindi le preoccupazioni dell'onor. senatore D'Andrea non mi sembrano fondate.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento presentato dall'on. senatore De Blasio, emendamento che sostituisce il terzo comma dell'art. 13 del progetto dell'Ufficio centrale. Esso è così concepito:

« Quando costoro abbiano trasferito la loro residenza, da almeno sei mesi, in altro comune, saranno a loro domanda o d'ufficio iscritti nella lista del nuovo comune. Se l'iscrizione avvenga d'ufficio, il sindaco dovrà agli effetti della radiazione darne avviso al comune della precedente residenza ».

Voci. No, non basta: bisogna mantenere la radiazione.

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. Vorrei proporre questa formula, che non è perfetta, ma mi sembra migliore di quella testè letta dall'onorevole Presidente: « Quando la cancellazione od iscrizione sia avvenuta d'ufficio, deve darsene avviso al comune dove l'elettore ha trasferito la sua residenza almeno da sei mesi o a quello dove l'elettore aveva la precedente residenza. (*Interruzioni del senatore De Blasio*).

FRASCARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCARA. Ho molto apprezzato la bella relazione dell'onor. Mazziotti anche nella parte generale, nella quale l'onorevole nostro collega osserva che questo disegno di legge in alcuni punti è ricco di particolari minuziosi e tratta argomenti che forse sarebbe più opportuno rimandare al regolamento.

Ora a me sembra che, ferme le basi stabilite nei due primi capoversi dell'articolo che stiamo esaminando, le modalità di applicazione dovrebbero essere stabilite dal regolamento.

Esso potrebbe determinare le norme e i termini da osservarsi per le iscrizioni e cancellazioni sia in seguito a domanda, sia d'ufficio.

L'essenziale è che si raggiunga il fine al quale dobbiamo assolutamente mirare, quello cioè che si eviti l'iscrizione in più comuni di un elettore iscritto unicamente per qualità. Lo elettore iscritto per censo ha diritto di votare dappertutto dove possieda, ma quello iscritto per qualità ha diritto di votare in un solo comune.

So per esperienza che in alcuni grandi comuni si mantengono nelle liste elettorali nomi di cittadini, che da parecchi anni non risiedono più in essi. Cotesti cittadini saranno probabilmente iscritti nel comune di residenza, e forse anche in altri, e voteranno nell'uno o nell'altro a seconda della convenienza dei partiti.

Ora questo è un inconveniente che bisogna assolutamente evitare, perchè porta gravissime conseguenze.

Spesso in luogo degli elettori indebitamente iscritti, e ormai ignoti, si fecero votare altri individui, commettendo vere frodi elettorali, che difficilmente si possono accertare.

È vero che la nuova legge contiene norme molto severe pel riconoscimento degli elettori,

ma qualche dubbio potrà esserci sempre, e non vi è inconveniente più grave di quello che dia il voto chi non vi ha diritto.

Concludendo, ritengo che, ferme le basi stabilite nei due primi comma, sia meglio rimandare le modalità di applicazione al regolamento.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Veramente questo art. 13 è uno degli articoli fondamentali della legge, giacchè stabilisce chi ha diritto di essere elettore in un dato comune. Non accetterei per conseguenza la delegazione al Governo, in questa materia, perchè sostanzialmente legislativa.

Proporrei piuttosto che l'Ufficio centrale rediga una formula nuova per questo articolo (giacchè è impossibile, o quanto meno assai difficile, improvvisarla ora su due piedi) e la riferisca poi nella seduta di domani. Così tutti i desideri potranno essere soddisfatti. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'on. Presidente del Consiglio propone di rinviare l'art. 13 all'Ufficio centrale, perchè esamini le varie proposte di emendamenti fatte durante la discussione, formuli il nuovo testo e ne riferisca nella seduta di dopodomani.

Chi approva questa proposta, favorisca di alzarsi

(Approvato).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Nell'intento di accelerare, per quanto è possibile, la discussione di questo disegno di legge, che dovrà tornare all'altro ramo del Parlamento ed essere approvato in tempo utile, cioè prima della chiusura di questa sessione, altrimenti non potrebbero più farsi le liste elettorali per l'anno venturo, pregherei il Senato di voler tenere seduta domani, benchè sia giorno festivo.

PRESIDENTE. Chi approva che si tenga seduta domani favorisca di alzarsi.

La proposta è approvata.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Votazione per la nomina:

a) di un membro della Commissione per le petizioni;

b) di un membro della Commissione per i decreti registrati con riserva;

c) di un membro del Consiglio centrale per le scuole italiane all'estero.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazione al testo unico della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269 (N. 935 - *Seguito*);

Protezione del bacino idrologico di Montecatini (N. 916);

Concessione a privati del servizio di recapito (per espresso) delle corrispondenze spedite nelle località di loro provenienza (N. 960);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 113,428.72, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12, concernenti spese facoltative (N. 962);

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 1587.27 per provvedere al saldo di spese residue obbligatorie, iscritte nel conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 963);

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 61,711.32 per provvedere al saldo di spese residue facoltative iscritte nel conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 964);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 12,450,760, verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli del bilancio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 965);

Conversione in legge del R. decreto 9 gennaio 1913, n. 11, col quale venne vietata la

caccia al camoscio (*Rupricapa ornata*) nei comuni di Civitella Alfedena e Opi (Aquila) e di Settefrati (Caserta) e nelle località circostanti (N. 968);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1912-913 (N. 984);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1913-914 (N. 987);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1913-914 (N. 969);

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1913-914 (N. 981);

Sul conferimento della libera docenza (Numero 947);

Approvazione di due convenzioni e di un protocollo finale, firmati a Bruxelles addì 23 settembre 1910, aventi per oggetto l'urto fra navi e l'assistenza ed il salvataggio marittimi (Numero 945).

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 5 aprile 1913 (ore 17.30).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CCXCVI.

TORNATA DEL 1° MAGGIO 1913

Presidenza del Vice-presidente BLASERNA

Sommario. — *Congedi — votazione a scrutinio segreto — Si riprende la discussione degli articoli del disegno di legge: « Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269 » (N. 935-A) — Si approva un nuovo testo concordato dell'art. 13 — L'art. 14 è sospeso dopo osservazioni dei senatori Cuzzi (pag. 10227), Beneventano (pag. 10228-31), Astengo (pag. 10232), Mazziotti, relatore (pag. 10230-33), e del Presidente del Consiglio (pag. 10230-32-33) — All'art. 16 è soppresso il secondo comma — L'art. 17 è approvato — L'art. 18 è approvato dopo osservazioni dei senatori Cuzzi (pag. 10234-35), Buonamici (pag. 10234-35-37) e Guala (pag. 10235) ai quali rispondono il senatore Mazziotti, relatore (pag. 10235-36) e il Presidente del Consiglio (pag. 10235) — Presentazione di relazioni — Ripresa della discussione: si approvano gli articoli 19 e 20 — L'art. 20-bis è soppresso — L'art. 20-ter è approvato con una correzione proposta dal senatore Mazziotti, relatore (pag. 10237) — Dopo osservazioni del senatore Buonamici (pag. 10237) cui risponde il senatore Mazziotti, relatore (pag. 10237) si approva l'art. 20-quater — Senza osservazioni sono approvati gli articoli 20-quinquies e 21 — Parlano sull'art. 22 il senatore Arcoleo (pag. 10238-43), il senatore Mazziotti, relatore (pag. 10243) e il Presidente del Consiglio (pag. 10242) — L'art. 22 è approvato — Si approva l'art. 22-bis con un emendamento proposto dal senatore De Blasio (pag. 10245) e accettato dal relatore (pag. 10246) — Sono approvati gli articoli 23, 24 e 25 — Il relatore dà lettura e spiegazione di un articolo aggiuntivo 25-bis il quale è approvato (pag. 10247) — Si approvano gli articoli 26, 28, 29 e 30 — L'art. 31 modificato è approvato dopo osservazioni dei senatori Buonamici, Astengo, Mazziotti, relatore e del Presidente del Consiglio (pag. 10249) — Sono approvati gli articoli 34 e 35 — Il seguito della discussione è rinviato alla successiva seduta — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: Il presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed il ministro di agricoltura, industria e commercio.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo per motivi di salute il senatore Rossi Giovanni di 15 giorni,

ed il senatore Bruno di un mese. Non facendosi osservazioni, questi congedi s'intenderanno accordati.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto per la nomina:

a) di un membro della Commissione per le petizioni;

b) di un membro della Commissione per i decreti registrati con riserva;

c) di un membro del Consiglio centrale per le scuole italiane all'estero.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Procederemo nel sorteggio dei nomi dei senatori che funzioneranno da scrutatori:

Per la votazione per la nomina di un membro della Commissione per le petizioni, sono sorteggiati i signori senatori: Fili Astolfone, Roux e Pigorini;

Per la votazione per la nomina di un membro della Commissione per i decreti registrati con riserva i senatori: Malaspina, Tami e Goiran;

Per la votazione per la nomina di un membro del Consiglio centrale per le scuole italiane all'estero i senatori: Martuscelli, Guala e Pedotti.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908 » (Numero 269).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908 ».

Come il Senato ricorda, nella tornata di ieri la discussione fu sospesa all'art. 13, con l'intendimento che nella seduta di oggi l'Ufficio centrale avrebbe riferito una nuova formula da darsi all'articolo stesso, nella quale si sarebbe tenuto conto delle osservazioni fatte nella discussione di ieri. Do quindi facoltà di parlare all'onor. senatore Mazziotti, relatore dell'Ufficio centrale.

MAZZIOTTI, *relatore*. L'Ufficio centrale ha ripreso in esame, giusta l'ordine ricevuto dal Senato, la formula dell'art. 13, in corrispondenza ai desideri manifestati dall'on. senatore De Blasio, ed ha concordato col medesimo una nuova formula, la quale sembra che sia anche più precisa e risponda sempre meglio ai concetti fondamentali del disegno di legge in esame.

Il primo comma dell'art. 13 resterebbe iden-

tico a quello del disegno di legge ministeriale, mantenuto anche dall'Ufficio centrale. Egualmente il secondo comma; il terzo comma, invece, verrebbe leggermente modificato per garantire anche maggiormente l'esatto riscontro tra le liste elettorali e il registro della popolazione stabile che forma la base per l'iscrizione.

Questo terzo comma verrebbe così formulato:

« Quando costoro (cioè gli elettori per qualità, di cui si parla nei comma precedenti), abbiano almeno da sei mesi trasferito la loro residenza in un altro comune e siano stati iscritti nel registro della popolazione stabile di esso, dovranno, a loro dimanda, o in mancanza di questa, d'ufficio, essere radiati dalle liste elettorali e dal registro della popolazione stabile del comune in cui avevano la residenza ed essere iscritti in quelli del nuovo comune ».

Si avrebbe così un perfetto riscontro tra il registro di popolazione stabile e le liste elettorali. Veniamo ora all'ultimo comma dell'articolo 13, al quale specialmente si riferivano le osservazioni del collega De Blasio che opportunamente notava come non si fosse abbastanza provveduto a disciplinare completamente l'ipotesi, preveduta dall'articolo, dell'iscrizione d'ufficio per gli elettori che abbiano cambiato di residenza.

A colmare questa lacuna, indicata dall'egregio collega onor. De Blasio, l'Ufficio centrale d'accordo col medesimo, propone per l'ultimo comma dell'art. 13 la seguente dizione:

« Quando la cancellazione e l'iscrizione siano avvenute d'ufficio, il sindaco del comune in cui esse hanno avuto luogo deve darne avviso al sindaco del comune in cui debbono operarsi le corrispondenti iscrizioni o cancellazioni dalle liste ».

Sarebbe così garantita una perfetta ed assoluta corrispondenza tra le iscrizioni e le cancellazioni. (*Approvazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accolgo di buon grado l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Do lettura dell'art. 13 nel testo concordato e testè letto dall'onorevole relatore.

Art. 13.

Sono elettori coloro che trovansi iscritti nelle liste elettorali politiche e che potranno esservi iscritti in virtù degli articoli 2, 3, 4 e 24, terz'ultimo comma, del testo unico della legge elettorale politica 30 giugno 1912, n. 66.

Gli elettori di cui al presente articolo possono esercitare il loro diritto solamente nel comune dove hanno la residenza e sono compresi nel registro della popolazione stabile.

Quando costoro abbiano almeno da sei mesi trasferito la loro residenza in un altro comune, e siano stati iscritti nel registro della popolazione stabile di esso, dovranno, a loro domanda, o in mancanza di questa, d'ufficio, essere radiati dalle liste elettorali e dal registro della popolazione stabile del comune in cui avevano la residenza ed essere iscritti in quelli del nuovo comune.

Alla domanda per la nuova iscrizione deve essere unito un certificato del sindaco del comune della precedente residenza che attesti che il richiedente non sia compreso o sia stato cancellato dalla lista del comune medesimo.

Quando la cancellazione o l'iscrizione siano avvenute d'ufficio, il sindaco del comune in cui esse hanno avuto luogo deve darne avviso al sindaco del comune ove debbono operarsi le iscrizioni o cancellazioni dalle liste.

La domanda dev'essere presentata nel termine stabilito dall'art. 28.

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. L'ultimo comma di questo articolo dice: « la domanda deve essere presentata nei termini stabiliti dall'art. 28 ». A me sembra che questa disposizione dovrebbe collocarsi immediatamente dopo il secondo comma in cui si parla appunto della domanda per nuove iscrizioni. Ciò potrà farsi in sede di coordinamento.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Pare anche a me che al momento del coordinamento si potrà collocare diversamente questo comma.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, metto ai voti quest'articolo 13 così come è stato concordato tra l'Ufficio centrale e l'onor. ministro.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 14.

(1° comma):

Sono elettori, quando abbiano compiuto il ventunesimo anno di età ovvero lo compiano non più tardi del 31 maggio dell'anno, in cui ha luogo la revisione delle liste, coloro che pagano annualmente nel comune una contribuzione diretta erariale di qualunque natura, ovvero una somma non inferiore a lire cinque per tasse comunali di famiglia o fuocatico, sul valore locativo, sul bestiame, sulle vetture, sui domestici, sugli esercizi e sulle rivendite.

Aggiungere dopo l'ultimo comma:

I contratti di cui ai numeri 1 e 2, debbono avere, per gli effetti indicati nel presente articolo, data certa anteriore di un anno a quella in cui la Commissione comunale forma o rivede le liste elettorali.

CUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUZZI. Ho chiesto la parola per richiamare l'attenzione dell'Ufficio centrale sulla disposizione dell'ultimo comma di questo articolo. Domando all'Ufficio centrale se non gli sembri che quest'ultimo comma sia un po' in contraddizione con le altre disposizioni della legge: Si dice « sono parimenti elettori coloro che tengono a mezzadria... » ecc. Nell'ultimo alinea poi è disposto che i contratti di cui ai nn. 1 e 2 devono avere per gli effetti indicati dal presente articolo data certa anteriore di un anno a quella in cui la Commissione comunale forma o rivede le liste elettorali.

Ora a me pare che questa disposizione, che sottopone il diritto ad essere iscritto nelle liste elettorali alla produzione di questi contratti registrati da oltre un anno, sia in urto con l'altra disposizione che stabilisce il termine di sei mesi di residenza. Si dirà che si è voluto allargare la disposizione che era già nell'art. 5 della legge politica dove era la disposizione identica, ma con quella si fissava il termine a oltre sei mesi soltanto.

Si dirà, forse, che si è voluto evitare delle improvvisazioni, delle frodi, perchè uno, per poter essere iscritto in un comune, dove non ha residenza, potrebbe simulare dei con-

tratti di affitto. Ma io osservo che quando si stipula un contratto di mezzadria o di affitto di casa in specie, dal giorno della registrazione si è sicuri che quel contratto durerà almeno un anno, perchè, per risolvere il contratto, giusta il Codice civile, non si può dare la disdetta meno di sei mesi prima; dunque un contratto registrato oggi si è certi che durerà almeno un anno e si è certi quindi che colui che ha contrattato, se può aver simulato il contratto soltanto agli effetti di essere iscritto nella lista, deve però pagare la tassa, ed è questo l'estremo voluto per la sua iscrizione. Mi pare quindi che dovrebbe bastare la disposizione che esisteva già nella legge politica cessata, del termine cioè di almeno sei mesi anteriormente al termine in cui si fanno le liste: mi pare che questo fatto garantisca da qualsiasi sorpresa di contratti simulati.

BENEVENTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Quando venne in discussione la legge elettorale politica il concetto del suffragio universale costituì la base della importantissima riforma.

I cittadini tutti, in qualunque parte dello Stato si trovino, hanno diritti e doveri verso l'ente collettivo. Questi doveri e questi diritti di natura universale hanno bisogno di estrinsecarsi e di attuarsi in una perfetta uguaglianza di trattamento.

L'uomo è uomo, qualunque sia la classe alla quale appartiene, e come tale deve alla società il sacrificio del proprio libero arbitrio nei limiti strettamente necessari per le esigenze della libertà degli altri e per le esigenze dell'ente collettivo.

Laonde s'informa il suffragio universale sulla esplicazione della vita politica-moderna.

Proposi allora una formula semplice per tradurre in atto questo concetto: « Sono elettori i cittadini, che hanno compiuto 21 anno ». Ma la mia proposta non ebbe fortuna.

In Inghilterra però quella formula pochi mesi dopo fu proposta dal Governo.

Lo stesso principio però non può costituire la base dell'elettorato e dell'eleggibilità amministrativa locale.

La base del diritto elettorale amministrativo deve trovarsi nell'interesse ad una corretta

amministrazione delle finanze locali: in altri termini nel *contributo*.

La formula inglese: « *niente contribuzione, niente rappresentazione* » è una conseguenza logica degli enti amministrati.

E questa formula si palesa più esatta, quando si raggiunge la completa autonomia dei comuni; quando cioè si separa nettamente l'azione del potere centrale dall'azione del potere locale, determinando con criteri moderni e razionali il campo della rispettiva azione.

Ostacolo precipuo a questa separazione è la esistenza di un ente intermedio che Amministrazione provinciale si appella.

Quest'ente che vive a peso di quei medesimi contribuenti che alimentano la vita dei comuni, la mercè di centesimi addizionali sui terreni e sui fabbricati, provvede a servizi pubblici cui provvedono pure o lo Stato, ovvero i comuni, o l'uno e gli altri nel medesimo tempo.

Da ciò lo involucro delle contabilità, le lotte per chiedere e per contribuire, la disparità di interessi amministrativi, la disuguaglianza di trattamento tra i comuni che la provincia compongono - l'ostacolo precipuo per una bene intesa autonomia locale.

Il Senato, occasionalmente alla discussione della legge elettorale politica, invitò il Governo a presentare un progetto relativo alla legge provinciale e comunale conforme alla sua essenza da quella ben diversa per natura e per finalità.

L'elettore amministrativo deve avere interesse morale per la sua capacità intellettuale e materiale per il suo contributo alla buona amministrazione del comune, cui egli contribuisce.

Per questa ragione il tributo da servire per base all'elettorato locale dovrebbe essere il tributo locale, sia pei centesimi addizionali alle imposte dirette, sia per contributi di tasse puramente locali.

Non credo, possa quindi affermarsi, come si legge nell'art. 14, che costituir possa titolo all'elettorato la contribuzione diretta ERARIALE di qualunque natura - vale a dire senza minimo.

I possessori di ricchezza mobiliare, non contribuiscono nulla nè verso il comune, nè verso la provincia e non si saprebbe comprendere

dove consista la base elettorale per ragione di censo in siffatta categoria di cittadini.

L' egregio relatore della legge, che noi abbiamo in esame, parlando della eleggibilità dei consiglieri provinciali notava, che nell' Ufficio centrale parecchi propendevano per escludere dall' elettorato coloro, che, pur essendo residenti e domiciliati nella provincia, non pagano alcun contributo diretto alla medesima, perchè a questo fatto si doveva attribuire lo incessante aumento della sovrainposta provinciale.

L' Ufficio centrale però non fece buon viso alla cennata proposta ed invece mantenne il concetto di ammettere all' eleggibilità anche coloro che contributo di sorta all' intera provincia non corrispondono, in considerazione, che quest' ente, oggidi è coinvolto nei servizi pubblici di natura universale quali sono quelli della pubblica istruzione e della beneficenza.

Pertanto, onorevoli colleghi, questi servizi pubblici, ai quali aggiungerò la sicurezza pubblica, la giustizia, ed altri che qui non è il caso di enumerare, sono servizi di natura universale, e statale, non già puramente locale.

Ma gli onorevoli componenti l' Ufficio centrale non considerarono, che se non era giusto allo stato della nostra legislazione tributaria di dar l' eleggibilità ad una classe privilegiata, che io chiamerei piuttosto *determinata*, per argomento conforme non è lecito, nè giusto, nè onesto, gravare sopra una sola classe il privilegio, e non gradito, di pagare tutto ciò che dovrà servire al disimpegno di servizi di natura universale e d' interesse generale.

Ma l' Ufficio centrale, del quale non fa parte *nessuno* dei senatori delle provincie siciliane, non conosce gl' inconvenienti che attualmente sussistono nei comuni aperti e specialmente *rurali*.

In essi, dopo la legge del 1912, che tolse i limiti insormontabili alle sovrimposte, è avvenuto quello che era facile prevedersi, ma che una mente equilibrata e corretta difficilmente avrebbe creduto possibile.

Gli uomini si muovono ma le montagne stanno ferme.

I possessori dei terreni spesso non sono gli abitanti del comune nel cui territorio i beni rustici sono situati.

La legge attuale per pareggiare i bilanci comunali permette qualunque elevazione di so-

vrimposte senza limiti. Che cosa fanno i comuni rurali?

Elevano le spese obbligatorie in cifre figurative, impegnano il comune in spese facoltative discutibili e punto utili, con contratti, che, approvati dall' autorità tutoria, divengono poscia obbligatorii, e per aver facoltà di eccedere, deliberano la tassa sul *bestiame*, che è precisamente una sovrimposta ai terreni. Ciò fatto, con tutta legalità elevano la sovrimposta a tali percentuali, che uomo onesto e ragionevole non arriva a credere possibile.

Impossessate delle amministrazioni locali persone senza scrupoli, è possibile quello scempio, che forma dei possessori delle proprietà immobiliari rustiche la classe specializzata per alimentare le illecite congreghe, che traggono dall' agitazione delle masse una disonesta sussistenza.

Può conferirsi la facoltà illimitata di sovrimporre ai redditi sui fabbricati per le abitazioni dei cittadini, perchè questa graverebbe su coloro che abitano nei singoli comuni, ne ricevono i servizi locali; ma la facoltà di sovraeccedere illimitatamente sulla proprietà rustica è cosa che viola le più elementari regole della giustizia tributaria.

La ricchezza mobile ed i beni rustici, che sono posseduti da cittadini che non abitano nè nei comuni nè nella provincia, nel cui territorio i beni si trovano, sono tasse di lor natura stataria, e tali dovrebbero essere per una ragionevole applicazione puramente locale.

La tassa *erariale di qualunque natura*, e molto meno senza minimo, non può costituire titolo per l' elettorato amministrativo.

Oh quanto provvida cosa sarebbe un ritocco alla legge del 1912 per limitare l' aliquota delle sovrimposte sino a che venga la desiderata riforma tributaria!

Chiedendo scusa della digressione, ritorno all' argomento relativo all' art. 14.

Dopo gli articoli 12 e 13, che chiamano alle urne un rilevante numero di elettori per *qualità*, dovendo accordarsi il voto amministrativo per ragione di censo dovrebbe unicamente prendersi in considerazione il tributo, che il cittadino paga all' ente locale per tasse locali.

Per le sovraesposte considerazioni proporrei di sopprimere dal primo comma dell' art. 14 le parole: « che pagano annualmente nel co-

mune una contribuzione diretta erariale di qualunque natura, ovvero...».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Se si accettasse alla lettera la proposta del senatore Beneventano, non sarebbero iscritti quelli che pagano le sovraimposte comunali e provinciali, poichè egli ammetterebbe soltanto coloro che pagano le tasse di famiglia o focatico, sul valore locativo, sul bestiame, sulle vetture, ecc. Io credo che questo non sia il suo concetto.

BENEVENTANO. Domando di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*... Io sto al testo della sua proposta, ma, come ho già detto, ritengo che non sia questo l'ordine delle sue idee. Ora devo osservare che abbiamo già votato l'articolo 13, il quale dà l'elettorato a tutti quelli che sono elettori politici, vale a dire anche a coloro che non possiedono niente, purchè sappiano leggere e scrivere, od abbiano trent'anni di età. Quindi la proposta del senatore Beneventano avrebbe una funzione limitatissima, quella, cioè, di escludere coloro che, avendo meno di trent'anni e non avendo frequentate le scuole elementari, paghino solamente l'imposta di ricchezza mobile. Questo evidentemente si riduce ad assai poco, e mi consenta il Senato di dire che è anche non giusto; perchè il pagare l'imposta di ricchezza mobile implica l'esercizio di una professione, di un'arte o di un'industria, il quale importa una maggiore capacità elettorale in confronto di colui che è analfabeta ed ha trent'anni, o ha compiuto il corso elementare e non paga nulla. Nel concetto quindi di inscrivere nelle liste elettorali coloro che hanno degli interessi, io credo convenga mantenere la dizione quale è proposta d'accordo fra l'Ufficio centrale ed il Ministero.

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. L'onor. Cuzzi ha fatto un'osservazione relativamente all'ultimo comma dell'art. 14 il quale dice: « i contratti di cui ai numeri 1 e 2 (cioè i contratti di fitto e di mezzadria) debbono avere, per gli effetti indicati nel presente articolo, data certa anteriore di un anno a quella in cui la Commissione

comunale forma o rivede le liste elettorali ». L'onorevole collega ha rilevato che questo termine di un anno è un po' troppo lungo e che basterebbe anche un termine di sei mesi, tenendo presente principalmente i contratti di mezzadria i quali normalmente hanno la durata di un anno. La data anteriore di un anno tiene ad uno scopo di grande utilità, cioè a riparare inconvenienti ripetutamente manifestatisi, cioè le improvvise ed artificiose creazioni di elettori alla vigilia del voto mediante affitti simulati ad un gran numero di individui, alterando così la sincerità delle liste elettorali e per conseguenza il risultato del voto.

Un termine è assolutamente necessario e ne conviene anche l'onor. Cuzzi il quale propone di ridurlo a sei mesi come è stabilito da l'articolo 6 della legge elettorale politica.

Dice infatti il capoverso dell'art. 6: « Per gli effetti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 dell'articolo precedente, si richiede la data certa che risulti da atti o contratti anteriori di sei mesi almeno al tempo stabilito dall'art. 32 per la revisione delle liste elettorali ».

Ora, sembra all'Ufficio centrale che, se il legislatore per le liste elettorali politiche ritiene sufficiente un termine di sei mesi, convenga adottare lo stesso termine anche per le liste amministrative, assicurando così anche su questo punto una perfetta corrispondenza tra le due leggi, in disposizioni perfettamente analoghe.

Quindi l'Ufficio centrale non ha difficoltà ad aderire al concetto esposto dal senatore Cuzzi.

Mi riesce alquanto difficile rispondere adeguatamente alle osservazioni del collega senatore Beneventano, sia perchè la distanza che mi separa da lui non mi ha permesso di intendere completamente le sue parole, sia perchè dall'art. 14 in discussione, egli è passato a discorrere di parecchie altre disposizioni della legge.

Del resto, alle considerazioni del collega Beneventano ha già risposto autorevolmente il presidente del Consiglio; io aggiungerò soltanto poche parole.

L'onor. senatore Beneventano ha notato che l'art. 14 richiede per l'elettorato amministrativo una contribuzione diretta erariale, mentre occorrerebbe avere riguardo esclusivamente a contributi comunali.

Ma, onor. Beneventano, il pagamento di una contribuzione diretta erariale sui terreni e sui fabbricati, implica necessariamente anche quello delle corrispondenti sovrimposte provinciali e comunali, e quindi trattasi di una mera questione di forma. La provincia attinge unicamente le sue risorse finanziarie ai centesimi addizionali su quelle imposte e non credo che vi sia alcun comune nel Regno che non abbia stabilito per suo conto anche sovrimposte sulla proprietà fondiaria.

Soltanto sui redditi mobiliari la provincia ed i comuni non hanno attualmente la facoltà di sovrimporre, ma giustamente, per questa parte, ha osservato il Presidente del Consiglio che, esteso l'elettorato politico ed amministrativo a tutti i cittadini che hanno passato i trent'anni e che hanno prestato il servizio militare anche che non corrispondano nessuna imposta, non sarebbe nè equo nè giusto escludere i contribuenti dell'imposta di ricchezza mobile.

Il collega Beneventano ha accennato ad una questione che ha già trattato in sede di discussione generale il senatore Garofalo, il quale espresse il concetto che non dovessero essere eleggibili a consiglieri provinciali coloro che non posseggono beni stabili nella provincia e quindi non contribuiscono ai mezzi finanziari di cui essa ha bisogno. All'aver ammesso a l'eleggibilità a consiglieri provinciali gli elettori che hanno domicilio nella provincia, comunque non vi posseggano beni stabili, il senatore Garofalo ieri, il senatore Beneventano oggi, ascrivono il continuo aumento delle sovrimposte provinciali.

Ho già risposto ieri sopra questo argomento. Le provincie non hanno altro cespiti che la sovrimposta sui terreni e sui fabbricati, oltre a quella piccola tassa su gli automobili che rappresenta ben poco. Ora, al continuo aumento dei bisogni per lo sviluppo della popolazione, della viabilità e per i servizi cui attendono le amministrazioni provinciali non possono provvedere altrimenti che gravando la mano sopra la proprietà fondiaria.

Finchè non si attui una riforma tributaria, che conceda alle provincie altri cespiti, esse non potranno fare diversamente, nè ad evitare questi aumenti varrebbe il limitare l'ufficio di consigliere provinciale ai soli possessori di beni stabili.

Il collega Beneventano inoltre esprimeva il voto che la provincia fosse sollevata da alcuni servizi e da alcune spese che avrebbero, più che carattere locale, carattere statale. Non credo di dovermi intrattenere su questi desiderii, perchè il disegno di legge, che ora discutiamo, ha un compito nettamente determinato dall'art. 13 della legge elettorale politica e dai voti del Parlamento, cioè al tema dell'elettorato amministrativo. Noi non possiamo in questa sede trattare il vasto tema della riforma delle amministrazioni locali.

Finalmente l'onor. senatore Beneventano ha ravvisata una contraddizione tra l'art. 14, che dichiara sufficiente per l'elettorato qualsiasi contribuzione diretta erariale anche di pochi centesimi, e l'art. 19, che vuole un minimo di cinque lire.

Debbo fare osservare al collega Beneventano che il limite delle cinque lire d'imposta è richiesto quando si tratti di possesso di beni stabili *pro indiviso* allo scopo di evitare che con atti simulati di trasferimento di piccolissimi stabili si possano artificialmente creare numerosi elettori. E poichè questo pericolo non sussiste per le concessioni dipendenti da successioni ereditarie, perciò a stabilire nettamente tale distinzione l'Ufficio centrale ha modificato l'art. 19, ponendo in rilievo che il limite delle cinque lire debba aversi soltanto nell'ipotesi di trasferimento di beni per atto tra vivi. Questa distinzione fu già fatta dal Senato nella discussione del 1888 della legge comunale e provinciale, ed il relatore senatore Calenda dichiarò allora che l'Ufficio centrale non proponeva una modificazione all'articolo unicamente per evitare la necessità del rinvio del disegno di legge all'altro ramo del Parlamento.

Spero che il senatore Beneventano resti soddisfatto di questi schiarimenti, i quali spiegano la lieve e giusta differenza esistente tra le due disposizioni del disegno di legge.

BENEVENTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Parmi che ci sia bisogno di chiarire quello che ho detto.

L'onor. Presidente del Consiglio faceva osservare « che noi abbiamo votato l'art. 13 » che accorda l'elettorato anche a coloro, che non pagano imposte. Ciò è stato fatto bene o male, ma già fatto. Ma quando si tratta di ac-

cordare l'elettorato per ragione di censo, questo non può essere altra cosa, se non che il contributo, che si paga all'ente locale. I possessori di ricchezze mobiliari non dovrebbero per ragion di censo essere elettori, se nel luogo della residenza non avessero i requisiti voluti dall'art. 13 e non vi pagassero tributi locali, essendo noto, che i redditi mobiliari non contribuiscono nulla agli enti comune e provincia sebbene sieno soggetti al tributo erariale.

L'art. 14 eleva a titolo elettorale il contributo, affinché il cittadino possa concorrere ad eleggere gli amministratori del comune e della provincia nei quali egli contribuisce, quando anche in essi non abbia nè domicilio, nè residenza. Or se il tributo non è uno di quelli, che si corrispondono al comune od alla provincia, manca la base al diritto elettorale nei comuni diversi da quello in cui il cittadino ha la sua residenza.

Questo diritto di elettorato per censo non ha che fare col diritto di elettorato per ragione di qualità. Questo permette di votare nel luogo di residenza. Quello di votare dovunque si paghi un contributo.

Parmi evidente, che non debba quindi il tributo erariale prendersi a base di diritto, ma bensì il tributo locale.

E poichè l'art. 13 regola l'elettorato per qualità, l'art. 14 risulterebbe un pleonasma, se non avesse un significato del tutto diverso, nel senso di dare al contribuente il mezzo di farsi rappresentare e tutelare. Mi permetto di fare osservare all'onorevole relatore, che la parola erariale intesa qual essa è non dovrebbe dare diritto elettorale. Sono solo i centesimi addizionali, la tassa di focatico, la tassa di famiglia e le altre tasse locali, che danno diritto al voto. Notevole cosa è del pari, che l'art. 14 parla di tasse erariali ma non si accenna ad un minimo, mentre l'art. 19 accenna una tassa minima di lire cinque.

Perchè questo limite non dobbiamo darlo anche a coloro che si troveranno nelle condizioni di quelli di cui si occupa l'art. 14?

Ecco quello che ho dovuto dire, e lascio alla saviezza dell'Ufficio centrale e del ministro di prendere o meno nella dovuta considerazione le mie osservazioni.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Faccio ancora un'osservazione al senatore Beneventano ed è questa, che, secondo l'articolo che stiamo discutendo, non possono essere iscritti in più comuni se non coloro che in diversi comuni possiedono beni stabili, terreni o fabbricati ed in ciascuno di essi pagano i relativi tributi; mentre l'imposta di ricchezza mobile, essendo un'imposta personale, si paga in un luogo solo, sicchè l'ipotesi fatta dal sen. Beneventano che uno, coi redditi di ricchezza mobile, possa farsi inscrivere in molti luoghi è contraria all'ordinamento delle nostre imposte.

E poichè ho la parola, ne approfitto per dire che mi associo all'Ufficio centrale nell'accogliere la proposta del sen. Cuzzi, di ridurre a sei mesi il termine di un anno, qui contemplato.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Ho domandato la parola per un chiarimento.

Vedo che in quest'articolo si citano tutte le tasse comunali, di famiglia o focatico, sul valore locativo, sul bestiame, sulle vetture, sui domestici, sugli esercizi e sulle rivendite e non si parla, ad esempio, anche della tassa sui cani. A Roma, per esempio, chi paga 20 lire per cane ha diritto o no di essere iscritto per questa ragione come elettore? A meno che questa tassa non si voglia comprendere nella tassa bestiame, ciò che non credo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io credo, che se può essere eleggibile chi possiede un asino, potrà anche essere eleggibile chi paga per possedere un cane. (*ilarità*).

ASTENGO. Poteva però allora citarsi anche questa tassa.

Un altro chiarimento:

L'art. 13 della legge elettorale politica 30 giugno 1912 dice: « le imposte dirette non sono computate pel riconoscimento del diritto elettorale se lo stabile non sia posseduto anteriormente alle prime operazioni della nuova revisione delle liste elettorali ».

In quest'articolo al penultimo comma è detto: « i contribuenti di cui al presente articolo debbono pagare la quota di tributo che li colloca

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1^o MAGGIO 1913

fra gli elettori almeno da sei mesi ». Ora mi pare più chiara la disposizione della legge elettorale politica.

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. Questo termine relativo al pagamento delle imposte dirette è regolato diversamente in tre disposizioni:

L'art. 14, di cui ora ci occupiamo, prescrive che i contribuenti, per avere diritto all'elettorato, debbano pagare il tributo almeno da sei mesi.

La legge elettorale politica nell'art. 13 vuole invece che lo stabile sia posseduto anteriormente alle prime operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali.

Finalmente l'art. 20 *ter* della legge che discutiamo, secondo la proposta ministeriale dice: « I proprietari di stabili, che la legge esonera temporaneamente dall'imposta fondiaria, possono fare istanza perchè venga a loro spese determinata l'imposta che pagherebbero ove non godessero l'esenzione; di tale imposta si tiene loro conto per farli godere immediatamente del diritto elettorale ».

Adunque tre norme diverse nelle tre disposizioni accennate, per l'una occorre il pagamento delle imposte da sei mesi, per la seconda un possesso anteriore alla revisione della lista, per la terza invece non occorrerebbe alcun termine e si assicurerebbe l'immediata iscrizione nelle liste.

Sarebbe bene, ad avviso dell'Ufficio centrale, di rendere uniformi queste disposizioni adottando quella della legge elettorale politica, cioè che il possesso deve essere anteriore alle prime operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali. Così si stabilirebbe una perfetta uniformità di locuzione fra due disposizioni identiche, evitando interpretazioni assolutamente diverse e ripugnanti al concetto che informa l'una e l'altra legge.

Io spero che l'on. Presidente del Consiglio, voglia aderire alla proposta dell'Ufficio centrale.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Consento pienamente nella proposta dell'Ufficio centrale.

Nel presentare questo disegno di legge mi

attenni al principio di modificare il meno possibile la legge vigente comunale e provinciale; ma riconosco che in questo caso sia bene adattarla completamente alla legge già votata per le elezioni politiche.

PRESIDENTE. Domando all'onor. Beneventano se intenda presentare qualche emendamento.

BENEVENTANO. Dal momento che i miei emendamenti sembra non siano accettati né dall'Ufficio centrale né dal Governo, ritengo perfettamente inutile il presentarli.

PRESIDENTE. Allora si dovrebbe mettere ai voti l'articolo così emendato.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Propongo che anche per questo articolo si faccia come per i precedenti, vale a dire che si dia incarico all'Ufficio centrale di redigerlo, salvo a votarlo definitivamente nella seduta di domani. A me sembra che sia questo il modo migliore per acquistare tempo.

PRESIDENTE. L'onorevole Presidente del Consiglio propone che quest'articolo sia rinviato all'Ufficio centrale per una nuova redazione, in conformità alle modificazioni proposte.

Se non vi sono opposizioni, s'intenderà così stabilito.

Passeremo ora all'art. 16.

Art. 16.

L'imposta pagata sopra titoli di rendita pubblica o pareggiati alla rendita pubblica dello Stato non viene computata nel censo, se non è intestata almeno da cinque anni a colui che domanda l'iscrizione nelle liste.

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. Il secondo comma è stato tolto dall'art. 16, il quale si occupa di tutt'altro argomento, cioè dell'imposta pagata sopra titoli di rendita pubblica, ed è stato trasferito all'ultimo comma dell'art. 14 che contempla appunto il dritto all'elettorato nascente da contratti di mezzadria e fitto. È evidentemente questo il posto ove deve essere collocata tale disposizione.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni pongo ai voti l'art. 16.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 17 (2^a parte).

Al marito, di quella che paga la moglie, eccettochè i coniugi sieno personalmente separati per effetto di sentenza passata in giudicato o pel consenso omologato dal tribunale.

Su questo articolo è iscritto il senatore Arco-
leco. Ha facoltà di parlare.

ARCOLEO. Mi riservo di parlare all'articolo 22.

PRESIDENTE. Allora nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 17.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 18.

La contribuzione pagata a norma del 1° comma dell'articolo 14 da una vedova o dalla moglie separata legalmente, può valere come censo elettorale a favore di uno dei suoi discendenti o generi da lei designato fino al secondo grado di parentela o di affinità.

Parimenti chi abbia il censo prescritto per l'elettorato può delegarlo ad uno dei suoi discendenti o generi fino al secondo grado di parentela o di affinità, quando egli non possa o non voglia esercitare il diritto elettorale.

Nel delegato devono concorrere gli altri requisiti prescritti per essere elettore.

Le designazioni e le delegazioni possono farsi con semplice dichiarazione autenticata da notaio e possono revocarsi nello stesso modo prima che si dia principio all'annua revisione delle liste elettorali.

CUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUZZI. Io temo che la disposizione del testo dell'art. 18 possa dar luogo a dubbi nella sua applicazione pratica.

L'Ufficio centrale, modificando la disposizione che era nel testo ministeriale, ha aggiunto che la contribuzione pagata da una vedova o dalla moglie separata legalmente, può valere come censo elettorale a favore di uno dei suoi discendenti o generi da lei designato fino al secondo grado di parentela o di affinità.

Il Codice civile parla di gradi quando si riferisce a rapporti di parentela; non mi pare che lo stesso possa dirsi nel rapporto della madre coi figli.

Dalla cortesia del presidente dell'Ufficio centrale mi fu data questa spiegazione, che il testo ministeriale fu modificato per dimostrare che la madre poteva delegare il censo al figlio od anche al nipote, figlio del figlio. Se questo può andare, benchè possa generare dubbiezze in pratica, nei rapporti dei figli e dei nipoti, non so come si possa applicare nei rapporti del genero. Il figlio del figlio si sa qual è, ma il genero quale sarà?

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il marito della nipote.

CUZZI. A me pare che si sarebbe potuto lasciare il testo ministeriale, o dire in un altro modo più chiaro; se però l'Ufficio centrale e il Presidente del Consiglio non credono che questa dizione possa generare dubbi, io non insisto nelle mie osservazioni.

BUONAMICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONAMICI. Onorevoli colleghi, ho chiesto la parola semplicemente perchè non mi sembra opportuna la estensione gravissima data a questo articolo, e precisamente nella sua prima parte là dove dice: « La contribuzione pagata a norma del primo comma dell'art. 14 da una vedova, o dalla moglie separata legalmente, può valere come censo elettorale a favore di uno dei suoi discendenti - (e qui nulla di più naturale, di più preciso, di più e di meglio accettabile dalla legge) - o generi da lei designato » (infatti i generi, secondo il costume e il dettato moderno, si riguardano come figli, alla pari della figlia che ad uno di questi generi è consegnata in matrimonio). Ma, quando si arriva al secondo grado di parentela e di affinità, questo favore io non lo comprendo più, perchè col secondo grado di parentela o di affinità si intendono famiglie diverse, ed il favore concesso dalla legge ad una famiglia, ad un certo determinato capo di famiglia, non deve estendersi a famiglie diverse.

Questo non può essere il principio della legge, ed io domanderei che quest'ultima parte fosse eliminata dall'articolo.

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° MAGGIO 1913

MAZZIOTTI, *relatore*. L'art. 18 del testo ministeriale ammette la facoltà da parte della vedova e della moglie separata di delegare il censo a favore di uno dei suoi figli o generi di primo o secondo grado da lei designato. L'Ufficio centrale rilevò la poca esattezza di questa espressione « figli o generi di secondo grado ». A questa formula abbiamo sostituito l'altra « discendenti o generi » e nei discendenti si comprendono anche i nipoti, perchè può darsi il caso che una donna, vedova o separata dal marito, abbia perduto i figli, ed, in tale ipotesi, sarebbe privata del beneficio di delegare il censo ad un nipote.

Il collega Cuzzi, se non ho male inteso il suo concetto, vorrebbe limitato il beneficio della delegazione del censo unicamente a favore dei discendenti e dei generi fino al primo grado di affinità; e mi pare che lo stesso concetto abbia propugnato l'onor. collega Buonamici.

Ora, a me pare che la disposizione del disegno di legge ministeriale mantenuta esattamente, salvo la lieve variante di forma, accennata dall'Ufficio centrale, risponda ad un concetto di equità e di giustizia. Voi riconoscete che, quando manchi un figlio alla vedova o alla donna separata dal marito, si debba concederle la facoltà di delegare il censo a beneficio del nipote: ora, se invece di un nipote, si tratti di una nipote, perchè si dovrebbe ricusarle il vantaggio di delegare il suo censo al marito di questa? Negandole questa facoltà, resterebbe senza alcuna rappresentanza il censo, che può essere anche cospicuo e rilevante, di questa donna nella costituzione degli enti locali. A me pare quindi che la proposta ministeriale, perfettamente conforme a quella dell'Ufficio centrale, debba essere mantenuta, e perciò pregherei i due onorevoli colleghi, Cuzzi e Buonamici, (a volerla accettare.

CUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUZZI. Con la mia osservazione non ho inteso di oppormi al disposto per il quale sia data facoltà alla vedova di delegare il censo al figlio del figlio, al genero od anche al secondo genero; mi sono permesso di fare qualche osservazione per chiarire la disposizione dell'articolo perchè mi pareva che nell'applicazione pratica dire semplicemente che la vedova può delegare il censo al figlio di primo o secondo

grado, potesse generare dubbi nell'applicazione di fronte alla disposizione del Codice civile, la quale usa la parola *grado* sempre nei rapporti della parentela.

BUONAMICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONAMICI. Una semplice osservazione. Questa disposizione della legge è veramente una concessione, e, come tale, deve avere un principio e una ragione. Secondo poi una regola generale, le concessioni per sé stesse non si possono giammai estendere, debbono sempre restare strette, e legate alla parola della legge. Ora, non mi sembra che le parole dell'articolo, del quale si tratta, corrispondano al principio della legge, la quale, nel creare delle concessioni, deve essere sobria, e non distaccarsi troppo dal principio colle sue formule.

Il principio della legge è di accordare questo beneficio alla famiglia, e ai rappresentanti della famiglia. Ora il nipote, a mio giudizio, non rappresenta più la famiglia della donna di cui in questo articolo si tratta: invece ne rappresenta una nuova, una famiglia diversa.

Ci saranno magari dei casi contrari, ma tutti sanno che le leggi sono fatte per le regole generali, non *singillatim*, come dice il testo romano, pei casi speciali.

Quindi insisto nella mia domanda di modificazione di questo articolo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi permetto di osservare al senatore Buonamici che il concetto della legge non è quello di dare la rappresentanza della famiglia, ma la rappresentanza degli interessi. Ora la donna che ha interessi nel comune, a chi deve rivolgersi per farli valere se non ai figli, ai nipoti od al genero, cioè a quei membri della famiglia che più di qualunque altro sono in grado di rappresentare bene gl'interessi della donna? Per queste ragioni insisto perchè sia mantenuta la formula dell'articolo come è stata concordata tra l'Ufficio centrale e il Governo. (*Benissimo*).

GUALA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALA. Questa disposizione di legge a me fa l'impressione di essere un compenso al prin-

cipio della legge che tutti sono elettori, purchè abbiano raggiunto l'età di trenta anni, contribuenti o non contribuenti; alfabeti o analfabeti, ecc. Ora la legge per temperare questa estensione che poteva parere eccessiva, ha detto: almeno cerchiamo che la proprietà arrivi a dare sempre il suo voto per mezzo di qualche elettore, in modo che venga a temperarsi l'elettorato concesso ai nullatenenti. Quindi non solamente la vedova può delegare al figlio, al genero, al nipote, ma può delegare anche al marito della nipote.

Per queste ragioni io trovo la disposizione della legge politicamente saggia.

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. Desidero aggiungere una sola osservazione. La facoltà contemplata nell'art. 18 è nell'interesse della vedova e della moglie separata, nell'interesse cioè del delegante, non a beneficio del delegato; perchè la vedova e la moglie separata quando posseggano beni e contribuiscano all'azienda comunale o provinciale, hanno pure il diritto di veder rappresentati i loro interessi.

Inoltre l'articolo medesimo dà esplicita facoltà alla vedova e alla donna separata di delegare quel figlio, quel genero o quel nipote che essa creda che meglio possa rappresentare i suoi interessi.

Quindi questa libera scelta, che ha la donna separata o la vedova, conduce al concetto d'una effettiva e reale rappresentanza di quegli interessi, i quali ove non vi fosse questa disposizione di legge, rimarrebbero senza alcuna tutela e senza alcuna rappresentanza. (*Approvazioni*):

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, e non avendo l'onor. senatore Buonamici fatto formale proposta di emendamento, pongo ai voti l'art. 18 così come è stato proposto dall'Ufficio centrale d'accordo col Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Presentazione di relazioni.

BERTETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTETTI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni dell'Ufficio centrale sui seguenti disegni di legge:

Tombola a beneficio degli ospedali di Pistoia, Tizzano e S. Marcello Pistoiese.

Tombola a beneficio dell'ospedale di S. Lorenzo in Colle Val d'Elsa.

Tombola telegrafica a beneficio del ricovero intercomunale per la vecchiaia in Rodigo, e per l'ospedale di Sabbioneta.

Tombola a favore degli ospedali riuniti di S. Miniato e dell'ospedale della Misericordia e Dolce di Prato.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Bertetti della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e prego i signori senatori sorteggiati come scrutatori di procedere allo spoglio delle schede.

Hanno preso parte alla votazione i seguenti senatori:

Astengo.

Baccelli, Barzellotti, Beneventano, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Bodio, Bonasi, Borgatta, Buonamici.

Caetani, Caldesi, Camerano, Carle Giuseppe, Caruso, Castiglioni, Colonna Fabrizio, Cruciani Alibrandi, Cuzzi.

Dallolio, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Giudice, Del Zio, De Riseis, Di Brazza, Di Broglio, Di Collobiano, Di Frasso, Dini, Di Prampero, Di San Giuliano, Di Terranova.

Ellero.

Fabrizi, Fano, Fiore, Frascara.

Garofalo, Giordano Apostoli, Guala, Gualterio, Gui.

Loiodice, Lucca, Luciani.

Malaspina, Malvano, Mangiagalli, Maragliano, Mariotti, Martinez, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazzella, Mazziotti, Mazzoni, Mele, Melodia, Molmenti.

Parpaglia, Paternò, Pedotti, Perla, Pigorini, Polacco, Ponza Coriolano.

Reynaudi, Riolo, Rolandi-Ricci, Roux.

Sacchetti, Salvarezza Cesare, Sandrelli, San Martino Enrico, Santini, Scillamà.

Tami, Tommasini, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Vischi.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908 ».

Art. 19.

La contribuzione diretta erariale pagata pro indiviso dà diritto all'elettorato quando provenga dalla qualità di erede.

Ove invece provenga da altro titolo, occorre, per il diritto all'elettorato, una quota di contribuzione non inferiore a lire cinque per ogni censito.

(Approvato).

Art. 20.

La contribuzione erariale diretta pagata su beni soggetti ad usufrutto, ad enfiteusi o a locazione oltre i trent'anni, vale come censo tanto per gli usufruttuari, gli enfiteuti ed i conduttori quanto per coloro che vi abbiano la nuda proprietà, il dominio diretto e per i locatori.

(Approvato).

L'art. 20-*bis* è soppresso.

Art. 20-*ter*

I proprietari di stabili, che la legge esonera temporaneamente dall'imposta fondiaria, possono fare istanza perchè venga a loro spese determinata l'imposta che pagherebbero ove non godessero l'esenzione; di tale imposta si tiene loro conto per farli godere del diritto elettorale prima che venga a cessare l'esonero.

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. Nell'ultima parte dell'articolo 20 *ter* è stata, per errore materiale, omessa una parola. Il testo ministeriale ammetteva coloro che avevano il beneficio dell'esenzione temporanea dall'imposta fondiaria a godere immediatamente del diritto del voto; ciò che costituiva una differenza notevole con le altre disposizioni che volevano il periodo di sei mesi. Ora fu chiarito che la parola « immediatamente » che trovasi nell'ultima parte dell'articolo ha il significato che possono godere del diritto, facendo determinare l'imposta, *anche* prima che cessi l'esonero. Propongo

quindi che sia aggiunta in quest'ultima parte la parola « anche ».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto l'aggiunta della parola « anche ».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, e accettando il Governo questa modificazione, pongo ai voti l'articolo 20-*ter* così modificato.

Chi l'approva favorisca di alzarsi.

(Approvato).

Art. 20-*quater*.

Per gli effetti elettorali le imposte pagate dai proprietari di beni indivisi o da una Società commerciale sono calcolate per egual parte a ciascun socio.

La stessa misura si applica nel determinare la compartecipazione dei soci nei casi previsti dalle disposizioni dell'articolo 14 ai numeri 1 e 2 del secondo comma.

Dove l'uno dei compartecipi pretenda ad una quota superiore a quella degli altri deve giustificare il suo diritto presentando i titoli che lo provino.

L'esistenza delle Società di commercio si ha per sufficientemente provata da un certificato del tribunale indicante il nome degli associati.

BUONAMICI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONAMICI. Desidero uno schiarimento. La prima parte di questo articolo stabilisce che le imposte pagate dalle società collettive siano pagate da ciascun socio. Ora può avvenire che un socio rappresenti una quota maggiore degli altri. In questo caso come si provvede?

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. Se non ho male inteso, il senatore Buonamici domanda perchè la disposizione che ora si discute, cioè l'art. 20 *quater*, stabilisca, a proposito delle società collettive, che le imposte da esse pagate siano calcolate per egual parte a ciascun socio, mentre può avvenire che un socio rappresenti una quota maggiore degli altri. A questa seconda ipotesi provvede il terzo comma dell'articolo stesso, il quale dispone che se uno dei soci pretenda ad una quota superiore a quella degli altri, deve giustificare il suo diritto presentando il titolo che lo provi. Quindi si presume l'egua-

glianza, e quando questa non v'è, chi rappresenta una quota maggiore, deve darne la prova, analogamente a quanto prescrive l'articolo 17 della legge elettorale politica.

BUONAMICI. Ringrazio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti quest'art. 20-*quater*.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 20-*quinquies*.

I fitti pagati per beni appartenenti a Società in accomandita od anonime e le imposte sui beni spettanti a tali Società sono imputati nel censo dei gestori o direttori fino alla concorrenza della loro partecipazione nell'associazione sociale, della quale deve constare nel modo sovraindicato.

(Approvato).

Art. 21.

I sottufficiali e soldati del Regio esercito e della Regia marina non possono esercitare il diritto elettorale finchè si trovino sotto le armi.

Questa disposizione si applica pure alle persone appartenenti a corpi organizzati militarmente per servizi dello Stato, delle provincie e dei comuni.

Nella formazione della lista elettorale si compilerà, con le norme e guarentigie sancite per la composizione della lista stessa, un elenco degli elettori che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo.

(Approvato).

Art. 22.

Le donne non possono essere iscritte nelle liste elettorali amministrative e non sono eleggibili agli uffici designati dalla presente legge.

ARCOLEO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. (*Segni d'attenzione*). Dirò poche parole sopra un argomento che pare vecchio ed è sempre nuovo: il voto alle donne.

Parlo anche in nome di alcuni colleghi e di nessuna donna, lega o federazione: così che i miei argomenti sono del tutto unisexuali. Né ci anima spirito cavalleresco, sebbene questo non subisca limiti di età.

Ma, come in altra occasione di fronte all'argomento della indennità si tenne a respingere la democratica frase di gergo, che ci indica come Assemblea di funzionari o di censiti, non sapremmo oggi, di fronte ad una questione femminile, rassegnarci all'autorevole titolo: « Assemblea di retrogradi o antenati ».

E questo dovrà soddisfare gli oppositori di ogni riforma del Senato, constatando che per quanto appaia immobile, così come è, può e sa affrontare problemi che in altra sede credono gravi o insolubili.

Vorrei avere la logica stringente del Bensa, il fremito artistico del Faldella, e la fiorita eloquenza del Garofalo, che, nel giugno ultimo, si resero apostoli del voto politico alle donne; e volendo essere ottimista del silenzio presente, devo supporre che questi paladini si preparino alla rivincita per la prossima legislatura. (*Si veda*).

Non si tratta di proposte, voti o emendamenti: quindi sono sicuro del benevolo assenso del Governo che lascia sempre libera la corsa, quando si svolge in una specie di villeggiatura oratoria. Del resto l'esperienza insegna che uno scontro intempestivo o fallito, pregiudica le sorti di una vera e decisiva battaglia.

Esempio i tentativi di riforma tributaria, autonomia universitaria, insegnamento religioso: e basta per tutti il disegno di legge sul divorzio: chiedo scusa, dovevo dire sul riordinamento della famiglia (*ilarità*) e nel caso inverosimile che io fossi ministro, per non turbare le timorate coscienze, lo chiamerei separazione definitiva. (*Viva ilarità*).

Ma poiché il Governo ci ha usato la deferenza di rivolgersi a noi come primi, per la riforma elettorale amministrativa, non si può lasciare senza voce un argomento che fu dibattuto e sarà svolto certamente nell'altra Camera.

È compito nostro: si può non aver partiti, provocare crisi o abbattere e creare Ministeri; ma si deve in qualsiasi grave problema politico indicare tendenze, esprimere correnti, fissare alcuni punti fermi, cooperando con l'altra Assemblea. Pur non volendo o non potendo essere corpo politico, siamo corpo sociale, legati a tutti i bisogni della vita pubblica contemporanea. (*Bene*).

Sulla opportunità si può essere tutti d'accordo. La prova del largo suffragio politico,

resa più ardua dal primo ingresso nella vita pubblica di grosse falangi di analfabeti, la cui forza è il numero ma il cui argine non è la cultura, impone quella prudenza che è garanzia di successo. Ed è il positivo argomento che l'onor. Presidente del Consiglio il 9 maggio scorso ha creduto opporre alla immediata soluzione del grave problema, mentre in massima diceva: « Per conto mio non vedrei gravi difficoltà a che, in date condizioni, si estendesse il voto amministrativo alle donne: ritengo invece assolutamente prematura qualunque concessione di voto politico ». Esperto nocchiero (come giustamente osservò l'on. Martini), volle evitare i due scogli: il voto per categorie, che urta i democratici; ed il voto a tutte, che urta i moderati.

Oh, se potesse applicarsi il Vangelo in modo che la Destra non sappia quello che fa la Sinistra! (*Si ride*).

E nel 22 febbraio 1907, aveva detto: « In materia di elettorato sarà necessario procedere per la via indicata dall'onor. Luzzatti . . . , cioè occuparsi in primo luogo del voto amministrativo. Evidentemente il voto amministrativo servirà di esperimento e di guida al legislatore ».

E il Sonnino è andato più oltre, chiamando ipocrisia ogni disputa o indugio per ragioni di metodo.

Sono tre presidenti del Consiglio.

Tuttavia non può prescindersi dall'attuale momento politico che altre e gravi cure impone al Governo, al Parlamento ed al Paese. Questo non è ristagno, ma sosta; ho fede in quel risveglio che più volte e in caso recente ha mostrato la pubblica opinione, che pareva sopita o depressa.

E lo attesta anche meglio il movimento stesso della lega muliebre, intesa a conseguire senza tregua, ma senza eccessi, il nobile fine di partecipare alla vita pubblica. Ne dà esempio la eletta schiera femminile che, pur ferma e convinta del principio del voto alle donne, si astiene da quelle incomposte agitazioni che altrove danno grottesco spettacolo di bizzarre convulsioni e di leggi umoristiche. (*Bene*).

Ma l'attesa, ripeto, non significa oblio o abbandono: ormai di fronte alla nuova situazione del suffragio quasi universale, deve ritenersi acquisito il principio della capacità elettorale nella donna, ove non si voglia ammet-

tere l'assurdo che il sesso elimini o cancelli intelligenza, cultura, attività ed interesse. Né risponde la parola arcaica di concessione: ogni franchigia di popolo libero è riconoscimento. (*Bene*).

Si tratta dunque di applicazione, e qui sorgono i dispareri.

Vi ha chi, esperto nella geometria piana, delinea i cerchi concentrici: la personalità giuridica della donna; la famiglia; il voto amministrativo; il voto politico.

Vi ha chi, avvezzo alle filosofiche classificazioni, procede col sistema delle categorie, dall'alto in basso: diplomate negli istituti superiori o nelle scuole medie; esercenti nel commercio o nelle industrie; impiegate in pubblici uffici o censite, augurando alla seconda generazione il voto per le maestre, ed alla terza quello per le donne consacrate al lavoro dei campi o delle officine.

Altri poi stabilisce la graduatoria sullo stato civile: maritate, più o meno, con dote o senza; nubili o vedove, e così via. Né vorrei tradotti i vari sistemi in mappe a colori, forse più complesse d'una carta geografica. (*Si ride*). Ma non bisogna confondere le questioni giuridiche che riguardano la capacità civile con quelle che riflettono la capacità politica o amministrativa. E risalgo alla tradizione del diritto romano, quando nella famiglia si poteva essere soggetti, e si era liberi fuori come cittadini.

Il voto rappresenta l'individuo, mentre la famiglia è nucleo, gruppo, gerarchia.

Certo importa dare alla personalità della donna quella autonomia che la faccia indipendente nello sviluppo della sua personalità, contristata ancora da vincoli che il costume e l'abuso strinse anche oltre la legge.

E l'onor. Giolitti, accettando l'ordine del giorno Vaccaro, il 14 maggio 1912, dichiarava alla Camera: « Io assumo l'impegno di proporre modificazioni profonde a tutto ciò che riguarda l'ordinamento della famiglia e della proprietà nei rapporti colla donna ». Ed in Senato aggiungeva il 27 giugno: « Dopo questo le si potrà dare la rappresentanza degli interessi, che essa vede più direttamente, cioè gli interessi amministrativi, in modo che il voto politico sia il coronamento di un edificio d'istruzione e di cultura ».

Donde l'urgenza di provvedere a quelle riforme che le diano il pieno sviluppo della sua energia. Dico urgenza, perchè non vorrei che questa graduatoria serva di pretesto ai soliti indugi o rinvii.

E giova intanto colmare una lacuna che si avverte in quasi tutte le sfere sociali. Il voto non può essere per la donna solo forza di numero, come per gli analfabeti. Ben altra è la via quando si procede dall'alto e per gradi, come avvenne per noi dal 1848 al 1882, e poi con l'ultima legge. Per le donne non può invocarsi il minimo d'esperienza, che agli analfabeti diede il servizio militare o l'emigrazione; sebbene agli uni ed agli altri furono concesso e compenso in tutte le classi, anche nelle infime e povere; madri, sorelle o figlie, che seppero, come i lontani, unire patria e lavoro. (*Bene*).

Ma, pur limitando dapprima la presunzione di capacità alla cultura, occorre che questa estenda ed irradi le nozioni indispensabili non solo per la convivenza domestica, ma anche per la pubblica; nozioni alle quali sono estranei quasi tutti i programmi delle nostre scuole.

La conoscenza delle istituzioni politiche, amministrative ed economiche, è un coefficiente che dà valore ed efficacia al voto delle donne che hanno dato prove con l'intervento nei Consigli scolastici, nei Comitati di beneficenza, nell'ufficio dei probiviri e nelle elezioni commerciali.

Riassumo; la soluzione del problema non riguarda il principio ormai acquisito, e per il quale non occorre proposta o voto.

Sarebbe assurdo discutere oggi della capacità intellettuale della donna, come si usa ancora con quella facile erudizione alla portata di tutti, che si acquista percorrendo quasi idealmente in automobile i vari paesi.

Non mancheranno ragioni favorevoli o contrarie che i dromedari della scienza portano sulla schiena, attinte alla biologia, psicologia, antropologia, e via dicendo, per valutare il peso specifico della capacità cerebrale fra uomo e donna.

A fil di logica, il censo, l'alfabeto, il voto, avrebbe carattere sessuale; prolifico per gli uomini, sterile per le donne! (*Viva ilarità*).

Non mi permetto scindere il velo d'Iside che copre il pensiero dell'Ufficio centrale, quale è

espresso nella elaborata relazione dell'on. Mazziotti. Malgrado il contrasto di due correnti in parte favorevoli o contrarie al voto, consentì unanime in due concetti: l'uno che riguarda l'inopportunità pratica di aggiungere una folla di altri sei milioni di donne ai cinque milioni di analfabeti (argomento quantitativo); l'altro che l'esclusione della donna dal voto, massime dopo la concessione di esso agli analfabeti, non trova più fondamento in un concetto d'incapacità intellettuale, specialmente a fronte di donne fornite di titoli di studi superiori o che presiedono a scuole ed a istituti di educazione e di beneficenza.

Ma, invece di sopprimere la formola negativa, come si fece nella riforma elettorale politica, e come si usa altrove, conchiude con idillio politico in un augurio per non lontano avvenire, e con una delega alla nuova rappresentanza, perchè sciogla il problema in modo conforme a questo virtuale diritto. E limita l'emendamento a dividere dalla mala compagnia le donne, che erano all'avanguardia degli inabilitati e degli indegni, nel testo della legge. Così avviene in molte altre, procedendo a strati: forse quella ignobile aggiunta sarà stata compilata da qualche impiegato d'ordine, che, avendo copiato il testo belga, mise le donne a capo di analfabeti e ammoniti. (*Commenti*).

L'Ufficio centrale ha salvato la forma, accompagnando le donne alla porta dell'elettorato, con squisita signorilità. (*Si ride*). Per gli incapaci e gli indegni l'art. 22-bis dice: « Non sono elettori gli interdetti, gli inabilitati per infermità di mente, gli ammoniti, ecc. ». Per le donne invece dichiara l'art. 22 che « non possono essere iscritte nelle liste elettorali, ecc. » il che riguarda, a dir proprio, la forma e quasi l'esercizio, non escludendo perciò un diritto potenziale, o almeno evitando la cruda forma di una incapacità o di un ostracismo. È una specie di limbo; ed ai colleghi indulgenti non lesino la lode.

Sarebbe stato meglio sopprimere l'inciso riguardo all'ineleggibilità della donna che è peraltro compreso nel diniego della iscrizione.

Nell'elettorato amministrativo, a differenza del politico, i due termini son fra loro connessi e integrali. E però la distinzione riesce superflua per le donne, mentre è logica per gli incapaci.

Ma sembra ironia richiamare esclusivamente alle cure casalinghe le donne, che l'impulso dei tempi e le condizioni nuove spingono, anche allo scopo di ottenere l'autonomia economica, all'Ateneo, all'officina, alle aziende, ai pubblici uffici. Non mi dissimulo le difficoltà che, specialmente in alcune regioni, sorgono da incomposti elementi: gli odi di parte, i torbidi interessi, l'impulso delle folle, i vietati costumi che infirmano o corrompono la vita pubblica locale. Difficoltà di fatto e di sviluppo, che possono suggerire freni e cautele, ma non offendere il principio: che, data la capacità intellettuale ed economica delle donne, ogni limite può essere di convenienza ed opportunità, ma non includere una sanzione riserbata agli indegni o incapaci. Resto sempre, e per ora, nel campo dell'elettorato amministrativo, nel quale esistono presso noi tradizioni e precedenti. Sarebbe anacronismo retrocedere di più che mezzo secolo dall'Italia Nuova alla Lombardia, al Veneto, alla Toscana, che alle donne, almeno parzialmente, consentivano il voto sotto Governi assoluti. E l'odierna democrazia dovrebbe mutar nome, stando a ritroso di Ministeri moderati, che prima col Peruzzi e col Lanza proponevano il voto amministrativo, riprodotto poi dal Nicotera e dal Depretis. E giova per noi ricordare la tornata del 28 novembre 1888, nella quale l'Ufficio centrale, relatore l'onor. Finali, proponeva parziale voto alle donne: « Le donne non colpite da alcuna delle eccezioni dell'art. 10 (o meglio 11) in quanto le possono riguardare e che provando di pagare annualmente una contribuzione diretta di qualunque natura, non siansi valute della facoltà degli articoli 21 e 22 della legge attuale, possono venire ammesse a votare nelle elezioni amministrative ».

Ho fiducia che il Governo sentirà l'impulso che viene dalla realtà delle cose, e faccia lui senza il metodo delle Commissioni, che rappresentano per lo più un'autorevole sterilità.

Questo metodo giova quando si tratta di raccogliere elementi o studi sui mezzi più idonei per attuare l'idea o la volontà del ministro, cioè quando sono organi integrali. Gli uomini di ingegno o di dottrina amano discutere più che decidere. Sono linee parallele più che convergenti e non è raro il caso, ad esempio, di una Commissione composta di cinque membri che abbia sei concetti diversi, perchè qualcuno fa sfoggio di averne due. (*Si vide*).

Bisogna finirla con questo comodo e abusato sistema che menoma ad un tempo la responsabilità del Governo e il decoro del Parlamento. Ormai si corre il rischio di vedere portata via dalle nostre Aule perfino la zecca legislativa, abbastanza insidiata da leghe, comitati e camere di lavoro. La Commissione, ripeto, può aver valore se intende a trovare i modi più idonei all'esercizio di un diritto, ma non spetta a lei decidere se un diritto debba esistere o no. Le leggi, le deliberazioni, le facciamo noi. (*Benissimo*).

Conchiudo con la speranza che questo esperimento del voto possa avvenire presto e degnamente con le debite cautele, perchè si tratta di selezione, non di elezione.

Vi ha il voto aritmetico che allarga, e fu dato agli analfabeti; vi ha il voto che eleva, e può spettare alle donne.

Nè sembri contrasto o anomalia questa differenza che appare anche in paesi che malgrado la diffusa cultura danno il solo voto amministrativo alle donne, come Inghilterra, Svezia, Germania, Danimarca, Austria; mentre altri consentono il voto politico, come: Stati Uniti, Nuova Zelanda, Australia, Islanda, Norvegia; ed altre lo negano del tutto.

È questione dunque di opportunità, misura e metodo, e su questo terreno potremo intenderci anche con lei, onor. Giolitti.

La chiamano dittatore e credo che lei stesso ne rida: io la chiamo condottiero.

Faccia su questo terreno dell'elettorato una avanzata ardita e prudente al tempo stesso come in Libia: militarizzi la maggioranza e anche noi. Nè cito a caso la Libia.

Come lei, ad onore dei nostri soldati, dichiarò che l'aver combattuto per la patria li rende degni, sia comunque, di partecipare alla vita pubblica, e ritenere il servizio militare segno di capacità politica, con la stessa logica, aggiungendo la benemerita all'indice della cultura, possiamo rendere un degno tributo alle donne d'Italia che, senza distinzione di età, grado o fortuna, hanno, col sentimento patriottico, cooperato a formare quella compagine intima, quell'unità morale che, più della politica, rende i popoli liberi e forti. (*Approvazioni vivissime, applausi anche dalle tribune*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. (Segni di attenzione). Il senatore Arcoleo ha cominciato giustamente dall'osservare che il sentimento cavalleresco non ha limiti di età, e che l'Ufficio centrale, prima ancora che egli enunciasse questo principio, lo aveva seguito, proponendo di togliere il divieto dell'elettorato alle donne dall'articolo in cui il Governo l'aveva compreso, e di farne un articolo separato, dove alle donne non si nega esplicitamente il diritto di voto, ma si dichiara che non possono essere iscritte nelle liste elettorali; forma questa più cortese e cavalleresca. Imiterò questo esempio, e invece di discutere la questione del diritto della donna ad essere iscritta nelle liste elettorali, mi limiterò a questa considerazione, che la legge in discussione non ha altro scopo, oggi, se non quello di adattare l'elettorato amministrativo all'elettorato politico, di fare, cioè, quelle correzioni alla legge comunale e provinciale che sono indispensabili, affinché si possa dare l'elettorato amministrativo a coloro ai quali esso spetta in virtù di una disposizione già votata dall'uno e dall'altro ramo del Parlamento in occasione della legge elettorale politica.

Oggi quindi il Senato votando questa disposizione lascia impregiudicata la questione, perchè non si tratta qui di fare una legge sostanziale di riforma degli ordinamenti comunali o provinciali, ma solo l'adattamento della legge comunale e provinciale all'elettorato, come fu stabilito con l'altra legge sull'elettorato politico.

L'onor. senatore Arcoleo ricordò che, quando si discusse in merito alla questione dell'elettorato alle donne, avevo osservato che si doveva procedere per gradi, nel senso di cominciare a migliorare la condizione della donna di fronte al diritto civile ed alla sua posizione nella famiglia; poi si poteva passare in un secondo grado a discutere e a risolvere la questione dell'elettorato amministrativo, e che l'elettorato politico non poteva venire che in un periodo più lontano, dopo l'esperimento che si fosse fatto sia con le riforme alle leggi civili sia con le riforme all'elettorato amministrativo.

Posso assicurare l'onor. Arcoleo che questo proposito non è abbandonato, e che il mio collega guardasigilli ha posto allo studio questa

prima parte della riforma, delle modificazioni, cioè, che si possono introdurre nella nostra legislazione civile per migliorare moralmente e materialmente le condizioni della donna nella famiglia e riguardo a tutti i diritti civili.

Il senatore Arcoleo osservò che nella questione se alla donna si dovesse concedere l'elettorato, non si doveva dare alcun peso al voto di una Commissione; ma io debbo ricordare al senatore Arcoleo che se io nominai, sei o sette anni or sono, una Commissione, ciò fu in seguito a formale invito che mi venne rivolto dall'altro ramo del Parlamento ed il senatore Arcoleo, che ricorda certamente con esattezza la cosa, converrà con me che io composi quella Commissione con gli uomini più autorevoli che potei trovare, e che questa Commissione presentava tutte le garanzie di un giudizio imparziale. Il lavoro di questa Commissione durò cinque anni e le conclusioni furono che per ora non convenisse ancora dare il voto alla donna.

ARCOLEO. La Commissione si riuni quattro volte!

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*... Io non appartenevo a quella Commissione. Vuol dire che ognuno dei membri di quella Commissione avrà studiato nell'intimo dell'animo suo e si sarà preparato profondamente a queste quattro sedute! (*ilarità*).

Io non ho avuto altra ingerenza se non quella di fare il decreto di nomina di questa Commissione e di ricevere poi a suo tempo le conclusioni a cui essa era pervenuta, conclusioni che ricevetti attraverso a due o tre crisi ministeriali, in seguito alle quali io avevo lasciato questi banchi, o poi vi ero tornato.

Io credo però che le conclusioni di questa Commissione concordassero in fondo con la teoria che avevo sostenuto, della necessità di procedere per gradi e che sia bene cominciare a modificare il nostro diritto civile prima di affrontare la questione dell'elettorato.

Nota poi che forse non è male che trascorra un po' di tempo, perchè in molte parti d'Italia, se non in quasi tutte, l'istruzione della donna finora non era stata curata, come credo sia necessario quando si voglia ad essa dare una posizione così importante come quella di prendere diretta parte all'elettorato amministrativo, poichè da esso dipende il buono o cattivo an-

damento delle amministrazioni locali, che sono quelle che più direttamente toccano gli interessi delle classi popolari. Forse sarà anche necessario, quando si giungesse a dare l'elettorato alla donna, apportare qualche modificazione ai nostri ordinamenti per non mettere troppo la donna in mezzo a quelle lotte violente che attualmente, per difetto specialmente della educazione popolare, avvengono in molti comuni, in cui, più che battaglie d'idee, si fanno battaglie di persone. Non sarebbe bene che la donna prendesse direttamente parte a queste lotte che potranno essere attenuate dalla educazione popolare e dai rinnovati istituti comunali e provinciali.

Finalmente l'onor. Arcoleo ha raccomandato che in quest'art. 22 ci limitassimo a dire che non sono iscritte nelle liste elettorali amministrative le donne e non che si dicesse che non sono eleggibili. Io credo invece che questo articolo sia stato fatto tenendo presente il concetto della massima cortesia possibile, perchè se ciò non fosse stato detto in quest'articolo, lo si sarebbe dovuto dire in quell'altro articolo in cui si parla di coloro che non sono eleggibili per ragioni d'indole morale, cosicchè le donne si troverebbero accomunate ad una classe di persone a cui nè il senatore Arcoleo nè alcuno in quest'Aula desidererebbe accomunarle, essendo tutti concordi nell'ammettere il principio che lo spirito cavalleresco non ha limiti di età. (*Vive approvazioni*).

ARCOLEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. Ho domandato la parola per dichiarare che non potrei dirmi soddisfatto delle vaghe promesse dell'onorevole Presidente del Consiglio: ma, in politica, alle volontà s'impone la logica delle cose: quindi oso sperare che, dopo la riconosciuta capacità elettorale delle donne, provvederà, e presto, ai mezzi idonei per esplicarla, sia pure cominciando, per gradi col voto amministrativo.

L'onorevole Presidente del Consiglio sa bene che, per quanto possiamo essere nei nostri desideri molto longevi, abbiamo il dovere di concludere. Il problema è ormai posto; bisogna risolverlo. (*Approvazioni*).

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. Dopo lo smagliante discorso del senatore Arcoleo e le brevi, ma precise dichiarazioni dell'onor. Presidente del Consiglio, parmi che al prosieguo della discussione di questo articolo, comunque attinente ad un tema di sì notevole importanza quale è il suffragio della donna, sia venuto meno ogni interesse, tanto più che niuna proposta di emendamento è sorta. Limiterò quindi il mio dire a poche e semplici osservazioni.

Debbo anzitutto assolvere l'on. Giolitti da una colpa, che egli generosamente ha voluto addossarsi e che non è sua, cioè di avere con poca cavalleria posto le donne tra le persone incapaci ed indegne del voto insieme con i falliti, i mentecatti, i delinquenti. Questa ibrida e ripugnante promiscuità già si trova nel testo della legge vigente e risale anzi a quella del 1865.

Il mio egregio amico, il senatore Arcoleo, ha rivolto parole assai cortesi, di cui vivamente lo ringrazio, alla nostra relazione. Egli ha detto però che in essa io ho voluto pudicamente gettare un velo, che ha chiamato il velo di Iside, sul pensiero dell'Ufficio centrale circa la tanto agitata quistione del voto alla donna.

Io non ho potuto trattare a fondo, come avrei desiderato, questo argomento. È davvero singolare! Il nostro Ufficio centrale si era trovato perfettamente concorde su tutte le quistioni che presentava, questo disegno di legge, nei numerosi articoli che lo formano. Quando siamo giunti invece a l'articolo riguardante il suffragio femminile, non è stato possibile, non ostante un largo dibattito, venire ad alcuna risoluzione di merito, sia pure a maggioranza e neppure intenderci circa le dichiarazioni da fare al Senato. Abbiamo dovuto limitarci a constatare che in una sola cosa consentivamo, cioè nel ritenere inopportuno di risolvere in questa occasione il ponderoso problema.

Eva ha gettato il pomo della discordia in mezzo a noi! Il modesto relatore dell'Ufficio centrale si trova quindi nella non bella condizione di non potere esprimere alcun concetto chiaro e determinato a nome dell'Ufficio centrale in merito a questo argomento, e di non potere, d'altra parte, esprimere il suo pensiero individuale perchè ciò non è permesso ad un relatore che ha lo stretto dovere di rendersi

interpretare soltanto degli intendimenti dei suoi colleghi.

Il senatore Arcoleo, attraverso quel velo molto leggero e trasparente, ha intraveduto assai bene le varie correnti che si sono svolte in seno dell'Ufficio centrale e le ha tratteggiate con la sua parola colorita e vivace. Se volessi, anche io, esporle, non potrei riuscire ad altro che a una pallida riproduzione delle cose dette tanto bene dall'onor. collega Arcoleo e tedierei inutilmente il Senato.

L'onor. Arcoleo, dopo averci dato lode di aver separato la donna dalla poco lieta compagnia nella quale si trovava nel testo vigente, ci ha chiesto, perchè mai non abbiamo soppresso addirittura la disposizione che nega il diritto del voto alla donna. Ciò non potevamo fare per ragioni molto semplici ed evidenti.

Il Senato sa perfettamente che anche sotto l'impero delle leggi vigenti vi è stato qualche dotto pronunziato delle nostre Corti giudiziarie il quale ha ritenuto e cercato di dimostrare che la legge elettorale politica del 1882 non esclude la donna dal diritto del voto, non avendolo esplicitamente negato, come non lo nega con una disposizione tassativa la legge elettorale politica ora vigente.

Ora, se noi sopprimessimo dalla legge comunale e provinciale l'articolo, che interdice espressamente il suffragio femminile, noi verremmo a creare, con questa abrogazione, un dubbio ed un equivoco circa il pensiero legislativo su un problema di tanto rilievo che deve essere risolto apertamente e lealmente, come certo desidera l'onor. Arcoleo, e non per via di sottintesi e di congetture.

L'onor. Arcoleo, fine ed acuto indagatore dello spirito umano e specialmente degli uomini parlamentari, ha compreso perfettamente, attraverso la nuova formula dell'articolo redatta dall'Ufficio centrale, la condizione psicologica dei componenti di questo.

Egli ha giustamente osservato che nel testo vigente si dice: « non sono elettori le donne », e questa eccezione è ripetuta nel disegno di legge ministeriale, ed invece noi abbiamo adoperato una formula diversa: « le donne non possono essere iscritte nelle liste elettorali amministrative ».

Lasciando pure da parte la considerazione assai ovvia che il dire che le donne non sono

elettori non sembra una espressione molto felice perchè si dovrebbe dire *elettrici* e non *elettori*, la formula da noi proposta è sorta spontanea nella nostra mente dal concetto, che per la donna non si tratta assolutamente di una incapacità intellettuale o morale e che l'esclusione temporanea della donna dal voto possa essere giustificata unicamente da mere ragioni di opportunità del tutto transitorie.

Tutti coloro, che non sono ancora dominati da un antico e vieto pregiudizio di considerare la donna, nella civiltà dei nostri tempi, alla stregua di criteri archeologici o medievali e di non liete tradizioni, debbono ammettere, e lo ammette anche l'Ufficio centrale, che nelle attuali condizioni, della progredita educazione della donna, non possa essere perennemente mantenuta nella legislazione italiana l'esclusione assoluta della donna dal diritto elettorale.

Ma, stabilito questo principio, quando si voglia concretarlo e porlo in atto, sorgono le più svariate questioni: dovrà questo voto concedersi a singole categorie, per censo, per capacità intellettuale, per condizioni giuridiche di famiglia, salvo l'ulteriore svolgimento graduale di questo nuovo istituto, ovvero dovrà concedersi senza alcun privilegio o preferenza a tutte le donne in base ai concetti della legge elettorale politica? E questo voto, che si vuole dare alla donna, dovrà essere esercitato direttamente ovvero in modo diverso che corrisponda alla dignità della donna?

Certe a ognuno di noi ripugnerebbe profondamente che il sesso gentile dovesse andare mescolato in mezzo a turbe tumultuanti ed in agitazioni popolari.

Prima di concedere il voto alle donne, questo problema importantissimo, sul modo di esercizio di esso, deve essere accuratamente studiato. Ma non basta. Il legislatore non può compiere una riforma così importante, che tiene alla costituzione degli enti locali, in cui si riflette tanta vita del paese, senza avere innanzi agli occhi chiara e netta visione delle conseguenze immediate di così radicale riforma.

Quante saranno le elettrici, se a tutte le donne si vorrà concedere il voto, secondo i criteri della legge elettorale politica? Quante saranno invece, se vorremo procedere per categorie, secondo il censo, secondo la capacità intellettuale e secondo altri concetti che possono essere de-

terminati? Sono tutte questioni ancora forse non completamente vagliate, ancora immature ed io credo che, finchè tale studio non venga fatto e non si formi intorno ad esse una diffusa ed illuminata coscienza nel paese, non sarà possibile il trionfo di una riforma che è nell'animo di noi tutti o almeno di molti di noi, cioè di cancellare dalla legislazione italiana questa assoluta incapacità della donna all'elettorato, questa evidente e manifesta ingiustizia.

Il collega Arcoleo in ultimo ha ricordato, e già lo aveva accennato nella discussione della legge elettorale politica il senatore Bensa, l'esempio mirabile che ha dato la donna italiana, la quale propugna il suo diritto al voto, astenendosi da ogni intemperanza e da ogni eccesso, con la tranquilla e serena propaganda delle proprie idee, con una signorilità in rispondenza al genio italiano.

Io credo che a questa grande moderazione, segno manifesto di una causa degna e nobilmente sostenuta, dovrà in un non lontano tempo corrispondere un sicuro trionfo. Io voglio augurarmi che l'onor. Presidente del Consiglio, il cui nome è unito a tante civili ed alte benemerenze, vorrà condurre in porto questa riforma, che sarà un grande titolo di onore e cancellerà dalla legislazione italiana una iniqua disuguaglianza, contraria alla civiltà ed al progresso del nostro Paese. (*Approvazioni. Applausi dalle tribune.*)

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 22.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 22.-bis

Non sono elettori:

1° coloro che sono in istato di interdizione o di inabilitazione per infermità di mente;

2° gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla vigilanza speciale;

Tale incapacità cessa un anno dopo compiuto il termine degli effetti dell'ammonizione e della vigilanza.

3° i commercianti falliti finchè duri lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento ovvero dalla data, in cui sono considerati falliti a norma dell'art. 39 della legge 24 maggio 1903, n. 197;

4° coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità e coloro che sono abitualmente a carico degli Istituti pubblici di beneficenza o delle Congregazioni di carità;

5° i condannati per oziosità, vagabondaggio e mendicizia;

6° i condannati alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quelle della reclusione e della detenzione per un tempo maggiore di cinque anni;

7° i condannati ad altre pene restrittive della libertà personale, compresa quella degli arresti per un tempo superiore ai cinque giorni, mentre le scontano;

8° i condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata;

9° i condannati per delitti contro la libertà individuale previsti dagli articoli 145, 146 e 147 del Codice penale, per peculato, concussione e corruzione, calunnia, falsità in giudizio, associazione a delinquere prevista dall'art. 248 del Codice penale, prevaricazione, falsità in monete e in carte di pubblico credito, falsità in sigilli, bolli pubblici e loro impronte, falsità in atti, frodi negli incanti, per delitti contro l'incolumità pubblica, esclusi i colposi e quelli previsti dall'art. 310 del Codice penale, violenza carnale, corruzione di minorenni, oltraggio pubblico al pudore, lenocinio, omicidio, lesione personale seguita da morte e quella prevista dai nn. 1 e 2 dell'articolo 372 del Codice penale, esclusi però il primo e l'ultimo comma dell'articolo stesso, furto, eccetto quando la condanna sia dovuta al reato previsto dall'art. 405 del Codice penale, o ad abuso di usi civici, rapina, estorsione e ricatto, truffa, altre frodi, appropriazione indebita e danneggiamento previsto dall'art. 424 del Codice penale, sia per l'uno che per l'altro delitto, nei casi nei quali si procede d'ufficio, ricettazione e bancarotta fraudolenta;

10° i condannati per delitti che, secondo le cessate legislazioni penali, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente.

Sono eccettuati i condannati riabilitati.

DE BLASIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BLASIO. Piuttosto che proporre emendamenti, io desidero che il nostro amato Presi-

dente del Consiglio e l'autorevole Ufficio centrale mi diano un chiarimento intorno alla prima parte dell'art. 22 *bis*.

Nel domandarla, sono dolente che dall'alta, simpatica, elegante discussione che si è fatta testè, circa il voto al sesso gentile, io debba passare a delle minuscole, piccine osservazioni sugl'incapaci ed indegni del voto.

L'art. 22, prima parte, della legge vigente è così concepito: « Non sono elettori, nè eleggibili, ecc. »; i due progetti di legge, del Ministero e dell'Ufficio centrale, eliminano entrambi le parole « nè eleggibili » e formulano la prima parte dell'articolo colle sole parole: « non sono elettori »; poscia l'articolo stesso enumera le varie cause di incapacità e di indegnità. Di fronte a questo mutamento di dizione, io mi sono domandato: perchè s'è voluto sopprimere l'inciso « nè eleggibili »? ed ho cercato, ma invano, di trovarne la spiegazione nelle due relazioni del Ministero e dell'Ufficio centrale. Allora, ripiegandomi su di me, ho immaginato che sia parsa superflua la dichiarazione di ineleggibilità, per persone che la legge esclude dal voto.

Se così si è pensato, si è certamente commesso un errore, perchè si può non avere i requisiti voluti dalla legge, si può essere indegno, incapace, e conseguir, non ostante, per dolo, o per errore, la iscrizione nella lista elettorale.

Potrebbe quindi verificarsi il caso che l'incapace e l'indegno, i quali non possono avere la rappresentanza dei loro concittadini, la conseguissero, non pertanto, pel solo fatto di essere stati iscritti nelle liste. L'art. 23, infatti, suona così: « Sono eleggibili a consiglieri comunali tutti gli elettori iscritti nella lista, purchè sappiano leggere e scrivere ». L'incapace e l'indegno, adunque, esclusi dall'elettorato, in virtù della prima parte dell'articolo 22, avrebbero nondimeno il diritto di dire, in base al successivo articolo 23 ed all'articolo 27: poichè le liste elettorali sono permanenti, e non possono essere modificate che in forza della revisione annua, fino a quando questa non avviene, siamo eleggibili e manteniamo l'ufficio al quale siamo stati preposti.

E pertanto, un ergastolano (per ciò solo che la Commissione elettorale non abbia baddato alla condanna, o sia stata ingannata da

un falso certificato penale), potrebbe raggiungere le più alte vette dell'amministrazione comunale e provinciale; essere eletto sindaco ed anche presidente del Consiglio provinciale. Se così gravi inconvenienti possono verificarsi, io credo (salvo che non mi si dia un'appagante spiegazione), che sia meglio ritornare al testo della legge attualmente vigente e dire nella prima parte dell'articolo: « Non sono elettori nè eleggibili », gli incapaci, gl'indegni; tutti coloro, insomma, che figurano nei 10 numeri dell'art. 22.

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. Il collega senatore De Blasio ha già prevenuto la mia risposta. L'articolo 22 del disegno di legge ministeriale, conforme in questa parte a quello dell'Ufficio centrale, ha soppresso le parole *nè eleggibili* del testo vigente, perchè, non potendo le persone menzionate nell'articolo essere elettori, non possono del pari venire elette stante la successiva disposizione dell'art. 23 che vuole per l'eleggibilità l'iscrizione nelle liste. Ma poichè il senatore De Blasio ha accennato ad un'ipotesi, in cui questa differenza di locuzione rispetto alla legge precedente potrebbe dar luogo ad inconvenienti quando fossero stati indebitamente iscritti nelle liste individui che avrebbero dovuto essere esclusi, l'Ufficio centrale, comunque ritenga non assolutamente necessaria l'aggiunta, pure poichè essa non può nuocere e varrà nell'ipotesi accennata ad eliminare ogni dubbio, accetta l'emendamento proposto dall'onor. senatore De Blasio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Consento anche io a questa aggiunta, che serve a togliere ogni possibilità di incertezze e di dubbi sull'interpretazione da darsi alla disposizione di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'emendamento proposto dall'onor. senatore De Blasio ed accettato dall'Ufficio centrale e dal Governo, e che consiste nell'aggiungere nella prima parte dell'art. 22-*bis* le parole: « nè eleggibili ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° MAGGIO 1913

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'articolo 22-bis con l'emendamento testè approvato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 23.

Sono eleggibili a consiglieri comunali tutti gli elettori iscritti nella lista, purchè sappiano leggere e scrivere.

La Giunta municipale, nel notificare, ai sensi dell'art. 82, l'avvenuta elezione, inviterà coloro, per i quali dal titolo d'iscrizione o da annotazioni contenute nella lista, non risulti che sappiano leggere e scrivere, a darne la prova in uno dei modi ammessi dalla legge per l'iscrizione nella lista.

Tale prova dovrà essere depositata nella segreteria comunale nel termine di giorni 10 dalla notificazione.

Quando il numero degli elettori che sanno leggere e scrivere sia inferiore al doppio di quello dei consiglieri assegnati al comune, sono eleggibili anche gli analfabeti.

Non sono eleggibili:

gli ecclesiastici e i ministri dei culti che hanno giurisdizione o cura d'anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci, e i membri dei capitoli e delle collegiate;

i funzionari del Governo che devono invigilare sull'amministrazione comunale, e gl'impiegati dei loro uffici;

gl'impiegati degli istituti locali di beneficenza;

coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o dalle istituzioni che esso amministra o sussidia ed i maestri comunali;

coloro che hanno il maneggio del denaro o non ne hanno reso conto (*il resto identico, meno l'ultimo comma che viene soppresso*).

(Approvato).

Art. 24.

Non possono contemporaneamente far parte dello stesso Consiglio comunale gli ascendenti, i discendenti, il suocero ed il genero, l'adottante e l'adottato.

(Approvato).

Art. 25.

Sono eleggibili a consiglieri provinciali tutti gli elettori iscritti che si trovino nelle condi-

zioni stabilite al primo comma dell'art. 23 della presente legge o che diano alla Deputazione provinciale la prova, di cui al secondo comma del detto articolo, depositandola nella segreteria dell'Amministrazione provinciale entro dieci giorni dalla notificazione prescritta dall'art. 95 (... *il resto identico*).

Sono eccettuati:

coloro che, non avendo residenza nella provincia, non vi posseggano beni stabili o non vi paghino imposta di ricchezza mobile;

gli ecclesiastici e i ministri del culto contemplati nell'art. 23;

i funzionari cui compete la vigilanza sulla provincia e gli impiegati dei loro uffici;

coloro che hanno il maneggio del denaro provinciale o liti pendenti con la provincia;

coloro che hanno stipendio o salario dalla provincia, ovvero dai corpi morali o da aziende sussidiate da essa, i maestri, gl'impiegati e contabili dei comuni e delle istituzioni di beneficenza esistenti nella provincia;

coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse della provincia, od in società od imprese a scopo di lucro sovvenute in qualsiasi modo dalla provincia;

gli amministratori della provincia e delle opere pie poste sotto la sua vigilanza dichiarati responsabili tanto in linea amministrativa che civile;

coloro che avendo un debito liquido ed esigibile verso la provincia sono stati legalmente messi in mora;

i magistrati di Corte d'appello, di tribunale e di pretura nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione.

(Approvato).

Dopo quest'articolo, l'Ufficio centrale ed il Governo hanno concordato un altro articolo, 25-bis.

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. L'articolo 25 bis è stato concordato col Governo ed è assolutamente necessario.

Gli articoli precedenti, 23 e 25, che abbiamo votato, dispongono che quando vengano eletti individui per i quali non risulti dalla lista che

sappiano leggere e scrivere, essi siano chiamati a darne la prova. Chi dovrà valutare questa prova, ove venga data, chi dovrà ed in quale modo provvedere, se essa non viene fornita? Bisognava disciplinare tutto ciò, ed appunto a questo provvede completamente l'articolo 25 *bis*.

PRESIDENTE. Do quindi lettura dell'articolo 25-*bis*.

Art. 25-*bis*.

Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio comunale e il Consiglio provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, debbono, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, esaminare la condizione degli eletti per i quali è necessaria la prova di saper leggere e scrivere a norma degli articoli 23 e 25, e dichiarare la ineleggibilità di essi quando non abbiano presentata tale prova nel termine prescritto o quando la medesima non sia stata riconosciuta valida. Nell'uno e nell'altro caso i Consigli provvedono alle sostituzioni, ai sensi dell'art. 84.

Ove i Consigli omettano di pronunciare nella prima seduta, provvede di pieno diritto la Giunta provinciale amministrativa.

Contro le decisioni de' Consigli sono ammessi i ricorsi previsti dagli articoli 87 (comma 5º e seguenti) e 95 (ultimo comma), e i relativi termini decorreranno dalla pubblicazione della decisione ovvero dalla notificazione di essa quando sia necessaria.

(Approvato).

Art. 26 (1º comma).

Le liste elettorali devono essere compilate in doppio esemplare e contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome, la paternità, il luogo e la data della nascita, il titolo in virtù del quale gli elettori sono iscritti e l'abitazione di essi quando l'abbiano nel comune.

(Approvato).

Art. 28.

Sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali amministrative coloro che siano riconosciuti in possesso dei requisiti per ottenere la iscrizione d'ufficio nelle liste elettorali politiche del comune.

Sono altresì iscritti d'ufficio coloro che da almeno sei mesi sono compresi nominativamente nei ruoli delle contribuzioni dirette.

A tali iscrizioni si procederà in base agli elenchi prescritti dall'art. 20 del testo unico della legge 30 giugno 1912, n. 666, completati dalle indicazioni di cui all'articolo 21 del testo medesimo.

Nella copia dell'elenco numero 2 l'esattore comunale apporrà la propria firma accanto al nome di coloro che trovansi nelle condizioni previste dal secondo comma del presente articolo.

Sono anche iscritti nelle liste elettorali amministrative coloro che ne facciano domanda dentro il 15 dicembre e provino il possesso dei prescritti requisiti; all'uopo il sindaco ne farà loro invito con manifesto da pubblicarsi il 1º dicembre di ogni anno.

(Approvato).

Art. 29.

Sostituire nel comma primo:

2º l'atto, ove occorra, che provi la residenza nel comune;

3º l'abitazione; se non ha l'abitazione nel comune, deve indicare in quale sezione elettorale chiede di essere iscritto;

Indi continuare:

4º i titoli...

Aggiungere dopo l'ultimo comma:

Il richiedente che non sia nato nel comune nelle cui liste domanda di essere iscritto, deve allegare copia dell'atto di nascita.

(Approvato).

Art. 30.

La domanda dev'essere sottoscritta dal richiedente. Ove questi non sappia sottoscrivere o non lo possa per fisico impedimento, potrà fare la domanda in forma verbale alla presenza di due testimoni che ne accertino l'identità, avanti al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal sindaco o avanti a notaio. Dell'atto è rilasciata attestazione al richiedente.

Per gli effetti degli articoli 23 e 25 della presente legge la prova di saper leggere e scrivere può essere data con certificato scolastico o con la presentazione della domanda per l'iscrizione nelle liste elettorali amministrative,

che contenga l'indicazione della paternità ed età, del domicilio e della condizione, scritta e firmata dal richiedente in presenza di un notaio e di tre testimoni. Il notaio nell'autenticazione dichiarerà d'aver veduto scrivere in presenza sua e dei testimoni, e che egli o i testimoni conoscono la persona.

Alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare che il richiedente possiede i requisiti per essere elettore.

La domanda e i documenti debbono essere presentati nella segreteria comunale ed il segretario ne rilascia ricevuta all'atto della presentazione, con indicazione dei documenti esibiti.

(Approvato).

Art. 31.

La Commissione comunale elettorale istituita con l'art. 25 del testo unico della legge elettorale politica procede anche all'annua revisione delle liste elettorali amministrative.

Non possono contemporaneamente far parte della Commissione comunale elettorale o di quella provinciale gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, il suocero ed il genero. Nè la stessa persona può far parte della Commissione comunale elettorale e di quella provinciale.

Hanno effetto anche per la revisione delle liste elettorali amministrative le disposizioni degli articoli 26, 27, 30, 31, 33 e 47 del testo unico 30 giugno 1912, n. 666.

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. Il comma, che l'Ufficio centrale ha aggiunto, trovasi ora nel regolamento per l'esecuzione della legge comunale all'articolo 22.

È sembrato all'Ufficio centrale che questa disposizione fosse più a posto nella legge, anziché nel regolamento, perchè riguarda incompatibilità che debbono essere stabilite per legge.

Prego il Presidente del Consiglio di accettare questa modificazione.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Sono perfettamente d'accordo col relatore, perchè è bene non deferire al regolamento di disciplinare il diritto elettorale.

BUONAMICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONAMICI. Mi permetto di domandare all'onor. relatore perchè in quest'articolo non ha creduto di aggiungere, come ha fatto in altri articoli, anche « l'adottante e l'adottato ». Forse sarebbe più necessaria l'inserzione in quest'articolo, poichè si tratta di composizione di Commissione.

MAZZIOTTI, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta la proposta del senatore Buonamici.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il Governo accetta.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Mi sembrerebbe opportuno che fosse anche stabilita la incompatibilità fra Commissione comunale e Commissione provinciale. Tale incompatibilità mi sembra necessaria, non potendosi permettere che una stessa persona faccia parte di ambedue le Commissioni e possa trovarsi a dover confermare come membro della Commissione provinciale il deliberato della Commissione comunale.

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. Il comma aggiunto dall'Ufficio centrale provvede appunto alla giusta osservazione del senatore Astengo, disponendo come egli desidera. Infatti il comma prescrive che la stessa persona non può far parte della Commissione elettorale e di quella provinciale.

ASTENGO. Allora va bene.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 31 con l'aggiunta proposta dal senatore Buonamici, accettata dal ministro e dall'Ufficio centrale, che consiste nelle parole « l'adottante e l'adottato » da aggiungere dopo la parola « genero ».

Chi approva questo articolo così emendato è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 34.

Trascorso il termine, di cui all'art. 28, la Commissione del comune deve riunirsi per esaminare le domande e procedere immediatamente alla formazione di cinque elenchi separati, per la revisione delle liste.

(Approvato).

Art. 35.

Nel primo elenco si propone la iscrizione di coloro, i quali hanno diritto di essere elettori nel comune, sia che abbiano ad essere iscritti d'ufficio a norma dell'art. 28, sia che abbiano presentata domanda documentata a termine degli articoli 28 e 29. Per questi ultimi la Commissione chiede al presidente del tribunale il certificato, di cui al secondo comma dell'art. 21 del testo unico 30 giugno 1912, n. 666.

La Commissione non può proporre l'iscrizione di alcuno se essa non ha i documenti che dimostrino il concorso dei requisiti necessari per comprenderlo nelle liste elettorali del comune.

5° comma.

Nel secondo elenco la Commissione propone sia in seguito a domanda o reclamo, sia d'ufficio, e sempre in base a sentenze passate in giudicato o ad altri documenti la cancellazione dei morti, di coloro che hanno perduto le qualità richieste per essere elettori e di quelli infine che sono stati radiati almeno da sei mesi dal registro della popolazione stabile del comune;

6° comma.

Ciascun nome nel secondo elenco deve avere un'annotazione, che indichi i motivi e i documenti, pei quali la cancellazione è proposta, e se per domanda, reclamo o di ufficio.

Aggiungere al posto dell'ultimo comma soppresso:

Nel quarto elenco sono segnati i nomi degli elettori, che risultino emigrati in via permanente all'estero. Si considerano emigrati in via permanente coloro che, recandosi all'estero a scopo di lavoro, hanno ottenuto il relativo passaporto per l'estero con esenzione dalla tassa, e coloro che risultino, anche per semplice notorietà, emigrati all'estero, a scopo di lavoro, da almeno due anni.

Nel quinto elenco sono segnati i nomi di coloro, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21.

(Approvato).

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per le seguenti nomine:

a) di un membro per la Commissione delle petizioni:

Senatori votanti	84
Maggioranza	43
Il sen. Mele	ebbe voti 51
» Tami	» 17
» Perla	» 2
» Guala	» 2
Schede bianche	6
Voti dispersi	5

Proclamo quindi eletto a membro della Commissione per le petizioni il senatore Mele;

b) di un membro per la Commissione dei decreti registrati con riserva:

Senatori votanti	83
Maggioranza	42
Il sen. Guala	ebbe voti 68
» Tami	» 1
» Mele	» 1
» De Cesare	» 1
» Lucca	» 1
Schede bianche	6
Voti dispersi	5

Proclamo quindi eletto a membro della Commissione per i decreti registrati con riserva il senatore Guala.

c) di un membro del Consiglio centrale per le scuole italiane all'estero:

Senatori votanti	84
Maggioranza	43
Il senatore Maurigi	ebbe voti 65
» Tassi	» 1
» Beneventano	» 1
» Polacco	» 1
» Mariotti	» 1
» Caldesi	» 1
Schede bianche	14

Proclamo quindi eletto a membro del Consiglio centrale per le scuole italiane all'estero il senatore Maurigi.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-1913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° MAGGIO 1913

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269 (N. 935 - *Seguito*);

Protezione del bacino idrologico di Montecatini (N. 916);

Concessione a privati del servizio di recapito (per espresso) delle corrispondenze spedite nella località di loro provenienza (Numero 960);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 113,428.72, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12 concernenti spese facoltative (N. 962);

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 1587.27 per provvedere al saldo di spese residue obbligatorie, iscritte nel conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 963);

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 61,711.32 per provvedere al saldo di spese residue facoltative iscritte nel conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 964);

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 12,450,760, verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli del bilancio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 965);

Conversione in legge del R. decreto 9 gennaio 1913, n. 11, col quale venne vietata la caccia al camoscio (*Rupicapra ornata*) nei comuni di Civitella Alfedena e Opi (Aquila) e

di Settefrati (Caserta) e nelle località circostanti (N. 968);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 984);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 987);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 969);

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 981);

Sul conferimento della libera docenza (Numero 947);

Approvazione di due Convenzioni e di un Protocollo finale, firmati a Bruxelles addì 23 settembre 1910, aventi per oggetto l'urto fra navi e l'assistenza ed il salvataggio marittimi (Numero 945).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 730);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 6 maggio 1913 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CCXCVII.

TORNATA DEL 2 MAGGIO 1913

Presidenza del Vice-presidente BLASERNA

Sommario. — Comunicazioni — Congedi — Osservazione del senatore De Cupis sull'ordine del giorno — Seguito della discussione degli articoli del disegno di legge: « Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269 » (N. 935-A) — L'art. 14 è approvato con emendamenti proposti dal senatore Mazziotti, relatore (pag. 10255, 10256) — Si approvano gli articoli 15 emendato, e gli articoli 37 e 40 — L'art. 43 è approvato con un emendamento proposto dal Presidente del Consiglio (pag. 10256) — Si approvano gli articoli 44, 45, 46 e 51 — L'art. 53 è approvato dopo osservazioni del senatore Astengo (pag. 10258) cui rispondono il senatore Mazziotti, relatore (pag. 10258) e il Presidente del Consiglio (pag. 10258) — Sull'art. 59 parlano i senatori Astengo (pag. 10259), D'Andrea (pag. 10260, 10261), Mazziotti, relatore (pag. 10260) e il Presidente del Consiglio (pagine 10259, 10261) — L'art. 59 emendato è approvato. Si approva l'art. 59-bis dopo osservazioni dell'onor. Cuzzi, del relatore, senatore Mazziotti, e del Presidente del Consiglio (pag. 10261, 10262) — Dopo osservazioni del senatore Astengo (pag. 10262) al quale rispondono il relatore (pag. 10263) e il Presidente del Consiglio (pag. 10263), si approva l'art. 55 — Sull'art. 56 fanno osservazioni il senatore Parpaglia, presidente dell'Ufficio centrale (pag. 10263) e il Presidente del Consiglio (pag. 10263) — È approvato — Si approva l'art. 60 — Parlano sull'art. 60-bis i senatori Astengo (pag. 10264), Parpaglia (pag. 10264) e il Presidente del Consiglio (pag. 10264) — È approvato — Presentazione di un disegno di legge. — Ripresa della discussione — Si approva l'art. 62 — All'art. 63 il senatore Beneventano domanda un chiarimento (pag. 10265) che gli è dato dal Presidente del Consiglio (pag. 10265) — È approvato — Si approvano gli articoli 64, 64-bis, 64-ter, 66, 67, 68 — L'art. 65 è soppresso — All'art. 69 il senatore D'Andrea esprime un dubbio (pag. 10267) che gli è chiarito dal senatore Mazziotti, relatore (pag. 10267) — È approvato — Si approvano senza osservazioni gli articoli 69, 70-bis, 70-ter, 71, 72, 73, 76, 79, 80, 81, 92, 95, 98, 99, 101, 102 a 107 — Parlano sull'art. 108 i senatori Cuzzi (pag. 10272, 10273), Buonamici (pag. 10273), Mazziotti, relatore (pag. 10272, 10273) — È approvato — Sull'art. 109 parlano il senatore Gui (pag. 10274, 10278, 10279) il senatore Mazziotti, relatore (pag. 10277) e il Presidente del Consiglio (pag. 10276, 10279) — È approvato con un emendamento del senatore Gui — Si approvano gli articoli 110, 111 e 111-bis — L'art. 11 è approvato con una correzione proposta dal relatore (pag. 10280) — Sugli articoli 145 e 245 parla il senatore Frascara (pag. 10280, 10282) al quale rispondono il senatore Mazziotti, relatore (pag. 10282) e il Presidente del Consiglio (pag. 10281) — Sono approvati — Si approvano gli articoli 153 e 225 — Gli articoli 271 e 272 sono approvati con emendamenti concordati fra il Presidente del Consiglio e l'Ufficio centrale — È approvato l'art. 218 — Si approvano poi gli articoli del disegno di legge 1 e 2 rimasti sospesi, e gli articoli 3 e 4 — Il coordinamento e la votazione del disegno di legge sono rinviati alla successiva seduta.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, della guerra, di agricoltura, industria e commercio.

BISCARETTI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Ho ricevuto la seguente lettera dalla famiglia del defunto senatore Bracci-Testasecca:

« A nome mio e di tutta la famiglia del compianto senatore Bracci esprimo la più profonda riconoscenza per le affettuose parole pronunciate da V. E., in onore del compianto mio padre, parole a cui si sono associati il Presidente del Consiglio ed i senatori Faina e Levi. Tale manifestazione è conforto grandissimo al nostro profondo cordoglio.

« Rinnovando a V. E., al Presidente del Consiglio e ai sopradetti senatori le espressioni della nostra profonda gratitudine, mi confermo con osservanza

« Di V. E.

« Dev.mo

« OTTORINO BRACCI ».

Dal Municipio di Vico Soprano ricevo il seguente telegramma:

« Interpreti sentimenti popolazione suo paese natio che piange perdita benemerito senatore Engel ringraziamo per solenne commemorazione ».

Messaggio

del Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. È pervenuto alla Presidenza il seguente messaggio del Presidente della Camera dei deputati.

« Roma, 1º maggio 1913.

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno la proposta di legge: "Distacco della frazione Granze dal comune di Vescovana e costituzione di esso in comune", di iniziativa della Camera dei deputati, approvata nella seduta del 1º maggio 1913, con preghiera di volerla sottoporre all'esame di codesto illustre Consesso.

« Il Presidente della Camera dei deputati

« MARCORA ».

Do atto a S. E. il Presidente della Camera dei deputati della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e trasmesso agli Uffici.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo il senatore Di Carpegna di 15 giorni per motivi di salute, e il senatore Doria Pamphili di 30 giorni per motivi di famiglia.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intenderanno accordati.

Per la discussione della relazione della Commissione d'inchiesta sulla spesa del Palazzo di Giustizia.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Chieggo che venga portata a discussione innanzi al Senato la relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla spesa del Palazzo di Giustizia, e che questa discussione venga fissata all'ordine del giorno possibilmente dopo che l'altro ramo del Parlamento l'abbia compiuta, quindi probabilmente verso la fine della settimana prossima.

PRESIDENTE. Indipendentemente dalla discussione che avrà luogo alla Camera dei deputati, io credo sia opportuno di fissare presso a poco il giorno nel quale si potrà discutere la relazione d'inchiesta. Ho detto presso a poco perchè, come gli onorevoli senatori sanno, i bilanci hanno sempre la precedenza; sarà bene per tanto attendere la metà della settimana prossima per fissare il giorno della discussione.

DE CUPIS. Non ho nessuna difficoltà di aderire a quanto ha detto l'onor. Presidente, perchè, oltre tutto, mi pare che non convenga nemmeno lasciar passare troppo tempo.

PRESIDENTE. Così rimane stabilito.

Seguito della discussione sul disegno di legge « Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269 ». (N. 935-A).

PRESIDENTE. Proseguiremo ora nella discussione del disegno di legge portante modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269 ».

Nella seduta di ieri si è lasciata sospesa la discussione sull'art. 14. Prego quindi l'onor. relatore di voler riferire su quest'articolo.

MAZZIOTTI, *relatore*. L'Ufficio centrale, ottemperando all'ordine del Senato, ha riveduto l'art. 14 tenendo presenti le varie osservazioni che furono svolte nella tornata di ieri. Una prima osservazione venne fatta a proposito della indicazione delle varie tasse comunali, riguardo alle quali l'onor. senatore Astengo, tanto benemerito degli studi attinenti all'ordinamento delle nostre amministrazioni locali e il più antico illustratore di questa legge, s'interessò con speciale fervore dei contribuenti per la tassa sui cani. L'Ufficio centrale ha creduto di aderire al desiderio del senatore Astengo con una locuzione, la quale comprenda tutte le altre tasse comunali che siano pagabili per ruoli nominativi, ed avrebbe quindi formulato il primo comma dell'art. 14 aggiungendo al testo attualmente esistente queste altre parole: « o per altre tasse comunali esigibili per ruoli nominativi ».

L'Ufficio centrale prega l'onor. Presidente del Consiglio di voler aderire a questa proposta, facendo anche un lieve sacrificio della opinione che egli aveva espressa, opinione letteralmente giusta, ma amministrativamente forse non esatta, che nella tassa sul bestiame rientri anche la tassa sui cani.

In ordine al terzo comma, venne concretato nella seduta di ieri il concetto di uniformare questa disposizione a quella della legge elettorale politica. Quindi l'Ufficio centrale ha redatto nuovamente il comma conformandolo alle precise disposizioni dell'art. 12, secondo comma di essa. Perciò sarebbe concepito così: « la contribuzione diretta erariale, di cui nel primo comma del presente articolo, non è computata pel riconoscimento del diritto elettorale se lo stabile non siasi posseduto anteriormente alle prime operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali ».

Finalmente, rispetto al terzo comma, l'onorevole senatore Cuzzi aveva notato che il termine di un anno, anteriore alla revisione delle liste, per i contratti di affitto e mezzadria era troppo lungo e che poteva essere stabilito un termine più breve.

L'Ufficio centrale aderì a questo concetto e presenta ora questa formula, corrispondente a quella della legge elettorale politica (art. 6, 2° comma).

« I contratti, di cui ai nn. 1 e 2, debbono

avere, per gli effetti indicati nel presente articolo, data certa, che risulti da atti o contratti anteriori di sei mesi almeno al tempo stabilito dall'art. 37 per la revisione delle liste elettorali ».

In correlazione a queste lievi varianti, dovrebbe essere anche leggermente modificato il successivo art. 15 che si riferisce al termine di sei mesi che abbiamo tolto dall'articolo precedente.

L'art. 15 perciò direbbe così:

« La disposizione del terzo comma dell'articolo precedente non si applica al possessore a titolo di successione o per anticipazione di eredità ».

Non so se l'onor. Presidente del Consiglio preferisca far votare oggi stesso dal Senato queste modificazioni, oppure attendere che ciò si faccia in sede di coordinamento.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto completamente le proposte dell'Ufficio centrale.

Poichè siamo in argomento ed il Senato ha ora udite le ragioni di questi emendamenti, a me sembra miglior cosa votarli subito per non aver da fare maggior lavoro nell'opera di coordinamento.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale ha dato ragione di alcune modificazioni agli articoli 14 e 15, dall'Ufficio centrale proposte e dal Governo accettate.

L'onorevole Presidente del Consiglio ha proposto che queste modificazioni siano subito votate dal Senato.

Non facendosi osservazioni in contrario, così s'intende stabilito.

Do quindi lettura delle nuove formule dall'Ufficio centrale proposte per gli articoli 14 e 15.

Art. 14. — (1° comma):

Sono elettori, quando abbiano compiuto il ventunesimo anno di età, ovvero lo compiano non più tardi del 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione delle liste, coloro che pagano annualmente nel comune una contribuzione diretta erariale di qualunque natura, ovvero una somma non inferiore a lire cinque

per tasse comunali di famiglia o fuocatico, sul valore locativo, sul bestiame, sulle vetture, sui domestici, sugli esercizi e sulle rivendite o per altre tasse comunali esigibili per ruoli nominativi.

(3° comma). — La contribuzione diretta erariale, di cui nel primo comma del presente articolo, non è computata per il riconoscimento del diritto elettorale se lo stabile non siasi posseduto anteriormente alle prime operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali.

Aggiungere dopo l'ultimo comma:

I contratti, di cui ai numeri 1 e 2, debbono avere, per gli effetti indicati nel presente articolo, data certa che risulti da atti o contratti anteriori di sei mesi almeno al tempo stabilito dall'art. 36 per la revisione delle liste elettorali ».

Pongo ai voti queste modificazioni all'articolo 14.

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

Come ho già detto, l'Ufficio centrale propone anche una nuova formola per l'art. 15.

Ne do lettura.

« La disposizione del terzo comma dell'articolo precedente non si applica al possessore a titolo di successione o per anticipazione di eredità ».

Chi approva l'art. 15 così modificato è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Riprendiamo ora la discussione del disegno di legge al punto dove era rimasta sospesa nella seduta di ieri, e cioè all'art. 37.

Ne do lettura.

Art. 37 (2° e 3° comma).

Durante questo termine un esemplare dei cinque elenchi prescritti dall'art. 35, firmato dalla Commissione, deve tenersi affisso all'albo pretorio, in modo visibile; ed un altro esemplare, pure firmato dalla Commissione coi titoli e i documenti relativi a ciascun nome, insieme alla lista dell'anno precedente deve rimanere nell'ufficio comunale, con diritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.

Il 1° febbraio il sindaco notifica al prefetto della provincia l'affissione degli avvisi.

(Approvato).

Art. 40.

La Commissione, che ha proposto la cancellazione di un elettore ovvero negata la chiesta cancellazione o iscrizione, deve notificare per iscritto la presa deliberazione all'elettore, di cui ha proposta la cancellazione, ovvero al richiedente la cancellazione o l'iscrizione, indicandone i motivi, non più tardi di tre giorni da quello, in cui gli elenchi sono stati pubblicati.

(Approvato).

Art. 42.

La Commissione elettorale provinciale istituita con l'art. 37 del testo unico 30 giugno 1912, n. 666, procede anche a tutte le operazioni disposte con la presente legge con le medesime norme stabilite dagli art. 37 e 47 dell'indicato testo unico.

Il rappresentante del Pubblico Ministero assiste alle sedute della Commissione, con le stesse facoltà indicate all'art. 37 del testo unico suddetto.

(Approvato).

Art. 43 (1° comma).

In luogo del numero 4 sostituire:

3° i cinque elenchi di cui all'art. 35, con tutti i documenti relativi alle nuove iscrizioni e cancellazioni, o al diniego delle domande, ancorchè non vi siano stati reclami;

Quindi continuare:

4° i reclami...

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. Debbo osservare che il numero terzo di questo articolo è abrogato, perchè già compreso nel n. 5 dell'articolo precedente.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Vuol dire che il primo comma sostituisce non solo il n. 4 ma anche il n. 3 dell'antica legge.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, pongo ai voti quest'art. 43 con la modificazione proposta, cioè dire in principio « in luogo dei nn. 3 e 4 » invece che « n. 4 » come è stampato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 44 (2º, 3º, e 4º comma).

La Commissione provinciale pronunzia fondandosi esclusivamente sugli atti e documenti, prodotti entro il 1º marzo dalle parti e dalla Commissione comunale; ma può anche iscrivere d'ufficio coloro pei quali risulti da nuovi documenti che hanno i requisiti necessari, dopo avere ottenuto il certificato di cui al secondo comma dell'articolo 21 del testo unico 30 giugno 1912, n. 666.

La Commissione provinciale deve radunarsi entro i dieci giorni successivi a quello nel quale ricevette gli atti e documenti.

Di tutte le operazioni della Commissione provinciale il segretario redige processi verbali sottoscritti da lui e dai membri presenti. Le deliberazioni devono essere motivate e, quando non siano concordi, devono essere indicati il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni da esso addotte.

(Approvato).

Art. 45 (3º, 4º e 5º comma).

Gli elenchi definitivamente approvati debbono essere depositati nella segreteria del comune, non più tardi del 10 maggio, e rimanervi fino al 31 maggio. Il sindaco dà notizia al pubblico dell'avvenuto deposito. Ogni cittadino ha diritto di prendere cognizione degli elenchi.

Entro il 20 maggio la Commissione comunale deve, in conformità degli elenchi definitivamente approvati, rettificare la lista permanente, aggiungendo ad essa i nomi compresi nell'elenco dei nuovi elettori iscritti e togliendone i nomi di quelli compresi nell'elenco dei nuovi cancellati.

Entro il 25 maggio un verbale delle rettificazioni eseguite, firmato dalla Commissione, deve essere spedito dal sindaco al Regio procuratore presso il tribunale del capoluogo della provincia.

(Approvato).

Art. 46 (1º e 2º comma).

L'elezione pel rinnovamento parziale o totale del Consiglio, in qualunque periodo dell'anno segua, si fa unicamente dagli elettori iscritti nella lista permanente rettificata in conformità dell'articolo 45 e dei due seguenti capoversi.

Sino alla revisione dell'anno successivo non possono farsi alla lista permanente altre variazioni, all'infuori di quelle che siano conseguenza della morte di elettori, comprovata da documento autentico; della interdizione dal diritto di elettore, che risulti da sentenza passata in giudicato; nonchè delle sentenze, di cui all'articolo 50. Tali variazioni debbono essere fatte dalla Commissione elettorale del comune, che allega alla lista permanente copia dei suindicati provvedimenti e trasmette il verbale al Regio procuratore presso il tribunale del capoluogo della provincia e al presidente della Commissione elettorale provinciale.

(4º comma)

Anche di queste variazioni deve trasmettersi verbale al Regio procuratore e al presidente della Commissione elettorale provinciale.

Dopo l'ultimo comma aggiungere:

La Commissione provinciale deve introdurre le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste delle sezioni di cui all'art. 59.

(Approvato).

Art. 47 (3º e 4º comma).

Se il ricorso contro la deliberazione o decisione della Commissione provinciale è proposto dallo stesso cittadino, che aveva reclamato contro le proposte della Commissione comunale, il ricorso, a pena di nullità, deve essere entro dieci giorni notificato all'elettore o agli elettori, la cui iscrizione viene impugnata, o al presidente della Commissione provinciale quando il ricorso sia stato fatto contro la esclusione di uno o più elettori dalla lista. Se invece sia proposto da altro cittadino, il ricorso deve essere presentato, a pena di nullità, entro quindici giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della lista permanente rettificata.

Art. 51. — La Commissione del comune per la revisione delle liste, entro cinque giorni dalla comunicazione della proferita sentenza, fa la prescritta rettificazione della lista definitiva, allegandovi copia della sentenza medesima.

La rettificazione si fa secondo le norme prescritte nell'art. 45.

(Approvato).

Art. 53. — (2º comma).

Una copia della lista elettorale permanente rettificata, compilata dal segretario comunale e

debitamente autenticata dalle Commissioni elettorali del comune e della provincia, sarà conservata negli archivi della prefettura.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. L'art. 26 che abbiamo approvato prescrive: « le liste elettorali debbono essere compilate in doppio esemplare » ecc.

Ora non sembra l'art. 26 in relazione con l'art. 53 che dispone una copia della lista elettorale. All'art. 26 si parla del doppio esemplare; all'art. 53 di una copia compilata dal segretario comunale ecc. L'art. 26 richiede infatti una doppia lista per la nota ragione che un esemplare deve rimanere al comune e l'altro deve trasmettersi alla Commissione provinciale per essere conservato negli archivi della prefettura: se tale non fosse lo scopo del doppio esemplare, questo sarebbe inutile, bastandone al comune solamente uno. Perchè dunque, avendo l'ufficio comunale già compilata la lista in doppio esemplare, a norma dell'art. 26, per tenere un'originale a disposizione della prefettura, dovrebbe compilarne pure una copia autentica?

Ora, poichè si tratta di modificare e semplificare la legge, non è male di richiamare l'attenzione anche su questo punto: si dichiara all'art. 53 che dovrà trasmettersi alla prefettura una copia della lista di cui all'art. 26, riducendo così le due disposizioni alla loro logica semplicità.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Questo art. 53 richiede una copia oltre i due originali di cui all'art. 26.

ASTENGO. Mi sembra un lavoro inutile, perchè la copia, di cui all'art. 26, si può mandare alla prefettura.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Una copia deve servire per gli uffici comunali, una copia deve essere mandata alla prefettura ed un'altra copia serve per le operazioni elettorali.

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. Io credo necessario mantenere la disposizione del disegno di legge come è attualmente. Nè si preoccupi il senatore Astengo se i comuni debbano fare una terza copia, incontrando quindi qualche piccola spesa per la redazione di essa, perchè questa lieve

spesa è largamente compensata specialmente nei grandi comuni.

Come si farebbe, ad esempio, per il comune di Roma, tenendo nella segreteria comunale una sola copia delle liste che devono essere consultate da tanti cittadini? È necessario che di un documento di tale importanza restino due copie, sia per l'interesse dell'Amministrazione, sia per l'esame da parte dei singoli cittadini.

Pregherei il senatore Astengo a non voler insistere nella sua proposta che verrebbe a modificare una disposizione di una certa importanza della legge e forse a produrre qualche inconveniente.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Questa terza lista è la garanzia vera per le possibili falsificazioni delle due prime, le quali restano in mano a persone che possono avere interesse ad alterarle.

ASTENGO. Non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'art. 53 nel testo che fu letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 54. — (3° comma).

La lista permanente deve recare inoltre il richiamo e l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo all'iscrizione di ciascun elettore, nonchè dell'abitazione dei singoli elettori agli effetti del terzo comma dell'art. 59.

(Approvato).

Art. 58. — (2° e 3° comma).

Eccedendo gli elettori il numero di 800, il comune si divide in sezioni.

Ogni sezione non può avere più di 800 elettori iscritti, nè meno di 100, e concorre direttamente alla nomina di tutti i consiglieri, salvo il caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 59.

La Commissione elettorale comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, provvede alla ri-

partizione del comune in sezioni a norma dell'art. 58; determina la circoscrizione delle singole sezioni nonché il luogo della riunione per ciascuna di esse e compila la lista degli elettori per ciascuna sezione.

In tale lista debbono essere tenute distinte le liste delle frazioni che abbiano rappresentanza separata a norma dell'art. 57.

Detta lista deve avere due colonne per ricevere rispettivamente, a norma degli articoli 70 e 71, le firme di identificazione degli elettori e quelle di riscontro per l'accertamento dei votanti.

L'elettore è assegnato alla sezione, nella cui circoscrizione ha, secondo le indicazioni della lista, la sua abitazione.

Gli elettori, che non hanno abitazione nel comune o non hanno fatta la dichiarazione secondo l'art. 29, sono ripartiti nelle liste delle singole sezioni, seguendo l'ordine alfabetico.

Saranno anche compresi nelle liste, suddivisi per sezioni in ordine alfabetico, e iscritti in fogli susseguenti a quelli, in cui sono iscritti gli altri elettori, gli emigrati, di cui al penultimo comma dell'art. 35.

L'elettore, che trasferisca la propria abitazione nella circoscrizione di un'altra sezione, ha diritto di essere trasferito nella lista degli elettori della stessa sezione. La domanda sottoscritta dall'elettore deve essere da lui presentata al sindaco non più tardi del 15 dicembre.

Gli elettori, che non sappiano sottoscrivere, possono fare la domanda verbalmente nei modi indicati nell'art. 36.

La Commissione comunale fa le variazioni nelle liste delle due sezioni, unendo la domanda alla lista della sezione, in cui iscrive l'elettore. Nessuna variazione può essere fatta senza domanda.

Non più tardi del 31 gennaio la Commissione comunale, con avvisi da affiggersi in luoghi pubblici, invita chiunque abbia reclami da fare contro la ripartizione del comune in sezioni, la circoscrizione delle sezioni, la formazione della lista degli elettori di ciascuna sezione, il trasferimento di essi da una sezione ad un'altra e la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna sezione, a presentarli entro il 15 febbraio alla Commissione elettorale della provincia. Durante questo tempo, il testo delle deliberazioni, di cui al primo comma, e l'esemplare delle liste coi

documenti relativi debbono rimanere nella segreteria comunale ed ogni cittadino avrà diritto di prendere cognizione di tali atti.

Il 1° febbraio il sindaco notifica al prefetto della provincia l'affissione degli avvisi.

I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla Commissione comunale che, per mezzo del segretario comunale, ne rilascia ricevuta.

Il presidente della Commissione comunale non più tardi del 1° marzo deve trasmettere al presidente della Commissione provinciale il testo delle deliberazioni, di cui al primo comma, e l'esemplare delle liste coi documenti relativi e coi reclami che fossero pervenuti.

Entro il 30 aprile la Commissione elettorale provinciale decide sui reclami, approva la lista degli elettori di ciascuna sezione, tenendo conto delle deliberazioni e decisioni da essa prese in virtù dell'art. 44, e la autentica. Il presidente deve vidimare ciascun foglio.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. In questo articolo si stabilisce che la Commissione comunale ogni anno provvede alla ripartizione del comune in sezioni, determina la circoscrizione delle singole sezioni, e compila la lista degli elettori per ciascuna sezione. Siccome però le elezioni ordinariamente si fanno ogni quattro anni, non trovo opportuno che si costringa il comune a fare ogni anno una simile spesa.

MAZZIOTTI, *relatore*. E se il comune venisse sciolto?

ASTENGO. Allora si provvederebbe in via straordinaria alla revisione delle liste.

Bisogna anche tener conto delle nuove spese che addossiamo, con le nostre leggi, ai comuni.

Prego perciò l'Ufficio centrale di esaminare se non fosse possibile di aggiungere una disposizione rispondente al concetto da me esposto.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Siccome ogni anno avviene che alcuni elettori muoiano, che alcuni cambino abitazione, che altri si allontanino dal comune ed altri vi entrino, bisogna provvedere perchè le liste elettorali siano tenute a giorno.

Certo non s'intende di prescrivere che ogni

anno si faccia un lavoro completamente *ex novo*, ma ogni anno vanno aggiunti alle liste quegli elettori che hanno acquistato il diritto al voto, perchè abbiano compiuto i 21 anno, o per altre ragioni, e vanno cancellati i morti e coloro che hanno perduto il diritto elettorale. Questo si vuol dire con la legge; e bisogna che le liste siano tenute al corrente, perchè, occorrendo indire le elezioni, si possano fare in qualunque momento.

MAZZIOTTI, *relatore*. È il sistema attuale.

ASTENGO. Io avevo espresso un mio concetto; ma, poichè l'Ufficio centrale e l'on. Presidente del Consiglio credono inutile la mia proposta, non insisto.

D'ANDREA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA. Certamente la proposta, formulata dal Governo con questo articolo 59, disciplina assai meglio, che non facesse il precedente articolo 59 del testo unico, le operazioni relative alla circoscrizione delle singole sezioni, e principalmente al luogo di riunione per ciascuna di esse.

In uno dei commi di quest'articolo è fatta facoltà di ricorrere avverso la deliberazione della Commissione comunale, per ciò che riguarda la ripartizione del comune in sezioni, la circoscrizione di esse e la determinazione dei luoghi di riunione, alla Commissione provinciale, la quale deve deliberare e provvedere entro il 20 aprile. Ora, io domando: avverso la deliberazione della Commissione provinciale compete o no il ricorso alla Corte di appello?

L'art. 47, che investe la Corte di appello dei ricorsi avverso le deliberazioni relative alla iscrizione o alla cancellazione dei cittadini nella lista, può estendersi ai reclami avverso le operazioni di cui all'art. 59 del quale ci stiamo occupando? Ovvero la deliberazione della Commissione provinciale, che provvede in sede di reclamo su materia così importante, qual'è la ripartizione delle sezioni e l'assegnazione del luogo dove le elezioni devono avvenire, deve reputarsi definitiva? A me sembra che come ciascun cittadino ha diritto di reclamare alla Corte di appello per la mancata iscrizione o indebita cancellazione dalle liste, debba essere consentito il ricorso contro la decisione della

Commissione provinciale sulle operazioni contemplate nell'art. 59.

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. L'ultimo comma dell'art. 59 risponde al quesito che viene mosso dal senatore D'Andrea, poichè con esso si dà facoltà alla Commissione elettorale provinciale di deliberare in rapporto a tutti i reclami prodotti contro le deliberazioni della Commissione comunale, quindi anche in materia di ripartizione degli elettori in sezioni.

Però il senatore D'Andrea domanda: contro questi provvedimenti della Commissione elettorale provinciale si potrà ricorrere alla Corte d'appello?

Il collega D'Andrea, che è un valoroso giurista, sa che i ricorsi alla Corte d'appello in materia elettorale possono farsi soltanto per quanto si attiene alla capacità elettorale, ma fuori di questa materia non entra il magistrato, entra invece l'autorità amministrativa. Quindi provvede in prima istanza, circa la ripartizione delle sezioni, la Commissione elettorale comunale, ed in grado d'appello la Commissione provinciale; la Corte d'appello non vi entra nemmeno e vi potrebbe entrare perchè questa materia è sottratta alla competenza della autorità giudiziaria.

Si potrebbe invece fare un'altra questione: se contro questo deliberato della Commissione provinciale vi sia adito a ricorso in via amministrativa.

Io credo che per la legge sul Consiglio di Stato, ove vi fosse incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, non potrebbe essere escluso il ricorso alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. Ma questa è una semplice opinione personale del relatore, ed è bene, nel caso in cui sopravvenga questa difficoltà, che sia riservato all'autorità competente di dirimerla e di stabilire una norma effettiva. Si tratta del resto di un argomento abbastanza limitato qual è quello della ripartizione degli elettori in sezioni; già la legge attuale provvede a due gradi di giurisdizione; lasciamo quindi che in pratica si veda se possa essere il caso di ulteriore ricorso contro i provvedimenti della Commissione provinciale e quale sia l'autorità competente, esclusa la Corte di

appello, a provvedere in ordine a questi reclami.

D'ANDREA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA. Ringrazio della cortesia colla quale l'onor. Mazziotti ha risposto al mio quesito, ma essa non vale a dissipare i miei dubbi. Già in primo luogo io ritengo che non solo la ripartizione degli elettori in sezioni, ma la designazione del luogo dove debbono farsi le elezioni sia cosa importantissima che riguarda anche la libertà delle elezioni. Ad ogni modo poichè sorge il dubbio se sia competente o meno la Corte d'appello o il Consiglio di Stato a provvedere su questi reclami, anzichè lasciarlo alla facoltà dell'autorità competente ed alla giurisprudenza, io credo sia opportuno risolverlo noi. O si stabilisce nettamente la facoltà di ricorrere al Consiglio di Stato, ovvero si consacri la norma precisa che le deliberazioni delle Commissioni provinciali al riguardo non sono soggette a reclamo.

Aspetto dalla cortesia del presidente del Consiglio una parola autorevole che tolga ogni dubbio in proposito.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Credo che in questa materia non bisogna esagerare quanto ai gradi di giurisdizione. Il determinare se un elettore debba votare nella sezione prima, seconda o terza di un comune, non è una questione di diritto, ma una questione di fatto: se la sua abitazione, cioè, sia più vicina al locale dove si vota, della sezione prima, seconda o terza. Se ammettessimo che nelle elezioni comunali si possa ricorrere alla Corte d'appello per un giudizio simile, che riguarda un puro e semplice fatto, noi faremmo una legge magnifica per gli avvocati, ma pessima per le elezioni comunali e provinciali; perchè non vedremmo più giungere a termine nessuna lista definitiva. Specialmente dove si svolgono accanite lotte locali, vedremmo una quantità di gente rovinarsi a favore degli avvocati per ricorrere alla Corte d'appello, con la necessità anche di rivolgersi ad un perito per misurare se vi sono più metri per andare dall'abitazione dell'elettore alla sezione prima o alla seconda, o alla

terza. Se si vuol risolvere questa questione, io non ho nessuna difficoltà che si dica che il giudizio della Commissione provinciale è definitivo, ma non credo assolutamente opportuno lasciare adito ad ulteriori gradi di giurisdizione.

D'ANDREA. Accetto.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Si potrebbe dire allora all'ultimo capoverso «... la Commissione elettorale provinciale decide *inappellabilmente* » ecc.

PRESIDENTE. Con l'aggiunta dell'avverbio « inappellabilmente » all'ultimo comma, metto ai voti l'art. 59.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Art. 59 bis.

Gli elettori votano nella sezione alla quale si trovano iscritti.

Si possono riunire nello stesso fabbricato fino a quattro sezioni, ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due sezioni e non più di due sezioni possono avere l'accesso dalla medesima strada.

Quando per sopravvenute gravi circostanze sorga la necessità di variare i luoghi di riunione degli elettori, la Commissione comunale deve farne proposta, nei cinque giorni dalla data della pubblicazione del manifesto di convocazione degli elettori, alla Commissione provinciale, la quale, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via d'urgenza e non più tardi del terzo giorno precedente quello stabilito per le elezioni.

Qualora la variazione sia approvata, il presidente della Commissione elettorale provinciale deve darne immediatamente avviso al sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico con manifesto da affiggersi nelle ore antimeridiane del giorno precedente la elezione.

CUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUZZI. L'art. 59 bis stabilisce:

« Gli elettori votano nella sezione, alla quale si trovano iscritti. Si possono riunire nello stesso fabbricato fino a quattro sezioni, ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo in

due sezioni e non più di due sezioni possono avere l'accesso dalla medesima strada ».

Ora, dato il caso che il numero degli elettori sia così grande da rendere insufficienti quattro sezioni, le altre, oltre le quattro che si possono riunire nello stesso fabbricato, dove saranno riunite?

L'articolo non lo dice. L'articolo si occupa del fatto che per sopravvenute circostanze si debba provvedere alla necessità di variare i luoghi di riunione degli elettori; mi sembra che sarebbe opportuno di stabilire che nel caso da me indicato si debba andare in un altro fabbricato, a giudizio dell'ufficio comunale, della Giunta o della Commissione.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Questo articolo ha lo scopo d'impedire il disordine che avviene quando una massa troppo grande di elettori si affolla intorno ad un solo locale. Si proibisce che vi siano più di quattro sezioni in un fabbricato e che più di due abbiano lo stesso ingresso.

In molti comuni esistono fabbricati abbastanza estesi, in cui si possono collocare fino a quattro sezioni; ma quando c'è il divieto di metterne più di quattro, significa che le altre al di là di quattro debbono essere collocate in un fabbricato affatto diverso.

Se si vieta di metterne più di quattro in un locale solo, implicitamente tutte quelle, che non possono essere collocate in quel locale, saranno messe in un altro.

Non mi sembra perciò necessario che lo si dica esplicitamente, come vorrebbe l'on. senatore Cuzzi.

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. Mi permetto di aggiungere solo poche parole a ciò che ha detto l'on. Presidente del Consiglio.

Le disposizioni, alle quali si riferiscono le osservazioni del collega Cuzzi, sono identiche a quelle della legge elettorale politica, art. 53, per conseguenza è bene mantenere la stessa dizione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 59 bis.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 55 (*comma 2° e seguenti*).

Il certificato, in carta bianca, indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo nella riunione, il giorno e l'ora della votazione.

Per gli elettori residenti nel comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio.

Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del comune i certificati vengono rimessi dall'ufficio municipale a mezzo del sindaco del comune di loro residenza, quante volte questa sia conosciuta.

Gli elettori, a partire dal terzo giorno precedente la elezione e nel giorno stesso della elezione possono, personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare il certificato d'iscrizione nella lista, qualora non lo abbiano ricevuto.

Quando un certificato vada perduto ossia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel giorno antecedente l'elezione e nel giorno stesso dell'elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenerne dal sindaco un altro, su carta verde, sul quale deve dichiararsi che è un duplicato.

Ai fini del presente articolo l'ufficio comunale resta aperto quotidianamente, nei cinque giorni antecedenti ed in quello stesso della votazione, almeno dalle ore nove alle diciassette.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Ho domandato la parola unicamente allo scopo di semplificare la dizione di quest'articolo.

Il primo comma dell'art. 55 della legge attuale stabilisce: « Almeno cinque giorni prima di quello fissato per le elezioni, il sindaco fa pervenire il certificato d'iscrizione a ciascun elettore ».

A me sembrerebbe molto più opportuno trasportare qui la disposizione analoga che fa parte dell'art. 51 della legge elettorale politica

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MAGGIO 1913

e lascia maggior tempo. Dispone infatti tale articolo: « nei giorni immediatamente successivi che si estendono fino a quello dell'elezione ».

Dal momento che si desidera che vi sia la più completa corrispondenza tra questa legge e quella elettorale politica, a me sembra che la modificazione da me proposta possa ritenersi opportuna.

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. Il senatore Astengo invoca l'art. 51 della legge elettorale politica che stabilisce per la consegna dei certificati di iscrizione a gli elettori un termine di dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione del collegio elettorale. È manifesto che qui non possiamo seguire la stessa norma.

Sembra all'Ufficio centrale che la formula del disegno di legge ministeriale sia più precisa e meglio determinata di quella adottata nella legge elettorale politica, e che non venga variarla.

Quando si dispone con l'art. 55 che almeno cinque giorni prima siano inviati i certificati agli elettori, pare all'Ufficio centrale che si stabilisca un termine sufficiente per provvedere alla distribuzione agli elettori dei certificati stessi.

Quindi l'Ufficio centrale pregherebbe l'onorevole Astengo di non insistere nel suo emendamento.

ASTENGO. Non insisto nella mia proposta, per quanto ritenga che nella pratica sorgeranno gravi inconvenienti.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Credo opportuno aggiungere un'osservazione. In materia di elezioni comunali il sindaco è così direttamente interessato all'esito di esse che se la legge non gli imponesse di fare avere i certificati almeno cinque giorni prima, aspetterebbe di mandarli agli avversari all'ultimo momento, quando non si fosse più in tempo per votare. Ritengo quindi che il termine di cinque giorni sia più che giustificato.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte concrete, pongo ai voti l'art. 55 come è redatto. Chi l'approva favorisca di alzarsi.

(Approvato).

Art. 56 (1° comma).

Le elezioni si fanno nei mesi di giugno e di luglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Pregherei l'Ufficio centrale di vedere se non convenisse lasciare che si voti anche in agosto, parendomi che non guasterebbe estendere il termine, anche perchè si potrebbe avere disponibile un maggior numero di magistrati per dividerli fra le sezioni.

PARPAGLIA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA, *presidente dell'Ufficio centrale*. L'articolo 56 della legge in vigore era concepito in questi termini: « Le elezioni si fanno dopo la sessione di primavera e non più tardi del mese di luglio ». Questa disposizione aveva per oggetto le elezioni dei Consigli comunali, che hanno per legge la sessione di primavera, ma non per i Consigli provinciali che hanno un'unica sessione in agosto. Siccome la legge si riferisce alle elezioni tanto dei Consigli comunali che provinciali, l'Ufficio centrale ha creduto modificarlo determinando il tempo, cioè nei due mesi di giugno e luglio.

Non è possibile estenderlo anche al mese di agosto, come propone il Presidente del Consiglio, perchè per la legge attuale, e si propone anche ora, i Consigli provinciali debbono essere convocati il secondo lunedì d'agosto; è perciò necessario che prima di quel giorno abbiano avuto luogo le elezioni.

PRESIDENTE. Non essendovi alcuna proposta, metto ai voti l'articolo così com'è redatto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 60.

Aggiungere al posto dell'ultimo comma (soppresso) :

Il prefetto comunica inoltre il decreto al presidente della Commissione elettorale provinciale che, nel giorno successivo a tale partecipazione, trasmette alla Commissione elettorale del comune le liste di cui all'art. 59.

(Approvato).

Art. 60-*bis*.

La Commissione elettorale comunale provvede a che nelle ore pomeridiane del giorno precedente l'elezione ovvero nel giorno stesso della elezione prima delle ore 8 siano consegnati al presidente di ogni ufficio elettorale:

1° un bollo del comune;

2° la lista degli elettori della sezione autenticata dalla Commissione provinciale ai termini dell'art. 59 e due copie di tale lista autenticata in ciascun foglio da due membri della Commissione comunale, delle quali una serve per l'affissione a norma dell'art. 68.

3° i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 64;

4° l'urna o le urne occorrenti per la votazione.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. In questo art. 60-*bis* si prescrive che nei quindici giorni precedenti l'elezione si debbono compilare due copie delle liste di sezioni. Ora io domando all'Ufficio centrale, perchè due copie? Una serve per tenerla affissa nella sala delle elezioni, dice l'art. 60-*bis*, ma non indica l'uso dell'altra che però si arguisce che possa occorrere per l'appello.

Ma per l'appello, per questa prescrizione quasi inutile che fa sempre perdere un tempo prezioso, mentre è difficile che serva allo scopo di regolare l'affollamento, è necessaria una terza copia della lista? Non può farsi egualmente con la lista originale autenticata dalla Commissione provinciale destinata per l'identificazione e il riscontro dei voti?

Tale disposizione aveva la sua ragione di esistere sotto l'impero della legge che si modifica, perchè una lista serviva per l'identificazione degli elettori, un'altra per il riscontro dei voti ed una terza per l'affissione; ma ora che col nuovo progetto si stabilisce di fare tanto l'identificazione quanto il riscontro con l'unica lista originale, a me pare superflua la

terza copia; e poichè, specialmente nei grandi comuni, non si potrà mai giungere a fare queste copie senza un personale straordinario od orario straordinario, e quindi senza una rilevantissima spesa, mi pare sarebbe necessario, nell'interesse delle finanze dei comuni, che invece di due copie la legge ne prescrivesse una che è sufficiente.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Osservo che, mentre una copia deve rimanere affissa, una serve per l'identificazione ed una per l'appello. Se pretendiamo che una copia serva per usi diversi, probabilmente prolungheremo le elezioni, e soprattutto sarà difficile che tutti gli ottocento elettori, se interverranno, possano trovare il tempo per votare.

PARPAGLIA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA, *presidente dell'Ufficio centrale*. La legge parla di liste per le sezioni e non si può intendere che si accenni alla lista originale perchè quella deve restare negli archivi: bisogna fare tante liste quante sono le sezioni, per cui questo risparmio non è possibile. Una copia di queste liste di sezione deve essere affissa, l'altra deve servire per l'appello. Solo le liste che si fanno per le sezioni sono quelle che si adoperano, e lo si dice chiaramente nell'articolo e non bisogna confonderle colla lista generale che comprende gli elettori di tutto il comune.

ASTENGO. Se la Commissione non crede utile questa mia proposta, io non vi insisto.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo ai voti l'articolo 60-*bis*.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Presentazione di un disegno di legge.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Approvazione del trattato

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MAGGIO 1913

italo-giapponese di commercio e di navigazione, firmato a Roma addì 5 novembre 1912 ».

Prego di trasmetterlo alla Commissione dei trattati per il relativo esame.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro degli affari esteri della presentazione di questo disegno di legge, il quale sarà trasmesso alla Commissione dei trattati per l'esame relativo.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione del disegno di legge n. 935-A.

Art. 62.

Gli articoli 23 e 25 e quelli dal n. 66 a 88 e da 95 a 110 della presente legge sono affissi alla porta della sala delle elezioni in caratteri ben leggibili.

(Approvato).

Art. 63 (1^o e 2^o comma):

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente e di un vicepresidente, designati dal primo presidente della Corte d'appello fra i magistrati del distretto della Corte stessa, ma non elettori nel comune, compresi i giudici aggiunti e gli uditori, o fra gli ufficiali del pubblico ministero presso le Corti e i tribunali, di quattro scrutatori e di un segretario.

Per i comuni sedi di Corti d'appello e di tribunale potranno essere scelti anche magistrati iscritti nelle liste elettorali amministrative del luogo.

In caso di necessità riconosciuta dal primo presidente della Corte, può anche destinarsi all'ufficio di presidente o di vicepresidente il vicepretore o il conciliatore.

Aggiungere dopo l'ultimo comma:

Al presidente e al vicepresidente dell'ufficio elettorale deve esser corrisposta dal comune l'indennità di viaggio e di soggiorno spettante ai giudici di tribunale di 1^a categoria, salvo ai magistrati di grado superiore la corrispondenza di quella spettante ai consiglieri di Corte d'appello di 2^a categoria.

BENEVENTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. In questo articolo 63 è stabilito:

« In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente e di un vicepresidente, designati dal primo presidente della Corte d'appello fra i magistrati del distretto della Corte stessa, ma non elettori nel comune, compresi i giudici aggiunti e gli uditori, o fra gli ufficiali del pubblico ministero presso le Corti e i tribunali, di quattro scrutatori e di un segretario.

« Per i comuni sedi di Corti d'appello e di tribunale potranno essere scelti anche magistrati iscritti nelle liste elettorali amministrative del luogo ».

Ora si domanda: supposto il caso di una elezione generale, nella quale si dovranno convocare tutti gli elettori per le elezioni dei Consigli comunali e provinciali nello stesso giorno simultaneamente...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Vi sono due mesi di tempo per farlo.

BENEVENTANO... basteranno i magistrati a questo scopo o sarà necessario ricorrere a qualche altro elemento, come è stabilito nella legge elettorale politica? Questa è la mia domanda.

Non vorrei che ci si trovasse in condizioni tali da non poter costituire definitivamente diversi uffici. Moltiplicate le sezioni elettorali in base alla presente legge, potrà benissimo avvenire che il personale indicato tassativamente in quest'articolo non basterà per dare ad ogni sezione un presidente ed un vicepresidente. In due mesi non ci sono che nove domeniche sole. Del resto provvedere con larghezza è sempre cosa migliore di quello che provvedere con eventualmente possibile insufficienza.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Osservo che le elezioni amministrative, a differenza di quelle politiche, non avvengono in un giorno solo; si ripartiscono i comuni fra i due mesi di giugno e luglio. Io proponevo anzi di andare più in là: ma in due mesi ci sono in media 9 domeniche; ciò vuol dire che basta avere un numero di magistrati il quale sia la nona parte delle sezioni che debbono votare.

La difficoltà per le elezioni politiche era

molto più grave, perchè esse vanno fatte contemporaneamente nello stesso giorno in tutto il Regno.

BENEVENTANO. Questo chiarimento basta per screnare i dubbi che erano sorti nell'animo nostro.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, pongo ai voti l'art. 63.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Art. 64.

Nel periodo compreso fra l'ottavo ed il quarto giorno inclusivi precedenti l'elezione, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto nell'albo pretorio del comune, la Commissione elettorale comunale, aggregandosi i due consiglieri comunali eletti col maggior numero di voti e i due eletti col minor numero di voti, che non facciano parte della Giunta comunale nè della Commissione stessa, procede alla nomina degli scrutatori fra gli elettori del comune, che siano compresi nella lista dei giurati ovvero che possiedano una delle condizioni contemplate negli articoli 3 e 4 del testo unico della legge elettorale politica,

Se il Consiglio comunale è sciolto, saranno aggregati alla Commissione i quattro cessati consiglieri che si trovano nelle condizioni sopra indicate.

Ciascun commissario scrive sulla propria scheda soltanto un nome e si proclamano eletti coloro che hanno ottenuto maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età.

In seconda convocazione indetta regolarmente la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Agli eletti il sindaco notifica nel più breve termine e, al più tardi non oltre il secondo giorno precedente l'elezione, l'avvenuta designazione per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

A ciascuno degli scrutatori il comune deve corrispondere un'indennità di lire cinque.

Il segretario del seggio è scelto, in precedenza all'insediamento dell'ufficio, dal presidente dell'ufficio elettorale fra persone residenti nel comune nelle categorie seguenti:

1° i cancellieri, i vicecancellieri, gli aggiunti di cancelleria, i segretari e i sostituti segretari degli uffici giudiziari;

2° i notai;

3° i segretari e vicesegretari comunali;

4° gli elettori del comune che sappiano leggere e scrivere.

La enumerazione delle prime tre categorie non implica ordine di precedenza fra di loro per la designazione.

Il segretario dev'essere remunerato dal comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, con l'onorario di lire dieci.

Il processo verbale è redatto dal segretario in due esemplari e in esso deve essere tenuto conto di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge. Il processo verbale riveste per ogni effetto di legge la qualità di atto pubblico.

(Approvato).

Art. 64 bis.

Il presidente, il vicepresidente ed il segretario, se elettori nel comune, e gli scrutatori votano nella sezione dove esercitano l'ufficio, ancorchè non appartengano alla medesima.

(Approvato).

Art. 64 ter.

L'ufficio di presidente, di vicepresidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'adempimento delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento. Per autorizzazione del presidente egli può inoltre adempiere le funzioni di scrutatore.

Salvo le maggiori pene stabilite nell'art. 108 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, di vicepresidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo, rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da lire 100 a 1000. Nelle stesse sanzioni incorrono il presidente, il vicepresidente, gli scrutatori, il segretario, i quali, senza giustificati motivi, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti nel presente articolo, il procuratore del Re, sulla denuncia del presidente del seggio o di qualunque elettore od anche di ufficio, deve procedere per citazione direttissima.

(Approvato).

Art. 65.

Soppresso.

Art. 66.

Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente od il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.
(Approvato).

Art. 67.

Non possono essere ammessi ad entrare nella sala della elezione se non gli elettori che presentino, ogni volta, il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva, di cui all'articolo 55.

Essi non possono entrare armati nella sala delle elezioni.

(Approvato).

Art. 68.

Non ha diritto di votare chi non trovasi iscritto nella lista degli elettori della sezione.

Una copia di detta lista e l'elenco di coloro, che sono contemplati all'art. 21, devono essere affissi nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e possono essere consultati dagli intervenuti.

Saranno parimenti affisse la lista dei consiglieri da surrogare e quella dei consiglieri che rimangono in ufficio.

Hanno inoltre diritto di votare coloro, che si presentino muniti di una sentenza di Corte di appello, con cui si dichiara che essi sono elettori del comune, e coloro, che dimostrino di essere nel caso previsto nell'ultimo capoverso dell'articolo 47, o che provino di essere cessata la causa della sospensione, di cui all'articolo 21.

La prova che sia cessata la sospensione dovrà essere fatta presentando il congedo illimitato o l'atto di licenziamento, purchè di tre mesi anteriore al decreto che fissa il giorno dell'elezione, o il provvedimento da cui risulti la promozione a grado corrispondente a quello d'uffiziale.

(Approvato).

Art. 69.

Il diritto elettorale è personale; nessun elettore può farsi rappresentare, nè mandare il suo voto per iscritto.

Soltanto per impedimento fisico evidente o regolarmente dimostrato all'ufficio, l'elettore che trovasi nella impossibilità di esprimere il

voto, è ammesso dal presidente a farlo esprimere da un elettore di sua fiducia. Il segretario indica nel verbale il motivo specifico, per cui l'elettore fu autorizzato a farsi assistere nella votazione, il nome del medico, che abbia eventualmente accertato l'impedimento, ed il nome dell'elettore delegato.

D'ANDREA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA. Io non trovo che la dizione di questo articolo sia molto precisa. In esso si prevede il caso di un elettore nell'impossibilità fisica di poter votare e gli si consente di far esprimere il suo voto da un elettore di sua fiducia. Ma dovrà essere presente nella sede elettorale, ovvero potrà egli affidare ad altri l'incarico di votare?

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. È già detto nella prima parte.

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. Il dubbio mosso dall'onor. senatore D'Andrea è completamente eliminato dalla prima parte dell'art. 69 che dice: « Il diritto elettorale è personale. Nessun elettore può farsi rappresentare nè mandare il suo voto per iscritto ». Quindi è stabilito il principio: che occorra la presenza dell'elettore. Tutta la formula dell'articolo corrisponde, d'altra parte, all'art. 80 della legge elettorale politica di cui è stata riprodotta la disposizione.

PRESIDENTE. Onor. D'Andrea, insiste?

D'ANDREA. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'art. 59 come è stato testè letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 70.

Alle ore otto del giorno per il quale è indetta l'elezione, il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte il vicepresidente, gli scrutatori ed il segretario.

Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione, oltre il vicepresidente, come all'art. 64-*ter*, alternativamente l'anziano e il più giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere.

Il presidente dell'ufficio dichiara poi aperta la votazione e fa chiamare da uno degli scrutatori o dal segretario ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nella lista.

Uno dei membri dell'ufficio che conosca personalmente l'elettore, ne attesta la identità, apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore, nella apposita colonna, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale.

Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune noto all'ufficio, che attesti della sua identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 108.

Si deve presumere noto all'ufficio qualunque elettore, che sia stato già ammesso a votare.

L'elettore, che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista, di cui sopra.

In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 79.

Deve inoltre essere ammesso a votare l'elettore, che si presenti fornito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da una pubblica amministrazione governativa, purchè siano muniti di fotografia. In tal caso, accanto al nome dell'elettore, nella suddetta colonna di identificazione, sarà indicato il numero del libretto o della tessera e l'autorità che li ha rilasciati.

Gli elettori compresi nell'elenco di cui al penultimo comma dell'art. 35 sono ammessi a votare quando facciano constatare all'ufficio elettorale la loro identità personale. Nel processo verbale è presa nota speciale di ogni elettore iscritto nell'elenco degli emigrati, che viene ammesso alla votazione, nonchè del nome della persona, che attesta la sua identità, o del numero del libretto o della tessera di riconoscimento indicati nel comma precedente e nell'articolo seguente, e dell'autorità che li ha rilasciati.

(Approvato).

Art. 70 bis.

Agli effetti del penultimo comma dell'articolo precedente ciascun elettore, non munito

di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da un'autorità governativa, può provvedersi di una tessera speciale facendo istanza al pretore del mandamento, in cui è compresa la sezione elettorale nella quale deve votare.

Il pretore rilascia la tessera, verso il pagamento del prezzo di costo, dopo essersi accertato della identità personale dell'elettore.

La tessera deve essere conforme al modello allegato *F* del testo unico della legge elettorale politica; ha un proprio numero d'ordine e contiene, da un lato, la fotografia dell'elettore munita del timbro a secco della pretura e della firma del pretore; dall'altro l'attestato di riconoscimento, il nome, cognome, paternità, età e luogo di nascita dell'elettore, l'indicazione della lista elettorale del comune dove l'elettore è iscritto, la firma del pretore e del cancelliere e il timbro della pretura.

L'elettore che venga cancellato dalla lista, deve restituire la tessera al pretore, il quale l'annulla.

Qualsiasi alterazione o indebito uso della tessera è punito a norma dell'art. 108.

(Approvato).

Art. 70 ter.

In ogni pretura è tenuto apposito registro, nel quale sono indicati, secondo il numero d'ordine delle tessere rilasciate, il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita dell'elettore, la lista elettorale, nella quale esso è iscritto.

Una copia della fotografia, firmata dal pretore, è ingommata nel registro, a lato delle indicazioni sopraccennate. Il registro in ogni foglio è firmato dal pretore e dal cancelliere.

(Approvato).

Art. 71.

Aggiungere premettendo:

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, questi presenta la sua scheda piegata al presidente.

Il presidente depone la scheda in un'urna di vetro trasparente, collocata sul tavolo dell'ufficio, visibile a tutti.

A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa constare, scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante, nell'apposita colonna, sulla lista

autenticata dalla Commissione elettorale provinciale.

(1° e 2° comma):

Ciascun elettore ha diritto di votare per tanti nomi quanti sono i consiglieri da eleggere quando se ne devono eleggere meno di cinque.

Quando il numero dei consiglieri da eleggere è di cinque o più, ciascun elettore ha diritto di votare solamente per un numero di nomi eguale ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere.

(4° comma):

L'elettore può aggiungere, oltre i nomi dei candidati, la paternità, la professione, il titolo onorifico o gentilizio, il grado accademico; ogni altra indicazione è vietata.

(Approvato).

Art. 72.

L'appello dev'essere terminato non più tardi delle ore 13. Se a quest'ora non lo fosse, il presidente lo sospende e fa procedere nella votazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.

Gli elettori che si presentano dopo l'appello votano nel modo indicato dagli articoli precedenti.

La votazione, a pena di nullità, resta aperta fino alle ore sedici.

Se alle ore sedici siano tuttavia presenti elettori che non abbiano votato, il presidente, fatta prender nota dal segretario dei loro nomi, li ammette a votare nell'ordine con cui ne è stata presa nota, nessun altro elettore che sopraggiunga può essere ammesso alla votazione. Alle ore diciassette nessun elettore può più votare.

(Approvato).

Art. 73 (1° comma n. 2).

2° accerta il numero dei votanti risultante dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale;

(2° e 3° comma):

Questa lista, a pena di nullità, prima che si proceda allo spoglio delle schede, deve essere sottoscritta dai membri dell'ufficio e chiusa in piego suggellato, con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta del piego. Questo è consegnato o tras-

messo immediatamente al pretore del mandamento, e di tutto si fa menzione nel verbale.

La suddetta lista è pure vidimata in ciascun foglio da tre almeno dei membri dell'ufficio. (Approvato).

Art. 76.

Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della forza pubblica e della forza armata per far espellere od arrestare coloro, che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.

Però, in caso di tumulti o di disordini o per procedere all'esecuzione di mandati di cattura, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.

(Approvato).

Art. 79 (1° comma).

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia, in via provvisoria, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti, che si sollevino intorno alle operazioni della sezione, e sulla nullità dei voti.

(Approvato).

Art. 80.

Il presidente, a pena di nullità, dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Fa inoltre la proclamazione dei consiglieri comunali, quando il comune ha una sola sezione. Il verbale è firmato, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio; alla sua validità basta la firma del presidente e del segretario. Dopo la firma del verbale l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

Il pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del piego contenente la lista, di cui all'art. 73, ed alla compilazione, a cura del cancelliere, d'una copia autentica da lui vistata in ciascun foglio. Gli scrutatori intervenuti possono pure apporre in ciascun foglio la loro firma.

Tale copia viene immediatamente rimessa al sindaco, il quale provvede a che rimanga depositata per quindici giorni nella segreteria; ogni elettore del comune ha diritto di prenderne conoscenza.

(Approvato).

Art. 81.

Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quando il comune ha più sezioni, riunisce, nel termine di 24 ore, i presidenti delle altre sezioni e in unione ad essi od ai vicepresidenti che ne facciano le veci, riassume i voti dati in ciascuna sezione senza poterne modificare il risultato, pronuncia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate, salvi i reclami ai quali è provveduto ai termini dell'art. 79, e fa la proclamazione dei consiglieri comunali.

Il segretario della prima sezione è segretario dell'adunanza dei presidenti.

Per la validità delle operazioni sopraindicate basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenirvi.

(Approvato).

Art. 92 (2° comma).

Chi è eletto in più di una provincia, ovvero in più di un mandamento della stessa provincia,

può optare per uno di essi entro il termine di otto giorni successivi alla proclamazione.

(Approvato).

Art. 95 (6° comma).

I ricorsi contro le operazioni elettorali si presentano al Consiglio provinciale entro un mese dalla proclamazione degli eletti; il Consiglio decide nella sua prima sessione.

(Approvato).

Art. 98 (1° comma).

Chiunque forma una lista od un elenco o una nota di elettori, in tutto o in parte falsa, ovvero altera una lista, un elenco o una nota vera, o nasconde o sottrae od altera registri o certificati scolastici è punito con la detenzione sino a tre anni e con multa sino a lire 3000.

(Approvato).

Art. 99 (1° comma).

Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per sé o per gli altri la iscrizione negli elenchi, nelle liste o nelle note degli elettori o la cancellazione di uno o più elettori, è punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa sino a lire 2000.

(Approvato).

Art. 101.

Aggiungere in fine:

Alla stessa pena soggiacciono il sindaco, il segretario comunale od i funzionari da loro delegati, i quali rifiutano o omettono di provvedere all'esecuzione di quanto è loro imposto dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 102.

Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra danaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra utilità ad uno o più elettori, o per accordo con essi ad altre persone, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con la multa da lire 50 a lire 1000, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo d'indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio

o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

L'elettore che per dare o negare il voto elettorale ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con la multa da lire 50 a lire 1000.

(Approvato).

Art. 103.

Chiunque usi minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, di notevole danno o della privazione di una utilità per costringerlo a votare in favore di determinate candidature o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, o con notizie da lui conosciute false, o con raggi od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, è punito colla pena della detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a lire 1000.

Alle pressioni fatte a nome di classi di persone o di associazioni è applicato il massimo della pena.

(Approvato).

Art. 104.

I pubblici ufficiali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica amministrazione, i quali, abusando delle loro funzioni, direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti in via gerarchica, si adoperino a costringere gli elettori a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli all'astensione, sono puniti con la detenzione da tre mesi ad un anno e con multa da lire 100 a 2000.

La predetta multa e la detenzione si applicano ai ministri di un culto, che con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto o in riunioni di carattere religioso o con promesse o minacce spirituali si adoperano a vincolare i voti degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli all'astensione.

(Approvato).

Art. 105.

Chiunque, con violenze o minacce o con tumulti, invasioni nei locali destinati alle operazioni elettorali o con attrupamenti nelle vie di accesso alle sezioni o nelle sezioni stesse, con clamori sediziosi, con oltraggi agli elettori o ai membri dell'ufficio nell'atto delle elezioni ovvero col rovesciare, coll'infrangere, col sottrarre le urne elettorali, colla dispersione delle schede, o con altri mezzi, impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali o turba la libertà del voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da lire 500 a lire 5000.

Incorre nella medesima pena chiunque forma falsamente in tutto o in parte schede od altri atti dalla presente legge destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, oppure sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi. Chiunque fa uso di uno di detti atti falsificato, alterato o sostituito, è punito con la stessa pena, ancorchè non sia concorso nella consumazione del fatto.

Se il fatto sia commesso da chi appartenga all'ufficio elettorale, la pena della reclusione è da uno a cinque anni e quella della multa da lire 1000 a 6000.

Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati dal tribunale per citazione direttissima.

(Approvato).

Art. 106 (1^o comma).

Chiunque senza diritto durante le operazioni elettorali s'introduce nella sala dell'ufficio di sezione o in quella ove ha luogo l'adunanza dei presidenti delle sezioni, è punito coll'ammenda estensibile a lire 200; e col doppio di quest'ammenda è punito chi s'introduce armato nelle sale stesse anchorchè sia elettore o membro dell'ufficio.

(Approvato).

Art. 107.

Chiunque trovandosi privato o sospeso dall'esercizio elettorale, assumendo il nome altrui si presenta a dare il voto in una sezione eletto-

rale, chi voti in più sezioni elettorali, ovvero per consiglieri provinciali in più comuni dello stesso mandamento, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con la multa da lire 50 a lire 1000.

Chi nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale è sorpreso in atto di sottrarre, aggiungere o sostituire schede, o di alterarne il contenuto, o di leggere fraudolentemente nomi diversi da quelli che vi sono scritti, od in qualsiasi altro modo falsifica i risultati della votazione, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 100 a 2000.

(Approvato).

Art. 108.

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto od alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero sono puniti con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa da lire 50 a 500. Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a 1000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali o cagiona la nullità della elezione o ne altera il risultato o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la detenzione da sei mesi a tre anni e con multa da lire 500 a 5000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi, od urne, rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 500 a 5000. In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal tribunale per citazione direttissima.

Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con la multa da lire 50 a 1000.

Chiunque fa indebito uso della tessera, di cui all'art. 70-bis, è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa fino a lire 100 e chiunque produce sulla tessera stessa alterazione a scopo di frode nella identificazione dell'elettore è punito con la detenzione estensibile fino ad un anno e con la multa da lire 50 a 1000.

CUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUZZI. Io proporrei che nel testo di questo articolo 108 dopo la parola: *chiunque* si aggiungesse l'altra: *scientemente* come era scritto nel testo ministeriale. E non ho bisogno di dire le ragioni di questa mia proposta. Si tratta di un reato punito con pene abbastanza severe e l'elemento del dolo deve essere richiesto per la sua esistenza.

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. Debbo fare osservare prima di tutto al collega senatore Cuzzi che l'art. 108 del testo attuale non è altro che la riproduzione dell'art. 126 della legge elettorale politica, nel quale articolo 126 non vi è quella espressione *scientemente* che egli desidererebbe.

Ora, prima di tutto, per i criteri generali del diritto, non si può ammettere che vi sia un reato senza dolo. Quindi ciò che egli vorrebbe aggiungere è naturale conseguenza dell'applicazione dei principii generali del diritto. Ma vi è anche un'altra ragione più importante.

Se nella legge amministrativa mettiamo la parola *scientemente* o *dolosamente*, parola che non abbiamo messa nella legge elettorale politica, potrebbe nascere la più singolare e strana interpretazione; che cioè per aversi il delitto, contemplato nell'articolo, nelle elezioni amministrative dovrebbe concorrere il dolo, mentre di questo non vi sarebbe di bisogno nelle elezioni politiche: ciò che sarebbe assurdo.

Prego quindi l'onor. Cuzzi a non insistere nella sua proposta ed a lasciare che la disposizione della legge amministrativa corrisponda a quella della legge elettorale politica; perchè è chiaro che non vi possa essere delitto senza dolo.

CUZZI. Domando di parlare.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MAGGIO 1913

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUZZI. Avevo fatto la mia osservazione, più che proposta, perchè in una legge speciale, dove sono contemplati reati speciali, mi pareva opportuno, se non necessario, che si qualificasse il concorso dell'estremo del dolo nel reato che si voleva punire; tanto più che nelle altre disposizioni dello stesso articolo, dove si prevedono altri reati, i termini sono tali da esprimere per sé stessi la richiesta dell'estremo del dolo. Si crede invece che anche a questi reati possa essere applicata la teoria generale del diritto comune, e io non insisto dopo le spiegazioni date.

BUONAMICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONAMICI. Vorrei essere innanzi tutto scusato se non ho ben compreso il valore dell'articolo del quale trattiamo; ma domando al relatore soltanto un chiarimento, nè faccio obiezioni di sorta.

Nella parte di quest'articolo esaminata, si tratta del segretario che rifiuti di mettere nel processo verbale i reclami e le proteste e cose simili, il quale è sottoposto ad una pena. Io domando: che cosa avverrà di quei reclami e di quelle proteste che non sono state messe nel processo verbale, perchè il segretario si è rifiutato? Non sarebbe opportuno, mi permetto domandare al signor relatore, di prescrivere che in questo caso il presidente potrà ordinare, nonostante il rifiuto del segretario, che le proteste e i reclami siano immediatamente trascritti nel processo verbale?

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. Debbo qui ripetere sempre la stessa osservazione. Il comma, cui si riferiscono le osservazioni del senatore Buonamici, è preso tale e quale dalla legge elettorale politica, e non conviene modificarlo.

Del resto, sembra all'Ufficio centrale, che non possa, da ciò che ha notato il collega, venire alcun inconveniente. Egli domanda: nel caso che il segretario rifiuti di scrivere o di allegare al processo verbale le proteste e i reclami di elettori, sarà punito colla detenzione estensibile a sei mesi e con la multa da lire 50 a lire 1000; ma cosa avverrà di questi reclami non allegati? Naturalmente la formazione del verbale ha luogo con la presenza dell'ufficio elettorale, ed il presidente ordinerà al segre-

tario di inscrivere nel processo verbale o allegare ad esso le proteste ed i reclami degli elettori. Non è ammissibile che il segretario rifiuti di fare ciò. Ma data la ipotesi di un simile rifiuto, il presidente, coi suoi poteri, provvede diversamente per fare osservare il precetto della legge.

Quindi non vi è bisogno di altra disposizione, nè saprei immaginarla. Dato che i reclami e le proteste non fossero allegati al verbale, quale valore si potrebbe ad essi attribuire se non esistono più, e non se ne ha più traccia?

Prego quindi il collega senatore Buonamici di non voler insistere nelle sue osservazioni, e di lasciare che questo comma dell'articolo sia conforme, come tutto il resto dell'articolo, alle testuali disposizioni della legge elettorale politica.

BUONAMICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONAMICI. Senta, onor. relatore, io non posso aderire alla cortese dimanda che ella ha rivolto verso di me, e lasciare l'articolo tal quale è stato formulato; per altro, intendo che nel processo verbale di oggi sia rassegnata la risposta che ha dato l'onor. signor relatore, a guisa di interpretazione autentica fatta dal Senato dell'articolo stesso; e in seguito a questa interpretazione veramente autentica, consento che non si parli più di quanto io ho domandato.

PRESIDENTE. Con questi chiarimenti pongo ai voti l'art. 108.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 109 (2^o e 3^o comma).

L'azione penale si prescrive nel termine di due anni dalla data del verbale ultimo dell'elezione o dell'ultimo atto del processo.

Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale o provinciale o dalla Giunta provinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di far citare testimoni.

(5^o comma):

Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni degli articoli 8 e 157.

GUI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI. Consenta il Senato che io faccia delle brevissime osservazioni su questo articolo che per me è uno dei più importanti della legge, perchè racchiude delle disposizioni relative all'esercizio dell'azione penale, relative ai doveri che ha la Giunta provinciale amministrativa, il Consiglio provinciale, il Consiglio comunale nell'approvare le elezioni compiute; relative agli obblighi dei testimoni i quali sono chiamati da queste Commissioni per dare le loro disposizioni; relative alla esenzione dall'obbligo di chiedere l'autorizzazione sovrana, per procedere contro pubblici ufficiali ed infine relative alla prescrizione: vi è una infinità di provvedimenti in questo articolo.

Parlo prima di tutto della prescrizione, e parlo della prescrizione perchè l'articolo come è oggi concepito non è che la riproduzione dell'articolo esistente nella passata legge tranne una modificazione che pienamente approvo, quella relativa al prolungamento del periodo prescrizione che è portata a due anni invece che a sei mesi, termine irrisorio, perchè non vi era caso che un reato elettorale fosse effettivamente punito.

Ma, tranne questa modificazione per il periodo della prescrizione, l'articolo è riprodotto con la stessa forma della precedente legge.

Si dice in quest'articolo: « l'azione penale si prescrive nel termine di due anni dalla data del verbale delle elezioni, o dell'ultimo atto del processo ». Questa formula ha dato luogo ad una infinità di dubbi, ad una infinità d'incertezze, a delle spiegazioni, a delle interpretazioni arbitrarie e a della contraddittoria giurisprudenza. Perchè, come si sa da tutti, i reati elettorali si commettono in due periodi, in un primo periodo quando si formano e si rivedono le liste elettorali ed in un secondo periodo durante le esecuzioni delle elezioni. Ora determinare un solo punto di partenza senza spiegare il concetto del legislatore, ha portato di conseguenza che la giurisprudenza ha detto: questo punto di partenza varrà per i reati che si commettono nel momento delle elezioni, ma non può valere per i reati che si consumano sei, otto mesi, un anno prima.

Ed allora si è fatta una distinzione; per questi comincia a decorrere la prescrizione secondo le norme generali del Codice penale dal momento della consumazione del reato, per gli

altri dal momento dell'ultimo verbale delle elezioni. Poi vi era quell'altra espressione: « o dell'ultimo atto del procedimento »; la quale espressione, presa così materialmente, è un non senso, perchè per le norme generali della prescrizione si sa da tutti che vi sono reati i quali si prescrivono in un periodo più lungo di un anno, ed altri che si prescrivono in un periodo più breve di un anno; pei primi, soltanto determinati atti sono interruttivi della prescrizione; mentre per gli altri qualunque atto è interruttivo della prescrizione. A questi principi però la legge ha posto un correttivo.

Siccome la prescrizione non può eternarsi, si è sancito che nel primo caso non può aumentarsi nel complesso il periodo della prescrizione che della metà, per esempio, da tre anni a quattr'anni e mezzo; nel secondo caso che durante l'anno sia pronunciata la sentenza di condanna.

Ora, i tribunali, le Corti di appello, la Corte di cassazione si sono trovati di fronte a questo precetto di legge, ed allora per interpretarlo, siccome si trattava di una prescrizione minore di un anno, si è creduto giusto: bisogna applicare a questa prescrizione tutte le norme dell'art. 93 del Codice penale, cioè che qualunque atto di procedimento interrompe la prescrizione, ma la sentenza deve essere pronunciata nell'anno. E così nessuno di questi reati è stato punito.

Ora, dovendosi rivedere la legge, mi pare che sarebbe il caso o di chiarire il concetto, ovvero, non si spaventi l'onorevole presidente del Consiglio, nè il mio amico onor. Mazziotti che tanto egregiamente ha sostenuto la legge avanti al Senato e che ha scritto una così bella relazione, prendere un provvedimento più radicale, cioè abolire l'articolo.

E notate che questa abolizione non porterebbe a nessuna conseguenza dannosa, anzi direi che porterebbe dei vantaggi.

Se voi scorrete tutta la legge elettorale, non troverete che quattro o cinque casi di reati, che la stessa legge definisce come colposi, ossia commessi per inosservanza di leggi o di regolamenti, o per negligenza, che potrebbero andare soggetti alla prescrizione più breve; tutti gli altri reati, essendo puniti con la detenzione e la multa, portano alla conseguenza che sono prescrivibili in cinque anni, anzi in sette anni

e mezzo, col periodo di prolungamento che la legge accorda.

Non mi azzardo di fare una proposta formale in questo senso, ma se l'onor. presidente del Consiglio e l'onor. relatore dell'Ufficio centrale entrassero in quest'ordine di idee, non potrei che esserne lieto; ed allora sopprimendo il capoverso dell'art. 109 riguardante la prescrizione si dovrebbero aggiungere in fine al successivo articolo 110 dopo le parole: « alle circostanze attenuanti », le altre: « ed alla prescrizione ».

Ma, se vogliamo mettere d'accordo questa disposizione di legge con la disposizione di legge che si trova già sanzionata in quella elettorale politica, si potrebbe trovare un temperamento. Ed un temperamento io ho studiato e lo sottopongo ora al Senato, all'onorevole presidente del Consiglio e all'Ufficio centrale.

Bisognerebbe spiegare quale è il concetto del legislatore nell'aver stabilito come unico termine di partenza della prescrizione l'ultimo verbale dell'elezione, e spiegare anche che cosa significhi quell'altra espressione « o l'ultimo atto di procedimento ».

Se noi guardiamo all'indole speciale dei reati elettorali, se guardiamo ai due periodi in cui questi reati si possono verificare, periodo che diremo così preparatorio e periodo d'esecuzione, e se ricordiamo anche un po' quello che per la pratica della vita tutti conosciamo, possiamo concludere che la maggior parte dei reati che si consumano durante il periodo preparatorio, vengono in genere a scoprirsi nel momento delle elezioni o dopo le medesime.

È inutile illudersi: le masse degli elettori, durante il periodo preparatorio, poco o nulla si interessano delle operazioni, che sono affidate a determinati uffici; ma quando viene il momento supremo della lotta, quando si debbono contare gli amici e gli avversari, allora si va a cercare il pelo nell'uovo e tutto quello che può essere accaduto durante il periodo preparatorio viene messo alla luce ed allora si può vedere quali le iscrizioni indebitamente fatte, quali le cancellazioni anche indebitamente eseguite, le illegalità di ogni genere che si possono essere commesse durante quel primo periodo.

Io non trovo quindi alcun inconveniente, che il periodo della prescrizione sia unico per tutti i reati e possa cominciare quando le elezioni sono compiute, con la redazione dell'ultimo ver-

bale delle elezioni. Allora si avrebbe anche il vantaggio che il periodo lunghissimo preparatorio (perchè il periodo stabilito dalla legge mi pare che cominci dal 31 dicembre e può anche andare al dicembre dell'anno successivo) non sarebbe computato nel periodo della prescrizione, vi sarebbe allora un vantaggio, non un danno per la giustizia.

Non so se ho reso pienamente il mio concetto.

Questo per la prima parte; per la seconda, la legge dice « l'ultimo atto di procedimento ».

Finchè la prescrizione era breve la spiegazione si era potuta facilmente trovare; qualunque atto di procedimento interrompe la prescrizione, ma la sentenza deve essere pronunciata nell'anno.

Ora, cambiando il periodo della prescrizione in due anni, occorre dare una spiegazione a questa formula. Ed il modo mi pare sia molto semplice: richiamare la disposizione dell'articolo 93 del Codice penale, eccezionale per i reati prescrivibili in un tempo minore di un anno, ed applicarla ai reati elettorali; ma dandogli una forma diversa, dicendo cioè che qualunque atto interrompe la prescrizione; ma che l'atto ha effetto interruttivo per un periodo uguale alla metà del periodo stabilito per la prescrizione. Pertanto io avrei formulato l'articolo così:

« L'azione penale per tutti i reati contemplati nel presente capo IV si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo dell'elezione. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto di procedimento, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi nel complesso la metà del tempo stabilito per la prescrizione ».

Mi pare che sarebbe utile quest'articolo anche perchè dalle dichiarazioni che, se la forma da me proposta viene accettata, vorrà fare in proposito l'onor. Presidente del Consiglio, e da quelle dell'Ufficio centrale, potrà aversi una interpretazione autentica della legge, interpretazione che potrà servire anche di guida ai magistrati nell'interpretare il corrispondente articolo della legge elettorale politica che contiene le identiche espressioni, con la differenza che all'ultimo verbale riferentesi alle elezioni

amministrative è sostituita la data della deliberazione della Camera sull'elezione.

E, giacchè sto parlando mi consenta il Senato di aggiungere qualche osservazione, più di forma che di sostanza, e che potrà servire di guida per il momento in cui si dovrà riordinare questa legge. Come ho già detto, l'articolo 109 contiene una infinità di cose che non si trovano troppo d'accordo tra di loro e che sarebbe utile distinguere nettamente e chiaramente mettendo ciascuna al posto più appropriato.

Abbiamo una prima parte: « Qualunque elettore può promuovere l'azione penale », ecc. Questa sta benissimo e potrebbe formare un articolo a sè.

Poi viene un ultimo comma, il quarto: « Ai pubblici ufficiali imputati di taluni reati », ecc. Questa parte o potrebbe essere un capoverso dello stesso art. 109 o formare un articolo a sè.

Poi viene la parte che riguarda la prescrizione e questa io credo sia indispensabile vada a formare un articolo a sè che sarebbe il 109 *bis*.

Viene poi una parte dell'articolo che riguarda tutt'altra cosa, cioè le facoltà che hanno i Consigli comunali, le Giunte provinciali amministrative e i Consigli provinciali di fare inchieste, di citare testimoni, gli obblighi che pesano su questi testimoni, ecc. Ora, siccome la legge parla di questa facoltà agli articoli 87 e 95, mi sembrerebbe che sarebbe utile porre queste disposizioni immediatamente dopo tali articoli, formando l'art. 95 *bis*.

Un'ultima osservazione che pure servirebbe, se sarà accettata la mia proposta, a rendere più chiaro ed intelligibile l'art. 109 con le modificazioni proposte per applicarlo a tutti i casi. Il capo IV contiene le disposizioni penali, ma ve n'è una che è rimasta incastrata in un'altra parte della legge, la disposizione cioè dell'articolo 64 *ter* che riguarda il rifiuto non giustificato del presidente, del vicepresidente, degli scrutatori e dei segretari a prestare l'ufficio loro che la legge dichiara obbligatorio. Mi pare che questo articolo si potrebbe riportare sotto il capitolo che parla delle disposizioni penali e collocarlo prima di quello che prevede il caso di tumulti che succedono nelle sale delle elezioni.

Io chiedo venia se ho abusato della bontà

del Senato e presento le mie proposte, sulle quali richiamo l'attenzione dell'on. presidente del Consiglio e dell'Ufficio centrale.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Credo di dovere osservare, come questione generale, che qui non stiamo rifacendo la legge comunale e provinciale, ma solamente ritocchiamo le disposizioni che è indispensabile modificare per mettere d'accordo l'elettorato amministrativo con quello politico. Se ci fossimo proposti di riorganizzare tutta la materia della legge comunale e provinciale, si sarebbe fatto un lavoro molto diverso da quello che si è proposto; allora si sarebbe entrati in un campo assai più vasto, mentre qui si tratta di fare una legge d'adattamento alle elezioni amministrative delle disposizioni che sono comprese nella legge elettorale politica, essendosi già detto in quella legge che si doveva estendere il diritto elettorale amministrativo a tutti gli elettori politici; per conseguenza le proposte del senatore Gui, che si riferiscono ad un rimaneggiamento degli articoli della legge comunale per renderli più organici, potranno trovare sede quando si farà una vera riforma della legge comunale e provinciale. Altrimenti noi accomodiamo due o tre parti della legge e lasciamo il resto come è; sarebbe un riordinamento parziale.

Quanto alla questione specifica più importante trattata dal senatore Gui, quella, cioè, della prescrizione, egli giustamente ha osservato che è necessario che la prescrizione decorra anche per quei reati che sono stati commessi, non all'atto dell'elezione, ma al momento della formazione delle liste, perchè, come egli ha giustamente osservato, l'occhio del pubblico non si getta sulle frodi che sono state commesse nel formare le liste se non quando queste entrano in attività: si scopre la frode quando si vede votare chi non ne ha diritto o si vede escluso dal voto chi avrebbe diritto di esservi iscritto, ma ne fu tolto fraudolentemente. Quindi, sul punto che la prescrizione deve decorrere dall'atto dell'iscrizione, sono d'accordo col senatore Gui; come concordo col principio che si estenda a due anni il termine di sei mesi, perchè in realtà

le pene delle frodi elettorali erano scritte nella legge, ma non mai applicate, trovandosi sempre il modo di far decorrere i sei mesi prima di avere la sentenza.

Non avrei perciò difficoltà di accettare le modificazioni che intendono a spiegare in modo più chiaro ed esplicito la parte della prescrizione che si riferisce all'atto del procedimento, perchè questa formula dell'ultimo atto del processo è forse meno esatta di quella che adotta il senatore Gui nella formula da lui proposta.

Lo pregherei quindi di limitare la sua proposta a questa correzione, e di non insistere perchè si faccia nella legge tutta quella trasposizione di articoli; poichè in tal caso intraprenderemmo un lavoro di riordinamento, che, volendo fare sul serio, bisognerebbe estendere assai più, e non si giungerebbe del resto ad un risultato pratico, perchè la prima parte di questo articolo « qualunque elettore può promuovere l'azione penale costituendosi parte civile per *gli atti contemplati negli articoli precedenti* », comprende tutti i reati, perchè gli articoli precedenti non sono solamente quelli di questo capitolo, ma tutti gli articoli della legge, e quindi qualunque sanzione penale contenuta negli articoli precedenti cade sotto la disposizione di questo articolo « l'azione penale si prescrive in sei mesi dalla data del verbale ultimo ». Questa prescrizione si riferisce ai reati contemplati nella prima parte dell'articolo, cioè a tutti.

Perciò, se l'Ufficio centrale lo consente, io accetterei la proposta del senatore Gui in quanto al primo capoverso di questo articolo si sostituisse una formula più concreta, adatta a rendere più chiara la portata della legge.

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. Io ho ascoltato, come era mio dovere, con la massima attenzione le parole del senatore Gui, il quale ha tanta competenza in questa materia e ha potuto effettivamente chiarire con autorevole parola lo stato della giurisprudenza in rapporto all'applicazione dell'articolo.

Il senatore Gui ha notato in primo luogo che l'art. 109 di cui ora ci occupiamo contiene nelle sue varie parti disposizioni non collegate tra loro e che riguardano argomenti del tutto diversi.

Difatti, in alcuni commi parla dell'azione penale, in altri commi invece parla delle inchieste che possono ordinare le autorità le quali sono chiamate a giudicare sulle elezioni.

Questa promiscuità di disposizioni è assai opportuno che venga eliminata riordinando le varie disposizioni, ciò che potremo fare nel coordinamento di questa legge.

Lo stesso potrei dire di un'altra proposta del senatore Gui, il quale ha rilevato che l'articolo 64 *ter*, che noi abbiamo già votato, contiene nell'ultimo comma una disposizione di carattere penale la quale sarebbe meglio collocata nel capo quarto dove sono, in massima parte, conglobate tutte le disposizioni di ordine penale.

Anche questo è un punto che riflette il mero coordinamento. Però, come giustamente ha notato l'onorevole Presidente del Consiglio, tutte le disposizioni penali non sono raggruppate esclusivamente in questo titolo, ma sono sparse anche in vari punti della legge, come risulta chiaro dal primo comma che accenna ai reati contemplati negli articoli precedenti. Questo spostamento potrà essere fatto, ma in seguito ad un maturo e ponderato esame di tutte le parti della legge. Consentire ora a spostare una di queste disposizioni potrebbe portare, contro ogni previsione, a gravi inconvenienti circa l'applicazione e la interpretazione della legge.

Confido che il Governo, allorquando dovrà provvedere al coordinamento in testo unico della legge, terrà presenti le osservazioni fatte, e credo che il senatore Gui non vorrà insistere nella sua proposta, che del resto riguarda soltanto la forma e non la sostanza.

Veniamo alle osservazioni di maggiore entità svolte dal senatore Gui.

Egli ha detto prima di tutto: in quest'articolo, come in generale nel capo che riguarda le disposizioni penali, sono contemplati anche i reati che si verificano circa la formazione delle liste.

Ora, secondo il diritto comune, il termine per la prescrizione dovrebbe decorrere dall'epoca in cui il reato avviene; ma lo stesso senatore Gui ha riconosciuto come sia molto opportuno, in vista di peculiari circostanze, di derogare al criterio generale del diritto comune, perchè, come egli stesso ha accennato, i reati che av-

vengono nella formazione delle liste, non si scoprono ordinariamente nel periodo della formazione di esse, ma vengono soltanto in luce dopo la votazione, perchè allora le parti soccombenti hanno interesse di mettere in chiaro artifici e magagne che forse tacerebbero se invece della sconfitta fosse loro arrisa la vittoria. E questo concetto che informa la disposizione in esame, corrisponde perfettamente ai criteri della legge elettorale politica che è sempre bene richiamare. Infatti questa, nell'art. 27, prescrive che il termine di due anni per la prescrizione decorre dalla data della deliberazione definitiva della Camera sulle elezioni; e in materia elettorale amministrativa, a questa deliberazione definitiva della Camera, corrisponde l'ultimo verbale delle elezioni.

Ma vi è un secondo punto, sul quale si è intrattenuto il senatore Gui, cioè le ultime parole dell'articolo che fanno decorrere i due anni per l'azione penale dall'ultimo atto del processo.

A me sembra che l'interpretazione di queste ultime parole dell'articolo si presenti abbastanza chiara. In questo comma si fanno due ipotesi, di una azione penale ancora non svolta, e di una azione penale già iniziata. Decorrono i due anni per l'azione penale, e si computano dal verbale dell'ultima elezione, ma data l'ipotesi che l'azione penale sia iniziata, essa non può prolungarsi indefinitamente per un indeterminato numero di anni, anche per i criteri generali del diritto, ed è necessario quindi che sia fissato un termine per la prescrizione. La legge ha voluto fissare giustamente lo stesso termine di due anni.

L'on. senatore Gui in ultimo ritiene non soddisfacente la decorrenza della prescrizione dall'ultimo atto del processo e che non si presti ad una interpretazione molto chiara, e l'onorevole Presidente del Consiglio conviene in questo concetto.

A me sembrerebbe che, aderendo completamente al pensiero espresso dal senatore Gui e dall'onor. presidente del Consiglio, si potesse adottare la stessa locuzione della disposizione analoga della legge elettorale politica, che chiarisce assai meglio il pensiero del legislatore, ed elimina quei dubbi di cui faceva cenno il senatore Gui. Difatti il terzo comma dell'articolo 127 della legge elettorale politica dice così:

« l'azione penale si prescrive nel termine di due anni dalla data della deliberazione definitiva della Camera sulla elezione (qui invece abbiamo l'ultimo verbale dell'elezione), o dell'ultimo atto del processo (ma non si arresta qui l'articolo, e soggiunge) ma l'effetto interruttivo non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi la metà del detto termine di due anni ».

GUI. Quello che dico io.

MAZZIOTTI. Appunto; riportando in questo articolo della legge comunale e provinciale la stessa formula della legge elettorale politica, secondo il desiderio del senatore Gui, noi chiariamo perfettamente la interpretazione della disposizione stessa.

GUI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI. Ho chiesto di parlare soltanto per dichiarare che aderisco completamente al desiderio esternato dal Presidente del Consiglio. Non insisto sulle altre proposte, che facevo soltanto per tenerle presenti nel periodo di coordinamento della legge; ma non come proposte formali da votarsi oggi dal Senato. L'unica questione sulla quale richiamavo l'attenzione del Senato era quella che si riferisce alla prescrizione; su questa, avendo l'adesione del Presidente del Consiglio e quella dell'Ufficio centrale, accetto che si adotti quella formula che corrisponde precisamente alla formula del Codice penale, e alla formula già sancita nella legge elettorale politica.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario Borgatta, di dare lettura dell'emendamento al primo comma dell'art. 109, accettato dal Governo e dall'Ufficio centrale, proposto dal senatore Gui.

BORGATTA, segretario, legge:

Art. 109. - (2° e 3° comma):

L'azione penale per tutti i reati contemplati nel presente capo IV si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto di procedimento, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi nel complesso la metà del termine stabilito per la prescrizione.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Bisogna intenderci bene. In quest'articolo si dice: « Qualunque elettore può promuovere l'azione penale costituendosi parte civile per i reati contemplati negli articoli precedenti ».

Questo è l'oggetto dell'articolo: i reati previsti negli articoli precedenti. L'articolo seguita: « l'azione penale si prescrive... » e s'intende per questi reati, cioè per tutti quelli contemplati nei capitoli precedenti. Se noi adottassimo una formula la quale dicesse che le prescrizioni si riferiscono solo ai reati indicati in questo capitolo, allora non vi sarebbe alcuna norma per quelli contemplati nei capitoli precedenti. Non bisogna quindi riferirsi a questo capitolo soltanto.

GUI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI. Si potrebbe dire: per tutti i reati contemplati nella presente legge. Perché altrimenti viene il dubbio che già esisteva: bisogna determinare bene che tutti i reati hanno quel termine di partenza per la prescrizione.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. La formula che non potevo accettare è quella che avevo sentito leggere, secondo cui la prescrizione avrebbe riguardato i reati contemplati in questo capitolo.

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento proposto dal senatore Gui, con la modificazione concordata fra il Presidente del Consiglio ed il proponente.

« L'azione penale per tutti i reati contemplati dalla presente legge si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto di procedimento, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi nel complesso la metà del termine stabilito per la prescrizione ».

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. A me pare inutile dire che qualunque atto del processo interrompe la prescrizione, perchè questo rientra nei principii generali del diritto.

GUI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI. Come ho già accennato, la prescrizione ha due forme. La prescrizione per i reati che si prescrivono in un tempo superiore ad un anno e la legge determina quali sono gli atti che interrompono questa prescrizione, che sono la sentenza pronunciata in contraddittorio o in contumacia, il mandato di cattura ancorchè rimasto inevaso e qualunque atto notificato all'imputato nei modi voluti dalla legge.

Sono soltanto questi atti, ed alcuni di questi non sono nemmeno adattabili al nostro caso, per esempio il mandato di cattura, tranne il caso di flagranza di reato per cui si procede per direttissima, che interrompono la prescrizione più lunga di un anno.

Bisogna che noi determiniamo bene quali sono gli atti interruttivi che noi vogliamo debbano valere per la prescrizione, nei reati elettorali, giacchè quelli di qualunque specie sono soltanto per le prescrizioni più brevi di un anno pei quali però la legge richiede che la sentenza debba essere pronunciata entro l'anno, altrimenti si verifica la prescrizione. Ora bisogna che noi coordiniamo questo principio del Codice comune alla legge speciale. Io intendeva proporre che qualunque atto interrompe la prescrizione, ma che l'effetto interruttivo è quello di prolungare di un anno il periodo prescrizione secondo le norme del Codice penale.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo ai voti l'emendamento proposto dall'onore Gui.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Pongo ai voti il complesso dell'articolo così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 110 (2° e 3° comma).

Le condanne per reati elettorali, ove per espressa disposizione della legge o per la gravità del caso venga dal giudice irrogata la pena

della detenzione, producono sempre, oltre le pene stabilite nei precedenti articoli, la sospensione del diritto elettorale e di tutti i pubblici uffici per un tempo non minore di un anno, nè maggiore di cinque.

Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale o di eleggibilità sarà pronunziata per un tempo non minore di cinque nè maggiore di dieci anni.

Aggiungere dopo l'ultimo comma:

Ai reati elettorali non è applicabile la legge 6 giugno 1904, n. 267.

(Approvato).

Art. 111.

La cognizione dei reati elettorali, di cui agli articoli 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 107 e 108, è devoluta ai tribunali penali.

(Approvato).

Art. 111-bis.

In ogni caso in cui è dalla presente legge richiesta l'opera di notaio per attestare l'autenticità di domande verbali e la identità personale di coloro, che vogliono iscriversi, o per autenticare la firma dei richiedenti, spetta al medesimo per ogni atto l'onorario di centesimi 50.

(Approvato).

Art. 11. *Sostituire nel primo comma.*

b) i deputati provinciali della provincia;

c) gli stipendiati, i salariati e i contabili delle provincie e dei comuni;

Aggiungere dopo il paragrafo f:

Non più della metà dei membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa può appartenere nel tempo stesso al Consiglio provinciale.

Aggiungere dopo l'ultimo comma:

I consiglieri provinciali che facciano parte della Giunta provinciale amministrativa non potranno intervenire nelle discussioni e nelle deliberazioni che riguardino i comuni dei mandamenti in cui sono stati eletti.

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. Ho chiesto la parola unicamente per rettificare un errore di stampa.

Nel secondo capoverso la lettera c) deve essere cambiata in lettera e) come del resto risulta dalla tabella di raffronto che costituisce l'allegato B della relazione. Si tratta, ripeto, di un errore materiale di stampa.

PRESIDENTE. Con questa correzione, pongo ai voti l'art. 11.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 145 e 245.

Sono incompatibili le funzioni:

1° di deputato al Parlamento e di deputato provinciale;

2° di deputato al Parlamento e di sindaco;

3° di deputato provinciale e di sindaco;

4° di presidente del Consiglio e di presidente della Deputazione provinciale.

I deputati al Parlamento non possono essere eletti deputati provinciali, e viceversa, se non hanno rinunciato e lasciato l'ufficio almeno otto giorni prima di quello della elezione.

Chiunque eserciti uno degli altri uffici indicati ai numeri 2 e 3 non può essere eletto a quello rispettivamente incompatibile se non abbia cessato dalle funzioni da sei mesi.

Però il sindaco può essere eletto deputato al Parlamento fuori del collegio elettorale, nel quale esercita le sue attribuzioni.

In questo caso, ove non rinunci al mandato legislativo nel termine di otto giorni dalla convalidazione della sua elezione, cessa dalle funzioni di sindaco.

I membri della Giunta provinciale amministrativa non possono far parte di nessun Consiglio comunale compreso nella provincia.

FRASCARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCARA. Ho domandato la parola innanzitutto per una questione di pura forma.

Nel primo capoverso di questo articolo si dice: « I deputati al Parlamento non possono essere eletti deputati provinciali, e viceversa, se non hanno rinunciato e lasciato l'ufficio almeno otto giorni prima di quello della elezione ».

Mi pare che questi due participi passati di verbi uno intransitivo e l'altro transitivo « rinunciato e lasciato » non possano essere accop-

piati. Si potrebbe dire « rinunciato definitivamente all'ufficio, ecc. ».

È una questione di forma grammaticale, la cui risoluzione si potrebbe lasciare alla Commissione in sede di coordinamento.

Inoltre al quarto capoverso si dice: « Però il sindaco, ecc. ». Questo « però » evidentemente sta per « tuttavia ». Sarebbe perciò opportuno sostituire « tuttavia » a « però », che significa generalmente « perciò ».

Anche questa è una questione di pura forma.

Ben diversa è la ragione che mi ha indotto a parlare.

Desidero fare una proposta che non si riferisce a nessuno degli articoli contemplati dalla presente legge. Pur tenendo presente la giusta osservazione fatta dall'onorevole Presidente del Consiglio, che non si tratta cioè ora di modificare interamente la legge elettorale amministrativa, ma soltanto d'introdurre in essa le modificazioni necessarie per metterla in armonia con la legge elettorale politica, mi permetto di proporre una modificazione all'articolo 211 della vigente legge, quello che si riferisce alla convocazione dei Consigli provinciali. È detto nella legge: « il Consiglio provinciale si riunisce di pien diritto ogni anno il secondo lunedì di agosto in sessione ordinaria ». Si sa che l'Unione delle provincie espresse più volte il voto che fosse modificato questo articolo, e la convocazione venisse fissata in settembre, epoca molto più comoda per ragioni facili a intendersi. Fu anche presentato un disegno di legge, d'iniziativa parlamentare, che venne votato dall'altro ramo del Parlamento e che fu anche esaminato dal Senato.

L'Ufficio centrale si era mostrato ad esso favorevole, ma quel progetto di legge non ebbe seguito.

L'onorevole relatore, senatore Mazziotti, fa cenno di tutto ciò nella sua relazione.

Io proporrei questa semplice modificazione al primo comma dell'art. 211: « il Consiglio provinciale si riunisce di pieno diritto ogni anno il primo lunedì di settembre in sessione ordinaria ».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Pregherei l'onor. senatore

Frascara di non insistere in questa proposta. Si tratta di una questione sulla quale le opinioni sono divise, in questo e nell'altro ramo del Parlamento, perchè in molte provincie la consuetudine di convocare il Consiglio provinciale in agosto è così costante che ci si ribellerebbe all'idea di cambiare.

D'altronde, bisogna che il Consiglio provinciale discuta il suo bilancio e lo approvi abbastanza in tempo da poter dare all'agenzia delle imposte le cifre della sovrimposta occorrente. Se i lavori dei Consigli provinciali vengono ritardati si ha la conseguenza che le agenzie delle imposte formano i ruoli delle imposte fondiariae, senza tener conto delle sovrimeposte provinciali, perchè non ne conoscono l'ammontare, e debbono poi fare altri ruoli speciali per la riscossione di queste ultime. Avviene poi in pratica che i Consigli provinciali, se non credono di fare discussioni al principio di agosto, si limitano in quella riunione a nominare le Commissioni del bilancio e per gli affari diversi, Commissioni che preparano il lavoro; onde, quando i Consigli provinciali si riuniscono di nuovo in settembre o ai primi di ottobre, trovano tutto il lavoro preparato in modo da poter rapidamente esaurire la discussione del bilancio. Se proroghiamo di un mese la convocazione, in molti di quei Consigli provinciali che hanno la consuetudine di lavorare lentamente, avverrà, come ho già avvertito, che la determinazione della sovrimeposta non sarà fatta in tempo da poterla far comprendere nei ruoli principali, obbligandosi così l'Amministrazione delle imposte a compilare dei ruoli speciali e le provincie a sopportarne le spese.

Tale questione potrà formare oggetto di discussione quando si faccia una riforma più complessa della legge comunale e provinciale; allora si potrà studiare qualche semplificazione che possa rendere possibile questo provvedimento. Ma a proposito di questa legge, la quale, è bene ripeterlo, non ha altro obbietto che di adattare le disposizioni riguardanti le elezioni amministrative alle disposizioni della nuova legge elettorale politica, non credo sarebbe conveniente approvare questa modificazione.

Prego quindi l'onor. Frascara di non voler insistere. È bene che questa riforma sia la più semplice possibile, perchè vi è la necessità as-

solata che essa diventi legge dello Stato entro l'attuale sessione: altrimenti le elezioni amministrative non si potrebbero fare nell'anno venturo come la legge prescrive. Se il Parlamento non approvasse la legge in questa sessione, non la si avrebbe che a dicembre o a gennaio venturo, ma non sarebbe più possibile formare in tempo utile le liste elettorali. In vista quindi anche di tale circostanza, insisto nel pregare l'onor. Frascara di non richiedere questa modificazione.

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. L'onor. senatore Frascara ha osservato che il secondo comma dell'art. 145 dice: « I deputati al Parlamento non possono essere eletti deputati provinciali e viceversa, se non hanno rinunciato e lasciato l'ufficio otto giorni almeno prima di quello dell'elezione ». Ha domandato l'onor. Frascara: Perché si parla di rinuncia e di abbandono? Questa formula, come l'onor. Frascara può vedere dalla tabella, non è stata proposta dall'Ufficio centrale ma dal Governo e la ragione si comprende a prima vista. Si è voluto richiedere non solo la rinuncia all'ufficio, ma anche l'abbandono effettivo di esso, perché può avvenire, e forse sarà molte volte avvenuto, che, ad assicurarsi l'eleggibilità, alcuno rinunci all'ufficio, ma di fatto poi lo continui ad esercitare.

Veniamo all'epoca della convocazione dei Consigli provinciali.

L'Ufficio centrale si è molto occupato di questa proposta, tenendo anche presenti i voti dell'Unione delle provincie ed i voti e le discussioni parlamentari, specialmente quella su di un disegno di legge di iniziativa dell'onor. Carmine e di altri, approvato dalla Camera elettiva. A dire il vero l'Ufficio centrale non ha ritenuto veramente che fosse di molto rilievo il sostituire alla data di convocazione del secondo lunedì di agosto quella del secondo lunedì di settembre. Si dice che è più comodo a settembre anziché ad agosto. Ora il « comodo » è cosa essenzialmente relativa, quello che è comodo per gli uni è viceversa molto incomodo per gli altri ed è assai difficile trovare un'epoca che risponda alla convenienza di tutti, quindi bisogna scegliere. Tanto il mese di agosto quanto quello di settembre, essendo nella maggior parte

d'Italia abbastanza caldi, e ricorrendo egualmente in essi le villeggiature al mare od ai monti, sono l'uno e l'altro veramente poco comodi.

Che cosa avviene attualmente? Che i Consigli provinciali, nonostante la disposizione della legge, fanno, diciamo la parola, il comodo loro. Alcuni Consigli provinciali si riuniscono, giusta la disposizione letterale della legge, il secondo lunedì di agosto, esaminano il loro bilancio ed esauriscono il loro compito; altri si riuniscono parimente nel giorno voluto dalla legge, nominano l'ufficio di Presidenza e poi rimandano tutti gli altri affari e la discussione del bilancio ad epoca più opportuna, anche per dar tempo alle Commissioni di prererare il loro lavoro. Finalmente vi sono alcuni Consigli provinciali i quali mettono da parte la disposizione della legge, e si adunano quando loro torna conveniente e comodo.

Questa è la condizione di fatto.

Se voi sostituite al secondo lunedì di agosto, il secondo lunedì di settembre, come desiderano l'Unione delle provincie ed il senatore Frascara, avverrà più o meno lo stesso che avviene ora, cioè i Consigli provinciali continueranno a radunarsi a quell'epoca che loro credono più conveniente in vista delle villeggiature, dei raccolti agricoli, ed altre circostanze speciali. Questa indicazione del secondo lunedì di agosto risale alla legge comunale e provinciale del 1865 e forse a quella del 1859: gravi inconvenienti non ve ne sono stati, perché finora questa disposizione è stata applicata con grandissima larghezza. Sono così diverse nelle varie parti d'Italia il clima, le condizioni di topografia, di temperatura, di produzioni agricole, di secolari consuetudini che non è possibile stabilire una data conveniente egualmente per tutte le provincie.

Quindi pregherei anch'io, come ha fatto l'onor. presidente del Consiglio, il senatore Frascara a non insistere nel suo desiderio.

FRASCARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCARA. Ringrazio il presidente del Consiglio ed il relatore dell'Ufficio centrale delle risposte fattemi.

Potrei confutare le loro argomentazioni, ma non voglio abusare della pazienza del Senato, e mi arrendo al desiderio espresso dal presi-

dente del Consiglio, non insistendo nella mia proposta.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte concrete, metto ai voti gli art. 145 e 245 nel testo che ho letto.

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 153.

Nei comuni divisi in borgate o frazioni il sindaco può delegare in esse le sue funzioni di ufficiale del Governo, quando per la lontananza dal capoluogo o per la difficoltà delle comunicazioni lo creda utile, ad uno dei consiglieri, e in difetto ad altro fra gli elettori in quelle residenti, purchè eleggibile a consigliere a norma dell'art. 23 della presente legge.

(Approvato).

Art. 225.

(Ultimo capoverso):

di 30 nelle altre provincie.

(Approvato).

Art. 271.

I Consigli comunali e provinciali durano in ufficio quattro anni e si rinnovano integralmente alla scadenza di tale periodo.

Il quadriennio decorrerà per ciascun Consiglio dal 1° giugno dell'anno in cui è avvenuta la rinnovazione integrale di esso.

Salvo il disposto dell'art. 273, la scadenza del sindaco, della Giunta comunale, della Deputazione provinciale e del suo presidente coincide con quella dei rispettivi Consigli, i quali, appena ricostituiti, debbono procedere alla rinnovazione delle dette cariche.

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. A quest'articolo 271 è stato proposto, d'accordo fra il Governo e l'Ufficio centrale, un emendamento.

PRESIDENTE. L'aggiunta che l'Ufficio centrale propone all'ultimo comma di quest'articolo 271 è la seguente:

« La perdita della qualità di consigliere per causa diversa dalla scadenza prevista nel pre-

sente articolo produce, di pieno diritto, la immediata decadenza degli uffici sopra indicati »

Pongo ai voti l'art. 271 così modificato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 272. — (*Secondo comma*):

Durante il quadriennio si fa luogo...

... (*Identico il resto*).

(*Terzo comma*):

Le elezioni suppletorie si fanno entro tre mesi dalle verificate vacanze, purchè il rinnovamento generale dei Consigli...

... (*Identico il resto*).

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. In questo articolo 272 al 3° comma invece di: « elezioni suppletorie » propongo si dica: « elezioni suppletive ».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto.

PRESIDENTE. Con questa modificazione pongo ai voti l'articolo 272.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Art. 218.

Salvo quanto è stabilito con l'articolo 199 della legge 1° agosto 1907, n. 638 (testo unico) per le contravvenzioni alle prescrizioni dei regolamenti locali d'igiene, sono puniti con l'arresto per un tempo non superiore ai dieci giorni, o coll'ammenda non superiore alle lire cinquanta, i contravventori ecc. (*il resto identico*).

(Approvato).

Passeremo ora all'approvazione dei due primi articoli della legge che erano rimasti in sospeso.

Art. 1.

Gli articoli 32, 33, 35 (3° e ultimo comma), 36, 38, 43 (1° comma, n. 3), 58 (ultimo comma), 60 (2° comma), 61, 63 (3° comma), 65, 124 (2° comma, prima parte), del testo unico della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269, sono abrogati.

(Approvato).

Art. 2.

A gli articoli sottoindicati del testo unico della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269, sono apportate le seguenti modificazioni:

(Approvato).

Art. 3.

Nei termini prescritti per la revisione delle liste elettorali politiche per l'anno 1914, si procederà alla formazione di nuove liste elettorali amministrative, in base alle disposizioni della presente legge.

I documenti che furono presentati per la iscrizione nelle precedenti liste e che si trovano tuttora in possesso delle segreterie municipali, dovranno essere da queste comunicati d'ufficio alle Commissioni elettorali.

Nella prima attuazione della presente legge, coloro che si trovano iscritti nelle liste elettorali amministrative di un comune diverso da quello in cui hanno trasferito almeno da sei mesi la loro residenza, possono, a loro domanda, continuare a rimanervi iscritti.

È data facoltà al ministro dell'interno di emanare le disposizioni opportune per disciplinare in relazione agli anzidetti termini il compimento delle varie operazioni occorrenti per la formazione delle nuove liste elettorali amministrative.

Compiuta la revisione delle liste, si procederà alla rinnovazione integrale di tutti i Consigli comunali e provinciali nei modi e termini indicati nei precedenti articoli.

È prorogata al 31 dicembre dell'anno in cui si effettuerà la rinnovazione integrale dei Consigli provinciali, la scadenza dei membri eletti delle Giunte provinciali amministrative attualmente in carica.

(Approvato).

Art. 4.

Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni del testo unico della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269, con le disposizioni delle altre leggi che lo hanno modificato, e con quelle della presente legge.

(Approvato).

Domando al relatore dell'Ufficio centrale se domani potrà riferire sul coordinamento di questo disegno di legge.

MAZZIOTTI, *relatore*. Sì.

PRESIDENTE. Allora per domani saranno posti all'ordine del giorno il coordinamento e la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge.

Leggo allora l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 113,428.72, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12, concernenti spese facoltative (N. 962);

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 1587.27 per provvedere al saldo di spese residue obbligatorie, iscritte nel conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 963);

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 61,711.32 per provvedere al saldo di spese residue facoltative iscritte nel conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 964);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 12,450,760 verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli del bilancio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 965);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 984).

II. Coordinamento e votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269 (N. 935).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Protezione del bacino idrologico di Montecatini (N. 916);

Concessione a privati del servizio di recapito (per espresso) delle corrispondenze spedite nelle località di loro provenienza (N. 960);

Sul conferimento della libera docenza (N. 947);

Conversione in legge del R. decreto 9 gennaio 1913, n. 11, col quale venne vietata la caccia al camoscio (*Rupicapra ornata*) nei comuni di Civitella Alfedena e Opi (Aquila) e di Settefrati (Caserta) e nelle località circostanti (N. 968);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 987);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 969);

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 981);

Approvazione di due Convenzioni e di un Protocollo finale, firmati a Bruxelles addì 23 settembre 1910, aventi per oggetto l'urto fra navi e l'assistenza ed il salvataggio marittimi (N. 945).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634).

La seduta è sciolta (ore 18.10).

Licenziato per la stampa il 9 maggio 1913 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

CCXCVIII.

TORNATA DEL 3 MAGGIO 1913

Presidenza del Vice-presidente BLASERNA

Sommario. — Comunicazioni (pag. 10290) — Congedo (pag. 10290) — Approvazione, senza discussione, dei seguenti disegni di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 113,428.72, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12 concernenti spese facoltative » (N. 962) (pag. 10290); « Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 1588.27 per provvedere al saldo di spese residue obbligatorie, inscritte nel conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 963) (pag. 10291); « Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 61,711.32 per provvedere al saldo di spese residue facoltative inscritte nel conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 964) (pag. 10291); « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 11,450,760, verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli del bilancio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 965) (pag. 10293) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 984), parlano il relatore, senatore Mazziotti (pag. 10297) e l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 10296) — Approvati gli articoli, il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Presentazione di disegni di legge (p. 10303) — Il relatore, senatore Mazziotti riferisce sul coordinamento del disegno di legge: « Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale del 31 maggio 1908, n. 268 » (N. 935-A) (pag. 10303) — Le proposte di coordinamento sono approvate — Votazione a scrutinio segreto (pag. 10304) — Presentazione di una relazione — Nella discussione generale del disegno di legge: « Protezione del bacino idrologico di Montecatini » (N. 916-A) parlano i senatori Santini (pag. 10305), Gui, relatore (pag. 10306), e i ministri di agricoltura, industria e commercio (pag. 10306) e delle finanze (pag. 10307) — Chiusa la discussione generale, si approva un ordine del giorno dell'Ufficio centrale (pag. 10307) — Si procede alla discussione degli articoli — L'art. 1 è approvato con un emendamento proposto dal senatore Grocco (pag. 10308) e accettato dal relatore (pag. 10308) e dal ministro delle finanze (pagina 10308) — Si approvano i successivi articoli fino al 7 — Sull'art. 8 fa osservazioni il senatore Maurigi (pag. 10309, 10311) al quale rispondono il senatore Gui, relatore (pagina 10310, 10311) e il ministro delle finanze (pag. 10310, 10311) — È approvato — Si approva l'art. 9 — L'art. 10 è approvato con un emendamento del senatore Grocco (pagina 10312) — Approvati i due ultimi articoli, il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Nella discussione generale del disegno di legge: « Concessione a privati del servizio di recapito (per espresso) delle corrispondenze epistolari nelle località di loro prove-

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1913

nienza» (N. 960) parlano il relatore, senatore Maurigi (pag. 10313) e il ministro delle poste e dei telegrafi (pag. 10312) — Chiusa la discussione generale si approvano gli articoli del disegno di legge — È aperta la discussione generale sul disegno di legge: « Sul conferimento della libera docenza » (N. 947-A) — Parlano i senatori Polacco (pag. 10314), Fodà (pag. 10320), Mazzoni (pag. 10322), e Di Camporeale, relatore (pag. 10324) — Il seguito della discussione è rinviato alla successiva seduta — Risultato di votazione.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio ministro dell'interno ed i ministri del tesoro, delle finanze, dell'istruzione pubblica, di agricoltura, industria e commercio e delle poste e telegrafi.

BISCARETTI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Il sindaco di Treviglio ringrazia, con telegramma, il Senato per la parte presa al lutto che ha colpito quella cittadinanza per la morte del senatore Engel.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Zappi chiede un congedo di un mese per motivi di salute. Se non vi sono osservazioni in contrario, tale congedo s'intenderà concesso.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 113.428.72 verificatesi nelle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12, concernenti spese facoltative » (N. 962).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 113,428.72 verificatesi nelle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12, concernenti spese facoltative ».

Prego l'on. senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge.

(V. Stampato N. 962).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno

chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 1205.70 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 43: « Opere idrauliche di prima categoria - Competenze al personale addetto alla sorveglianza dei lavori di manutenzione e riparazione », dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 16,205.90 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 46: « Opere idrauliche di seconda categoria - Competenze al personale addetto alla sorveglianza dei lavori di manutenzione e riparazione », dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 20,930.89 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 50: « Competenze al personale idraulico subalterno, dovute a termini del regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di prima e seconda categoria e pei servizi normali in esso indicati - Sussidi al personale in servizio ed a quello non più appartenente all'Amministrazione », dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 168.35 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 88: « Opere idrauliche di seconda categoria nelle provincie venete e di Mantova - Manutenzione e riparazione », dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 9327.67 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 89: « Opere idrauliche di seconda categoria nelle provincie venete e di Mantova - Competenze al personale addetto alla sorveglianza dei lavori di manutenzione e riparazione », dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 38,652.81 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 90: « Competenze al personale idraulico subalterno delle provincie venete e di Mantova, dovute a termini del regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di prima e seconda categoria e pei servizi normali in esso indicati - Sussidi », dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 26,937.40 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 92: « Spese pel servizio di piena e spese causali pel servizio delle opere idrauliche di prima e seconda categoria e di altre categorie per la parte a quelle attinente nelle provincie venete e di Mantova », dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 1587.27 per provvedere al saldo di spese residue obbligatorie, iscritte nel conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 963).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 1587.27 per provvedere al saldo di spese residue obbligatorie, iscritte nel conto consuntivo del Ministero dei lavori per l'esercizio finanziario 1911-12 ».

Ne do lettura:

Articolo unico.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 1587.27 al capitolo n. 238-bis: Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 29 « Spese di liti e per arbitraggio (Spesa obbligatoria) », dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1910-911 e retro, per provvedere al saldo dell'eccedenza d'impegni verificatasi nelle spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1911-12.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 61,711.32 per provvedere al saldo di spese residue facoltative iscritte nel conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 964).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 61,711.32 per provvedere al saldo di spese residue facoltative iscritte nel conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 964).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa. Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 20,005.44 inscritta al capitolo n. 238-*ter*: Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 34 « Manutenzione di strade e ponti nazionali, sgombro di nevi, di materie franate o trasportate dalle piene; lavori per impedire interruzioni di transito e per riparare e garantire da danni le strade e i ponti nazionali - Spese per il servizio delle Regie Trazzere », dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1910-11 e retro, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 7,399.24, inscritta al capitolo n. 238-*quater*: Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 38 « Indennità a diversi comuni per la manutenzione di tronchi di strade nazionali che ne attraversano gli abitati, a mente dell'art. 41 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F », dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1910-11 e retro, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 46.67 inscritta al capitolo n. 238-*quinquies*: Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 42 « Opere idrauliche di prima categoria - Manutenzione e riparazione », dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1910-11 e retro, per provvedere al saldo delle

eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 4,405.47 inscritta al capitolo n. 238-VI: Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 45 « Opere idrauliche di seconda categoria - Manutenzione e riparazione », dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1910-11 e retro, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 750.82 inscritta al capitolo 238-VII: Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 50 « Spese per servizio di piena e spese casuali pel servizio delle opere idrauliche di prima e seconda categoria e di altre categorie per la parte a quelle attinenti », dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1910-11 e retro, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 8,380.50 inscritta al capitolo n. 238-VIII: Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 60 « Manutenzione e riparazione dei porti », dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1910-11 e retro, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 317.55 inscritta al capitolo n. 238-IX: Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 61 « Escavazione dei porti », dello stato di previ-

sione della spesa dell'esercizio finanziario 1910-1911 e retro, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 8.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 7,521.84 inscritta al capitolo n. 238-x: Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 65 « Manutenzione, riparazione, illuminazione e rinnovazione di apparecchi di fari e fanali », dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1910-11 e retro, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 9.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 4,059.58 inscritta al capitolo n. 238-xi: Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 18 « Opere idrauliche di prima categoria nelle provincie Venete e di Mantova - Manutenzione e riparazione », dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1910-11 e retro, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 10.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 6,301.17 inscritta al capitolo n. 238-xii: Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 80 « Opere idrauliche di seconda categoria nelle provincie Venete e di Mantova - Manutenzione e riparazione », dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1910-1911 e retro, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 11.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2,523.04 inscritta al capitolo n. 238-xiii: Eccedenza d'impegni verificatesi al capitolo n. 83 « Spese pel servizio di piena e spese casuali pel servizio delle opere idrauliche di prima e di seconda categoria e di altre categorie per la parte a quella attinente nelle provincie Venete e di Mantova », dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1910-11 e retro, per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 12,450,760 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli del bilancio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 965).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 12,450,760 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli del bilancio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 965).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 8,603.70 sull'assegnazione del capitolo n. 2 « Direzione generale - Forniture, spese ed acquisti » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 43,103.71 sull'assegnazione del capitolo n. 3 « Approvvigionamenti e magazzini - Personale » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 195,687.49 sull'assegnazione del capitolo n. 4 « Approvvigionamenti e magazzini - Forniture, spese ed acquisti » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 1,243,251.86 sull'assegnazione del capitolo n. 6 « Servizio del movimento e traffico - Forniture, spese ed acquisti » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 6,056.88 sull'assegnazione del capitolo n. 9 « Servizio commerciale e controllo prodotti - Forniture, spese ed acquisti » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 742 sull'assegnazione del capitolo n. 13 « Servizio della navigazione - Indennizzi » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 213,449.03 sull'assegnazione del capitolo n. 16 « Servizio della trazione e del materiale rota-

bile - Personale » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 8.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 2,011,743.84 sull'assegnazione del capitolo n. 18 « Manutenzione del materiale rotabile » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 9.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 599,543.57 sull'assegnazione del capitolo n. 19 « Servizio del mantenimento e sorveglianza - Personale » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 10.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 671,090.51 sull'assegnazione del capitolo n. 21 « Manutenzione della linea » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 11.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 79,281.23 sull'assegnazione del capitolo n. 23 « Navigazione dello stretto di Messina - Forniture, spese ed acquisti » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 12.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 88,571.42 sull'assegnazione del capitolo n. 25 « Spese generali dell'Amministrazione - Forniture, spese ed acquisti » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 13.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 1,145.12 sull'assegnazione del capitolo n. 26 « Imposte e tasse » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 14.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 134,037.01 sull'assegnazione del capitolo n. 27 « Contributo al fondo pensioni e sussidi » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 15.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 117,348.42 sulla assegnazione del capitolo n. 28 « Spese per assenti e indennità diverse al personale » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 16.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 452.06 sull'assegnazione del capitolo n. 29 « Assenti di esonero » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 17.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 1,663.34 sull'assegnazione del capitolo n. 32 « Spese per il terremoto 1908 » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 18.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 4,945.83 sull'assegnazione del capitolo n. 34 « Spese giudiziali e contenziose » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 19.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 26,361.93 sull'assegnazione del capitolo n. 35 « Affitto, adattamento e riparazione di locali privati per uso di ufficio e di magazzino » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 20.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 362,166.41 sull'assegnazione del capitolo n. 36 « Indennizzi per danni alle persone ed alla proprietà a causa dell'esercizio od in seguito ad infortuni » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 21.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 11,226.74 sull'assegnazione del capitolo n. 37 « Provvigione alle agenzie italiane ed estere per la vendita di biglietti di viaggio » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 22.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 42,861.85 sull'assegnazione del capitolo n. 38 « Spese per la sorveglianza dei trasporti » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 23.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 55,524.85 sull'assegnazione del capitolo n. 40 « Compensi alle ferrovie estere per il servizio dei loro treni, fra le stazioni internazionali ed il confine » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio 1911-12.

(Approvato).

Art. 24.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 478,213.15 sull'assegnazione del capitolo n. 41 « Spese eventuali » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 25.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 90,940.51 sull'assegnazione del capitolo n. 42 « Servizi accessori ad impresa od in economia » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 26.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 9,148.44 sull'assegnazione del capitolo n. 44 « Annualità per la ricostituzione in cinquanta anni dei capitali mutuati sul fondo pensioni e sussidi per acquisto e costruzione di case economiche per i ferrovieri » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 27.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 350,284.22 sull'assegnazione del capitolo n. 45 « Lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 28.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 2,046,650.94 sull'assegnazione del capitolo n. 50 « Interessi sulle somme pagate dal Tesoro con mezzi ordinari di tesoreria » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 29.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 388,191.60 sull'assegnazione del capitolo n. 56

« Restituzione di multe inflitte per ritardata consegna di materiali o per ritardata ultimazione di lavori » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Art. 30.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 3,168,467.34 sull'assegnazione del capitolo n. 62 « Acquisto di materiale rotabile » dello stato di previsione della spesa dell'azienda ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 984).

PRESIDENTE. Ora viene il disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1912-13 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 984).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Dichiaro di esser lieto della lode dell'Ufficio centrale, lode che riguarda i miei predecessori, e le persone preposte alla costruzione del nuovo palazzo del Ministero di agricoltura; il palazzo è costato relativamente poco e la somma preventivata si è trovata corrispondente alle spese effettive.

Debbo poi chiarire che i fondi che si sono richiesti in questo disegno di legge servono per completare lavori resi necessari dalla co-

struzione. Essendo rimasta una vasta area in cui sono i cantieri di costruzione ed essendo rimasto il palazzo del museo agrario a livello assai differente, è stato necessario provvedere con nuovi mezzi; e per lo stesso palazzo del Ministero sono necessarie alcune opere di finimento e di adornamento, che non potevano essere previste perchè si tratta di opere che in gran parte non potevano formare oggetto di previsione. Ora, completato con opere nuove il palazzo del Ministero, sistemato ai nuovi scopi il palazzo dell'attuale museo agrario, sistemate le aree, il Ministero di agricoltura, industria e commercio avrà sede conveniente e decorosa.

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. La Commissione di finanze ringrazia l'on. ministro dei chiarimenti dati. La Commissione ha tenuto a promuoverli affinchè la lettura di queste cifre di maggiori spese non turbasse la legittima soddisfazione che dobbiamo avere pel modo come sono procedute le cose nella costruzione del nuovo palazzo del Ministero di agricoltura, industria e commercio, cioè senza oltrepassare di un centesimo le previsioni e senza dar luogo a nessuna contestazione.

La Commissione di finanze teneva a che ciò fosse noto al Senato.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 880,451.29 e le diminuzioni di stanziamento per eguale somma sui capitoli dello stato di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1912-13, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

È pure approvata la variante di denominazione pel capitolo 170 di cui alla tabella medesima.

(Approvato).

Art. 2.

Il capitolo aggiunto n. 231 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio pel 1912-13 intitolato: « Spesa pel censimento speciale degli opifici e delle imprese industriali (legge 8 maggio 1910, n. 212) », è soppresso e le spese ad esso imputate al pari dei fondi disponibili sono trasportate al capitolo n. 230, relativo alle spese pel censimento generale della popolazione del Regno, del quale la dizione resta così stabilita: « Spese per il censimento generale della popolazione del Regno e pel censimento speciale degli opifici e delle imprese industriali (legge 8 maggio 1910, n. 212) ».

(Approvato).

Tabella delle maggiori assegnazioni e delle diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1912-913.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n.	1. Personale di ruolo, delle categorie transitorie degli ufficiali d'ordine e di scrittura e degli inservienti per l'Amministrazione centrale - Stipendi ed assegni (Spese fisse). L.	6,000 »
»	2. Indennità di residenza in Roma al personale di ruolo e delle categorie transitorie degli ufficiali d'ordine e di scrittura e degli inservienti (Spese fisse) . »	1,000 »
»	7. Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura, compresa la copiatura, e per lavori e servizi speciali da corrispondersi agli impiegati, uscieri ed inservienti di ruolo, straordinari ed avventizi dell'Amministrazione centrale e provinciale - Indennità speciale all'incaricato della biblioteca della Direzione generale della statistica »	44,125 »
»	8. Indennità di tramutamento agli impiegati e funzionari in genere dell'Amministrazione centrale e provinciale »	15,000 »
»	9. Sussidi ad impiegati, uscieri ed inservienti di ruolo, straordinari ed avventizi, dell'Amministrazione centrale e provinciale e loro famiglie »	5,000 »
»	10. Sussidi ad impiegati, uscieri ed inservienti bisognosi, già appartenenti all'Amministrazione centrale e provinciale e loro famiglie. »	1,400 »
»	11. Medaglie di presenza, rimborso di spese di viaggio e diarie ai membri ed ai segretari delle Commissioni, dei Consigli e dei Comitati di carattere permanente e temporaneo; verbali e resoconti stenografici. . »	57,000 »
»	12. Ispezioni e missioni all'interno ed all'estero nell'interesse dei vari servizi del Ministero e rappresentanze a Congressi e ad Esposizioni. »	57,000 »
»	13. Fitto di locali e canoni d'acqua (Spese fisse) . . »	4,975 »
»	15. Spese d'ufficio per l'Amministrazione centrale . . »	41,000 »
»	16. Provvista di carta e di oggetti di cancelleria . . »	3,000 »
»	17. Acquisto di opere e di pubblicazioni periodiche di carattere scientifico o tecnico per la biblioteca del Ministero; acquisto di pubblicazioni ed abbonamenti a riviste, per uso degli uffici amministrativi del Ministero. »	1,000 »
»	18. Acquisto ed abbonamento a giornali - Acquisto di leggi e decreti, di atti parlamentari, orari, annuari e pubblicazioni affini di qualsiasi natura »	2,000 »
»	19. Rilegatura di registri e di libri »	8,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	246,500 »

	<i>Riporto</i> L.	246,500 »
Cap. n. 20.	Stampa di atti di Consigli e Commissioni, di annali, bollettini e statistiche, di circolari, modelli, istruzioni e di altre pubblicazioni relative ai servizi del Ministero »	55,300 »
» 37.	Esposizioni, mostre agrarie e concorsi a premi - Acquisto di medaglie »	2,000 »
» 59.	Miglioramento del bestiame bovino, ovino e suino ed incoraggiamenti alla pollicoltura e all'industria del caseificio (sussidi a provincie, comuni, comizi agrari, cattedre ambulanti di agricoltura, associazioni zootecniche ed altre istituzioni intese a migliorare la produzione, l'allevamento, il governo e l'utilizzazione del bestiame e ad agevolarne il traffico; sussidi agli allievi che frequentano i corsi teorico-pratici di caseificio) »	10,000 »
» 78.	Indennità di residenza in Roma al personale delle scuole pratiche di agricoltura (Spese fisse) . . . »	100 »
» 79.	Spese per il funzionamento delle scuole pratiche e delle scuole speciali di agricoltura, compresi gli assegni al personale insegnante, amministrativo, tecnico ed inferiore) non di ruolo »	18,000 »
» 82.	Spese, concorsi e sussidi fissi per stazioni, laboratori, scuole, colonie agricole, accademie ed associazioni agrarie, a scopo d'istruzione. »	4,000 »
» 87.	Indennità di residenza in Roma al personale forestale (Spese fisse) »	2,000 »
» 107.	Studi sui fenomeni dell'alta atmosfera e sulla formazione delle nubi temporalesche per impedire la caduta della grandine; contributo all'estero per le pubblicazioni delle osservazioni aereonautiche . . . »	2,000 »
» 108.	Impianto e mantenimento di osservatorii meteorici, magnetici e geodinamici, comprese le spese per acquisto, riparazione e trasporto di strumenti; concorso all'Osservatorio astronomico e meteorologico di Catania e all'Osservatorio centrale dell'Etna; sussidi ad osservatorii sismici, meteorici, termo-udometrici e di montagna - Concorso annuale dell'Italia nelle spese di mantenimento dell'ufficio internazionale sismologico di Strasburgo »	5,100 »
» 109.	Spese d'ufficio, acquisto di libri, provvista, riparazione e trasporto di materiale scientifico. »	2,000 »
» 111.	Stipendi ed indennità al personale del Regio Corpo delle miniere (Spese fisse). »	3,100 »
» 130.	Rimunerazioni al personale dei municipi e delle prefetture ed agli agenti di polizia giudiziaria per opere prestate nell'interesse del servizio metrico. . . »	500 »
» 132.	Acquisto, manutenzione e riparazioni di materiali, strumenti e mobili per gli uffici metrici e per i la-	
	<i>Da riportarsi</i> L.	350,600 »

	<i>Riporto</i> . . . L.	350,600 »
	boratorii centrali; riparazioni di locali; fabbricazione di punzoni e di timbri; bollatura di strumenti metrici; indennità di laboratorio ai saggiatori; altre spese per i laboratorii centrali; imballaggi e trasporti; comparazione quinquennale ed aggiustamento dei campioni metrici »	5,000 »
Cap. n. 170.	Spese per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio (leggi 5 maggio 1907, n. 271 e 17 luglio 1910, n. 548) - Spese per la sistemazione delle aree adiacenti e del Museo agrario »	350,000 »
»	178. Quota d'interessi a carico del Ministero di agricoltura, industria e commercio sui mutui concessi a proprietari e ad acquirenti di terreni nell' Agro romano (art. 31 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647) »	24,851.29
»	186. Premi di escavazione dei fori di trivellazione dei pozzi di petrolio (art. 2, legge 19 marzo 1911, numero 250). (Spesa ripartita, seconda rata). . . »	50,000 »
»	190-ter. Spese di qualsiasi natura per il funzionamento e per i lavori relativi alla Commissione Reale, avente l'incarico di esaminare e rivedere il vigente regime doganale italiano, e di stabilire i criteri e le direttive per la stipulazione dei nuovi trattati di commercio. »	100,000 »
	Totale delle maggiori assegnazioni . . . L.	<u>880,451.29</u>

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n. 3.	Personale straordinario ed avventizio dell'Amministrazione centrale. - Stipendi ed assegni (Spese fisse) . . . L.	10,000 »
»	14. Manutenzione, riparazioni ed adattamento dei locali dell'Amministrazione centrale »	3,000 »
»	22. Pubblicazione del Bolletti Ufficiale del Ministero, di riassunti ed estratti del Bollettino stesso, per diffondere notizie aventi carattere di speciale utilità pratica »	4,000 »
»	33. Stipendi agli ispettori dei vari servizi dell'agricoltura (Spese fisse) »	8,000 »
»	39. Sussidi per diminuire le cause della pellagra . . »	20,000 »
»	42-bis. Spese relative all'attuazione dei provvedimenti indicati nell'art. 4 della legge 6 luglio 1912, n. 869 ed al funzionamento del Consiglio per gl'interessi serici »	200,000 »
»	51. Stipendi ed assegni ai professori ambulanti di zootecnia e di caseificio (Spese fisse) »	2,400 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	<u>247,400 »</u>

	<i>Riporto</i> . . . L.	247,400 »
Cap. n. 57.	Incoraggiamenti alla produzione cavallina. - Sovvenzioni ad associazioni di allevatori; visite agli stalloni privati; spese e contributi per acquisti e per cessione di stalloni e di cavalle, a prezzi di favore, a consorzi e privati; premi agli stalloni ed alle cavalle destinate alla riproduzione; esposizioni e concorsi ippici »	50,200 »
» 63.	Bollettino feudale (compensi a funzionari di altre Amministrazioni e ad estranei per la raccolta, il riscontro e lo spoglio degli atti da pubblicarsi; compilazione e stampa del Bollettino) »	3,600 »
» 64.	Stipendi al personale del bonificamento agrario e della colonizzazione (Spese fisse) »	2,000 »
» 66.	Esecuzione della legge sul bonificamento dell'Agro romano (descrizione dei fondi; ricerche compiute da estranei; acquisto di strumenti ed oggetti; pubblicazioni) »	24,851.29
» 70.	Stipendi ed assegni al personale dirigente, insegnante ed assistente delle scuole superiori di agricoltura (Spese fisse) »	40,000 »
» 71.	Stipendi ed assegni al personale dirigente, insegnante ed assistente delle stazioni agrarie e speciali (Spese fisse) »	28,000 »
» 73.	Stipendi ed assegni al personale di segreteria delle scuole superiori d'agricoltura e delle stazioni agrarie e speciali (Spese fisse) »	4,000 »
» 75.	Spese per il funzionamento delle scuole superiori di agricoltura, compresi gli assegni al personale (insegnante, amministrativo, tecnico ed inferiore) non di ruolo »	52,000 »
» 76.	Spese per il funzionamento delle stazioni agrarie e speciali, compresi gli assegni al personale (insegnante, amministrativo, tecnico ed inferiore) non di ruolo »	24,700 »
» 77.	Stipendi ed assegni al personale delle scuole pratiche e delle scuole speciali di agricoltura (Spese fisse) »	28,000 »
» 81.	Spese per l'impianto di scuole pratiche e di scuole speciali di agricoltura, per la concessione di mutui di favore (legge 30 giugno 1907, n. 432) e maggiori assegni pel funzionamento di dette scuole e delle scuole superiori di agricoltura in dipendenza di convenzioni speciali e per completarne l'arredamento »	15,200 »
» 83.	Concorsi a cattedre ambulanti di agricoltura - Posti e borse di tirocinio presso le cattedre ambulanti di agricoltura »	65,500 »
» 85-bis.	Diffusioni di pratiche razionali di gelsicoltura e di	
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	585,451.29

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1913

	<i>Riporto</i> . . . L.	585,451.29
	bachicoltura (art. 12 della legge 6 luglio 1912, numero 869) »	80,000 »
Cap. n. 94.	Concorso a favore dei consorzi d'irrigazione (legge 28 febbraio 1886, n. 3732, serie terza) »	20,000 »
»	119 <i>bis</i> . Istituzione e funzionamento del servizio di informazioni e di statistiche nazionale ed internazionale sulle condizioni della produzione serica e del mercato della seta (art. 3 della legge 6 luglio 1912, n. 869) »	50,000 »
»	119- <i>ter</i> . Spese per l'applicazione dell'art. 2 della legge 6 luglio 1912, n. 869, contenente provvedimenti a favore della produzione e dell'industria serica . . . »	80,000 »
»	120. Sorveglianza sull'applicazione delle disposizioni riguardanti le caldaie a vapore, la fabbricazione e l'uso del carburo di calcio e del gas acetilene, le trasmissioni e gl'impianti elettrici ed altri servizi analoghi, studi e ricerche sulle forze motrici e sugli impianti elettrici all'interno ed all'estero . . . »	4,000 »
»	124. Studi sui trasporti terrestri e marittimi e sulle relative tariffe; ricerche sulle vie di comunicazione più convenienti per agevolare la nostra esportazione; spese ed incoraggiamenti per promuovere le organizzazioni del commercio all'interno . . . »	8,000 »
»	126. Stipendi ed indennità per spese d'ufficio al personale metrico (Spese fisse) »	6,000 »
»	133. Preparazione e ordinamento di mostre per il servizio metrico e del saggio; partecipazione al mantenimento dell'Ufficio internazionale dei pesi e delle misure in Parigi »	5,000 »
»	144. Concorso nella spesa dell'Ufficio internazionale per la tutela della proprietà intellettuale ed industriale in Berna; compilazione dei Bollettini industriali, traduzioni ed altre spese »	3,000 »
»	155. Contributi a favore delle Società di mutuo soccorso fra alunni ed ex-alunni delle scuole pubbliche, in applicazione dell'art. 3 della legge 17 luglio 1910, n. 521 »	15,000 »
»	156. Concorso al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sui mutui per le case popolari concessi ai comuni nell'interesse proprio o di Istituti autonomi (articoli 12 e 16 della legge 2 gennaio 1908, n. 5) »	10,000 »
»	173. Stipendi al personale delle cattedre ambulanti di agricoltura della Sardegna, della Basilicata e della Calabria; Regio decreto 23 febbraio 1908, n. 266 (Spesa ripartita. - quinta rata) »	9,000 »
»	188. Ricerca di strati acquiferi nel sottosuolo e perforatura di pozzi artesiani nel Regno »	5,000 »
	<i>Totale delle diminuzioni di stanziamento</i> . . . L.	<u>880,451.29</u>

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1913

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Stato di previsione della spesa del ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1913-14;

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1912-13 durante il periodo di vacanze parlamentari dal 20 dicembre 1912 al 5 febbraio 1913;

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1912-13.

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso regolamentare.

Coordinamento del disegno di legge: « Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale del 21 maggio 1908, n. 268 » (N. 935-A).

PRESIDENTE. Passeremo ora al coordinamento del disegno di legge: « Modificazione al testo unico della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 268 ».

Ha facoltà di parlare l'onor. relatore per riferire su questo coordinamento.

MAZZIOTTI, *relatore*. Il testo del disegno di legge votato dal Senato nei giorni scorsi, non ha bisogno, nel suo coordinamento, che di lievissime rettifiche di pura forma. E l'Ufficio centrale si è affrettato a farle e ne riferisce ora al Senato.

All'art. 2, 1° comma si dice: « agli articoli sotto indicati del testo unico della comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269, sono apportate le seguenti modificazioni »:

È apparso opportuno anzi sarebbe utile di aggiungere a questa dizione le parole: *ed aggiunte*, poichè si tratta non solo di articoli variati ma anche di nuovi articoli che si sono aggiunti.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni questa modificazione s'intenderà approvata.

(È approvata).

MAZZIOTTI, *relatore*. All'art. 13 occorre fare una trasposizione di varî comma.

Gli ultimi commi dell'articolo 13 dicono precisamente così: « Alla domanda per la nuova iscrizione deve essere unito un certificato del sindaco del comune della precedente residenza che attesti che il richiedente non sia compreso o sia stato cancellato dalle liste del comune medesimo ».

Viene poi l'altro comma che dice:

« La domanda deve essere presentata nel termine stabilito dall'art 28 ».

Ora è bene che si dica prima in qual termine la domanda deve essere presentata e successivamente si parli dei documenti da allegarsi alla domanda medesima.

Però bisognerebbe fare una lieve modificazione. Al comma 4° la dove dice: *la domanda*, bisognerebbe aggiungere: *per la nuova iscrizione*, e togliere questa espressione nel capoverso precedente che, secondo la nostra proposta, dovrebbe seguire, non precedere questo comma.

Per questa ragione il comma 5° diventerebbe 4° ed il comma 4° diventerebbe 5°, entrambi con la lieve modificazione a cui ho accennato.

PRESIDENTE. Se non si fanno opposizioni, la proposta del relatore s'intenderà accolta.

(Approvato).

MAZZIOTTI, *relatore*. All'art. 20 bisogna fare una modificazione nei numeri così come vi sono indicati.

Siccome è stato soppresso l'articolo 20 *bis*, bisogna modificare la numerazione degli altri articoli che portano pure il numero 20. Per conseguenza l'articolo che porta il numero 20 *ter* deve diventare articolo 20 *bis*; l'articolo che porta il numero 20 *quater* deve diventare 20 *ter*; l'articolo che porta il numero 20 *quinqüies* deve diventare 20 *quater*.

Come vede il Senato si tratta di un semplice cambiamento di numerazione, derivato unicamente dalla soppressione di uno di questi articoli.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni queste proposte s'intenderanno approvate.

(Approvato).

MAZZIOTTI, *relatore*. All'art. 23, al quarto comma si dice:

« Non sono eleggibili:

« Primo comma: *identico*

« Secondo comma: *identico* ».

Ora l'espressione *comma* qui non è usata esattamente, giacchè non si tratta di comma ma si tratta di *numero*; anzi, secondo il linguaggio tenuto costantemente nel disegno di legge si tratterebbe di *parti*.

E siccome per queste due *parti* restano integre le disposizioni del testo vigente non occorre una nuova votazione su di esse, giacchè rimangono ferme quali sono, e sono state indicate unicamente perchè l'articolo non si comprenderebbe senza questa indicazione.

Perciò l'Ufficio centrale proporrebbe di dire:

« Non sono eleggibili:

« Parte prima e seconda (*identiche*). ».

Si tratta di una semplice annotazione che non forma parte dell'articolo.

PRESIDENTE. Se non ci sono opposizioni questa proposta s'intende approvata.

(Approvato).

All'art. 25, pag. 7, nelle prime parole c'è un errore tipografico. Si dice « parte seconda, terza e quarta: *identica* », deve dire « *identiche* ».

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni la proposta si intenderà approvata.

MAZZIOTTI, *relatore*. All'art. 109 bisogna cambiare un po' l'ordine in coerenza alle giuste osservazioni fatte nella seduta di ieri dall'onorevole senatore Gui.

Anzitutto dove dice « art. 109, II e III comma », bisogna dire semplicemente « secondo comma » perchè solo questo viene modificato.

L'articolo medesimo contempla nelle varie sue parti due argomenti assolutamente diversi. Alcuni commi riguardano l'azione penale, altri invece riguardano le inchieste che i consigli comunali e provinciali possono deliberare circa le operazioni elettorali.

Sono due argomenti che non si trovano bene a posto in uno stesso articolo perchè non hanno nessuna relazione diretta tra di loro, come osservava opportunamente il senatore Gui.

Noi proporremo quindi di farne due articoli diversi, l'uno si riferirebbe all'azione pe-

nale, l'altro alle inchieste che possono essere ordinate dai consigli comunali e provinciali.

L'art. 109 sarebbe così concepito: « L'azione penale per tutti i reati contemplati nella presente legge si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo dell'elezione. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto di procedimento, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi nel complesso la metà del termine stabilito per la prescrizione ».

Finalmente l'articolo stesso terminerebbe con l'ultimo comma, che si riferisce appunto all'azione penale: « Ai pubblici ufficiali imputati di taluni dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni degli articoli 8 e 157 ».

Questo riguarderebbe l'azione penale. Si formerebbe poi un articolo 109 *bis* così concepito: « Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale o provinciale, o dalla giunta provinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di far citare testimoni ».

A questo comma seguirebbe l'altro che è nella legge vigente, e che rimane inalterato: « Ai testimoni delle inchieste ordinate come sopra sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità, e sul rifiuto di deporre in materia civile; salvo le maggiori pene secondo il Codice stesso, cadendo la falsa testimonianza e l'occultazione della verità od il rifiuto su materia punibile ».

Così si avrebbero due articoli diversi, uno per l'azione penale e per i pubblici ufficiali imputati di questi delitti, l'altro che riguarda il potere dei consigli comunali e provinciali relativamente alle inchieste in materia di elezione.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni queste proposte si intendono approvate.

(Approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi approvati per alzata e seduta, e dell'altro, relativo a modifiche alla legge comunale e pro-

vinciale, di cui testè è stato compiuto il coordinamento.

Prego l'onor. senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

Presentazione di una relazione.

PEDOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: « Maggiore assegnazione di lire 25 milioni, nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della guerra, per la sistemazione di fabbricati militari ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Pedotti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: « Protezione del bacino idrologico di Montecatini » (N. 916-A)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Protezione del bacino idrologico di Montecatini ».

Domando agli onorevoli ministri interessati, se consentono che la discussione si apra sul disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

FACTA, *ministro delle finanze*. Accettiamo che la discussione si svolga sul disegno di legge così come fu modificato dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Biscaretti di dar lettura del disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 916-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Santini.

SANTINI. Signori senatori. Mi prendo licenza di interloquire brevemente nella discussione di questo disegno di legge per un dovere quasi professionale, che mi è imposto dalla mia qualità di medico. Questo disegno di legge, veramente provvido, si presenta davanti al Senato rafforzato dalla autorità grande del nostro illustre collega sen. Grocco, che è stato il maggiore

cooperatore di esso e quegli che ha dato ai Ministri, presentatori della legge, i maggiori lumi.

Tutti sanno, perchè molti frequentano Montecatini, come la salinità sia la qualità principe di quelle acque. Ora gli studi profondi del senatore Grocco hanno constatato che le infrazioni dei privati nel bacino hanno ridotto questa salinità, che, quando scemasse ancora, comprometterebbe la potenzialità di queste acque miracolose.

È mio pensiero come questo disegno di legge, non pure richiesto, ma era imposto, e tanto più lo trovo buono quando lo confronto col disegno di legge intorno allo stesso argomento, che io, quale deputato, combattei alla Camera finchè, col consenso dell'on. Presidente del Consiglio, on. Giolitti, ne ottenni la sospensiva.

E posso appagarmi a brevissime osservazioni; e piacemi, anzitutto, affermare e ribadire che gl'interessi dello Stato debbano sempre avere la prevalenza sugli interessi privati; ed appunto questo disegno di legge, pure armonizzando gl'interessi privati con quelli dello Stato, soddisfa a questa condizione; è una dottrina questa, alla quale faccio ossequio, così che sia stata la determinante del mio voto in favore del monopolio delle assicurazioni.

E porgo raccomandazione agli onorevoli ministri, e specialmente al ministro delle finanze, di fare in modo che l'uso di queste acque sia facilitato ai poveri, perchè venga reso possibile anche a coloro, che non posseggono molti mezzi, di poterne usufruire.

Rivolgo anche una raccomandazione all' esimio mio amico ministro Nitti perchè, in un eventuale rimaneggiamento di trattati di commercio, voglia portare l'attenzione sulla questione delle acque minerali.

Quando si votò l'accordo commerciale con la Francia, essendo io tra i trentuno, che votarono contro, si trascurò il trattamento doganale delle acque minerali, cosicché, mentre le acque francesi invadono il nostro mercato, non pagando che una lievissima tassa, le nostre acque, che vanno all'estero, specialmente in Francia, sono gravate di fortissimi dazi.

Quanto alla questione d'interessi privati che sarebbero danneggiati, a me pare che la Commissione abbia mitigato il progetto ministeriale nel senso, che, pur difendendo gl'interessi dello Stato, li contempera con quelli dei

privati. Che, se le pretese dei privati, pregiudichino gl'interessi dell'erario, è nostro dovere difendere questi contro quelli.

Io pregherei infine l'onor. ministro di far sì che la virtualità di queste acque sia meglio conosciuta all'estero; par che in noi manchi l'attitudine a saper mettere in valore tesori, che abbondantemente abbiamo: e quel che dico per Montecatini, valga per le altre acque, per Acqui, per Salsomaggiore, ecc.

Quindi, per non abusare soverchio della benevolenza del Senato, conchiudo queste mie modeste osservazioni associandomi a quelle della relazione e dichiaro che, e per ragioni mediche, e per ragioni d'ordine sociale, e per ragioni d'ordine economico, nel senso della difesa degli interessi dello Stato, voterò con la più grande soddisfazione questo progetto di legge. (*Bene*).

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ringrazio molto vivamente il senatore Santini di ciò che ha voluto dire, e lo ringrazio anche in nome del mio collega delle finanze.

Quanto alla raccomandazione che egli mi ha fatto, che cioè il regime doganale delle acque minerali sia materia di studio, ho il piacere di dichiarargli che, non solo accetto la raccomandazione, ma che il Governo metterà ogni cura perchè nei prossimi trattati di commercio questa materia sia studiata convenientemente.

L'onor. Santini ha ben ragione di dire che il regime attuale non tutela abbastanza le acque minerali.

Per la sua situazione, l'Italia ha grande quantità di acque che potrebbe utilmente vendere all'estero: i noli pel nord d'America sono favorevoli a noi, e la situazione dei paesi del bacino del Mediterraneo (l'Africa del nord e sopra tutto l'Egitto difettano di acque potabili, o non ne hanno veramente buone), fa sì che una grande quantità di acque minerali possa essere facilmente esportata. Quando il regime doganale dei paesi esteri concederà facilitazioni potrà questo commercio rappresentare una risorsa economica pel paese.

Alla Commissione che sta studiando il regime dei trattati di commercio e che riunisce tutti

gli elementi per i nuovi trattati, darò mandato di studiare tutto ciò che può essere fatto in questa materia.

Quanto alla raccomandazione di far conoscere le nostre acque minerali all'estero, per quanto può essere in noi, cercheremo di seguire le idee del senatore Santini. Ma basterà ottenere agevolanze doganali e miglioramenti nei futuri trattati e anche agevolazioni di tariffe perchè l'industria privata possa trovare convenienza a fare delle spese di pubblicità nei paesi esteri. Le nostre acque minerali, quando saranno conosciute meglio, avranno possibilità di largo sviluppo.

Con queste dichiarazioni e ripetendo che sono assai lieto che il senatore Santini abbia sollevata questa questione, lo ringrazio vivamente per ciò che ha detto. (*Approvazioni*).

GUI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI, *relatore*. Poche osservazioni ho da fare, da parte dell'Ufficio centrale, relativamente al disegno di legge che è sottoposto all'approvazione del Senato, poichè non vi è stata al disegno di legge stesso alcuna opposizione.

Non ho nemmeno bisogno di dimostrare al Senato l'opportunità, anzi la necessità di provvedere alla sistemazione del bacino idrologico di Montecatini, perchè l'importanza di quella stazione, che è diventata una delle più importanti d'Italia e che può stare al livello delle più importanti del mondo, non ha bisogno di essere illustrata, nè di dovere essere oggetto di raccomandazioni.

Ora l'unica cosa sulla quale l'Ufficio centrale richiama l'attenzione del Senato è sull'ordine del giorno che la Commissione ha creduto opportuno di sottoporre, d'accordo col ministro, all'approvazione del Senato stesso.

Se vi è paese in cui sia necessario di regolare il regime delle acque minerali è precisamente l'Italia, che io credo poter affermare sia una delle regioni più ricche del mondo per acque minerali. Ma, disgraziatamente, tranne qualche legge speciale degli antichi piccoli Stati in cui prima era divisa l'Italia, non vi è da noi una legislazione che regoli o che si occupi in qualche modo del regime di questi bacini idrologici. Per cui può avvenire molto facilmente, se non è ancora avvenuto, che molte di queste acque minerali, le quali costituiscono

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1913

la ricchezza di intere regioni d'Italia abbiano a perdersi o a diminuire della loro efficacia. Per cui l'Ufficio centrale insiste perchè il Senato prenda in benevola considerazione la nostra proposta e voglia approvarla.

In quest'occasione mi permetto di associarmi a quello che ha detto il collega Santini relativamente ai trattati di commercio. Anche l'Ufficio centrale fa voti perchè in occasione della revisione dei trattati di commercio il regime delle nostre acque minerali sia tenuto nella dovuta considerazione ed il loro trattamento all'estero non sia inferiore al trattamento che si usa per le acque minerali dell'estero introdotte in Italia.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Io devo una parola di vivissimo ringraziamento all'on. Santini e al relatore, i quali trattando la questione che quest'oggi forma oggetto dell'attenzione del Senato, hanno penetrato il vero senso di questa legge, la quale, indipendentemente dallo scopo che per sè stessa si propone, è il coefficiente di un vero programma che, il Governo intende di svolgere in materia di acque minerali in Italia.

Perciò, mi affretto a dichiarare che accetto, senz'altro, l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale; e prego il Senato di volerlo votare.

Ho detto che questa legge, indipendentemente dal suo carattere speciale, intende costituire un punto di partenza per un programma più generale. Io mi sono reso perfettamente conto, on. senatori, dell'importanza grandissima delle acque minerali in Italia, non solo per la loro ricchezza, ma anche per l'attrattiva che esercitano sui forestieri, tanto da costituire un centro assai vasto di interessi per la nazione.

Per queste acque, lasciate finora a sè stesse, l'anno scorso è stato presentato un primo progetto di legge, che è il presente, riguardante una nuova sistemazione del bacino di Montecatini; quest'anno ne è stato presentato un secondo, col quale si riordina quello di Salsomaggiore; e tutto ciò indica come sia assoluta intenzione del Governo di riordinare questi bacini, in modo da trarre da queste acque tutto quel lucro, che lo Stato ha diritto di pretendere.

Non si può lasciare che lo Stato abbia sem-

pre la peggio. Ma per restituire a queste acque, qualcuna delle quali ha fama secolare, l'antico splendore, bisogna sottoporle anche a quel trattamento scientifico, che deve essere la base di tutte queste cure. Il Senato mi concederà che a questo proposito io rivolga una parola di ringraziamento all'on. Grocco, il cui nome è legato nel campo scientifico a Montecatini, ove gode così grandi e meritate simpatie. Egli ha insistito perchè queste acque, che costituiscono un patrimonio nazionale, fossero sufficientemente difese: e vi è riuscito.

Io mi compiaccio anche che il Senato sia entrato in quest'ordine di idee; e ringrazio vivamente l'Ufficio centrale e l'on. relatore per la relazione da lui compilata, che è una vera e splendida monografia sull'argomento.

Dichiaro ancora che, non solo accetto, come ho già dichiarato, l'ordine del giorno che è stato presentato; ma che prego vivissimamente il Senato di votarlo, non soltanto come affermazione solenne di questo ramo del Parlamento, ma anche perchè ciò costituirà sempre per me un eccitamento vivissimo a dare ogni mia forza, perchè questo alto patrimonio dello Stato sia efficacemente difeso. (*Bene*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo ai voti l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale e accettato dall'onorevole ministro, del quale dò lettura:

« Il Senato invita il Governo a presentare una legge per assicurare la conservazione e lo sviluppo, e regolare l'esercizio delle sorgenti di acque minerali e termali esistenti nel Regno, le quali interessano la pubblica salute e sono una fonte di ricchezza nazionale ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Procederemo ora alla discussione degli articoli; li rileggo:

Art. 1.

Il bacino idrologico di Montecatini è costituito dai territori dei comuni di Bagni di Montecatini, Montecatini val di Nievole e Pieve a Nievole.

Le sorgenti di acque minerali attualmente esistenti in tali territori sono poste sotto la protezione della presente legge.

A tal fine nei territori medesimi è vietato a chiunque di fare scavi, perforazioni, trivellazioni o di manomettere comunque il sottosuolo per estrazione o ricerca di acque o sostanze minerali.

GROCCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GROCCO. Sento il dovere di rivolgere vivissimi ringraziamenti al ministro Facta e all'onorevole collega Santini per le parole oltremodo benevole che, contro mio merito, vollero rivolgermi.

Sento poi il dovere di far conoscere al Senato un dato di fatto, del quale io ebbi conoscenza or sono pochi giorni, e per il quale il primo articolo di questa legge dovrebbe, a mio avviso, essere ampliato.

Il dato di fatto è questo che, all'infuori dei tre comuni di Bagni di Montecatini, Montecatini Val di Nievole e Pieve a Nievole, e propriamente nel territorio limitrofo di Borgo a Buggiano, vi è acqua minerale.

Si è rinvenuto un pozzo, del quale ho fatto fare recentissimamente l'analisi, e l'acqua risultò clorurata sensibilmente, tanto che il bacino idrologico di Montecatini deve essere inteso più largamente che non lo sia coll'articolo primo. Io proporrei che si aggiungesse al comma primo dell'articolo: « e nel territorio di Borgo a Buggiano, compreso nel raggio di 2000 metri dal centro dell'anello murato dal cratere delle Terme Leopoldine ».

In questo modo sarebbe incluso tutto questo territorio minerario, poichè la fonte trovasi a 500 metri più in là del confine di Bagni e nel territorio di Borgo a Buggiano. Nell'altra parte del contorno son sicuro che non vi è più territorio minerario; ma Borgo a Buggiano in parte deve essere incluso, e per non imporre a tutto il comune questa servitù, basterà includerne un tratto limitato a duemila metri dal cratere delle Terme.

GUI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI, *relatore*. Di fronte alla precisa e dettagliata affermazione di fatto dell'onor. Grocco, che ha una competenza indiscussa in materia idrologica, e che conosce molto bene il bacino idrologico di Montecatini l'Ufficio centrale si associa all'aggiunta che si vuol portare alla prima parte dell'articolo primo e, facendo sua

la proposta dell'onor. Grocco, propone che dopo le parole « Pieve a Nievole » si aggiunga: « nonchè del territorio del comune di Borgo a Buggiano compreso nel raggio di 2000 metri dal centro dell'anello murato del cratere delle acque Leopoldine ».

FACTA, *ministro delle finanze*. Consento di buon grado.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura dell'articolo così modificato.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Art. 1.

Il bacino idrologico di Montecatini è costituito dai territori dei comuni di Bagni di Montecatini, Montecatini Val di Nievole e Pieve a Nievole, nonchè dal territorio del comune di Borgo a Buggiano, compreso nel raggio di 2000 metri dal centro dell'anello murato del cratere delle acque Leopoldine.

Le sorgenti di acque minerali attualmente esistenti in tali territori sono poste sotto la protezione della presente legge.

A tal fine nei territori medesimi è vietato a chiunque di fare scavi, perforazioni, trivellazioni o di manomettere comunque il sottosuolo per estrazione o ricerca di acque o sostanze minerali.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 1 così emendato, accettato dal Governo e dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Il prefetto della provincia può, su motivata istanza, autorizzare nella zona soggetta a divieto l'esecuzione di opere previste nel precedente articolo.

(Approvato).

Art. 3.

Il decreto del prefetto che autorizza l'esecuzione dei lavori non potrà essere rilasciato senza il parere dell'ufficio delle miniere e del Consiglio sanitario provinciale, e se non sarà stata preventivamente prestata una cauzione per tutti i danni ai quali i lavori potrebbero dar luogo.

(Approvato).

Art. 4.

La cauzione di cui al precedente articolo è stabilito con decreto del prefetto sulle proposte dell'ufficio delle miniere e deve essere prestata presso una Cassa pubblica che sarà indicata nel decreto del prefetto.

(Approvato).

Art. 5.

Qualunque altro lavoro a scopi diversi da quelli sopra accennati dovrà essere denunciato un mese prima del suo inizio al prefetto il quale potrà opporsi alla sua esecuzione con decreto motivato provvisoriamente eseguibile.

Decorso il termine suddetto senza opposizione del prefetto, il lavoro potrà essere iniziato.

In caso di urgenza il prefetto potrà permettere la immediata esecuzione del lavoro.

(Approvato).

Art. 6.

Nessun lavoro potrà essere eseguito alle sorgenti attualmente esistenti, senza l'autorizzazione del prefetto, da rilasciarsi con le norme stabilite nell'art. 3 della presente legge.

(Approvato).

Art. 7.

Il prefetto potrà ordinare la sospensione dei lavori eseguiti in contravvenzione alle disposizioni del precedente articolo: potrà anche ordinare la sospensione di quelli eseguiti in conformità all'art. 5, qualora siano riconosciuti nocivi al regime delle sorgenti esistenti nel bacino idrologico.

Il decreto del prefetto sarà provvisoriamente eseguibile.

(Approvato).

Art. 8.

Il prefetto potrà anche ordinare la provvisoria chiusura della fonte, se in qualunque modo, i lavori in essa eseguiti fossero dannosi al regime delle acque del bacino idrologico o la fonte stessa fosse riconosciuta dal Consiglio sanitario provinciale in condizioni contrarie all'igiene.

MAURIGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAURIGI. Mi sono astenuto di entrare nella discussione generale, perchè prendo oggi la parola unicamente poichè sono in quest'assemblea unico e solo rappresentante della provincia di Lucca e per la parte della legge che può riattaccarsi agli interessi del comune di Bagni di Lucca di cui oltre ad essere stato deputato per due legislature, sono stato consigliere provinciale e sono ancora parte di quella amministrazione comunale. Quindi mi asterrò dal toccare i gravi soggetti che sono stati svolti ed adombrati dal mio carissimo amico e collega Santini in ordine scientifico ed economico e perfino in ordine sociale, come anche resterò completamente estraneo alle apprezzazioni di ordine scientifico che colla sua massima autorità ha creduto d'introdurre in questa discussione, sotto forma di emendamento, l'on. senatore Grocco.

Io mi limito esclusivamente a trattare ciò che si riferisce agli interessi della provincia di Lucca, essendo sorto in me il dubbio, che malgrado la splendida relazione del nostro illustre collega Gui, malgrado gli attenti e pregiati studi di cui ha fatto precedere il progetto il ministro delle finanze, possa sorgere qualche dubbio sulla estensione e la portata di queste disposizioni di una legge esclusivamente di natura speciale, per ciò che riguarda il comune dei Bagni di Lucca ed anche un poco per ciò che riferisce all'alta Valle della Lima, dove si congiungono interessi agrari ed industriali di primissimo ordine a questioni di trasporti e a questioni generali di coltura per tutta la valle superiore che la riguarda.

La storia del regime in Lucchesia delle acque sanitarie è molto antica, o signori. È inutile che io faccia qui della erudizione a buon mercato; perchè si tratterebbe di seccare il Senato col ricordare una lunga serie di fatti storici indiscutibili, e con enumerare una quantità di opere scientifiche che sono comparse l'una dopo l'altra nientemeno che per quattro secoli in ordine a queste acque che si riferiscono al comune dei bagni di Lucca ed a tutta la valle superiore della Lima.

Voi tutti sapete, o signori, che queste acque trovano la loro prima certezza storica, al punto di vista medicale alla presenza di Giulio Ce-

sare, che si recò là appositamente per questo. Successivamente, ad una distanza di alcuni secoli, vi furono anche gli imperatori barbarici che invasero l'Italia e vi è ancora viva la tradizione di Federico II di Svevia e di tanti altri sovrani che andarono a cercare nelle sue acque la perduta sanità. Poi si viene ad un'epoca moderna, quella che comincia col famoso viaggio del presidente De Biosa e finisce con i ricordi di parecchie alte notabilità nella politica e nella letteratura del secolo decimonono. È inutile del resto di fare questa erudizione.

Per quello che riguarda il regime moderno delle acque, che sono state prima erariali, poi divennero provinciali, e finalmente ora sono comunali, con una specie però di diretto dominio da parte dello Stato, che nelle sue convenzioni non ha mai completamente abdicato all'alta tutela sopra quelle acque. Il periodo che lo riguarda comincia unicamente coi Napoleonidi, l'anno 1800. Furono essi che dietro il suggerimento di industriali francesi, immaginarono di fare nel principato di Lucchesia uno stabilimento termale, che potesse attirare i forestieri.

Dunque, o signori, queste acque, dopo d'allora sono nettamente designate, ma avanti di queste vi sono tutte le altre acque possedute da privati ed esercitate medicalmente da parecchi secoli. Evidentemente non è a queste acque, di cui la proprietà è accertata, il cui esercizio medicale dura da tanto tempo, che si può applicare una legge di eccezione.

Questo non può essere nel pensiero illuminato nè del relatore, nè dell'on. ministro delle finanze.

Io non mi permetto di fare degli emendamenti, perchè non voglio mettere la mano a questa legge di cui ho fatto l'elogio.

Pregherei soltanto l'on. relatore e l'on. ministro di assicurarmi che questa legge non si applica che a stabilimenti o a dipendenze di stabilimenti posteriori al 1800 e non anteriori.

GUI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI, *relatore*. L'Ufficio centrale non può fare la dichiarazione che richiederebbe l'onorevole Senatore Maurigi, perchè è avviso dell'Ufficio centrale che non soltanto le escavazioni per rintracciare nuove sorgenti, ma anche tutti i lavori che si eseguono nelle sorgenti

private esistenti, possano nuocere a quelle che hanno più lunga vita, e maggiore importanza, e che sono precisamente le sorgenti demaniali.

Pe conseguenza, si è voluto stabilire questo concetto, che il maggior proprietario potesse assorbire i minori quando questi minori, con opere di escavazioni o con lavori in genere, potessero arrecare danno al suo patrimonio. Questo il concetto che ha determinato l'art. 10 del disegno di legge che si sottopone oggi all'approvazione del Senato. E siccome il maggior proprietario di sorgenti è il Demanio dello Stato che possiede le cinque polle più importanti di Montecatini, e siccome è il Demanio dello Stato che ha speso dei milioni per portare questa stazione termale all'altezza cui attualmente si trovano, è giusto che al Demanio dello Stato sia concesso il diritto, all'evenienza, d'espropriare le fonti private che stanno intorno alla proprietà del Demanio. Questo il concetto della legge. Non so se il ministro accetti le idee della Commissione, ma è certo che esso non può fare dichiarazioni che sarebbero assolutamente contrarie allo spirito che governa l'art. 10 della legge.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Non posso che convenire con quanto ha detto l'onorevole relatore, perchè le sue dichiarazioni sono la sostanza della legge.

Siamo di fronte ad una legge di protezione, che deve difendere il patrimonio dello Stato dai danni che possono derivare dal fatto di privati. Lo stabilire una distinzione, per cui si riferisca a certe specialità, e non ad altre, porterebbe alla conseguenza che si verrebbe a vulnerare il principio fondamentale della legge. Credo che l'onorevole senatore Maurigi non debba preoccuparsi della questione, perchè si avrà sempre cura di conciliare gl'interessi dello Stato con quelli dei privati; ma bisognerà non disarmarsi antecedentemente con disposizioni che porterebbero gravissimi inconvenienti, e che equivarrebbero alla rinuncia alla legge stessa. Una dichiarazione in questo senso, io quindi non potrei farla.

MAURIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURIGI. Ho chiesto di parlare perchè tanto l'on. relatore che l'on. ministro credo non abbiano seguito, forse per difetto della mia dizione, la speciale questione che io ho sollevato. Io ho detto che approvo la legge e che sono pronto a votarla. Ma però la legge si riferisce tassativamente a ciò che riguarda alcune delle sorgenti che hanno origine erariale. Ora essa non può riguardare le sorgenti in vigore parecchi secoli prima. Quindi la questione di Montecatini non ha nulla di comune con quella che io ho sollevato a proposito dei bagni di Lucca. Prego l'on. ministro di voler dire se crede di poter dichiarare che non si estenderà questa teoria anche alle sorgenti dei Bagni di Lucca nell'applicazione della presente legge.

GUI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI, *relatore*. Credo che siamo in un equivoco, perchè l'on. Maurigi parla dei bagni di Lucca dei quali in questa legge non si parla affatto. La legge si limita unicamente a provvedere ai territori dei 4, anzi ora dei 3 comuni e parte di un quarto e cioè Montecatini Bagni, Val di Nievole, Pieve di Nievole, e una parte del territorio di Borgo a Buggiano. I bagni di Lucca non entrano affatto. Ora nel territorio che costituisce il bacino idrologico di Montecatini il più interessato è lo Stato che vi ha antichissime sorgenti e che ha speso milioni e milioni per portare quella stazione termale al livello a cui si trova oggi, onde è giusto che mentre tanto si è speso per portare quella stazione di cura a tale livello, mentre si sono fatti sacrifici enormi perchè essa acquistasse la fama di oggi, è troppo giusto che non vi siano dei privati che scavando rechino un possibile danno alle fonti demaniali.

Oggi si verifica questo che siccome le acque di Montecatini hanno acquistato un credito straordinario tutti i proprietari di piccoli terreni che si trovano in quel territorio fanno degli scavi, costruiscono dei piccoli stabilimenti, che molte volte per mancanza di frequentatori debbono chiudersi l'anno successivo, e recano così alle fonti principali gravi danni. Questo si è voluto impedire con la legge di cui ci stiamo occupando. Il Demanio potrà ora espropriare tutti questi piccoli proprietari di acque e di piccoli stabilimenti.

MAURIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIGI. Con le dichiarazioni che ha fatto l'onor. relatore, a cui credo si associ anche l'onor. ministro, è evidente che nel loro pensiero non entra per nulla tutto quello che si riferisce ai Bagni di Lucca, e che questa legge è fatta unicamente per Montecatini.

Prendo atto di queste dichiarazioni con piacere e non ho altro da dire.

GUI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI, *relatore*. Rimane sempre salvo però l'ordine del giorno con cui s'invita il Governo a fare una legge generale che governi il regime generale di tutte le acque minerali. In quest'occasione anzi sarebbe desiderabile che si studiasse anche la questione della fabbricazione delle acque minerali artificiali perchè in tale materia siamo in piena anarchia; chiunque può fabbricare acque minerali col nome di Montecatini, di Vichy e perfino di Fiuggi, che non è un'acqua minerale, e poi stampare sui giornali che si mettono in vendita acque minerali, non naturali, di Fiuggi, di Vichy, di Montecatini, ecc. Anche questo fatto dovrebbe essere regolato con legge, perchè mi pare che sia troppo importante, e dal lato della sanità pubblica e dal lato dell'interesse dei proprietari delle vere acque minerali.

FACTA, *ministro delle finanze*. Quantunque queste ultime osservazioni non riguardino la competenza del mio ministero, pure le accolgo volentieri e ne farò partecipe il ministro dell'interno.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo ai voti l'art. 8.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 9.

Contro tutti i decreti del prefetto è ammesso il ricorso della IV Sezione del Consiglio di Stato in conformità della legge 31 marzo 1880.

Art. 10.

L'Amministrazione demaniale ha facoltà di procedere alla espropriazione delle sorgenti private di acque minerali attualmente esistenti nel territorio dei tre comuni sopra indicati e di quelle che, in qualunque modo si manifestassero in avvenire, nonchè dei terreni e fabbricati alle medesime annessi.

L'indennità da corrispondersi ai proprietari espropriati sarà determinata caso per caso, uditi il proprietario ed il Ministero delle finanze, con relazione unica sommaria, da un Collegio di tre arbitri amichevoli compositori, nominati uno dall'Amministrazione espropriante, l'altro dal proprietario espropriato, ed il terzo dal primo presidente della Corte di cassazione di Firenze, il quale nominerà pure gli altri due periti, qualora non vi provvedano le parti.

La determinazione dell'indennità avrà luogo in base al valore che le sorgenti, i terreni ed i fabbricati avrebbero in una libera contrattazione di compra-vendita, fatta però astrazione da ogni maggior valore per considerazione di terreni fabbricabili e di stabilimenti annessi alle sorgenti, salvo che gli stabilimenti non siano aperti ed in esercizio da un anno almeno alla pubblicazione della presente legge.

GROCCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GROCCO. Coerentemente a quanto è detto nell'art. 1, in luogo di dire « nel territorio dei tre comuni sopra indicati, e c. », si potrebbe dire nel bacino idrologico di Montecatini ».

GUI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI, *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale accetto l'emendamento che suggerisce il collega senatore Grocco, e cioè, che invece di dire « nel territorio dei tre comuni sopra indicati » si dica « nel bacino idrologico di Montecatini ».

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 10 con la modifica proposta dal senatore Grocco ed accettata dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 11.

Ogni infrazione alle disposizioni della presente legge è punita con l'ammenda da lire 50 a lire 1000, che sarà raddoppiata in caso di recidiva, oltre al risarcimento dei danni.

(Approvato).

Art. 12.

Il Governo del Re provvederà, con regolamento, alle disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

(Approvato).

Questo progetto sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge:

Modificazioni agli articoli 10, 11, 13 e 24 della legge 2 giugno 1910, n. 277, sul demanio forestale.

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il suo corso regolamentare.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge:

Proroga del termine indicato all'art. 4 della legge 17 luglio 1910, n. 578, per la sistemazione della zona monumentale di Roma.

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il suo corso regolamentare.

Discussione del disegno di legge: « Concessione a privati del servizio di recapito (per espresso) delle corrispondenze epistolari nelle località di loro provenienza » (N. 960).

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione del disegno di legge: « Concessione a privati del servizio di recapito (per espresso) delle corrispondenze epistolari nelle località di loro provenienza ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato n. 260).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Io desidero rispondere ad una raccomandazione fattami dall'Ufficio centrale del Senato per

mezzo del suo egregio relatore, che anzitutto ringrazio delle benevoli parole avute a mio riguardo nella relazione. Mi si è raccomandato cioè che, nell'occasione della formazione del regolamento per l'applicazione di questa legge, tenessi conto delle necessità di assicurare il segreto epistola e anche nella distribuzione della corrispondenza per mezzo di queste agenzie private, e di dare norme speciali affinché sia garantito il recapito del numerario che fosse eventualmente trasmesso e mezzo delle agenzie stesse.

Ora io non ho difficoltà di dichiarare al Senato che per quanto questo servizio abbia una speciale caratteristica, come è raffigurata ed illustrata nella relazione presentata all'altro ramo del Parlamento, e come è ricordato nella relazione al Senato e nella relazione dell'Ufficio centrale, io mi propongo tuttavia di stabilire nel regolamento norme speciali, affinché anche questo servizio abbia la necessaria sicurezza sotto la vigilanza continua dell'amministrazione dello Stato.

Quanto all'altra questione della trasmissione del numerario io non credo che il privato si servirà delle agenzie per tale servizio. Ma poiché non si può escludere a priori che nella pratica si ricorra alle agenzie anche per la trasmissione dei valori, terrò conto, nei limiti della probabilità e della possibilità stessa, della raccomandazione che mi viene dal Senato.

La legge attuale non ha una grande importanza dal punto di vista formale, ma nella sostanza ha una importanza pratica che il Senato vorrà certamente riconoscere, perchè mira a colmare una lacuna nei nostri servizi; alla quale, l'amministrazione non può provvedere.

Essa ha cercato da principio d'impedire e disciplinare con altri mezzi e forme questo privato servizio, ma, riconosciutane in sostanza la pratica utilità, ha ritenuto ora opportuno di proporre la legalizzazione subordinandolo alle regole speciali che ho rappresentate e delineate nella legge e che saranno anche meglio disciplinate nelle disposizioni regolamentari.

MAURIGI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIGI, *relatore*. Ringrazio l'onor. ministro di aver accolto con benevolenza i desideri dell'Ufficio centrale a nome del quale ho l'onore di riferire al Senato. Del resto, l'onore-

vole ministro è la migliore garanzia di un miglioramento sempre crescente in tutti i servizi che si attaccano alla posta, al telegrafo e al telefono, e ne fanno fede i progressi che tutta l'Italia constata con piacere avvenuti sotto la sua gestione e che non possono che essere applauditi anche da me che, in generale, non soffro di troppo ministerialismo sistematico. (*Approvazioni - Si ride*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

L'Amministrazione postale ha facoltà di concedere a privati l'autorizzazione di recapitare (per espresso) corrispondenze epistolari entro i confini del comune di loro provenienza.

Un regolamento, da approvarsi con Regio decreto, fisserà le norme e le condizioni per tali concessioni, nonchè i modi per la determinazione del canone annuo che ciascun concessionario dovrà versare allo Stato.

(Approvato).

Art. 2.

L'articolo 6 della legge 6 luglio 1911, n. 714, è sostituito dal seguente:

« Nessuno può fare incetta di corrispondenze epistolari, nè trasportarle, distribuirle o recapitarle sia nella stessa località in cui l'incetta avviene, sia altrove, salvo il caso di speciale concessione di cui all'articolo precedente.

« I contravventori sono passibili delle penali stabilite dall'articolo 3 del testo unico delle leggi postali ».

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Arcoleo.

Bacelli, Balestra, Barzellotti, Bava-Beccaris, Beneventano, Bettoni, Biscaretti, Bodio, Borgatta.

Camerano, Carle Giuseppe, Caruso, Castiglioni, Cavasola, Cencelli, Chironi, Colombo, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Cruciani-Alibrandi, Cuzzi.

Dalla Vedova, Dallolio, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Carretto, Del Giudice, Del Zio, Di Brazzà, Di Broglio, Di Camporeale, Di Collobiano, Di Martino, Dini, Di Prampero, Di Terranova.

Ellero.

Fabrizi, Facheris, Fadda, Fano, Filomusi-Guelfi, Foà, Frascara.

Garofalo, Giordano Apostoli, Giorgi, Goiran, Grocco, Guala, Gualterio, Gui.

Lanciani, Levi Ulderico, Lucca, Luciani, Malaspina, Malvano, Mangiagalli, Mariotti, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazzella, Mazziotti, Mazzoni, Mele, Melodia, Morra.

Parpaglia, Paternò, Pedotti, Petrella, Polacco, Ponzio-Vaglia.

Reynaudi, Rignon, Riolo, Roux.

Sacchetti, Saladini, Sandrelli, San Martino Enrico, Santini, Scaramella-Manetti, Scillamà, Sormani.

Tami, Todaro, Tommasini, Torlonia.

Volterra.

Discussione del disegno di legge: « Sul conferimento della libera docenza » (N. 947-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sul conferimento della libera docenza ».

Interrogo l'on. ministro della pubblica istruzione, per sapere se accetta che la discussione si apra sul progetto dell'Ufficio centrale.

CREDARO, ministro della pubblica istruzione. Consento, riservandomi, nel corso della discussione, di fare delle osservazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 947-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Polacco primo iscritto.

POLACCO. Onor. colleghi, la relazione dell'Ufficio centrale in due punti accenna al dissenso di uno dei suoi componenti dalla maggioranza dell'Ufficio medesimo; non ne fa il nome, ma io sento il dovere di dichiarare che quel dissenziente son io. « *Adsum, in me, in me vertite ferrum* ».

E non avendo creduto opportuno di stendere (non ne valeva la pena), una relazione di minoranza, dichiaro a voce le ragioni di un disaccordo, al quale sono venuto non senza vivo rammarico, in confronto all'opinione di colleghi così cari ed eminenti. E se mi avverrà di far cenno quà e là nel mio breve discorso, degli atti della Commissione Reale per la riforma degli studi superiori, della quale pure ho l'onore di far parte, spero che questo non mi verrà tacciato a indiscrezione, dal momento che quegli atti sono stati messi dal Ministero a disposizione del nostro Ufficio centrale, e che ad essi opportunamente e saviamente ha attinto anche l'onorevole relatore dell'Ufficio stesso.

Io comincio da uno dei punti di dissenso su cui potrà essere più breve il mio dire, quello che riguarda l'articolo ultimo della legge, l'unico posto sotto il titolo delle disposizioni transitorie. Dice quest'articolo: « Le domande di libera docenza pervenute al Ministero dopo il giorno di presentazione al Parlamento di questo disegno di legge, sono sottoposte alle nuove disposizioni ».

Consentite che io qualifichi piuttosto strana cotesta transitorietà *sui generis*. D'ordinario in provvedimenti di questa natura, quando si rende più rigida, come si è voluto e opportunamente si è fatto, una determinata procedura in confronto all'antica e in generale i requisiti per conseguimento di un titolo accademico, la disposizione transitoria serve di benevolo ponte di passaggio dal vecchio al nuovo per favorire piuttosto chi si trova ad avere iniziato le pratiche col sistema antico, ed anzichè (*summum ius summa iniuria*) applicare la legge nuova, continuarla a trattare col sistema anteriore, o temperare per lui i rigori del nuovo. Così fu fatto realmente in passato nel passaggio da uno ad altro Regolamento universitario. Qui abbiamo un fenomeno del tutto opposto, qui invece, alla legge che ci è presentata si vorrebbe

dare un effetto retroattivo. Ma in che senso? Facendone rimontare l'applicazione al giorno della sua presentazione al Parlamento.

Ma un disegno di legge può stare dinanzi al Parlamento (tutti lo sanno e ne abbiamo purtroppo parecchi esempi) dei mesi, degli anni, se occorre. Ebbene, intanto che cosa avverrà degli aspiranti alla libera docenza? Per essi è già, nel pensiero del ministro proponente, sospesa la vigente legge - ed infatti so che al Ministero si è fatto così - non si dà più corso alle pratiche con la legge che pure è l'unica oggi in vigore, dacchè qui non stiamo che discutendo un progetto il quale potrà essere approvato o respinto, approvato da noi e respinto dall'altro ramo del Parlamento. In tutto questo tempo gli interessati dovranno rimanere inerti, le loro giuste, ragionevoli, legittime aspirazioni di conseguire la libera docenza non potranno assolutamente attuarsi, perchè non si potrà ancora applicare la legge nuova e si è inteso d'altra parte di mettere una specie di catenaccio dichiarando che della legge vecchia non si vuole più fare applicazione: noi veniamo per così dire ad anticipare gli eventi. Questa anticipazione non è nuova in diritto; noi la troviamo in tutti quei casi in cui si parla realmente dei famosi decreti catenaccio. È il potere esecutivo che, dall'oggi al domani, emana per decreto un determinato provvedimento dichiarando che sarà al più presto convertito in legge, ma che debba intanto applicarsi tosto perchè sarebbe pericoloso lasciare la porta aperta (trattandosi, ad esempio, d'inasprimento di dazi doganali) a chi si affrettarebbe ad invadere il Regno di prodotti che pagassero ancora il dazio secondo l'antica tariffa. Ma allora abbiamo uno stato di cose specialissimo, allora è stato emanato e reso pubblico il decreto che ha introdotto il catenaccio, il che non è nel caso attuale, perchè qui non abbiamo nessuna forma di pubblicità. I decreti catenaccio si convertono immediatamente in legge, perchè non duri questo stato pensile; ma ciò non fa al caso nostro. Finalmente data l'ipotesi che il provvedimento contenuto nel decreto catenaccio non venga approvato dal Parlamento, allora vi è modo di riparare al danno che hanno risentito gli interessati, restituendo il di più che si era percepito: così tutto si sana. Orbene, nel caso attuale niente di tutto questo. Quando,

passati mesi e mesi (questo stato di cose dura già dal febbraio) il progetto di legge venisse definitivamente respinto, agli interessati non so che cosa potrebbesi restituire. E non vorrei che il Ministero si trovasse poi di fronte a reclami per lesione di legittimi interessi da parte di coloro ai cui danni è stata intanto sospesa l'applicazione della legge vigente.

Io non credo vi fosse un pericolo tanto grave da dover ricorrere a siffatto provvedimento del tutto eccezionale. Invece sarebbe stato molto più opportuno formulare questa disposizione a quel modo che ha riscontro in tanti regolamenti universitari, dichiarando cioè che la nuova legge si applicherà alle docenze in corso al momento dell'*attuazione* della legge, qualora non fosse stata nominata ancora la Commissione esaminatrice, se si trattasse di docenza per titoli, ovvero non fosse ancora stato assegnato il tema per la dissertazione qualora si trattasse di docenza per esame. Questo per ciò che riguarda il primo punto.

E veniamo al secondo e più grave argomento, che è quello che concerne il sistema di retribuzione dei liberi docenti.

L'art. 5 del progetto ministeriale stabiliva: « La Facoltà o scuola, determina anno per anno il massimo delle iscrizioni ai corsi dati da privati docenti che lo studente può prendere; ma questo numero non deve mai essere tale che le quote per essi corsi dovute agli insegnanti privati superino i tre quinti della tassa d'iscrizione pagata dallo studente per quell'anno ».

Nessuna innovazione radicale dunque nel sistema vigente, la tassa al libero docente sarebbe pagata dalle casse dello Stato sotto forma di restituzione della tassa d'iscrizione, limitata però codesta restituzione ai tre quinti della complessiva tassa d'iscrizione pagata anno per anno dallo studente. Questo stabiliva il progetto ministeriale.

Che cosa è avvenuto? L'Ufficio centrale ha voluto saltare il fosso addirittura e stabilire fin da ora che il libero docente sarà retribuito dallo studente che si iscrive al suo corso. Donde le modificazioni radicali che si leggono negli articoli 4 e 5 del progetto proposto dall'Ufficio centrale.

Mi si consenta d'indugiare sopra la disposizione proposta dal ministro nel suo progetto.

Questa disposizione trae origine, come credo sia risaputo da molti fra i miei onorevoli colleghi, da una lite che l'associazione dei liberi docenti di Napoli ha mosso contro il Governo. Essa non fa che tradurre in una disposizione di legge quello che già si stabilisce nell'articolo 107 del vigente regolamento universitario, articolo del quale i liberi docenti di Napoli contestano la legittimità, qualificandolo di incostituzionale perchè apporta una falceria ai diritti di propina loro spettanti, falceria, essi dicono, non riconosciuta in nessuna legge. Questi liberi docenti hanno vinto la causa in prima ed in seconda istanza. Vedremo che cosa ne penserà la Cassazione. Intanto il ministro ha creduto di correre ai ripari, trasformando in legge quella che fino oggi era stata una semplice disposizione di regolamento, sì da tagliare la strada per l'avvenire ad altre liti di simil natura.

Quando in seno alla Commissione Reale, la quale aveva ormai esaurito lo studio dell'argomento della libera docenza, venne presentato questo disegno di legge, perchè vi facesse le proprie osservazioni, subito la Commissione trovò e dichiarò che le pareva poco opportuno di stralciare dal tutto organico della riforma degli studi universitari, questo punto speciale relativo alla libera docenza, riformandolo per ciò che riguarda il modo di conferimento e il modo di retribuzione. Ma si disse che era appunto questa ragione di necessità finanziaria che imponeva di troncargli i indugi e costringeva il ministro a presentare intanto questo disegno di legge, aggiungetevi sole poche norme sul modo di conferimento del titolo, con riserva di tornar sull'argomento generale della libera docenza a momento più opportuno, in coordinamento a tutto l'insieme della riforma generale degli studi universitari in cui vuol essere inquadrata, costituendone essa parte integrante; quella riforma generale a cui intende appunto la Commissione Reale. E sono lieto, a questo proposito, di dire al Senato (mi duole di non veder qui l'illustre presidente della Commissione, senatore Dini, che avrebbe potuto fare con maggiore autorità questa dichiarazione), sono lieto di dire che la Commissione Reale si appressa ormai al compimento dei suoi lavori, avendo preso formale impegno di esaurire il suo compito entro la prima quindicina del prossimo mese di giugno.

Allora, di fronte a questa necessità impellente di carattere finanziario in, Commissione Reale si è detto: vada pure, si esamini questo progetto, quale l'onor. ministro crede di sottoporlo al nostro giudizio, mantenendo però fermo il principio che sarebbe stato desiderabile di non stralciare dal resto nessuna parte di quel completo organismo universitario, che dovrà tutto essere posato su basi nuove, quali l'autonomia universitaria, gli esami di Stato, ecc.

E così pure avvenne, senza che la Commissione si rendesse imputabile di incoerenza, che essa potè *allo stato attuale della legislazione*, approvare il pagamento dei docenti a carico dello Stato entro i tre quinti della tassa d'iscrizione, mentre in precedenza, come principio da adottare *nella futura riforma generale universitaria* aveva proclamato il principio del pagamento a carico degli iscritti.

Intendiamoci bene. Io non ignoro gl'inconvenienti, gli scandali che sono stati rilevati nella relazione dell'Ufficio centrale, scandali ed inconvenienti cui ha dato luogo in molti casi la libera docenza. Non fo questione di principio, ma di opportunità di momento e cioè se sia da legiferare ora in questa materia, introducendo una modificazione così radicale per ciò che riguarda la questione del modo di retribuire i liberi docenti, questione capitale che presuppone la piena visione e la disciplina dell'istituto della docenza sotto tutti i suoi aspetti. Dichiaro che sarei spietato contro i profanatori delle nostre Università, contro chiunque introduca il mercimonio nella scuola. Nessuna espressione, per quanto rovente, mi parrebbe bastante per bollare i noti scandali che io per il primo vivamente riprovo. Ma io dico: facciamo pure un ordine del giorno in questo senso, che inviti il ministro a risanare l'ambiente dove è guasto (e per fortuna questo non è o non ugualmente in tutte le Università), agendo col ferro e col fuoco; quello che non trovo giusto è che si applichi il principio « pur che il reo non si salvi il giusto pera e l'innocente ». Ci sono pure moltissimi liberi docenti, appartenenti specialmente a certe Facoltà, che usano correttissimamente del diritto che dà loro attualmente la legge. Ed è vano il dire che quando noi avremo introdotto il nuovo sistema, i docenti che abbiano realmente valore troveranno non deserte le loro lezioni, che vi accorreranno, pagando, i discepoli che li tengono nella meritata stima.

È vano dir questo quando tutto il rimanente organismo universitario si lascia inalterato. Data l'elevazione delle tasse universitarie che risale alla legge del 1903, dato, e non è un segreto per nessuno, il prossimo nuovo inasprimento di tasse universitarie che è nel pensiero dell'onor. ministro, non sarà facile che lo studente sia disposto ad aggiungere alle tasse gravose nuovi esborsi per pagare i liberi docenti i cui corsi reputasse giovevoli ad ampliamento della propria cultura. E quando anche lo studente vi sia disposto, non lo saranno sempre le famiglie, che, mirando solo all'insegnamento ufficiale, considereranno il di più come un puro lusso.

Ebbene, io ricorderò quello che Terenzio Mamiani diceva, nel proporre fino dal 1860 un progetto di legge per le modificazioni alla privata docenza. Lo muovevano, egli dichiarava, nella sua relazione, molteplici intenti: l'intento di « crescere le guarentigie e di far vere ed efficaci le sussistenti affine di poter dilatare senza pericolo e insino agli ultimi termini la libertà d'insegnamento nel fatto dell'alta scienza », l'intento di « dar credito nuovo e durevole ai gradi e onori accademici », l'intento di far sì che l'insegnamento libero ed ufficiale entrino in nobile gara ed assidua », ma egli aggiungeva pure l'altro di far sì « che l'amore verso una scienza elevata e difficile si mantenga non solo per ambizione di gloria, ma per desiderio ragionevole e proporzionato di profitto e di lucro ».

Non possiamo esigere, infatti, dal libero docente tanta abnegazione, tanto sacrificio di sé, da lavorare senza adeguato compenso. Quelli che intenderebbero consacrarsi alla scienza e alla cattedra come potrebbero essere incoraggiati a darvi tutta la loro attività quando ogni previsione di profitto sfuggisse per le considerazioni che son venute enunciando?

Allora è meglio essere franchi e fare un unico articolo che dica: la libera docenza è, fino a nuovo ordine, soppressa.

Già l'onor. Fusinato, che si cita nella relazione dell'Ufficio centrale come assai poco favorevole alla libera docenza, che egli un giorno avrebbe qualificato come la foglia secca del nostro albero universitario, in seno alla più volte ricordata Commissione Reale, di cui fa parte, quando, posto il principio che il docente debba essere pagato da chi al suo corso

si iscrive (principio questo che anche io ho votato e che è l'ideale perchè con esso si abolisce la figura ibrida del docente privato retribuito ufficialmente), si toccò l'ulteriore questione della libera docenza esercitata da professori ufficiali, si astenne dal voto dichiarando che fu sempre favorevole al sistema di pagamento dei corsi per mezzo delle quote di iscrizione, ma che oggi far pagare la libera docenza allo studente equivarrebbe a condannarla a morte. Libera docenza e onorarî ai corsi (continuo a riferire le sue precise parole) sono due termini indissolubili. La libera docenza si mette in giuste condizioni di concorrenza se insegnante ufficiale e libero docente possono combattere ad armi pari. Ma allora occorre porre l'esame di stato fuori dell'ambito dell'Università. E poichè, aggiungeva il Fusinato, io non ho molta fiducia che si possa ridare ai professori universitari quella quota sulle iscrizioni che loro compete per la legge Casati, e che fu incamerata dalla legge Matteucci, preferisco astenermi dal voto. Mi pare significativo ricordare queste parole ammonitrici che un uomo come il Fusinato recentemente pronunciava a questo proposito in seno alla Commissione di cui è tanta parte.

E ugualmente ricordo che in quella Commissione intanto fu deliberato da tutti il principio che il docente sia pagato dagli studenti, in quanto nel tempo stesso fu approvato un ordine del giorno alla grande maggioranza per l'abolizione del pagamento della tassa di iscrizione globale (ch'è il sistema odierno secondo il quale ogni studente deve pagare una somma fissa ogni anno) per sostituirvi invece una tassa ad ogni singolo corso.

Ed ecco allora sì la libera concorrenza, poichè lo studente potrà rivolgersi o al professore ufficiale od al libero docente pareggiato in quelle tali materie, sistema che procederà benissimo quando sarà coordinato all'esame di Stato, quando cioè non sia l'insegnante che esamina, mentre l'insegnante *esaminatore*, volere o non volere, è sospettato per ciò solo di una certa pressione, e induce nell'animo dei giovani allettamento ad iscriversi al suo corso, anzichè a quello del competitore, per avventura più valente.

Solo allora vivrà veramente questa salutare competizione e potrà lo studente, in base all'ap-

prezzamento che egli può fare della forza giovane di un libero docente, in confronto a quella che declina di un vecchio insegnante ufficiale, estraneo ormai a nuove correnti di studi, iscriversi al corso del primo. Allora, instaurato questo nuovo ordine di cose, allora soltanto potremo fare buon viso alla radicale innovazione che i miei colleghi dell'Ufficio centrale propongono. Ora sarebbe cosa prematura. Pensate che sullo stesso atteggiamento che deve assumere la libera docenza noi non ci siamo bene intesi, nè il punto così capitale era vulnerato finchè si restava nell'ambito dell'originario nostro progetto di legge, di un progetto cioè che si presentò col modesto compito di regolare il conferimento della libera docenza aumentandone giustamente il rigore: a questo l'onor. ministro nella sua relazione avea dichiarato di voler limitare per ora l'opera sua, credendo intempestivo l'esorbitarne. Ed era bene. Sul concetto, sulla finalità stessa della libera docenza ci possono essere disparità di vedute. Non manca persino chi vagheggia di ridarle in tutto una fisionomia diversa da quella che risulterebbe secondo il progetto che oggi ci sta sott'occhio, vagheggia cioè il ritorno a quel libero insegnamento, estraneo affatto all'ambiente universitario, che fiorì un tempo specialmente a Napoli, e che potè fare così buona prova, di contro a quello che s'impartiva dentro l'Università, una libera docenza, un libero insegnamento che, anche per ciò che riguarda il suo conferimento, vorrebbe estraneo alle pastoie ufficiali.

Ciò fu sostenuto da un autorevolissimo membro della Commissione Reale, l'on. Del Giudice. Si potrà dissentire da lui e infatti io dissento. Ma ad ogni modo resta a decidere se debbasi ravvisare nella libera docenza esclusivamente una funzione di concorrenza, ovvero abbandonare l'idea di concorrenza all'insegnamento ufficiale per attribuirle piuttosto una funzione coadiutrice di questo o finalmente contemperare insieme l'una e l'altra funzione. Ecco possibili disaccordi già su quel che è il punto vitale, la funzione, lo scopo di questo istituto.

Ma anche se scendiamo ad altre questioni particolari, troviamo che si è manifestato in seno alla Commissione Reale un disaccordo profondo su certi punti importantissimi. Per esempio (ed accenno ad alcune non a tutte le questioni

che vi furono toccate e in vario modo risolte), per esempio se si debba limitare il numero dei docenti: altro punto, se si debba creare una figura nuova di professore aggregato, a tipo francese, stabilendo o un periodo di tirocinio o una prova che il libero docente dovrebbe ridare dopo un certo numero di anni, come quando il professore straordinario da amovibile deve passare allo stato di straordinario stabile o da straordinario ad ordinario.

Dunque già sul concetto fondamentale della libera docenza e in una quantità di questioni non lievi ad essa attinenti, c'è molto ancora da discutere e non converrebbe pregiudicare la questione con un provvedimento, ottimo in sè, a cui sottoscrivo *tofo corde* almeno per gli abusi a cui riparerebbe, ma che allo stato delle cose, potrebbe pregiudicare temi così gravi e meritevoli di profonda ponderazione.

Ma allora, mi si opporrà, dobbiamo continuare in questo stato di cose di cui da ogni parte si notano gli inconvenienti? Dovranno perseverare gli abusi, gli scandali, che la relazione non ha mancato di mettere in così viva luce?

Rispondo, fissiamo limiti, adottiamo freni di altra natura se gli esistenti non bastano, e soprattutto applichiamo le norme che già ci sono.

Si potrebbe stabilire che l'iscrizione a carico dello Stato possa essere fatta per un solo corso libero di una data materia, e che lo studente che vuole iscriversi a più corsi liberi di una stessa materia debba pagare del suo alla Cassa universitaria la relativa tassa; che chi è iscritto al corso ufficiale non prenda anche l'iscrizione al corrispondente corso pareggiato del libero docente, che non possa iscriversi contemporaneamente a tre o quattro corsi congeneri, e così via. Sarebbe tolta così una grande sorgente dei guai che si lamentano.

Dissi poi che dei limiti ci sono già: il numero massimo dei corsi liberi a cui lo studente può iscriversi dovrebbe essere dichiarato anno per anno dalla Facoltà. È una norma stabilita nell'art. 107 del vigente regolamento e l'articolo 5 del disegno ministeriale non faceva che riprodurlo.

Veniamo ai programmi. I programmi devono anche essere anno per anno esaminati ed approvati dalla Facoltà e dal Consiglio superiore. Non basta. A colori molto foschi, nella rela-

zione dell'Ufficio centrale, si accenna ad un fatto che non può non impressionare gravemente. Riproducendo le parole del nostro venerando collega Villari, si ricorda che un libero docente potè annunziare un corso di diritto romano al quale si iscrissero 50 studenti di legge, 50 di medicina, 50 di matematica, ecc. e così si giunse ad avere 300 studenti! Orbene, anche contro simile abuso un provvedimento oggi c'è, perchè l'art. 79 del regolamento vigente stabilisce che ogni anno la Facoltà delibera se e a quali corsi di altre Facoltà possa permettersi agli studenti di iscriversi. Quando l'onor. Villari dettava quella pagina, non esisteva siffatta disposizione del regolamento. Ora il pericolo non sarebbe più possibile.

Ancora. L'art. 79 del vigente regolamento dice: l'insegnamento privato è soggetto alla disciplina accademica sotto la sorveglianza del rettore e del preside, e il successivo art. 71 dice: che durante le ore di lezione potrà l'autorità universitaria accedere ai corsi privati, e vi eserciterà la sua giurisdizione disciplinare. Finalmente quando veniamo al momento del *redde rationem*, al momento della liquidazione dei corsi, sappiamo tutti che i liberi docenti hanno obbligo di presentare i loro registri in cui, al paro dei professori ufficiali, devono aver notate le lezioni e gli argomenti in essi trattati. È il Consiglio accademico che esamina questi registri; e, secondo il disposto dell'art. 79, deve falciare le propine dei liberi docenti quando trovi segnate delle lezioni che effettivamente non sono state impartite, o ridurre il compenso proporzionalmente alla riduzione subita per qualsiasi causa dal corso.

E realmente il Consiglio accademico, di cui ho l'onore di far parte a questa riduzione procede annualmente, e altrettanto so che avviene in molte altre Università, senza riguardi per nessuno. Ma se, ad onta di tutte queste cautele dettate nel regolamento con tanta minuziosità, perseverano gli scandali in qualche Università o almeno in qualche facoltà, se qualche centro di infezione ancora sussiste, non si dica tuttavia che lo scandalo è generale ed egualmente intenso dappertutto, questo significa che troppo spesso i depositari della autorità accademica, che avrebbero il potere nelle loro mani di impedirlo, o per amor di quieto vivere o per altre difficoltà che usi inveterati oppongono

pur troppo anche ai migliori, non si valgono dei mezzi che starebbero a loro disposizione. Ma posto ciò, un simile stato di cose tradisce un guaio molto più grave nel nostro ordinamento universitario in generale, dacchè non nel solo campo della privata docenza è a temere questa rilassatezza o impotenza delle autorità, che dovrebbero essere vigili custodi per i corsi liberi e per quelli ufficiali ugualmente secondo quanto prescrive la legge e il regolamento, fa sospettare delle mutue concessioni e delle arrendevolezza, e fa sì che si debba all'intero ordinamento universitario provvedere rapidamente e con ferrea mano. E a questo generale rinnovamento dell'ordinamento universitario, da cui male si staccherebbe soltanto questa parte attinente alla libera docenza, oltrepassando i limiti posti dall'originario disegno di legge io ho fede che si possa venire al più presto.

Un commissario dell'Ufficio centrale mi augurava di vivere tanto da poter vedere l'attuazione di questa generale riforma; io lo ringrazio di questo augurio che mi farebbe vivere, nel suo pensiero, sino agli anni di Matusalemme; ma non divido codesto pessimismo, e non lo deve dividere l'onorevole ministro.

Se egli così avesse pensato, avrebbe fatto, io credo, conoscendo la sua franchezza, avrebbe fatto ciò che fece l'on. Scialoja per un'altra Commissione Reale, per quella Commissione istituita dal Gallo al fine di studiare la riforma della legislazione di diritto privato. Egli vide che la Commissione non dava tutti quei frutti che se ne attestavano soprattutto in causa della soverchia ampiezza del tema, poichè la revisione della legislazione di diritto privato involge la riforma del codice civile, del commerciale e di una immensa congerie di leggi speciali e si decise a promuovere lo scioglimento di quella Commissione, per procedere invece a legiferare su questo o su quel punto, valendosi volta per volta del consiglio e dell'opera di Commissioni speciali. A questo procedimento non si è attenuto l'onor. Credaro; io ritengo dunque che egli abbia fede nell'opera della Commissione reale la cui istituzione è dovuta al suo predecessore, e che, quando la Commissione avrà compiuto, fra non molto, l'opera sua, saprà valersene, ed in base ad essa presentare un progetto di legge di riforma integrale.

Egli che ha onorato dal più umile al più alto tutti i gradi dell'insegnamento, egli che ha l'alta benemerenzza di aver riordinato l'insegnamento primario, che sta per acquistare uguale benemerenzza in ordine all'insegnamento medio, completerà certamente l'opera sua, e così una triplice aureola circonda la sua fronte, fronte di uomo che pari all'altezza della mente, ha la dirittura dell'animo e la tenacità dei severi propositi. (*Bene*).

FOÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOÀ. Spero di essere brevissimo. Io ricordo che il Senato ha discusso pochi anni sono largamente la questione della libera docenza, essendo stato qui presentato il tema con dichiarazione di urgenza per sanare la nostra vita universitaria. Non si sono davvero risparmiati termini per classificare lo stato della libera docenza tra noi. Si è parlato con un realismo franco, sì che avrebbe anche potuto sembrare il frutto di una esagerazione da parte dell'oratore, ma fortunatamente poco dopo, anche all'altro ramo del Parlamento, venne fatto un vero processo all'istituto della libera docenza fra noi, così in entrambi le Camere la questione è stata sollevata ad una altezza notevole reclamando la grande urgenza della sua soluzione.

Quando ho saputo che l'onor. ministro aveva presentato un disegno di riforma della libera docenza, nella mia ingenuità ho attribuito questa sua mossa felicissima un poco anche all'influenza che potevano avere esercitato le discussioni parlamentari suddette. Il collega Polacco vuole che invece lo stimolo principale, se non l'unico, per la presentazione di questo disegno di legge, sia stata la causa dei docenti riguardo al prelevamento delle propine solo sui tre quinti delle tasse versate dagli studenti.

Ora, che il momento finanziario di tale importanza abbia potuto essere la causa determinante, lo posso ammettere, ma ritengo sempre, conoscendo la nobiltà dell'onor. ministro e la sua elevatezza di mente, che egli abbia inteso realmente di rispondere alla necessità riconosciuta di una riforma anche indipendentemente dalla speciale contesa finanziaria del momento. Egli ha tenuto nel suo primo progetto quella formula che, su tre quinti delle tasse degli stu-

denti, si dovesse prelevare la quota di pagamento per i docenti. Ma l'Ufficio centrale ha creduto di dover saltare il fosso, come disse l'onor. Polacco, e di dover insistere sul punto capitale, che riguarda il modo di pagamento, perchè da esso dipende l'andamento di tutta la docenza stessa.

Il modo di pagamento preferito dall'Ufficio centrale fu quello della retribuzione diretta del discente al docente: cioè chi vuole i corsi se li paghi.

Ora il ministro che aveva prima presentato un altro metodo di pagamento, identico a quello vigente, solo che era limitato ad una parte delle tasse scolastiche, ha concluso egregiamente con aderire alla proposta dell'Ufficio centrale, il quale ha insistito soprattutto nel rilevare che la legge attuale ha un carattere tecnico, è vero, ma ha anche prima e sopra ogni altro un carattere profondamente morale. Ed a questo il ministro fece nobilmente atto di adesione, onde oggi siamo in presenza dell'importante fatto compiuto che, ministro ed Ufficio centrale sono concordi nel determinare questo modo di pagamento, che cioè chi vuole il corso se lo paghi, entro determinate regole stabilite nella legge.

Ciò non costituisce affatto una novità, è un ritorno parziale alla nostra legge fondamentale, alla legge Casati; ma è soprattutto uniformare l'istituto della libera docenza italiana a quello che sono gli istituti di libera docenza di tutto il mondo civile. E a tale proposito ricorderò che essendosi pochi anni or sono disegnati movimenti intensissimi per ottenere l'introduzione della libera docenza anche in Francia, dove esiste il vecchio istituto dell'aggregazione (che noi molto opportunamente abbiamo soppresso e che non desidereremmo di ristabilire) anche in Francia, dico, tutti coloro che domandavano l'istituzione della libera docenza, avevano a fondamento che il discepolo dovesse retribuire il maestro. Questo criterio adottato avrebbe per effetto la soppressione automatica della massima parte degli scandali che noi oggi deploriamo; perchè lo studente il quale non deve tirar fuori di tasca neppure un quattrino, volentieri accorda per compiacenza la sua firma che non gli costa niente e che potrà forse procurargli qualche favore, a qualunque docente che gliela domandi, o gliela faccia domandare con mezzi più o meno leciti; perchè noi tutti

per pratica sappiamo ciò che fanno certi inservienti o gli amici degli amici, a questo proposito. (*Vive approvazioni*).

Per queste ragioni, onor. Polacco, se ella dice che non si debbono accumulare accuse su tutti i docenti, pure ella nella sua purissima coscienza mi accorderà che uno dei principali scandali di questo istituto oggidi è questo: che noi troviamo, ad esempio, 50, 60 firme per l'iscrizione ad un determinato corso mentre saranno due o tre i presenti al corso stesso. Noi questo vediamo continuamente; ma vediamo anche di peggio. Cito un fatto che è dei nostri giorni. Esiste un corso di medicina nel quale insegnano due professori di chirurgia, uno è il patologo-chirurgo e l'altro il clinico-chirurgo. Insegnano nel medesimo anno, quindi gli studenti s'iscrivono a questi due corsi: ebbene, nella parte di iscrizioni a corsi liberi, si notano altri tre corsi liberi di chirurgia! È possibile che lo studente senta la necessità di cinque corsi di chirurgia in un anno? Certamente non li frequenterà perchè gli basteranno i due corsi ufficiali, e ciò che è anche più espressivo è che l'anno successivo nessuno pensa più a corsi di chirurgia perchè non ne hanno più bisogno avendo fatto gli esami. Questo è uno scandalo che non si riferisce a corruzioni o a firme estorte, ma è conseguenza diretta del nostro ordinamento per cui vediamo la manifestazione di una continua menzogna sistematizzata. Ciò accade in qualunque dei nostri centri universitari, e sarebbe un errore credere che una sola Università sia la sede di questi scandali; tutte lo sono, al nord e al sud; perchè, dato il sistema vigente, ci vorrebbe o un eroe o un pazzo a non profittarne. E di eroi non ve ne sono tutti i giorni; e se qualcuno ha il suo momento di eroismo questo poi passa una volta o l'altra, di fronte ai vantaggi che il sistema assicura. E un pazzo sarebbe giudicato colui che rifiutasse ostinatamente quello che la fortuna gli viene porgendo sotto forma tanto comoda e profittevole.

Noi pertanto non miriamo a combattere l'Università tale, o il tale insegnamento, noi combattiamo un sistema sotto il quale è possibile uno scandalo continuato come quello che segue fra noi. È un avviarci verso una riparazione completa del male, il determinare questo principio, che il corso essendo pagato dal discepolo, è

realmente quello di cui il discepolo sente il bisogno, ciò che non si potrebbe dire dei corsi sino ad oggi esistenti. (*Approvazioni*).

Ma udiamo anche le parole dei pessimisti. Essi dicono: se stabilirete questo nuovo sistema di retribuzione dei docenti, voi demolirete la libera docenza!

Io convengo che noi demoliremo la libera docenza come è adesso, ma non intendo che questa legge sia una sentenza di morte per la libera docenza in generale, perchè anche oggi, in cui viviamo sotto il pessimo sistema della retribuzione da parte dello Stato, abbiamo esempi, e proprio nella nostra Università più popolosa, di docenti privati i quali fanno un corso a pagamento degli studenti, che ne richiedono l'opera perchè ne traggono un giovamento per la preparazione agli esami.

Ebbene io credo che anche nell'avvenire si verificherà lo stesso e dappertutto. D'altra parte io mi proporrei questo dilemma: o questi discenti che pagano del proprio i docenti a titolo privato vi saranno, ed allora sarà dimostrato che la libera docenza vive malgrado sia stato abolito il vecchio sistema; o discenti non paganti direttamente il docente ci saranno, ed allora sarà provato che il vecchio sistema non rispondeva ad un bisogno (*benissimo*), perchè una volta messo lo studente nella libertà di scegliere o di non scegliere, preferisce di non andare a nessun corso privato.

Però, onor. ministro e onor. Ufficio centrale, esiste una questione subordinata. Noi distinguiamo ordinariamente i corsi pareggiati ed i corsi complementari. Credo che sarebbe opportuno esaminare se quando uno studente si iscrive e paga del proprio un corso pareggiato, i cui effetti legali sono identici a quelli del corso ufficiale, gli debba esser restituito quel tanto di tassa che paga per il corso pareggiato, visto che egli non fruisce l'insegnamento dello Stato. Questa a me sembrerebbe una questione degna della vostra attenzione.

Sembra tuttavia che c'è un pericolo, l'ammetto, è quello che potrebbe derivare un incoraggiamento alla istituzione di corsi pareggiati, mentre noi dobbiamo desiderare che siano piuttosto incoraggiati i corsi complementari.

Certo l'antico concetto della libera concorrenza oggi non lo nutriamo più, per la ragione

che è divenuto estremamente difficile il fare concorrenza all'insegnante ufficiale, il quale munito come è di tutto quanto gli è necessario ha mezzi scientifici che un privato non può assolutamente possedere. Ma questa tuttavia non è una legge generale. Vi sono corsi che non implicano tale dovizia di mezzi scientifici, ed anche esistono docenti che occupano, ad esempio, negli ospedali il posto di direttori di sala che potrebbero essere paragonabili ad una clinica dello Stato, e in cui vi si potrebbe svolgere un corso pareggiato in concorrenza all'insegnamento ufficiale. Sono questi corsi per i quali vorrei si esaminasse se esiste l'opportunità di restituire al discepolo la spesa, difalcandola dalla tassa pagata dallo Stato.

Un'altra piccola osservazione, che è anzi veramente solo una raccomandazione all'onorevole ministro, si riferisce alla Commissione esaminatrice.

Innanzitutto io avrei preferito che la Commissione fosse per un anno solo e non per due. Ad ogni modo, accetto la proposta come sta, cioè della Commissione biennale perchè, se non altro si avrà il vantaggio di non sottoporci troppo di frequente a delle votazioni. Ma faccio la raccomandazione all'onorevole ministro che nel regolamento sia stabilito che la Commissione non abbia l'obbligo di risiedere in Roma tutte le volte, e ciò per la ragione, che sebbene Roma potrebbe parere il punto centrale che offrirebbe a tutte le parti d'Italia il ritrovo più facile, tuttavia dovendosi all'esame di libera docenza annettere una prova pratica sperimentale per molte discipline, ne verrebbe che i nostri colleghi di Roma sarebbero sempre obbligati a prestare i loro materiali e i loro laboratori per tutti i docenti d'Italia; mentre oggi col sistema delle Commissioni locali, un po' per uno ci dividiamo questo incomodo. È vero che io parlo sotto l'impressione del numero attuale dei docenti che dopo l'approvazione di questa legge sarà notevolmente diminuito, ma io credo che non sia mai sconveniente che la Commissione possa scegliere la sede che reputa più opportuna; sceglierà Napoli se le domande sono in numero prevalente di aspiranti del Mezzogiorno d'Italia; sceglierà una città dell'alta Italia se le domande saranno in maggioranza provenienti dall'alta Italia.

Detto questo, mi congratulo col nostro illustre relatore e coll'Ufficio centrale per il bellissimo lavoro che hanno compiuto.

MAZZONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Probabilmente l'onorevole ministro, che ha profonda conoscenza dei mali universitari in genere, e dei mali della libera docenza in specie, sarebbe stato contentissimo di poter presentare ora al Parlamento una legge che riguardasse non soltanto il conferimento della libera docenza ma tutto quel complesso di riforme che l'amico senatore Polacco, nel suo bel discorso, ci ha delineato in relazione ai lavori della Commissione Reale cui egli così degnamente appartiene.

Senonchè io mi rendo conto della ragione che ha spinto l'onorevole ministro (e lo vediamo assecondato dall'Ufficio centrale) a presentare intanto questo disegno parziale, cercando di migliorare almeno quanto concerne il conferimento della libera docenza. Perchè certamente tra i mali, molti e gravi, dell'insegnamento universitario, uno che si può considerare come caratteristico sta nella continua, crescente, strabocchevole richiesta di libere docenze e nei mezzi troppo facili con cui esse si conseguono. Purtroppo la libera docenza, che pure ha indubbiamente valorosi campioni, è spesso ottenuta piuttosto dall'altrui condiscendenza e mollezza che da meriti sicuri che si abbia il richiedente. E ciò è di per sè la radice dei danni ulteriori.

Non è male che, dunque, si cominci dal provvedere alla radice: sarà poi più facile provvedere al resto.

Riservandomi qualche altra breve osservazione, nella discussione degli articoli, richiamerò ora l'attenzione sopra alcun punto che rientra nella discussione generale.

Concordo pienamente coll'onorevole ministro, e do lode all'Ufficio centrale di averne sostenute le idee, quanto a cercare che il libero docente sia messo il più possibile in parità di condizioni coll'insegnante ufficiale. Un'alta idealità vorrebbe, anzi, che ci levassimo alla figura del libero docente che in realtà fosse in tutto e per tutto pari al professore ufficiale; non potendosi ciò, si deve almeno avvicinarsi a tale concetto, praticamente. Ora, secondo l'art. 6, il libero docente decadrà dal professare l'in-

segnamento se per cinque anni consecutivi non l'abbia esercitato: ed è forza chiedersi se non saremo ancora dinanzi alla triste condizione presente, in cui la parola « esercitare » vuol dire tenere, dentro un intero quinquennio, soltanto dieci, cinque, due, o anche una sola lezione! E notate, onorevoli colleghi, che non riduco le lezioni a una sola per artificio dialettico; perchè, appartenendo al Consiglio superiore della pubblica istruzione, so frequente il caso di libere docenze, per le quali il titolare non decade dal titolo soltanto perchè può dimostrare di aver fatta nel quinquennio una lezione. Il che è veramente enorme!

Se l'art. 6, parlando così in generale di esercizio, intende dire che debba cambiarsi il sistema, saremo d'accordo: altrimenti con la nuova legge, invece di rimediare a un male, non faremo che confermarlo e però aggravarlo.

Così nell'art. 4, distinguendosi i corsi pareggiati dai corsi complementari o parziali, a me sembra che forse ci si allontani dall'idea sostanziale che certamente è del ministro e dell'Ufficio centrale; in quanto si ammette il compenso in proporzione non delle 50 lezioni ma anche della frazione delle 50 lezioni che il docente abbia fatto. Se non erro (a parte il decoro dell'insegnamento, ricompensato talvolta con una somma che sarebbe misera o ridicola), noi ci allontaniamo da quel che deve essere lo scopo della riforma; far sì che la libera docenza, conseguita con accertamento severo, abbia poi a dare nobile prova di sé, domandando all'insegnante libero, per la scienza e per la didattica, ciò che domandiamo al professore ufficiale.

Devo ancora intrattenere il Senato sopra l'articolo delle disposizioni transitorie, sul quale, nel suo alto discorso, il collega Polacco ha fatto, a me sembra, un dilemma preciso.

Secondo il disegno di legge del ministro si verrebbe a porre quasi un veto alle domande di libera docenza pervenute dopo il giorno di presentazione del disegno di legge: secondo l'Ufficio centrale la proibizione diventa ancora più restrittiva, perchè rimangono ferme tutte quelle libere docenze, per le quali già non sia stata formata la Commissione esaminatrice nel giorno della presentazione di questo disegno di legge.

Ora avvertano gli on. colleghi che, sotto la semplice ed innocua apparenza di una disposizione transitoria, il Senato si trova innanzi ad

un fatto che, per quello che io so, non ha precedenti in tutta la legislazione italiana. L'abilità dell'Ufficio centrale e del suo illustre relatore richiama, è vero, facendo balenare quasi, attraverso una parola, un'idea, richiama e rammenta la legge del catenaccio, che si pone talvolta per gli zuccheri, per il caffè, per altre derrate alimentari, col savio intento di impedire incette, frodi, doli, che diminuirebbero i profitti dell'Erario.

Ma la scienza non può essere trattata come balle di zucchero o di caffè. E inoltre io mi domando se il cittadino italiano possa da un momento all'altro trovarsi in questa condizione, che per lui non valga nè la legge fino allora in vigore nè la legge che da un ministro si spera che venga a sostituire la legge abrogata. È da ammettere questa nuova forma di provvedimenti legali per cui un ministro, col presentare un disegno di legge, sospenderebbe i diritti del cittadino che si è valso di una legge in vigore?

In altri termini, finchè la legge nuova non è approvata dal Parlamento, e perciò non è legge, la legge vecchia non dura in vigore? E dico: il cittadino ha l'obbligo di conoscere, non soltanto le leggi e i regolamenti, ma anche i disegni di legge? E, mi permettano il ministro e l'Ufficio centrale di insistere ancora: l'Amministrazione ha il dovere, oltre che di far rispettare le leggi e i regolamenti, di fare anche rispettare i disegni di legge prima che diventino leggi dello Stato?

Il Senato con la sua sapienza giudicherà; e certamente il Parlamento può fare quello che vuole; ma non so se l'occasione di un disegno di legge per il conferimento della libera docenza sia la migliore per un'innovazione che è, non fosse altro, assai ardita.

Comunque sia, ben venga, e meglio verrà se alquanto migliorato, questo disegno di legge; perchè noi, lamentando i gravi mali della libera docenza, dobbiamo, non già desiderare in nessun modo che essa perisca, ma desiderare ed affrettare il momento in cui rigogliosa fiorisca. La libera docenza è una bellissima gara di ingegni, ed è un tirocinio salubre per i professori: in un certo senso è un vivaio dal quale si traggono quelli che crescono e propagano la scienza; in un altro senso è un istituto di emulazione proficua. Se il professore universi-

tario può facilmente essere condotto dall'età a dare meno di sé all'esercizio del suo insegnamento, è molto bene che accanto a lui si formi quegli che sarà destinato ad essergli successore; ed anche è bene che la giovane forza stimoli, per quanto è possibile, l'esperienza acquisita della cattedra ufficiale, e la costringa a dare sempre, fino al termine, tutto quello che può.

Per queste ragioni credo che il disegno di legge, anche se si desidera che venga migliorato, meriti di essere accolto con soddisfazione, e votato; ed io non ho che ad augurarmi di poterlo votare con tranquillo animo, dopo che l'onor. relatore e l'onor. ministro mi avranno convinto che le obiezioni da me sollevate non hanno alcun fondamento. (*Bene*).

DI CAMPOREALE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Anzitutto debbo ringraziare il collega Foà ed il collega Mazzoni dei benevoli e lusinghieri giudizi che hanno dato sull'opera dell'Ufficio centrale.

Contro questo progetto di legge ha parlato il solo nostro collega senatore Polacco; il quale come egli stesso ha rammentato, membro della Commissione, non si trovò in tutto d'accordo con la maggioranza.

Osservo però che il dissenso del senatore Polacco si è manifestato sopra due soli punti che formano argomento di questo disegno di legge e quindi pare a me, che il fatto stesso che egli limita il suo dissenso a questi due soli punti, diminuisce alquanto l'efficacia del suo ragionamento.

L'onor. senatore Polacco in sostanza ci ha detto che, in attesa del responso della Commissione Reale, egli ritiene inopportuno il trattare la questione della libera docenza. Ma allora, dato questo concetto, la sua opposizione assume il carattere di una pregiudiziale ed egli non avrebbe dovuto limitare la sua opposizione a qualcuna delle proposte, ma estenderla a tutto quanto il disegno di legge presentato dal Ministro.

Anche il metodo di conferimento della libera docenza è uno dei punti essenziali dell'ordinamento stesso della libera docenza, eppure l'onorevole Polacco nulla ha obiettato alle nuove norme con le quali lo si vuole disciplinare.

Avrei compreso che il senatore Polacco avesse

voluto che nulla fosse innovato in materia di libera docenza, fino a quando non si potesse risolvere l'intero problema, ma il volerne risolvere una parte, e forse quella relativamente meno importante, e lasciare insoluta quella che a noi sembra il punto più grave, non parve all'Ufficio centrale, e credo non parrà al Senato una procedura consigliabile.

Il senatore Polacco ha ammesso essere vero che avvengono degli abusi, che è vero che il funzionamento della libera docenza è causa di scandalo, ma egli ritiene che si potrebbe rimediare con un maggior rigore da parte dei rettori nella sorveglianza, con un maggior rispetto delle norme regolamentari, che egli ha enumerato, e che egli reputa essere sufficienti qualora fossero severamente e rigidamente applicate.

Io credo però che il senatore Polacco, il quale ha molta più esperienza di me in questa materia, tanto più che io non ne ho alcuna, non può ignorare che in pratica non è possibile che queste disposizioni di sorveglianza, di controllo siano eseguite; nessun rettore, nessuna Facoltà, nessun Consiglio accademico ha mai pensato, o penserà mai, di poter fare il carabiniere, di poter fare questo lavoro di controllo sopra l'opera di colleghi nell'insegnamento. Ed anche che lo volesse fare non vi avrebbe la possibilità di farlo. In pratica queste disposizioni restano lettera morta e lo sperare di trovare un rimedio ai mali con questo ipotetico rigore e rispetto delle disposizioni regolamentari, è una illusione.

Il senatore Polacco afferma che la disposizione per la quale i liberi docenti siano retribuiti dagli studenti, sarà la morte della libera docenza. Su questo punto ha risposto in modo così completo ed efficace il senatore Foà, che io posso associarmi a quanto egli ha detto. L'onor. Polacco ritiene che le tasse universitarie essendo assai gravose gli studenti non verranno o potranno sopportare l'onere della retribuzione dovuta ai liberi docenti.

Io mi permetto di dissentire dall'onor. Polacco, penso invece che le tasse scolastiche, sono in misura abbastanza bassa.

Come è ricordato anche nella relazione, per la legge Casati di cinquanta anni fa, le tasse universitarie erano più alte di quello che oggi non siano. Viceversa le spese universitarie sono

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-1913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1913

cresciute in una proporzione enorme da quell'epoca ad oggi, il valore del denaro è diminuito. Io anzi mi domando se è giusto, che le tasse rimangano così basse in confronto al costo della moderna organizzazione universitaria. Anche quando gli studenti saranno tenuti a pagare i corsi liberi, oltre alla regolare tassa d'iscrizione, credo che, in complesso, gli studenti non saranno eccessivamente gravati; al postutto si tratta di dieci o dodici lire l'anno per ogni corso.

Il senatore Foà ha accennato all'opportunità di provvedere a che sia restituita agli studenti quella quota di iscrizione corrispondente ai corsi pareggiati che esso intendesse di frequentare di preferenza ai corsi ufficiali.

Io penso che così facendo, si riaprirebbe la porta agli abusi, ed inoltre osservo che si va incontro ad una questione di principio. Deve lo Stato pagare due corsi per la stessa materia, l'uno ufficiale e l'altro libero? Si verrebbe ad avere un corso ufficiale ed un altro corso simile tenuto da un libero docente, ma che sarebbe anch'esso indirettamente pagato dallo Stato, in quanto che una parte delle tasse di iscrizione, anziché andare alle casse dello Stato, andrebbe al libero docente. Avremo sempre questo fatto, che lo Stato paga due corsi per la stessa materia invece di uno.

FOÀ. Ma non per lo stesso allievo.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Io non ho l'autorità del senatore Foà in questa materia, ma il concetto mio è questo: l'Università è un servizio di Stato.

Ha lo Stato diritto di percepire un corrispettivo per questa sua prestazione da chi chiede di essere ammesso a fruirne? Se sì, la tassa di iscrizione è devoluta per intero allo Stato in corrispettivo del servizio che mette a disposizione degli studenti; e quando lo Stato per una materia ha provveduto un insegnante e poichè lo Stato deve ritenere che i suoi insegnanti siano atti ad impartirlo, non si capisce perchè egli debba retribuire un altro insegnante per fare lo stesso corso. Per questi motivi io penso che il suggerimento del senatore Foà non sia accettabile.

Un'altra osservazione egli ha fatto, quella che riguarda la sede dei concorsi, cioè se si debbano tenere a Roma o altrove. Questa è

una raccomandazione che l'Ufficio centrale non può che passare all'onor. ministro. Nel disegno di legge nulla è detto in proposito; sarà il regolamento il quale stabilirà se si dovranno tenere a Roma o altrove.

Riguardo alla disposizione transitoria hanno parlato gli on. Polacco e Mazzoni. Su questo punto osservo che non vi è nulla di anormale in questa disposizione; disposizioni analoghe a quella proposta dal ministro in questo progetto di legge si trovano in altre leggi; se bene ricordo proprio pochissimi giorni fa abbiamo approvato una legge sull'ispettorato del lavoro (ed io faceva parte dell'Ufficio centrale) nella quale vi era una disposizione per la quale si stabilivano nuovi requisiti per la nomina degli ispettori del lavoro, e si stabiliva che non si potessero scegliere questi ispettori se non con le nuove norme rimanendo sospese tutte le domande dal giorno della presentazione del progetto di legge.

Il senatore Polacco, del resto, non avrebbe dovuto essere così severo contro questa disposizione, inquantochè egli stesso aveva proposto la nuova redazione della incriminata disposizione transitoria, redazione che fu adottata dall'Ufficio centrale, quando il senatore Polacco, cambiando avviso, ne ripudiò la paternità.

Peraltro, a parte la questione di forma, noi sappiamo come, nel primo trimestre di quest'anno siano state presentate ben 262 domande per concessione di libera docenza, di fronte a 105 presentate dal corrispondente trimestre dell'anno precedente. Se si dà uno sguardo alle tabelle pubblicate nella relazione, si vede che i liberi docenti che nel 1911 erano 1828, ora sono arrivati a quasi 2400, ciò che significa che in meno di due anni i liberi docenti sono cresciuti di quasi 600.

Ora a me sembra, di fronte a queste cifre, che l'esitare a mettere un freno a questa minacciata invasione sarebbe il mezzo più efficace per discreditarne completamente questo Istituto. Questa pleora di candidati tradisce il timore che con norme più severe la ambita ma meritata abilitazione non potrebbe essere ottenuta. Aggiungo anzi che l'opposizione a questa disposizione transitoria io la troverei più giustificata da parte di coloro che vogliono la morte della libera docenza che non da parte di coloro che ne vogliono la vita.

Non è serio, non è dignitoso lasciar la porta aperta ad una invasione di liberi docenti, i quali sperano potere passare attraverso la porticina per la quale già sono entrati prima di loro tanti altri, che certo non hanno aumentato il prestigio della libera docenza.

L'onor. Polacco ha rilevato che vi è divergenza di opinione sulla funzione e sullo scopo della libera docenza, ma sopra un punto io credo che non vi possa essere che un'opinione sola, e cioè che per il decoro delle nostre Università, per la dignità dei nostri studi superiori, sia assolutamente necessario che si metta riparo ad uno stato di cose veramente deplorabile. Non si può dare giornalmente ai nostri giovani studiosi l'esempio di pratiche indecose, di manovre scorrette, di procedimenti biasimevoli, da parte di coloro che dovrebbero essere non soltanto istruttori ma anche educatori della nostra gioventù. (*Benissimo*).

Io non vivo nel mondo universitario, poco anzi lo conosco, ma raccogliendo le voci che sono generali conosco che l'odierno funzionamento di questo Istituto della libera docenza, che pure ha un passato così glorioso, è diventato uno scandalo; ne sono addolorato, tanto che vi è radicata in me la piena convinzione essere assolutamente necessario di epurare senza indugio questo ambiente, di farla una buona volta finita con questa causa di scandali giornalieri sotto ogni punto di vista deplorabili.

Certo che sarebbe stato molto meglio che questa riforma della libera docenza avesse fatto parte della riforma più generale degli studi universitari; ciò avrebbe evitato alcuni inconvenienti; ma sono anni che questa riforma è attesa, e intanto il male peggiora. L'on. Polacco ci ha detto che la Commissione Reale è al termine dei suoi lavori.

Io invito il senatore Polacco, invito il Senato a rammentare che sono tre anni e mezzo che questa Commissione lavora e ancora non ha concluso. Sono trent'anni che io sono entrato in Parlamento e ricordo che quando vi entrai la prima volta si discuteva del progetto Baccelli sulla riforma universitaria e da allora in poi ne ho sentito parlare sempre ma non si è riusciti mai a concretare niente.

Spero che questa volta l'onor. Credaro sia più fortunato e che la Commissione Reale presenti delle proposte che raccolgano il consenso

generale, ma per conto mio, dati i precedenti, sono e rimango scettico. Credo che intanto il Senato farà opera molto saggia se metterà riparo ad uno stato di cose che in verità è urgente far cessare nell'interesse della dignità e del decoro delle nostre Università.

Raccomando quindi al Senato vivissimamente di voler accogliere questo progetto di legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione di questo progetto di legge è rinviato alla seduta di lunedì.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Modificazione al testo unico della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269:

Senatori votanti	95
Favorevoli	80
Contrari	15

Il Senato approva.

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 1587.27 per provvedere al saldo di spese residue obbligatorie, iscritte nel conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12:

Senatori votanti	95
Favorevoli	85
Contrari	10

Il Senato approva.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 113,428.72, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12, concernenti spese facoltative:

Senatori votanti	95
Favorevoli	86
Contrari	9

Il Senato approva.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 12,450,760, verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli del bilancio del-

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1913

L'Amministrazione ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1911-12:

Senatori votanti	95
Favorevoli	85
Contrari	10

Il Senato approva.

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 61,711.32 per provvedere al saldo di spese residue facoltative iscritte nel conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12:

Senatori votanti	95
Favorevoli	85
Contrari	10

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1912-13:

Senatori votanti	95
Favorevoli	84
Contrari	11

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Protezione del bacino idrologico di Montecatini (N. 916);

Concessione a privati del servizio di recapito (per espresso) delle corrispondenze spedite nelle località di loro provenienza (N. 960).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Sul conferimento della libera docenza (Numero 947. - *Seguito*);

Conversione in legge del R. decreto 9 gennaio 1913, n. 11, col quale venne vietata la

caccia al camoscio (*Rupicapra ornata*) nei comuni di Civitella Alfedena e Opi (Aquila) e di Settefrati (Caserta) e nelle località circostanti (N. 968);

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 981);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 969);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 987);

Approvazione di due convenzioni e di un protocollo finale, firmati a Bruxelles addì 23 settembre 1910, aventi per oggetto l'urto fra navi e l'assistenza ed il salvataggio marittimi (Numero 945);

Tombola a favore degli ospedali riuniti di San Miniato e dell'ospedale della Misericordia e Dolce di Prato (N. 467);

Tombola a beneficio degli ospedali di Pistoia, Tizzano e San Marcello Pistoiese (N. 468);

Tombola telegrafica a beneficio del ricovero intercomunale per la vecchiaia in Rodigo e per l'ospedale di Sabbioneta (N. 469);

Tombola a beneficio dell'ospedale di San Lorenzo in Colle Val d'Elsa (N. 472).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634).

La seduta è sciolta (ore 18.15).

Licenziato per la stampa il 9 maggio 1913 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 3 MAGGIO 1913

Modificazione al testo unico della legge comunale e provinciale
21 maggio 1908, n. 269

Art. 1.

Gli articoli 32, 33, 35 (3° e ultimo comma), 36, 38, 43 (1° comma, n. 3), 58 (ultimo comma), 60 (secondo comma), 61, 63 (3° comma), 65, 124 (2° comma, prima parte) del testo unico della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908 n. 269, sono abrogati.

Art. 2.

A gli articoli sottoindicati del testo unico della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269, sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte:

Art. 12. — Per essere elettore è necessario di essere cittadino dello Stato e di godere dei diritti civili nel Regno.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per l'esercizio del diritto contemplato nel presente articolo, i cittadini delle altre provincie italiane, quand'anche manchino della naturalità.

L'acquisto del diritto elettorale da parte dei non italiani è regolato dalla legge 13 giugno 1912, n. 555.

Art. 13. — Sono elettori coloro che trovansi iscritti nelle liste elettorali politiche e che potranno esservi iscritti in virtù degli articoli 2, 3, 4 e 24, terz'ultimo comma, del testo unico della legge elettorale politica 30 giugno 1912, n. 666.

Gli elettori di cui al presente articolo possono esercitare il loro diritto solamente nel comune dove hanno la residenza e sono compresi nel registro della popolazione stabile.

Quando costoro abbiano almeno da sei mesi trasferito la loro residenza in un altro comune e siano stati iscritti nel registro della popolazione stabile di esso dovranno, a loro domanda, o, in mancanza di questa, di ufficio essere radiati dalle liste elettorali e dal registro della popolazione stabile del comune ove avevano la residenza ed essere iscritti in quelli del nuovo comune.

La domanda per la nuova iscrizione dev'essere presentata nel termine stabilito dall'art. 28.

Alla domanda deve essere unito un certificato del sindaco del comune della precedente residenza che attesti che il richiedente non sia compreso o sia stato cancellato dalle liste del comune medesimo.

Quando la cancellazione o l'iscrizione siano avvenute d'ufficio il sindaco del comune in cui esse hanno avuto luogo deve darne avviso al sindaco del comune in cui debbano operarsi la corrispondente iscrizione o cancellazione dalle liste.

Art. 14. — (1° comma):

Sono elettori, quando abbiano compiuto il ventunesimo anno di età, ovvero lo compiano non più tardi del 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione delle liste, coloro che pagano annualmente nel comune una contribuzione diretta erariale di qualunque natura, ovvero una somma non inferiore a lire cinque per tasse comunali di famiglia o fuocatico, sul valore locativo, sul bestiame, sulle vetture, sui domestici, sugli esercizi e sulle rivendite o per altre tasse comunali esigibili per ruoli nominativi.

(3° comma). — La contribuzione diretta erariale, di cui nel primo comma del presente articolo, non è computata per il riconoscimento del diritto elettorale se lo stabile non siasi posseduto anteriormente alle prime operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali.

Aggiungere dopo l'ultimo comma:

I contratti di cui ai numeri 1 e 2, debbono avere, per gli effetti indicati nel presente articolo, data certa che risulti da atti o contratti anteriori di sei mesi almeno al tempo stabilito dall'art. 37 per la revisione delle liste elettorali.

Art. 15. — La disposizione del 3° comma dell'articolo precedente non si applica al possessore a titolo di successione o per anticipazione di eredità.

Art. 16. — *Soppresso il 2° comma.*

Art. 17. — (2^a parte):

Al marito, di quella che paga la moglie, eccettochè i coniugi sieno personalmente separati per effetto di sentenza passata in giudicato o pel consenso omologato dal tribunale.

Art. 18. — La contribuzione pagata a norma del 1° comma dell'articolo 14 da una vedova o dalla moglie separata legalmente può valere come censo elettorale a favore di uno dei suoi discendenti o generi da lei designato fino al secondo grado di parentela o di affinità.

Parimenti chi abbia il censo prescritto per l'elettorato può delegarlo ad uno dei suoi discendenti o generi fino al secondo grado di parentela o di affinità, quando egli non possa o non voglia esercitare il diritto elettorale.

Nel delegato devono concorrere gli altri requisiti prescritti per essere elettore.

Le designazioni e le delegazioni possono farsi con semplice dichiarazione autenticata da notaio e possono revocarsi nello stesso modo prima che si dia principio all'annua revisione delle liste elettorali.

Art. 19. — La contribuzione diretta erariale pagata pro indiviso dà diritto all'elettorato quando provenga dalla qualità di erede.

Ove invece provenga da altro titolo, occorre per il diritto all'elettorato una quota di contribuzione non inferiore a lire cinque per ogni censito.

Art. 20. — La contribuzione erariale diretta pagata su beni soggetti ad usufrutto, ad enfiteusi o a locazione oltre i trent'anni, vale come censo

tanto per gli usufruttuari, gli enfiteuti ed i conduttori quanto per coloro che vi abbiano la nuda proprietà, il dominio diretto e per i locatori.

Art. 20-bis. — I proprietari di stabili, che la legge esonera temporaneamente dall'imposta fondiaria, possono fare istanza perchè venga a loro spese determinata l'imposta che pagherebbero ove non godessero l'esenzione; di tale imposta si tiene loro conto per farli godere del diritto elettorale anche prima che venga a cessare l'esonero.

Art. 20-ter. — Per gli effetti elettorali le imposte pagate dai proprietari di beni indivisi o da una Società commerciale sono calcolate per egual parte a ciascun socio.

La stessa misura si applica nel determinare la compartecipazione dei soci nei casi previsti dalle disposizioni dell'art. 14 ai numeri 1 e 2 del secondo comma.

Dove l'uno dei compartecipi pretenda ad una quota superiore a quella degli altri deve giustificare il suo diritto presentando i titoli che lo provino.

L'esistenza delle Società di commercio si ha per sufficientemente provata da un certificato del tribunale indicante il nome degli associati.

Art. 20-quater. — I fitti pagati per beni appartenenti a Società in accomandita od anonime e le imposte sui beni spettanti a tali Società sono imputati nel censo dei gestori o direttori fino alla concorrenza della loro partecipazione nell'asse sociale, della quale deve constare nel modo sovraindicato.

Art. 21. — I sottufficiali e soldati del Regio esercito e della Regia marina non possono esercitare il diritto elettorale finchè si trovino sotto le armi.

Questa disposizione si applica pure alle persone appartenenti a corpi organizzati militarmente per servizi dello Stato, delle provincie e dei comuni.

Nella formazione della lista elettorale si compilerà, con le norme e guarentigie sancite per la composizione della lista stessa, un elenco degli elettori che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo.

Art. 22. — Le donne non possono essere iscritte nelle liste elettorali amministrative e non sono eleggibili a gli uffici designati dalla presente legge.

Art. 22 bis. — Non sono elettori nè eleggibili:

1° coloro che sono in istato di interdizione o di inabilitazione per infermità di mente;

2° gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla vigilanza speciale;

Tale incapacità cessa un anno dopo compiuto il termine degli effetti dell'ammonizione e della vigilanza.

3° i commercianti falliti finchè duri lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento, ovvero dalla data, in cui sono considerati falliti a norma dell'articolo 39 della legge 24 maggio 1903, n. 197;

4° coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità e coloro che sono abitualmente a carico degli Istituti pubblici di beneficenza o delle Congregazioni di carità;

5° i condannati per oziosità, vagabondaggio e mendicità;

6° i condannati alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quelle della reclusione e della detenzione per un tempo maggiore di cinque anni;

7° i condannati ad altre pene restrittive della libertà personale, compresa quella degli arresti per un tempo superiore ai cinque giorni, emtne le scontano;

8° i condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata;

9° i condannati per delitti contro la libertà individuale previsti dagli articoli 145, 146 e 147 del Codice penale, per peculato, concussione e corruzione, calunnia, falsità in giudizio, associazione a delinquere prevista dall'articolo 248 del Codice penale, prevaricazione, falsità in monete e in carte di pubblico credito, falsità in sigilli, bolli pubblici e loro impronte, falsità in atti, frodi negli incanti, per delitti contro l'incolumità pubblica, esclusi i colposi e quelli previsti dall'art. 310 del Codice penale, violenza carnale, corruzione di minorenni, oltraggio pubblico al pudore, lenocinio, omicidio, lesione personale seguita da morte e quella prevista dai nn. 1 e 2 dell'art. 372 del Codice penale, esclusi però il primo e l'ultimo comma dell'articolo stesso, furto, eccetto quando la condanna sia dovuta al reato previsto dall'art. 405 del Codice penale o ad abuso di usi civici, rapina, estorsione e ricatto, truffa, altre

frodi, appropriazione indebita e danneggiamento previsto dall'art. 424 del Codice penale, sia per l'uno che per l'altro delitto, nei casi nei quali si procede d'ufficio, ricettazione e bancarotta fraudolenta;

10° i condannati per delitti che, secondo le cessate legislazioni penali, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente.

Sono eccettuati i condannati riabilitati.

Art. 23. — (1° comma):

Sono eleggibili a consiglieri comunali tutti gli elettori iscritti nella lista, purchè sappiano leggere e scrivere.

La giunta municipale, nel notificare, ai sensi dell'art. 82, l'avvenuta elezione inviterà coloro, per i quali dal titolo d'iscrizione o da annotazioni contenute nella lista, non risulti che sappiano leggere e scrivere, a darne la prova in uno dei modi ammessi dalla legge per l'iscrizione nella lista. Tale prova dovrà essere depositata nella segreteria comunale nel termine di dieci giorni dalla notificazione.

Quando il numero degli elettori che sanno leggere e scrivere sia inferiore al doppio di quello dei consiglieri assegnati al comune, sono eleggibili anche gli analfabeti.

Non sono eleggibili:

(parti 1^a e 2^a identiche);

gl'impiegati degli istituti locali di beneficenza;

coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o dalle istituzioni che esso amministra o sussidia e i maestri comunali;

coloro che hanno il maneggio del danaro del comune o non ne hanno reso conto; (*il resto identico, meno l'ultimo comma che viene soppresso*).

Art. 24. — Non possono contemporaneamente far parte dello stesso Consiglio comunale, gli ascendenti, i discendenti, il suocero ed il genero, l'adottante e l'adottato.

Art. 25. — (1° comma):

Sono eleggibili a consiglieri provinciali tutti gli elettori iscritti che si trovino nelle condizioni stabilite al primo comma dell'art. 23 della presente legge o che diano alla deputazione provinciale la prova di cui al secondo comma del detto articolo, depositandola nella segreteria dell'Amministrazione provinciale, entro dieci giorni dalla notificazione prescritta dall'art. 95. (*... il resto identico*).

Sono eccettuati:

coloro che, non avendo residenza nella provincia, non vi posseggono beni stabili o non vi pagano imposta di ricchezza mobile;

(parti 2ª, 3ª e 4ª identiche);

parte 5ª: coloro che hanno stipendio o salario dalla provincia ovvero dai corpi morali o da aziende sussidiate da essa, i maestri, gli impiegati e contabili dei comuni e delle istituzioni di beneficenza esistenti nella provincia; (il resto identico).

Art. 25-bis. — Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio comunale e il Consiglio provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, debbono, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, esaminare la condizione degli eletti per i quali è necessaria la prova di saper leggere e scrivere a norma degli articoli 23 e 25, e dichiarare la ineleggibilità di essi quando non abbiano presentata tale prova nel termine prescritto o quando la medesima non sia stata riconosciuta valida. Nell'uno e nell'altro caso i Consigli provvedono alle sostituzioni, ai sensi dell'art. 84.

Ove i Consigli omettano di pronunciare nella prima seduta, provvede di pieno diritto la Giunta provinciale amministrativa.

Contro le decisioni de' Consigli sono ammessi i ricorsi previsti dagli articoli 87 (comma 5º e seguenti) e 95 (ultimo comma), e i relativi termini decorreranno dalla pubblicazione della decisione ovvero dalla notificazione di essa quando sia necessaria.

Art. 26. — (1º comma):

Le liste elettorali devono essere compilate in doppio esemplare e contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome, la paternità, il luogo e la data della nascita, il titolo in virtù del quale gli elettori sono iscritti e l'abitazione di essi quando l'abbiano nel comune.

Art. 28. — Sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali amministrative coloro che siano riconosciuti in possesso dei requisiti per ottenere la iscrizione d'ufficio nelle liste elettorali politiche del comune.

Sono altresì iscritti d'ufficio coloro che da almeno sei mesi sono compresi nominativamente nei ruoli delle contribuzioni dirette.

A tali iscrizioni si procederà in base agli elenchi prescritti dall'art. 20 del testo unico

30 giugno 1912, n. 666, completati dalle indicazioni di cui all'art. 21 del testo medesimo.

Nella copia dell'elenco n. 2 l'esattore comunale apporrà la propria firma accanto al nome di coloro che trovansi nelle condizioni previste dal secondo comma del presente articolo.

Sono anche iscritti nelle liste elettorali amministrative coloro che ne facciano domanda dentro il 15 dicembre e provino il possesso dei prescritti requisiti; all'uopo il sindaco ne farà loro invito con manifesto da pubblicarsi il 1º dicembre di ogni anno.

Art. 29. — *Sostituire nel primo comma:*

2º l'atto, ove occorra, che provi la residenza nel comune;

3º l'abitazione; se non ha l'abitazione nel comune, deve indicare in quale sezione elettorale chiede di essere iscritto.

Indi continuare:

4º i titoli...

Aggiungere dopo l'ultimo comma:

Il richiedente che non sia nato nel comune nelle cui liste domanda di essere iscritto, deve allegare copia dell'atto di nascita.

Art. 30. — (2º comma):

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente. Ove questi non sappia sottoscrivere o non lo possa per fisico impedimento, potrà fare la domanda in forma verbale alla presenza di due testimoni che ne accertino l'identità, avanti al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal sindaco o avanti a notaio. Dell'atto è rilasciata attestazione al richiedente.

Per gli effetti degli articoli 23 e 25 della presente legge la prova di saper leggere e scrivere può essere data con certificato scolastico o con la presentazione della domanda per l'iscrizione nelle liste elettorali amministrative, che contenga l'indicazione della paternità ed età, del domicilio e della condizione, scritta e firmata dal richiedente in presenza di un notaio e di tre testimoni. Il notaio nell'autenticazione dichiarerà d'aver veduto scrivere in presenza sua e dei testimoni, e che egli o i testimoni conoscono la persona.

Alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare che il richiedente possiede i requisiti per essere elettore.

La domanda e i documenti devono essere presentati nella segreteria comunale ed il se-

gretario ne rilascia ricevuta all'atto della presentazione, con indicazione dei documenti esibiti.

Art. 31. — La Commissione comunale elettorale istituita con l'art. 25 del testo unico della legge elettorale politica procede anche all'annua revisione delle liste elettorali amministrative.

Non possono contemporaneamente far parte della Commissione comunale elettorale o di quella provinciale, gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, il suocero ed il genero, l'adottante e l'adottato. Nè la stessa persona può far parte della Commissione comunale elettorale e di quella provinciale.

Hanno effetto anche per la revisione delle liste elettorali amministrative le disposizioni degli articoli 26, 27, 30, 31, 33 e 47 del testo unico 30 giugno 1912, n. 666.

Art. 34. — Trascorso il termine di cui all'art. 28, la Commissione del comune deve riunirsi per esaminare le domande e procedere immediatamente alla formazione di cinque elenchi separati per la revisione delle liste.

Art. 35. — (1° comma):

Nel primo elenco si propone la iscrizione di coloro, i quali hanno diritto di essere elettori nel comune, sia che abbiano ad essere iscritti d'ufficio a norma dell'art. 28, sia che abbiano presentata domanda documentata a termine degli articoli 28 e 29. Per questi ultimi la Commissione chiede al presidente del tribunale il certificato, di cui al secondo comma dell'art. 21 del testo unico 30 giugno 1912, n. 666.

La Commissione non può proporre l'iscrizione di alcuno se essa non ha i documenti che dimostrino il concorso dei requisiti necessari per comprenderlo nelle liste elettorali del comune.

(5° comma):

Nel secondo elenco la Commissione propone, sia in seguito a domanda o reclamo, sia d'ufficio, e sempre in base a sentenze passate in giudicato o ad altri documenti, la cancellazione dei morti, di coloro che hanno perduto le qualità richieste per essere elettori e di quelli infine che sono stati radiati almeno da sei mesi dal registro della popolazione stabile del comune;

(6° comma):

Ciascun nome nel secondo elenco deve avere un'annotazione, che indichi i motivi e i documenti pei quali la cancellazione è proposta, e se per domanda, reclamo o di ufficio.

Aggiungere al posto dell'ultimo comma (soppresso):

Nel quarto elenco sono segnati i nomi degli elettori, che risultino emigrati in via permanente all'estero. Si considerano emigrati in via permanente coloro che, recandosi all'estero a scopo di lavoro, hanno ottenuto il relativo passaporto per l'estero con esenzione dalla tassa, e coloro che risultino, anche per semplice notorietà, emigrati all'estero, a scopo di lavoro, da almeno due anni.

Nel quinto elenco sono segnati i nomi di coloro, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21.

Art. 37. — (2° e 3° comma):

Durante questo termine un esemplare dei cinque elenchi prescritti dall'art. 35, firmato dalla Commissione, deve tenersi affisso all'albo pretorio, in modo visibile; ed un altro esemplare, pure firmato dalla Commissione, coi titoli e i documenti relativi a ciascun nome, insieme alla lista dell'anno precedente, deve rimanere nell'ufficio comunale, con diritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.

Il 1° febbraio il sindaco notifica al prefetto della provincia l'affissione degli avvisi.

Art. 40. — (1° comma):

La Commissione, che ha proposto la cancellazione di un elettore ovvero negata la richiesta cancellazione o iscrizione, deve notificare per iscritto la presa deliberazione all'elettore, di cui ha proposta la cancellazione, ovvero al richiedente la cancellazione o l'iscrizione, indicandone i motivi, non più tardi di tre giorni da quello, in cui gli elenchi sono stati pubblicati.

Art. 42. — La Commissione elettorale provinciale istituita con l'art. 37 del testo unico 30 giugno 1912, n. 666, procede anche a tutte le operazioni disposte con la presente legge, con le medesime norme stabilite dagli articoli 37 e 47 dell'indicato testo unico.

Il rappresentante del Pubblico Ministero assiste alle sedute della Commissione, con le stesse facoltà indicate all'articolo 37 del testo unico suddetto.

Art. 43. — (1° comma) in luogo dei nn. 3 e 4 sostituire:

3° i cinque elenchi di cui all'articolo 35, con tutti i documenti relativi alle nuove iscrizioni e cancellazioni, o al diniego delle domande, ancorchè non vi siano stati reclami;

Quindi continuare:

4° i reclami...

Art. 44. — (2°, 3° e 4° comma):

La Commissione provinciale pronunzia, fondandosi esclusivamente sugli atti e documenti, prodotti entro il 1° marzo dalle parti e dalla Commissione comunale; ma può anche iscrivere d'ufficio coloro pei quali risulti da nuovi documenti che hanno i requisiti necessari, dopo avere ottenuto il certificato di cui al secondo comma dell'articolo 21 del testo unico 30 giugno 1912, n. 666.

La Commissione provinciale deve radunarsi entro i dieci giorni successivi a quello nel quale ricevette gli atti e i documenti.

Di tutte le operazioni della Commissione provinciale il segretario redige processi verbali sottoscritti da lui e dai membri presenti. Le deliberazioni devono essere motivate e, quando non siano concordi, devono essere indicati il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni da esso addotte.

Art. 45. — (3°, 4° e 5° comma):

Gli elenchi definitivamente approvati debbono essere depositati nella segreteria del comune, non più tardi del 10 maggio, e rimanervi fino al 31 maggio. Il sindaco dà notizia al pubblico dell'avvenuto deposito. Ogni cittadino ha diritto di prendere cognizione degli elenchi.

Entro il 20 maggio la Commissione comunale deve, in conformità degli elenchi definitivamente approvati, rettificare la lista permanente, aggiungendo ad essa i nomi compresi nell'elenco dei nuovi elettori iscritti e togliendone i nomi di quelli compresi nell'elenco dei nuovi cancellati.

Entro il 25 maggio un verbale delle rettificazioni eseguite, firmato dalla Commissione, deve esse spedito dal sindaco al Regio procuratore presso il tribunale del capoluogo della provincia.

Art. 46. — (1° e 2° comma):

L'elezione pel rinnovamento parziale o totale del Consiglio, in qualunque periodo dell'anno segua, si fa unicamente dagli elettori iscritti nella lista permanente rettificata in conformità dell'articolo 45 e dei due seguenti capoversi.

Sino alla revisione dell'anno successivo non possono farsi alla lista permanente altre variazioni, all'infuori di quelle che siano conseguenza della morte di elettori, comprovata da docu-

mento autentico; della interdizione dal diritto di elettore, che risulti da sentenza passata in giudicato; nonchè delle sentenze, di cui all'articolo 50. Tali variazioni debbono essere fatte dalla Commissione elettorale del comune, che allega alla lista permanente copia dei suindicati provvedimenti e trasmette il verbale al Regio procuratore presso il tribunale del capoluogo della provincia e al presidente della Commissione elettorale provinciale.

(4° comma):

Anche di queste variazioni deve trasmettersi verbale al Regio procuratore e al presidente della Commissione elettorale provinciale.

Dopo l'ultimo comma aggiungere:

La Commissione provinciale deve introdurre le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste delle sezioni di cui all'art. 59.

Art. 47. — (3° e 4° comma):

Se il ricorso contro la deliberazione o decisione della Commissione provinciale è proposto dallo stesso cittadino, che aveva reclamato contro le proposte della Commissione comunale, il ricorso, a pena di nullità, deve essere entro dieci giorni notificato all'elettore o agli elettori, la cui iscrizione viene impugnata, o al presidente della Commissione provinciale quando il ricorso sia stato fatto contro la esclusione di uno o più elettori dalla lista. Se invece sia proposto da altro cittadino, il ricorso deve essere presentato, a pena di nullità, entro quindici giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della lista permanente rettificata.

Art. 51. — La Commissione del comune per la revisione delle liste, entro cinque giorni dalla comunicazione della proferita sentenza, fa la prescritta rettificazione nella lista definitiva, allegandovi copia della sentenza medesima.

La rettificazione si fa secondo le norme prescritte nell'art. 45.

Art. 53. — (2° comma):

Una copia della lista elettorale permanente rettificata, compilata dal segretario comunale e debitamente autenticata dalle Commissioni elettorali del comune e della provincia sarà conservata negli archivi della prefettura.

Art. 54. — (3° comma):

La lista permanente deve recare inoltre il richiamo e l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo all'iscrizione di ciascun elettore, nonchè del-

l'abitazione dei singoli elettori agli effetti del terzo comma dell'art. 59.

Art. 58. — (2° e 3° comma):

Eccedendo gli elettori il numero di 800, il comune si divide in sezioni.

Ogni sezione non può avere più di 800 elettori iscritti, nè meno di 100, e concorre direttamente alla nomina di tutti i consiglieri, salvo il caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 59. — La Commissione elettorale comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, provvede alla ripartizione del comune in sezioni a norma dell'art. 58; determina la circoscrizione delle singole sezioni nonché il luogo della riunione per ciascuna di esse e compila la lista degli elettori per ciascuna sezione.

In tale lista debbono essere tenute distinte le liste delle frazioni che abbiano rappresentanza separata a norma dell'art. 57.

Detta lista deve avere due colonne per ricevere rispettivamente, a norma degli art. 70 e 71, le firme di identificazione degli elettori e quelle di riscontro per l'accertamento dei votanti.

L'elettore è assegnato alla sezione, nella cui circoscrizione ha, secondo le indicazioni della lista, la sua abitazione.

Gli elettori, che non hanno abitazione nel comune o non hanno fatta la dichiarazione secondo l'art. 29, sono ripartiti nelle liste delle singole sezioni, seguendo l'ordine alfabetico.

Saranno anche compresi nelle liste, suddivisi per sezioni in ordine alfabetico, e iscritti in fogli susseguenti a quelli, in cui sono iscritti gli altri elettori, gli emigrati, di cui al penultimo comma dell'art. 35.

L'elettore, che trasferisca la propria abitazione nella circoscrizione di un'altra sezione, ha diritto di essere trasferito nella lista degli elettori della stessa sezione. La domanda sottoscritta dall'elettore deve essere da lui presentata al sindaco non più tardi del 15 dicembre.

Gli elettori, che non sappiano sottoscrivere, possono fare la domanda verbalmente nei modi indicati nell'art. 30.

La Commissione comunale fa le variazioni nelle liste delle due sezioni, unendo la domanda alla lista della sezione, in cui iscrive l'elettore. Nessuna variazione può essere fatta senza domanda.

Non più tardi del 31 gennaio la Commissione

comunale, con avvisi da affiggersi in luoghi pubblici, invita chiunque abbia reclami da fare contro la ripartizione del comune in sezioni, la circoscrizione delle sezioni, la formazione della lista degli elettori di ciascuna sezione, il trasferimento di essi da una sezione ad un'altra e la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna sezione, a presentarli entro il 15 febbraio alla Commissione elettorale della provincia. Durante questo tempo, il testo delle deliberazioni, di cui al primo comma, e l'esemplare delle liste coi documenti relativi debbono rimanere nella segreteria comunale ed ogni cittadino avrà diritto di prendere cognizione di tali atti.

Il 1° febbraio il sindaco notifica al prefetto della provincia l'affissione degli avvisi.

I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla Commissione comunale che, per mezzo del segretario comunale, ne rilascia ricevuta.

Il presidente della Commissione comunale non più tardi del 1° marzo deve trasmettere al presidente della Commissione provinciale il testo delle deliberazioni, di cui al primo comma, e l'esemplare delle liste coi documenti relativi e coi reclami che fossero pervenuti.

Entro il 30 aprile la Commissione elettorale provinciale decide inappellabilmente sui reclami approva la lista degli elettori di ciascuna sezione, tenendo conto delle deliberazioni e decisioni da essa prese in virtù dell'art. 44, e la autentica. Il presidente deve vidimarne ciascun foglio.

Art. 59-bis. — Gli elettori votano nella sezione, alla quale si trovano iscritti.

Si possono riunire nello stesso fabbricato fino a quattro sezioni, ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due sezioni e non più di due sezioni possono avere l'accesso dalla medesima strada.

Quando per sopravvenute gravi circostanze sorga la necessità di variare i luoghi di riunione degli elettori, la Commissione comunale deve farne proposta, nei cinque giorni dalla data della pubblicazione del manifesto di convocazione degli elettori, alla Commissione provinciale, la quale, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via d'urgenza e non più tardi del terzo giorno precedente quello stabilito per le elezioni.

Qualora la variazione sia approvata, il pre-

sidente della Commissione elettorale provinciale deve darne immediatamente avviso al sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico con manifesto da affiggersi nelle ore anti-meridiane del giorno precedente la elezione.

Art. 55. — (*comma 2° e seguenti*):

Il certificato, in carta bianca, indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione.

Per gli elettori residenti nel comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio.

Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del comune i certificati vengono rimessi dall'ufficio municipale a mezzo del sindaco del comune di loro residenza, quante volte questa sia conosciuta.

Gli elettori, a partire dal terzo giorno precedente la elezione e nel giorno stesso della elezione possono, personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare il certificato d'iscrizione nella lista, qualora non lo abbiano ricevuto.

Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel giorno antecedente l'elezione e nel giorno stesso dell'elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenerne dal sindaco un altro, su carta verde, sul quale deve dichiararsi che è un duplicato.

Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale resta aperto quotidianamente, nei cinque giorni antecedenti ed in quello stesso della votazione, almeno dalle ore nove alle diciassette.

Art. 56 (*1° comma*). — Le elezioni si fanno nei mesi di giugno e di luglio.

Art. 60. — *Aggiungere al posto dell'ultimo comma (soppresso)*:

Il prefetto comunica inoltre il decreto al presidente della Commissione elettorale provinciale che, nel giorno successivo a tale partecipazione, trasmette alla Commissione elettorale del comune le liste di cui all'art. 59.

Art. 60-bis. — La Commissione elettorale comunale provvede a che nelle ore pomeridiane del giorno precedente l'elezione ovvero nel giorno stesso della elezione prima delle ore 8

siano consegnati al presidente di ogni ufficio elettorale:

1° un bollo del comune;

2° la lista degli elettori della sezione autenticata dalla Commissione provinciale ai termini dell'art. 59 e due copie di tale lista autenticata in ciascun foglio da due membri della Commissione comunale, delle quali una serve per l'affissione a norma dell'art. 68.

3° i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 64;

4° l'urna o le urne occorrenti per la votazione.

Art. 62. — Gli articoli 23 e 25 e quelli dal numero 66 a 88 e da 95 a 110 della presente legge sono affissi alla porta della sala delle elezioni in caratteri ben leggibili.

Art. 63. — (*1° e 2° comma*):

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente e di un vice-presidente, designati dal primo presidente della Corte d'appello fra i magistrati del distretto della Corte stessa, ma non elettori nel comune, compresi i giudici aggiunti e gli uditori, o fra gli ufficiali del pubblico ministero presso le Corti e i tribunali, di quattro scrutatori e di un segretario.

Per i comuni sedi di Corti d'appello e di tribunale potranno essere scelti anche magistrati iscritti nelle liste elettorali amministrative del luogo.

In caso di necessità riconosciuta dal primo presidente della Corte, può anche destinarsi all'ufficio di presidente o di vicepresidente il vicepretore o il conciliatore.

Aggiungere dopo l'ultimo comma:

Al presidente e al vicepresidente dell'ufficio elettorale deve esser corrisposta dal comune l'indennità di viaggio e di soggiorno spettante ai giudici di tribunale di 1^a categoria, salvo ai magistrati di grado superiore la corrispondenza di quella spettante ai consiglieri di Corte d'appello di 2^a categoria.

Art. 64. — Nel periodo compreso fra l'ottavo ed il quarto giorno inclusivi precedenti l'elezione, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto nell'albo pretorio del comune, la Commissione elettorale comunale, aggregandosi i due consiglieri comunali eletti col maggior numero di voti e i due eletti col minor numero di voti, che non facciano parte

della Giunta comunale nè della Commissione stessa, procede alla nomina degli scrutatori fra gli elettori del comune, che siano compresi nella lista dei giurati ovvero che possiedano una delle condizioni contemplate negli articoli 3 e 4 del testo unico della legge elettorale politica.

Se il Consiglio comunale è sciolto, saranno aggregati alla Commissione i quattro cessati consiglieri che si trovavano nelle condizioni sopra indicate.

Ciascun commissario scrive sulla propria scheda soltanto un nome e si proclamano eletti coloro che hanno ottenuto maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età.

In seconda convocazione indetta regolarmente la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Agli eletti il sindaco notifica nel più breve termine e, al più tardi, non oltre il secondo giorno precedente l'elezione, l'avvenuta designazione per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

A ciascuno degli scrutatori il comune deve corrispondere un'indennità di lire cinque.

Il segretario del seggio è scelto, in precedenza all'insediamento dell'ufficio, dal presidente dell'ufficio elettorale fra persone residenti nel comune nelle categorie seguenti:

1° i cancellieri, i vicecancellieri, gli aggiunti di cancelleria, i segretari e i sostituti segretari degli uffici giudiziari;

2° i notai;

3° i segretari e vicesegretari comunali;

4° gli elettori del comune che sappiano leggere e scrivere.

La enumerazione delle prime tre categorie non implica ordine di precedenza fra di loro per la designazione.

Il segretario dev'essere remunerato dal comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, con l'onorario di lire dieci.

Il processo verbale è redatto dal segretario in due esemplari e in esso deve essere tenuto conto di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge. Il processo verbale riveste per ogni effetto di legge la qualità di atto pubblico.

Art. 64-bis. — Il presidente, il vicepresidente ed il segretario, se elettori nel comune, e gli

scrutatori votano nella sezione dove esercitano l'ufficio, ancorchè non appartengano alla medesima.

Art. 64-ter. — L'ufficio di presidente, di vicepresidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Il vice-presidente coadiuva il presidente nell'adempimento delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento. Per autorizzazione del presidente egli può inoltre adempiere le funzioni di scrutatore.

Salvo le maggiori pene stabilite nell'art. 108 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, di vicepresidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da lire 100 a 1000. Nelle stesse sanzioni incorrono il presidente, il vicepresidente, gli scrutatori, il segretario, i quali, senza giustificati motivi, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti nel presente articolo, il procuratore del Re, sulla denuncia del presidente del seggio o di qualunque elettore od anche di ufficio, deve procedere per citazione direttissima.

Art. 66. — Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente od il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Art. 67. — Non possono essere ammessi ad entrare nella sala della elezione se non gli elettori che presentino, ogni volta, il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva, di cui all'articolo 55.

Essi non possono entrare armati nella sala delle elezioni.

Art. 68. — Non ha diritto di votare chi non trovasi iscritto nella lista degli elettori della sezione.

Una copia di detta lista e l'elenco di coloro, che sono contemplati all'art. 21, devono essere affissi nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e possono essere consultati dagli intervenuti.

Saranno parimenti affisse la lista dei consiglieri da surrogare e quella dei consiglieri che rimangono in ufficio.

Hanno inoltre diritto di votare coloro, che si presentino muniti di una sentenza di Corte di

appello, con cui si dichiara che essi sono elettori del comune, e coloro, che dimostrino di essere nel caso previsto nell'ultimo capoverso dell'articolo 47, o che provino di essere cessata la causa della sospensione, di cui all'articolo 21.

La prova che sia cessata la sospensione dovrà essere fatta presentando il congedo illimitato o l'atto di licenziamento, purchè di tre mesi anteriore al decreto che fissa il giorno dell'elezione, o il provvedimento da cui risulti la promozione a grado corrispondente a quello d'ufficiale.

Art. 69. — Il diritto elettorale è personale; nessun elettore può farsi rappresentare, nè mandare il suo voto per iscritto.

Soltanto per impedimento fisico evidente o regolarmente dimostrato all'ufficio, l'elettore che trovasi nella impossibilità di esprimere il voto, è ammesso dal presidente a farlo esprimere da un elettore di sua fiducia. Il segretario indica nel verbale il motivo specifico, per cui l'elettore fu autorizzato a farsi assistere nella votazione, il nome del medico, che abbia eventualmente accertato l'impedimento, ed il nome dell'elettore delegato.

Art. 70 — Alle ore otto del giorno per il quale è indetta l'elezione, il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte il vicepresidente, gli scrutatori ed il segretario.

Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione, oltre il vice-presidente, come all'art. 64-ter, alternativamente l'anziano e il più giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere.

Il presidente dell'ufficio dichiara poi aperta la votazione e fa chiamare da uno degli scrutatori o dal segretario ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nella lista.

Uno dei membri dell'ufficio che conosca personalmente l'elettore, ne attesta la identità, apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore, nella apposita colonna sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale.

Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune noto all'ufficio, che attesti

della sua identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 108.

Si deve presumere noto all'ufficio qualunque elettore, che sia stato già ammesso a votare.

L'elettore, che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista, di cui sopra.

In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 79.

Deve inoltre essere ammesso a votare l'elettore, che si presenti fornito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da una pubblica amministrazione governativa, purchè siano muniti di fotografia. In tal caso, accanto al nome dell'elettore, nella suddetta colonna di identificazione, sarà indicato il numero del libretto o della tessera e l'autorità che li ha rilasciati.

Gli elettori compresi nell'elenco di cui al penultimo comma dell'art. 35, sono ammessi a votare quando facciano constatare all'ufficio elettorale la loro identità personale. Nel processo verbale è presa nota speciale di ogni elettore iscritto nell'elenco degli emigrati, che viene ammesso alla votazione, nonchè del nome della persona, che attesta la sua identità, o del numero del libretto o della tessera di riconoscimento indicati nel comma precedente e nell'articolo seguente, e dell'autorità che li ha rilasciati.

Art. 70-bis. — Agli effetti del penultimo comma dell'articolo precedente ciascun elettore, non munito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da un'autorità governativa, può provvedersi di una tessera speciale facendo istanza al pretore del mandamento, in cui è compresa la sezione elettorale, nella quale deve votare.

Il pretore rilascia la tessera, verso il pagamento del prezzo di costo, dopo essersi accertato della identità personale dell'elettore.

La tessera deve essere conforme al modello allegato F del testo unico della legge elettorale politica; ha un proprio numero d'ordine e contiene, da un lato, la fotografia dell'elettore munita del timbro a secco della pretura e della firma del pretore; dall'altro l'attestato di riconoscimento, il nome, cognome, paternità, età e luogo di nascita dell'elettore, l'indicazione della lista elettorale del comune dove

L'elettore è iscritto, la firma del pretore e del cancelliere e il timbro della pretura.

L'elettore, che venga cancellato dalla lista, deve restituire la tessera al pretore, il quale l'annulla.

Qualsiasi alterazione o indebito uso della tessera è punito a norma dell'art. 108.

Art. 70-ter. — In ogni pretura è tenuto apposito registro, nel quale sono indicati, secondo il numero d'ordine delle tessere rilasciate, il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita dell'elettore, la lista elettorale, nella quale esso è iscritto.

Una copia della fotografia, firmata dal pretore, è ingommata nel registro, a lato delle indicazioni sopraccennate. Il registro in ogni foglio è firmato dal pretore e dal cancelliere.

Art. 71. — *Aggiungere premettendo:*

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, questi presenta la sua scheda piegata al presidente.

Il presidente depone la scheda in un'urna di vetro trasparente, collocata sul tavolo dell'ufficio, visibile a tutti.

A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa constare, scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante, nell'apposita colonna, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale.

(1° e 2° comma):

Ciascun elettore ha diritto di votare per tanti nomi quanti sono i consiglieri da eleggere quando se ne devono eleggere meno di cinque.

Quando il numero dei consiglieri da eleggere è di cinque o più, ciascun elettore ha diritto di votare solamente per un numero di nomi eguale ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere.

(4° comma):

L'elettore può aggiungere, oltre i nomi dei candidati, la paternità, la professione, il titolo onorifico o gentilizio, il grado accademico; ogni altra indicazione è vietata.

Art. 72. — L'appello deve essere terminato non più tardi delle ore 13. Se a quest'ora non lo fosse, il presidente lo sospende e fa procedere nella votazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.

Gli elettori che si presentano dopo l'appello

votano nel modo indicato dagli articoli precedenti.

La votazione, a pena di nullità, resta aperta fino alle ore sedici.

Se alle ore sedici siano tuttavia presenti elettori che non abbiano votato, il presidente, fatta prender nota dal segretario dei loro nomi, li ammette a votare nell'ordine con cui ne è stata presa nota, nessun altro elettore che sopraggiunga può essere ammesso alla votazione. Alle ore diciassette nessun elettore può più votare.

Art. 73. — (1° comma, n. 2):

2° accerta il numero dei votanti risultante dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale;

(2° e 3° comma):

Questa lista, a pena di nullità, prima che si proceda allo spoglio delle schede, deve essere sottoscritta dai membri dell'ufficio e chiusa in piego suggellato, con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta del piego. Questo è consegnato o trasmesso immediatamente al pretore del mandamento, e di tutto si fa menzione nel verbale.

La suddetta lista è pure vidimata in ciascun foglio da tre almeno dei membri dell'ufficio.

Art. 76. — Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della forza pubblica e della forza armata per far espellere od arrestare coloro, che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.

Però, in caso di tumulti o di disordini o per procedere all'esecuzione di mandati di cattura, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventiva-

mente il libero accesso degli elettori al locale, in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.

Art. 79. — (1^o comma):

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti, che si sollevino intorno alle operazioni della sezione, e sulla nullità dei voti.

Art. 80. — Il presidente, a pena di nullità, dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Fa inoltre la proclamazione dei consiglieri comunali, quando il comune ha una sola sezione. Il verbale è firmato, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio; alla sua validità però basta la firma del presidente e del segretario. Dopo la firma del verbale l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

Il pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del piego contenente la lista, di cui all'art. 73, ed alla compilazione, a cura del cancelliere, d'una copia autentica da lui vistata in ciascun foglio. Gli scrutatori intervenuti possono pure apporre in ciascun foglio la loro firma.

Tale copia viene immediatamente rimessa al sindaco, il quale provvede a che rimanga depositata per quindici giorni nella segreteria: ogni elettore del comune ha diritto di prenderne conoscenza.

Art. 81. — Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quando il comune ha più sezioni, riunisce, nel termine di 24 ore, i presidenti delle altre sezioni e in unione ad essi od ai vice presidenti che ne facciano le veci, riassume i voti dati in ciascuna sezione senza poterne modificare il risultato, pronunzia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate, salvì i reclami ai quali è provve-

duto ai termini dell'art. 79 e fa la proclamazione dei consiglieri comunali.

Il segretario della prima sezione è segretario dell'adunanza dei presidenti.

Per la validità delle operazioni sopraindicate basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenire.

Art. 92. — (2^o comma):

Chi è eletto in più di una provincia, ovvero in più di un mandamento della stessa provincia, può optare per uno di essi entro il termine di otto giorni successivi alla proclamazione.

Art. 95. — (6^o comma):

I ricorsi contro le operazioni elettorali si presentano al Consiglio provinciale entro un mese dalla proclamazione degli eletti; il Consiglio decide nella sua prima sessione.

Art. 98. — (1^o comma):

Chiunque forma una lista od un elenco o una nota di elettori, in tutto o in parte falsa, ovvero altera una lista, un elenco o una nota vera, o nasconde o sottrae od altera registri o certificati scolastici è punito con la detenzione sino a tre anni e con multa sino a lire 3000.

Art. 99. — (1^o comma):

Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per sé o per altri la iscrizione negli elenchi, nelle liste o nelle note degli elettori o la cancellazione di uno o più elettori, è punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa sino a lire 2000.

Art. 101. — *Aggiungere in fine:*

Alla stessa pena soggiacciono il sindaco, il segretario comunale od i funzionari da loro delegati, i quali rifiutano o omettono di provvedere all'esecuzione di quanto è loro imposto dalla presente legge.

Art. 102. — Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra danaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra utilità ad uno o più elettori, o per accordo con essi ad altre persone, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con la multa da lire 50 a lire 1000, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo d'indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

L'elettore che per dare o negare il voto elettorale ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con la multa da lire 50 a lire 1000.

Art. 103. — Chiunque usi minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, di notevole danno o della privazione di una utilità per costringerlo a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, o con notizie da lui conosciute false, o con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori esercita pressione per costringerli a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, è punito colla pena della detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a lire 1000.

Alle pressioni fatte a nome di classi di persone o di associazioni è applicato il massimo della pena.

Art. 104. — I pubblici ufficiali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica amministrazione, i quali, abusando delle loro funzioni, direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti in via gerarchica, si adoperino a costringere gli elettori a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli alla astensione, sono puniti con la detenzione da tre mesi ad un anno e con multa da lire 100 a 2000.

La predetta multa e la detenzione si applicano ai ministri di un culto, che con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto o in riunioni di carattere religioso o con promesse o minacce spirituali si adoperano a vincolare i voti degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli all'astensione.

Art. 105. — Chiunque, con violenze o minacce o con tumulti, invasioni nei locali destinati alle operazioni elettorali o con attrupamenti nelle vie di accesso alle sezioni o nelle sezioni stesse, con clamori sediziosi, con oltraggi agli elettori o ai membri dell'ufficio nell'atto delle elezioni ovvero col rovesciare, coll'infrangere, col sottrarre le urne elettorali, colla dispersione delle schede, o con altri mezzi, impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali o turba la libertà del voto o in qualunque

modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da lire 500 a lire 5000.

Incorre nella medesima pena chiunque forma falsamente in tutto o in parte schede od altri atti dalla presente legge destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, oppure sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi. Chiunque fa uso di uno di detti atti falsificato, alterato o sostituito, è punito con la stessa pena, ancorchè non sia concorso nella consumazione del fatto.

Se il fatto sia commesso da chi appartenga all'ufficio elettorale, la pena della reclusione è da uno a cinque anni e quello della multa da lire 1000 a 6000.

Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati dal tribunale per citazione direttissima.

Art. 106. - (1° comma):

Chiunque senza diritto durante le operazioni elettorali s'introduce nella sala dell'ufficio di sezione o in quella ove ha luogo l'adunanza dei presidenti delle sezioni, è punito coll'ammenda estensibile a lire 200; e col doppio di quest'ammenda è punito chi s'introduce armato nelle sale stesse ancorchè sia elettore o membro dell'ufficio.

Art. 107. — Chiunque trovandosi privato o sospeso dall'esercizio elettorale, e assumendo il nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, chi voti in più sezioni elettorali, ovvero per consiglieri provinciali in più comuni dello stesso mandamento, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con la multa da lire 50 a 1000.

Chi nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale è sorpreso in atto di sottrarre, aggiungere o sostituire schede, o di alterarne il contenuto, o di leggere fraudolentemente nomi diversi da quelli che vi sono scritti, od in qualsiasi altro modo falsifica i risultati della votazione, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 100 a 2000.

Art. 108. — Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto od alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito

di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero sono puniti con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa da lire 50 a 500. Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a 1000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali o cagiona la nullità della elezione o ne altera il risultato o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la detenzione da sei mesi a tre anni e con multa da lire 500 a 5000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carti, pieghi, od urne, rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 500 a 5000. In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal tribunale per citazione direttissima.

Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con la multa da lire 50 a 1000.

Chiunque fa indebito uso della tessera, di cui all'art. 70-bis, è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa fino a 100 lire e chiunque produce sulla tessera stessa alterazione a scopo di frode nella identificazione dell'elettore è punito con la detenzione estensibile fino ad un anno e con la multa da lire 50 a 1000.

Art. 109. — (2^o comma):

L'azione penale per tutti i reati contemplati nella presente legge si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto di procedimento, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi nel complesso la metà del termine stabilito per la prescrizione.

(5^o comma):

Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni degli articoli 8 e 157.

Art. 109-bis. (comma 3^o dell'art. 109) — Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale o provinciale o dalla Giunta provinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di far citare testimoni.

(Segue il comma 4^o dell'art. 109 che incomincia: Ai testimoni delle inchieste... e finisce: su materia punibile).

Art. 110. — (2^o e 3^o comma):

Le condanne per reati elettorali, ove per espressa disposizione della legge o per la gravità del caso venga dal giudice irrogata la pena della detenzione, producono sempre, oltre le pene stabilite nei precedenti articoli, la sospensione del diritto elettorale e di tutti i pubblici uffici per un tempo non minore di un anno, nè maggiore di cinque.

Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale o di eleggibilità sarà pronunziata per un tempo non minore di cinque nè maggiore di dieci anni.

Aggiungere dopo l'ultimo comma:

Ai reati elettorali non è applicabile la legge 26 giugno 1904, n. 267.

Art. 111. — La cognizione dei reati elettorali, di cui agli articoli 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 107 e 108 è devoluta ai tribunali penali.

Art. 111-bis. — In ogni caso in cui è dalla presente legge richiesta l'opera di notaio per attestare l'autenticità di domande verbali e la identità personale di coloro, che vogliono iscriversi, o per autenticare la firma dei richiedenti, spetta al medesimo per ogni atto l'onorario di centesimi 50.

Art. 11. — Sostituire nel primo comma:

b) i deputati provinciali della provincia;

e) gli stipendiati, i salariati e i contabili delle provincie e dei comuni;

Aggiungere dopo il paragrafo f:

Non più della metà dei membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa può appartenere nel tempo stesso al Consiglio provinciale.

Aggiungere dopo l'ultimo comma:

I consiglieri provinciali che facciano parte della Giunta provinciale amministrativa non potranno intervenire nelle discussioni e nelle deliberazioni che riguardino i comuni dei mandamenti in cui sono stati eletti.

Art. 145 e 245. — Sono incompatibili le funzioni:

1° di deputato al Parlamento e di deputato provinciale;

2° di deputato al Parlamento e di sindaco;

3° di deputato provinciale e di sindaco;

4° di presidente del Consiglio e di presidente della Deputazione provinciale;

I deputati al Parlamento non possono essere eletti deputati provinciali, e viceversa, se non hanno rinunciato e lasciato l'ufficio almeno otto giorni prima di quello della elezione.

Uguale disposizione si applica nei casi indicati al n. 4 del presente articolo.

Chiunque eserciti uno degli altri uffici indicati ai numeri 2 e 3 non può essere eletto a quello rispettivamente incompatibile se non abbia cessato dalle funzioni da sei mesi.

Però il sindaco può essere eletto deputato al Parlamento fuori del collegio elettorale, nel quale esercita le sue attribuzioni.

In questo caso, ove non rinunci al mandato legislativo nel termine di otto giorni dalla convalidazione della sua elezione, cessa dalle funzioni di sindaco.

I membri della Giunta provinciale amministrativa non possono far parte di nessun Consiglio comunale compreso nella provincia.

Art. 153. — Nei comuni divisi in borgate o frazioni il sindaco può delegare in esse le sue funzioni di ufficiale del Governo, quando per la lontananza dal capoluogo o per la difficoltà delle comunicazioni lo creda utile, ad uno dei consiglieri, e in difetto ad altro fra gli elettori in quelle residenti, purchè eleggibile a consigliere a norma dell'art. 23 della presente legge.

Art. 225. — (*Ultimo capoverso*):

di 30 nelle altre provincie.

Art. 271. — I Consigli comunali e provinciali durano in ufficio quattro anni e si rinnovano integralmente alla scadenza di tale periodo.

Il quadriennio decorrerà per ciascun Consiglio dal 1° giugno dell'anno in cui è avvenuta la rinnovazione integrale di esso.

Salvo il disposto dell'art. 273, la scadenza del sindaco, della giunta comunale, della deputazione provinciale e del suo presidente coincide con quella dei rispettivi Consigli, i quali, appena ricostituiti, debbono procedere alla rinnovazione delle dette cariche.

La perdita della qualità di consigliere per causa diversa dalla scadenza prevista nel pre-

sente articolo produce, di pieno diritto, la immediata decadenza degli uffici sopra indicati.

Art. 272. — (*Secondo comma*):

Durante il quadriennio si fa luogo...

... (*Identico il resto*).

(*Terzo comma*):

Le elezioni suppletive si fanno entro tre mesi dalle verificate vacanze, purchè il rinnovamento generale dei Consigli...

... (*Identico il resto*).

Art. 218. — Salvo quanto è stabilito con l'art. 199 della legge 1° agosto 1907, n. 636 (testo unico) per le contravvenzioni alle prescrizioni dei regolamenti locali d'igiene, sono puniti con l'arresto per un tempo non superiore ai dieci giorni, o coll'ammenda non superiore alle lire cinquanta, i contravventori ecc. (*il resto identico*).

Art. 3.

Nei termini prescritti per la revisione delle liste elettorali politiche per l'anno 1914, si procederà alla formazione di nuove liste elettorali amministrative, in base alle disposizioni della presente legge.

I documenti che furono presentati per la iscrizione nelle precedenti liste e che si trovano tuttora in possesso delle segreterie municipali, dovranno essere da queste comunicati d'ufficio alle Commissioni elettorali.

Nella prima attuazione della presente legge, coloro che si trovano iscritti nelle liste elettorali amministrative di un comune diverso da quello in cui hanno trasferito almeno da sei mesi la loro residenza, possono, a loro domanda, continuare a rimanervi iscritti.

È data facoltà al ministro dell'interno di emanare le disposizioni opportune per disciplinare in relazione agli anzidetti termini il compimento delle varie operazioni occorrenti per la formazione delle nuove liste elettorali amministrative.

Compiuta la revisione delle liste si procederà alla rinnovazione integrale di tutti i consigli comunali e provinciali nei modi e termini indicati nei precedenti articoli.


È prorogata al 31 dicembre dell'anno in cui si effettuerà la rinnovazione integrale dei consigli provinciali, la scadenza dei membri eletti delle Giunte provinciali amministrative attualmente in carica.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 MAGGIO 1913

Art. 4.

Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni del testo unico della legge co-

munale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269, con le disposizioni delle altre leggi che lo hanno modificato, e con quelle della presente legge.



CCXCIX.

TORNATA DEL 5 MAGGIO 1913

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Comunicazioni — Congedi — Votazione a scrutinio segreto — Si riprende la discussione generale sul disegno di legge: « Sul conferimento della libera docenza » (Numero 947-A) — Parlano i senatori Di Camporeale, relatore (pag. 10346), Polacco (pag. 10347), Tamassia (pag. 10348), Paternò (pag. 10350), De Blasio (pag. 10353), Todaro (pag. 10357, 10365), e Gabba (pag. 10359) — Presentazione di disegni di legge e di relazioni (pag. 10349, 10356, 10360, 10365) — Ripresa della discussione: discorso del ministro dell'istruzione pubblica (pag. 10360) — Chiusa la discussione generale si approva un ordine del giorno del senatore Dallolio (pag. 10365) — Sull'art. 1 fanno osservazioni i senatori Tamassia (pag. 10366), Ciamician (pag. 10366), Mazzoni (pag. 10366), Luciani (pag. 10368), Dini (pag. 10368, 10370), Tommasini (pag. 10368), Grassi (pag. 10320), Di Camporeale, relatore (pag. 10369, 10370) e il ministro della pubblica istruzione (pag. 10370) — Il seguito della discussione è rinviato alla successiva seduta — Risultato di votazione (pag. 10371).*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della guerra, della marina, della istruzione pubblica e di agricoltura, industria e commercio.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Messaggio
del Presidente della Camera dei deputati.**

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati trasmette alla Presidenza del Senato la seguente lettera:

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno la proposta di legge: « Autorizzazione al Governo di concedere la piccola cittadinanza » di iniziativa della Camera dei deputati, approvata nella

seduta 3 maggio 1913, con preghiera di volerla sottoporre all'esame di codesto illustre Consesso.

« Il Presidente della Camera dei deputati
« MARCORA ».

Do atto all'on. Presidente della Camera dei deputati della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dal dott. Emilio Engel, figlio del nostro defunto collega, ricevo il seguente telegramma:

« Profondamente commosso e riconoscente per la manifestazione di omaggio che l'Alto Consesso da Lei presieduto ha voluto fare alla memoria del mio compianto genitore, prego,

anche a nome della famiglia, l'E. V. di essere interprete della mia viva gratitudine presso il Senato ».

Congedi.

PRESIDENTE. I senatori Barbieri e Marazio domandano un mese di congedo ed il senatore Serena otto giorni, per motivi di salute.

Se non vi sono osservazioni, questi congedi si intenderanno accordati.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Protezione del bacino idrologico di Montecatini;

Concessione a privati del servizio di recapito (per espresso) delle corrispondenze spedite nelle località di loro provenienza.

Prego l'onor. senatore segretario Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*. Procedo all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione sul disegno di legge:
« Sul conferimento della libera docenza » (N. 947).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:
« Sul conferimento della libera docenza ».

È ancora aperta la discussione generale.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE, *relatore*. L'altro ieri, nel rispondere ai senatori Polacco e Mazzoni sono incorso in una inesattezza che devo rettificare e di cui fin d'ora chiedo scusa al Senato. I senatori Polacco e Mazzoni avevano mosso obiezione alla disposizione transitoria dell'art. 8 ed io risposi che disposizioni simili si riscontravano in molte altre leggi e citai particolarmente quella riguardo all'Ispettorato del lavoro. La mia memoria mi tradì. Io facevo parte di quella Commissione ed un articolo di questa natura era nel progetto dell'Ufficio centrale

come disposizione transitoria: senonchè il ministro, intervenuto nella Commissione, dichiarò che egli prendeva impegno di non procedere a nomine di ispettori del lavoro durante le more del progetto, e aggiunse che, in caso di assoluta necessità, si sarebbe attenuto alle nuove norme del progetto medesimo; ragione per cui l'Ufficio centrale trovò superfluo mantenere quest'articolo. Io forse non ero presente a quell'ultima seduta, o non lo ricordai più.

Fui esatto invece quando affermai che vi sono altre leggi in cui disposizioni consimili si trovano. Non ho avuto tempo di fare lunghe ricerche, ma per intanto posso citare un esempio che conferma la mia affermazione e che anzi è caratteristico. E tale esempio ha anche il vantaggio di essere recentissimo. Si tratta di una legge votata dal Senato e dalla Camera un paio di mesi fa, della legge sulle Borse. In questa legge, di cui fu relatore il nostro collega Rolandi-Ricci, non solo vi sono delle disposizioni transitorie le quali tolgono perfino l'esercizio della carica di agente di cambio a coloro che già ne erano investiti quando non versino una cauzione assai maggiore di quella provveduta prima, e non si mettano in regola con altre disposizioni speciali della legge, ma si arriva anche più in là: all'articolo 63 si dichiara che gli agenti non forniti dei requisiti voluti dalla nuova legge, anche quando siano già nell'esercizio della loro funzione dal 15 maggio 1908, decadono. Ed il relatore senatore Rolandi-Ricci così spiega questa disposizione nella sua relazione: « La data del 15 maggio 1908 è una data di catenaccio e fu posta e deve essere mantenuta. Quelli che entrarono in Borsa a fare la suddetta professione dopo quella data (e notate che si trattava di una legge votata cinque anni prima e quindi ha un effetto retroattivo che risale a cinque anni) sapevano che era in corso di elaborazione una legge che precludeva loro l'ammissione alle negoziazioni e alla grida e laddove la modificazione condurrebbe ad inconvenienti » ecc. ecc.

Qui dunque abbiamo proprio il caso che fa per noi, con questa aggravante, che si tratta di una retroattività che non è limitata a poche settimane o mesi, ma che risale a cinque anni. Di più si toglie il diritto di esercizio della loro professione a coloro che già ne erano regolarmente investiti e la esercitavano in conformità delle leggi allora vigenti.

Nella legge che stiamo discutendo nulla di tutto questo.

Quando si stabilisce che d'ora innanzi l'abilitazione alla libera docenza dovrà essere concessa con le norme più severe stabilite dalla nuova legge, non si opera alcuna lesione di diritti acquisiti. Trattasi soltanto di candidati che finora non hanno altro titolo che quello di avere avanzato domanda per essere sottoposti ad un esame. Non si toglie loro il godimento di un diritto, non si disconoscono servizi prestati, o sacrifici fatti.

Essi potranno ottenere la libera docenza anche con le nuove norme, semprechè dimostrino di avere i requisiti voluti. Si cambia soltanto la procedura, adottandone una più severa, ma non è mutata la materia dell'esame, la sua natura o il suo carattere. Con nuove norme si vuol raggiungere lo stesso scopo: l'accertamento dell'idoneità del candidato a coprire l'ufficio al quale aspira. Che a questo accertamento si arrivi con un metodo di esame o con un altro, non mi pare che costituisca quella lesione di diritti, che l'on. senatore Polacco ha voluto vedere in questa disposizione.

Con lo stesso ragionamento si potrebbe dire che costituiscono una lesione di diritti quelle modifiche che si fanno ai sistemi degli esami nelle scuole secondarie per il passaggio da una classe ad un'altra con o senza esame o con una punteggiatura più o meno alta e così via dicendo.

Anche qui si potrebbe dire, con lo stesso ragionamento: chi si è iscritto ad un corso credendo di dover dare l'esame in un certo modo o di esserne esentato vede leso il suo diritto quando sia stabilito che l'esame deve svolgersi in un modo diverso.

Questo per la disposizione transitoria.

E, giacchè ho la facoltà di parlare, mi preme di rettificare un piccolo errore di stampa incorso nel resoconto sommario. Sono 262 le domande di libera docenza presentate nel primo trimestre di quest'anno, non 162 come è stato stampato sul resoconto sommario. Rammento ancora che nel corrispondente trimestre dell'anno passato le domande non furono che 105. Abbiamo dunque un incremento, dovuto alla preoccupazione di questa legge, di circa 150 o 160 domande.

L'eloquenza di queste cifre mi dispensa da qualunque commento. Io confido nella loro virtù

persuasiva. Cifre come queste non possono che impressionare il Senato, come hanno impressionato me.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Onorevoli colleghi. Io non rispondo a ciò che or ora ha esposto l'onorevole nostro collega Di Camporeale.

Verrà il momento di trattarne quando si discuterà l'art. 8, ed allora io lascerò la difesa delle mie opinioni al collega Del Giudice, che ho visto con molto piacere aggiungersi a me. Egli con la sua grande autorità di giurista svolgerà una già diramata proposta di emendamento al progetto di legge, con la quale chiede addirittura la soppressione dell'art. 8.

Se anche oggi mi sono iscritto a parlare, è per un doveroso, brevissimo chiarimento di altra natura.

Io debbo essere stato molto infelice nel mio discorso dell'altro ieri se all'onorevole relatore è potuto sembrare che io venissi qui ad allargare il campo di un disaccordo che era già per me abbastanza spiacevole.

No, la relazione elaboratissima dell'onorevole Di Camporeale ha fedelmente rispecchiato i due soli punti del mio disaccordo da lui e dagli altri colleghi dell'Ufficio centrale, ed io tengo a dichiarare che in tutto il resto sono pienamente solidale con i miei egregi colleghi.

Ho detto soltanto, rammemorando il punto di pura necessità finanziaria che, per dichiarazione autorevolmente fatta in nome dell'onorevole ministro in seno della Commissione Reale per la riforma degli studi superiori, fu movente unico del progetto di legge, ho detto soltanto che a qualcuno avrebbe perciò potuto sembrare che la complessa questione della libera docenza dovesse rimanere *in tutto il resto* impregiudicata. Ma, poichè l'onorevole ministro ne ha invece preso occasione per regolare altresì il modo di conferimento della docenza, sino a questo punto ho plaudito e plaudo alla severità che informa il disegno di legge.

Solo quando l'Ufficio centrale volle fare un passo più in là, radicalmente innovando il progetto ministeriale anche sul punto del pagamento dei docenti, dichiarai che mi tenevo ligo all'originario progetto, anche perchè spesso il meglio è nemico del bene e con l'allargare la portata del progetto di legge si creava il peri-

colo di comprometterne forse nell'altro ramo del Parlamento la riuscita, il che ne farebbe cadere la parte pur da tutti riconosciuta eccellente; e in questo dubbio avevo meco l'onorevole ministro stesso, che le medesime cose espose in seno all'Ufficio centrale.

Il dissenso dunque non era di principio, ma di opportunità del momento; sul terreno morale su cui fu portata la questione non c'è mai stato, non c'è, non può esserci dissenso di sorta e quindi, specialmente dopo le parole roventi che io ebbi contro gli scandali da tutti deplorati, non è il caso che io aggiunga verbo.

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Chi ha visto da vicino in quale modo funzioni in Italia l'istituto della libera docenza, chi desidera realmente che questo corrisponda all'alto suo ufficio didattico e scientifico, non può non applaudire alle proposte fatte del ministro dell'istruzione per disciplinarla, in quanto che esse tendono a por riparo agli eccessi, agli scandali, che noi deploriamo, pur riconoscendo la utilità sua nell'insegnamento superiore. E chi asserisce essere in noi disegno di spegnere la libera docenza profondamente si inganna, giacchè non è a dirsi che curare, medicare significhi spegnere od allargare il male. Noi dobbiamo coraggiosamente affrontare questa riforma, senza preoccuparci di quanto fuori di quest'Aula si possa proferirsi senza attendere il giudizio dell'altro ramo del Parlamento. Il quale, non inferiore al Senato, nella tutela della cultura e nel fervore verso il progresso scientifico, quando saranno conosciute le nostre deliberazioni, diverrà indubbiamente fautore della nostra riforma, la quale, lo ripeto, non porta preconcetti contro la libera docenza, ma invece parte dal puro desiderio del bene, dallo stesso riconoscimento dell'utilità che questo istituto ha ora ed in altri tempi reso alla cultura nazionale.

Ciò premesso, io debbo sinceramente compiacermi del disegno ministeriale ed associarmi in gran parte alle proposte del nostro Ufficio centrale. Però mi si consentano alcune osservazioni circa l'art. 1° e specialmente circa il lasso di tempo, che deve decorrere dalla laurea alle prime pratiche per giungere alla libera docenza, e circa il modo con cui la Commissione che questa conferisce viene nel progetto ministeriale e dall'Ufficio centrale ad esser composta.

Il progetto ministeriale, come vedete, stabiliva che dovessero decorrere almeno quattro anni dalla laurea prima che si iniziassero gli atti del conferimento della libera docenza. Periodo di maturanza scientifica assai opportuno, parmi, per coloro che vogliono darsi a studi ed insegnamenti, che, più che l'ispirazione geniale ben rara per quanto desiderata, si rafforzano e si integrano dal contatto con la realtà, con i mezzi di ricerca, con le stesse disformità dei tipi comuni dei fatti esaminati. Fino coloro che si vogliono dare agli studi storici o filosofici non possono mancare, anche se sieno uomini di genio, di preparazione, di familiarità con le fonti, le biblioteche, i seminari scientifici. Accordando facoltà a chi è appena appena laureato di presentarsi agli esami di libera docenza si favoriscono gli audaci, gli avventurieri, gli improvvisatori, gente fatale anche nell'arte, che vive di ispirazione strettamente personale.

Di più si verrebbe con questo metodo a favorire la specializzazione fin dai primi anni di studio; specializzazione la quale conduce ad una coltura unilaterale, gretta, impotente a comprendere i legami che stringono i fatti tra loro, impotente a far assurgere ad una sintesi organica, poichè il fatto minuscolo nel suo isolamento meschino ottunde la vista, direi, la sensazione delle leggi e delle connessioni dei fatti naturali. E se pensate alla necessità didattica di questa preparazione dei sensi, a questa educazione della mente al contatto della realtà, e se pensate che cinque sestimi di liberi docenti attuali appartengono alla classe delle scienze mediche e naturali, comprenderete gli immensi danni che si nascondono in questa affrettata e quasi industriale preparazione di liberi docenti. Mi si risponde che con questa specie di vincolo cronologico, in apparenza tirannico e pedantesco, si impedisca all'uomo superiore di poter spendere nel tempo più breve le benedizioni del suo genio.

Mi direte che v' hanno dei giovani, che possono, appunto per questo dono geniale, anche senza vincoli, essere degnissimi dell'insegnamento. Auguriamoci, illustri colleghi, che questi soli splendano sull'Italia nostra e sieno molti. Ad essi ci inchineremo e ad essi applicheremo non le nostre povere leggi comuni, ma l'entusiasmo e la devozione illimitata. Ma voi sapete che le leggi rappresentano delle medie, e che come tali si devono liberalmente e giustamente

applicare alla mentalità media, la quale per sfortuna nostra è la prevalente ed informa di sé insegnanti ufficiali e liberi docenti. Ed io vi rispondo che per l'uomo veramente superiore la nostra legge Casati all'art. 69 e la legge universitaria presente all'art. 24 provvedono affinché la scuola e l'umanità anzi non sieno private di questa loro luce superna.

Ma scendiamo a terra e pensiamo alla realtà comune della vita e della nostra cultura; e pensiamo a quei provvedimenti che, come quelli che propongo, mirano a dare all'insegnamento la garanzia dell'onestà scientifica, della preparazione didattica del futuro insegnante. Gli uomini di genio avranno modo di imporsi, di risplendere. Contentiamoci di esser medici coraggiosi, null'altro; ossia riformatori coraggiosi che non vogliono uccidere ma salvare, salvare. Ogni esitazione nel caso presente sarebbe debolezza, sarebbe venir meno al dovere che abbiamo tutti di tutelare la dignità e la efficacia del nostro insegnamento superiore.

E questa mia proposta avrebbe anche l'intento di servire come di filtro, di arresto alla valanga degli aspiranti alla libera docenza.

Nè mi si obietti che il rigore della Commissione, quale è voluto dalla legge presente, sarà freno a queste impazienze premature. Rispondo ancora che le Commissioni non poche volte, anche con le migliori intenzioni, non sanno resistere alle pressioni, agli assedi abilmente organizzati.

Passo alla seconda mia osservazione circa la composizione della Commissione che dovrà conferire la libera docenza.

Questa Commissione, a mio avviso, è troppo ristretta; amerei fosse composta, anziché di quattro insegnanti ufficiali, di sette. E ciò per evitare una oligarchia troppo permanente, tendente ad impersonare rigidamente idee, forse simpatie, od avversioni sia pure oneste di scuola. Allargando il numero dei commissari, si evita il pericolo di un'oligarchia dominante e si dà campo ancora alle rappresentanze di taluni insegnamenti speciali, che possono esser sacrificate alla dittatura della specialità fondamentale, la sola forse rappresentata e forse non strettamente competente nel giudicare delle conquiste particolari di queste branche non rappresentate o insufficientemente protette a causa dell'ombra, cui sono condannate.

Io confido che l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro vorranno far buon viso a queste mie proposte, le quali partono dall'esperienza pur troppo abbastanza lunga della vita universitaria e dal desiderio che insegnanti ufficiali e liberi docenti cooperino all'elevazione della cultura, al rigoglio della vita scientifica nella nostra Università.

Presentazione di disegni di legge e di una relazione.

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Riordinamento dei Corpi militari della Regia marina;

Provvedimenti per i militari del Corpo Reale equipaggi;

Linea di navigazione fra l'Italia e Londra;

Linea di navigazione fra l'Italia e il centro d'America;

Linea di navigazione fra Venezia e Calcutta;

Concessione di un assegno annuo alla vedova ed agli orfani dell'ammiraglio Augusto Aubry;

Conversione in legge del Regio decreto 28 settembre 1912, n. 1222, che sostituisce nei rispettivi ruoli organici i funzionari della Regia marina destinati in Libia.

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro della marina della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e distribuiti.

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: «Sull'esercizio delle farmacie».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Bettoni della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge sulla libera docenza.

PATERNÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATERNÒ. Signori senatori; non abituato a parlare sovente in quest'Aula, e tanto meno a parlare di argomenti che si riferiscono alla pubblica istruzione, prendo oggi la parola con vero rinascimento, tanto più che la mia voce, negli intenti eguale a quella di tutti gli altri oratori, potrà nella forma sembrare una voce stonata. Ma ho riflettuto che in questa specie di campagna contro la libera docenza, cui ha dato origine il modesto progetto di legge presentato dal ministro della pubblica istruzione, non si è da taluno visto che un solo lato della questione ed ho rammentato un giudizio del Macaulay, il profondo storico, acuto conoscitore dell'anima umana e delle sue passioni, che in uno dei suoi celebri saggi ebbe ad affermare che nessun uomo, nemmeno dei più grandi menzionati dalla storia, potrebbe essere assolto da un giudice che fissi il suo occhio inesorabile sopra uno o due atti inescusabili della sua vita.

Qualche cosa di simile mi sembra che avvenga oggi. Nella relazione dell'Ufficio centrale è stato raccolto con cura, e con finezza, tutto quello che si poteva dire o è stato detto contro la libera docenza. È stato rammentato che della libera docenza fu detto che non poteva continuarsi nelle condizioni presenti, senza *troppo grande vergogna per il nostro Paese*; che è stata definita la *foglia più secca del nostro albero universitario*; che è stata giudicata una *truffa legalizzata*, e che rappresenta *uno scandalo che non può più oltre, nè deve, continuare*. E tutte queste cose forse sono state dette per i casi singoli ed in speciali condizioni. Ma da ciò venirne alla conseguenza generale che la libera docenza sia stata una piaga grandissima per la scienza e per l'Università italiana corre l'abisso.

Siamo proprio nel caso indicato dal Macaulay: se noi fissiamo l'occhio esclusivamente sopra uno o due punti deplorabilissimi dell'esercizio della libera docenza, possiamo venire a questa inesorabile condanna; ma se spaziamo su più grande campo, troveremo che la libera docenza ha pure delle grandi benemerienze.

Quando l'Italia sorse a nuova vita, fu sentito vivissimo il bisogno che anche nel sapere acquistasse quel posto che aveva perduto, e questo posto è stato acquistato mercè l'abnegazione e le virtù di pochi uomini volenterosi.

A questo nuovo risveglio scientifico, è dovere riconoscerlo, contribuì notevolmente la libera docenza, specialmente nelle scienze sperimentali, la parte cioè più moderna e veramente nuova dello scibile, che si è formata, può dirsi, dopo quel Medio Evo prolungato nel quale le ricerche sperimentali ed i liberi studi erano ostacolati da una rete tessuta dai tiranni e dalla Chiesa contro il libero sviluppo della mente umana. In quel momento gli uomini di scienza dovevano superare grandi difficoltà, le scienze cominciarono a progredire con una rapidità straordinaria.

La chimica, per esempio, che un secolo prima il Kant aveva escluso dal numero delle vere scienze dicendola niente altro che una accozzaglia di cognizioni disparate, non solo assurse in pochi anni a vera e propria scienza, ma da essa altri corpi di dottrina derivarono che costituiscono oggi da soli altre scienze. Lo stesso può dirsi per alcune scienze biologiche, lo stesso per la fisica. La batteriologia e la radiografia in questi ultimi anni hanno acquistato uno sviluppo per cui non basta più un professore per insegnarle. Ora, nel periodo di questa rapida evoluzione, per un accordo quasi istintivo fra professori ufficiali e liberi docenti, si poté nelle Università insegnare queste nuove branche delle scienze naturali che altrimenti vi sarebbero rimaste quasi sconosciute. Dunque, al progresso scientifico questi liberi docenti pur qualche servizio hanno reso; onde, se è giusto biasimare e correggere gli inconvenienti e gli abusi, è doveroso riconoscere la parte utile della istituzione.

Molti dei miei colleghi possono, come me, fare la difesa della libera docenza, perchè come me molti colleghi non l'hanno mai esercitata; ed io posso anche aggiungere che non ne ebbi mai nemmeno il titolo perchè i due anni, che vogliono ora portarsi a quattro, che debbono decorrere da quello della laurea per aspirare a questo titolo, non sono richiesti dalla legge per essere professori titolari dell'Università. Con la nostra legge si può essere professori titolari lo stesso anno in cui si è laureati, ed anche senza laurea e senza bisogno di assurgere al grado di sole o di lunare dell'Università; basta essersi procacciati con lavoro assiduo i titoli necessari a vincere il concorso.

Mai libero docente, la difesa mia della libera

docenza è dettata da amore alla verità e dall'interesse della scienza.

La libera docenza ha reso all'Italia degli eminenti servigi, ma essa è stata fomite di scandali grandissimi ed io, nell'esame di taluni casi singoli, non avrei difficoltà a sottoscrivere taluni dei più gravi giudizi. Ma forse il giudizio più grave dovrei dare non contro i giovani, che, animati d'amore agli studi, o per esigenze della vita, hanno cercato di trarre dall'esercizio della libera docenza i maggiori vantaggi, ma contro quei nostri colleghi, signori professori, che da professori ordinari hanno fatto dei corsi liberi e talvolta con spietata concorrenza ai liberi docenti. Ma questo vero scandalo è stato eliminato dall'ultima legge con una disposizione che è stata lungamente reclamata da quell'assemblea che presiede alla pubblica istruzione, che è stata anch'essa soggetto di vivaci critiche e della quale mi onoro di aver fatto parte assai lungamente.

Nella relazione altra cosa è detta che può essere suggestiva. Le nostre assemblee politiche conoscono per dolorosa esperienza che spesso le leggi che vogliono migliorare i pubblici servizi, in quest'epoca di vita intensa si fanno troppo rapidamente, e nelle affrettate discussioni finiscono per contenere disposizioni che producono più male che bene.

Ne nasce che sovente si sente ripetere: ritorniamo all'antico. È una giusta reazione contro i provvedimenti intempestivi! È detto nella relazione che la legge Casati voleva presso a poco quello che oggi si propone la nuova legge emendata dall'Ufficio centrale. È scritto: « Col sistema della legge Casati tutti i corsi universitari erano retribuiti dagli studenti. Lo Stato in sostanza faceva l'ufficio di cassiere, incassava le somme versate dagli studenti e le distribuiva agli aventi diritto. Gli insegnanti, senza distinzione, non avevano veste di funzionari regolarmente retribuiti dallo Stato, ecc. ».

Cosicché sembra che per la legge Casati l'insegnamento universitario non fosse un servizio di Stato, ma lo Stato, specialmente per i professori, non fosse che un cassiere che distribuisce le somme pagate dagli studenti.

Mi duole il doverlo dire: ma per quanta sia la autorità dei colleghi che compongono la nostra Commissione, io nella legge Casati non trovo nulla di tutto questo; trovo invece che

la legge Casati assegnava degli stipendi ai professori, e diceva soltanto che una parte delle tasse di iscrizioni pagate dagli studenti si doveva alla fine dell'anno distribuire ai professori, come si faceva e si fa tuttora in altri Stati.

Io ho voluto rileggere gli articoli della legge Casati ed ho trovato che è proprio così come dico. Il pensiero « ritorniamo all'antico » per questo caso non può invocarsi.

Ma passiamo oltre, e vediamo a cosa miri questa legge. Vi sono essenzialmente tre modificazioni: riforma del modo di concessione della libera docenza, e delle Commissioni esaminatrici; estensione del valore del titolo di libero docente; nuova forma di retribuzione dei liberi docenti.

Orbene, la libera docenza deve servire all'alto fine cui mira, d'integrare e completare gli studi in date Università, in relazione al numero dei professori ufficiali, al valore loro, alla loro competenza o meno in un nuovo ramo della stessa materia che professano ed anche in relazione alla loro età che può renderli meno assidui e certo meno atti a seguire il rapido progresso scientifico; sono queste le lacune che la libera docenza deve colmare, ed esse sono varie e diverse per ogni Università.

Bisogni di siffatta natura non sono generali, sono singolari e variano per ciascuna Università; quindi il criterio della legge Casati di lasciare a ciascuna Università la facoltà di scegliere quasi i liberi docenti e la facoltà di esercitare, come massima, la libera docenza nella sola Università che li ha nominati.

La libera docenza non è una necessità essenziale per l'Università, non rappresenta un dovere dello Stato, ma è un mezzo per integrare gli insegnamenti incompleti dei professori ufficiali, e per indirizzare gli studenti in quelle parti complementari di una scienza che pure è tanto necessario conoscere.

Per queste ragioni mi sembra preferibile il sistema antico a quello di sollevare la libera docenza ad una funzione così generale, con un esame solenne fatto nella capitale e col conseguente diritto di poter insegnare in tutte le Università. Mi pare che così facendo e con tutte queste difficoltà si esageri il significato ed il valore della libera docenza.

È poi domando ancora: in un momento in cui deve riformarsi tutta la complessa materia

dei nostri studi, quando esiste e lavora una Commissione che senza dubbio presenterà proposte che saranno ampiamente e largamente discusse, è opportuno in una cosa di limitata importanza, come questa, fare delle riforme così radicali? Il sistema che deve seguirsi nella concessione dell'abilitazione alla libera docenza, dovrà essere coordinato al metodo generale che si adotterà per tutti gli esami ed i concorsi.

E però non insisto nell'esaminare se il provvedimento che stiamo discutendo sia buono o cattivo, dico soltanto che non mi sembra questo il momento per provocarlo, tanto più che esso può presentare molti inconvenienti, quale quello di affidare ad una sola Commissione biennale tutta la sorte della libera docenza in una data materia, e l'altro di aumentare senza ragione le spese degli aspiranti alla libera docenza obbligandoli a venire tutti a Roma e via discorrendo.

Quanto poi alla proposta che si può aspirare alla libera docenza solo quattro anni dopo di avere conseguito la laurea, è bene rammentare che anticamente per la libera docenza non era neppur necessaria la laurea; bastava solo provare di conoscere degnamente la scienza che si voleva insegnare; si dava così mezzo agli studiosi, che avevano acquistato reputazione meritata, di arrivare all'insegnamento anche senza laurea. Ed era giusto, sia perchè il sapere vero non ha bisogno di bollo ufficiale, sia perchè vi sono delle carriere, nelle quali si può salire in alto senza bisogno della laurea, e nelle quali si acquistano cognizioni tecniche così importanti che non è nell'interesse del progresso lasciare disperdere, e che conviene portare dalla cattedra a cognizione del pubblico.

Ma si è voluta la laurea e sia. Potete star sicuri che non si è ottenuto forse altro risultato che chiudere la porta a pochissimi che avrebbero impartito i corsi liberi più efficaci.

Ora, si aggiunge l'obbligo dei quattro anni dalla laurea; ma, signori, si vuole proprio mirare ad intralciare la carriera degli studi a tutti coloro che non abbiano 100 mila franchi di rendita? Mi pare che a questo mirino, inconsapevolmente, alcune riforme.

Gli assistenti sono ridotti in condizioni miserrime, perchè non si danno loro che 1500 lire all'anno, con un concetto sbagliato ed iniquo

di perequazione fra gli assistenti delle più piccole Università e quelli delle maggiori, senza tener conto della diversità del lavoro in una grande Università e delle esigenze della vita in una grande città.

La riforma che sembrò un atto di giustizia conduce ad accrescere le difficoltà a reclutare gli assistenti fra i giovani più valorosi e promettenti, e bisogna per forza avvalersi di quelli che hanno mezzi di sussistenza propri, non essendo possibile pretendere che giovani laureati vivano, forse per un decennio, con poco più di 100 lire al mese, per il solo ideale dalla scienza.

La libera docenza è per il momento un'ancora di salvezza per gli assistenti che aggiungendo coi suoi proventi qualche altro introito all'irrisorio stipendio, possono tirare avanti alla meno peggio. Anche questo è un beneficio della libera docenza che deve renderci meno feroci anche contro i suoi difetti; ma non per questo bisogna lasciar correre, e non provvedere a rimuoverne anche subito i principali. Gravissimo è senza dubbio quello che emerge dalla lite mossa dai liberi docenti di Napoli contro lo Stato. La pretesa di avere diritto a tutto quello che gli studenti pagano per tasse è un assurdo, è una prepotenza che bisogna colpire senza esitazione.

In questo disegno di legge vi è un articolo che io vorrei fosse prelevato, quello in cui si propone che della somma che ciascuno studente paga non possa darsi ai liberi docenti che una aliquota di tre quinti, sembrami; io vorrei anche diminuire quest'aliquota a due quinti.

Ma questo solo è urgente, il resto non è necessario. Vi è un vento infido che colpisce la libera docenza e ne scopre tutti gli inconvenienti senza tener conto dei servizi, dei pregi di questa istituzione, ma non vorrei venisse danno alla scienza da una riforma venuta alla discussione, quasi per incidente, e certamente troppo affrettata.

Ed è questa la ragione per la quale ho parlato. La scienza italiana si avvia per un periodo di decadenza, e ad essa non sono estranee le nuove leggi di miglioramento. È inutile illuderci, noi stiamo distruggendo il vivaio degli uomini di scienza. La vita moderna presenta l'allettamento di lucrose carriere per coloro che hanno conseguito una laurea; ed i migliori, i più svelti non accettano i posti di assistenti

nei nostri laboratori per rimanere con lire 1,500 all'anno lorde, per un periodo di tempo che assorbe la loro giovinezza, tante sono ormai le difficoltà per ottenere una cattedra; alla carriera scientifica viene dunque fatalmente destinato quello che resta. E così si va alla decadenza di cui gli effetti, come sapete, non si vedono subito o nel volgere di uno o due anni, ma dopo trascorsi dei decenni, quando il rimedio ha bisogno di altri decenni per rendersi efficace. Andiamo piano adunque in queste riforme, signori miei; non ci lasciamo vincere da pregiudizi giustificati da fatti singoli, ma non giustificati dall'insieme delle cose.

Non mi resta che a parlare del pagamento diretto.

L'articolo aggiunto, secondo me, fu inopportuno, ad ogni modo doveva essere più preciso e più chiaro. È giusto che lo studente paghi, ma la conseguenza del pagamento diretto, come sembra proposto, è quella che nessuno s'iscriverà più ai corsi liberi. E questo sarà utile? È desiderabile da parte nostra? Miriamo a sbarazzarci dei liberi docenti e facciamo male. Dobbiamo renderne l'opera più utile e più efficace e togliere gli abusi! Quando ero Rettore, a qualche libero docente che non faceva il proprio dovere, non ebbi timore d'infliggere la più grave delle punizioni e rammentamento di avere ad uno ridotto le propine a tre cinquantonesimi e così via; taluno gridò, ma la maggior parte mi plaudirono.

Ma ritorniamo al pagamento diretto. La forma colla quale è scritto l'articolo non mi persuade. Leggo che « il libero docente *riscuoterà* da ciascuno studente od uditore iscritto al suo corso una somma che non sarà minore di quattro lire ». Era detto nel progetto ministeriale: « al libero docente spetta ». Questo mutamento della parola « spetta » in « riscuoterà » ha certo una importanza, perchè « spetta » può significare che vi sia chi incassa e poi distribuisce: la parola « riscuoterà » significa che lo studente deve pagare direttamente ed il professore prendere. È questo il pensiero della Commissione? Se è così, allora trovo ozioso confutare il sistema, tanto sembrami impossibile nella esecuzione. Quando riscuoterà? In principio o alla fine dell'anno? Se riscuoterà in principio, potrà non fare le lezioni: se riscuoterà alla fine, gli studenti se ne saranno già andati: ed allora che

cosa significa questo « riscuoterà »? Ma se il concetto è diverso e si vuole soltanto affermare il diritto alla somma non minore di quattro lire, chi stabilisce il limite al di sopra di questo minimo? Mi risponderete che lo stabilirà il regolamento. Ebbene, attenderemo questo regolamento. Ma non basta: questa somma sarà un di più che lo studente dovrà pagare oltre le tasse attualmente vigenti? Evidentemente sì: ed allora è una nuova tassa che s'impone, e lascio ai competenti il giudicare se lo Statuto consente che il Senato possa prendere l'iniziativa d'imporre una nuova tassa, anche così piccola, o se il progetto di legge non debba prima essere esaminato dalla Camera dei deputati.

E con ciò ho finito, rivolgendo calda preghiera al ministro ed all'Ufficio centrale di volere stralciare per ora quel solo articolo che serve a rimediare alla urgenza del momento, e rimandare tutto il resto a tempo più opportuno, quando si potrà coordinare la libera docenza coi bisogni della scienza e con tutto l'ordinamento dell'Università. (*Approvazioni*).

DE BLASIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BLASIO. Onorevoli colleghi, io ho la profonda convinzione della bontà del progetto e faccio voti che presto, approvato dal Senato, diventi legge dello Stato. E ciò ardentemente desidero, specialmente perchè si ponga termine a quei gravissimi scontri, e, diciamolo pure, a quegli scandali enormi, dei quali si parla con lodevole sincerità e franchezza, e con così minuzioso dettaglio, confortato di cifre, nell'altrettanto precisa, quanto splendida relazione dell'Ufficio centrale del Senato.

Ma, appunto perchè profondamente convinto della bontà del progetto, io rispondo, per quanto modestamente, all'appunto che ad esso si è fatto, di offendere cioè i diritti quesiti, ed il principio della non retroattività della legge.

Dichiaro, coll'abituale schiettezza, che non riesco a capire quali siano questi diritti acquisiti ed in che modo il progetto li offenda, e che sarei grato, assai grato, a chi ha mosso l'accusa, se volesse chiarirmi su questo suo assunto, che a me pare del tutto infondato.

A me sembra che ci aggiriamo attorno a un equivoco che bisogna rimuovere. Per rimuoverlo, io ragiono così: È vero o no che quando questo disegno sarà diventato legge dello Stato,

tutti i laureati del regno, di qualunque Facoltà ed a qualunque disciplina appartengano, dovranno sottoporsi alle disposizioni della nuova legge, se vorranno aspirare alla libera docenza?

Potrebbero essi sostenere, che per essersi laureati prima dell'attuazione della nuova legge, hanno diritto al trattamento più blando della legge precedente?

Sarebbe una tesi delle più assurde che mai, e non credo si voglia giungere a simiglianti stranezze.

E quali diritti, di grazia, potrebbero essi vantare, pel solo fatto d'aver chiesto l'esperimento di esame prima che la legge andasse in vigore?

Certamente nessuno.

Eppure, il progetto ministeriale fa una eccezione e li favorisce, non ostante che molti di loro si siano affrettati a chiedere la libera docenza, per iscarsare il giusto rigore della legge che il Governo propone.

Ed è allo scopo appunto di giovare, che si è posta una disposizione transitoria nel progetto, la quale, in sostanza, dà valore di diritti acquisiti a delle mere speranze.

In altri termini, l'on. ministro, colla consueta benevolenza, ha detto così: tutti i candidati dovrebbero sottoporsi alle nuove disposizioni e subire un esame più rigoroso; ma io intendo di usare una certa larghezza, in pro di coloro che hanno inoltrata la domanda di concorso alla libera docenza, prima della presentazione del progetto di legge al Parlamento.

Vero è che l'Ufficio centrale del Senato ha limitata questa eccezione benevola, e diciamolo pure, di vero favore, alle sole domande di libera docenza, per le quali era già formata la Commissione esaminatrice, ma resta sempre il beneficio a vantaggio di coloro che, pur non avendo acquistato diritto veruno, si sottraggono ad un esame più rigoroso.

L'articolo 8, dunque, se ha un effetto retroattivo, lo ha unicamente per rendere migliore la condizione di quei laureati, che, in base alla legge ora vigente, nutriscono non altro che la speranza, in cuor loro, di ottenere l'abilitazione al libero insegnamento, mediante un facile esame, speranza che il disegno di legge ha fatto svanire.

Se è così, dove è l'offesa al principio della non retroattività? Si dovrebbe ringraziare il

ministro del riguardo che ha usato ai postulanti candidati; non accusarlo d'aver manomesso diritti acquisiti! Ond'è, che a coloro che propongono la soppressione dell'art. 8, preoccupati di non si sa quale dannosa efficacia retroattiva che esso spiegherebbe, io dico: ben venga questa vostra proposta.

Ben venga, perchè, soppressa quella disposizione transitoria, tutti, nessuno eccettuato, candidati o no, dovranno subire gli esami più rigorosi, a norma della nuova legge. Voi invece raggiungerete un fine diametralmente opposto a quello che vi proponete, poichè, colla soppressione di quell'articolo, verrete a privare coloro che han presentata la domanda, in tempo, della facoltà di esporsi alla prova più blanda, che richiede la legge ora vigente. Ve ne avverto lealmente. Voi, senza volerlo, rendete un cattivo servizio ai 200 e più laureati che si sono esposti all'esame, e temo che, dolenti di ciò, non abbiano a gridare *crucifige* contro di voi.

Volete, nonostante questo mio avvertimento, procurarvi il piacere (singolare davvero) di dire al ministro: *de bonibus operibus lapidamus te?* Volete proprio proporre la soppressione dell'art. 8, che favorisce le domande in corso dei vostri raccomandati? Accomodatevi pure; ne ho piacere; prometto, anzi, che mi associerò a voi, ma non per consentire, come voi vorreste, ad ulteriori, per quanto transitorie agevolazioni, ma perchè son del parere che quando si è presentato un disegno di legge, che toglie degli abusi, bisogna tagliar corto, bisogna affrettarsi a mandarlo in vigore, specialmente se dovrà risanare ambienti ed istituti.

E quali abusi siamo chiamati, Dio buono, a rimuovere!...

Abbiamo in Italia 2396 liberi docenti!!

Dal 1911 ad ora, in meno di due anni, da 1828 che erano allora, se ne è accresciuto il numero di ben 568 !!

Nell'ultimo quinquennio, se ne ne crearono 925. A momenti saranno più i professori che gli scolari! Nella sola Università di Napoli ve ne sono più di 500. Ivi la Facoltà di giurisprudenza è rappresentata da ben 68 professori liberi, quanti (come osserva la relazione) non ve ne sono in tutte le Università della Germania!

E non all'Università di Napoli soltanto, che

è la più popolosa, irrompe questa, sempre più grossa, valanga di dotti.

Ne è sovrabbondante il numero dovunque. E come si esercita, Dio mio, questo libero insegnamento!

Intendiamoci bene: parlo dei pochi, e son disposto ad ammettere che gli onesti siano legioni, e gl'indegni il decimo appena, ed anche meno, dei professori esercenti.

Ma pochi o molti che siano, e quando pur si ammettesse che, non per opera loro, ma pel difetto della legge vigente, avvengano gli scandali che si deplorano, non si potrebbe certo negare che essi avvengono.

Quattro ministri, e dei più autorevoli, hanno segnalato sconcezze ed immoralità, che fanno fremere e che consigliano provvedimenti radicali ed urgenti.

Quando si sa (e nessuno ne dubita) che per accaparrare la firma dello studente, lo si attende al varco, al suo arrivo dalla provincia, nello scalo ferroviario, e gli si fa intravedere che il professore sarà benevolo nella Commissione di esame; quando si sa che, non soltanto coll'opera di sensali, si ciruisce lo studente, ma che gli stessi professori, direttamente, ne sollecitano il favore, patteggiando con lui, promettendogli benevolenza agli esami, ed incitandolo a dare la firma con questo fervorino: *dopo tutto, voi non ci perdete nulla, perchè è lo Stato che paga* (e paga, purtroppo, più di 900,000 lire all'anno!). Quando si sa che lo studente, pur avendo firmato, non è obbligato a frequentare il corso e che alcuni professori, senza aver fatto lezione, hanno riscosso 5, 6 ed anche 7000 lire (lo assicura il Villari). Quando si sa finalmente (e risulta accertato dal rapporto di un ispettore del Ministero) che in una Università, un gruppo di professori va accaparrando le firme, si ha ben il dovere di accorrere ai ripari e di farla finita con siffatte vituperevoli e delittuose indecenze.

Finiamola, dico, una buona volta; facciamo presto a finirla, e soprattutto, non siamo qui a discettare di dritti più o meno quesiti, a bizantineggiare di retroattività di leggi, o che so io.

Altro che offesa al principio della non retroattività!

Se un appunto si può muovere al ministro è di essere stato troppo benevolo.

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Non si danno più i soldi.

DE BLASIO. Ne sono lieto.

Si dice: ma se l'Ufficio centrale ha parlato di legge di *catenaccio*; come si può dubitare di offesa a dritti quesiti? La frase, infatti, si presta all'equivoco, ma non è una frase che può mutare le cose, specialmente se è male appropriata ad esse. L'Ufficio centrale non ha, è vero, usata una frase felice. Si può parlare di *catenaccio* allorchè, dovendosi adottare provvedimenti di urgenza, e mancando apposite disposizioni di legge, il potere esecutivo ne assume la responsabilità, e li attua con decreto Reale, ma colla riserva di farlo convertire in legge e di ottenerne la ratifica dal Corpo legislativo.

Tutto quello che si è fatto, in virtù del decreto, fino a quando non andrà in vigore la legge, costituisce, come si suol dire, il *catenaccio*. Ciò avviene, specialmente, in rapporto a leggi doganali, quando si voglia imporre una tassa od accrescerla, ed impedire, ad un tempo, che gli effetti della legge che s'intende proporre vengano frustrati. Ma nel caso nostro, come può parlarsi di *catenaccio*? Noi siamo dinanzi ad un progetto che, per pregevole che sia, fino a quando non sarà divenuto legge dello Stato, varrà quanto vale il pezzo di carta su cui è stampato.

Nessuno potrà quindi sostenere che l'art. 8 abbia il valore di un decreto di *catenaccio*; esso non val proprio nulla; il ministro, difatti, da quell'articolo non potrebbe prendere neanche norma per regolarsi, nè attingere da esso facoltà di sorta, sia pure allo scopo soltanto d'interpretare la legge in modo diverso da quello che sia stata interpretata fino ad oggi. Si obietta, in contrario: ma è tanto vero che quest'articolo già spiega effetto retroattivo, che il ministro *ha messo il fermo*, e non ha dato più corso alle domande che erano state inoltrate, prima che il progetto fosse stato presentato al Parlamento. E questo che vuol dire? Se voi interpellarete il ministro, egli vi dirà che assume avanti al Parlamento la responsabilità di questo suo provvedimento, ed io lo applaudo, in anticipazione, poichè, dal momento che ha presentato un progetto, per rimuovere abusi così gravi, non avrebbe fatto bene, se, per intanto, avesse, nonchè agevolato, soltanto permesso che si fabbricassero parecchie altre centinaia di professori, coi metodi così pericolosi della legge attuale, che si vuole abolire. Il mi-

nistro dirà che ha stimato di far così per sue vedute amministrative; dirà che egli attinge norma dalla dirittura della sua mente e dall'opportunità di governo, oltre che dalla sua coscienza.

Questo risponderà, se pur non darà, come sempre, una risposta più esauriente ancora; ma non dirà punto, e non potrebbe dire, che ha messo *il fermo* per obbligo che gliene faccia l'articolo 8.

Ciò detto, non resta che parlare del progetto in genere, nessun fondamento avendo le accuse di illegalità che ad esso sono rivolte.

Io non appartengo all'Università e non ho, in materia di pubblica istruzione, la competenza degl'insigni professori che seggono in quest'Aula; io giudico per impressione, per quella impressione che ho riportato esaminando il progetto e la bella relazione dell'Ufficio centrale. Io dico: perchè non si deve approvare questo disegno di legge che, dopo tutto, ritorna all'antico, a quello che si faceva in tempi, omai remoti, quando fioriva nei varii centri universitari la libera docenza? Perchè non deve approvarsi, se consente allo studente di scegliere il professore, nel quale ha fiducia e di pagarlo lui direttamente? Vuol dire che il giovane, sapendo in precedenza quel che dovrà pagare per onorario, andrà dal professore che gli piace e che stima, non da quello che gli si offre; vuol dire che i professori non si abbandoneranno al mercimonio, per l'accaparramento delle firme e saranno più rispettati; vuol dire, infine, che faranno veramente i corsi complementari e non avranno l'umiliazione di procacciarsi indennità per lezioni che non hanno date. Ed il professore, facendo il suo dovere, raccoglierà su di sé l'amore e la fiducia della scolaresca, si farà un nome e si schiederà, col suo sapere, un avvenire sicuro.

E non sono riuscito a comprendere come questa legge uccida la libera docenza.

Un illustre professore che siede in questa Aula mi diceva ieri: la uccide, perchè gli studenti non pagheranno i professori! Ma se non li pagheranno, io obbiettai, sarà peggio per loro; se vorranno studiare dovranno pagare, come pagavamo noi, un tempo, ah! lontano, i professori privati, pur continuando a frequentare le aule ufficiali, onorate da professori eminenti. Perchè gli studenti non dovrebbero oggi fare lo stesso? Non lo comprendo.

Diceva un altro valentissimo professore, senatore anche lui e da tutti altamente stimato: Come faranno i liberi docenti a vivere, per anni, in un ambiente scientifico, per prepararsi ai concorsi di professori straordinari od ordinari se loro mancheranno i mezzi? Al che osservai: I mezzi possono ben procacciarsi coll'insegnamento; ma, mancassero pure, volete che se il procurino come se li sono procurati fino ad oggi? Se saranno valenti e stimati, i mezzi li ricaveranno dalla scolaresca, che accorrerà numerosa alle loro cattedre. Se saranno mediocri od inetti, non dovrà certo lo Stato soccorrerli e creare, con elementi scadenti, a danno dei valorosi una concorrenza illecita.

D'altronde, è detto nella relazione che ai liberi docenti, veramente degni, verranno affidati incarichi speciali. Ora, se i valorosi potranno, per tal via, aprirsi un avvenire brillante, perchè non si deve seguire questo sistema, che ha il pregio grandissimo di por termine alla immensa iattura che tutti lamentano?

Io, che ho parlato, lo ripeto, per impressione, quasi direi, ad orecchio, ed in seguito a quel poco che mi è sembrato di comprendere nel caos delle leggi sull'istruzione pubblica, faccio soltanto un voto: che una buona volta si presenti il disegno di legge che sta studiando, da anni, la Commissione Reale. Insista, onor. Cre-daro, spieghi la sua influenza presso la Commissione, con intelletto d'amore, a che essa esaurisca, al più presto, il suo lavoro e presenti un progetto che sia degno del nostro paese e provveda alla "sorte degli studi universitari. (*Approvazioni*).

Presentazione di disegni di legge.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Convalidazione del Regio decreto che concerne la sostituzione nei corrispondenti ruoli organici, degli impiegati civili dipendenti dall'Amministrazione militare inviati in Libia o nell'Egeo, nonchè l'aumento alle tabelle organiche dei personali civili tecnici di artiglieria

e del genio, del numero di impiegati occorrenti ai servizi dell'aeronautica militare;

Disposizioni interpretative della legge 6 luglio 1911, n. 690, per il trattamento di pensione dei militari di truppa dei carabinieri Reali;

Cessione in permuta al comune di Pavia di parte dei terreni costituenti la piazza d'armi di Porta Milano.

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro della guerra della presentazione di questi disegni di legge, che saranno trasmessi agli uffici per il necessario esame.

Ripresa della discussione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del disegno di legge: «Sul conferimento della libera docenza».

TODARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODARO. Parlerò molto brevemente per non tediare soverchiamente il Senato. Io non volevo neanche prendere la parola in questa discussione; ma mi sono deciso quando il collega Paternò concludeva che sarebbe stato meglio stralciare una parte di questa legge, quella cioè che si riferisce ed è necessaria a togliere gli inconvenienti che tutti deploriamo altissimamente e lasciare il resto a più tardi quando sarà fatta la riforma universitaria.

Io credo che a furia di legghine noi corriamo il rischio di smarrire il vero indirizzo sul quale dobbiamo rimettere le nostre Università, che furono faro ed esempio a tutte le nazioni civili. Già abbiamo commesso un grave errore quando nella legge sui professori ufficiali, per ottenere l'aumento di duemila lire, abbiamo tolto loro il diritto di insegnare a titolo privato, come si fa in Germania, dimenticando che l'egemonia scientifica di quel paese è dovuta all'insegnamento privato fatto da professori ufficiali e da liberi docenti.

Ora, se anche con questo disegno di legge continuiamo a legghere in modo frammentario e senza nesso con l'intera riforma universitaria, corriamo il rischio di fare il danno alla riforma degli Istituti superiori, così urgentemente richiesta dal progresso della scienza. Quindi sarebbe molto meglio seguire il consiglio del sen. Paternò.

In questo momento mi viene presentato un articolo aggiuntivo dell'on. ministro, sul quale precisamente voglio fare alcune osservazioni.

Comincio col dare lettura dell'articolo perchè si possano tener presenti le osservazioni che io ho l'onore di sottomettere all'on. ministro ed al Senato. « Con successivo disegno di legge la somma economizzata per effetto della presente legge, calcolata nella media che negli ultimi tre anni lo Stato ha pagato in di più ai liberi docenti, sarà destinata alla revisione delle tabelle del personale assistente e subalterno », ecc.

Io ringrazio l'on. ministro dell'articolo aggiuntivo, nel quale si propone di non devolvere queste somme ad altri scopi. Per effetto di questa legge lo Stato economizzerà circa 800 mila lire l'anno: questa economia essendo fatta sui fondi destinati alle Università è giusto che resti alle Università stesse. Molto più che scarsissimi e del tutto insufficienti sono i mezzi che attualmente si hanno a disposizione per le ricerche scientifiche, e affatto inadeguati sono gli stipendi del personale assistente e subalterno, retribuito in modo veramente miserabile. In genere gli inservienti hanno uno stipendio che appena raggiunge le 1000 lire lorde, e gli assistenti nella generalità 1500, quando la vita è divenuta così cara per tutti.

Oggigiorno è difficile trovare assistenti; e se si è tirato innanzi lo si deve appunto alla libera docenza, che dà loro il modo non solo di acquistare la pratica didattica e di accrescere la loro cultura scientifica, ma anche di poter aggiungere al magro stipendio quel tanto che è sufficiente a lavorare serenamente.

Voi, on. senatori, permetterete queste mie brevi osservazioni: *tractent fabrilia fabri*, e così lasciate parlare noi che viviamo nelle Università, ne vediamo tutti i difetti e ne conosciamo tutti i bisogni.

Credete a noi; prima che i nostri studenti s'abituino a pagare la libera docenza, passeranno degli anni; e, se in questo tempo non si penserà a retribuire equamente gli assistenti, molti insegnamenti verranno meno e le Università intisichiranno. Queste verità pratiche possiamo meglio di ogni altro intuirle noi che viviamo nelle Università.

Io trovo adunque giusto quanto ha proposto il ministro col suo articolo aggiuntivo; ma non vorrei che si frapponesse tempo, e anziché

provvedere con una nuova legge di là da venire, desidererei che in base a questo articolo si provvedesse fin d'ora con un regolamento-legge.

Entrando nel merito della libera docenza, trovo che sia un bene farla pagare direttamente allo studente, venendo meno con ciò tutti gli abusi e i danni finora lamentati. Così essa veramente risponderà al fine altissimo, per cui fu istituita da principio in Germania.

In Germania le Università erano state fondate sul tipo di quella di Parigi: erano cattoliche e si mantenevano coi lasciti delle chiese e insegnavano gratuitamente. Quando ai tempi della Riforma gran parte dei professori divennero luterani ne furono espulsi, e questi fondarono le nuove Università protestanti. E poichè non avevano i mezzi si fecero pagare l'onorario o il *pastus* dagli scolari. Sorsero così le nuove Università protestanti, nelle quali i professori insegnavano con grande interesse per attirare gli studenti, e questi, che pagavano, avevano dal canto loro tutto l'interesse di studiare.

Fu allora che le Università cattoliche, vedendosi diminuiti gli scolari, stabilirono anche esse lo studio a titolo privato che facevano pagare agli studenti. Nacque allora la concorrenza fra le une e le altre Università.

Da noi invece disgraziatamente invalse il sistema di pagare lo Stato: intendiamoci bene, pagare lo Stato fino a un certo punto, poichè quando il ministro Bonghi iniziò tale sistema inasprì le tasse agli studenti con lo scopo che tale maggior provento potesse concorrere al pagamento della libera docenza. E questo temperamento fu poi adottato dal ministro Gianturco, come ha notato nella sua relazione il nostro Ufficio centrale. Quindi una parte della somma che si dà ai liberi docenti è pagata dagli stessi studenti, ai quali ora si dovrebbe restituire.

Del sistema invalso fin qui presso noi si è detto tutto il male possibile, come ha rilevato il nostro relatore; ma non tutto il male è venuto per nuocere; poichè, se i risultati economici e morali sono stati pessimi, tuttavia con piena coscienza io posso affermarvi che dall'epoca in cui si è effettuato col sistema Bonghi la libera docenza, l'Italia ha fatto scientificamente un grande slancio e ha preso nella scienza accanto alle altre nazioni un posto eminente.

Invero coloro, i quali aspiravano alla libera docenza, hanno fatto e pubblicato lavori originali di tale importanza da reggere il confronto con quelli pubblicati negli altri paesi.

Ora, per ragioni puramente economiche e, sia pure, morali non possiamo perdere i vantaggi che si sono avuti scientificamente, e quindi lodo il ministro che cerca di supplire con altri mezzi ai bisogni del movimento scientifico.

Riguardo alla parte didattica, non è la concorrenza che ci deve preoccupare; ma con insegnamenti complementari dovremo provvedere al continuo ed incessante progresso della scienza.

Del resto, questo bisogno fu sentito in Germania fin dai primi momenti in cui fu istituito l'insegnamento privato. Nella Università di Leyda insegnava anatomia e fisiologia il celebre Alberto Haller alla cui scuola accorrevano gli studenti da tutte le parti d'Europa ad udire il verbo del grande maestro. Un giorno gli studenti si rivolsero ad un chirurgo dell'ospedale per ottenere da lui un insegnamento privato d'anatomia. Questi però rispose che dove insegnava Alberto Haller nessun altri poteva osare d'insegnare anatomia; ma sollecitato dagli studenti a sentire il parere dello stesso Haller tutto titubante si presentò a lui. Haller rispose subito: gli studenti hanno ragione, e lei farà anche a me un vero regalo se verrà col suo insegnamento a completare il mio, nel quale io preoccupato dall'interesse scientifico trascurai tutti quei fatti minuziosi che hanno una grande importanza nella pratica della medicina e chirurgia.

Vedete dunque come fin dal primo momento fu sentito il bisogno di completare con l'insegnamento privato l'insegnamento pubblico.

Oggi che la scienza, per i grandi progressi che ha fatto, è venuta mano mano a specializzarsi, non basta nemmeno l'aumento sempre maggiore dell'insegnamento ufficiale; ma è la docenza privata cui spetta l'altissima missione di seguire il progresso scientifico.

Avvenuta la Riforma, in Germania furono confiscati i beni ecclesiastici e conferiti alle Università protestanti. Così, mentre le Università cattoliche adottarono l'insegnamento privato, le Università protestanti ebbero anche esse il modo di provvedere con mezzi propri all'avanzamento della scienza.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1913

L'autonomia e la mirabile organizzazione delle Università tedesche, quali furono date loro a' tempi della Riforma, continuano anche oggi; e si deve attribuire alla perfetta autonomia e alla razionale organizzazione delle Università il predominio della Germania sul pensiero scientifico. Quando al principe di Brunswick fu fatta l'accusa di aver spogliate le chiese, rispose: « Io non ho col danaro ritratto impinguate le casse dell'erario; quel danaro che serviva al culto ecclesiastico, io l'ho impiegato al culto della scienza, donandolo alle Università ».

Ora ella, signor ministro, potrà rispondere che le somme risparmiate sulla libera docenza col presente disegno di legge saranno tutte erogate a vantaggio della scienza, retribuendo equamente assistenti ed inservienti e promuovendo l'insegnamento complementare.

GABBA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GABBA. Mi ha fatto molta impressione l'osservazione del senatore Paternò, che questa legge ha il difetto di rendere impossibile a giovani cultori valenti e operosi della scienza di presto contribuire ai progressi di questa.

Voci. Forte, forte.

GABBA. Ma io ritengo che per evitare codesto inconveniente non si deve andare incontro ad altri maggiori. Gli scandali a cui dà attualmente occasione la libera docenza sono veramente gravissimi. La caccia alle iscrizioni si fa spesso in modi inverecondi, e la indulgenza verso gli scolari accattati è spesse volte scandalosa. Ma il principale motivo di codesta umiliazione della libera docenza, motivo che non so se sia già stato avvertito, e per cui la libera docenza in Italia tanto differisce dalla tedesca, sta in ciò che nelle nostre Università sono obbligatori esami annuali e biennali, nei quali l'interrogante è il professore ufficiale, e il libero docente ha soltanto il diritto d'interrogare, sulle materie insegnate dal professore ufficiale, diritto del quale il più delle volte non usa. Ognun comprende che la maggior parte degli studenti si iscrivano ai corsi ufficiali; pochi aggiungono a questa iscrizione anche quella a corsi di liberi docenti; e ciò più per far piacere a questi, che per altro motivo; e ne poi disertano le lezioni, assai più che quelle dei professori ufficiali. Ed anche ognuno sa che la maggior parte degli scolari universitari sono tali soltanto per

arrivare ad una professione, non già per amore di essa scienza. Degli stessi aspiranti alla libera docenza, e che la conseguono, non pochi, specialmente nella Facoltà medica, non hanno altra mira che di valersi del titolo di professore per avere maggior credito nella loro carriera professionale, e non esercitano affatto la docenza. Titolo di professore, che non ha base nella legge Casati, ma soltanto in un decreto ministeriale, e sul quale sarebbe pur stato bene che il progetto di legge si fosse pronunciato. In Germania non vi sono esami annuali e biennali, ma soltanto gli esami di Stato alla fine degli studi universitari. Anche in Italia il solo mezzo di aumentare la importanza e la pratica utilità della libera docenza sarebbe la introduzione degli esami di Stato, come in Germania. Purchè però questi esami fossero più seri che in Germania, dove è proverbiale il detto, che, almeno per gli studi giuridici, bisogna essere ciuchi per non superare gli esami di Stato. Se convenga o no questa innovazione nel nostro regime universitario io non intendo ora pronunciarmi. La questione verrà studiata e risolta quando si tratterà di riformare il nostro regime universitario. E da questo punto di vista parmi giusta l'osservazione dei colleghi Paternò e Todaro, che il progetto di legge sulla libera docenza avrebbe dovuto far parte del più largo progetto intorno a quella riforma.

Dirò ora poche parole intorno alla disposizione transitoria dell'articolo 8 del progetto di legge in discussione.

Anch'io sono d'avviso che diritto quesito all'applicazione della legge ora vigente intorno alla libera docenza non hanno nè i laureati, nè coloro che l'hanno chiesta prima dell'attuazione della nuova legge proposta. I primi hanno soltanto facoltà di domandare quella docenza, e facoltà non è diritto. I secondi hanno esercitato quella facoltà, e nella giurisprudenza è principio sicuro che una facoltà esercitata genera diritto acquisito. Ma quando? Quando, esercitata la facoltà, gli effetti giuridici ne conseguono necessariamente. Or codesta necessaria conseguenza non può di certo consistere nell'applicazione della legge vigente intorno ai modi, alle condizioni, ai giuridici effetti della domandata libera docenza. Imperocchè tutte queste norme di legge sono di indole pubblica, e contro la modificazione e l'attuazione loro

non è possibile far valere un diritto acquisito. Non sarebbe quindi retroattiva la nuova legge intorno alla libera docenza, se venisse applicata a tutti coloro che non sono ancora liberi docenti, o che hanno soltanto domandato di esserlo. Del resto, onorevoli colleghi, fra le varie specie di leggi vi ha pur quella delle leggi espressamente retroattive, ammissibili anche esse allorché un eminente e urgente interesse sociale lo esiga.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Astengo.

Bacelli, Barzellotti, Bava-Beccaris, Beneventano, Bettoni, Biscaretti, Bodio, Bonasi, Borgatta.

Camerano, Carafa, Carle Giuseppe, Castiglioni, Cencelli, Chironi, Ciamician, Colombo, Cuzzi.

Dalla Vedova, Dallolio, De Larderel, Del Zio, De Riseis, Di Brazzà, Di Broglio, Di Campo-rea, Di Collobiano, Di Prampero, Di Terranova, D'Ovidio Francesco.

Ellero.

Fabrizi, Fadda, Falconi, Fano, Fili-Astolfone, Filomusi-Guelfi, Foà, Frascara.

Garofalo, Giordano-Apostoli, Giorgi, Goiran, Gorio, Grassi, Greppi, Guala, Gualterio, Gui.

Leonardi-Cattolica, Levi Ulderico, Lucca, Luciani.

Malaspina, Malvano, Manassei, Mariotti, Martinez, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazzoni, Mele, Melodia.

Pagano, Papadopoli, Parpaglia, Paternò, Pedotti, Perla, Petrella, Pigorini, Polacco, Ponza Cesare, Ponzio-Vaglia.

Reynaudi, Ridolfi, Rolandi-Ricci, Roux.

Sacchetti, Sandrelli, San Martino Enrico, Santini, Schupfer, Scillamà, Spingardi.

Tamassia, Tami, Todaro, Tommasini, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Vischi, Volterra.

Presentazione di disegni di legge.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Trasformazione di istituti d'istruzione e di educazione ».

È già stato approvato dal Senato e nell'altro ramo del Parlamento ebbe un paio di aggiunte; pregherei fosse trasmesso allo stesso Ufficio centrale che già ebbe ad esaminarlo altra volta.

L'altro disegno di legge, pure approvato dall'altro ramo del Parlamento, è così intitolato: « Sistemazione degli uffici della ragioneria generale del Ministero della pubblica istruzione ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro della pubblica istruzione della presentazione di questi due disegni di legge; il primo, non facendosi osservazioni, sarà inviato all'esame dell'Ufficio centrale che già ebbe a riferirne nel giugno scorso; il secondo sarà trasmesso agli Uffici.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sul disegno di legge: « Sul conferimento alla libera docenza ».

Do facoltà di parlare all'on. ministro della pubblica istruzione.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. (*Segni di attenzione*). Io domando venia a coloro che si sono occupati di disposizioni particolari del disegno di legge, se non rispondo partitamente in questo momento: ogni articolo involge una questione abbastanza grave ed è bene che sia esaminato con ponderazione e separatamente. Mi limito quindi in questo breve discorso a dare ragione dei concetti fondamentali che mi hanno ispirato nel presentare al Senato questo disegno di legge che — me lo consenta l'on. Todaro — è stato oggetto di modesto, ma attento e coscienzioso studio.

L'idea di questo disegno di legge nacque nel mio pensiero qui al Senato. Quest'Assemblea discute con profondità di concetti e con insuperato amore tutti i problemi della pubblica istruzione; ma per tradizione sua attende con particolare interesse e competenza a tutto ciò

che interessa l'ordinamento della superiore istruzione. Ed io ricordo la grande discussione che seguì in quest'Aula nel 1911, quando ebbi l'onore di sottoporre al vostro illuminato esame per la prima volta il bilancio del Dicastero che ho l'onore di reggere. Io ricordo il discorso vivace del senatore Foà intorno alla libera docenza, ricordo la parte importante che nel dibattito ebbero altri senatori; ed allora io uscii da quest'Aula col fermo convincimento che questi mali dovessero essere sanati nel più breve tempo e nel miglior modo possibile.

Attesi fiducioso l'opera dell'autorevole Commissione per la riforma dell'istruzione superiore, che era stata nominata dal mio predecessore, onor. Daneo, e sperai che i risultati degli studi e delle dotte discussioni di essa mi fossero consegnati entro breve tempo. Quando vidi che la difficoltà del problema richiedeva qualche doveroso indugio da parte della Commissione, stralciai dalla riforma universitaria questo disegno di legge per sottoporlo all'esame prima del Senato che dell'altro ramo del Parlamento. Ora io sono d'accordo cogli onorevoli senatori Polacco, Gabba, Todaro, Paternò e altri, i quali sostengono che la libera docenza è un istituto organico della nostra Università, e che ragionevolmente non potrebbe essere riformato, se non riformando tutto l'organismo universitario.

Ma io divido pure i timori di altri senatori, dell'onor. relatore principalmente, e cioè che questa grande riforma universitaria tentata più volte da ministri autorevoli e competenti non arrivi sollecitamente in porto. Ed allora mi domandai se non fosse conveniente, nell'interesse degli studi, che della libera docenza ce ne occupassimo subito, e così preparai questo disegno di legge.

Ora, esaminando i mali che affliggono la libera docenza, nacque in me questo convincimento: che essi in gran parte derivino dal sistema col quale oggi questo titolo si conferisce.

Gli onorevoli senatori che appartengono all'insegnamento universitario conoscono i modi coi quali si diventa in Italia libero docente, coi quali si acquista il diritto di salire sopra una cattedra, a fianco dei professori ufficiali e di parlare in nome della scienza ed anche in nome dello Stato, perchè questo titolo viene al libero

docente dallo Stato. Ma per quegli onorevoli senatori, che non vivono entro i recinti universitari, vi può essere qualche singola disposizione meno nota e consenta quindi il Senato che io la lumeggi.

Il giovane che desidera di diventare libero docente presenta una domanda al ministro, e la Giunta del Consiglio superiore propone la Commissione, che è composta di cinque persone. Fra queste è sempre il preside della Facoltà presso la quale è chiesta la libera docenza: egli presiede la Commissione esaminatrice; vi è il professore ufficiale della materia; un altro professore della Facoltà; un professore ufficiale di un'altra Facoltà ed in ultimo il rappresentante dei liberi docenti,

Analizziamo la competenza di ciascuno di questi cinque giudici.

Io (consenta il Senato questo ricordo personale) ho presieduto moltissime Commissioni di libera docenza come preside della Facoltà di filosofia e lettere della Università di Roma. Assai spesso sono stato chiamato a giudicare se il giovane avesse la preparazione sufficiente per diventare un buon professore di geografia o di storia dell'arte o di altra materia, nella quale io non ho speciale competenza. Il mio ottimo collega Della Vedova sa che cosa dicevo io alla Commissione: io son qui per l'ordine; niente di più: di geografia non me ne intendo.

L'altro collega della Facoltà, di solito, aveva la stessa competenza e diceva: io mi rimetto al collega chiarissimo della materia; quello che fa lui è ben fatto.

Il libero docente, di consueto, restava in seno alla Commissione muto come un pesce, sentiva di non avere l'autorità dei professori ufficiali e si limitava a verbalizzare e a seguire l'opinione dei professori ordinari.

Rimanevano dunque di fronte come giudici, sopra cinque, due membri che realmente giudicavano, il professore ordinario della materia della Facoltà per la quale era chiesta la libera docenza e il professore d'un'altra Facoltà. In generale il professore dell'altra Facoltà si rivolgeva al collega e gli diceva: Ti sta proprio a cuore che questo tuo scolaro diventi libero docente? Tu lo conosci, tu dichiari che egli ha attitudine scientifica, e sia dunque libero docente.

In definitiva, per farla breve, l'esito della domanda di libera docenza dipende quasi sempre dal solo professore ordinario della materia della Facoltà per la quale è chiesta. Anche nel linguaggio universitario, chi ottenne la libera docenza, di solito, si esprime in questo modo: « Il professore tale mi ha dato la libera docenza ». (*Benissimo*).

Ora, tutti noi professori sappiamo quale affetto paterno abbiamo pei nostri scolari! (*Benissimo*).

Sono creature nostre, hanno un avvenire nella scienza, sosterranno le nostre teorie, seguiranno i nostri metodi, la nostra attività intellettuale si diffonderà per essi anche nelle altre Università, saranno con noi nei futuri concorsi! Insomma è la filiazione intellettuale che trionfa secondo le leggi di natura. (*Benissimo*).

Quindi è che così si preparano i liberi docenti, numerosissimi, quindi è che in generale il giovane che domanda la libera docenza, quando il professore della materia gli è favorevole, consegue facilmente questo titolo. È così che in Italia oggi sono 2496 liberi docenti! Nessun paese al mondo ha tanta ricchezza; quindi l'Italia è la prima Nazione del mondo quanto a produttività di scienza e d'insegnamenti superiori.

Nel solo primo trimestre di quest'anno giunsero al Ministero 200 domande circa. Ma in questo numero grandissimo di aspiranti alla libera docenza, è la condanna della libera docenza; la scienza, nella sua più alta espressione, è di pochi; la ricerca della verità per la verità, il culto del sapere pel sapere, non può essere della folla, ma di pochi animi eletti, che dedicano tutta la propria vita a questa alta aspirazione. (*Approvazioni*).

È per questo che io dissi: se riesco a chiudere un poco questa porta, sarà elevata la dignità della libera docenza! Ma come chiudere la porta? Sottoponendo l'esame per la libera docenza alle stesse norme cui sono sottoposti i concorsi universitari per professore straordinario e ordinario. In conclusione il diritto del libero docente che sale sulla cattedra, è uguale a quello del professore straordinario e ordinario; e perchè vi deve essere una via più agevole di un'altra per salire sulla cattedra? La legge stabilisca che una Commissione centrale esamini allo stesso modo e cogli stessi criteri

tutti coloro che aspirano alla libera docenza; una Commissione centrale che senta i suoi alti doveri verso lo Stato e al di sopra di qualsiasi considerazione personale tuteli gli alti interessi della cultura universitaria e dell'istruzione superiore.

Questo è il concetto fondamentale della legge.

Mentre io mi studiavo di tradurre in articoli di legge questo concetto, mi pervenne una citazione innanzi ai magistrati da parte dell'associazione dei liberi docenti di Napoli. Il ministro Bianchi nel regolamento del 1905 aveva stabilito che i liberi docenti potessero avere tre quinti delle tasse che pagano gli studenti; due quinti rimanevano all'Erario.

Ma i liberi docenti sostenevano che tale limitazione era illegale, perchè essi avevano diritto all'intera tassa; e i tribunali diedero torto allo Stato.

Ora, io credo che chiunque ha responsabilità di Governo, dopo il mantenimento dell'ordine, ha il dovere di tutelare la finanza dello Stato; le spese giuste lo Stato deve sostenerle, quelle non giuste, nè ragionevoli, no.

Uno Stato che non ha la finanza forte, non può avere nè Università, nè scuola media, nè scuola elementare forte. La difesa dell'erario contro le domande eccessive dei singoli è dovere tanto del ministro della pubblica istruzione quanto di quello del tesoro: la solidarietà su questo punto deve essere perfetta tra i componenti un Ministero.

I tribunali ci condannano, ma noi riteniamo non esser giusto che l'intera tassa pagata dallo studente sia assorbita dalla libera docenza; perciò proponiamo al Parlamento una disposizione di legge che limita a tre quinti la tassa che può essere assorbita dall'insegnamento privato.

Quando ebbi preparato quel disegno di legge, per deferenza verso la Commissione Reale, lo sottoposi al suo esame e le discussioni furono lunghe: noi professori non siamo mai brevi. La Commissione dunque ne fece oggetto di un attento e profondo esame; io ho letto tutti i verbali; la Commissione finì per approvare su per giù il disegno di legge in quella forma che ebbi l'onore di presentare al Senato.

Presentato il disegno di legge al Senato, un giorno che ero qui, in questo dignitoso ambiente, mi sento dire che gli Uffici avevano

molto criticato le mie proposte. Ne fui meravigliato, perchè non ne intendevo la ragione. Dopo qualche giorno fui invitato ad intervenire nell'Ufficio centrale e mi sentii dire: Voi ministro siete timido amico del vero e del bene; noi vi insegneremo la via ardità che dovete percorrere tutta intiera. E allora compresi la ragione della critica.

L'Ufficio centrale mi espose il suo fermo proposito di far pagare il libero docente direttamente dallo studente, riservando allo Stato tutta la tassa pagata.

Questa disposizione innova radicalmente l'istituto della libera docenza; lo Stato stipendia i suoi professori dell'Università, come delle scuole medie: i giovani che si accontentano di essi, possono conseguire la laurea ed i diplomi seguendo i loro corsi; quelli che non si accontentano, sono liberi di ricorrere all'insegnamento privato, ma paghino. Lo scolaro di liceo o di altra scuola media che non si accontenta degli insegnanti di Stato è liberissimo di andare ad un liceo privato e paga in generale tasse piuttosto rilevanti. Perchè si deve fare diversamente per l'insegnamento universitario?

Questo il concetto dell'Ufficio centrale.

Io obiettai che era imminente, lo speravo, una riforma generale dell'istruzione superiore, che forse non l'attuale ministro della pubblica istruzione avrebbe avuto l'onore di presentare e discutere, ma che certamente il suo successore o un altro suo successore vi sarebbe arrivato, chè la libera docenza era organicamente connessa coll'ordinamento generale della nostra istruzione superiore.

Questa obiezione non ha accontentato l'Ufficio centrale, il quale con molta franchezza mi osservò: Onor. ministro, qui siamo di fronte a una questione morale; sapete voi gli scandali che avvengono in Italia per la libera docenza? Sapete voi che, in alcuni casi, si compiono atti che rasentano il Codice penale? Io dovetti ammettere che le cose, purtroppo, stavano così, e, portato sul terreno di una questione morale, dichiarai che ero disposto, che sentivo il dovere di non ritrarmi, ma di seguire l'Ufficio centrale. (*Vive approvazioni*). E, modificato in questo senso, il disegno di legge sta innanzi a voi, onorevoli senatori.

Si obiettava dal senatore Paternò e mi pare anche in parte dal senatore Todaro, benchè io

gli chiegga scusa se non ho afferrato interamente il suo pensiero, che il disegno di legge, così emendato, prepari la fine della libera docenza. Io non lo credo.

Certo alcuni che oggi insegnano nelle nostre Università, o per lo meno figurano d'insegnare sui registri del Ministero delle finanze che paga le quote, s'indurranno a tacere; ma io ho tanta fiducia nella fibra italiana, da credere che dove il giovane troverà il libero docente valente e buono, lo seguirà e pagherà quelle poche lire.

Un corso normale di tre ore settimanali costa lire dodici. Che cosa sono dodici lire in confronto a tutte le spese che un giovane sostiene per conquistare una laurea? È una somma quasi trascurabile! Perciò il libero docente coscienzioso e valente, che tenga un corso rispondente ai bisogni degli studenti, vedrà circondata la sua cattedra da giovani volenterosi che lo ascolteranno con attenzione e profitto. In ciò sta il decoro dell'insegnante, dello scolaro e dell'istituto della libera docenza.

Io debbo confessare che la somma che oggidi lo Stato paga ai liberi docenti, se si calcolano soltanto le ore effettive di insegnamento impartito e ricevuto, ci riconduce col pensiero ai tempi degli antichi sofisti greci, che facevano pagare patrimoni ai giovani loro seguaci.

E poichè vedo qui presente il senatore Colombo, che con tanta lode dirige l'Istituto tecnico superiore di Milano, domandate a lui se per l'assenza di liberi docenti nel suo Istituto, fattore di bene in Lombardia, venga danno; ed egli vi risponderà come gli studi procedono con serietà e con frutto. Quando una disciplina nuova è necessario sia insegnata ai giovani, se ne domanda allo Stato l'incarico, ed i giovani hanno impartita questa materia con sincerità ed efficacia.

Io credo che i liberi docenti veramente buoni approvino questo disegno di legge, perchè essi avranno modo di farsi valere e di mettersi in evidenza; quando un libero docente avrà intorno a sè un uditorio che paga, sarà segno sicuro del suo valore didattico e quel libero docente si preparerà a diventare professore ufficiale, e forse in seguito a questa riforma potremo introdurre il metodo tedesco, chiamare all'insegnamento ufficiale, senza concorso, liberi docenti che siano venuti in fama di grande perizia nell'insegnamento.

Il senatore Polacco esponeva molto bene, analizzando le nostre disposizioni regolamentari, il dovere che hanno le autorità accademiche di togliere gli abusi.

Onorevole senatore Polacco, Lei è stato rettore di un glorioso Ateneo, e sa benissimo che i professori di Università non sono tagliati ai metodi polizieschi; nell'Università vi è tanta disciplina, quanto vi è coscienza: se vi è la coscienza dell'insegnante, tutto procede regolarmente; se manca questa, nessuna misura precauzionale può indurre un insegnante, sia ufficiale, sia libero docente, a compiere correttamente il suo dovere; ed è per questo che io, che ho una qualche tendenza, dicono i miei colleghi, alla pedanteria, come ministro ho cercato d'introdurre maggiore rigore e disciplina nell'esercizio della funzione didattica. Ma il più delle volte mi sono trovato di fronte a difficoltà insormontabili. Non vi sono mezzi sicuri per sopprimere gli abusi a cui dà luogo l'attuale sistema della libera docenza.

Onorevole senatore Polacco, io non credo che quella parte del suo limpido discorso che invitava il ministro a reprimere il male col ferro e col fuoco, sia stata pronunciata colla stessa convinzione delle altre (*ilarità*), appunto perchè Ella è stato rettore, e rettore lodato per molti anni.

In conclusione, onorevoli senatori, il disegno di legge emendato si compone di questi due punti fondamentali:

1° conferimento della libera docenza con giusta severità;

2° il privato docente sia realmente privato e retribuito dagli studenti e professore retribuito dallo Stato, secondo il numero delle iscrizioni, che ottiene pel suo corso.

Il senatore Paternò ha pronunciato un bel discorso in difesa della libera docenza, ed ha fatto bene. Era giusto che in quest'Aula risuonasse voce autorevole, che dicesse i meriti che ha acquistato la libera docenza in Italia e in parte io mi associo a lui. Però io gli vorrei osservare che nelle Facoltà di filosofia e lettere e scienze, poco frequentate per la natura degli studi, alcuni liberi docenti hanno compenso piccolissimo, irrisorio, tuttavia insegnano e compiono un servizio utile. Il giovane che vuole

consacrarsi all'insegnamento universitario avrà interesse di tenere il corso libero anche a pochissimi studenti.

Io non credo, in conclusione, che questa legge sia l'uccisione della libera docenza.

Il senatore Paternò ha chiamato vento infido quello che spira in quest'Aula a riguardo della libera docenza. Vento infido quando noi ci occupiamo di condurre la sincerità nei nostri istituti? Io lo chiamo dovere civile, perchè ha per fine la formazione del carattere della gioventù e l'educazione del sentimento dei doveri verso la collettività. La lotta contro la massima, troppo diffusa, che il togliere allo Stato sia togliere a nessuno, deve essere combattuta in tutte le nostre scuole, dalle popolari, dove si forma la coscienza dei nostri lavoratori, alle Università dove si forma la coscienza della classe dirigente. (*Approvazioni vivissime*).

Io credo che nel nostro paese soprattutto questo occorra: educare nelle scuole il senso della legge, e il senso dello Stato. (*Bravo*).

Questa soddisfazione di appartenere ad un grande organismo nazionale che si risveglia, che ha un grande passato e che vuole progredire, questa coscienza che sostiene la forza nazionale, è ciò che costituisce la dignità di un popolo. (*Benissimo*).

Io debbo dare al mio collega del Tesoro, che ha avuto l'infelice idea di venire ad ascoltarmi (*si ride*), una notizia che forse gli recherà qualche dispiacere...

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Non è il primo dolore.

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Egli, esaminando il disegno di legge, nella sua legittima avidità di tesoreggiare per lo Stato, avrà immaginato: « quelle centinaia di migliaia di lire che si pagano ogni anno ai liberi docenti entreranno nel mio scrigno ». (*Si ride*). No, non sarebbe giusto. La legge avrebbe un carattere quasi di fiscalità, che non la renderebbe bene accetta. Da tre anni io mi studio di poter sistemare nelle nostre Università il personale assistente e tecnico, che è necessario per la funzione didattica. Il tempo della *grande leçon*, dell'insegnamento puramente accademico, ormai è passato; nell'Università tutte le discipline, anche quelle della Facoltà di filosofia e lettere, debbono diventare esercitative; il gio-

vane deve essere attivo, produrre da sé, essere avviato alla indagine personale.

Il professore da solo non può compiere questo lavoro. Ha bisogno di assistenti, ed ha bisogno di aiuto. Noi li abbiamo questi assistenti, ma in numero insufficiente alle esigenze del servizio, e retribuiti molto miseramente.

Credo quindi che il devolvere l'economia di questa legge al miglioramento economico degli assistenti, dei tecnici e dei subalterni universitari, sia opera di savia politica e di retta amministrazione. E se non lo facessimo coi frutti di questa legge, il Tesoro, che per due volte ha concesso leggi di proroga, dovrebbe poi finalmente decidersi ad approvare un progetto di sistemazione dell'assistentato universitario, già promesso con la legge del 19 luglio 1909.

Con questo concetto, ho mandato al Presidente del Senato un articolo, col quale il Governo prende impegno, con successivo disegno di legge, di devolvere la somma economizzata secondo la proposta dell'Ufficio centrale al miglioramento di questa parte della vita universitaria.

Il Senato, ne sono convintissimo, approverà questo disegno di legge. Certi problemi o non si pongono, o, quando sono posti e nella forma con la quale sono stati posti dal relatore dell'Ufficio centrale, possono ricevere una soluzione sola. Ma confido anche che questa soluzione, oltre che rispondere ai doveri morali che noi tutti abbiamo verso il Paese, risponderà anche agl'interessi dei liberi docenti che siano veramente degni di questo titolo e dell'onore di occupare una cattedra universitaria. (*Vivissimi e generali applausi; molti senatori si recano a congratularsi con l'oratore*).

Presentazione di relazioni.

LUCCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCA. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare le relazioni sui disegni di legge:

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 1,097,336.81 sul capitolo n. 203 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-912 concernente spesa obbligatoria;

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 10,138.43 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 61 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-912 concernente spesa facoltativa;

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1912-13;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1912-13.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Lucca della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione del disegno di legge sulla libera docenza.

TODARO. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODARO. Ho chiesto di parlare per fatto personale perchè debbo fare una dichiarazione all'onor. ministro. Egli mi attribuiva un'idea che io non ho espresso, e cioè che il far pagare la libera docenza dagli studenti sarebbe come il decretarne la morte.

Io non ho detto questo; anzi do lode al nostro Ufficio centrale di aver posto le mani sulla piaga e di aver escogitato un rimedio efficace per sistemare la libera docenza, facendola pagare dagli studenti direttamente.

E che io sia di questa idea lo prova il fatto che l'ordine del giorno citato dall'Ufficio centrale e proposto dal Senato con questo intento portava anche la mia firma.

Io ho detto soltanto che praticamente, siccome gli studenti non sono abituati a pagare, ci ridurremo per molto tempo a non avere più libera docenza, facendoci così il danno delle Università.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Il senatore Dallolio ha presentato quest'ordine del giorno:

« Il Senato, approvando il concetto informatore della legge, passa alla discussione dagli articoli ».

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1913

Domando se è appoggiato.

(Appoggiato).

L'on. ministro lo accetta?

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*.

Lo accetto.

PRESIDENTE. Allora nessuno chiedendo di parlare, lo pongo ai voti: chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

L'abilitazione alla libera docenza è concessa per una determinata disciplina a chi abbia ottenuta la laurea e dia prova di attitudine scientifica e di cultura profonda nella materia che si propone di insegnare, con titoli integrati da una conferenza intorno ai titoli stessi e da prove didattiche alle quali saranno aggiunti esercizi sperimentali quando l'indole della disciplina lo richiegga.

La Commissione però, in via di eccezione, potrà dispensare dalle prove didattiche o sperimentali, o da entrambe, quegli aspiranti le cui attitudini di insegnanti e di sperimentatori ritenesse accertate.

Colui che riesce classificato nella terna di un concorso per ordinario o straordinario ha diritto al titolo di libero docente per la materia messa a concorso.

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Non voglio annoiare il Senato ripetendo quello che ho già detto, cioè che io propongo che si ritorni al concetto ministeriale, vale a dire che debbano passare quattro anni dalla laurea all'iniziarsi delle pratiche per la libera docenza.

Mi astengo dallo svolgere le ragioni a sostegno di questo concetto, poichè parmi di averne sufficientemente parlato.

CIAMICIAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMICIAN. Io accetto quest'articolo come è stato formulato dall'Ufficio centrale, soltanto non vorrei che fosse preclusa assolutamente la via alla libera docenza a coloro, e saranno pochissimi, che non abbiano conseguito la laurea. L'articolo dunque si potrebbe modificare in

modo che eminenti cultori delle scienze non siano esclusi dal libero insegnamento anche se non sono laureati.

MAZZONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Le parole del collega onorevole Ciamician hanno prevenuto in parte ciò che intendevo di dire. Nell'apprezzare il concetto del disegno di legge, di cui mi ha reso ora anche più persuaso l'eloquente discorso dell'onorevole ministro, ieri dicevo che si dovesse migliorarne in qualche parte le disposizioni: mi consenta perciò il Senato che io su questo articolo faccia due brevi osservazioni.

La prima è appunto quella cui ha accennato l'onor. Ciamician. Guardino gli onorevoli colleghi che in questo stesso articolo si ammette che si possa conseguire la cattedra universitaria, nonchè di straordinario, di ordinario, non avendo la laurea. Se questo è, se si può conseguire la cattedra universitaria anche d'ordinario senza avere la laurea, *a fortiori* si dovrà ammettere che si possa conseguire la libera docenza senza avere la laurea.

Ma comunque si ragioni su questo punto, e restando fermo il mio convincimento, fondato sul fatto che sulla cattedra universitaria sono degnamente salite persone che pur non avevano laurea, e che potrebbero sulla cattedra stare anche oggi degnamente persone che non hanno laurea, resta che, se di questa si mantiene l'obbligo, bisognerà in qualche modo specificare di quale laurea si intenda l'obbligo.

La tendenza degli studi giustamente ed opportunamente s'indirizza oggi a comprendere molte discipline in uno stesso giro intellettuale anche se esse appartengano a Facoltà diverse. Per esempio, nella stessa funzione didattica, ormai le materie storico-letterarie sono strettamente connesse con le giuridiche, e le filosofiche sono connesse con le scienze positive e con le mediche. Se nell'art. 1° ammettiamo una determinazione speciale, e richiediamo che la laurea debba essere della Facoltà alla quale appartiene la cattedra messa a concorso, urtiamo contro questa tendenza, di non fare cioè nel campo scientifico quella divisione che è necessaria forse nel campo amministrativo; la divisione dello scibile in Facoltà universitarie.

Se poi il disegno di legge intende prescrivere una laurea qualsiasi, e non già una de-

terminata laurea in relazione alla cattedra messa a concorso, allora a me sembra che si cada in un altro grave inconveniente, su cui è mio dovere richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro e del Senato.

Oggi si chiamano lauree anche alcuni diplomi che non sono lauree nel senso scientifico e proprio della parola; per esempio, i diplomi rilasciati da alcune alte scuole di commercio o di agricoltura, ai quali lo stesso Consiglio superiore dell'istruzione ha finito col riconoscere il titolo e il valore amministrativo di laurea, mentre in realtà sono diplomi meramente professionali.

Citerò, tra gli altri fatti, quello della libera docenza chiesta per qualche parte della filologia moderna, per cui il Consiglio superiore ha dovuto esaminare casi nei quali il richiedente era laureato da un Istituto non veramente universitario, ma soltanto professionale, senza avere innanzi compiuto un severo corso di studi letterari.

Interpretando così la disposizione dell'art. 1, ci troveremmo dunque innanzi ad una latitudine soverchia, tale da non affidare di quella preparazione e maturità scientifica che pur si ritiene necessaria per la concessione del titolo. E, lo ripeto, d'altra parte si andrebbe incontro ad una soverchia restrizione, quando per laurea s'intendesse, in relazione alle prove di attitudine scientifica nella materia che uno intenda d'insegnare, soltanto la laurea di una data Facoltà.

Propongo pertanto che si tolgano le parole: « Abbia ottenuto la laurea », restando le altre: « Dia prova di attitudine scientifica profonda », almeno in omaggio ai tanti illustri uomini, così nel campo delle lettere, come in quello delle scienze, cui, pur non avendo essi laurea, potrebbe essere o fu degnamente conferita la libera docenza.

Guglielmo Marconi non ha alcuna laurea; non la ebbero Giovanni Bovio, Enrico Nencioni, Giuseppe Chiarini; non l'hanno Ferdinando Martini e Gabriele D'Annunzio.

Se poi l'onorevole ministro, l'Ufficio centrale ed il Senato credessero che si debba mantenere l'obbligo della laurea, e dovessero per ciò specificare di quale laurea s'intende parlare, rammento che Alessandro D'Ancona e Isidoro Del Lungo, insigni maestri di discipline let-

terarie e storiche, non hanno la laurea in lettere, l'hanno in giurisprudenza.

Il secondo punto, su cui vorrei fare una breve osservazione, è nel secondo comma di questo stesso articolo, dove s'ammette che la Commissione, in via di eccezione, possa dispensare dalle prove didattiche e sperimentali, o da entrambe, coloro che abbiano dato prova di avere attitudine ad insegnare.

Ritengo pericolosa questa eccezione, e mi piacerebbe perciò che, tolto il comma, si stabilisse che tutti debbano essere sottoposti ad una prova sperimentale o didattica. Ecco per quali ragioni credo buona la soppressione.

L'esperienza della lezione o della prova pratica, ha un doppio valore. Ha innanzi tutto valore in quanto attesta, col fatto, che colui che aspira alla libera docenza ha facilità di espressione e di esposizione dinanzi all'uditorio; è insomma la prova didattica della sua efficacia rispetto alla scolaresca. E questa prima ragione vale certamente per coloro che credono che possa già tale efficacia essere documentata dall'insegnamento, che nelle scuole medie abbia precedentemente professato chi desidera la libera docenza.

Ma vi ha un'altra ragione, così nella lezione come nell'esperimento, in quanto dovendo l'esaminando prepararvisi su tema dato e in un tempo prescritto, si viene a chiedergli di dimostrare se egli sia tale da potere in breve tempo, padroneggiando gli strumenti della specialità e avendo già la maturità intellettuale generale, fare una preparazione adeguata al cimento e riuscire a parlare o sperimentare con sapienza, prontezza, efficacia.

Altro è fare una conferenza su tema scelto dall'oratore, ed altro è trovarsi, come nella necessità dell'insegnamento accade, quasi all'improvviso dinanzi ad un tema che si deve affrontare pubblicamente, perchè lo svolgimento della materia lo richiede. L'esperimento della lezione ha dunque un doppio valore: dimostra se uno sa parlare bene, sa bene esporre, ma anche dimostra se uno è tale da conoscere, non che la materia in genere, la bibliografia generale e gli strumenti sussidiarii così da mettersi in grado di trattare bene un tema prefisso, dinanzi a un uditorio, in un breve spazio di tempo. Anche queste prove sono, come si vede, oltre che didattiche, scientifiche, e com-

piono i titoli; onde l'esperienza già fatta nell'insegnamento medio non può avere, per questa parte, che uno scarso valore. Confido che le mie osservazioni persuaderanno l'on. ministro e l'Ufficio centrale della convenienza di lasciare da parte l'eccezione, in modo che tutti gli aspiranti alla libera docenza siano sottoposti alle prove, intese nel duplice senso che ho cercato di chiarire.

LUCIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANI. Ho domandato di parlare per proporre qualche modificazione a questo primo articolo. Ma dopo il discorso molto analitico del collega Mazzoni, credo che possa in due parole dichiarare che consento in gran parte con quel che egli ha detto. Solamente ho un'osservazione a fare: egli ha conglobato l'esperimento didattico con la prova sperimentale. La prova didattica è veramente capitale in qualsiasi insegnamento, di cui è domandata la libera docenza. È una prova specifica della prontezza con cui, con la dilazione di poche ore dal momento in cui si è ricevuto il tema della lezione dalla Commissione, si sia in grado di svolgerlo adeguatamente con ordine, con esposizione chiara. Io mi sono trovato commissario in alcuni casi di libera docenza e ho notato che i candidati non intendono il vero valore di questa prova didattica e cercano il sublime, ciò che vi ha di più astruso nella scienza, per dar prova del loro sapere.

Invece questa non deve essere la prova del sapere, ma dell'attitudine ad insegnare anche le cose più semplici e fondamentali all'universalità degli uditori.

Ora che sarà abolita con questa legge la libera docenza per esame e sarà solamente adottata la libera docenza per titoli, la capacità di far progredire la scienza, la prova di avere addotto nuovi contributi al sapere, è data dai titoli, dalle pubblicazioni che il candidato presenta per conquistare la docenza, quindi la lezione ha semplicemente il valore di una prova della capacità d'insegnare con efficacia facendosi intendere alla media almeno degli studenti. La prova sperimentale, trattandosi di libere docenze ottenute per titoli, consento con la Commissione che possa essere omessa, perchè la capacità scientifica deve desumersi dai titoli; è quindi la semplice prova didattica che si deve esigere dai candidati.

Ciò semplifica assai il compito delle Commissioni esaminatrici, e risparmia le spese e i disagi non indifferenti per le prove sperimentali in tutto il gruppo delle discipline biologiche.

Concludendo, io dico, che trattandosi di libere docenze da conseguire per titoli, è logico di esentare i candidati dalla prova sperimentale, ma non dalla prova didattica: questa è l'unica cosa in cui dissento dal parere del collega Mazzoni.

DINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI. Pochissime parole dopo quello che hanno detto i colleghi senatori Ciamician e Mazzoni, col quale io in fondo consento. Voglio solo far rilevare che la legge Casati ammetteva che potessero chiedere la libera docenza anche quelli che non avevano la laurea; solamente i regolamenti posteriori, interpretando la legge in modo restrittivo, e non so se questo sia stato costituzionale, posero come regola generale l'obbligo della laurea, e da allora passò nell'uso che si dovesse richiedere la laurea: dopo fu anche stabilito che questa laurea dovesse essere stata conseguita almeno da due anni, e poi tre anni prima della presentazione della domanda. Ma, in ogni caso, i regolamenti, quando imposero l'obbligo della laurea, lasciarono aperta la strada per dar la libera docenza anche a chi non l'avesse, inquantochè fu stabilito che il Consiglio superiore, in certi casi speciali, potesse dispensare dall'obbligo di presentare la laurea.

Ora, se quest'obbligo della laurea si conserva per legge, bisogna però lasciare aperta la porta anche a quelli che non l'hanno, e che pure potessero meritare la libera docenza. Fissando che in casi eccezionali il Consiglio superiore, e non la Commissione giudicatrice come mi pare che qualche collega proponesse, possa ammettere che si concede la libera docenza anche senza la laurea.

PRESIDENTE. Avverto i signori senatori che gli emendamenti debbono essere presentati in iscritto alla presidenza.

TOMMASINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Innanzi tutto dichiaro che mi associo alla proposta dell'onor. Mazzoni circa la soppressione del secondo comma, e proporrei per il terzo comma una modificazione che mi

pare ispirata dal criterio stesso che informa la legge.

L'onor. ministro e l'Ufficio centrale sono stati concordi nel proposito di rendere effettiva la libera docenza; mi pare che questa, che poteva essere pel passato considerata come un puro titolo, ora con la presente legge si voglia che diventi un dovere, un esercizio reale; un vero insegnamento.

Questo si rileva dal contesto dell'art. 6 del progetto di legge in cui è detto che quando un libero docente non professi l'insegnamento ottenuto per cinque anni consecutivi, senza legittimo impedimento da giudicarsi dal Consiglio superiore, udito il parere della Facoltà o scuola cui il libero docente appartiene, perde il diritto al titolo.

Ora, nell'ultimo comma di quest'articolo si dice: « che colui che riesce classificato nella terna per concorso a ordinario o straordinario, ha il diritto al titolo di libero docente per la materia ».

Qui si potrebbe essere consenzienti se non fosse a temere un pericolo, che cioè nella composizione della terna, che costituisce il punto scabroso nella relazione dei concorsi, non si apra maggior adito all'influsso della benevolenza per cui chi non potesse conseguire una cattedra, sia cacciato nella terna, per conseguire quella libera docenza che non richiese, e che forse non conseguirebbe altrimenti.

Il pericolo è considerevole, ed accrescerebbe un imbarazzo di più alla sincera composizione delle terne: per guisa che intendendo a sanare un male, forse si riuscirebbe a stimolarne un altro.

Se pertanto colla presente legge si vuol raggiungere il fine caldeggiato dall'onor. ministro e sostenuto dall'Ufficio centrale, sarebbe bene che si aggiungessero alla fine del comma le seguenti parole: « Quando ed in quanto impartisca effettivamente l'insegnamento ».

DI CAMPOREALE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Il Senato si trova di fronte a tre emendamenti proposti a quest'articolo dai senatori Ciamician, Mazzoni, e Tommasini. Essi propongono che nel primo comma sia levato l'obbligo della laurea.

TOMMASINI. No, no.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Il primo comma, nella nuova redazione proposta, direbbe così:

« L'abilitazione alla libera docenza è concessa per una determinata disciplina a chi dia prova di attitudine, ecc. ». Senza altre limitazioni.

È stato osservato, parmi dal senatore Dini, che l'obbligo di questa laurea non si trova nemmeno nella legge Casati; fu introdotta posteriormente. Pare ai miei colleghi dell'Ufficio centrale, che la laurea non offra una garanzia di grande valore. Può darsi che aspiri alla libera docenza anche chi non abbia la laurea, si è citato il nome del Marconi, il quale non ha, dicesi, laurea, così il D'Annunzio; e rammento che Marco Minghetti diceva di non avere mai preso una laurea. Ed io credo che nessuno avrebbe potuto contestare la sua competenza, a niun'altra seconda.

Una volta che si è creata una Commissione la quale, a differenza di quelle che oggi conferiscono la libera docenza, per la sua stessa composizione, offre le maggiori garanzie di serietà e di serietà nell'esame, pare all'Ufficio centrale che non vi possa essere difficoltà eliminando l'obbligo della laurea. In questo senso anzi l'Ufficio centrale rivolge preghiera all'onorevole ministro perchè voglia accettare l'emendamento dei senatori Ciamician e Mazzoni.

Veniamo al secondo emendamento, proposto dal senatore Mazzoni il quale vorrebbe soppresso il secondo comma dell'articolo, il quale autorizza che « in via di eccezione si possa dispensare dalle prove didattiche o sperimentali, o da entrambe, quegli aspiranti le cui attitudini di insegnanti e di sperimentatori (e qui faccio notare che nella stampa del progetto è incorso un errore, si è messo un singolare invece del plurale) ritenesse accertate », io faccio osservare che l'Ufficio centrale è stato più rigido di quanto non sia stato il ministro, perchè il testo proposto dal ministro diceva: « La Commissione, però, potrà dispensare dalla prova pratica quegli aspiranti, la cui attitudine didattica giudicasse altrimenti accertata ».

L'Ufficio centrale invece ciò consente solo in via di eccezione, ha quindi reso più difficile questa dispensa dalla prova didattica. Ha ammesso la possibilità della dispensa considerando che possono essere candidati all'esame di libera docenza anche dei provetti professori di scuole

secondarie, la cui attitudine didattica è stata provata dall'esercizio di molti anni, e a stabilire la quale nulla potrebbe aggiungere un breve esperimento fatto al momento dell'esame.

Per queste ragioni la proposta del senatore Mazzoni non pare all'Ufficio centrale da accogliersi.

Infine il senatore Tommasini al comma 3 propone che dopo le parole: « al titolo di libero docente per la materia messa a concorso » si aggiungano le parole: « quando e in quanto effettivamente impartisca l'insegnamento ».

Pare all'Ufficio centrale che questo emendamento non trovi la sua sede in questo articolo primo e quindi rivolge preghiera al senatore Tommasini perchè non insista sopra questa aggiunta...

TOMMASINI. Domando di parlare.

DI CAMPOREALE... che l'Ufficio centrale non crede in questo articolo di potere accettare.

TAMASSIA. E sulla mia proposta?

DI CAMPOREALE, *relatore*. Della proposta del senatore Tamassia non ho parlato, perchè essa è l'inverso dell'emendamento Ciamician; il fatto stesso che l'Ufficio centrale accetta l'emendamento Ciamician, e ha rivolto preghiera al ministro perchè voglia anche esso accoglierlo, porta per necessaria conseguenza che l'Ufficio centrale non possa accettare l'emendamento Tamassia.

Infatti l'emendamento Ciamician, che l'Ufficio centrale accetta, modifica il comma primo dell'articolo così: « l'abilitazione alla libera docenza è concessa per una determinata disciplina a chi dia prova di capacità, ecc. ». Soppresso il requisito della laurea non è il caso di stabilire un limite di tempo per il conseguimento della laurea e la esigibilità alla libera docenza.

GRASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Io vorrei proporre ai colleghi di sopprimere la condizione della laurea (*approvazioni*), però di fare delle eccezioni. In questo abbiamo un regolamento che non so se sia ancora in vigore...

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Sì, è in vigore.

GRASSI. ... per il quale in casi particolari, di cui è giudice il Consiglio superiore, possono

avere anche altri titoli. Io direi di adottare questo articolo.

DINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI. Io vorrei pregare l'Ufficio centrale a non insistere perchè si voti oggi l'articolo. Io credo sia meglio che tutti questi emendamenti siano inviati all'Ufficio centrale, il quale domani potrebbe presentarci proposte concrete e ben ponderate. Non è il caso di precipitare in questioni così gravi. Ho detto or ora che per l'affare della laurea io mi rimetto a ciò che decide l'Ufficio centrale, ma devo aggiungere che, per mia parte, crederei opportuno che la condizione della laurea restasse, anche perchè altrimenti il Governo domani si troverà dinanzi ad una enorme massa di domande se se si toglie quest'obbligo, e si darà spesso senza ragione un lavoro enorme alle Commissioni giudicatrici. Io non ne faccio questione, ma siccome mi pare che si possa rimediare a tutto mettendo quell'inciso a cui accennava il collega Grassi, crederei opportuno che la condizione della laurea restasse, con l'indicata riserva per quelli che non avendola, potessero pure meritare la libera docenza.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Io credo che sarebbe pericoloso improvvisare un articolo fondamentale. (*Vive approvazioni*). È necessario che gli emendamenti siano stampati ed esaminati. Perciò pregherei l'Ufficio centrale di volere concordare con me una redazione unica dell'articolo ed esaminare anche gli altri emendamenti proposti.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Dopo la proposta del senatore Dini ed il consiglio dell'onorevole ministro, di rimandare il seguito di questa discussione perchè l'Ufficio centrale possa prendere in esame gli emendamenti proposti, io credo che non possiamo che accettare un tale suggerimento. Vorrei però fare una aggiunta, ed è che gli onorevoli colleghi i quali abbiano intenzione di presentare emendamenti anche ad altri articoli, vogliano avere la compiacenza di mandare questa sera o domani mattina i

loro emendamenti all' Ufficio centrale, altrimenti ci troveremo domani nella stessa condizione riguardo all' art. 2 e dopo domani riguardo al 3 e così via, ed in questo modo non arriveremo mai alla fine di questa legge.

Prego quindi vivissimamente i colleghi di voler fare pervenire all' Ufficio centrale gli emendamenti, a qualunque articolo si riferiscano.

PRESIDENTE. Io, a mia volta, prego i signori senatori di presentare in tempo, perchè possano essere stampati, gli emendamenti che intendono proporre agli articoli di questa legge.

CIAMICIAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMICIAN. Io naturalmente non intendo di sopprimere l'obbligo della laurea; a me basta che vi sia la possibilità per un cultore eminente delle scienze di poter diventare libero docente, anche senza avere la laurea.

PRESIDENTE. La continuazione della discussione su questo disegno di legge è rinviata a dopo domani, mercoledì.

Domani alle ore 15 riunione degli uffici

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Protezione del bacino idrologico di Montecatini:

Senatori votanti	97
Favorevoli	83
Contrari	14

Il Senato approva.

Concessione a privati del servizio di recapito per espresso delle corrispondenze spedite nelle località di loro provenienza:

Senatori votanti	97
Favorevoli	86
Contrari	11

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di dopodomani, mercoledì, alle ore 15:

1. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Sul conferimento della libera docenza (numero 497 - *Seguito*);

Conversione in legge del R. decreto 9 gennaio 1913, n. 11, col quale venne vietata la caccia al camoscio (*Rupicapra ornata*) nei comuni di Civitella Alfedena e Opi (Aquila) e di Settefrati (Caserta) e nelle località circostanti (N. 968);

Maggiore assegnazione di lire 25,000,000 nella parte straordinaria del bilancio del ministero della guerra per la sistemazione dei fabbricati militari (N. 989);

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 981);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 969);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 988);

Sull'esercizio delle farmacie (N. 946).

Approvazione di due Convenzioni e di un Protocollo finale, firmati a Bruxelles addì 23 settembre 1910, aventi per oggetto l'urto fra navi e l'assistenza ed il salvataggio marittimi (N. 495);

Tombola a favore degli ospedali riuniti di S. Miniato e dell'ospedale della Misericordia e Dolce di Prato (N. 467);

Tombola a beneficio degli ospedali di Pistoia, Tizzano e S. Marcello Pistoiese (N. 468);

Tombola telegrafica a beneficio del Ricovero intercomunale per la vecchiaia in Rodigo e per l'ospedale di Sabbioneta (N. 469);

Tombola a beneficio dell'ospedale di S. Lorenzo in Colle Val d'Elsa (N. 472);

Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 1,097,336.81 sul capitolo n. 203 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12, concernente spesa obbligatoria (numero 982);

Approvazione di eccedenza di impegni per la somma di lire 10,138.43, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 61 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12, concernente spese facoltative (N. 983);

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 985);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1912-13. (N. 986).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortunati degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634).

La seduta è sciolta (ore 18.05).

Licenziato per la stampa il 12 maggio 1913 (ore 17.30).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 5 MAGGIO 1913

Protezione del bacino idrologico di Montecatini

Art. 1.

Il bacino idrologico di Montecatini è costituito dai territori dei comuni di Bagni di Montecatini, Montecatini val di Nievole e Pieve a Nievole, nonchè dal territorio del comune di Borgo a Buggiano compreso nel raggio di due-mila metri dal centro dell'anello murato del cratere delle acque Leopoldine.

Le sorgenti di acque minerali attualmente esistenti in tali territori sono poste sotto la protezione della presente legge.

A tal fine nei territori medesimi è vietato a chiunque di fare scavi, perforazioni, trivellazioni o di manomettere comunque il sottosuolo per estrazione o ricerca di acque o sostanze minerali.

Art. 2.

Il prefetto della provincia può, su motivata istanza, autorizzare nella zona soggetta a divieto l'esecuzione di opere previste nel precedente articolo.

Art. 3.

Il decreto del prefetto che autorizza l'esecuzione dei lavori non potrà essere rilasciato senza il parere dell'ufficio delle miniere e del Consiglio sanitario provinciale, e se non sarà stata preventivamente prestata una cauzione per tutti i danni ai quali i lavori potrebbero dar luogo.

Art. 4.

La cauzione di cui al precedente articolo è stabilita con decreto del prefetto su proposta

dell'ufficio delle miniere e deve essere prestata presso una Cassa pubblica che sarà indicata nel decreto del prefetto.

Art. 5.

Qualunque altro lavoro a scopi diversi da quelli sopra accennati dovrà essere denunciato un mese prima del suo inizio al prefetto, il quale potrà opporsi alla sua esecuzione con decreto motivato provvisoriamente eseguibile.

Decorso il termine suddetto senza opposizione del prefetto, il lavoro potrà essere iniziato.

In caso di urgenza il prefetto potrà permettere la immediata esecuzione del lavoro.

Art. 6.

Nessun lavoro potrà essere eseguito alle sorgenti attualmente esistenti, senza l'autorizzazione del prefetto da rilasciarsi con le norme stabilite nell'art. 3 della presente legge.

Art. 7.

Il prefetto potrà ordinare la sospensione dei lavori eseguiti in contravvenzione alle disposizioni del precedente articolo: potrà anche ordinare la sospensione di quelli eseguiti in conformità all'art. 5, qualora siano riconosciuti nocivi al regime delle sorgenti esistenti nel bacino idrologico.

Il decreto del prefetto sarà provvisoriamente eseguibile.

Art. 8.

Il prefetto potrà anche ordinare la provvisoria chiusura della fonte, se in qualunque modo i lavori in essa eseguiti fossero dannosi al regime delle acque del bacino idrologico o la fonte stessa fosse riconosciuta dal Consiglio sanitario provinciale in condizioni contrarie all'igiene.

Art. 9.

Contro tutti i decreti del prefetto è ammesso il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato in conformità della legge 31 marzo 1880.

Art. 10.

L'Amministrazione demaniale ha facoltà di procedere alla espropriazione delle sorgenti private di acque minerali attualmente esistenti nel bacino idrologico di Montecatini e di quelle che in qualunque modo si manifestassero in avvenire, nonchè dei terreni e fabbricati alle medesime annessi.

L'indennità da corrispondersi ai proprietari espropriati sarà determinata caso per caso, uditi il proprietario ed il Ministero delle finanze, con relazione unica sommaria, da un Collegio di

tre arbitri amichevoli compositori, nominati uno dall'Amministrazione espropriante, l'altro dal proprietario espropriato, ed il terzo dal Primo Presidente della Corte di cassazione di Firenze, il quale nominerà pure gli altri due periti, qualora non vi provvedano le parti.

La determinazione dell'indennità avrà luogo in base al valore che le sorgenti, i terreni ed i fabbricati avrebbero in una libera contrattazione di compra-vendita, fatta però astrazione da ogni maggior valore per considerazione di terreni fabbricabili e di stabilimenti annessi alle sorgenti, salvo che gli stabilimenti non siano aperti ed in esercizio da un anno almeno alla pubblicazione della presente legge.

Art. 11.

Ogni infrazione alle disposizioni della presente legge è punita con l'ammenda da lire 50 a lire 1000, che sarà raddoppiata in caso di recidiva, oltre al risarcimento dei danni.

Art. 12

Il Governo del Re provvederà, con regolamento, alle disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge.



CCC.

TORNATA DEL 7 MAGGIO 1913

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — Comunicazioni — Congedi — Il Presidente commemora il senatore Taverna (pag. 10378) — Si associano i senatori Cadolini (pag. 10379), Malvezzi (pag. 10379), Todaro (pag. 10380), Finali (pag. 10380), Torlonia (pag. 10381), Ciamician (pag. 10382) e, a nome del Governo, il ministro della guerra (pag. 10382) — Presentazione di relazioni e di disegni di legge — Si riprende la discussione degli articoli del disegno di legge: « Sul conferimento della libera docenza » (N. 946-A) — Il Presidente dà lettura di un nuovo testo concordato dell'art. 1 — Parlano i senatori Ciamician (pag. 10383), Mazzoni (pag. 10383), Tamassia (pag. 10383), Grassi (pag. 10384), Dini (pag. 10384), Scialoja (pag. 10385, 10390, 10391), Todaro (pag. 10387), Tommasini (pag. 10391), Polacco (pag. 10392), Di Camporeale, relatore (pag. 10388) e il ministro della pubblica istruzione (pag. 10389) — Il Senato approva l'art. 1 nel testo concordato — Fanno osservazioni sull'art. 2 i senatori Scialoja (pag. 10393, 10396), Tamassia (pag. 10394), Mazzoni (pag. 10394), Grassi (pag. 10394), Todaro (pag. 10395), Dini (pag. 10397); rispondono il senatore Di Camporeale, relatore (pag. 10394, 10396) e il ministro della pubblica istruzione (pag. 10395, 10397) — L'articolo 2 emendato è approvato — Parlano sull'art. 3 i senatori Luciani (pag. 10398), Fano (pag. 10398), Polacco (pag. 10398, 10400), Scialoja (pag. 10398, 10402), Del Giudice (pag. 10399, 10402), Chironi (pag. 10401), Arcoleo (pag. 10401), Di Camporeale, relatore (pag. 10402, 10407) e il ministro dell'istruzione pubblica (pag. 10400) — È approvato — Il seguito della discussione è rinviato alla successiva seduta.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della guerra, della marina, e dell'istruzione pubblica.

BISCARETTI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Bracci Testasecca ricevo la seguente lettera:

« Siena, 4 maggio 1913.

« A S. E. il Presidente del Senato,

« Per quanto immensamente addolorata, la nostra famiglia è rimasta veramente commossa di fronte al largo tributo di stima e di sim-

patia offerto da ogni parte alla memoria del nostro caro estinto.

« Sopra ogni altra attestazione fu, però, causa di vero conforto l'onore altissimo tributato dal Senato del Regno col suo intervento ufficiale ai funebri di lui.

« Poichè, Eccellenza, di tale onore comprendemmo tutto il valore ed il significato, così in questa ora angosciata, obbedendo a un verace impulso del cuore, fino a V. E., fino a tutti gli onorevoli senatori, eleviamo i sentimenti più puri dell'animo nostro, fatti di ossequio e di gratitudine infinita.

« Dell'E. V.

« Dev.mi

« LUCANGELO BRACCI.

« OTTORINO BRACCI ».

Messaggio

del Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Dal Presidente della Camera dei deputati ho ricevuto il seguente messaggio:

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno le proposte di legge: « Costituzione in comune di Villa Cellera frazione di Civitella-Casanova »; « Modificazione all'art. 66 della legge sulle opere pubbliche », d'iniziativa della Camera dei deputati, approvate nella seduta del 6 maggio 1913 con preghiera di volerle sottoporre all'esame di cotesto illustre Consesso.

« Il Presidente della Camera dei deputati
« G. MARCORA ».

Do atto al Presidente della Camera elettiva della presentazione di questi disegni di legge che seguiranno il corso regolamentare.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo di un mese per motivi di salute, il senatore Campo e il senatore Ferrucchetti.

Non essendovi osservazioni in contrario, questi congedi s'intenderanno accordati.

Commemorazione

del senatore conte Rinaldo Taverna.

PRESIDENTE. Onorevoli Colleghi!

Funesta è l'ora presente, nella quale ho nuova cagione di destare in voi amarissimo pianto per una grave nostra perdita. Giace spento da ieri il senatore conte Rinaldo Taverna di quel morbo crudele, onde fu lungamente straziato. A quella salma volgesi devotamente il nostro mesto pensiero per il funebre addio. Ma, oltre quello, che dell'amato estinto alla terra ritorna, figuriamoci lo spirito di lui, che in alto ci chiama al sublime di quelle idee, che lo animarono in vita, e che divinar possiamo nelle ultime visioni del morente.

Eccogli passare innanzi il lustro gentilizio di secoli, che da lui è trasmesso immacolato ai posteri con l'esempio delle virtù e con l'onorato nome: vede la sua giovinezza nella emigrazione per le aspirazioni patrie, indi nelle armi per la libertà: le campagne di guerra per

l'indipendenza italiana; ed in quella delle Marche e dell'Umbria la pugna per la presa di Perugia, vendicatrice delle stragi de' mercenari pontifici, e la medaglia data al valore del suo reggimento; l'assedio di Ancona; il combattimento a Mola di Gaeta per dare il crollo all'ultimo rifugio della dominazione borbonica, e la menzione onorevole meritata; e Villafranca nel 24 giugno 1866, ove nello stato maggiore del Principe Umberto mostrò il suo ardore nelle ricognizioni ed il suo valore nel combattere; e quel quadrato, che respinse imperterrito la cavalleria nemica, nel quale il Principe aveva avuto appena il tempo di chiudersi; e là nel mezzo il primogenito del Gran Re, esempio di calmo e sereno coraggio; ed al suo fianco egli con gli altri prodi, i brandi alzati, al grido di « Savoia! » animare il bravo battaglione a tener serrati i lati contro l'irrompere degli Ulani, che furenti gettavansi loro sopra con i loro *urrah*; e l'impavida fanteria immobile far muraglia a ferro e fuoco; e cavalli e cavalieri assalitori trafitti, capovolti, rotti, fuggiti; e l'onore delle armi italiane eroicamente difeso, salvo il futuro Re d'Italia, e la medaglia del valore al capitano Taverna. (*Approvazioni*).

Con questi lampi della memoria, avrà battuto fino agli estremi il cuore del nostro compianto collega per quell'esercito, al quale aveva rivolto la sollecitudine di tutta la vita. Al letto del dolore Margherita di Savoia gli comparve premiatrice; e vicino a morte il premio ebbe dalla Maestà del Re; la medaglia d'oro decretatagli per le benemerenze nell'associazione della Croce Rossa italiana, della quale teneva la presidenza con impareggiabile zelo ed amore. La sua opera, che fu sommamente provvida nel soccorso ai danneggiati del terremoto di Messina e della Calabria, è stata indefessa al dovere dell'associazione nella spedizione libica. Se dolcezza poteva produrglisi al partire di questa vita, niuna maggiore poteva essere di questo regal segno di merito nella conquista, di cui va gloriosa l'Italia.

Della reputazione della sua mente, del suo sapere, del suo carattere, ci dice l'insegnamento, cui nel 1865 fu chiamato nella scuola d'applicazione dello Stato Maggiore, nel quale era incorporato dal 1861; e l'essere stato nel 1868 inviato in Prussia a studiarvi l'organizzazione

militare, intorno alla quale ci è rimasta una lodata sua relazione; nel 1870 prescelto segretario particolare del generale Alfonso Lamarmora luogotenente del Re in Roma; e nel 1873 addetto militare alla legazione italiana in Berlino.

Raggiunto nell'esercito attivo il grado di colonnello, domandò la dimissione; ed iscritto negli ufficiali della riserva nell'ottobre 1882, avanzò in questa Tenente Generale, e pose al petto nel 1900 la croce d'oro per anzianità di servizio.

Milano, in cui nato era il 6 maggio 1839, e che de' Taverna ha vanto fra la sua colta e liberale aristocrazia, nelle elezioni generali politiche del 1874 mandò il conte Rinaldo alla Camera, deputato del suo 4° collegio, per la legislatura 12ª; e vi sedette poi fra i rappresentanti del 3° nella 15ª e nella 16ª, eletto a scrutinio di lista. Il Senato l'acquistò per nomina del 7 ottobre 1890. Quanto prestante anche nell'esercizio parlamentare, quanto assiduo, ognun ricorda. Era senatore segretario dal 1° dicembre 1892, onde caro fu alla presidenza oltre vent'anni. Da tempo egualmente lungo era nella Commissione di finanze, che faceva tesoro del suo senno, del suo criterio e della sua attività; giovandosi specialmente dei suoi lumi per il bilancio della guerra.

Abbiamo perduto nel senatore Taverna un prezioso collega, del quale sarà tra noi duratura la calda memoria. (*Vivissime e generali approvazioni*).

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Dopo la nobile, eloquente, commovente commemorazione del nostro illustre Presidente, ben poco si può aggiungere per onorare degnamente la memoria del compianto, benemerito nostro collega conte Taverna. Ed io mi limiterò ad esporre succinte rimembranze di quanto fui testimone.

Avendo l'onore di essere uno dei vicepresidenti della Croce Rossa, potei, per una lunga serie di anni, assistere all'operosità instancabile di quell'uomo. Nella sua modestia egli era instancabile, e quando avvenivano sciagure pubbliche in Italia, accorreva in persona. Così fece quando avvenne il terremoto a Messina e nella Calabria, e parimenti si recò sul luogo all'annuncio dell'eruzione del Vesuvio; nè

mancò di apprestare in persona la sua opera direttiva, colà dove, qualche anno fa, apparve e inferì il morbo colerico.

Aggiungo ora che durante la guerra Libica egli, da noi ammirato, passava le intere giornate nel suo ufficio presidenziale a impartire le opportune disposizioni, perchè la operosità della Croce Rossa rispondesse alle gravissime esigenze di una guerra in quelle terre deserte.

Nè egli mancò di propagare l'operosità della Croce Rossa italiana anche nei Balcani, dove raccolse vive manifestazioni di gratitudine ispirando così e destando concordi simpatie per la Nazione italiana.

Bastino questi brevi cenni; altro non aggiungo.

La vita di lui, animata da elevato impareggiabile patriottismo, ispira un sì grande sentimento di gratitudine, al quale obbediremo nel venerare la memoria di uomo siffatto, perchè pochi in Italia possono dire d'aver operato altrettanto. (*Approvazioni*).

MALVEZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALVEZZI. Abbiamo ascoltato con profonda commozione la eloquentissima commemorazione del senatore Taverna letta dal nostro illustre Presidente, come leggemo con viva soddisfazione quella decorosa che ieri fu fatta dell'illustre Estinto nell'altro ramo del Parlamento, che ci ha preceduto unicamente perchè ieri non ci riunimmo.

Quantunque l'onor. Presidente abbia fatto una compiuta biografia dell'amato collega, e il venerando senatore Cadolini abbia elogiato con calore e verità di parola l'opera di Rinaldo Taverna quale presidente della Croce Rossa, pure altri può aggiungere qualche cosa. Consentite a me, che fui amico di Rinaldo Taverna per tutta la vita, di non reprimere, come forse dovrei, l'impulso del mio cuore, e di aggiungere, dirò così, non la parola autorevole, ma la parola affettuosa dell'amico, del parente, del collega desolatissimo.

E io vorrei sapervi descrivere quella intimità cara, indimenticabile che regnava nel palazzo Taverna; in una famiglia modello per dignità di vita, per compostezza e soavità di affetti, tutta raccolta intorno a quell'uomo, che si avrebbe potuto dire, e si potrebbe dire in-

signe, se egli stesso non fosse stato così modesto.

Ben si gustavano i frutti di una coltura larga, sempre mantenuta al corrente, perocchè non vi era questione o politica, o scientifica che non trovasse aperto l'animo del Taverna. Egli poi, era provetto tra i provetti nelle scienze militari.

Conversando, veniva fuori l'aneddoto, l'aneddoto interessante e gustoso, nel quale egli nascondeva la sua persona più che poteva.

Vi debbo confessare che, intimo del Taverna da oltre trenta anni, ho imparato dopo la sua morte qualche fatto onorevole che lo riguardava. E questo vi dica tutto! Egli sapeva, per esempio, narrare le sue escursioni là, sui campi di battaglia ancora insanguinati nel 1870, e narrarvi come forse, anzi certamente, unico ufficiale italiano era entrato in uniforme per una missione di fiducia nel Vaticano poco dopo il 20 settembre. Il conte Taverna, per il suo gran nome, per la sua cultura, per la squisita cortesia dei modi, aveva saputo attrarre a sé la confidenza di uomini di Stato egregi, non pure italiani, ma stranieri; ed esercitava una influenza benefica e continua nell'animo degli illustri stranieri che visitavano la sua ospitale casa. Perchè egli parlava sempre dell'Italia con un alto sentimento, senza quella nota scettica che fino alla guerra di Libia, diciamo la verità, ha ammorbato molti salotti e che, ormai, vogliamo scacciata per sempre. (*Approvazioni generali*).

Egli parlava dell'Italia in guisa che cotali diplomatici, o scienziati, tornando al loro paese, della nostra Italia sapevano più e meglio.

Ecco l'opera intima del Taverna. Non spetta a me, e già l'ha fatto l'onorevole nostro Presidente, di tratteggiarvi l'opera sua politica.

Io pertanto vi propongo, onorevoli colleghi, che tutti piangete con me la morte del senatore onorando, che siano mandate condoglianze alla gentildonna illibatissima, che è stata la compagna della sua vita, che tutta Roma, tutta Italia rispetta, alla contessa Lavinia Taverna, che porta un nome celebre del patriziato, ed è di esempio a tutte le gentildonne. Siano mandate condoglianze ai figli degni del padre e alla città di Milano, che tanti egregi cittadini ha dato, e senza dubbio darà, all'Italia; condoglianze alla città di Milano che ha ora per

sindaco l'onor. Emanuele Greppi, parente strettissimo del collega che noi oggi piangiamo.

Per nobiltà di nascita e anche più per nobiltà di vita operosa, il Taverna era degno di sedere in questa alta Assemblea, e qualunque alta Assemblea si sarebbe pregiata di possederlo. Auguriamoci imitatori. (*Approvazioni vivissime*).

TODARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODARO. Mi associo di gran cuore al nobilissimo discorso in elogio al defunto collega senatore Taverna, fatto dal nostro Presidente, ed alle nobilissime parole che hanno pronunciato gli onorevoli senatori Cadolini e Malvezzi. A mia volta debbo aggiungere una circostanza, che non ho intesa ricordare da nessuno e che credo contribuisca ad illustrare l'animo nobilissimo dell'illustre collega che rimpiangiamo, verso il bene della patria e della umanità.

Io voglio accennare ai servigi che egli ha reso come membro della Commissione del chinino di Stato, di cui io mi onoro di essere presidente. Durante gli anni che abbiamo lavorato insieme ho avuto modo di apprezzare le qualità del suo cuore nobilissimo, la sua rettitudine ed il suo amore alla patria ed all'umanità. L'onor. Taverna, per mezzo della Croce Rossa, ha reso, come tutti sanno, grandi servizi nella sua qualità di presidente della Croce Rossa che ha portata a così alta importanza, ma non tutti conoscono quelli resi al paese nella lotta contro la malaria, dei quali diede sempre minuto conto alla Commissione del chinino di Stato che gli forniva i mezzi. La Croce Rossa ha fatto lavori grandissimi per combattere questo male, e noi siamo stati molto lieti di concedere i danari che ci venivano richiesti per sanare questa piaga, che, se non siano riusciti ancora a vincere del tutto, siamo arrivati a domare nelle regioni più infette. Di ciò i membri della Commissione del chinino di Stato sono riconoscenti al defunto collega Taverna, ed io mi sento autorizzato di esprimere il nostro rammarico per tanta perdita e di rendere qui innanzi alla maestà del Senato l'omaggio reverente dovuto alla memoria di un tanto uomo. (*Approvazioni*).

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Erano purtroppo numerati i suoi giorni e la vita non era per lui divenuta che

una continuazione di un insopportabile dolore. Nondimeno l'annuncio della sua morte provocò profondo cordoglio in tutti i suoi colleghi ed amici e fu accolto con pubblico rimpianto. Ed è ben giusto che così avvenisse: perchè, come le sue qualità personali lo rendevano l'amico caro e desiderato da tutti quelli che lo conoscevano, così era fulgida la sua virtù nella cosa pubblica. Egli aveva reso dei grandi servigi e fu un esempio costante di vita operosa, sempre informata e ispirata ad alti intenti.

Servi la patria nelle armi, nella diplomazia, nel Parlamento, prima per tre legislature nella Camera dei deputati, poi 25 anni nel Senato, ove acquistò ben presto grande reputazione per la sua competenza nelle cose militari, sicchè ben presto divenne il relatore nato dei bilanci della guerra e di tutte quelle leggi che col bilancio della guerra hanno attinenza.

Io, che lo ebbi collega per molti anni nella Commissione di finanze, dovetti sempre ammirarne la profonda dottrina. Non vi era ordinamento militare nel mondo, non vi era bilancio della guerra ch'egli non conoscesse profondamente e nel suo insieme e nei suoi particolari. Nella discussione, nelle relazioni egli ebbe sempre in animo un grande obbietto, quello di mantener forte, saldo, compatto l'ordinamento dell'esercito, ch'egli considerava giustamente come il fondamento e principale, il presidio dell'unità nazionale e come elemento indispensabile ad ogni futura grandezza. A questo suo concetto sacrificò un'amicizia profonda ed una venerazione ch'egli aveva per un collega più aziano di lui, il quale ad ogni altra considerazione preferiva quella dell'economia del bilancio: ma egli fece non piccolo sacrificio, allontanandosi dal maestro venerato e caro.

Nelle armi egli si segnalò in parecchie occasioni che l'on. Presidente ha ricordato nel suo eloquente discorso. Altri però in Italia ebbero occasione di segnalarsi di più di Lui nelle armi; ma v'è un merito che gli appartiene in proprio, un merito che a lui singolarmente appartiene, quello dell'opera data alla Croce Rossa Italiana. (*Benissimo*).

La Croce Rossa Italiana, la quale è una istituzione che ogni giorno più fiorisce e che è un segno dello spirito di solidarietà e di fratellanza che anima i tempi nuovi e tempera gli orrori della guerra, molto deve all'opera piena di abnegazione del compianto nostro collega.

Possono essere dimenticati altri uffici in cui il senatore Taverna ebbe occasione di segnalarsi, possono essere dimenticati altri suoi meriti, ma io credo che per sempre il nome di Rinaldo Taverna si dovrà associare a quello della Croce Rossa Italiana. (*Bene. Bravo. Approvazioni vivissime*).

TORLONIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORLONIA. Sono stato per molti anni devoto e modesto collaboratore del nostro compianto collega Rinaldo Taverna, nella Croce Rossa, che egli resse con tanta intelligenza, con tanto zelo, e che sublimò nei suoi altissimi fini. Perciò consentitemi l'onore, onorevoli colleghi, di associarmi alle parole che sono state dette dai colleghi e dal nostro illustre Presidente in commemorazione di lui.

Fra le molte qualità che il nostro compianto collega possedeva, era quella di una modestia senza pari. Noi ricordiamo che egli assolutamente non accettava la lode, quantunque fosse in momenti speciali meritatissima. Egli tanto ne rifuggiva che noi ricordiamo che con un cenno affabile, ma altrettanto risoluto, respingeva da sé qualunque titolo di benemerenzia, dicendo di non aver compiuto altro che il proprio dovere. Risposta che davvero riassume tutta la vita sua, tanto in quella istituzione, quanto qui al Senato come segretario dell'ufficio di Presidenza, quanto nell'esercito, come in ogni e qualunque luogo dove egli dedicava l'opera sua, senza voler mai che gli si tributasse la meritata lode. Egli ha sempre mirato a compiere completamente, interamente, con tutta coscienza, il suo dovere.

Ma, per quanto la lode in vita non gli giungesse gradita, io credo pure che all'anima sua grande ed eletta, che aleggia ancor qui intorno a noi, possa giungere accetto l'encomio e l'elogio di tutti quelli che sono rimasti, dopo averlo conosciuto in vita e che lo compiangono qui e lo desiderano. (*Benissimo*).

Egli è come un faro luminoso che ci addita con il suo esempio la via del bene, del patriottismo vero e dell'abnegazione in ogni ufficio.

Per ciò il dolore della sua desolata famiglia è sinceramente e profondamente condiviso da noi, che non cesseremo mai dal ricordarlo, perchè lo amammo e lo apprezzammo mentre la sua vita e la sua opera non potranno essere che un esempio di vero ed illuminato patriot-

tismo e di intelligente abnegazione per le generazioni avvenire. (*Approvazioni vivissime*).

CIAMICIAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMICIAN. Permettete, onorevoli colleghi, che per un bisogno intimo e spontaneo dell'animo mio, mi associ alle commoventi, nobili parole che sono state pronunciate ora in commemorazione del senatore Taverna.

Io ho avuto la fortuna di conoscerlo solo tre anni fa, quando ebbi l'onore di entrare in quest'Aula, e veramente allora non avrei pensato che in sì breve volger di tempo mi sarei così vivamente affezionato a lui. Egli è, onorevoli colleghi, che gli uomini eminenti esercitano un fascino speciale, che diventa irresistibile, quando le alte qualità dell'intelletto si accoppiano a doti eccezionali dell'animo, del carattere, dell'altruismo; la fredda ammirazione si cambia in questo caso in un sentimento più umano: si amano questi esseri eletti per la luce che irradia dalle grandi virtù.

La loro scomparsa significa il tramonto di un ideale. L'uomo illustre di cui piangiamo la perdita era una di queste figure nobilmente elevate di cui l'umanità va giustamente superba. (*Approvazioni*).

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Con la più profonda tristezza nell'animo e con tutto il cuore io mi associo a nome del Governo e dell'esercito all'alto, meritato tributo di lode testè reso in quest'Aula alla memoria del compianto senatore conte Rinaldo Taverna. A nome del Governo, che della lunga e benemerita opera sua a vantaggio del paese fu testimone costante e alto estimatore; in special modo a nome dell'esercito, per il quale l'opera spesa dal generale Taverna sempre rifulse brillante, benefica, feconda.

Nelle file dell'esercito, infatti, egli trasse la primavera della sua esistenza, che era pure la primavera della sua patria, e per le prove da lui date sui campi di battaglia della redenzione ben tre insegne al valore degnamente brillarono sul petto di lui, prede soldato.

E quando dall'esercito attivo egli si ritrasse, l'opera sua ancora, senza interruzione, sino all'estremo giorno, egli dedicò alle sorti dell'e-

sercito con vero intelletto d'amore, all'esercito che egli predilesse sopra ogni cosa al mondo.

È nella memoria di tutti voi, onorevoli senatori, la parte attivissima ed eminente che egli ebbe nelle vicende delle nostre istituzioni militari, partecipando nei due rami del Parlamento alle numerose e gravi provvidenze legislative intese al migliore assetto organico dell'esercito, soprattutto quale Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta che svicerando a fondo tutto il complesso problema militare, portò sì largo, sì poderoso contributo e autorevole indirizzo al perfezionamento della nostra organizzazione militare; e ancora quale relatore, per lunga serie di anni, dei bilanci della guerra e delle principali leggi militari, recando costantemente nella loro discussione alta competenza, provata esperienza e la profonda coscienza di bene adempiere al proprio dovere verso la patria concorrendo ad apprestarle un apparecchio vieppiù saldo e perfetto.

E per un altro titolo ancora, giustamente qui ricordato, il generale Taverna fu benemerito della patria, quale capo di quella provvida e benefica associazione che, contribuendo anche fuori dei confini della patria a fare amare il nome d'Italia in mezzo a popoli diversi negli orrori della guerra, così efficacemente coadiuvò il nostro corpo sanitario militare nella fausta impresa di Libia.

È perciò che col più vivo rimpianto e con la più profonda gratitudine Governo ed esercito si inchinano riverenti alla memoria del senatore Rinaldo Taverna, ad esso tributando altissimo omaggio, quale si conviene a chi, sino all'ultimo di sua vita, ha così degnamente meritato del Re e della Patria. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Le proposte dei singoli senatori per l'invio di condoglianze alla famiglia e alla città del compianto nostro collega avranno la loro esecuzione.

I funerali del compianto collega saranno celebrati domani alle ore 11. Interverranno la Presidenza e quanti senatori vorranno rendere al defunto collega l'estrema tributo di affetto.

Presentazione di una relazione
e di disegni di legge.

CARAFÀ D'ANDRIA, *relatore*. Domando di parlare.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-1913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1913

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARAFÀ D'ANDRIA, *relatore*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge « Trattato di commercio e navigazione tra l'Italia ed il Giappone », già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Carafà della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. A nome del ministro del tesoro, ho l'onore di presentare al Senato i tre seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1912-1913;

Nuove e maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1912-13;

Conversione in legge del Regio decreto 9 agosto 1914, n. 914, che estende con gli effetti della legge 23 giugno 1912, n. 667, sulle pensioni privilegiate di guerra alle famiglie dei presunti morti nella guerra italo-turca le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 della legge 2 luglio 1896, n. 256, riguardante le pensioni alle famiglie dei presunti morti nella guerra d'Africa.

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro dell'istruzione pubblica della presentazione di questi tre disegni di legge, che seguiranno il corso regolamentare.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Sul conferimento della libera docenza ». (Numero 497).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge sul conferimento della libera docenza.

Come il Senato ricorda, la discussione si è ieri arrestata all'art. 1.

Do lettura di un emendamento a quest'articolo concordato fra l'Ufficio centrale e il ministro.

Art. 1 (1^o comma)

L'abilitazione della libera docenza è concessa per una determinata disciplina a chi possiede una laurea e dia prova, ecc.

In casi particolari dei quali sarà giudice il Consiglio superiore potrà essere ammesso al giudizio di libera docenza anche chi non abbia la laurea.

(2^o comma)

La Commissione, in via di eccezione, potrà dispensare dalle prove sperimentali gli aspiranti, le cui attitudini di sperimentatori ritenesse accertate.

Vi è poi un emendamento del senatore Ciamician così concepito:

« L'abilitazione alla libera docenza è concessa per una determinata disciplina a chi dia prova, ecc. ».

Gli domando se mantiene il suo emendamento.

CIAMICIAN. Io accetto completamente l'emendamento dell'Ufficio centrale e non insisto sul mio.

PRESIDENTE. Vi sono poi due altri emendamenti presentati dai senatori Mazzoni e Tamassia. Sopprimere le parole: « abbia ottenuta la laurea », Mazzoni. — « Dalla laurea debbono decorrere quattro anni », Tamassia.

MAZZONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Sono lieto di accettare per parte mia la formula concordata per questo articolo tra l'Ufficio centrale e l'onor. ministro.

PRESIDENTE. Il senatore Tamassia mantiene il suo?

TAMASSIA. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Chiedo al Senato se appoggia l'emendamento del senatore Tamassia.

Chi lo appoggia si alzi.

(È appoggiato).

Il senatore Tamassia ha facoltà di parlare.

TAMASSIA. Benchè sicuro della sconfitta, mi perdoni il Senato, se ammaestrato dall'esperienza, insisto nel mio emendamento, che credo ispirato alla urgenza doverosa di disciplinare onestamente e scientificamente l'istituto nostro della libera docenza. Noi dobbiamo riconoscere che le culture scientifiche serie non si possono lì per lì improvvisare; e noi dobbiamo pur ri-

cordare che non sempre le Commissioni esaminatrici sono rigide, inflessibili, ma composte di uomini soggetti a tutte le debolezze e a mille pressioni. Ed allora il lasso di tempo da me proposto, e che era nella legge vigente di tre anni, apparirà una garanzia, almeno esteriore, di serietà di preparazione. E non dobbiamo dimenticare che essa rappresenta pure un'ostacolo, un filtro, come dissi ieri, alla valanga irrompente dei candidati alla libera docenza. Permettendosi oggi che, subito dopo la laurea, si possa aspirare alla libera docenza, mentre vogliamo chiudere un abbaino, apriamo una porta, attraverso cui passeranno gli audaci, gli avventurieri, che generalmente hanno fortuna, specialmente quando sanno dirigere sapientemente i loro assedi.

PRESIDENTE. Vi è anche un altro emendamento presentato dai senatori Dini e Grassi, del quale do lettura:

All'art. 1 proponiamo che si ritorni all'obbligo dei quattro anni dalla laurea come proponeva il Ministero, ma aggiungendo il seguente comma che è del tutto simile a quello dell'art. 67 del regolamento generale 9 agosto 1910, n. 796:

« In casi particolari dei quali sarà giudice il Consiglio superiore potrà essere ammesso al giudizio di libera docenza anche chi non abbia la laurea, o l'abbia conseguita da meno di quattro anni ».

DINI, GRASSI.

Domando ora al senatore Grassi se mantiene l'emendamento.

GRASSI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Allora chiedo al Senato se l'emendamento dei senatori Dini e Grassi sia appoggiato.

Chi lo appoggia è pregato di alzarsi.

(È appoggiato).

Il senatore Grassi ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

GRASSI. Io e il collega Dini crediamo di dover insistere sul punto dei quattro anni dopo la laurea, temperando questo provvedimento con eccezioni per i candidati singolarmente segnalati prima di questo termine.

Io aveva ancora domandato la parola riguardo al secondo comma...

Voci. Votiamo prima il primo comma; al secondo verremo dopo.

DINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI. Io sono d'accordo col collega Grassi, piuttosto che coll'Ufficio centrale; debbo però per prima cosa ringraziare l'Ufficio centrale di avere accettato in parte l'emendamento da noi proposto. E fatto questo, dico anch'io che sarebbe bene che si accettasse anche il termine dei quattro anni. Per le ragioni accennate nella seduta precedente, questo termine di quattro anni farebbe sì che molte domande non verrebbero fatte, e quindi le Commissioni non avrebbero più tutte le domande di coloro che non hanno altro titolo che quello di essere appena laureati. Il termine di quattro anni servirebbe dunque a fare una prima cernita, scartando una massa di concorrenti, che certo non hanno probabilità alcuna di essere scelti dalle Commissioni, e del resto se qualcuno veramente di valore con meno di quattro anni di laurea, l'inciso che propongo di aggiungere darebbe modo di ammetterli al giudizio della libera docenza.

Si disse da taluno che l'aver obbligato all'esame gli aspiranti alla libera docenza diminuirà di molto il numero dei concorrenti. Certo diminuirà questo numero, ma ne rimarranno ancora molti, perchè, siccome l'abilitazione alla libera docenza, almeno secondo il disegno di legge, se non per l'esercizio dell'insegnamento, per il titolo, dura tutta la vita, ci saranno molti anche non meritevoli che vorranno affrontare il giudizio per avere il titolo, che da quello di libero docente, si trasformerà poi in quello di professore, e servirà loro come di etichetta per mettersi in mostra.

È da sperarsi che a tutti questi le Commissioni non concederanno il titolo, ma potrebbe anche darsi che a qualcuno lo concedessero! Io debbo dire che nelle Commissioni nominate come si fa pei concorsi, non ho sempre tutta la fiducia; ma, pure ammettendo anche che le Commissioni giudichino bene, è certo che avranno un lavoro enorme e spesso inutile, ed è bene di diminuirlo, cercando di eliminare il numero degli aspiranti che non meritano la libera docenza, ma che pure la chiedono.

Ai concorsi di medicina, che, come appunto sarà d'ora innanzi anche per la libera docenza,

sono, almeno pel solito, per soli titoli, si presentano tuttavia per un sol posto 30 o 40 concorrenti, dei quali 25 o 20 si presentano, si può dire, sfacciatamente, e le Commissioni li escludono perchè non hanno alcun titolo di valore, o ne hanno dei negativi.

Così accadrà per la libera docenza. Si presenteranno moltissimi che, pur sapendo di non avere buoni titoli, faranno per così dire un tentativo col chiedere la libera docenza, sperando per una ragione o per un'altra di potere arrivare subito ad ottenerla. Io credo quindi che sarebbe opportuno che la limitazione dei quattro anni ci fosse, e, mentre non se ne avrebbe alcun danno, ne verrebbero certo dei vantaggi.

Del resto, io non insisto ulteriormente e mi rimetto al Senato.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Ho domandato la parola per fare qualche lieve proposta, e anche per chiedere qualche schiarimento al ministro e all'Ufficio centrale.

Che cosa s'intende, quando in quest'articolo si domanda *una laurea* a colui che aspira alla libera docenza? Nel progetto ministeriale prima, e nel progetto presentato dall'Ufficio centrale, si chiedeva *la laurea*; nell'emendamento, che abbiamo oggi dinanzi agli occhi, si dice che è necessaria *una laurea*. Io ritengo che questa variazione importi una diversità di significato, in quanto *la laurea* significherebbe la laurea in quella Facoltà a cui l'aspirante intende appartenere, almeno indirettamente, come libero docente; mentre *una laurea* può significare la laurea in qualsivoglia Facoltà. Se questo mutamento ha tale significato, è assai grave; perchè il richiedere la laurea di quella Facoltà, a cui la materia che s'intende insegnare appartiene, aveva lo scopo di assicurare una certa cultura generale del docente in tutte le materie della Facoltà, per riguardo alla connessione delle scienze del medesimo gruppo; cultura che è necessaria sempre e soprattutto quando lo studioso s'incomincia a specializzare. Se invece si richiede soltanto una laurea, evidentemente questo concetto è abbandonato, e se ne sostituisce ad esso un altro, che ha anche il suo valore; si vuole una certa maturità, una istruzione generale, direi quasi una licenza liceale di secondo grado. Bisogna però aver sem-

pre presente la diversità dei sistemi per decidersi tra essi.

Il primo sistema ha un significato tecnico, il secondo ha un significato così generico, che fa nascere il dubbio, se non sia addirittura preferibile di lasciare alla Commissione giudicatrice il compito di vedere se dai titoli risulti una cultura generale così buona da autorizzare il conferimento del titolo di libero insegnante.

Io dunque domando prima un chiarimento, ed in seguito a questo mi riservo di proporre un emendamento.

In secondo luogo, presento un'altra domanda. Nella prima parte di questo articolo si parla di una determinata disciplina: « L'abilitazione alla libera docenza è concessa per una determinata disciplina ». Nell'ultima parte si dice: « Per la materia ». Sono equivalenti questi due termini? La cosa può dar luogo a dubbio, perchè noi abbiamo oggi in tutte le Facoltà alcune materie che sono insegnate da parecchi insegnanti sotto diversi aspetti. Prendo per esempio proprio la mia materia, il Diritto Romano. Essa è rappresentata nella Facoltà giuridica da un insegnante di Istituzioni di diritto romano, e da un insegnante di Pandette, anche se si vuol mettere in disparte l'insegnamento della Storia del Diritto Romano. Ora, quando si parla di disciplina, s'intende la materia di un determinato insegnamento, nel senso meramente didattico, o si ha riguardo al contenuto scientifico? La differenza è grande evidentemente, perchè nel secondo caso l'aspirante all'insegnamento del Diritto Romano avrebbe la scelta di fare il corso di Istituzioni o di Pandette; nel primo caso il docente d'Istituzioni non potrebbe insegnare le Pandette. Bisogna che questo sia messo bene in chiaro.

Relativamente alla questione, che si è agitata da coloro che hanno parlato prima di me, sulla necessità di prescrivere un termine dalla laurea, io debbo dichiarare che sono risolutamente contrario ad ogni termine di questa natura. È questo un mio antico convincimento, il quale si è venuto per esperienza sempre più avvalorando, dopo che i regolamenti universitari hanno richiesto termini più o meno lunghi, ma che però non giungono mai ai quattro anni.

La questione si presenta sotto aspetti alquanto diversi alla mente degli insegnanti apparte-

nenti a diverse Facoltà. Voi trovate qui che i professori della Facoltà di medicina sono propensi piuttosto a richiedere un termine; mentre io ritengo che coloro i quali appartengono alla Facoltà di legge siano contrari alla prefissione di questo termine...

DEL GIUDICE. Io no.

SCIALOJA. ...Del Giudice, no, ma egli è uno storico più che un giurista! (*Si ride*).

La ragione di questo vario modo di sentire la cosa, proviene da ciò: i giovani i quali intendono dedicarsi alla scienza (perchè questi sono coloro che si debbono desiderare come aspiranti alla libera docenza) non devono interrompere la loro carriera scientifica. Noi sappiamo tutti per esperienza che se un giovane uscito dall'Università, incomincia a dedicarsi alla professione pratica, salvo eccezioni rarissime, non ritorna più agli studi scientifici. È dunque assolutamente necessario di ordinare le cose in modo, che il giovane studioso non debba interrompere la carriera scientifica.

Nelle materie mediche e in altre consimili, dove i giovani, come assistenti, come aiuti degli insegnanti ufficiali, possono proseguire gli studi, possono continuare a frequentare l'Università, non c'è bisogno di un altro istituto che soddisfaccia a questa necessità della continuazione del lavoro scientifico; ma nelle materie nostre, dove non c'è alcun ufficio secondario di insegnante, evidentemente questa funzione deve essere compiuta dalla libera docenza. E voi non dovete impedire, che il giovane, il quale intende dedicarsi alla scienza, uscito dalle Università, dopo poco tempo - poco tempo che passerà probabilmente presso altre Università coi premi di perfezionamento, ecc. - possa dedicarsi immediatamente alla carriera scientifica, assumendo il titolo di libero docente. I timori espressi dall'insigne collega Dini, espertissimo in questa materia, mi paiono assolutamente trascurabili. Egli guarda la cosa da un punto di vista stranamente (me lo perdoni) burocratico: sarà, egli dice, un modo di sfollare le domande! Ma trattare un argomento scientifico come è questo - perchè l'argomento dell'insegnamento universitario non è soltanto didattico - dal punto di vista del numero delle domande e delle norme di procedura, mi pare che sia abbassare la questione ad un livello, che è al disotto del merito di essa. Noi dobbiamo prov-

vedere alla buona libera docenza, mantenendo alla scienza le forze vive di chi sente in sé l'aspirazione alla scienza; non dobbiamo disperdere queste forze. Dobbiamo cercare tutti i modi affinché i giovani capaci immediatamente si dedichino agli studi scientifici. La severità del giudizio della Commissione ordinata così come riuscirà costituita dal progetto di legge, sarà più che sufficiente ad eliminare le domande temerarie di chi non sia preparato: le tasse stesse, che si impongono, faranno sì che queste domande per diletto non si proporranno facilmente. L'abolizione della libera docenza per esame impedirà che si presentino al giudizio della Commissione coloro che non sono forniti almeno esteriormente di titoli che non si possono, anche se cattivi, improvvisare. Ma d'altra parte, chiunque di noi si rammenti e di sé stesso forse e dei giovani che ha dovuto prendere sotto la sua tutela scientifica, dovrà confessare che i migliori insegnanti, e in Italia e in tutto il mondo, sono stati coloro che immediatamente si sono dedicati all'insegnamento. Prendete l'elenco dei più grandi insegnanti e troverete che hanno quasi tutti incominciato giovanissimi la loro carriera; perchè è una carriera di vocazione e la vocazione si sente nei primi anni.

Ho udito parlare di maturità scientifica. Ma non ci illudiamo su questa questione della maturità scientifica!

Io dirò cosa che potrà parere paradossale a coloro che non appartengono all'insegnamento: una certa maturità si deve richiedere forse più per gli insegnanti delle scuole medie che per gli insegnanti delle Università. Questo può parere temerario, ma chiunque sia esperto dell'insegnamento universitario deve ammetterlo.

Bisogna che il docente sia dotato di intelletto scientifico e questo è dato dalla madre natura; nessuno se lo può fabbricare col decorso degli anni. Se trovate giovani capaci per altezza di mente d'intendere la scienza e pienamente padroni degli strumenti tecnici, potete ben riconoscerli degni d'insegnare nelle nostre Università, anche se non conoscano tutta la materia. Nessuno infatti può dire di conoscere tutta la materia che insegna. Io insegno da 34 anni il diritto romano e confesso di non conoscerlo tutto; lo confesso senza vergogna, perchè ho la certezza che nessuno tutto lo conosca; ciononostante nulla m'impedisce d'insegnare, anzi

d'insegnare anche le parti del diritto che in questo momento mi sono ignote.

Non dobbiamo aver timore dei giovani; favoriamola anzi la gioventù, perchè in essa sta l'avvenire di tutto, compreso l'avvenire della scienza.

Io pertanto lodo l'on. ministro e l'Ufficio centrale di essersi messi d'accordo nel togliere quest'impaccio esteriore del termine di quattro anni: il termine sarà vario secondo le forze dei vari candidati. Il giudizio sarà pronunziato dalla Commissione competente.

Finalmente sopra un altro argomento a proposito dell'articolo 1° debbo aggiungere qualche parola.

In quest'articolo si prescrive che la prova a cui si sottopone l'aspirante alla libera docenza sia doppia: una conferenza intorno ai titoli e prove didattiche alle quali saranno aggiunti esercizi sperimentali ecc.

Io ho dei dubbi circa la limitazione imposta alla conferenza, alla discussione scientifica, che deve intervenire tra l'aspirante alla libera docenza ed i suoi giudici.

Tali limitazioni poste per legge danno sempre luogo a questioni di competenza.

Il candidato, che si sottopone all'esame per acquistare la libera docenza, può sempre rispondere: questa domanda voi non mi potete fare, perchè non rientra nei termini legali.

D'altra parte, può accadere che i titoli di un candidato, sebbene eccellenti in sé, siano di natura troppo ristretta per dare alla Commissione la certezza di quella maturità scientifica, che deve richiedersi ad un aspirante alla libera docenza. Il complemento di essi si può ottenere precisamente mediante una discussione scientifica; ma allora è necessaria una discussione che vada oltre gli stretti termini di quei titoli, di per sé troppo circoscritti.

Per queste ragioni io desidererei che le parole: « intorno ai titoli stessi » fossero cancellate e si dicesse invece « una conferenza sulla materia ».

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Sui titoli stessi e sulla materia.

SCIALOJA. È lo stesso: si può anche dire: « sui titoli stessi e su altre parti della materia ».

L'essenziale è che sia tolta questa limitazione che turberebbe in alcuni casi il retto andamento dell'esame, e impedirebbe anche il com-

plemento, che mediante la discussione l'aspirante può dare, della prova della propria capacità, attestata solo parzialmente dai suoi titoli scientifici.

Se la discussione deve riprendersi sopra gli altri capoversi di quest'articolo, non ho altro da dire relativamente al capoverso primo; altrimenti dovrei fare ancora qualche altra osservazione sull'ultimo comma.

TODARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODARO. Ho domandato la parola unicamente per dichiarare che sono completamente d'accordo col collega Scialoja, il quale ha fatto l'anatomia di questo comma; ma mi muovo da un altro principio. Io sono amante della libertà, e tuttociò che limita la libertà, per me, non solo non è necessario, ma è dannoso, specialmente quando si entri nel campo della scienza ed in particolar modo dell'insegnamento universitario.

Ha detto benissimo il collega Scialoja: altra cosa sono gli studi secondari, ove si vuole il massimo rigore, altra gli studi universitari, dove invece occorre la massima libertà.

Ora, quando voi stabilite che debbono passare quattro anni dal giorno in cui si è presa la laurea per chiedere la libera docenza, non riflettete che la vita dell'uomo è breve, e, dato che per ottenere la laurea occorrono sei anni di studio per la medicina, aggiungendovene altri quattro per la libera docenza, divengono dieci prima di ottenere la facoltà di insegnare.

Così prolungate l'infanzia umana, che pur troppo è lunga, e togliete il tempo migliore a potere produrre ed essere utile; poichè non bisogna dimenticare che la libera docenza è il primo gradino nell'insegnamento universitario.

Col vostro sistema, in medicina solo a trenta anni si potrà ottenere la libera docenza. Ma che cosa è questa libera docenza? Lo ripeto, è solo il primo gradino nella via dell'insegnamento superiore. Dunque questi giovani a trenta anni potranno solo arrivare a questo primo gradino. Per arrivare poi a professore straordinario e ordinario bisognerà avere, se pure si riesce, cinquanta anni, quando cioè, come faceva notare il collega Scialoja, i più cessano di lavorare. Ma a che serve la limitazione di questi quattro anni, quando per domandare la libera docenza bisogna presentare dei titoli, e l'esame non è cosa che si possa prendere a

gabbo, anche perchè costa parecchie centinaia di lire? Io credo che sia prudente e necessario togliere una simile limitazione. Io vi dico che anche l'esperienza ha dimostrato che il valore di un giovane si misura non dal numero dei titoli, ma sul loro valore; qualche volta è bastato uno solo per rilevare l'altezza dell'ingegno e la profondità della cultura del candidato, e non si pesa come il carbone dal peso della carta stampata.

Adunque sono d'accordo col senatore Scialoja e con l'Ufficio centrale che questi quattro anni siano tolti; il ministro aveva consentito dapprima, perchè dunque ora dobbiamo tornare da capo?

Concludendo, io credo che dobbiamo stare all'articolo come fu formulato dal nostro Ufficio centrale.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE, *relatore*. I colleghi Tamassia, Grassi e Dini con i loro emendamenti chiedono che siano trascorsi almeno quattro anni dal conseguimento della laurea per ottenere l'ammissione ai concorsi per libero docente. Su questo punto ha risposto così efficacemente il collega Scialoja che io potrei esimermi dal rispondere associandomi a quanto egli ha detto. Aggiungerò solo che secondo il pensiero della Commissione la maggiore garanzia del saggio e buon conferimento della libera docenza deve trovarsi soprattutto nella composizione della Commissione, Commissione che sarà costituita con quelle maggiori garanzie che sono state ritenute adeguate per i concorsi per professore straordinario ed ordinario.

Le Commissioni così costituite offrono serie garanzie riguardo al conferimento delle cattedre ufficiali, *a fortiori* debbono ritenersi atte a conferire libere docenze. (*Interruzioni dal senatore Tamassia*). Tutto a questo mondo ha dei difetti; ne avranno anche le Commissioni esaminatrici.

Se l'onor. Tamassia od altri possono suggerire la composizione di una Commissione migliore e superiore a qualunque sospetto, a qualunque timore di inconvenienti, credo che Senato, Commissione e ministro saremo tutti lietissimi di accettare il suggerimento. Ma, a quanto sento

dire, la Commissione così composta è ritenuta la migliore che si sia saputo fare.

Per altro, che il candidato abbia preso la laurea da tre o da quattro anni o solo da sei mesi io penso abbia ben poca importanza, quello che occorre è di accertarsi in modo sicuro che il candidato abbia la conoscenza profonda della scienza che deve insegnare: che queste capacità abbia acquistate sei mesi o sei anni prima, se sia fornito di laurea o se ne sia sprovvisto, se ha studiato nelle Università in Italia o all'estero o magari a casa, a me pare che importi ben poco. Quando sia accertato che egli conosca veramente bene e profondamente la scienza che deve insegnare, questo deve bastare poichè questo solo è quello che veramente interessa.

Infine è stato osservato dai colleghi dell'Ufficio centrale, ed oggi molto autorevolmente ripetuto anche dal senatore Scialoja, che questo obbligare i giovani ad aspettare tre o quattro anni prima di poter concorrere alla libera docenza, può sviarli da quella inclinazione, e consigliarli a scegliere, in questo lasso di tempo, un altro avviamento, mentre infervorati ancora dall'amore dello studio, all'uscita dall'Università, possono più facilmente essere indotti a dedicarsi alla scienza.

Il senatore Scialoja ha chiesto chiarimenti sopra la modifica dell'articolo concordato col ministro, e cioè la sostituzione di « una laurea » alla « laurea ». Ho già detto e ripeto che l'Ufficio centrale aveva ritenuto non necessario richiedere la laurea per essere ammessi all'esame della docenza. Credeva che le prove alle quali si deve sottoporre il candidato, fossero sufficienti.

Ieri l'Ufficio centrale, riunito col ministro, ha ceduto alle sue insistenze e fu accordato che la laurea fosse richiesta come titolo normale per il conferimento della libera docenza, salvo la eccezione di cui al comma seguente, e poichè la iniziativa di questa proposta spetta al ministro, così spetterà anche a lui il compito di dirne al Senato le ragioni.

Infine l'onor. senatore Scialoja propone un altro emendamento al 1° comma di quest'articolo, di aggiungere cioè che la conferenza e la prova didattica sia fatta sulla materia per la quale si chiede la docenza e non soltanto sui titoli presentati dal candidato.

La Commissione trova giuste le ragioni addotte dal senatore Scialoja a sostegno della sua proposta, non può che aderirvi ed accettare la modificata dizione.

CRE DARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRE DARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Il perfetto consenso tra l'Ufficio centrale ed il ministro mi dispensa dal rispondere partitamente ai singoli oratori; mi rimetto a ciò che ha detto l'onor. relatore, e per la non accettazione di un termine qualsiasi, io mi appoggio al magnifico discorso che ha fatto il senatore Scialoja; non si poteva più profondamente dimostrare l'opportunità di togliere qualsiasi termine.

Fui io che persuasi l'Ufficio centrale di sostituire « una laurea » « alla laurea », forse per questo, che ognuno di noi ragiona sulla sua esperienza personale.

Io ho assistito ad esami di libera docenza in filosofia, sostenuti da provenienti dalla Facoltà di giurisprudenza e dalla Facoltà di medicina, veramente belli, ed è per questo che il possesso di una laurea, che è sempre la dimostrazione di un completo corso di studi medi e di un corso superiore, reputo possa esser sufficiente, colle nuove garanzie che questo progetto di legge introduce, per aspirare al conseguimento della libera docenza; e, d'altra parte, non vorrei accettare la proposta dell'onor. Scialoja e che era anche dell'Ufficio centrale da principio, di togliere normalmente la laurea, perchè non si abbia un trapasso troppo brusco dallo stato attuale allo stato nuovo.

Oggi si richiede la laurea da tre anni; limitiamoci ad una laurea. Io accetto poi la proposta del senatore Scialoja, dell'aggiunta « della materia », perchè anche questo risponde a ciò che oggidì stabilisce il regolamento per il conseguimento della libera docenza per esame; essa consiste in tre prove: dissertazione scritta, una conferenza intorno alla dissertazione scritta e sulla materia, e poi una prova didattica.

L'onor. Scialoja ha chiesto se noi attribuisimo un significato diverso alle due parole « disciplina » e « materia ».

Noi non siamo dei filologi profondi e abbiamo attribuito lo stesso significato all'una e all'altra, ritenendo che tanto *materia* che *disciplina* si-

gnifichino un contenuto cattedratico. Se per chiarezza si deve sostituire alla parola « disciplina » la parola « materia » o viceversa, io credo che anche l'Ufficio centrale potrà in ciò consentire.

PRESIDENTE. Mantiene l'Ufficio centrale la proposta concordata?

DI CAMPOREALE, *relatore*. Sì.

PRESIDENTE. Domando all'onor. Scialoja se non fa proposte.

SCIALOJA. Poichè l'Ufficio centrale ha fatto proprio l'emendamento da me proposto, io non credo insistere sopra la questione della necessità di una laurea, perchè mi accorgo ora, leggendo gli emendamenti proposti d'accordo tra ministro e Ufficio centrale, che vi è un secondo comma di nuova proposta, in cui si ammette che anche chi non ha la laurea possa, in casi eccezionali, essere ammesso alla libera docenza.

Credo che questo sia sufficiente rimedio alla soverchia restrizione dell'esigenza della laurea, e quindi non ho altri emendamenti da proporre.

PRESIDENTE. Prego l'onor. relatore di dar lettura dell'articolo modificato dall'Ufficio centrale.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Il primo comma del primo articolo suonerebbe così:

« L'abilitazione alla libera docenza per una determinata materia è concessa a chi possieda una laurea e dia prova di attitudine scientifica, e di cultura nella materia che si propone di insegnare, con titoli integrati da una conferenza intorno ai titoli stessi e alla materia, nonchè da prove didattiche, alle quali saranno aggiunti esercizi sperimentali quando l'indole della disciplina lo richieda ».

CRE DARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRE DARO, *ministro della pubblica istruzione*. Mi pare che nella redazione di questo comma si sia incorso in una lieve inesattezza. L'abilitazione alla libera docenza è concessa per una determinata disciplina, questo è il concetto fondamentale: se invece si dice l'abilitazione alla libera docenza per una determinata disciplina è concessa, mi pare che si venga a mutare il significato.

Voce dall'Ufficio centrale. È stata una svista nel leggere il comma modificato.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione.* Allora non ho altre osservazioni da fare.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Io desidererei che, prima di votare qualunque articolo, si dichiarasse che alla fine della votazione degli articoli si procederà al coordinamento.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni in contrario, resterà così stabilito.

Rileggo ora la prima parte del primo comma dell'art. 1:

«L'abilitazione alla libera docenza è concessa per una determinata materia a chi possieda una laurea»...

Su questa prima parte non ci sono proposte di emendamento; perciò la metto ai voti; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora viene l'emendamento Tamassia.

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Io farei un emendamento al mio emendamento. Invece di quattro anni, ne propongo due. (*Commenti*).

Del resto, se non sarà approvato, m'inchinerò alle decisioni del Senato.

PRESIDENTE. Il ministro e l'Ufficio centrale accettano questo emendamento?

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione.* Non l'accetto.

DI CAMPOREALE, *relatore.* L'Ufficio centrale non accetta questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'aggiunta che costituisce l'emendamento del senatore Tamassia: «...chi possiede una laurea da non meno di due anni», avvertendo che esso non è accettato né dal ministro né dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Continuo la lettura del primo comma:

«...e dia prova di attitudine scientifica e di cultura profonda nella materia che si propone d'insegnare con titoli integrati da una conferenza intorno ai titoli stessi e da prove didattiche alle quali saranno aggiunti esercizi spe-

rimentali quando l'indole della materia lo richiegga».

Chi approva questa parte del primo comma è pregato di alzarsi.

(Approvato).

«In casi particolari, dei quali sarà giudice il Consiglio superiore, potrà essere ammesso al giudizio della libera docenza anche chi non abbia la laurea».

Chi approva questo comma è pregato di alzarsi.

(Approvato).

(2° comma):

La Commissione, in via di eccezione, potrà dispensare dalle prove sperimentali gli aspiranti, le cui attitudini di sperimentatori ritenesse accertate.

(Approvato).

Colui che riesce classificato nella terna di un concorso per ordinario o straordinario ha diritto al titolo di libero docente per la materia messa a concorso.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Qui si parla di un diritto al titolo di libero docente: che cosa significa ciò? Io desidererei uno schiarimento da parte del ministro e dell'Ufficio centrale. Coloro, i quali sono sottoposti al giudizio speciale stabilito da questa legge per ottenere la libera docenza, acquistano il diritto del privato insegnamento, ma ne decadono se per un certo tempo, che vedremo quale potrà essere all'articolo che lo prefigge, non hanno esercitato l'insegnamento stesso.

FANO, *presidente dell'Ufficio centrale.* Il titolo rimane.

SCIALOJA. Ma è un titolo vuoto di significato. E allora io domando: se esisteranno dei liberi docenti titolari senza la facoltà di insegnare, questo candidato riuscito in terna in un concorso, cui attribuite il titolo di libero docente, sarà un docente effettivo o *in partibus*?

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione.* È chiaro!

SCIALOJA. Sarà chiaro, ma a me sembra molto oscuro.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione.* È chiaro nel senso che, possedendo il ti-

tolo, potrà domandare ad una Facoltà di poter esercitare la libera docenza e la eserciterà.

SCIALOJA. E, se non chiederà questa facoltà per un certo tempo, potrà poi esercitare?

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Se saranno passati cinque anni, non lo potrà più, perchè avrà perduto il diritto di farlo.

SCIALOJA. Noi stiamo dando alla discussione una forma di dialogo, che non è la più corretta sotto l'aspetto parlamentare. Ci scusino gli onorevoli colleghi, ma qui è assolutamente necessario di spiegar bene che cosa intenda la legge.

Coloro che hanno acquistato nel modo normale la libera docenza devono esercitarla, e se non l'esercitano per un certo periodo di anni perdono la facoltà di esercitarla. Secondo me, dovrebbero perdere anche il titolo di libero docente, perchè questo non è un titolo onorifico, ma designa la capacità di esercitare l'insegnamento.

Mi pare strano che si debba conservare ad una persona il titolo, quando questo titolo non ha più alcun significato, perchè non dà più la facoltà d'insegnare. Ma di questo punto discuteremo, quando si tratterà dell'articolo che regola questa materia.

Ritornando alla presente questione, io dico: quando qui voi dichiarate che colui che riuscirà eleggibile in terna in un concorso avrà il titolo di libero docente, intendete che questo sia il titolo di colui che può esercitare o il titolo di colui che non può esercitare? Voi mi rispondete, in via di chiarimento, che questo titolo dà facoltà di domandare ad una Università l'esercizio dell'insegnamento. Ma io obietto: se non domanda questa facoltà, che cosa avverrà?

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Perderà la facoltà di esercitare.

SCIALOJA. Ma allora perderà una facoltà che non ha avuta mai, giacchè, come si è detto, per poterla acquistare egli deve fare la domanda ad una Facoltà.

Evidentemente non si può perdere per decorso di tempo questa facoltà, se non la si è mai acquistata. Quando dite che questa facoltà si perde dai liberi docenti ordinari, è perchè essi avendo fatto una domanda, hanno comin-

ciato a poter insegnare; ma se non hanno mai cominciato a poter insegnare, perderanno questa facoltà?

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Perderanno il diritto di chiedere di poter esercitare effettivamente.

SCIALOJA. Questo il progetto di legge non lo dice; e sarebbe necessario che la risposta dell'onor. ministro o dell'Ufficio centrale fosse tradotta in una formula di legge.

Coloro che riescono in terna e non ottengono la cattedra o la rifiutano, avranno il titolo di libero docente, il che significa che avranno questo titolo onorifico ed avranno la capacità di domandare l'esercizio della libera docenza presso una Facoltà. Ma se non lo domanderanno?

Mi si fa notare che se non avranno tenuto un corso regolare di lezioni perderanno il loro diritto.

Ma io torno sempre da capo: deve esserci un termine iniziale dal quale incominci la decadenza, perchè tutte le decadenze di questo mondo presuppongono un termine, dal quale il diritto si sia potuto esercitare. Prima che il docente abbia ottenuto l'esercizio dell'insegnamento, è impossibile pensare che cominci per lui il termine della decadenza.

CREDARO, *ministro della istruzione pubblica*. Ma è chiarissimo!

SCIALOJA. È tanto chiaro che io non l'intendo bene, stando alla formulazione del progetto.

Eppure vorrei poter intendere perchè fra le altre cose io, che sono presidente del Consiglio superiore, dovrei eventualmente applicare la disposizione. È meglio quindi di scrivere una disposizione chiara, in modo che possa intendersi del pari e da me e dai miei successori, onde non nascano dissensi.

Se dunque chi, avendo acquistato il titolo, per un certo tempo non chiede di insegnare, rimarrà con un titolo privo di pratica efficacia? È questo dunque il vostro intendimento?

CREDARO, *ministro della istruzione pubblica*. Sì, l'ho già detto.

TOMMASINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Io provo viva soddisfazione che le cose dette dall'egregio collega Scialoja collimino con quanto ho esposto l'altro ieri e con

quell'ordine di considerazioni che mi ha indotto a presentare una modificazione all'ultimo comma di questo primo articolo.

Io riconoscevo con gran piacere che disciplinando, come ora si fa, la libera docenza, si voleva finalmente chiudere la porta agli abusi e considerare la libera docenza stessa come ufficio, piuttosto che come un titolo. Ma mi sorgeva il dubbio che nell'ultimo comma di questo primo articolo, si riconoscesse invece ancora il diritto e il titolo ad esercitare la libera docenza a chi non l'avesse domandata, e che nello stesso tempo, si infiltrasse un nuovo elemento di imbarazzo, quando nella relazione de' concorsi si tratti di comporre la terna de' candidati.

Ora per evitare questo rischio, che non è piccolo, come la lunga esperienza ha mostrato, e per continuare in quell'ordine di idee che fa addirittura operativa la qualità di insegnante ne' docenti liberi, avevo proposto che nell'ultimo comma venisse inserita questa clausola: « colui che riesce classificato nella terna di un concorso per straordinario o di ordinario al titolo di libero docente quando ed in quanto effettivamente impartisca l'insegnamento ».

Se questa clausola venisse accettata una gran parte dei dubbi sollevati dall'onor. Scialoja, ai quali pienamente partecipo, sarebbero evitati.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO, *dell'Ufficio centrale*. Per incarico dei colleghi dell'Ufficio centrale in assenza dell'on. relatore, mi occuperò brevemente di questa questione che già ieri era stata sollevata dal sen. Tommasini, che oggi egli ha illustrata e che ha pure l'appoggio del senatore Scialoja.

Intanto comincio ad avvertire che questi casi di persone classificate in terna di un concorso ad ordinario o straordinario, che non siano già muniti della libera docenza, sono eccezionali, rari davvero come le mosche bianche.

Ma per l'eventualità che il caso si presenti è parso che nel più stia il meno. Come dubitare che colui che è incluso nella terna, che è dichiarato capace di coprire una cattedra di quella data materia col titolo di ordinario o straordinario, non debba essere *ipso jure* libero docente? Ricordiamo che vi è già nella legislazione vigente un'altra disposizione per

la quale il professore che va a riposo, può avere di diritto il titolo di libero docente. Il caso è analogo. Anche qui diciamo: chi ha meritato, in un giudizio di competizione con altri, che è come dire in un cimento più serio di quello cui si sottopongono gli aspiranti alla libera docenza, tale dichiarazione da poter essere chiamato a coprire quella cattedra per cui il concorso si è aperto od altra uguale che sia altrove vacante, è naturale che ottenga senz'altro il titolo della libera docenza. L'articolo non fa che statuire (e mi pare che la cosa s'imponesse) la perfetta equipollenza della inclusione in terna ottenuta in un concorso a quella prova di cui si parla nella prima parte dell'articolo. Chi arriva alla docenza per questa via è da questo articolo posto al medesimo livello di chi ha superato la prova davanti alla Commissione. Sarà poi altra questione da riservarsi ai successivi articoli quella dell'esercizio del titolo comunque conseguito. E allora potremo discutere e dissentire, sul punto se sia buono o no il sistema nostro di un titolo generico di docente che più non si perda, mentre ciò che, giusta l'articolo 6, viene meno è solo il diritto di professare l'insegnamento se per cinque anni consecutivi non siasi fatto un corso regolare: tutto questo, ripeto, avrà la sua opportuna sede più innanzi, non qui dov'era a stabilire soltanto dei modi di acquisto del titolo.

PRESIDENTE. Il senatore Tommasini mantiene o ritira il suo emendamento?

TOMMASINI. Se l'Ufficio centrale intende di tenere ragione delle obiezioni presentate da me, quando si tratterà di discutere l'art. 6, allora io ritiro il mio emendamento.

POLACCO. Quando si farà la discussione dell'art. 6, ne riparleremo.

PRESIDENTE. Rileggo dunque questo comma prima di porlo ai voti:

« Colui che riesce classificato nella terna di un concorso per ordinario o straordinario ha diritto al titolo di libero docente nella materia ammessa al concorso ».

Chi approva questo comma è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 1°.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

La Commissione giudicatrice è nominata con le stesse norme seguite nei concorsi per professori straordinari od ordinari: quattro dei commissari apparterranno all'insegnamento ufficiale, tre dei quali possibilmente della stessa disciplina ed uno dovrà essere di materia affine a quella per la quale è chiesta la libera docenza: il quinto commissario sarà un libero docente effettivamente insegnante e possibilmente della materia, nominato dall'assemblea dei liberi docenti delle Facoltà o scuole a cui l'insegnamento si riferisce.

Nella Commissione non vi potrà essere più di un membro della stessa Università.

La Commissione conserva l'ufficio per due anni e giudica tutti candidati che nel biennio hanno chiesto la libera docenza nella stessa materia. Essa viene convocata soltanto nei mesi di settembre e di ottobre.

Gli atti della Commissione sono sottoposti al giudizio del Consiglio superiore della pubblica istruzione come i concorsi universitari. La relazione della Commissione sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della pubblica istruzione.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Deve compatirmi il Senato se sono certamente noioso domandando così spesso la parola; ma è questa una materia, in cui ho vissuto grande parte della mia vita, onde l'amore che ad essa porto può valermi come una attenuante.

Questo articolo è importantissimo, perchè la buona formazione della Commissione esaminatrice costituisce, si può dire, la chiave di tutto il progetto di legge.

I liberi docenti saranno ciò che saranno le Commissioni esaminatrici. Ora a me pare che la composizione proposta non sia la migliore. Ed ecco le ragioni di questo mio parere. Qui la Commissione verrebbe composta di tre insegnanti ufficiali della materia, di un insegnante ufficiale di materie affini e di un libero docente. Noi abbiamo ormai da parecchi anni fatto la esperienza della composizione delle Commissioni esaminatrici nei concorsi ufficiali coi quattro membri della materia ed il membro cultore di materie affini; e questa esperienza non si può dire buona.

Credo che di questo mio parere debbano essere pressochè tutti coloro che hanno fatto parte di Commissioni esaminatrici in questi ultimi anni.

Ora, perchè non dobbiamo tener conto di questi dati sperimentali, quando veniamo a ordinare un articolo nuovo per le Commissioni giudicatrici delle libere docenze? Non solo; io osservo che i vizi, che si sono constatati in questi anni nelle Commissioni esaminatrici dei concorsi ufficiali, vengono qui accresciuti; perchè, mentre nelle Commissioni attuali si hanno quattro insegnanti della materia e un insegnante di scienze affini, qui si ammettono tre soli insegnanti della materia.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Ne abbiamo quattro.

SCIALOJA. No. Abbiamo tre insegnanti della materia ed un insegnante di materia affine e un libero docente che, possibilmente, sarà insegnante della materia, ma che nel maggior numero dei casi, essendo libero docente, ancora non starà alla pari coi professori ufficiali: dico questo senza farne colpa ai liberi docenti, perchè i migliori sono appunto quelli che aspirano ancora alla cattedra ufficiale. Si ha quindi il risultato di tre membri realmente competenti e di due di una competenza mediocre.

Perchè dobbiamo costituire una Commissione debole così per legge? Se volete introdurre in questa Commissione un rappresentante dei liberi docenti, faccia lui le funzioni del cultore di scienze affini; ma fate che ci siano almeno quattro insegnanti della materia, che abbiano tutta la conoscenza tecnica e tutta la competenza voluta.

TAMASSIA. Domando di parlare.

(*Voce dall'Ufficio centrale*): Questo lo abbiamo accettato.

SCIALOJA. Desidererei che l'articolo fosse nettamente formulato in questo senso.

In secondo luogo io mi domando: che cosa è l'assemblea dei liberi docenti che è chiamata a dare il voto? È la prima volta che nella nostra legislazione si parla di un'assemblea di liberi docenti, assemblea che non può esistere perchè composta di alcuni membri a Napoli, di altri a Palermo, di altri a Torino, ecc. Come si può fare la convocazione? come si può raccogliere i voti sparsi di qua e di là degli insegnanti liberi? Se ciò non è possibile,

allora perchè parlate di assemblea, quando si tratta invece della negazione di un'assemblea? Bisogna che la cosa sia chiarita per stabilire in che modo questi liberi docenti eserciteranno la facoltà di designare un certo numero di candidati, tra i quali il ministro dovrà scegliere. Io credo infatti che si dovrà lasciare al ministro una notevole libertà di scelta. Bisognerebbe dunque che l'Ufficio centrale (non oserei senz'altro proporre io stesso una formula) volesse portare la sua attenzione su questo punto e proporre una formula concreta che togliesse ogni dubbio, e dalla quale risultasse chiaramente che anche il libero docente dev'essere scelto dal ministro in un elenco proposto dai suoi colleghi e che esso non debba essere imposto senz'altro dalla votazione dei liberi docenti, in qualunque modo fatta.

Spero che l'Ufficio centrale vorrà essere d'accordo con me in queste proposte che mi sembrano essenzialissime.

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Per le ragioni che ha svolto il collega Scialoja io ieri avevo fatto la proposta che la Commissione fosse composta di sette membri; ma, poichè l'intento da me propugnato si raggiungerebbe ugualmente accettando la proposta del senatore Scialoja, io mi associo ad essa ritirando la mia.

MAZZONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Chiederei che si chiarisse meglio dall'Ufficio centrale il valore della parola « biennio », che si trova nel comma terzo di questo articolo.

Siccome per alcune materie, in seguito a parere del Consiglio Superiore, si può ammettere la determinazione di una disciplina generale in un ramo speciale, il Ministero si troverà a dover convocare i liberi docenti e le Facoltà per nominare particolarissime Commissioni.

Il biennio (lo chiedo più specialmente per queste) da quando varrà? È il biennio accademico universitario, o sono i due anni dalla formazione di una Commissione relativa ad una libera docenza?

Perchè la cosa sia più chiara, farò un esempio. Si può benissimo chiedere una libera docenza in filologia bizantina, materia che non è stata insegnata se non per incarico, ma che

pure è importantissima, come quella che ha ormai un proprio ordine di studi, se anche in Italia non ne sono molti i cultori.

Formata la prima Commissione, cresciuto il numero di essi cultori con quel nuovo libero docente, rimarranno i giudici in ufficio per un biennio, anche se il nuovo cultore, come può darsi, oppure altri, ottenga per concorso una cattedra universitaria che il Governo si risolva intanto a istituire in qualche Facoltà?

Per le materie che hanno scarsi cultori e che sono, direi, in via di costituzione universitaria, sarebbe bene, mi pare, non stabilire la durata del biennio.

Comunque sia, converrà determinare il punto di partenza del biennio, i modi del compiere, dentro il biennio, le Commissioni venute a mancare di qualche membro, e quanto riguarda la posizione delle Commissioni rispetto alle libere docenze chieste dentro il biennio e cominciate ad esaminare, ma non ancora giudicate dalla relativa Commissione.

GRASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Io vorrei fare una piccola aggiunta all'articolo; precisamente dopo le parole « i professori possibilmente della stessa disciplina » intercalarei queste altre « o di parte della stessa disciplina ».

Ricordo in proposito che certe discipline che in alcune Università sono riunite, in altre sono separate, per citare un esempio: la zoologia e l'anatomia comparata. Io sono professore di anatomia comparata; stando all'articolo in discussione così com'è stato redatto, io non potrei entrare in una Commissione per la libera docenza in zoologia e anatomia comparata.

Lo stesso vale anche per la fisiologia e la chimica fisiologica: il chimico fisiologico non potrebbe far parte della Commissione per la fisiologia. Queste esclusioni, non occorre dimostrarlo, sarebbero poco ragionevoli. Ecco perchè si rende necessaria l'aggiunta da me proposta.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Il senatore Scialoja ha fatto alcune osservazioni rispetto alla composizione della Commissione giudicatrice contemplata dall'art. 2.

Soprattutto egli ha fatto obiezioni al membro

di materia affine, inquantochè ritiene più opportuno che si stabilisca che siano 4 i professori della materia stessa, a cui si riferisce la domanda di libera docenza. L'Ufficio centrale trova giusto il suggerimento del senatore Scialoja, e accetta l'emendamento da lui proposto nel senso di togliere il professore della materia affine, e propone che nell'articolo si dica così: « 4 dei commissari apparterranno all'insegnamento ufficiale, possibilmente della stessa disciplina ». Con la parola « possibilmente » si tiene conto anche dell'osservazione del senatore Grassi.

SCIALOJA. Invece di « disciplina » si direbbe meglio « materia ».

DI CAMPOREALE, *relatore*. Riguardo al quinto commissario che deve essere un libero docente, è evidente che per una svista si è parlato di assemblea dei liberi docenti la quale di fatto non esiste, e quindi si può dire: « il quinto commissario sarà un libero docente effettivamente insegnante, possibilmente della materia, nominato dai liberi docenti ».

SCIALOJA. Nominato dal ministro sopra una terna proposta dai liberi docenti.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Ma per evitare equivoci mandi il suo emendamento scritto. Come è possibile andare avanti a questo modo!

SCIALOJA. Il mio concetto sarebbe che la nomina fosse fatta dal ministro.

PRESIDENTE. Ricordo al senatore Scialoja che gli emendamenti debbono essere scritti e mandati alla Presidenza.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Io credo di aver redatto un comma in modo che possa soddisfare a tutte le legittime richieste. Io ringrazio l'onor. senatore Scialoja di aver sostenuto la soppressione del rappresentante della materia affine. Effettivamente il rappresentante della materia affine non ha fatto buona prova; è pure una verità che il libero docente, fra i professori ufficiali, di solito, sta muto come un pesce; non vi porta una notevole autorità scientifica.

Non sarei d'accordo coll'onor. Scialoja e coll'Ufficio centrale nella necessità di sopprimere la parola « assemblea », perchè i nostri regolamenti parlano di assemblee. Siccome si con-

vocano le Facoltà vi potranno essere quattro, cinque ed in talune Università anche cinquanta liberi docenti, che formeranno una vera assemblea; vi potrà essere il caso in cui l'assemblea sia costituita da uno solo, ma è sempre un'assemblea...

SCIALOJA. S'intende: assemblea di tutte le Università.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. ...Si convocano i liberi docenti delle singole Facoltà in cui sia insegnata la materia nella quale è chiesta la libera docenza...

SCIALOJA. Allora si dovrà dire al plurale: le assemblee, ecc.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. ...Sì, al plurale. Mi pare che questo risponda al nostro regolamento e all'uso attuale; è giusto che il libero docente debba essere designato dalle assemblee, e in ultimo è giustissimo che le assemblee dei liberi docenti debbono designare una rosa nella quale il ministro sceglie. Ed è per questo che io proporrei di aggiungere alle parole: « a cui l'insegnamento si riferisce », le altre: « secondo le norme da stabilirsi per regolamento ». Nel regolamento si dirà pure se i liberi docenti debbono designare cinque nomi tra i quali il ministro potrà scegliere.

Il comma dunque sarebbe così redatto:

« La Commissione giudicatrice è nominata con le stesse norme seguite per i concorsi per professori straordinari od ordinari: quattro dei commissari apparterranno all'insegnamento ufficiale possibilmente della stessa materia; il quinto commissario sarà un libero docente effettivamente insegnante e possibilmente della materia, designato dalle assemblee dei liberi docenti delle Facoltà o scuole a cui l'insegnamento si riferisce, secondo le norme da stabilirsi per regolamento ».

TODARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODARO. La questione sollevata dall'onorevole Scialoja è molto grave. Bisognerà sapere che cosa s'intende per assemblea. L'onor. ministro ha detto che si stabilirà nel regolamento, ma i regolamenti non fanno legge. In Italia si è avuto un'idea falsissima della libera docenza; se ne è voluto fare un contrapposto all'insegnamento ufficiale, mentre la libera do-

cenza non è altro che un complemento dell'insegnamento ufficiale.

Si sarebbe voluto fare dei liberi docenti una istituzione propria, cioè una istituzione in contrapposto all'Università dei professori ufficiali. Donde è venuto il concetto della concorrenza, come fra le antiche Università cattoliche e Università protestanti.

Ora, l'Università degli studi è una sola, ove insegnano professori ufficiali e professori liberi, i quali appartengono tutti alla stessa Assemblea, vale a dire alla stessa Facoltà.

Ora, quando si dovrà procedere alla nomina di queste Commissioni giudicatrici, in quel caso anche i liberi docenti, annessi a quella Università, dovranno dare il loro voto. Naturalmente tra i cinque commissari uno dovrà essere libero docente.

Con la legge non si deve stabilire niente più di questo; non si debbono creare degli enti che non esistono. Ripeto: i liberi docenti fanno parte di ciascuna Università e, come tali, debbono essere chiamati nelle assemblee dei professori, quando queste si riuniscono per fare le proposte per la nomina delle Commissioni giudicatrici per la libera docenza. Questo è il mio pensiero.

PRESIDENTE. Domando all'Ufficio centrale se desidera fare qualche osservazione in merito alle obiezioni che sono state proposte.

DI CAMPOREALE, *relatore*. L'Ufficio centrale dichiara soltanto di far suo il testo del comma così come è stato proposto dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, procederemo all'approvazione di questo comma.

Ne do innanzi tutto lettura:

« La Commissione giudicatrice è nominata con le stesse norme seguite nei concorsi per professori straordinari od ordinari; quattro commissari apparterranno all'insegnamento ufficiale, possibilmente della stessa materia per la quale è domandata la libera docenza; il quinto commissario sarà un libero docente effettivamente insegnante e possibilmente della materia, designato dai liberi docenti delle Facoltà o scuole a cui l'insegnamento si riferisce, secondo norme da stabilirsi per regolamento ».

Pongo ai voti questo comma.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo ora al secondo comma, il quale dice:

« Nella Commissione non vi potrà essere più di un membro della stessa Università ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti questo secondo comma.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo al terzo comma:

« La Commissione conserva l'ufficio per due anni e giudica tutti i candidati che nel biennio hanno chiesto la libera docenza nella stessa materia. Essa viene convocata soltanto nei mesi di settembre e di ottobre ».

DI CAMPOREALE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Ho chiesto di parlare unicamente per rispondere alle osservazioni fatte dall'on. senatore Mazzoni, il quale aveva sollevato dei dubbi riguardo all'espressione « di un biennio ». Egli domanda da quando comincia a decorrere il biennio. Ora, poichè nell'articolo è stabilito che queste Commissioni sono convocate nei mesi di settembre e di ottobre, è chiaro che il biennio incomincia appunto a decorrere da quest'epoca, visto che solo allora le Commissioni giudicatrici possono essere convocate.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Io credo che convenga introdurre qualche modificazione in questo comma per togliere di mezzo questo equivoco.

In questo comma, mentre si dice che la Commissione dura in ufficio per un biennio, effettivamente la si fa durare per più di un biennio.

Ed ecco perchè: si dice che la Commissione dovrà giudicare di tutte le domande che sono proposte entro il biennio. Dunque se alcune domande di libera docenza vengono presentate verso la fine del biennio, e per legge debbono essere giudicate da quella Commissione che è in carica al momento della presentazione, questa Commissione per poterne giudicare dovrà restare in carica per più del biennio. Io credo che dobbiate togliere quest'ultima parte e dire soltanto: « le Commissioni durano in carica un biennio ».

DI CAMPOREALE, *relatore*. Domando di parlare.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1913

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE, *relatore*. L'Ufficio centrale è perfettamente d'accordo col senatore Scialoja nel concetto che la domanda per la libera docenza deve essere giudicata dalla Commissione che si trova in funzione al momento in cui si fa l'esame e non dalla Commissione che per compiuto biennio ha cessato di esistere.

SCIALOJA. Ma qui dite che deve giudicare di coloro che hanno chiesto la libera docenza nel biennio. Vuol dire che avete scritto proprio il contrario di ciò che volevate scrivere. Propongo quindi che questo comma sia ridotto così: « La Commissione dura in carica per due anni », togliendo tutto il resto.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Accetto questa modificazione.

DINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI. Faccio osservare che nel comma in discussione si stabilisce che le Commissioni debbano essere convocate nei mesi di settembre e di ottobre; ma se si pensa che, specialmente per la Facoltà di medicina, il numero delle domande per il conseguimento della libera docenza è sempre enorme, si comprende subito che sarà ben difficile che le Commissioni possano in quei soli due mesi dare i loro giudizi sulle domande presentate nell'anno. A questo poi si aggiunga che siccome il Consiglio superiore si aduna in ottobre o ai primi di novembre, non sarà possibile che esso abbia in tempo gli atti relativi.

A me dunque sembra che legarsi le mani con una disposizione di legge che fissi che le riunioni debbano farsi in quei due mesi, sia cosa molto grave, e possa anche essere dannosa, e io propongo perciò che non si dica nulla di questo nella legge.

Lasciamo al regolamento di fissare il tempo nel quale dovranno riunirsi queste Commissioni; allora nel primo regolamento, volendo, si potranno fissare appunto i mesi di settembre e di ottobre, ma almeno se, come io credo, l'esperimento non corrisponderà, avremo sempre la possibilità di cambiare questo periodo senza fare una nuova legge.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Io mi proponevo invece di determinare il tempo, perchè l'esperienza insegna che i giusti motivi per i quali i professori abbandonano l'ufficio nel corso dell'anno, sono già parecchi. E se noi stabiliamo che la libera docenza si dà solo nei mesi di settembre e di ottobre, in cui si sta così bene a Roma, a Napoli, a Milano e dappertutto, io ritengo che sarà tanto di guadagnato per l'efficacia dell'insegnamento universitario, altrimenti, onor. Dini, non per lei che tutti sappiamo quanto sia coscienzioso, potrà spesso accadere, come attualmente accade, che il ministro debba resistere a domande di convocazione di Commissioni proprio nei mesi di lezione; quando invece ci fosse un vincolo legislativo saremmo a posto. Questo è il criterio che mi ha mosso; però, se il Senato vuole che questa disposizione sia contenuta nel regolamento, io posso accettare, ma dichiaro fin da ora che nel regolamento fisserò proprio i mesi di settembre e di ottobre.

DINI. Era proprio questo che io aveva proposto.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Il 3° comma si riduce allora a questo: « La Commissione conserva l'ufficio per due anni ».

PRESIDENTE. Chi approva questo comma favorisca di alzarsi.

(Approvato).

Passiamo ora al comma successivo che rileggo:

« Gli atti della Commissione sono sottoposti al giudizio del Consiglio superiore della pubblica istruzione come i concorsi universitari. La relazione della Commissione sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della pubblica istruzione ».

(Approvato).

Pongo ora ai voti l'articolo 2 nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

La libera docenza è conferita per decreto Reale e può essere esercitata in qualsiasi Università o Istituto superiore ove esista la Facoltà a cui si riferisce la materia richiesta.

Il libero docente per esercitare il suo titolo dovrà chiedere di essere ammesso ad una de-

terminata Università o Istituto di istruzione superiore; a tale scopo dovrà ottenere l'assenso del Consiglio dei professori della Facoltà o scuola cui si riferisce la materia da lui professata: in caso di ripulsa, che dovrà essere motivata, potrà ricorrere al Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il libero docente potrà esercitare il suo ufficio soltanto in una determinata Università o Istituto ed ogni suo richiesto trasforimento non potrà effettuarsi senza il consenso del Consiglio della Facoltà o scuola alla quale egli aspira di essere trasferito, salvo anche in questo caso il diritto di ricorso al Consiglio superiore.

L'autorizzazione ad insegnare a titolo privato potrà essere concessa anche per corsi non professati a titolo pubblico o per aggruppamento di materie affini; ma in tali casi occorre il parere favorevole del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

LUCIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANI. Io preferirei la formula presentata dal ministro a quella sostituita dall'Ufficio centrale, per quanto si riferisce al primo comma, perchè la formula del ministro è più larga. Nella formula proposta dall'Ufficio centrale si dice che « la libera docenza può essere esercitata in qualsiasi Università o Istituto superiore ove esista la Facoltà a cui si riferisce la materia richiesta » mentre il testo ministeriale diceva « dove s'insegna la materia per la quale », ecc.; ora vi sono Università in cui, ad esempio, non esiste l'intera Facoltà di scienze naturali ed in cui invece esistono degl'insegnamenti di scienze naturali annesse alla Facoltà medica, come a Siena, dove esiste l'insegnamento della fisica, della chimica, della botanica, della zoologia e pure non esiste una Facoltà di scienze naturali. Dicasi lo stesso di Parma e di tutte le più piccole Università. Tutte queste scienze accessorie e propedeutiche rispetto alla medicina sono conglobate con la Facoltà medica.

Quindi, stando al testo dell'Ufficio centrale, gl'insegnanti privati di queste materie non potrebbero essere ammessi in dette piccole Università. La formula ministeriale evitava questo sconcio e dovrebbe essere ripristinata.

FANO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Si potrebbe accogliere la proposta del senatore Luciani, dicendo « ove esista la Facoltà o l'insegnamento a cui si riferisce la materia richiesta ».

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO, *dell'Ufficio centrale*. Desideravo, in assenza del relatore, spiegare il perchè di questa modificazione.

Mi rendo conto di quel che ha detto il senatore Luciani e sta bene l'esempio di Siena; ma d'altra parte nel testo ministeriale c'era pure una lacuna. Suppongasi che domani si ottenga la libera docenza per una materia che non s'insegna in nessuna Facoltà; in questo caso ci è parso logico che il candidato debba domandare di esercitarla presso una delle Facoltà cui si riferisce codesta materia, ad una Facoltà di lettere, per esempio, se si tratti di lingua giapponese. Possiamo però trovare una formula che comprenda e il nostro caso e quello cui alludeva il senatore Luciani.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Mi pare che quest'art. 3 sia la sede della questione a cui ho fatto cenno poc'anzi, ragionando dell'ultima comma dell'articolo 1. Il sistema di questa legge, e sancito dall'articolo 3, sarebbe questo: Vi è un titolo astratto di libero docente; vi è una facoltà concreta d'insegnare. Si può ottenere e conservare il titolo astratto anche essendo privo della facoltà concreta d'insegnare.

Si distaccano pertanto questi due concetti in un modo che mi sembra dannoso.

La legge Casati, la compianta legge Casati (perchè l'abbiamo uccisa parecchie volte), in questa materia del libero insegnamento seguiva un sistema perfettamente logico; essa ammetteva unicamente l'autorizzazione all'insegnamento privato. La funzione era quella a cui si aveva riguardo; non si trattava di un titolo onorifico da attribuire alle persone. A poco a poco ci siamo allontanati da questo sistema e, per consuetudine, alla denominazione *privato insegnante*, che era la designazione legale, abbiamo sostituito quella di *libero docente*. Pericolosissima sostituzione, ma ormai tale da non potersi più mutare. Dico pericolosa, perchè nella volgare opinione, la quale si è diffusa anche in ceti superiori degli ordini sociali d'Italia, la parola libero docente ha fatto credere che i privati insegnanti fossero i rappresentanti della libertà scientifica di fronte agli insegnanti ufficiali, banditori di una scienza ufficiale. L'avrete sentito ripetere mille volte questo errore che

io non saprei definire con termini parlamentari. Di poi, progredendo oltre, per una concessione fatta dal ministro Gianturco, i liberi docenti si sono fatti chiamare professori, ed hanno acquistato questo titolo che prima non avevano.

Ora io prego gli onorevoli colleghi, che non hanno la lunga esperienza che ho dovuto acquistare io in queste cose, di credere ciò che sto per affermare, cioè che di quella colluvie di liberi docenti, che compariscono in numero così enorme nelle statistiche allegate alla relazione dell'Ufficio centrale, la massima parte, soprattutto nelle materie più frequentate, non sono veri insegnanti, ma persone le quali hanno aspirato unicamente al nome di *professore*, di cui vogliono servirsi non punto per la scienza nè per l'Università, ma per la pratica professionale.

Noi, ogni volta che dobbiamo convocare la Giunta del Consiglio superiore per nominare le Commissioni esaminatrici, secondo il sistema attualmente in vigore, che cosa riscontriamo? Che più del 50 per cento delle domande sono rivolte a due materie, soprattutto per la Facoltà di medicina. Il titolo di professore permette di elevare la tariffa; questo è il lato pratico di esso; ed è ricercato per ciò e non punto per ragioni scientifiche o didattiche.

Se voi consacrate in una legge il sistema di staccare il titolo dalla funzione, di conservare il titolo anche se sia proibito l'esercizio della professione, consacrate quello che vi è di peggio nella consuetudine attuale. E forse allora anche le Commissioni centrali, che testè abbiamo ammesse secondo l'art. 2 di questo progetto, non saranno sufficiente argine alle domande e al conferimento delle docenze.

Dirò cosa molto grave, ma credo che quando si tratta di formare una legge, non convenga nascondere niente a coloro che sono chiamati ad apprezzare le varie proposte.

Accade più volte che nelle materie professionali i giudici conferiscano più facilmente la libera docenza a chi non insegnerà, che a a colui che insegnerà effettivamente. (*Commenti*).

Questa è la verità; sono 14 anni che ho cognizione di queste cose, e posso dirvi che questa è la verità. Si domanda come può avvenire ciò; certo non si fa un contratto dinanzi al notaio

per una cosa simile, ma l'effetto basta a provare l'esistenza della causa, poichè quasi tutti questi liberi docenti non insegnano neppure un giorno, ed ottengono troppo facilmente il titolo.

Se voi consacrate in una legge un articolo, per cui si ammette la aspirazione al titolo e non alla cosa, io temo che voi verrete a colpire gravemente l'istituzione, e non diminuirete, se non di poco, il numero delle domande per le materie professionali; voi autorizzate molte persone a conseguire il titolo, senza mettere mai piede nell'Università, senza proseguire i propri studi.

L'Ufficio centrale mi dirà di no, il ministro mi dirà di no, forse anche il Senato seguirà il ministro e l'Ufficio centrale; ma io ho creduto di adempiere ad un vero dovere, facendo questa dichiarazione. L'unico augurio è, che io sia falso profeta per questa parte; ma sarebbe stata una colpa il non dire ciò che mi pare la verità.

Sarebbe utilissimo poter ritornare al vero sistema della legge Casati — sia pure mantenendo i titoli attuali, perchè ci sono fatti irrevocabili; — ma il titolo almeno significhi la funzione, significhi la capacità effettiva d'insegnare, e si perda con la capacità effettiva d'insegnare; e si consegua soltanto per la facoltà effettiva d'insegnare; sia libero docente colui che può insegnare, e non si chiami docente colui che talora avrà tutte le libertà fuori che quella d'insegnare.

Naturalmente quest'ordine di idee mi portebbe a proporre una serie di emendamenti, incominciando da questo articolo 3; ma se l'Ufficio centrale ed il ministro non fossero meco d'accordo in questo ordine d'idee, ed il Senato non volesse seguirmi, sarebbe inutile formulare tali emendamenti, e mi basterà di aver enunciato il mio concetto generale.

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Non faccio un discorso, ma prendo la parola solo per associarmi a quanto ha detto il senatore Scialoja rispetto a questo punto, che il titolo della libera docenza non è altro che una funzione; onde se questa non si esercita, si debba decadere dal titolo medesimo. In altri termini, io sostengo che bisogna in questo ripristinare la disposizione della legge Ca-

sati, la quale non parla soltanto di decadenza dall'ufficio, ma anche dal titolo.

È inutile che io ripeta le ragioni dette dal senatore Scialoja; mi basti dichiarare la mia adesione a quanto egli ha enunciato.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Nel disegno di legge che io sottoposi all'esame della Commissione Reale non solo era detto che perdevano il titolo, ma era detto che il libero docente, il quale non desse prova della sua attività scientifica ogni quinquennio, oltre quella didattica, perdesse qualsiasi diritto, eccettuato che il libero docente avesse oltrepassato l'età di 50 anni, oltre la quale io ritengo che si possa dispensare un uomo dalla produzione scientifica. Ma chi è ancora nel vigore delle forze non merita, secondo il mio concetto primitivo, di chiamarsi professore universitario, se non dimostri di coltivare utilmente la scienza.

Questo mio concetto cominciò a subire qualche riduzione per opera della Commissione dei venticinque.

In seguito accettai la proposta dell'Ufficio centrale, alla quale mi associo ancora, ma ritengo che il sistema più rigido sia anche il più efficace.

POLACCO, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO, *dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale insiste nelle sue idee, altrimenti si verrebbe a sovvertire la legge.

SCIALOJA. Non credo che sia intangibile.

POLACCO, *dell'Ufficio centrale*. No, ma l'Ufficio centrale non può ogni momento capovolgere il piano del suo lavoro, che esso ha fatto con tutta cura, dietro studi molto maturi, e da ultimo di piena intelligenza con l'onorevole ministro. E giacché il ministro ha or ora ricordata la Commissione Reale (non l'avrei fatto io per non essere accusato di tirarla troppo spesso in ballo quella benedetta Commissione), giacché l'ha ricordata dirò che codesta idea, oppugnata così vivamente dall'onor. Scialoja, che cioè la libera docenza conferisca un titolo il quale non si perde pel non esercizio, intanto fu messa innanzi e trionfò in seno alla Com-

missione in quanto si abbandonò il principio sinora vigente che la libera docenza si conseguiva per una data Università, per sostituirvi, su proposta dell'onor. Bianchi, ex ministro dell'istruzione, il concetto che ciò che si concede sia il titolo generico il quale poi si andrà ad esercitare presso questa o quella Università a piacimento. Orbene, fermato questo concetto, non ho bisogno di richiamare alla mente dell'onorevole Scialoja la differenza che tutti facciamo fra il godimento di un diritto o di un titolo ed il suo effettivo esercizio: così io possiedo il titolo di avvocato e lo conserverò per tutta la vita, quantunque non abbia mai salito la scala di un tribunale e non eserciti nemmeno la consulenza. Codesto titolo poi, lo si dica di docente privato, di professore pareggiato o simili, lo si conseguirà d'ora innanzi con tali guarentigie, da non rendere più possibile quel genere di accordi denunziati dall'onor. Scialoja, accordi che io non avrei mai supposti perché costituirebbero una delle maggiori vergogne per i professori che vi addivenissero, impegnandosi a concedere il titolo a patto che in avvenire non lo si eserciti, per ciò, che il professore ufficiale vegga nel libero docente un competitore temibile. Il candidato alla docenza non avrà più a che fare con il professore della materia della sua Università, ma con una Commissione centrale della quale professori di detta Università possono per avventura nemmeno far parte.

Rimanga dunque il principio animatore di tutto l'intero progetto, cioè che il titolo sia indelebile e che invece al non effettivo esercizio conseguano altre sanzioni. E che queste sanzioni vi siano risulta dall'art. 6 che in seguito esamineremo. Esso dice che il libero docente perde il diritto di professare l'insegnamento se per cinque anni consecutivi non abbia tenuto un corso regolare, salvo legittimo impedimento.

Chi voglia conservare dunque tutti i vantaggi inerenti alla libera docenza dovrà effettivamente esercitarla almeno per un corso regolare nel periodo di un quinquennio e se non lo farà perderà il diritto di concorrere all'elezione del rettore, di far parte delle Commissioni esaminatrici, di rappresentare la classe dei docenti nei Consigli di Facoltà e via dicendo.

CHIRONI. Domando di parlare.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1913

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIRONI. Io avrei desiderio che l'Ufficio centrale e specialmente il collega Palacco esaminassero se proprio vi sia quella contraddizione che s'afferma fra l'accettare l'osservazione del collega Scialoja ed il concetto fondamentale cui il disegno di legge s'informa, che cioè la libera docenza non è titolo che valga soltanto presso quella Università in cui s'è chiesto, ma presso tutte. A me pare che la contraddizione non vi sia, perchè non intendo nel caso la possibilità di separare il titolo dall'esercizio del titolo stesso. L'onor. Polacco obietta che i giuristi fanno la differenza profonda che separa il godimento di un diritto dal suo esercizio; ma, nel caso presente, tenuto conto della special natura del titolo attributivo di stato giuridico, come si fa a distinguere il titolo che conferisce la libera docenza dal suo esercizio, e dar a quest'ultimo il valor di titolo a sè, quando la libera docenza è tale stato in cui il titolo conferito contiene necessariamente l'esercizio del titolo stesso? Non è possibile separare l'una cosa dall'altra, perchè è così immedesimata la necessità dell'esercizio col mantenimento del titolo, è tanto immedesimato l'esercizio nel titolo, che, facendo quasi un gioco di parole che pure qui risponde a realtà, l'esercizio del titolo è il titolo, costituisce il titolo. E se costituisce il titolo, come si fa a separare ciò che è assolutamente inseparabile? Cos'altro contiene il titolo se non l'abilitazione ad effettivamente insegnare? Cosicché non pare che accogliendo tale concetto ch'è tutto nello stato di libero docente, si venga in contraddizione col principio ricordato dal senatore Polacco: sta il principio, e insieme può ben stare l'idea ch'è ragione della proposta fatta dal senatore Scialoja. *(Benissimo)*.

ARCOLEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. Mi ero imposto il silenzio in questa discussione, ma qui non è il professore, è il cittadino che si ribella.

Sento fare una questione di decadenza da un titolo: quando si tratta della perdita di una qualità o capacità riconosciuta per legge occorre un reato.

Sono diritti inerenti all'uomo, da cui non si può decadere se non quando vi sia una san-

zione penale, che a sua volta implica o dichiara una incapacità.

Non posso ammettere una proposta che, sotto modeste forme, offende uno dei principî fondamentali che costituiscono la garanzia dei liberi cittadini.

Ripeto, si tratta della perdita di un diritto, e questa decadenza non può venire che come conseguenza di un reato o di una pena, perchè in fondo equivale alla interdizione di un pubblico ufficio; tanto più inapplicabile al mancato esercizio di una docenza che è facoltativa.

Questa è la mia opinione. *(Commenti)*.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Mi consenta il Senato di aggiungere una parola.

La prova di « libera docenza » mi pare che possa essere paragonata ad una laurea scientifica, ad un esame di Stato di grado molto superiore a quello delle lauree professionali, che si ottengono nelle nostre Università.

Mi pare quindi che anche la dizione dell'Ufficio centrale, a cui ho finito con l'aderire, non involga nessuna contraddizione.

Vorrei soltanto fare osservare che, accettando l'una oppur l'altra soluzione, non è vero che sia capovolta la legge: in ogni caso la modificazione sarebbe minima. Ma anche le osservazioni fatte da un maestro del diritto, come l'onor. Arcoleo, non possono certamente non impressionare l'Assemblea. *(Approvazioni)*.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Io non avrei chiesto la parola, se il collega Arcoleo non avesse pronunciato frasi, le quali colpirebbero soprattutto il collega Chironi e me, che siamo giuristi.

ARCOLEO. No, colpiscono la tesi!

SCIALOJA. Non si deve, secondo lui, più discutere neppure un istante, perchè è una bestemmia quella da noi proferita. Questo ha detto in sostanza il collega Arcoleo.

Ma, scusatemi, la questione non è così grave.

Noi diciamo che non esiste il titolo astratto di libero docente, secondo il nostro pensiero, e non vorremmo che fosse nella legge consacrato il contrario. La libera docenza è una funzione

ed il nome di questa funzione è appunto « libera docenza ».

Se il libero docente non può più insegnare, ed il progetto che ci sta dinanzi gli vieta di insegnare in certe contingenze, noi diciamo che è assurdo chiamare libero docente uno che non può insegnare.

Che in questo ci sia un'offesa ai principî proclamati dalla rivoluzione francese, come il collega Arcoleo ha creduto, io non posso assolutamente ammettere.

Qui non si tratta di diritti quesiti, i cittadini italiani non hanno nessun diritto quesito ad essere liberi docenti, nè c'è un diritto naturale alla libera docenza, del quale si vogliono spogliare gli uomini violentemente.

Si ammette qualcuno ad insegnare e gli si dice: se insegni sei libero docente; finchè potrai insegnare sarai libero docente; quando non potrai più insegnare, perderai la libertà d'insegnamento e non sarai più quindi libero docente.

A ciò si riduce la questione, e ciò non è contrario ai diritti dell'uomo. È anzi cosa tanto logica, che l'on. ministro per arrivare a dire che si può conservare il titolo di libero docente, senza la funzione, ha dovuto riconoscere che quel titolo non è veramente il titolo della libera docenza, ma una specie di dottorato. Ma allora non dovete chiamar liberi docenti cotesti titolati; chiamateli dottori e saremo d'accordo.

Ma finchè si usa il titolo di libero docente, è assurdo conferirlo a chi non ha la libertà di insegnare. Con questa legge si viene a creare questa curiosa qualità di persone, che certamente sono libere, perchè tutti i cittadini italiani lo sono, ma che hanno tutte le libertà meno quella d'insegnare. Chiamare costoro liberi docenti a me pare sia nella sostanza una contraddizione, e anche un pericolo per quelle ragioni che ho svolto dianzi, perchè si ecciterebbero parecchie persone a chiedere il titolo senza alcun fine scientifico e didattico.

Se vogliamo mantenere pura ed alta la libera docenza, dobbiamo invece richiedere che sia veramente un'istituzione scientifica e didattica. La funzione porta il suo nome e il nome non è che la designazione della funzione. Questo è il nostro concetto. Vorrei proprio che l'Ufficio centrale accogliesse favorevolmente queste osservazioni, persuaso, come sono, che l'onorevole

ministro sarebbe ben disposto verso di esse. Se l'Ufficio centrale non crede di farlo, nè io nè altri possiamo pretendere che esso muti la sua opinione. Mi sembra però che non si debba fare una questione di pura e semplice immutabilità del progetto di legge in materia che ha tanta importanza.

ARCOLEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. Sento il rimorso di non essere nè un fastidioso nè un prolisso oratore. Ho preso la parola a corso forzoso spinto da molti colleghi. Ho inteso pronunciare dall'onor. Scialoja una frase vivace, alla quale rispondo, che di fronte all'anarchia giuridica, la rivoluzione è un dovere. Egli confonde il godimento colla qualità, l'esercizio colla capacità. Un titolo conferito per decreto Reale, con le garanzie e cautele quasi equipollenti a quelle per il titolo di professore ordinario o straordinario, non può essere colpito da decadenza per semplice omissione, tanto più che non riguarda una funzione obbligatoria, ma una facoltà discrezionale. Si può perdere, quindi, il beneficio didattico o economico, non il diritto. Lo stesso onor. Scialoja, nelle sue espressioni, ha dovuto dichiarare che « si decade dalla facoltà di esercizio di insegnamento »; ma altro è il godimento, ripeto, altro la decadenza da un titolo, che, come quello della laurea, molto più modesto, non può essere tolto ad un cittadino se non in forza di una sanzione penale, o di altro provvedimento risolutivo, che pronunzi o implichi indegnità.

È non ho altro da dire, sicuro che il Senato respingerà l'emendamento.

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Mi limito a leggere un solo articolo della legge Casati che è legge esistente da cinquant'anni, legge di diritto attuale. È l'articolo 104 che dice: « Il privato insegnante perde tale qualità se per cinque anni consecutivi non esercitò senza legittimo impedimento ».

Questo è diritto esistente. Non dico altro.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Ho domandato la parola per proporre un minore emendamento.

Veramente prima io mi attendevo una risposta a quanto avevo detto.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1913

Subordinatamente, anche conservando la separazione del titolo, proporrei che non si parlasse di decreto Reale. Mi pare assurdo fare intervenire il Re per una nomina di questa natura, quando anche gli straordinariati e gl'incarichi non si conferiscono per decreto Reale, ma si danno per decreto ministeriale.

Voci. A domani, a domani!

DI CAMPOREALE, *relatore*. Prego l'onorevole Scialoja ed il Senato di rammentarsi che non è possibile discutere questa legge col sistema col quale siamo andati avanti fino ad ora. Noi avevamo già pregato tutti i colleghi che avessero degli emendamenti da proporre a farceli pervenire onde l'Ufficio centrale si potesse riunire e decidere. Ciò non è stato fatto.

Ora, se ogni giorno e ad ogni comma si improvvisano nuovi emendamenti, senza che i proponenti abbiano avuto la cortesia di comunicarli all'Ufficio centrale ed al ministro, di qui ad un anno discuteremo ancora questa legge.

PRESIDENTE. Anch'io l'altro giorno ho fatto preghiera ai signori senatori di presentare i loro emendamenti per iscritto perchè l'Ufficio centrale possa esaminarli. Ripeto la preghiera, ed avverto che, se non si viene ad un accordo, dovrò rimandare la discussione di questo disegno di legge a dopo i bilanci.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Dichiaro che l'Ufficio centrale unanime non crede di potere accettare alcuna modificazione all'art. 3, e prega il Presidente di volerlo mettere ai voti. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 3 nel testo che ho letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Voci. La controprova.

PRESIDENTE. Chi non approva questo articolo 3, è pregato di alzarsi.

L'articolo 3 è approvato.

Il seguito di questa discussione è rimandato a domani.

Presentazione di una relazione

LUCCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge di due decreti Reali concernenti la spesa per l'applicazione della legge elettorale politica 30 giugno 1912, n. 663 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. relatore della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Sul conferimento della libera docenza (Numero 947-*Seguito*);

Conversione in legge del R. decreto 9 gennaio 1913, n. 11, col quale venne vietata la caccia al camoscio (*Rupicapra ornata*) nei comuni di Civitella Alfedena e Opi (Aquila) e di Settefrati (Caserta) e nelle località circostanti (N. 968);

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 981);

Maggiore assegnazione di lire 25 milioni nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della guerra per la sistemazione dei fabbricati militari (N. 989);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 969);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 987);

Sull'esercizio delle farmacie (N. 946);

Approvazione di due Convenzioni e di un Protocollo finale, firmati a Bruxelles addì 23 settembre 1910, aventi per oggetto l'urto fra navi e l'assistenza ed il salvataggio marittimi (Numero 945).

Tombola a favore degli ospedali riuniti di S. Miniato e dell'ospedale della Misericordia e Dolce di Prato (N. 467);

Tombola a beneficio degli ospedali di Pistoia, Tizzano e S. Marcello Pistoiese (N. 468);

Tombola telegrafica a beneficio del ricovero intercomunale per la vecchiaia in Rodigo, e per l'ospedale di Sabbioneta (N. 469);

Tombola a beneficio dell'ospedale di S. Lorenzo in Colle Val d'Elsa (N. 472).

Approvazione di eccedenze d'impegni per

la somma di lire 1,097,336.81, sul capitolo numero 203 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12 concernente spesa obbligatoria (N. 982);

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 10,138.43, verificatasi sulle assegnazioni del capitolo n. 61 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12, concernente spese facoltative (N. 983);

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 985);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1912-13 (Numero 986);

-II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 730);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634).

La seduta è sciolta (ore 18.15).

Licenziato per la stampa il 13 maggio 1913 (ore 17).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CCCL.

TORNATA DELL' 8 MAGGIO 1913

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Comunicazioni — Presentazione di disegni di legge e di relazioni — Seguito della discussione degli articoli del disegno di legge: « Sul conferimento della libera docenza » (N. 947-A) — I senatori Del Giudice (pag. 10407, 10418) e Scialoja svolgono emendamenti all' art. 4 (pag. 10410) — Rispondono il senatore Di Camporeale, relatore (pag. 10415, 10418) e il ministro della pubblica istruzione (pag. 10417) — L' art. 4 è approvato — L' art. 5 è approvato con un emendamento del senatore Scialoja (pag. 10419) — Parlano sull' art. 6 i senatori Scialoja (pag. 10419, 10422), Polacco (pag. 10420), Mazzoni (pag. 10420), Dini (pag. 10421) e il ministro dell' istruzione pubblica (pag. 10421, 10422) — L' art. 6 emendato è approvato — Si approva l' art. 7 — È approvato l' art. 7-bis proposto dal senatore Scialoja (pag. 10422) — Sull' art. 7-ter, concordato tra l' Ufficio centrale ed il ministro, parlano i senatori Luciani (pag. 10423), Dini (pag. 10424), Foà (pag. 10424), Del Giudice (pag. 10424), Di Camporeale, relatore (pag. 10424) e il ministro (pag. 10423, 10424) — È approvato l' art. 7-ter con un emendamento del senatore Luciani (pag. 10425) — Si approva l' art. 7-quater proposto dal senatore Dini (pag. 10425) — Fanno osservazioni sull' art. 8 i senatori Scialoja (pag. 10426, 10427, 10428) e Del Giudice (pag. 10428), cui rispondono il relatore (pag. 10428) ed il ministro (pag. 10427) — L' art. 8 emendato è approvato — Si rinvia alla successiva seduta il coordinamento e la votazione del disegno di legge.*

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti il ministro degli affari esteri e quello della pubblica istruzione.

BISCARETTI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dal ministro degli affari esteri è pervenuta alla Presidenza la seguente lettera:

« Roma, 7 maggio 1913.

« Eccellenza,

« Mi sono affrettato a trasmettere il telegramma di V. E. al nostro ambasciatore a

Madrid con incarico di comunicarlo al Senato spagnolo.

« In risposta il conte Bonin mi telegrafa che, essendosi quell' Alto Consesso presentemente aggiornato, egli ha trasmesso il telegramma al competente Ministro di Stato, il quale lo ha pregato di far giungere a V. E., in attesa che possa farlo il Senato spagnolo, i ringraziamenti e l'espressione della più viva riconoscenza del Governo spagnolo per l'alta graditissima prova di simpatia che il Senato del Regno ha voluto dargli, in occasione dell' attentato contro Sua Maestà il Re Alfonso.

« Gradisca, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

« DI SAN GIULIANO ».

È pervenuta alla Presidenza la seguente lettera della famiglia del defunto senatore Caravaggio:

« Roma, 6 maggio 1913.

« Illustre Presidente,

« Nella seduta del 30 aprile decorso la E. V. commemorava con elevate parole la memoria del compianto mio genitore senatore Caravaggio.

« A nome dell'intera famiglia, porgo a Lei ed al Senato i più sentiti ringraziamenti per così nobile atto, e l'espressione della più viva riconoscenza.

« Con ossequio

« IDA LONGHI CARAVAGGIO ».

Presentazione di una relazione.

SACCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHETTI. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del relatore senatore de Sonnaz, la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore degli ospedali "Umberto I" di Nocera Inferiore ed "Andrea Tortora" di Pagani.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Sacchetti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Sul conferimento della libera docenza » (Numero 947).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Sul conferimento della libera docenza ».

Nella seduta di ieri fu approvato l'art. 3. Passeremo ora alla discussione dell'art. 4 del quale do lettura con le modificazioni concordate fra ministro ed Ufficio centrale.

Art. 4.

Il corso del libero docente, quando sia pareggiato, ha lo stesso valore legale del corso corrispondente dato a titolo pubblico, ma il carattere di pareggiato ed il programma del corso devono essere approvati anno per anno dalla Facoltà o Scuola cui appartiene il libero

docente, e dal Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Perché un corso pareggiato sia valido e dia diritto a compenso, le lezioni impartite non potranno essere meno di cinquanta, attestate secondo le norme usate per i corsi ufficiali.

Il libero docente riceverà da ciascuno studente o uditore iscritto al suo corso, per ogni ora settimanale di lezione, una quota annua che non potrà essere minore di lire 4. Quando si tratti di corsi parziali o complementari ed il corso risulti di meno di cinquanta lezioni, il compenso potrà subire una riduzione proporzionale.

A questo articolo sono stati proposti due emendamenti, uno del senatore Del Giudice e l'altro del senatore Scialoja. Do lettura prima dell'emendamento proposto dal senatore Del Giudice in sostituzione del terzo comma di questo articolo.

« La retribuzione al libero docente sarà data direttamente dallo studente o uditore iscritto al suo corso.

« Lo studente o uditore il quale nell'atto dell'iscrizione avrà dichiarato alla segreteria della Università di voler seguire uno o più corsi pareggiati di privati insegnanti invece dei corrispondenti corsi ufficiali, avrà diritto in fine d'anno, sulla presentazione del documento d'iscrizione debitamente accertato, per ogni corso pareggiato valido cui si sarà iscritto, al rimborso di una quota sulla tassa d'iscrizione da determinarsi in ragione di lire quattro per ogni ora settimanale, senza però che tale rimborso complessivamente possa superare i due quinti della intera tassa d'iscrizione.

« Lo studente che prende iscrizione a un corso privato pareggiato non può iscriversi contemporaneamente allo stesso corso dato a titolo ufficiale ».

Domando se questo emendamento è appoggiato.

Chi l'appoggia è pregato di alzarsi.
(È appoggiato).

Il senatore Scialoja al comma terzo propone il seguente emendamento:

« Al libero docente spetta una quota annua di lire quattro per ogni ora settimanale di lezione per ciascuno studente o uditore iscritto che abbia effettivamente frequentato il corso

per almeno due terzi del numero delle lezioni. Nel regolamento saranno determinate le norme per l'accertamento di tale frequenza.

« Quando si tratti di corsi parziali », ecc.

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato).

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Del Giudice, per lo svolgimento della sua proposta.

DEL GIUDICE. Con l'aiuto di Dio siamo giunti al punto veramente centrale di questo progetto di legge, e comincio con una premessa.

Io mi inspiro a quello stesso pensiero, in questa questione, che mosse l'Ufficio centrale quando introdusse all'art. 4 del progetto ministeriale la innovazione di cui si tratta; poichè riconosco senza esitazione tutti gl'inconvenienti e gli abusi gravissimi che da lunga pezza si produssero nella funzione dell'insegnamento universitario, abusi e sconci che veramente contaminano questa funzione per se stessa così nobile e delicata. Fin da quando nel 1897 fu presentato dal Gianturco, allora ministro della istruzione, un progetto il quale conteneva una disposizione in parte somigliante a quella di cui si discute oggi, io scrissi intorno alla libera docenza, segnalando gli abusi che per essa si commettevano. Mi permetta il Senato di leggere un solo periodo. « Da quindici anni la libera docenza in Italia non procede bene, è sviata in ogni senso. Le leggi non hanno saputo nè correggerla nè contenerla nel suo alveo naturale; hanno contribuito anzi a farnela straripare; tanto che una funzione per se così nobile e delicata si è venuta in gran parte corrompendo ed abbassando a qualche cosa che sa di mestiere ».

Non avrei da mutare nessuna parola oggi a quanto dissi nel 1897. Ed accenno a questa circostanza personale, per osservare che io non sono un convertito di oggi nè della vigilia, ma che da molti anni ho pensato che la libera docenza, nel modo come venne deformata dalla legge del 1875, è meritevole di radicali rimedi.

Se non che, la proposta, o meglio l'innovazione dell'Ufficio centrale, presentata oggi quando tutto l'assetto universitario, tuttora informato a quell'ordine di cose che venne in gran parte stabilito dalla citata legge, mi pare,

non dico un salto nel buio, ma un salto troppo brusco; mi pare un ritorno così rapido ed im-preparato al sistema della legge Casati - cui pur dobbiamo tendere per una riforma razionale della docenza privata - che si sente il bisogno di procurare qualche temperamento o cautela, la quale faciliti il trapasso al nuovo ordinamento. Si farebbe così un gran passo che ci avvicini al sistema Casati, senza grave perturbazione. Dappoichè il volere ora senz'altro che la retribuzione ai liberi docenti sia pagata direttamente dagli studenti, mi sembra una disposizione che non si concilia nè si armonizza perfettamente coll'attuale ordinamento universitario.

Perchè siffatta innovazione potesse produrre il suo pieno effetto, occorrerebbe, a mio parere, una riforma più larga delle nostre Università; occorrerebbe l'introduzione dell'esame di Stato, un ordinamento diverso degli insegnamenti nelle varie Facoltà; occorrerebbe un rimaneggiamento e una riduzione delle materie obbligatorie rispetto alle facoltative e complementari. Occorrerebbe, in una parola, un complesso di provvedimenti perchè questa riforma, così arditamente proposta dall'Ufficio centrale, potesse avere la sua attuazione senza perturbare l'ordinamento scolastico attuale e, dirò anche, senza perturbare legittimi interessi. E quando io parlo di legittimi interessi alludo agl'interessi di quei pochi o molti liberi docenti i quali in passato adempirono e tuttora adempiono al loro ufficio con rettitudine e con dignità.

La cautela o temperamento che mi sono studiato di formulare nel mio emendamento, m'è stata porta dalla stessa legislazione, che si è avvicinata in Italia dal 1860 in poi. E credo che un brevissimo accenno a questo movimento legislativo mi darà modo di fornire la giustificazione, secondo me, più limpida ed acconcia, dell'emendamento medesimo.

Al sistema della legge Casati del 1859, come tutti sanno, fu apportata una prima modificazione dalla legge Matteucci del 1862, la quale, mentre da una parte aumentava lo stipendio dei professori ufficiali, già troppo basso, dall'altra toglieva ai professori ufficiali la retribuzione, cui essi avevano diritto di ricevere dagli studenti iscritti ai loro corsi.

Rimaneva dunque la retribuzione da darsi

ai liberi docenti, pei quali all'art. 2 della legge si stabiliva questo modo di pagamento:

« Quelli fra gli studenti che nell'atto dell'iscrizione dichiareranno di voler seguire uno o più corsi privati invece dei corsi ordinari dell'Università, avranno diritto, in fin d'anno, sulla presentazione dei certificati di quegli insegnanti legalmente autorizzati, al rimborso di una quota della tassa di iscrizione, in proporzione del numero dei corsi non ufficiali che avranno seguito ».

Dunque, il metodo della legge Matteucci era questo: si istituiva innanzi tutto una tassa d'iscrizione avocata allo Stato, mentre prima non vi erano che le sole tasse d'immatricolazione e di esame.

Lo Stato incamerò quella parte della tassa d'iscrizione che sarebbe spettata agli insegnanti ufficiali, e s'impegnò a restituire sotto forma di rimborso agli studenti medesimi quell'altra parte della stessa tassa che si riferiva a corsi privati. Di maniera che, mentre lo studente era obbligato in principio di ogni anno a corrispondere una tassa fissa d'iscrizione allo Stato, in fin d'anno, se presceglieva uno o più corsi privati, aveva diritto ad un determinato rimborso corrispondente ai corsi privati da lui seguiti.

Questo rimborso poteva bene devolversi in tutto o in parte, secondo l'accordo privato fra insegnante e discepolo, al libero docente; lo Stato non se ne immischiava. Questo metodo della legge Matteucci è durato in vigore ben tredici anni, ed io non rammento che durante questo periodo, abbastanza lungo nella legislazione scolastica, ci siano stati inconvenienti nell'applicazione.

È venuta poi la legge Bonghi che ha sovvertito tutto questo ordinamento. È curioso che un uomo di mente così elevata sia stato quegli appunto che alterò siffattamente la libera docenza, da corromperla.

Il Bonghi, con la sua legge del maggio 1875, volle provvedere innanzi tutto alla condizione anormale in cui si trovava l'Università di Napoli di fronte a tutte le altre Università del Regno. L'Università di Napoli si trovava da tempo in una condizione di piena libertà, libertà d'iscrizione, libertà di frequenza, libertà di esami, libertà di tutto. Tutto questo urtava con la condizione diversa di tutte l'altre Uni-

versità, ed era causa d'inconvenienti non pochi. Basti dire che i bocciati delle altre Università accorrevano a Napoli, ed in due mesi, pagando le tasse, potevano divenir dottori.

Il Bonghi pensò al rimedio, e come Napoli era la sede principale e il nucleo più forte dei liberi docenti, dovette rimediare con una transazione: ecco la origine di questa infausta legge.

Con la legge Bonghi, adunque, l'Università napoletana rientrava nel diritto comune con la iscrizione obbligatoria, ma d'altra parte si accordava il vantaggio ai liberi docenti d'essere pagati dalla cassa universitaria.

Infatti, all'art. 2 si diceva che « la tassa d'iscrizione ai corsi verrà pagata dallo studente alla cassa dell'Università, e da questa all'insegnante a titolo privato ». Parve una piccola innovazione, una semplificazione contabile anzi, rispetto al metodo della legge Matteucci; ma non fu così. In sostanza avvenne che il docente da allora in poi fu pagato dallo Stato. Ecco il germe di tutti i mali posteriori.

Si volle eliminare dal pagamento la mano dello studente, e questi si limitò ad apporre la sua firma al libretto d'iscrizione, come un atto di compiacenza verso il privato insegnante. Così sorse la figura ibrida del libero docente, mezzo funzionario, pagato dallo Stato, il quale non esercita nè controllo nè freno, perchè la misura della retribuzione dipende dal fatto di un terzo. E così l'Erario si è venuto gravando di un onere ognor crescente.

Lo stesso Bonghi più tardi riconobbe i non buoni effetti della legge, quando il nostro collega Cardarelli, allora deputato alla Camera, stigmatizzò la corruttela della docenza privata.

Su questa legge riposa tutto l'edificio attuale, perchè i provvedimenti posteriori e soprattutto i regolamenti non hanno fatto che assidersi sul disposto dell'art. 2 di quella legge. Veniamo ora ai rimedi. Il rimedio senza dubbio è quello di camminare indietro, retrocedendo fino alla legge Casati, ma con quei miglioramenti che le esigenze attuali della scienza e dell'insegnamento richiedono. Questa è la meta a cui bisogna guardare fissamente, la meta che come dall'Ufficio centrale, così da me, si anela di raggiungere al più presto possibile.

Senonchè questo ritorno puro e semplice alla legge Casati, come fa, con la sua proposta,

l'Ufficio centrale è consigliabile? Io credo, nelle condizioni attuali, veramente di no. Io credo che a noi debba bastare per ora di avvicinarci ad essa riserbando l'ultimo passo a quando avremo apprestati quei congegni e quelle riforme nell'ordinamento dell'istruzione superiore che adesso mancano.

Il mio emendamento, un po' diverso nella forma, sostanzialmente riproduce la disposizione della legge Matteucci, con qualche limitazione di più, suggerita dall'esempio e dall'esperienza di tanti anni.

La legge Matteucci stabiliva che la restituzione parziale della tassa di iscrizione dovesse farsi, a titolo di rimborso, direttamente allo studente, ed io vorrei che questa medesima disposizione fosse accolta nel progetto presente. Nè credo che sarebbe scevra di utile effetto, quando si pensi, che lo studente, il quale vuol seguire un corso libero, deve dichiararlo in principio d'anno alla segreteria della Università, lasciando a lui di corrispondere la dovuta retribuzione all'insegnante; mentre solo in fine d'anno egli potrà ottenerne il rimborso come sgravio parziale della tassa pagata. Questo è già di per sé un freno alle firme di favore. Di più si noti un'altra limitazione; ed è che tale rimborso si fa soltanto per i corsi pareggiati, cioè per quei corsi di materia obbligatoria, che, per la loro durata ed il loro orario, sono uguali ai corsi paralleli ufficiali. È vero che, come notava il senatore Grassi, i corsi pareggiati sono per la scienza meno importanti di quelli parziali e complementari; ma la condizione di questi ultimi non è punto peggiorata col mio emendamento, in quanto rimangono a pagamento diretto degli scolari come colla proposta dell'Ufficio centrale.

Un altro limite si ha nella misura della restituzione, cioè nei due quinti della intera tassa d'iscrizione come massimo. Il che importa, per esempio, una restituzione per gli studenti di legge di lire 88 sopra una tassa di 220; nonchè si avrebbe un compenso per sette corsi liberi. Un quarto limite riguarda la qualità del corso pareggiato che deve essere valido per dar diritto al rimborso, ossia uguale nella durata e nell'orario al corso pareggiato.

Infine un'ultima restrizione di gran rilievo concerne il divieto fatto allo studente, che segue un corso pareggiato, d'iscriversi contempora-

neamente allo stesso corso ufficiale. Questa restrizione torrebbe addirittura l'inconveniente, che si manifesta soprattutto a Napoli, di vedere gli studenti, i quali, sin dal primo giorno che mettono piede sulla soglia universitaria, s'iscrivono tutti a corsi pareggiati, frequentare poi i corsi ufficiali.

Non voglio abusare più oltre della pazienza del Senato.

Credo di aver lumeggiato abbastanza il mio emendamento, il quale, se non offre un rimedio radicale, ne preserva di sicuro dagli sconci più gravi della docenza privata.

La mia proposta ha questo significato morale di avviarci, mediante opportuni temperamenti ed attenuazioni, alla riforma definitiva. Non solo; ma provvede anche ad un fine di giustizia. E per verità la tassa d'iscrizione quale esiste oggi è gravata da un onere verso i liberi docenti, l'onere rappresentato dalle quote ad essi spettanti per i loro corsi. Colla proposta dell'Ufficio centrale, liberando la tassa d'iscrizione di tale onere, si ha un nuovo incameramento o confisca a vantaggio dello Stato. E non sarebbe meglio dirlo proprio apertamente? A questo si aggiunge poi una specie d'inasprimento di tasse per quegli studenti che volessero usare del loro diritto di frequentare corsi privati.

In conclusione, il mio emendamento, oltre a facilitare l'attuazione d'una riforma desiderata, è in fondo anche un atto di giustizia, in quanto non lede gl'interessi legittimi dei docenti privati su quella parte della tassa d'iscrizione che ad essi eventualmente è assegnata.

Presentazione di disegni di legge.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Dmando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato i due seguenti disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Vendita del locale della Regia scuola in Susa di Tunisia;

Provvedimenti per la tutela giuridica degli emigranti.

Chiederei che il primo fosse sottoposto all'esame della Commissione di finanze, trattandosi di una vendita di locali.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro degli affari esteri della presentazione di questi due disegni di legge, i quali seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. A nome del ministro delle finanze, ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dalla Camera dei deputati.

Modificazioni alla legge per l'applicazione delle tasse sugli spiriti;

Conversione in legge del Regio decreto 20 ottobre 1912, n. 1121, che abroga il Regio decreto 26 novembre 1911, n. 1246, col quale furono applicati dazi differenziali e generali alle merci provenienti dalla Turchia.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della pubblica istruzione della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il loro corso a norma del regolamento.

Presentazione di una relazione.

LANCIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANCIANI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge relativo alla « Proroga del termine indicato dall'articolo 4 della legge 17 luglio 1910 per la zona monumentale di Roma ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Lanciani della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Torneremo ora alla discussione del disegno di legge: « Sul conferimento della libera docenza ».

Do la parola all'onorevole senatore Scialoja, per lo svolgimento della sua proposta di emendamento.

SCIALOJA. Le parole dette testè dal collega Del Giudice facilitano di molto il mio compito, perchè non dovrò richiamare al Senato i precedenti storici in questa materia, essendo stati così lucidamente esposti dall'amico onorevole Del Giudice.

Noi ci troviamo di fronte ad un problema altrettanto grave, quanto difficile: siamo tutti d'accordo nel constatare i mali del presente sistema e nel cercare di portarvi rimedio; il disaccordo incomincia là dove si tratta della scelta dei rimedi. Prima di esporvi il mio, vorrei fare un po' di critica dei rimedi che sono stati proposti dall'Ufficio centrale e dal collega Del Giudice.

L'Ufficio centrale ritiene che tutto sarebbe riparato, se imponessimo allo studente, il quale vuol frequentare corsi liberi, il dovere di pagarli del suo, oltre la tassa normale d'iscrizione, la quale è tutta quanta avocata allo Stato. Evidentemente con questo sistema si riparano parecchi dei mali della presente libera docenza. Si ripara anzitutto il danno fiscale; e temo che questo riguardo abbia avuto un peso esagerato sulla bilancia tenuta dall'Ufficio centrale.

(Segni di diniego da parte del Presidente e del relatore dell'Ufficio centrale).

Certo che nella relazione molto si parla dell'onere dello Stato e della necessità di provvedere ad alleviarlo. Io non dico che anche questo riguardo non debba tenersi presente; dico solo che è uno dei riguardi, e non il principale in questa materia.

Ma vi sono due altri riguardi che a me pare debbano essere preponderanti, ed in ogni modo debbano tenersi presenti dal legislatore che vuol provvedere. Anzitutto il riguardo morale; in secondo luogo (e dico in secondo luogo per la dignità umana, non intendo perciò che sia cosa meno importante dal punto di vista dell'Università) il riguardo scientifico e didattico.

Riguardo morale. Tutti coloro che hanno trattato di questa materia dal 1875 in qua (e l'onorevole Del Giudice vi leggeva alcuni brani di discorsi che risalgono anche ad anni assai remoti) hanno osservato il male morale, che è prodotto dal sistema attuale, in quanto noi vediamo che parecchi liberi docenti spesso fanno ciò che, con frase volgare, forse, ma molto efficace, si chiama abitualmente la caccia alle firme; ossia vanno in traccia degli studenti per invitarli ad apporre la loro firma sui libretti d'iscrizione, firma che in moltissimi casi non ha altro effetto, se non quello di far guadagnare al docente una somma, che in media è di dodici lire.

L' insegnamento effettivo, la frequenza alle lezioni, ecc. son cose che non riguardano più le parti contraenti.

Moralmente questo è spettacolo orribile, dannoso all'educazione dei nostri giovani; uno dei più tristi che ci presenti la vita universitaria. È dunque necessario riparare a questo male, il quale è spesso aggravato da un'altra considerazione.

Lo studente, il quale ha posto la sua firma al libretto di iscrizione, ritiene, molte volte ritiene male, ma troppe volte ritiene di avere con ciò conquistato il favore del suo futuro esaminatore, giacchè il libero docente, per considerazione di altra natura, fa parte, come terzo membro, delle Commissioni esaminatrici. Ora questa idea dello studente, sia o non sia corrispondente al vero (ed io dico subito che la credo per la massima parte delle volte non corrispondente al vero), questa idea, anche se meramente obbiettiva è così turpe, lasciatemelo dire, e così contraria al retto andamento degli esami, i quali sono una delle istituzioni più delicate dell'attuale sistema universitario, che è assolutamente necessario di ricorrere ad un sicuro rimedio.

La medicina che ci viene offerta dall'Ufficio centrale potrà riparare a questo male? Rispondo immediatamente di no. Anzi, sotto un certo aspetto, potrebbe anche aggravarlo. È questa una delle forti ragioni, che mi distolgono del dare voto favorevole alla proposta.

Con questa proposta infatti l'Ufficio centrale autorizza un contratto tra studente ed insegnante, in una forma, la quale potrà apparire anche più vincolativa dell'opera futura dell'esaminatore, poichè, col contratto che si autorizza, lo studente, pagando del suo il libero docente, tanto più lo riterrà vincolato a sè, per il favore che gli ha fatto.

Tutto ciò sarà falso pensiero dello studente; ma noi avremo aggravato quella turpitudine, che notiamo, e nota lo stesso Ufficio centrale, come uno dei più foschi punti della nostra vita universitaria.

Ma, si dice, lo studente troverà una remora a ciò nel sacrificio pecuniario, al quale viene obbligato. Un sacrificio pecuniario grandissimo non è per chi ne ha i mezzi: sarà un sacrificio più sentito dallo studente più povero; e l'introdurre questa distinzione tra studenti più

abbienti e meno abbienti, relativamente ai corsi liberi, a me pare che sia cosa moralmente non buona. Onde, sotto questo aspetto, che è gravissimo, a me pare che i mali che noi tutti concordemente deploriamo, non troveranno rimedio, ma, forse attuati nella quantità, potranno essere aggravati nella qualità, se adottiamo la proposta dell'Ufficio centrale.

Mali scientifici e mali didattici. La libera docenza, che noi col disegno di legge intendiamo di riordinare, è un istituto che, ridotto alle sue giuste proporzioni, costituisce una necessaria integrazione; certo, in ogni modo, un'utile integrazione, del presente sistema universitario. Nelle grandissime Università questa integrazione è assolutamente necessaria. Su questo punto io vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi. Quando noi parliamo delle questioni di libera docenza, non dobbiamo credere che si tratti di questioni comuni a tutte le Università. (*Benissimo*). La questione della libera docenza è viva e grave soltanto nei massimi centri universitari. Infatti avete sempre sentito parlare di Napoli, non già perchè quella di Napoli sia una Università che vada di per sè peggio delle altre, ma perchè, in questa materia, essendo la più numerosa delle Università, offre il campo alla maggiore esperienza clinica, diciamo così, della libera docenza. In sostanza la questione della libera docenza è ridotta alle Università di Napoli, di Roma e poi, in secondo luogo, di Bologna, Palermo e Torino.

Nelle piccole città la questione non sorge neppure.

Adunque nelle grandissime Università noi assistiamo a questo strano fenomeno, che lo Stato non provvede sufficientemente all'insegnamento ufficiale; le nostre grandi Università non sono per il loro ruolo organico minimamente paragonabili alle grandi Università straniere. Noi, anche nei massimi centri, salvo eccezioni per pochissime cattedre, abbiamo un solo insegnante ufficiale, ai corsi del quale si iscrivono centinaia e centinaia di studenti che, se per poco volessero assistere alle lezioni, non potrebbero materialmente entrare nelle aule, se non per un sesto o un settimo del loro numero. Senza andare troppo lontano, prendo il mio esempio: io, con circa 600 iscritti al mio corso ufficiale, tengo lezione in un'aula, nella

quale più di 150 studenti non entrano; se volessero venire tutti, non sarebbero ricevuti; non vogliono venire, ma questo però non è un bel rimedio.

Nelle altre grandi Università d'Europa si ripara a questo male, perchè si provvede moltiplicando il numero dei professori ufficiali. Se voi andate a Berlino trovate il numero degli studenti molto superiore a quello di Roma, ma trovate anche tre o quattro insegnanti ufficiali della mia materia, perchè ciascun professore tiene parecchi corsi.

A Napoli, in alcune materie si sono moltiplicati gli insegnanti, ma è cosa assolutamente eccezionale, per le cliniche. Per riparare a questo male si dovrebbero seguire due vie: prima moltiplicare il numero dei corsi ufficiali affidando anche più corsi ad un professore; poi rendere possibile una efficace e retta libera docenza. Ora, col sistema che ci propone l'Ufficio centrale, lo studente che voglia effettivamente assistere ad un corso in una di queste grandi Università e che non possa materialmente frequentare il corso del professore ufficiale, perchè già frequentato da troppi altri compagni (e noto che questi corsi troppo frequentati sono resi perciò appunto poco efficaci), questo studente che vuole realmente studiare deve iscriversi spesso al corso di un libero docente, e non per sua spontanea volontà, perchè se trovasse il corso ufficiale frequentato solo da 40 alunni, frequenterebbe questo corso ufficiale.

Prendo il caso di Napoli; uno studente che vuole sul serio studiare il diritto civile a Napoli, il più delle volte deve frequentare qualche corso libero. Ma perchè volete aggravare la condizione economica di questo studente, solo perchè si trova a Napoli insieme ad un troppo grande numero di suoi compagni?

Dunque a Napoli lo studente è quasi obbligato a seguire il corso di un libero docente, specialmente nelle materie sperimentali o nelle cliniche, mentre colui che si trova a Siena o a Parma non ne ha alcun bisogno. Se imponete allo studente in questi casi una tassa suppletiva obbligandolo a pagare il libero docente, io ritengo che lo aggraviate troppo e facciate cosa non equa.

Questo nel caso di concorrenza di corsi veramente pareggiati: ma vi sono anche i corsi complementari.

I corsi complementari per la scienza sono di massima utilità, nessuno lo vorrà negare.

Qui presenti vedo tanti dotti scienziati, che dovranno tutti ammettere che dal punto di vista scientifico dei corsi complementari, da loro stessi o da loro colleghi tenuti, hanno un valore superiore a quello di alcuni corsi ordinari.

Oggi la legge vigente in Italia ha prodotto per questa parte funestissimi effetti. Io fui il solo qui a combattere la legge Rava e me ne glorio, perchè l'esperienza ha dato ragione a me. La legge Rava dunque ha di fatto tolto di mezzo tutti i corsi complementari, lasciandone superstite un piccolissimo numero.

Anche allora si trattava di reprimere un abuso, ma si repressero, uccidendo l'ammalato per salvarlo dalla malattia. Col sistema proposto dall'Ufficio centrale noi uccideremo i corsi complementari dati dai liberi docenti, aggravando gli studenti che volessero addestrarsi in materie scientifiche. Per solito, quelli che hanno questo desiderio, non sono i più abbienti tra gli studenti. Daremo così un nuovo colpo all'insegnamento scientifico complementare universitario, colpo assolutamente ingiusto, perchè taglierebbe la via a molti giovani insegnanti che si sono dedicati a queste materie, con la speranza di poter insegnare; ingiusto e dannoso, perchè impedirebbe ai giovani volenterosi di ricevere insegnamenti di natura più elevata.

Il sistema proposto dall'Ufficio centrale va dunque oltre la meta che esso si prefigge per una parte, e manca assolutamente al suo scopo per l'altra; perchè, secondo me, mentre diminuirebbe il numero dei casi moralmente condannevoli, ne aggraverebbe la qualità.

Nè si dica che è un ritorno alla legge Casati. È questa la veste onorevole, sotto cui ci si presenta questo emendamento, e, per me, ammiratore della legge Casati, se ciò fosse vero, sarebbe forte argomento. Ma non è vero. La legge Casati contiene tutto un sistema coordinato, e per ciò era ammirevole, e perciò fu un danno di spezzarla immediatamente in parte, si da far rovinare presto tutto l'edificio. Nella legge Casati voi non trovate gli esami universitari, così come sono stati ordinati dai regolamenti in seguito alla legge Matteucci; nella legge Casati voi non trovate distinzione di modo tra la retribuzione dei liberi docenti e la retribuzione dei professori ufficiali; lo studente

doveva pagare tanto il corso ufficiale, quanto il libero docente, onde non v'era aggravamento maggiore nello scegliere un corso piuttosto che l'altro. Lo studente non poteva pensare ad acquistare il favore del suo esaminatore, perchè il suo insegnante non era il suo esaminatore. Avevamo tutto un complesso di ordinamenti amministrativi, che impedivano i danni testè accennati come funesta conseguenza della proposta dell'Ufficio centrale. Non si dica dunque che si ritorna alla legge Casati: si riprende una frazione della legge Casati, come se questa frazione non fosse stata giustificata dal complesso di cui faceva parte, mentre oggi il complesso è totalmente mutato.

Per questi motivi a me pare che non debba seguirsi il voto della maggioranza dell'Ufficio centrale. E qui assai mi conforta il vedere che nell'Ufficio centrale vi è stato dissenso e che questo dissenso è stato rappresentato dal nostro collega Polacco, non solo per l'autorità dell'uomo, ma perchè il nostro collega Polacco è stato per tanti anni rettore dell'Università di Padova, una delle principali Università d'Italia, sicchè la sua parola non ha solo importanza teorica, ma ha valore pratico di grandissimo peso.

Veniamo alle proposte del collega senatore Del Giudice. A me pare che anch'esse mancherebbero al fine che egli si propone. Il collega Del Giudice rievoca un periodo storico antico e dice: ritorniamo al sistema della legge Matteucci. Anche qui non è possibile rifare questo ritorno; nè sappiamo come abbia funzionato il sistema della legge Matteucci. Il senatore Del Giudice diceva: non abbiamo per esso sentito lamenti. Forse, dico io; ma per la buona ragione che la legge Matteucci non si applicava a Napoli e che allora non esisteva la grande Università di Roma. I maggiori centri d'infezione, diremo così, non esistevano, o, per lo meno, non erano regolati dalla legge Matteucci, sicchè la vera esperienza clinica della legge Matteucci non fu fatta.

Non so come quella legge abbia funzionato in altre Università, ma, anche se avesse funzionato bene, il che non credo, ciò non può darci conforto alcuno.

In ogni modo quale è la proposta dell'onorevole Del Giudice? In fondo, a me pare un modo di mantenere il sistema attuale, e di mantenerlo

con tutti i suoi mali; anzi, sotto un certo aspetto, con un pericolo di aggravamento. L'unico vantaggio della proposta del collega Del Giudice di fronte a quella dell'Ufficio centrale, consiste nel non colpire a morte l'insegnamento dei liberi docenti, quando questo insegnamento sia giusto e retto; ed è un vantaggio non lieve.

Ma a tutto il resto non si porta alcun rimedio colla proposta del collega Del Giudice.

Egli in fondo dice: quando lo studente vuole iscriversi a corsi liberi, contratta direttamente col libero docente, ma si fa poi restituire dalla cassa universitaria una somma corrispondente al numero delle iscrizioni prese.

Questo sistema porta seco tutti i mali della diretta contrattazione, mali che io ho rilevato già come un vizio fondamentale della proposta dell'Ufficio centrale.

Lo studente contratterebbe sempre col libero docente, ma tratterebbe da parte sua *gratis*: perchè egli si rivolgerebbe poi alla cassa universitaria per farsi restituire ciò che al libero docente dovrebbe pagare. E per conseguenza contratterebbe con la massima facilità, senza il freno e la remora che l'Ufficio centrale pone nell'effettivo disborso che lo studente deve fare.

DEL GIUDICE. Questo è solo per i due quinti della tassa.

SCIALOJA. Non importa; cadremo ugualmente in tutti i mali attuali; anzi, credo, avremo un peggioramento, perchè lo studente, *homo oeconomicus*, direbbe: m'iscrivo a questo corso, ma invece di dare dodici lire al libero docente, ne do solo dieci e me ne restano due per fumare (*ilarità*). In questo modo noi avremo aggiunto un nuovo danno morale a quelli che oggi dobbiamo già constatare.

Io credo che la proposta Del Giudice non si possa accettare, perchè non porta rimedio ai mali che tutti constatiamo e che cerchiamo di curare.

Quale è il mio emendamento? Io dico: curiamo direttamente l'infermità senza uccidere l'ammalato. Quale è la fonte di tutti i mali attuali? È questa: che il pagamento delle quote si fa sulla base delle iscrizioni, e non sulla base della frequenza; onde basta una firma apposta in principio d'anno per costituire una tratta cambiaria sulle casse dello Stato a favore del docente; questa è la falsa base di tutto il sistema attuale.

Ed allora il rimedio dovrà consistere nel trasportare il titolo del pagamento della iscrizione all'accertamento della frequenza fino alla chiusura dell'anno, sicchè lo Stato paghi soltanto per quegli studenti che hanno regolarmente frequentato il corso del libero docente.

Voci. Ma chi è che controlla?

SCIALOJA. Risponderò a questa interruzione, perchè naturalmente non è questa una così peregrina osservazione che io non me la sia già fatta. Ma intanto esaminiamo la conseguenza della proposta.

Se noi ammettiamo che la iscrizione non dia di per sè diritto al pagamento della quota, ma richiediamo anche la constatazione della effettiva frequenza dell'iscritto per un numero grande di lezioni (per due terzi almeno delle lezioni), noi avremo messo tutto a posto, fino al punto in cui è possibile; perchè, evidentemente, avremo conservati tutti i corsi dei liberi docenti, che abbiano un numero di frequentanti abbastanza grande da dare una remunerazione all'insegnante, e non avremo aggravato lo studente ingiustamente per questi corsi che egli spesso è obbligato a frequentare e che in ogni modo è utile che frequenti, se sono complementari. Con un limite fisso (perchè accetto il limite che da principio proponeva il ministro), noi non rendiamo pericolosa la cosa per le Casse dello Stato; e, d'altronde, siccome il numero dei frequentanti è infinitamente minore di quello degli iscritti, i pagamenti che lo Stato dovrebbe fare sarebbero ridotti a proporzione molto lieve. Non andiamo incontro a tutti quei pericoli di mercimonio che il contratto intervenuto fra studente e insegnante in modo diretto, secondo me, rischia di produrre.

GRASSI. Uccideremo i deboli.

SCIALOJA. Morirebbero tutti i deboli; se gli igienisti si propongono di far vivere i deboli, questa igiene per l'Università non è raccomandabile; per l'Università debbono vivere soltanto i forti.

Ma ecco la grande obiezione: l'impotenza del ministro, dei rettori, di tutte le autorità universitarie a fare questo controllo. Permettetemi di dire che non credo che vi sia questa impossibilità, e vorrei essere rettore per un anno in una Università, per mostrarvi che il controllo in essa potrebbe andare perfettamente bene. (*Commenti*).

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica.* Occorrerebbe una questura.

SCIALOJA. Non una questura; basterebbe stabilire nel regolamento che lo studente per ogni corso, lezione per lezione, dovesse apporre la firma sopra apposito registro; questo registro dovrebbe essere quotidianamente bollato dalla segreteria universitaria. (*Commenti*). Voi avreste così un sufficiente controllo, perchè non trovereste certo più lo studente di farmacia frequentatore del corso di diritto romano solo per il piacere di apporre la firma, poichè ciò egli dovrebbe ripetere per una quarantina di volte. Di fronte a certi reati la coscienza si ribella, e l'apporre la firma falsamente è cosa così grave, che io credo che nessuno studente d'Italia commetterebbe simile falsificazione per favorire il libero docente.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica.* Allora durante la lezione non si dovrebbe fare altro che firmare.

FANO. Occorrono cinquanta minuti per le firme se sono cinquanta gli studenti.

SCIALOJA. Innanzi tutto gli studenti non sono analfabeti, e poi in un corso libero non c'è mai una grande affluenza. Del resto, non ci vorrebbe molto a trovare un sistema pratico per porre un rimedio a questo inconveniente. Se poi rettori e professori non vogliono fare il loro dovere, si lamentino di sè, e non dei liberi docenti. Le nostre autorità universitarie il loro dovere in generale poco lo fanno, per fiacchezza; e molti mali universitari dipendono da ciò. L'onor. ministro dovrebbe farlo sentire.

CREDARO, *ministro della istruzione pubblica.* L'ho già detto.

SCIALOJA. Concludendo, io credo che, allo stato attuale delle cose, se voi ai mali deplorati portate questi rimedi di natura tale che non uccidano l'ammalato, farete cosa utile; ma se procederete invece in modo violento, come vi propone l'Ufficio centrale, come non vi proponeva il ministro, perchè la prima proposta del ministro era molto più larga di quella che io faccio), voi avrete dato un colpo decisivo alla libera docenza.

Voci. All'attuale libera docenza.

SCIALOJA. Non all'attuale; alla libera docenza, anzi ai buoni docenti, perchè molti dei migliori forse non vorranno fare questi con-

tratti o si ritrarranno dall'insegnamento; mentre non mancherà il trafficante che farà sperare allo studente il suo appoggio per l'esame e troverà firme numerose.

Nè conviene credere che in tal modo si faccia un primo passo verso un nuovo sistema, in quanto dopo aver fatto pagare direttamente dallo studente il libero docente, si potrà chiedere anche che lo studente paghi direttamente il professore ufficiale, come si prevedeva nella legge Casati.

Questo difficilmente si avvererà.

La legge Rava, che voi avete votato e che io ho combattuto, ha portato un colpo fatale a questo sistema. Allora noi dovevamo chiedere questa riforma, allora dovevamo insistere. Ma questo è il male delle riforme parziali che oltrepassano lo scopo immediato. Toccarlo in parte il sistema generale, in prevenzione, si rischia di danneggiare tutto quanto il sistema, senza riuscir mai a completarlo efficacemente.

Queste cose troppo a lungo forse ho dette, ma per mero sentimento di dovere e per quel grande affetto che porto alle cose universitarie, ed anche alla libera docenza, quantunque io l'abbia combattuta nello stato di marasma attuale.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Questo è il quarto giorno di discussione ed io credo che il Senato non mi perdonerebbe se a lungo l'intrattenessi, molto più che l'argomento che è stato oggetto del discorso dell'onor. Scialoja avrebbe trovato sede più opportuna nella discussione generale.

L'argomento che egli ha trattato costituisce appunto la questione principale che formò oggetto della discussione generale. Ed io rammento che quella discussione fu chiusa con un ordine del giorno, proposto dall'onor. Dallolio, col quale il Senato approva il principio informatore di questo progetto di legge.

Ora questo principio si trova consacrato nel presente art. 4, il quale stabilisce che la retribuzione dei liberi docenti sia fatta dagli studenti e non più dallo Stato; ritornare quindi su questa questione, a me pare cosa oziosa. E tanto più oziosa inquantochè sulla questione di merito credo che oggimai non vi sia più nulla

da aggiungere. Io ricordo soltanto questo: che tutti coloro i quali si sono occupati di questa questione, furono unanimi nell'attribuire al sistema attuale di retribuzione gli inconvenienti che tutti hanno constatato e deplorato e che il senatore Scialoja ha or ora qualificato di turpi e orribili.

Io ricordo che nel 1911, dopo una discussione durata tre giorni in quest'Aula, fu presentato un ordine del giorno così concepito: « Il Senato esprime il voto che il ministro dell'istruzione, con la sollecitudine necessaria ad eliminare un vizio troppo inveterato nell'ordinamento universitario, restituisca l'insegnamento libero ai fini della sua istituzione ed alla ragione del suo funzionamento, escludendo il conferimento della libera docenza per esame e ponendo a carico degli studenti la retribuzione dei corsi professati a titolo privato, coordinando, ove occorra, siffatta disposizione con provvedimenti intorno alle tasse universitarie ».

E quest'ordine del giorno porta la firma di molti fra i più autorevoli nostri colleghi in questa materia e tra le altre vi trovo anche la firma dell'onor. Scialoja. (*Interruzione del senatore Scialoja*).

La Commissione Reale, alla quale fu affidato lo studio della riforma dei nostri studi superiori, Commissione che è composta di molti tra i più autorevoli e competenti della materia, all'unanimità nella sua seduta del 2 aprile 1912 emise questo voto: « La Commissione Reale, unanime, riconosce che il sistema attuale di retribuzione della libera docenza da parte dello Stato non risponde a nessun criterio nè didattico, nè amministrativo e non deve in nessun caso venir conservato ».

Ora, quando l'Ufficio centrale, quando il relatore si appoggia a delle opinioni, a dei voti così autorevoli, credo che il Senato non possa fargliene biasimo.

E vengo all'emendamento presentato dal nostro egregio collega il senatore Del Giudice.

L'onor. Del Giudice ci ha fatto la storia delle varie fasi per le quali è passata la questione della libera docenza e, rammentando gli inconvenienti che avvenivano a Napoli anteriormente al 1875, ci ha detto come la tanto discussa e criticata disposizione della legge Bonghi sia stata il frutto di una transazione, fu una mezza misura perchè non parve possibile di

sradicare di colpo i mali che si deploravano anche allora nel funzionamento della libera docenza.

Ora, veda, onor. senatore Del Giudice, in questioni morali, e qui ci troviamo dinanzi ad una questione di altissima importanza morale, le mezze misure, i temperamenti non giovano, anzi peggiorano, anzi il più delle volte incancreniscono il male; tanto è vero che la riforma Bonghi, la quale non volle o non poté affrontare la questione intera e cercò di girarla con un temperamento, con una transazione, ha finito per peggiorare la situazione; ed anzi oggi si attribuisce a questo temperamento escogitato dal Bonghi la massima parte degli inconvenienti da tutti deplorati.

Io credo che, quando si ha la certezza di trovarsi di fronte ad uno stato di cose che costituisce una immoralità, che porta il discredito all'istituzione, che toglie quel prestigio di cui tutti noi vorremmo che fossero circondate le nostre Università, i temperamenti non valgono e sono anzi perniciosi: il male va sradicato. Questi abusi, queste sconcezze debbono scomparire e non se ne deve più sentir parlare.

Da molti si afferma che la questione della libera docenza e le scorrettezze che ad essa si collegano, non siano unica e sola causa dei mali che travagliano le nostre Università. Altri e gravi abusi non pare dubbio che vi siano; molto, senza dubbio, resta a fare per purificare e risanare l'ambiente. Verrà il giorno, e spero venga presto, in cui si dovrà discutere anche di questo, ed io ho la certezza che il Senato con lo stesso buon volere e con lo stesso onesto proposito col quale oggi si propone di rimediare agli inconvenienti che si riferiscono alla libera docenza, cercherà di eliminare anche quegli altri.

Ma il lasciar persistere, il tollerare, che perduri uno stato di cose che nessuno mette in dubbio che costituisce uno scandalo, solo perchè ad altri inconvenienti ad altri mali non si può oggi porre riparo, sarebbe una colpa.

Gli inconvenienti che io ravviso nella proposta del senatore Del Giudice sono tre. Anzitutto, a mio modo di vedere, col sistema proposto dal senatore Del Giudice si limita, ma non si elimina quella caccia affannosa all'iscrizione, che è ritenuta una delle cause dei mali deplorati.

Non è escluso nemmeno, e l'ha accennato anche il senatore Scialoja, che possa verificarsi una specie di mercimonio tra il docente e gli studenti. Mi pare anzi di rammentare che in uno dei molti Congressi di professori universitari era stata discussa una proposta presso a poco simile a quella fatta dal senatore Del Giudice, ma fu anche allora accennato al pericolo di possibile mercimonio tra professore e studenti e che il professore potesse pattuire con gli studenti di restituir loro alla fine del corso una parte della tassa da lui riscossa.

Ora il senatore Del Giudice non può non volere che sia eliminata anche la possibilità di questo grave sconcio.

In secondo luogo, accettando la proposta del senatore Del Giudice, pare a me si venga a ledere il principio che deve rimanere intangibile e cioè che la tassa d'iscrizione rappresenti il corrispettivo che lo studente deve allo Stato per gl'insegnamenti che gli sono dallo Stato forniti. È una tassa fiscale ed io non concepisco che lo Stato si faccia esattore di tasse per conto altrui. Oggi lo Stato fornisce tutto quel complesso d'insegnamenti che è giudicato abbisognevole per dare agli studenti le cognizioni necessarie per conseguire la laurea; se non sono sufficienti, si chieda che altri se ne aggiungano.

Ma, fino a quando gli studi universitari rimangono organizzati come servizio di Stato, fino a quando lo Stato fornisce tutti quegli insegnamenti che sono giudicati necessari, e poichè ha preposto a quest'insegnamenti degli insegnanti scelti con tutte le garanzie e che debbono ritenersi competenti, lo Stato ha compiuto il suo dovere ed a buon diritto percepisce la tassa. Liberi gli studenti di frequentare altri corsi, ma questo non toglie nè menoma il dovere che hanno gli iscritti di corrispondere allo Stato una quota parte della spesa che lo Stato incontra, in parte a loro beneficio.

Infine con l'emendamento proposto dal senatore Del Giudice si verrebbe a sviare la libera docenza da quel compito che è generalmente ritenuto più utile, quello dei corsi complementari, specie nelle scienze sperimentali dove sono del massimo interesse. Se si accettasse l'emendamento si verrebbe a spingere i liberi docenti a fare dei corsi pareggiati che nella maggior parte dei casi sono pressochè inutili e si verrebbe

a sviare la libera docenza dalla sua funzione più utile e più vantaggiosa.

Per queste ragioni l' Ufficio centrale ritiene che l'emendamento stesso, anzichè portare un vantaggio, finirebbe col recare un vero danno all'insegnamento ed alla scienza.

Debbo dunque dichiarare che l' Ufficio centrale non può accettare l'emendamento proposto dal senatore Del Giudice, ed anzi gli rivolge preghiera di non voler insistere, lasciando che l'art. 4 sia approvato nella sua interezza. Ed è confortato nell'espressione di questo desiderio dal fatto che il senatore Del Giudice è, sostanzialmente, d'accordo con l' Ufficio centrale: egli, come noi, vuole che sia messa una pietra sepolcrale sopra gli scandali e gli scontri, che lui, come noi, deplora, e quindi certamente egli non può che associarsi a noi nel desiderare e nel proporre che a questo scopo si arrivi nel più breve tempo e per la via più diretta.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. L' Ufficio centrale ha esposto chiaramente le ragioni, per le quali non può accettare l'emendamento dell'onor. Scialoja e neppure quello dell'onor. Del Giudice.

Certamente questi emendamenti furono svolti con discorsi forti e che meritano di esser meditati. I due oratori sono perfettamente d'accordo con l' Ufficio centrale e col ministro nel dichiarare che la libera docenza, come attualmente funziona nelle nostre Università, è uno dei più tristi spettacoli morali - uso le parole del senatore Scialoja.

Onor. Scialoja, mi basta questa constatazione perchè sia giustificato il provvedimento radicale che l' Ufficio centrale ha proposto al Senato. Preferisco si commetta anche qualche passo imprudente piuttosto che rimanere in una situazione che, in pubblico Parlamento, viene dichiarata *turpe ed orribile* dal senatore Scialoja e quale tutti giudichiamo. Perciò io su questo punto mi associo interamente all' Ufficio centrale, come ho già dichiarato quando ebbi l'onore di intervenire ad una sua riunione e come esposi ampiamente in sede di discussione generale.

Io debbo rispondere all'onor. Scialoja su due punti.

Egli cita la vita universitaria tedesca. Or bene, le Università tedesche non hanno, relativamente, un numero sì grande di professori come l'Italia.

L'Università di Berlino - cito un esempio, potrei portare molte cifre per dimostrare la verità di questo - l'Università di Berlino, che ha 11,000 studenti, più del doppio dell'Università di Napoli, conta nella Facoltà medica 15 insegnanti ordinari e 25 straordinari; la Facoltà di Napoli ha 48 professori, quasi tutti ordinari.

SCIALOJA. Ciascuno per un corso solo.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. In Germania fanno il turno; ad esempio, nella filosofia non vi sono quattro professori come in Italia, ve ne sono, di solito, due o tre che fanno il turno; un semestre lo stesso professore insegna la storia della filosofia, un altro la filosofia morale, un terzo la teoretica e quindi provvedono meglio agli insegnamenti.

In Francia, che è nazione più ricca della nostra e più popolosa, sono in totale 1048 professori fra ordinari e incaricati; noi in Italia abbiamo, nelle sole Università, non computando tutti gli Istituti autonomi, 1334 insegnanti universitari. Nessuna nazione al mondo conta proporzionalmente un numero di professori universitari così alto.

Quando lo Stato ha provveduto così largamente a proprie spese a tutti gli insegnamenti, sia fondamentali, sia complementari, ha il diritto di dire allo studente, che vuole ampliare i propri studi, che faccia il piccolo sacrificio economico di una sopratassa per retribuire un insegnante pareggiato.

Il senatore Del Giudice ha detto che così facendo, noi verremo a colpire alcuni legittimi interessi, gli interessi cioè di quei liberi docenti che ormai si sono adagiati in queste condizioni economiche ed hanno sistemato su di esse il loro bilancio domestico. Sono liberi docenti a vita. Ebbene la Germania non ha liberi docenti a vita e fa bene.

La libera docenza deve essere il primo passo per l'insegnamento ufficiale e non si deve passare la propria vita in essa.

SCIALOJA. Voi, così la costituite con questa legge.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. No: con questa legge noi metteremo in luce i liberi docenti più valenti, quelli che avranno

studenti volenterosi; questi saranno conosciuti; eserciteranno l'insegnamento non per lucro, ma per prepararsi una carriera. Noi riportiamo, onorevoli senatori, l'Università nostra alla legge di sincerità e di moralità che deve avere. (*Benissimo*).

L'Ufficio centrale c'invita ad una purificazione dell'anima accademica, seguiamolo su questa via.

Sopra un altro punto devo rispondere all'onorevole Scialoja: Se si adottasse il suo sistema delle firme, non si potrebbe far altro nell'aula che mettere delle firme, non ci sarebbe più tempo per la lezione e gli studenti nostri si ribellerebbero a questo fastidio. Non si può pretendere che ogni studente apponga la firma ad ogni lezione.

Nella vita universitaria le costrizioni esteriori non hanno valore. E questo è lo spirito del disegno di legge che vi raccomandiamo. (*Approvazioni*).

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Il mio intento, come già dichiarai sviluppando il mio emendamento, era quello di rendere più facilmente attuabile quel pensiero che informa nel progetto dell'Ufficio centrale il comma terzo dell'art. 4; ma poichè nè l'onor. ministro nè l'Ufficio centrale l'hanno accettato, lo ritiro, augurandomi che la previsione dell'onor. ministro possa avere il suo pieno effetto. (*Benissimo*).

Voci. Ai voti, ai voti.

PRESIDENTE. Sopra il 1° e il 2° comma di questo art. 4, del quale è stata già data lettura, non vi è dissenso, quindi posso metterlo ai voti.

Chi approva questi due primi commi è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Sul terzo comma vi è l'emendamento del senatore Scialoja.

Domando all'onor. Scialoja se mantiene il suo emendamento.

SCIALOJA. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'emendamento proposto dal senatore Scialoja.

« Al libero docente spetta una quota annua di lire quattro per ogni ora settimanale di lezione per ciascuno studente o uditore iscritto che abbia effettivamente frequentato il corso per almeno due terzi del numero delle lezioni. Nel

regolamento saranno determinate le norme per l'accertamento di tale frequenza.

« Quando si tratti di corsi parziali », ecc.

Pongo ai voti questo emendamento, che non è accettato dal ministro, nè dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti il terzo comma dell'art. 4, come è proposto dall'Ufficio centrale.

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Una brevissima osservazione all'Ufficio centrale. Io domando se, data la retribuzione da pagarsi direttamente dallo studente, sia possibile fissare una quota minima di essa. E come si potrebbe accettarne l'esecuzione?

È mestieri provvedere per prevenire frodi e finzioni.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE, *relatore*. La ragione di questo limite minimo di 4 lire, fu che si desidera, e si crede opportuno, di evitare la concorrenza al ribasso, potendo un libero docente, a scopo di concorrenza, offrire di fare il corso a 3 lire e 50, invece che a 4 lire, e così via. Nell'ambiente universitario quel mercanteggiare, che è proprio appunto dei rivenditori, non è da incoraggiarsi.

Quanto agli inconvenienti, cui ha accennato il senatore Del Giudice, io credo che potranno essere ovviati con disposizioni regolamentari, alle quali si fa cenno nel nuovo testo dell'articolo 4, e non dubito che nel formularle si terrà nel giusto conto l'osservazione dell'onorevole senatore Del Giudice.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, pongo ai voti il terzo comma dell'art. 4.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora ai voti l'intero art. 4 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

Lo studente è libero di iscriversi in ciascun anno a quei corsi di Facoltà o scuola che vuol

seguire, fermi per altro i limiti segnati dai regolamenti universitari circa l'ordine di precedenza nelle iscrizioni ai corsi.

Anche su questo art. 5 sono stati presentati due emendamenti, uno del senatore Luciani, l'altro del senatore Scialoja.

L'emendamento del senatore Luciani consiste nell'aggiunta del seguente comma:

« Ma per la validità di ciascun anno di studio, lo studente, oltre ai corsi a titolo pubblico consigliati dai regolamenti speciali delle Facoltà o scuole, dovrà anche iscriversi a uno o due corsi complementari dati a titolo privato ».

Domando se questo emendamento è appoggiato.

Chi l'appoggia è pregato di alzarsi.

(Non è appoggiato).

LUCIANI. Allora lo ritiro.

PRESIDENTE. Vi è poi la proposta del senatore Scialoja di sostituire alle parole « fermi per altro », la parola « entro ».

Domando se questo emendamento è appoggiato.

Chi lo appoggia si alzi.

(È appoggiato).

Allora ha facoltà di parlare il senatore Scialoja.

SCIALOJA. Ho chiesto di parlare per spiegare la ragione di questo emendamento. Non è una ragione formale, ma sostanziale. La frase « fermi peraltro i limiti dei regolamenti, ecc. » poteva far sorgere il pensiero che fossero consacrati nella legge i limiti attuali dei regolamenti oggi in vigore; mentre l'intenzione, credo, tanto del ministro proponente, quanto dall'Ufficio centrale, era che i regolamenti, anche futuri, potessero sempre governare questa materia in vario modo. Perciò alla frase troppo rigida « fermi i limiti », io propongo di sostituire « entro i limiti ».

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Accetto.

DI CAMPOREALE, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. A questo articolo vi è anche un altro emendamento del senatore Scialoja.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. L'altro mio emendamento non ha più ragione di essere. Io proponevo di man-

tenere il secondo comma del progetto ministeriale, coordinandolo al mio emendamento all'art. 4, perchè la mia proposta rassomigliava molto al progetto ministeriale originario. Ora che il Senato, con voto quasi unanime, ha votato contro la proposta, ritiro naturalmente questo emendamento all'art. 5.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 5 con la modificazione concordata e cioè « entro i limiti segnati » invece di « fermi per altro ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

Il libero docente perde il diritto di professare l'insegnamento se per cinque anni consecutivi *non abbia tenuto un corso regolare, salvo* legittimo impedimento da giudicarsi dal Consiglio superiore, udito il parere della Facoltà o scuola cui il libero docente appartiene.

Anche a questo articolo vi è la seguente proposta di emendamento del senatore Scialoja

« Art. 6.

« Il libero docente perde tale qualità se per dieci anni consecutivi non abbia per qualsiasi causa tenuto un corso regolare.

« Egli potrà tuttavia riacquistarla senza pagamento di nuova tassa in seguito a giudizio della Commissione, di cui all'art. 2, sui nuovi titoli da lui presentati ».

Domando se questo emendamento è appoggiato. Chi lo appoggia si alzi.

(È appoggiato).

Ha facoltà di parlare l'onor. Scialoja per svolgere il suo emendamento.

SCIALOJA. Parlerò brevissimamente. La mia proposta tende a togliere di mezzo parecchi inconvenienti, i quali si sono verificati nell'applicazione della legge Casati e dei regolamenti che l'hanno attuata, per questa parte della decadenza dei liberi docenti.

Il concetto mi pare debba essere questo: il libero docente, che non si è mantenuto in alcun modo nell'esercizio dell'insegnamento, non dà più garanzia di essersi tenuto anche al corrente della scienza, come è necessario per insegnare in una Università; onde deve esser dichiarato decaduto, salvo la prova che egli dia di aver

coltivato la scienza, se non ha potuto tuttavia insegnare. Perciò al sistema di una decadenza fondata sopra un silenzio quinquennale, che ammette però un numero grandissimo di scuse difficilmente valutabili, io preferisco una decadenza per un termine più lungo, ma senza nessuna scusante. Per qualunque ragione l'insegnamento non sia stato fatto, il libero docente non ha dato la prova di essersi mantenuto sempre al corrente della scienza. Ma in mancanza di quella prova, io gli apro un'altra via, quella della presentazione dei nuovi titoli scientifici alla Commissione che potrà così mantenere il libero docente nella sua piena capacità. Io credo che il sistema che propongo sia più semplice del presente e più corrispondente al fine della legge.

Desidererei proprio che l'onor. ministro e l'Ufficio centrale volessero seguirlo, togliendo di mezzo quelle disparità di trattamento circa la valutazione delle giuste cause del mancato insegnamento, le quali sono inevitabili da una Università ad un'altra, e male si rimediano col ricorso al Consiglio superiore.

La prima parte dunque, che è più rigorosa sotto un certo aspetto, è sostanzialmente meno severa del sistema attuale e di quello proposto dall'Ufficio centrale, perchè, mentre non ammette scusanti, prolunga a dieci anni il periodo della decadenza. La seconda porta un temperamento scientifico alla decadenza: chi si è mantenuto al corrente della scienza, può esser confermato nel suo titolo di libero docente.

POLACCO, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

POLACCO, *dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale persiste in quella che è la parte fondamentale di questo articolo che stiamo discutendo, perchè nella proposta dell'amico Scialoja, mi permetta di dirlo, *latet anguis*; dicendo infatti « il libero docente *perde tale qualità* se, ecc. » si risolveva quel punto che abbiamo già ieri deciso, cioè che il libero docente non perde per lungo silenzio il titolo, che è e rimane indelebile, ma perde soltanto il diritto di professar l'insegnamento.

SCIALOJA. Non ho difficoltà di accettare questo suggerimento.

POLACCO. L'onor. Scialoja dichiara ora di accettare il sub-emendamento, e cioè anzichè dire « perde la qualità di docente » si dica « perde il diritto di professare l'insegnamento » e l'Ufficio centrale non può che esserne soddisfatto.

Riguardo all'altro punto, io credo di potermi rendere interprete dell'Ufficio centrale, dichiarando che lasciamo arbitro il Senato di scegliere l'una o l'altra via, o i 5 anni, salvo legittimo impedimento da valutarsi volta per volta dal Consiglio superiore, o i 10 anni, per così dire, *à forfait*.

La seconda parte di questo emendamento cade, perchè, data l'accettazione da parte del senatore Scialoja, del sub-emendamento, non si tratta di riacquistare una qualità perduta.

SCIALOJA. Potrebbe dirsi: « potrà riacquistare il diritto » o meglio « potrà riacquistare tale diritto ».

POLACCO. Va bene, potrà dirsi così.

Riguardo poi all'altro punto e cioè alla dispensa dal pagamento di nuove tasse, la cosa sembra giusta, dal momento che non si tratta di conferimento del titolo, ma di abilitazione a riprendere l'esercizio, in seguito a giudizio della Commissione di cui all'art. 2.

Intesi sopra questi punti, concorderemo insieme con il senatore Scialoja gli emendamenti definitivi da apportarsi a quest'art. 6.

MAZZONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Ho domandato la parola soltanto per raccomandare all'Ufficio centrale, in relazione a ciò che ebbi a dire nella discussione dei giorni passati, di voler determinare che cosa s'intenda per corso regolare. Si intendono le 50 o più lezioni? un corso, compiuto in sé, anche se di un numero minore di ore? quale ne sarà il minimo?

Giacchè si ritorna sopra questo articolo, trovi modo l'Ufficio centrale di determinare con precisione un punto che, a mio giudizio, è di molta importanza non meno per l'insegnamento che per la dignità stessa della libera docenza.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE, *relatore*. L'on. Mazzoni ha chiesto chiarimenti sul valore e il significato delle parole « corso regolare ». Il collega

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 MAGGIO 1913

Mazzoni riterrà con me che la definizione esatta troverà sede più opportuna nelle disposizioni regolamentari.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*.
Non si tratta di un punto essenziale della legge e quindi posso anch'io consentire con l'Ufficio centrale, rimettendo la cosa interamente al Senato.

Tuttavia questi 10 anni di silenzio mi sembrano poco opportuni.

Non mi pare che sia utile alla dignità accademica che un insegnante per 9 anni possa rimanere estraneo agli studi, alla vita universitaria e che poi riprenda il suo ufficio: mi pare che in questo caso non troverebbe più neppure la strada per l'Università!

L'on. Scialoja sa che le cause d'impedimento furono dal Consiglio superiore, che egli con tanta utilità dei nostri studi presiede, determinate molto bene e ormai tutti i liberi docenti sanno, perchè è stato pubblicato nel bollettino della pubblica istruzione, quali cause sono ritenute plausibili e quali no.

In quanto poi al secondo comma, dato che si approvi il primo, come è presentato dall'onorevole Scialoja, pregherei il Senato di togliere la dispensa dal pagamento della tassa, perchè si tratterebbe di un libero docente che ha già 10 anni di esercizio, che il più delle volte sarà un libero professionista od un ricco signore, cui non può far peso questa tassa che è diretta a rimborsare lo Stato della spesa alla quale va incontro per la Commissione. Per gli studenti può essere gravosa una tassa, ma per chi è libero docente da 10 anni, non può sembrare che lo sia: costui guadagna abbastanza per poter pagare quelle 250 lire che la legge richiede.

Ad ogni modo, ho fatto queste osservazioni platonicamente, giacchè, come ho dichiarato, me ne rimetto completamente al senno del Senato.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Sui dieci anni non insisto. Osservo soltanto che in pratica quei cinque anni utili richiesti dalla proposta ministeriale, pei quali si ammettono le scuse, sono spesso più dei dieci anni continui da me suggeriti.

Un qualunque certificato medico che vi dica che il libero docente è stato ammalato per qualche anno, basta ad interrompere la decadenza quinquennale.

Ad ogni modo, se volete invece di dieci anni dite sette o cinque, io non vi ho nessuna difficoltà.

Ma per quanto riguarda la tassa, non posso seguirvi. Qui il ministro funziona più da ministro delle finanze, che da ministro della pubblica istruzione.

Poichè questa specie di conferma nella libera docenza è data in seguito all'esame di nuovi titoli, che debbono essere prodotti entro il quinquennio, si ha la constatazione che il docente ha mantenuto i suoi contatti con la scienza e per conseguenza ha compiuta una delle funzioni universitarie quella della coltivazione della scienza.

A me pare utile premiare questa diligenza del docente, esonerandolo dal nuovo pagamento di una tassa non lieve.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Ma è gente che guadagna molto.

DINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI. Io credo che l'esonerare il libero docente dal nuovo pagamento della tassa non sia opportuno. Se egli avesse voluto conservare il diritto di insegnare sapeva come fare, insegnava nei primi cinque anni, e conservava il diritto. D'altra parte se si dovrà fare per lui un nuovo giudizio, dovrà radunarsi la Commissione di nuovo e lo Stato dovrà pagarne le spese.

Inoltre, una parte di queste tasse se saranno pagate andranno a vantaggio delle Università; ora che ragione c'è di togliere alle Università dei proventi per non fare spendere chi può attribuire soltanto a sè stesso la colpa di trovarsi in queste condizioni? Pregherei quindi l'onorevole senatore Scialoja di non insistere.

SCIALOJA. Non insisto, per quanto mi paia più dignitoso non far pagare di nuovo.

POLACCO, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO, *dell'Ufficio centrale*. Il testo dell'emendamento proposto dal senatore Scialoja resterebbe dunque questo: « Il libero docente perde il diritto di professare l'insegnamento se per cinque anni consecutivi non abbia te-

nuto un corso regolare ». Si toglierebbe quindi la indagine sulle cause di questa condotta del docente. Ora, se io prima accettavo di togliere simile indagine quando il periodo si fosse portato a dieci anni, ora che siamo tornati al periodo di cinque anni, credo che l'indagine debba farsi, ammettendosi l'escusante dell'impedimento legittimo.

Prego quindi l'onor. Scialoja a non insistere su questa parte.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Non ho l'acutezza giuridica dell'on. Scialoja, ma mi pare che il secondo comma non sia necessario, perchè non vi è alcuna disposizione di legge o di regolamenti, che vieti al libero docente decaduto di ripresentarsi.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Qui si dimentica che questo libero docente mantiene il suo titolo, e quindi non è nella posizione di chi non abbia la libera docenza. Se voi non lo trattate in modo particolare, non potete farlo rientrare nella categoria generale. Ad ogni modo, non insisto nei miei emendamenti.

PRESIDENTE. Non insistendosi negli emendamenti proposti, pongo ai voti l'art. 6 nel testo formulato dalla Commissione che rileggo.

Art. 6.

Il libero docente perde il diritto di professare l'insegnamento se per cinque anni consecutivi non abbia tenuto un corso regolare, salvo legittimo impedimento da giudicarsi dal Consiglio superiore, udito il parere della Facoltà o scuola cui il libero docente appartiene.

(Approvato).

Art. 7.

Per ottenere il decreto di abilitazione è obbligatorio il pagamento di una tassa di lire duecentocinquanta; per l'ammissione ad una Università od Istituto superiore, a norma dell'art. 3 della presente legge, la tassa è di lire cento. Per compensare le spese occorrenti ad indennizzare i commissari giudicanti, ogni candidato dovrà pagare anticipatamente la somma di lire duecentocinquanta.

(Approvato).

È stato proposto dal senatore Scialoja un art. 7-bis, di cui do lettura:

« La libera docenza può essere conferita senza il giudizio della Commissione di cui all'art. 2, ma col parere favorevole del Consiglio superiore alle persone alle quali sia applicabile la disposizione dell'art. 24 del testo unico della legge sull'istruzione superiore 9 agosto 1910, n. 795 ».

Domando se questo emendamento è appoggiato. Chi lo appoggia si alzi.

(È appoggiato).

L'onorevole Scialoja ha facoltà di svolgere l'emendamento.

SCIALOJA. Per questa parte io credo di avere il consenso del ministro e dell'Ufficio centrale.

La disposizione apre l'adito alla libera docenza alle persone di alta fama, le quali, appunto per ciò, mal volentieri si sottopongono al giudizio di una Commissione.

Si dirà forse che una persona di alta fama non si contenta della libera docenza! Non è vero: ne abbiamo una esperienza anche recentissima, poichè l'on. ministro ha conferito ad uno dei più illustri cultori del diritto musulmano, in base all'art. 24 del testo unico, la libera docenza; e quel dotto uomo certo non si sarebbe sottoposto ad una Commissione, la quale, fra le altre cose, non si sarebbe forse potuta comporre di persone competenti.

Avendo il consenso del ministro e dell'Ufficio centrale, spero di non rimanere solo a votare l'articolo proposto.

PRESIDENTE. Il ministro e l'Ufficio centrale accettano questo articolo 7 bis?

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Lo accettiamo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'art. 7-bis, proposto dal senatore Scialoja ed accettato dal ministro e dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Ora viene un altro articolo aggiunto 7-bis proposto dal ministro.

Art. 7-bis.

Con successivo disegno di legge la somma economizzata per effetto della presente legge, calcolata sulla media che negli ultimi tre anni lo Stato pagò ai liberi docenti, è destinata al

miglioramento delle condizioni economiche e alla revisione delle tabelle del personale assistente, tecnico e subalterno, di cui nella legge 19 luglio 1909, n. 496, e in aggiunta alla spesa attuale.

LUCIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANI. Ho presentato a questo articolo aggiuntivo, molto opportunamente proposto dal ministro, un piccolo emendamento, ma che ha un effetto notevolissimo. Propongo di sopprimere il primo inciso « Con successivo disegno di legge » e di cominciare l'articolo con « La somma economizzata ecc. ».

Con questo emendamento si esclude la necessità di un nuovo disegno di legge, tanto più che questa nuova legge non potrebbe essere presentata che nella futura Legislatura, e chissà quanto tempo prezioso dovrebbe passare prima di vederla approvata ed attuata. Colla legge che ora discutiamo, dopo l'approvazione dell'articolo 4 tanto dibattuto, la somma complessiva delle tasse d'iscrizione andrà a vantaggio dell'erario e quindi ci sarà un risparmio di quasi un milione, ossia di tutta la somma che lo Stato ora paga ai liberi docenti. Questa somma, viene detto in questo articolo aggiuntivo, sarà impiegata per migliorare la condizione economica degli aiuti, degli assistenti, dei tecnici e degli inservienti: nulla di più opportuno, nulla più giusto di questo provvedimento. Con esso si previene uno sconcio che non mancherebbe di prodursi e che già in parte si verifica: la diserzione dei migliori dalla carriera scientifica universitaria, e la difficoltà di coprire con acconcio personale i posti di tecnici e d'inservienti nei nostri laboratori scientifici, per la deficienza degli attuali stipendi che sono insufficienti per vivere.

Ma io ho preso a parlare per fare una raccomandazione importante all'onor. ministro. Nell'applicazione di questo articolo (spero che l'emendamento da me proposto avrà la sua approvazione), nel modificare le tabelle degli stipendi di questo personale addetto agli istituti (aiuti, assistenti e inservienti), eviti un errore che sarebbe funesto e non lascerebbe raggiungere lo scopo, quello cioè di aumentare in egual misura a tutto il personale delle diverse Università gli stipendi, sia a coloro che vivono nelle città più popolose, dove la vita è più cara, sia a quelli delle minime Università dove

è possibile vivere con spesa assai minore sia per gli alloggi, sia pel vitto.

Se consideriamo gli stipendi che ora hanno gli addetti ai nostri laboratori, vediamo che gl'inservienti hanno 1000 lire annue nominali; dopo venti anni possono ascendere a 1600 lire, e dopo trentadue anni a 1800. Ora, per il rincaro dei viveri che si è avuto in questi ultimi anni, è evidente che questa somma è inadeguata per vivere, specialmente per gl'inservienti che hanno una famiglia, che sono la maggior parte. Però se questo si può dire per gl'inservienti che dimorano nelle grandi città, lo stesso non si può dire per quelli che dimorano nelle piccole sedi di Università, come sarebbero Sassari, Cagliari, Siena, Parma, ecc., dove notoriamente la vita è meno cara, dove le pigioni sono meno alte.

TAMASSIA. A Padova si paga quanto a Roma, anzi di più.

LUCIANI. Io non posso presentemente fare una determinazione del come si dovrebbero graduare questi aumenti, distinguendo il personale degli inservienti almeno in tre categorie. Questa discriminazione dovrà farla l'onor. ministro dopo un'inchiesta imparziale fatta per mezzo dei prefetti.

Lo stesso criterio di giustizia propongo sia applicato al miglioramento degli stipendi del personale assistente, che rappresenta il vivaio dei futuri professori. Qui bisognerebbe proporzionare gli stipendi al merito, alla produttività scientifica annuale, alle benemerienze conquistate cogli insegnamenti complementari, che dopo la presente legge verranno a cessare per mancanza o scarsità di uditori paganti.

Sono raccomandazioni che io rivolgo all'onorevole ministro, che ne apprezzerà senza dubbio l'importanza.

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Io ringrazio l'onor. senatore Luciani del suo emendamento che è una prova di fiducia verso il ministro e lo accetto. Ritengo tuttavia che con questo articolo di legge la somma resta vincolata a questo scopo e non può essere devoluta ad altro; ma che per la distribuzione di essa sia necessario ancora un disegno di legge che deve venire innanzi al Parlamento.

Esso sarà preparato e presentato al più presto tenendo anche presenti le osservazioni fatte dall'onor. senatore Luciani. (*Bene*).

DINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI. Noto che, se si vuole procedere alla distribuzione di questa somma, è necessario un nuovo disegno di legge, perchè i numeri delle tabelle e gli stipendi furono stabiliti per legge e solo per legge possono cambiarsi...

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Questo l'ho già detto.

DINI. ...Quanto poi a stabilire stipendi diversi a seconda dei centri universitari, ne parleremo allora, perchè è cosa che sarà bene da vedersi.

L'onor. Luciani ha parlato di Roma, ma a Roma si ha anche l'indennità di residenza che non si ha nelle altre città, e il vivere e i fitti sono aumentati per tutto...

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Di questo parleremo quando verrà in discussione il disegno legge, al quale ho accennato, ed allora vedremo di tener conto degli interessi di tutti.

FOÀ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOÀ. Avrei desiderato che in quest'articolo fosse già incluso ciò che, invece, mi limito a presentare come raccomandazione al ministro. Con l'approvazione di questa legge verranno meno corsi liberi che rispondevano anche a un bisogno dell'insegnamento: corsi che trattavano di scienze complementari o di branche nuove della scienza, che non entrano nell'insegnamento ufficiale, ed è bene che i giovani iniziati nella carriera li svolgano nelle nostre Università.

Finora, avendo noi assistenti mal retribuiti, li incoraggiavamo a fare almeno in qualità di corso libero, secondo il sistema vigente, gli insegnamenti complementari di cui oggi sentiamo il bisogno.

Tutti sanno che un rigore, che non voglio dire eccessivo, ma un rigore occasionato da cause che erano in parte legittime, è passato attraverso gli incarichi già approvati un tempo dal Consiglio superiore d'istruzione, e li ha ad-

dirittura decimati. Io credo che nel momento presente, con la scomparsa prevedibile di molti corsi liberi a cui darà luogo questa legge, e sulle economie stesse che questa legge procurerà, il ministro potrà aumentare il numero degli incarichi da presentare o da concedere alle Facoltà e al Consiglio superiore che li avrà approvati, onde meglio soddisfare ai nuovi bisogni della cultura, che generalmente sono reclamati dagli studiosi. (*Benissimo*).

DI CAMPOREALE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE, *relatore*. L'Ufficio centrale si associa alla raccomandazione fatta dall'onor. senatore Foà, la quale, del resto, si trova già espressa nel testo della relazione.

FOÀ. È vero.

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Anche io colgo questa occasione per fare una raccomandazione al ministro dell'istruzione pubblica. La mia raccomandazione pel suo oggetto potrebbe sembrare fuori dell'orbita di questo articolo aggiuntivo, ma sostanzialmente vi appartiene.

La raccomandazione riguarda le biblioteche universitarie che non debbono ormai più essere considerate alla pari delle biblioteche comuni. Esse sono divenute e debbono ognora più divenire un laboratorio universitario; sono il laboratorio comune per lo meno di due Facoltà di tutti gli studi teoretici. Quivi è il nostro gabinetto, la nostra officina di lavoro. Perciò io raccomando vivamente all'onor. ministro che, o nel disegno promesso con questo articolo aggiuntivo, attingendo naturalmente ad altri fondi, ovvero con altro disegno di legge, voglia provvedere alle biblioteche universitarie, considerandole come altrettanti organi degli studi superiori.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREVARO, *ministro della istruzione pubblica*. Gli incarichi di materie complementari attualmente conferiti sono 99, e possono essere anche aumentati.

Allorquando un libero docente fa un buon corso di materia complementare, egli aspira a

diventare incaricato, e di solito trova il Consiglio Superiore consenziente, ed il Governo che conferisce l'incarico. Questa è anche una delle ragioni per le quali si può votare il presente disegno di legge con animo tranquillo.

Ciò che l'on. senatore Del Giudice ha detto a proposito delle biblioteche è assolutamente vero; le biblioteche italiane hanno bisogno di una nuova legge, e di mezzi pecuniari, e di personale meglio retribuito e anche tecnicamente meglio preparato. Avviene spesso che la gioventù abbandoni l'aula scolastica per la biblioteca.

Nella prossima legislatura il ministro della istruzione, fra gli altri compiti, avrà quello di riformare tutto il servizio delle nostre biblioteche, comprese quelle universitarie.

DEL GIUDICE. Ringrazio l'onor. ministro della promessa.

FOÀ. Io spero di poter interpretare le dichiarazioni dell'on. ministro nel senso che egli accetta la mia raccomandazione.

CREVARO, *ministro della istruzione pubblica*. Sì, sì.

FOÀ. Basta.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 7-bis, che ora diventa *ter*, colle modificazioni che vi sono state apportate.

Art. 7 *ter*.

Per ottenere il decreto di abilitazione è obbligatorio il pagamento di una tassa di lire duecentocinquanta; per l'ammissione ad una Università od Istituto superiore, a norma dell'art. 4 della presente legge, la tassa è di lire cento. Per compensare le spese occorrenti ad indennizzare i commissari giudicanti, ogni candidato dovrà pagare anticipatamente la somma di lire duecentocinquanta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Viene ora l'art. 7-*quater* proposto dal senatore Dini, del quale do lettura.

Art. 7 *quater*.

Sono abrogate:

a) le disposizioni del quarto comma dell'art. 1 della legge 31 luglio 1862, n. 719;

b) l'ultimo comma della tabella A) annessa alla legge 28 maggio 1903, n. 224;

c) l'art. 68 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato col Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795;

d) ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

Domando se questa proposta di articolo aggiuntivo è appoggiata.

(È appoggiata).

Ha facoltà di parlare il senatore Dini per svolgere la sua proposta.

DINI. Dirò pochissime parole per giustificare questo articolo aggiuntivo. Spero che l'Ufficio centrale e il ministro non avranno difficoltà di accettarlo.

Io credo che tutte le colpe che si fanno alla legge Bonghi del 1875, la quale non prescrive altro che quello che prescriviamo noi oggi, provengano dal fatto che non si abolì allora il quarto comma dell'art. 1^o della legge Matteucci, quell'articolo che ha or ora ricordato l'onorevole Del Giudice. Siccome la legge Casati stabiliva che si pagasse la quota d'iscrizione tanto ai professori che ai liberi docenti, la legge Matteucci stabilì che la quota d'iscrizione ai professori fosse abolita, perchè aumentava loro gli stipendi, ma conservò naturalmente quella dei liberi docenti e al tempo stesso, invece di tante quote d'iscrizione singole, quanti erano i corsi, stabilì una unica quota complessiva annua.

E siccome non si poteva contemporaneamente fissare che gli studenti pagassero due tasse insieme, stabilì pure col comma indicato che, a fin d'anno, si dovessero restituire le tasse che essi avessero pagato ai liberi docenti per iscrizione che avessero preso ai corsi di questi.

La legge Bonghi poi, estendendo le iscrizioni alla Università di Napoli, stabilì che i liberi docenti dovessero essere pagati dai giovani per quanto a traverso la Cassa universitaria; ma non pensò ad abolire, come pure allora avrebbe potuto farsi, il detto comma e quindi ne vennero tutti i guai, poichè vennero i regolamenti posteriori dell'11 ottobre 1875 e 20 ottobre 1876 in applicazione delle leggi Bonghi e Matteucci, che peggiorarono ancora la situazione, collo stabilire che invece di fare pagare gli studenti pei liberi docenti e poi fare loro la restituzione delle somme pagate, si prelevassero le quote dalla tassa d'iscrizione generale pagata al De-

manio. Furono questi regolamenti dunque più specialmente che resero fatali le disposizioni della legge Bonghi, regolamenti venuti per l'applicazione delle disposizioni del 4° comma dell' art. 1° della legge Matteucci che diceva così: « quelli fra gli studenti che nell' atto della iscrizione dichiarano di seguire uno o più corsi, ecc., avranno diritto in fin d'anno al rimborso delle quote di tassa di iscrizione..... in proporzione del numero dei corsi non ufficiali che hanno seguito ». Ora, se non aboliamo quest' articolo, ne avremo fra breve gli stessi inconvenienti che produsse la legge Bonghi, perchè è certo che non abrogandolo, gli studenti a fin d'anno chiederebbero questo rimborso di tasse, e il Governo non potrebbe negarlo.

Si deve dunque dire chiaramente che il comma indicato resta ora abrogato. E insieme a questo bisogna che sia abrogato anche l'ultimo comma della tabella A della legge sulle tasse del 1903, che si basava appunto su questa disposizione, e bisogna abolire l'articolo 68 del testo unico ultimo, il quale dice che gl'insegnanti dei corsi a cui si applichi l'art. 64 del regolamento hanno diritto ad una quota, ecc.

Mi pare dunque che questa mia proposta non possa incontrare difficoltà per essere accolta, perchè dobbiamo desiderare che finisca una buona volta ogni sconcio, e bisogna quindi dire ben chiaro che d'ora innanzi non si deve parlare più di pagamenti di liberi docenti direttamente o indirettamente da parte dello Stato.

Presentazione di relazioni.

BENEVENTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Risanamento della città di Catania ».

DALLOLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Riscossione del dazio consumo sui liquori e sulle bevande alcoliche prodotti nei comuni chiusi per il consumo locale ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Beneventano e Dallolio della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Torneremo ora al disegno di legge: « Sul conferimento della libera docenza ».

Domando all'on. ministro ed all'Ufficio centrale se accettano l'articolo aggiunto proposto dal senatore Dini.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. L'acetto.

DI CAMPOREALE, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 8.

Sono sottoposte a queste nuove disposizioni le domande di libera docenza per le quali non era ancora formata la Commissione esaminatrice nel giorno della presentazione di questo disegno di legge.

A quest'articolo l'on. Scialoja propone il seguente emendamento:

« Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pel conferimento della libera docenza pei quali sia già stata convocata la Commissione esaminatrice ».

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata).

Ha facoltà di parlare l'on. Scialoja.

SCIALOJA. La proposta mia è un non grande emendamento all'art. 8, come era formulato dall'Ufficio centrale e dal ministro. Ivi si parlava di un'applicazione del progetto di legge, più che della legge, alle domande che fossero state avanzate dopo la presentazione di esso. Non è una novità questa nella legislazione generale; però ha un carattere doganale, perchè veramente i precedenti più numerosi si trovano nelle leggi doganali di catenaccio; applicata alla libera docenza, pareva essere cosa troppo rigorosa. Per queste ragioni a me sembra più naturale e più conforme ai principi del diritto la proposta mia, per cui la legittima aspettativa (non dico diritto quesito, perchè diritto quesito non c'è, finchè non è venuta la nomina a libero docente) la legittima aspettativa sia rispettata, quando si sia effettivamente

iniziato il procedimento per il conseguimento della libera docenza, quando cioè un candidato sia stato chiamato alla prova o abbia ricevuto il tema da svolgere, ecc., abbia fatto insomma dei sacrifici, di danaro e di tempo, per ottenere ciò che la legge precedente gli consentiva con maggiore facilità.

Onde ho proposto un emendamento nel senso che le disposizioni della presente legge non si applichino ai procedimenti per il conferimento della libera docenza, pei quali sia già stata convocata la Commissione esaminatrice. Questo è il momento infatti, in cui si sono cominciati i lavori utili per il conferimento della libera docenza.

Io voglio sperare che l'on. ministro e l'Ufficio centrale non vogliano mostrarsi contrari a questo mio emendamento.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Le domande presentate per ottenere la libera docenza nel primo trimestre di quest'anno sono, come è noto, 262. Di fronte a questa piccola valanga, io feci una resistenza di ponderazione. Non fu un atto arbitrario, onor. senatore Mazzoni, perchè nessuna legge o nessun regolamento fa obbligo al ministro di dar corso immediato a queste domande. Erano molte e bisognava esaminarle ponderatamente.

Secondo la proposta, che io trovo savia, del senatore Scialoja, si dovrebbe rispettare quelle cui si sia dato già corso; e la cosa è giusta. Però pregherei il senatore Scialoja di accettare un subemendamento, cioè di consentire che l'art. 8 sia così concepito: « Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pel conferimento della libera docenza pei quali sia già stata convocata la Commissione esaminatrice prima dell'8 maggio 1913 ».

Fissando questo termine, si toglie di mezzo qualsiasi questione.

Perciò se l'on. Scialoja accetta questa piccola modificazione, io, a mia volta, mi dichiaro disposto ad accettare il suo emendamento.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Non ho difficoltà di accettare questa modificazione, perchè, sebbene rincru-

disca il mio emendamento, non colpisce diritti quesiti, come ho già dichiarato da principio.

Però non avrei domandato la parola per fare questa semplice dichiarazione, se non avessi da aggiungere una domanda all'onor. ministro e all'Ufficio centrale, non precisamente a proposito dell'art. 8, ma a proposito delle disposizioni transitorie, rappresentate in questo disegno di legge soltanto dall'art. 8.

Io domando in quale condizione si troveranno i liberi docenti attuali, quelli che sono nominati con la legge vecchia, di fronte ai nuovi liberi docenti nominati per decreto Reale. Manterranno certamente una posizione diversa, giacchè io non credo che possano essere assimilati. Soprattutto non dovranno essere assimilati per un rispetto molto grave per le nostre maggiori Università, per il rispetto della completa libertà di trasferirsi da un luogo all'altro: salvo il parere della Facoltà. È questo un diritto importantissimo; ed è ragionevole, quando la nomina è fatta in seguito ad esame sostenuto dinanzi ad una Commissione centrale, come propone il presente progetto di legge. Ma, quando la nomina è fatta da una Commissione locale, il far subire alle altre Università le soverchie indulgenze che una data Università possa avere largito, mi pare cosa non conforme al principio stesso regolatore di questo disegno di legge.

Non faccio proposte, ripeto; chiedo soltanto una dichiarazione da parte dell'onor. ministro, che il trattamento dei liberi docenti attuali non sarà senz'altro regolato dalla nuova legge, ma sarà ancora governato dalla legge, con la quale questi liberi docenti sono stati nominati.

Così pure avranno questi liberi docenti diritto di ottenere un decreto Reale che consacri la loro posizione? Io non lo credo, ma desidererei saperlo dall'onor. ministro.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. A me pare che per maggiore chiarezza sia opportuno completare la disposizione transitoria in questo modo: « Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pel conferimento della libera docenza per i quali sia stata convocata la Commissione esaminatrice prima dell'8 maggio 1913 ».

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. La nuova dizione dell'art. 8, di cui è stata data testè lettura dall'onor. ministro, toglie la ragione del mio emendamento, quindi io lo ritiro.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Credo che sarebbe forse meglio che all'articolo come è ora proposto, fosse aggiunto un inciso che lo ricolleggi al disposto dell'art. 4. Io penso che potremmo anche votare l'articolo così come lo propone l'onorevole ministro perchè, essendo stato stato deliberato che il testo di questa legge deve essere coordinato domani, se nella redazione ora improvvisata sia avvenuta qualche lieve svista saremo a tempo domani a correggerla. Se ora non votassimo questa aggiunta, non potremmo più in sede di coordinamento provvedere.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Anche oggi è necessario il consenso della Facoltà che riceve il libero docente. Forse sarebbe opportuna un'aggiunta così concepita: « e ai liberi docenti nominati prima di questo giorno per quanto riguarda il passaggio da una ad altra Università ».

PRESIDENTE. Do lettura dell'art. 8 con le modificazioni proposte.

Art. 8.

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pel conferimento della libera docenza, pei quali sia stata convocata la Commissione esaminatrice prima dell'8 maggio 1913.

I liberi docenti nominati secondo le leggi anteriori non hanno diritto di essere trasferiti con le norme dell'art. 4 della presente legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge, previo il coordinamento, sarà votato nella seduta di domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione di due Convenzioni e di un Protocollo finale, firmati a Bruxelles addì 23 settembre 1910, aventi per oggetto l'urto fra navi e l'assistenza ed il salvataggio marittimo (Numero 945);

Approvazione del trattato italo-giapponese di commercio e navigazione firmato a Roma addì 25 novembre 1912 (N. 998);

Maggiore assegnazione di lire 25,000,000 nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della guerra per la sistemazione dei fabbricati militari (N. 989).

Conversione in legge del Regio decreto 9 gennaio 1913, n. 11, col quale venne vietata la caccia al camoscio (*Rupicapra ornata*) nei comuni di Civitella Alfedena e Opi (Aquila) e di Settefrati (Caserta) e nelle località circostanti (N. 968).

II. Coordinamento e votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Sul conferimento della libera docenza (Numero 947).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 981);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 969);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 987);

Sull'esercizio delle farmacie (N. 946);

Tombola a favore degli ospedali riuniti di San Miniato e dell'ospedale della Misericordia e Dolce di Prato (N. 467);

Tombola a beneficio degli ospedali di Pistoia, Tizzano e San Marcello Pistoiese (N. 468);

Tombola telegrafica a beneficio del Ricovero intercomunale per la vecchiaia in Rodigo e per l'ospedale di Sabbioneta (N. 469);

Tombola a beneficio dell'ospedale in Colle Val d'Elsa (N. 472);

Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 1,097,336.81 sul capitolo 203 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12, concernente spesa obbligatoria (N. 982);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 10,138.43, verificatasi sull'assegnazione del capitolo 61 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12, concernente spese facoltative (N. 983);

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 985);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 986);

Conversione in legge dei Regi decreti 2 agosto 1912, n. 910, e 20 ottobre 1912, n. 1159, concernenti autorizzazioni di spesa per l'ap-

plicazione della legge elettorale politica e richiesta di maggiore assegnazione per lo stesso scopo (N. 995);

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione volontaria (N. 370);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634).

La seduta è sciolta (ore 18.15).

Licenziato per la stampa il 14 maggio 1913 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche